GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1923

parte 1

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
—
1924

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 giug. 1922	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sul servizio, sul tiro e sull'impiego del lanciabombe da 76 mm. « Stokes » - Pubblicazione n. 1324.....	32	136
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 913 e decreto del ministro del tesoro che dettano norme circa la trasmissione e la revisione delle contabilità relative al pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi.....	56	222
20 sett. 1922	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1659, relativo alla ammissione nei collegi militari, in soprannumero, degli orfani degli ufficiali morti in seguito a ferite riportate in guerra...	33	137
27 ott. 1922	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1811, concernente la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per le lane di Stato, pellami e calzature, [illegible] benzina, petrolio ed olii grassi, requisizione di materiali di [illegible].....	91	310
8 nov. 1922	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - Volume I - Fascicolo provvisorio - Servizio dell'obice da 100-17. Modello 914 - Pubblicazione n. 1172 - Edizione 1921 »:	102	342
16 »	COLONIE - PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1784, concernente l'applicazione in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra nei casi in cui l'invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'arme in quella colonia.....	48	204
16 »	COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1769, concernente l'applicabilità, in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia » della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra.....	289	688

DATA	OGGETTO		
19 nov. 1922	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani	18	90
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1707, che apporta modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari	34	133
30 »	MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1643, che converte in legge il R. decreto 22 dicembre 1921 n. 1860, concernente l'ammissione al ritardo del servizio militare di studenti di scuole medie	4	8
3 dic. 1922	COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1770, concernente la concessione di una speciale indennità di operazioni ai militari dei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	92	313
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1632, che erige in ente morale la « Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora », costituita col capitale di lire millecento nominali e destinata a favore del reggimento pontieri e lagunari del genio, ed approva lo statuto organico relativo	19	91
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1649, che reca disposizioni per la dispensa dal servizio, nomina e promozione di direttori generali e di altri impiegati di grado equiparato, nonchè autorizzazione per [illegible] di persone nei singoli Ministeri		
21 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1712, che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito	20	92
28 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto che aggiunge un funzionario all'ufficio di segreteria della Commissione istituita presso questo Ministero per lo studio delle riforme da introdurre nella vigente legislazione penale militare	21	93
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1922-23	22	94
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1682, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato	73	288
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia	41	149
4 genn. 1923	DISPOSIZIONI VARIE. — Prestiti sulla cassa ufficiali	2	2

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 genn. 1923	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno per le spese d'ufficio	3	3
4 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Relazione e regi decreti relativi alla concessione dell'uso della bandiera nazionale ai RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica; nonchè alla concessione dell'uso di un labaro al R. corpo di truppe coloniali della Somalia	5	8
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento benzina agli enti militari	6	10
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 44, con cui la « Fondazione capitano Giuseppe Giusiana », costituita coll'offerta di lire 2000 nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale ed è approvato lo Statuto organico relativo	93	315
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 45, con cui la « Fondazione Ufficiali del 32° reggimento fanteria », costituita col fondo di lire 8600 nominali — formato da oblazioni di ufficiali del predetto reggimento — e destinata a favore dei militari di truppa ad esso appartenenti, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo Statuto organico	94	319
7 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 3, che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del R. Esercito	7	13
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Relazione e R. decreto n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito	15	51
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 124, che autorizza uno storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22, per spese dei ricoverati negli stabilimenti sanitari	57	224
7 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 26, che abroga l'art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921 n. 1269, concernente la sistemazione amministrativa delle nuove provincie	134	394
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilità dei materiali	8	20
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi provvedimenti tributari - Imposta di ricchezza mobile sugli assegni dei sottufficiali e su altre competenze	9	20

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 genn. 1923	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per il passaggio di ufficiali di altre armi in quella dei carabinieri reali, in relazione al R. decreto n. 2276, del 20 novembre 1919 (circolare 672 *giornale militare*)	10	21
11 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1902 residenti in paesi transoceanici e di quelle nate nel secondo semestre dell'anno 1902 e residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino del Mediterraneo	11	22
11 »	RECLUTAMENTO. — Proscioglimento della ferma di 3 anni dei carabinieri allontanati dall'arma	12	24
11 »	SCUOLE MILITARI. — 6° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, artiglieria e genio	13	25
11 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali per il 1923	14	40
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 20, relativo all'alto comando ed al Consiglio dell'Esercito	16	82
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 21, relativo alla istituzione di una commissione suprema mista di difesa	17	87
11 »	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra	23	95
11 »	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923 n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra	24	97
11 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 10, recante modificazioni agli articoli 3 e 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali - Norme esecutive	35	140
11 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 19, che modifica la legge sullo stato degli ufficiali (Consigli di disciplina)	58	225
11 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 163, che estende ai territori annessi le norme vigenti nel Regno per l'amministrazione del patrimonio dello Stato	119	366

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 genn. 1923	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 24, col quale si approvano gli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare	45	164
14 »	COLONIE - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 317, che determina il modo di calcolare le indennità a favore degli impiegati civili e militari destinati in servizio nelle colonie	135	395
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.....	25	99
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassazione delle mercedi operaie	26	99
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Premi per le gare reggimentali di tiro, di ginnastica, ecc.....	27	100
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — 1° corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari.....	28	101
18 »	SCUOLE MILITARI. — Concorrenti all'ammissione nella scuola militare o nell'accademia militare, chiamati a sostenere la prova orale.....	29	102
18 »	SCUOLE MILITARI. — 2° corso biennale di studio presso la scuola di guerra.....	30	124
18 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo trimestre dell'anno 1902 o anteriormente	31	124
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 98, che modifica il 3° comma dell'art. 196 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.	59	226
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 94, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, un provveditorato generale dello Stato...	60	227
18 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono due membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18.....	74	291
18 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla surrogazione di due membri della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani	95	318

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 genn. 1923	COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 318, riguardante una modificazione all'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, relativamente all'aliquota di ufficiali delle categorie in congedo da assegnare ai RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica ...	136	396
18 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono due membri della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18.....	175	466
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva la tabella graduale e numerica dello Stato Maggiore Generale del R. Esercito.....	44	161
24 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.....	36	142
24 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 62, che istituisce il commissariato per l'aeronautica.....	337	775
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.	37	145
25 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi di grado per gli ufficiali generali	38	146
25 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali.....	39	146
25 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Esame dei reperti esplosivi...	40	148
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per l'applicazione dell'articolo 8 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, riguardante la riammissione nei ruoli del R. Esercito degli ufficiali del disciolto corpo della R. guardia per la P. S.....	42	156
25 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo.....	43	156
25 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 87, contenente norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni dello Stato.....	49	205
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 142, contenente alcune modificazioni ed aggiunte al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del R. Esercito...	61	229
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 154, col quale viene determinata la composizione dei consigli di disciplina in relazione ai nuovi gradi degli ufficiali generali del R. Esercito.	62	231

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 genn. 1923	AVANZAMENTO. — R. decreto costitutivo delle commissioni incaricate di dar parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra	75	292
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 179, relativo agli stabilimenti militari di commissariato	76	293
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 180, relativo alle scuole militari del Regno	77	294
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 181, relativo alle sottodirezioni del genio militare	78	295
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 182, relativo agli ospedali militari ed infermerie	79	295
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 183, relativo agli stabilimenti di artiglieria	80	296
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante	120	369
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 262, riguardante il numero degli insegnanti titolari di 1° e di 2° grado da adibirsi ad alcune scuole militari	148	416
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Tabella graduale e numerica dei distretti militari - Costituzione delle compagnie distrettuali	46	190
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Cambio di denominazione dei comandi di divisione di fanteria e alpini	47	197
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 126, concernente il passaggio degli uffici di ragioneria delle amministrazioni centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze	63	231
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 127, che reca disposizioni concernenti il personale delle amministrazioni statali e gli insegnanti elementari	64	233
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915	81	297
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo degli stampati.	65	235

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 febbr. 1923	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione forniture belliche società Fiat « Ferriere piemontesi »	50	208
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderni per le bocche da fuoco e per installazioni od affusti.....	51	208
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento del materiale per batterie da 75 A. V. controaerei su 4 pezzi - Pubblicazione n. 1349 - Edizione provvisoria 1922.....	52	208
1 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° settembre 1922.....	53	209
1 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA — Corsi allievi sottufficiali per il 1923.....	54	211
1 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali.....	55	212
4 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 201, concernente la costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito	82	300
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 213, relativo ai depositi di allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta.	96	319
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e 96 del relativo regolamento	103	342
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 271, col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale	290	689
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Allegato n. 2 al 1° volume dell'« Istruzione sul servizio automobilistico ».....	66	235
8 »	AVANZAMENTO. — Proroga della data di presentazione delle domande per l'ammissione agli esami speciali per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. A. P.	67	235
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi delle armi di fanteria, artiglieria e genio reclutati durante la guerra	68	236
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1923 e modifica quello relativo alle indennità speciali per i servizi di presidio.....	69	243

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febbr. 1923	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenza e attribuzioni dei generali a disposizione per le varie armi	70	249
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni del generale del Consiglio dell'Esercito cui è affidata l'alta direzione delle scuole militari	71	261
8 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 276, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali in S. A. P.	104	343
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 311, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa	121	376
8 »	STIPENDI, ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 487, che riduce le indennità giornaliere e quelle di residenza mensili stabilite per gli addetti militari, navali ed aeronautici.....	176	467
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 385, con cui l'istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare avente sede in Torino viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	244	638
11 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione dei colonnelli commissari in servizio attivo permanente nel quadro d'avanzamento per l'anno 1923.....	83	302
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 389, che modifica l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919 n. 1784, sul pagamento degli assegni d'invalidità di X categoria.....	161	441
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 357, che abroga le disposizioni concernenti l'assegnazione nella parte passiva del bilancio dello Stato di proventi destinati a far fronte a spese ed erogazioni speciali.....	259	660
15 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ad assegnazioni ai corpi delle reclute nate nell'anno 1903.....	72	263
15 »	DISPOSIZIONE VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	84	302
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce le sedi delle direzioni e degli sabilimenti di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato	85	302
15 »	RECLUTAMENTO. — Militari delle nuove provincie arruolati durante la leva sulle classi 1901 e 1902 residenti all'estero...	86	306

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 febbr. 1923	SCUOLE MILITARI. — Commissioni esaminatrici per il concorso alla nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino.....	87	306
15 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ferri e chiodi per ferratura quadrupedi	88	307
15 »	SERVIZIO SANITARIO. — Disposizioni per la distribuzione di oggetti di medicatura agli stabilimenti sanitari militari.....	89	307
15 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali per il 1923	90	308
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — R. decreto n. 482, che apporta modificazioni al R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati delle amministrazioni dello Stato	162	445
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 618, che autorizza assegnazioni straordinarie su taluni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-922 per sistemazioni contabili di spese effettuate durante la guerra	194	518
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilizzazione dei materiali scaricati a Genova in casse, balle ecc., e spediti dall'ufficio sbarchi e rispedizioni per il servizio di artiglieria ad enti militari vari.....	97	319
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria	98	320
22 »	SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.....	99	322
22 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 2° corso regolare presso la scuola di guerra.....	100	323
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce le sedi delle scuole militari.....	105	348
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che modifica l'articolo 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1922 riguardante le funzioni di stralcio dell'aeronautica.....	122	377
23 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923 apportante modificazioni alle disposizioni sul reclutamento del R. Esercito.....	101	327
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul carico di munizioni, bombe, artifizi - fascicolo 1°.....	106	349

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 febbr. 1923	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione della intendenza T. O. M. di Taranto	107	351
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 448, che porta alcune modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito relativamente all'arma dei carabinieri reali	137	397
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio d'amministrazione della sottodirezione autonoma del genio militare di Cagliari	195	520
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce la sede dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta	108	351
1 mar. 1923	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti	109	352
1 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	110	352
1 »	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali, fino al grado di maggiore, in servizio all'estero	111	353
1 »	COLONIE - RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	112	353
1 »	CONCORSI. — Concorso ippico di Nizza	113	356
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Autorizzazione alla ragioneria del Ministero a corrispondere direttamente con tutte le autorità militari. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	114	357
1 »	MATRICOLA - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Trasferimento alla Spezia del servizio della leva marittima e del reclutamento della R. Marina	115	357
1 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proposte di onorificenze cavalleresche per la distribuzione del giugno p. v. (festa dello Statuto)	116	357
1 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenza ed attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del genio e del direttore superiore delle costruzioni del genio militare	117	358

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 mar. 1923	SCUOLE MILITARI. — Concorso per insegnanti aggiunti della scuola di guerra	118	358
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, e sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti	123	377
3 »	SERVIZIO SANITARIO. — Trattamento dei sottufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari militari	124	378
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti	163	446
3 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto numero 522, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valor militare per distinti servizi resi nella campagna di guerra 1915-1918	164	448
4 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 493, riguardante l'avanzamento a scelta di taluni gradi di ufficiali in S. A. P.	149	417
4 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 490, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno	150	418
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 507, che fissa la data d'inizio del trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra di cui alla legge 11 agosto 1921, n. 1074	165	450
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale l'ufficio stralcio ricompense di guerra è posto alla diretta dipendenza di S. E. il sottosegretario di Stato	125	379
7 »	CONCORSI. — Gare militari di addestramento ippico in Roma.	126	379
8 »	COLONIE. — Uniforme per i militari coloniali in Italia	127	388
8 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Tassazione della corrispondenza diretta alla Croce Rossa Italiana	128	389
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi	129	389
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare	130	389

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 mar. 1923	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Soppressione della sezione di commissariato militare di Spezia	131	390
8 »	TRASPORTI. — Servizio viaggiatori, bagagli e merci sulle ferrovie sarde dello Stato	132	390
8 »	TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici	133	391
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 515, che modifica l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693	166	450
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 611, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 611, ed al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, concernenti rispettivamente gli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti e l'ordinamento del R. Esercito	196	520
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 633, che reca norme per l'assicurazione contro gl'infortuni nel lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.	197	522
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio del materiale del genio	138	399
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 644, che apporta variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina, per l'esercizio 1922-923 in dipendenza dell'istituzione del Commissariato per l'Aeronautica	193	511
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILTÀ. — R. decreto-legge n. 629, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922	198	524
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 614, che estende ai militari l'Opera di Previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219	225	578
12 »	SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	139	399
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione ai corpi ed uffici del R. Esercito di gomme per biciclette da parte dell'officina del genio in Pavia	140	399
15 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	141	400

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 mar. 1923	DISPOSIZIONI VARIE. — Passaporti per la Libia	142	400
15 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali	143	400
15 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	144	402
15 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo trimestre dell'anno 1902	145	406
15 »	TRASPORTI - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Rinnovazione dei vaglia postali di servizio scaduti	146	408
15 »	TRASPORTI. — Vidimazione documenti di viaggio	147	409
15 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che aumenta la indennità giornaliera per gli impiegati civili dell'amministrazione militare, e per gli ufficiali del R. Esercito, in missione in Turchia ed in Albania	213	556
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n: 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati nell'Ordine Militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare	226	585
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, durante l'esercizio finanziario 1922-1923, per le scuole militari	151	422
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1922-1923 per le scuole militari	152	423
17 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale n. 587, riguardante la concessione di premi ai colombicoltori in occasione delle gare annuali di colombi viaggiatori	258	655
18 »	AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie	177	467
18 »	AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 622, relativo all'applicazione delle norme del R. decreto 18 marzo 1923 n. 621, alle truppe operanti in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923	178	469

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 mar. 1923	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto numero 575, che estende alle nuove provincie del Regno le disposizioni sull'Ordine militare di Savoia e sulle ricompense al valor militare	180	470
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 576, che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel Regno in materia di stato giuridico ed economico dei militari del R. Esercito e della R. Marina	181	472
18 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'Estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo	182	475
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce l'organico dei sottufficiali del R. Esercito (esclusa l'arma dei carabinieri reali)	199	525
19 »	SCUOLE MILITARI. — Revoca del concorso per la nomina di un insegnante civile di filosofia presso il collegio militare di Roma	153	425
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione tecnica automobilistica per gli ufficiali in S. A. P. delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	154	425
22 »	CONCORSI. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	155	425
22 »	DISPOSIZIONE VARIE. — Corso di abilitazione alla nomina a capo armaiuolo reggimentale	156	429
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	157	430
22 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla divisa degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa	158	430
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione dei comandi di raggruppamento alpino: loro dipendenze ed attribuzioni.	159	439
22 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi della morva negli equini del R. Esercito	160	440
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese effettuate e da effettuarsi nell'ultimo scorcio del presente esercizio, assegnazioni ed anticipazioni relative	167	451

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 mar. 1923	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze	183	476
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto numero 667, che apporta una modificazione alle disposizioni transitorie stabilite dal decreto relativo all'ordinamento dell'Esercito.	200	527
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 669, portante modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari	214	557
25 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 753, portante aggiunte e varianti alla legge 28 maggio 1922, n. 1616, che stabilisce norme circa il reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei CC. RR.	227	586
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 866, concernente il passaggio degli agenti subalterni ex ufficiali, alla categoria d'ordine nel ruolo delle amministrazioni cui appartengono	245	643
25 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 666, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nella provincia di Zara	277	674
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 962, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-23	291	690
28 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 645, concernente la costituzione della R. Aeronautica	191	507
29 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale dei distretti militari	168	452
29 »	DISPOSIZIONE VARIE. — Cessioni di stipendio - Fallimento del Banco di credito italiano del Marcianise	169	459
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Gare ippiche internazionali all'estero.	170	459
29 »	MATRICOLA. — Dichiarazione di servizio da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922 n. 1637, che hanno concesso benefici di carriera agli impiegati ed agenti ex combattenti	171	459

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 mar. 1923	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi	172	460
29 »	SCUOLE MILITARI. — 5° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	173	461
29 »	SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Certificato di promozione.	174	463
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 895, col quale si provvede alla soppressione degli enti aeronautici di stralcio ed al loro concentramento in unico ufficio con sede a Torino, che prende la denominazione di « Ufficio stralci riuniti d'aeronautica »	260	661
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione in bozze di stampa dell'annuario militare - ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili anni 1919-1920-1921-1922.	184	497
3 apr. 1923	AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania. (1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923)	179	469
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare	185	501
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Buoni di prelevamento dei combustibili e della paglia	186	502
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sulle quietanze	187	503
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la compilazione dei documenti da porre a corredo delle domande di prestito mediante la cessione di parte dei propri emolumenti	188	503
5 »	MATRICOLA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa	189	504
5 »	RECLUTAMENTO. — Licenziamento delle armi dei militari di truppa aventi diritto alla ferma ridotta	190	507
5 »	CONCORSI. — Concorso ippico di Napoli	192	511
5 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che sostituisce due membri nella commissione incaricata di procedere ad una revisione della legislazione sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina	215	558
»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 853, contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri	246	644

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 apr. 1923	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che provvede alla nuova costituzione della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	324	738
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale viene nominato il nuovo segretario della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.....	325	739
5 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO - SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 903, concernente la soppressione della riduzione di tasse postali per lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio attivo.....	439	994
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Certificato di posizione mod. 394	201	528
9 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - GIUSTIZIA MILITARE - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 719, che concede amnistia penale e condono disciplinare	202	528
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzi di noleggio per l'impiego degli autoveicoli militari.....	203	531
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa generale di bollo sugli scambi	204	532
12 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di cavalleria - Norme esecutive...	205	533
12 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza diretta agli uffici del Ministero della guerra	206	534
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di stracci di panno e di tela agli enti di artiglieria.....	207	535
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Premi per le gare reggimentali di tiro, ginnastica, ecc.....	208	535
12 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Concessione d un nuovo vincolo ai militari riassunti in servizio temporaneo...	209	535
12 »	SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali che rinunciano all'impiego c - vile	210	536
13 »	RECLUTAMENTO. — Norme per l'esecuzione del R. decreto 18 marzo 1923 n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva di terra ed ai militari in congedo del R. Esercito	211	537

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 apr. 1923	RECLUTAMENTO. — Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino ai sensi della circolare 340 del *giornale militare* 1922	212	543
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio della manutenzione del materiale di casermaggio e della lavatura della biancheria e del corredo della truppa	216	558
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali inferiori a disposizione di ufficiali generali	217	559
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione provvisoria per il pezzo da 75/13 Mod. 915 P. B. numero d'ordine 235 dell'elenco provvisorio - Edizione 1919»	361	814
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione provvisoria per il pezzo da 100/17 - Mod. 914 - Edizione 1919 »	362	814
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. Volume 1° - Fascicolo provvisorio - Servizio dell'obice da 100/17. Mod. 914. Pubblicazione n. 1172 - Edizione 1921 »...	363	815
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra.	218	559
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione...	219	569
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione del 1° laboratorio di riparazione della direzione centrale automobilistica in Piacenza	220	570
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Variante alla dotazione di attrezzi e utensili per le officine reggimentali del capo armaiuolo nei corpi di cavalleria	221	570
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi corpi ed uffici	222	571
19 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria in S. A. P.	223	571
19 »	TRASPORTI. Abbonamenti a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato	224	571
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni di servizio ai militari in congedo recapitate a mezzo dei carabinieri reali	228	587
19 »	DISPOSIZIONI VARIE - PENSIONI. — R. decreto numero 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari	278	675

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 apr. 1923	DISCIPLINA MILITARE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. R. decreto n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina.....	292	692
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1078, che autorizza assegnazioni straordinarie di fondi pel pagamento di spese di guerra o dipendenti dalla guerra.....	302	714
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1032, che estende ai territori annessi al Regno la legge sulla istituzione della Corte dei conti e la legge con il relativo regolamento per la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.....	303	715
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 936, relativo all'applicazione delle imposte e delle ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni di ogni genere corrisposti al personale proveniente dal cessato regime.....	304	718
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.....	326	740
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione.....	338	776
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1362. Dimostrazione annuale dei materiali dei magazzini militari sottoposti al riscontro effettivo - Norme esecutive.....	417	970
22 »	COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ONORIFISCENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 996, concernente la estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle norme per la concessione delle medaglie col motto « Libia », delle croci al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra.....	293	693
22 »	COLONIE - PENSIONI — R. decreto n. 1160, concernente l'applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra.....	340	781
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni apportate al bilancio per l'esercizio finanziario 1922-923, con decreto del ministro delle finanze n. 5398.....	305	720
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sulle quietanze rilasciate dai sergenti e sergenti maggiori, dai sottufficiali dei CC. RR. e dagli operai.....	229	588

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 apr. 1923	ARMA DEI CARABINIERI REALI. Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	230	588
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni	231	588
26 »	RECLUTAMENTO. — Dispensa dal compiere la ferma delle reclute della classe 1903 di statura non superiore a m. 1.54	232	589
26 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli modello 71-*B* della forza in congedo	233	589
26 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Licenza straordinaria per gravissime condizioni di famiglia	234	600
26 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	247	646
26 »	TRASPORTI. — Vidimazione documenti di viaggio	248	647
26 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 943, concernente la soppressione del tribunale militare di guerra di Zara	279	679
27 »	AVANZAMENTO. — Programmi per gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti in S. A. P. di alcune armi e corpi	235	605
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari - Norme esecutive	236	627
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli medici - Norme esecutive	237	628
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Norme esecutive	238	629
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani commissari - Norme esecutive	239	631
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione - Norme esecutive	240	632
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza - Norme esecutive	241	632
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici - Norme esecutive	242	633

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1923	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari - Norme esecutive	243	634
29 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, e 96 del relativo regolamento	306	721
29 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1283, che dà autorizzazione ai Prefetti competenti di ricevere le dichiarazioni e le domande per l'elezione, l'opzione ed il conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie, presentate fuori termine per causa di forza maggiore	418	972
3 magg. 1923	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opera di Previdenza...	249	647
3 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	250	649
3 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	251	649
3 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza da inviarsi all'istituto chimico-farmaceutico militare in Torino	252	649
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazioni materiali residuati dalla guerra	253	650
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Contributo individuale obbligatorio alle mense ufficiali	254	653
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione degli uffici stralcio del deposito aviatori e delle squadriglie aviatori	255	653
3 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Istruttoria dei reclami per ricompense al valor militare	256	653
3 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 appartenenti alle nuove provincie	257	654
3 »	DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1069, contenente disposizioni per l'utilizzazione dei materiali e immobili già della R. guardia di pubblica sicurezza.	307	721
3 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1080, che interpreta la disposizione dell'art. 3 lettera *a*) del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sull'esonero del personale delle amministrazioni dello Stato.	308	722

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 magg. 1923	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1068, che estende alle nuove provincie le disposizioni relative all'appalto ed alla esecuzione dei lavori del genio militare.....	309	723
3 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. – PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1213, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità e di morte e per la presentazione delle domande pel conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra.	364	815
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1298, per l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernenti la corresponsione al personale dell'assegno temporaneo mensile.....	392	915
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione contabile dei materiali spediti ad enti militari che non ne hanno dato ricevuta	327	740
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Computo dell'indennità di congedamento agli ufficiali.....	261	662
7 »	SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti e trattenuti in servizio durante lo scorcio dell'esercizio finanziario 1922-23 e durante l'esercizio finanziario 1923-24	328	741
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Chiarimenti circa il R. decreto n. 150 che approva le norme e la tariffa relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e Cirenaica, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 100, del 28 aprile 1923.....	262	662
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati	263	663
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di registro. Liquidazione di compensi di rescissione assegnati dal comitato interministeriale o dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	264	663
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamenti volontari in denaro od in titoli di Stato a favore dell'erario.....	265	663
10 »	AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari.....	266	664
10 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani commissari.....	267	664

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1923	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza.....	268	664
10 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione...	269	666
10 »	DISCIPLINA MILITARE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Brevi licenze a militari che abbiano uno stretto congiunto in pericolo di vita.....	270	667
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Autorità autorizzate a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.....	271	668
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria	272	668
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della sezione staccata del genio militare di Fontana Liri.....	273	668
10 »	SOTTUFFICIALI. — Riammissione in servizio di sottufficiali.	274	669
10 »	SOTTUFFICIALI. — Concessione di un nuovo vincolo ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo.	275	669
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1173, che stabilisce una tassa d'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari	341	782
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1145, che stabilisce il cambio da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero, nonchè agli addetti militari, navali ed aeronautici	342	783
11 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali.....	276	669
12 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.....	280	680
13 »	AVANZAMENTO. — R. decreto che sostituisce un membro nella commissione incaricata di dar parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra.....	310	724
13 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene sostituito il presidente della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e 96 del relativo regolamento	365	816
17 »	CAVALLI. — Cavalli di agevolezza	281	681

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 magg. 1923	CONCORSI. — Concorso ippico di Londra	282	681
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazioni materiali residuati dalla guerra	283	681
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Costituzione e soppressione di uffici militari di stazione	284	682
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Variante alla precedente circolare n. 156	285	682
17 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento degli ufficiali	286	682
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1284, che reca aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati civili e degli ufficiali	393	916
17 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta	294	694
17 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali medici che dovranno sostenere gli esami per l'avanzamento ad anzianità	295	694
18 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di cavalleria	287	683
18 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dalle chiamate alle armi dei militari in congedo	288	684
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	296	695
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1923-24	297	696
24 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari	298	698
24 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni nelle accademie militari per l'anno scolastico 1923-24	299	699
24 »	SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	300	710
24 »	TRASPORTI. — Ripristino di libretti di viaggio in pelle per ufficiali	301	711

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 magg. 1923	COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Militari in congedo residenti nelle colonie	311	724
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18	343	784
26 »	UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che modifica l'allegato 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo	419	973
27 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1309, riflettente la riforma del servizio della leva	391	903
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1331, con cui la « Fondazione tenente Eugenio Artom » costituita con l'offerta di lire 2000 nominali fatta dal predetto ufficiale a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico	420	973
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1370, che apporta varianti al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito	421	976
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei militari	312	726
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riscossione dei mandati di pagamento prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23	313	731
31 »	CONCORSI. — Concorsi ippici	314	731
31 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Invio di ricevute di circolari, lettere e documenti	315	731
31 »	MATRICOLA. — Iscrizione a matricola dei nuovi assegni spettanti ai sottufficiali in dipendenza dei RR. DD. n. 1427 del 17 ottobre 1922 e 1637 del 18 dicembre 1922	316	732
31 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Militari di limitata idoneità fisica al servizio	317	733
31 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Trasferimenti di militari di truppa dal R. Esercito alla R. Marina	318	734
31 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo	319	734

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 magg. 1923	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Riespatrio di ex-militari	320	734
31 »	TRASPORTI. — Reclami verso l'amministrazione ferroviaria...	321	735
31 »	TRASPORTI. — Viaggi di militari isolati sulle linee di navigazione	322	736
31 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Sostituzione del presidente della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. secondo la circolare 654 *Giornale militare* 1920	323	736
31 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex-ufficiali dell'Esercito	378	854
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	449	1007
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1527, col quale viene istituito un servizio chimico militare. Disposizioni esecutive	454	1030
4 giug. 1923	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale recante le norme esecutive del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione	339	776
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dell'ufficio storico.	329	742
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1186, che scioglie il Consiglio di amministrazione dello Stabilimento poligrafico per la Amministrazione della guerra	344	785
7 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Distintivi di grado e libretti di riconoscimento per il personale del ruolo specializzato (con una tavola di disegno)	330	74
7 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Uniforme degli ufficiali e dei militari di truppa dei CC. RR.	331	75
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Liquidazione inerente alla gestione del consorzio nazionale per la realizzazione del materiale sanitario residuato dalla guerra	332	753
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Crine animale	333	753
7 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	334	753

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 giug. 1923	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e del genio in S. A. P.	335	764
7 »	SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali a riposo da riassumere in servizio per lavori d'ufficio	336	770
7 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sopprime l'ufficio « Personale dei generali » trasferendone le attribuzioni al Gabinetto del ministro...	345	786
»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1245, che estende alle nuove provincie la legge ed il regolamento sulla cittadinanza	366	817
7 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1398, che detta norme circa l'applicazione dell'articolo 6 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, riguardante la revisione delle sistemazioni in ruolo e dei passaggi di categoria, gradi o qualifiche avvenuti posteriormente al 24 maggio 1915	422	979
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1432, apportante modificazioni al R. decreto 27 gennaio 1923, n. 21, col quale si istituisce la Commissione suprema mista di difesa	438	992
»	RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva	528	1210
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	346	787
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Versamento in tesoreria delle quote provenienti da ritenute a sconto dei prestiti ordinari e straordinari, concessi dal tesoro, e delle quote dovute al fondo di garanzia per le cessioni riscattate	347	789
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale vengono determinati i mestieri nei quali possono essere scelti gli operai borghesi a matricola	348	790
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-24 che più interessano la gestione delle amministrazioni militari	349	791
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessazione a datare dal 1° luglio 1923 dell'uso del vaglia postale di servizio e nuove norme per la trasmissione di fondi	350	794

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giug. 1923	AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio aspiranti all'avanzamento a scelta. Disposizioni di massima e norme esecutive.....	351	795
14 »	DISCIPLINA MILITARE. Sottufficiali maestri d'arme.....	352	798.
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	353	798
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Termine utile per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione degli ex-militari combattenti.....	354	799
14 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Termini per proposte e domande di concessione di croci al merito di guerra.....	355	799
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Risarcimento dei danni prodotti da brillamento di proietti nella ex-zona di guerra.....	356	800
14 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola di sanità militare di aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.	357	801
14 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e alle loro famiglie.....	358	803
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo giornaliero di servizio agli automobilisti.....	359	808
14 »	TRASPORTI. — Viaggi a tariffa differenziale *C* degli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri	360	808
14 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1300, che modifica il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie centrali e per il passaggio del relativo personale alle dipendenze del Ministero delle finanze.....	395	935
14 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 1308, relativo alla riammissione in servizio nel R. Esercito dei sottufficiali già appartenenti al disciolto corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza. Norme esecutive.....	396	942
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1304. Disposizioni in materia di riparto in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri.....	423	980

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giug. 1923	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1347, portante modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa. Disposizioni esecutive	440	995
14 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1374: composizione della Commissione di cui al R. decreto 30 marzo 1922 n. 591, (circolare n. 217 del *giornale militare* 1922) relativo al reclutamento di 60 capitani commissari	441	999
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1525, che provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione per il riparto di carri armati	472	1100
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1526, che provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione presso ciascun raggruppamento trasporti di corpo d'armata	473	1101
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1896, contenente norme per le promozioni ed i passaggi di categoria degli impiegati ex-combattenti muniti del titolo di studio	541	1244
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1263, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge	379	854
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924	380	855
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Località di alta montagna	381	873
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento carburanti e lubrificanti agli enti militari	367	818
»	DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati di idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (mod. 1)	368	821
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme di applicazione del R. decreto n. 945 del 19 aprile 1923, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari	369	827
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione delle « Norme provvisorie per gli operai temporanei delle amministrazioni militari »	370	830

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 giug. 1923	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Rettifiche da apportare alla 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. Volume 1°, fascicolo provvisorio: Servizio dell'obice da 100-17 mod. 914. Pubblicazione 1172, Edizione 1921	371	833
21 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	372	833
21 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria	373	834
21 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Modificazioni delle disposizioni in materia di indennità di caro-viveri	374	835
21 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ex militari riespatriandi	375	841
21 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Obbligo di servizio degli ufficiali di complemento di nuova nomina	376	841
21 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali	377	842
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto presidenziale riflettente la composizione della segreteria della commissione suprema mista di difesa	655	1516
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria. Pubblicazione n. 192. Edizione 1917	730	1830
24 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene sostituito un membro della Commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e 96 del relativo regolamento	455	1034
24 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la Commissione veterani	456	1035
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 1658 - Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia	485	1160
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1875, che modifica il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari	529	1211

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giug. 1923	SERVIZIO SANITARIO. — Attribuzioni dell'ufficiale superiore medico igienista presso le direzioni di sanità di corpo d'armata	397	945
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione delle imposte a competenze di viaggio	382	882
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuova destinazione delle ritenute a carico dei militari puniti di prigione di rigore	383	883
28 »	AVANZAMENTO. — Esperimento per l'avanzamento a scelta per i capitani e tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	384	883
28 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni	385	890
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la distribuzione delle pubblicazioni militari	386	896
28 »	SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P.	387	896
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzi di noleggio per l'impiego degli autoveicoli militari	388	899
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di pneumatici e di parti di ricambio per gli automezzi degli enti militari	389	900
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme di applicazione del R. decreto n. 945, del 19 aprile 1923, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari	390	902
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Corrispettivi per l'uso di mobili	424	980
5 lugl. 1923	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, che apporta alcune modificazioni ai RR. decreti 27 ottobre 1922, n. 1427 e 18 dicembre 1922, n. 1637, concernenti il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito	394	921
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di derrate e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica a decorrere dal 1° luglio 1923.	398	946
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta di registri e documenti che fanno parte di contabilità già rese dai corpi.	399	948

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 lugl. 1923	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di pneumatici o di parti di ricambio per automezzi agli enti automobilistici militari	400	949
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sulle note e conti dei ristoranti annessi ai circoli militari	401	949
5 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	402	949
5 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Varianti alle norme esecutive	403	950
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Sinossi per i corsi superiori esplosivi.	404	950
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Trasmissione di elenchi A. M. G/2.	405	950
5 »	MILITARI DI TRUPPA. — Licenze agricole a militari in servizio di leva appartenenti a famiglie di coloni della piccola proprietà terriera	406	951
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione organica presso la compagnia distrettuale di Firenze d'un plotone de personale di truppa addetto all'istituto geografico militare	407	952
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Modificazione alla circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio	408	952
5 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-24	409	953
5 »	SERVIZIO AERONAUTICO - DISCIPLINA. — Relazioni disciplinari tra R. esercito e R. aeronautica	410	957
5 »	SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per insegnanti di chimica farmaceutica-tossicologica e di bromatologia presso la scuola di sanità militare	411	958
5 »	SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc., presso gli stabilimenti sanitari militari	412	958
5 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali - Reclutamento di allievi sottufficiali per le unità automobilistiche e per la specialità artiglieria controaerea	413	960
5 »	CONCORSI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario.	415	962

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 lugl. 1923	CONCORSI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario	416	964
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1431, che stabilisce il numero dei commissari di leva	442	1000
5 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1608, relativo alla sistemazione dei professori straordinari dei collegi militari	486	1161
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1772, che modifica il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, sulla nuova organizzazione della mano d'opera negli stabilimenti militari	542	1248
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessazione del lavoro straordinario ed a cottimo dal 1° luglio 1923 e divieto di corrispondere coi fondi delle anticipazioni premi di operosità e di rendimento, compensi per lavori straordinari e simili	414	962
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n 1310, che converte in legge il decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, sulle somministrazioni di alloggi militari (Circolare 659 *Giornale militare* 1917).	459	1041
9 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1561, concernente disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	457	1035
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1513, che istituisce un nuovo deposito allevamento cavalli	460	1042
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	425	981
12 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	426	984
12 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari in S. A. P.	427	984
12 »	CAVALLI. — Iscrizione di cavalli nel ruolo 175-A	428	985
12 »	CONCORSI. — Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scaduto il 31 luglio 1922	429	986

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 lugl. 1923	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza diretta al deposito allevamento cavalli di Mirandola	430	986
12 »	MATRICOLA. — Iscrizione sui documenti matricolari di idoneità conseguite per servizi automobilistici militari	431	987
12 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - MATRICOLA. — Militari delle classi 1902 e 1903 ascritti alla ferma ridotta	432	987
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Assegnazione di ufficiali inferiori al servizio presso gli stabilimenti di artiglieria	433	988
12 »	SERVIZIO SANITARIO. — Tassa d'ammissione ai concorsi per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. A. P.	434	988
12 »	SOTTUFFICIALI. — Riammissione in servizio nel R. Esercito dei sottufficiali già appartenenti al disciolto corpo della R. guardia per la P. S.	435	989
12 »	SOTTUFFICIALI. — Riassunzione in servizio di sottufficiali a riposo	436	989
12 »	TRASPORTI. — Spedizioni di esplosivi diretti in Sardegna od in altre località via mare	437	989
12 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1568. — Composizione della Commissione per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi combattenti	474	1103
12 »	PENSIONI. — R. decreto n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra	475	1104
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo ai capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1922-23	530	1214
15 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1616, concernente miglioramenti economici per gli appuntati ed i carabinieri reali raffermati, ed attuazione di un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma.	487	1162
15 »	PENSIONI. — R. decreto n. 1732, contenente disposizioni per la liquidazione ed il pagamento degli assegni di decima categoria di cui alla tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876	531	1219
16 »	DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni	443	1010

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 lugl. 1923	SCUOLE MILITARI. — Corsi automobilistici per ufficiali in S. A. P	444	1001
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuova tassa di concorso	445	1002
19 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1613, che estende la concessione del ritardo e del rinvio, per ragione di studi, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito	476	1151
19 »	MATRICOLA. — R. decreto-legge n. 1722, che conferisce all'amministrazione militare la facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra	501	1176
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1857, relativo alla sistemazione dei servizi contabili e di revisione dell'amministrazione della guerra	532	1221
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Circolare del Ministero delle finanze in data 26 giugno 1923: (Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290), riguardante la trasmissione dei ricorsi prodotti ai sensi dell'art. 67 del R. decreto stesso	446	1002
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina di un membro supplente per la Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *Giornale militare* 1920	447	1003
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Pensioni privilegiate di guerra percepite dagli ufficiali e sottufficiali riassunti in servizio e dagli impiegati civili	448	1004
22 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale sono approvate le tabelle per le note caratteristiche riflettenti l'arma dei CC. RR.	461	1043
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Addebiti elevati dalle FF. SS. per trasporti ferroviari eseguiti in occasione dello sgombero delle officine del Veneto	450	1024
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione dell'ufficio tecnico superiore automobilistico in Torino	451	1025
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata corrige alla parte I[a] del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio	452	1027
26 »	RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nell'anno 1901 rimandati alle speciali sedute dei consigli di leva	453	1027

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 lugl. 1923	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1725, che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito per gli anni dal 1922 al 1927	502	1178
31 »	SERVIZIO SANITARIO. — Concessione di licenza di convalescenza ai militari in congedo temporaneamente inabili	488	1164
1 agos. 1923	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la Commissione per la classificazione dei concorrenti ai posti di commissario di leva del ruolo ordinario e del ruolo straordinario	477	1152
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce la sede del nuovo deposito allevamento cavalli di « Prestrane e Lipizza »	467	1079
3 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 1561 del 9 luglio 1923, relativo agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	458	1039
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRIE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	462	1056
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra.	463	1056
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli Enti ricevono anticipazioni.	464	1056
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento di ritenute.	465	1075
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa	466	1076
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Temporanea sospensione della distribuzione di pubblicazioni	468	1079
3 »	SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio	469	1080
3 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina di un membro supplente per la Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *Giornale militare* 1920	470	1095
3 »	MATRICOLA. — Variazioni matricolari concernenti il servizio prestato nelle Colonie italiane ed all'Estero	471	1095

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agos. 1923	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prima fornitura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi.....	478	1153
9 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	479	1153
9 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	480	1154
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenze ed attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del genio e del direttore superiore delle costruzioni del genio militare.....	481	1154
9 »	SCUOLE MILITARI. — Nomina della Commissione incaricata dell'esame delle domande degli aspiranti ai concorsi per l'ammissione nelle accademie militari.....	482	1155
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Disposizioni circa la nomina a segretario presso la Corte dei conti, per l'attuazione dell'art. 73 del R. decreto 12 luglio 1923 n. 491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra	483	1156
9 »	DISCIPLINA MILITARE. — Sottufficiali insegnanti di ginnastica.	484	1157
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che nomina un consigliere del Circolo militare di Roma.....	489	1165
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	490	1165
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare....	491	1166
16 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Licenze. — Autorizzazione a vestire l'abito borghese agli appuntati e carabinieri durante la licenza.....	492	1166
16 »	CONCORSI. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico.....	493	1167
16 »	CONCORSI. — Concorsi ippici	494	1167
16 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni nelle accademie militari per l'anno scolastico 1923-924.	495	1168
16 »	TRASPORTI. — Libretti in pelle pei viaggi dei sottufficiali.....	496	1168
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pensioni ed assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.....	497	1168

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 agos. 1923	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	498	1168
17 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di applicazione per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio	499	1169
17 »	TRASPORTI. — Viaggi delle parenti domestiche	500	1170
17 »	CONCORSI. — Esame di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.	503	1178
17 »	SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria	504	1180
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamenti alla Società Gio. Ansaldo e C.	505	1180
23 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Varianti alle norme esecutive	506	1180
23 »	AVANZAMENTO — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Varianti alle norme esecutive	507	1181
23 »	CAVALLI. — Cavalli degli ufficiali	508	1181
23 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza coll'Opera Nazionale per i combattenti	509	1181
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Secondo corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari	510	1182
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Biblioteche militari di presidio	511	1182
23 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali	512	1183
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti alle cliniche universitarie e agli istituti scientifici del Regno	513	1184
23 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nell'anno 1902 e anteriormente	514	1184
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza e cessazione delle indennità di carica e di alloggio	515	1187
23 »	MATRICOLA. — Variazioni matricolari concernenti i militari scomparsi in guerra dichiarati presunti morti	516	1187

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 agos. 1923	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale concernente la costituzione della commissione medica superiore istituita dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	534	1226
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale concernente la costituzione, con le relative sedi, delle commissioni mediche istituite dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	535	1228
26 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla nomina della Commissione per l'esame dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione	517	1191
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1923-24 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	543	1249
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1923-24	544	1264
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2031, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Alberto Rossi » costituita coll'offerta di lire 1000 nominali fatta dal comm. avv. Alberto Rossi e destinata a favore del collegio militare di Roma.	619	1438
27 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE - MATRICOLA - COLONIE. — R. decreto n. 2067, che modifica il R. decreto 3 novembre 1894 n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa »	689	1556
27 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE - MATRICOLA - COLONIE. — R. decreto n. 2371, contenente norme pel conferimento della medaglia col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica	690	1559
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari	518	1192
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - RECLUTAMENTO. — Spese per la sistemazione degli uffici di leva	519	1192
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi delle armi di fanteria, artiglieria e genio reclutati durante la guerra	520	1194
30 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti balneo-termali ed idroterapici del Regno ai personali dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie	521	1197

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 agos. 1923	STATO DEGLI UFFICIALI. — Impiego di ufficiali nel grado inferiore	522	1197
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Mansioni degli ispettori contabili e norme per il funzionamento dell'ufficio di contabilità e revisione istituito presso i comandi di corpo d'armata	533	1222
6 sett. 1923	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Varianti alle norme esecutive	523	1199
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	524	1200
6 »	SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, reclutati durante la guerra	525	1200
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Determinazione degli stipendi per gli ufficiali del R. Esercito	526	1203
6 »	CONCORSI. — Concorsi ippici	536	1238
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1950, relativo alla soppressione del posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra	573	1361
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1961, riguardante l'istituzione di un posto di direttore capo di ragioneria per i servizi dell'aeronautica	574	1362
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto legge n. 2004, relativo alla maggiore assegnazione di L. 200,000.000 per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione ed altre inerenti alla difesa dello Stato	595	1394
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo pantalone di tela di cotone color bigio per le truppe da montagna (alpini ed artiglieria da montagna)	527	1204
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Riordinamento dei servizi dell'assistenza militare	581	1382
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2103. — Proroga del termine per la presentazione del rendiconto consuntivo del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra, e la resa dei conti giudiziali da parte delle amministrazioni militari - Norme esecutive	663	1525

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 sett. 1923	CONCORSI. - Concorsi ippici	545	1265
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	537	1238
13 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Modificazioni al moschetto mod. 91 per T. S.	538	1239
13 »	SCUOLE MILITARI. — Durata del corso del genio presso l'accademia militare di Torino	539	1239
13 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della coltura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria in S. A. P.	540	1240
13 »	MATRICOLA. — Impianto degli stati di servizio degli ufficiali di complemento di nuova nomina	546	1265
13 »	MATRICOLA. — Inscrizione delle campagne di guerra sull'annuario militare	547	1265
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Spese conseguenti dalla vertenza con la Grecia	548	1266
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica	549	1267
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli enti ricevono anticipazioni	550	1267
20 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	551	1268
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi artificieri	552	1269
20 »	PENSIONI. — Decreto del Ministero delle finanze in data 31 agosto 1923 circa le norme da osservarsi per gli accertamenti sanitari presso le commissioni mediche locali e la commissione superiore di cui agli art. 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	553	1269
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 75/13 montagna e delle batterie da 75/13 someggiate n. 1331. Riservato. Edizione 1923	554	1271
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per i comandi di gruppo di batterie da montagna o someggiate e per gli autoscaglioni munizioni per gruppi di batterie da montagna n. 1377. Riservato. Edizione 1923.	555	1272

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 sett. 1923	RECLUTAMENTO. — Nomina della commissione di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1374 (circolare 441 del *Giornale militare* 1923), relativo al reclutamento di 60 capitani commissari	556	1273
20 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria. Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione e agli esami su materia di accademia	557	1274
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corso complementare di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	558	1300
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di tre e di nove mesi presso la scuola centrale militare di educazione fisica	559	1301
20 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso informativo automobilistico	560	1305
20 »	SERVIZIO SANITARIO. — Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista	561	1305
20 »	TRASPORTI. — Viaggi delle bandiere e degli stendardi del R. Esercito	562	1306
21 »	CONCORSI. — Concorsi ippici	563	1311
22 »	DISPOSIZIONI VARIE - PENSIONI - Decreto ministeriale concernente la delimitazione della « Zona delle operazioni » e della « Zona delle azioni di combattimento »	602	1403
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Mutui da chiedersi alla cassa depositi e prestiti da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato	564	1312
24 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme esecutive del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, concernente miglioramenti economici per gli appuntati ed i carabinieri raffermati, ed attuazione di un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma	565	1312
24 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale concernente il nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma dei carabinieri del ruolo generale	603	1410
24 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 2161, relativo alla riammissione in servizio attivo di sottufficiali trattenuti alle armi con vincoli semestrali. Norme esecutive	646	1496

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1923	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2307, relativo al temporaneo mantenimento in servizio, presso il R. Esercito, di cappellani militari	647	1498
24 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2346, recante proroga del termine stabilito dall'art. 12 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922 n. 1427, relativo agli stipendi degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito	656	1517
24 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2536, col quale si aumenta un posto nell'organico del personale tecnico civile dei depositi allevamenti cavalli	713	1750
24 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2537, contenente disposizioni per il trattamento economico nelle licenze dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito. Norme esecutive	714	1751
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	566	1314
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione del 1° distaccamento della direzione centrale automobilistica in Torino	567	1314
27 »	SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	568	1315
27 »	SCUOLE MILITARI. — Terzo corso biennale di studio presso la scuola di guerra	569	1315
27 »	TRASPORTI. — Biglietterie militari. Cessazione della distribuzione dei biglietti a tariffa differenziale C	570	1322
27 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-924	571	1322
27 »	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1904	572	1325
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2353, che riforma la costituzione dei consigli d'amministrazione per gli ospedali militari principali e secondari	657	1517
3 ott. 1923	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio 1923-24	582	1383
4 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Uniforme degli ufficiali dei carabinieri reali	575	1363

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ott. 1923	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria di Modena	576	1363
4 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola per artiglieria controaerei in Nettuno	577	1364
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Località di alta montagna	578	1366
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2183, che modifica l'articolo 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari	618	1427
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2181, relativo all'organico degli ufficiali del servizio aerostatico dell'Esercito	620	1440
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2182, relativo al numero degli ufficiali delle varie armi e corpi comandati al Ministero della guerra	621	1441
7 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 2235, riflettente l'aumento del numero dei commissari di leva	622	1442
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2270, che apporta variazioni al conto residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24	633	1458
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2354, che estende alle nuove provincie le norme vigenti per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari	658	1518
7 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2355, recante modificazioni al R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio per il R. Esercito.	659	1519
7 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2443, col quale si apporta un'aggiunta all'art. 37 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della Regia Marina	691	1561
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	583	1383
9 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	579	1369

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 ott. 1923	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1613, che estende la concessione del ritardo e del rinvio, per ragioni di studi, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito.....	580	1379
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Erogazione delle somme assegnate per i servizi automobilistici durante l'esercizio in corso	584	1384
11 »	CONCORSI. — Concorsi ippici.....	585	1384
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia	586	1385
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'esecuzione dei lavori del genio militare	587	1385
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Norme per la modificazione delle giubbe di panno grigio-verde in seguito alle disposizioni stabilite con la circolare n. 158 del *giornale militare* c. a.....	588	1386
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno provvisorio di caricamento delle batterie da 100-17., mod. 1914, a traino animale, n. 1323. Edizione 1923.....	589	1388
11 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dallo stabilimento balneare climatico « La Salute » di Caramanico agli ufficiali del R. Esercito.....	590	1389
11 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo	591	1389
11 »	SOTTUFFICIALI. — Riammissione in servizio di sottufficiali.	592	1389
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sulle note, conti dei ristoranti annessi a circoli militari e relative al servizio di caffè o bar.....	593	1390
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sulle somministrazioni di energia elettrica e gas.....	594	1390
12 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1923-24 per le scuole militari.....	604	1412
12 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1923-24, per le scuole militari.....	605	1413

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1923	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una speciale medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18	596	1395
18 »	CONCORSI. — Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico militare	597	1397
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio	598	1399
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio - Pagamento di quote cedute al Banco di Credito Italiano di Marcianise.	599	1399
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra...	600	1399
18 »	TRASPORTI. — Trasporti in servizio diretto ferroviario marittimo	601	1400
18 »	CONCORSI. — Concorsi ippici	606	1414
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al « Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio, parte 1ª, tariffe, edizione 1914 »	607	1414
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare	648	1499
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2356, che fissa il numero delle carceri militari sussidiarie, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e l'organico degli ufficiali comandati presso gli stabilimenti militari di pena...	664	1527
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che fissa la sede degli stabilimenti militari di pena	665	1528
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2452. Imputazione degli aumenti di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria collocati a riposo	692	1561
24 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi informativi automobilistici per ufficiali in servizio attivo permanente delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	624	1443
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento benzina agli enti militari	608	1415
25 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	609	1415

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 ott. 1923	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1924	610	1416
25 »	CONCORSI. — Concorsi a premio per lavori su temi militari.	611	1419
25 »	CONCORSI. — Esame di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.	612	1422
25 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Istruttoria delle proposte e dei reclami per ricompense di guerra al valor militare	613	1423
25 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Collocamento in congedo illimitato dei militari nati anteriormente all'anno 1903	614	1423
25 »	RECLUTAMENTO. — Leva sui giovani appartenenti alla classe 1904. Istruzioni supplementari	615	1424
25 »	TRASPORTI. — Trasporti come bagaglio a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra	616	1426
25 »	TRASPORTI. — Viaggi dei sudditi di Stati esteri che si recano in Italia o vi transitano per visitare le tombe dei loro congiunti morti in guerra e viaggi dei cittadini italiani che si recano in terra straniera o vi transitano per l'identico scopo.	617	1426
25 »	CONCORSI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario	623	1443
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Liquidazione del conto delle somministrazioni fatte dagli enti militari alla Società Ilva dal 20 dicembre 1918	625	1444
25 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2284, che modifica l'articolo 1° del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 201, concernente la costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito	634	1459
26 »	SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria	649	1507
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario	631	1449
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario.	632	1454

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 ott. 1923	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – GIUSTIZIA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 2278, relativi all'amnistia e all'indulto per reati comuni e militari	635	1461
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di cancelleria, riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1923-24, per il comando generale dell'arma e per le legioni carabinieri reali.	666	1529
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni carabinieri reali, durante l'esercizio 1923-24	667	1530
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2489, che apporta varianti allo specchio III, di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, per le indennità eventuali del R. Esercito	693	1562
31 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 2606, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito	731	1830
31 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2575, recante un'aggiunta al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, relativo alla riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia	732	1831
1 nov. 1923	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	626	1445
1 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Passaggi dalla Regia Marina al R. Esercito di militari che abbiano compiuto dodici anni di servizio	627	1445
1 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per insegnanti aggiunti della scuola di guerra	628	1446
1 »	SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina ad insegnanti titolari di chimica farmaceutica e tossicologica e di bromatologia presso la scuola di sanità militare	629	1446
1 »	SERVIZIO SANITARIO. — Corsi accelerati d'istruzione per militari aspiranti alla nomina a sottotenente farmacista di complemento	630	1447
1 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione esaminatrice per il concorso ai posti di maestro direttore di banda nelle nuove musiche militari	636	1466
8 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923	637	1467

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 nov. 1923	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per il rilascio da parte delle RR. Prefetture del certificato d'idoneità alla condotta degli automobili, in sostituzione di quello militare (mod. 1)	638	1467
8 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Nuove norme per l'applicazione del R. decreto n. 195 del 7 gennaio 1922.....	639	1468
8 »	SCUOLE MILITARI. — Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione.....	640	1470
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi informativi per ufficiali generali e colonnelli presso le scuole centrali.....	641	1471
8 »	SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per 20 aspiranti a capo laboratorio di riparazione del materiale delle truppe del genio.....	642	1473
8 »	TRASPORTI. — Modificazioni di tariffe ferroviarie relative al servizio viaggiatori e merci.	643	1475
8 »	CONCORSI. — Esito dei concorsi a premio per lavori su temi militari	644	1476
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso per ufficiali osservatori industriali	645	1481
9 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 2625, relativo alle rafferme dei militari del R. Esercito.....	733	1832
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.....	706	1574
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazioni all'atto 170 del *giornale militare* dell'anno 1903, riguardante il programma del corso teorico-pratico per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	650	1508
15 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	651	1511
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di riduzione delle giubbe di panno grigio-verde da bersaglieri ciclisti.....	652	1511
15 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Riduzione del numero delle proposte di onorificenze cavalleresche che gli enti militari sono autorizzati ad inoltrare annualmente al Ministero...	653	1512

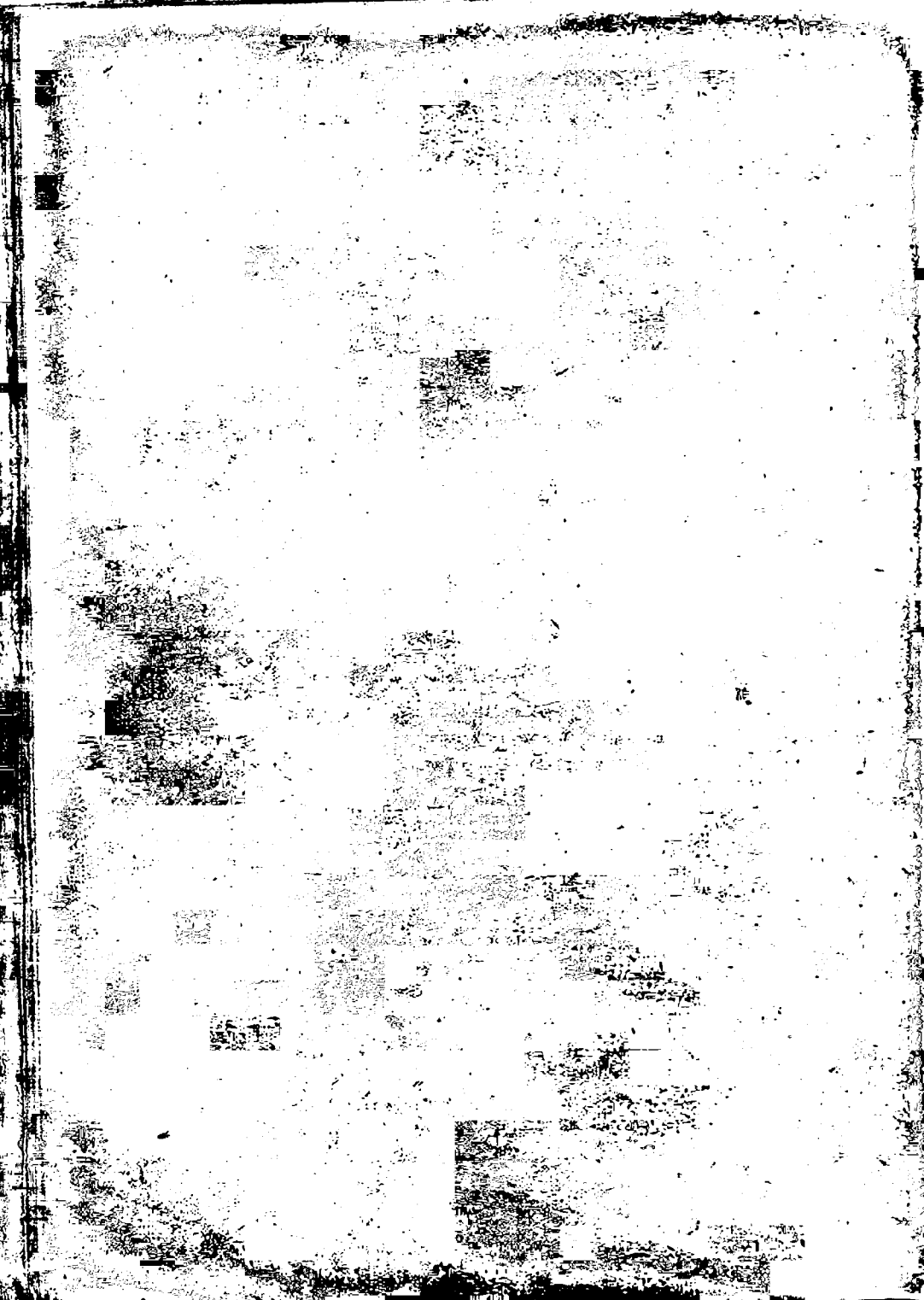
DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 nov. 1923	SCUOLE MILITARI. — Costituzione della Commissione incaricata di vagliare i titoli dei professori straordinari dei collegi militari che aspirano a divenire di ruolo.....	654	1512
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2440. Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.....	710	1715
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2441. Modificazioni alla legge sulla Corte dei conti.....	711	1745
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione della R. tesoreria in Pola.....	668	1531
21 »	PENSIONI. — R. decreto n. 2480, concernente le nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato	708	1697
22 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica alle delegazioni trasporti militari.....	660	1520
22 »	DISCIPLINA MILITARE. — Militari in licenza all'estero.....	661	1520
22 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Soprabiti degli ufficiali, marescialli ed aiutanti di battaglia.....	662	1520
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione delle biblioteche militari di presidio.....	669	1532
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che sostituisce il vice presidente e due consiglieri del circolo ufficiali di terra e di mare di Roma.....	670	1532
27 »	RECLUTAMENTO. — Disposizioni suppletive per la chiamata alla leva dei giovani appartenenti alla classe 1904.....	694	1563
27 »	TRASPORTI. — Uso della 1ª classe dei treni direttissimi.....	695	1564
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.....	671	1533
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riforma delle tasse di bollo	672	1533
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riordinamento dei dazi interni di consumo	673	1535
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione da iscriversi sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1923 e sul quadro ordinario del 1924. Norme esecutive.....	674	1536

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov. 1923	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923. Norme esecutive	675	1536
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani commissari da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924. Norme esecutive	676	1537
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924. Norme esecutive	676	1537
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1924. Norme esecutive	678	1538
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani veterinari da iscriversi sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923. Norme esecutive	679	1539
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari da iscriversi sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1924. Norme esecutive	680	1540
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Variante alla dotazione di attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli	681	1540
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione delle bande musicali militari ed eliminazione del personale esuberante	682	1542
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 100-17 modello 914. N. 1318 - Riservato - Edizione 1923	683	1542
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 77-27. Modello 905-908. N. 1299. Edizione 1923	684	1543
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per le batterie da montagna e someggiate da 75-13 - N. 1373. Riservato - Edizione 1923	685	1544
29 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'Accademia militare di artiglieria e genio di Torino	686	1545

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov. 1923	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Forniture dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per i carabinieri reali e per i collegi militari, durante l'anno 1924...	687	1546
29 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla composizione della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento..	696	1564
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 - Norme esecutive.....	688	1553
30 »	CONCORSI. — Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico militare.....	697	1565
1 dic. 1923	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale emanato da S. E. il ministro delle finanze in data 1° dicembre 1923, relativo ai limiti massimi degli assegni mensili da corrispondersi ai volontari, alunni, ecc. delle amministrazioni statali.	744	1846
2 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2545, per la nomina ad ufficiale subalterno in servizio attivo permanente nel R. Esercito di sudditi esteri naturalizzati italiani.....	715	1753
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento degli stampati.....	716	1754
6 »	AVANZAMENTO. — Esperimento d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione.....	698	1565
6 »	AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione.....	699	1566
6 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Uso della grande uniforme nera per gli ufficiali a riposo.....	700	1567
6 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	701	1567
6 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Trasferimento nel R. Esercito di militari del corpo reale equipaggi.....	702	1568
6 »	SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1924.....	703	1568
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, relativamente alla riversibilità dei soprassoldi, annessi alle medaglie al valor militare, ai congiunti dei militari morti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra.....	704	1568

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 dicem. 1923	COLONIE - RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Riapertura degli arruolamenti di militari di truppa nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	705	1569
7 »	TRASPORTI. — Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno. - Concessione speciali *C* - Abbonamenti a prezzo ridotto	717	1754
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in quanto riguarda i militari del R. Esercito	707	1656
8 »	PENSIONI. Norme da osservarsi dalle autorità militari per l'applicazione del R. decreto in data 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni	709	1713
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Pagamento di assegni spettanti al personale civile dipendente dall'amministrazione militare	712	1748
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Polizze gratuite d'assicurazione per gli ex combattenti	718	1755
12 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra	745	1846
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Miglioramento dei proventi minori dello Stato	719	1755
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riforma delle tasse di bollo	720	1756
13 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso sugli esplosivi da mina per ufficiali inferiori del genio	721	1756
13 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ordinamento interno dei comandi di distretto militare	722	1756
13 »	SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria a Pinerolo	723	1762
13 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	724	1763
13 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - AVANZAMENTO. — Promozioni a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	725	1764
13 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche	726	1764
13 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche	727	1766
13 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimenti degli ufficiali	728	1768
13 »	TRASPORTI. — Prontuario dei prezzi pei trasporti dei viaggiatori a tariffa militare o differenziale *C*	729	1771

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dic. 1923	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 9 novembre 1923, n. 2625, relativo alle rafferme dei militari del R. Esercito.....	734	1833
19 »	SOTTUFFICIALI. — Pagamento dei premi di ferma, di rafferma e di congedamento per i sottufficiali.....	735	1835
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.....	736	1836
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Verniciatura elmetti metallici	737	1837
20 »	MATRICOLA. — Inscrizione delle campagne di guerra sull'annuario militare	738	1838
20 »	MATRICOLA. — Variazioni da inscriversi nei documenti matricolari dei personali che hanno fatto parte del corpo d'occupazione di Corfù	739	1838
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per le batterie someggiate da 65 montagna n. 1371. - Riservato.....	740	1838
20 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1884.....	741	1839
20 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 3° corso superiore automobilistico.....	742	1840
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Impiego di ufficiali nel grado inferiore.....	743	1841
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento del credito agli ufficiali soci dell'« Unione Militare ».....	746	1849
20 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.....	747	1849
24 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.....	748	1850
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento degli autoveicoli al 1° gennaio 1924	749	1851
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	750	1854
27 »	SCUOLE MILITARI. — Corso complementare di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	751	1854
27 »	SCUOLE MILITARI. — Sesto corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria.....	752	1856



RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1923

INDICE.

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LXI
Amministrazione e contabilità	»	LXIII
Arma dei carabinieri reali	»	LXXI
Armi, munizioni e buffetterie	»	LXXII
Avanzamento	»	LXXII
Cavalli	»	LXXVI
Circoscrizione territoriale militare	»	LXXVI
Colonie	»	LXXVI
Concorsi	»	LXXVIII
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	»	LXXIX
Disciplina militare	»	LXXIX
Disposizioni varie	»	LXXX
Divisa degli ufficiali e sottufficiali	»	LXXXV
Equipaggiamento	»	LXXXV
Giustizia militare	»	LXXXV
Istruzioni ed esercitazioni militari	»	LXXXVI
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	LXXXVI
Matricola	»	LXXXVII
Militari di truppa	»	LXXXVIII
Onorificenze e ricompense	»	XCI
Ordinamento del R. Esercito	»	XCIII
Pensioni	»	XCVI
Pubblicazioni militari	»	XCVII

Reclutamento . . . . . Pag. XCIX
Scuole militari . . . . . » CII
Servizio aeronautico . . . . . » CV
Servizio di artiglieria . . . . . » CV
Servizio del genio . . . . . » CVI
Servizio di commissariato . . . . . » CVI
Servizio sanitario . . . . . » CVI
Servizio territoriale . . . . . » CVIII
Servizio veterinario . . . . . » CVIII
Sottufficiali . . . . . » CVIII
Stato degli ufficiali . . . . . » CXI
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » CXIII
Trasporti . . . . . » CXVI
Ufficiali in congedo . . . . . » CXVII
Ufficiali e truppa all'estero . . . . . » CXVIII

Avvisi . . . . . Pag. CXIX
Indice delle tavole . . . . . » CXXI

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI		
18 febbr. 1923	R.decreto n. 482, che apporta modificazioni al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati delle amministrazioni dello Stato	162	445
22 »	Decreto ministeriale che modifica l'articolo 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1922 riguardante le funzioni di stralcio dell'aeronautica	122	377
5 mar. 1923	Decreto ministeriale col quale l'ufficio stralcio ricompense di guerra è posto alla diretta dipendenza di S. E. il sottosegretario di Stato	125	379
8 »	R. decreto n. 515, che modifica l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693	166	450
8 »	R. decreto n. 611, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 611, ed al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, concernenti rispettivamente gli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti e l'ordinamento del R. Esercito.	196	520
25 »	R. decreto n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze	183	476
25 »	R. decreto n. 669, portante modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari	214	557
25 »	R. decreto n. 866, concernente il passaggio degli agenti subalterni ex ufficiali, alla categoria d'ordine nel ruolo delle amministrazioni cui appartengono	245	643
3 maggio 1923	R. decreto n. 1298, per l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernenti la corresponsione al personale dell'assegno temporaneo mensile	392	915
24 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazoini militari dipendenti ed ai sottufficiali	296	695

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 giug. 1923	Decreto ministeriale che sopprime l'ufficio « Personale dei Generali » trasferendone le attribuzioni al Gabinetto del ministro	345	786
7 »	R. decreto n. 1398, che detta norme circa l'applicazione dell'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, riguardante la revisione delle sistemazioni in ruolo e dei passaggi di categoria, gradi o qualifiche avvenuti posteriormente al 24 maggio 1915	422	979
14 »	R. decreto n. 1300, che modifica il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie centrali e per il passaggio del relativo personale alle dipendenze del Ministero delle finanze	395	935
14 »	R. decreto n. 1896, contenente norme per le promozioni ed i passaggi di categoria degli impiegati ex combattenti muniti del titolo di studio	541	1244
5 lugl. 1923	Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario	415	962
5 »	Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario	416	964
5 »	R. decreto n. 1431, che stabilisce il numero dei commissari di leva	442	1000
20 »	Circolare del Ministero delle finanze in data 26 giugno 1923 : (Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290). riguardante la trasmissione dei ricorsi prodotti ai sensi dell'art. 67 del R. decreto stesso	446	1003
1 agos. 1923	Decreto ministeriale che nomina la Commissione per la classificazione dei concorrenti ai posti di commissario di leva del ruolo ordinario e del ruolo straordinario	477	1152
3 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	462	1105
9 »	Disposizioni circa la nomina a segretario presso la Corte dei conti, per l'attuazione dell'art. 73 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra	483	1115
16 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	490	1116

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 agos. 1923	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	491	1166
6 sett. 1923	R. decreto n. 1950, relativo alla soppressione del posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra	573	1361
6 »	R. decreto n. 1961, riguardante l'istituzione di un posto di direttore capo di ragioneria per i servizi dell'aeronautica...	574	1362
10 »	Riordinamento dei servizi dell'assistenza militare	581	1382
25 ott. 1923	Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario	623	1443
31 »	Risultato del concorso per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario	631	1449
31 »	Risultato del concorso per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario	632	1454
11 nov. 1923	R. decreto n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato	706	1574
15 »	Modificazioni all'atto 170 del *giornale militare* dell'anno 1903, riguardante il programma del corso terorico-pratico per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	650	1508
1 dic. 1923	Decreto ministeriale emanato da S. E. il ministro delle finanze in data 1° dicembre 1923, relativo ai limiti massimi degli assegni mensili da corrispondersi ai volontari, alunni, ecc. delle amministrazioni statali	744	1846
8 »	Pagamento di assegni spettanti al personale civile dipendente dall'amministrazione militare	712	1748
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		
29 giug. 1922	R. decreto n. 913 e decreto del ministro del tesoro che dettano norme circa la trasmissione e la revisione delle contabilità relative al pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi	56	222
27 ott. 1922	R. decreto n. 1811, concernente la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per le lane di Stato, pellami e calzature, automobili, benzina, petrolio ed olii grassi, requisizione di materiali di guerra, olii combustibili	91	310

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 nov. 1922	R. decreto n. 1707, che apporta modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari	34	138
4 genn. 1923	Rifornimento benzina agli enti militari	6	10
7 »	R. decreto n. 124, che autorizza uno storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922, per spese dei ricoverati negli stabilimenti sanitari	57	224
11 »	Contabilità dei materiali	8	20
11 »	Nuovi provvedimenti tributari — Imposta di ricchezza mobile sugli assegni dei sottufficiali e su altre competenze	9	20
15 »	Pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	25	99
18 »	Tassazione delle mercedi operaie	26	99
18 »	R. decreto n. 98, che modifica il terzo comma dell'art. 196 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato	59	226
31 »	Prezzo degli stampati	65	235
1 febbr. 1923	Liquidazione forniture belliche società Fiat « Ferriere piemontesi »	50	208
11 »	R. decreto n. 389, che modifica l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1784, sul pagamento degli assegni d'invalidità di X categoria	161	444
11 »	R. decreto n. 357, che abroga le disposizioni concernenti l'assegnazione nella parte passiva del bilancio dello Stato di proventi destinati a far fronte a spese ed erogazioni speciali	259	660
18 »	R. decreto-legge n. 618, che autorizza assegnazioni straordinarie su taluni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-922 per sistemazioni contabili di spese effettuate durante la guerra	194	518
22 »	Contabilizzazione dei materiali scaricati a Genova in casse, balle, ecc., e spediti dall'ufficio sbarchi e rispedizioni per il servizio di artiglieria ad enti militari vari	97	319
26 »	Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio d'amministrazione della sotto direzione autonoma del genio militare di Cagliari	195	520

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 marzo 1923	Modificazioni ai prezzi dei carburanti, lubrificanti.....	109	352
3 »	Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegat civili, e sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti...	123	377
3 »	Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.	163	446
10 »	Servizio del materiale del genio.....	138	399
11 »	R. decreto n. 644, che apporta variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina, per l'esercizio 1922-923 in dipendenza dell'istituzione del Commissariato per l'Aeronautica.....	193	511
11 »	R. decreto legge n. 629, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922.....	198	524
11 »	R. decreto n. 614, che stende ai militari l'Opera di Previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.....	225	578
15 »	Somministrazione ai corpi ed uffici del R. Esercito di gomme per biciclette da parte dell'officina del genio in Pavia.....	140	399
23 »	Spese effettuate e da effettuarsi nell'ultimo scorcio del presente esercizio, assegnazioni ed anticipazioni relative.....	167	451
25 »	R. decreto n. 962, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-923.....	291	690
29 »	R. decreto n. 895, col quale si provvede alla soppressione degli enti aeronautici di stralcio ed al loro concentramento in unico ufficio con sede a Torino, che prende la denominazione di « Ufficio stralci riuniti d'aeronautica ».....	260	661
5 aprile 1923	Buoni di prelevamento dei combustibili e della paglia.....	186	502
5 »	Tasse di bollo sulle quietanze.....	187	503
6 »	Certificato di posizione, mod. 394.....	201	528
12 »	Prezzi di noleggio per l'impiego degli autoveicoli militari.....	203	531
12 »	Tassa generale di bollo sugli scambi.....	204	532

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 apr. 1923	Servizio della manutenzione del materiale di casermaggio e della lavatura della biancheria e del corredo della truppa..	216	558
19 »	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra.....	218	559
19 »	R. decreto-legge n. 1078, che autorizza assegnazioni straordinarie di fondi pel pagamento di spese di guerra o dipendenti dalla guerra.....	302	714
19 »	R. decreto n. 1032, che estende ai territori annessi al Regno la legge sulla istituzione della Corte dei conti e la legge con il relativo regolamento per la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.....	303	715
19 »	R. decreto n. 936, relativo all'applicazione delle imposte e delle ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni di ogni genere corrisposti al personale proveniente dal cessato regime	304	718
19 »	R. decreto n. 1362 — Dimostrazione annuale dei materiali dei magazzini militari sottosposti al riscontro effettivo — Norme esecutive	417	970
24 »	Variazioni apportate al bilancio per l'esercizio finanziario 1922-23, con decreto del ministro delle finanze n. 5398	305	720
26 »	Tasse di bollo sulle quietanze rilasciate dai sergenti e sergenti maggiori, dai sottufficiali dei CC. RR. e dagli operai	229	581
3 magg. 1923	Opera di Previdenza.....	249	64
4 »	Sistemazione contabile dei materiali spediti ad enti militari che non ne hanno dato ricevuta.....	327	74
10 »	Chiarimenti circa il R. decreto n. 150 che approva le norme e la tariffa relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e Cirenaica, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 100, del 28 aprile 1923.....	262	66
10 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati.....	263	66
10 »	Tasse di registro. Liquidazione di compensi di rescissione assegnati dal comitato interministeriale o dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.....	264	66
10 »	Versamenti volontari in denaro od in titoli di Stato a favore dell'erario	265	66

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1923	R. decreto n. 1173, che stabilisce una tassa d'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari.....	341	782
24 »	Previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1923-924...	297	696
31 »	Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei militari.....	312	726
31 »	Riscossione dei mandati di pagamento prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1922-923.....	313	731
9 giug. 1923	Assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.....	346	787
14 »	Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-924 che più interessano la gestione delle amministrazioni militari	349	791
14 »	Cessazione a datare dal 1° luglio 1923 dell'uso del vaglia postale di servizio e nuove norme per la trasmissione di fondi.....	350	794
14 »	R. decreto n. 1304 — Disposizioni in materia di riparto in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri.....	423	980
14 »	R. decreto n. 1525, che provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione per il riparto di carri armati.....	472	1100
14 »	R. decreto n. 1526, che provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione presso ciascun raggruppamento trasporti di corpo d'armata.....	473	1101
17 »	Legge n. 1263, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge.....	379	854
21 »	Rifornimento carburanti e lubrificanti agli enti militari.....	367	818
28 »	Applicazione delle imposte a competenze di viaggio.....	382	882
28 »	Nuova destinazione delle ritenute a carico dei militari puniti di prigione di rigore.....	383	883
28 »	Prezzi di noleggio per l'impiego degli autoveicoli militari...	388	899
28 »	Rifornimento di pneumatici e di parti di ricambio per gli automezzi degli enti militari.....	389	900
30 »	Corrispettivi per l'uso di mobili.....	424	980

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 luglio 1923	Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di derrate e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica a decorrere dal 1° luglio 1923	398	94
5 »	Richiesta di registri e documenti che fanno parte di contabilità già rese dai corpi	399	94
5 »	Rifornimento di pneumatici e di parti di ricambio per automezzi agli enti automobilistici militari	400	94
5 »	Tasse di bollo sulle note e conti dei ristoranti annessi ai circoli militari	401	94
6 »	Cessazione del lavoro straordinario ed a cottimo dal 1° luglio 1923 e divieto di corrispondere coi fondi delle anticipazioni premi di operosità e di rendimento, compensi per lavori straordinari e simili.	414	96
7 »	Legge n. 1310, che converte in legge, il decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, sulle somministrazioni di alloggi militari. — Circolare 659 *Giornale militare* 1917	459	104
12 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-924 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	425	98
14 »	Decreto ministeriale relativo ai capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario rio 1922-923	530	12
19 »	Nuova tassa di concorso	445	10
19 »	R. decreto n. 1857, relativo alla sistemazione dei servizi contabili e di revisione dell'amministrazione della guerra	532	12
26 »	Addebiti elevati dalle FF. SS. per trasporti ferroviari eseguiti in occasione dello sgombero delle officine del Veneto	450	10
3 agos. 1923	Ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra	463	10
3 »	Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli Enti ricevono anticipazioni	464	10
3 »	Versamento di ritenute	465	10
9 »	Prima fornitura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi	478	11
17 »	Pensioni ed assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	497	11

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 agos. 1923	Pagamenti alla Società Gio. Ansaldo e C.	505	1180
30 »	Spese per le manovre ed esercitazioni militari	518	1192
30 »	Spese per la sistemazione degli uffici di leva	519	1192
30 »	Mansioni degli ispettori contabili e norme per il funzionamento dell'ufficio di contabilità e revisione istituito presso i comandi di corpo d'armata	533	1222
6 sett. 1923	R. decreto-legge n. 2004, relativo alla maggiore assegnazione di L. 200,000,000 per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione ed altre inerenti alla difesa dello Stato...	595	1394
10 »	R. decreto n. 2103.—Proroga del termine per la presentazione del rendiconto consuntivo del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra, e la resa dei conti giudiziali da parte delle amministrazioni militari—Norme esecutive...	663	1525
13 »	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta...	537	1238
16 »	Spese conseguenti dalla vertenza con la Grecia	548	1266
20 »	Aumento dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica	549	1267
20 »	Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli enti ricevono anticipazioni	550	1267
27 »	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	566	1314
27 »	R. decreto n. 2353, che riforma la costituzione dei consigli d'amministrazione per gli ospedali militari principali e secondari	657	1517
3 ott. 1923	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio 1923-24	582	1383
7 »	R. decreto-legge n. 2270, che apporta variazioni al conto residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e della guerra per l'esercizio finanziario 1923-924...	633	1458
7 »	R. decreto n. 2354, che estende alle nuove provincie le norme vigenti per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari	658	1518
8 »	Assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	583	1383
11 »	Erogazione delle somme assegnate per i servizi automobilistici durante l'esercizio in corso	584	1384

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 ott. 1923	Tasse di bollo sulle note, conti dei ristoranti annessi a circoli militari e relative al servizio di caffè o bar.....	593	1390
11 »	Tasse di bollo sulle somministrazioni di energia elettrica e gas	594	1390
21 »	R. decreto n. 2452. Imputazione degli aumenti di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria collocati a riposo.....	692	1561
25 »	Rifornimento benzina agli enti militari.....	608	1415
1 nov. 1923	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.....	626	1445
18 »	R. decreto n. 2440. — Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.	710	1715
18 »	R. decreto n. 2441 — Modificazioni alla legge sulla Corte dei conti	711	1745
21 »	Istituzione della R. tesoreria in Pola.....	668	1531
22 »	Amministrazione delle biblioteche militari di presidio.....	669	1532
29 »	Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.....	671	1533
29 »	Riforma delle tasse di bollo.....	672	1533
29 »	Riordinamento dei dazi interni di consumo.....	673	1535
29 »	Sistemazione delle bande musicali militari ad eliminazone del persolane esuberante	682	1542
5 dic. 1923	Prelevamento degli stampati	716	1754
13 »	Miglioramento dei proventi minori dello Stato.....	719	1755
13 »	Riforma delle tasse di bollo.....	720	1756
20 »	Ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.....	736	1836
20 »	Aumento del credito agli ufficiali Soci dell'« Unione militare ».	746	1849

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMA DEI CARABINIERI REALI		
1 mar. 1923	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	110	352
15 »	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	141	400
26 apr. 1923	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	230	588
3 magg. 1923	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	250	649
3 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	251	649
7 giug. 1923	Distintivi di grado e libretti di riconoscimento per il personale del ruolo specializzato (*con una tavola di disegno*)	330	742
7 »	Uniforme degli ufficiali e dei militari di truppa dei CC. RR.	331	750
5 lugl. 1923	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	402	949
12 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	426	984
9 agos. 1923	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	479	1153
9 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.	480	1154
16 »	Licenze — Autorizzazione a vestire l'abito borghese agli appuntati e carabinieri durante la licenza	492	1166
17 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	498	1168
20 sett. 1923	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	551	1268
4 ott. 1923	Uniforme degli ufficiali dei carabinieri reali	575	1363
25 »	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	609	1415
15 nov. 1923	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	651	1511

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE		
13 sett. 1923	Modificazioni al moschetto mod. 91 per T. S.....	538	12
	AVANZAMENTO		
21 dic. 1922	R. decreto n. 1712, che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito	20	
11 genn. 1923	Norme esecutive per il passaggio di ufficiali di altre armi in quella dei carabinieri reali, in relazione al R. decreto numero 2276, del 20 novembre 1919 (circ. 762 *Giornale militare.*)	10	
11 »	R. decreto n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del Regio Esercito che hanno partecipato alla guerra.....	23	
11 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra.....	24	
25 »	R. decreto costitutivo delle commissioni incaricate di dar parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra.	75	
4 febbr. 1923	R. decreto n. 201, concernente la costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito.	82	
8 »	Proroga della data di presentazione delle domande per l'ammissione agli esami speciali per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. A. P	67	
8 »	R. decreto n. 276, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali in S. A. P.....	104	
11 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione dei colonnelli commissari in servizio attivo permanente nel quadro d'avanzamento per l'anno 1923.	83	
1 mar. 1923	Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali, fino al grado di maggiore, in servizio all'estero	111	
4 »	R. decreto n. 493, riguardante l'avanzamento a scelta di taluni gradi di ufficiali in S. A. P.....	149	

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 mar. 1923	R. decreto n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie	177	467
18 »	R. decreto n. 622, relativo all'applicazione delle norme del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, alle truppe operanti in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 21 marzo 1923	178	469
25 »	R. decreto n. 753, portante aggiunte e varianti alla legge 28 maggio 1922, n. 1616, che stabilisce norme circa il reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei CC. RR	227	586
29 »	Certificato di promozione	174	463
3 apr. 1923	R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania (1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923)	179	469
12 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di cavalleria — Norme esecutive	205	533
19 »	R. decreto n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali nel corpo di amministrazione	338	776
27 »	Programmi per gli esperimenti d'indoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti in S. A. P. di alcune armi e corpi	235	605
27 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari. — Norme esecutive	236	627
27 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli medici — Norme esecutive	237	628
27 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Norme esecutive	238	629
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani commissari — Norme esecutive	239	631
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione — Norme esecutive	240	632
27 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza — Norme esecutive	241	632
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici — Norme esecutive	242	633

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1923	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari. — Norme esecutive	243	63
10 magg. 1923	Esperimento di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari.....	266	66
10 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani commissari.....	267	66
10 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza.....	268	66
10 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione.....	269	66
13 »	R. decreto che sostituisce un membro nella commissione incaricata di dar parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra	310	72
17 »	Ufficiali medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta	294	69
17 »	Ufficiali medici che dovranno sostenere gli esami per l'avanzamento ad anzianità	295	69
18 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di cavalleria	287	68
24 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari	298	69
14 giug. 1923	Esami speciali dei tenenti di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio aspiranti all'avanzamento a scelta. Disposizioni di massima e norme esecutive.....	351	79
28 »	Esperimento per l'avanzamento a scelta per i capitani e tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.....	384	83
5 lugl. 1923	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Varianti alle norme esecutive	403	91
12 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari in S. A. P.	427	94
12 »	R. decreto n. 1568. — Composizione della Commissione per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi combattenti.....	474	11
23 agos. 1923	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio – Varianti alle norme esecutive	506	11

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 agos. 1923	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio – Varianti alle norme esecutive	507	1181
6 sett. 1923	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti alle norme esecutive	523	1199
25 ott. 1923	Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1924	610	1416
25 »	R. decreto n. 2284, che modifica l'articolo 1° del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 201, concernente la costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito	634	1459
8 nov. 1923	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923	637	1467
29 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione da iscriversi sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1923 e sul quadro ordinario del 1924 — Norme esecutive	674	1536
29 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923 — Norme esecutive	675	1536
29 «	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani commissari da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 — Norme esecutive	676	1537
29 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 — Norme esecutive	677	1537
29 «	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1924 — Norme esecutive	678	1538
29 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani veterinari da iscriversi sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923 — Norme esecutive	679	1539
29 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari da iscriversi sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1924 — Norme esecutive	680	1540
30 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 – Norme esecutive	688	1553

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 dic. 1923	Esperimento d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione.	698	1565
6 »	Esperimento di idoneità all'avanzamneto ad anzianità dei capitani di amministrazione	699	1566
6 »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1924	703	1568
13 »	Promozioni a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	725	1764
	CAVALLI.		
17 magg. 1923	Cavalli di agevolezza	281	681
12 lugl. 1923	Iscrizione di cavalli nel ruolo 175-A	428	985
23 agos. 1923	Cavalli degli ufficiali	508	1181
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE		
4 mar. 1923	R. decreto n. 490, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno	150	418
29 »	Circoscrizione territoriale dei distretti militari	168	452
	COLONIE.		
16 nov. 1922	R. decreto-legge n. 1784, concernente l'applicazione in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra nei casi in cui l'invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'arme in quella colonia	48	20
16 nov. 1922	R. decreto n. 1769, concernente l'applicazione, in Tripolitania, a' decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra	289	68
3 dic. 1922	R. decreto n. 1770, concernente la concessione di una speciale indennità di operazioni ai militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia	92	31
14 genn. 1923	R. decreto n. 317, che determina il modo di calcolare le indennità a favore degli impiegati civili e militari destinati in servizio nelle colonie	135	39

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 genn. 1923	R. decreto n. 318, riguardante una modificazione all'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativamente all'aliquota di ufficiali delle categorie in congedo da assegnare ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.....	136	396
1 mar. 1923	Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	112	353
8 »	Uniforme per i militari coloniali in Italia.....	127	388
18 »	R. decreto n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie.....	177	467
18 »	R. decreto n. 622, relativo applicazione delle norme del R. decreto 18 marzo 1923 n. 621, alle truppe operanti in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923.....	178	469
3 apr. 1923	R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania. (1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923)	179	469
22 »	R. decreto n. 996, concernente la estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle norme per la concessione delle medaglie col motto « Libia », delle croci al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra.....	293	693
22 »	R. decreto n. 1160, concernente l'applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra.....	340	781
24 magg. 1923	Militari in congedo residenti nelle colonie.....	311	724
5 lug. 1923	Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di derrate e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica a decorrere dal 1° luglio 1923.....	398	946
27 agos. 1923	R. decreto n. 2067, che modifica il R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa »	689	1556
27 »	R. decreto n. 2371, contenente norme pel conferimento della medaglia col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica	690	1559
6 dic. 1923	Riapertura degli arruolamenti di militari di truppa nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.	705	1569

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CONCORSI.		
1 mar. 1923	Concorso ippico di Nizza	113	356
7 »	Gare militari di addestramento ippico in Roma	126	379
22 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	155	425
5 apr. 1923	Concorso ippico di Napoli	192	511
17 magg. 1923	Concorso ippico di Londra	282	681
31 »	Concorsi ippici	314	731
5 lugl. 1923	Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario	415	962
5 »	Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario	416	964
12 »	Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scaduto il 31 luglio 1922	429	986
16 agos. 1923	Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	493	1167
16 »	Concorsi ippici	494	1167
17 »	Esame di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.	503	1178
6 sett. 1923	Concorsi ippici	536	1238
11 »	Concorsi ippici	545	1265
21 »	Concorsi ippici	563	1311
11 ott. 1923	Concorsi ippici	585	1384
18 »	Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico militare	597	1397
18 »	Concorsi ippici	606	1414
25 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari	611	1419
25 »	Esame di concorso per la nomina a tenente veterinario in A. S. P.	612	1422

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 ott. 1923	Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario.....	623	1443
8 nov. 1923	Esito dei concorsi a premio per lavori su temi militari.....	644	1476
30 »	Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico militare.....	697	1565
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
1 mar. 1923	Trasferimento alla Spezia del servizio della leva marittima e del reclutamento della R. Marina.....	115	357
8 »	Tassazione della corrispondenza diretta alla Croce Rossa Italiana.....	128	389
15 »	Rinnovazione dei vaglia postali di servizio scaduti.....	146	408
5 apr. 1923	R. decreto n. 903, concernente la soppressione della riduzione di tasse postali per lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio attivo.....	439	994
12 »	Indirizzo della corrispondenza diretta agli uffici del Ministero della guerra.....	206	534
3 magg. 1923	Corrispondenza da inviarsi all'istituto chimico farmaceutico militare in Torino.....	252	649
31 »	Invio di ricevute di circolari, lettere e documenti.....	315	731
12 lugl. 1923	Indirizzo della corrispondenza diretta al deposito allevamento cavalli di Mirandola.....	430	986
23 agos. 1923	Corrispondenza coll'Opera Nazionale per i combattenti.....	509	1181
22 nov. 1923	Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica alle delegazioni trasporti militari.....	660	1520
	DISCIPLINA MILITARE		
9 apr. 1923	R. decreto n. 719, che concede amnistia penale e condono disciplinare.....	202	528
19 »	R. decreto n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina.....	292	692

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1923	Brevi licenze a militari che abbiano uno stretto congiunto in pericolo di vita	270	667
14 giug. 1923	Sottufficiali maestri d'arme	352	798
5 lugl. 1923	Relazioni disciplinari tra R. Esercito e R. Aeronautica	410	957
9 agos. 1923	Sottufficiali insegnanti di ginnastica	484	1157
22 nov. 1923	Militari in licenza all'Estero	661	1520
	DISPOSIZIONI VARIE.		
7 dic. 1922	R. decreto n. 1632, che erige in ente morale la « Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora », costituita col capitale di lire millecento nominali e destinata a favore del reggimento pontieri e lagunari del genio, ed approva lo statuto organico relativo	19	91
28 »	Legge n. 1682, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato	73	288
31 »	R. decreto n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia	41	149
4 genn. 1923	Prestiti sulla cassa ufficiali	2	2
4 »	R. decreto n. 44, con cui la « Fondazione capitano Giuseppe Giusiana », costituita coll'offerta di lire 2000 nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale ed è approvato lo Statuto organico relativo	93	315
4 »	R. decreto n. 45, con cui la « Fondazione Ufficiali del 32° reggimento fanteria », costituita col fondo di lire 8600 nominali — formato da obliazioni di ufficiali del predetto reggimento — e destinata a favore dei militari di truppa ad esso appartenenti, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo Statuto organico	94	316
25 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	37	145
8 febb. 1923	R. decreto n. 385, con cui l'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare avente sede in Torino viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.	244	638
15 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	84	302

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 febbr. 1923	Soppressione della intendenza T. O. M. di Taranto.....	107	351
1 mar. 1923	Autorizzazione alla ragioneria del Ministero a corrispondere direttamente con tutte le autorità militari. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	114	357
4 »	R. decreto n. 507, che fissa la data d'inizio del trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, di cui alla legge 11 agosto 1921 n. 1074.....	165	450
8 »	R. decreto-legge n. 633, che reca norme per l'assicurazione contro gl'infortuni nel lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.....	197	522
15 »	Passaporti per la Libia.....	142	400
15 »	R. decreto-legge n. 836, concernente la emissione da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati nell'Ordine Militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare.....	226	585
22 »	Corso di abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale.....	156	429
22 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	157	430
29 »	Cessioni di stipendio – Fallimento del Banco di credito italiano del Marcianise.....	169	459
29 »	Gare ippiche internazionali all'estero.....	170	459
5 apr. 1923	Norme per la compilazione dei documenti da porre a corredo delle domande di prestito mediante la cessione di parte dei propri emolumenti.....	188	503
12 »	Distribuzione di stracci di panno e di tela agli enti di artiglieria.....	207	535
19 »	Corso ferroviario militare di stazione.....	219	569
19 »	Soppressione del 1° laboratorio di riparazione della direzione centrale automobilistica in Piacenza.....	220	570
19 »	Variante alla dotazione di attrezzi e utensili per le officine reggimentali del capo armaiuolo nei corpi di cavalleria.....	221	570
19 »	Comunicazioni di servizio ai militari in congedo recapitate a mezzo dei carabinieri reali.....	228	587

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 apr. 1923	R. decreto n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari.	278	67
3 magg. 1923	Alienazioni materiali residuati dalla guerra.....	253	65
3 »	Contributo individuale obbligatorio alle mense ufficiali.....	254	65
3 »	Soppressione degli uffici stralcio del deposito aviatori e delle squadriglie aviatori.....	255	65
3 »	R. decreto n. 1069, contenente disposizioni per l'utilizzazione dei materiali e immobili già della R. guardia di pubblica sicurezza.....	307	72
10 »	Autorità autorizzate a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.....	271	66
17 »	Alienazioni materiali residuati dalla guerra.....	283	68
17 »	Costituzione e soppressione di uffici militari di stazione.....	284	68
17 »	Variante alla precedente circolare n. 156.....	285	68
27 »	R. decreto n. 1331, con cui la « Fondazione tenente Eugenio Artom » costituita con l'offerta di lire 2000 nominali fatta dal predetto ufficiale a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.....	420	97
6 giug. 1923	R. decreto n. 1186, che scioglie il Consiglio di amministrazione dello Stabilimento poligrafico per la Amministrazione della guerra.....	344	78
7 »	Liquidazione inerente alla gestione del consorzio nazionale per la realizzazione del materiale sanitario residuato dalla guerra.....	332	75
11 »	Versamento in tesoreria delle quote provenienti da ritenute a sconto dei prestiti ordinari e straordinari, concessi dal tesoro, e delle quote dovute al fondo di garanzia per le cessioni riscattate.....	347	78
12 »	Decreto ministeriale col quale vengono determinati i mestieri nei quali possono essere scelti gli operai borghesi a matricola.....	348	7
14 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	353	7
14 »	Termine utile per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione degli ex militari combattenti.....	354	7

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giug. 1923	R. decreto n. 1347, portante modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa — Disposizioni esecutive	440	995
21 »	Rilascio dei certificati di idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (mod. 1)	368	821
21 »	Norme di applicazione del R. decreto n. 945 del 19 aprile 1923, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari	369	827
21 »	Decreto presidenziale riflettente la composizione della segreteria della commissione suprema mista di difesa	655	1516
24 »	R. decreto n. 1875, che modifica il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari	529	1211
28 »	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni	385	890
28 »	Norme di applicazione del R. decreto n. 945, del 19 aprile 1923, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari	390	902
5 lugl. 1923	Sinossi per i corsi superiori esplosivi	404	950
5 »	Trasmissione di elenchi A. M. G.-2	405	950
5 »	R. decreto n. 1772, che modifica il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, sulla nuova organizzazione della mano d'opera negli stabilimenti militari	542	1248
16 »	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni	443	1001
20 »	Pensioni privilegiate di guerra percepite dagli ufficiali e sottufficiali riassunti in servizio e dagli impiegati civili	448	1004
3 agos. 1923	Cessioni degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa.	466	1076
12 »	Decreto ministeriale che nomina un consigliere del Circolo militare di Roma	489	1165
27 »	R. decreto n. 2031, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Alberto Rossi », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali fatta dal comm. avv. Alberto Rossi e destinata a favore del collegio militare di Roma	619	1438
6 sett. 1923	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	524	1200

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 sett. 1923	Corsi artificieri	552	126
22 »	Decreto ministeriale concernente la delimitazione della « Zona delle operazioni » e della « Zona delle azioni di combattimento »	602	140
24 «	Mutui da chiedersi alla cassa depositi e prestiti da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato	564	131
24 »	R. decreto n. 2307, relativo al temporaneo mantenimento in servizio, presso il R. Esercito, di cappellani militari	647	149
27 »	Soppressione del 1° distaccamento della direzione centrale automobilistica in Torino	567	131
11 ott. 1923	Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia	586	138
11 »	Norme per l'esecuzione dei lavori del genio militare	587	138
18 »	Cessioni di stipendio	598	139
18 »	Cessioni di stipendio – Pagamento di quote cedute al Banco di Credito Italiano di Marcianise	599	139
18 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	600	139
25 »	Liquidazione del conto delle somministrazioni fatte dagli enti militari alla Società Ilva dal 20 dicembre 1918	625	144
8 nov. 1923	Norme per il rilascio da parte delle R. Prefetture del certificato d'idoneità alla condotta degli automobili, in sostituzione di quello militare (mod. 1)	638	146
8 »	Concorso per ufficiali osservatori industriali	645	148
22 »	Decreto ministeriale che sostituisce il vice presidente e due consiglieri del circolo ufficiali di terra e di mare di Roma	670	153
29 »	Variante alla dotazione di attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli	681	15-
12 dic. 1923	Polizze gratuite d'assicurazione per gli ex combattenti	718	175
20 »	Verniciatura elmetti metallici	737	18
27 »	Censimento degli autoveicoli al 1° gennaio 1924	749	18

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI.		
25 genn. 1923	Distintivi di grado per gli ufficiali generali.....	38	146
22 mar. 1923	Modificazioni alla divisa degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa	158	430
22 nov. 1923	Soprabiti degli ufficiali, marescialli ed aiutanti di battaglia...	662	1520
6 dic. 1923	Uso della grande uniforme nera per gli ufficiali a riposo.....	700	1567
	EQUIPAGGIAMENTO.		
22 mar. 1923	Modificazione alla divisa degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa	158	430
7 giug. 1923	Crine animale	333	753
7 sett. 1923	Adozione di un nuovo pantalone di tela di cotone color bigio per le truppe da montagna (alpini ed artiglieria da montagna)	527	1204
11 ott. 1923	Norme per la modificazione delle giubbe di panno grigio-verde in seguito alle disposizioni stabilite con la circolare n. 158 del *giornale militare* c. a.....	588	1386
15 nov. 1923	Conto di riduzione delle giubbe di panno grigio-verde da bersaglieri ciclisti	652	1511
	GIUSTIZIA MILITARE.		
28 dic. 1922	R. decreto che aggiunge un funzionario all'ufficio di segreteria della Commissione istituita presso questo Ministero per lo studio delle riforme da introdurre nella vigente legislazione penale militare	21	93
9 apr. 1923	R. decreto n. 719, che concede amnistia penale e condono disciplinare	202	528
26 »	R. decreto n. 943, concernente la soppressione del tribunale militare di guerra di Zara.....	279	679
31 ott. 1923	Relazione e R. decreto n. 2278, relativi all'amnistia e all'indulto per reati comuni e militari.....	635	1461

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
18 genn. 1923	Premi per le gare reggimentali di tiro, di ginnastica, ecc.....	27	100
12 apr. 1923	Premi per le gare reggimentali di tiro, ginnastica, ecc.....	208	535
13 dic. 1923	Corso sugli esplosivi da mina per ufficiali inferiori del genio..	721	1756
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
21 dic. 1922	R. decreto n. 1649, che reca disposizioni per la dispensa dal servizio, nomina e promozione di direttori generali e di altri impiegati di grado equiparato, nonchè autorizzazione per riduzione di personale nei singoli Ministeri....	1	1
7 genn. 1923	R. decreto n. 26, che abroga l'art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921 n. 1269, concernente la sistemazione amministrativa delle nuove provincie.....	134	394
11 »	R. decreto n. 163, che estende ai territori annessi le norme vigenti nel Regno per l'amministrazione del patrimonio dello Stato	119	366
18 »	R. decreto n. 94, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, un provveditorato generale dello Stato.....	60	227
25 »	R. decreto n. 87, contenente norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni dello Stato	49	205
28 »	R. decreto n. 126, concernente il passaggio degli uffici di ragioneria delle amministrazioni centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze.....	63	231
28 »	R. decreto n. 127, che reca disposizioni concernenti il personale delle amministrazioni statali e gli insegnanti elementari	64	233
28 »	R. decreto n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915	81	297
4 febbr. 1923	R. decreto-legge n. 271, col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale.....	290	689

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febbr. 1923	R. decreto n. 311, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa.	121	376
18 mar. 1923	R. decreto n. 576, che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel Regno in materia di stato giuridico ed economico dei militari del R. Esercito e della R. Marina.	181	472
25 »	R. decreto n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze	183	476
25 »	R. decreto n. 666, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nella provincia di Zara.	277	674
9 apr. 1923	R. decreto n. 719, che concede amnistia penale e condono disciplinare	202	528
29 »	R. decreto n. 1283, che dà autorizzazione ai Prefetti competenti di ricevere le dichiarazioni e le domande per l'elezione, l'opzione ed il conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie, presentate fuori termine per causa di forza maggiore	418	972
3 magg. 1923	R. decreto n. 1080, che interpreta la disposizione dell'art. 3 lettera *a*) del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 87, sull'esonero del personale delle amministrazioni dello Stato.	308	722
3 »	R. decreto-legge n. 1213, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità e di morte e per la presentazione delle domande pel conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra	364	815
7 giug. 1923	R. decreto n. 1245, che estende alle nuove Provincie la legge ed il regolamento sulla cittadinanza.	366	817
14 »	R. decreto n. 1300, che modifica il R. decreto 25 marzo 1923 n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie centrali e per il passaggio del relativo personale alle dipendenze del Ministero delle finanze.	395	935
31 ott. 1923	Relazione e R. decreto n. 2278, relativi all'amnistia e all'indulto per reati comuni e militari	635	1461
	MATRICOLA.		
1 mar. 1923	Trasferimento alla Spezia del servizio della leva marittima e del reclutamento della R. Marina.	115	357

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 mar. 1923	Dichiarazione di servizio da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922 n. 1637, che hanno concesso benefici di carriera agli impiegati ed agenti ex combattenti.	171	45
5 apr. 1923	Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa...	189	50
31 magg. 1923	Iscrizione a matricola dei nuovi assegni spettanti ai sottufficiali in dipendenza dei RR. DD. n. 1427 del 17 ottobre 1922 e 1637 del 18 dicembre 1922.	316	73
12 lugl. 1923	Iscrizione sui documenti matricolari di idoneità conseguite per servizi automobilistici militari.	431	98
12 »	Militari delle classi 1902 e 1903 ascritti alla ferma ridotta.....	432	98
19 »	R. decreto-legge n. 1722, che conferisce all'amministrazione militare la facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.....	501	117
3 agos. 1923	Variazioni matricolari concernenti il servizio prestato nelle Colonie italiane ed all'estero	471	109
23 »	Variazioni matricolari concernenti i militari scomparsi in guerra dichiarati presunti morti.....	516	118
27 »	R. decreto n. 2067, che modifica il R. decreto 3 novembre 1894 n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa ».....	689	155
27 »	R. decreto n. 2371, contenente norme pel conferimento della medaglia col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica.....	690	15[illegible]
13 sett. 1923	Impianto degli stati di servizio degli ufficiali di complemento di nuova nomina.....	546	126
13 »	Inscrizione delle campagne di guerra sull'annuario militare...	547	126
20 dic. 1923	Inscrizione delle campagne di guerra sull'annuario militare...	738	18[illegible]
20 »	Variazioni da inscriversi nei documenti matricolari dei personali che hanno fatto parte del corpo d'occupazione di Corfù	739	18[illegible]
	MILITARI DI TRUPPA.		
30 nov. 1922	Legge n. 1643, che converte in legge il R. decreto 22 dicembre 1921 n. 1860, concernente l'ammissione al ritardo del servizio militare di studenti di scuole medie.....	4	

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 genn. 1923	Corsi allievi sottufficiali per il 1923	14	40
18 »	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo trimestre dell'anno 1902 o anteriormente	31	124
24 »	Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.	36	142
1 febbr. 1923	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° settembre 1922	53	209
1 »	Corsi allievi sottufficiali per il 1923	54	211
15 »	Corsi per allievi sottufficiali per il 1923	90	308
23 »	Norme per l'applicazione del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923 apportante modificazioni alle disposizioni sul reclutamento del R. Esercito	101	327
1 mar. 1923	Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	112	353
15 »	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo trimestre dell'anno 1902	145	406
18 »	R. decreto n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo	182	475
5 apr. 1923	Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa	189	504
12 »	Concessione di un nuovo vincolo ai militari riassunti in servizio temporaneo	209	535
19 »	R. decreto n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina	292	692
26 »	Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli modello 71-B della forza in congedo	233	589
26 »	Licenza straordinaria per gravissime condizioni di famiglia	234	600
3 magg. 1923	Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 appartenenti alle nuove provincie	257	654
10 »	Brevi licenze a militari che abbiano uno stretto congiunto in pericolo di vita	270	667
18 »	Dispensa dalle chiamate alle armi dei militari in congedo	288	684
24 »	Militari in congedo residenti nelle colonie	311	724

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 magg. 1923	Decreto ministeriale che modifica l'allegato 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo	419	973
31 »	Militari di limitata idoneità fisica al servizio	317	733
31 »	Trasferimenti di militari di truppa dal R. Esercito alla R. Marina	318	734
31 »	Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo	319	734
7 giug. 1923	Corsi allievi ufficiali di complemento	334	753
21 «	Corsi di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	372	833
21 »	Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria	373	834
21 »	Corsi allievi sottufficiali	377	842
5 lugl. 1923	Licenze agricole a militari in servizio di leva appartenenti a famiglie di coloni della piccola proprietà terriera	406	951
5 »	Corsi allievi sottufficiali — Reclutamento di allievi sottufficiali per le unità automobilistiche e per la specialità artiglieria controaerea	413	960
12 »	Militari delle classi 1902 e 1903 ascritti alla ferma ridotta	432	987
19 »	R. decreto n. 1613, che estende la concessione del ritardo e del rinvio, per ragioni di studi, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito	476	1151
23 agos. 1923	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nell'anno 1902 e anteriormente	514	1184
9 ott. 1923	Corsi per allievi sottufficiali	579	1369
11 »	Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo	591	1389
25 »	Collocamento in congedo illimitato dei militari nati anteriormente all'anno 1903	614	1423
31 »	R. decreto-legge n. 2606, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito	731	1830
1 nov. 1923	Passaggi dalla R. Marina al R. Esercito di militari che abbiano compiuto dodici anni di servizio	627	1445

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 nov. 1923	Corso di istruzione per 20 aspiranti a capo laboratorio di riparazione del materiale delle truppe del genio	642	1473
9 »	R. decreto n. 2625, relativo alle rafferme dei militari del R. Esercito	733	1832
6 dic. 1923	Corsi allievi ufficiali di complemento	701	1567
6 »	Trasferimento nel R. Esercito di militari del corpo Reale equipaggi	702	1568
6 »	Riapertura degli arruolamenti di militari di truppa nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	705	1569
13 »	Promozioni a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	725	1764
18 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 9 novembre 1923, n. 2625, relativo alle rafferme dei militari del R. Esercito	734	1833
20 »	Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1884	741	1839
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
16 nov. 1922	R. decreto n. 1769, concernente l'applicabilità in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra	289	688
18 genn. 1923	R. decreto col quale si sostituiscono due membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	74	291
18 »	R. decreto col quale si sostituiscono due membri della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18	175	466
1 mar. 1923	Proposte di onorificenze cavalleresche per la distribuzione del giugno p. v. (festa dello Statuto)	116	357
3 »	R. decreto n. 522, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valor militare per distinti servizi resi nella campagna di guerra 1915-1918	164	448
18 »	R. decreto n. 575, che estende alle nuove provincie del Regno le disposizioni sull'Ordine militare di Savoia e sulle ricompense al valor militare	180	470

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 apr. 1923	R. decreto che provvede alla nuova costituzione della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	324	7
5 »	R. decreto col quale viene nominato il nuovo segretario della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	325	7
19 »	R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	326	7
22 »	R. decreto n. 996, concernente la estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle norme per la concessione delle medaglie col motto « Libia », delle croci al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra	293	6
26 »	Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	247	6
3 magg. 1923	Istruttoria dei reclami per ricompense al valor militare	256	6
12 »	Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	280	6
24 »	R. decreto n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-918	343	
14 giug. 1923	Termini per proposte e domande di concessione di croci al merito di guerra	355	
24 »	Legge n. 1658 — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia	485	1
27 agos. 1923	R. decreto n. 2067, che modifica il R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa »	689	1
27 »	R. decreto n. 2371, contenente norme pel conferimento della medaglia col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica	690	1
15 ott. 1923	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una speciale medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-918	596	1

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 ott. 1923	Istruttoria delle proposte e dei reclami per ricompense di guerra al valor militare	613	1423
8 nov. 1923	Nuove norme per l'applicazione del R. decreto n. 195 del 7 gennaio 1922	639	1468
15 »	Riduzione del numero delle proposte di onorificenze cavalleresche che gli enti militari sono autozizzati ad inoltrare annualmente al Ministero	653	1512
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
7 genn. 1923	Relazione e R. decreto, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito	15	51
11 »	R. decreto n. 20, relativo all'alto comando ed al consiglio dell'Esercito	16	82
11 »	R. decreto n. 21, relativo alla istituzione di una Commissione suprema mista di difesa	17	87
18 »	1° corso speciale di commissariato per capitani aspitanti alla nomina a capitani commissari	28	101
21 »	R. decreto che approva la tabella graduale e numerica dello Stato Maggiore Generale del R. Esercito	44	161
25 »	R. decreto n. 142, contenente alcune modificazioni ed aggiunte al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del R. Esercito	61	229
25 »	R. decreto n. 179, relativo agli stabilimenti militari di commissariato	76	293
25 »	R. decreto n. 180, relativo alle scuole militari del Regno	77	294
25 »	R. decreto n. 181, relativo alle sottodirezioni del genio militare.	78	295
25 »	R. decreto n. 182, relativo agli ospedali militari ed infermerie	79	295
25 »	R. decreto n. 183, relativo agli stabilimenti di artiglieria	80	296
25 »	R. decreto n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante.	120	369
27 »	Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari. — Costituzione delle compagnie distrettuali	46	190
27 »	Cambio di denominazione dei comandi di divisione di fanteria e alpini	47	197

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 febbr. 1923	R. decreto n. 213, relativo ai depositi di allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta	96	3
8 »	Dipendenza e attribuzioni dei generali a disposizione per le varie armi	70	2
8 »	Attribuzioni del generale del Consiglio dell'Esercito cui è affidata l'alta direzione delle scuole militari	71	2
15 »	Decreto ministeriale che stabilisce le sedi delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato	85	3
22 »	Decreto ministeriale che stabilisce le sedi delle scuole militari.	105	3
22 »	Decreto ministeriale che modifica l'articolo 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1922 riguardante le funzioni di stralcio dell'aeronautica	122	3
25 »	R. decreto n. 448, che porta alcune modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito relativamente all'arma dei carabinieri reali	137	3
27 »	Decreto ministeriale che stabilisce la sede dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta	108	3
1 mar. 1923	Dipendenza ed attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del genio e del direttore superiore delle costruzioni del genio militare	117	3
8 »	R. decreto n. 611, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 611, ed al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, concernenti rispettivamente gli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti e l'ordinamento del R. Esercito	196	5
18 »	R. decreto che stabilisce l'organico dei sottufficiali del R. Esercito (esclusa l'arma dei carabinieri reali)	199	5
22 »	Costituzione dei comandi di raggruppamento alpino: loro dipendenze ed attribuzioni	159	4.
25 »	R. decreto numero 667, che apporta una modificazione alle disposizioni transitorie stabilite dal decreto relativo all'ordinamento dell'Esercito.	200	52
16 apr. 1923	Ufficiali inferiori a disposizione di ufficiali generali	217	55
19 »	R. decreto n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione	338	7

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1923	Soppressione della sezione staccata del genio militare di Fontana Liri	273	668
27 »	R. decreto n. 1370, che apporta varianti al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito.	421	976
31 »	Tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra...	449	1007
31 »	R. decreto n. 1527, col quale viene istituito un servizio chimico militare. — Disposizioni esecutive	454	1030
7 giug. 1923	R. decreto n. 1432, apportante modificazioni al R. decreto 27 gennaio 1923, n. 21, col quale si istituisce la Commissione suprema mista di difesa	438	992
5 lugl. 1923	Costituzione organica presso la compagnia distrettuale di Firenze d'un plotone del personale di truppa addetto all'istituto geografico militare	407	952
5 »	Modificazione alla circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio	408	952
9 »	R. decreto n. 1513, che istituisce un nuovo deposito allevamento cavalli	460	1042
26 »	Costituzione dell'ufficio tecnico superiore automobilistico in Torino	451	1025
2 agos. 1923	Decreto ministeriale che stabilisce la sede del nuovo deposito allevamento cavalli di « Prestrane e Lipizza »	467	1079
9 »	Dipendenze ed attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del genio e del direttore superiore delle costruzioni del genio militare	481	1154
23 »	Secondo corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari	510	1182
24 sett. 1923	R. decreto n. 2536, col quale si aumenta un posto nell'organico del personale tecnico-civile dei depositi allevamenti cavalli	713	1750
7 ott. 1923	R. decreto n. 2183, che modifica l'articolo 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazone delle bande musicali militari	618	1427
7 »	R. decreto n. 2181, relativo all'organico degli ufficiali del servizio aerostatico dell'Esercito	620	1440
7 »	R. decreto n. 2182, relativo al numero degli ufficiali delle varie armi e corpi comandati al Ministero della guerra	621	1441

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
19 ott. 1923	R. decreto n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare	648
21 »	R. decreto n. 2356, che fissa il numero delle carceri militari sussidiarie, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e l'organico degli ufficiali comandati presso gli stabilimenti militari di pena	664
21 »	Decreto ministeriale che fissa la sede degli stabilimenti militari di pena	665
1 nov. 1923	Decreto ministeriale che nomina una commissione esaminatrice per il concorso ai posti di maestro direttore di banda nelle nuove musiche militari	636
11 »	R. decreto, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato	706
29 »	Sistemazione delle bande musicali militari ed eliminazione del personale esuberante	682
13 dic. 1923	Ordinamento interno dei comandi di distretto militare	722
	PENSIONI	
16 nov. 1922	R. decreto-legge n. 1784, concernente l'applicazione in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra nei casi in cui l'invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'arme in quella colonia	48
19 »	R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani	18
18 genn. 1923	R. decreto che provvede alla surrogazione di due membri della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani.	95
19 apr. 1923	R. decreto n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari	278
22 »	R. decreto n. 1160, concernente l'applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra	340
3 magg. 1923	R. decreto-legge n. 1213, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità e di morte e per la presentazione delle domande pel conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra	364

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 giug. 1923	R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la Commissione veterani	456	1035
12 lugl. 1923	R. decreto n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra	475	1104
15 »	R. decreto n. 1732, contenente disposizioni per la liquidazione ed il pagamento degli assegni di decima categoria di cui alla tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876	531	1219
20 sett. 1923	Decreto del Ministero delle finanze in data 31 agosto 1923 circa le norme da osservarsi per gli accertamenti sanitari presso le commissioni mediche locali e la commissione superiore di cui agli art. 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	553	1269
22 »	Decreto ministeriale concernente la delimitazione della « Zona delle operazioni » e della « Zona delle azioni di combattimento »	602	1403
21 nov. 1923	R. decreto n. 2480, concernente le nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato	708	1697
8 dic. 1923	Norme da osservarsi dalle autorità militari per l'applicazione del R. decreto in data 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni	709	1713
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
12 giug. 1922	Istruzione provvisoria sul servizio, sul tiro e sull'impiego del lanciabombe da 76 mm. « Stokes ». — Pubblicazione numero 1324	32	136
8 nov. 1922	Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo – Volume I – Fascicolo provvisorio – Servizio dell'obice da 100-17 – Modello 914 – Pubblicazione n. 1172 – Edizione 1921 »	102	342
1 febbr. 1923	Quaderni per le bocche da fuoco e per installazioni od affusti	51	20°
1 »	Quaderno di caricamento del materiale per batterie da 75 *A. V* controaerei su 4 pezzi – Pubblicazione n. 1349 – Edizione provvisoria 1922	52	208
6 »	Allegato n. 2 al 1° volume dell'« Istruzione sul servizio automobilistico »	66	235
22 »	Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria	98	320
23 »	Istruzione sul carico di munizioni, bombe, artifizi – fascicolo 1°	106	349

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 mar. 1923	Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi.....	129	389
29 »	Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi	172	460
31 »	Pubblicazione in bozze di stampa dell'annuario militare – ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili – anni 1919 – 1920 – 1921 – 1922.....	184	497
18 apr. 1923	Aggiunte e varianti alla « Istruzione provvisoria per il pezzo da 75-13 – Mod. 915 P. B. – numero d'ordine 235 dell'elenco provvisorio – Edizione 1919 ».....	361	814
18 »	Aggiunte e varianti alla « Istruzione provvisoria per il pezzo da 100-17 – Mod. 914 – Edizione 1919 ».....	362	814
18 »	Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo – Volume 1° – Fascicolo provvisorio – Servizio dell'obice da 100-17 – Mod. 914 – Pubblicazione n. 1172 – Edizione 1921 ».....	363	815
19 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici...	222	571
26 »	Distribuzione di pubblicazioni.....	231	588
10 magg. 1923	Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria.....	272	668
5 giug. 1923	Pubblicazioni dell'ufficio storico	329	742
21 »	Pubblicazione delle « Norme provvisorie per gli operai temporanei delle amministrazioni militari ».....	370	830
21 »	Rettifiche da apportare alla 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo – Volume 1° – Fascicolo provvisorio – Servizio dell'obice da 100-17 – Mod. 914 – Pubblicazione 1172 – Edizione 1921 »	371	833
21 »	Aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria — Pubblicazione n. 192 — Edizione 1917 ».....	730	1834
28 »	Norme per la distribuzione delle pubblicazioni militari.....	386	890
26 lugl. 1923	Errata corrige alla parte 1ª del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.....	452	1022
3 agos. 1923	Temporanea sospensione della distribuzione di pubblicazioni.	468	1077
23 »	Biblioteche militari di presidio.....	511	1122

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 sett. 1923	Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 75-13 montagna e delle batterie da 75-13 someggiate – 1331 – Riservato – Edizione 1923	554	1271
20 »	Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per i comandi di gruppo di batterie da montagna o someggiate e per gli autoscaglioni munizioni per gruppi di batterie da montagna n. 1377 – Riservato – Edizione 1923	555	1272
11 ott. 1923	Quaderno provvisorio di caricamento delle batterie da 100-17, mod. 1914, a traino animale – n. 1323 – Edizione 1923	589	1388
18 »	Varianti da apportare al « Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio — parte 1ª — tariffe — edizione 1914 »	607	1414
29 nov. 1923	Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 100-17 modello 914 – N. 1318 – Riservato – Edizione 1923	683	1542
29 »	Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 77-27 – Modello 905-908 – N. 1299 – Edizione 1923	684	1543
29 »	Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per le batterie da montagna e someggiate da 75-13 – N. 1373 – Riservato – Edizione 1923	685	1544
20 dic. 1923	Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per le batterie someggiate da 65 montagna n. 1371 — Riservato	740	1838
27 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	750	1854
	RECLUTAMENTO		
7 genn. 1923	R. decreto n. 3 che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del R. Esercito	7	13
11 »	Chiamata alle armi ed assegnazioni ai corpi delle reclute della classe 1902 residenti in paesi transoceanici e di quelle nate nel secondo semestre dell'anno 1902 e residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino del Mediterraneo	11	22
11 »	Proscioglimento dalla ferma di 3 anni dei carabinieri allontanati dall'arma	12	24
14 »	R. decreto n. 24, col quale si approvano gli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare	45	164
24 »	Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.	36	142

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
15 febbr. 1923	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1903	72
15 »	Militari delle nuove provincie arrruolati durante la leva sulla classi 1901 e 1902 residenti all'estero	86
23 »	Norme per l'applicazione del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923, apportante modificazioni alle disposizione sul reclutamento del R. Esercito	101
1 mar. 1923	Arruolamenti volontari, ammissioni e rammissioni in servizio nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	112
18 »	R. decreto n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo	182
5 apr. 1923	Licenziamento dalle armi dei militari di truppa aventi diritto alla ferma ridotta	190
13 »	Norme per l'esecuzione del R. dereto 18 marzo 1923, n. 590 relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva di terra ed ai militari in congedo del R. Esercito	211
13 »	Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino ai sensi della circolare 340 del *Giornale militare* 1922.	212
26 »	Dispensa dal compiere la ferma delle reclute della classe 1903 di statura non superiore a m. 1.54	232
27 magg. 1923	R. decreto n. 1309, riflettente la riforma del servizio della leva.	391
31 »	Militari di limitata idoneità fisica al servizio	317
31 »	Trasferimenti di militari di truppa dal R. Esercito alla R. marina	318
7 giug. 1923	Corsi allievi ufficiali di complemento	334
7 »	R. decreto col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva	528
14 »	R. decreto n. 1374 : composizione della Commissione di cui al R. decreto 30 marzo 1922, n. 591 (circolare n. 217 del *Giornale militare* 1922) relativo al reclutamento di 60 capitani commissari	441
12 lugl. 1923	Militari delle classi 1902 e 1903 ascritti alla ferma ridotta	432

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 lugl. 1923	R. decreto n. 1613, che estende la concessione del ritardo e del rinvio, per ragione di studi, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito	476	1151
26 »	Visita degli inscritti nati nell'anno 1901 rimandati alle speciali sedute dei consigli di leva	453	1027
30 agos. 1923	Spese per la sistemazione degli uffici di leva	519	1192
20 sett. 1923	Nomina della commissione di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1374 (Circolare 441 del *Giornale militare* 1923), relativo al reclutamento di 60 capitani commissari	556	1273
27 »	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1904	572	1325
7 ott. 1923	R. decreto n. 2235, riflettente l'aumento del numero dei commissari di leva	622	1442
9 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1613, che estende la concessione del ritardo e del rinvio, per ragioni di studi, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito	580	1379
25 »	Collocamento in congedo illimitato dei militari nati anteriormente all'anno 1903	614	1423
25 »	Leva sui giovani appartenenti alla classe 1904 — Istruzioni supplementari	615	1424
1 nov. 1923	Passaggi dalla R. marina al R. Esercito di militari che abbiano compiuto dodici anni di servizio	627	1445
27 »	Disposizioni suppletive per la chiamata alla leva dei giovani appartenenti alla classe 1904	694	1563
29 »	R. decreto relativo alla composizione della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento	696	1564
6 dic 1923	Corsi allievi ufficiali di complemento	701	1567
6 »	Trasferimento nel R. Esercito di militari del corpo Reale equipaggi	702	1568
6 »	Riapertura degli arruolamenti di militari di truppa nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	705	1569
20 »	Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1884	741	1839

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
	SCUOLE MILITARI.	
20 sett. 1922	R. decreto n. 1659 relativo alla ammissione nei collegi militari, in soprannumero, degli orfani degli ufficiali morti in seguito a ferite riportate in guerra.....	33
11 genn. 1923	6° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, artiglieria e genio.	13
18 »	Concorrenti all'ammissione nella tuola militare o nell'accademia militare, chiamati a sostenere la prova orale.....	29
18 »	2° corso biennale di studio presso la scuola di guerra.....	30
25 »	Corsi presso le scuole centrali.....	39
8 febbr. 1923	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi delle armi di fanteria, artiglieria e genio reclutati durante la guerra	68
15 »	Commissioni esaminatrici per il concorso alla nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino.....	87
22 »	Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	99
22 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 2° corso regolare presso la scuola di guerra.....	100
1 mar. 1923	Concorso per insegnanti aggiunti della scuola di guerra.....	118
8 »	Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.....	130
12 «	Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	139
15 »	Corsi presso le scuole centrali.....	143
19 »	Revoca del concorso per la nomina di un insegnante civile di filosofia presso il collegio militare di Roma	153
20 »	Corsi d'istruzione tecnica automobilistica per gli ufficiali in S. A. P. delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	154
29 »	5° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	173

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 apr. 1923	Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria in S. A. P.	223	571
11 maggio 1923	Corsi presso le scuole centrali	276	669
24 »	Ammissioni nelle accademie militari per l'anno scolastico 1923-924	299	699
24 »	Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	300	710
7 giug. 1923	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e del genio in S. A.P.	335	764
5 lugl. 1923	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-1924.	409	953
5 »	R. decreto n. 1608, relativo alla sistemazione dei professori straordinari dei collegi militari	486	1161
16 »	Corsi automobilistici per ufficiali in S. A. P.	444	1001
3 agos. 1923	Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio	469	1080
9 »	Nomina della Commissione incaricata dell'esame delle domande degli aspiranti ai concorsi per l'ammissione nelle accademie militari	482	1155
16 »	Ammissioni nelle accademie militari per l'anno scolastico 1923-924	495	1168
17 »	Corso di applicazione per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio	499	1169
17 »	Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria	504	1180
23 »	Corsi presso le scuole centrali	512	1183
30 »	Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi delle armi di fanteria, artiglieria e genio reclutati durante la guerra	520	1194
6 sett. 1923	Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, reclutati durante la guerra	525	1200
13 »	Durata del corso del genio presso l'accademia militare di Torino	539	1239
13 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria in S. A. P.	540	1240

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 sett. 1923	Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria — Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione e agli esami su materia di accademia.....	557	1274
20 »	Corso complementare di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria.....	558	1300
20 »	Corso di tre e di nove mesi presso la scuola centrale militare di educazione fisica	559	1301
20 »	Ufficiali ammessi al corso informativo automobilistico.....	560	1305
27 »	Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	568	1315
27 »	Terzo corso biennale di studio presso la scuola di guerra ...	569	1315
27 »	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-924.	571	1322
4 ott. 1923	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria di Modena.....	576	1363
4 »	Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola per artiglieria controaerei in Nettuno	577	1364
12 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1923-024 per le scuole militari	604	1412
12 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1923-924, per le scuole militari.....	605	1413
24 »	Corsi informativi automobilistici per ufficiali in servizio attivo permanente delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	624	1443
26 »	Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria.....	649	1507
1 nov. 1923	Concorso per insegnanti aggiunti della scuola di guerra.....	628	1446
8 »	Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione.....	640	1470
8 »	Corsi informativi per ufficiali generali e colonnelli presso le scuole centrali	641	1471
15 »	Costituzione della Commissione incaricata di vagliare i titoli dei professori straordinari dei collegi militari che aspirano a divenire di ruolo.....	654	1512

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov. 1923	Concorso per la nomina ed insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino.....	686	1545
13 dic. 1923	Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria a Pinerolo	723	1762
20 »	Ufficiali ammessi al 3° corso superiore automobilistico.....	742	184
27 »	Corso complementare di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria.....	751	1854
27 »	Sesto corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria.....	752	1856
	SERVIZIO AERONAUTICO.		
24 genn. 1923	R. decreto n. 62, che istituisce il commissariato per l'aeronanutica	337	775
11 mar. 1923	R. decreto n. 644, che apporta variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina, per l'esercizio 1922-923 in dipendenza dell'istituzione del Commissariato per l'aeronautica	193	511
28 »	R. decreto n. 645, concernente la costituzione della R. aeronautica	191	507
5 lugl. 1923	Relazioni disciplinari tra R. Esercito e R. aeronautica	410	957
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
25 genn. 1923	Esame dei reperti esplosivi	40	148
15 febbr. 1923	Ferri e chiodi per ferratura quadrupedi.....	88	307
14 giug. 1923	Risarcimento dei danni prodotti da brillamento di proietti nella ex zona di guerra.....	356	800
12 lugl. 1923	Assegnazione di ufficiali inferiori al servizio presso gli stabilimenti di artiglieria	433	988
20 dic. 1923	Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.....	747	1849

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
	SERVIZIO DEL GENIO.	
17 mar. 1923	Decreto ministeriale n. 587, riguardante la concessione di premi ai colombicoltori in occasione delle gare annuali di colombi viaggiatori	258
3 magg. 1923	R. decreto n. 1069, contenente disposizioni per l'utilizzazione dei materiali e immobili già della R. guardia di pubblica sicurezza	307
3 »	R. decreto n. 1068, che estende alle nuove provincie le disposizioni relative all'appalto ed alla esecuzione del lavori del genio militare	309
8 nov. 1923	Corso di istruzione per 20 aspiranti a capo laboratorio di riparazione del materiale delle truppe del genio	642
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO .	
8 mar. 1923	Soppressione della sezione di commissariato militare di Spezia.	131
29 nov. 1923	Forniture dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per i carabinieri reali e per i collegi militari, durante l'anno 1924	687
	SERVIZIO SANITARIO.	
15 febbr. 1923	Disposizioni per la distribuzione di oggetti di medicature agli stabilimenti sanitari militari	89
3 mar. 1923	Trattamento dei sottufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari militari	124
15 »	Cure balneo-termali	144
14 giug. 1923	Ammissione alla scuola di sanità militare di aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.	357
14 »	Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e alle loro famiglie	358

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giug. 1923	Attribuzioni dell'ufficiale superiore medico igienista presso le direzioni di sanità di corpo d'armata	397	945
28 »	Concorso per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P.	387	896
5 lugl. 1923	Concorso per insegnanti di chimica farmaceutica-tossicologica e di bromatologia presso la scuola di sanità militare	411	958
5 »	Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc., presso gli stabilimenti sanitari militari	412	958
12 »	Tassa d'ammissione ai concorsi per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. A. P.	434	988
31 »	Concessione di licenza di convalescenza ai militari in congedo temporaneamente inabili	488	1164
23 agos. 1923	Assistenti alle cliniche universitarie e agli istituti scientifici del Regno	513	1184
24 »	Decreto ministeriale concernente la costituzione della commissione medica superiore istituita dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	534	1226
24 »	Decreto ministeriale concernente la costituzione, con le relative sedi, delle commissioni mediche istituite dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	535	1228
30 »	Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti balneo-termali ed idroterapici del Regno ai personali dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie	521	1197
20 sett. 1923	Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista	561	1305
11 ott. 1923	Facilitazioni offerte dallo stabilimento balneare climatico « La Salute » di Caramanico agli ufficiali del R. Esercito.	590	1389
1 nov. 1923	Concorso per la nomina ad insegnanti titolari di chimica farmaceutica e tossicologica e di bromatologia presso la scuola di sanità militare	629	1446
1 »	Corsi accelerati d'istruzione per militari aspiranti alla nomina a sottotenente farmacista di complemento	630	1447
13 dic. 1923	Cure balneo-termali	724	1763

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
4 genn. 1923	Relazione e regi decreti relativi alla concessione dell'uso della bandiera nazionale ai Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica; nonchè alla concessione dell'uso di un labaro al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.....	5	8
28 giug. 1923	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni.....	385	890
16 lugl. 1923	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni.....	443	1001
	SERVIZIO VETERINARIO.		
22 mar. 1923	Profilassi della morva negli equini del R. Esercito.....	160	440
	SOTTUFFICIALI.		
11 genn. 1923	Corsi allievi sottufficiali per il 1923.....	14	40
11 »	R. decreto n. 10, recante modificazioni agli articoli 3 e 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali – Norme esecutive.....	35	140
18 »	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo trimestre dell'anno 1902 o anteriormente.	31	124
1 febbr. 1923	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° settembre 1922	53	209
1 »	Corsi allievi sottufficiali per il 1923.....	54	211
15 »	Corsi per allievi sottufficiali per il 1923.....	90	308
23 »	Norme per l'applicazione del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923, apportante modificazioni alle disposizioni sul reclutamento del R. Esercito	101	327
1 mar. 1923	Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	112	353
15 »	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo trimestre dell'anno 1902.....	145	406
18 »	R. decreto n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo.....	182	475

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 mar. 1923	Certificato di promozione	174	463
5 apr. 1923	Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa	189	504
5 »	R. decreto n. 903, concernente la soppressione della riduzione di tasse postali per lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio attivo	439	994
12 »	Concessione di un nuovo vincolo ai militari riassunti in servizio temporaneo	209	535
12 »	Sottufficiali che rinunciano all'impiego civile	210	536
19 »	R. decreto n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. marina	292	692
26 »	Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli modello 71-B della forza in congedo	233	589
26 »	Licenza straordinaria per gravissime condizioni di famiglia	234	600
3 magg. 1923	Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 appartenenti alle nuove provincie	257	654
7 «	Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti e trattenuti in servizio durante lo scorcio dell'esercizio finanziario 1922-23 e durante l'esercizio finanziario 1923-24	328	741
10 »	Brevi licenze a militari che abbiano uno stretto congiunto in pericolo di vita	270	667
10 »	Riammissione in servizio di sottufficiali	274	669
10 »	Concessione di un nuovo vincolo ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo	275	669
18	Dispensa dalle chiamate alle armi dei militari in congedo	288	684
24 »	Militari in congedo residenti nelle colonie	311	724
26 »	Decreto ministeriale che modifica l'allegato 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo	419	973
31 »	Militari di limitata idoneità fisica al servizio	317	733
31 »	Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo	319	734
7 giug. 1923	Sottufficiali a riposo da riassumere in servizio per lavori d'ufficio	336	770

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giug. 1923	R. decreto n. 1308, relativo alla riammissione in servizio nel R. Esercito dei sottufficiali già appartenenti al disciolto corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza — Norme esecutive	396	942
21 »	Corsi di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	372	833
21 »	Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria	373	834
21 »	Corsi allievi sottufficiali	377	842
5 lugl. 1923	Corsi allievi sottufficiali — Reclutamento di allievi sottufficiali per le unità automobilistiche e per la specialità artiglieria controaerea	413	960
12 »	Riammissione in servizio nel R. Esercito dei sottufficiali già appartenenti al disciolto corpo della R. guardia per la P. S.	435	989
12 »	Riassunzione in servizio di sottufficiali a riposo	436	989
23 agos. 1923	Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nell'anno 1902 e anteriormente	514	1184
24 sett. 1923	R. decreto n. 2161, relativo alla riammissione in servizio attivo di sottufficiali trattenuti alle armi con vincoli semestrali — Norme esecutive	646	1496
9 ott. 1923	Corsi per allievi sottufficiali	579	1369
11 »	Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo	591	1389
11 »	Riammissione in servizio di sottufficiali	592	1389
25 »	Collocamento in congedo illimitato dei militari nati anteriormente all'anno 1903	614	1423
31 »	Regio decreto-legge n. 2606, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito	731	1830
8 nov. 1923	Corso di istruzione per 20 aspiranti a capo laboratorio di riparazione del materiale delle truppe del genio	642	1473
9 »	R. decreto n. 2625, relativo alle rafferme dei militari del R. Esercito	733	1834
6 dic. 1923	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1924	703	1568

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 dic. 1923	Riapertura degli arruolamenti di militari di truppa nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica...	705	1569
13 »	Promozioni a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento.....	725	1764
18 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 9 novembre 1923, n. 2625, relativo alle rafferme dei militari del R. Esercito	734	1833
19 »	Pagamento dei premi di ferma, di rafferma e di congedamento per i sottufficiali.....	735	1835
20 »	Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1884.....	741	1839
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
11 genn. 1923	R. decreto n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra.....	23	95
11 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923 n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra.....	24	97
11 »	R. decreto n. 19, che modifica la legge sullo stato degli ufficiali (Consigli di disciplina).....	58	225
18 »	1° corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari.....	28	101
25 »	Norme per l'applicazione dell'articolo 8 del R. decreto 31 dicembre 1922 n. 1680, riguardante la riammissione nei ruoli del R. Esercito degli ufficiali del disciolto corpo della R. guardia per la P. S.....	42	156
25 »	R. decreto n. 154, col quale viene determinata la composizione dei consigli di disciplina in relazione ai nuovi gradi degli ufficiali generali del R. Esercito.....	62	231
4 febb. 1923	R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. marina, e 96 del relativo regolamento.....	103	342
5 apr. 1923	R. decreto che sostituisce due membri nella commissione incaricata di procedere ad una revisione della legislazione sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.....	215	558

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	
19 apr. 1923	R. decreto n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione.....	338	
29 »	R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commmissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, e 96 del relativo regolamento.....	306	
13 magg. 1923	R. decreto col quale viene sostituito il presidente della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, e 96 del relativo regolamento	365	
17 »	Trasferimento degli ufficiali.....	286	
31 »	Sostituzione del presidente della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920.....	323	
31 »	Decreto ministeriale col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito.....	378	
4 giug. 1923	Decreto ministeriale recante le norme esecutive del R. decreto 19 aprile 1923 n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione.....	339	
21 »	Obbligo di servizio degli ufficiali di complemento di nuova nomina.....	376	
24 »	R. decreto col quale viene sostituito un membro della Commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, e 96 del relativo regolamento.....	455	1
9 lugl. 1923	R. decreto n. 1561, concernente disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.....	457	1
20 »	Nomina di un membro supplente per la commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920...	447	1
22 »	R. decreto col quale sono approvate le tabelle per le note caratteristiche riflettenti l'arma dei CC. RR.....	461	1
29 »	R. decreto n. 1725, che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito per gli anni dal 1922 al 1927	502	1
3 agos. 1923	Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 1561 del 9 luglio 1923, relativo agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.....	458	1

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 agos. 1923	Nomina di un membro supplente per la Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920....	470	1095
23 »	Secondo corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari.....	510	1182
26 »	Decreto ministeriale relativo alla nomina della Commissione per l'esame dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione.....	517	1191
30 »	Impiego di ufficiali nel grado inferiore.....	522	1197
7 ott. 1923	R. decreto n. 2355, recante modificazioni al R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio per il R. Esercito	659	1519
7 »	R. decreto n. 2443, col quale si apporta un'aggiunta all'art. 37 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. marina	691	1561
31 »	R. decreto n. 2575, recante un'aggiunta al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, relativo alla riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia.....	732	1831
2 dic. 1923	R. decreto n. 2545, per la nomina ad ufficiale subalterno in servizio attivo permanente nel R. Esercito di sudditi esteri naturalizzati italiani	715	1753
12 »	Decreto ministeriale relativo alla riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.....	745	1846
13 »	Note caratteristiche	726	1764
13 »	Note caratteristiche.....	727	1766
13 »	Trasferimenti degli ufficiali.....	728	1768
20 »	Impiego di ufficiali nel grado inferiore.....	743	1841
24 »	Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.....	748	1850
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'.		
28 dic. 1922	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1922-1923.....	22	94
4 genn. 1923	Assegno per le spese d'ufficio..	3	3

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	
14 genn. 1923	R. decreto n. 317, che determina il modo di calcolare le indennità a favore degli impiegati civili e militari destinati in servizio nelle colonie	135	
25 »	R. decreto n. 262, riguardante il numero degli insegnanti titolari di 1° e di 2° grado da adibirsi ad alcune scuole militari	148	
1 febbr. 1923	Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali	55	
8 »	Decreto ministeriale che proroga fino al 20 giugno 1923 e modifica quello relativo alle indennità speciali per i servizi di presidio	69	
8 »	R. decreto n. 311, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa	121	3
8 »	R. decreto n. 487, che riduce le indennità giornaliere e quelle di residenza mensili stabilite per gli addetti militari, navali ed aeronautici	176	4
15 mar. 1923	Decreto ministeriale che aumenta la indennità giornaliera per gli impiegati civili dell'amministrazione militare, e per gli ufficiali del R. Esercito, in missione in Turchia ed in Albania	213	5
17 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, durante l'esercizio finanziario 1922-1923, per le scuole militari	151	4
17 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1922-1923 per le scuole militari	152	4
4 apr. 1923	Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare	185	5
5 »	R. decreto n. 853, contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri	246	6
6 magg. 1923	Computo dell'indennità di congedamento agli ufficiali	261	6
10 »	R. decreto n. 1145, che stabilisce il cambio da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero, nonchè agli addetti militari, navali ed aeronautici	342	7
17 »	R. decreto-legge n. 1284, che reca aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati civili e degli ufficiali	393	9

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 magg. 1923	Riespatrio di ex militari	320	734
14 giug. 1923	Soprassoldo giornaliero di servizio agli automobilisti	359	808
20 »	Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924.	380	855
20 »	Località di alta montagna	381	873
21 »	Modificazioni delle disposizioni in materia di indennità di caro-viveri	374	835
21 »	Ex militari riespatriandi	375	841
5 lugl. 1923	Norme per l'applicazione del R. decreto 17 maggio 1923 n. 1284, che apporta alcune modificazioni ai regi decreti 27 ottobre 1922 n. 1427 e 18 dicembre 1922 n. 1637, concernenti il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito	394	921
15 »	R. decreto n. 1616, concernente miglioramenti economici per gli appuntati ed i carabinieri reali raffermati, ed attuazione di un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma	487	1162
23 agos. 1923	Decorrenza e cessazione delle indennità di carica e di alloggio.	515	1187
27 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1923-24 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	543	1249
27 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1923-24	544	1264
6 sett. 923	Determinazione degli stipendi per gli ufficiali del R. Esercito.	526	1203
24 »	Norme esecutive del R. decreto 15 luglio 1923 n. 1616, concernente miglioramenti economici per gli appuntati ed i carabinieri raffermati, ed attuazione di un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma	565	1312
24 »	Decreto ministeriale concernente il nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma dei carabinieri del ruolo generale	603	1410
24 »	R. decreto n. 2346, recante proroga del termine stabilito dall'art. 12 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922 n. 1427, relativo agli stipendi degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito	656	1517

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1923	R. decreto n. 2537, contenente disposizioni per il trattamento economico nelle licenze dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito — Norme esecutive	714	175
4 ott. 1923	Località di alta montagna	578	139
31 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di cancelleria, riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1923-1924, per il comando generale dell'arma e per le legioni carabinieri reali	666	152
31 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni CC. RR. durante l'esercizio 1923-924	667	153
31 »	R. decreto n. 2489, che apporta varianti allo specchio III, di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 733, per le indennità eventuali del R. Esercito	693	156
11 nov. 1923	R. decreto n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato	706	157
1 dic. 1923	Decreto ministeriale emanato da S. E. il ministro delle finanze in data 1° dicembre 1923, relativo ai limiti massimi degli assegni mensili da corrispondersi ai volontari, alunni, ecc. delle amministrazioni statali	744	184
6 dic. 1923	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 12 luglio 1923 n. 1491, relativamente alla riversibilità dei soprassoldi, annessi alle medaglie al valor militare, ai congiunti dei militari morti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra	704	150
8 »	Norme per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, in quanto riguarda i militari del R. Esercito	707	165
	TRASPORTI		
8 mar. 1923	Servizio viaggiatori, bagagli e merci sulle ferrovie sarde dello Stato	132	39
8 »	Viaggi degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici	133	39
15 »	Rinnovazione dei vaglia postali di servizio scaduti	146	40
15	Vidimazione documenti di viaggio	147	40
19 apr. 1923	Abbonamenti a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato	224	57
26 »	Vidimazione documenti di viaggio	348	64

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 magg. 1923	Ripristino di libretti di viaggio in pelle per ufficiali	301	711
31 »	Reclami verso l'amministrazione ferroviaria	321	735
31 »	Viaggi di militari isolati sulle linee di navigazione	322	736
14 giug. 1923	Viaggi a tariffa differenziale *C* degli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri	360	808
12 lugl. 1923	Spedizioni di esplosivi diretti in Sardegna od in altre località via mare	437	989
16 agos. 1923	Libretti in pelle pei viaggi dei sottufficiali	496	1168
17 »	Viaggi delle parenti domestiche	500	1170
20 sett. 1923	Viaggi delle bandiere e degli stendardi del R. Esercito	562	1306
27 »	Biglietterie militari – Cessazione della distribuzione dei biglietti a tariffa differenziale C	570	1322
18 ott. 1923	Trasporti in servizio diretto ferroviario marittimo	601	1400
25 »	Trasporti come bagaglio a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra	616	1426
25 »	Viaggi dei sudditi di Stati esteri che si recano in Italia o vi transitano per visitare le tombe dei loro congiunti morti in guerra e viaggi dei cittadini italiani che si recano in terra straniera o vi transitano per l'identico scopo	617	1426
8 nov. 1923	Modificazioni di tariffe ferroviarie relative al servizio viaggiatori e merci	643	1475
27 »	Uso della 1ª classe dei treni direttissimi	695	1564
7 dic. 1923	Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno. — Concessione speciale *C* — Abbonamenti a prezzo ridotto	717	1754
13 »	Prontuario dei prezzi pei trasporti dei viaggiatori a tariffa militare o differenziale *C*	729	1771
	UFFICIALI IN CONGEDO		
25 genn. 1923	Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo	43	156
26 magg. 1923	Decreto ministeriale che modifica l'allegato 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo	419	973

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO		
16 nov. 1922	R. decreto n. 1769, concernente l'applicabilità, in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra	289	9
3 dic. 1922	R. decreto n. 1770, concernente la concessione di una speciale indennità di operazioni ai militari dei regi corpi di truppe coloniali della Libia	92	3
18 genn. 1923	R. decreto n. 318, riguardante una modificazione all'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, relativamente all'aliquota di ufficiali delle categorie in congedo da assegnare ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	136	39
18 mar. 1923	R. decreto n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie	177	49
18 »	R. decreto n. 622, relativo all'applicazione delle norme del R. decreto 18 marzo 1923 n. 621, alle truppe operanti in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923	178	46
3 apr. 1923	R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania. (1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923)	179	4
22 »	R. decreto n. 996, concernente la estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle norme per la concessione delle medaglie col motto « Libia », delle croci al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra	293	6
24 magg. 1923	Militari in congedo residenti nelle colonie	311	7
5 lugl. 1923	Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di derrate e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica a decorrere dal 1° luglio 1923	398	9

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Rivista d'artiglieria e genio	3
Pubblicazione della scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina-Roma) circa il « Corso di ginnastica militare »	4
Abbonamento al *Giornale militare, Bollettino ufficiale, Rassegna dell'Esercito italiano e Rassegna aeronautica* per l'anno 1923	4
Norme per l'abbonamento alla *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* per l'anno 1923 e prezzi di vendita degli atti della raccolta	17
Cessione a prezzo di costo di pubblicazioni di aeronautica presso l'ufficio Pubblicazioni del Ministero	210
Informazione da parte del comando della scuola di guerra circa la vendita di varie pubblicazioni	240
Passaggio dei servizi relativi alla protezione ed assistenza degli orfani e degli invalidi di guerra, dal Ministero dell'interno al Sottosegretariato per l'assistenza militare, ecc.	337
Manuale sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	361
Opere militari in vendita da parte del comando della scuola di guerra	410
Gabinetto di cultura della scuola di guerra	513
Esito del concorso a premio bandito con circolare in data 27 maggio 1922 dal gabinetto cultura e ritrovo della scuola di guerra	514
Quadro-ricordo della grande guerra 1915-1918 del colonnello di amministrazione SUTTO cav. Ugo – (9ª edizione)	515
Concorso a posti da motorista	546
Corso per ufficiali in servizio attivo permanente piloti militari di aeroplano	547
Corso per ufficiali di complemento piloti militari di aeroplano	
Riammissione in servizio della R. Aeronautica degli ufficiali in servizio attivo permanente presso le varie armi	548
Concorso per posti da montatori-radiomontatori – armieri – fotografi	549
Concorso per posti di pilota di aeroplano	550
Corso per ufficiali osservatori dall'aeroplano	551
Recenti pubblicazioni dello Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra	553
Tavole polimetriche	601
Informazioni circa il concorso per il passaggio nella R. Aeronautica, le cui norme (vedasi avvisi dispensa 18 *Giornale militare* 1923)	685
Commissariato R. Aeronautica (Concorso per posti di ufficiale di stazione)	711

OGGETTO	Pagina
Corso allievi ufficiali di complemento	712
Norme per l'applicazione dei regi decreti n. 1769, del 16 novembre 1922 e n. 996, del 22 aprile 1923, di cui alle precedenti circolari 284 e 293 del *Giornale militare* corrente anno	808
Gabinetto di cultura della scuola di guerra	811
Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza	843
Concorso per l'allestimento di un tipo di trattore ad aderenza totale per il traino delle artiglierie	846
Bando di concorso	847
Fondazione « 3 novembre » a favore degli ex combattenti della 1ª armata — Concorso a due borse di studio di annue L. 1,200 ciascuna	850
Pubblicazione della scuola di guerra	851
Programmi d'esame per l'ammissione, ecc. da parte dell'ufficio pubblicazioni militari Ministero guerra	910
Recenti pubblicazioni da parte dello Stabilimento poligrafico ed informazioni dal medesimo nei riguardi della franchigia postale	910
Richieste di spedizioni di pubblicazioni militari direttamente alla tipografia del Senato	990
Notificazione di concorso per 71 posti nel corpo del genio aeronautico	1170
Commissariato di aeronautica — Comando generale regia aeronautica	1173
Pubblicazione di un volume *Norme elementari tecniche e d'impiego della fotografia aerea*	1188
Borse di studio	1206
Pubblicazione del colonnello C. Manzoni *Ordinamento dell'Esercito metropolitano, delle forze coloniali e dei corpi armati*	1207
Pubblicazione del volume *Soldati e cittadini di altri tempi*, di Veteranus	1306
Pubblicazioni della scuola di guerra *Ricoveri di montagna*	1307
Varianti alla dislocazione dei corpi in data 1° luglio 1923	1430
Bando di concorso per posti nel corpo di commissariato militare per l'aeronautica	1432
Concorso di assegni vitalizi facoltativi da conferirsi sulle entrate già destinate alla cassa sovvenzioni a favore di alcune categorie di persone	1455
La cooperazione delle armi	1842
Monografia delle città italiane	1842
Concorsi a premio indetti dalla rivista *d'artiglieria e genio* per l'anno 1924	1860

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1923.

Quantità delle tavole	SPECIE DELLA TAVOLA	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Distintivi per i militari del ruolo specializzato dei carabinieri reali	Circol. 330

Prezzo del presente fascicolo L. **3,10**

(5079) – Roma, 1923-24 – Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1923 — 5 Gennaio

N. 1 **21 dicembre 1922.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1649, che reca disposizioni per la dispensa dal servizio, nomina e promozione di direttori generali e di altri impiegati di grado equiparato, nonchè autorizzazione per riduzione di personale nei singoli Ministeri . . . . . *Pag.* 1

» 2 - **4 gennaio 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Prestiti sulla cassa ufficiali. *Pag.* 2

» 3 - **4 gennaio 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegno per le spese d'ufficio . . . . . *Pag.* 3

AVVISI . . . . . *Pag.* 3

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 6

Circolare N. **1.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1649, che reca disposizioni per la dispensa dal servizio, nomina e promozione di direttori generali e di altri impiegati di grado equiparato, nonchè autorizzazione per riduzione di personale nei singoli Ministeri.** (Divisione personale del Ministero). 21 dicembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 301, dei 26 dicembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;
Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1923, la dispensa dal servizio per ragioni di servizio, dei direttori generali e degli altri impiegati di grado equiparato, di cui al penultimo comma dell'art. 45 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693, può essere deliberata dal Consiglio dei ministri senza la formalità nel comma stesso indicata. Contro il provvedimento di dispensa non è ammesso alcun gravame.

Art. 2.

Possono disporsi nuove nomine o promozioni nel grado di direttore generale, in quanto sia strettamente necessario anche prima che siano stabilite le tabelle numeriche degli impiegati della rispettiva amministrazione centrale.

Art. 3.

Ciascun ministro è autorizzato a ridurre il personale del proprio Ministero. Le modalità del trattamento di quiescenza degli impiegati dispensati dal servizio in base alla presente disposizione, saranno stabilite con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 2. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Prestiti sulla cassa ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 gennaio 1923.

Risulta al Ministero che, all'infuori di pochissime eccezioni, le amministrazioni del R. Esercito non hanno curato di mandare all'ufficio dell'amministrazione di personali militari vari, le contabilità mod. 1035 del catalogo, degli anni 1914-1915 in poi, le quali, a norma del § 12 della circolare a stampa 10 febbraio 1913 n. 3000 e del § 11 dell'altra circolare a stampa 24 luglio 1920 n. 22400, contenenti ambedue, le norme per il funzionamento della cassa ufficiali avrebbero dovuto pervenire al detto ufficio non oltre il 15 luglio di ciascun anno.

Risulta altresì che molte amministrazioni non inviano puntualmente le quote rateali per estinzione di debiti per prestiti sulla cassa ufficiali, concessi sia ad ufficiali, sia a circoli e mense ufficiali.

Tutte le amministrazioni del R. Esercito, dovranno ora inviare all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le contabilità prescritte dalle circolari sopra citate, in quanto non le abbiano inviate a suo tempo. E al riguardo si prescrive che tali contabilità dovranno essere divise in due parti distinte: 1° ufficiali; 2° mense, sale convegno e circoli. Per queste istituzioni, è beninteso, che le contabilità dovranno riferirsi al tempo anteriore a quello da cui entrò in vigore la circolare 18 luglio 1921 n. 14060.

Le contabilità di che trattasi dovranno essere improrogabilmente inviate al predetto ufficio non oltre il 28 febbraio 1923, anche se negative.

I corpi che amministrano ufficiali in debito verso la Cassa ufficiali, o che hanno debiti arretrati verso la Cassa stessa per prestiti ricevuti a favore delle loro mense, sale convegno e circoli, debbono subito mettersi al corrente.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 3. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegno per le spese d'ufficio.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 gennaio 1923.

Col decreto ministeriale riportato nella precedente circolare n. 589 *giornale militare* 1922 sono stati stabiliti gli assegni alle varie amministrazioni militari per le spese d'ufficio dell'esercizio corrente. La misura di tali assegni è stata fissata in relazione agli stanziamenti di bilancio e non potrà quindi in nessun modo, e per nessun motivo, essere aumentata. Sarebbe anzi desiderabile che gli assegni stessi — che rappresentano il massimo consentito — non fossero neppure erogati interamente, e pertanto le amministrazioni escogiteranno tutti i mezzi ed espedienti mediante i quali si possano realizzare economie. Tanto più ciò si rende necessario in quanto, nel venturo esercizio, si sarà indeclinabilmente obbligati a ridurre ancora gli assegni per le spese d'ufficio.

Date poi le varianti verificatesi nella composizione e nella distribuzione dei servizi di non pochi corpi, comandi, stabilimenti, uffici, ecc., non è improbabile che le presenti assegnazioni possano per talune amministrazioni risultare esuberanti in rapporto ai diminuiti bisogni, ed in confronto di altre. I comandi di corpo d'armata dovranno pertanto portare la loro speciale attenzione sulle assegnazioni fatte ai corpi dipendenti e segnalare in tempo al Ministero, le possibili riduzioni perchè se ne possa tener conto nel decreto per l'esercizio venturo.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

« **Rivista d'artiglieria e genio** » – Periodico militare tecnico illustrato – XL (62) annata. — (Direzione: Via Astalli n. 15 – Roma 17.

Condizioni d'abbonamento per l'anno 1923.

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. Esercito e della R. Marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: **L. 36,00.**

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. Esercito e della R. Marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste d'abbonamento siano rivolte direttamente alla direzione della *Rivista*: **L. 42,00.**

3. Per i non militari residenti in Italia: **L. 50,00.**

4. Per i residenti negli Stati esteri: **L. 75,00.**

Le richieste d'associazione, accompagnate dal relativo importo, debbono essere rivolte alla direzione della *Rivista d'artiglieria e genio*, via Astalli n. 15, Roma 17.

I comandi, corpi ed uffici, richiedenti gli abbonamenti di cui al n. 1 per ufficiali ed assimilati dipendenti, sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, rimborsandosene poi a rate mensili sui relativi stipendi.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1 dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia della Rivista.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si pregano gli abbonati di far conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di **L. 6,** ovvero di **L. 10,** per i militari e di **L. 10,** ovvero di **L. 15,** per i non militari, secondo che si tratti di fascicoli semplici o doppi.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla direzione della *Rivista*.

Nota. — Dal 1° gennaio 1923 anche per le pubblicazioni di annate antecedenti saranno praticati i prezzi sopraindicati.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha edito in questi giorni la pubblicazione della Scuola Centrale Militare di Educazione Fisica (Farnesina - Roma): « **Corso di Ginnastica militare** », volume di 262 pagine.

Prezzo L. 8.50 (L. 9.90 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale, Rassegna dell'Esercito Italiano e Rassegna Aeronautica, per l'anno 1923.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *Bollettino ufficiale,* al *Giornale militare,* alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* ed alla *Rassegna Aeronautica* per l'anno 1923 è di L. 130.

Si accettano abbonamenti separati per le quattro pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *Bollettino ufficiale,* di L. 35 per il *Giornale militare,* di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano,* e di L. 36 per la *Rassegna Aeronautica.*

Si fanno inoltre abbonamenti combinati alle seguenti condizioni:

Giornale Militare e *Bollettino Ufficiale*	L. 70
Giornale Militare e *Rassegna dell'Esercito*	» 55
Giornale Militare e *Rassegna Aeronautica*	» 68
Bollettino Ufficiale e *Rassegna dell'Esercito*	» 70
Bollettino Ufficiale e *Rassegna Aeronautica*	» 80
Giornale Militare - Bollettino Ufficiale e *Rassegna dell'Esercito* .	» 100
Giornale Militare - Bollettino Ufficiale e *Rassegna Aeronautica* .	» 110
Giornale Militare - Rassegna Aeronautica e *Rassegna dell'Esercito*	» 85
Bollettino Ufficiale - Rassegna Aeronautica e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Rassegna dell'Esercito e Rassegna Aeronautica	» 45

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *Giornale militare* ed il *Bollettino ufficiale* nel 1922 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. **3.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Capitano O. CARONCINI e Tenente L. REGUZZONI: **I grandi giuochi collettivi** (del valore in commercio di L. 4);

L. **10.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello SICILIANI: **Fra gli italiani degli Stati Uniti d'America** (del valore in commercio di L. 12);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor ADOLFO PAOLINI, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte I - Nozioni di anatomia umana** (del valore in commercio di L. 6);

L **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor ADOLFO PAOLINI, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte IV - Igiene degli esercizi fisici** (del valore in commercio di L. 6);

L. **6.30** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore dott. FULVIO ZUGARO: **Il costo della guerra italiana** (del valore in commercio di L. 9);

L. **6.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto della Scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina - Roma): **Corso di Ginnastica Militare** (del valore in commercio di L. 8,50);

L. **15.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Dott. PIETRO MARAVIGNA: **Studi critici sulla guerra mondiale** (del valore in commercio di L. 18);

L. **9.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello DOUHET: **Il dominio dell'aria** (del valore in commercio di L. 14);

L. **7.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10);

L. **70.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (del valore in commercio di L. 100);

L. **13.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale LIUZZI: **Ricordi e pensieri di un ex-Intendente d'Armata** (del valore in commercio di L. 16);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del sen. F. SALATA: **Per le Nuove Provincie e per l'Italia** (del valore in commercio di L. 30);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale BRANCACCIO: **L'esercito del vecchio Piemonte** (del valore in commercio di L. 30);

L. **28.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione: **La compensazione dei debiti e i rapporti di diritto privato regolati da trattati di pace** (del valore in commercio di L. 40);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale ALESSIO CHAPERON: **L'organica militare fra le due guerre mondiali: 1814-1914** (del valore in commercio di L. 30);

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra,* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 52ª, anno 1922, circolare 507.

A pagina 1177, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Dupanloup Francesco il tenente *Delli Santi* Filomeno, 225 fanteria.

A pagina 1179, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Brunelli Giulio il pari grado *De Medio* Quintilio, 5 battaglione zappatori.

Dispensa 57ª, anno 1922, circolare 564.

A pagina 1300, colonna riguardante i tenenti dei reali carabinieri, al nome Miozzi Giuseppe sostituire il nome *Ventura* Guido.

A pagina 1300, colonna riguardante i tenenti colonnelli commissari, *invece di*: 13 maggio 1917, *leggasi*: 31 ottobre 1917 fino a Lionetti Francesco.

Dispensa 61ª, anno 1922.

A pagina 1419, *invece di*: Orlando Ettore, 90 fanteria, *leggasi*: Orlando Ercole, 90 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3058) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guer

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1923 — 12 Gennaio

MINIS... BIBLIOTECA ...A GUERRA

N. **4 - 30 novembre 1922.** — MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1643, che converte in legge il R. decreto 22 dicembre 1921 n. 1860, concernente l'ammissione al ritardo del servizio militare di studenti di scuole medie . . . . . *Pag.* 8

» **5 - 4 gennaio 1923.** SERVIZIO TERRITORIALE. — Relazione e regi decreti relativi alla concessione dell'uso della bandiera nazionale ai Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica; nonchè alla concessione dell'uso di un labaro al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia . *Pag.* 8

» **6 - 4 gennaio 1923.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Rifornimento benzina agli enti militari . . . . . *Pag.* 10

» **7 - 7 gennaio 1923.** RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 3 che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del R. Esercito. *Pag.* 13

» **8 - 11 gennaio 1923.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Contabilità dei materiali . . . . . *Pag.* 20

» **9 - 11 gennaio 1923.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Nuovi provvedimenti tributari Imposta di ricchezza mobile sugli assegni dei sottufficiali e su altre competenze . . . . . *Pag.* 20

» **10 11 gennaio 1923.** AVANZAMENTO. — Norme esecutive per il passaggio di ufficiali di altre armi in quella dei carabinieri reali, in relazione al R. decreto n. 2270, del 20 novembre 1919 (circolare 672 *giornale militare*) . . . *Pag.* 21

» **11 - 11 gennaio 1923.** RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1902 residenti in paesi transoceanici e di quelle nate nel secondo semestre dell'anno 1902 e residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino del Mediterraneo . . . . . *Pag.* 22

» **12 - 11 gennaio 1923.** — RECLUTAMENTO. — Proscioglimento dalla ferma di 3 anni dei carabinieri allontanati dall'arma . . . . . *Pag.* 24

» **13 - 11 gennaio 1923.** SCUOLE MILITARI. — 6° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 25

» **14 - 11 gennaio 1923.** — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali per il 1923 . . . . . *Pag.* 40

AVVISI . . . . . *Pag.* 47

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 49

Circolare N. 4. — MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 1643, che converte in legge il R. decreto 22 dicembre 1921 n. 1860, concernente l'ammissione al ritardo del servizio militare di studenti di scuole medie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 novembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 301, del 26 dicembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, (1) che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ - GENTILE.

(1) Riportato nella circolare n. 650 del *giornale militare* 1921.

N. 5. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Relazione e regi decreti relativi alla concessione dell'uso della bandiera nazionale ai Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica; nonchè alla concessione dell'uso di un labaro al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.** — (Gabinetto del Ministro). — 4 gennaio 1923.

La *Gazzetta ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1923 pubblica:

RELAZIONE A SUA MAESTÀ IL RE.

SIRE!

Alla Maestà Vostra è ben noto quanto ardimentosa ed efficace sia stata l'azione dei Regi Corpi di truppe coloniali che col loro non mai smentito valore militare e con la loro incrollabile fedeltà in cento combattimenti affermata, hanno ormai magnificamente dimostrato l'ardore, l'intrepidezza e lo spirito di sacrificio delle truppe stesse.

E' sembrato quindi che tanto valore meriti un tangibile ed alto segno di riconoscimento da parte della Madre Patria, che serva anche di incitamento alle truppe coloniali a mantenersi all'altezza delle loro grandi e nobili tradizioni.

Tale elevato fine potrebbe essere raggiunto col conferimento della bandiera nazio-

nale ai Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica, che nella loro costituzione organica superano l'unità reggimentale, e del labaro alle truppe della Somalia, la cui forza è inferiore a quella di un reggimento.

Nella fiducia che la Maestà Vostra voglia benignamente accogliere questa doverosa proposta, formulata d'accordo col collega delle Colonie, mi onoro sottoporre all'Augusta Vostra Firma i rispettivi decreti di concessione.

Il Ministro della Guerra
A. DIAZ.

R. decreto n. 1, che concede l'uso della bandiera nazionale ai Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle colonie;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' concesso ai Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.

Le bandiere saranno custodite presso ciascun comando di Regio corpo di truppe coloniali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ - FEDERZONI.

R. decreto n. 2, che concede l'uso di un labaro al R. corpo di truppe coloniali della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 ottobre 1920, n. 1488;

Allo scopo di conferire al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia un segno di riconoscimento da parte della Madre Patria;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle colonie;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' concesso al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia l'uso di un labaro modello analogo a quello istituito con R. decreto 17 ottobre 1920 n. 1488, per alc corpi e reparti del R. Esercito.

Il labaro sarà custodito presso il comando del regio corpo di truppe coloniali.

Con decreto del ministro della guerra, di concerto con quello delle colonie, sara stabilite le caratteristiche del labaro stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto n raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiun spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ - FEDERZONI.

N. 6. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento ben agli enti militari.** — (Ufficio automobilistico). **4** gennaio 1923.

In seguito all'assunzione della fornitura della benzina per l'Esercito da parte d Società Italo Americana per il petrolio (Siap), gli enti militari preleveranno il burante occorrente per gli automezzi che hanno in servizio, direttamente dai dep locali o viciniori della società predetta.

Per disciplinare il funzionamento del servizio e semplificarne il controllo amm strativo, i prelevamenti della benzina saranno effettuati soltanto dagli enti milita ciò autorizzati dai rispettivi comandi di corpo d'armata e nei limiti da questi stab in base all'accertato fabbisogno mensile; mentre da detti enti sarà a loro volta p veduto al rifornimento a quelli dipendenti.

Il carburante sarà prelevato dietro rimessa al deposito della Società di appo buono del modello prescritto, quale qui di seguito si riporta. L'ente prelevatario scerà alla ditta fornitrice il buono di prelevamento e la ricevuta del buono stesso, tenendo per proprio controllo la matrice dalla quale fu staccato il buono.

La Società Siap, assuntrice della fornitura, trasmetterà mensilmente alla direz centrale automobilistica di Bologna le fatture della merce consegnata entro il mese cedente, corredandole con i buoni di prelevamento e trattenendo le ricevute dei desimi.

La direzione centrale automobilistica, trasmetterà, anche mensilmente, al Minis i documenti relativi all'emissione del mandato di pagamnto della benzina fornita mese precedente, allegandovi la richiesta di carico e il verbale di collaudo. La S dopo aver riscosso l'ammontare della fattura, restituirà alla direzione centrale auto bilistica le relative ricevute dei buoni di prelevamento riflettenti il pagamento.

Dietro richiesta della direzione centrale automobilistica, i singoli enti preleva rimborseranno mensilmente, con vaglia del Tesoro, la direzione stessa dell'impor della benzina prelevata nel mese precedente, imputando la relativa spesa a carico propri assegni.

Per la benzina di aviazione, il petrolio, gli oli lubrifiicanti, i grassi e gli stracci, di cui si hanno ancora delle scorte disponibili di proprietà dell'amministrazione militare, i rifornimenti dovranno farsi nel seguente modo:

a) Per la benzina di aviazione le richieste dovranno continuare ad essere rivolte direttamente al Ministero della guerra (ufficio automobilistico) che provvederà a soddisfarle a mezzo della direzione centrale automobilistica.

Gli enti aeronautici prelevatari, come fanno attualmente, pagheranno l'importo della benzina prelevata alla direzione centrale automobilistica di Bologna, sempre mediante vaglia del Tesoro.

b) Per il rifornimento e la distribuzione del petrolio, degli olii lubrificanti, dei grassi e degli stracci, provvederanno i depositi presidiari i quali, anzichè essere affidati, come per il passato, ad uffici del genio o del commissariato militare, saranno gestiti dagli autocentri che hanno assorbito ormai quasi tutto il servizio attinente all'automobilismo.

Epertanto i centri automobilistici, in base al consumo medio mensile delle suddette materie, si rivolgeranno tempestivamente agli enti sottoindicati per rifornirsene:

per il petrolio alla sezione staccata del genio - Spezia;

per gli olii lubrificanti alla sottodirezione del genio - Genova;

per gli stracci alla direzione centrale automobilistica - Bologna.

Le norme per il rifornimento sono le seguenti:

I centri automobilistici, soddisfatti delle richieste e ricevuta la merce, rilasceranno apposita ricevuta agli enti fornitori che si daranno scarico delle materie prelevate dagli autocentri, senza pagamento, e invieranno alla direzione centrale automobilistica apposita richiesta di scarico con annessa la ricevuta dell'autocentro prelevatario.

Gli autocentri provvederanno alla distribuzione del petrolio, olii, ecc. agli enti del corpo d'armata che rilasceranno all'uopo un buono di prelevamento uguale a quello della benzina auto. Tali buoni saranno inviati dagli autocentri, alla direzione centrale automobilistica la quale provvederà a farsi rimborsare l'ammontare dai corpi prelevatari, con vaglia del Tesoro, analogamente a quanto si opera per la benzina auto; ed i corpi imputeranno la relativa spesa sui propri assegni.

La direzione centrale automobilistica verserà a sua volta in tesoreria, a favore del capitolo 347 del bilancio d'entrata, tutte le somme riscosse sia per la benzina auto ed avio come per gli olii, petroli, ecc., e trasmetterà al Ministero (Ufficio automobilistico) i prescritti modelli 181 T corrispondenti ai versamenti effettuati.

Data l'ubicazione dei corpi d'armata e la necessità di evitare, per quanto è possibile, inutili spese di trasporto, gli autocentri nel richiedere le merci (petrolio, lubrificanti e stracci) provvederanno che il fabbisogno per gli enti che si trovano nel territorio di divisioni lontane dalle sedi di corpo d'armata, affluisca direttamente agli autoreparti delle stesse divisioni, i quali provvederanno alla distribuzione delle materie di consumo agli enti nella circoscrizione territoriale della propria divisione.

Gli autocentri però sono sempre essi incaricati di riunire i buoni di prelevamento rilasciati ai dipendenti autoreparti e di invarli alla direzione centrale automobilistica.

Per accertarsi che la benzina auto, che i corpi prelevano dalla società, abbia i requisiti voluti dal contratto, gli autocentri faranno eseguire saltuarie visite presso i depositi della società, nel territorio del proprio corpo d'armata, e redigeranno apposito verbale di collaudo. Saranno loro comunicati, per cura della direzione centrale automobilistica, gli estremi del contratto stipulato con la Società Italo Americana relativi ai requisiti cui deve soddisfare la benzina.

Il Ministro — A. DIAZ.

MODELLO DEL BUONO DI PRELEVAMENTO DELLA BENZINA.

cm. 6 — cm. 15 — cm. 6

cm. 15

Matrice

del buono di prelevamento benzina

Serie..... N.....

Corpo prelevatario.....

.....

.....

Buono *per Kg.* ..... *di benzina.*

A..... *li*..... 192...

IL COMANDANTE

.....

Bollo

(1) Da conservarsi dal Corpo prelevatario.

BUONO PRELEVAMENTO BENZINA (1).

Serie..... N.....

La « Società Italo Americana pel petrolio » (*Deposito di* .....)

consegnerà per il presente buono Kg..... *di benzina al* (2) .....

.....

A..... *li*..... 192...

IL COMANDANTE

.....

(1) Da allegarsi alla fattura.
(2) Corpo prelevatario.

Serie..... N.....

(1) **Ricevuta** *del Buono per Kg*..... .. *di benzina consegnata al* (2) ....

.....

.....

A..... *li*..... 192...

IL COMANDANTE

.....

Bollo

(1) Da trattenersi presso la Ditta sino al pagamento avvenuto e poscia restituito alla Direzione Centrale Automobilistica di Bologna.
(2) Corpo prelevatario.

N. 7. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 3 che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del R. Esercito.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione – Direzione generale leva e truppa). — 7 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1923).

RELAZIONE A SUA MAESTÀ IL RE.

SIRE.

Lo schema di decreto che sottopongo alla sanzione di V. M., pone per base della legge di reclutamento la ferma normale di 18 mesi.

Il problema della durata della ferma è fondamentale nella organizzazione dell'Esercito, giacchè la ferma stessa si ripercuote su tutto ciò che riguarda il reclutamento, l'ordinamento, l'addestramento e la mobilitazione dell'Esercito; è perciò necessario che su di esso si rivolga la massima attenzione dell'organizzatore.

Nel periodo dell'immediato anteguerra la durata della ferma era stata ridotta dai 3 anni — già in vigore per un lungo periodo di tempo — a 2 anni, e tale provvedimento, adottato da quasi tutti gli eserciti europei, sembrò un'ardita innovazione, pel timore che non si potesse sufficientemente preparare i graduati ed addestrare convenientemente i reparti. D'altra parte esso non potè avere un'effettiva integrale applicazione per la sopraggiunta guerra di Libia, per la proclamata neutralità, per l'intervento in guerra ,ecc., condizioni che imposero a tutte le classi la permanenza alle armi per un periodo di gran lunga superiore a quello prescritto.

Dopo la guerra, e cioè dopo una lotta di grandi masse, anzi di tutta la Nazione, si ritenne opportuno avviarsi sollecitamente verso l'ideale della Nazione armata e quindi verso un tipo d'esercito che fosse «una vera scuola militare della Nazione in pace ed un'armonica ossatura pronta ad accogliere ed inquadrare tutte le forze nazionali in guerra». Si ritenne altresì doversi stabilire un eguale obbligo di servizio per tutti i cittadini validi, e si posero come condizioni di base:

1° Che l'Esercito dovesse essere sottratto a tutti i servizi che lo avessero distolto dalla propria istruzione, la quale avrebbe dovuto essere spinta alla massima intensità (per limitare anche l'intervento per l'ordine pubblico si accrebbero notevolmente i Corpi armati di polizia);

2° Che le reclute si presentassero alle armi con una sufficiente istruzione premilitare, in modo che si potesse abbreviare il periodo di istruzione da svolgere sotto le armi.

Da tali ragioni trae origine il R. decreto 452 in data 20 aprile 1920, che, definito sotto l'influenza politica del tempo, stabiliva una ferma normale brevissima, di soli 8 mesi (e una ferma ridotta di 3 mesi per gli inscritti trovantisi in alcune condizioni speciali di famiglia, ecc).

Naturalmente, per le esigenze tecniche e pratiche di un graduale trapasso dall'antico al nuovo sistema, lo stesso decreto autorizzava il Governo a prolungare dello stretto indispensabile la durata della ferma, in relazione alle esigenze generali, sicchè la ferma di 8 mesi si sarebbe dovuta raggiungere gradualmente.

In realtà avvenne che la classe 1900 dovette fare circa 33 mesi e la classe 1901 da 20 a 22 mesi.

E poichè era da prevedersi che le condizioni anormali del dopo guerra, aggravanti di servizi militari ed extra-militari l'Esercito, non sarebbero troppo sensibilmente migliorate .e che l'addestramento premilitare non avrebbe potuto d'un tratto raggiungere

il voluto sviluppo, si intravvide l'insufficienza di un tale periodo brevissimo di ferma e la materiale impossibilità di adottarlo, tanto che il Ministro Gasparotto fu indotto ad annunciare ufficialmente che la durata della ferma doveva essere portata a 12 mesi.

Con la classe 1902 si intendeva cominciare l'esperimento di tale ferma (come venne accennato nel manifesto di chiamata del 1° semestre 1902, avvenuta alla fine del gennaio u. s.), ma ben presto si appalesarono in pratica tutti gli inconvenienti connessi al sistema.

Attuato cioè il congedamento della classe 1901 e rimasta alle armi la sola aliquota (un semestre) di classe 1902 fino allora chiamata alle armi, si constatò la grave crisi che perturbava l'Esercito, la scarsa preparazione tecnica del personale di questa ultima classe, e l'assoluta inefficienza dei reparti, cosicchè si dovette effettuare ai primi di settembre la chiamata del 2° semestre della classe 1902, che si era progettato invece a bella posta di ritardare fin verso la metà d'ottobre; nel relativo manifesto di chiamata alle armi si ritenne opportuno non compromettersi per l'avvenire e non si accennò perciò alla durata della ferma, come invece si era fatto per il 1° semestre.

Anzi, con R. decreto in data 15 settembre, il Ministero, valendosi della facoltà accordatagli dal R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, e preoccupato che si ripetessero le condizioni verificatesi all'atto del congedamento della classe 1901, stabilì senz'altro un aumento di ferma di due mesi, in modo che i militari della classe 1902 fossero trattenuti in servizio fino al compimento del quattordicesimo mese; ciò per poter avere il numero di anziani indispensabile per fronteggiare le esigenze dei servizi e per poter completare le istruzioni del 1° semestre. Così falliva dunque anche l'esperimento della ferma di 12 mesi.

Dalla serie dei tentativi pratici fatti dal Governo si può trarre la conseguenza che, malgrado le buone intenzioni del Governo stesso, un sistema di ferma brevissima non è applicabile in Italia nelle attuali contingenze. Ed anche un esame teorico della questione, eseguito a priori, conduce alle stesse conclusioni.

Infatti, una ferma inferiore ai 18 mesi porta, come oggi, di conseguenza la necessità della chiamata del contingente di una classe e del suo congedamento per scaglioni successivi semestrali. Con tale sistema si finisce ad avere nell'Esercito in qualsiasi momento dell'anno un mezzo contingente istruito (che ha fatto cioè — se pure non vi fu distratto dai servizi — un primo periodo d'istruzione) ed un mezzo contingente di reclute che attendono alla loro prima istruzione; *donde una prima conseguenza, che l'Esercito, almeno in teoria, è soltanto per metà della sua forza efficiente.*

Senonchè, occorre ben notare, in pratica il contingente istruito è pressochè tutto assorbito dai servizi interni ed esterni (militari ed extra-militari), accresciuti, rispetto al passato, dalle inevitabili esigenze del dopo guerra; sicchè esso sparisce quasi agli effetti istruttivi e dell'efficienza, e *rimangono solo i riparti costituiti essenzialmente dalle reclute.*

Si osservi che con la doppia chiamata i servizi vengono a gravare su ciascun mezzo contingente, in modo che la loro deleteria ripercussione si ripercuote due volte sulla stessa classe, ed impone per due volte la sostituzione del personale adibito a detti servizi. *Riesce pertanto quasi impossibile svolgere le istruzioni d'assieme ed — in caso di necessità — non si saprebbe come costituire unità di qualche efficienza*, come, ad esempio, potrebbe essere richiesto nelle attuali condizioni politico-internazionali, per spedizioni fuori della madre Patria o anche per far fronte nell'interno del Regno a gravi esigenze d'ordine pubblico. *Una tale impossibilità risulta ancora più evidente se queste esigenze si verifichino in taluni periodi dell'anno, quando ad esempio le reclute siano giunte alle armi da pochi giorni e non abbiano quindi ancora o sparato il fucile o imparato a stare in sella.* Che valore potrebbe avere un nostro contingente all'estero, ad esempio, se esso fosse costituito quasi per intero di reclute? Le condizioni politico-internazionali sono oggi tali da consentirci di rinunziare impunemente alla possibilità di costituire in pochi giorni riparti di truppa efficienti?

Appare dunque evidente, nel complesso, che con l'adozione di ferme troppo brevi si possono avere oggidì soltanto dei centri d'istruzione, *attorno ai quali le reclute stanno raggruppate, senza ottenere un'intrinseca organizzazione e senza che si possono avere,*

perciò, unità suscettibili di alcun serio impiego, nè all'interno del paese nè all'estero; neppure il delicato servizio di copertura alla frontiera può essere convenientemente assicurato. E ad ogni modo, se il periodo di sovrapposizione tra uno scaglione di anziani e uno scaglione di reclute è oggidì inferiore ai sei mesi circa, non si può effettuare un conveniente ciclo d'istruzione delle reclute, nè si possono trarre da esse graduati sufficientemente formati.

E' pertanto necessario addivenire ad una ferma che consenta non solo l'istruzione della massa del contingente, ma permetta altresì la formazione in qualsiasi momento di riparti efficienti. Ciò non può ottenersi che allungando la ferma stessa e concretandola in quella che rappresenta oggidì il giusto mezzo tra le imprescindibili esigenze della difesa e della politica nazionale, e quelle d'indole sociale e finanziaria; e cioè in 18 mesi. A tale proposito giova ricordare l'esempio di potenze militari con noi confinanti: Francia ed Jugoslavia. Esse hanno una ferma minima di 18 mesi (di 24 in Jugoslavia per le armi a cavallo) nonostante altri particolari vantaggi di organizzazione che da noi non sono consentiti da varie ragioni (la Francia ha 100,000 permanenti e un numeroso esercito coloniale, che può impiegare nel territorio metropolitano).

Alla ferma di 18 mesi (ed assai più lunga per le armi tecniche) pare si avvii anche la Russia; per contro il Belgio adotta ferma più breve, ma occorre pensare alle condizioni politico-geografiche di tale Paese e ai trattati che lo legano alla Francia: elementi questi che gli conferiscono una certa quale sisurezza. Inoltre anch'esso mantiene una proporzione considerevole di militari di carriera; sistema che non potrebbe essere da noi adottato senza imporre al bilancio sacrifici troppo considerevoli.

La ferma di 18 mesi offre anzitutto il vantaggio di fare la chiamata in una volta sola, pur consentendo il minimo accavallamento di servizio oggi indispensabile tra le varie classi. E pertanto la ripercussione dei servizi extra-militari è sentita per una sol volta dalla classe di leva, ed una sol volta all'anno si effettuano le sostituzioni del personale.

In qualunque momento dell'anno i reparti hanno poi una conveniente efficienza; nell'autunno e nell'inverno si crea un periodo di forza minima, per avere, per contro, nel periodo primaverile ed estivo — che militarmente è quello più favorevole alle istruzioni e politicamente forse quello più importante — i reparti con i massimi effettivi, consentendo di svolgere in modo proficuo le istruzioni d'insieme, di far fronte, occorrendo, alla formazione di unità per eventuali operazioni, e di essere nelle migliori condizioni per un inquadramento di mobilitazione. E' sempre possibile durante l'anno — anche nell'attuale condizione dei servizi cui l'Esercito deve attendere — contare almeno su una metà del contingente istruito e cioè di una classe; ed è altresì consentito di far fronte, come si è detto, ad esigenze impreviste, senza dover ricorrere, come ora sarebbe indispensabile a richiami di classe.

Sembra superfluo ricordare che la ferma di 18 mesi, permettendo di chiudere convenientemente i cicli d'istruzione, assicura la efficace preparazione degli ufficiali di complemento, su cui tanto occorre contare, e dei sottufficiali di leva, la quale ora — per concorde giudizio dei Comandi che ne hanno fatto l'esperienza — risulta insufficiente; consente un miglior rendimento del personale tutto di leva, sopratutto degli specialisti, nonchè un miglior uso e una migliore conservazione del materiale.

Q

In conclusione, *se si vuol portare l'Esercito a quel grado di efficienza che le esigenze militari, oltre quelle di politica e di dignità nazionali impongono, è assolutamente indispensabile ed urgente adottare la ferma di 18 mesi.*

Affermata la necessità della ferma di 18 mesi, si sarebbe voluto sancire anche praticamente il principio dell'obbligo di servizio di pace di tutto il personale che può essere — o in un modo o nell'altro — utilizzato in guerra. Ma la stretta, rigida applicazione di quest'ultimo principio condurrebbe, nelle odierne condizioni demografiche del nostro Paese, le quali potrebbero assicurarci un forte contingente di leva, a forze bilanciate assai elevate, superiori al 300,000 uomini, incompatibili forse con le ristrettezze nelle quali si dibatte il nostro bilancio.

E pertanto, mentre si deve tendere quanto più è possibile a detto principio, occorre che si armonizzi la sua pratica applicazione con la nostra potenzialità finanziaria

nell'attuale periodo e nei periodi futuri, e che perciò essa sia mitigata da quei temporanei provvedimenti e da quelle provvisorie rinunzie che permettano di ottenere la soluzione del problema della difesa nazionale col nostro massimo possibile sforzo finanziario.

Tali rinunzie, alle quali è giocoforza oggi sottostare per assicurarci i vantaggi che la ferma di 18 mesi presenta, se hanno le ripercussioni, quantitative, su una futura mobilitazione, vengono in qualche modo compensate, giacchè sarà sempre meglio disporre di un personale non molto considerevole, ma fornito di un sufficiente grado di istruzione (quale è richiesto dalla tattica e dalla tecnica moderna), ed atto perciò alla formazione di unità di guerra, piuttosto che di una grande massa con istruzione assolutamente insufficiente e perciò di assai dubbia consistenza. Nei riguardi sociali, un tale temperamento, d'altra parte, permette di esentare dalla chiamata, come vedremo, gli inscritti che trovansi in speciali condizioni di famiglia e può evitare di chiamare elementi che siano in condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare.

In tal ordine di idee, e fino a quando non migliori la nostra potenzialità finanziaria, occorre contenere il contingente da chiamare alle armi in quei limiti di forza bilanciata che rispondano alla doppia esigenza militare e finanziaria. I provvedimenti rispondenti allo scopo, sono contemplati nello schema di decreto che sottopongo alla Vostra approvazione e sono essenzialmente i seguenti:

1° La facoltà, che verrebbe data al Ministero di rinunziare, *sempre che sarà necessario*, ad istruire quel personale — sostegni di famiglia — che il R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, assegnava alla ferma ridotta di tre mesi.

Era questo un contingente non molto numeroso, calcolabile a 25,000 uomini circa; il chiamarlo alle armi soltanto per il breve periodo di tre mesi è sistema oggidì assai costoso, non adeguato al vantaggio che si può ottenere ai fini militari, in quanto che l'istruzione non può essere completata in quel breve periodo di ferma e sarebbe sempre necessario ultimarla all'atto della mobilitazione, prima dell'impiego in linea del personale. Col nuovo sistema si rimanda tutta la loro istruzione all'atto della mobilitazione, intendendo impiegarli come complementi.

2° La facoltà, che viene data al Ministero di seguire, nella definizione delle imperfezioni fisiche per le riforme, criteri leggermente meno restrittivi di quelli oggi in vigore, e che risentono tuttora della grande rigidezza usata in tempo di guerra; e di consentire che il Ministero stesso chiami alle armi o lasci in congedo illimitato in parte o tutti coloro che presentino deficienze fisiche che li rendano meno atti al servizio militare.

Si tratta di rinunziare cioè, di massima *e sempre che sia necessario*, a chiamare sotto le armi gli uomini che oggidì sono in pratica adoperati nei servizi militari meno faticosi o quelli che sono meno idonei per qualità fisiche. E' sempre una rinunzia, ma non si apporta nocumento sensibile dal lato militare, giacchè in caso di mobilitazione sarà sempre possibile avvalersi anche di questo personale, ed adibirlo, dopo congrua istruzione, ad impieghi sedentari o quali complementi.

3° La facoltà di concedere abbreviazioni di ferma alle reclute che dimostrino di aver sufficiente istruzione premilitare e a coloro che, distinguendosi nella massa del contingente, acquistino prima degli altri, durante il servizio, il voluto grado d'istruzione. Occorrendo, il Ministero concederebbe abbreviazioni di ferma anche a militari trovantisi in speciali condizioni di famiglia.

Con i provvedimenti accennati il Ministero ha una sufficiente elasticità, applicandone l'uno o l'altro o tutti insieme, per contenere entro i limiti, volta a volta consentiti dal bilancio, il contingente da chiamare annualmente alle armi; e, mentre gli si dà mezzo di regolarsi opportunatamente nei momenti attuali, *non si pregiudica per l'avvenire una anche integrale applicazione del principio dell'obbligo generale di servizio*, che potrebbe essere richiesta dalle circostanze della politica nazionale e consentita da migliorate condizioni di bilancio.

Ed in sostanza, il Ministero rinunzierebbe per ora all'istruzione, in tempo di pace, di una aliquota del contingente di leva formata di uomini scelti fra i meno validi, o

fra coloro che, socialmente utili in Paese, sono troppo costosi e di non adeguato rendimento militare, e accorderebbe un accorciamento di ferma soltanto a coloro che se ne siano resi degni e per i quali l'accorciamento stesso non è dannoso ai fini militari.

Infine, per mitigare, nei riguardi delle attività sociali, l'allungamento di ferma, il Ministero potrà esaminare la possibilità di concedere durante l'anno, e compatibilmente con le esigenze militari, brevi licenze a quei soldati la cui opera sia indispensabile alle proprie case o alle proprie famiglie, e il beneficio ne ricade perciò sulla Nazione stessa; come sarebbe di licenze agricole concesse in occasione della aratura, della semina, e, in genere, dei lavori dei campi, ai militari contadini trovantisi in particolari condizioni di famiglia.

Il problema dell'addestramento dell'Esercito e della sua pratica efficienza, è così, nella mia convinzione, risolto nel modo più rispondente alle condizioni finanziarie dello Stato ed alle nostre esigenze militari. *Non esito a dichiarare che una ferma più breve dei 18 mesi non consentirebbe oggidì una soluzione adeguata*, e pertanto io chiedo la sanzione di V. M. in proposito, sicuro di contribuire al sacrosanto dovere di assicurare l'organizzazione militare del Paese nell'attuale periodo.

Il Ministro — A. DIAZ.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;
Vista la legge 27 giugno 1912, n. 660;
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 638;
Visto il decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596;
Visto il decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156;
Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 20 aprile 1920, n. 452;
Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 10 novembre 1920, n. 1852;
Visto il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331;
Vista la legge 6 aprile 1922, n. 479,
Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 23 ottobre 1922, n. 1474;
Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1643;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del R. Esercito sono apportate le modificazioni che risultano dal presente decreto.

Art. 2.

La durata della ferma ordinaria di leva è di diciotto mesi; essa decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

A coloro che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto è concessa per decisione del consiglio di leva la riduzione della ferma a tre mesi.

Art. 3.

La riduzione della ferma spetta all'inscritto il quale si trovi in una delle seguent condizioni:

1° Figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nell condizione di cui al n. 1 dell'art. 5 del presente decreto, ovvero sia mutilato e pen sionato per causa di servizio militare;

2° Figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figli maschio maggiore di sedici anni;

3° Figlio unico di madre tuttora vedova;

4° Figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschi maggiore di sedici anni;

5° Nipote unico di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figl maschi maggiori di sedici anni;

6° Nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori d sedici anni;

7° Primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggior di sedici anni;

8° Fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figl maggiori di sedici anni;

9° Ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella con dizione di cui all'art. 5 n. 1 del presente decreto, quando gli altri fratelli siano da con siderarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso;

10° Figlio primogenito di madre vedova, ovvero primogenito di orfani, ovver unico superstite della propria famiglia, il cui padre sia morto per ferite od infermit riportate a causa di servizio militare.

Art. 4.

La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguine in una delle seguenti condizioni:

a) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità con tratte a causa di servizio militare;

b) mutilato e pensionato per causa di servizio militare.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente articolo è concessa sol quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto appartenente a classe tuttora vin colata al servizio militare ne abbia già fruito, oppure abbia conseguito a suo temp l'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2ª o 3ª categoria.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª cat goria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno

Art. 5.

Allo scopo di costituire titolo alla riduzione della ferma debbono considerarsi no esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1° Affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici ch li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° Assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, ai termini del codice civile;

3° Detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni dodici decorren dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla riduzione della ferma.

Art. 6.

Il Ministro della guerra ha facoltà di adottare eccezionalmente, se imposto da speciali necessità, uno o più dei seguenti provvedimenti:

a) dispensare dal compiere la ferma i militari ascritti alla ferma ridotta in virtù dei precedenti articoli 3 e 4;

b) dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel Regio Esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, che saranno specificate in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale e gli arruolati di più bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa;

c) concedere una riduzione del servizio allè armi, non superiore ad un sesto della ferma, ai militari ascritti alla ferma ordinaria i quali abbiano frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, *ovvero* abbiano tratto profitto in modo spiccato dalle istruzioni della propria arma ed abbiano tenuto sempre ottima condotta, *ovvero* si trovino in condizioni di famiglia analoghe a quelle contemplate negli articoli 3 e 4, *ovvero* abbiano un fratello consanguineo sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale.

Art. 7.

L'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare sarà stabilito per decreto Reale.

All'atto dell'entrata in vigore di tale elenco e di quello di cui al precedente art. 6, cesseranno di aver vigore gli elenchi allegati *A* e *B* al decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156.

Art. 8.

La riduzione della ferma, di cui agli articoli 3 e 4, è concessa solo quando l'inscritto dimostri di aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare o dimostri di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli.

Art. 9.

Gli articoli 5, 7, 8 e 9 del R. decreto, da convertirsi in legge, 20 aprile 1920, n. 452, sono abrogati.

E' pure abrogato il R. decreto, da convertirsi in legge, 23 ottobre 1922, n. 1474, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Disposizione transitoria.

Art. 10.

E' data facoltà al Ministro della guerra di far compiere una ferma minore di quella ordinaria di cui al precedente art. 2 ai militari attualmente alle armi per compiere il servizio di leva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

N. 8. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contabilità dei materiali.** — (Ragioneria). — 11 gennaio 1923.

Si interessano vivamente tutti gli enti militari che non hanno ancora trasmesso a questo Ministero i prospetti mod. 253 relativi ai movimenti avvenuti nei materiali durante il 1° trimestre dell'esercizio in corso, di trasmettere, con la massima urgenza, i prospetti suddetti, giusta le norme contenute nelle circolari 326, 378 e 638 del *giornale militare* 1921.

Si ricorda che per i movimenti avvenuti nei materiali del gruppo *B* devono essere compilati separati prospetti per le categorie II, III, IV e V, mentre che i movimenti avvenuti nei materiali della categoria VI in poi devono essere fatti figurare nel prospetto dei materiali della II categoria.

Colla circostanza si richiama l'attenzione dei corpi, sulla esatta compilazione dei prospetti suddetti con la indicazione di tutti i dati richiesti dal prospetto stesso (corpo, gruppo o categoria di materiali, consistenza al principio ed alla fine del trimestre) curando l'esattezza delle somme e la perfetta corrispondenza con le scritture contabili e ciò per evitare perdita di tempo e di stampati e spese di spedizione.

Si raccomanda inoltre che le contabilità arretrate e quelle dell'esercizio in corso, siano aggiornate nel più breve tempo possibile, e, ad ogni modo, non oltre la fine del mese di gennaio c. a., non essendo più consentito, anche per tassative disposizioni del Ministero del tesoro e della Corte dei conti, di derogare alle norme contenute nella legge e regolamento di contabilità generale dello Stato e nella legge e nel regolamento d'amministrazione dei corpi.

Allo scopo di evitare gli inconvenienti lamentati nei passaggi di materiali, circa il ritardo nella restituzione delle richieste di scarico da parte del corpo ricevente questo Ministero raccomanda che le richieste in oggetto siano restituite al corpo cedente nel più breve tempo possibile. Tutte le richieste che non saranno restituite entro tre mesi dalla data di spedizione devono essere considerate come accettate da parte del corpo ricevente, fermo restando l'obbligo della prescritta restituzione.

Il termine ora detto è ridotto a due mesi alla fine della gestione per dar tempo di chiudere e trasmettere, improrogabilmente, entro il 30 settembre successivo, i conti giudiziali, giusta il disposto dell'art. 474 del regolamento per l'amministrazione dei corpi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 9. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovi provvedimenti tributari – Imposta di ricchezza mobile sugli assegni dei sottufficiali e su altre competenze.** — (Ragioneria). — 11 gennaio 1923.

Il decreto luogotenenziale 16 dicembre 1922, n. 1660, ha, con disposizione innovativa, abolito tutte le esenzioni tributarie concesse con leggi speciali stabilendo, fra l'altro, che a datare dal 1° gennaio 1923 tutte indistintamente le competenze a qualsiasi titolo dovute, a tutti i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, siano soggette all'imposta di ricchezza mobile nella misura normale dell'8,65 %, al contributo di guerra del 0.375 ed all'addizionale del 15 % all'imposta di R. M. .

Il citato decreto ha del pari stabilito che, sempre a datare dal 1° gennaio 1923, siano soggette alle imposte ora specificate tutte indistintamente le competenze dovute ai sergenti e sergenti maggiori di tutte le armi del R. Esercito estendendo loro, in altre parole, gli obblighi tributari già imposti, dal 1° gennaio 1920, a tutti i marescialli in forza della legge 16 ottobre 1919, n. 1986.

Pertanto, a datare dal 1° gennaio 1923, restano esenti dall'imposta le competenze dei soldati, caporali, caporali maggiori, dei carabinieri e degli appuntati, colla essenziale avvertenza però, che tutti gli ora detti militari di truppa seguiteranno a sottostare alle imposte su quelle competenze dichiarate imponibili con precedenti determinazioni, e cioè

soprassoldi di medaglie al valore, premi d'arresto, speciali premi d'arruolamento per carabinieri reali, premi e indennità di rafferma, indennità di riassoldamento, gratificazione d'assegno ai congedati in seguito a rassegna, gratificazioni speciali, quinta parte indennità ferratura cavalli, ecc.

In ossequio al concetto informatore della nuova disposizione e ad evitare inutili quesiti, il Ministero dichiara formalmente che la parola *competenze* deve essere intesa nel modo più ampio e comprensivo possibile, di guisa che rientrino sotto di essa tutte indistintamente le somme che a qualsiasi titolo normale, eventuale, occasionale, obbligatorio o facoltativo sono percepite dalle nuove categorie di contribuenti.

Lo stesso decreto-legge 16 dicembre 1922, non più con carattere innovativo, ma semplicemente interpretativo, riconduce tutte le amministrazioni statali sotto l'impero del tassativo disposto delle legge tributaria a cui, in molti casi, erano state fatte deroghe non giustificate, prescrivendo nel modo più ampio ed assoluto che tutte indistintamente le somme pagate dal 1° gennaio 1923 dallo Stato per stipendi, assegni, indennità, sussidi, compensi, premi, concorsi d'ogni specie, sia ai propri dipendenti, sia ad estranei, enti o privati, siano soggetti al tributo, eccezione fatta soltanto delle indennità o parte delle indennità che abbiano carattere di rimborso preciso di spese effettivamente incontrate o da incontrarsi in servizio dell'amministrazione e debitamente giustificate. A tale disposizione dovrà esser data l'interpretazione più rigorosa ed atta ad impedire qualsiasi abuso. Così, ferma l'esenzione, del resto non generale, delle competenze dei militari di grado inferiore a quello di sottufficiale, cadono dal 1° gennaio 1923 tutte le esenzioni già consentite per l'indennità prima provvista cavalli, per l'indennità perdita di cavalli per cause di servizio, per premi d'ogni genere ad ufficiali, od a militari di truppa, per mostre zootecniche, per sussidi concessi a caporali e soldati, ecc., e la legge d'imposta riprenderà il suo imperio assoluto.

E' appena necessario avvertire che le disposizioni su riferite concernono esclusivamente le imposte (ricchezza mobile, contributo di guerra ed addizionale 15 %) e quindi, allo stato delle cose, alle competenze delle nuove categorie di contribuenti (sottufficiali dei RR. Carabinieri, sergenti e sergenti maggiori) non dovrà applicarsi nè la ritenuta per le pensioni, nè quella di previdenza, nè quella delle cessioni, ecc.

Per quanto riguarda il versamento delle imposte, i corpi si conformeranno alle norme ora seguite per il versamento delle ritenute sulle competenze degli ufficiali, dei marescialli, degli impiegati civili e cioè, per le paghe, si limiteranno a conteggiarle al netto sui fogli paga, lasciando al Ministero la cura di versarne l'importo all'Erario; quanto agli altri assegni, compresa l'indennità militare e il caro-viveri, avranno cura di versarle, mese per mese, in tesoreria (circ. 326 del 1921 e 388 del 1922).

Resta inteso che al giungere della presente circolare, dovrà immediatamente procedersi al ricupero delle somme non trattenute sulle cinquine già pagate e su qualsiasi altro pagamento di competenze.

Il Ministero raccomanda la più scrupolosa osservanza delle norme suindicate e si riserva di vigilare, da parte sua, sul loro esatto adempimento.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 10. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per il passaggio di ufficiali di altre armi in quella dei carabinieri reali, in relazione al R. decreto n. 2276, del 20 novembre 1919 (circolare 672 giornale militare).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 gennaio 1923.

Le norme esecutive del R. decreto n. 2276 di cui alle circolari 672 del *giornale militare* 1919 e 181 del *giornale militare* 1920 sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

I tenenti che aspirano al passaggio nell'arma dei CC. RR. ne faranno domanda per via gerarchica al Ministero, corredandola dello stato di servizio completo, del titolo di studio e per i tenenti di complemento anche del certificato di nascita.

I tenenti di complemento dovranno non avere oltrepassato il 28° anno di età e aver prestato servizio presso le truppe operanti in campagne di guerra (nel Regno, all'Estero o nelle Colonie).

Saranno prese in considerazione soltanto le domande dei tenenti in S. A. P. o di complemento che per il complesso delle loro qualità siano ritenuti idonei a prestare un buon servizio nell'arma dei carabinieri e siano provvisti dei titoli di studio di cui al n. 4 della lettera *c*) della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Potranno concorrere a tale passaggio anche i sottotenenti effettivi che contino almeno tre anni di anzianità di grado, ma il loro trasferimento non avrà luogo se non dopo la promozione a tenente nell'arma rispettiva.

I comandanti di corpo daranno alla presente circolare la maggiore diffusione fra gli ufficiali subalterni delle varie armi sia in servizio, sia in congedo, nella rispettiva giurisdizione.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 11. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1902 residenti in paesi transoceanici e di quelle nate nel secondo semestre dell'anno 1902 e residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino del Mediterraneo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 gennaio 1923.

1. Questo Ministero determina che col giorno 15 marzo p. v., siano chiamati alle armi:

a) i militari residenti in paesi transoceanici arruolati durante la leva sulla classe 1902, quali nati in quell'anno o capilista;

b) i militari residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino mediterraneo arruolati durante la leva sulla classe 1902 quali nati nel secondo semestre di quell'anno.

2. Saranno esclusi dalla presentazione alle armi:

a) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla terza categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) i capilista ai quali i consgli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla seconda categoria, preesistente al giorno 8 maggio 1920;

c) le reclute alle quali sia stato o sia riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione di ferma, ai termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920;

d) le reclute che comprovino di aver diritto, alla dispensa provvisoria dal servizio, in base all'art. 90 della legge sul reclutamento.

3. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età, o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

4. Sono ammesse altresì le domande di dilazione per presentarsi alle armi, in base alle norme, di cui ai paragrafi 159 e seguenti della Istruzione per il servizio della leva all'estero.

5. Le autorità diplomatiche e consolari si varranno dei mezzi consueti per rendere di pubblica ragione le presenti disposizioni e cureranno di tenere affisso all'albo della

propria sede il manifesto conforme all'allegato I della presente circolare, stampato a cura del Ministero e di cui si invia un esemplare a parte.

6. Si avverte che le reclute obbligate a rimpatriare devono provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, salvo le facilitazioni stabilite dai paragrafi 151 e seguenti dell'Istruzione sul servizio della leva all'estero per ciò che riguarda i trasporti a tariffa ridotta e i casi d'indigenza.

7. I comandi dei distretti dovranno accertare con ogni cura quali siano le reclute chiamate con la presente circolare e provvedere a precettarle a mezzo dell'autorità consolare competente ed eventualmente a mezzo delle famiglie, se queste si trovino nel Regno.

8. Le assegnazioni ai corpi delle reclute saranno fatte dai Comandi dei distretti in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero si riserva di diramare con la circolare di chiamata alle armi delle reclute della classe 1903 residenti nel Regno.

9. La dichiarazione di diserzione per coloro che non si presenteranno entro il termine stabilito dalla presente circolare, dovrà, in applicazione del paragrafo 141 della citata Istruzione, essere tenuta sospesa fino alla scadenza del sesto mese dal termine stesso, e cioè fino al 15 settembre 1923.

10. Due mesi dopo la data fissata per la presentazione, i comandi dei distretti trasmetteranno a questo Ministero (direzione generale leva e truppa) un rendiconto da cui risulti:

a) il numero delle reclute rimpatriate da ciascuna regione;

b) il numero delle reclute che trovandosi a risiedere all'estero, non hanno risposto alla chiamata alle armi, con l'indicazione possibilmente per ciascuna della località di attuale residenza.

Il Ministro — A. DIAZ.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1902 residenti in paesi transoceanici e di quelle nate nel secondo semestre 1902 residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino del Mediterraneo.

1. Sono chiamati alle armi i militari residenti in paesi transoceanici arruolati durante la leva sulla classe 1902, quali nati in quell'anno o capilista, nonchè, i militari residenti nei paesi d'Europa (esclusa la Russia) e del bacino del Mediterraneo arruolati durante la leva sulla classe 1902, quali nati nel secondo semestre di quell'anno.

2. Essi debbono presentarsi alle armi non oltre il 15 marzo 1923 e dovranno compiere la ferma stabilita pei militari della loro classe attualmente alle armi.

3. Sono esclusi dalla chiamata:

a) i capilista ai quali i Consigli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla terza o alla seconda categoria, preesistente dal giorno 8 maggio 1920.

b) le reclute alle quali i Consigli di leva abbiano riconosciuto il diritto alla riduzione di ferma ai termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920;

c) le reclute aventi diritto alla dispensa provvisoria dal servizio in base all'articolo 90 della legge sul reclutamento.

4. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età, o non oltre tal termine, fino a studi ultimati, le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di Università estere o di Istituti stranieri che per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano dal Ministero considerati come assimilati alle Università del Regno.

5. Sono ammesse altresì le domande di dilazione per presentarsi alle armi in base alle norme di cui ai paragrafi 159 e seguenti dell'Istruzione pel servizio della leva all'estero.

Si avverte che le reclute obbligate a rimpatriare devono provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio salvo le facilitazioni stabilite dai paragrafi 151 e seguenti dell'Istruzione pel servizio della leva all'estero per ciò che riguarda i trasporti a tariffa ridotta e i casi d'indigenza.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **12.** — RECLUTAMENTO. — **Proscioglimento dalla ferma di 3 anni dei carabinieri allontanati dall'Arma.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 gennaio 1923.

Come è noto, il § 841 del regolamento sul reclutamento, prescrive che i militari vincolati alla ferma di 3 anni retrocessi o rimossi dal grado o, per propria colpa, allontanati dai corpi o reparti cui appartengono, debbano ugualmente compiere la loro ferma speciale, ma questo Ministero, per ragioni di equità e di opportunità si era riservata la facoltà di esaminare — caso per caso — la convenienza di prosciogliere da tale obbligo i militari stessi che ne avessero fatto domanda e di far loro compiere la ordinaria ferma di leva.

Tenuto presente che la citata disposizione trova nella quasi totalità dei casi applicazione nei riguardi dei militari appartenenti all'arma dei Reali Carabinieri, e visto che le decisioni in merito alle domande di proscioglimento dalle ferme speciali si debbono basare essenzialmente sulle informazioni e sui pareri delle autorità gerarchiche dell'arma, questo Ministero, a risparmio di lavoro e per maggiore rapidità nella esecuzione dei provvedimenti, ritiene opportuno di delegare al Comando Generale dell'arma la facoltà di esaminare e di decidere i casi di proscioglimento dalla ferma triennale dei carabinieri che lo chiedano perchè debbano cessare dal prestare servizio nell'arma stessa in seguito a condanna riportata, o per motivi disciplinari, o per motivi di salute.

Resta inteso che i carabinieri trasferiti dall'arma per i primi due degli indicati motivi non potranno ottenere il chiesto proscioglimento se non rimborseranno, all'atto di questo ed, in parte proporzionale al servizio già prestato, il premio d'arruolamento percepito.

Il Ministero si riserva di decidere in tutti i casi nei quali i carabinieri chiedano di essere svincolati dalla ferma per circostanze di famiglia debitamente accertate e verificatesi posteriormente all'ammissione nell'arma.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 13. — SCUOLE MILITARI. — **6° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale). — 11 gennaio 1923.

Il 1° marzo 1923 avrà inizio il 6° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, artiglieria e genio.

Ai corsi sono inscritti i seguenti ufficiali:

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA.

Capitano ALLINEI Angelo, 7 alpini.
» ALAGIA Ambrogio, 23 fanteria, assegnato Ministero guerra.
» ARIANO Francesco, 1 id.
» AVETA Giulio, 9 id.
» AMATO Guglielmo, 232 id.
» AMODIO Luigi, distretto Campagna.
» ACQUAFREDDA Vincenzo, 9 fanteria.
» ANSELMI Antonio, 50 id.
» ALESSANDRI Alfredo, distretto Ancona.
Tenente ARAGNO Cesare, 2 alpini.
» ANTOCI Epifanio, 4 id.
» ARISTA Luigi, Personale governo stabilimento militare pena.
» AMBROSI Domenico, scuola allievi ufficiali complemento Roma.
» ANTONUCCI Attilio, 4 fanteria.
» AVERNA Guido, 76 id.
» ADAMO Ernesto, 4 id.
» AMBROSINO Alfredo, 15 id.
» ARIZIO Roberto, 52 id.
» AMODEI Pietro, 45 id.
» AGNELLO Antonino, 86 id.
» AIELLO Gabriele, 37 id.
» AMANTE Giuseppe, 20 id.
» ARZONE Francesco, 6 alpini, assegnato depos. allevamento cavalli, Portovecchio.
» AMORIELLO Francesco, 151 fanteria, assegnato centro automobilistico Trieste.
» ALTERIO Claudio, 31 id.
» AMADEI Mario, 81 id.
» ANDRIOLA Pasquale, 1 id.
» AMICO Francesco, 29 id.
» ABELTINO Antonio, 45 id.
» AVOGADRO DI VIGLIANO Rodolfo, 6 alpini.

Tenente ABBONDANTI Arturo, 18 fant.
» ANFUSO Giuseppe, 76 id.
» ALBAMONTE Costantino, collegio militare Roma.
» ASCENZI Alberto, 1 fanteria, assegnato Ministero guerra.
» AGOSTA Giovanni, 92 id., asse. scuola aviatori Roma.
» ARTINI Enzo, 9 bersaglieri.
» ASTONE Carlo, 56 fanteria.
» AVRNA Efisio, 88 id.
» ACCOLLA Filippo, 75 id.
» ARGENTI Achille, scuola allievi ufficiali complemento Chieti.

Capitano BRUNO Luigi, 47 fanteria.
» BAVIERA Raniero, distretto Milano.
» BRISCESE Felice, id. Arezzo.
» BARRILE Girolamo, 57 fanteria.
» BOZZARELLI Ambrogio, 1 id.
» BASILE Vitale, 46 id.
» BOSI Giulio, distretto Ferrara.
» BOSSI Ezio, 2 raggrup. aeroplani.
» BOSSINI Paolo, distretto Ravenna.
» BRANDO Vincenzo, 10 fanteria.
» BIDDAU Giovanni, 45 id.
» BUCCINO Raffaele, 5 id.
» BOSCO Armando, 5 alpini.
» BELLANTONI Domenico, 42 fanteria.
» BUSACCA Ernesto, 90 id.
» BAGLIONE Aldo, 5 alpini.
» BERTOLA Angelo, 1 id.
» BONOMO Gaspare, 7 bersaglieri.
Tenente BARICCO Achille, 3 raggruppamento aeroplani.
» BENSAIA Andrea, scuola allievi ufficiali complemento Torino.
» BRUSATI Pietro, 1 alpini.

Tenente BRIGNONE Mario, 1 alpini.
» BOVELACI Sante, 28 fanteria.
» BALESTRIERI Saverio, 18 id.
» BELOTTI Dante, 6 alpini.
» BONSERIO Francesco, 14 fanteria.
» BIANCHI Marco, 2 id.
» BALZARINI Gabriele, 2 alpini.
» BARILE Corrado, 31 fanteria, assegnato centro automobil. Napoli.
» BERTINI Luigi, 85 fanteria.
» BATTAGLIA Guglielmo, 4 id.
» BONANNI Minunzio, 225 id.
» BOLDRINI Ugo, 47 id.
» BORGNA Pietro, 1 battaglione cacciatori.
» BALLIRO Francesco, 20 fanteria.
» BALSANO Vincenzo, 152 id.
» BARBA Gaetano, 94 id.
» BERTOLI Gino, 226 id.
» BERTOCCO Gino, 48 id.
» BAUDINO Fausto, 17 id.
» BACCARI Arturo, 40 id.
» BARGONE Italo, 8 bersaglieri.
» BRUCCHIERI Salvatore, distretto Pesaro.
» BAGGIANI Velio, 26 fanteria.
» BERNARDI Marziano, 3 alpini.
» BARONE Bernardino, 88 fanteria.
» BONFANTI Emanuele, 8 alpini.
» BERRETTINI Antonio, 73 fanteria.
» BOCCO Carlo, 3 alpini.
» BONESSA Ottorino, 91 fanteria.
» BARBONE Giuseppe, 4 alpini.
» BORRELLI Federico, 51 fanteria.
» BAGATTA Girolamo, 90 id.
» BARATTA Uberto, 41 id.
» BAMBAGINI Duilio, 83 id.
» BOCCARDI Vito, 87 id.
» BASSI Ugo, 3 raggrup. aeroplani.
» BUSACCA Luigi, scuola all. uff. complemento Roma.
» BARBIERA Calogero, 5 fanteria.
» BAMBINI Giorgio, scuola all. uff. complemento Roma.
» BONINI Corrado, 74 fanteria.
Sottoten. BASILE Plinio, 48 fanteria.

Capitano CONGARO Ernesto, 3 raggruppamento aeroplani.
» CALDERA Dario, distr. Voghera.
» CASTAGNA Lelio 2 alpini.
» CERESA Mario, 69 fanteria.
» CARBUTTI Giuseppe, 63 id.
» CHIARI Cesare, 70 id.
» COTOGNI Umberto, 51 id.
» COSTAMAGNA Camillo, 9 alpini.
» CASALE Tommaso, 48 fanteria.
» CURTI Domenico, 57 id.
» CANALI Mario, 56 id.

Capitano CATELLI Arduino, 6 bersaglieri.
» CORRADI Giulio, 68 fanteria.
» CATAPANO Luigi, 16 id.
» CARTA Francesco, distretto Cefalù.
» CAMPIONE Giuseppe, 232 fanteria, assegnato Tribun. milit. Venezia.
» CATALANO Francesco, 57 fanteria.
» CHELLINI Renato, 12 id.
» CARAVAGGI Mario, 5 alpini.
» COLABUFO Domenico, 225 fant.
» CESARINI Cesare, 52 id.
» CARTOCCI Pietro, 13 id., assegnato Ministero guerra.
» CASTELLO Giacomo, 79 id.
» CANALI Enrico, 152 id.
» CORAGLIA Claudio, 2 raggruppamento aeroplani.
» COPPOLA Ermenegildo, 27 fant.
» CANNIZZARO Melchiorre, 4 id.
» CALABRESE Pietro, distretto Cosenza.
» CENTOLA Francesco, 34 fanteria.
» CIUFFONI Costantino, 93 id.
» CARRARI Domenico, distretto Mondovì.
» CAROSIO Angelo, id. Grosseto.
Tenente CAMPANELLI Cesare, 52 fanteria.
» CERVINI Alfredo, 48 id.
» COCCOLA Francesco, 48 id.
» CARDELLICCHIO Enrico, 58 id.
» CERAVOLO Graziano, 20 id.
» COLAPIETRO Giuseppe, 71 id.
» CAMARDA Ludovico, 24 id.
» CASTRIOTA Raffaele, 19 id.
» CAMPANA Achille, 10 id.
» CAVANNA Luca, 44 id.
» CUSCIANNA Arturo, 2 alpini.
» CAMPINI Ugo, 7 bersaglieri, assegnato Istit. geografico militare.
» CRISTINI Guido, 7 bersaglieri.
» CRISTANELLI Giuseppe, 4 alpini.
» CUTUGNO Salvatore, 231 fanteria.
» COSSU Giuseppe, 71 id.
» CONTI Mario, 1 bersaglieri.
» CURRA' Giuseppe, 2 fanteria.
» CARLESSO Vittorio, 55 id.
» CIACCIO Giacinto, 55 id.
» CARRAROLI Guido, 36 id.
» CALLIVA' Pietro, 60 id.
» COLLAZZI Alberto, 63 id.
» CATANZARO Vincenzo, 16 id.
» COCCHIS Ugo, 63 id.
» CACI Salvatore, 86 id.
» CALIRI Fedele, 6 id.
» CORSI Mario, 34 id.
» CICCONE Pasquale, 93 id.
» CARBONELLI Giuseppe, assegnato Ministero guerra.
» CAMPANILE Eugenio, id. id. id.

Tenente CANTONE Francesco, 59 fanteria.
» COSTA Giuseppe, 12 id.
» CANDRILLI Manlio, 10 bersaglieri.
» CERRATA Luigi, 15 fanteria.
» CURSERI Salvatore, 90 id.
» CASCIO Francesco, 6 id.
» CORCHIA Carmelo, 27 id.
» CACCIATORE Vitale, 19 id.
» CASSINA Roberto, 5 alpini.
» CALABRO' Salvatore, 75 fanteria.
» CENTONZE Carlo, 54 id.
» CANAVERI Alberto, 49 id.
» CAPOBIANCO Francesco, 31 id.
» COLACINO Raffaele, 19 id.
» CIMINO Mario, 31 id.
» CAIVANO Corrado, 13 id.
» COSTAGLI Guido, 69 id.
» CANNONE Andrea, 1 granatieri.
Sottoten. CARPINTERI Salvatore, 21 fanteria.
» CIANCIO Renato, 6 alpini.

Capitano DOMINGO Enrico, 6 bersaglieri.
» DEL DUCE Giuseppe, 26 fant.
» DI VITA Nicolò, distretto Girgenti.
» DONNARUMMA Pasquale, 226 fanteria.
» DE RENZI Edmondo, 226 id.
» DIMA Cesare, distretto Rovigo.
» DE RUVO Paolo, id. Frosinone.
» DE SANTIS Lauro, 21 fanteria.
» DI IORIO Giovanni, 59 id.
» D'AMBROSIO Vincenzo, 157 id.
» DI CESARE Filippo, 86 id.
» DE SIDO Cesare, centro automobilistico Napoli.
» DE SANTIS Luigi, 59 fanteria.
» DARBI Cesare, distretto Ravenna.
» DAL BRUN Vittorio, id. Verona.
» DI BARTOLO Francesco, 28 fanteria.
» DAMBRA Francesco, 39 id.
» DE VIVO Eugenio, 1 id.
» DUPANLOUP Francesco, 80 id.
» DI NATALE Vincenzo, distretto Acireale.
Tenente De CRISTOFANO Antonio, distretto Avellino.
» DI PAOLO Giuseppe, 17 fanteria.
» DE MASI Antonio di Domenico, 11 id.
» D'ASCENZO Angelo, 9 alpini.
» DARA Francesco, 151 fanteria.
» DE MERCURIO Alfredo, 35 id., assegnato Ministero guerra.
» DAVIDDE Alfredo, 66 id.
» D'AURELIO Venceslao, 3 raggruppamento aeroplani.
» D'ALO' Vincenzo, 13 fanteria.

Tenente DI BELLO Attilio, 93 fanteria.
» DONAVER Luigi, 231 id.
» DE MAIO Giovanni, 68 id.
» DELL'UVA Enrico, 72 id.
» D'ATTILO Angelo, 19 id.
» DE VIRGILIIS Luigi, 72 id.
» DELCOGLIANO Gaetano, 53 id.
» DELL'ACQUA Ercole, 8 bersaglieri.
» DELLINO Benedetto, 12 fanteria.
» DE RACO Gregorio, 85 id.
» DELLA PIETRA Angelo, 73 id.
» D'EMILIO Silvio, 32 id.
» DE SANTIS Umberto, 231 id.
» DEL RIO Oscar, 45 id., assegnato Ministero guerra.
» DE FELICE Mario, 7 alpini.
» DE VILLA Luigi, 50 fanteria, assegnato Istituto sperimentale aeronautico.
» DE MIRANDA Domenico, Collegio militare Napoli.
» DELL'ERA Renato, 83 fanteria.
» DONNINI Giacinto, 2 granatieri.
» DESDERI Giovanni, 6 bersaglieri.
» DELFINO Roberto, 3 alpini.
» De ROSSI Tito, 18 fanteria.
» DELL'ARTE Eugenio, 10 id., assegnato corpo armata Trieste.
» DE CRESCENZIO Carlo, 81 id.
» DE BLASI Marcello, 2 granatieri.
» DE MAGISTRIS Giacomo, personale governo stabil. milit. pena.
» DI NATALE Ugo, 17 fanteria.
» DELLI SANTI Filomeno, 225 id.
» DE MURO Carlo, 225 id.
Sottoten. D'AGATA Salvatore, 4 fanteria, assegnato Tribunale milit. Torino.
» DE CURTIS Attilio, 63 id.

Capitano EYNARD Carlo, 8 alpini, assegnato S. M. R. esercito.
Tenente EUSTACCHI Ettore, 38 fanteria.
» EMPOLI Francesco, 41 id.
» EBOLI Giuseppe, 31 id.
» ELECCI Angelo, 76 id.

Capitano FACCINI Rodolfo, 72 fanteria.
» FRESCURA Alessandro, distretto Monza.
» FINELLI Ruggero, id. Bologna.
» FANELLI Teodoro, 20 fanteria.
» FIORASI Francesco, 58 id.
» FOSSI Luigi, 66 id.
» FERRARIS Umberto, 44 id.
Tenente FORNO Luigi, 2 alpini.
» FABRIZZI Fabiano, 49 fanteria.

Tenente FORTUNA Antonio, 50 fanteria.
» FONTANA Roberto, 22 id.
» FRANCIPANE Andrea, 60 id.
» FRANCIOSI Nicola, personale governo stabil. milit. pena.
» FRANCESE Arnaldo, 83 fanteria.
» FELICI Francesco, 58 id.
» FERRARA Girolamo, 58 id.
» FALUGI Antonio, 49 id.
» FIORIO Alessandro, 4 alpini.
» FORMENTINI Omero, 21 fanteria.
» FIORE Agostino, Collegio militare Napoli.
» FAULISI Angelino, 39 fanteria.
» FABBRI Fausto, 158 id.
» FORNARI Pasqualino, 18 id., assegnato direzione genio Trento.
» FACCINI Angelo, 50 id.
» FAROTTI Amedeo, 49 id.
» FRISARI Fiorillo, 79 id.
» FEDER Antonio, 8 alpini.
» FIORAMONTI Pietro, 14 fanteria.
» FUNICELLO Luigi, 82 id.
» FISOGNI Federico, 5 alpini.
» FAVELLI Paolo, 52 fanteria.
» FERRANTE Vittorio, deposito aviatori (ufficio Stralcio) Torino.
» FREZZAN Federico, 3 raggruppamento aeroplani.

Capitano Grillo Francesco, 54 fanteria.
» GATTAGRISA Vincenzo, 20 id.
» GENTA G. Battista, 64 id.
» GHINOZZI Vasco, distretto Grosseto.
» GUIDOTTI Rolandini, 73 fanteria.
» GULINELLI Amerigo, 81 id.
» GIARDINO Antonio, distretto Ancona.
» GIANNITRAPANI Annibale, 73 fanteria.
» GUERRINI Giulio, 52 id.
» GUARNIERI Giovanni, 27 id.
» GRILLO Angelo, 3 id., assegnato Ministero guerra.
» GIACOMELLI Arnaldo, personale governo stabilim. milit. pena.
» GALLISAI Frnacesco, 73 fanteria.
» GISMONDI Vittorio, 89 id.
» GATTI Cesare, 88 id.
» GIOIA Vittorio, 24 id.
Tenente GENTILE Lorenzo, 3 raggruppamento aeroplani.
» GIBERTI Piero, 3 id. id.
» GIOVANETTONE Emilio, 2 alpini
» GHINI Ghino, 67 fanteria.
» GARGIOLLI Adalberto, 7 bersaglieri.

Tenente GRECO Attilio, 17 fanteria.
» GALLUCCI Federico, 11 bers.
» GOVERNALE Vincenzo, distretto Reggio Emilia.
» GUERRIERO Enrico, 60 fanteria, assegnato scuola centr. fant.
» GALLO Tiberio, 225 id.
» GIANI Alessandro, 94 id.
» GIANNELLI Carlo, 53 id.
» GIULIANI Ettore, personale stabilimenti militari pena.
» GOSO Giacomo, Collegio militare Roma.
» GRASSO Rosario, distretto Acireale.
» GRECO Giuseppe, 85 fanteria.
» GRANITO Ettore, 225 id.
» GALLO Giuseppe, 67 id.
» GALLONI Oscar, scuola allievi ufficiali complemento Verona.
» GLAREJ Augusto, 1 alpini.
» GRIVA Eugenio, 23 fanteria.
» GUZZO Giovanni, 36 id., assegnato centro automobilistico Palermo.
» GAZZERI Guglielmo, 7 bersaglieri.
» GRISOLIA Enrico, 55 fanteria, assegnato Tribunale milit. Venezia.
» GALLINA Arturo, 9 alpini, assegnato Ministero guerra.
» GIACONIA Giosuè, 7 fanteria.
» GALASSO Vittorio, 31 id.
» GUTIERREZ Antonio, 45 id.
» GRASSELLINI Giovanni, 60 id.
» GAGLIARDI Giovanni, 12 id.
» GUJ Silvio, 3 alpini.

Capitano INFANTINO Nicolò, 82 fanteria, assegnato Ministero guerra.
» IUSINNA Salvatore, 6 bersaglieri.
Tenente JUVALTA Erberto, 8 alpini, assegnato Ministero guerra.
» IAMONE Enrico, 3 raggruppamento aeroplani.
» IACONELLO Guido, 87 fanteria.
» IENI Tommaso, 20 id.
» IANNELLI Simone, 26 id.
» IMBRO' Gaetano, 19 id.
» INSABATO Luigi, 151 id.

Capitano LEONI Renzo, 52 fanetria.
» LEONE Ugo, 82 id.
» LONGO Giovanni, 9 alpini.
» LORUSSO Luigi, 10 fanteria.
» LATROFA Giacomo, 50 id.
» LEONTINI Dionisio, 35 id.
» LIVERANI Michele, 84 id.
» LOCATELLI Pietro, distretto Torino.

Capitano LEONE Giuseppe, distretto Palermo.
» LELLA Giorgio, 18 fanteria.
Tenente LATINI Renato, 61 fanteria.
» LOMBARDI Francesco, 225 id.
» LUCCHETTI Carlo, 5 alpini.
» LEONARDI Giuseppe, 18 fanteria.
» LEONARDUZZI Ezio, 8 alpini.
» LONGO Luigi, 35 fanteria.
» LA SPINA Cristoforo, 61 id.
» LUSENA Guido, coll. mil. Roma.
» LA PENNA Francesco, 39 fanteria.
» LOMARDO Attilio, 6 id.
» LUCHITTA G. Battista, 9 alpini.
» LUNARI Angelo, 42 fanteria.
» LIOTTI Giovanni, 85 id.
» LIVOLSI Michele, 18 id.
» LIQUORI Guido, 42 id.
» LELLA Francesco, 10 id.
Sottotén. LA BIANCA Giuseppe, 72 fanteria.

Capitano MAIO Luigi, assegnato Ministero guerra.
» MANFREDI Oreste, 9 alpini.
» MILANESI Enrico, 50 fanteria.
» MISSIROLI Goffredo, 35 id.
» MILAZZO Gioacchino, 6 id.
» MILAZZO Antonio, 57 id.
» MARCONE Pasquale, 93 id.
» MORELLI Francesco, 71 id.
» MASSELLI Ugo, 2 bersaglieri.
» MORICI Giuseppe, 1 fanteria, assegnato Ministero guerra.
» MATIGHELLO Enrico, distretto Gorizia.
» MARIANI Gaetano, 13 fanteria, assegnato sottosegr. assistenza militare e pensioni di guerra.
» MAMOLA Pietro, 79 id.
» MARIANI Sisto Domenico, 46 id., assegnato Ministero guerra.
» MISCHI Cesiro, 93 id.
» MELLONI Antonio, 61 id.
» MARCHETTI Gaetano, 54 id.
» MIOZZO Ferruccio, 44 id.
» MIOVILOVICH Filiberto, 1 raggruppamento aeroplani.
» MAZZAROTTO Evaristo, 7 alpini.
» MASI Edoardo, distretto Belluno.
» MARINO Pasquale, 19 fanteria.
» MASTRANGELO Gennaro, 42 id.
» MENGHINI Orazio, distr. Viterbo
» MOCCAGATTA Giovanni, 7 alpini.
» MONTI Guido, distretto Castrovillari.
Tenente MILAZZO Vincenzo, 43 fanteria.
» MARTINI Leonardo, 1 alpini.
» MONTEVECCHI Giovanni, 68 fanteria.

Tenente MUZIARELLI Vincenzo, 7 bersaglieri.
» MORELLO Pietro, 54 fanteria.
» MARTINA Vito, 67 id., assegnato scuola centrale fanteria.
» MAZZEI Enrico, 2 id.
» MIGNONE Vincenzo, 9 alpini.
» MARTARONA Michele, distretto Belluno.
» MIRENGHI Guido, 55 fanteria.
» MORFINI Giovanni, personale governo stabilimenti militari pena.
» MICELI Giuseppe, 87 fanteria.
» MONTELATICI Enrico, comando scuola aviatori Roma.
» MATERAZZO Mario, 94 fanteria.
» MAZZEI Raffaele, 81 id., assegnato Ministero guerra.
» MASSOCCHI Enrico, 11 bersaglieri.
» MAZZOLI Ermanno, 78 fanteria.
» MATTINA Roberto, 3 bersaglieri.
» MAGNANO Giuseppe, 4 fanteria.
» MANCINI Francesco, 47 id.
» MORANDI Umberto, 72 id.
» MONGIARDO Antonio, 12 id.
» MARCHI Luigi, 232 id.
» MONTEVERDE Giovanni, 232 id.
» MAMMANA Francesco, 57 id.
» MONACO Paolo, 32 id.
» MEGNA Giuseppe,, 30 id.
» MELONI Sebastiano, 45 id.
» MUSCO Ettore, Collegio militare Napoli.
» MALAGU' Ugo, 9 fanteria.
» MENTUCCIA Cesare, 60 fanteria ass. reparto autonomo Giacomo Medici, Roma.
» MORETTI Clemente, 39 fanteria.
» MERLATI Arnaldo, 34, id.
» MICHIELOTTO Michele, 49 id.
» MELPIGNANO Angelo, 72 id., assegnato direzione genio Pola.
» MANGANI Alberto, 52 id.
» MONTEMURRO Francesco, 52 id.
» MARTINETTI Aldo, 45 id.
» MIGLIORANZA Mario, 58 id.
» MARRADI Luigi, 7 id.
» MARTELLINI Emilio, 16 id.
» MAIORINO Diego, 6 bersaglieri.
» MATTER Fritz, 72 fanteria.
» MORONI Armando, scuola allievi ufficiali complemento Torino.
Sottoten. MASCIO Mario, 35 fanteria.

Capitano NATONI Mariano, 19 fanteria.
» NARDONE Carlo, distretto Reggio Emilia.

Capitano NICO Francesco, 89 fanteria.
» NEGRI Giuseppe, 6 alpini.
» NOTA D'ELOGIO Carlo, 231 fanteria.
Tenente NEGRONI Mario 93 id.
» NERI Virgilio, 92 id.
» NOVELLI Francesco, 26 id.
» NEGRO Arturo, 90 id.

Capitano OLIVIERI Giuseppe, 34 fanteria.
» OPPICI Bruno, 38 id.
» OMICINI Francesco, distretto Massa.
Tenente ORNANO Silvio, 8 fanteria.
» ORLANDO Antonio, 231 id.
» ORLANDO Vincenzo, 86 id.
» OSPAZI Giuseppe, 90 id.

Capitano PANNACCIULLI Franco, 49 fanteria.
» PONZIAN Mario, 58ª id assegnato magazz. statali grano Treviso.
» POSSIS Enrico, 24 id.
» PANCERI Ubaldo, 3 bersaglieri.
» PEZZINO Vincenzo, 28 fanteria.
» PIRRELLO Gaspare, distretto Sondrio.
» PERNA Gaspare 1 fanteria.
» POY Pietro, 2 alpini.
» PARRACONE Attilio, 2 id.
» PROCACCI Raul, distretto di Bassano.
» POLVEROSI Bartolomeo, 1 granatieri.
» PIRONTI Ettore, 25 fanteria.
» PELOSI Daniele, 94 id.
» POLICASTRO Enzo, 18 id.
» POTENZA Angelo, distretto Barletta.
» PANNAI Ugo, 74 fanteria.
» POIDOMANI Giuseppe, 152 id.
» POCHINI Gaspare, 86 id.
» PAOLOTTI Antonio, 77 id.
» PANZINI Nicola, distretto Bergamo..
» PINTO Angelo, distretto Pesaro.
» POMPONI Anchise, 59 fanteria.
Tenente PELLACCI Ettore, 7 alpini.
» PICOTTI Giuseppe, 2 fanteria.
» PINELLI Gino, 76 id.
» PINTO Vincenzo, 3 raggruppamento aeroplani.
» POSSAGNO Antonio, 2 raggruppamento aeroplani.

Tenente PANDOLFI Giulio Luigi, 89 fanteria.
» PAROLA Mario, 6 alpini.
» PAPPALEPORE Ignazio, 24 fant.
» PREDIERI Guglielmo, 34 id. centro autom. Bari.
» PEVERATI Luigi, 6 alpini.
» PETA Costanzo, 26 fanteria.
» PATERNOSTRO Silvio, 8 id.
» PAPPALARDO Andrea, scuola allievi ufficiali complemento Modena.
» PAGANELLI Guglielmo 10 fanteria.
» PAOLUCCI Guglielmo, 226 id.
» PESCATORI Antonio, 226 id.
» PEDE Rodolfo, 86 id.
» PANZALIS Ampelio, 46 id.
» PIRAINO Francesco, 6 id.
» PAIMARA Giovanni, 86 id., assegnato direzione esper. artiglier.
» PAPI Sante, 18 id.
» PORRATI Giuseppe, 34 id.
» PICCALUGA Giuseppe, 50 id.
» PICCOLI Guido, 79 id.
» PIVESSO Adolfo, 17 id., assegnato comando truppe Tripolitania.
» PUDDU Mario, 152 id.
» PIRODDI Mario, gruppo dirigibilisti.
» PULEO Francesco, distretto Cefalù.
» PASCALE Nicola, 63 fanteria.
» PIERAZZUOLI Aldo, deposito aviatori (Ufficio Stralcio) Torino.
» PARLAVECCHIO Gaetano, 6 fanteria.
» PINCHERA Giovanni, 81 id. assegnato reparto autonomo Giacomo Medici, Roma.
» PERSIANI Enrico, 87 id. asse-Ministero guerra.
» PADULA Mario, 25 id.
» PEPE Gaetano, 21 id.
» PUSANTI Salvatore 11 id.
» PASCOLI Giovanni, 4 bersaglieri.
» PERETTI Angelo, 152 fanteria.
» PAPARO Vincenzo, 68 id.
» PANTANO Giuseppe, 13 id.

Capitano QUIRICO Igino, 3 alpini.
Tenente QUATTRINI Giulio, 82 fanteria.
» QUINTILIANI Oscar 3 battagilone cacciatori (Cirenaica).
» QUIRICO Alessandro, 152 fanter.

Capitano ROSSETTINI Vespasiano, 42 fanteria.

Capitano RASPO Cesare, 90 fanteria.
» RICCI Francesco, 35 id.
» RUBINO Alfredo, distretto Mantova.
» ROSATO Luigi, 58 fanteria assegnato osp. mil. Palermo.
» RUSSI Alessandro, 2 bersaglieri.
» ROSATI Guido, distretto Gorizia.
» RAVAZZONI Mario, distretto Vicenza.
» RUBINI Luigi, 89 fanteria.
» RUGGIERI Alessandro, 7 alpini.
» REALE Gaetano, 4 fanteria.
» ROVETA Giulio, 38 id.
» RICCI Giuseppe, 88 id.
» ROPPOLI Antonio, 15 id.
» ROSSI Spartaco, distretto Forlì.
» RESCHIGLIAN Giulio, 27 fanteria.
» ROSSI Raffaele, distretto Roma.
» RUIZ Y BALLESTREROS Giuseppe, 12 id.
» ROSATI Achille, 232 id.
» RINALDI Carlo, 3 raggruppamento aeroplani.
Tenente RIVOIRE Enrico, 4 bersaglieri.
» ROSA Nicolò, 33 fanteria.
» RUOCCO Raffaele, 24 id.
» RUBINI Rubino, 56 id.
» RUSSO Francesco, scuola allievi ufficiale complemento Modena.
» ROCCHI Giustiniano, reparto deposito coloniale (Tripolitania).
» RIENZO Orlando, 12 fanteria.
» RONDINI Francesco, 64 id.
» RIBAUDO Vittorio, 19 id.
» RUSSO Paolo, 85 id.
» RIZZO Francesco, 76 id.
» RUCCO Amedeo, 18 id.
» RENNELLA Sante, 88 id.
» RAMIREZ Antonio, 43 id.
» RAVAGLIA Spartaco, 71 id.
» RICHETTA Salvatore, 20 id
» RANDONE Salvatore, 225 id.
» ROCCA Vincenzo, 29 id.
» RUSCAZIO Cesare, 158 id.
» RICUCCI RICUCCIO Enrico, 12 fanteria.
» ROSATI Salvatore, 40 id.
Sottoten. RAIMONDI FARENTI Savino, 7 bersaglieri.

Capitano SALVI Quinzano, 8 fanteria.
» SCARFI Ettore, 9 id. assegnato Istituto geografico militare.
» SPITALE Giuseppe, 85 id.
» SULIS Giovanni, distretto Cagliari.

Capitano STAIBANO Francesco, personale governo stab. mil. pena.
» SUSINI Bruno, 3 battaglione cacciatori (Cirenaica).
» SANTOLLA Vincenzo, 70 fanteria.
» SARTORI Adriano, 2 id.
» SCRIMIN Luigi, 8 alpini.
» SANNELLA Alfredo, distretto Campagna.
» SODANI Arturo, 3 ragg. aeroplani assegnato Ministero guerra.
» SAETTA Alfonso, distretto Caltanisetta.
» SCALIA Stanislao, personale governo stabilimento militare pena.
» SECHI Giacomo, 152 fanteria.
» SARNELLI Pietro 1 bersaglieri.
» SANTORO Ettore, 3 fanteria.
» SEMINARA Biagio, 2 id.
» SOLDATINI Mario, 4 bersaglieri.
Tenente SCAGLIOTTI Virgilio, 3 raggruppamento aeroplani.
» SACCO Michele, 92 fanteria.
» SCARAMUCCI Tullio, 37 id.
» SERIO Diego, 231 id.
» SILLETTI Giovanni, 232 id.
» SICA Salvatore, 232 id.
» SCANDELLA Giuseppe, 58 id.
» SBICEGO Augusto, 11 bersaglieri.
» STELLA Guido, distretto Teramo.
» SELIS Emanuele, 46 fanteria.
» SARDU Efisio 46 id.
» SORTINO Salvatore, 86 id.
» SANTARONE Donato, 82 id.
» SALA Oreste, 76 fanteria.
» SERRAVIA Achille, 43 id.
» SAGONE Nicolò, 22 id.
» SCIACCHITANO Giuseppe, 9 bersaglieri.
» SUDANO Filadelfio, 32 fanteria.
» SANTUCCI Luigi, 51 id.
» SCEMA Ottavio, 24 id.
» SABINI Mario, 72 id.
» SCARPA Galliano 9 alpini.
» SCULLI Giuseppe, 69 fanteria.
» SEVERINO Luigi, 57 id.
» SANTUCCI DE MAGISTRIS Francesco 89 id.
» STELLA Ettore, 151 id.
» SALVO Gustavo, 83 id.
» SABBATINI Didino, 1 granatieri.
» SALOTTOLO Mario, 226 fanteria.
» SCALONE Rosario, 4 id.
» STRAZZERI Attilio, 87 id.
» SORGI Cesare, 52 id.
Sottoten. SERENO Costantino, 4 bersaglieri.
» SCLAFANI Silvio, 76 fanteria.

Capitano TORTELLI Manlio, distretto Mantova.
» TOCCO G. Batista, 48 fanteria.
» TONDI Pasquale, distretto Casale Monferrato.
» TROINI Luigi, 59 fanteria.
» TROIANI Umberto, 59 id.
» TEDESCHI Arcangelo, distretto Ivrea.
» TESSORE Ernesto, distretto Cuneo.
» TRENTINI Ignazio distretto Verona.
» TERZAGO Girolamo, 38 fanteria.
» TETI Eriberto, 23 id.
» TREVES Michelangelo, 55 id.
» TIBERIO Nicola, distretto Chieti.
» TRABACCO Francesco, 53 fanteria.
Tenente TADDONIO Vittorio, 73 id.
» TOSI Davide, 11 id.
» TIRAGALLO Sebastiano, 8 alpini
» TANDURA Alessandro, 7 alpini.
» TRAMONTI Antonio, 7 bersaglieri.
» TODARO Giuseppe, 6 fanteria.
» TOSINI Pio, 43 id.
» TRUCCHETTI Renato, 54 id.
» TOMASELLI Dario, 2 granatieri.
» TORSIELLO Mario, scuola centrale fanteria.
» TRAFFANO Giuseppe, scuola allievi ufficiali complemento Chieti.
» TRAPANI Carlo, 76 fanteria.
» TISI Luigi, scuola allievi ufficiali complemento Chieti.
» TRAVAGLIO Ferdinando, 34 fanteria.
» TATA Luigi, 1 id.
» TURINI Angelo, 26 id.
» TRALDI Muzio, 226 id. assegnato sottodirezione genio Venezia.
» TARALLO Francesco, 15 id.
» TRENTA Ennio, scuola allievi ufficiali complemento Milano.
Sottoten. TAMBONE Salvatore, 16 fanteria.

Capitano URBINATI Rolando, 52 fanteria.
» URSOMANDO Giovanni, distretto Carrara,
» UGENTI Giuseppe, 9 fanteria.
Tenente UCCI Carmine, personale governo stabilimenti militari pena.

Capitano VILLAVECCHIA Umberto, 92 fanteria.
» VARESE Gaetano, 17 id.
» VILLANI Fortunato, 48 id.
» VARUSIO Alberto, 6 alpini.
» VACCARI Giuseppe, 86 fanteria.
» VACIRCA Pietro, 43 id.
» VALENTI Ladismiro, 25 id.
» VERSE' Ciro, 66 id.
» VALLETTA G. Battista, 16 id.
» VENTURO Ugo, 34 id.
» VISETTI Mario, 66 id.
Tenente VERTONE Felice, 1 alpini.
» VENTURA Angelo, 1 id.
» VISCAFE' Nicola, 77 fanteria.
» VANDINI Agostino, scuola allievi ufficiali complemento Modena.
» VASQUES Giovanni, 76 fanteria.
» VERCESI Ezio, 3 id.id.
» VOLZONE Pasquale, 32 id.
» VALENTINO Guglielmo, 41 id.
» VITERBO Ferdinando, 10 id.
» VILLATA Albino, 91 id.
» VOZZI Franco, 40 id.
» VELOTTI Ugo, 2 id.
» VIVIANI Francesco, 8 bersaglieri.

Capitano ZACCHI Luigi, 8 alpini.
» ZANELLI Gustavo, 43 fanteria.
» ZINNA Vincenzo, 48 id.
Tenente ZACCARI Amedeo, 33 id.
» ZINCONI Mario, 1 granatieri.
» ZILLI Salvatore, 23 fanteria.

SCUOLA D'APPLICAZIONE D'ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO (Artiglieria).

Capitano ANGIOLINI Enrico, 3 pesante.
Tenente ALTOBELLI Luigi, 1 costa.
» ANGUISSOLA Ignazio, direzione artiglieria Trieste.
» ALAGIA G. Battista, id. id. Trieste.
» AGUGLIA Antonio, 14 campagna.
» AQUILECCHIA Vincenzo, 4 campagna, assegnato direzione esperienze artiglieria.
Tenente AMBROGI Torello, 13 campagna.
» ALBINI Marcantonio, reggimento artiglieria autoportato.
» ANTONUCCI Oscar, 20 campagna.
» ALBARELLA Alberto, 7 pesante campale.
» ALIMENTI Giovanni, 9 id. id.
» AVERSA Giuseppe, 8 id. id.

Tenente AMISANO Paolo, 3 pesante.
» ARNONE Vincenzo, 2 montagna.

Capitano BRUNELLI Federico, 9 pesante campale, assegnato Ministero guerra.
Tenente BARCA TOSCAN Angelo, 17 campagna.
» BRESCIANI Renato, 6 gruppo controaerei.
» BOJ Arnaldo, 3 montagna.
» BARBARA Cesare, reggimento artigl. autoportato.
» BUZZACARINI Brunero, 20 campagna.
» BIZZARRI Ezio, 6 pesante.
» BECATTINI Cesare, 23 campagna.
» BERTON Giuseppe, 2 montagna.
» BETTAGLIO Giglio, 14 pesante campale.
» BARABINI Vincenzo, 26 campagna.
» BLOTTA Pasquale, 19 id.
» BONESSA Nicolò, 4 pesante, assegnato istituto geografico militare.
» BOVE Michele, 14 campagna.
» BRACCO Michele, 8 pesante campale.
» BOFFA Carlo, 25 campagna.
» BORGIA Augusto, 6 pesante campale.
» BONDI Aurelio, 11 id. id.
» BARTOLETTI Gennino, 1 pes.
» BONGIOVANNI Giovanni, 11 pesante campale.
» BATOCCHI Sante, 12 id. id.
» BACCHIANI Augusto, 3 montagna.
» BORANGA Francesco, 20 campagna.
» BLASCO Alfredo, 6 id.
» BUONGIORNO Gennaro, 23 id.
» BARONE Tommaso, 10 id.
» BUCCI Italo, 3 pesante.
» BELLOMIA Vincenzo, 4 costa.
» BUZZI Giuseppe, 3 id.
» BATTAGLIA Alfredo, 13 camp.
» BICCELLI Adalberto, 7 gruppo controaerei.
» BEDOTTI Tiberio, 15 campagna.
» BUCCERO Roberto, 9 gruppo controaerei.
» BARTOCCINI Alberto, assegnato Ministero guerra.

Tenente BACCARI Spartaco, 4 campagna.
» BUONINCONTRO Adolfo, 1 pesante, assegnato direzione servizi amministrat. aeronautica.
» BASSU Salvatore, 16 campagna.
» BOSIO Jack, regg. artigl. autoportato.
» BONI Arturo, scuola allievi ufficiali Roma.
» BACCARI Mario, 5 gruppo controaerei, assegnato Ministero guerra.
» BORBUI Ubaldo, 12 pesante campale.
» BILANCIONI Alarico, 11 campagna.
» BARTOLACCI Ferruccio, 1 pesante campale.
» BITOCCO Silvio, 13 campagna.
» BOZZA Aleardo, 13 pesante campale.
» BATA' Carlo, 4 gruppo controaerei.
» BACCHELLI Adalberto, 4 campagna.
» BARBA Guido, 2 id.
Sottoten. BOCCIA Carlo, 4 pesante campale.
» BARBERO Vittorio, 3 gruppo controaerei.
» BIANCHI Ugo, 8 pesante campale.

Capitano CARRARA Vittorio, 6 pesante.
» CARRERA Mario, 1 pesante cam-
Tenente COCUZZA Cesare, 3 montagna.
» CIBELOTTI Alberto, 8 campagna.
» CALZOLARI Giovanni, 2 pesante campale.
» CARUSI Angelo, 4 campagna.
» CAVOLI Francesco, 22 id.
» CIASULLO Giuseppe, 8 pesante campale, assegnato arsenale costruzioni artiglieria Napoli.
» CHIARLONI Mario, 3 pesante campale.
» CARNESI Giuseppe, 22 campagna, assegnato Minist. guerra.
» COSCO Armando, 4 pesante, id. id. id.
» CARIELLO Giuseppe, 23 campagna.
» CAPUT Luigi, 19 id.
» CORVESE Gaetano, scuola allievi ufficiali complem. Torino.
» CIMMARUTA Roberto, 2 gruppo controaerei.

Tenente CONVERTI Raffaele, 9 campagna.
» CASINI Giovanni, 3 id.
» CASTELLANI Giovanni, 13 id.
» CUTILLO Enrico, 7 gruppo controaerei.
» CARRAGLIA Alberto, 2 costa.
» CANNELLA Domenico, 18 campagna.
» CAMILLONI Giulio, 2 id.
» CASSIO Abelardo, 5 pesante campale.
» CUCCURULLO Michele, 10 campagna.
» CRESCIMANNO Giulio, 13 id.
» CANTORE Mauro, 25 id.
» CERVASIO Renato, 1 costa.
» CUMBO Francesco, 5 pesante.
» COPPOLA Arturo, 3 pesante campale.
» CERUTTI Marziale, 1 raggruppamento aeroplani.
» CRISTOFOLETTI Gualtiero, 23 campagna.
» CAVICCHIOLI Nunzio, scuola allievi ufficiali complemento Modena.
» CAPITANI Mario, 2 pesante.
» CORSI Umberto, 13 campagna.
» COLORETTI Carlo, 6 pesante campale.
» CAPUANO Luigi, 2 gruppo controaerei.
» CIASCA Vito, 14 campagna.
» CHIAPPARELLI Luigi, 18 id.
» CARPINELLI Gennaro, 8 gruppo controaerei.
Sottoten. CASA Armando, 26 campagna.

Capitano DE SIVO Giacinto, 3 campagna.
Tenente DE ALDISIO Roberto, direzione artiglieria Verona.
» DE MARTINO Gioacchino, 6 pesante.
» D'ASCENZI Romeo, 1 costa.
» D'AGATA Alfredo, 15 campagna.
» D'AMBROSIO Domenico, 18 id.
» DI PIETRA Raimondo, scuola allievi ufficiali complemento Palermo.
» DE NUNNO Ugo, 14 campagna.
» DELLA PERUTA Ettore, 11 id.
» DE SIMONE Bruno, 3 pesante campale.
» DI LORENZO Attilio, 6 campagna.

Tenente DE FRANCESCO Renato, 8 campagna.
» DE MEO Gaetano, 3 id.
» D'ALFONSO Amedeo, direzione artiglieria Piacenza sezione staccata Firenze.
» DE VINCENTI Giuseppe, 2 costa.
» DE CONCILIS Romano, 8 pesante campale.
» DE LIQUORI Renato, 25 campagna.
» D'ERRICO Nicola, 10 id.
» D'ALAGNI Raffaele, 2 costa.
» DENTE Giacomo, 2 pesante.
» DI LORENZO Antonio, reggimento artiglieria autoportato.
» DI PAOLA Silvio, 7 pesante campale.
» DODARO Ermanno, 14 campagna.
» DE FRANCESCO Antonio, 26 id.
» D'ALESSANDRO Salvatore, 25 id.
» DE MARCO Rosario, 3 pesante.

Tenente ERRICO Pasquale, 1 costa.
» ESPOSITO Francesco, 10 campagna.

Capitano FUNARI Rodolfo, 7 pesante campale.
Tenente FOTI Attilio, 1 costa.
» FLECHTER Renato, 17 campagna.
» FRIGENTI Pietro, 8 pesante campale.
» FIORE Giovanni, 1 montagna.
» FRANCESE Aldo, 11 pesante campale.
» FRANCONE Paolo, 3 montagna.
» FINAMORE Mario, 8 campagna.
» FERRARA Marco, 2 montagna.
» FILIASI Francesco, 26 campagna.
» FIORENTINO Luigi, 10 pesante campale.
» FLESCA Alfredo, direzione artiglieria Messina.
» FRANGIPANE Guido, 8 gruppo controaerei.
» FORTUNA Ermanno, 3 pesante.
» FERRONI Armando, 3 raggruppamento aeroplani.
» FRANCHINI STAPPO Giovanni, 3 costa.

Tenente FRONTE G. Roberto, reggimento artiglieria autoportato.
» FRASCA' Carlo, 2 campagna.
» FLOTTERON Luigi, 8 gruppo controaerei.
» FIORE Francesco, direzione servizi armamento aeronautica.
Sottoten. FRANCHI Giuseppe, 6 pesante.

Tenente GARBEROGLIO Giulio, reggimento artiglieria autoportato.
» GALLI Giuseppe, 4 gruppo controaerei.
» GAIANI Valberto, 2 pesante campale.
» GHELARDONI Luigi, 4 campagna.
» GIORDANO Amedeo, 1 pesante.
» GABBA Mario, 2 id.
» GUERRIERI GONZAGA Luigi, reggimento artiglieria autoportato.
» GIORDANO Fedele, 8 campagna.
» GUZZI Alberto, 20 campagna, assegnato Ministero guerra.
» GUERRIZIO Luca, 1 campagna.
» GHELARDONI Vittorio, 19 id.
» GAVAZZI Pietro, 2 pesante.
» GANDOLFI Alberto, 2 costa.
» GENOVA Enrico, 24 campagna.
» GIAMBANCO Giovanni, 10 gruppo controaerei.
» GUASTAMACCHIA Gioacchino, 2 pesante.
» GRIGOLATTI Vittorio, 8 campagna.
» GOBBI Primo, 3 montagna.
» GALLI Francesco, 8 campagna.
» GELICH Giuseppe, 2 pesante campale.
» GUCCIONE Matteo, 24 campagna.
» GICCA Carlo, 13 id.
» GASPARI Secondo, 2 pesante campale.
» GIORGIOLE' Giuseppe, 3 montagna.
» GATTUSO Antonino, 27 campagna.
Sottoten. GIORGIO Alberto, 12 id.

Tenente INVREA Massimo, 8 campagna.
» INFELISE Pasquale, 1 id.
» IANNOTTA Elpidio, 3 pesante.
» IMPROTA Mario, 15 campagna.

Tenente IANNONE Tommaso, 10 campagna assegnato sezione esperimenti artiglieria Ciriè.
» IZZO Pasquale, 4 campagna.

Tenente LAGUARDIA Pietro, scuola allievi ufficiali complemento Torino.
» LARUSSA Achille, 3 raggruppamento aeroplani.
» LUCCHESINI Gastone, 3 montagna.
» LOSTIA DI S. SOFIA Alberto, 6 campagna.
» LAMARI Camillo, comando truppe Tripolitania.
» LANCIANI G. Battista, 7 pesante campale.
» LEO Salvatore, 7 id. id.
» LEMOLI Raffaele, 3 id. id.
» LIGRESTI Vincenzo, 6 id. id.
» LANDI Alberto, 21 campagna.
» LUPIA Francesco, scuola allievi ufficiali compl. Chieti.
» LA ROCCA Gaetano, 10 pesante campale.
» LEVA Luigi, 3 costa.
» LUCERI Amleto, 25 campagna.
» LEOPARDI Fernando, direzione artiglieria Venezia.
» LA GIURA Angelo, direzione artiglieria Messina.
» LONGO Giovanni di Luigi, 3 pesante campale.
Sottoten. LAMATTINA Alfonso, 8 campagna.

Capitano MACERATINI Giuseppe, 2 raggruppamento aeroplani.
Tenente MANZOLI Carlo, 17 campagna.
» MARALDI Ugo, 16 id.
» MONASTRA Ubaldo, 22 id.
» MANCUSO Cataldo, scuola allievi ufficiali, comp. Palermo.
» MOSCATI Riccardo, 10 campagna.
» MELE Donato, 27 id.
» MAGRO Ettore, 11 pesante campale.
» MOSSI Eugenio, 1 raggruppamento aeroplani.
» MANDARA' Giuseppe, regg. art. autoportato.
» MELONI Nicolò, direzione artiglieria Trieste.
» MEREU Enzo, 3 costa.

Tenente MAGRINI Ettore, 26 campagna.
» MINGONI Enzo, 6 pesante campale.
» MAZZAGLIA Giuseppe, 24 campagna.
» MALVICA Giuseppe, 10 pesante campale.
» MARCHEI Ettore, 3 pesante.
» MARI Nunzio, 4 id.
» MANETTA Giovanni, 16 campagna.
» MAZOTTI Luigi, 5 id.
» MORETTI Napoleone, 4 pesante campale.
» MUZZARELLI Antonio, 3 campagna.
» MELE Giulio, 3 pesante.
» MILANA Emilio, 24 campagna.
» MATRACIA Roberto, 10 gruppo contraerei.
» MANTESE Gaetano, 6 campagna.
» MANISCALCO Renato, 3 costa.
» MUTARELLI Pasquale, 13 pesante campale.
» MASI Francesco, 2 id. id.
» MASONE Aquilino, 4 id. id.
Sottoten. MELE Angelo, 26 campagna.
» MAMOLA Emanuele, 3 costa.

Tenente NATALUCCI Aurelio, gruppo dirigibilisti.
» NASTA Pasquale, 8 campagna.
» NOJA Antonio, 1 pes. camp. ass. Ministero guerra.
» NISTRI Umberto, 3 raggruppamento aeroplani.
» NATILI Virgilio, 4 pesante.
» NARDOVINO Marciano, 6 id.
» NIGRA Francesco, 3 id.
» NUNNARI Carmelo, 4 costa.
» NOTARI Nestore, 2 pesante campale.

Tenente OTTONE Angelo, 23 campagna.
» ORSI Antonio, 2 pesante campale.
Sottoten. ORLANDO Pierino, 14 campagna.

Capitano PONZIO Guido, 2 pesante.
Tenente PILATO Nicola, scuola allievi ufficiali, comp. Verona.

Tenente PIUSSI Alberto, 2 montagna ass. Ministero guerra.
» PALMIERI Carlo, 13 campagna.
» PATRIZI Ernesto, 3 pesante.
» PALMARINI Agostino, 6 gruppo contraerei.
» PACINI Giorgio, 2 campagna.
» PIETRANTONIO Ugo, 8 pesante campale.
» PONTICELLI Renato, 25 campagna.
» PITRELLI Alessandro, comando truppe Tripolitania.
» PULCINI Paolo, 2 pesante campale.
» PARISI Saverio, 22 campagna.
» PASQUALETTI Mario, 3 pesante.
» PIGNATO Angelo, scuola allievi ufficiali, comp. Torino.
» PEDUTO Sabato, 1 pesante.
» POLSONI Alfredo, 17 campagna.
» PASQUALI Giuseppe, 16 id.
» PIOLA Pier Alessandro, 16 id.
» PICCIRILLI Gaetano, 5 pesante campale.
» PREVITERA Alessandro, 3 pesante.
Capitano PIRANI Enzo, 2 id.
» PELA' Mario, 24 campagna.
Tenente PUGLIESE Giuseppe, 4 pesante campale.
» PALMA Luigi, 13 id. id.
» POMPILI Costantino, 7 id. id.
» POETI Guglielmo, 2 costa.
» PREVIDI Giuseppe, 4 pesante.
» PAIS Antonio, 6 pesante campale.
» PAOLINI Federico, 18 campagna.
» PANTANELLI Ilio, 3 raggruppamento aeroplani.
» PIACENTINI Pietro, 2 pesante campale.
» PLATANIA Giacomo, 4 costa.
» PALAMENGHI Calogero, 12 campagna.
» POLITO Antonio, 3 campagna.
Sottoten. PICCALUGA Giuseppe, 16 id.

Capitano RAUDINO Salvatore, 2 costa.
Tenente ROMANO Osvaldo, 12 pesante campale.
» ROMANELLI Guglielmo, 13 pesante campale.
» ROTONDO Giuseppe, 19 campagna.

Tenente ROMANO Giovanni, scuola all. ufficiali, comp. Caserta.
» RIZZO Carlo, 3 pesante assegnato Ministero marina.
» RENGANESCHI Nullo, comando scuola aviatori.
» RUTELLI Sesto, 2 campagna assegnato Ministero guerra.
» RANDI Umberto, 1 pesante campale.
» RIPANI Rodolfo, scuola allievi ufficiali comp. Chieti.
» RUSSO Dante, 27 campagna.
» RUSSI Igino, 3 id.
» ROSSI Ottorino, 4 pesante.
» RENDINA Roberto, 25 campagna.
» ROSATI Renato, 1 id.
Sottoten. ROLANDI Federico, 17 id.

Tenente SOLINAS G. Battista, 27 campagna.
» SERRA Luigi, 5 pensante.
» SILENZI Ezio, 13 campagna.
» SABINI Mario, scuola allievi ufficiali comp. Chieti.
» SACCO Gaetano, 14 campagna.
» SARTORI Alessandro, 5 id.
» SACCO Fernando, 11 pes. camp. ass. scuola centr. artiglieria.
» SANSONE Luigi, 3 id. id.
» SALONINI Giacomo, 27 campagna.
» SIMIONATO Sergio, 3 gruppo contraerei.
» SARTORI Alessandro, scuola allievi uff. comp. Torino.
» SANTORO Alberto, 3 campagna.
» SAVE Luigi, 15 campagna.
» SIMONETTI Ferdinando, 24 id.
» STASSANO Angelo, 3 montagna.
» SORRENTINO Giuseppe, 20 campagna.
» SPINA Pasquale, 2 campagna.
» SALEMI Francesco, 10 gruppo contraerei.
Sottoten. SCUDERI Francesco, 2 id. id.

Tenente TALUCCHI Adolfo, 1 montagna.
» TATTI Edmondo, 1 pesante.
» TEDESCO Mario, 1 id.
» TONINI Catone, 16 campagna.
» THEO Giulio, 9 id.
» TESTONI Dante, 22 id.
» TROIANI Arturo, 22 id. ass. S. M. R. E.
» TALLARINO Alberto, 25 id.
» TORREGROSSA Achille, 3 pesante campale.
» TELESCA Luigi, 7 gruppo contr. ass. dir. esp. art.
» TRINCHIERI Ignazio, 9 campagna.
» TRAMONTANO Renato, 19 id.
» TIMO' Guido, 11 id.
» TRINCHERA Francesco, 9 id.
» TIRONE Achille, 12 id. assegnato Ministero guerra.
» TENAGLIA Pio, 23 campagna.

Tenente UGOLINI Enzo, 9 pesante campale.

Tenente VALPERGA DI MASINO Leone, 5 campagna.
» VASSALLO TOTARO Giuseppe, 22 campagna ass. Min. guerra.
» VALLETTA Alessandro, 5 pesante.
» VENTURINI Andrea, 13 campagna.
» VELEZ Vincenzo, 4 costa.
» VERDIRAME Antonio, 4 id.
» VENDITTI Onofrio, 3 montagna.
» VILLA Vincenzo, 12 campagna.
» VALLESE Carlo, 13 id.
» VOLPE Luigi, 6 pes. campale.
Sottoten. VANNUCCHI Francesco, 7 id. id
» VALENZA Vincenzo, 10 pesante campale.

Tenente ZUCCHI Giovanni, 15 campagna.
» ZANDRINO Eugenio, 11 id.
» ZANOTTI Alberto, direz. artigl. Venezia.

SCUOLA D'APPLICAZIONE D'ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO (Genio).

Tenente ANDREANI Vittorio, reggimento pontieri.
» AUGELLO Vincenzo, 10 raggruppamento genio.

Tenente ADRIANI Romolo, reggimento ferrovieri.
» ANDREOZZI Luigi, 8 raggruppamento genio.

Tenente BERGONZI Pietro, direzione tecnica aviazione.
» BRUNELLI Giulio, gruppo dirigibilisti.
» BELLOLI Gino, 1 raggruppamento genio.
» BIANDRATE Evasio, 3 id. id.
» BONI Olinto, 6 id. id.

Tenente CIRELLI Biagio, reggimento ferrovieri, ass.: Ministero guerra.
» CAPRIOTTI Felice, comando scuole aviatori.
» CAPPUCCINI Bruno, 6 raggruppamento genio.

Tenente DE GENNARO Arcangelo, 5 raggruppamento genio.
» DE LUCA Giuseppe, sotto direzione genio Padova.
» DI NUNNO Francesco, 9 raggruppamento genio.
» DURANO Alfredo, 3 id. id.

Tenente ESPOSITO Ernesto, 8 id. id.

Tenente FRANCESCHETTI Gino, 9 id. id.
» FLAMIA Pasquale, 5 id. id.
» GALANTUCCI Donato, 2 id. id.
» GOBBINI Giotto, 10 id. id.
» GILIBERTI Raffaele, reggimento radio telegrafisti.

Tenente ILARI Eraldo, stabilimento costruzioni aeronautiche.
» IALENTI Costantino, 8 raggruppamento genio.

Tenente LIDONNI Giuseppe, comando scuole aviatori.
» LACAGNINA Michele, 10 raggruppamento genio.
» LARICCIA Vincenzo, 9 id. id.

Tenetne MONZARDO Giovanni, 3 raggruppamento aeroplani.
» MESSINA Ferruccio, comando genio Tripoli.
» MARCHETTI Francesco, 6 raggruppamento genio.

Tenente MORO Armando, raggr. genio.
» MELONI Aristide, reggimento radio telegrafisti.

Sottoten. NICOLETTI Ciro, reggimento pontieri.

Tenente PENNA Giuseppe, scuola allievi ufficiali compl. Roma.
» PARISI Giuseppe, 3 raggruppamento genio.
Capitano PISANO Lionello, 8 id. id.
Tenente PILATO Giovanni, 5 id. id.
» PELIZZA Angelo, reggimento ferrovieri.
» PASQUALINI Mario, 7 raggruppamento genio.
» PECCIARINI Luigi, 6 id. id.

Tenente RANDAZZO Giovanni, 2 raggruppamento genio.

Tenente SERCHI Bruno, reggimento radio telegrafisti.
» SANDRI Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.
» STOPPANI Gervasio, 5 raggruppamento genio.
» SCHINTU Battista, raggruppamento radiotelegrafisti.
» SALERNO Antonio, scuola allievi ufficiali Roma.

Tenente TORELLI Felice, 3 raggruppamento aeroplani.
» TORRESI Michelangelo, 3 raggruppamento genio.
» TURCHETTI Mario, 9 id. id.

Sottoten. URSILLO Paolo, 5 raggruppamento genio.

Tenente VESPIGNANI Ernesto, comando genio Napoli.
» VENIER Umberto, reggimento ferrovieri.
» VACCARO - BRANCALEONE G. Battista, 2 raggr. genio.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi ai comandi dei rispettivi istituti il giorno 28 febbraio 1923 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, reparti, servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni negli attuali incarichi degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato, avvertendo che non saranno più ammessi di massima i rinvii a corsi successivi.

2. Gli ufficiali inscritti che, *per speciali circostanze di famiglia o di salute*, siano ritenuti dalle competenti autorità meno atti a frequentare utilmente il corso, potranno dal Ministero essere *dispensati* dalla frequenza del corso stesso con l'obbligo però di presentarsi agli esami. I detti ufficiali dovranno presentare motivate domande al più presto ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio e questi, appostovi il loro esplicito e motivato parere, le inoltreranno subito e pel solo tramite della direzione superiore delle scuole al Ministero, che non darà corso a quelle che pervenissero per altra via, oppure oltre il 31 gennaio p. v.

Il Ministero si riserva di pubblicare in tempo i nomi di quegli ufficiali ai quali sarà stata concessa la dispensa dalla frequenza.

3. Allo scopo di evitare gli inconvenienti verificatisi nei precedenti corsi per le affluenze successive degli ufficiali inscritti, talora anche molto tempo dopo l'inizio dei corsi stessi, ed il danno derivatone all'insegnamento ed al profitto di quelli presentatisi in tempo, il Ministero determina che per gli ufficiali inscritti al 6° corso i quali, pur non trovandosi nelle circostanze di cui al precedente articolo 2, non saranno presenti ai rispettivi istituti all'inizio del corso, sia lasciata facoltà ai comandi degli istituti di restituire ai corpi coloro che si presentassero in ritardo senza giustificato motivo, con le sanzioni disciplinari del caso, non esclusa quella del carico delle spese di trasporto. Gli ufficiali restituiti ai corpi e quelli che comunque non si presenteranno, pur non trovandosi nelle circostanze di cui all'articolo 2, dovranno intendersi *esclusi* dalla frequenza del corso con l'obbligo di sostenerne gli esami.

Di tutti questi ufficiali i comandanti di corpo ed i capi di servizio, pel tramite della direzione superiore delle scuole, sono pregati di segnalare qui i nomi pel 15 marzo 1923, indicando per ciascuno di essi le cause delle mancate presentazioni, ed avvertendo che saranno giustificate dal Ministero soltanto quelle motivate da sopraggiunte e constatate ragioni di salute e che le altre saranno suscettibili di speciali provvedimenti ministeriali oltre alle sanzioni disciplinari ed alle altre misure che le autorità militari intermedie competenti crederanno di adottare o di proporre.

4. Gli ufficiali *dispensati* dalla frequenza di cui al n. 2 e quelli *esclusi* di cui al n. 3 dovranno presentarsi senza ulteriori comunicazioni nelle ore antimeridiane del 30 giugno 1923 alle rispettive scuole per sostenere gli esami. Ad essi sarà concessa dai corpi una licenza speciale di giorni 15 immediatamente prima della data della loro presentazione alla rispettiva scuola, eccezion fatta per gli *esclusi* che avessero mancato di presentarsi a tempo debito al corso senza giustificati motivi.

5. Gli ufficiali di artiglieria e genio provvisti di cavallo si faranno raggiungere dal cavallo (uno solo: di proprietà o di carica) e dal rispettivo attendente. Condurranno altresì l'attendente tutti gli ufficiali che ne sono provvisti; per gli altri sarà provveduto analogamente al disposto dell'art. 4 della circolare 357 *giornale militare* 1922.

6. Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi valgono le disposizioni già emanate con la succitata circolare.

7. Si richiama infine l'attenzione degli ufficiali interessati sui comma *a*) e *b*) del n. 7 della stessa circolare.

8. Alla data del 15 marzo 1923 di cui al precedente articolo 3, i comandi degli istituti trasmetteranno all'ufficio scrivente e sempre pel tramite della direzione superiore delle scuole militari, i ruolini degli ufficiali presentatisi, comunicando poi a volta a volta le successive variazioni.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **14.** — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali per il 1923.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 gennaio 1923.

1. Questo Ministero, in relazione alle disposizioni dell'articolo 2 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, determina che presso le *Scuole per allievi ufficiali di complemento e per allievi sottufficiali*, siano iniziati col 5 marzo p. v. i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità.

Tali corsi avranno luogo nelle località indicate nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, il quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato sollecitamente nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione. I prefati comandanti potranno anche inviare comunicati ai giornali locali per dare maggiore pubblicità alle principali disposizioni del manifesto.

2. I comandanti di distretto disporranno perchè sia accertato che gli aspiranti all'ammissione posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e la specialità cui aspirano e gli ufficiali medici procederanno alle visite col dovuto rigore.

Non si darà ulteriore corso alle domande di quelli che non risultassero in possesso della piena e incondizionata idoneità fisica per l'arma e specialità prescelta.

3. Le domande degli idonei corredate dai documenti indicati nel manifesto dovranno dai comandi dei distretti essere inviate *d'urgenza* ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto dall'aspirante. Contemporaneamente i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'articolo 97 del T. U. delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario o escludano dall'avanzamento a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento.

I distretti stessi dovranno per analogia applicare anche agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del § 331 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento.

La dichiarazione del casellario modello 42 e le informazioni assunte in base a detto § 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata.

Per le reclute delle classi 1903 e precedenti che a senso del n. 4 del manifesto rilasciano la dichiarazione di rinunzia alla riduzione della ferma, si avverte che di tale rinunzia si dovrà fare menzione nella matricola con apposita variazione e che la dichiarazione all'uopo rilasciata dovrà essere conservata in atti insieme ai documenti di ammissione da inviarsi al comando del corpo d'armata.

4. Il numero degli ammittendi è illimitato solo per la fanteria di linea.

Per le altre armi e specialità il numero degli allievi da ammettersi nei vari corsi non dovrà superare l'aliquota indicata per ciascuno dei corsi medesimi nella tabella che fa seguito alla presente circolare (allegato n. 2).

5. I criteri che dovranno seguirsi per l'assegnazione degli allievi alle varie armi e specialità sono i seguenti:

Fanteria.

a) ai granatieri dovranno assegnarsi gli allievi che hanno la prescritta statura; qualora vi fosse esuberanza di aspiranti saranno esclusi dal corso quelli di minore statura;

b) ai bersaglieri dovranno assegnarsi gli allievi che hanno i requisiti fisici richiesti per tale specialità; l'assegnazione dovrà essere fatta secondo una graduatoria in base ad un punto di idoneità;

c) agli alpini dovranno essere assegnati coloro che hanno l'attitudine fisica per la vita di montagna, tenendo conto eventualmente dei precedenti titoli alpinistici e del distretto di reclutamento.

Cavalleria.

Sarà data la preferenza a coloro che abbiano conoscenza del cavalcare e dei cavalli. A parità di titoli di tal natura l'assegnazione sarà fatta in base all'attitudine fisica.

Artiglieria.

a) per l'assegnazione alla specialità da montagna sarà data la preferenza a coloro che posseggono più spiccate caratteristiche fisiche per la specialità stessa;

b) l'assegnazione alle altre specialità sarà fatta in base all'ordine di precedenza nella presentazione delle domande, tenendo conto anche, naturalmente, dei requisiti fisici richiesti per ogni specialità.

Genio.

L'assegnazione alle varie specialità verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti. L'ammissione ai corsi telegrafisti e radiotelegrafisti sarà limitata a coloro che siano in possesso della licenza tecnica o del certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª ginnasiale o di titolo di studio equivalente. A parità di titoli l'assegnazione sarà fatta in base all'ordine di precedenza nella presentazione delle domande.

Compagnie di sanità e di sussistenza.

L'assegnazione sarà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali. A parità di titoli si terrà conto della data di presentazione della domanda.

6. Tenendo conto degli accennati criteri e delle aliquote stabilite per ciascun corso i comandi di corpo d'armata procederanno all'ammissione ai corsi degli aspiranti, e informeranno, occorrendo anche telegraficamente, delle determinazioni prese i rispettivi distretti per i conseguenti provvedimenti.

Qualora la dichiarazione del casellario e le informazioni non giungessero in tempo utile ai comandi di corpo d'armata, questi restituiranno senz'altro al distretto l'incartamento non essendo opportuno, dati gli inconvenienti verificatisi, da far luogo ad ammissioni ai corsi con riserva come era previsto, in questi casi, nei passati anni.

7. Gli aspiranti che non trovassero posto nel corso della scuola prescelta potranno, a loro domanda, essere ammessi in altri corsi della scuola stessa od anche in altre scuole, sempre quando le relative pratiche possano essere compiute entro il 5 marzo p. stabilito per l'inizio dei corsi.

Per dar modo al Ministero di fornire possibilmente a tale intento le necessarie notizie alle autorità interessate, i comandi di corpo d'armata, appena completate le quote stabilite per ogni corso, ne informeranno *telegraficamente* il Ministero stesso (Direzione generale leva e truppa).

Intanto i comandi medesimi, appena ricevuta la presente circolare, faranno conoscere al Ministero il numero complessivo dei posti disponibili nelle scuole dipendenti in relazione alla capacità dei locali.

8. I comandi di distretto notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno poi perchè quelli dichiarati ammissibili, siano essi reclute della classe 1903 o aspiranti all'arruolamento volontario, vengano avviati alla sede del corso che devono frequentare. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione non oltre il 5 marzo p. v.

Trascorso tale termine, coloro che non si siano presentati saranno senz'altro esclusi dall'ammissione ai corsi, dato che le esigenze dell'istruzione e del servizio in relazione con la breve durata dei corsi stessi non consentono ammissioni tardive.

Gli allievi saranno assegnati effettivi alla scuola che devono frequentare.

9. I militari che cessassero in seguito dalla qualità di allievi sottufficiali saranno trasferiti ad un corpo reclutato dal distretto di leva con le norme di cui alla circolare n. 43 del *giornale militare* 1921, avvertendo che i caporali che fossero allontanati dai corsi per non avere superato l'esame di idoneità a caporal maggiore, non potranno in nessun caso conseguire presso i corpi la promozione a caporal maggiore se non dopo avere compiuto 8 mesi di complessivo servizio.

Coloro che si fossero arruolati con la ferma di tre anni potranno, a loro domanda, essere prosciolti dall'arruolamento contratto.

10. I comandi di corpo d'armata alla data del 20 marzo prossimo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione Generale Leva e Truppa) degli elenchi *numerici*, distinti per arma e specialità, degli allievi stati ammessi nelle dipendenti scuole, avvertendo che tali elenchi dovranno essere compilati in cinque colonne, nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dalle reclute della classe 1903, nella seconda gli arruolati volontari, nella terza i riammessi in servizio, nella quarta coloro che hanno rinunciato alla ferma ridotta e nella quinta infine il numero complessivo degli allievi arruolati in ciascun corso. Occorrendo, si aggiungerà una sesta colonna per gli allievi provenienti dai militari del 2° semestre della classe 1902 ora alle armi.

Al termine dei corsi i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero in duplice copia (una alla Direzione generale leva e truppa, l'altra all'Ufficio addestramento dello Stato Maggiore) la relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi stessi.

Il Ministro — A. Diaz.

Allegato n. 1.

Comando del Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali.

1. D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte fino a tutto il 20 febbraio 1923 le ammissioni alle Scuole per allievi sottufficiali i cui corsi verranno iniziati il 5 marzo 1923.

I corsi avranno luogo nelle seguenti sedi:

TORINO: per la fanteria di linea, bersaglieri e alpini — per l'artiglieria da montagna, da campagna, pesante campale e pesante — per il genio zappatori e minatori, telegrafisti e ferrovieri — per le compagnie di sanità e sussistenza.

MILANO: per la fanteria di linea, bersaglieri ed alpini — per la cavalleria — per l'artiglieria da campagna e pesante campale — per le compagnie di sanità e di sussistenza.

VERONA: per la fanteria di linea ed alpini — per l'artiglieria da montagna, da campagna, pesante campale e pesante — per il genio zappatori e minatori, pontieri e lagunari.

POLA: per la fanteria di linea, bersaglieri e alpini — per l'artiglieria da montagna, da campagna e da costa.

MODENA: per la fanteria di linea ed alpini — per l'artiglieria da campagna e pesante campale.

LUCCA: per la fanteria di linea — per l'artiglieria da campagna e da costa.

ROMA: per la fanteria di linea, granatieri e bersaglieri — per la cavalleria — per l'artiglieria da montagna, da campagna, pesante campale e pesante — per il genio zappatori e minatori e radiotelegrafisti — per le compagnie di sanità e di sussistenza.

CASERTA: per la fanteria di linea e bersaglieri — per l'artiglieria da campagna, pesante campale e pesante — per il genio zappatori e minatori e telegrafisti — per le compagnie di sanità e di sussistenza.

CHIETI: per la fanteria di linea ed alpini.

PALERMO: per la fanteria di linea e bersaglieri — per l'artiglieria da montagna, da campagna, pesante campale, pesante e da costa — per il genio zappatori e minatori e telegrafisti.

CAGLIARI: per la fanteria di linea.

N. B. — Gli allievi dei corsi di artiglieria da costa di Lucca e di Palermo dovranno compiere un periodo di servizio pratico della durata di un mese rispettivamente a Spezia e Messina.

2. I giovani che fossero in possesso di documenti comprovanti di avere prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi e che aspirassero a ottenere il grado di sergente nel corpo automobilistico dovranno seguire i corsi normali per allievi sottufficiali delle varie armi e specialità sino al conseguimento della idoneità a caporal maggiore, dopo di che saranno ammessi a seguire, a loro domanda, uno speciale corso di istruzione presso i reparti automobilistici, giusta le norme che saranno a suo tempo stabilite.

Così pure i giovani che aspirassero al grado di sergente nell'arma aeronautica, tanto nel personale di inquadramento quanto in quello aeronavigante, dovranno egualmente seguire i normali corsi allievi sottufficiali sino al conseguimento della idoneità a caporal maggiore, dopo di che potranno, a loro domanda e ove posseggano i requisiti all'uopo richiesti, essere assegnati a reparti e scuole dell'arma aeronautica per compiervi appositi periodi di istruzione come sarà in seguito stabilito.

Il numero degli ammittendi è illimitato per la sola fanteria di linea.

Coloro che fossero esuberanti al numero prescritto per le altre armi e specialità, potranno, ove lo desiderino, essere assegnati ad altri corsi od anche ad altre scuole in cui eventualmente vi fossero posti disponibili, sempre quando le relative pratiche siano compiute prima della data del 5 marzo p. v., stabilita per l'inizio dei corsi, non essendo consentite per nessuna ragione ammissioni tardive.

3. E' in facoltà del Ministero di sopprimere qualche corso e di trasferire gli allievi da uno ad altro corso od anche di cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

4. Ai corsi suindicati possono essere ammessi, dietro loro domanda:

a) le reclute della classe 1903 attualmente in congedo provvisorio, avvertendo che quelle di tali reclute che non assumano servizio nel corso allievi sottufficiali che si inizierà il 5 marzo p. v., non potranno poi, venendo alle armi con la loro classe, essere ammesse ad altro corso allievi sottufficiali e dovranno quindi compiere la ferma come semplici militari di leva.

Le reclute della classe 1903 non dovranno vincolarsi a speciale ferma per l'ammissione salvo ad assumere all'atto della promozione a sergente la ferma di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato; qualora al termine del corso non intendessero

contrarre la ferma anzidetta ultimeranno gli obblighi di leva come caporali maggiori e potranno ottenere la nomina a sergente in caso di richiamo alle armi per mobilitazione;

b) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 31 dicembre 1922 ed assumano, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato;

c) le reclute della classe 1903 o di classi precedenti alle quali sia stato riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione della ferma, qualora rilascino formale dichiarazione scritta con cui rinunzino al beneficio della riduzione della ferma;

d) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data del 5 marzo p. v., il 26° anno di età. Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di tre anni alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *b*).

Eccezionalmente potranno essere ammessi ai corsi anche i militari del 2° semestre della classe 1902 attualmente sotto le armi, a condizione però che all'atto dell'ammissione stessa essi assumano la ferma di due anni, nella quale sarà beninteso computato il servizio già prestato.

5. Per essere ammessi alle suindicate scuole gli aspiranti oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver tenuto sempre buona condotta, devono essere provvisti del diploma di maturità ovvero comprovare di avere frequentato con profitto la 4ª classe elementare.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi telegrafisti e radiotelegrafisti dovranno possedere la licenza di scuola tecnica ovvero il certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale o titoli equipollenti.

Le domande per l'ammissione alle su indicate scuole, redatte sulla prescritta carta bollata da lire una, dovranno dagli aspiranti essere presentate ai comandi dei rispettivi distretti di residenza al più presto e in ogni modo non oltre il 20 febbraio p. v.

All'atto di tale presentazione i comandi di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, licenziando gli aspiranti in attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunciato sulle domande.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per le reclute della classe 1903 e per i militari in congedo illimitato che aspirino alla riammissione in servizio o che rinunziano alla ferma ridotta:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato penale.

I militari che rinunziano alla ferma ridotta e che siano ancora minorenni dovranno inoltre produrre l'atto di consenso di chi esercita su di essi la patria potestà.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata come sopra è detto;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

I militari alle armi del 2° semestre della classe 1902 presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi però debbono appartenere a classe non ancora chiamata alle armi (D. L. 14 luglio 1918, n. 1029) e debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio.

7. Il corso normale d'istruzione è di cinque mesi e si compie in due periodi consecutivi, uno di tre mesi ed uno di due mesi. Al termine del primo periodo gli allievi saranno sottoposti all'esame per la promozione a caporale, e se riconosciuti idonei saranno promossi al detto grado, col quale seguiranno il secondo periodo del corso. I non idonei saranno sottoposti ad una seconda prova che avrà luogo un mese dopo la prima e se fossero ancora giudicati non idonei cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno trasferiti in un corpo per ultimarvi la ferma di leva, a meno che abbiano contratto l'arruolamento volontario o abbiano rinunziato alla ferma ridotta o siano stati riammessi in servizio, nel qual caso potranno, a loro domanda, essere prosciolti dal servizio. Al termine del secondo periodo (e cioè dopo 5 mesi di corso) gli allievi già rivestiti del grado di caporale verranno sottoposti all'esame per l'idoneità a caporal maggiore e coloro che non supereranno tale esame cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali con le norme di cui sopra.

Gli allievi che avranno ottenuto l'idoneità a caporal maggiore saranno destinati a prestare servizio presso i reparti di truppa come caporali e otterranno la promozione a caporal maggiore dopo un mese di servizio ove ne siano giudicati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento.

Con tale grado di caporal maggiore essi presteranno un successivo periodo di sei mesi di servizio, al termine del quale, e precisamente nella seconda metà del 6° mese di detto periodo, corrispondente al 12° della ferma dall'inizio del corso, saranno sottoposti presso i medesimi corpi di cui faranno parte all'esame per la idoneità a sergente.

Quelli che non conseguissero l'idoneità nel primo esame, potranno essere ammessi ad un esame di riparazione dopo un mese, e, non superandolo, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti con le norme sopra accennate.

8. Durante lo svolgimento del corso non potrà essere concessa agli allievi nessuna licenza per sostenere esami presso scuole civili. Le licenze per altri motivi potranno essere consentite entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia.

Coloro che eventualmente rimanessero assenti dal corso per un periodo superiore ai 30 giorni cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali.

9. Avvertesi che, in base all'articolo 12 del R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, al compimento della ferma di due anni il sergente acquista diritto ad un premio di lire mille. Il sergente, che, al termine della ferma di due anni, assuma la rafferma di un anno, acquisterà diritto al termine di essa ad un altro premio di lire cinquecento.

Il Ministero si riserva inoltre di stabilire uno speciale premio da corrispondersi, indipendentemente da quelli sopra accennati, agli allievi sottufficiali piloti di aviazione all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare.

Gennaio 1923.

Il Comandante del Distretto.

ALLEGATO N. **2.**

Numero massimo degli allievi da ammettere nelle scuole allievi sottufficiali

SCUOLE	Sede	FANTERIA				CAVALLERIA	ARTIGLIERIA					GENIO					SERVIZI	
		Fanteria di linea	Granatieri	Bersaglieri	Alpini		Campagna	Montagna	Pesante campale	Pesante	Costa	Zappatori e minatori	Telegrafisti	Pontieri e Lagunari	Radiotelegrafisti	Ferrovieri	Sanità	Sussistenza
C. A. Torino . . .	Torino	Numero illimitato	—	30	75	—	70	30	50	50	—	40	60	—	—	80	25	25
» Milano . . .	Milano		—	30	75	60	70	—	50	—	—	—	—	—	—	—	25	25
» Verona . . .	Verona		—	—	75	—	70	30	50	50	—	40	—	50	—	—	—	—
» Trieste . . .	Pola		—	30	75	—	70	30	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—
» Bologna . .	Modena		—	—	75	—	70	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Firenze . . .	Lucca		—	—	—	—	70	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—
» Roma . . .	Roma		40	30	—	60	70	30	50	50	—	40	—	—	100	—	25	25
» Napoli . . .	Caserta		—	30	—	—	70	—	50	50	—	40	60	—	—	—	25	25
» Bari	Chieti		—	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Palermo . .	Palermo		—	30	—	—	70	30	50	50	50	40	60	—	—	—	—	—
» Cagliari . . .	Cagliari		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI . . .			40	180	450	120	630	150	350	250	150	200	180	50	100	80	100	100
							1530					610					200	

AVVISI

Norme per l'abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1923 e prezzi di vendita degli atti della raccolta

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale in volume delle leggi e dei decreti, per l'anno 1923, sono stabiliti in lire *novanta*, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *novantasei*, comprese pure le spese di posta, per i privati: avvertendo che gli abbonati privi di franchigia postale riceveranno la Raccolta tutta insieme a pubblicazione completa, salvo che intendano pagare le spese postali delle spedizioni dei singoli volumi eseguite come per gli altri abbonati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla Direzione dell'« *Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno - Via Giulia n. 52 in Roma* », indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'Ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *cent. cinque o dieci*, prescritta dall'art. 48, lettera *a*), della tariffa, allegato *A*, del T. U., approvato con decreto-legge luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato dell'importo della relativa tassa di bollo ai termini dei suddetti decreti.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1923, è stabilito in lire cento. Per ogni singolo volume ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire diciotto e per ciascuna puntata, di cent. cinquanta.

Prezzi di vendita:

Raccolta, volumi e puntate, stampati dal 1861 al 1920:

Ciascuna Raccolta completa	L.	36.00
Ciascun volume separato	»	7.00
Ciascuna puntata	»	0.50

Raccolta, volumi e puntate, delle annate 1921 e 1922:

Ciascuna Raccolta completa	L.	100.00
Ciascun volume separato	»	18.00
Ciascuna puntata	»	0.50

Atti in fogli sciolti degli anni dal 1861 al 1923:

Atti da una a quattro pagine	L.	0.25
Atti da cinque a otto pagine	»	0.35
Atti da nove a dodici pagine	»	0.45
Atti da tredici a sedici pagine	»	0.50

Il prezzo degli atti di oltre sedici pagine (cioè di oltre un sedicesimo), sarà di tante volte 50 centesimi quanti saranno i sedicesimi di cui essi si comporranno, computando la frazione di sedicesimo (cioè di un foglio) in ragione del numero delle pagine di cui esso è composto.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha edito in questi giorni la pubblicazione della Scuola Centrale Militare di Educazione Fisica (Farnesina - Roma): « **Corso di Ginnastica militare** », volume di 262 pagine.

Prezzo L. 8.50 (L. 9.90 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale, Rassegna dell'Esercito Italiano e Rassegna Aeronautica, per l'anno 1923.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *Bollettino ufficiale*, al *Giornale militare*, alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* ed alla *Rassegna Aeronautica* per l'anno 1923 è di L. 130.

Si accettano abbonamenti separati per le quattro pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *Bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *Giornale militare*, di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*, e di L. 36 per la *Rassegna Aeronautica*.

Si fanno inoltre abbonamenti combinati alle seguenti condizioni:

Giornale Militare e *Bollettino Ufficiale*	L. 70
Giornale Militare e *Rassegna dell'Esercito*	» 55
Giornale Militare e *Rassegna Aeronautica*	» 68
Bollettino Ufficiale e *Rassegna dell'Esercito*	» 70
Bollettino Ufficiale e *Rassegna Aeronautica*	» 80
Giornale Militare - Bollettino Ufficiale e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Giornale Militare - Bollettino Ufficiale e *Rassegna Aeronautica*	» 110
Giornale Militare - Rassegna Aeronautica e *Rassegna dell'Esercito*	» 85
Bollettino Ufficiale - Rassegna Aeronautica e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Rassegna dell'Esercito e *Rassegna Aeronautica*	» 45

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *Giornale militare* ed il *Bollettino ufficiale* nel 1922 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. **3.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Capitano O. Caroncini e Tenente L. Reguzzoni: **I grandi giuochi collettivi** (del valore in commercio di L. 4);

L. **10.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Siciliani: **Fra gli italiani degli Stati Uniti d'America** (del valore in commercio di L. 12);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor Adolfo Paolini, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte I - Nozioni di anatomia umana** (del valore in commercio di L. 6);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor ADOLFO PAOLINI, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte IV - Igiene degli esercizi fisici** (del valore in commercio di L. 6);

L. **6.30** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore dott. FULVIO ZUGARO: **Il costo della guerra italiana** (del valore in commercio di L. 9);

L. **6.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto della Scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina - Roma): **Corso di Ginnastica Militare** (del valore in commercio di L. 8,50);

L. **15.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Dott. PIETRO MARAVIGNA: **Studi critici sulla guerra mondiale** (del valore in commercio di L. 18);

L. **9.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello DOUHET: **Il dominio dell'aria** (del valore in commercio di L. 14);

L. **7.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10);

L. **70.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello degli alpini ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (del valore in commercio di L. 100);

L. **13.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale LIUZZI: **Ricordi e pensieri di un ex-Intendente d'Armata** (del valore in commercio di L. 16);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del sen. F. SALATA: **Per le Nuove Provincie e per l'Italia** (del valore in commercio di L. 30);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale BRANCACCIO: **L'esercito del vecchio Piemonte** (del valore in commercio di L. 30);

L. **28.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione: **La compensazione dei debiti e i rapporti di diritto privato regolati da trattati di pace** (del valore in commercio di L. 40);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale ALESSIO CHAPERON: **L'organica militare fra le due guerre mondiali: 1814-1914** (del valore in commercio di L. 30);

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra,* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Agli avvisi inseriti nelle seguenti dispense:

58ª, anno 1922, pag. 1313, 4ª riga
59ª, anno 1922, pag. 1327, 25ª riga
61ª, anno 1922, pag 1418, 25ª riga
1ª, anno 1923, pag. 5, 25ª riga

invece di: colonnello di Stato Maggiore Attilio Vigevano, *leggasi*: colonnello degli alpini Attilio Vigevano.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(3191) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1923 — 19 Gennaio

N. 15 — 7 gennaio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Relazione e R. decreto n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito . . . . *Pag.* 51

» 16 — 11 gennaio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 59, relativo all'alto comando ed al consiglio dell'Esercito . . . . *Pag.* 82

» 17 — 11 gennaio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 61, relativo alla istituzione di una Commissione suprema mista di difesa *Pag.* 87

Circolare N. **15.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Relazione e R. decreto n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito.** — (Stato Maggiore del R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 7 gennaio 1923. (Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1923.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ IL RE.

SIRE,

Ho l'onore di sottoporre alla sanzione di V. M. l'unito schema di decreto che determina il nuovo ordinamento dell'Esercito.

Esso non contempla:

l'ordinamento della giustizia militare, per la quale si attendono le conclusioni di apposita Commissione;

l'ordinamento dell'aeronautica, per la quale sono in corso nuovi studi, intesi a definirne la struttura e lo sviluppo conveniente, in relazione alla grande importanza ch'essa assumerà nella guerra futura.

La soluzione del problema dell'ordinamento dell'Esercito, unanimemente richiesta, assurge ad alta importanza nazionale, in quanto che, oltre l'organismo militare, essa interessa direttamente ed indirettamente tutti gli altri campi dell'attività del Paese. Non deve quindi destare meraviglia se tanto fervore di studi e di discussioni siano stati suscitati in proposito in questi ultimi anni.

A parte il grave e dannoso ritardo verificatosi nel provvedere, gli studi e le discussioni hanno consentito di approfondire i punti controversi, di vagliare i pregi e i difetti dei vari sistemi, di modo che ora si hanno elementi sufficienti per determinare la soluzione più rispondente alle reali esigenze militari e nazionali dell'attuale periodo storico obbiettivamente e praticamente considerate.

Importa sopratutto eliminare le incertezze ed uscire dalla stasi dannosa e pericolosa che logora le forze e spegne ogni attività ed ogni rendimento.

Il problema dell'ordinamento da dare all'Esercito perchè esso risponda alle sue finalità, è già stato lungamente e minutamente sviscerato dalle maggiori autorità militari che hanno partecipato alla guerra, e talune anche alla sua preparazione. Ad esse incombe ora la responsabilità tecnica della organizzazione della difesa dello Stato e dovranno presumibilmente, in un eventuale futuro conflitto, assumere il grave còmpito

di elevati comandi, sicchè hanno non solo la perfetta conoscenza delle esigenze della guerra e possono convenientemente valutarne la portata e le conseguenze, ma sono altresì in grado di formulare quelle previsioni che oggidì è lecito trarre con qualche fondamento di realtà.

Lo schema di decreto che io sottopongo al Vostro esame ne traduce in atto le ponderate conclusioni.

Date le contingenze attuali, l'ordinamento proposto, pur facendo un considerevole fondamento sull'elemento uomo, tiene il massimo e realistico conto del valore dei mezzi meccanici e della loro pratica applicazione, quale è oggi e quale potrà presumibilmente essere nel nostro Paese in un non lontano avvenire. Le altre potenze militari, facilitate dalle loro condizioni particolari, hanno già adottato su considerevole scala mezzi meccanici, ma mantengono altresì una larga organizzazione di uomini. E' necessario che per ora noi, già inferiori ad esse nella provvista e nell'apprestamento dei mezzi meccanici, non estendiamo la nostra inferiorità anche nella utilizzazione dell'elemento uomo, che costituisce una nostra indiscutibile risorsa. E' perciò indispensabile che noi lo curiamo in modo particolare e lo sfruttiamo al massimo grado possibile, adottando in pari tempo le macchine di guerra nella giusta proporzione che oggi ci è consentita e promovendo gli studi per preparare alacremente quella produzione di mezzi meccanici che ci permetterà in seguito di ottenere un sicuro e vantaggioso risparmio di uomini.

Ciò posto, ricordiamo che nel periodo anteguerra l'Esercito italiano (ordinato su 12 corpi d'armata e 25 divisioni, ferma di 2 anni e forza bilanciata superiore a 230.000 uomini), doveva mobilitarsi soltanto su 14 corpi d'armata e 35 divisioni all'incirca; *avevamo cioè in pace una organizzazione che costituiva l'ossatura di ben 2/3 dell'Esercito di guerra.* La mobilitazione si attuava col completamento delle unità esistenti e con la costituzione *ex-novo* di altre poche unità, per le quali ad ogni modo erano già predisposti appositi nuclei di mobilitazione (nuclei di milizia mobile).

Tale sistema fu facilitato dal fatto che il periodo della neutralità ci consentì un intenso ed ordinato lavoro di organizzazione, il quale fu inteso, non già ad aumentare il numero di unità previsto nella costituzione organica dell'Esercito di guerra, ma ad adottare tutte le disposizioni necessarie a riparare alle molteplici deficienze riscontrate specialmente nel numero degli ufficiali e nelle dotazioni di materiali.

E con tutto ciò, *nonostante il poderoso inquadramento di pace e nonostante l'ampio di tempo concessoci dalla neutralità, la mobilitazione e la radunata, e in genere il nostro primo sforzo militare, non si poterono compiere, per una serie di forzate circostanze, con quelle modalità, con quel grado di intensità che è desiderabile di poter raggiungere per l'avvenire, nell'intento di ottenere fino dall'inizio delle ostilità il massimo risultato possibile.*

Durante la guerra, si effettuò l'aumento dell'Esercito da 35 a circa 65 divisioni. Tale risultato fu possibile raggiungere solo perchè, analogamente a quanto era avvenuto all'atto della mobilitazione, le nuove unità si formarono traendo, dai reparti già costituiti, adatti nuclei di inquadramento, che costituirono l'ossatura delle unità stesse. *E questo degli adeguati nuclei opportunamente preparati, è un principio fondamentale che occorre tenere assolutamente presente nella determinazione del nuovo ordinamento.*

I nuclei di inquadramento, anche se di entità non considerevole, *sono indispensabili* per comporre in unico fascio di forza collettiva le virtù e le deficienze dei singoli, per armonizzare al massimo grado i valori individuali, indirizzandoli in un'azione tecnica comune, onde non vadano dispersi con risultati inadeguati ai sacrifici da affrontare. Come la pratica ha dimostrato, tali nuclei furono indispensabili per raccogliere in unità efficienti, dal lato morale e tecnico, la gran massa del personale richiamato dal congedo o i militari chiamati per la prima volta alle armi. *Oggidì più che mai, e per l'avvenire più ancora, con i nuclei si può e si potrà ottenere in breve tempo quell'organizzazione e quell'amalgama rese tanto più difficili dai mezzi tecnici d'azione, dalla specializzazione che essi importano e dalla conseguente cura che è necessario porre nella costituzione dei singoli elementi di ciascuna unità.* La loro costituzione deve essere altresì accompagnata, e ce lo insegna — sempre — la passata esperienza, da sistemi di mobilitazione, migliorati rispetto al passato, tali cioè che il sorgere della nazione in armi possa compiersi nel più breve tempo possibile e in quelle forme che sono rese necessarie dalle esigenze militari.

Sistemi sostanzialmente diversi, i quali comportino la rinunzia ai nuclei di inquadramento e la conseguente formazione di sana pianta delle unità di guerra, portano di conseguenza all'annullamento dei vantaggi dei quali s'è discorso; la costituzione di unità efficienti viene necessariamente rallentata, e con essa verranno ritardati la radunata, lo sfruttamento delle ferrovie e delle caratteristiche del territorio di confine, e via dicendo, il che importa la rinunzia a utilizzare fin dall'inizio delle ostilità una parte delle nostre possibili risorse.

L'intelaiatura dell'Esercito di pace deve essere pertanto stabilita in rapporto alle unità di guerra; essa deve avere l'attitudine ad inquadrare rapidamente, ordinatamente ed efficientemente, all'atto della mobilitazione, senza eterogeneità tra loro, senza pericolosi dualismi, tutte le forze nazionali, e deve essere accompagnata da sistemi tali che consentano di poter effettuare sino dallo stesso inizio della guerra, là dove è necessario, il massimo sforzo militare. Non potendo avere oggidì, per molteplici ragioni, le stesse proporzioni d'anteguerra, tra esercito di pace e esercito mobilitato, ci si deve accontentare di quanto è possibile fare, avuto riguardo alle varie esigenze, senza giungere però al limite di costituire le unità di guerra *ex novo*, e dobbiamo studiare ed adottare tutti quei provvedimenti di mobilitazione che ci consentano di sopperire al nuovo ridotto rapporto tra forze di pace e forze di guerra.

Il nuovo ordinamento contempla appunto il numero dei Comandi e di unità strettamente necessario per la mobilitazione prevista secondo i concetti suesposti, e perciò una sua riduzione non permetterebbe di mobilitare in modo conveniente, con la necessaria rapidità e con la voluta efficienza quel minimo numero di unità che si ritengono indispensabili per la difesa dello Stato, quale è richiesta dalle caratteristiche e dalla posizione geografica del nostro Paese; *il che equivarrebbe a diminuire volontariamente quello sforzo iniziale che ci sarebbe consentito dalle risorse nazionali.*

Con la contemporanea adozione della ferma di 18 mesi, poi, e con una conveniente forza bilanciata quale potrà risultare da una adeguata, ragionevole spesa, sono salvaguardate anche le esigenze di pace. E' sempre assicurata la presenza alle armi del contingente istruito di una classe di leva, intera o forzatamente ridotta se ciò è imposto da contingenti esigenze finanziarie; e le varie unità, nel numero contemplato dall'ordinamento, mentre rispondono — come si è detto — ai minimi bisogni, almeno, della mobilitazione, hanno in pace in ogni caso una conveniente forza, variabile ritmicamente e opportunamente nell'anno, sia per svolgere l'efficace istruzione dei riparti, sia per assicurare il delicato compito della copertura, sia per far fronte ad eventuali bisogni di carattere straordinario all'interno del Paese o a limitate necessità che sorgessero per l'estero (spedizioni coloniali, ecc.).

Se si adottasse un tipo d'organizzazione a brevissime ferme, nella quale l'Esercito rappresentasse semplicemente una scuola di reclute — che verrebbero inviate in congedo subito dopo ultimata l'istruzione militare — *non si avrebbero mai nell'Esercito reparti qualitativamente efficienti*, formati cioè di gente sufficientemente istruita, *a meno di non ricorrere a considerevoli costosissime masse di personale permanente, e non si potrebbe quindi far fronte alle predette necessità, senza ricorrere a richiami; sopratutto non si potrebbe assicurare la copertura, che ha carattere di continuità.*

E' bene ricordare che le condizioni d'efficienza dei reparti dianzi specificate, se anche non saranno subito raggiunte, non tarderanno a verificarsi col diminuire degli oneri derivanti dalla guerra e col disimpegno dell'Esercito dai gravosi servizi extra militari, più volte richiesto.

Un altro dei principali insegnamenti della guerra è certo quello della necessità di assicurare una completa preparazione e una sufficiente disponibilità di ufficiali, elemento questo che non può essere improvvisato e tanto meno ora che la tattica richiede, e richiederà, come si disse, una specializzazione ed un addestramento tecnico di gran lunga più complessi e più ampi che nel passato, e continuamente rinnovabili con le innovazioni che si producono nei mezzi tecnici.

In base appunto a questa esigenza il nuovo ordinamento, pur facendo il massimo indispensabile assegnamento sull'ottimo contingente dei nostri ufficiali in congedo, corregge un difetto dell'ordinamento provvisorio quale risulta dal R. D. 451 del 20 aprile 1920 e cioè quello d'una troppo forte riduzione degli ufficiali in S. A. P.; il che lasciava in grande sofferenza i riparti nel tempo stesso di pace, e portava altresì come

conseguenza gravissima che l'inquadramento delle unità di guerra si sarebbe dovuto fare con un'aliquota eccessivamente scarsa di ufficiali in servizio permanente: di coloro cioè che vivono costantemente a contatto con le truppe, seguono continuamente i bisogni militari nelle loro varie e complesse manifestazioni e sono quindi i più preparati a soddisfarli.

Si è pertanto previsto di mantenere un numero di ufficiali tale da far fronte al meno alle minime esigenze del tempo di pace ed a quelle indispensabili dell'inquadramento all'atto della mobilitazione, intendendo di completare il fabbisogno con ufficiali richiamati dal congedo, e si è studiata la ripartizione nei vari gradi anche tenuto conto della necessità inderogabile di assicurare una normale carriera agli ufficiali, evitando uno squilibrio fra le varie armi.

E poichè, come si è detto, *occorre fare il massimo assegnamento sugli ufficiali di complemento e sui graduati*, essendo questi assolutamente indispensabili per ottenere la voluta efficienza nelle unità di guerra, è necessario provvedere fin dal tempo di pace a mantener vivo il gettito di tali elementi, a prepararne un numero adeguato alle necessità future e con il grado di istruzione imposto dalle attuali esigenze e dal continuo evolversi dei mezzi tecnici.

A ciò mirà appunto l'istituzione delle Scuole Allievi Ufficiali e Sottufficiali di complemento.

Per quanto ha tratto agli organi dello Stato cui spetta la difesa nazionale e a quelli direttivi dell'Esercito, il nuovo ordinamento contempla l'istituzione di una commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e formata delle più elevate autorità dello Stato particolarmente interessate o responsabili della difesa nazionale, e avente lo scopo di risolvere le più importanti questioni concernenti la predisposizione e l'organizzazione delle varie attività nazionali e dei mezzi necessari alla guerra.

L'ordinamento conserva quale massimo ente tecnico consultivo il Consiglio dell'Esercito e stabilisce che il suo *Presidente, alla dipendenza del Ministro, presieda in tempo di pace all'organizzazione difensiva dello Stato ed alla preparazione alla guerra dei quadri e della truppa*. Per delegazione del Ministro stesso, egli ha la direzione della ispezione permanente delle truppe, dei servizi e delle scuole; *sicchè prenderà il nome di ispettore generale del R. esercito.*

Tale provvedimento ha grandissima importanza, giacchè con esso si assicura quella continuità dell'indirizzo tecnico nell'Esercito, che è indispensabile sia per il funzionamento dell'Esercito stesso, sia per la preparazione della difesa nazionale.

Per quanto ha tratto all'organizzazione delle varie armi, si è conservato, del vecchio ordinamento prebellico, tutto ciò che la guerra ha dimostrato essere utile; si sono apportate le modificazioni che l'esperienza ha suggerito e si sono introdotte le innovazioni consigliate da un ponderato esame delle probabilità dell'avvenire.

Infatti il nuovo ordinamento contempla per l'*arma di fanteria*:

— la costituzione organica dei reparti di fanteria quale è resa necessaria dalla introduzione di nuove armi (mitragliatrici, cannoncini, ecc.) e di conseguenti nuovi procedimenti tattici;

— l'abolizione dell'organizzazione delle truppe alpine in divisioni alpine previste dal R. D. 20 aprile 1920 n. 451 e la riunione, per contro, di tali truppe in raggruppamenti più rispondenti alle necessità della copertura, della rapida mobilitazione e dell'impiego in guerra;

— la decisione della conservazione dei tradizionali 12 reggimenti bersaglieri, utilizzandoli in base alle nuove esigenze e cioè per fornire sia reparti di ciclisti per le grandi unità celeri, sia nuclei di formazione per unità d'assalto;

— la costituzione del riparto dei carri armati, che dovrà dare conveniente sviluppo a questa nuova potente specialità, rivelatasi negli ultimi tempi della guerra;

— altri provvedimenti di minore importanza.

Per l'*arma di cavalleria*:

— la formazione organica dei reparti in modo analogo a quello previsto per la fanteria, per dare all'arma una maggiore efficienza tattica e la possibilità di costituire, insieme con elementi delle altre armi, grandi unità celeri,

Per l'*arma di artiglieria*:

— l'adozione di unità leggere (someggiate) e di obici nell'artiglieria da campagna, per assicurare un più efficace appoggio alla fanteria in relazione alle caratteristiche del nostro terreno;

— l'adozione in larga misura del traino meccanico delle artiglierie, (certamente destinato ad un ulteriore sviluppo col progresso della tecnica) che assicura tra l'altro il tempestivo intervento delle artiglierie di medio e grosso calibro sul campo di battaglia e che rende quest'arma assai meno vulnerabile di fronte al possibile largo impiego di gas venefici.

Per l'*arma del genio*:

— la riunione in raggruppamenti di Corpo d'armata, alla dipendenza dei Comandi di tali grandi unità, di quelle specialità del genio (zappatori, minatori, telegrafisti) che più specialmente saranno loro assegnate in guerra, raggiungendo in tal modo, oltre al vantaggio di aumentare la capacità professionale degli ufficiali, anche quello di affiatare maggiormente tale arma, della quale la guerra ha confermato l'importanza, con le altre armi, togliendola da quel dannoso isolamento in cui era tenuta anteguerra. Dall'altra parte con opportuni provvedimenti si assicura l'unità d'indirizzo delle varie specialità e la possibilità di seguire i perfezionamenti tecnici e scientifici;

— la creazione di un reggimento radiotelegrafisti, che risponde all'ampio sviluppo assunto della radiotelegrafia sul campo di battaglia ed anche alle varie necessità del tempo di pace.

Per *i servizi*:

— la costituzione dei raggruppamenti trasporti di Corpo d'armata (comprendenti le specialità del treno e degli automobilisti) che permette tra l'altro il più redditizio ed economico impiego dei vari mezzi di trasporto;

— la creazione d'un servizio chimico-militare, atto ad assumere lo sviluppo che le circostanze consiglieranno;

— il mantenimento di quei soli stabilimenti militari che è consigliato da ragioni di prudenza nei riguardi della mobilitazione, intendendo di ricorrere nella massima misura all'attività civile e di promuoverla adeguatamente ove occorra.

Per *le Scuole*:

— la trasformazione degli istituti di reclutamento in rapporto ai mutati criteri circa il reclutamento e l'istruzione degli ufficiali effettivi;

— la costituzione delle Scuole Centrali delle varie armi per il perfezionamento e per l'unità d'indirizzo della cultura professionale degli ufficiali, tanto più necessari per l'evolversi dei mezzi tecnici;

— l'istituzione, già accennata, delle scuole di Corpo d'armata allievi ufficiali e sottufficiali di complemento.

Per quanto riguarda il raggruppamento dei minori reparti in grandi unità, basandosi sulle necessità della difesa quale si prospetta per le varie regioni del nostro Paese, tenuto conto delle esigenze istruttive, si è provveduto a che *ogni Corpo d'armata sia formato dagli elementi indispensabili per mobilitare rapidamente tutte le unità di guerra ad esso spettanti e abbia nel suo stesso territorio tutte le risorse necessarie, in genere, per detta mobilitazione.*

Inoltre, *una opportuna circoscrizione territoriale*, e cioè una conveniente ripartizione del territorio del Regno fra i vari corpi d'armata, *permette, automaticamente, di aver concentrata a portata delle zone di più probabile impiego la maggior parte dell'Esercito, provvedendo così a una conveniente copertura, e consente in pari tempo a tutto il resto della penisola di far fronte, con le forze sul posto, anche ad attacchi che provenissero dalle vie del mare e dell'aria, come è doveroso ammettere date le condizioni particolari del nostro Paese.* Ogni tratto di territorio esposto ha dunque, fin dalla prima mobilitazione, le forze adeguate alla sua prima difesa; sarà possibile d'altra parte un concentramento di esse là dove le circostanze consiglieranno.

L'ordinamento progettato è già stato in realtà, nelle sue linee essenziali, tradotto in atto. *Esso si adatta anche a criteri di praticità e di opportunità, dai quali non è possibile prescindere,* come l'esistenza e la dislocazione degli edifici militari disponibili, il rispetto dei nostri vecchi istituti tradizionali, le aspirazioni delle popolazioni, i bisogni vari del Paese e via dicendo. *Un profondo mutamento, mentre non risponderebbe oggidì a bisogni tecnici, urterebbe contro i predetti principi, che pur hanno il loro valore, e richiederebbe spese considerevoli.* Per completare in pratica l'assetto dell'Esercito non manca che la definitiva sanzione all'ordinamento, la sistemazione di qualche reparto di truppa e quella dei quadri, nonchè l'adozione dei provvedimenti di grandissima importanza, quali la ferma dei 18 mesi, necessari oggi al suo buon funzionamento.

L'ordinamento arreca un onere al bilancio dello Stato che, paragonato a quello d'ante guerra e tenuto conto dello svilimento della moneta, è uguale, se non inferiore; non importa, come si disse, sensibili spese di nuovo impianto, nè costruzioni di nuove caserme, giacchè saranno necessari solo qualche restituzione di edifici militari, la costruzione di caserme per le provincie redente, nonchè la riparazione urgente di talune caserme da troppo tempo trascurate. *Risponde invece, l'ordinamento, al bisogno, concordemente sentito da tutto l'Esercito, di una sistemazione organica che permetta il tranquillo svolgimento delle sue attività, e dia la possibilità di prendere tutte le innumerevoli urgenti decisioni, ora sospese, indispensabili sia per il normale funzionamento dell'Esercito, sia per le predisposizioni di difesa dello Stato.*

In conclusione, nel definire l'ordinamento, che ho l'onore di sottoporre alla sanzione di V. M., si è voluta assicurare la difesa dello Stato, evitando ogni « salto nel buio » come si farebbe invece, ad esempio, con l'adozione d'un ordinamento sul tipo di quello svizzero. Infatti, a parte la maggiore spesa che esso richiederebbe ed i fattori di carattere sociale e geografico che ne sconsiglierebbero l'adozione, *si è tenuta presente la necessità, specie nelle attuali contingenze politiche dell'Europa, di non considerare astrattamente il problema, ma di risolverlo secondo le esigenze nazionali e in rapporto a quanto viene praticato dalle altre potenze militari.*

Esse mantengono tuttora tipi di ordinamento che permettono una rapida mobilitazione, la quale può essere seguìta da una rapidissima radunata, resa talora più facile da una propizia configurazione geografica. Pertanto, *se anche l'Italia non adottasse un tipo d'ordinamento tale da consentire il massimo e rapido sforzo all'atto della mobilitazione, essa, che si trova già in condizioni geografiche poco felici, che manca di materie prime e di altre risorse nazionali, risulterebbe in condizioni di troppo forte inferiorità rispetto alle altre potenze e non potrebbe fronteggiarne tempestivamente le offese. In tal caso, a nulla varrebbe mantenere un Esercito in tempo di pace. Noi non possiamo fin d'ora rinunziare a tenere sotto le armi reparti efficienti, atti a costituire, in adeguata misura convenienti nuclei di inquadramento, per adottare,* primi fra tutti, *un tipo di organismo militare che sia una semplice scuola di addestramento alle armi.*

In tali concetti, quindi, si è concretato un tipo d'Esercito che, avendo la minima intelaiatura richiesta dai bisogni di guerra e permettendo contemporaneamente di sopperire alle possibili necessità di pace, ci consente di istruire la gran massa del contingente valido senza richiedere un troppo grave onere ai cittadini, ci mette in grado di assicurare la mobilitazione sfruttando tutte le risorse del Paese e d'avere, insomma, la Nazione potenzialmente in armi, senza imporre una spesa eccessiva alle finanze dello Stato.

Il nuovo ordinamento dell'Esercito italiano, nell'odierno periodo di transizione tra la sistemazione prebellica delle nazioni e l'assetto futuro di esse, attinge alle forze morali ed alle gloriose esperienze del passato, salvaguarda efficacemente le esigenze attuali, e, tenendo presenti le più attendibili previsioni per l'avvenire, in rapporto allo sviluppo delle scienze e delle industrie, all'applicazione di nuovi mezzi e procedimenti bellici e una maggiore diffusione dell'istruzione premilitare coordinata ad un elevato grado di educazione civile nazionale, non pregiudica quella naturale evoluzione dell'organismo militare che, la storia insegna, si svolge correlativamente all'evoluzione della società.

Il Ministro — A. DIAZ.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto n. 525, del 14 luglio 1898, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici col loro collocamento in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, con le successive modificazioni, ed è abrogata altresì ogni altra disposizione incompatibile col presente decreto.

Art. 2.

La suddivisione delle varie unità in minori riparti ed il numero dei riparti stessi, degli istituti, stabilimenti ed enti vari non specificatamente indicati nel presente decreto saranno stabiliti d'ordine Nostro, con disposizioni del Ministro della guerra.

Art. 3.

Con successivo Nostro decreto, su proposta del Ministro della guerra, sentito il consiglio dei ministri, sarà stabilita la nuova circoscrizione militare territoriale.

CAPO I.

Generalità.

Art. 4.

L'esercito permanente è ordinato in 10 corpi d'armata territoriali, suddivisi in 30 divisioni territoriali, e comprende i seguenti elementi:

a) Stato maggiore generale;
b) Arma dei carabinieri reali;
c) id. di fanteria;
d) id. di cavalleria;

e) id. di artiglieria;

f) id. del genio;

g) id. aeronautica;

h) Distretti militari;

i) Corpo sanitario militare;

l) id. di commissariato militare;

m) id. di amministrazione militare;

n) id. veterinario militare;

o) Servizio trasporti militari;

p) Scuole, corsi, istituti e stabilimenti vari,

q) Personale della giustizia militare;

r) Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;

s) Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

t) Regio corpo di truppe coloniali (1).

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi contemplati dal presente decreto e che sono permanentemente mantenuti in servizio, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzione o per speciali necessità, unità delle diverse armi, corpi e servizi. Tali unità vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unità sono stabiliti per decreto Reale.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche riparti dei corpi armati dello Stato non facenti parte del R. Esercito.

Sono inoltre costituiti i seguenti alti consessi militari:

a) la commissione suprema mista di difesa;

b) il consiglio dell'esercito.

La composizione e le attribuzioni di tali consessi sono stabilite con provvedimento a parte.

Art. 5.

I militari del R. esercito comprendono:

a) Ufficiali;

b) Sottufficiali;

c) Truppa.

A) *UFFICIALI.*

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;
Generale d'armata;
Generale di corpo d'armata;

(1) Alla spesa relativa provvede il Ministero delle colonie.

Generale di divisione, generale medico capo;
Generale di brigata, generale medico, generale commisssario.

I gradi di generale d'esercito e generale d'armata possono essere conferiti esclusivamente in guerra.

I generali di brigata (generali medici, generale commissario), i generali di divisione (generale medico capo), e i generali di corpo d'armata, nelle precedenze tra le varie cariche e dignità avranno il posto già stabilito rispettivamente per i maggiori generali, per i tenenti generali e per i tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata.

Ufficiali superiori.

Colonnello, tenente colonnello, maggiore.

Ufficiali inferiori.

Capitano; ufficiali subalterni: tenente, sottotenente, maestro direttore di banda.

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo d'amministrazione militare, del corpo veternario militare, della giustizia militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.

B) *SOTTUFFICIALI.*

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

Maresciallo (maggiore, capo, ordinario); maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);
Sergente maggiore; brigadiere dei carabinieri reali;
Sergente; vice-brigadiere dei carabinieri reali.

C) *TRUPPA.*

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:

Caporal maggiore; appuntato dei carabinieri reali.
Caporale; carabiniere;
Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

CAPO II.

Comandi, reparti e servizi.

Stato maggiore generale del Regio esercito.

Art. 6.

Fanno parte dello Stato maggiore generale del R. esercito:

a) l'ispettore generale del R. esercito e gli altri ufficiali generali chiamati a far parte del consiglio dell'esercito, non aventi cariche contemplate nei seguenti numeri;

b) quattro generali comandanti designati di armata;

c) il 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re;

d) i 10 comandanti di corpo d'armata territoriale;

e) il presidente del tribunale supremo di guerra e marina;

f) il comandante generale dell'arma dei CC. RR.;

g) il capo dello stato maggiore centrale;

h) i 30 comandanti di divisione territoriale;

i) il comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.;

l) i generali a disposizione per le varie armi;

m) tutti gli altri ufficiali generali d'arma combattente (aiutante di campo ge rale di S. M. il Re, comandanti di gruppo di legioni dei CC. RR., comandante gruppo scuole e legioni allievi CC. RR., comandanti di brigata, capi reparto dello st maggiore centrale, comandanti di artiglieria e comandanti del genio di corpo d'arm addetti alle scuole, all'aeronautica, all'istituto geografico militare, ecc. ecc.) comun non compresi nelle lettere precedenti;

n) gli ufficiali generali del ruolo tecnico d'artiglieria;

o) gli ufficiali generali medici e il generale commissario.

Art. 7.

L'organico degli ufficiali generali è il seguente: (1)

Generali d'esercito, d'armata e di corpo d'armata . . .	24
Generali di divisione	40
Generali di brigata	95
Generale medico capo	1
Generali medici	3
Generale commissario	1
Totale . . .	164

(1) E' compreso tra gli ufficiali generali l'ispettore generale della R. guardia finanza quando appartiene al R. esercito.

NB. — Non sono compresi in questa tabella il Ministro della guerra e il sott gretario di Stato (se generali), i generali d'esercito non aventi carica effettiva R. esercito, il direttore generale d'artiglieria e genio, il diretore generale del p sonale ufficiali, il direttore generale dei servizi logistici, il direttore del serv ippico (se generale), gli altri ufficiali generali addetti al Ministero della guerra, ufficiali generali addetti a servizi estranei all'esercito, gli ufficiali generali dell'a nautica, nonchè quelli che fossero impiegati nelle mansioni di cui al comma *g*) l'articolo 66.

Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di So segretario di Stato, mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, potrà ri nere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica gli possono competere.

Arma dei carabinieri reali.

Art. 8.

L'arma dei carabinieri reali comprende, oltre al ruolo specializzato dell'arma:

a) il Comando generale dell'arma;
b) 7 Comandi di gruppo di legioni;
c) 1 Comando di gruppo scuole e legione allievi CC. RR.;
d) 1 Legione allievi carabinieri reali;
e) 21 Legioni territoriali;
f) 1 Scuola allievi ufficiali CC. RR.;
g) 1 Scuola allievi sottufficiali CC. RR.;
h) 12 Battaglioni mobili CC. RR.;
i) 2 Squadroni CC. RR.

Art. 9.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dei carabinieri reali è il seguente (1):

Colonnelli	26
Tenenti colonnelli	75
Maggiori	109
Capitani	376
Tenenti e sottotenenti	804
Maestro direttore di banda	1
Totale	1391

Arma di fanteria.

Art. 10.

L'arma di fanteria comprende:

a) 1 Comando di brigata granatieri;
b) 51 Comandi di brigata di fanteria di linea;
c) 3 Comandi di raggruppamento alpino;
d) 2 Reggimenti granatieri;
e) 102 Reggimenti fanteria di linea;

(1) Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al personale del ruolo specializzato dell'arma, e gli ufficiali addetti al servizio degli Arsenali marittimi, quelli che sono portati sul quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'esercito. Non sono altresì compresi 10 capitani, impiegati presso i comandi di corpo d'armata territoriale.

f) 12 Reggimenti bersaglieri, di cui 6 ciclisti;

g) 9 Reggimenti alpini;

h) 1 Riparto di carri armati.

Ciascun reggimento si compone di 1 comando, 1 deposito e un numero vario di battaglioni.

I reggimenti alpini comprendono in totale 27 battaglioni.

Il riparto carri armati si compone di 1 comando, 1 deposito e unità di carri armati.

Art. 11.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori di fanteria è il seguente (1):

	Assegnati a comandi, corpi, riparti dell'arma	Assegnati a comandi di grandi unità, distretti, scuole e stabilimenti	Totale generale
Colonnelli	127	79	206
Tenenti colonnelli	214	152	366
Maggiori	480	72	552
Capitani	1607	495	2102
Tenenti e sottotenenti (2)	3370	480	3850
Maestri direttori di banda	10	—	10
Totale	5808	Totale 1278	Totale gen. 7086

Arma di cavalleria.

Art. 12.

L'arma di cavalleria comprende:

a) 3 Comandi di brigata di cavalleria;

b) 12 Reggimenti di cavalleria;

c) 4 Squadroni palafrenieri.

Ogni reggimento di cavalleria si compone di 1 comando, 2 o 3 gruppi di squadroni (totale da 4 a 6 squadroni ordinari e pesanti) e 1 deposito.

Esistono inoltre 3 depositi speciali di cavalleria del Lazio, della Sicilia e della Sardegna.

---

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro (art. 66).

(2) Fino alla concorrenza di $^1/_4$ potranno essere di complemento.

Art. 13.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori di cavalleria è il seguente (1):

	Assegnati a comandi, corpi, riparti dell'arma	Assegnati a comandi di grandi unità, distretti, scuole e stabilimenti	Totale generale
Colonnelli	16	2	18
Tenenti colonnelli	18	16	34
Maggiori	35	13	48
Capitani	133	47	180
Tenenti e sottotenenti (2)	270	48	318
Totale	472	Totale 126	Totale gen. 598

Arma di artiglieria.

Art. 14.

L'arma di artiglieria comprende:

I. L'arma e il servizio territoriale d'artiglieria;

II. Il servizio tecnico d'artiglieria.

Costituiscono l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria:

a) 10 Comandi di artiglieria di corpo d'armata;
b) 27 Reggimenti di artiglieria da campagna;
c) 14 Reggimenti di artiglieria pesante campale;
d) 1 Reggimento di artiglieria a cavallo;
e) 3 Reggimenti di artiglieria da montagna;
f) 10 Reggimenti di artiglieria pesante e da costa;
g) 10 Gruppi controaerei e una scuola controaerei;
h) 1 Reparto palafrenieri;
i) 10 Direzioni di artiglieria con sezioni staccate il cui numero è stabilito per decreto reale in relazione alle esigenze del servizio.

---

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro (art. 66).

(2) Fino alla concorrenza di $^1/_4$ potranno essere di complemento.

Costituiscono il servizio tecnico d'artiglieria:

a) 1 Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria;

b) 1 Direzione delle esperienze d'artiglieria, con sezione staccata e ufficio tavole di tiro;

c) *Stabilimenti d'artiglieria il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.*

I reggimenti di artiglieria comprendono 1 comando, da 3 a 5 gruppi, e 1 deposito

Art. 15.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori di artiglieria è il seguente:

Per l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria (ruolo combattente) (1):

	Assegnati a comandi, corpi, riparti dell'arma	Assegnati a comandi di grandi unità, distretti, scuole e stabilimenti	TOTALE GENERALE
Colonnelli	68	43	111
Tenenti colonnelli	155	11	166
Maggiori	253	14	267
Capitani	955	81	1036
Tenenti e sottotenenti (2)	1649	157	1806
Totale	3080	Totale 306	Totale gen. 3386

Per il reparto palafrenieri:

1 Capitano;
5 Subalterni (2).

Totale 6

Per il servizio tecnico d'artiglieria (ruolo tecnico):

14 Direttori di stabilimenti e capi servizio (colonnelli e tenenti colonnelli);
14 Vice-direttori, capi ufficio e capi sezione (tenenti colonnelli e maggiori);
60 Addetti (capitani e tenenti).

Totale 88

Inoltre alla direzione superiore delle costruzioni e negli stabilimenti d'artiglieria sono comandati ufficiali delle varie armi e corpi, per il disimpegno di mansioni tecniche (osservatori industriali, ecc.) e per il disimpegno di servizi ausiliari al servizio tecnico. Tali ufficiali sono:

12 Tenenti colonnelli e maggiori;
55 Ufficiali inferiori.

Totale 67

Detti ufficiali sono compresi nei quadri dell'arma e corpo rispettivo.

---

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro (art. 66).

(2) Fino alla concorrenza di $^1/_4$ potranno essere di complemento.

Arma del genio.

Art. 16.

L'arma del genio comprende:

a) 1 Direzione superiore delle costruzioni del genio;

b) 10 Comandi del genio di corpo d'armata;

c) 10 Raggruppamenti genio di corpo d'armata;

d) 1 Reggimento radiotelegrafisti;

e) 1 Reggimento pontieri e lagunari;

f) 1 Reggimento ferrovieri;

g) 10 Direzioni del genio, con sottodirezioni il cui numero è stabilito per decreto reale, in relazione alle esigenze del servizio;

h) 1 Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;

i) 1 Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare;

l) 1 Officina di costruzioni del genio militare.

I raggruppamenti genio di corpo d'armata sono formati da 1 comando, 1 battaglione zappatori-minatori, 1 battaglione telegrafisti ed 1 deposito.

Il reggimento radiotelegrafisti è costituito da 1 comando, 5 battaglioni ed 1 deposito.

Il reggimento pontieri-lagunari è costituito da 1 comando, 3 battaglioni pontieri, 1 battaglione lagunari ed 1 deposito.

Il reggimento ferrovieri è costituito da 1 comando, 2 battaglioni, 1 gruppo di esercizio ed 1 deposito.

Art. 17.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del genio è il seguente (1):

	Assegnati a comandi, corpi, riparti dell'arma	Assegnati a comandi di grandi unità, distretti, scuole e stabilimenti	Totale generale
	—	—	—
Colonnelli	27	6	33
Tenenti colonnelli	33	11	44
Maggiori	50	16	66
Capitani	279	13	292
Tenenti e sottotenenti (2)	372	115	487
Totale	761	Totale 161	Totale gen. 922

Arma aeronautica.

Art. 18.

Al riordinamento dell'arma aeronautica sarà provveduto con provvedimento a parte.

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro (art. 66).

(2) Fino alla concorrenza di $^1/_4$ potranno essere di complemento.

Distretti militari.

Art. 19.

I distretti militari sono 106.

Ad essi sono assegnati ufficiali delle varie armi numericamente indicati nella seguente tabella:

	106 Colonnelli;
	106 Tenenti colonnelli;
	318 Capitani;
	424 Subalterni.
Totale	954

I suddetti ufficiali sono compresi nelle tabelle indicanti gli organici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di cui agli articoli 11, 13, 15 e 17.

Ai distretti sono assegnati inoltre i seguenti ufficiali del corpo d'amministrazione:

	53 Tenenti colonnelli o maggiori;
	106 Capitani;
	159 Subalterni.
Totale	318

ed i seguenti ufficiali medici:

	53 Capitani;
	53 Subalterni.
Totale	106

Tali ufficiali sono compresi nelle tabelle di cui agli art. 21 e 25.

Corpo sanitario militare.

Art. 20.

Il corpo sanitario militare consta di:

a) Ufficiali medici e ufficiali chimici-farmacisti;

b) 10 Direzioni di sanità militare;

c) 10 Compagnie di sanità;

d) 1 Istituto chimico-farmaceutico militare;

e) Ospedali militari principali e secondari ed infermerie presidiarie.

Il numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie è stabilito per decreto Reale.

Art. 21.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo sanitario militare è il seguente:

Ufficiali medici (1):

21	Colonnelli;
80	Tenenti colonnelli;
153	Maggiori,
402	Capitani;
300	Subalterni (2).
Totale 956	

Ufficiali chimici-farmacisti (3):

4	Tenenti colonnelli;
30	Maggiori,
45	Capitani;
52	Subalterni (4).
Totale 131	

Corpo di commissariato militare.

Art. 22.

Il corpo di commissariato militare comprende:

a) Ufficiali commissari;

b) Ufficiali di sussistenza;

c) 10 Direzioni di commissariato con sezioni staccate;

d) 10 Compagnie di sussistenza;

e) Stabilimenti di commissariato.

Le stazioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

---

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli addetti al Ministero della guerra ed a servizi estranei all'esercito.

(2) In parte possono essere di complemento.

(3) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, il colonnello a disposizione della direzione centrale del servizio sanitario militare e gli ufficiali addetti a servizi estranei all'esercito.

(4) In parte possono essere di complemento.

Art. 23.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo di commissariato è il seguente (1):

Ufficiali commissari:

10	Colonnelli;
20	Tenenti colonnelli;
40	Maggiori;
70	Capitani;
99	Subalterni (2).
Totale 239	

Ufficiali di sussistenza:

3	Tenenti colonnelli;
7	Maggiori;
67	Capitani;
98	Subalterni (3).
Totale 175	

Corpo di amministrazione militare.

Art. 24.

Il corpo di amministrazione militare è formato dagli ufficiali di amministrazione.

Art. 25.

L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente (4):

6	Colonnelli (5);
43	Tenenti colonnelli (5);
88	Maggiori;
456	Capitani (6);
531	Subalterni (7).
Totale 1124	

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra e ad uffici estranei all'esercito.
(2) Non compresi i subalterni di complemento.
(3) In parte potranno essere di complemento.
(4) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.
(5) Più 5 che possono essere richiamati dal congedo.
(6) Più 20 che possono essere richiamati dal congedo.
(7) In parte potranno essere di complemento.

Corpo veterinario militare.

Art. 26.

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

Art. 27.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente (1):

13	Tenenti colonnelli;
25	Maggiori;
61	Capitani;
71	Subalterni (2);
Totale 170	

Servizio trasporti militari.

Art. 28.

Il servizio trasporti militari comprende:

a) 10 Raggruppamenti trasporti;

b) 1 Officina di costruzioni automobilistiche (*).

Ogni raggruppamento trasporti comprende: 1 comando, 1 deposito, 1 gruppo automobilistico e 1 gruppo treno.

Art. 29.

L'organico degli ufficiali del servizio trasporti è il seguente (3):

1	Colonnello;
14	Tenenti colonnelli;
18	Maggiori;
82	Capitani;
155	Tenenti e sottotenenti (4).
Totale 270	

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e corpi e sono collocati fuori quadro nelle armi e corpi rispettivi.

---

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, il colonnello capo del servizio veterinario, e gli altri ufficiali addetti al Ministero della guerra, nonchè quelli addetti a servizi estranei all'esercito.

(2) In parte potranno essere di complemento.

(*) Ove necessario, il Ministero potrà comprendere detta officina tra gli stabilimenti d'artiglieria.

(3) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del servizio trasporti portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra ed a servizi estranei all'esercito.

(4) In parte potranno essere di complemento.

CAPO III.

Scuole, corsi, stabilimenti e reparti vari.

Scuole militari.

Art. 30.

Le scuole militari del Regno comprendono:

1° *Collegi militari*:

Mirano a preparare i giovani alla ammissione alle scuole di reclutamento.

2° *Scuole di reclutamento*:

comprendono:

a) Scuole allievi ufficiali di complemento;

b) Scuole allievi sottufficiali;

c) Scuole per il reclutamento di ufficiali in servizio attivo permanente dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali.

3° *Scuole centrali*:

Sono istituite perchè i quadri si addestrino nell'impiego delle minori unità e nell'esercizio della cooperazione tattica.

4° *Istituti superiori di cultura militare*:

Sono istituiti allo scopo di favorire l'elevamento della cultura professionale degli ufficiali di determinati gradi.

5° *Scuola centrale di educazione fisica*:

E' istituita per formare istruttori di educazione fisica.

Il numero, la denominazione e l'ordinamento delle varie scuole saranno stabiliti per decreto Reale.

All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole medie e superiori governative (1).

Art. 31.

Alle scuole militari sono temporaneamente comandati ufficiali delle varie armi, numericamente indicati dalla seguente tabella:

---

(1) Nulla è variato nella posizione degli attuali professori civili di ruolo del Ministero della guerra e di quelli, di cui all'art. 44 della legge 16 luglio 1914, n. ...., che possano eventualmente essere ammessi nei ruoli stessi.

33 Colonnelli;
47 Tenenti colonnelli;
71 Maggiori;
213 Capitani;
342 Subalterni.

Totale 706

I suddetti ufficiali sono compresi nella tabella delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di cui agli articoli 11, 13, 15 e 17. Nella suddetta tabella sono compresi altresì 40 ufficiali in servizio di S. M. computati all'art. 66, comma *a*).

Corsi militari.

Art. 32.

Mirano a perfezionare gli ufficiali delle varie armi e corpi, o a specializzarli in materie tecniche.

Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Art. 33.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione proprio.

Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo di amministrazione e contemplato dalla tabella di cui all'art. 25.

Istituto geografico militare.

Art. 34.

L'organico del personale militare dell'istituto geografico è il seguente:

1 Colonnello in servizio di S. M. vice-direttore;
5 Capitani (di cui 2 in servizio di S. M.);
1 Tenente colonnello o maggiore d'amministrazione;
1 Capitano d'amministrazione;
2 Subalterni d'amministrazione.

Totale 10

Il personale stesso è compreso in quello indicato negli articoli 25 e 66.

Tribunale supremo di guerra e marina e Tribunali militari.

Art. 35.

Per la giustizia militare si hanno, in tempo di pace, un tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari, il cui numero verrà stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

Con decreto a parte sarà provveduto al riordinamento del personale della Giustizia militare.

Depositi di allevamento cavalli.

Art. 36.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di personale inferiore civile.

Ai depositi di allevamento cavalli sono addetti squadroni di rimonta.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta saranno stabiliti per decreto Reale.

Art. 37.

Ai depositi di allevamento cavalli sono comandati ufficiali delle armi di cavalleria e artiglieria, numericamente indicati dalla seguente tabella:

3 Colonnelli;
6 Tenenti colonnelli o maggiori;
9 Capitani;
15 Subalterni.

Totale 33

Detti ufficiali sono collocati fuori quadro nelle armi rispettive.

Riparti di correzione e Stabilimenti militari di pena.

Art. 38.

I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

a) 1 Comando;

b) 1 Battaglione di correzione;

c) Carceri militari preventive;

d) 2 Reclusori militari principali e reclusori militari succursali;

e) 1 Carcere militare centrale e carceri sussidiarie.

Il numero delle carceri sussidiarie e dei reclusori succursali, nonchè quello delle carceri preventive è determinato per decreto Reale.

Art. 39.

Gli ufficiali organicamente assegnati ai riparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono determinati dalla seguente tabella:

1 Colonnello;
2 Tenenti colonnelli;
9 Maggiori;
53 Capitani;
97 Tenenti e sottotenenti.

Totale 162 (1)

Detti ufficiali sono collocati fuori quadro nelle rispettive armi. Essi potranno essere ridotti per decreto Reale, in relazione alla riduzione degli stabilimenti di cui all'art. 38.

(1) In parte possono essere richiamati dal congedo.

CAPO IV.

Circoscrizione militare territoriale.

Art. 40.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, i comandi di divisione, le direzioni di artiglieria, le direzioni del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

CAPO V.

Delegazioni trasporti militari.

Art. 41.

Il Ministero della guerra destina ufficiali superiori quali capi delle delegazioni trasporti militari. Le attribuzioni e il numero di queste delegazioni sono stabiliti per decreto Reale previo accordo fra i Ministeri della guerra e dei lavori pubblici.

Alle delegazioni predette sono inoltre comandati ufficiali delle varie armi, collocati fuori quadro nella rispettiva arma (art. 66).

CAPO VI.

Personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 42.

Ai servizi accessori del R. esercito provvedono i seguenti personali:

a) Personale tecnico-civile dell'istituto geografico militare;
b) Personale tecnico-civile d'artiglieria;
c) Personale tecnico-civile per il servizio chimico militare;
d) Personale tecnico-civile del genio;
e) Personale tecnico-civile d'aeronautica;
f) Maestri civili di educazione fisica;
g) Ragionieri geometri del genio;
h) Ragionieri d'artiglieria;
i) Ragionieri d'aeronautica;
l) Capi tecnici d'artiglieria e del genio;
m) Disegnatori tecnici d'artiglieria e del genio;
n) Assistenti del genio militare;
o) Archivisti e applicati delle amministrazioni militari dipendenti;
p) Ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
q) Personale tecnico-civile dei depositi di allevamento cavalli.

Questi vari personali seguono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei alla amministrazione militare non sono compresi nelle tabelle del presente decreto.

Personale tecnico civile dell'Istituto geografico militare.

Art. 43.

Il personale tecnico civile dell'istituto geografico militare comprende:

a) Geodeti capi, ingegneri geografi principali e ingegneri geografi;

b) Topografi capi, primi topografi e topografi;

c) Disegnatori tecnici capi e disegnatori tecnici.

Art. 44.

Il numero di detto personale è determinato dalla seguente tabella:

1	Geodeta capo;	17	Topografi capi;
2	Ingegneri geografi principali;	25	Primi topografi;
3	Ingegneri geografi.	35	Topografi.
Totale	6	Totale	77

10	Disegnatori tecnici capi;	
30	Disegnatori tecnici.	
Totale	40	

Personale tecnico-civile d'artiglieria.

Art. 45.

Il personale tecnico-civile d'artiglieria comprende dottori in chimica e fisica addetti alla direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria e agli stabilimenti d'artiglieria.

Art. 46.

Il numero del predetto personale è il seguente:

Specialisti tecnici capi	1
Specialisti tecnici	9
Totale	10

Personale tecnico-civile per il servizio chimico militare.

Art. 47.

Il personale tecnico-civile addetto al servizio chimico-militare comprende dottori in fisica e chimica. Il loro numero sarà stabilito per decreto Reale.

Personale tecnico-civile del genio.

Art. 48.

Il personale tecnico-civile del genio comprende: il direttore tecnico dell'istituto militare di radiotelegrafia ed elettro-tecnica; ingegneri elettricisti o professori di fisica addetti all'officina radiotelegrafica ed elettro-tecnica del genio; dottori in chimica del genio.

Art. 49.

Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1	Direttore tecnico dell'istituto di radiotelegrafia ed elettro-tecnica;
2	Ingegneri elettricisti o professori di fisica;
2	Dottori in chimica.
Totale 5	

Personale tecnico-civile d'aeronautica.

Art. 50.

Il personale tecnico civile d'aeronautica sarà determinato con successivo decreto.

Maestri civili di educazione fisica.

Art. 51.

All'insegnamento della educazione fisica si provvede con maestri civili di educazione fisica, di ruolo. Al posto dei maestri civili di educazione fisica possono essere destinati, verificandosi le relative mancanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detto insegnamento.

Art. 52.

Il numero dei predetti maestri di educazione fisica è di 50 (1).

Ragionieri geometri del genio.

Art. 53.

I ragionieri geometri del genio si distinguono in:

a) Ragioniere geometra superiore;
b) Ragionieri geometri capi;
c) Primi ragionieri geometri;
d) Ragionieri geometri.

(1) Il numero dei predetti maestri potrà essere variato in relazione alle esigenze del servizio con legge di bilancio.

Art. 54.

Il numero dei predetti ragionieri è determinato dalla seguente tabella (1):

1	*Ragioniere geometra superiore;*
27	Ragionieri geometri capi;
46	Primi ragionieri geometri;
110	Ragionieri geometri
Totale 184	

Ragionieri di artiglieria.

Art. 55.

I ragionieri di artiglieria si distinguono in:

a) Ragioniere di artiglieria superiore;
b) Ragionieri di artiglieria capi;
c) Primi ragionieri di artiglieria;
d) Ragionieri di artiglieria.

Art. 56.

Il numero dei ragionieri di artiglieria è determinato dalla seguente tabella (2):

1	Ragioniere di artiglieria superiore;
22	Ragionieri di artiglieria capi;
44	Primi ragionieri di artiglieria;
92	Ragionieri di artiglieria.
Totale 159	

Ragionieri d'aeronautica.

Art. 57.

I ragionieri di aeronautica saranno stabiliti con successivo decreto.

---

(1) Non sono compresi i ragionieri geometri del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione del Ministero della marina e delle colonie.

(2) Sono compresi un ragioniere capo e 12 ragionieri, addetti all'officina di costruzioni automobilistica (1 capo e 2 ragionieri) e ai gruppi automobilistici (1 per gruppo).

Non sono compresi i ragionieri di artiglieria che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

Capi tecnici di artiglieria e del genio.

Art. 58.

I capi tecnici di artiglieria e del genio si distinguono in:

a) Capi tecnici capi officina;
b) Primi capi tecnici;
c) Capi tecnici.

Art. 59.

Il numero dei predetti capi tecnici è determinato dalla seguente tabella (1):

10	Capi tecnici capi officina;
30	Primi capi tecnici;
77	Capi tecnici.
Totale 117	

Disegnatori tecnici d'artiglieria e del genio.

Art. 60.

I disegnatori tecnici d'artiglieria e del genio si distinguono in:

a) Disegnatori tecnici capi;
b) Disegnatori tecnici.

Art. 61.

Il numero dei suddetti disegnatori tecnici è determinato dalla seguente tabella (2):

36	Disegnatori tecnici capi;
75	Disegnatori.
Totale 111	

Assistenti del genio militare.

Art. 62.

Gli assistenti del genio militare comprendono (3):

80	Primi assistenti del genio militare;
120	Assistenti del genio militare.
Totale 200	

(1) Non sono compresi i capi tecnici di artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione del Ministero della marina.

(2) Non sono compresi i disegnatori tecnici che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

(3) Non sono compresi gli assistenti del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

Personale delle amministrazioni militari dipendenti.

Art. 63.

Il personale d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti di cui alle lettere *o*), *p*), dell'art. 42 è suddiviso nelle seguenti categorie e gradi:

a) Archivisti delle amministrazioni militari dipendenti, applicati delle amministrazioni militari dipendenti;

b) Primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari, ufficiali d'ordine dei magazzini militari;

Art. 64.

Il numero complessivo di ciascuna categoria di detti personali e la ripartizione per gradi, sono determinati dalla seguente tabella (1):

	683 Archivisti delle amministrazioni militari dipendenti;
	1024 Applicati delle amministrazioni militari dipendenti.
Totale	1707
	161 Primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
	241 Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.
Totale	402

Personale tecnico civile dei depositi di allevamento cavalli.

Art. 65.

Il personale tecnico-civile dei depositi di allevamento cavalli è composto di 1 agente principale e 5 agenti.

Art. 66.

Oltre gli ufficiali di cui agli articoli 29 (servizio trasporti), 37 (depositi allevamento cavalli), 39 (riparti di correzione), sono collocati fuori quadro i seguenti:

a) Ufficiali delle varie armi comandati in servizio di S. M. al Ministero della guerra, ai vari comandi, alle scuole, all'istituto geografico militare, in missione all'estero o addetti militari all'estero, ecc.

Colonnelli	36
Ufficiali superiori e inferiori	426
Totale . . .	462

N.B. — Sono esclusi gli ufficiali in servizio di stato maggiore a disposizione del Ministero delle colonie.

(1) Non sono compresi gli impiegati d'ordine delle due suddette categorie che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e i posti occupati da sottufficiali in servizio sedentario.

b) Ufficiali delle varie armi effettivi alle case militari di S. M. il Re e Principi Reali:

2 Colonnelli;
4 Tenenti colonnelli o maggiori;
3 Capitani.

Totale 9

Possono inoltre essere comandati alle predette case ufficiali delle varie armi e corpi secondo le necessità. Tali ufficiali sono collocati fuori quadro nelle armi e corpi rispettivi.

Il numero e il grado degli ufficiali effettivi alle case militari può essere variato con decreto Reale. Parte di tali ufficiali possono essere richiamati dal congedo.

c) Ufficiali delle varie armi assegnati all'istituto geografico militare:

3 Capitani;

d) Ufficiali delle varie armi o corpi per la precettazione quadrupedi, per le delegazioni trasporti, per gli uffici militari di stazione; ufficiali a disposizione e ufficiali con altri incarichi speciali affidati dal Ministero della guerra:

10 Colonnelli;
10 Tenenti colonnelli;
20 Maggiori;
70 Capitani;
90 Subalterni.

Totale 200

N.B. — Sono esclusi gli ufficiali addetti ai depositi cavalli stalloni.

e) Ufficiali delle varie armi o corpi compresi nel quadro organico del Ministero della guerra;

f) Ufficiali eventualmente comandati al Ministero della guerra; quando occorrano, il loro numero sarà determinato volta per volta per decreto Reale;

g) Ufficiali temporaneamente comandati agli enti residuati dalla guerra e ora in via di scioglimento, o a servizi temporanei derivanti dalla guerra stessa.

Il loro numero sarà determinato volta per volta per decreto Reale;

h) Ufficiali delle varie armi, corpi, servizi addetti a servizi estranei all'esercito.

Disposizioni esecutive e transitorie.

I.

Il grado di generale d'armata, sarà assunto dai generali ora in servizio attivo permanente che hanno tenuto il comando titolare di un'armata in guerra.

II.

Il grado di generale di corpo d'armata sarà assunto dall'attuale 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re e dai tenenti generali in servizio attivo permanente che abbiano il comando di un corpo d'armata, o che siano stati comandanti titolari di un corpo d'armata in guerra.

III.

Assumeranno il grado di generale di divisione i rimanenti tenuti generali ora in servizio attivo permanente che non rientrino nelle categorie specificate al precedente n. II, nonchè gli attuali maggiori generali in servizio attivo permanente ricoprenti le seguenti cariche:

— comandanti di divisione;
— comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.;
— generale a disposizione per l'arma del genio;
— direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria;
— maggiori generali ora impiegati in cariche diverse dalle precedenti, che siano stati comandanti titolari di una divisione.

IV.

Il grado di generale di brigata sarà assunto dai maggiori generali ora in servizio permanente non compresi nelle categorie di cui al precedente n. III, e dagli attuali brigadieri generali in servizio attivo permanente.

V.

Il grado di generale medico capo sarà assunto dall'attuale maggiore generale medico in servizio attivo permanente. Gli attuali brigadieri generali medici in servizio attivo permanente assumeranno il grado di generali medici.

VI.

Il tenente generale commissario ora in servizio attivo permanente conserverà tale grado *ad personam*.

VII.

I limiti di età per la permanenza degli ufficiali generali in servizio attivo permanente, in relazione ai nuovi gradi sono i seguenti:

Generale d'armata Generale di corpo d'armata Generale di divisione direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria Generale medico capo	anni 66
Generale di divisione Generale di brigata del ruolo tecnico d'artiglieria Generale medico Generale commissario	anni 65
Generale di brigata	anni 62

Il limite di età di 68 anni resta in vigore anche per il tenente generale commissario.

VIII.

Le disposizioni del R. decreto 27 ottobre 1922 n. 1427 relativo agli assegni dei brigadieri generali, dei maggiori generali e dei tenenti generali saranno applicate rispettivamente ai gradi di generale di brigata (generale medico e generale commissario), generale di divisione (generale medico capo) e generale di corpo d'armata.

Però nella applicazione del presente decreto ai generali ora in servizio attivo permanente, i nuovi gradi assunti non importeranno alcuna variazione negli assegni che loro competono in virtù del predetto decreto 27 ottobre 1922 n. 1427, e che saranno perciò loro conservati.

IX.

Per effetto dell'abolizione dei gradi di tenente generale, maggiore generale e brigadiere generale si osserveranno le seguenti norme per gli ufficiali generali ora appartenenti alle categorie in congedo:

a) Assumeranno il grado di generale di armata i tenenti generali che abbiano esercitato in guerra come titolari le cariche di capo di Stato Maggiore dell'Esercito o di comandante di armata;

b) Assumeranno il grado di generale di corpo d'armata i tenenti generali che siano stati comandanti di un corpo d'armata sia in tempo di pace che in tempo di guerra od abbiano avuto, per ragione della carica rivestita, il rango di comandante di corpo d'armata;

c) Assumeranno il grado di generale di divisione i rimanenti tenenti generali ed i maggiori generali che siano stati comandanti titolari di una divisione o abbiano ricoperto una carica corrispondente;

d) I rimanenti maggiori generali ed i brigadieri generali assumeranno il grado di generali di brigata;

e) I tenenti generali medici conserveranno *ad personam* il grado attuale; i maggiori generali ed i brigadieri generali medici e commissari assumeranno il grado di generali medici e commissari.

X.

Con l'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal presente decreto è data facoltà al Ministro della guerra, per provvedere alle imprescindibili necessità organiche che ne conseguono, di collocare d'autorità in posizione ausiliaria speciale — nei ruoli e gradi nei quali si verificano eccedenze rispetto alle nuove tabelle organiche — ufficiali di qualsiasi grado, anzianità ed età, senza il vincolo del preventivo accoglimento delle domande intese a ottenere il collocamento in tale posizione, sentito solo il parere delle commissioni di avanzamento da convocare in sede speciale agli effetti della presente disposizione. Avverso ai collocamenti in posizione ausiliaria speciale così disposti non è ammesso alcun gravame.

XI.

Con decreto a parte sarà provveduto alla sistemazione dell'attuale personale del corpo invalidi e veterani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. Diaz - A. De Stefani.

N. 16. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 20, relativo all'alto comando ed al consiglio dell'Esercito.** (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 11 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. . . . .
In virtù dei pieni poteri conferiti con legge 3 dicembre 1922 n. 1061;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli della marina e delle colonie:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Del Consiglio dell'Esercito.

Art. 1.

Il Consiglio dell'Esercito si compone:

a) dell'ispettore generale del R. Esercito (generale d'Esercito, d'armata o di corpo d'armata), presidente;

b) dei quattro generali comandanti designati d'armata;

c) di tre altri generali d'Esercito, d'armata o di corpo d'armata;

d) del capo dello Stato Maggiore centrale.

Uno dei generali di cui alle categorie *b*) e *c*) ha la carica di vice-presidente del Consiglio.

L'ispettore generale del R. Esercito è nominato per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri. Gli ufficiali generali di cui alla lettera *c*) e il vice-presidente sono nominati per decreto Reale alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

I comandanti designati d'armata e il capo dello Stato Maggiore centrale fanno di diritto parte del Consiglio.

Al Consiglio stesso è addetto un ufficio di segreteria, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro della guerra.

Art. 2.

Il Consiglio dell'Esercito deve essere chiamato a dar parere sulle più importanti questioni relative all'ordinamento, reclutamento, addestramento, armamento ed equipaggiamento dell'Esercito, alla sua mobilitazione e radunata in caso di guerra, all'avanzamento e stato degli ufficiali e dei sottufficiali, alla sistemazione difensiva del territorio, ed in genere sui più importanti argomenti interessanti l'organizzazione della difesa nazionale.

Art. 3.

Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare o questioni

attinenti ad ordinamenti militari che comunque possano interessare la R. Marina, il Consiglio dell'Esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli, per deliberazione presa di concerto tra i Ministri della guerra e della marina.

Per la trattazione di determinate questioni potranno, di volta in volta essere chiamati a far parte del Consiglio, con voto consultivo, ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, ed eventualmente funzionari della marina mercantile, o personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 4.

Il Consiglio deve essere chiamato a dar parere sulle più importanti questioni inerenti all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie. Dette questioni gli vengono sottoposte dai ministri competenti pel tramite del ministro della guerra.

Art. 5.

Hanno facoltà di assistere alle sedute anche i ministri competenti, nei casi in cui il Consiglio tratti questioni interessanti i rispettivi dicasteri, di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

Tanto il Ministro della guerra, quanto gli altri predetti Ministri, nei casi in cui intervengono alle sedute, non hanno voto.

Art. 6.

Il Consiglio dell'Esercito, è convocato dal Ministro della guerra o dall'ispettore generale del R. Esercito, ogni volta che sia necessario averne il parere. L'autorità che convoca il Consiglio stabilisce gli argomenti da discutere e l'ordine dei lavori.

Quando l'ispettore generale del R. Esercito non possa intervenire alla seduta, la presidenza è assunta dal vice-presidente.

Quando il Ministro della guerra intervenga alla seduta, assume la presidenza per la seduta stessa.

Art. 7.

Il Consiglio dell'Esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Dello Stato Maggiore centrale.

Art. 8.

L'ordinamento e le attribuzioni dello Stato Maggiore centrale sono stabiliti con decreto del ministro della guerra.

Dell'ispettore generale del R. Esercito.

Art. 9.

L'ispettore generale del R. Esercito, alla dipendenza del ministro della guerra, presiede in tempo di pace all'organizzazione difensiva dello Stato e alla preparazione dei

quadri e delle truppe alla guerra, ed in genere alla risoluzione delle più importanti questioni che interessano l'Esercito. Esercita l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole, riferendone al Ministro predetto.

E' inoltre l'alto consulente tecnico del ministro sulle principali questioni relative alla destinazione, all'avanvamento, allo stato ed al governo disciplinare degli ufficiali generali.

Egli pertanto, in dipendenza di tali attribuzioni:

a) stabilisce i concetti fondamentali ai quali deve essere informata la preparazione della guerra e comunica sin dal tempo di pace, per mezzo dello Stato Maggiore centrale, alle autorità interessate le direttive generali per la organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei còmpiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e radunata, e all'inizio delle operazioni;

b) determina la formazione di guerra dell'Esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali, e l'organizzazione dei servizi;

c) predispone l'impiego presso l'Esercito mobilitato degli ufficiali generali;

d) dà le direttive, in relazione ai fondi stanziati in bilancio, per la compilazione dei progetti generali delle grandi esercitazioni, di quelle delle armi tecniche e di quelle combinate fra Esercito e Marina, e investe caso per caso dell'alta direzione di dette esercitazioni, qualora non l'assuma egli stesso, altro ufficiale generale.

Art. 10.

Per l'esercizio delle sue funzioni l'ispettore generale del R. Esercito ha alla sua dipendenza:

a) gli ufficiali generali comandanti designati d'armata;

b) il capo dello Stato Maggiore centrale;

c) i generali a disposizione per le varie armi.

Egli potrà inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'Esercito, per quegli eventuali incarichi che credesse di affidare loro. In particolare affiderà ad uno dei membri del Consiglio dell'Esercito l'alta direzione delle scuole militari, e ad un altro membro più specialmente lo studio delle questioni riflettenti la fanteria.

Per la esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle anzidette attribuzioni, l'ispettore predetto dispone dello Stato Maggiore centrale.

Art. 11.

L'ispettore generale del R. Esercito deve essere tenuto a giorno della situazione politica, per quanto possano esserne interessati gli studi e le predisposizioni sopra indicate.

Art. 12.

Ogni qualvolta siano dal governo convocate commissioni straordinarie per lo studio di questioni comunque interessanti la preparazione della nazione alla guerra, dovranno farne parte l'ispettore generale del R. Esercito e le persone che saranno all'uopo da lui designate, a titolo consultivo tecnico.

Art. 13.

L'ispettore generale del R. Esercito ha la facoltà di corrispondere direttamente con tutte le altre autorità del R. Esercito, della R. Marina e civili, con le quali gli occorra mettersi in relazione in ordine alle funzioni di sua spettanza.

Dei comandanti designati d'armata.

Art. 14.

Gli ufficiali generali comandanti designati d'armata, in base alle direttive che ricevono dall'ispettore generale del R. Esercito, eseguiscono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione della difesa nella zona loro assegnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate.

Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione e sulla disciplina dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, sull'efficienza dei servizi e sulla organizzazione, nelle unità stesse, delle operazioni di mobilitazione.

Disimpegnano infine quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal ministro della guerra o dall'ispettore generale del R. Esercito.

Del capo dello Stato Maggiore centrale.

Art. 15.

Il capo dello Stato Maggiore centrale, in base alle direttive che riceve dall'ispettore generale del R. Esercito, provvede all'esecuzione dei relativi studi e concreta le conseguenti disposizioni esecutive.

Sono perciò compresi nelle sue attribuzioni:

a) gli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazioni di guerra, d'accordo, ove occorra, con le autorità della R. Marina;

b) la compilazione dei documenti relativi alle formazioni di guerra, alla mobilitazione e radunata dell'Esercito, ad eventuali mobilitazioni parziali e all'impianto e funzionamento dei servizi d'intendenza;

c) la compilazione delle comunicazioni alle autorità tecniche dell'Esercito circa gli studi di loro competenza;

d) le predisposizioni, d'accordo con i Ministeri interessati, circa la protezione di tutte le vie di comunicazione e le loro eventuali interruzioni e circa la vigilanza e protezione costiera;

e) lo studio delle questioni di massima relative all'addestramento dell'Esercito; la compilazione dei progetti delle grandi esercitazioni e delle direttive per le esercitazioni normali;

f) lo studio della regolamentazione disciplinare e tattica;

g) gli studi e le pubblicazioni storico-militari.

Art. 16.

Per la rimanente parte delle sue attribuzioni, il capo dello Stato Maggiore centrale ha la funzione di organo tecnico del ministro della guerra, ed a lui sottopone direttamente le *proposte* e le *disposizioni* esecutive di sua competenza.

Sono comprese in tali attribuzioni, essenzialmente:

a) la ripartizione delle somme inscritte nel bilancio per la difesa nazionale;

b) gli studi e le disposizioni relative al reclutamento e all'ordinamento dell'Esercito, alla circoscrizione territoriale militare e alla dislocazione delle varie unità;

c) le questioni generali e di massima relative al trattamento, all'avanzamento e stato degli ufficiali e dei sottufficiali, alla disciplina e alla assistenza morale; le disposizioni relative all'impiego degli ufficiali in servizio di Stato Maggiore;

d) gli studi e le questioni di massima relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi in tempo di pace.

Il capo dello Stato Maggiore centrale comunica e sottopone preventivamente all'esame dell'ispettore generale del R. Esercito tutte le questioni sopra accennate che rivestano carattere generale o di particolare importanza nei riguardi dell'Esercito.

Art. 17.

Il rango e le attribuzioni del capo dello Stato Maggiore centrale, in quanto non rientrano in quelle anzidette, sono quelle relative al suo grado ed alla sua anzianità.

Art. 18.

In tempo di guerra il capo dello Stato maggiore centrale passa alla completa dipendenza del comando supremo dell'Esercito mobilitato e lascia al Ministero della guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuità di indirizzo delle mansioni dello Stato Maggiore centrale.

Art. 19.

E' abrogata ogni altra disposizione contrastante con quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — P. DI REVEL — FEDERZONI.

N. 17. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 21, relativo alla istituzione di una Commissione suprema mista di difesa.** (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 11 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 12, del 16 gennaio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923 n. . . .
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto coi ministri interessati:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' istituita una Commissione suprema mista di difesa, allo scopo di risolvere le più importanti questioni concernenti la predisposizione e l'organizzazione delle varie attività nazionali e dei mezzi necessari alla guerra.

Art. 2.

La Commissione suprema è costituita da un Comitato deliberativo, da organi consultivi e da un ufficio di segreteria.

Art. 3.

Compongono il Comitato deliberativo:

Il presidente del Consiglio dei ministri, *presidente*.

Il ministro degli affari esteri
Il ministro degli interni
Il ministro delle finanze
Il ministro della guerra
Il ministro della marina
Il ministro delle colonie
Il ministro dell'industria e commercio } *membri*.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati a esprimere il loro parere.

Art. 4.

Sono organi consultivi della Commissione:

a) il Consiglio dell'Esercito
b) il Comitato degli ammiragli } (entrambi per le questioni attinenti alla rispettive competenza stabilita dai decreti istitutivi);

c) un Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale.

Art. 5.

Il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale è istituito per lo studio delle questioni concernenti l'utilizzazione di tutte le attività nazionali, la predisposizione, l'organizzazione e l'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto di un presidente nominato per decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e dei seguenti membri:

Otto direttori generali o capi servizio delle amministrazioni dello Stato, delegati rispettivamente dai ministri dell'interno, industria, colonie, agricoltura, lavoro, finanze, lavori pubblici e dal sottosegretario per la marina mercantile;

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato;
Il direttore generale della Banca d'Italia;
Il capo dello Stato Maggiore centrale dell'Esercito;
Il capo di Stato Maggiore della Marina;
Da sei a dieci rappresentanti designati dal Ministero della guerra di concerto con quello della marina, nel campo della scienza, dell'industria, dell'agricoltura e dell'economia nazionale.

Il Comitato medesimo è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio dell'Esercito, il presidente del Comitato degli ammiragli e il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale intervengono con voto consultivo, alle riunioni del Comitato deliberativo.

Art. 7.

L'ufficio di segreteria, in base agli ordini che riceve dal presidente del Consiglio dei ministri, accentra le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, prepara e coordina i lavori delle varie sezioni del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale; notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato deliberativo e ne segue l'attuazione.

La composizione dell'ufficio di segreteria sarà stabilita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti, ove necessario, i Ministeri interessati.

Art. 8.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sarà data ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — P. DI REVEL — CARNAZZONI — CARNAZZA — FEDERZONI — ROSSI — A. DE STEFANI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(3307) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1923 — 19 Gennaio

89 MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

N. 18 **19 novembre 1922.** — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani. *Pag.* 90

» **19 - 7 dicembre 1922.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1632, che erige in ente morale la « Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora », costituita col capitale di lire millecento nominali e destinata a favore del reggimento pontieri e lagunari del genio, ed approva lo statuto organico relativo . . . *Pag.* 91

» **20 - 21 dicembre 1922.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1712, che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito . . . . . *Pag.* 92

» **21 - 28 dicembre 1922.** — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto che aggiunge un funzionario all'ufficio di segreteria della Commissione istituita presso questo Ministero per lo studio delle riforme da introdurre nella vigente legislazione penale militare . . . . . *Pag.* 93

» **22 - 28 dicembre 1922.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1922-923 . . . . . *Pag.* 94

» **23 - 11 gennaio 1923.** — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra. *Pag.* 95

» **24 - 11 gennaio 1923.** — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923 n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra . . . . . *Pag.* 97

» **25 - 15 gennaio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale . . . . *Pag.* 99

» **26 - 18 gennaio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassazione delle mercedi operaie . . . . . *Pag.* 99

» **27 - 18 gennaio 1923.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Premi per le gare reggimentali di tiro, di ginnastica, ecc. . . . . *Pag.* 100

N. 28 - 18 gennaio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — 1° corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari . . . . . *Pag.* 10

» **9 - 18 gennaio 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Concorrenti all'ammissione nella scuola militare o nell'accademia militare, chiamati a sostenere la prova orale. *Pag.* 10

» **30 - 18 gennaio 1923.** — SCUOLE MILITARI. — 2° corso biennale di studio presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 12

» **31 - 18 gennaio 1923.** — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo trimestre dell'anno 1902 o anteriormente. . . . . *Pag.* 12

AVVISO . . . . . *Pag.* 12

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 13

Circolare N. **18.** — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486 concernente l'assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. D. 18 giugno 1911, n. 616 che approva il regolamento sull'esecuzione della suddetta legge;

Visto il R. D. legge 9 novembre 1921, n. 1591 che apporta modificazioni alla legge 4 giugno 1911, n. 486;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il consigliere della Corte dei conti Gr. Uff. VICARIO avv. Carlo è nominato membro della R. commissione veterani in sostituzione del defunto consigliere della Corte dei conti Gr Uff. BOSELLI-DONZI Mario.

I predetti Nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ - THAON DI REVEL - TANGORRA.

N. 19. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1632, che erige in ente morale la « Fondazione premio Gian Guglielmo Rebora », costituita col capitale di lire millecento nominali e destinata a favore del reggimento pontieri e lagunari del genio, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 7 dicembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 2, del 3 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire millecento (L. 1100) nominali in cartelle del prestito nazionale 5 % fatta dal III battaglione pontieri a ricordo del tenente del genio Gian Giacomo REBORA, caduto eroicamente durante la battaglia di Vittorio Veneto, affinchè la rendita annuale sia assegnata il 29 ottobre di ogni anno ad un militare di truppa dei battaglioni pontieri del reggimento pontieri e lagunari del genio, che si sia distinto durante l'anno nel compimento del proprio dovere in una circostanza che richieda abnegazione, sprezzo del pericolo e, comunque, coraggio;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora », costituita col capitale nominale di lire millecento e destinato a favore del reggimento pontieri e lagunari del genio, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato da cinque articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Statuto organico della « Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora » a favore del reggimento pontieri e lagunari del genio

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora » *l'offerta di lire millecento nominali, fatta dal comando del III battaglione pontieri, e devoluta* al reggimento pontieri e laganari del genio, per onorare la memoria del tenente Gian Guglielmo REBORA della 5ª compagnia pontieri, caduto eroicamente il 26 ottobre 1918 nel gittamento di un ponte di barche sul Piave, a Fontana del Buoro, durante la battaglia di Vittorio Veneto.

Art. 2. L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita della predetta somma, investita in cartelle del Prestito Nazionale 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora », e depositato presso il comando del reggimento pontieri e lagunari del genio.

Art. 3. L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio d'amministrazione del suddetto reggimento.

Art. 4. — La rendita di cui al precedente articolo 2 sarà conferita, ogni anno possibilmente, ad un militare di truppa (sottufficiali esclusi) dei battaglioni pontieri del reggimento, che si sia distinto nel compimento del proprio dovere in una circostanza che richiede abnegazione, sprezzo del pericolo, e, comunque, coraggio.

L'assegnazione potrà essere fatta anche ad un militare in congedo, purchè appartenga alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione.

L'aver riportato punizioni disciplinari non pregiudica il militare che è meritevole di premio — purchè egli non professi sentimenti contrari alla Patria.

Se nell'anno non vi sarà nessuno meritevole del suddetto premio, questo verrà cumulativamente assegnato quando si presenterà l'occasione negli anni seguenti.

A parità di merito verrà scelto il militare di maggior rendimento.

In tempo di guerra il premio verrà assegnato al militare maggiormente distintosi per atti di valore.

Art. 5. — La distribuzione del premio sarà effettuata, con quella solennità che il comandante del reggimento crederà opportuna, il 29 ottobre di ogni anno.

Disposizione transitoria. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente viene provveduto direttamente dal comando offerente.

Il Ministro A. Diaz.

N. 20. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1712, che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 dicembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 6, del 9 gennaio 1923),

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato con nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il nostro decreto 20 aprile 1920, n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' approvata la seguente variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito:

Paragrafo 30 (n. 2 lettera *a*) « cinque mesi di servizio effettivo alle armi per la nomina ad appuntato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DIAZ.

N. 21. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto che aggiunge un funzionario all'ufficio di segreteria della Commissione istituita presso questo Ministero per lo studio delle riforme da introdurre nella vigente legislazione penale militare.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 16 novembre 1920 (registrato alla Corte dei conti addì 8 dicembre 1920, registro 187 guerra, foglio 222) col quale si provvide per la istituzione presso il Ministero della guerra di una speciale Commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione penale militare in armonia ai nuovi dettami della scienza giuridica e alle nuove esigenze della coscienza sociale, coordinando altresì, in quanto debbano essere mantenute, le disposizioni emanate in materia durante la guerra;

Visto il R. decreto 6 marzo 1921 (registrato alla Corte dei conti addì 31 marzo 1921, registro 197 guerra, foglio 92) che sostituisce due membri della predetta Commissione ed aumenta di due il numero dei segretari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per la giustizia e per gli affari di culto e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il dott. Giuseppe Gennuso, segretario nell'amministrazione centrale della guerra, è chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria della Commissione di cui alle premesse, in aggiunta al personale già addettovi.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ — OVIGLIO — THAON DI REVEL.

N. 22. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1922-923.** — *(Direzione generale servizi logistici ed amministrativi).* — *28 dicembre 1922.*

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'articolo 368 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 831 del 30 giugno 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 luglio 1922;

Vista la legge n. 1017 del 23 luglio 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 agosto 1922;

Vista la legge n. 1169 del 22 agosto 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1922;

Vista la legge n. 1549 del 30 novembre 1922 per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, fino a quando siano approvati per legge:

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata pei corpi, durante il predetto esercizio, è stabilito nella misura seguente:

Reggimenti di fanteria di linea, granatieri, cavalleria e artiglieria da campagna, reggimenti alpini a 2 battaglioni, raggruppamenti genio di corpo d'armata	L.	1800
Reggimenti bersaglieri e artiglieria da montagna, comando stabilimenti militari di pena	»	1300
Reggimenti alpini a 4 battaglioni	»	2800
Regimenti alpini a 3 battaglioni, reggimenti del genio	»	2300
Reggimenti di artiglieria da campagna che amministrano i gruppi treno	»	2300
Reggimenti di artiglieria pesante campale, autoportato, d'artiglieria pesante, da costa	»	800
Direzione centrale automobilistica	»	2000
Istituto geografico militare	»	1000
Depositi scuola controaerei, centri automobilistici, raggruppamenti aeroplani, comandi gruppo aerostieri, gruppo dirigibilisti, comando corpo invalidi e veterani, ospedali militari principali e ospedali militari succursali con consiglio d'amministrazione proprio (per le truppe di sanità), direzioni di commissariato (per le truppe di sussistenza), comando scuola aviatori, direzione dei servizi d'armamento aeronautico	»	600
Infermerie presidiarie autonome	»	400

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1922-23.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 23. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 11, del 15 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel R. Esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1380 col quale è dichiarato cessato lo stato di guerra;

Ritenuta la necessità e la urgenza di definire la questione relativa all'esame delle proposte di avanzamento per merito di guerra ed a scelta, la cui istruttoria venne compiuta dopo il 31 ottobre del 1920, e di assicurare in pari tempo uniformità e continuità di criteri nei giudizi, compatibilmente colle nuove esigenze, nonchè di sistemare la posizione di alcuni gruppi di ufficiali che alla guerra hanno dato spontaneamente ogni generoso contributo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' deferito al Ministro della guerra, previo parere di apposita Commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro predetto, il giudizio definitivo sulle proposte di avanzamento e di trasferimento di ruolo per merito di guerra, nonchè sulle proposte di promozioni a scelta, di cui al D. L. 9 agosto 1917, n. 1267, ferma restando la limitazione di cui all'art. 2 del D. L. 23 febbraio 1919, n. 265.

Art. 2.

Per le proposte di avanzamento, di cui all'articolo precedente e che dopo il 31 ottobre 1920 fossero già state esaminate dalla Commissione stabilita dall'art. 5 del D. L. 9 agosto 1917, n. 1267, o dalla Commissione centrale di avanzamento, il deliberato delle Commissioni stesse terrà luogo del parere della apposita Commissione consultiva citata nell'art. 1.

Art. 3.

Le proposte di avanzamento e di trasferimento di ruolo specificato nell'art. 1 non ancora sottoposte all'esame della decaduta Commissione di cui all'art. 5 del D. L. 9 agosto 1917, n. 1267 o della Commissione centrale di avanzamento perchè giunte in ritardo al Ministero rispetto ai termini fissati, saranno egualmente esaminate con le modalità dallo stesso articolo 1 stabilite.

Similmente saranno esaminate quelle che non pervennero al Ministero per ragioni indipendenti dalla volontà delle autorità proponenti o che andarono smarrite per eventi di guerra, in quanto le autorità competenti credessero di rinnovarle.

Nel primo caso però le nuove proposte dovranno giungere al Ministero improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e nel secondo caso entro un anno dalla data stessa.

Art. 4.

Gli ufficiali nominati durante la guerra in base al R. D. 10 giugno 1915, n. 966, i riassunti in servizio ed i reintegrati nel grado per la durata della guerra in base ai decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1083, 17 febbraio 1916, n. 218 e 20 novembre 1916, n. 1652 (articolo 12) sono inscritti col rispettivo grado e con anzianità per ciascuno risultante alla data del 1° novembre 1920, nei ruoli degli ufficiali in congedo a secondo della loro condizione di età.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministro di nominare ufficiali in S. A. P. col grado di tenente o di sottotenente, cittadini appartenenti alle nuove provincie che abbiano prestato servizio nell'Esercito nazionale durante la guerra con il grado di ufficiale di complemento, purchè soddisfino alle condizioni che furono stabilite per le nomine in S. A. P. dagli articoli 3, 4 e 5 del D. L. 22 agosto 1915, n. 1293, facciano domanda entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ed ottengano il parere favorevole dell'apposita Commissione incaricata dell'esame delle domande per il reclutamento in corso di ufficiali in S. A. P. in base alle norme del D. L. suddetto. Le nomine in S. A. P. di questi ufficiali di complemento potranno essere effettuate in sopra numero alle tabelle organiche delle rispettive armi o corpi.

Art. 6.

E' inoltre prorogato fino a 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il termine utile stabilito per la presentazione delle domande degli ufficiali di complemento regnicoli aspiranti al passaggio in S. A. P. purchè le cause del ritardo rispetto

al termine fissato precedentemente siano constatate dalle autorità territoriali e riconosciute valide dal Ministero.

Tali domande dovranno essere sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

La nomina in S. A. P. degli ufficiali di cui al precedente articolo 5 avrà decorrenza dalla data del decreto mentre la decorrenza degli assegni verrà stabilita secondo i criteri vigenti per le nomine e promozioni normali degli ufficiali in S. A. P., indipendentemente dalle retrodatazioni di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

L'anzianità assoluta degli ufficiali nominati in S. A. P. per effetto dell'art. 5 sarà stabilita retrodatando la nomina di tanti mesi e giorni eguali alla metà di quelli effettivamente passati presso reparti combattenti tra il 24 maggio 1915 e il 3 novembre 1918, avvertendo che saranno considerati utili come servizio prestato in detti reparti sei mesi per ogni azione di combattimento in cui riportarono ferite legalmente segnate sugli stati di servizio.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DIAZ.

N. 24. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923 n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra.** (Direzione generale personale ufficiali). — 11 gennaio 1923.

1. Il giudizio definitivo di cui all'articolo 1 del suddetto R. decreto, si intende riferito alle proposte tuttora insolute, perchè comprese nei casi previsti negli articoli 2 e 3.

Resta quindi assolutamente esclusa la compilazione di proposte nuove, per fatti d'arme avvenuti nello svolgimento delle operazioni, sia nel territorio di guerra italo-austriaco, sia in altri territori di occupazione e nelle Colonie.

2. Per l'applicazione di quanto è detto all'articolo 3, circa le proposte giunte in ritardo si prescrive:

a) le autorità militari che hanno in corso d'istruttoria proposte del genere dovranno espletarle entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, e in caso di impossibilità, riferirne particolareggiatamente al più presto, per via gerarchica, al Ministero per avere o meno l'autorizzazione a proseguire l'istruttoria. Le autorità gerarchiche cui spetta farne l'inoltro dovranno apporvi il loro parere;

b) tutti gli ufficiali interessati i quali fossero comunque a conoscenza di proposte formulate a loro favore e smarrite per eventi di guerra, dovranno rivolgersi ai corpi (se in attività di servizio) o ai centri di mobilitazione (se in congedo) cui sono effettivi, indicando chi sarebbe stato, secondo la loro informazione, il superiore proponente. I Comandi di corpo e centri di mobilitazione che riceveranno tale avviso si limiteranno a rivolgersi all'autorità indicata dall'interessato, per accertare l'esattezza dell'informazione.

In caso negativo, passeranno senz'altro agli atti la domanda dell'interessato, mentre in caso positivo ne riferiranno al rispettivo Comando di corpo d'armata, cui spetta decidere insindacabilmente se debba o no essere proseguita l'istruttoria, e, se del caso, avocare a sè l'istruttoria stessa per inviarla al Ministero appena completata.

3. All'applicazione dell'articolo 4 (ufficiali nominati durante la guerra) provvederà d'ufficio il Ministero, salvo volontaria rinunzia dell'interessato.

Tali eventuali rinunzie, debbono giungere al Ministero, pel tramite dei Centri di mobilitazione cui gli interessati furono iscritti all'atto della nomina, non più tardi del 30 aprile 1923.

Le iscrizioni di ufficio degli ufficiali che non avranno rinunziato entro tale termine avverranno per tutti con l'anzianità del grado attuale e con decorrenza d'iscrizione nel nuovo ruolo dal 1° novembre 1920.

I centri di mobilitazione che hanno avuto inscritti nei propri ruoli ufficiali che si trovano nelle suddette condizioni, daranno comunicazione immediata agl'interessati della presente disposizione, confermando poi a suo tempo la iscrizione definitiva dei non rinunziatari, appena sarà pubblicata sul *bollettino ufficiale*.

4. I cittadini appartenenti alle nuove provincie, che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 5, intendono concorrere alla nomina a sottotenente o tenente in servizio attivo permanente dovranno presentare ai propri centri di mobilitazione, entro tre mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto, domanda in carta da bollo da L. 2, corredata dai documenti di cui al n. 7 della circolare 654 *giornale militare* 1920.

I comandi che riceveranno tali domande provvederanno in conformità del n. 6 della circolare stessa.

5. In conformità del disposto dell'articolo 6 del citato R. decreto n. 11 c. a., gli ufficiali di complemento che si trovino in possesso di requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, ai quali furono respinte per decorrenza di termini le domande inoltrate a senso della suddetta circolare 654 del 1920, potranno, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del R. decreto n. 11, rinnovare le domande stesse corredandole dei richiesti documenti e specificando le ragioni che determinarono il ritardo.

Le autorità che riceveranno tali domande, nel trasmetterle al Ministero (Direzione Generale Personale Ufficiali) in conformità del n. 6 della circolare 654 sopracitata, dovranno altresì fare le opportune indagini sui motivi del ritardo ed emettere il proprio parere in proposito.

6. L'esame di tali domande e il relativo parere sono devoluti alla stessa Commissione di cui all'articolo 8 della succitata circolare 654 del *giornale militare* 1920.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 25. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.** - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 gennaio 1923.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero del tesoro, gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale che ne facciano richiesta al distretto che li amministra potranno continuare a riscuotere la pensione provvisoria presso il distretto stesso, anche dopo che essa sia stata liquidata dalla Corte dei conti, ed essi abbiano ricevuto il relativo libretto.

Il pagamento della pensione s'intende fatto per conto della delegazione del tesoro della provincia sin dal giorno della decorrenza della pensione stessa cioè dal giorno del collocamento in posizione ausiliaria speciale.

Le somme pagate dai distretti a titolo d'anticipo vengono ritenute sugli arretrati della pensione per cura della delegazione del tesoro e spedite al distretto creditore dalla delegazione stessa a mezzo di vaglia del tesoro, appena conosciuto l'importo degli anticipi corrisposti.

Nella pensione che viene liquidata dalla Corte dei conti non sono conglobate le indennità previste dalle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 4 della circolare 336 del 1920 e dall'art. 21 della circolare 249 dello stesso anno, le quali indennità continueranno perciò ad essere corrisposte e conteggiate a carico del capitolo 60 del bilancio e ciò fino a tutto l'esercizio in corso.

Per il pagamento dei vari assegni si terrà presente e si applicherà quanto fu disposto col dispaccio circolare di questo Ministero 25 febbraio 1914, n. 1530, e con la circolare 466 del *giornale militare* del 1921, e quanto è stabilito nella disposizione 28 del fascicolo 2° della raccolta (bozze di stampa).

Con successiva circolare saranno date norme circa l'imputazione delle somme ricuperate dalla delegazione del tesoro per anticipazioni fatte dai distretti.

L'importo dei vaglia che perverranno a tale titolo dalle delegazioni del tesoro continuerà intanto ad essere introitato nel conto del fondo scorta.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 26. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassazione delle mercedi operaie.** — (Ragioneria). — 18 gennaio 1923.

Con decreto-legge 2 dicembre 1922 n. 1661 è stato disposto che tutte indistintamente le competenze a qualsiasi titolo dovute agli operai (uomini e donne) degli stabilimenti governativi siano, a decorrere dal 1° gennaio 1923, soggette, se trattasi di operai stabili (a matricola), all'imposta di R. M. nella misura dell'8,65 %, al contributo di guerra del 0,375 % ed all'addizionale del 15 % all'imposta di R. M., in tutto cioè all'aliquota del 10.3225.

Gli apprendisti, agli effetti dell'imposta, sono considerati come operai a matricola.

Quanto agli operai avventizi, straordinari, giornalieri, cioè tutti quelli cui non è assicurata stabilità di lavoro, il detto decreto-legge stabilisce un'aliquota di favore del 4 %, comprensiva dell'addizionale e del contributo, da applicarsi, sempre dalla stessa data del 1° gennaio 1923, limitatamente al puro salario ad economia mentre su tutte le altre competenze accessorie, a qualsiasi titolo dovute, debbonsi applicare le tre imposte sopraccennate nella complessiva misura del 10.3225 % avvertendo che tra queste competenze accessorie debbono essere compresi il soprassoldo stabilito per gli operai ad economia e i sussidi di qualsiasi genere, meno il sussidio di mezza paga per malattia ed infortunio che, s'intende, nei soli confronti degli operai non a matricola, deve essere tassato coll'aliquota minore del 4 %.

Avvertasi inoltre che per gli operai non a matricola che lavorano a cottimo l'aliquota del 4 % deve essere applicata sulla parte di retribuzione che rappresenta la paga ad economia mentre sul resto (guadagno del cottimo) deve essere applicata l'aliquota del 10.3225 %.

Il Ministero richiama tutta l'attenzione delle amministrazioni dipendenti sull'ampia portata che, secondo lo spirito della nuova disposizione, occorre dare alla parola « operaio » sotto la quale debbono rientrare tutti indistintamente gli operai d'ambo i sessi che con qualsiasi denominazione prestano servizio presso gli stabilimenti, le direzioni, i corpi d'artiglieria, del genio, dell'aeronautica, del servizio automobilistico, gli stabilimenti di commissariato, gli stabilimenti sanitari, i depositi allevamento cavalli, nonchè i famigli dei collegi, delle scuole, gli stallieri delle legioni, in una parola tutti coloro che prestano l'opera loro manuale a qualsiasi ente del R. Esercito.

Le imposte dovranno essere ritenute all'atto di ogni pagamento e versate integralmente in tesoreria mese per mese, o trimestre per trimestre, secondo che stabiliscono i regolamenti dei vari servizi con imputazione ai consueti capitoli del bilancio (per questo esercizio capitoli 22, 23, 52 circ. 330 del 1922).

Il Ministero confida che tutte le amministrazioni vorranno, nell'interesse dell'Erario, dare tutto il loro contributo per la sollecita piena osservanza delle dette disposizioni e si riserva di esercitare la più assidua sorveglianza circa l'esatta esecuzione di quanto sopra.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 27. - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Premi per le gare reggimentali di tiro, di ginnastica, ecc.** (Divisione educazione fisica). - 18 gennaio 1923.

Allo scopo di dare a tutti i comandi interessati una norma sicura nella richiesta dei premi, in medaglie, diplomi e danaro, per le varie gare di tiro, ginnastiche, ecc., da svolgersi presso i corpi a seconda delle disposizioni vigenti, ed evitare, quindi, dubbie interpretazioni e inutile scambio di carteggio, il Ministero crede opportuno far presente in proposito quanto appresso:

1° Le gare di cui alla parte 3ª dell'istruzione sullo « Addestramento della fanteria al combattimento », volume 2°, edizione 1921, sono stabilite per la sola fanteria e quindi i premi dall'istruzione stessa previsti, potranno essere richiesti *esclusivamente* dai reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini e non da corpi o reparti delle altre armi o specialità.

2° Per l'artiglieria dovranno essere richiesti *esclusivamente* i premi stabiliti dalla « Istruzione sugli armamenti portatili per l'artiglieria » nonchè dalle istruzioni speciali dell'arma.

3° Per le altre armi e corpi speciali dovranno essere richiesti *esclusivamente* i premi previsti dalle istruzioni di ciascuna arma o specialità, tranne che per il genio zappatori, per cui potranno richiedersi i premi stabiliti dalla citata istruzione per l'addestramento della fanteria al combattimento, limitatamente però alle gare di tiro col fucile o moschetto.

4° I premi per le gare ginnastiche, di cui al paragr. 257 della istruzione per la ginnastica, edizione 1913, potranno essere richiesti, oltre che per i reparti di fanteria, artiglieria e genio, di cui in detto paragrafo è cenno, anche per i reparti di tutte le altre armi e specialità, con l'avvertenza che l'assegno annuo per ciascuna compagnia o reparto equivalente è portato a L. 25.

Per i premi in denaro i comandi segnaleranno il proprio fabbisogno direttamente alla competente direzione di commissariato, che, in base alle norme impartite con la circolare n. 4087-I.-2 del 19 luglio 1922 (Divisione educazione fisica), ricevute le varie segnalazioni, inoltrerà al Ministero, possibilmente in una sol volta, la richiesta d'anticipazione per il fabbisogno complessivo di tutti i corpi dipendenti, corredandola di uno specchio delle somme richieste dai singoli corpi.

Per i premi in medaglie e diplomi, invece, i vari comandi segnaleranno il loro fabbisogno ai rispettivi comandi di divisione, i quali, in base alle richieste avute e dopo di aver proceduto ad una verifica per accertare se i comandi stessi abbiano contenute le richieste nei limiti prescritti, inoltreranno direttamente al Ministero - Divisione educazione fisica — *una unica complessiva* richiesta di medaglie, distinte per le varie specie di gare, accompagnata da un prospetto, in duplice esemplare, dei corpi cui esse debbono essere distribuite, per ciascuno dei quali dovrà indicarsi il numero e la specie delle medaglie richieste per ciascuna gara.

Per i diplomi basterà indicare quanti ne occorrono per gare fra ufficiali e quanti per gare fra militari di truppa e degli uni e degli altri quanti per medaglie di argento e quanti per medaglie di bronzo.

Il Ministero, esaminate le richieste, invierà il quantitativo complessivo delle medaglie concesse, nonchè dei diplomi, assieme ad uno dei prospetti di cui sopra, con le eventuali correzioni, ai predetti comandi di divisione, che provvederanno, poi, alla ripartizione fra i corpi dipendenti nella misura a ciascuno spettante.

Nelle richieste non dovranno comprendersi i premi, sia in danaro che in medaglie, da disputarsi fra gli appartenenti all'arma dei carabinieri reali.

Per quanto riflette le gare da eseguirsi col secondo semestre della classe 1902, *si possono soltanto richiedere i premi previsti per le gare fra caporali e soldati, ridotti alla metà del quantitativo stabilito per le gare annuali.*

Ciò posto il Ministero avverte che debbono considerarsi come annullate le richieste di premi inoltrategli dai corpi, direttamente od a mezzo dei superiori comandi, e che non hanno ancora avuto esito, le quali dovranno, pertanto, essere rinnovate ai competenti comandi di divisione secondo le norme dinanzi accennate.

Si avverte inoltre, ad evitare solleciti e richieste di chiarimenti, che le medaglie e diplomi occorrenti per le gare da svolgersi col secondo semestre della classe 1902 non potranno essere spedite prima del marzo venturo, poichè solo in tale epoca si prevede che potrà essere completata la consegna da parte degli enti incaricati della fornitura.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 28. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – STATO DEGLI UFFICIALI. — **1° corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari.** (Direzione generale personale ufficiali). — 18 gennaio 1923.

Sciogliendo la riserva di cui alla circolare 579 del *giornale militare* 1922, si comunica che i seguenti capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari, sono stati dichiarati idonei all'esperimento prestato presso gli uffici di commissariato, e sono quindi ammessi a frequentare il 1° corso speciale di commissariato presso la Scuola di applicazione di Parma:

MAINARDI Roberto.
DEIDDA Ignazio.
FRACCHIA Italo.
FRANCIOSINI Luigi.
CATAVERO Mario.
GIULIANI Pietro.
TOROSSI Guido.
DE PORCELLINIS Guido.
CATALANO Salvatore.
PREDAZZI Carlo.
PERRO Romano.
CAPORASO Salvatore.
CAPASSO Michele.
MONDINO Giorgio.
SOLARO Luigi.
ASOLE Giuseppe.
MAIANI Giacomo.
MAGLIENTI Giuseppe.
GASPARINI Carlo.
FALCONIERI Luigi.
RAGNO Ignazio.
NACLERIO Giuseppe.
LISI Domenico.
LANIGRA Michele.
CANNATA Vincenzo.
GIARRATANO Benedetto.

Gli ufficiali suddetti si presenteranno al comando della Scuola di Parma nelle ore antimeridiane del 31 gennaio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 29. SCUOLE MILITARI. — **Concorrenti all'ammissione nella scuola militare o nell'accademia militare, chiamati a sostenere la prova orale.** (Direzione *generale personale ufficiali*). — *18 gennaio 1923.*

1. In seguito ai risultati degli esami scritti sostenuti dai concorrenti all'ammissione nella scuola militare o nell'accademia militare, e con riferimento alle circolari n. 340 e 557 del *giornale militare* 1922, sono chiamati a sostenere la prova orale i candidati nominati (per ordine di classificazione) nello specchio annesso alla presente circolare, avvertendosi:

a) i concorrenti contrassegnati con asterisco sono stati ammessi all'esame orale con riserva dell'esito della seconda speciale visita medica di cui al n. 18, comma 3°, della circolare 340 dianzi citata;

b) le indicazioni contenute nella colonna 6 dello specchio sono relative agli ufficiali di fanteria e di cavalleria che — avendo provato di essere in possesso del titolo di studio superiore di cui al n. 5, comma 3°, della circolare 340 suddetta — sono stati ammessi a sostenere l'esame orale di matematica per l'ammissione all'accademia militare: esse specificano l'arma prescelta dagli ufficiali medesimi e l'arma cui gradirebbero di essere eventualmente assegnati qualora risultassero in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta;

c) nella colonna *annotazioni* — ai fini della determinazione della graduatoria in caso di parità raggiunta da due o più concorrenti nei rispettivi punti di classificazione generale (n. 9, comma 2°, della circolare 340) — sono contenute le indicazioni relative alla provenienza dai collegi militari, e ai titoli di studio superiori alla licenza delle scuole medie di 2° grado, dei quali gl'interessati hanno debitamente dimostrato di essere in possesso.

2. In conformità del disposto dal n. 5, commi 2° e 3°, della circolare 340, gli ufficiali d'artiglieria e del genio, come pure gli ufficiali di fanteria e di cavalleria che sono stati ammessi a concorrere per l'accademia militare, potranno — in caso d'insuccesso riportato nella prova orale di matematica e dopo avere ottemperato alla prescrizione del n. 32, comma 2°, della ripetuta circolare 340 — concorrere all'ammissione nella Scuola militare, qualora risultino compresi entro i primi 136 dei concorrenti elencati nello specchio annesso.

3. Ai fini della determinazione della graduatoria generale (n. 9 e 33 della circ. 340) il comando della scuola militare — ove non l'abbia ancora fatto — comunicherà tempestivamente al comando dell'accademia militare i singoli punti di classificazione assegnati negli esami scritti ai concorrenti chiamati a sostenere la prova orale per l'ammissione all'accademia.

Il Ministro — A. DIAZ.

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
1	Sottoten.	G	LIBERTINI Alfredo	Acc. mil.			
2	Tenente	F	BORRA Domenico	Scuola mil.			
3	Sottoten.	A	SIMONETTI Arturo	Acc. mil.			3° anno ingegn. (12 esami superati).
4	Id.	G	DATO Eugenio	Id.			
5	Tenente	F	CAROLLO Olindo	Id.	Artigl.	—	3° anno matemat. (6 esami superati).
6	Sottoten.	F	ROSSETTI Giovanni	Scuola mil.			
7	Id.	F	GIOVA Federico	Id.			
8	Tenente	F	FATTUZZO Giacomo	Id.			
9	Id.	C	CARMELITA Ugo	Id.			
10	Sottoten.	F	PALLOTTA Pietro	Id.			Proviene colleg. mil.
11	Id.	A	QUARANTA Bernardo	Acc. mil.			Id. id.
12	Id.	F	MARZOCCHI Giulio	Scuola mil.			
13	Id.	C	BOCCHINI Ettore	Id.			2° anno ingegn. (6 esami superati).
14	Id.	A	D'ATRI Enrico	Acc. mil.			2° anno istit. sup. commercio (3 esami sup.)
15	Id.	F	CELENTANI Raffaele	Scuola mil.			
16	Id.	A	DI FERRANTE Elio	Acc. mil.			Ha compiuto il biennio d'ingegn.
17	Id.	F	AGNELLO Vittorio	Scuola mil.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
18	Sottoten.	F	VITIELLO Umberto	Acc. mil.	Artigl.	Genio	2° anno ingegn. (5 esami sup.).
19	Id.	F	PAONI Beniamino	Scuola mil.			
20	Id.	A	LOY Ciro	Acc. mil.			
21	Id.	G	CHINCA Ciro Iginio	Id.			
22	Id.	F	PARENTE Francesco	Scuola mil.			
23	Id.	G	GIANCRECO Carmelo	Acc. mil.			
24	Id.	F	BUSSETTI Abelardo	Scuola mil.			
25	Tenente	F	*SANSONETTI Ugo	Id.			
26	Sottoten.	G	GILIBERTI Filippo	Acc. mil.			2° anno ingegn. (4 esami superati).
27	Id.	F	PIRO Concetto Eugenio	Scuola mil.			
28	Id.	F	*BALOCCO Giuseppe	Id.			
29	Tenente	F	CIPOLLETTI Umberto	Id.			2° id. id. (4° id. id.).
30	Id.	F	CAMPAGNA Ottorino	Id.			
31	Sottoten.	A	ROVETTO Giovanni	Acc. mil.			
32	Tenente	F	CHECCHIA Alfonso	Scuola mil.			
33	Sottoten.	F	PENSABENE Vittorio	Id.			3° anno legge (3 esami superati).
34	Id.	C	SERENA G. Battista	Id.			
35	Id.	F	CURTI Vittorio	Id.			1° id. id. (2 id. id.).
36	Id.	F	CECIONI Enrico	Id.			3° anno univers. agrar. (11 esami superati).

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
37	Sottoten.	F	CANCELLI Massimo	Scuola mil.			4° anno chimica (4 esami superati).
38	Id.	G	DE LUISE Ciro	Acc. mil.			Laurea ingegnere civile.
39	Tenente	F	GIULIANI Benedetto	Scuola mil.			
40	Sottoten.	G	CALDERONE Ottavio	Acc. mil.			
41	Id.	F	*VINCI Giulio	Scuola mil.			
42	Tenente	F	*CALDERARO Giuseppe	Id.			
43	Sottoten.	F	MONTEMAGNO Francesco	Id.			
44	Id.	A	BROGNO Cesareo Fabio	Acc. mil.			
45	Id.	F	DONATO Vittorio	Scuola mil.			
46	Id.	F	PAPOTTI Eriberto	Id.			3° anno legge (4 esami superati).
47	Tenente	G	PEZZETTI Federico	Acc. mil.			2° id. id. (6 id. id.).
48	Sottoten.	F	BIZZARRI Ugo	Scuola mil.			
49	Tenente	F	D'URSO CONDORELLI Domenico	Id.			4° id. id. (14 id. id.).
50	Sottoten.	F	VITALI Enrico	Id.			
51	Tenente	A	BORDINI Giovanni	Acc. mil.			3° anno Ist. Sup. Sc. Ec. (3 esami super.).
52	Sottoten.	G	BELFIORE Placido	Id.			3° anno ing. (13 esami sup.).

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
53	Sottoten.	A	ONNIS Gustavo	Acc. mil.			Proviene coll. mil.
54	Id.	F	MORRICA Mario	Scuola mil.			
55	Id.	A	VALENTINI Corrado	Acc. mil.			
56	Id.	F	CARATOZZOLO Vincenzo	Scuola mil.			
57	Id.	F	BRUNO Bruno	Id.			
58	Tenente	F	CUSCE' Placido	Id.			
59	Sottoten.	A	BONZANI Cesare	Acc. mil.			
60	Id.	F	ROSSI Giuseppe	Scuola mil.			
61	Tenente	F	*COSTA Vincenzo	Acc. mil.	Genio	Artigl.	Laurea ingegn. industriale.
62	Id.	A	*NARZISI Giuseppe	Id.			
63	Sottoten.	F	BERGONZI Giovanni	Scuola mil.			
64	Id.	F	TARSIA Alfredo	Id.			
65	Id.	F	*STASSANO Ettore	Id.			
66	Id.	F	PIZZONIA Vincenzo	Id.			
67	Id.	A	RUBATTU Italo	Acc. mil.			Ha superato 1° biennio ingegneria.
68	Id.	A	CUCCIOLI Giovanni	Id.			
69	Id.	F	DI STEFANO Edoardo	Scuola mil.			
70	Tenente	A	FAVILLA Francesco	Acc. mil.			
71	Id.	F	LIPARI Enrico	Scuola mil.			
72	Sottoten.	F	SALIVA Umberto	Id.			
73	Id.	A	CREMASCO Giovanni	Acc. mil.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia. arma prescelta	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia. arma cui graderebbero essere assegnati in via subordinata	Annotazioni
1	2	3	4	5	6		7
74	Sottoten.	F	DAPINO Mario	Scuola mil.			Prov. coll. militare.
75	Id.	F	NENCI Alfredo	Id.			
76	Tenente	F	RACITI Mario	Id.			
77	Id.	A	BUONTEMPO Renato	Acc. mil.			
78	Sottoten.	F	ROSSITTO Benedetto	Scuola mil.			
79	Tenente	F	*COMPAGNO Raffaele	Id.			4° anno leg. (16 es. superati).
80	Sottoten.	G	BROGIOTTI Aldo	Acc. mil.			Prov. coll. militare.
81	Id.	A	ORSINI Pier Luigi	Id.			
82	Id.	F	CIUTI Renato	Scuola mil.			
83	Id.	F	FERRARI Romolo	Id.			
84	Id.	A	PURICELLI Umberto	Acc. mil.			Laureando Sc. Ec. e Comm. (13 es. sup.)
85	Id.	F	LIBONATI Arnaldo	Scuola mil.			
86	Id.	A	STENDARDI Gregorio	Acc. mil.			
87	Id.	G	PELISSIER Massimo	Id.			1° anno sc. appl. ing. (1 es. sup.)
88	Id.	F	SALBITANI Vittorio	Scuola mil.			
89	Id.	G	ROMANAZZI Antonio	Acc. mil.			
90	Id.	F	*MALTESE Giuseppe	Scuola mil.			
91	Id.	A	SIGNORELLI Egidio	Acc. mil.			2° anno ing. (5 es. sup.)
92	Id.	G	CASTRO Alessandro	Id.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
93	Sottoten.	F	RUBBO Raffaele	Scuola mil.			
94	Id.	F	*FRIXA Arturo	Id.			Prov. coll. militare
95	Tenente	F	*MANISCALCO Manfredi	Id.			
96	Id.	C	*COLLA Niccolò	Id.			
97	Sottoten.	F	PATELLA Vincenzo	Id.			
98	Id.	F	SOLINI Luigi	Id.			
99	Id.	A	CASAZZONE Roberto	Acc. mil.			
100	Id.	F	BENDISCIOLI Giuseppe	Scuola mil.			4° anno ingegn. (10 esami sup.).
101	Id.	F	SCOTTI Emiliano	Id.			2° anno ingegn. (5 esami sup.).
102	Id.	C	CARASSI del VILLAR Federico	Id.			
103	Id.	A	SCALFARO Francesco	Acc. mil.			
104	Id.	A	DE BONIS Claudio	Id.			Laurea sc. ec. e commerciali.
105	Id.	F	ZENGA Luigi	Scuola mil.			
106	Id.	G	CALABRESE Teresio	Acc. mil.			3° anno ingegn. (8 esami sup.).
107	In.	F	*DI PAOLA Giuseppe	Scuola mil.			
108	Id.	A	BONGIOVANNI Ezio	Acc. mil.			Laurea sc. ec. e commerciali.
109	Id.	A	ZANETTA Giuseppe	Id.			Inscritto bien. Ingegn. (3 esami sup.).

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
110	Sottoten.	F	BARRANCO Rosario	Scuola mil.			Laureando legge (dovrà sostenere solo e (sami laur.)
111	Id.	G	FRONTICELLI BALDELLI Mario	Acc. mil.			
112	Id.	G	RIZZO Nicola	Id.			
113	Tenente	F	FERRARIS Aldo	Scuola mil.			
114	Sottoten.	G	BAUMGARTNER Edmondo	Acc. mil.			
115	Id.	F	MERLIN Amore Giuseppe	Scuola mil.			
116	Id.	F	DOLBI Mario	Id.			
117	Id.	F	TOGGIA Vittorio	Id.			
118	Id.	A	CACCAVALE Emilio	Acc. mil.			2° anno Istituto sup. comm. (5 es. sup.).
119	Id.	F	ARPAIA Osvaldo	Scuola mil.			Prov. coll. militare.
120	Id.	G	SIBONA Gaspare	Acc. mil.			
121	Tenente	F	TUTZSCHKY Walter	Scuola mil.			1° anno Ist. sup. scienze fisico-mat. (1 es. superato).
122	Sottoten.	A	STURLESI Lombardo	Acc. mil.			Laurea ingegn. civ.
123	Id.	A	TERZI Giacomo	Id.			
124	Id.	F	MARINO Antonio	Scuola mil.			
125	Tenente	F	CULTRERA Niccolò	Id.			
126	Id.	F	VERGARA Luigi	Id.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
127	Sottoten.	C	ACQUAVIVA Mario	Scuola mil.			
128	Id.	A	GALANTI Mario	Acc. mil.			
129	Tenente	F	SALINITRO Ettore	Scuola mil.			
130	Sottoten.	A	GISOLFI Carlo	Acc. mil.			Biennio matem. (9 esami sup.
131	Id.	A	EVANGELISTI Renato	Id.			
132	Id.	G	CANZIO Stefano	Id.			3° corso ingegn. (1 esam. sup.).
133	Id.	F	CANZIO Giovanni	Scuola mil.			
134	Tenente	A	*SCALISE Armando	Acc. mil.			2° anno Univ. Bocconi (7 es. sup.)
135	Sottoten.	F	CASU' Alfredo	Scuola mil.			
136	Id.	A	GACHET Edoardo	Acc. mil.			
137	Id.	F	MAGGIORDOMO Gerlando	Scuola mil.			
138	Id.	A	RAVASINI Giuseppe	Acc. mil.			
139	Id.	F	TENUTA Salvatore	Scuola mil.			
140	Id.	F	SETTEPANI Giuseppe	Id.			3° anno ingegn. (sup. es. biennio più 4 es. 3° anno).
141	Id.	G	NEGRI Angelo	Acc. mil.			
142	Id.	F	ORTOLANI Dario	Scuola mil.			
143	Id.	F	ROSSI Edoardo	Id.			
144	Id.	F	BOCCAFURNI Nicola	Id.			
145	Id.	F	PALERMO Vincenzo	Id.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
146	Sottoten.	G	CLARIZIO Vito	Acc. mil.			3° anno ingegneria (4 esami superati).
147	Id.	A	CARLI Giovanni	Id.			
148	Tenente	F	SIRACUSA Benedetto	Scuola mil.			
149	Sottoten.	F	*DEL VECCHIO Benedetto	Id.			
150	Id.	C	TARANTINI Umberto	Id.			Proviene coll. milit.
151	Id.	G	PIETROSANTI Mario	Acc. mil.			
152	Id.	A	D'ADDARIO Michele	Id.			Laureando Sc. econ. e commer. (deve sostenere soli esami laurea).
153	Id.	A	PARESCE Gabriele	Id.			
154	Id.	A	GIOIA Rocco	Id.			
155	Tenente	F	GUZZARDI Vincenzo	Scuola mil.			
156	Serg. A. U.	A	BECHI Giovanni	Acc. mil.			Proviene coll. mil.
157	Tenente	G	FIGLIOLI Francesco	Id.			5° anno ingegneria (6 esami superati).
158	Sottoten.	F	*DI BLASI Raffaele	Scuola mil.			
159	Tenente	F	COCO Carmelo	Id.			4° anno legge (14 esami superati).
160	Id.	F	CATALANI Aldo	Id.			
161	Id.	F	RUSSO Raffaele	Id.			
162	Sottoten.	F	CAMPIONE Gioachino	Id.			
163	Id.	F	GRANDINETTI Riccardo	Id.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
164	Sottoten.	F	SANTOLI Giovanni	Scuola mil.			
165	Id.	F	BARATTI Mario	Id.			
166	Tenente	F	*TAURINO Vincenzo	Id.			
167	Sottoten.	A	TARCHI Enrico	Acc. mil.			
168	Id.	F	GENOVESE Leonardo	Scuola mil.			
169	Id.	F	CIMMINO Giuseppe	Id.			
170	Tenente	F	GIGLI Grisaldo	Id.			
171	Sottoten.	F	*ANDRI Ugo	Acc. mil.	Artigl.	Genio	Sup. esami 1° biennio ingegneria.
172	Id.	F	RICCIARDI Nicola	Scuola mil.			
173	Tenente	F	ROMEO Antonio	Acc. mil.	Genio	Artigl.	4° anno sc. applic. ing. (11 esami superati).
174	Sottoten.	A	CRISAFI Leopoldo	Id.			4° anno ingegn. (superati es. biennio più due esami 3° anno).
175	Id.	A	ENEA Tommaso	Id.			
176	Id.	F	GUASTADINI Carlo	Scuola mil.			
177	Id.	A	SIRACUSANO Mario	Acc. mil.			
178	Id.	G	PIETRAVALLE Nicola	Id.			
179	Id.	G	BIZZARRI Giovanni	Id.			
180	Id.	F	OLIVA Pietro	Scuola mil.			
181	Id.	A	SILVESTRI Gino	Acc. mil.			
182	Id.	F	CICCONI MASSI Carlo	Scuola mil.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
183	Sottoten.	F	ACANFORA Francesco	Scuola mil.			
184	Id.	A	MASTROMAURO Michele	Acc. mil.			3° anno ingegneria (9 esami sup.)
185	Id.	F	SANNA Giovanni	Scuola mil.			
186	Id	F	RUGGIA Pietro	Id.			
187	Id.	F	BOSCIAM Giorgio	Id.			
188	Id.	A	BURRASCANO Giuseppe	Acc. mil.			
189	Id.	C	GHIDINI OTTONELLI Silvio	Scuola mil.			
190	Id.	G	BELLECCI Antonino	Acc. mil.			
191	Id.	F	FESTI Leopoldo	Scuola mil.			
192	Id.	F	FASAN Camillo	Id.			
193	Id.	G	SOMAGLIA Aleramo	Acc. mil.			
194	Id.	G	FENOGLIO Alessandro	Id.			
195	Id.	A	MENICHINI Vincenzo	Id.			3° anno legge (11 esami superi).
196	Id.	F	RAPIZZA Giuseppe	Scuola mil.			
197	Id.	A	DE PAOLINI Enrico	Acc. mil.			
198	Id.	A	MONTELEONE Giulio	Id.			
199	Id.	G	CIMMINO Cesare	Id.			Proviene coll. mil.
200	Id.	F	BENVENUTI Francesco	Scuola mil.			
201	Id.	F	BRIATORE Alberto	Id.			
202	Id.	A	COCO Rosario	Acc. mil.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
203	Sottoten.	F	CANDURA Angelo	Scuola mil.			
204	Id.	A	MERLINO Mario	Acc. mil.			
205	Id.	F	GUALANO Antonio	Scuola mil.			
206	Tenente	F	ANGELILLO Umberto	Id.			
207	Sottoten.	C	SALVO Riccardo	Id.			
208	Id.	F	RECCHIA Tullio Filib.	Id.			
209	Tenente	A	FIANDINI Cesare	Acc. mil.			
210	Sottoten.	G	CURTI Giuseppe	Id.			
211	Id.	F	MARUCCI Enrico	Scuola mil.			
212	Id.	F	CARBOTTI Antonio	Id.			
213	Id.	C	MAMMOLA Alberto	Id.			
214	Id.	F	GENTILE Antonio	Id.			
215	Id.	A	PETRUCCI Luigi	Acc. mil.			
216	Id.	F	MARTIGNAGO Oreste	Scuola mil.			
217	Tenente	F	BUDANO Luigi	Acc. mil.	Genio	Artiglieria	4° anno ingegneria (9 esami superati).
218	Sottoten.	G	MARCHIA Vittorio	Id.			
219	Id.	A	IEMOLO Andrea	Id.			
220	Id.	F	VITA Biagio	Scuola mil.			
221	Id.	A	CASAGRANDE Guido	Acc. mil.			
222	Id.	A	DOMINIONI Giacinto	Id.			
223	Id.	F	RENZI Umberto	Scuola mil.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
224	Tenente	F	POLI Renato	Scuola mil.			
225	Sottoten.	F	PANDOLFI Alberici Tito	Id.			2° anno Ist. sup. comm. (10 esami superati).
226	Id.	A	VESPASIANI Federico	Acc. mil.			
227	Id.	A	CECCONI Aldo	Id.			3° anno matematica (4 esami superati).
228	Tenente	F	*CHIARELLO Attilio	Scuola mil.			
229	Sottoten.	G	LA VALLE Raffaele	Acc. mil.			1° bienn. ingegneria (7 esami superati).
230	Id.	G	NORCEN Luigi	Id.			
231	Id.	A	GUILLET Giuseppe	Id.			
232	Id.	F	ASSO Giulio	Scuola mil.			
233	Id.	F	BERNABO' Siro	Id.			Prov. coll. militare.
234	Id.	F	MANNUCCI Ettore	Id.			
235	Id.	A	PARMEGIANI Giacomo	Acc. mil.			
236	Id.	A	FERRAIOLI Giacomo	Id.			Prov. coll. militare.
237	Id.	A	RISSO Vincenzo	Id.			
238	Id.	F	*TIBERI Fabrizio	Scuola mil.			
239	Id.	A	SAVINO Domenico	Acc. mil.			
240	Id.	F	MANCINI Vincenzo	Scuola mil.			
241	Id.	C	GRANDI Mario	Id.			4° anno legge (19 esami superati).
242	Id.	G	ROSSANO Angelo	Acc. mil.			
243	Id.	A	GIAVATTO Antonino	Id.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
244	Sottoten.	F	BELLI dell'ISCA Riccardo	Scuola mil.			
245	Id.	A	MAITZEN Mario	Acc. mil.			
246	Id.	F	BATTAGLINI Sante	Scuola mil.			
247	Id.	A	GRECO Luigi	Acc. mil.			
248	Id.	F	SARACINI Umberto	Scuola mil.			
249	Tenente	F	REZOAGLI Giuseppe	Id.			
250	Sottoten.	A	LANTRUA Francesco	Acc. mil.			3° anno legge (7 esami superati).
251	Tenente	F	MARTELLI Giuseppe	Scuola mil.			
252	Id.	F	GIOLA Enrico	Id.			
253	Sottoten.	G	SEVERINO Alberto	Acc. mil.			
254	Teneute	F	PISA Salvatore	Scuola mil.			
255	Sottoten.	A	HELZEL Edoardo	Acc. mil.			4° anno legge (10 es. superati).
256	Id	F	ROSSI Giuseppe	Scuola mil.			
257	Id.	F	MAZZONI Rodolfo	Id.			
258	Id.	A	MARCENGO Eugenio	Acc. mil.			1° anno politecnico (4 esami superati.
259	Id.	A	ASTUTI Mario	Id.			
260	Id.	F	FERRARI Augusto	Id.	Genio	Artigl.	2° anno fisico-matem. (ha superato esami 1° biennio)
261	Tenente	F	GARGANO Giuseppe	Scuola mil.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
262	Sottoten.	A	DE SANTIS Eugenio	Acc. mil.			2° anno Ist. sup. comm. (7 esami superati)
263	Id.	A	PALUMBO Federico	Id.			
264	Id.	F	CONTESTABILE Armando	Scuola mil.			
265	Id.	A	COGNI Aleardo	Acc. mil.			
266	Id.	F	*SCOLART Mario	Scuola mil.			
267	Id.	G	DEL NINNO Armando	Acc. mil.			
268	Id.	F	URBANO Ettore	Scuola mil.			Proviene coll. milit.
269	Id.	A	AIELLO Domenico	Acc. mil.			2° anno politecnico (5 esami superati)
270	Id.	A	PERULLO Vittorio	Id.			
271	Id.	A	FERRANDO Giuseppe	Id.			
272	Tenente	F	GRAPPELLI Riccardo	Scuola mil.			
273	Sottoten.	G	PADUANO Geremia	Acc. mil.			
274	Id.	F	DE GIACOMO Gaetano	Scuola mil.			
275	Id.	F	MASTROBUONO Giuseppe	Id.			
276	Id.	F	CAPARROTTA Alfonso	Id.			
277	Id.	F	*ABUNDO Ugo	Id.			
278	Id.	F	MASSAIOLI Giuseppe	Id.			
279	Tenente	G	CARDONI Armando	Acc. mil.			
280	Sottoten.	F	SAPORETTI Giulio	Scuola mil.			Proviene coll. milit.
281	Tenente	F	BATTAGLIA Giuseppe	Id.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
282	Sottoten.	A	GOVONI Giuseppe	Acc. mil.			
283	Id.	G	CERCHIELLI Amedeo	Id.			
284	Tenente	F	SERRANTONIO Ernesto	Scuola mil.			
285	Id.	F	DE VITO Francesco Gaetano	Id.			
286	Sottoten.	F	*LAVEZZARI Cleto	Id.			
287	Tenente	F	*CASTELLANI Sabatino	Id.			
288	Sottoten.	G	PRESTE Alfredo	Acc. mil.			
289	Tenente	F	DE LONGIS Mario	Scuola mil.			
290	Sottoten.	A	IGLESIAS Salvatore	Acc. mil.			
291	Id.	C	SORCINELLI Baccio	Scuola mil.			
292	Id.	A	BRANCATI Giuseppe	Acc. mil.			
293	Tenente	A	LIPARI Prospero	Id.			
294	Sottoten.	F	LIONTI Umberto	Scuola mil.			Proviene coll. milit.
295	Tenente	F	D'AUTILIA Giulio	Id.			
296	Sottoten.	F	DA CASTO Aldo	Id.			4° anno legge (14 esami superati).
297	Id.	F	LA CORTE Antonino	Id.			
298	Tenente	F	FABBRO Italo	Id.			Proviene coll. milit.
299	Sottoten.	F	VECCHIATO Edoardo	Id.			
300	Id.	F	DE MONTIS Achille	Id.			
301	Id.	F	SPROVIERI Carlo Gino	Id.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
302	Tenente	G	VIALE Giacomo	Acc. mil.			
303	Sottoten.	F	SALAZAR Vincenzo	Scuola mil.			
304	Id.	F	LANDOZZI Ilio	Id.			
305	Tenente	F	LIGUORI Osvaldo	Id.			
306	Sottoten.	A	CIMMINO Umberto	Acc. mil			
307	Id.	A	RUSSO Luigi	Id.			
308	Id.	F	TENGA Pasquale	Scuola mil.			
309	Id.	F	MANFREDI Vincenzo	Acc. mil.	Genio		3° anno applic. Ing. (12 esami superati).
310	Id.	F	LETIZIA Tullio	Scuola mil,			
311	Tenente	F	PINCA Primo	Acc. mil.	Genio	Artigl.	3° anno Ing. (superati esami 1° biennio).
312	Sottoten.	G	CITTADINI Giuseppe	Id.			
313	Id.	F	SIMONETTI Carlo	Scuola mil.			
314	Id.	G	PEDDE Giuseppe	Acc. mil.			
315	Id.	A	CIPRIANI Davide	Id.			
316	Id.	A	ANACLERIO Nicola	Id.			
317	Id.	F	*PETRACCHI Felice	Scuola mil.			
318	Tenente	F	PITROLO Francesco	Id.			
319	Id.	A	*RISCICA Guido	Acc. mil.			
320	Sottoten.	F	VELLA G. Battista	Scuola mil.			
321	Id.	A	ALAIMO Mario	Acc. mil.			4° anno legge (4 esami superati.

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
322	Tenente	F	MOSCA Casimiro	Scuola mil.			
323	Sottoten.	C	DE SIMONE Enrico	Id.			
324	Id.	F	TROVATI Giovanni	Id.			Proviene coll. mil.
325	Id.	F	DI ROSA Luigi	Id.			
326	Id.	F	*MUSCOLINO Giacomo	Id.			
327	Id.	A	DINI Dino	Acc. mil.			Proviene coll. mil.
328	Id.	A	GIACOMELLI Enrico	Id.			
329	Id.	F	FERRO Eugenio	Scuola mil.			
330	Id.	C	RIARIO SFORZA Giovanni	Id.			
331	Id.	F	PODO Adelchi	Id.			
332	Id.	F	FUCHS Carlo	Id.			
333	Id.	F	BRUNO G. Battista	Id.			
334	Id.	A	PASSERINI Roberto	Acc. mil.			
335	Tenente	F	SOLITO Angelo	Scuola mil.			
336	Sottoten.	G	POGGI Ivo	Acc. mil.			
337	Id.	F	DEL GUERCIO Ettore	Scuola mil.			
338	Id.	A	CHIAVELLATI Carlo	Acc. mil.			
339	Id.	A	DI STEFANO Settimio	Id.			
340	Tenente	F	ODASSO Mario	Scuola mil.			
341	Sottoten.	F	ROSA Domenico	Id.			
342	Id.	A	DEL PRZZO Francesco	Acc. mil.			Proviene coll. mil.
343	Id.	A	GUARINO Pasquale	Id.			Proviene coll. mil.

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
344	Tenente	F	D'AMATO Antonino	Scuola mil.			
345	Id.	F	CAPPARONI Silverio	Id.			
346	Id.	F	*GANGITANO Alfonso	Id.			
347	Id.	F	*PILERI Umberto	Id.			
348	Sottoten.	G	BRANDI Ugo	Acc. mil.			
349	Id.	G	VISETTI Gino	Id.			
350	Id.	A	LEONARDI Alberto	Id.			
351	Id.	F	DI TARSIA Vittorio	Scuola mil.			
352	Id.	F	APREA Vincenzo	Id.			
353	Id.	F	FAVILLA Beniamino	Id.			
354	Id.	G	FILOCAMO Giuseppe	Acc. mil.			
355	Tenente	F	GIORNI Guido	Scuola mil.			
356	Sottoten.	A	PARETI Diego	Acc. mil.			
357	Id.	A	ROCCA Riccardo	Id.			
358	Id.	A	BOETTI Antonio	Id.			
359	Id.	C	QUERINI di S. MOISE' Angelo	Scuola mil.			
360	Id.	F	VECCIA Luigi	Id.			
361	Id.	A	MASALA Andrea	Acc. mil.			
362	Id.	F	GARONE Vittorio	Scuola mil.			
363	Id.	F	D'AMATO Nicola	Id.			
364	Id.	A	BUONERBA Benedetto	Acc. mil.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
365	Sottoten.	G	PETRALIA Gaspare	Acc. mil.			
366	Id.	F	*D'USCIO Santo	Scuola mil.			
367	Id.	F	DI GASPARRO Gaetano	Id.			
368	Id.	A	CECERE Emanuele	Acc. mil.			
369	Id.	A	GARGANESE Eupremio	Id.			
370	Id.	A	MANZO Vittorio	Id.			
371	Id.	F	TAVASSI Gaetano	Scuola mil.			
372	Id.	G	AGNESA Onorio	Acc. mil.			
373	Id.	F	TERRACCIANO Nicola	Scuola mil.			
374	Id.	A	GIUFFRE' Ezio	Acc. mil.			
375	Id.	G	COLOMBINI Carlo	Id.			1° anno ingegneria (4 esami sup.)
376	Id.	F	PENNAZZI Paolo	Scuola mil.			
377	Id.	F	MAZZA Mario	Id.			
378	Id.	F	MURA Pietro	Id.			
379	Id.	F	MAFFI Eldo	Id.			
380	Id.	C	SCHIAVONE Carlo	Id.			
381	Id.	A	FASANOTTI Eugenio	Acc. mil.			
382	Id.	F	SCAPATICCI Alfonso	Scuola mil.			
383	Id.	F	BRIGNOLA Carlo	Id.			
384	Id.	C	AGAZZOTTI Filippo	Id.			
385	Tenente	F	BATTAGLIA Giovanni	Id.			
386	Sottoten.	F	PALERMO Nicola	Id.			

Numero d'ordine	Grado	Arma	CASATO E NOME	Istituto presso cui il candidato si presenterà per sostenere la prova orale	Indicazioni relative agli ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi all'esame per l'Accademia		Annotazioni
					arma prescelta	arma cui gradirebbero essere assegnati in via subordinata	
1	2	3	4	5	6		7
387	Sottoten.	F	DOVA Edmondo	Scuola mil.			2° anno fisico-matem. (1 esame superato).
388	Serg. A. U.	A	SALVATI Giuseppe	Acc. mil.			
389	Sottoten.	C	RICCOBONI Antonio	Scuola mil.			
390	Tenente	F	FRANGIPANE Silvio	Id.			
391	Sottoten.	F	DE MEO Carlo	Id.			
392	Id.	A	SPEZIALE Mario	Acc. mil.			
393	Tenente	F	LISO Pietro	Scuola mil.			
394	Id.	C	BRIGIDI Giuseppe	Id.			Laureato in giurisprudenza e scienze sociali.
395	Sottoten.	F	MARTIRE Enrico	Id.			
396	Id.	F	RIBERA Stefano	Id.			
397	Tenente	F	GIOFFRE' Bruno	Id.			
398	Sottoten.	G	BOCHICCHIO Michele	Acc. mil.			
399	Id.	A	ABBATE Giovanni	Id.			
400	Id.	F	DE FORTIS Eugenio	Scuola mil.			Proviene coll. milit.
401	Id.	F	VASSALLO Alberto	Id.			
402	Id.	F	COLARUSSO Ernesto	Id.			2° anno legge (4 esami superati.
403	Id.	F	VITALE Giuseppe	Id.			
404	Tenente	F	CALIFANO Paolo	Id.			
405	Id.	F	MARCHICA Gerlando	Id.			
406	Sottoten.	F	DI FILIPPO Francesco	Id.			
407	Id.	A	COSENTINI Achille	Acc. mil.			

N. 30. - SCUOLE MILITARI. — **2° corso biennale di studio presso la scuola di guerra.** - (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio reclutamento) — *18 gennaio 1923.*

Allo scopo di consentire al comando generale dell'arma dei CC. RR. la facoltà di far frequentare i corsi della scuola di guerra ad alcuni ufficiali dell'arma stessa per accrescere le proprie cognizioni militari, il Ministero determina che possono concorrere agli esami d'ammissione al 2ª corso regolare di cui alla circolare n. 553 del *giornale militare* 1922, e con le stesse modalità ivi stabilite, i capitani e i maggiori dell'arma in questione.

Saranno ammessi al corso, come allievi frequentatori, i primi cinque ufficiali classificati idonei agli esami predetti.

Restano pertanto aumentati di pari numero i posti fissati dalla circolare di cui sopra.

Tanto agli esami d'ammissione come a quelli annuali e finali del corso detti ufficiali verranno classificati in graduatoria a parte.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. 31. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel primo trimestre dell'anno 1902 o anteriormente.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 gennaio 1923.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo.

1. Questo Ministero determina che il giorno 15 febbraio 1923 sia iniziato il congedamento dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo trimestre dell'anno 1902 o anteriormente i quali alla data stessa abbiano compiuto mesi 12 e mezzo almeno di servizio, computati, beninteso, dalla presentazione al distretto.

Chi alla data medesima non abbia ancora compiuto detto periodo di servizio, sarà congedato a mano a mano che lo compirà.

2. Il congedamento dei militari che vi hanno titolo sarà effettuato in guisa da essere ultimato entro il mese di febbraio.

I comandanti dei corpi regoleranno il congedamento nei successivi giorni secondo le norme che all'uopo saranno emanate dall'ufficio trasporti di questo Ministero e, per la designazione dei militari da congedare per ciascun giorno, daranno la precedenza ai relativamente più anziani di età.

3. Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio od anche in licenza straordinaria illimitata per aver altro fratello alle armi per fatto di leva (articolo 108 della legge sul reclutamento) non può essere computato nel periodo di servizio che dà titolo al congedamento giusta il n. 1 della presente circolare. E ciò, in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274) per cui il tempo suddetto non è computato nella ferma.

Deve invece computarsi, pel principio sancito dal paragrafo 857 del Regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza anche straordinaria purchè però di durata determinata.

4. Sono esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali da considerarsi di carriera a mente del n. 1 della circolare n. 700 del *giornale militare* del 1919, ed i sergenti pei quali fosse tuttora in corso la ferma contratta all'atto della promozione all'attuale grado o non fosse ancora ultimato l'obbligo assunto di compiere un anno di servizio dalla data della promozione stessa

Saranno invece congedati i sergenti non vincolati a ferma o rafferma, o all'obbligo speciale di cui sopra, salva ad essi la facoltà di chiedere di continuare il servizio, se si trovano nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio.

Sono pure esclusi dall'invio in congedo i militari di truppa che abbiano obblighi speciali di servizio e non li abbiano ultimati (raffermati, riassoldati, ecc.).

5. Il congedamento sarà sospeso temporaneamente, fino al termine della licenza, per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute — con regolare processo verbale dal consiglio di amministrazione — dipendenti da causa di servizio.

Non si procederà poi al congedamento per i militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute — con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione — dipendenti da causa di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

Ritardi nel congedamento, riassunzioni in servizio e riassoldamenti.

6. I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del § 934 del regolamento sul reclutamento i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 della presente circolare, saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione, ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

7. Giusta il n. 679-bis del Regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato.

8. I congedandi che siano impiegati in mansioni di dattilografi o scritturali saranno congedati con i drappelli che partiranno per ultimi. Qualora poi l'allontanamento immediato dei militari congedandi, specie di quelli di cavalleria, degli automobilisti, radiotelegrafisti, ecc., arrecasse nocumento ad altri importanti servizi, i Comandi dei corpi d'armata vi rimedieranno nel modo migliore senza peraltro ritardare il congedamento.

9. Come fu avvertito con la circolare 51 del *giornale militare* 1921, sino dal 30 aprile 1921 è cessata la facoltà dei militari appartenenti a classi congedate di rimanere alle armi, giusta il decreto luogotenenziale 1954 del 12 dicembre 1918, con vincolo trimestrale rinnovabile.

D'altra parte anche le riassunzioni in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile di cui all'art. 13 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920 non sono consentite se non nei casi previsti dalle circolari 239 del *giornale militare* 1921 e 142 del *giornale militare* 1922, che non riguardano i militari compresi nel presente congedamento.

Questo Ministero autorizza però in via eccezionale a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'art. 13 del decreto-legge citato, qualora, per essere essi abili scritturali o dattilografi, o per appartenere al personale navigante od operaio specializzato dell'arma aeronautica, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

10. Nei giorni che precedono il congedamento i comandanti dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa che, a senso delle disposizioni vigenti (circolari n. 25 del *giornale militare* 1913), possono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera per indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga utile nell'interesse del servizio a contrarre il relativo vincolo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici concessi ai riassoldati dal R. decreto 12 gennaio 1913 n. 5 (circolare n. 26 del *giornale militare*) che è tuttora in vigore.

Agli aspiranti al riassoldamento annuale sarà inoltre fatto considerare che, se il trattamento economico verrà migliorato, essi ne potranno fruire dalla data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto che regolerà la materia.

I comandanti dei corpi faranno infine presente ai militari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi possono contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e specialità.

Autorità che provvedono al congedamento.

11. I militari saranno inviati in congedo a cura dei comandi dei depositi o centri ai quali sono effettivi.

Qualora i corpi o reparti in cui i militari prestano servizio siano dislocati in sede lontana dai rispettivi depositi o centri, essi potranno essere congedati, per risparmio di spese di trasporto, senza passare pei depositi o centri anzidetti. In tal caso però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

12. Saranno pure congedati senza far ritorno nè al corpo o reparto, nè al deposito o centro, i militari che si trovino in licenza di qualsiasi genere con scadenza al 1° febbraio 1923 o in data posteriore.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza colla scadenza suddetta militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza, perchè la licenza sia prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento ed in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere i militari con licenza scadente il giorno 1° febbraio 1923 o posteriormente, che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, s'intende, i casi di cui al n. 59 lettera *a*) del regolamento per le licenze od altri casi analoghi gravissimi.

13. I congedandi che, per qualsiasi ragione, si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tal caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero, delle regie autorità diplomatiche o consolari.

14. Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che, a senso del § 947 del regolamento sul reclutamento, essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal sindaco del comune il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato e non abbiano riconsegnato al sindaco stesso le *stellette*, sicchè se nel frattempo commettessero infrazioni incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal Codice penale militare.

Movimento ferroviario.

15. Il movimento ferroviario verrà effettuato coi treni ordinari in base a disposizioni che saranno emanate da questo Ministero (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio trasporti).

Provvedimenti sanitari.

16. *I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti* saranno sottoposti a visita dall'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulle eventuale esistenza di affezioni parassitarie o

contagiose in atto, e provvedere, nel caso, al ricovero di coloro che ne risultino affetti, in un ospedale, dove gli infermi saranno convenientemente curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio; dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà egualmente al congedamento: essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

17. *Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura* il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di esser dimessi. Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno esser dimessi e congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Dei malarici saranno trattenuti in luoghi di cura (sezioni ospedaliere specializzate) soltanto quelli affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati; essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica. All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

Rilascio del foglio di congedo illimitato e della dichiarazione sulla condotta.

18. Ai militari congedandi sarà rilasciato il consueto foglio di congedo illimitato mod. 80 (n. 34 del catalogo) colla dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi.

I fogli di congedo debbono essere compilati senza cancellature o correzioni di sorta.

19. I comandi dei depositi o centri che provvedono al congedamento compileranno i fogli di congedo per tutti i militari che da essi vengono congedati e li consegneranno ai titolari all'atto della partenza per le case loro.

Per i militari da congedarsi senza passare pel deposito o centro, a senso del precedente n. 11, i comandi dei depositi o centri, dopo compilati i fogli di congedo, li invieranno, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai *militari che si trovino in licenza nel Regno* e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di congedo illimitato sarà inviato, per la consegna al militare, al comando dell'arma dei carabinieri o del presidio del luogo in cui il militare trovasi in licenza.

20. La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei §§ 942 e seguenti del *regolamento sul reclutamento*.

Si rammenta, per ogni buon fine, quanto dispone l'ultimo capoverso del § 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento e, cioè, che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento dei militari per questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta, nemmeno nel caso che il giudizio sulla condotta sia stato deferito al Ministero.

Dichiarazione della residenza.

21. I comandi di corpo avranno cura di assicurarsi che in occasione del congedamento sia eseguito quanto è prescritto dagli articoli 2 e 4 del *regolamento sulle dichiarazione di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, e provvederanno ad assicurarsi che la residenza dichiarata dai congedandi sia esattamente trascritta sui fogli matricolari, con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso recapito del militare interessato.

Si richiama in modo speciale l'attenzione su tali disposizioni, poichè la loro inosservanza impedisce la regolare sistemazione della forza in congedo.

Sistemazione matricolare.

22. I comandi di deposito e di centro faranno *subito* eseguire opportune verifiche per assicurarsi che sui fogli matricolari originali, mod. 59, intestati alla sezione matricola, siano state inscritte tutte le variazioni loro comunicate, e a tal uopo li confronteranno anche con quelli della compagnia.

Siffatte verifiche debbono essere eseguite subito, appena giunta la presente circolare, e debbono essere compiute nel più breve tempo.

23. Appena avvenuto il congedamento dei militari, i comandi di deposito o di centro trasmetteranno, a senso del § 86 del *regolamento per le matricole*, direttamente in piego raccomandato e con elenco mod. 62 di accompagno, i fogli matricolari originali, mod. 59, completati con tutte le variazioni, compresa quella di congedamento, al comando del distretto al quale il militare appartiene per fatto di leva.

Tale trasmissione deve essere fatta con la massima sollecitudine ed in ogni modo non più tardi di *dieci giorni* da quello in cui i singoli militari vengono congedati dalle armi.

24. I distretti dovranno eseguire le verificazioni e parificazioni di cui al comma 2° del § 86 del *regolamento per le matricole*, confrontando i fogli matricolari, mod. 59, loro pervenuti col ruolo matricolare mod. 57; dopo di che dovrà essere fatta risultare su tale ruolo la avvenuta verificazione nel modo indicato dal 2° comma del § 85 del citato regolamento.

Le inesattezze od omissioni rilevate dal confronto del foglio matricolare col ruolo saranno regolarizzate correggendo quello dei due documenti che risulterà errato. Le correzioni dovranno essere convalidate con la firma del capo dell'ufficio matricola.

25. I distretti di leva debbono trattenere presso il proprio ufficio matricola il foglio mod. 59 che era già tenuto dalla compagnia.

Il foglio che era già tenuto dalla sezione matricola del corpo sarà dal distretto di leva conservato presso il proprio ufficio forza in congedo se il militare congedato prende residenza nel territorio del distretto stesso ovvero all'estero. Sarà invece trasmesso al distretto di residenza perchè lo conservi nel proprio ufficio forza in congedo se il militare prende residenza nel territorio di altro distretto; sarà trasmesso al deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli se il militare prenda residenza in Eritrea o in Somalia ovvero al comando di truppe coloniali rispettivamente di Tripoli o di Bengasi se il militare prenda residenza in Tripolitania o in Cirenaica.

Sistemazione della forza in congedo.

26. In base agli elementi ricavati dai fogli matricolari di cui al precedente numero 25, i distretti, o i centri delle truppe coloniali, impianteranno i ruoli 71-B pei militari in congedo nati nel 1902.

La variazione da inserire a matricola per indicarvi la destinazione dei militari in caso di richiamo alle armi sarà la seguente:

« Tale inscritto nel ruolo 71-B della forza in congedo . . . . . (di fanteria, carabinieri, ecc.) . . . . . del distretto militare di . . . . . (ovvero delle truppe coloniali di . . . . .) . . . . li . . . . . ».

Tale variazione, sarà dal distretto di residenza o dal centro delle truppe coloniali comunicata al distretto di leva mediante il consueto mod. 62.

27. Per tutto quanto concerne la sistemazione della forza in congedo si terranno inoltre presenti le disposizioni delle circolari ministeriali — diramate a tutte le autorità interessate — del 25 agosto e del 21 novembre 1921 n. 426 R., del 6 marzo e del 29 aprile 1922 n. 432 R.

Altre disposizioni da tener presenti.

28. Questo Ministero richiama le autorità militari interessate alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nelle circolari del *giornale militare* n. 244 del 1920, n. 284 e n. 512 del 1921, concernenti gli oggetti di vestiario da lasciare o ritirare ai militari di truppa congedati.

29. Nel dar luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalle disposizioni della presente circolare, la autorità militari si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti ed istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento* e relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali,* ecc.) in quanto, beninteso, non si trovino in contrasto con le disposizioni della presente circolare.

Rendiconto del congedamento.

30. Entro il 1° aprile 1923 i comandi dei distretti invieranno a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) uno specchio graduale numerico, distinto per arma, corpo e specialità, dei militari congedati in base alla presente circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

Norme per l'abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1923 e prezzi di vendita degli atti della raccolta

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale in volume delle leggi e dei decreti, per l'anno 1923, sono stabiliti in lire *novanta*, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *novantasei*, comprese pure le spese di posta, per i privati: avvertendo che gli abbonati privi di franchigia postale riceveranno la Raccolta tutta insieme a pubblicazione completa, salvo che intendano pagare le spese postali delle spedizioni dei singoli volumi eseguite come per gli altri abbonati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla Direzione dell'« *Ufficio gestione e vendita*

delle leggi e decreti del Regno - Via Giulia n. 52 in Roma », indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'Ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *cent. cinque o dieci*, prescritta dall'art. 48, lettera *a*), della tariffa, allegato *A*, del T. U., approvato con decreto-legge luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato dell'importo della relativa tassa di bollo ai termini dei suddetti decreti.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1923, è stabilito in lire cento. Per ogni singolo volume ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire diciotto e per ciascuna puntata, di cent. cinquanta.

Prezzi di vendita:

Raccolta, volumi e puntate, stampati dal 1861 al 1920:

Ciascuna Raccolta completa	L.	36.00
Ciascun volume separato	»	7.00
Ciascuna puntata	»	0.50

Raccolta, volumi e puntate, delle annate 1921 e 1922:

Ciascuna Raccolta completa	L.	100.00
Ciascun volume separato	»	18.00
Ciascuna puntata	»	0.50

Atti in fogli sciolti degli anni dal 1861 al 1923:

Atti da una a quattro pagine	L.	0.25
Atti da cinque a otto pagine	»	0.35
Atti da nove a dodici pagine	»	0.45
Atti da tredici a sedici pagine	»	0.50

Il prezzo degli atti di oltre sedici pagine (cioè di oltre un sedicesimo), sarà di tante volte 50 centesimi quanti saranno i sedicesimi di cui essi si comporranno, computando la frazione di sedicesimo (cioè di un foglio) in ragione del numero delle pagine di cui esso è composto.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha edito in questi giorni la pubblicazione della Scuola Centrale Militare di Educazione Fisica (Farnesina - Roma): « **Corso di Ginnastica militare** », volume di 262 pagine.

Prezzo L. 8.50 (L. 9.90 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale, Rassegna dell'Esercito Italiano e Rassegna Aeronautica, per l'anno 1923.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *Bollettino ufficiale*, al *Giornale militare*, alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* ed alla *Rassegna Aeronautica* per l'anno 1923 è di L. 130.

Si accettano abbonamenti separati per le quattro pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *Bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *Giornale militare*, di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*, e di L. 36 per la *Rassegna Aeronautica*.

Si fanno inoltre abbonamenti combinati alle seguenti condizioni:

Giornale Militare e *Bollettino Ufficiale*	L. 70
Giornale Militare e *Rassegna dell'Esercito*	» 55
Giornale Militare e *Rassegna Aeronautica*	» 68
Bollettino Ufficiale e *Rassegna dell'Esercito*	» 70
Bollettino Ufficiale e *Rassegna Aeronautica*	» 80
Giornale Militare - *Bollettino Ufficiale* e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Giornale Militare - *Bollettino Ufficiale* e *Rassegna Aeronautica*	» 110
Giornale Militare - *Rassegna Aeronautica* e *Rassegna dell'Esercito*	» 85
Bollettino Ufficiale - *Rassegna Aeronautica* e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Rassegna dell'Esercito e Rassegna Aeronautica	» 45

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *Giornale militare* ed il *Bollettino ufficiale* nel 1922 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. **3.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Capitano O. Caroncini e Tenente L. Reguzzoni: **I grandi giuochi collettivi** (del valore in commercio di L. 4);

L. **10.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Siciliani: **Fra gli italiani degli Stati Uniti d'America** (del valore in commercio di L. 12);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor Adolfo Paolini, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte I - Nozioni di anatomia umana** (del valore in commercio di L. 6);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor Adolfo Paolini, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte IV - Igiene degli esercizi fisici** (del valore in commercio di L. 6);

L. **6.30** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore dott. Fulvio Zugaro: **Il costo della guerra italiana** (del valore in commercio di L. 9);

L. **6.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto della Scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina - Roma): **Corso di Ginnastica Militare** (del valore in commercio di L. 8,50);

L. **15.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Dott. PIETRO MARAVIGNA: **Studi critici sulla guerra mondiale** (del valore in commercio di L. 18);

L. **9.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello DOUHET: **Il dominio dell'aria** (del valore in commercio di L. 14);

L. **7.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: ***I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,*** *con XXI tavole illustrate fuori testo* (del valore in commercio di L. 10);

L. **70.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello degli alpini ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (del valore in commercio di L. 100);

L. **13.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale LIUZZI: **Ricordi e pensieri di un ex-Intendente d'Armata** (del valore in commercio di L. 16);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del sen. F. SALATA: **Per le Nuove Provincie e per l'Italia** (del valore in commercio di L. 30);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale BRANCACCIO **L'esercito del vecchio Piemonte** (del valore in commercio di L. 30);

L. **28.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione: **La compensazione dei debiti e i rapporti di diritto privato regolati da trattati di pace** (del valore in commercio di L. 40);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale ALESSIO CHAPERON: **L'organica militare fra le due guerre mondiali: 1814-1914** (del valore in commercio di L. 30);

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra,* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357:

A pagina 769, colonna 2, depennare il capitano *Ferrante* Michele, direzione fabbrica d'armi, Roma.

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 425:

A pagina 921, colonna 2, depennare il capitano *Tomacelli* Giuseppe, assegnato Ministero guerra.

A pagina 922, colonna 1, depennare il tenente *Gabrielli* Donatello, 73 fanteria.

A pagina 923, colonna 2, depennare il capitano *Ferrante* Michele, direzione fabbrica d'armi Roma.

A pagina 924, colonna 1, depennare il tenente *Messore* Salvatore, comando genio Napoli.

Dispensa 52, anno 1922, circolare 507:

A pagina 1178, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Fasano Rodolfo il pari grado *Fallace* Umberto, distretto Campobasso.

A pagina 1178, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Balzarini Gabriele il pari grado *Barilli* Manlio, distretto Mantova.

A pagina 1178, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Carraroli Guido il pari grado *Colucci* Gregorio, 27 fanteria.

A pagina 1178, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Muziarelli Vincenzo il capitano *Malinconico* Corrado, 83 fanteria.

A pagina 1178, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Giaconia Giosuè il pari grado *Gabrielli* Donatello, 73 fanteria.

A pagina 1178, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Ponzian Mario il pari grado *Porro* Francesco, 1 raggruppamento aeroplani.

A pagina 1178, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Scolari Felice il pari grado *Tomacelli* Giuseppe, assegnato Ministero guerra.

A pagina 1179, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Lidonni Giuseppe il pari grado *Messore* Salvatore, comando genio Napoli.

Dispensa 55ª, anno 1922, circolare 545:

A pagina 1229, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Fontana Pietro i pari grado *Breda* Andrea, Piemonte Reale cavalleria e *Nisco* Enrico, Piemonte Reale cavalleria.

A pagina 1229, colonna 2, depennare il tenente *Natta Soleri* Vincenzo, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

Dispensa 61ª, anno 1922, circolare 589:

A pagina 1380, 7ª riga, *invece ai*: 10550, *leggasi*: 10.500.

A pagina 1385, ultima riga, *invece di*: L. 6.500, *leggasi*: L. 8.500.

Alla stessa pagina della nota: (2) *aggiungasi*: ivi comprese L. 2000 per riscaldamento.

Dispensa 2ª, anno 1923, circolare 13:

A pagina 32, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Trabacco Francesco il pari grado *Tomacelli* Giuseppe, assegnato Ministero guerra.

A pagina 38, colonna 2, aggiungere dopo il tenente *Meloni* Aristide il pari grado *Messore* Salvatore, comando genio Napoli.

Prezzo della presente dispensa L. **0.40**

(3306) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

GUERR

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1923 — 29 Gennaio

N. 32 - 12 giugno 1922. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Istruzione provvisoria sul servizio, sul tiro e sull'impiego del lanciabombe da 76 mm. « Stokes » - Pubblicazione n. 1324 . . . . . *Pag.* 136

» 33 20 settembre 1922. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1922, relativo alla ammissione nei collegi militari, in soprannumero, degli orfani degli ufficiali morti in seguito a ferite riportate in guerra . . . . . *Pag.* 137

» 34 - 23 novembre 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1707, che apporta modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 138

» 35 - 11 gennaio 1923. — SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 10, recante modificazioni agli articoli 3 e 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 140

» 36 24 gennaio 1923. — RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito. . . . *Pag.* 142

» 37 - 25 gennaio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 145

» 38 25 gennaio 1923. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi di grado per gli ufficiali generali . . . . . *Pag.* 146

» 39 25 gennaio 1923. — SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali . . . . . *Pag.* 146

» 40 - 25 gennaio 1923. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Esame dei reperti esplosivi . . . . . *Pag.* 148

» 41 31 dicembre 1922. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia . . . *Pag.* 149

» 42 - 25 gennaio 1923. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per l'applicazione dell'articolo 8 del R. decreto 31 dicembre 1922 n. 1680, riguardante la riammissione nei ruoli del R. Esercito degli ufficiali del disciolto corpo della R. guardia per la P. S. . . . . *Pag.* 156

» 43 - 25 gennaio 1923. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo . . . . . *Pag.* 156

» 44 - 21 gennaio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva la tabella graduale e numerica dello Stato Maggiore Generale del R. Esercito . . . . . *Pag.* 161

» 45 - 14 gennaio 1923. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 24, col quale si approvano gli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare . . . . . *Pag.* 164

» 46 - 27 gennaio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari. - Costituzione delle compagnie distrettuali . . . . . *Pag.* 190

» 47 - 27 gennaio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Cambio di denominazione dei comandi di divisione di fanteria e alpini . . . . *Pag.* 197

AVVISI . . . . . *Pag.* 198

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 200

Circolare N. 32. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sul servizio, sul tiro e sull'impiego del lanciabombe da 76 mm. « Stokes » – pubblicazione n. 1324.** — (Direzione generale di artiglieria) – 12 giugno 1923.

E' stata pubblicata la « Istruzione provvisoria sul servizio, sul tiro e sull'impiego del lanciabombe da 76 mm. Stokes - pubblicazione n. 1324 » in sostituzione della analoga istruzione pubblicata a suo tempo dal già ispettorato dei bombardieri ed ora esaurita. La suddetta istruzione sarà per cura dell'ufficio pubblicazioni dell'economato di questo Ministero distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero guerra Stato Maggiore R. Esercito	copie n.	10
Ministero guerra — Direzione generale artiglieria	»	10
Uffici dei generali designati per il comando di un'armata	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	1
Direzione superiore delle scuole militari	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	1
Ispettorato generale della R. guardia di finanza	»	1
Ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni	»	1
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	1
Comandi di divisione territoriale di fanteria, alpini e cavalleria	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	1
Direzione esperienze artiglieria di Nettuno	»	1
Direzione della rivista « Artiglieria e genio »	»	1

Arma di fanteria, cavalleria e genio.

Comandi di brigata granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria	copie n.	1
Comandi di reggimento e di deposito di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	»	1
Comandi di battaglione alpini	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento e di deposito di qualunque specialità	copie n.	1
Servizio di artiglieria - Stabilimenti e direzione di artiglieria	»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie n.	10
Comando della scuola di applicazione di fanteria	»	5
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando della scuola militare di Modena	»	5
Comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando dell'accademia militare	»	5
Comando scuole centrali militari	»	1
Comando della scuola centrale di fanteria	»	5

Comando della scuola centrale di artiglieria	copie	n.	5
Comando della scuola centrale del genio	»	»	5
Comando della scuola centrale militare di educazione fisica	»	»	1
Comando del collegio militare di Napoli	»	»	2
Comando del collegio militare di Roma	»	»	2
Comando scuola allievi ufficiali complemento ed allievi sottufficiali	»	»	2
Ministero della marina - Ufficio del capo di Stato Maggiore	»	»	1
Ministero delle colonie - Ufficio militare	»	»	1

Gli altri comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiedere al predetto ufficio pubblicazioni, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie ad essi necessario.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.00.

Il ministro — P. DI SCALEA.

N. 33. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1922, relativo alla ammissione nei collegi militari, in soprannumero, degli orfani degli ufficiali morti in seguito a ferite riportate in guerra.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). - 20 settembre 1922.— (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico per le scuole militari approvato con regio decreto 26 novembre 1899, n. 429;

Visto il decreto luogotenenziale 18 ottobre 1915, n. 1565;

Visto il R. decreto 11 giugno 1922, n. 968;

Considerato che a causa della guerra taluni orfani di militari hanno avuto per vari motivi interruzioni negli studi;

Considerato che è d'uopo non rendere frustaneo il vantaggio riservato dalla legge agli orfani in parola nelle ammissioni ai collegi militari;

Considerato che nessun detrimento deriva agli altri concorrenti da speciali disposizioni di favore per gli orfani stessi, esonerati dagli esami di graduatoria, specie se vengono ammessi in soprannumero;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministero di ammettere ai collegi militari, in soprannumero ai posti messi annualmente a concorso, gli orfani degli ufficiali morti in seguito a ferite riportate in guerra, che ai sensi del decreto luogotenenziale 18 ottobre 1915, n. 1565, sono dispensati dagli esami di graduatoria e che abbiano superato di non oltre dodici mesi il limite massimo di età stabilito per gli altri concorrenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI.

N. 34. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1707, che apporta modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.** - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 novembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 7, del 10 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511, relativa all'amministrazione ed alla contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413 che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il R. decreto-legge del 20 aprile 1920 n. 451, che approva l'ordinamento provvisorio del R. Esercito, modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920 n. 1907;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920 n. 1320, relativo all'aumento del fondo permanente assegnato ai carabinieri reali per le spese di vitto e combustibile;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 104 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413, è aggiunta la voce:

« *h*) alla concessione di prestiti ai Circoli e alle mense ufficiali ».

Il secondo comma del predetto articolo è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di concedere le anticipazioni di cui alla lettera *b*) ed i prestiti di cui alla lettera *h*) è data dal Ministero della guerra.

Il rimborso delle anticipazioni di cui alla lettera *b*) è fatto a rate mensili nella misura stabilita di volta in volta dallo stesso Ministero.

I prestiti di cui alla lettera *h*) sono rimborsati a rate mensili non inferiori a lire venticinque per ogni lire mille di capitale imprestato ».

Art. 2.

L'art. 713 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, è sostituito dal seguente:

« Art. 713. - Gli stabilimenti militari di pena hanno un unico consiglio d'amministrazione composto:

del comandante in 2° degli stabilimenti, *presidente;*

di un ufficiale superiore d'amministrazione, *relatore;*

dei due ufficiali del personale di governo presenti alla sede del comando, più elevati in grado o più anziani, *membri;*

del capitano di amministrazione, direttore dei conti, *segretario.*

Qualora alla carica di relatore dovesse essere assegnato un ufficiale richiamato dal congedo dovrà essere lasciato, nel numero previsto dalle tabelle organiche del corpo d'amministrazione, la corrispondente vacanza.

Nella temporanea assenza del presidente, esso sarà sostituito dall'ufficiale, facente parte del consiglio, di maggior grado od anzianità. Nel caso in cui la carica spettasse all'ufficiale superiore d'amministrazione, questi funzionerà da presidente e da relatore.

Il direttore dei conti, nelle sue assenze, sarà sostituito dall'ufficiale che sarà designato dal comandante degli stabilimenti.

Al comandante degli stabilimenti sono riservate tutte le attribuzioni dei comandanti di corpo di cui all'articolo 23 del presente regolamento ».

Art. 3.

Il fondo permanente assegnato ai militari dell'arma dei carabinieri reali di cui all'art. 810 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, è elevato a lire duecento.

Art. 4.

L'articolo 938 del regolamento sopra citato è sostituito dal seguente:

« Art. 398. — Il debito massimo che gli ufficiali possono normalmente contrarre per prezzo di un cavallo ceduto dall'amministrazione o a titolo di anticipazione, può ascendere a lire quattromila per gli ufficiali aventi diritto a due razioni foraggio e a lire tremila per quelli aventi diritto ad una razione foraggio ».

La lettera *e*) del primo comma dell'art. 939 dello stesso regolamento è sostituita dalla seguente:

« *e*) che siano ammessi al prelevamento di un cavallo di categoria speciale di valore superiore alle quattromila lire ».

Art. 5.

L'art. 962 del ripetuto regolamento è sostituito dal seguente:

« Il prezzo è fissato in base al valore reale commerciale del cavallo ma non può superare le lire quattromila ».

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 4 del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio
il Ministro delegato
TEOFILO ROSSI.

A. DIAZ TANGORRA.

N. 35. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto n. 10, recante modificazioni agli articoli 3 e 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali. – Norme esecutive.** — *(Direzione generale leva e truppa).* — 11 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 11, del 15 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli articoli 3 e 21 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato con i regi decreti-legge del 7 marzo 1920, n. 351, e del 10 febbraio 1921, n. 125, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. — Ultimata la ferma speciale di cui all'articolo precedente, i sergenti potranno essere ammessi ad una rafferma di un anno.

Compiuta questa rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio saranno promossi al grado di sergente maggiore senza limite di posti; i non idonei potranno esser trattenuti in servizio, a domanda, per un altro anno, dopo di che, se di nuovo dichiarati non idonei, dovranno essere congedati.

I sergenti e sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purchè non siano trascorsi quattro anni dal loro congedamento.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento saranno promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio, e potranno conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 21. — I sottufficiali, compresi quelli del corpo invalidi e veterani, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio effettivo.

Compiuti i trentacinque anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo.

E' in facoltà del Ministro della guerra di riassumere in servizio, in seguito a loro domanda, per adibirli a lavori di ufficio, i sottufficiali a riposo, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali, che non abbiano superato il cinquantottesimo anno di età.

La riassunzione potrà effettuarsi all'atto stesso del collocamento a riposo ed anche posteriormente purchè non siano trascorsi quattro anni dacchè il sottufficiale è stato collocato in tale posizione.

Ai detti sottufficiali, durante il tempo in cui rimarranno in servizio, è dovuto l'intero stipendio con le altre indennità spettanti ai sottufficiali di pari grado ed anzianità in servizio attivo, restando sospesi gli assegni di pensione. I sottufficiali dei carabinieri reali percepiranno lo stipendio e le indennità spettanti ai sottufficiali delle altre armi e non quelli dell'arma propria.

Durante il servizio così prestato, che non potrà protrarsi oltre l'età di sessant'anni, i sottufficiali non potranno ottenere promozione, ed il servizio stesso non darà luogo all'ulteriore aumento di pensione.

Il numero dei sottufficiali da riassumersi verrà fissato ogni anno con decreto del Ministro della guerra, d'accordo con quello del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE STEFANI.

NORME ESECUTIVE

— 1° — Per la riammissione in servizio in via normale dei sottufficiali di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, quale è stato modificato col R. decreto 11 gennaio 1923 n. 10, valgono le norme di cui al n. 20 della circolare n. 700 del *giornale militare* del 1919, con la sola differenza che potranno essere riammessi in servizio i sergenti e sergenti maggiori congedati da meno di *quattro anni* e non già soltanto quelli congedati da meno di due anni.

2° I sottufficiali che si trovino nelle condizioni specificate nel terzo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, quale è stato modificato dal R. decreto 11 gennaio 1923 n. 10, e che desiderino di essere riassunti in servizio per venire adibiti a lavori di ufficio, dovranno inoltrarne regolare domanda al Ministero (direzione generale leva e truppa) sulla prescritta carta bollata.

Le domande dei sottufficiali che si trovino già in congedo dovranno essere inoltrate pel tramite diretto del comando del corpo od ufficio in cui per ultimo prestarono servizio e dal quale furono congedati.

Le domande dei sottufficiali che si trovino ancora alle armi saranno presentate tre mesi prima del giorno in cui essi, per raggiunta anzianità di servizio, dovranno essere collocati a riposo e inviate d'urgenza al Ministero direttamente dal comando del corpo od ufficio a cui appartengono.

Tanto in un caso che nell'altro il comandante del corpo o il direttore dell'ufficio dovrà esprimere il suo preciso parere sull'opportunità di accogliere la domanda in relazione alla capacità dell'aspirante a disimpegnare lavori di ufficio. E a tal uopo si raccomanda di ben vagliare la capacità del sottufficiale per evitare che questi debba poi essere ricollocato in congedo per mancanza di attitudine ai lavori che deve disimpegnare.

Alle domande di cui sopra dovrà unirsi, per cura delle autorità militari, il foglio matricolare e quello caratteristico dell'aspirante. Se poi questi si trova in congedo da oltre sei mesi dovrà esibire il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto.

Il Ministero, allorchè sarà intervenuto il decreto di cui all'ultimo comma del nuovo articolo 21, si riserva di decidere in merito alle domande che man mano gli siano pervenute *in base esclusivamente alle esigenze del servizio degli uffici dipendenti;* come pure si riserva piena libertà d'azione circa la destinazione da darsi ai sottufficiali richiamati dal congedo e circa gli eventuali trasferimenti che occorressero nei riguardi di coloro che, all'atto della presentazione della domanda, si trovassero ancora alle armi.

Ciò però non esclude che i richiedenti possano esprimere, nelle relative istanze, le loro aspirazioni in ordine alle loro destinazioni, indicando almeno tre residenze in tre diversi corpi d'armata.

Quelli dei detti sottufficiali che si trovano alle armi potranno eventualmente essere trattenuti temporaneamente in servizio in attesa delle decisioni ministeriali, salvo a dar corso tempestivamente alle pratiche pel loro collocamento a riposo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 36. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. **Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 gennaio 1923.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che a datare dal giorno 31 gennaio 1923 e sino al 31 marzo successivo siano riaperti gli arruolamenti volontari nei vari corpi del R. Esercito.

Per l'effettuazione di detti arruolamenti si seguiranno norme analoghe a quelle emanate con la circolare n. 77 del *giornale militare*, anno 1922.

Il manifesto conforme al modello allegato alla presente circolare, sarà stampato a cura del Ministero della guerra e spedito in congruo numero di esemplari a tutti i comandi di distretto, i quali provvederanno alla sua affissione immediata nei capoluoghi dei comuni di loro giurisdizione e nelle più importanti frazioni.

I comandi dei distretti di Bolzano, Gorizia e Trieste dovranno inoltre provvedere alla pubblicazione di altro manifesto redatto in lingua tedesca, slava o croata pei comuni in cui le pubblicazioni delle ordinanze governative debbono effettuarsi in testo bilingue.

Il Ministro — A. DIAZ.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito.

D'ordine del Ministero della guerra si notifica quanto appresso:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dalla data del presente manifesto al 31 marzo p. v. in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria e genio, compreso il reggimento radiotelegrafisti, nei battaglioni aerostieri, zappatori, dirigibilisti, telegrafisti e nel battaglione aviatori. Però per gli oradetti battaglioni e pel reggimento radiotelegrafisti il termine utile per la presentazione delle domande scade il 10 marzo come è detto nel seguente n. 8.

Invece pel reggimento ferrovieri tale termine utile è fissato al 20 febbraio.

2. Nell'arma dei carabinieri reali, nel R. corpo di truppe coloniali della Libia e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni, gli arruolamenti volontari sono di massima ammessi anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

3. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di tre anni (salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato); avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal Tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre l'arruolamento volontario. Essi però debbono appartenere a classe non ancora chiamata alle armi (D. luog. 14 luglio 1918, n. 1029) e debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1917, per poter acquistare la cittadinanza italiana colla prestazione del servizio militare.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1903 con ferma ordinaria possono essere ammessi ad assumere la ferma di anni 3. Lo possono del pari quelli in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla riduzione di ferma a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

4. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico (salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri i quali, per cura dei distretti, sono muniti dei mezzi di viaggio). Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. Ai volontari ordinari che sono ammessi a prestar servizio nei reparti di cavalleria o d'artiglieria a cavallo è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, di lire 600, che è portata a lire 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Di tale indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio. E' lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere in modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario ordinario nei centri automobilistici, si potrà transigere sul requisito della statura; ma all'arruolamento stesso potranno concorrere esclusivamente coloro che dimostrino di essere conduttori di automobili, motocarrozzette o motociclette muniti di patente civile, meccanici automobilisti o di avere prestato servizio presso officine, *garages*, stabilimenti automobilistici.

Nel reggimento radiotelegrafisti, nei battaglioni telegrafisti del genio, aerostieri, dirigibilisti ed aviatori, gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente a *scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

7. Lo stesso criterio della *scelta* sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri, i cui posti, messi a concorso, restano limitati a 200.

Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio di linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (art. 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) debbono possedere i requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle FF. SS. per l'esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica. Debbono inoltre presentare il certificato di maturità della scuola elementare od altri titoli di studio superiori.

I giovani con mestiere di aggiustatore meccanico, di calderaio, di fucinatore, di fabbro, di telegrafista saranno sottoposti ad un esperimento pratico per dimostrare la loro abilità professionale.

Saranno invece dispensati da tale prova i giovani che sono in possesso del diploma di scuola industriale e professionale.

I giovani ammessi come volontari ordinari, completato il periodo di istruzione militare seguiranno: parte un corso teorico-pratico per l'abilitazione a fuochista in servizio militare, parte saranno inviati nelle stazioni o sui treni per compiervi un periodo di tirocinio per l'abilitazione alle qualifiche di frenatore, deviatore, manovratore, telegrafista, abilitato al movimento, conduttore ecc. e dopo ottenute tali abilitazioni, verranno destinati nell'effettivo disimpegno della qualifica ottenuta, subordinatamente ai posti disponibili.

Durante il periodo di tirocinio, e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposti ai volontari le indennità giornaliere prescritte con la circolare n. 2 del *G. M.* 1921 e cioè:

	Durante il tirocinio — Lire	Durante l'effettivo servizio — Lire
Fuochisti	3,00	5,00
Sottocapi al movimento	3,00	5,00
Telegrafisti	3,00	3,80
Conduttore capo	3,00	4,00
Manovratore, deviatore e frenatore	3,00	3,50
Manovale	3,00	3,00

Inoltre ai fuochisti verrà corrisposta una indennità di percorrenza di lire 0,75 per ogni 100 km. di percorso.

8. In conseguenza di quanto è detto nel precedente n. 6 coloro che intendono di assumere servizio nei corpi ivi specificati dovranno presentare domanda documentata *non più tardi* del 10 marzo in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di effettuare subito la *scelta* e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Coloro, invece, che intendono assumere servizio nel reggimento ferrovieri dovranno presentare le domande, con tutti i documenti, non più tardi del 20 *febbraio*, come è detto nel precedente n. 1, ed i dichiarati ammissibili saranno tutti subito avviati al centro di mobilitazione di Torino, dovendo il loro arruolamento essere compiuto entro il 10 marzo, in modo che gli aspiranti della classe 1903, non riconosciuti idonei, possano ritornare in tempo utile ai loro distretti per essere assegnati ad un corpo come reclute e

quelli appartenenti ad altre classi possano, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento a corpi di altra arma, al pari di coloro che non fossero stati accettati nei corpi e reparti di cui al precedente n. 6.

Tanto per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti del genio, quanto per l'ammissione nel reggimento ferrovieri occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nei ferrovieri è inoltre necessario distinguere bene i colori e per l'ammissione nel reggimento radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

Addì 31 gennaio 1923.

Bollo d'ufficio

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. 37. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale del Ministero). — 25 gennaio 1923.

A parziale modificazione e a complemento della circolare n. 539 del *giornale militare* 1922, si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, che i seguenti funzionari e ufficiali sono autorizzati a firmare « *Per il Ministro* » per gli uffici per ciascuno indicati:

ROUSSEAU gr. cr. GUIDO - direttore generale dei personali civili e affari generali ed in sua assenza il vice direttore generale *Zendrini* gr. uff. dott. *Andrea*, ed il direttore capo di divisione *Restaldi* gr. uff. *Attilio* (per la direzione generale personali civili dipendenti e affari generali);

NARDI gr. cr. ADOLFO - direttore generale preposto al servizio del genio, ed in sua assenza il direttore capo divisione *Sarri* cav. *Alberto*, colonnello del genio (per il servizio del genio);

CORTESE gr. uff. GIUSEPPE - maggiore generale, direttore generale di artiglieria ed in sua assenza il direttore capo di divisione *Bonelli* gr. uff. dott. *Pasquale* (per la direzione generale di artiglieria);

EULA gr. uff. dott. UMBERTO - direttore capo divisione (per la divisione personale del Ministero);

POLLIO-SALIMBENI comm. dott. ADOLFO - direttore capo divisione (per la divisione educazione fisica e istruzione premilitare e scuole militari);

PETRUCCI gr. uff. EUGENIO - direttore capo di ragioneria (per la ragioneria, per l'ufficio stralcio della revisione dei conti e per l'ufficio stralcio della gestione aeronautica);

Rimangono ferme tutte le altre deleghe di firma, di cui alla circolare 539 del giornale militare 1922 nonchè tutte le autorizzazioni a firmare « *d'ordine di S. E. il ministro* » per i funzionari indicati nella medesima circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 38. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivi di grado per gli ufficiali generali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio reclutamento). — 25 gennaio 1923.

Con riferimento alla nuova denominazione dei gradi di ufficiale generale stabilita col R. decreto relativo all'ordinamento dell'Esercito, e con riserva di apportare le corrispondenti varianti all'istruzione per la divisa degli ufficiali, si dispone fin da ora che i distintivi di grado per gli ufficiali generali siano i seguenti:

Generale di brigata - Generale medico - Generale commissario:

Distintivi finora in vigore per il maggiore generale non comandante di divisione.

Generale di divisione - Generale medico capo:

Distintivi finora in vigore per il tenente generale non comandante di corpo d'armata.

Generale di corpo d'armata:

Distintivi finora in vigore per i tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata.

Generale d'armata:

Distintivi finora in vigore per i comandanti d'armata.

Generale d'esercito:

Distintivi finora in vigore.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 39. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi presso le scuole centrali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Reparto operazioni – Ufficio A). — 25 gennaio 1923

Nei mesi di febbraio e marzo del corrente anno si svolgerà presso le scuole centrali un corso regolare per ufficiali superiori e capitani. Tale corso avrà inizio il giorno 20 febbraio e terminerà il 28 marzo; sarà suddiviso in tre periodi: le esercitazioni del primo periodo saranno comuni a tutte le armi e si svolgeranno a Civitavecchia presso la scuola centrale di fanteria: quelle del 2° periodo saranno distinte per arma e si svolgeranno presso le singole scuole; le esercitazioni del 3° periodo, infine, saranno nuovamente comuni e si svolgeranno a Civitavecchia.

Gli ufficiali da inviarsi al corso in oggetto risultano dalla seguente tabella:

ENTI	Tenenti Colonnelli o Maggiori di fanteria	Tenenti Colonnelli o Maggiori di artiglieria	Capitani anziani di artiglieria	Tenenti Colonnelli o Maggiori del genio (1)	Tenenti Colonnelli o Maggiori di cavalleria	Tenenti Colonnelli Maggiori o Capitani anziani d'aeronautica
Ministero Guerra (Stato Maggiore)	3	2	2	—	—	—
Ministero Guerra (Direzione Generale Artiglieria)		1	1	—	—	—
Ministero Guerra (Direzione Generale Personale Ufficiali)	1	1 (1)	—	—	—	—
Ministero Guerra (Servizio del Genio)	—	—	—	1	—	—
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	1	—	—	—	—	—
Ufficio del Generale di divisione di Artiglieria a disposizione	—	1	—	—	—	—
Ufficio del Generale di divisione del Genio a disposizione	—	—	—	1	—	—
Comando Superiore d'aeronautica	—	—	—	—	—	2
Corpo d'armata di Torino	3	2	1	1	1	—
Corpo d'armata di Milano	3	2	1	1	1	—
Corpo d'armata di Verona	3	2	1	1	1	—
Corpo d'armata di Bologna	3	2	1	1	1	—
Corpo d'armata di Trieste	3	2	1	1	1	—
Corpo d'armata di Firenze	3	2	1	1	1	—
Corpo d'armata di Roma	3	2	1	1	1	—
Corpo d'armata di Bari	3	2	1	1	—	—
Corpo d'armata di Napoli	3	2	1	1	—	—
Corpo d'armata di Palermo	3	2	1	1	—	—
Totali	35	25	12	12	7	2

(1) Eventualmente capitani anziani.

Al corso in questione dovranno essere inviati non solo i comandanti di reparto e gli ufficiali in servizio di stato maggiore ed a disposizione, ma anche gli ufficiali addetti a qualsiasi incarico speciale (relatori, ufficiali al materiale, aiutanti maggiori, aiutanti di campo, addetti ad uffici, comandi, ecc.).

Nella designazione degli ufficiali al corso di che trattasi dovranno altresì tenersi presenti le disposizioni fissate dalla circolare 154 *giornale militare* 1922.

Oltre agli ufficiali compresi nella tabella di cui sopra il comando generale dei CC. RR. e l'ispettorato generale della R. guardia di finanza sono autorizzati ad inviare al corso in oggetto il numero di ufficiali appresso indicati:

Comando generale dell'arma dei CC. RR. - 2 maggiori o capitani anziani.

Ispettorato generale della R. guardia di finanza - 1 maggiore o capitano anziano.

Gli ufficiali si presenteranno al comando del presidio di Civitavecchia il giorno prima dell'inizio del corso. Non si faranno seguire nè dai cavalli nè dagli attendenti.

Alla fine del corso il comando delle scuole centrali esprimerà un giudizio nei riguardi del profitto tratto e dell'interessamento portato da ogni ufficiale durante il corso stesso. Di tale giudizio dovrà essere fatta menzione nelle note personali dell'ufficiale.

Tutti gli ufficiali saranno lasciati in libertà il giorno seguente a quello in cui avrà termine il corso; ad essi verrà concessa dal comando delle scuole centrali una breve licenza della durata di 7 giorni.

Gli ufficiali dovranno intervenire al corso provvisti del fascicolo sull'addestramento della fanteria al combattimento - volume 2° - Addestramento dei reparti (ediz. 1921): quelli d'artiglieria dovranno essere in possesso anche delle « Norme per l'impiego dell'artiglieria ».

I comandi di corpo d'armata faranno pervenire, direttamente, non oltre il giorno 10 febbraio, tanto alla direzione superiore delle scuole, quanto al comando delle scuole centrali gli elenchi nominativi degli ufficiali comandati al corso in questione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **40.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Esame dei reperti esplosivi.** — (Direzione generale artiglieria - Divisione 2ª artiglieria). — 25 gennaio 1923.

E' assai frequente il caso che, in seguito a sequestro di bombe, proietti, cartucce, manufatti esplosivi in genere, spesso mal confezionati, senza alcun congegno di sicurezza, o composti con miscele sensibili agli urti, le autorità giudiziarie si rivolgano alle direzioni d'artiglieria, sia per il deposito temporaneo in ambienti adatti di tali pericolosi materiali, sia per ottenere, come periti nel processo, degli ufficiali, dei chimici e dei capitecnici pratici di esplosivi.

Questi periti, lusingati nell'amor proprio professionale, e per assolvere pienamente l'incarico loro affidato, che consiste nell'illuminare per quanto è possibile, con la loro competenza, la giustizia, si esponevano in passato a gravi pericoli, derivanti dalla necessità di scomporre gli apparecchi esplodenti, dei quali si ignora la struttura interna.

Infatti si sono avute a deplorare gravissime disgrazie, essendo rimasti vittima dello scoppio di bombe, proietti, ecc., parecchi tecnici ai quali erano state affidate le suddette pericolosissime mansioni.

In conseguenza di ciò, questo Ministero ha creduto opportuno interessare quello di grazia e giustizia, il quale con apposita circolare diretta a tutti i procuratori generali, ha fatto presente che, ai fini dell'istruttoria del processo, basta sia dimostrata dai periti, la potenzialità dell'apparecchio esplosivo costituente il corpo del reato.

Ciò stante si proibisce, d'ora innanzi, in modo assoluto a tutti gli ufficiali o impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare, chiamati ad espletare delle perizie del genere di cui trattasi, di accingersi a scomporre bombe, proietti, cartucce, ecc. e qualsiasi altro manufatto esplosivo di cui non si conosca perfettamente la costituzione, i dispositivi di sicurezza e le condizioni di conservazione.

Se tale scomposizione fosse richiesta dalle autorità giudiziarie, si dovrà far loro presente siffatta proibizione, e proporre di limitarsi a determinare la potenza esplosiva del reperto, procurandone l'esplosione con una piccola cartuccia di gelatina, convenientemente innescata con capsula al fulminato di mercurio e miccia a lenta combustione, e constatandone gli effetti con opportuni dispositivi (bersagli posti attorno, ecc.).

Per quanto riguarda il trasporto e il deposito di materiale esplosivo proveniente da sequestro, nei locali dipendenti dalle direzioni d'artiglieria, valgano per ora le norme stabilite dalla disposizione n. 80 della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *giornale militare* a tutto il 1905.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 41. DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto N. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia.** (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 31 dicembre 1922. (Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della guerra e del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, l'arma dei carabinieri reali costituisce l'unica forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza ed esercita in tutto il territorio del Regno, alla dipendenza del Ministero dell'interno, le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad essa devolute dagli attuali ordinamenti, nonchè quelle già demandate ai corpi della Regia guardia per la P. S. e degli agenti di investigazione.

Pertanto la sua forza organica è portata a 75,000 uomini dei quali 12,000 costituiranno un ruolo a parte specializzato per i servizi tecnici di vigilanza e di indagine in abito civile alla diretta dipendenza delle autorità e degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Per l'abilitazione a tali servizi sarà istituita in Roma una Scuola tecnica di polizia.

Con decreto del ministro dell'interno verranno stabiliti l'ordinamento, le funzioni e le norme per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai carabinieri del ruolo specializzato.

Art. 2.

L'Arma dei carabinieri reali comprende, oltre al ruolo specializzato di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il comando generale dell'Arma;

b) 7 comandi di gruppo di legioni;

c) 1 comando di gruppo scuole e legione Allievi carabinieri reali;

d) 1 legione Allievi carabinieri reali;
e) 21 legioni territoriali;
f) 1 scuola allievi ufficiali carabinieri reali;
g) 1 scuola allievi sottufficiali carabinieri reali;
h) 12 battaglioni mobili carabinieri reali;
i) 2 squadroni carabinieri reali (Roma).

Col seguente organico ufficiali:

1 generale di corpo d'armata, comandante generale;
1 generale di divisione, comandante in 2ª;
8 generali di brigata, comandanti di gruppo;
26 colonnelli;
75 tenenti colonnelli;
109 maggiori;
376 capitani;
804 subalterni;
1 maestro direttore di banda.

Sottufficiali e militari di truppa:
marescialli d'alloggio maggiori, 1820.
marescialli d'alloggio capi e d'alloggio, 3140;
brigadieri, 4480;
vicebrigadieri 3750;
appuntati, 5000;
carabinieri, 40,110;
allievi, 4700.

Non sono compresi nelle presenti tabelle gli ufficiali addetti al personale del ruolo specializzato dell'Arma e gli ufficiali, sottufficiali e militi di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi, quelli che sono portati sul quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'esercito.

Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli e tenenti colonnelli e quello dei sottufficiali e militari di truppa, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

Art. 3.

Ai militari dell'Arma appartenenti al ruolo specializzato sarà corrisposta una indennità annua ragguagliata a un terzo della rispettiva paga.

Art. 4.

I militari dell'arma dei carabinieri reali del ruolo specializzato saranno reclutati:

a) dai carabinieri appuntati e vicebrigadieri che ammessi, previo esame, alla scuola tecnica di polizia dopo un anno di servizio nell'Arma, abbiano superato gli esperimenti finali;

b) dagli appuntati e carabinieri che abbiano prestato nell'Arma non meno di sei mesi e non più di dodici anni di lodevole servizio e che siano in possesso dei requisiti speciali che verranno determinati dal Ministero dell'interno.

Durante il primo anno di servizio dopo l'ammissione nel ruolo specializzato, dovranno essere restituiti al ruolo di provenienza i militari che non risultassero idonei alle funzioni del servizio tecnico di vigilanza e di indagine. Trascorso tale termine i militari ammessi al ruolo specializzato non potranno più rientrare in quello di provenienza, e se non più idonei ed utili al servizio verranno congedati.

Art. 5.

Il corpo della R. guardia per la P. S., istituito con R. decreto 2 ottobre 1919, numero 1790, passa dal 1° gennaio 1923 alla dipendenza del comando generale dell'arma dei carabinieri reali, che provvederà alla unificazione delle forze di polizia entro il termine di tre mesi e secondo le norme seguenti.

Art. 6.

Il corpo degli agenti di investigazione istituito con R. decreto 14 agosto 1919, numero 1442, sarà assorbito, entro il termine di tre mesi, dall'apposito ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri reali con le condizioni e le norme indicate nel presente decreto.

Apposita commissione nominata dal Ministero dell'interno procederà alla costituzione del ruolo specializzato dell'Arma.

Art. 7.

Gli ufficiali della R. guardia p. la P. S. che non usufruiranno delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 e che abbiano raggiunto il minimo degli anni di servizio per aver diritto al trattamento di pensione, saranno collocati a riposo d'autorità e la liquidazione della pensione avverrà secondo le norme in vigore sulla base dello stipendio attuale che sarà considerato come effettivamente percepito per l'intera durata dell'ultimo triennio.

Art. 8.

Gli ufficiali della R. guardia per la P. S. provenienti dagli ufficiali del servizio attivo permanente dell'esercito, potranno, ove lo richiedano, rientrare nell'arma o corpo di provenienza col grado ed anzianità che avevano prima del passaggio nel corpo della R. guardia per la P. S.

Quelli di essi però che abbiano acquisito il diritto alla promozione al grado superiore saranno subito presi in esame per l'avanzamento dalle prescritte commissioni.

Art 9.

Gli ufficiali della R. guardia provenienti dai funzionari di P. S. potranno, ove lo richiedano, rientrare nel ruolo dei funzionari stessi col grado ed anzianità che avrebbero attualmente se non ne fossero usciti.

Art. 10.

Gli ufficiali della R. guardia per la P. S. provenienti dal corpo delle guardie di città potranno, a loro domanda, essere ammessi quali comandanti del ruolo dei carabinieri reali specializzato per il servizio in abito civile con funzioni assimilate a quelle degli ufficiali dei carabinieri reali del ruolo stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali della R. guardia per la pubblica sicurezza provenienti dagli ufficiali delle categorie in congedo del R. esercito, saranno ricollocati in congedo e rientreranno nei rispettivi ruoli del R. Esercito col grado e l'anzianità che avevano prima del passaggio nel corpo della R. guardia per la P. S.

Quelli di essi che abbiano acquisito diritto a promozione al grado superiore saranno subito presi in esame per l'avanzamento dalle prescritte commissioni.

Art. 12.

I tenenti della R. guardia per la P. S. provenienti dagli ufficiali delle varie armi dell'Esercito e gli altri ufficiali di grado più elevato di eguale provenienza i quali per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto verranno a trovarsi nelle condizioni di grado previste per l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, potranno esservi ammessi, a loro domanda, qualora siano in possesso di tutti i requisiti richiesti ed avranno diritto di preferenza sugli altri aspiranti la cui ammissione non sia stata deliberata anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Agli effetti dell'esperimento triennale nell'Arma sarà per tali ufficiali computato come utile il servizio prestato nel corpo della R. guardia per la P. S.

In ogni caso dovrà essere fatto nell'Arma un periodo di esperimento di almeno sei mesi.

Art. 13.

Gli ufficiali della R. guardia, esclusi quelli di cui all'art. 7 e gli altri che abbiano optato per il trattamento previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 12 è concessa, per una volta tanto, una indennità di congedamento pari a tre annualità di stipendio

Art. 14.

I sottufficiali e militari della R. guardia per la P. S. che hanno raggiunto il minimo degli anni di servizio per aver diritto a trattamento di pensione e che non beneficieranno del disposto dell'articolo seguente, saranno licenziati e collocati a riposo d'autorità.

Art. 15.

I sottufficiali e militari di truppa della R. guardia per la P. S. che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali potranno, a loro domanda, essere ammessi nel ruolo dei carabinieri reali specializzati per il servizio in abito civile sempre che siano anche in possesso dei requisiti che per l'ammissione nel ruolo stesso verranno stabiliti dal Ministero dell'interno.

Potranno aspirare a tale ammissione anche i sottufficiali e militi di truppa della R. guardia per la P. S. che non raggiungano il limite di statura richiesto per l'arma dei carabinieri reali, quelli che abbiano oltrepassato i limiti degli anni di servizio stabiliti per il collocamento a riposo per i sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali sempre che non abbiano compiuto il 35° anno di servizio e gli ammogliati.

Art. 16.

I sottufficiali e militi della R. guardia per la P. S. provenienti dai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 14 e non chiedano di beneficiare delle concessioni di cui all'art. 15, riprenderanno senz'altro nella forza in congedo dell'Arma stessa, il grado e l'anzianità che

essi avevano prima del passaggio nel corpo della R. guardia e potranno quindi, a loro domanda, e colle modalità vigenti, essere riammessi nell'arma dei carabinieri reali qualora siano in possesso di tutti i voluti requisiti.

I sottufficiali e militari della R. guardia per la pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali e militari di truppa delle altre armi dell'Esercito che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 14 e non chiedano di beneficiare della concessione di cui all'art. 15, potranno a loro domanda e secondo le norme vigenti per gli altri sottufficiali e militari di truppa del R. esercito essere ammessi nell'arma dei carabinieri reali qualora siano in possesso di tutti i voluti requisiti.

Le guardie ed appuntati non ammogliati della R. guardia per la P. S. ammessi alla scuola allievi sottufficiali potranno, a domanda, ottenere il passaggio nell'arma dei carabinieri reali quali carabinieri effettivi e con l'anzianità della data di trasferimento sempre quando abbiano tutti i requisiti richiesti per l'ammissione nell'Arma stessa.

Art. 17.

Le guardie e gli appuntati della R. guardia per la P. S. avranno diritto di preferenza all'ammissione nel corpo della R. guardia di finanza come allievi o nel corpo degli genti di custodia.

Art. 18.

Ai sottufficiali e militi della R guardia per la P. S. i quali non abbiano beneficiato del trattamento di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 sarà concessa, all'atto del licenziamento, una volta tanto, e pel servizio prestato nel corpo della R. guardia e nel R. Esercito o nei corpi armati dello Stato per un periodo complessivamente non superiore ai dodici anni, una indennità di congedamento di L. 200 per ogni semestre.

Ai predetti sottufficiali e militi che abbiano prestato complessivamente servizio per un periodo di tempo superiore ai dodici anni, sarà inoltre concessa una mezza annualità di paga per ogni ulteriore anno di servizio.

Art. 19.

Gli allievi guardie che abbiano i requisiti voluti potranno, a loro domanda, essere ammessi in qualità di allievi nell'arma dei carabinieri reali o nel corpo della R. guardia di finanza.

Art. 20.

Gli ispettori, sottoispettori ed agenti del soppresso corpo di investigazione che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali potranno, a loro domanda, essere ammessi nel ruolo dei carabinieri reali specializzati in abito civile sempre che siano anche in possesso dei requisiti che per l'ammissione in tale ruolo verranno stabiliti dal Ministero dell'interno.

La Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto attribuirà il grado nel ruolo specializzato a ciascuno degli ispettori, sottoispettori e agenti predetti.

Qualora le paghe e le indennità che i medesimi venissero a percepire nel ruolo specializzato fossero nel complesso inferiori allo stipendio ed alle indennità percepite nel soppresso corpo di investigazione sarà corrisposta la differenza a titolo di assegno personale.

Potranno aspirare a tale ammissione anche gli appartenenti al soppresso corpo di investigazione che non raggiungano il limite minimo di statura richiesto per l'arma dei carabinieri reali, gli ammogliati e quelli che abbiano oltrepassato il limite degli anni di servizio stabiliti per il collocamento a riposo per i sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali e che, nell'interesse del servizio, potranno essere autorizzati dal Ministero dell'interno a rimanere nel ruolo suddetto per il tempo ritenuto necessario e non oltre il 35° anno di servizio.

Art. 21.

Gli ispettori, sottoispettori e gli agenti del soppresso corpo degli agenti di investigazione che non abbiano beneficiato del disposto dell'articolo precedente saranno licenziati.

Quelli di essi che hanno raggiunto il minimo degli anni di servizio per aver diritto al trattamento di pensione saranno ammessi a liquidarla secondo le norme in vigore sulla base dello stipendio attuale che sarà considerato come effettivamente percepito per l'intera durata dell'ultimo triennio.

Agli altri sarà corrisposta una volta tanto e per i primi dodici anni di servizio una indennità ragguagliata a tante mensualità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio complessivamente prestati allo Stato.

Ai predetti ispettori, sottoispettori e agenti del corpo di investigazione che abbiano prestato complessivamente servizio per un periodo di tempo superiore ai dodici anni, sarà concessa inoltre mezza annualità di stipendio per ogni ulteriore anno di servizio.

Art. 22.

Tutto il materiale mobile ed i quadrupedi di proprietà dello Stato in consegna al soppresso corpo della R. guardia per la P. S. e degli agenti di investigazione verrà ceduto in uso all'arma dei carabinieri reali.

Quello che risultasse esuberante ai bisogni dell'Arma verrà liquidato d'accordo col Ministero dell'interno.

Art. 23.

Gli immobili in consegna ai soppressi corpi verranno ceduti all'arma dei carabinieri reali che ne disporrà in conformità alle norme che verranno impartite dal Ministero dell'interno.

I locali di proprietà privata ora adibiti a servizi dipendenti dalla Direzione generale della P. S., ove non sia disposto diversamente, dal Ministero dell'interno verranno restituiti ai proprietari ed in tal caso i relativi contratti si intenderanno rescissi dal giorno della consegna senza diritto ad indennità o compenso alcuno da parte dei proprietari.

Art. 24.

Gli attuali fornitori di casermaggio dell'arma dei carabinieri reali non avranno diritto a provvedere a forniture dipendenti dall'aumento dell'organico dell'Arma per la costituzione del ruolo dei carabinieri specializzati per il servizio in abito civile, per i battaglioni mobili e gli squadroni di nuova formazione.

Ogni eventuale clausola contrattuale in contrario si intende abrogata.

Art. 25.

I contratti o patti contrattuali per la fornitura del casermaggio al soppresso corpo degli agenti di investigazione sono rescissi e cesseranno di avere vigore quando ne verrà data formale disdetta da parte dell'amministrazione dell'interno senza diritto da parte dei fornitori ad alcun risarcimento o compenso.

Art. 26.

I fornituri del casermaggio del soppresso corpo della R. guardia per la P. S. continueranno a provvedere con le attuali loro condizioni contrattuali alla fornitura del casermaggio per i carabinieri del ruolo specializzato per i servizi in abito civile, degli squadroni di nuova formazione e dei battaglioni mobili essendo ad essi affine il soppresso corpo della R. guardia per la P. S., senza diritto a risarcimento o compensi per ogni eventuale riduzione di fornitura.

Art. 27.

Gli ufficiali, sottufficiali e militi della Regia guardia per la P. S., gli ispettori, sottoispettori e agenti del Corpo di investigazione che durante il periodo delle operazioni di scioglimento dei detti Corpi verranno meno in qualsiasi guisa ai loro doveri ed adempimenti o produrranno o tollereranno danni al materiale mobile ed immobile dello Stato od in consegna allo Stato stesso, perderanno il diritto al passaggio in altri Corpi, alle indennità di congedamento e a tutti gli altri benefici stabiliti nel presente decreto, oltre le sanzioni penali e disciplinari di cui fossero passibili a termini delle leggi vigenti e dei regolamenti dei soppressi Corpi.

Art. 28.

Agli appartenenti ai soppressi Corpi saranno corrisposte durante il periodo delle operazioni di scioglimento dei Corpi stessi tutti gli attuali assegni sino al giorno in cui lasceranno il servizio.

Il servizio prestato durante tale periodo sarà a tutti gli effetti computato come trascorso nei soppressi Corpi.

Art. 29.

Ai militari dell'Arma dei carabinieri Reali potranno essere concessi premi per importante risultato di servizio.

A tale scopo sarà istituito un fondo di tre milioni nel bilancio del Ministero dell'interno che ne stabilirà le norme di erogazione.

Art. 30.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a prelevare dagli stanziamenti del bilancio dell'esercizio in corso per la R. guardia per la P. S. e per il corpo degli agenti di investigazione le somme necessarie per il pagamento delle indennità di licenziamento previste nel presente decreto, nonchè quelle necessarie per la migliore sistemazione e l'aumento delle stazioni dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 31.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nei bilanci dei Ministeri dell'interno e della guerra le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 32.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 33.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

N. 42. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme per l'applicazione dell'articolo 8 del R. decreto 31 dicembre 1922 n. 1680, riguardante la riammissione nei ruoli del R. Esercito degli ufficiciali del disciolto corpo della R. guardia per la P. S.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 gennaio 1923.

Agli ufficiali del disciolto corpo della R. guardia per la P. S. provenienti dai ruoli del S. A. P. dell'Esercito e che optino per esservi riammessi ai sensi dell'articolo 8 del R. decreto 31 dicembre 1922 n. 1680, saranno applicate le seguenti disposizioni:

1° Gli ufficiali di cui trattasi dovranno presentare le relative domande a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) a mezzo del comando generale dell'arma dei carabinieri reali, il quale dovrà corredare le singole domande dei documenti personali di ciascun ufficiale.

2° Il Ministero, esaminate le domande e documenti allegati, e riconosciuto che i richiedenti si trovino nelle condizioni previste dal sopra citato articolo 8 del R. decreto 1680, pubblicherà nel *bollettino militare ufficiale* il provvedimento relativo al loro rientro nei ruoli dell'Esercito, col grado e l'anzianità loro spettanti a senso del succitato articolo 8, indicando contemporaneamente la destinazione per ognuno determinata.

3° I comandanti di corpo, ai quali gli ufficiali di cui trattasi vengono destinati, accerteranno subito la loro posizione di anzianità e, a mente del 2° comma del ripetuto articolo 8, provvederanno perchè siano presi senz'altro in esame nei riguardi dell'avanzamento quelli i cui colleghi di pari grado che li seguivano immediatamente nel ruolo quando si verificò il loro passaggio nella R. guardia, siano stati promossi al grado superiore.

4° Gli ufficiali di complemento delle varie armi provenienti dalla R. guardia i quali a senso dell'art. 13 dello stesso R. decreto n. 1680, sono stati o saranno collocati in congedo col beneficio dell'indennità di congedamento, qualora desiderino concorrere al passaggio in S. A. P. in relazione alle disposizioni dell'art. 6 del R. decreto n. 11 dell'11 gennaio c. a., dovranno unire alla loro domanda, esplicita dichiarazione che in caso di ammissione nel S. A. P. verseranno la suddetta indennità diminuita dell'aliquota corrispondente al tempo intercorso tra la cessazione degli assegni percepiti durante le operazioni di scioglimento del corpo della R. guardia e la prima riscossione di assegni come ufficiale del R. Esercito.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 43. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo (1).** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio reclutamento). — 25 gennaio 1923.

Alla destinazione e alla dipendenza degli ufficiali in congedo provvedono le norme della presente circolare che rispondono alla necessità di rendere maggiormente agevoli e sicure le relazioni delle autorità militari con gli ufficiali in congedo, nelle varie contingenze del tempo di pace ed in quelle relative al periodo della mobilitazione.

---

(1) Ufficiali in P. A. S.; di complemento; in congedo provvisorio; in posizione di servizio ausiliario; della riserva.

Le norme medesime sono intese, inoltre, a garentire il più stretto contatto degli ufficiali stessi con le autorità territoriali, allo scopo di mettere i primi, in grado di conoscere con maggior precisione e quindi di meglio soddisfare ai doveri loro derivanti dalla qualità di ufficiali in congedo.

La presente circolare abroga l'atto 78 del *giornale militare* 1902.

Destinazione.

1° *Ufficiali in posizione ausiliaria speciale* (fino a quando ve ne saranno). — In caso di mobilitazione possono essere destinati senza eccezione a qualsiasi incarico utile alle finalità militari; saranno iscritti in apposito ruolo a complemento di quello degli ufficiali in S. A. P.

Per ciò che si riferisce all'assunzione in forza, nonchè alle operazioni e alle assegnazioni di mobilitazione, sono ad essi applicabili le stesse norme specificate ai seguenti numeri 4, 5, 6 e 7 a seconda del grado, dell'arma, corpo o specialità cui appartengono.

2° *Ufficiali di complemento.* — Sotto la denominazione di « Ufficiali di complemento », sono comprese le attuali due categorie di ufficiali di complemento e della milizia territoriale.

3° Gli ufficiali di complemento concorrono alla costituzione dei quadri dell'Esercito mobilitato, tenendo conto in modo particolare dell'età, dell'attitudine fisica e delle cognizioni professionali.

4° Gli ufficiali di complemento delle varie armi saranno assunti in forza dall'ente territoriale nella cui circoscrizione risiedono, e quindi dal distretto militare se inferiori, dalla divisione militare se superiori. Negli scambi di documenti personali, che conseguentemente si renderanno necessari per sistemare le nuove dipendenze rispetto alle precedenti, gli enti interessati osserveranno modalità analoghe a quelle prescritte per la sistemazione della forza in congedo (sottufficiali e militari di truppa) di cui alla circolare ministeriale n. 436 in data 25 agosto 1921.

I documenti personali degli ufficiali che hanno fissato dimora all'estero saranno trattenuti dal distretto o dalla divisione avente giurisdizione sulla loro ultima residenza nel Regno, a seconda che si tratti di ufficiali inferiori o superiori.

5° La ripartizione numerica degli ufficiali in congedo residenti nel territorio di giurisdizioni di ciascun corpo d'armata tra i vari corpi, reparti e servizi dipendenti è fatta dai rispettivi comandi di corpo d'armata che daranno le opportune direttive ai vari enti da loro dipendenti.

In relazione alla predetta ripartizione numerica, i comandi di divisione per gli ufficiali superiori di complemento appartenenti alle varie armi, ed i comandi di distretto per gli ufficiali inferiori, provvederanno alla destinazione nominativa dei singoli ufficiali ai vari centri di mobilitazione, seguendo il criterio di assegnare per quanto possibile (salvo le eccezioni di cui verrà detto in appresso) gli ufficiali alle sedi più prossime alle loro abituali residenze per modo che la presentazione, in caso di richiamo, possa avvenire con la maggiore rapidità, con la minima spesa per lo Stato e con il minor disagio dei singoli.

Le destinazioni di cui sopra risulteranno dall'annuario militare nel quale verrà indicato, per ciascun ufficiale, la divisione o il distretto da cui dipende per ragioni di residenza, e l'ente cui è assegnato per la mobilitazione.

Per le destinazioni degli ufficiali degli alpini, dei granatieri, delle specialità di artiglieria e del genio, nonchè dell'arma aeronautica che risiedono in territori di corpi d'armata in cui non sono dislocate truppe delle suddette specialità, provvederà questo Ministero in base agli elenchi che trasmetteranno i comandi di corpo d'armata ora citati. Le divisioni e i distretti di residenza non provvederanno a tale designazione per gli ufficiali dei CC. RR. perchè detti ufficiali, per le operazioni e le assegnazioni di mobilitazione, dipendono dalla legione nel cui territorio risiedono.

Nel ripartire gli ufficiali di complemento residenti nel proprio territorio, ciascun corpo d'armata terrà presente che in linea di massima gli ufficiali subalterni di complemento seguiranno la sorte della propria classe di leva salvo tutte quelle deroghe che fosse necessario deliberare per far fronte alle esigenze della mobilitazione. Per i capitani e gli ufficiali superiori è invece in facoltà dell'autorità centrale di fissare, in stretta relazione alle varie esigenze, i limiti di classe entro i quali detti ufficiali dovranno concorrere per l'inquadramento dei reparti dell'Esercito di prima linea e di quelli di seconda linea.

6° *Gli ufficiali inferiori* di complemento appartenenti al corpo sanitario e ai farmacisti militari, ai corpi di commissarato e di amministrazione, al corpo veterinario ed alla giustizia militare, saranno effettivi ai distretti nella cui circoscrizione risiedono; però le destinazioni di guerra di tali ufficiali verranno fatte rispettivamente per cura delle direzioni di sanità, di commissariato, dell'ufficio veterinario del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto di residenza e dell'ufficio dell'avvocato generale militare.

Gli ufficiali superiori di complemento dei predetti corpi saranno invece assunti in forza dalle rispettive direzioni ed uffici succitati del corpo d'armata di residenza e dall'ufficio dell'avvocato generale militare, e per cura di detti enti sarà provveduto alle loro assegnazioni di guerra.

Le assegnazioni degli ufficiali di cui al presente numero non risulteranno dall'annuario militare: le relative comunicazioni agli interessati verranno fatte per cura dei direttori di sanità, di commissariato e dei capi degli uffici veterinari; anche quelle degli ufficiali della giustizia militare non risulteranno dall'annuario militare e i corpi d'armata, cui saranno assegnati, provvederanno per le comunicazioni agli interessati, in relazione a quanto è disposto al n. 13, comma 2° della presente circolare.

7° Gli ufficiali in congedo, assegnati a centri di mobilitazione o corpi aventi sede nel territorio di altro corpo d'armata, riceveranno, per cura dei predetti centri o corpi, comunicazione della assegnazione avuta; e ciò in relazione all'obbligo fatto ai comandi di divisione e di distretto militare, dai quali detti ufficiali dipendono per l'osservanza delle disposizioni disciplinari, di partecipare le indicazioni della residenza ed abitazione degli ufficiali stessi agli enti cui sono assegnati per mobilitazione (n. 13, comma 2°).

8° *Ufficiali in posizione di servizio ausiliario ordinario, in congedo provvisorio e di riserva.* — Saranno destinati secondo le loro attitudini, dando le preferenza a quelli della riserva per l'impiego in territorio, ai distretti, ai depositi, alle commissioni ed agli speciali servizi di carattere sedentario presso l'Esercito mobilitato, a comandi ed uffici territoriali, alle scuole, ecc.

Gli ufficiali inferiori di tali categorie sono effettivi al distretto di residenza, quelli superiori alla divisione di residenza e le rispettive destinazioni saranno notificate agli interessati, per una parte fin dal tempo di pace e per l'altra parte soltanto all'atto della mobilitazione, per cura degli enti ai quali sono assegnati, ma per il tramite delle autorità di cui sopra

9° *Ordine di mobilitazione e chiamata alle armi.* — Le assegnazioni degli ufficiali di cui ai numeri 6, 7 e 8 non hanno effetto che all'atto della mobilitazione; perciò gli ufficiali continueranno fino a quella data a rimanere effettivi ai distretti di residenza, se ufficiali inferiori, alle divisioni di residenza se ufficiali superiori delle armi combattenti alle direzioni di sanità, di commissariato, agli uffici veterinari di corpo d'armata, all'ufficio dell'avvocato generale militare se ufficiali superiori appartenenti ai corpi e servizi specificati al n. 6.

Con l'ordine di mobilitazione generale tali assegnazioni diventeranno esecutive, e da quel momento gli ufficiali in congedo passeranno effettivi alle unità, ai comandi, alle direzioni, agli uffici cui sono assegnati, salvo a ritornare effettivi, all'atto del loro rinvio in congedo, agli enti cui appartenevano prima della mobilitazione.

10° L'ordine di chiamata alle armi per mobilitazione è comunicato agli ufficiali in congedo mediante manifesto o mediante precetto personale. Sono esclusi dalla chiamata per manifesto gli ufficiali generali, i colonnelli e gli ufficiali della riserva di qualsiasi

grado, salvo però che i medesimi abbiano ricevuto, fin dal tempo di pace, apposito preavviso, poichè in tal caso essi s'intendono richiamati in forza della pubblicazione stessa del manifesto.

Entro 24 ore dalla pubblicazione del manifesto della chiamata generale alle armi, gli ufficiali generali, i colonnelli e gli ufficiali della riserva, i quali abbiano ricevuto apposito preavviso, nonchè tutti gli altri ufficiali in congedo, dovranno partire per raggiungere i rispettivi centri di presentazione.

Sono centri di presentazione per gli ufficiali in congedo gli enti cui sono assegnati per mobilitazione.

Anche gli ufficiali non contemplati nell'annuario militare si presenteranno direttamente al centro di mobilitazione o corpo o comando o direzione od ufficio cui sono assegnati, come da comunicazione ricevuta.

Gli ufficiali che s'intendono richiamati in forza della pubblicazione del manifesto della chiamata generale alle armi e che per cause non prevedibili non conoscano la loro assegnazione, dovranno presentarsi al comando del distretto di residenza, se inferiori, al comando della divisione di residenza, se superiori delle armi combattenti, o alle direzioni od uffici di corpo d'armata di residenza, se superiori non appartenenti alle armi combattenti.

Quelli di detti ufficiali per i quali non fosse prevista alcuna assegnazione, resteranno presso i distretti o le divisioni cui sono effettivi a disposizione del Ministero.

11° Gli ufficiali che per grave malattia non potessero, in caso di mobilitazione, rispondere alla chiamata, devono darne immediato avviso all'autorità militare alla quale dovrebbero presentarsi, trasmettendo all'uopo la prescritta fede medica.

Dipendenza.

12° I generali di corpo d'armata dipendono in tutti i casi direttamente dal Ministero della guerra, i generali di divisione ed i generali di brigata dai comandi dei corpi d'armata nella cui giurisdizione risiedono. Gli altri ufficiali in congedo dipendono:

a) per quanto ha tratto alla osservanza delle disposizioni disciplinari, al possesso e all'uso dell'uniforme, alla compatibilità della posizione sociale col grado militare, alle condizioni fisiche, ed a tutto ciò, insomma, che si connette ad una vigilanza diretta ed immediata, dai seguenti comandi:

— gli ufficiali superiori, dai comandi delle divisioni militari, nella cui giurisdizione risiedono;

— gli ufficiali inferiori, dai comandi dei distretti di residenza;

— gli ufficiali che risiedano all'estero dipendono, se inferiori, dal distretto di loro ultima residenza nel Regno, al quale sono effettivi, se superiori dalla divisione di loro ultima residenza nel Regno alla quale sono effettivi. Devono mantenersi a contatto con i RR. consoli e fare le varie comunicazioni per il tramite di quest'ultima autorità;

b) per quanto ha tratto alle operazioni e alle assegnazioni di mobilitazione, alle chiamate alle armi per istruzione o per mobilitazione, ecc. *dai distretti di residenza* o *dalle divisioni di residenza*, rispettivamente gli ufficiali inferiori e i superiori delle armi combattenti, esclusi quelli dei carabinieri che a senso del n. 5 dipendono dalla legione nel cui territorio risiedono. Sono esclusi altresì gli ufficiali inferiori e superiori appartenenti al corpo sanitario, ai farmacisti militari, ai corpi di commissariato e d'amministrazione, al corpo veterinario ed alla giustizia militare, i quali tutti dipendono invece dalle rispettive direzioni ed uffici indicati al precedente n. 6.

13° Le autorità indicate al comma *a*) del precedente n. 12, tengono in evidenza gli ufficiali, che da esse dipendono agli effetti indicati dallo stesso comma *a*), in appositi registri contenenti le indicazioni delle loro abitazioni.

Dette autorità provvederanno, per gli ufficiali dei CC. RR. e per quelli appartenenti ai vari servizi, a comunicare le indicazioni della loro residenza ed abitazione agli enti dai quali essi dipendono per le operazioni e le assegnazioni di mobilitazione. Prov-

vederanno inoltre per gli ufficiali assegnati a centri di mobilitazione o corpi aventi sede in territorio di corpo d'armata diverso da quello in cui hanno residenza, a fare analoga comunicazione ai centri o corpi medesimi.

Esse devono curare che tutte le prescrizioni concernenti la divisa siano osservate.

Devono infine rendersi consapevoli delle condizioni fisiche degli ufficiali in congedo, approfittando di tutte le occasioni possibili, per giudicare se sono atti ai servizi ai quali sono destinati e per promuovere all'occorrenza opportuni provvedimenti.

14° Gli ufficiali in congedo devono tenere costantemente informata della propria residenza ed abitazione (via e numero se residenti in grandi centri di popolazione) l'autorità militare che li tiene in evidenza a senso del n. 12, comma *a*) della presente circolare.

Il fatto di avere cambiato residenza o di essere stato assente, non potrà da essi addursi come giustificazione di non avere ricevuto ordini o comunicazioni che li riguardano, ne li esimerà dall'incorrere nelle conseguenze penali o disciplinari stabilite dalle varie disposizioni vigenti.

Essi pertanto:

a) faranno conoscere a detta autorità la nuova residenza ed abitazione quando la cambiano stabilmente;

b) indicheranno la persona (sempre residente nel Regno) alla quale siano da farsi all'occorrenza le comunicazioni che possono interessarli, quando si assentino, sia pure per breve tempo dalla propria residenza.

Gli ufficiali in congedo sono autorizzati a fare le dette comunicazioni, se non risiedono nello stesso luogo delle autorità di cui sopra pel tramite del comando del presidio o di quello locale dei CC. RR.

15° Gli ufficiali in congedo parteciperanno inoltre, quando ne sia il caso, alla autorità che li ha a ruolo come effettivi e valendosi, se credono, del tramite accennato al numero precedente, la loro qualità di impiegato civile dello Stato e le successive variazioni d'impiego per cambi di servizio o promozioni.

16° Le autorità militari che devono tenere a giorno il registro delle abitazioni degli ufficiali in congedo, a senso del precedente n. 13, procureranno con apposite ricerche e rivolgendosi, ove occorra, anche alle autorità politiche e municipali, che le indicazioni di detto registro siano sempre complete; ed ogni qualvolta non vi riescano, ne riferiranno al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

Quando ricevono partecipazioni di cambio di residenza stabile degli ufficiali di cui trattasi, ne danno notizia all'autorità che dovrà tenere in evidenza gli ufficiali stessi per effetto di tali cambi.

17° Nel caso di morte di un ufficiale in congedo, il distretto o la divisione militare nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso, trasmetterà direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il relativo certificato di morte.

A tal fine i comandi dei carabinieri reali si terranno sempre informati dei decessi degli ufficiali in congedo che avvengano nel territorio di loro giurisdizione e trasmetteranno direttamente, senza ritardo, il certificato di morte al distretto o divisione militare sopra accennati.

Nel caso si tratti di morte di ufficiali in congedo residenti all'estero, le autorità dalle quali dipendono a senso del n. 12 comma *a*) e del n. 20 cureranno di darne notizia al Ministero, trasmettendo, se possibile, il documento comprovante il decesso, richiedendolo, ove occorra, al R. console interessato.

Disposizioni transitorie.

18° Nell'attesa che il nuovo ingranaggio per la mobilitazione possa funzionare e cioè finchè non verrà pubblicato l'annuario - volume II - che conterrà, per la maggior parte degli ufficiali in congedo, le indicazioni del distretto o della divisione di residenza cui sono effettivi e l'ente cui sono assegnati per la mobilitazione, e finchè per gli ufficiali le cui destinazioni non sono comprese nell'annuario militare non saranno fatte le relative comunicazioni circa le assegnazioni per la mobilitazione, *resta inteso*

che in caso di chiamata per mobilitazione gli ufficiali si presenteranno ai centri che attualmente li hanno in forza.

Gli ufficiali che in seguito a scioglimento di centri, o per qualsiasi altro motivo non conoscano l'ente al quale sono effettivi, si presenteranno al distretto di residenza se inferiori, alla divisione di residenza se superiori; detti enti provvederanno a segnalarli al corpo d'armata da cui dipendono e a tenerli a disposizione in attesa delle comunicazioni che tale comando farà circa l'assegnazione degli ufficiali in questione.

Disposizioni varie.

19° *Assegnazioni e trasferimenti.* — Le assegnazioni degli ufficiali in congedo sono fatte all'atto in cui i medesimi ricevono la nomina e l'iscrizione nei rispettivi ruoli. Le assegnazioni suddette e i trasferimenti da distretto a distretto o da divisione a divisione per cambio di residenza, sono pubblicati nel *bollettino ufficiale* delle nomine, promozioni e destinazioni.

20° *Ufficiali indisponibili.* — Gli ufficiali inferiori in congedo, indisponibili a senso delle istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego, sono come tutti gli altri, effettivi al distretto di loro residenza, ovvero, trattandosi di ufficiali indisponibili che si trovano all'estero, al distretto di loro ultima residenza nel Regno; quelli superiori sono effettivi alla divisione di residenza, e se residenti all'estero, alla divisione di loro ultima residenza nel Regno.

21° Una copia numerata della presente circolare dovrà essere distribuita gratuitamente a ciascun ufficiale in congedo — il quale nel ritirarla segnerà la propria firma per ricevuta — per cura dei comandi, distretti, uffici che a senso della circolare stessa hanno effettivi gli ufficiali. Le richieste delle copie occorrenti dovranno essere rivolte all'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

Eseguita la distribuzione, ed allo scopo di ovviare ad eventuali omissioni o mancati recapiti, i comandi dei distretti, a suo tempo, con larga affissione di manifesti e numerosi avvisi a mezzo della stampa locale, avvertiranno gli ufficiali di complemento, che eventualmente non fossero ancora in possesso di una copia della presente circolare, di presentarsi, per comunicazioni, al comando del distretto, se ufficiali inferiori, o al comando della divisione, se ufficiali superiori.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 44. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che approva la tabella graduale e numerica dello Stato Maggiore Generale del R. Esercito.** — (Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa tabella graduale e numerica degli ufficiali componenti lo Stato Maggiore generale del R. Esercito, firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro — A. DIAZ.

TABELLA graduale e numerica degli ufficiali dello Stato Maggiore del R. Esercito.

	Generali d'esercito d'armata o di corpo d'armata	Generali di divisione	Generale di brigata	Generale medico capo	Generali medici	Generale commissario
Ispettore generale del R. Esercito	1	—	—	—	—	—
Ufficiali generali chiamati a far parte del Consiglio dell'Esercito e non compresi nelle categorie seguenti	3	—	—	—	—	—
Generali comandanti designati d'armata	4	—	—	—	—	—
Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	1	—	—	—	—	—
Comandanti di corpo d'armata territoriale	10	—	—	—	—	—
Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina	1	—	—	—	—	—
Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali		1	—	—	—	—
Ispettore generale della R. guardia di finanza (1)	1	—	—	—	—	—
Capo dello stato maggiore centrale		1	—	—	—	—
Comandanti di divisione territoriale	—	30	—	—	—	—
Comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri reali	—	1	—	—	—	—
Generale a disposizione per i bersaglieri	—		1	—	—	—
Generale a disposizione per le truppe alpine	—		1	—	—	—
Generale a disposizione per l'arma di cavalleria	—		1	—	—	—
Generale a disposizione per l'arma di artiglieria		1	—	—	—	—
Generale a disposizione per l'arma del genio		1	—	—	—	—
Aiutante di campo generale di S. M. il Re	—	—	1	—	—	—
Comandanti di gruppo di legioni di carabinieri reali	—		7	—	—	—
Comandante di gruppo scuole e legioni allievi carabinieri			1			
Comandanti di brigata di fanteria, cavalleria, [illegible]			[illegible]			

Comandante delle scuole centrali	—	—	1	—	—	—
Comandanti di scuole di reclutamento: Accademia militare di artiglieria e genio	—	—	1	—	—	—
Comandanti di scuole di reclutamento: Id. id. di fanteria e cavalleria - Scuola di applicazione di cavall.	—	—	—	2	—	—
Direttore dell'istituto geografico militare	—	—	1	—	—	—
Generale addetto all'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria; comandanti di artiglieria di corpo d'armata	—	—	1	10	—	—
Generale addetto all'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio	—	—	—	1	—	—
Direttore superiore delle costruzioni di artiglieria	—	—	1	—	—	—
Generali addetti alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	—	—	—	2	—	—
Direttore superiore delle costruzioni del genio: comandanti del genio di corpo d'armata	—	—	1	5	—	—
Generali a disposizione per ispezioni	4					
Generale medico capo	—	—	—	—	1	—
Generali medici	—	—	—	—	3	—
Generale commissario	—	—	—	—	—	1
Totali	24	40	95	1	3	1

N.B. — Non sono compresi in questa tabella il ministro della guerra ed il sottosegretario di Stato (se generali), i generali d'Esercito non aventi carica effettiva nel R. Esercito, il direttore generale d'artiglieria e genio, il direttore generale del personale ufficiali, il direttore generale dei servizi logistici, il direttore del servizio ippico (se generale), gli altri ufficiali generali addetti al Ministero della guerra, gli ufficiali generali addetti a servizi estranei all'Esercito, gli ufficiali generali dell'aeronautica, nonchè quelli che fossero impiegati nelle mansioni di cui al comma *g*) dell'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12.

Quando un ufficiale viene a cessare dalla carica di ministro o di sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli possono competere.

Quando uno o più comandi o uffici contemplati nella presente tabella sono retti da Principi Reali, i quali non vanno computati nell'organico, s'intende aumentato di altrettanti il numero degli ufficiali generali a disposizione.

(1) Quando appartiene al R. Esercito.

Roma, addì 21 gennaio 1923.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
A. DIAZ.

N. 45. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 24 col quale si approvano gli elenchi A e B delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 14 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923 n. 3;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Le imperfezioni e le infermità, che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, di cui all'art. 7 del Nostro decreto 7 gennaio 1923 n. 3, nonchè le condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare di cui all'art. 6 del predetto decreto, sono specificate negli annessi elenchi A. e B. firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro — A. DIAZ.

Elenchi A. e B.

delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare

AVVERTENZE GENERALI.

Per agevolare e rendere più spedito il difficile e delicato incarico, affidato agli ufficiali medici, chiamati a dare il loro parere sulla scelta rigorosa degli uomini validi al servizio militare e sulla eliminazione dalle fila dell'Esercito di quegli elementi, che per le loro condizioni di salute debilitate non possono più prestare servizio, sono state riunite in un elenco A. le imperfezioni e le infermità, che apportano inabilità assoluta o temporanea al servizio militare.

E poichè non sarebbe possibile stabilire con esattezza il limite preciso, ove termina l'idoneità al servizio incondizionato e comincia l'inabilità assoluta, in altro elenco B, sono state riunite alcune imperfezioni ed infermità di grado più lieve, che limitano l'idoneità al servizio militare.

Tali elenchi debbono dai periti medici essere considerati come una guida, un'insieme di norme e direttive, a cui si atterranno per ottenere unicità di indirizzo e di criterio.

L'elenco A, interessa tutti i militari, ma, trattandosi di ufficiali, sottufficiali, militari di carriera in genere, dovrà essere applicato con criteri più larghi tenendo conto della loro età, del loro grado e delle mansioni loro affidate.

L'elenco B, invece sarà applicato soltanto ai sottufficiali e militari di truppa.

Coloro che sono riconosciuti affetti da imperfezioni o infermità contemplate nell'elenco B., saranno esentati dai servizi di maggior fatica e che apportano maggiori disagi come per es. la marcia, il servizio di guardia, quello di ordine pubblico, ecc., mentre verranno adibiti ai servizi più leggeri, come quello di scritturale, di attendente, di operaio, di piantone nei magazzini, negli uffici, nelle camerate, ecc.

Nei due elenchi talvolta si ricorse per qualificare alcune forme morbose, per cui è difficile fissare il limite netto tra l'idoneità e l'inabilità al servizio, ad espressioni indeterminate come: grave, notevole, esteso, voluminoso, molteplice, ecc.; sarà quindi necessario da parte del medico perito usare savio discernimento nell'apprezzare tali espressioni. Egli si farà guidare in ciò dalla conoscenza delle esigenze della vita militare, ed eviterà d'interpretarle con criteri o troppo ampi o troppo restrittivi.

L'ufficiale medico, nella visita di reclutamento, procederà anzi tutto ad un esame d'insieme dell'iscritto, tenendo conto del suo stato di nutrizione e sanguificazione, dello sviluppo scheletrico e muscolare, del modo di camminare, ecc.

Passerà poi all'esame metodico delle singole regioni, cominciando dal capo e portando speciale attenzione là, ove il soggetto stesso accusi imperfezioni o infermità, e ove l'esame anatomo-funzionale faccia supporre qualche alterazione; inoltre nel rilevare lesioni e sintomi avrà cura di risalire possibilmente alla causa patologica che li produce, e così potrà render il più esatto conto della idoneità fisica del soggetto.

Durante tale visita il perito rivolgerà varie domande all'esaminando nell'intento di raccogliere elementi, che possano illuminarlo sullo stato mentale, sulla favella, sulla capacità uditiva.

Poichè il parere, che è richiesto all'ufficiale medico, ha presso il consiglio di leva un valore puramente consultivo, ed essendo egli l'unico tecnico presente, con speciale riguardo dovrà richiamare l'attenzione del consiglio medesimo per illuminarlo nei casi dubbi e di maggiore difficoltà.

Nel valutare le imperfezioni e le infermità dei due elenchi A e B, dovrà essere tenuto presente quanto è detto nei seguenti numeri:

1. — Un iscritto, che presenta una delle imperfezioni contemplate negli articoli 34, 50, 73, 75, 90 e 94, indicati col segno * e cioè: la mancanza di un globo oculare, la mancanza totale del naso, il gozzo voluminoso, la gobba voluminosa, la perdita del pene, la mancanza di una mano o di un piede, potrà essere dichiarato inabile senza che egli si presenti al consiglio di leva (Art. 47 testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497).

2. — Quando il medico debba giudicare malattie o postumi morbosi, che si presumono sanabili in breve tempo, potrà proporre che l'iscritto sia rimandato ad una delle visite suppletive della stessa leva.

3. — Se una malattia è ritenuta guaribile in pochi giorni oppure sorga il dubbio di provocazione o di aggravamento volontario, l'iscritto sarà trattenuto in cura presso l'ospedale militare, che lo accolse in osservazione.

4. — Un militare, trovato affetto da infermità o lesioni, che per gli iscritti motivano la riforma al termine del periodo della rivedibilità, sarà dichiarato inabile solo quando l'infermità o lesione persista nonostante le cure e i periodi di licenza di convalescenza concessi.

5. — Se un iscritto debba essere giudicato temporaneamente inabile per lesione o infermità, che richieda l'osservazione in un ospedale militare, tale osservazione sarà ripetuta ogni qualvolta si renda necesario rinnovare il guidizio di rivedibilità.

6. — Quando di un'affezione morbosa riesca dubbia l'origine e non bene evidente l'anamnesi, può essere utile ai direttori di ospedale ricorrere ad informazioni, a testimonianze, ad atti di notorietà; ma questi, pur essendo semplici elementi di indagine, non costituiranno mai la base di giudizi medico-legali, che dovranno poggiare soltanto su dati scientifici.

7. — Allorchè un iscritto o militare debba essere preso in esame una seconda volta per la stessa malattia o imperfezione, che fu giudicata in primo tempo dal direttore di un ospedale militare, spetterà al direttore di sanità di corpo d'armata pronunciarsi in merito. (Art. 43 sul *servizio sanitario militare territoriale*).

8. — Ogni qualvolta presso un consiglio di leva debbano essere giudicati iscritti per imperfezioni o malattie di dubbia diagnosi, ma per le quali non sia richiesta l'osservazione in un ospedale militare, o che presentino infermità bene evidenti, per cui però sarebbe prescritto l'accertamento con osservazione, sarà facoltà del medico perito proporli per il giudizio di un'apposita commissione sanitaria. Questa, costituita di un ufficiale medico superiore e di altri due ufficiali medici, dei quali uno sarà sempre il perito del consiglio di leva, verrà convocato in un giorno da stabilirsi d'accordo tra il presidente del consiglio medesimo e il direttore di sanità di corpo d'armata.

ELENCO A.

Imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare tanto degli iscritti di leva che dei militari

CLASSE 1.

IMPERFEZIONI ED INFERMITA' GENERALI — MALATTIE DEI TESSUTI E DEI SISTEMI ANATOMICI.

Art. 1.

La debolezza di costituzione grave.
Quella meno grave ed il deperimento organico trascorso il periodo della rivedibilità.

AVVERTENZA. — Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori, che si riscontrano in tutto o in parte, e che, pur non costituendo per sè stessi una malattia, rappresentano una predisposizione morbosa dell'organismo e lo rendono poco adatto a sopportare le fatiche e i disagi del servizio militare. I principali di questi caratteri sono: il pallore del volto e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute e la sollevabilità di essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni claveari, le membra lunghe, grosse alle estremità ed assottigliate in corrispondenza delle diafisi ecc. Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, il perito non esiterà a pronunciare un giudizio di inabilità permanente Nei casi meno evidenti il giudizio dovrà essere avvalorato dai fattori principali, che valgono a determinare l'indice di robustezza dell'organismo, e cioè: **il grado di dilatabilità massima del torace** rilevato con la semplice ispezione per poter sorprendere eventuali deficienze o asimetrie; **la misura del perimetro toracico** ed il **peso** del corpo in relazione con la statura. Il perito terrà presente che in linea generale e per le medie stature, il perimetro toracico deve corrispondere alla metà o più della statura stessa ed il peso avvicinarsi ai decimali della medesima, mentre per le alte stature queste cifre possono essere inferiori alle proporzioni sopraccennate.

Art. 2.

Il perimetro toracico deve raggiungere ottanta centimetri. Saranno senz'altro riformati gli iscritti, la cui perimetria toracica non raggiunga la misura di 77 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi i 77 centimetri e non raggiunga gli 80 centimetri.

Per le stature che misurano o superano metri 1,65 il perito seguirà le norme dettate dalla seguente tabella:

GRUPPI DI STATURE	Perimetro toracico		
	per la idoneità	per la riforma	per la rivedibilità
Per tutte le stature che raggiungono o superano m. 1,65, ma non raggiungono m. 1,70.	cm. 81	cm. 78 meno	che raggiunge cm. 78 ma non raggiunge cm. 81.
Per tutte le stature che raggiungono o superano m. 1,70, ma non raggiungono m. 1,75.	» 82	» 79 »	che raggiunge cm. 79 ma non raggiunge cm. 82.
Per tutte le stature che raggiungono o superano m, 1,75, ma non raggiungono m. 1,80.	» 83	» 80 »	che raggiunge cm. 80 ma non raggiunge cm. 83.
Per tutte le stature che raggiungono o superano m. 1,80.	» 84	» 81 »	che raggiunge cm. 81 ma non raggiunge cm. 84.

AVVERTENZA. — Nel determinare il perimetro del torace si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale attorno al torace facendolo scorrere sulle areole mammillari di modo che il suo margine superiore venga a strisciare la base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso, passerà a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali ed anteriori del petto, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione, mentre i suoi capi si incroceranno sullo sterno senza scostarsi dalla linea orizzontale e si sovrapporranno in modo che l'un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo.

L'esaminando dovrà stare diritto in piedi, col capo eretto, con le braccia pendenti ai lati del corpo, con le spalle bene aperte e portate indietro per impedire una esagerata sporgenza delle scapole. La misurazione sarà eseguita durante il riposo respiratorio, cioè nel momento che intercede, nella respirazione normale, tra il passaggio della massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per il tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori.

La misurazione della statura si esegue con apposito istrumento detto **antropometro**. L'esaminando, completamente nudo, viene fatto salire sul piedistallo e lo si invita a riunire i talloni e a mantenersi in posizione eretta, con l'occipite, la parte dorsale della colonna vertebrale e i calcagni in contatto col montante verticale: verificata l'esattezza di tale posizione, si fa scorrere il cursore orizzontale, finchè esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla graduazione. Nei casi dubbi è necessario procedere alla misurazione in posizione orizzontale e supina del soggetto, facendolo distendere o sull'apparecchio di misura, disposto orizzontalmente, o sul pavimento, o su di un piano qualsiasi, e misurando col nastro metrico la distanza fra il vertice del capo e la pianta dei piedi, limitati da due piani verticali. E' bene ricordare che la misura della statura, presa in posizione orizzontale, eccede normalmente di circa un centimetro quella della statura presa in posizione verticale. Per questa ragione dalla misura della statura, determinata in posizione supina, deve sottrarsi per lo meno un centimetro (Paragrafo 324 del Regolamento sul Reclutamento). Poichè un torace bene sviluppato, con perimetro ampio, isolatamente considerato, non è sempre esponente sicuro di robustezza e di salute, il perito ricordi che il giudizio di idoneità dovrà essere emesso soltanto dopo un esame completo del soggetto.

Il limite della statura per gli Art. 57 e 60 del Testo Unico delle leggi sul Reclutamento, rimane di metri uno e cinquanta centimetri come limite minimo per l'idoneità al servizio militare. Attualmente però l'Art. 6 lettera B del Decreto-legge in data 7 gennaio 1923 n. 3, dà facoltà al Ministro della Guerra di adottare eccezionalmente, se imposto da speciali necessità, il provvedimento di dispensare dal compiere la ferma tutti o in parte gli arruolati di più bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri compresa.

Art. 3.

L'obesità, quando il perimetro addominale al livello dell'ombelico superi di quindici centimetri il perimetro toracico, e sia associata a notevoli disturbi circolatori o respiratori.

Art. 4.

Il diabete zuccherino e le glicosurie, accertate con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 5.

Le alterazioni del sistema endocrinosimpatico rilevate con sindrome morbose caratteristiche gravi e permanenti (quali ad esempio il mixedema, la distrofia adiposo genitale del Frölich, l'acromegalia, il morbo di Flaiani-Basedow, il morbo di Addison, l'infantilismo etc.) dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 6.

La malaria allo stato di cachessia con gravi e permanenti alterazioni viscerali.

Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare e non prima che sia trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 7.

La sifilide che si manifesti con gravi lesioni nei vari tessuti ed organi, accertata con osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA. — Il perito potrà pronunziarsi per la rivedibilità nei casi meno gravi, ma con manifestazioni secondarie in atto (rosoele, placche mucose, condilomi piatti etc.), e quando presupponga che la malattia sia suscettibile di utile modificazione in un breve periodo di tempo.

Art. 8.

Le manifestazioni gravi e croniche del saturnismo o di altre intossicazioni da metalli, accertate con osservazione in un ospedale militare.

Art. 9.

La cachessia scorbutica ben manifesta e **tutte le malattie da carenza** (pellagra etc.) a grado avanzato; accertate in un ospedale militare.

Art. 10.

La lebbra; **l'actinomicosi** accertate in un ospedale militare.

Art. 11.

I tumori di natura maligna e quelli che per numero, volume e sede costituiscono una evidente deformità od un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo o alla libertà dei movimenti; nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA. — Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede e il volume del tumore riscontrato.

Il perito terrà presente anche le estese macchie del volto, ordinariamente dovute a telangettasie, per quanto riguarda la deformità che possa conseguirne.

Art. 12.

Le emopatie gravi (leucemia, pseudoleucemia, le anemie spleniche, morbo di Banti, gli ileteri emolitici cronici famigliari etc.) diagnosticate con osservazione in un ospedale militare.

Le discrasie sanguigne, le anemie secondarie, (l'Emofilia, le porpore croniche etc.) tutte accertate in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

AVVERTENZA. — Le emopatie debbono essere diagnosticate sempre con l'analisi del sangue (conta dei globuli, esame istologico e parassitario) ed eventualmente anche con l'esame delle feci (anchilostoma).

Art. 13.

La scrofolosi caratterizzata da gravi manifestazioni.

Art. 14.

La tubercolosi della pelle (lupus volgare, lupus eritematoso, tubercolosi verrucosa ecc.) dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 15.

Le dermatosi notevolmente estese, a decorso cronico, oppure, se limitate in estensione, quando siano parassitarie-contagiose, o quando deturpino notevolmente il capo o la faccia. Tali forme morbose debbono essere sempre accertate con osservazione in un ospedale militare ed essere persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

AVVERTENZA. — Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, la estensione della dermatosi riscontrata.

Gli inscritti potranno essere trattenuti in cura in un ospedale militare, allorchè si sospetti l'origine artificiosa della dermatosi.

Art. 16.

Le ulceri croniche, le fistole e i seni fistolosi accertate con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

AVVERTENZA. — Gli inscritti potranno essere trattenuti in cura in un ospedale militare allorchè si sospetti l'origine artificiosa delle dette lesioni,

Art. 17.

Le cicatrici, quando per sede, estensione o aderenze con tessuti sottostanti disturbino notevolmente i movimenti o la funzione di organi importanti, quando siano facili ad ulcerarsi o quando producano notevole deformità del viso.

Art. 18.

Gli aneurismi di qualsiasi specie e grado, accertati con osservazione in un ospedale militare.

Art. 19.

Le varici degli arti inferiori, quando siano notevolmente estese, molto voluminose e con molteplici e grossi nodi, oppure siano complicate da edemi o da ulcerazioni.

NB. — Vedere l'art. 12 dell'elenco B.

Art. 20.

Gli esiti di flebite o di linfoangioite caratterizzati a preferenza da edema persistente e di grado notevole o da disturbi trofici (elefantiasi), quando ostacolino la funzione dell'arto, trascorso il periodo della rivedibilità. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 21.

Le rottute dei muscoli e dei tendini, le ernie muscolari, le lussazioni permanenti dei tendini, le retrazioni, le aderenze tendinee ed aponeurotiche, quando disturbino notevolmente la funzione di un arto. nei casi dubbi l'accertamento dovrà essere praticato con osservazione in un ospedale militare.

Art. 22.

Le tendosinoviti, le borsiti croniche quando producano importanti disturbi funzionali, accertate con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 23.

Le affezioni gravi e croniche delle ossa e delle articolazioni; trascorso il periodo della rivedibilità. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 24.

Le deformità ed alterazioni delle ossa, espressioni di malattie generali (rachitismo ecc.), o di esiti di affezioni morbose locali (iperostosi, esostosi, periostosi, atrofia, necrosi, ecc.) o di traumatismo (callo deforme e non ben consolidato) al grado tale da disturbare notevolmente la funzione della parte. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare; quando poi le dette affezioni non siano definitive, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 25.

Le lussazioni mal ridotte o non più riducibili e quelle abituali delle principali articolazioni. L'anchilosi, la notevole rigidità articolare, i corpi mobili articolari, solo quando ostacolino notevolmente la funzione di una importante articolazione.

Le forme ritenute suscettibili di modificazioni, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA. — Il perito terrà presente che l'importanza del disturbo funzionale articolare deve essere considerata in relazione alle esigenze della vita militare (maneggio delle armi, marce, ecc.).

NB. Vedere art. 5 elenco B.

Art. 26.

Le malattie organiche del sistema nervoso centrale ed i loro esiti insanabili, (atrofie notevoli, ecc.) accertate con osservazione in un ospedale militare.

Art. 27.

Le paralisi e le paresi, le contratture e le distrofie muscolari gravi, tutte dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 28.

Le nevriti gravi con manifesti segni di alterazioni locali, dopo osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 29.

L'epilessia, nelle sue varie forme, accertata con osservazione in un ospedale militare, durante la quale verranno assunte notizie anamnestiche e familiari sulle malattie mentali, sulla criminalità, alcoolismo, ecc. del soggetto.

Le varietà originarie gravi di neurastenia, le forme gravi di isterismo constatate con osservazione in un ospedale militare.

La nevrastenia e l'isterismo meno gravi e tutte le altre nevrosi, comprese quelle del simpatico e del vago dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

AVVERTENZA. — L'osservazione per l'epilessia in un ospedale militare sarà protratta fino a che sia possibile confermare la diagnosi, ma non oltre un mese. Trascorso tale periodo se non si avranno dati per emettere un giudizio, il militare sarà inviato al corpo e opportunamente segnalato, perchè possa essere sorvegliato dai superiori diretti e dall'ufficiale medico. Ciò perchè, sovente, gli accessi di questa nevrosi non si manifestano che a lunghi intervalli e la loro insorgenza è forse più favorita dalla vita militare attiva.

Se presso i corpi o reparti si accertino manifestazioni di epilessia in un militare, questi potrà essere proposto direttamente a ressegna dall'ufficiale medico anche quando non sia stato inviato precedentemente in osservazione per tale nevrosi. Nella proposta dovranno sempre essere descritti dettagliatamente i sintomi dell'accesso. Gli ufficiali medici rassegnatori riterranno valide le proposte solo quando saranno fondate su fatti ineccepibili, constatati personalmente dal sanitario del corpo.

Art. 30.

Le frenastenie (idiozia, cretinismo, imbecillità, ecc.) bene evidenti e legalmente comprovate.

Le frenastenie meno gravi e le anomalie psichiche, quando facciano temere che l'individuo possa essere non sempre cosciente dei propri atti. L'accertamento dovrà essere fatto con osservazione in un ospedale militare.

Art. 31.

Tutte le malattie mentali debitamente accertate con osservazione in un ospedale militare e anche con indagini familiari; se apparentemente guarite, quando l'iscritto sia stato internato in un manicomio in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria **a scopo di cura e non per semplice osservazione,** ed ivi sia stato realmente riconosciuto affetto da psicopatia.

CLASSE II.

IMPERFEZIONI E MALATTIE DELLE SINGOLE REGIONI.

Art. 32.

L'alopecia rappresentata dalla perdita completa e permanente dei capelli.

Art. 33.

La mancanza di una porzione delle ossa del cranio a tutta spessezza.

Le ragguardevoli depressioni delle ossa stesse, quando con osservazione in un ospedale militare sia accertato che producono gravi e permanenti alterazioni funzionali.

* Art. 34.

La mancanza di un globo oculare.

Art. 35.

La riduzione dell'acutezza visiva inferiore ad un quarto della normale in entrambi gli occhi, oppure inferiore ad un dodicesimo in un occhio solo (corretto l'eventuale vizio di refrazione con lenti sferiche, cilindriche o sfero-cilindriche), quando sia sostenuta da cause inamovibili, dovrà sempre dar luogo alla riforma. In ogni caso, la constatazione sarà fatta con osservazione in un ospedale militare.

NB. — Perchè il soggetto sia dichiarato idoneo al servizio incondizionato, è necessario che abbia in un occhio almeno, una acutezza visiva uguale o non inferiore ad un terzo.

La riduzione dell'acutezza visiva sarà invece causa di limitata idoneità al servizio militare quando sia inferiore ad un terzo in entrambi gli occhi (e cioè: V. fra 1/3 e 1/4 in ambedue gli occhi oppure fra 1/3 e 1/4 in un occhio e fra 1/3 e 1/12 nell'altro).

(Vedi art. 2 elenco B).

AVVERTENZA. — Sotto la locuzione di acutezza visiva normale si vuole intendere quel grado di **visus** che permette di distinguere i caratteri di prova sotto un angolo visivo non maggiore di cinque minuti primi (5′); misura generale ammessa. Si è ancora data la prefe-

renza a questo principio anzichè a quello approvato nel congresso oftalmico internazionale del 1919, non essendosi ritenuto opportuno sostituire gli ottotipi del Weker, del Baroffio, ecc. che sono i più noti e diffusi dei nostri ospedali militari, con scale murali internazionali, di cui del resto non v'ha un tipo unico ma parecchi tipi secondo i vari autori.

La determinazione dell'acutezza visiva deve essere fatta sempre a distanza e per mezzo delle tavole murali vale a dire nello stato di riposo dell'accomodazione; prima separatamente per ciascun occhio e poi simultaneamente, tenendo conto delle speciali prescrizioni stabilite dall'art. 35.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come sempre si suole, l acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti graduazioni:

A m. 5	V. = 5/5	(ossia V. = 1	= (normale)
» 7.5.	V. = 5/7	» V. =	2/3
» 10.	V. = 5/10	» V. =	1/2
» 15.	V. = 5/15	» V. =	1/3
» 20.	V. = 5/20	» V. =	1/4
» 30.	V. = 5/30	» V. =	1/6
» 40.	V. = 5/40	» V. =	1/8
» 50.	V. = 5/50	» V. =	1/10

Nelle suddette frazioni dunque il numeratore rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; il denominatore esprime la distanza in metri a cui le lettere o i segni corrispondenti d'una data linea della scala sono percepite da un occhio normale. Se per es. l'individuo in esame distingue a cinque metri le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a quaranta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a cinque quarantesimi (5/40) ossia V. = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V. = 1/10) ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di dimensioni maggiori, che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e per ciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza non più costante ma variabile, a cui l'individuo distingue la linea delle lettere e dei segni più grossi della scala murale.

Se per es. il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50 ossia V. = 1/25.

Art. 36.

La miopia (esclusa l'influenza dell'accomodazione), che superi di una qualsiasi frazione **le dieci diottrie** in entrambi gli occhi; o che, pur essendo di grado inferiore, generi tuttavia, a refrazione corretta, una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35 del presente elenco.

La diagnosi sarà sempre fatta con osservazione in un ospedale militare.

NB. — Vedere art. 1 dell'elenco B.

Art. 37.

L'ipermetropia binoculare, che, dopo correzione, generi una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35 del presente elenco, accertata con osservazione in un ospedale militare.

Art. 38.

L'astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico) quando), dopo correzione, induca una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35 del presente Elenco.

L'astigmatismo miopico composto nel quale il meridiano meno refrangente (miopia totale) superi di qualsiasi frazione le otto diottrie, o che, se di grado inferiore, dopo opportuna correzione sfero-cilindrica o nel caso solamente sferica della miopia totale, generi tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35.

L'astigmatismo ipermetropico composto che, dopo correzione sfero-cilindrica o anche semplicemente sferica, generi tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35.

L'astigmatismo misto che dopo correzione razionale generi una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 35.

In tutti i casi dopo osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA. — L'astigmatismo miopico composto deve considerarsi come una forma di miopia semplice, complicata con astigmatismo miopico semplice. Difatti il numero di diottrie del meridiano meno refrangente corrisponde alla miopia totale del soggetto, corretta la quale con lente sferica resta solamente un certo grado di miopia in un solo meridiano; l'astigmatismo miopico composto adunque è così trasformato in astigmatismo miopico semplice. Per es. nel caso di astigmatismo miopico composto di cinque diottrie nel meridiano più refrangente e di tre diottrie nel meridiano meno refrangente, la miopia totale è uguale a 3 diottrie, l'astigmatismo composto, corretta la refrazione miopica con lente sferica di tre diottrie, si trasforma in un astigmatismo miopico semplice di due diottrie.

Lo stesso dicasi per l'astigmatismo ipermetropico composto, nel quale l'ipermetropia totale è data dal meridiano più refrangente.

AVVERTENZA. — Agli articoli 36, 37, 38 la determinazione dei vizi di refrazione sarà fatta tanto coi mezzi subbiettivi quanto con quelli obbiettivi, ma la diagnosi e le conclusioni medico-legali **debbono fondarsi esclusivamente sulla determinazione obbiettiva.** Il perito terrà presente che nei gradi elevati di vizio di refrazione la correzione più utile della visione è quella tollerata dal soggetto, benchè completa, e terrà presente questo dato di fatto nel determinare l'acutezza visiva agli effetti dell'art. 35 del presente elenco.

Durante il periodo di osservazione agli individui, affetti da vizi di refrazione, riconosciuti idonei al servizio militare, saranno fornite lenti correttive.

Art. 39.

Le forme di anisometropia in cui, dopo la più utile correzione pratica, tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati nell'art. 35 del presente elenco.

La constatazione dovrà farsi con osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA. Per la correzione dell'anisometropia sembrerebbe logico dover provvedere ciascun occhio della lente che richiede il suo stato particolare di refrazione. Nella pratica però questa correzione non sempre sodisfa. E' quindi preferibile dare ai due occhi la lente che conviene all'occhio meno difettoso e che procura al soggetto una visione migliore per l'uso a cui l'occhio deve servire (per la visione da vicino e da lontano).

Art. 40.

Lo strabismo funzionale sintomo di ametropia quando le imperfezioni che lo producono siano al grado voluto dall'ar. 35; **o sintomo di ambliopia** qualora persista oltre il periodo della rivedibilità.

Lo strabismo paralitico soltanto quando dia luogo **a diplopia.**

In tutti i casi la constatazione deve essere fatta con osservazione in un ospedale militare.

Art. 41.

La blefaroptosi anche se unilaterale congenita a grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquista dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi dopo osservazione in un ospedale militare.

Capi reparto dello stato maggiore centrale

Art. 42.

Il lagoftalmo (permanente divaricazione delle palpebre) a grado tale da lasciare scoperti i due terzi della cornea a visione diretta all'innanzi;

il coloboma (divisione di una palpebra atutto spessore);

l'ectropion (rovesciamento di una palpebra all'infuori);

l'entropion (ripiegamento di una palpebra all'indentro);

la trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa alla maggior parte delle ciglia;

l'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

il simblefaro (aderenza delle palpebre col bulbo oculare).

Tutte queste imperfezioni o malattie, quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano di tale grado da produrre notevoli deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, da limitare notevolmente i movimenti del globo oculare o da cagionare permanenti irritazioni oculari e siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità; nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 43.

La blefarite ulcerativa accertata con osservazione in un ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, o abbia prodotta la perdita irreparabile di gran parte delle ciglia (madarosi).

Art. 44.

La dacriocistite cronica, la fistola lagrimale, le malattie croniche delle ghiandole lagrimali, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

NB. — Per l'epifora vedere art. 11 elenco B.

Art. 45.

Lo pterigio quando raggiunga il centro del campo pupillare.

Art. 46.

La congiuntivite granulosa (tracoma) **e le altre congiuntiviti manifestamente croniche** sia l'una che le altre dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Nei casi dubbi o quando sorga il sospetto della provocazione o di aggravamento volontario è prescritto l'invio in osservazione.

Art. 47.

L'afachia anche se unilaterale, dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 48.

Il restringimento concentrico del campo visivo bilaterale sostenuto da alterazioni organiche, di grado tale da lasciare libera soltanto la zona centrale e le zone più vicine al centro, oppure sotto forma di lacune di ampiezza tale da occupare una metà del campo visivo stesso; sempre dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 49.

Tutte le malattie della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, della coroide, della retina e del nervo ottico gravi ed in atto, che facciano presumere lungo il periodo della cura, constatate con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità: e sempre quando inducano una diminuzione visiva al grado indicato dall'art. 35.

Gli esiti insanabili delle medesime quando riducano l'acutezza visiva al grado voluto dall'art. 35 del presente elenco, accertati con osservazione in un ospedale militare. Quelli suscettibili di modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

NB. — Vedere art. 2 elenco B.

Art. 50.

L'esoftalmo accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, oppure a grado tale da cagionare una deformità notevole, persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 51.

La mancanza totale del padiglione di un orecchio.

Art. 52.

L'otite media secretiva cronica unilaterale solo se sostenuta da evidente carie delle ossa o da colesteatoma, o se abbia determinato risentimento o diffusione all'orecchio interno, o se accompagnata da mastoidite latente, accertata con osservazione in un ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

AVVERTENZA. — Nei casi di otite media purulenta, quando sorga il sospetto che la malattia sia stata procurata o mantenuta ad arte, sarà trattenuto in cura anche l'inscritto, a fine di accertare la natura dell'affezione morbosa.

NB. Vedere art. 9 elenco B.

Art. 53.

Le labirintiti dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

AVVERTENZA. — In quest'articolo vanno compresi anche i fenomeni **di labirintismo** (nistagmo, vertigini, disturbi di equilibrio, di origine auricolare debitamente accertati, ecc.) quando siano sostenuti da cause patologiche di presumibile lunga durata e difficilmente amovibili (quali la sindrome di Meniére, le affezioni infiammatorie dell'orecchio medio, le malattie del nervo vestibolare, ecc.) e non da cause transitorie (tamponi di cerume, corpi estranei del condotto auditivo, sifilide, ecc.).

Art. 54.

L'ipoacusia bilaterale di tal grado che la percezione della **voce ordinaria di conversazione** sia ridotta a meno di un metro da ambo i lati.

La sordità totale unilaterale accompagnata da **ipoacusia dell'altro lato** con percezione dell'udito per la **voce di conversazione** ridotta a meno di metri tre.

L'una e l'altra quando siano dovute a cause inamovibili, accertate con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

NB. — Vedere art. 8 e 9 elenco B.

AVVERTENZA. — In tutti i casi dubbi di sordità il perito, quando lo crederà opportuno, potrà richiedere ai RR. CC. informazioni sui precedenti del soggetto in rapporto alla infermità.

* Art. 55.

La mancanza totale del naso.

Art. 56.

Le imperfezioni e gli esiti di lesioni del naso, quando producano grave deformità o inducano disturbi funzionali gravi, accertati con osservazione in un ospedale militare.

Le malattie delle fosse nasali e del rinofaringe che siano croniche e tali da indurre disturbi funzionali gravi accertate con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 57.

L'ozena accertata con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 58.

Le malattie dei seni (mascellari, frontali, sfenoidali, etmoidali) croniche e gravi accertate con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 59.

Tutte le imperfezioni e tutti gli esiti permanenti delle malattie delle labbra gravi al punto da produrre ragguardevoli deformità o notevoli alterazioni funzionali.

Il labbro leporino quando interessi gran parte del labbro.

Art. 60.

Il restringimento dell'orificio orale e l'aderenza delle guance con le gengive tali da disturbare notevolmente le funzioni.

Art. 61.

La mancanza o la carie estesa o profonda di un gran numero di denti per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione, tanto da provocare decadimento delle condizioni generali. Nei casi dubbi l'accertamento sarà fatto con osservazione in un ospedale militare.

NB. — Il perito indicherà sempre nei casi di inabilità il numero dei denti mancanti e di quelli cariati, facendo anche menzione dello stato generale di nutrizione dell'individuo, e pronuncerà il giudizio sulla insufficienza della masticazione quando i denti che rimangono in una mascella non trovino i corrispondenti nell'altra.

Art. 62.

I vizi e gli esiti di lesioni del palato osseo o molle con perdita di sostanza.

I vizi o gli esiti di lesioni dei mascellari ledenti permanentemente e gravemente la funzione di dette parti.

Art. 63.

Le malattie gravi e croniche del palato osseo e molle, le malattie gravi e croniche dei mascellari; tutte dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 64.

La perdita di una porzione della lingua, le gravi alterazioni o esiti di lesioni della stessa, che producano notevoli disturbi funzionali.

Art. 65.

La sordomutolezza organica accertata con osservazione in un ospedale militare.

Nei casi in cui la sordomutolezza sia comprovata con documenti legali il giudizio potrà pronunciarsi anche senza l'invio dell'iscritto in osservazione in un ospedale militare.

Il sordomutismo ed il mutismo quando per la loro origine, si ritengano suscettibili di modificazioni, dopo osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 66.

Le dislalie gravi (balbuzie, tartagliamento ecc.) accertate con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

NB. — Vedere art. 4 elenco B.

Art. 67.

Le malattie croniche e gravi delle ghiandole salivari, accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 68.

L'ipertrofia notevole delle tonsille palatine al grado da disturbare gravemente la deglutizione o la respirazione o la fonazione, accertata con osservazione in un ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 69.

L'ipertrofia considerevole della tonsilla faringea (vegetazioni adenoidi) quando produca notevoli disturbi respiratori o si accompagni a risentimento dell'orecchio medio, dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 70.

Le malattie o lesioni del collo gravi ed insanabili, gli esiti permanenti delle medesime che limitino notevolmente la mobilità del capo, accertate con osservazione in un ospedale militare.

Le malattie del collo gravi ma sanabili accertate in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 71.

Le malattie croniche specifiche della faringe e dell'esofago, dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

I vizi di conformazione e gli esiti permanenti di malattie della faringe e dell'esofago, che ostacolino gravemente la deglutizione o la respirazione o la fonazione, dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 72.

Le paralisi delle corde vocali in rapporto alla causa patologica che le determina; **le alterazioni organiche croniche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea.**

Se ritenute suscettibili di modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità; in tutti i casi dopo osservazione in un ospedale militare.

* Art. 73.

I gozzi voluminosi.

Art. 74.

L'ipertrofia della tiroide (gola grossa) a grado tale da compromettere la funzione della respirazione o della circolazione, accertata con osservazione in un ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

* Art. 75.

La gobba voluminosa.

Art. 76.

La gibbosità, i viziosi deviamenti della colonna vertebrale, la notevole sproporzione fra i diametri del torace e tutti i vizi di conformazione del medesimo, che disturbino le funzioni dei visceri entrostanti o producano deformità.

AVVERTENZE. — I principali vizi di conformazione del torace sono: il torace cilindrico, il paralitico, il torace carenato, il torace con l'angolo del manubrio col corpo dello sterno molto pronunciato, il torace eccessivamente conico in modo da produrre un abbassamento considerevole delle spalle ecc.

Art. 77.

La tubercolosi polmonare in qualunque stadio, accertata con osservazione in un ospedale militare.

Le forme sospette di essa accertate con osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

AVVERTENZA. — Nella interpretazione del presente articolo, secondo capoverso, il perito porterà speciale attenzione su quei soggetti, i quali, pur non presentando in atto fatti clinici evidenti di lesioni specifiche dei vari organi e tessuti, fanno fondatamente sospettare, per le loro condizioni generali decadute e specialmente per il tipo morfologico organico, una malattia tubercolare latente.

Art. 78.

Tutte le malattie dell'apparato respiratorio a decorso cronico e i gravi esiti di esse (compresi gli esiti obbiettivi evidenti di pleurite pregressa) accertati con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 79.

I vizi organici del cuore, le malattie croniche del miocardio, del pericardio.

Le malattie dei vasi sanguigni quando siano causa di gravi disturbi funzionali a carico di organi importanti, come l'arteriosclerosi cerebrale, l'angina pectoris essenziale etc.

In ogni caso in seguito ad osservazione in un ospedale militare.

La completa trasposizione congenita del cuore quando ne alteri la funzione o danneggi quella degli organi vicini.

Art. 80.

Le nevrosi cardiache, quando si presentino sotto una forma accessionale grave (tachicardia parossistica, angina di petto nervosa ecc.) dopo osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

NB. — Vedere art. 14 elenco B .

AVVERTENZA. — Si deve tener presente l'eventualità di provocazione dei sintomi di nevrosi cardiaca mediante l'uso di sostanze chimiche.

Art. 81.

Le malattie di un viscere addominale gravi e croniche o i loro esiti permanenti con risentimento dello stato generale.

Quelle ritenute suscettibili di modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità.

La peritonite tubercolare, le altre forme croniche di peritoniti e gli esiti insanabili di esse.

La ptosi viscerale notevole e quando induca gravi disturbi funzionali.

Per tutte le forme indicate nel presente articolo occorre l'osservazione in un ospedale militare.

Art. 82.

Le emorroidi croniche sviluppate e molteplici, oppure quando siano complicate con ulcerazioni o causa di frequenti emorragie, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 83.

I vizi di conformazione, le malattie gravi croniche dell'intestino retto e dell'ano ed i loro esiti insanabili; dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 84.

Le ernie viscerali di ogni specie e grado, bene evidenti, anche se unilaterali; nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare.

AVVERTENZA. — Negli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di carriera, le ernie unilaterali non complicate, riducibili e contenibili non daranno luogo a provvedimenti medico-legali nè ostacoleranno la raffe-ma.

Art. 85.

Il foro ombelicale pervio per vizio congenito.

Art. 86.

Le nefriti e le altre malattie croniche dei reni ed i loro esiti accertate con osservazione in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 87.

I vizi di conformazione, le malattie croniche e gravi dell'uretere e della vescica ed i loro esiti insanabili dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Art. 88.

I restringimenti uretrali organici che rendano assai difficile la emissione delle urine;

le fistole uretrali che hanno lo sbocco esterno molto più indietro del ghiande (penieno-scrotale);

le malattie gravi e permanenti della prostata.

In tutti i casi dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 89.

L'enuresi se sottoforma di stillicidio continuo, oppure se sostenuta da una causa organica inamovibile dell'apparato urogenitale o dei centri nervosi; in ogni caso dopo osservazione in un ospedale militare.

* Art. 90.

La perdita totale del pene.

Art. 91.

La perdita parziale del pene.

L'epispadia (fessura uretrale superiore congenita);

l'ipospadia (fessura uretrale inferiore congenita), solamente quando lo sbocco uretrale si trovi molto più indietro del ghiande (penieno-scrotale).

Art. 92.

L'assenza di ambo i testicoli.

L'arresto del loro sviluppo, pur che questo sia associato a mancanza di altri segni della virilità (infantilismo, bacino femminco, faccia imberbe, ecc.).

Art. 93.

La tubercolosi del testicolo di qualunque grado, dopo osservazione in un ospedale militare.

Le altre malattie organiche ed esiti di lesioni dello scroto e del testicolo, evidentemente gravi, accertate con osservazione in un ospedale militare e al termine del periodo della rivedibilità.

L'idrocele comunicante.

L'idrocele cistico della vaginale del testicolo, molto voluminoso e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

NB. — Vedere art. 13 elenco B.

* Art. 94.

La mancanza di una mano o di un piede.

Art. 95.

La mancanza totale o la perdita della funzione:

a) di un pollice;

b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;

c) delle ultime tre dita di una mano;

d) di due dita e di un metacarpo di una mano;
e) di due indici;
f) di tre dita fra le due mani;
g) delle ultime due falangi di un indice insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;
h) delle ultime due falangi di cinque dita tra le due mani;
i) della falange ungueale di tutte le dita di una mano;
l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani comprese quelle dei due pollici;
m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani compresa quella di un pollice;
n) della falange ungueale di sette dita fra le due mani esclusa quella dei due pollici.

NB. — Vedere art. 5 e 6 elenco B.

Art. 96.

La mancanza totale o la perdita della funzione:

a) di quattro dita di un piede;
b) di due alluci con i corrispondenti metatarsi;
c) dei due alluci e di un altro dito dei piedi;
d) di un alluce e di tre altre dita fra i due piedi;
e) di cinque dita fra i due piedi, esclusi gli alluci;
f) della falange ungueale di un alluce e di altre sei falangi ungueali fra i due piedi.

NB. — Vedere art. 5 e 6 elenco B.

Art. 97.

Il sudore fetido dei piedi, copioso, macerante, accertato con osservazione in un ospedale militare.

Art. 98.

La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno cinque centimetri, accertata con osservazione in un ospedale militare.

NB. — Vedere art. 10 elenco B.

Art. 99.

La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia;
la deviazione dei piedi (piede equino, varo, valgo, ecc.).

NB. — Vedere art. 7 elenco B.

Art. 100.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità, non specificate in questo Elenco, ma che rendano palesemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma soltanto dopo essere state accertate in un ospedale militare da un Collegio medico presieduto dal direttore dell'ospedale medesimo.

NB. — Vedere art. 15 dell'elenco B.

ELENCO *B*

indicante le condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare

AVVERTENZE ALL'ELENCO B.

a) Gli iscritti e i militari, che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, specificate nel presente elenco, saranno assegnati in modo permanente, in tempo di pace, al servizio sedentario. In tempo di guerra saranno adibiti a mansioni compatibili con le loro condizioni fisiche, senza che l'assegnazione del tempo di pace costituisca speciali privilegi.

b) I Consigli di leva potranno pronunciarsi per l'assegnazione di un iscritto ai servizi sedentari in modo permanente in base all'elenco B. solamente a seguito di proposta analoga fatta dal direttore di un ospedale militare in sede di osservazione.

c) L'assegnazione dei militari al servizio sedentario in modo permanente in base all'elenco B. dovrà essere fatta dai direttori degli ospedali militari o dai direttori di sanità; in merito potranno anche pronunciarsi i Collegi medici e le commissioni sanitarie di appello in sede di assegnazione di pensione, o, comunque il collegio medico superiore.

d) Nessun'altra Autorità ha facoltà di assegnare i militari al servizio sedentario in base all'elenco B.

e) Quando un iscritto o militare è sottoposto ad osservazione e confermato idoneo al servizio militare in genere, nel verbale relativo il direttore dell'ospedale dovrà indicare se detto iscritto o militare si trovi nella condizione prevista da qualcuno degli articoli del presente Elenco per essere assegnato permanentemente al servizio sedentario.

f) Quando presso i corpi il dirigente il servizio sanitario ritenga che un militare si trovi nelle condizioni previste dal presente elenco, dovrà inviarlo in osservazione in un ospedale militare, affinchè il direttore di questo possa emettere il proprio giudizio.
Qualora per un militare già giudicato idoneo al servizio incondizionato in sede di osservazione, si renda necessario un nuovo invio in osservazione, per farlo destinare al servizio sedentario, l'ufficiale medico del corpo ve lo proporrà una seconda volta, e nella dichiarazione prescritta indicherà le ragioni che indussero alla nuova proposta.

g) Qualora per interventi operativi o per altra causa le condizioni di un militare, che ottenne l'assegnazione al servizio, sedentario in base all'elenco B., venissero amodificarsi, il militare in parola sarà sottoposto a nuovo giudizio di un collegio medico presso un ospedale militare Principale per accertare se abbia riacquistato l'idoneità al servizio incondizionato.

h) I Militari, e gli iscritti che in base al presente elenco e con le modalità anzi accennate vengono assegnati in modo permanente al servizio sedentario, saranno esentati dal servizio di guardia, da quello di ordine pubblico e dalle esercitazioni di maggiore fatica come la marcia, ecc. mentre saranno adibiti ai servizi più lievi, come quello di scritturale, di operaio, di attendente, di piantone nei magazzini, uffici, ecc.

ELENCO B.

IMPERFEZIONI ED INFERMITA' CHE LIMITANO L'IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE.

Art. 1.

La miopia bilaterale che superi le otto diottrie in entrambi gli occhi.

Art. 2.

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili dell'occhio per le quali l'acutezza visiva di entrambi gli occhi (corretto l'eventuale vizio di refrazione) si è ridotta a meno di un terzo (e cioè V. fra un terzo e un quarto in ambedue gli occhi, oppure fra un terzo e un quarto in un occhio e fra un terzo e un dodi-cesimo nell'altro).

Art. 3.

L'emeralopia.

Art. 4.

Le forme lievi di dislalie.

Art. 5.

La lussazione permanente di un pollice o di un alluce.

Art. 6.

La mancanza totale o parziale di più dita sia delle mani sia dei piedi che non è causa di inabilità assoluta, ma tale da impedire il maneggio delle armi e da ostacolare la marcia

Art. 7.

Il piede piatto bilaterale con inclinazione al lato interno dell'articolazione tibio-tarsica, e **quelle deformità dei piedi** che riescono di impedimento alla marcia.

Art. 8.

La diminuzione notevole dell'udito bilaterale quando l'udizione della voce ordinaria di conversazione sia ridotta ad una distanza inferiore a tre metri.

Art. 9.

Gli esiti di operazione radicale sull'orecchio medio e sulla mastoide quando la riduzione della capacità uditiva non raggiunga il grado veluto dall'art. 54 dell'Elenco A.

Art. 10.

L'accorciamento di un arto inferiore dai tre ai cinque centimetri.

Art. 11.

L'epifora.

Art. 12.

Le varici di qualsiasi regione quando per estensione e volume apportino impedimento alla libertà dei movimenti.

Art. 13.

Il varicocele o cirsocele voluminoso o nodoso.

Art. 14.

Le nevrosi cardiache purchè accentuate.

Art. 15.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità non specificate in questo Elenco, che rendano palesemente inabili al servizio militare incondizionato, soltanto dopo essere state giudicate tali da un Collegio Medico di un Ospedale Militare presieduto dal Direttore di questo oppure da un Collegio Medico presieduto dal Direttore di Sanità di Corpo d'Armata oppure dal Collegio Medico Superiore.

Il Ministro — A. DIAZ.

INDICE

A

Acromegalia . . . . . Art. 5
Actinomicosi . . . . . » 10
Acutezza visiva (riduzione della) (Vedere anche art. 2 elenco B.) » 35
Addison (morbo di) . . . . . » 5
Adenoidismo . . . . . » 69
Aderenza delle guance con le gengive . . . . . » 60
Aderenze tendinee ed aponevrotiche . . . . . » 21
Afachia . . . . . » 47
Alienazione mentale . . . . . » 31
Alopecia . . . . . » 32
Alterazioni del sistema endocrino simpatico . . . . . » 8
Ambliopia e ametropia . . . . . » 40
Anchiloblefaro . . . . . » 42
Anchilosi . . . . . » 25
Anchilostoma (anemia da) . . . » 12
Anemia secondaria - Anemia splenica . . . . . » 12
Aneurismi . . . . . » 18
Angina pectoris essenziale . . . » 79
Angina pectoris nervosa . . . . » 80
Anisometropia . . . . . » 39
Ano (alterazioni e malattie dell'). » 83
Anomalie psichiche . . . . . » 30
Aponevrosi (retrazioni e aderenze delle) . . . . . » 21
Apparato respirat. (malattie dell'). » 78
Arti (sproporzione di lunghezza degli) (Vedere anche art. 10 Elenco B.) . . . . . » 98
Articolazioni (malattie delle) . . . » 23
Articolazioni (anchilosi, rigidità, corpi mobili delle) . . . . . » 25
Astigmatismo (varie forme di). . » 38
Atrofie . . . . . » 26

B

Balbuzie (Vedere anche art. 4 elenco B.) . . . . . Art. 66
Banti (malattie del) . . . . . » 12
Befarite . . . . . » 43
Blefaroptosi . . . . . » 41
Bocca (restringimento dell'orificio orale) . . . . . » 60
Borsiti . . . . . » 22

C

Cachessie . . . . . Art. 6 e 9
Callo deforme . . . . . » 24
Campo visivo (restringimento concentrico del) . . . . . » 48
Carenza (malattie da) . . . . . » 9
Cicatrici . . . . . » 17
Cirsocele (Vedere art. 13 elen. B.) »
Colesteatoma . . . . . » 52
Collo (alterazioni ed esiti di malattie del) . . . . . » 70
Coloboma . . . . . » 42
Colonna vertebrale (deviazione della) . . . . . » 76
Congiuntiviti . . . . . » 46
Contratture muscolari . . . . . » 27
Corde vocali (paralisi delle) . . . » 72
Cornea (malattie ed esiti di malattie della) . . . . . » 49
Coroide (malattie ed esiti di malattie della) . . . . . » 49
Corpi mobili articolari . . . . . » 25
Cranio (depressione o mancanza di porzione a tutta spessezza delle ossa del) . . . . . » 53
Cretinismo . . . . . » 30
Cristallino (malattie ed esiti di malattie del) . . . . . » 49
Cuore (nevrosi cardiache) . . . . » 80
(vedere anche art. 14 elenco B.)
Cuore (vizi organici, malattie, trasposizione del) . . . . . » 79

D

Dacriocistite . . . . . Art. 44
Debolezza di costituzione . . . . » 1
Deficienza di sviluppo toracico . . » 2
Denti (mancanza e carie dei) . . . » 61
Deperimento organico . . . . . » 3

Dermatosi . . . . . » 15
Diabete zuccherino . . . . . » 4
Diplopia . . . . . » 40
Discrasie sanguigne . . . . . » 12
Dislalie . . . . . » 66
(vedere anche art. 4 elenco B.)
Distrofia adiposo-genitale del Frölich . . . . . » 5
Distrofie muscolari . . . . . » 27
Dita (mancanza o perdita dell'uso delle) (vedere anche art. 5 e 6 elenco B. . . . . » 95 e 96

E

Ectropion ed Entropion . . . . Art. 42
Elefantiasi . . . . . » 20
Emeralopia (vedere art. 3 elenco B.
Emofilia . . . . . » 12
Emopatie . . . . . » 12
Emorroidi . . . . . Art. 82
Enuresi . . . . . » 89
Epifora (vedere art. 11 elenco B).
Epilessia . . . . . » 29
Epispadia . . . . . » 91
Ernie viscerali . . . . . » 84
Ernie muscolari . . . . . » 21
Esofago (alterazioni di malattie ed esiti di malattie dell') . . . . » 71
Esoftalmo . . . . . » 50
Esostosi . . . . . » 24

F

Faccia (macchie, talangectasie della) » 11
Faringe (alterazioni, malattie ed esiti di malattie della). . . . » 71
Fistole . . . . . » 16
Fistola lagrimale . . . . . » 44
Fistole uretrali. . . . . » 88
Flaiani-Basedow (morbo di) . . . » 5
Flebiti (esiti di) . . . . . » 20
Fosse nasali (malattie delle) . . . » 56
Frenastenie . . . . . » 30
Frölich (distrofia adiposo-genitale del . . . . . » 5

G

Gengive (aderenza delle guance colle) . . . . . Art. 60
Ghiandole endocrine (alterazione della funzione delle) . . . . » 45
Ghiandole lagrimali (malattie delle) . . . . . » 44
Ghiandole salivari (malattie delle) » 97
Glicosurie . . . . . » 4
Gibbosità . . . . . » 76
Ginocchia (convergenza e divergenza delle) . . . . . » 99
Gobba voluminosa . . . . . » 75
Gola grossa . . . . . » 74
Gozzi voluminosi . . . . . » 73
Guance (aderenza delle guance con le gengive) . . . . . » 60

I

Idiozia . . . . . Art. 30
Idrocele . . . . . » 93
(vedere anche art. 13 elenco B).
Imbecillità . . . . . » 30
Infantilismo . . . . . » 5
Intestino retto (vizi di conformazione, malattie ed esiti di malattie dell') . . . . . » 83
Intossicazione da metalli . . . . » 8
Ipermetropia . . . . . » 37
Iperostosi . . . . . » 24
Ipoacusia . . . . . » 54
(vedere anche art. 8 e 9 elenco B).
Ipospadia . . . . . » 91
Iride (malattie ed esiti di malattie dell') . . . . . » 49
Isterismo . . . . . » 29
Itteri emolitici cronici familiari . . » 12

L

Labbra (imperfezioni ed esiti di malattie delle) . . . . . Art. 59
Labbro leporino . . . . . » 59
Labirintiti e labirintismo . . . . » 53
Lagoftalmo . . . . . » 42
Laringe (alterazioni ed esiti di malattie della) . . . . . » 72
Lebbra . . . . . » 10
Leucemia . . . . . » 12
Linfoangioite (esiti di) . . . . . » 20
Lingua (perdita di porzione, alterazioni ed esiti di lesioni della) . » 64
Lussazioni permanenti dei tendini . » 21
Lussazioni mal vidotte o non più riducibili e quelle abituali . . . » 25
(vedere anche art. 5 elenco B).

M

Macchie permanenti e talangectasie della faccia . . . . . Art. 11
Madarosi . . . . . » 49
Malaria . . . . . » 6
Mano (mancanza di una) . . . . » 94
Mascellari (vizi ed esiti di lesioni dei) . . . . . » 62
Mascellari (malattie dei) . . . . » 63
Mastoidite . . . . . » 52
vedere anche art. 9 elenco B).
Menière (sindrome di) . . . . . » 53
Mente (malattie della) . . . . . » 31
Metalli (intossicazione da) . . . » 8
Miocardio (malattie del) . . . . » 70
Miopia . . . . . » 36
(vedere anche art. 1 elenco B).
Mixedema . . . . . » 5
Muscoli (ernie o rottura dei) . . . » 21
Muscoli (contrattura e distrofia dei) » 27
Mutolezza . . . . . » 65

N

Naso (imperfezioni ed esiti di lesioni del) . . . . . Art. 56
Naso (mancanza totale del). . . . » 55
Nefriti . . . . . » 86
Nervo ottico (malattie ed esiti di malattie del) . . . . . » 49
Nervo vestibolare (malattie del). . » 53
Nevrosi cardiache . . . . . » 80
(vedere anche art. 14 elenco B).
Nevrosi (comprese quelle del simpatico e del vago) . . . . . » 29
Neurastenia . . . . . » 29
Neuriti gravi . . . . . » 28

O

Obesità . . . . . Art. 3
Occhio (mancanza del globo di un) » 34
Occhio (restringimento del compo visivo) . . . . . » 48
(vedere anche art. 2 elenco B).
Ombelico (foro pervio dell') . . . » 85
Orecchio (mancanza totale del padiglione di un) . . . . . » 51
Orecchio medio (affezioni infiammatorie dell') . . . . . » 53
(vedere anche art. 9 elenco B).
Ossa (malattie delle) . . . . . » 23
Ossa (deformità e alterazioni delle) » 24
Ossa craniche (depressione e mancanza di porzione delle) . . . . » 33
Otite media secretiva cronica . . » 52
(vedere anche art. 10 elenco B).
Ozena . . . . . » 57

P

Palato osseo e molle (vizi ed esiti di lesioni del) . . . . . Art. 62
Palato osseo e molle (malattie del) » 63
Paralisi e paresi . . . . . » 27
Pellagra . . . . . » 9
Pelle (dermatosi e malattie della) . » 15
Pelle (tubercolosi della) . . . . . » 14
Pene (perdita totale del) . . . . » 90
Pene (perdita parziale del). . . . » 91
Pericardio (malattie del) . . . . » 79
Peritoniti . . . . . » 81
Periostosi . . . . . » 24
Piede (mancanza di un). . . . . » 94
Piedi piatti e altre deformità dei piedi).
(vedere art. 7 elenco B).
Piedi (sudore fetido dei) . . . . » 97
Piedi (deviazione dei) . . . . . » 99
Polmoni (malattie dell'apparato respiratorio) . . . . . » 77 e 78
Porpore croniche . . . . . » 12
Produzioni organiche permanenti e deformanti la faccia . . . . . » 34
Prostata (malattie della) . . . . » 88
Pseudoleucemia . . . . . » 12
Psicopatie . . . . . » 31
Pterigio . . . . . » 45
Ptosi viscerale . . . . . » 81

R

Rachitismo . . . . . Art. 24
Reni (malattie ed esiti di malattie dei) . . . . . » 86
Restringimento del campo visivo . » 48
Restringimenti uretrali organici . » 88
Restringimento dell'orificio orale . » 60
Retina (malattie, esiti di malattie della) . . . . . » 49
Retrazioni tendinee ed aponevrotiche . . . . . » 21
Retto (alterazioni e malattie dell'intestino) . . . . . » 83
Riduzione dell'acutezza visiva . . » 35
Rigidità articolare . . . . . » 25
Riniti e malattie del rinofaringe . » 56
Rottura dei muscoli e dei tendini . » 21

S

Saturnismo	Art.	8
Sclera (malattie ed esiti di malattie della)	»	49
Scorbuto	»	9
Scrofolosi	»	13
Scroto (malattie organiche ed esiti di lesioni dello)	»	93
Seni (malattie dei)	»	58
Seni fistolosi	»	16
Sifilide	»	7
Simblefaro	»	36
Sinoviti	»	22
Sistema endocrinosimpatico (alterazioni dei)	»	5
Sistema nervoso centrale (malattie del)	»	26
Sordità da un lato e ipoacusia dall'altro	»	54
Sordomutolezza	»	63
Strabismo funzionale e paralitico	»	40
Sudore fetido dei piedi	»	97

T

Tachicardia parossistica	Art.	80
Talangectasie	»	11
Tartagliamento	»	66
Tendini (rottura, lussazione e retrazione dei)	»	21
Tendosinoviti	»	22
Testicoli (tubercolosi ed altre malattie organiche)	»	93
Testicoli (assenza o arresto di sviluppo dei)	»	94
Tiroide (ipertrofia della)	»	74
Tonsilla faringea (ipertrofia della)	»	69
Tonsille palatine (ipertrofia delle)	»	68
Torace (deficienza di sviluppo del)	»	2
Torace (vizi di conformazione del)	»	76
Trachea (alterazioni croniche della)	»	72
Tracoma	»	46
Trichiasi	»	42
Tubercolosi polmonare	»	77
Tubercolosi della pelle e verrucosa	»	13
Tumori	»	11

U

Ulceri croniche	Art.	16
Ureteri (esiti di malattie e malattie degli)	»	87
Uretra (restringimenti, fistole dell')	»	88

V

Varicocele (vedere art. 13 elenco B).		
Varici (vedere anche art. 12 elenco B).	Art.	10
Vasi sanguigni (malattie dei)	»	79
Vegetazioni adenoidi	»	69
Vescica (malattie ed esiti di malattie della)	»	97
Visceri addominali (malattie e ptosi dei)	»	81
Visus (riduzione del)	»	35
Vizi organici del cuore	»	79

N. **46.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari – Costituzione delle compagnie distrettuali.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 27 gennaio 1923.

In attesa di emanare un'apposita completa pubblicazione circa l'ordinamento interno, le attribuzioni ed il funzionamento dei distretti militari, questo Ministero comunica che, in seguito all'adozione del nuovo ordinamento, la tabella graduale numerica di formazione provvisoria dei distretti di reclutamento (circolare 1214 in data 27 febbraio 1922 - S. M. R. E.)) è soppressa e sostituita dalla seguente che *rappresenta l'organico medio complessivo d'un distretto,* necessario per il funzionamento del distretto stesso:

DISTRETTO MILITARE.

PERSONALE UFFICIALI.

1 colonnello d'arma combattente (comandante).
1 tenente colonnello d'arma combattente (1).
3 capitani d'arma combattente.
4 ufficiali subalterni d'arma combattente.
1 tenente colonnello o maggiore o capitano d'amministrazione.
1 capitano od ufficiale subalterno d'amministrazione.
1 ufficiale subalterno d'amministrazione.
1 ufficiale inferiore medico.

Totale 14 ufficiali (2).

IMPIEGATI CIVILI.

3 applicati delle amministrazioni militari dipendenti.
1 ufficiale d'ordine dei magazzini militari.

Totale 4 impiegati civili (2) (3).

PERSONALE SOTTUFFICIALI

6 marescialli o sergenti maggiori o sergenti.

Totale 6 sottufficiali (2).

PERSONALE TRUPPA.

1 caporale maggiore o caporale di contabilità.
1 caporale maggiore o caporale aiutante di sanità.
8-20 dattilografi, scritturali (4).
20-28 soldati (attendenti, ordinanze, telefonisti, ciclisti, cucinieri, ecc.). (4).

Totale 30-50 truppa (2) (4).

---

(1) Può essere maggiore d'arma combattente nei distretti nei quali l'ufficiale d'amministrazione più elevato in grado è capitano o maggiore meno anziano del maggiore d'arma combattente, purchè nei reparti delle varie armi siano impiegati altrettanti tenenti colonnelli in luogo di maggiori.

(2) Fino a che sia ultimata la riorganizzazione dei distretti questo Ministero si riserva, in seguito a eventuale proposta vagliata dai comandi di corpo d'armata, di superare transitoriamente tale organico medio.

(3) In caso di deficenza possono essere sostituiti da sottufficiali.

(4) La seconda cifra si riferisce ai distretti principali (quelli delle sedi dei comandi dei corpi d'armata e di divisione); la prima ai distretti di minore importanza.

L'*organico sovraindicato* non è tassativo per ogni distretto ma *rappresenta*, come è ovvio, *soltanto un dato medio*. Perciò l'assegnazione del personale sarà fatta secondo la importanza dei singoli distretti; dal Ministero della guerra in base alle proposte dei Comandi di corpo d'armata, per quanto riguarda il personale ufficiali, impiegati civili e sottufficiali; dai Comandi di corpo d'armata direttamente per quanto riguarda il personale di truppa.

In ogni modo però, il personale assegnato nel complesso dei vari distretti di ogni corpo d'armata non dovrà superare il totale complessivo degli organici medi stabiliti per detti enti.

Allo scopo poi di agevolare il miglior funzionamento dei distretti, di non disturbare i corpi con continue sottrazioni di personale per le esigenze dei distretti, dei comandi territoriali e dell'amministrazione centrale della guerra, e di riunire presso un ente, che ne assicuri il miglior governo disciplinare ed amministrativo, tutto il personale dei distretti ,comandi, uffici, ora appoggiato a diversi o speciali reparti, questo Ministero dispone che nelle sedi di comando di divisione e di corpo d'armata, i distretti abbiano effettivo, oltre al personale necessario pel funzionamento del distretto, anche il personale sottufficiali e truppa di detti comandi, ed in aggregazione gli attendenti degli ufficiali dei comandi stessi. Il personale di truppa effettivo o aggregato al distretto sarà riunito, *a partire dal* 1° *marzo* 1923, in una *compagnia distrettuale* inquadrata da ufficiali tratti da quelli in organico al distretto. Tale compagnia sarà composta normalmente di 1 plotone (personale del distretto) nelle sedi minori, dove non coesiste un comando di grande unità; di 2 plotoni nelle sedi di divisione (1° plotone personale del distretto; 2° plotone, personale del comando di divisione); di 3 plotoni nelle sedi di comando di corpo d'armata (1° plotone, personale del distretto; 2° plotone, personale del comando di divisione, 3° plotone, personale del comando di corpo d'armata, ivi compresi comando d'artiglieria, del genio e tribunale).

Infine 20 distretti di minore importanza, dovendo provvedere anche all'istruzione del personale destinato agli uffici del Ministero della guerra, formeranno con detto personale un 2 plotone provvisorio.

In occasione di chiamate o di richiami alle armi ai plotoni suindicati si potrà aggiungere transitoriamente il necessario numero di plotoni di reclute e di richiamati transitanti presso ogni singolo distretto.

La compagnia distrettuale ha i seguenti compiti:

— disimpegno del servizio interno del distretto; amministrazione del personale permanente od aggregato del distretto o del comando di divisione o del comando di corpo d'armata, amministrazione delle reclute, dei richiamati e degli uomini isolati transitanti presso il distretto stesso; amministrazione eventuale di militari comandati fuori corpo per incarichi vari (mense, circoli, biblioteche, ecc.).

Per la costituzione delle compagnie distrettuali si danno le seguenti disposizioni:

1. *Ordinamento.* — La compagnia distrettuale assumerà, per conseguenza di quanto sopra, l'organico determinato della seguente tabella;

COMPAGNIA DISTRETTUALE.

PERSONALE UFFICIALI.

1 capitano di arma combattente (comandante) (2). b
1 ufficiale subalterno di fanteria (1) (3).

Totale 2 ufficiali.

PERSONALE SOTTUFFICIALI.

6 marescialli o sergenti maggiori o sergenti (4).

Totale 6 sottufficiali.

PERSONALE TRUPPA.

1- 2 caporali maggiori (3).
1 caporale maggiore o caporale di contabilità.
1 caporale maggiore o caporale aiutante di sanità.
3- 6 caporali (5).
24-40 soldati (5).

Totale 30-50 truppa (5).

La compagnia distrettuale dei distretti nelle sedi di comando di divisione avrà un secondo plotone costituito dal personale di detto comando e della forza media di:

4 sottufficiali.
26 truppa.

La compagnia distrettuale dei distretti nelle sedi di comandi di corpo d'armata avrà anche un terzo plotone composto del personale di detto comando e della forza media di:

8 sottufficiali.
42 truppa

Il personale da assegnarsi ai distretti dovrà essere di buoni precedenti, avere i requisiti fisici richiesti per la fanteria, sapere leggere e scrivere, e possedere nella grande maggioranza (almeno i 3/4) un grado d'istruzione sufficiente per essere adibito a mansioni d'ufficio. Sono esclusi, di massima, da tale assegnazione le reclute che hanno frequentato corsi d'istruzione premilitare.

---

(1) Di altre armi, se non è disponibile presso il distretto un ufficiale subalterno di fanteria.

(2) Il comandante ha altresì, i compiti già affidati all'ufficiale distrettuale e può essere impiegato in sussidio al personale dell'ufficio maggiorità del comando di distretto.

(3) L'ufficiale subalterno nei distretti di minore importanza può essere adibito in sussidio all'ufficiale consegnatario del magazzino distrettuale salvo che il comandante del distretto non ritenga più conveniente utilizzarlo, quando possibile, in sussidio di altro organo del distretto.

(4) Di essi uno è adibito permanentemente al comando della compagnia; gli altri sono ripartiti tra i vari uffici e sezioni del distretto: Ufficio maggiorità - ufficio mobilitazione - ufficio amministrazione (sezione conti e cassa - sezione matricola - sezione magazzino).

(5) La seconda cifra si riferisce ai distretti principali (quelli delle sedi dei comandi di corpo d'armata di divisione); la prima ai distretti di minore importanza.

2. *Reclutamento.* — Nella ripartizione del contingente della classe 1903 sono state assegnate (vedi allegato n. 1):

a) ai distretti in cui hanno sede comando di corpo d'armata e comando di divisione 130 reclute, delle quali 50 destinate al distretto stesso, 50 pel comando di corpo d'armata (compresi il comando artiglieria, il comando del genio, il tribunale), 30 pel comando di divisione;

b) ai distretti in cui ha sede comando di divisione 60 reclute, delle quali 30 destinate al distretto stesso e 30 al comando di divisione;

c) ai 20 distretti di Casale, Voghera, Pavia, Lodi, Treviglio, Cremona, Mantova, Vicenza, Modena, Ferrara, Rovigo, Venezia, Forlì, Massa, Lucca, Pistoia, Parma, Reggio Emilia, Savona e Spezia 60 reclute, delle quali 30 da destinarsi al distretto stesso e 30 da tenersi a completa disposizione del Ministero per gli uffici dell'amministrazione centrale;

d) a tutti gli altri distretti 30 reclute pel distretto stesso.

3. *Addestramento.* — Le reclute riceveranno presso i distretti o presso un reggimento di fanteria viciniore, a giudizio dei comandi di corpo d'armata, l'istruzione prescritta per l'arma di fanteria (1° ciclo d'istruzione).

Inoltre saranno loro impartite speciali istruzioni per perfezionarne l'attitudine alle mansioni cui verranno in seguito adibite (scritturazione, dattilografia, contabilità, servizio d'ordinanza, di ciclista, di telefonista, ecc.).

Per l'istruzione del contingente della classe 1903 i comandi di corpo d'armata provvederanno mediante l'impiego temporaneo di graduati dei reggimenti di fanteria viciniori.

La quota di reclute assegnata a ciascun distretto, è stata concretata in base alle proposte dei comandi di corpo d'armata ed è strettamente commisurata alle esigenze degli enti ai quali verrà adibita, *perciò detto personale sarà dispensato da tutti i servizi territoriali e non dovrà subire alcuna sottrazione* per trasferimento in altri corpi o per impiego presso altri enti.

4. *Armamento - equipaggiamento.* — Il personale di truppa della compagnia distrettuale sarà armato di fucile e baionetta, ed avrà l'equipaggiamento individuale prescritto per la fanteria.

Per l'equipaggiamento generale del reparto provvederà il comando del distretto con le proprie dotazioni ed, in caso di deficienza, il comando di corpo d'armata.

5. *Uniforme.* — Il personale, sottufficiali e truppa, vestirà l'uniforme prescritta per l'arma di fanteria con le mostrine indicate dalla circolare 221 del *giornale militare* 1922 (panno turchino con filettatura scarlatta) e porterà sul copricapo il fregio dell'arma di fanteria (fucili incrociati, dischetto e corona) col numero del distretto in lana gialla per la truppa, in oro pei sottufficiali.

6. *Amministrazione.* — Ogni compagnia terrà il giornale di contabilità e farà capo per i fondi all'ufficio d'amministrazione del distretto stesso.

7. *Mobilitazione.* — Il personale in congedo già appartenente alle compagnie distrettuali sarà tenuto in evidenza nei ruoli 71-B in apposito fascicolo intestato:

« Personale per i comandi, distretti, uffici vari ».

Quando avranno avuto integrale attuazione i provvedimenti organici della presente circolare resterà vietata, come è ovvio, la sottrazione di personale ad altri corpi per le esigenze dei comandi e dei distretti, senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Le direzioni generali del Ministero interessate impartiranno, ove occorra, ulteriori disposizioni di loro competenza.

Il Ministro — A. Diaz.

ALLEGATO N. 1.

ELENCO DEI DISTRETTI

(loro numerazione (1) quota di reclute della classe 1903 loro assegnate)

Numero del distretto	DISTRETTO	Assegnazione reclute 1903	Numero del distretto	DISTRETTO	Assegnazione reclute 1903
41	**Torino**	130	43	**Brescia**	60
70	Pinerolo	30	42	Bergamo	30
40	**Cuneo**	60	89	Sondrio	30
79	Mondovì	30	90	Treviglio	60
1	**Alessandria**	60			
86	Casale	60			
74	Voghera	60	45	**Verona**	130
			44	Cremona	60
			61	Mantova	60
23	**Milano**	130	29	**Padova**	60
22	Como	30	91	Bassano	30
68	Lecco	30	62	Vicenza	60
65	Lodi	60	92	**Trento**	60
76	Monza	30	93	Bolzano	30
54	Pavia	60			
73	Varese	30			
24	**Novara**	60	6	**Bologna**	130
67	Ivrea	30	55	Ferrara	60
75	Vercelli	30	47	Modena	60

(1) I distretti antichi riprendono l'antica numerazione; i nuovi assumono una numerazione progressiva dal C. A. di Torino a quello di Palermo.

Numero del distretto	DISTRETTO	Assegnazione reclute 1903
63	Rovigo	60
51	Venezia	60
8	**Ravenna**	60
56	Forlì	60
28	**Treviso**	60
77	Belluno	30
30	Sacile	30
94	**Trieste**	160 (1)
95	**Gorizia**	60
96	Udine	30
97	**(Pola)**	—
11	**Firenze**	130
83	Massa	60
14	Lucca	60
84	Pistoia	60
16	**Genova**	60
98	San Remo	30
71	Savona	60
99	Spezia	60
2	**Piacenza**	60
7	Parma	60
57	Reggio Emilia	60
36	**Roma**	130
85	Frosinone	30
100	Viterbo	30
13	**Livorno**	60
101	Grosseto	30
102	Pisa	30
12	Siena	30
35	**Perugia**	60
49	Arezzo	30
69	Orvieto	30
72	Spoleto	30
27	**Napoli**	130
103	Aversa	30
25	Benevento	30
26	Caserta	30
64	Gaeta	30
80	Nola	30
39	**Salerno**	60
50	Avellino	30
81	Campagna	30
19	**Catanzaro**	60
82	Castrovillari	30
37	Cosenza	30
38	Potenza	30

(1) Comprese 30 reclute pel Comando della Divisione di Pola ove non è ancora costituito il distretto.

Numero del distretto	DISTRETTO	Assegnazione reclute 1903	Numero del distretto	DISTRETTO	Assegnazione reclute 1903
3	**Bari**	130	33	**Palermo**	130
66	Barletta	30	87	Cefalù	30
5	Lecce	30	60	Girgenti	30
78	Taranto	30	32	Trapani	30
9	**Chieti**	60	20	**Messina**	60
48	Aquila	30	21	Reggio Calabria	30
46	Campobasso	30	104	Acireale	30
4	Foggia	30	31	Caltanissetta	30
88	Sulmona	30	18	Catania	30
10	Teramo	30	105	Noto	30
34	**Ancona**	60	59	Siracusa	30
58	Ascoli	30	15	**Cagliari**	60
52	Macerata	30	106	Oristano	30
53	Pesaro	30	16	Sassari	30

N. **47.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Cambio di denominazione dei comandi di divisione di fanteria e alpini.** — (Stato Maggiore R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 27 gennaio 1923.

Il Ministero determina che a partire dal 1° febbraio 1923 si adottino i seguenti cambi di denominazione:

Comando della 1ª divisione alpina, assumerà il nome di *Comando della divisione militare territoriale di Cuneo;*

Comando della 2ª divisione alpina, assumerà il nome di *Comando della divisione militare territoriale di Brescia;*

Comando della 3ª divisione alpina, assumerà il nome di *Comando della divisione militare territoriale di Treviso.*

Gli attuali comandi di divisione di fanteria, assumeranno, da detta data, la seguente denominazione:

« Comando della divisione militare territoriale di ..... (sede attuale del comando) ».

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

Norme per l'abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1923 e prezzi di vendita degli atti della raccolta

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale in volume delle leggi e dei decreti, per l'anno 1923, sono stabiliti in lire *novanta*, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *novantasei*, comprese pure le spese di posta, per i privati: avvertendo che gli abbonati privi di franchigia postale riceveranno la Raccolta tutta insieme a pubblicazione completa, salvo che intendano pagare le spese postali delle spedizioni dei singoli volumi eseguite come per gli altri abbonati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla Direzione dell'« *Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno - Via Giulia n. 52 in Roma* », indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'Ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *cent. cinque o dieci*, prescritta dall'art. 48, lettera *a*), della tariffa, allegato *A*, del T. U., approvato con decreto-legge luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato dell'importo della relativa tassa di bollo ai termini dei suddetti decreti.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1923, è stabilito in lire cento. Per ogni singolo volume ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire diciotto e per ciascuna puntata, di cent. cinquanta.

Prezzi di vendita:

Raccolta, volumi e puntate, stampati dal 1861 al 1920:	
Ciascuna Raccolta completa	L. 36.00
Ciascun volume separato	» 7.00
Ciascuna puntata	» 0.50
Raccolta, volumi e puntate, delle annate 1921 e 1922:	
Ciascuna Raccolta completa	L. 100.00
Ciascun volume separato	» 18.00
Ciascuna puntata	» 0.50
Atti in fogli sciolti degli anni dal 1861 al 1923:	
Atti da una a quattro pagine	L. 0.25
Atti da cinque a otto pagine	» 0.35
Atti da nove a dodici pagine	» 0.45
Atti da tredici a sedici pagine	» 0.50

Il prezzo degli atti di oltre sedici pagine (cioè di oltre un sedicesimo), sarà di tante volte 50 centesimi quanti saranno i sedicesimi di cui essi si comporranno, computando la frazione di sedicesimo (cioè di un foglio) in ragione del numero delle pagine di cui esso è composto.

Lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha edito in questi giorni la pubblicazione della Scuola Centrale Militare di Educazione Fisica (Farnesina - Roma): « **Corso di Ginnastica militare** », volume di 262 pagine.

Prezzo L. 8.50 (L. 9.90 franco di porto raccomandato nel Regno).

Indirizzare le richieste unitamente all'importo allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Roma (40) - Via Gino Capponi 43-45.

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale, Rassegna dell'Esercito Italiano e Rassegna Aeronautica, per l'anno 1923.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *Bollettino ufficiale*, al *Giornale militare*, alla *Rassegna dell'Esercito Italiano* ed alla *Rassegna Aeronautica* per l'anno 1923 è di L. 130.

Si accettano abbonamenti separati per le quattro pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *Bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *Giornale militare*, di L. 24 per la *Rassegna dell'Esercito Italiano*, e di L. 36 per la *Rassegna Aeronautica*.

Si fanno inoltre abbonamenti combinati alle seguenti condizioni:

Giornale Militare e *Bollettino Ufficiale*	L. 70
Giornale Militare e *Rassegna dell'Esercito*	» 55
Giornale Militare e *Rassegna Aeronautica*	» 68
Bollettino Ufficiale e *Rassegna dell'Esercito*	» 70
Bollettino Ufficiale e *Rassegna Aeronautica*	» 80
Giornale Militare - *Bollettino Ufficiale* e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Giornale Militare - *Bollettino Ufficiale* e *Rassegna Aeronautica*	» 110
Giornale Militare - *Rassegna Aeronautica* e *Rassegna dell'Esercito*	» 85
Bollettino Ufficiale - *Rassegna Aeronautica* e *Rassegna dell'Esercito*	» 100
Rassegna dell'Esercito e *Rassegna Aeronautica*	» 45

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *Giornale militare* ed il *Bollettino ufficiale* nel 1922 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Sono altresì aperti abbonamenti a premio semigratuito.

Chi aggiungerà all'importo degli abbonamenti sopraindicati:

L. **3.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Capitano O. CARONCINI e Tenente L. REGUZZONI: **I grandi giuochi collettivi** (del valore in commercio di L. 4);

L. **10.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello SICILIANI: **Fra gli italiani degli Stati Uniti d'America** (del valore in commercio di L. 12);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor ADOLFO PAOLINI, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte I - Nozioni di anatomia umana** (del valore in commercio di L. 6);

L. **4.20** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Dottor ADOLFO PAOLINI, Tenente colonnello medico: **Anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico - Parte IV - Igiene degli esercizi fisici** (del valore in commercio di L. 6);

L. **6.30** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello di Stato Maggiore dott. FULVIO ZUGARO: **Il costo della guerra italiana** (del valore in commercio di L. 9);

L. **6.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto della Scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina - Roma): **Corso di Ginnastica Militare** (del valore in commercio di L. 8,50);

L. **15.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello Dott. PIETRO MARAVIGNA: **Studi critici sulla guerra mondiale** (del valore in commercio di L. 18);

L. **9.80** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello DOUHET: **Il dominio dell'aria** (del valore in commercio di L. 14);

L. **7.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dello Stato Maggiore del R. Esercito: **I corpi volontari italiani dal 1848 al 1870,** con XXI tavole illustrate fuori testo (del valore in commercio di L. 10)

L. **70.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Colonnello degli alpini ATTILIO VIGEVANO: **La fine dell'Esercito Pontificio,** di pag. 864, con 31 illustrazioni e tavole a colori e 7 carte e piante topografiche (del valore in commercio di L. 100);

L. **13.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale LIUZZI: **Ricordi e pensieri di un ex-Intendente d'Armata** (del valore in commercio di L. 16);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del sen. F. SALATA: **Per le Nuove Provincie e per l'Italia** (del valore in commercio di L. 30);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale BRANCACCIO: **L'esercito del vecchio Piemonte** (del valore in commercio di L. 30);

L. **28.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera pubblicata per conto dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione: **La compensazione dei debiti e i rapporti di diritto privato regolati da trattati di pace** (del valore in commercio di L. 40);

L. **21.00** — riceverà in premio, franco di porto, l'opera del Generale ALESSIO CHAPERON: **L'organica militare fra le due guerre mondiali: 1814-1914** (del valore in commercio di L. 30);

Tutte le somme sono da rimettersi anticipatamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra,* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1922, circolare 357:

A pagina 770, colonna 1, *invece di*: tenente Gherardoni Luigi, *leggasi*: tenente Ghelardoni Luigi.

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 425:

A pagina 920, colonna 2, depennare il capitano Faso Mariano, 68 fanteria.

A pagina 921, colonna 2, depennare il tenente Satriani Giovanni, assegnato Ministero guerra.

A pagina 921, colonna 2, depennare il tenente Schiavoni Carmelo, 63 fanteria.

A pagina 923, colonna 1, depennare il tenente Bonardi Vittorio, assegnato Ministero guerra.

A pagina 923, *invece di*: tenente Gherardoni Luigi, *leggasi*: tenente Ghelardoni Luigi.

Dispensa 52ª, anno 1922, circolare 507:

A pagina 1177, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Bonicelli Mario il pari grado *Buselli* Giuseppe, assegnato Ministero guerra.

A pagina 1178, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Finelli Ruggiero il pari grado *Faso* Mariano, 68 fanteria.

A pagina 1178, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Scolari Felice il tenente *Schiavoni* Carmelo, 63 fanteria.

A pagina 1178, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Scolari Felice il tenente *Satriani* Giovanni, assegnato Ministero guerra.

A pagina 1179, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Chiarloni Mario il pari grado *Ciantelli* Francesco, 1 pesante.

A pagina 1179, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Virdia Valentino il pari grado *Valenti* Valentino, 5 pesante.

Dispensa 2ª, anno 1923, circolare 13:

A pagina 25, colonna 1, depennare il capitano Alagia Ambrogio, 23 fanteria, assegnato Ministero guerra.

A pagina 25, colonna 2, capitano Bosi Giulio, *invece di*: distretto Ferrara, *leggasi*: 11 bersaglieri.

A pagina 25, colonna 1, tenente Antoci Epifanio, *invece di*: 4 alpini, *leggasi*: 2 alpini.

A pagina 25, colonna 1, depennare il tenente Abeltino Antonio, 45 fanteria.

A pagina 25, colonna 2, depennare il capitano Bertola Angelo, 1 alpini.

A pagina 25, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Bonomo Gaspare il pari grado *Buselli* Giuseppe, 2 bersaglieri, assegnato Ministero guerra.

A pagina 26, colonna 1, depennare il tenente Bernardi Marziano, 3 alpini.

A pagina 26, colonna 1, depennare il tenente Bertini Luigi, 85 fanteria.

A pagina 26, colonna 1, depennare il capitano Cotogni Umberto, 51 fanteria.

A pagina 26, colonna 2, depennare il tenente Cardellicchio Enrico, 58 fanteria.

A pagina 27, colonna 1, depennare il tenente Canaveri Alberto, 49 fanteria.

A pagina 27, colonna 1, depennare il tenente Costa Giuseppe, 12 fanteria.

A pagina 27, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Dalò Vincenzo il pari grado *De Toma* Leonardo, 35 fanteria, assegnato autocentro Bologna.

A pagina 27, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Ferraris Umberto il pari grado *Faso* Mariano, 68 fanteria.

A pagina 28, colonna 1, depennare il capitano Genta G. Battista, 64 fanteria.

A pagina 29, colonna 1, depennare il capitano Morici Giuseppe, 1 fanteria, assegnato Ministero guerra.

A pagina 29, colonna 1, *invece di*: tenente Mazzei Enrico, 2 fanteria, *leggasi*: capitano Mazzei Enrico, distretto Verona.

A pagina 29, colonna 1, depennare il capitano Manfredi Oreste, 9 alpini.

A pagina 30, colonna 2, depennare il tenente Palmara Giovanni, 86 fanteria, assegnato direzione esperimenti artiglieria.

A pagina 30, colonna 2, tenente Paternostro Silvio, *invece di*: 8 fanteria, *leggasi*: 8 alpini.

A pagina 30, colonna 2, depennare il tenente Piccoli Guido, 79 fanteria.

A pagina 31, colonna 1, depennare il capitano Rossi Raffaele, distretto Roma.

A pagina 31, colonna 1, depennare il capitano Roppoli Antonio, 15 fanteria.

A pagina 31, colonna 2, capitano Seminara Biagio, *invece di*: 2 fanteria, *leggasi*: distretto Reggio Calabria.

A pagina 31, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Sorgi Cesare il pari grado *Satriani* Giovanni, assegnato Ministero Guerra.

A pagina 31, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Sorgi Cesare il pari grado *Schiavoni* Carmelo, 63 fanteria.

A pagina 31, colonna 2, depennare il tenente Silletti Giovanni, 232 fanteria.

A pagina 32, colonna 1, depennare il capitano Tocco G. Battista, 48 fanteria.

A pagina 32, colonna 2, tenente Viscafè Nicola, *invece di*: 77 fanteria, *leggasi*: 79 fanteria ,assegnato autocentro Verona.

A pagina 32, colonna 2, depennare il tenente Villata Albino, 91 fanteria.

A pagina 32, colonna 2, depennare il capitano Urbinati Rolando, 52 fanteria.

A pagina 32, colonna 2, depennare il tenente Ambrogi Torello, 13 campagna.

A pagina 32, colonna 2, depennare il tenente Zinconi Mario, 1 granatieri.

A pagina 33, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Buccero Roberto il pari grado *Bonardi* Vittorio, assegnato Ministero guerra.

A pagina 33, colonna 2, depennare il tenente Barba Guido, 2 campagna.

A pagina 33, colonna 2, depennare il tenente Chiarloni Mario, 3 pesante campale.

A pagina 33, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Cimmaruta Roberto il pari grado *Ciantelli* Francesco, 1 pesante.

A pagina 34, colonna 1, depennare il tenente D'Ascenzi Romeo, 1 costa.

A pagina 34, colonna 2, depennare il tenente Dente Giacomo, 2 pesante.

A pagina 35, colonna 1, depennare il tenente Guerrieri Gonzaga Luigi, reggimento artiglieria autoportato.

A Pagina 35, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Mereu Enzo il pari grado *Moncalvo* Carlo, 15 campagna.

A pagina 35, colonna 2, depennare il capitano Maceratini Giuseppe, 2 raggruppamento aeroplani.

A pagina 36, colonna 1, depennare il capitano Ponzio Guido, 2 pesante.

A pagina 36, colonna 2, depennare il tenente Pacini Giorgio, 2 campagna.

A pagina 37, colonna 1, depennare il tenente Rizzo Carlo, 3 pesante, assegnato Ministero marina.

A pagina 37, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Volpe Luigi il pari grado *Valenti* Valentino, 5 pesante.

A pagina 38, colonna 1, depennare il tenente Belloli Gino, 1 raggruppamento genio.

A pagina 38, colonna 2, depennare i tenenti Pilato Giovanni, 5 raggruppamento genio e Vaccaro Brancaleone G. Battista, 2 raggruppamento genio.

Dispensa 3ª, anno 1923, circolare 16:

A pag. 82, sesta riga, ove dice: Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n....., *aggiungasi* 12.

Circolare 17 della succitata dispensa:

A pag. 87, sesta riga, ove dice: Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n....., *aggiungasi*: 12.

Prezzo della presente dispensa L. **0.60**

(3455) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª **1923** 2 Febbraio

N. 48 16 novembre 1922. COLONIE - PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1784, concernente l'applicazione in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra nei casi in cui l'invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'arme in quella colonia . . . . . *Pag.* 204

» **49 25 gennaio 1923.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 87, contenente norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni dello Stato *Pag.* 205

» **50 – 1 febbraio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Liquidazione forniture belliche società Fiat « Ferriere piemontesi » . . . *Pag.* 208

» **51 – 1 febbraio 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderni per le bocche da fuoco e per installazioni od affusti . . . . . *Pag.* 208

« **52 – 1 febbraio 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento del materiale per batterie da 75 A. V. controaerei su 4 pezzi - Pubblicazione n. 1349 - Edizione provvisoria 1922 . . . . . *Pag.* 208

» **53 – 1 febbraio 1923.** SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° settembre 1922 . . . *Pag.* 209

» **54 – 1 febbraio 1923.** — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali per il 1923 . . . . . *Pag.* 211

« **55 – 1 febbraio 1923.** - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali . . . . . *Pag.* 212

AVVISO . . . . . *Pag.* 219

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 219

Circolare N. **48.** - COLONIE - PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1784, concernente l'applicazione in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra nei casi in cui l'invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'arme in quella colonia.** — (Gabinetto del ministro). — 16 novembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 15, del 19 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 316, col quale fu stabilito doversi considerare cessato, per ogni effetto di legge, a decorrere dal 24 novembre 1920, lo stato di guerra nel territorio della Tripolitania proclamato con R. decreto 14 maggio 1915, n. 777;

Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 502, col quale fu stabilito doversi considerare cessato per ogni effetto di legge, a decorrere dalla data del decreto stesso, lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica;

Considerato che, pure essendo cessato nel territorio della Tripolitania lo stato di guerra di cui ai RR. decreti 10 marzo 1921, n. 316 e 502, si svolgono colà dal 1° gennaio 1922 operazioni militari che debbono essere, per certi riflessi, equiparate alle operazioni belliche sebbene abbiano, per la finalità carattere di operazioni di polizia coloniale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri della guerra, per la marina e pel tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono applicabili in Tripolitania al personale italiano militare e civile, a decorrere dal 1° gennaio 1922, le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni privilegiate di guerra, limitatamente però ai casi in cui la invalidità e la morte sia stata determinata da ferite o lesioni riportate in un fatto d'arme.

Art. 2.

L'applicazione della disposizione di cui all'art. 1 cesserà in Tripolitania per decreto del ministro delle colonie, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti potranno in avvenire essere richiamate in vigore per determinati periodi di tempo per la Tripolitania o per altra colonia che si trovasse in identica condizione, in seguito a determinazione del ministro delle colonie, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra e della marina, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI - FEDERZONI - DIAZ - THAON DI REVEL - TANGORRA.

N. 49. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 87, contenente norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni dello Stato.** — (Divisione personale del Ministero). — 25 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 23, del 29 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1922 n. 1649 il Governo del Re è autorizzato a procedere alla dispensa del servizio, in corrispondenza al numero ed ai gradi dei posti soppressi, degli impiegati ed agenti di qualsiasi amministrazione dello Stato aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale.

Indipendentemente dalla soppressione di posti, saranno collocati a riposo gli impiegati ed agenti, aventi quaranta anni di servizio e sessantacinque di età, in confronto dei quali sia stata sospesa o differita l'applicazione dell'art. 1 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, e cesseranno di far parte della amministrazione col trattamento economico stabilito dall'art. 6 del presente decreto, gli impiegati ed agenti che erano stati collocati in disponibilità in applicazione della suddetta legge.

Art. 2.

La dispensa dal servizio potrà essere disposta anche prima che sieno approvate le tabelle numeriche del personale di ciascuna amministrazione in correlazione alla progressiva eventuale soppressione o riduzione di determinati servizi.

Tale dispensa, che non potrà aver luogo per un numero di impiegati ed agenti superiori a quello degli addetti al servizio soppresso o ridotto, sarà tuttavia indipendente dalla loro appartenenza a tale servizio e dovrà riferirsi ad impiegati ed agenti aventi grado uguale o parificato a quello degli addetti al servizio medesimo.

Art. 3.

Il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Ministeri e nell'ordine seguente:

a) gl'impiegati od agenti che non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di salute o per incapacità e quelli che diano scarso rendimento di lavoro;

b) gl'impiegati od agenti che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923 quaranta anni di effettivo servizio nell'amministrazione civile;

c) gl'impiegati od agenti che abbiano compiuto o compiano, entro il termine suddetto, sessantacinque anni di età con non meno di venti di servizio.

Non si farà tuttavia luogo alla dispensa degli impiegati od agenti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *b* e *c* del presente articolo o al collocamento a riposo di quelli indicati nella 1ª parte del cap. dell'art. 1 qualora il Consiglio dei ministri, per eccezionali esigenze di servizio, ritenga necessario il mantenimento in servizio.

Art. 4.

Attuati i collocamenti a riposo e la dispensa dal servizio di cui ai precedenti articoli, qualora il personale in servizio risulti ancora in eccedenza rispetto al numero che verrà fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Ministeri, altri impiegati od agenti, fino alla eliminazione della eccedenza.

Tuttavia nel caso di soppressione di gradi o di eccedenza di personale in determinati gradi, qualora nel grado inferiore vi siano posti vacanti, gli impiegati od agenti del grado ridotto o soppresso potranno essere incaricati di esercitare in via provvisoria le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianità rispettiva ed il titolo attuale, fino al riassorbimento nel ruolo.

Art. 5.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo o di dispensa è ammesso soltanto il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza od eccesso di potere.

Art. 6.

Gli impiegati od agenti collocati a riposo o dispensati dal servizio a norma dei precedenti articoli nonchè i funzionari di cui all'art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1922 n. 1649, sono ammessi a liquidare la pensione che loro competa a termine delle disposizioni vigenti e inoltre sarà loro corrisposta una indennità pari a sei mesi di stipendio.

Coloro che abbiano meno di 20 e più di 5 anni di servizio effettivo avranno diritto ad una indennità pari a un dodicesimo dello stipendio per ogni anno di servizio nei casi indicati nell'art. 3, lettera *a*) del presente decreto e ad un ottavo dello stipendio, sempre per ogni anno di servizio, nel caso previsto dall'art. 4.

A coloro che abbiano meno di 5 anni di servizio, sarà corrisposta una indennità pari a un mese di stipendio per ogni anno o frazione di anno di servizio, con un minimo non inferiore, in ogni caso, a due mensilità.

Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono, ad ogni effetto, quelle stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895 n. 70 e da qualsiasi altra legge; e saranno corrisposte immediatamente all'atto della dispensa dal servizio o del collocamento a riposo.

Gli impiegati od agenti dispensati dal servizio, i quali non abbiano un numero di anni di servizio sufficienti per il diritto a pensione e che intendano riscattare, a tale effetto, gli anni di studio o di servizio straordinario a norma della legge 21 agosto 1921 n. 1114, con la quale fu convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1970, dovranno presentare apposita domanda entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa.

Qualora, prima della presentazione della domanda di riscatto, avessero riscosso la indennità di cui al secondo comma del presente articolo dovranno, sotto pena di decadenza dal diritto di riscatto, restituire la differenza fra l'ammontare di tale indennità e di quella contemplata nel primo comma.

Art. 7.

Le precedenti disposizioni non si applicano al personale appartenente ai corpi militari del R. Esercito, della R. Marina e ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, al personale insegnante, a quello della magistratura ordinaria, della magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e a quello della R. avvocatura erariale contemplato nella tabella 17, allegata al R. decreto-legge 27 novembre 1919 n. 2231.

Per i personali suddetti sarà provveduto con appositi separati decreti.

Art. 8.

Entro il 30 giugno 1923 i singoli Ministeri e tutte le amministrazioni autonome dello Stato provvederanno alla revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nei ruoli del rispetttivo personale posteriormente al mese di maggio 1915.

Con separati Nostri decreti saranno stabilite le norme per la detta revisione e per la eventuale dispensa del personale di cui al precedente comma.

Egualmente sarà provveduto per il personale avventizio e per il personale salariato dipendente da amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di ruolo dell'amministrazione ferroviaria, per il quale sarà provveduto a parte con Nostro decreto da emanarsi su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro delle finanze.

Art. 10.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - OVIGLIO.

N. 50. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Liquidazione forniture belliche società Fiat « Ferriere piemontesi ».** — (Ufficio automobilistico). — 1 febbraio 1923.

La direzione dell'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino è incaricata della liquidazione delle forniture belliche con la Società Fiat « Sezione ferriere piemontesi ». Ad evitare che qualche partita a debito o credito della suddetta sezione venga omessa nella liquidazione in corso, si fa obbligo a tutti gli enti che hanno avuto rapporti con dette ferriere di comunicare, con tutta urgenza, all'ufficio liquidatore dell'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino le ragioni di debito o credito tuttora esistenti allegandovi i documenti giustificativi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 51. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderni per le bocche da fuoco e per installazioni od affusti.** — (Direzione generale di artiglieria). — 1 febbraio 1923.

In sostituzione dei « libretti di tiro » di numeri d'ordine 185, 258, 266, 300 dell'« Elenco delle pubblicazioni provvisorie per l'arma di artiglieria » ed a complemento dei documenti prescritti dal « Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, Parte 1ª, Titolo III » il Ministero, allo scopo di raccogliere dati sul comportamento e sulla durata dei vari materiali, ha determinato di adottare due tipi distinti di « quaderni »: l'uno per le bocche da fuoco di qualsiasi calibro e specie e l'altro per le installazioni e gli affusti di qualsiasi specie.

Tutte le bocche da fuoco e tutte le installazioni e gli affusti attualmente in servizio dovranno essere provvisti del rispettivo « quaderno » — ora adottato — che sarà impiantato, per cura degli enti consegnatari, sulla base dei dati che si potranno desumere dai fogli matricolati esistenti.

Per i materiali di nuova costruzione, l'impianto dei « quaderni » sarà fatto con norme analoghe a quelle stabilite per i fogli matricolari.

I « quaderni » costituiranno dotazione *inseparabile dei rispettivi* materiali.

L'Ispettorato delle costruzioni, i comandi di artiglieria di corpo d'armata ed i comandanti di reggimento interessati, vigileranno perchè all'impianto ed alla tenuta di essi sia provveduto con la indispensabile regolarità e continuità.

I comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa interessare, potranno richiedere all'« Ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero » — che ne effettuerà la distribuzione — il numero di copie strettamente ad essi necessarie.

Il prezzo di ogni « quaderno » è di lire 0.50.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 52. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento del materiale per batterie da 75 A. V. controaerei su 4 pezzi - Pubblicazione n. 1349 - Edizione provvisoria 1922.** — (Direzione generale di artiglieria). — 1 febbraio 1923.

E' stato pubblicato il suddetto « Quaderno di caricamento del materiale per batterie da 75 A. V. controaerei su 4 pezzi - Pubblicazione n. 1349 - Edizione provvisoria 1922 », il quale, per cura dell'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Consiglio dell'Esercito	copie	n.	3
Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria	»	»	10
Ministero della guerra - Comando superiore d'aeronautica	»	»	10
Ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni	»	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	»	2
Comando scuola controaerei	»	»	2
Comandi di gruppo d'artiglieria controaerei	»	»	2
Direzione di artigieria di Brescia	»	»	2
14° reggimento artiglieria pesante campale Ferrara	»	»	2
Direzione della rivista di artiglieria e genio	»	»	1

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richedere al predetto « Ufficio pubblicazioni » — che ne effettuerà la distribuzione — il numero di copie strettamente ad essi necessarie.

Il prezzo è di L. 0.70.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 53. — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. **Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 1° settembre 1922.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 febbraio 1923.

A completare le disposizioni emanate colla circolare n. 266 *giornale militare* 1922 e per l'ulteriore svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento indetti colla circolare stessa, il Ministero determina quanto segue:

1. Gli esami teorici a sergente allievo ufficiale dovranno svolgersi sui « Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente - Edizione 1922 », con la sola esclusione del programma di cultura generale.

Gli esami teorici a sottotenente di complemento dovranno svolgersi sui « Programmi d'insegnamento per corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1901, Edizione 1921 ».

Nell'esame pratico a sottotenente l'allievo dovrà dare prova pratica:

a) di saper comandare in ordine chiuso un reparto isolato ed inquadrato corrispondente al grado di sottotenente;

b) di conoscere l'impiego tattico e tecnico del reparto stesso.

La commissione d'esami per tale prova dovrà essere composta del comandante del reggimento, presidente e di due ufficiali superiori, membri.

2. I comandi di corpo d'armata provvederanno perchè gli allievi delle dipendenti scuole giudicati idonei al grado di sergente siano nominati a tale grado col 1° marzo 1923 (ovvero col 1° aprile 1923 per quelli che abbiano dovuto sostenere l'esame di riparazione) e destinati a prestare i tre mesi di servizio prescritti dalla circolare 575 *giornale militare* 1922 nei corpi e reparti dipendenti ripartendoli a seconda delle esigenze del servizio e tenendo conto, nei limiti del possibile, delle singole aspirazioni.

Per gli allievi appartenenti a corsi di arma e specialità di cui nel territorio del corpo d'armata abbia stanza un solo reggimento o reparto od anche nessuno, il comando dello stesso corpo d'armata potrà provvedere, a senso del § 374 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, perchè la destinazione abbia luogo in reggimenti o reparti dei corpi d'armata viciniori.

Per evitare in quest'ultimo caso che si possa eventualmente verificare una eccessiva affluenza di sergenti allievi ufficiali in determinati reparti, i comandi di corpo d'armata prima di far luogo alle destinazioni di allievi delle scuole rispettivamente dipendenti a reparti dei corpi d'armata viciniori, prenderanno tempestivamente opportuni accordi con le autorità interessate per fissare il numero massimo di allievi da trasferirsi in relazione alle esigenze del servizio dei rispetitvi corpi.

3. Gli allievi provenienti dagli arruolati volontari con la ferma di tre anni saranno ammessi, all'atto della loro nomina a sergente a commutare la ferma stessa in quella di due anni stabilita pei sottufficiali dall'art. 2 del R. decreto 16 ottobre 1919,

n. 1986, quale fu modificato dal successivo R. decreto 10 febbraio 1921, n. 125. In tale ferma sarà computato il servizio già prestato a mente dell'articolo medesimo.

4. Appena compiuti i tre mesi di servizio da sergente, gli allievi che non avessero superati gli esami teorici a sottotenente, sostenuti subito dopo quelli a sergente, saranno richiamati presso le rispettive scuole per ripetere la prova teorica e, se idonei, per sostenere anche la prova pratica presso le scuole stesse.

Quelli riprovati in detti esami di riparazione della prova teorica dovranno cessare dalla qualità d'allievo con le norme di cui al n. 12 della citata circolare 266.

Quelli riprovati nella prova pratica saranno rinviati a prestare servizio, sempre come sergenti, ai corpi cui furono già assegnati e potranno essere ammessi ad un esame di riparazione della prova pratica presso i corpi stessi dopo due mesi dalla prova precedente.

Coloro che fossero dichiarati non idonei in tale seconda prova pratica, o che vi rinunciassero, cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali con le norme anzi richiamate.

Eguale trattamento sarà fatto a quelli che sosterranno, giusta quanto è detto al n. 14 della circolare 266 citata, l'esame pratico a sottotenente presso i corpi ai quali sono stati assegnati dopo superati gli esami a sergente e quelli teorici a sottotenente.

Gli allievi promossi sergenti agli esami di riparazione e riprovati agli esami teorici a sottotenente, saranno ammessi a riparare detti esami teorici presso la propria scuola, dopo i tre mesi di servizio ai reggimenti. Se non idonei dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali, se idonei sosterranno subito dopo presso la scuola stessa la prova pratica.

Se riprovati in questa, potranno essere ammessi a ripararla presso i corpi dopo altri due mesi di servizio presso i corpi stessi ai quali erano stati assegnati per compiere i tre mesi di servizio come sergenti.

Quelli che vi rinunciassero, o non la superassero, dovranno cessare come sopra è cenno.

5. In relazione al n. 15 della citata circolare 266, gli allievi che comprovino d'essere iscritti all'università per l'anno accademico ora in corso, potranno, se approvati agli esami da sergente ed a quelli teorici a sottotenente, chiedere di essere inviati in congedo temporaneo appena ultimato il corso e cioè al 1° marzo p. v., per essere richiamati a prestare il servizio come sergenti presso i corpi al 1° giugno 1923.

Qualora poi, a questa data comprovassero presso i rispettivi distretti di leva, con certificato della competente autorità scolastica, di dover ancora attendere agli studi già intrapresi e di dover sostenere i relativi esami potranno essere nuovamente rimandati a prestare i prescritti tre mesi da sergente al 1° giugno 1924.

Al 1° settembre 1923 o, rispettivamente, al 1° settembre 1924, cioè dopo avere prestato presso un corpo il prescritto periodo di tre mesi di servizio come sergenti, detti allievi sosterranno gli esami pratici a sottotenente presso i corpi in cui si trovano.

Quelli risultati idonei potranno chiedere di compiere i primi quattro mesi di servizio da ufficiale dal 1° giugno al 1° ottobre 1924, o, rispettivamente dal 1° giugno al 1° ottobre 1925 e l'eventuale rimanente servizio nell'anno successivo a quello in cui abbiano prestato servizio di prima nomina, ma sempre a partire dal 1° giugno di ogni anno.

Quelli risultati non idonei nei detti esami pratici a sottotenente del settembre 1923 o del settembre 1924 saranno rispettivamente ammessi a ripetere la prova nelle sessioni che verranno stabilite per gli allievi ufficiali della classe 1903 e della classe 1904 e cioè presubilmente nella prima decade del giugno 1924 e del giugno 1925.

In ogni caso dovranno prestare servizio dal 1° giugno al 1° ottobre 1924, o, rispettivamente dal 1° giugno al 1° ottobre 1925, o, come sottufficiali, od anche, in parte, come sottotenenti se avranno conseguita l'idoneità a tale grado nei detti esami di riparazione.

6. I rinvii di cui al precedente numero dovranno formare oggetto di apposite variazioni matricolari ed i comandi dei distretti cureranno perchè i militari rinviati a riprendere l'interrotto servizio in epoche successive siano tenuti in evidenza in speciali registri.

7. A chiarimento del 2° comma del n. 14 della circolare 266 del passato anno si stima opportuno avvertire che mentre gli allievi ufficiali di amministrazione idonei

a sergente devono prestare i prescritti tre mesi di servizio con tale grado negli uffici di amministrazione dei vari enti militari, gli allievi ufficiali di commissariato devono prestare tale periodo di servizo presso le direzioni e sezioni di commissariato e quelli di sussistenza presso gli stabilimenti (panifici, molini, magazzini viveri, ecc.).

8. Le comunicazioni relative ai risultati definitivi degli esami a sottotenente dovranno dai comandi di corpo d'armata essere fatte direttamente alla Direzione generale personale ufficiali del Ministero, affinchè possa procedere senz'altro alle relative nomine a sottotenente degli idonei.

In attesa di tale nomina gli allievi dovranno essere inviati in licenza speciale di 40 giorni non computabile nella ferma.

9. A modificazione del disposto dell'ultimo comma del § 403 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento si avverte che la decisione definitiva circa la nomina a sottotenente di complemento sarà lasciata al Ministero (Direzione generale leva e truppa) nel solo caso in cui, malgrado il parere favorevole della commissione di avanzamento, il comandante del corpo d'armata non ritenga meritevole l'aspirante di conseguire la nomina al detto grado. In tutti gli altri casi decideranno direttamente gli stessi comandanti di corpo d'armata.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **54.** — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi sottufficiali per il 1923.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 febbraio 1923.

1. A modificazione della circolare n. 14 dell'11 gennaio u. s. questo Ministero, in seguito all'approvazione del nuovo ordinamento con cui i reggimenti bersaglieri sono portati su 2 battaglioni, determina che sia variata la tabella annessa alla circolare stessa (Allegato n. 2) assegnando n. 30 allievi sottufficiali dei bersaglieri a tutte indistintamente le scuole.

Nel contempo dispone che nell'ora detta tabella siano portate anche le seguenti varianti:

a) soppressione della quota di 75 allievi sottufficiali per gli alpini assegnata alla scuola sottufficiali del corpo d'armata di Bari;

b) soppressione delle quote di 30 allievi sottufficiali per l'artiglieria da montagna indicate per le scuole dei corpi d'armata di Roma e di Palermo, quote che vengono invece assegnate alle scuole dei corpi d'armata di Milano e di Bologna.

2. Relativamente ai criteri da seguirsi per l'assegnazione degli allievi alle singole scuole e alle varie armi e specialità di servizio di cui al n. 5 della citata circolare n. 14, questo Ministero, a parziale modificazione di tale n. 5, avverte che nel far luogo alle dette assegnazioni i comandanti di corpo d'armata dovranno dare la *precedenza assoluta* a quegli aspiranti allievi sottufficiali che, con apposita dichiarazione scritta, si obblighino sin d'ora a vincolarsi alla ferma di due anni all'atto della loro promozione a caporale.

Per conseguenza i comandi di distretto militare faranno sempre presente tale circostanza alle reclute che produrranno la domanda di ammissione ai corsi allievi sottufficiali, spiegando loro che, mediante l'assunzione del suddetto obbligo, esse potranno vedere facilitata la loro assegnazione alla Scuola prescelta, nonchè all'arma e alla specialità di servizio preferite, semprequando, beninteso, posseggano la voluta idoneità fisica per l'arma e la specialità stesse.

Resta poi inteso che, ove eventualmente dette reclute al momento in cui dovrebbero essere promosse caporali non assumessero la ferma biennale in conformità della dichiarazione fattane, cesserebbero senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali per essere assegnate ad un corpo reclutato dal rispettivo distretto di leva, e la loro promozione al detto grado di caporale non potrebbe aver luogo che al termine normale del 6º mese di servizio stabilito dal regolamento sull'avanzamento.

3. Con l'occasione questo Ministero determina sin d'ora che gli allievi sottufficiali provenienti dagli arruolati volontari e dai riammessi in servizio con la ferma di tre anni, nonchè quelli che assumeranno la ferma di due anni prevista per i sottufficiali prima

di avere raggiunto il 10° mese di servizio, siano nominati sergenti al compimento di tale 10° mese di servizio, semprequando, beninteso, superino il relativo esame di idoneità, esame che dovrà quindi per essi essere anticipato di due mesi di fronte al termine prescritto dal penultimo comma del n. 7 del manifesto annesso alla circolare 14. Per tutti gli altri allievi sottufficiali che non avranno assunto la ferma biennale prima del 10° mese di servizio o che non siano comunque già vincolati ad obblighi di servizio superiori a quelli di leva, gli esami di idoneità a sergente continueranno ad avere luogo nel periodo di tempo indicato dal citato n. 7 e la loro promozione a sergente, subordinata beninteso all'assunzione della ferma di due anni, si effettuerà normalmente al compimento del loro 12° mese di servizio.

Anche della su accennata facilitazione consentita a coloro che assumeranno in anticipazione la ferma stabilita per i sergenti, i comandanti dei distretti militari dovranno rendere consapevoli gli aspiranti allievi sottufficiali all'atto della presentazione delle relative domande affinchè possano regolarsi in conseguenza.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 55. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1 febbraio 1923.

Urgendo ultimare la compilazione dei decreti dei vecchi stipendi dovuti agli ufficiali dal 1° maggio 1919 al 31 marzo 1922, per effetto della circolare 614-1919, si stabilisce che, unitamente agli stipendi nuovi di cui alla circ. 585 e 586 del 1922, i consigli d'amministrazione determinino anche quelli vecchi suddetti, dovuti agli ufficiali nel periodo sopra indicato, in base alle disposizioni relative (1).

Pertanto, alla copia dello stato di servizio da inviarsi a questo Ministero a senso del n. 47 della circolare 587-1922, i consigli d'amministrazione uniranno un altro specchio, conforme agli esempi pratici, allegati alla presente.

S'intende che detto specchio dovrà limitarsi alla parte concernente il computo degli stipendi, tralasciando naturalmente la parte che riguarda l'estratto dello stato di servizio, che viene trasmessa al Ministero in copia. Ciò vale anche per gli stipendi nuovi di cui al n. 47 della circ. 587-1922.

Si avverte che i vecchi stipendi già determinati e pubblicati sul bollettino ufficiale dovranno risultare trascritti anche nella copia dello stato di servizio, secondo la prescritta variazione di cui alla circ. 534-1920 (senza più essere determinati dai consigli d'amministrazione).

A soluzione di quesiti pervenuti, si comunica che, dal 12 aprile 1921 al 31 marzo 1922, agli ufficiali chimici-farmacisti effettivi, esclusi quelli delle categorie in congedo, devono computarsi, in aumento all'anzianità utile agli effetti dello stipendio, tre anni pei laureati in chimica e due anni per i diplomati in farmacia, a senso dell'art. 6 della circ. 242-1921.

Invece, dal 1° aprile 1922, saranno computati tanto agli ufficiali chimici-farmacisti effettivi quanto a quelli delle categorie in congedo tre anni; quattro; o cinque, secondo che essi, al 12 aprile 1921 (data d'istituzione degli ufficiali chimici-farmacisti), fossero previsti del diploma in farmacia; o della laurea in chimica e farmacia; oppure della laurea in chimica pura e del diploma in farmacia, a senso degli articoli 3 e 6 della circ. 585-1922.

Successivamente al 1° aprile 1922, agli ufficiali chimici-farmacisti di nuova nomina verranno computati, agli effetti dello stipendio, quattro oppure cinque anni, secondo che siano provvisti della laurea in chimica e farmacia oppure della laurea in chimica pura e del diploma in farmacia.

Il Ministro — A. DIAZ.

---

(1) Circolari 615, 677, 686 del 1919 - 114, 126, 158, 474, 534, 558, 678 del 1920 - 96, 242 del 1921 - 158, 296, 438, 471 del 1922.

ALLEGATO N. 1.

TENENTE COLONNELLO DEL GENIO IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro I.

Nato il 15 ottobre 1875.

Quadro II.

Sottotenente in S. A. P. nell'arma del genio nella scuola d'applicazione d'artiglieria e genio con anzianità dal 1° novembre 1898	(R. D.) li	26	agosto	1899
Tenente	(R. D.) li	31	agosto	1891
Capitano	(R. D.) li	31	maggio	1913
Maggiore	(R. D.) li	31	dicembre	1915
Tenente colonnello	(R. D.) li	15	agosto	1917

Quadro III.

Computati, come servizio utile, tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente in essi compresi i servizi militari prestati anteriormente alla nomina stessa (legge 14 luglio 1907, n. 482).

Laurea in ingegneria - nella scuola d'applicazione degli ingegneri in Torino (1).

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° maggio 1919.

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° maggio 1919 (essendo stato nominato sottotenente il 1° novembre 1898) aveva di servizio da ufficiale	20	6	—
b) per essere stato nominato sottotenente in S. A. P. in seguito a concorso per il quale si richiedeva di aver compiuto, con successo, il primo anno di corso nelle regie scuole di applicazione per gli ingegneri (tre anni di studi universitari) (1).	1	—	—
Totale tempo utile al 1° maggio 1919.	21	6	—

Secondo la tabella il tenente colonnello ha diritto, al 1° maggio 1919, allo stipendio di lire 9800 senza limitazione, perchè non supera l'aumento di lire 3000 sul vecchio stipendio (art. 19, circ. 614-1919).

Il tenente colonnello, compiendo 24 anni di servizio da ufficiale al 1° novembre 1921, acquista diritto allo stipendio di lire 10500, con decorrenza dal 16 dello stesso mese.

(1) Veramente l'ufficiale è provvisto di laurea di ingegnere che è titolo superiore a quello richiesto dal concorso (5 anni di università in luogo di tre). Ciò non di meno l'ufficiale non può godere di un vantaggio superiore a quello stabilito per il titolo del concorso medesimo (3-2-1).

ALLEGATO N. 2.

COLONNELLO DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro I.

Nato il 1° gennaio 1875.

Quadro II.

Sottotenente in S. A. P.	(R. D.) li	4	agosto	1895
Tenente	(R. D.) li	31	luglio	1899
Capitano	(R. D.) li	1	luglio	1908
Maggiore	(R. D.) li	2	settembre	1912
Tenente colonnello	(R. D.) li	15	aprile	1915
Colonnello	(R. D.) li	15	luglio	1917

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° maggio 1919.

	Anni	Mesi	Giorni
Al 1° maggio 1919 (essendo stato nominato sottotenente il 4 agosto 1889) aveva di servizio da ufficiale	23	8	27

Secondo la tabella, il colonnello avrebbe diritto, al 1° maggio 1919, allo stipendio di L. 10,500; ma poichè deve avere sul vecchio stipendio (di L. 9300) l'aumento minimo di L. 1600 (a senso dell'art. 17 della circ. 614-1919), così percepirà lo stipendio di L. 10,900 fino a quando avrà diritto ad uno stipendio maggiore.

ALLEGATO N. 3.

COLONNELLO DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro I.

Nato il 1° gennaio 1862.

Quadro II.

Sottotenente in S. A. P.	(R. D.) li	4	agosto	1889
Tenente	(R. D.) li	1	settembre	1893
Capitano	(R. D.) li	31	luglio	1904
Maggiore	(R. D.) li	3	agosto	1909
Tenente colonnello	(R. D.) li	1	agosto	1913
Colonnello	(R. D.) li	15	maro	1915

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° maggio 1919.

	Anni	Mesi	Giorni
Al 1° maggio 1919 (essendo stato nominato sottotenente il 4 agosto 1895) aveva di servizio da ufficiale	29	8	27

Secondo la tabella, il colonnello ha diritto al 1° maggio 1919 allo stipendio di L. 12,500 senza limitazione, perchè, alla stessa data, egli era già entrato negli ultimi tre anni di servizio (art. 18 circ. 614-1919).

ALLEGATO N. 4.

PRIMO CAPITANO D'AMMINISTRAZIONE IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro I.

Nato il 24 novembre 1869.

Quadro II.

Sottotenente di complemento arma d'artiglieria e giunto a prestare il prescritto servizio	(R. D.) li	31	maggio	1890
Inviato in congedo	li	10	aprile	1891
Sottotenente in S. A. P.	(R. D.) li	17	giugno	1900
Tenente	(R. D.) li	4	ottobre	1904
Capitano	(R. D.) li	31	dicembre	1914

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° maggio 1919.

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° maggio 1919 (essendo stato nominato sottotenente dopo il 28° anno di età) aveva di servizio utile da ufficiale (art. 2 R. D. 2 novembre 1919, n. 2079)	21	5	7
b) servizio effettivamente prestato da ufficiale di complemento .	—	10	9
Totale tempo utile al 1° *maggio* 1919 . . .	22	3	16

Secondo la tabella, il 1° capitano avrebbe diritto, al 1° maggio 1919, allo stipendio di L. 8600, ma poichè non può conseguire sul vecchio stipendio (L. 4900) un aumento superiore alle L. 3000 (art. 18 della circolare 614-1919), così percepirà lo stipendio di L. 7900.

Il 1° capitano, entrando il giorno 24 novembre 1919 negli ultimi 3 anni di servizio rispetto ai limiti di età, acquista diritto allo stipendio di L. 8600, a decorrere dalla stessa data (art. 18 circ. 614-1919 (1).

Compiendo, alla data 15 gennaio 1921, 24 anni di servizio da ufficiale, egli acquista diritto, da tale data, allo stipendio di L. 9200, con decorrenza dal 16 stesso mese.

(1) N. 7 del § 9 della circ. 615-1919.

ALLEGATO N. 5.

MAGGIORE GENERALE IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro I.

Nato il 1° gennaio 1860.

Quadro II.

Sottotenente in S. A. P.	(R. D.) li	1	agosto	1881
Tenente	(R. D.) li	30	settembre	1884
Capitano	(R. D.) li	1	luglio	1892
Maggiore	(R. D.) li	15	gennaio	1902
Tenente colonnello	(R. D.) li	3	ottobre	1906
Colonnello	(R. D.) li	1	marzo	1910
Maggiore generale	(R. D.) li	23	maggio	1915

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° maggio 1919.

	Anni	Mesi	Giorni
Al 1° maggio 1919 (essendo stato nominato sottotenente il 1° agosto 1882) aveva di servizio da ufficiale	37	9	—

Secondo la tabella, il maggior generale ha diritto, al 1° maggio 1919, allo stipendio di L. 15,600 senza limitazione, perchè era entrato negli ultimi tre anni di servizio giusta i vecchi limiti di età (62 anni pei maggiori generali) rimasti in vigore fino al 31 marzo 1920.

Poichè con la circ. 188-1920 fu elevato il limite di età a 65 anni pei maggiori generali così il maggior generale in esame non si trovava più negli ultimi tre anni di servizio. Ciò non ostante egli conserva lo stipendio di L. 15,600, senza limitazione, già attribuitogli. (N. 3 Norme esecutive circ. 158-1922).

Il maggior generale, compiendo 39 anni di servizio da ufficiale al 1° agosto 1920, acquista diritto allo stipendio di L. 16,100, con decorrenza dal 16 stesso mese.

ALLEGATO N. 6.

CAPITANO FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro I.

Nato il 15 ottobre 1876.

Quadro II.

Sottotenente in S. A. P.	(R. D.) li	19	settembre	1899
Tenente	(R. D.) li	19	settembre	1902
Capitano	(R. D.) li	31	marzo	1913

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° maggio 1919.

	Anni	Mesi	Giorni
	—	—	—
Al 1° maggio 1919 (essendo stato nominato sottotenente il 19 settembre 1899) aveva di servizio da ufficiale	19	7	12

Secondo la tabella, il capitano avrebbe diritto, al 1° maggio 1919, allo stipendio di L. 8000, ma poichè non può conseguire sul vecchio stipendio (di L. 4900) un aumento superiore alle L. 3000 (art. 18 della circ. 614-1919) percepirà lo stipendio di L. 7900.

Il capitano, compiendo, alla data 19 settembre 1919, 20 anni di servizio da ufficiale, acquista diritto, da tale data, allo stipendio di L. 8600 ridotto a L. 8500 perlhè diminuito della stessa somma di L. 100 che fu detratta dallo stipendio dovutogli, secondo la tabella, al 1° maggio 1919 (N. 4 delle norme esecutive circ. 158 del 1922).

Al 1° maggio 1920, essendo cessate le limitazioni per effetto della circ. 158-1919, egli acquista diritto allo stipendio di L. 8600, come da tabella.

AVVISO

Presso l'ufficio pubblicazioni militari del Ministero sono disponibili per la cessione a prezzo di costo ai corpi ed agli ufficiali, le seguenti pubblicazioni di aeronautica:

Osservazione aerea	prezzo L.		1,40
Impiego dell'aviazione in servizio d'artiglieria	»	»	1,00
Impiego dell'aviazione in servizio di fanteria e collegamenti aerei	»	»	1,30
Osservazione dall'aerostato frenato	»	»	1,00
Impiego dei dirigibili	»	»	1,30
Cenni sull'armamento e sul tiro degli aerei	»	»	1,75
L'aerologia e le sue applicazioni	»	»	1,00

Con l'invio della richiesta al predetto ufficio pubblicazioni dovrà essere trasmesso contemporaneamente anche l'importo delle copie desiderate.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42, anno 1922, circolare 425:

A pagina 920, colonna 1ª, depennare il tenente Caricati Giovanni assegnato S.M.R.E.

A pagina 922, colonna 1ª, depennare il tenente Chelini Rodolfo, 47 fanteria.

Dispensa 52, anno 1922, circolare 507:

A pagina 1177, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Corradi Giulio, il tenente *Chiavari* Armando, 3° ragg. aeroplani da ricognizione.

A pagina 1177, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Cervini Alfredo, il parigrado *Caricati* Giovanni, assegnato S.M.R.E.

A pagina 1177, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Dupanloup Francesco, il tenente *De Bernardinis* Giuseppe, 158 fanteria.

A pagina 1177, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Corradi Giulio, il tenente *Casales* Salvatore, 55 fanteria.

A pagina 1178, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Carbone Umberto, il parigrado *Chelini* Rodolfo 47, fanteria.

Dispensa 2, anno 1923, circolare 13:

A pagina 25, colonna 1ª, tenente Ambrosino Alfredo, *invece di*: 15 fanteria, *leggasi*: 64 fanteria.

A pagina 25, colonna 1ª, depennare il capitano *Allinei* Angelo, 7 alpini.

A pagina 25, colonna 2ª, depennare il capitano *Barrile* Girolamo, 57 fanteria.

A pagina 26, colonna 1, tenente Bertoli Gino, *invece di*: 226 fanteria, *leggasi*: raggruppamento scuole aviatori.

A pagina 26, colonna 1, depennare il capitano *Castagna* Lelio, 2 alpini.

A pagina 26, colonna 2, depennare i tenenti *Ciaccio* Giacinto e *Carlesso* Vittorio, 55 fanteria.

A pagina 26, colonna 2, depennare il tenente *Cuscianna* Arturo, 2 alpini.

A pagina 26, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Corsi Mario i parigrado *Chelini* Rodolfo, 47 fanteria e *Caricati* Giovanni, assegnato Ministero guerra.

A pagina 26, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Corsi Mario il parigrado *Ciriello* Alfredo, distretto Bari.

A pagina 26, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Corsi Mario il parigrado *Casales* Salvatore, 55 fanteria.

A pagina 27, colonna 1, depennare il capitano *De Renzi* Edmondo, 226 fanteria.

A pagina 27, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Cannone Andrea il parigrado *Calabrò* Paolo, 36 fanteria.

A pagina 27, colonna 1, aggiungere dopo il tenente D'Alò Vincenzo il parigrado *De Bernardinis* Giuseppe, 158 fanteria.

A pagina 27, colonna 2, depennare il tenente *Forno* Luigi, 2 alpini.

A pagina 27, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Ferraris Umberto il parigrado *Ferro* Canciano, 6 alpini.

A pagina 27, colonna 2, depennare il tenente *Del Rio* Oscar, 15 fanteria, assegnato Ministero guerra.

A pagina 28, colonna 1, depennare il tenente *Fiorio* Alessandro, 4 alpini.

A pagina 28, colonna 2, depennare il tenente *Greco* Attilio, 17 fanteria.

A pagina 29, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Montevecchi Giovanni il parigrado *Miliano* Oreste, 50 fanteria.

A pagina 29, colonna 2, depennare il tenente *Magnano* Giuseppe, 4 fanteria.

A pagina 29, colonna 2, depennare il tenente *Mancini* Francesco, 47 fanteria

A pagina 29, colonna 2, depennare il tenente *Mazzoli* Ermanno, 78 fanteria.

A pagina 30, colonna 1, capitano Oppici Bruno, *invece di*: 38 fanteria, *leggasi*: 65 fanteria.

A pagina 31, colonna 1, depennare il tenente *Ramirez* Antonio, 43 fanteria.

A pagina 31, colonna 2, depennare il capitano *Scrimin* Luigi, 8 alpini.

A pagina 33, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Buccero Roberto il parigrado *Millo* Gustavo, 18 campagna.

A pagina 33, colonna 2, tenente Buonincontro Adolfo, *leggasi*: Bonincontro Adolfo.

A pagina 33, colonna 2, depennare il sottotenente *Bianchi* Ugo, 8 pesante campale.

A pagina 33, colonna 2, depennare il tenente *Ciasullo* Giuseppe, 8 pesante campale, assegnato arsenale costruzioni artiglieria Napoli.

A pagina 34, colonna 1, tenente Capitani Mario, *invece di*: 2 pesante, *leggasi*: 2 pesante campale.

A pagina 34, colonna 2, depennare il tenente *Fiechler* Renato, 17 campagna.

A pagina 35, colonna 1, *invece di*: tenente Gobbi Primo, *leggasi*: capitano Gobbi Primo.

A pagina 35, colonna 1, depennare il tenente *Ghelardoni* Luigi, 4 campagna.

A pagina 35, colonna 2, tenente Lupia Francesco, *invece di*: scuola allievi ufficiali di complemento Chieti, *leggasi*: 1 costa.

A pagina 37, colonna 1, depennare il tenente *Sorrentino* Giuseppe, 20 campagna.

A pagina 38, colonna 1, depennare il tenente *De Luca* Giuseppe, sottodirezione genio Padova.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(3544) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1923 — 9 Febbraio

N. 56 **29 giugno 1922.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 913 e decreto del ministro del tesoro che dettano norme circa la trasmissione e la revisione delle contabilità relative al pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi . . . . *Pag.* 222

» 57 **7 gennaio 1923.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 124, che autorizza uno storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922, per spese dei ricoverati negli stabilimenti sanitari . . . . . *Pag.* 224

» 58 - **11 gennaio 1923.** STATO DEGLI UFFICIALI. R. decreto n. 19, che modifica la legge sullo stato degli ufficiali (Consigli di disciplina) . *Pag.* 225

» 59 **18 gennaio 1523.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 98, che modifica il terzo comma dell'art. 196 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato . . . . . *Pag.* 226

» 60 **18 gennaio 1923.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. R. decreto n. 94, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, un provveditorato generale dello Stato . *Pag.* 227

» 61 **25 gennaio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 142, contenente alcune modificazioni ed aggiunte al R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, riguardante l'ordinamento del R. Esercito. . . . . *Pag.* 229

» 62 - **25 gennaio 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 154, col quale viene determinata la composizione dei consigli di disciplina in relazione ai nuovi gradi degli ufficiali generali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 231

» 63 - **28 gennaio 1923.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 126, concernente il passaggio degli uffici di ragioneria delle amministrazioni centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze . . . . . *Pag.* 231

» 64 **28 gennaio 1923.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 127, che reca disposizioni concernenti il personale delle amministrazioni statali e gli insegnanti elementari . *Pag.* 233

» 65 **31 gennaio 1923.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prezzo degli stampati . . . . . *Pag.* 235

» 66 **6 febbraio 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Allegato n. 2 al 1° volume dell'« Istruzione sul servizio automobilistico » . . . . . *Pag.* 235

» 67 - **8 febbraio 1923.** — AVANZAMENTO. — Proroga della data di presentazione delle domande per l'ammissione agli esami speciali per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 235

N. 68 – 8 febbraio 1923. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi delle armi di fanteria, artiglieria e genio reclutati durante la guerra . . . . . *Pag.* 236

« **69 – 8 febbraio 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1923 e modifica quello relativo alle indennità speciali per i servizi di presidio . . . . . *Pag.* 243

AVVISO . . . . . *Pag.* 246

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 247

Circolare N. **56.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 913 e decreto del ministro del tesoro che dettano norme circa la trasmissione e la revisione delle contabilità relative al pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi.** — (Ragioneria). — 29 giugno 1922. - (Gazzetta ufficiale n. 165 del 14 luglio 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080 che reca provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo Unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

Sul conforme parere della commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

La revisione delle contabilità delle spese eseguite dai distretti militari, dalle capitanerie di porto e dal Ministero degli affari esteri per il pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi, su fondi somministrati prima dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e poi da quello del tesoro, è affidata all'ufficio speciale costituito presso la Corte dei conti a norma del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2415.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare, udita la Corte dei conti, le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - PEANO.

IL MINISTRO DEL TESORO.

Visto il R. D. 29 giugno 1922, n. 913, concernente la revisione delle contabilità delle spese eseguite dai distretti militari, dalle capitanerie di porto e dal Ministero degli affari esteri per il soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi;

Ritenuto che con il decreto su accennato si autorizza il Ministro del tesoro ad emanare le norme occorrenti per l'esecuzione del decreto stesso;

Udita la Corte dei conti:

DECRETA:

Art. 1.

I distretti militari e le capitanerie di porto rimettono direttamente all'ufficio speciale costituito presso la Corte dei conti a norma del R. D. 21 dicembre 1919, n. 2415 i loro rendiconti trimestrali, corredati dei prescritti documenti giustificativi, sulle anticipazioni di fondi somministrati prima dal Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra e poi da quello del Tesoro per il pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi.

I RR. consolati invece inviano le loro contabilità al Ministero degli affari esteri il quale, a sua volta, le rimette alla Corte dei conti includendole nei propri rendiconti riassuntivi sui fondi somministratigli per il pagamento del soccorso giornaliero all'estero.

Art. 2.

I distretti militari, le capitanerie di porto e il Ministero per gli affari esteri inviano alla ragioneria del sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra copia non documentata dei rendiconti di cui al precedente articolo.

Art. 3.

La Corte dei conti fa gli eventuali suoi rilievi direttamente agli uffici interessati, ma può anche chiedere al sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra notizie e chiarimenti circa le disposizioni da esso emanate per la concessione e il pagamento dei soccorsi giornalieri e le relative somministrazioni di fondi.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro, e per esso il sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, può eseguire sulle contabilità di cui all'art. 1, quantunque già trasmesse alla Corte dei conti le indagini occorrenti per l'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative dei funzionari delegati; può chiedere per visione le contabilità anzidette e i relativi documenti giustificatvi e può anche disporre per ragioni speciali, che qualche rendiconto sia sottoposto al suo esame prima dell'invio alla Corte dei conti.

Art. 5.

La Corte dei conti da comunicazione alla ragioneria del sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra delle modificazioni apportate nelle risultanze dei singoli rendiconti, del risultato finale della revisione delle contabilità di ciascun esercizio finanziario, delle definitive deliberazion di discarico.

Art. 6.

Per tutto ciò che non è contrario al presente decreto e non è contemplato nel medesimo, si osservano, per analogia, le norme già stabilite col R. D. 21 dicembre 1919, n. 2415 per le anticipazioni concesse dal Ministero della guerra, tranne per quanto riguarda eventuali assegnazioni di personale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 gennaio 1923.

Il ministro — DE STEFANI.

Avvertenza. — Le predette disposizioni riguardano le contabilità dei sussidi rese dai distretti militari, di competenza del Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e relative al periodo dal 1° aprile 1918 in poi. Le contabilità riferentisi ai periodi precedenti, di competenza del Ministero della guerra, debbono già essere state inoltrate alla Corte dei conti a norma del R. D. 2415 del 21 dicembre 1919.

N. **57.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 124, che autorizza uno storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922, per spese dei ricoverati negli stabilimenti sanitari.** (Ragioneria). — 7 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 29, del 5 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868, che proroga l'esercizio provvisorio dei bilanci delle varie Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1921-922, fino a quando non siano tradotti in legge, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 del disegno di legge per l'approvazoine dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922, presentato alla Camera il 25 novembre 1920 e modificato con nota di variazione presentata alla Camera 25 giugno 1921, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria complessiva di L. 1.058.000.000 per provvedere a spesa di guerra e a spese che possono occorrere per diretta conseguenza della guerra nell'esercizio 1921-922;

Visto l'art. 5 del disegno di legge sopra indicato il quale autorizza il Governo del Re ad effettuare dalle somme assegnate al capitolo 64 « Spese per la guerra » di parte straordinaria, il trasporto di fondi ai capitoli di parte ordinaria concernenti il mantenimento della forza sotto le armi ed i funzionamenti dei relativi servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 26. - Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc. L. 7.700.000 —

In diminuzione:

Cap. n. 64. - Spese per la guerra . . . . . L. 7.700.000 —

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ.

N. 58. — STATO DEGLI UFFICIALI. **R. decreto n. 19, che modifica la legge sullo stato degli ufficiali (Consigli di disciplina).** (Ufficio personale generali). — 11 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 13, del 17 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e il regolamento relativo, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 807;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 38 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, è aggiunto il seguente comma:

f) l'ufficiale che sia sottoposto a Consiglio di disciplina, o per il quale siano in corso atti d'inchiesta per mancanze previste nell'art. 2.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DIAZ - DI REVEL.

N. 59. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 98 che modifica il terzo comma dell'art. 196 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.** — (Divisione personale del Ministero). — 18 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 26 del 1º febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 che conferisce al Governo la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la riforma tributaria ed amministrativa;

Visto il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016 per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 per l'esecuzione del testo unico medesimo;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065, concernente provvedimenti per evitare le eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 196 del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione del testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016 per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato è modificato come segue:

« Ove per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo ragioniere non creda di poter apporre il suo visto ad un atto di impegno di spesa ne riferisce direttamente al Ministro.

« Quando il Ministro giudichi che, ciò non ostante, l'atto di impegno debba avere corso da un ordine scritto al capo ragioniere il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve in qualsiasi caso, essere firmato direttamente dal Ministro ed è comunicato dal capo ragioniere alla Corte dei conti con l'atto medesimo.

L'ordine, però, non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile, ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli ».

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria la presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. **60.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 94, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, un provveditorato generale dello Stato.** — (Divisione personale del Ministero). — 18 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 24, del 30 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Presso il Ministero delle finanze è istituito un Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Il Provveditorato dello Stato ha l'incarico per le singole amministrazioni di provvedere:

a) all'acquisto, conservazione e distribuzione degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, degli istrumenti tecnici e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici;

b) all'acquisto e alla conservazione del mobilio;

c) alla stampa, alla pubblicazione e al coordinamento degli atti e documenti vari.

Ogni spesa relativa ai titoli di cui sopra deve essere preventivamente autorizzata dal Provveditorato generale semprechè risultino approvati i fondi occorrenti.

Art. 3.

Il bilancio del Provveditorato, che troverà sede in apposite rubriche dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero delle finanze, sarà predisposto in base ai fabbisogni annuali di ciascun Ministero, riveduti dal ministro delle finanze.

Art. 4.

E' istituito nell'organico del Ministero delle finanze, un posto di provveditore generale dello Stato, equiparato a direttore generale.

Con apposito decreto reale, su proposta del Ministero delle finanze, verrà determinato il ruolo organico del Provveditorato e le norme per il reclutamento del relativo personale.

Art. 5.

Gli economati dei singoli Ministeri sono soppressi.

Presso ciascun Ministero potrà essere nominato un funzionario con le attribuzioni di cassiere.

Gli economi dei singoli Ministeri cureranno, sotto la propria responsabilità e sotto la sorveglianza del Provveditorato generale, la liquidazione delle rispettive gestioni.

Art. 6.

Gli effetti mobiliari nonchè gli stampati ed oggetti forniti dal Provveditorato verranno, presso ciascuna amministrazione dello Stato dati in consegna ai funzionari che saranno designati dai rispettivi ministri.

Detti funzionari sono, per la gestione loro affidata, responsabili verso il Provveditorato, a termini di legge.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze potrà disporre la rescissione totale o parziale dei contratti per forniture varie stipulate dall'economato generale o dalle varie amministrazioni, quando, a suo insindacabile giudizio, non li ritenga convenienti per l'amministrazione.

Alle ditte interessate sarà dovuto soltanto il rimborso della corrispondente tassa di registro.

Contro il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 8.

Con regolamento, da emanarsi mediante decreto reale, su proposta del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, saranno determinate le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Con decreto reale, su proposta del ministro delle finanze di concerto con i vari ministri, verranno trasportate nel bilancio del Ministero delle finanze le somme assegnate ad ogni singolo bilancio per le spese contemplate dal presente decreto.

Art. 10.

Questo decreto non si applica alle ferrovie dello Stato.

Art. 11.

L'economato generale attualmente esistente presso il Ministero per l'industria ed il commercio è soppresso ed è altresì soppresso il relativo ruolo organico.

Al personale appartenente al detto ruolo sarà fatto il trattamento che verrà stabilito con separato provvedimento.

Art. 12.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. **61.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 142, contenente alcune modificazioni ed aggiunte al R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, riguardante l'ordinamento del R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 25 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 317;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 18 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 18. — Al riordinamento dell'arma aeronautica sarà provveduto a parte. Resta intanto in vigore l'ordinamento dell'arma aeronautica stabilito dal R. decreto del 20 aprile 1920, n. 421 e successive modificazioni.

Art. 2.

L'art. 35 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 35. — Per la giustizia militare si hanno, in tempo di pace, un tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari, il cui numero verrà stabilito per decreto reale in relazione alle esigenze del servizio.

Con decreto a parte sarà provveduto al riordinamento del personale della giustizia militare, pel quale restano intanto in vigore le disposizioni del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457.

Art. 3.

Il titolo III delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

III.

Assumeranno il grado di generale di divisione i rimanenti tenenti generali ora in servizio attivo permanente che non rientrino nelle categorie specificate al precedente titolo II.

Assumeranno altresì il grado di generale di divisione i maggiori generali ora in servizio attivo permanente che abbiano tenuto od abbiano il comando titolare di una divisione, nonchè gli attuali maggiori generali in servizio attivo permanente che precedono in anzianità il meno anziano dei maggiori generali investiti del comando di divisione alla data del 1° febbraio 1923.

I generali di divisione che non potranno essere impiegati in cariche devolute a generali di divisione saranno impiegati in cariche del grado inferiore. Essi sostituiranno perciò nell'organico altrettanti generali di brigata, e, agli effetti del computo delle eccedenze — di cui al successivo titolo X — che si verificassero nei gradi di generale di divisione e di generale di brigata, saranno considerati come generali di brigata.

Art. 4.

Al titolo VII delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, va aggiunto quanto segue:

Il limite di età di 62 anni resta in vigore per gli attuali maggiori generali ai quali per effetto delle disposizioni del R. decreto 11 marzo 1920, n. 317, non spetti il limite di età di 65 anni. Ciò anche se tali maggiori generali assumeranno il grado di generale di divisione.

Il limite di età di 65 anni resta in vigore per i generali di divisione del ruolo tecnico d'artiglieria che non ricopreranno la carica di direttore superiore delle costruzioni di artiglieria.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DIAZ - DE STEFANI.

N. **62.** — STATO DEGLI UFFICIALI. - **R. decreto n. 154, col quale viene determinata la composizione dei consigli di disciplina in relazione ai nuovi gradi degli ufficiali generali del R. Esercito.** (Ufficio personale generali). — 25 gennaio 1923. — (Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 ottobre 1922 n. 1457 circa la composizione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12 riguardante l'ordinamento del R. Esercito;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Alle denominazioni di brigadiere generale e di maggior generale contenute nella tabella *a*) annessa al predetto R. decreto 27 ottobre 1922 n. 1457 sono sostituite rispettivamente quella di generale di brigata (generale medico - generale commissario) e di generale di divisione (generale medico capo); ed alla denominazione di tenente generale saranno sostituite cumulativamente quelle di generale di corpo d'armata e generale di armata.
Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

N. **63.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. **R. decreto n. 126, concernente il passaggio degi uffici di ragioneria delle amministrazioni centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze.** — (Divisione personale del Ministero). — 28 gennaio 1923. — (Gazzetta Ufficiale n. 26, del 1° febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla prososta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri e del ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli uffici di ragioneria delle amministrazioni centrali cessano di appartenere alle amministrazioni stesse e sono trasferiti alla dipendenza diretta del Ministero delle finanze.

Il personale di ragioneria delle dette amministrazioni, nonchè quello delle altre categorie in servizio al 1° gennaio 1923 presso le ragionerie centrali, farà passaggio nei ruoli di ragioneria, d'ordine e subalterno del Ministero delle finanze.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto saranno stabilite, mediante decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, le norme per l'attuazione degli indicati passaggi di ruolo, con riguardo anche alle attuali carriere dei singoli personali.

Fino a quando detti passaggi non siano avvenuti, il pagamento degli stipendi e degli altri assegni sarà continuato a carico dei bilanci dell'amministrazione alla quale il personale attualmente appartiene e ogni provvedimento concernente il personale stesso sarà adottato dalla amministrazione rispettiva, previo accordo col ministro delle finanze.

Art. 2.

Le ragionerie delle amministrazioni centrali compileranno gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, da trasmettersi al ministro delle finanze, ed eseguiranno qualunque altro incarico venisse loro affidato dai rispettivi ministri.

I provvedimenti di qualsiasi natura, dai quali derivino variazioni nelle entrate e nelle spese, debbono essere inviati al Ministero delle finanze, pel tramite delle ragionerie centrali.

Art. 3.

Il personale dei ruoli centrali di ragioneria che trovasi addetto, con qualsiasi incarico o attribuzione, ad uffici estranei, dovrà prendere servizio presso la rispettiva ragioneria entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

Potranno eccezionalmente essere mantenuti nelle attuali funzioni, previo consenso del ministro delle finanze, e nei limiti dello stretto necessario, gli impiegati di ragioneria addetti ad uffici transitori dipendenti dalla guerra.

Art. 4.

Il ministro delle finanze, ogni volta che lo creda opportuno, convocherà il consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 193 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, affinchè prenda in esame la situazione generale dell'andamento delle spese di bilancio e avvisi ai provvedimenti che si rendesse necessario di adottare allo scopo di evitare eccedenze d'impegni.

Art. 5.

Nulla è innovato per quanto concerne i rapporti fra le ragionerie centrali e gli uffici di ragioneria provinciali della medesima amministrazione.

Rimangono inoltre in vigore tutte le disposizioni relative al funzionamento delle ragonerie delle amministrazioni centrali non contrarie al presente decreto.

Art. 6.

Il personale contemplato dal presente decreto potrà ricevere compensi o indennità, per qualsiasi titolo, esclusivamente a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Il personale medesimo non potrà far parte di alcun consiglio, comitato o commissione di carattere permanente o temporaneo, se non debitamente autorizzato, di volta in volta, dal ministro delle finanze.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Con decreti del ministro delle finanze sarà provveduto al trasporto dei fondi dagli stati di previsione dei singoli Ministeri a quello del Ministero delle finanze, in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che andrà in vigore dal 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. 64. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 127, che reca disposizioni concernenti il personale delle amministrazioni statali e gli insegnanti elementari.** — (Divisione personale del Ministero). — 28 gennaio 1923. — (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922 n. 1601, che, fra l'altro, conferisce al Governo del Re la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge per il riordinamento della pubblica amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri e del ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'assegno temporaneo graduato, a seconda della misura dello stipendio, dal minimo di L. 120 al massimo di L. 200 mensili, concesso a norma delle disposizioni emanate anteriormente alla legge 3 dicembre 1922 n. 1601, è conservato a favore dei per-

sonali cui competa alla data della entrata in vigore della legge medesima, fino all'attuazione delle relative tabelle di stipendi.

L'assegno autorizzato con le stesse disposizioni sopra richiamate, a favore del personale postale, telegrafico e telefonico avente diritto a sistemazione in ruolo, nella misura di L. 30, L. 40, L. 50 e L. 60 mensili, a seconda delle diverse qualifiche sarà disposto fino a quando non abbia effetto, per ciascun impiegato o agente fuori ruolo, il passaggio in ruolo.

Art. 2.

Sino a quando non sia diversamente provveduto, sarà continuata la corresponsione:

a) della indennità supplementare di residenza di L. 400 annue autorizzate a favore degli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti;

b) della indennità di residenza di L. 500 annue autorizzata a favore di quelli residenti nelle località di popolazione inferiore;

c) delle quote differenziali assegnate per le indennità predette agli insegnanti elementari dei comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, ai termini delle norme con cui venne disposta la concessione delle indennità medesime.

Art. 3.

Il personale avventizio e straordinario presso le amministrazioni dello Stato può essere mantenuto in servizio, quando sia assolutamente necessario, fino a che non venga provveduto, secondo le norme stabilite con separato decreto, alla revisione delle assunzioni.

A quello licenziato spetta l'indennizzo di cui al comma sesto dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921 n. 1080.

Art. 4.

Con decreto del ministro delle finanze saranno inscritti in bilancio i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, nonchè per corrispondere l'aumento di stipendi recato dal R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, o da altri provvedimenti analoghi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dallo stesso giorno della entrata in vigore della legge 3 dicembre 1922 n. 1601.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. 65. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prezzo degli stampati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 gennaio 1923.

A cominciare dall'esercizio in corso, il prezzo degli stampati forniti dalla tipografia del reclusorio militare di Gaeta è stato raddoppiato. Ciò in relazione al maggior costo di produzione degli stampati stessi, ed al già avvenuto raddoppiamento della quota assegnata ai corpi per il prelevamento gratuito degli stampati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 66. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Allegato n. 2 al 1° volume dell' « Istruzione sul servizio automobilistico ».** — (Stato Maggiore Centrale — Reparto ordinamento e mobilitazione – Ufficio servizi). — 6 febbraio 1923.

E' stato pubblicato l'allegato n. 2, « Autocarro FIAT 15 Ter », al 1° volume dell'« Istruzione sul servizio automobilistico ».

Detto fascicolo, per cura dell'ufficio pubblicazioni dell'economato di questo Ministero, sarà diramato agli enti e corpi cui già venne inviato l'allegato n. 1, a senso della circolare 412 del *giornale militare* 1922, nella misura stessa da detta circolare stabilita.

Il fascicolo sarà poi tenuto in vendita, presso il predetto ufficio pubblicazioni, al prezzo di L. 3.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 67. — AVANZAMENTO. **Proroga della data di presentazione delle domande per l'ammissione agli esami speciali per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. A. P.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento) — 8 febbraio 1923.

La data di presentazione ai corpi, da parte degli interessati, delle domande per l'ammissione agli esami speciali per l'avanzamento a scelta fissata non oltre il 31 dicembre 1922 con circolare 564 *giornale militare* stesso anno, viene prorogata al 28 febbraio 1923.

Le autorità dipendenti sono pregate di trasmettere sollecitamente dette eventuali domande al Ministero (Direzione generale personale ufficiali o direzione centrale servizio sanitario militare) a norma del vigente regolamento.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 68. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi delle armi di fanteria, artiglieria e genio reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). — 8 febbraio 1923.

Con riferimento alla circolare 13 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali rimandati *d'autorità ad un successivo corso di perfezionamento* e di quelli dispensati a domanda dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute nella circolare suddetta.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI F NTERIA — PARMA.

Ufficiali dispensati d'autorità dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad uno successivo:

Capitano ANSELMI Antonio, 50 fanteria.
» ALESSANDRI Alfredo, distretto Ancona.
» ACQUAFREDDA Vincenzo, 9 fanteria.
Tenente ARTINI Enzo, 9 bersaglieri.
» ACCOLLA Filippo, 75 fanteria.
» ARGENTI Achille, scuola allievi ufficiali complemento Chieti.
» ASTONE Carlo, 36 fanteria.
» AGOSTA Giovanni, 92 fanteria assegnato scuola aviatori Roma.
» AMODEI Pietro, 45 fanteria.

Capitano BRANDO Vincenzo, 10 fanteria.
» BIDDAU Giovanni, 45 id.
» BUCCINO Raffaele, 5 id.
» BOSCO Armando, 5 alpini.
» BELLANTONI Domenico, 42 fanteria.
» BAGLIONE Aldo, 5 alpini.
» BONOMO Gaspare, 7 bersaglieri.
Tenente BOCCO Carlo, 3 alpini.
» BATTAGLIA Guglielmo, 4 fanteria.
» BONESSA Ottorino, 91 id.
» BONINI Corrado, 74 id.
» BARBONE Giuseppe, 4 alpini.
» BORRELLI Federico, 51 fanteria.
» BAGATTA Girolamo, 90 id.
» BAMBACINI Duilio, 83 id.
» BOCCARDI Vito, 87 id.
» BASSI Ugo, 3 raggruppamento aeroplani.
» BAMBINI Giorgio, scuola allievi ufficiali complem. Roma.

Capitano BRUNO Luigi, 47 fanteria.
Tenente BARBIERA Calogero, 5 id.
» BOLDRINI Ugo, 97 id.
» BERTOLI Gino, raggruppamento scuole aviatori.
» BACCARI Arturo, 40 fanteria.

Capitano CASTELLO Giacomo, 79 fanteria.
» CANALI Enrico, 152 id.
» CORAGLIA Claudio, 2 raggruppamento aeroplani.
» COPPOLA Ermenegildo, 27 fanteria.
» CANNIZZARO Melchiorre, 4 id.
» CENTOLA Francesco, 34 id.
» CIUFFONI Costantino, 93 id.
» CARRARI Domenico, distretto Mondovì.
» CAROSIO Angelo, distretto Grosseto.
Tenente CASSINA Roberto, 5 alpini.
» CALABRO' Salvatore, 75 fanteria.
» CENTONZE Carlo, 54 id.
» CIMINO Mario, 31 id.
» CAIVANO Corrado, 13 id.
» CANNONE Andrea, 1 granatieri.
» CAMPANA Achille, 10 fanteria.
» CRISTINI Guido, 7 bersaglieri.

Capitano DAL BRUN Vittorio, distretto Verona.
» DI BARTOLO Francesco, 28 fanteria.
» D'AMBRA Francesco, 39 id.
» DE VIVO Eugenio, 1 id.

Capitano DI NATALE Vincenzo, distretto Acireale.
Tenente DELFINO Roberto, 3 alpini.
» DE ROSSI Tito, 18 fanteria.
» DELL'ARTE Eugenio, 10 fanteria assegnato corpo armata Trieste.
» DE CRESCENZIO Carlo, 81 fanteria.
» DE BLASI Marcello, 2 granatieri.
» DE MAGISTRIS Giacomo, personale governo stabilimenti militari di pena.
» DI NATALE Ugo, 17 fanteria.
» DONNINI Giacinto, 2 granatieri.
» DELL'UVA Enrico, 72 fanteria.
» DONAVER Luigi, 231 id.
» DE VILLA Luigi, 50 id., assegnato istituto sperimentale aeronautico.
» D'AURELIO Venceslao, 3 raggruppamento aeroplani.
» DESDERI Giovanni, 6 bersaglieri.
Sottoten. D'AGATA Salvatore, 4 fanteria assegnato tribunale militare Torino.

Capitano FIORASI Francesco, 58 fanteria.
» FOSSI Luigi, 66 id.
» FERRARIS Umberto, 44 id.
Tenente FACCINI Angelo, 50 id.
» FAROTTI Amedeo, 49 id.
» FRISARI Fiorillo, 79 id.
» FIORAMONTI Pietro, 14 id.
» FUNICELLO Luigi, 82 id.
» FAVELLI Paolo, 52 id.
» FERRANTE Vittorio, deposito aviatori (ufficio stralcio) Torino.
» FREZZAN Federico, 3 raggruppamento aeroplani.
» FONTANA Roberto, 22 fanteria.
» FRANCESE Arnaldo, 83 id.

Capitano GISMONDI Vittorio, 89 fanteria.
» GATTI Cesare, 88 id.
» GIACOMELLI Arnaldo, personale governo stabilimenti militari di pena.
Tenente GIACONIA Giosuè, 7 fanteria.
» GALASSO Vittorio, 31 id.
» GUTIERREZ Antonio, 45 id.
» GRASSELLINI Giovanni, 60 id.
» GUJ Silvio, 3 alpini.

Capitano GULINELLI Amerigo, 81 fanteria.

Capitano LEONE Giuseppe, distretto Palermo.
» LELLA Giorgio, 18 fanteria.
Tenente LIQUORI Guido, 42 id.
» LELLA Francesco, 10 id.
» LASPINA Cristoforo, 61 id.
» LONGO Luigi, 35 id.

Tenente MORANDI Umberto, 72 fanteria.
Capitano MENGHINI Orazio, distretto Viterbo.
» MOCCAGATTA Giovanni, 7 alpini.
» MONTI Guido, distretto Castrovillari.
Tenente MERLATI Arnaldo, 34 fanteria.
» MICHIELOTTO Michele, 49 id.
» MELPIGNANO Angelo, 72 fanteria assegnato direzione genio Pola.
» MAIORINO Diego, 6 bersaglieri.
» MANGANI Alberto, 52 fanteria.
» MARTELLINI Emilio, 16 id.
» MONTEMURRO Francesco, 52 id.
» MARTINETTI Aldo, 45 id.
» MIGLIORANZA Mario, 58 id.
» MARRADI Luigi, 7 id.
» MATTER Fritz, 72 id.
» MORONI Armando, scuola allievi ufficiali complemento Torino.
Sottoten. MASCIO Mario, 35 fanteria.
Tenente MONTELATICI Enrico, comando scuola aviatori Roma.
» MATTINA Roberto, 3 bersaglieri.

Capitano NICO Francesco, 80 fanteria.
» NEGRI Giuseppe, 6 alpini.
» NOTA D'ELOGIO Carlo, 231 fanteria.
Tenente NEGRONI Mario, 93 id.
» NOVELLI Francesco, 26 id.

Capitano OLIVIERI Giuseppe, 34 fanteria.
» OMICINI Francesco, distretto Massa.
Tenente ORLANDO Antonio, 231 fanteria.

Capitano PELOSI Daniele, 94 fanteria.
» POLICASTRO Enzo, 18 id.
» POTENZA Angelo, distretto Barletta.
» POIDOMANI Giuseppe, 152 fanteria.
» POCHINI Gaspare, 86 id.
» PAOLOTTI Antonio, 77 id.
» PINTO Angelo, distretto Pesaro.
» POMPONI Anchise, 59 fanteria.
Tenente PEDE Rodolfo, 86 id.
» PERETTI Angelo, 152 id.
» POSSAGNO Antonio, 2 raggruppamento aeroplani.
» PAPARO Vincenzo, 68 fanteria.
» PUSANTI Salvatore, 11 id.
» PANTANO Giuseppe, 13 id.
» PAGANELLI Guglielmo, 10 id.
» PIVESSO Adolfo, 17 fanteria assegnato Comando truppe Tripolitania.

Tenente QUATTRINI Giulio, 82 id.

Capitano ROSSI Spartaco, distretto Forlì.
» RESCHIGLIAN Giulio, 27 fanteria.
RUIZ Y BALLESTREROS Giuseppe, 12 id.
Tenente ROCCHI Giustiniano, reparto deposit. colon. (Tripolitania).
» RANDONE Salvatore, 225 fanteria.

Capitano SECHI Giacomo, 152 fanteria.
» SARNELLI Pietro, 1 bersaglieri.
» SANTORO Ettore, 3 fanteria.
» SEMINARA Biagio, distretto Reggio Calabria.

Capitano SOLDATINI Mario, 4 bersaglieri.
Tenente SALVO Gustavo, 73 fanteria.
» SABBATINI Didino, 1 granatieri.
» SCALONE Rosario, 4 fanteria.
» STRAZZERI Attilio, 87 id.
» SALOTTOLO Mario, 226 id.
» SORGI Cesare, 52 id.
» STELLA Ettore, 151 id.
» SCIACCHITANO Giuseppe, 9 bersaglieri.

Capitano TETI Eriberto, 23 fanteria.
» TREVES Michelangelo, 55 id.
» TIBERIO Nicola, distretto Chieti.
» TRABACCO Francesco, 53 fanteria.
Tenente TARALLO Francesco, 15 id.
» TOMASELLI Dario, 2 granatieri.
» TODARO Giuseppe, 6 fanteria.
» TURINI Angelo, 26 id.

Capitano UGENTI Giuseppe, 9 id.

Capitano VALLETTA G. Battista, 16 id.
» VARESE Gaetano, 17 id.
» VACIRCA Pietro, 43 id.
» VALENTI Ladismiro, 25 id.
» VERSE' Ciro, 66 id.
» VENTURO Ugo, 34 id.
Tenente VOZZI Franco, 40 id.
» VELOTTI Ugo, 2 id.
» VIVIANI Francesco, 8 bersaglieri.
» VERCESI Ezio, 3 fanteria.

Capitano ZANELLI Gustavo, 43 id.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (30 giugno 1923):

Capitano AMODIO Luigi, distretto campagna.
Tenente ARISTA Luigi, personale governo stab. mil. Pena.
» AMBROSI Domenico, scuola allievi uff. compl. Roma.
» AVIERNA Guido, 76 fant.

Capitano BUSELLI Giuseppe, 2 bersaglieri.
» BOSSI Ezio, 2 raggr. aeroplani.
» BOSSINI Paolo, distretto Ravenna.
» BUSACCA Ernesto, 90 fanteria.

Tenente BARATTA Uberto, 41 id.
» BUSACCA Luigi, scuola allievi uff. compl. Roma.

Capitano CALDERA Dario, distretto Voghera.
» CORRADI Giulio, 68 fanteria.
» CARTA Francesco, distretto Cefalù.
» CARAVAGGI Mario, 5 alpini.
» CALABRESE Pietro, distretto Cosenza.
Tenente CERAVOLO Graziano, 20 fanteria.
» CASCIO Francesco, 6 id.
» CAPOBIANCO Francesco, 31 id.
» COLACINO Raffaele, 19 id.
» CARICATI Giovanni, assegnato Ministero guerra.

Capitano DI IORIO Giovanni, 59 fanteria.
» D'AMBROSIO Vincenzo, 157 id.
Tenente DI PAOLO Giuseppe, 17 id.
» DE MERCURIO Alfredo, 35 fanteria assegnato Ministero guerra.
» DELLI SANTI Filomeno, 225 fanteria.

Capitano FINELLI Ruggero, distretto Bologna.
Tenente FELICI Francesco, 58 fanteria.
» FEDER Antonio, 8 alpini.

Capitano GATTAGRISA Vincenzo, 20 fanteria.
Tenente GOVERNALE Vincenzo, distretto Reggio Emilia.
» GRISOLIA Enrico, 55 fanteria ass. Trib. mil. Venezia.

Tenente LATINI Renato, 61 fanteria.
» LEONARDUZZI Ezio, 8 alpini.
» LUSENA Guido, collegio militare Roma.

Capitano MILAZZO Gioacchino, 6 fanteria.

Capitano MASSETTI Ugo, 2 bersaglieri.
» MIOVILOVICH Filiberto, 1 raggruppamento aeroplani.
» MASTRANGELO Gennaro, 42 fanteria.
» MAZZEI Enrico, distretto Verona.
Tenente MELONI Sebastiano, 45 fanteria.

Tenente NEGRO Arturo, 90 fanteria.

Tenente ORNANO Silvio, 8 fanteria.

Capitano PONZIAN Mario, 58 fanteria assegnato magazzini statali grano Treviso.
» PROCACCI Raoul, distretto Bassano.
» PIRONTI Ettore, 25 fanteria.
» PANZINI Nicola, distretto Bergamo.
Tenente PINELLI Gino, 76 fanteria.
» PESCATORI Antonio, 226 id.
» PIRODDI Mario, gruppo dirigibilisti.
» PERSIANI Enrico, 87 fanteria assegnato Ministero guerra.

Capitano RASPO Cesare, 90 fanteria.
» RUBINO Alfredo, distretto Mantova.
» ROSATI Achille, 232 fanteria.
» RINALDI Carlo, 3 raggr. aeroplani.

Capitano SARTORI Adriano, 3 fanteria.
» SCALIA Stanislao, personale governo stab. mil. pena.
Tenente SAGONE Nicolò, 22 fanteria.

Capitano TROIANI Umberto, 59 fanteria.

Tenente VENTURA Angelo, 1 alpini.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO (Artiglieria).

Ufficiali dispensati d'autorità dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad uno successivo:

Tenente ALIMENTI Giovanni, 9 pesante campale.
» ARNONE Vincenzo, 2 montagna.
» AVERSA Giuseppe, 8 pesante campale.
» ANTONUCCI Oscar, 2 ocampagna.

Tenente BILANCIONI Alarico, 11 campagna.
» BITOCCO Silvio, 13 id.
» BEDOTTI Tiberio, 15 id.
» BOZZA Aleardo, 13 pesante campale.
» BATTAGLIA Alfredo, 13 campagna.
» BATA' Carlo, 4 gruppo contraerei.
» BARTOLETTI Gennino, 1 pesante.
» BACCHELLI Adalberto, 4 campagna.
» BELLOMIA Vincenzo, 4 costa.
» BUCCERO Roberto, 9 gruppo contraerei.
» BECATTINI Cesare, 23 campagna.

Capitano CARRERA Mario, 1 pesante campale.
Tenente COSCO Armando, 4 pesante assegnato Ministero guerra.
» COPPOLA Arturo, 3 pesante campale.
» CORVESE Gaetano, scuola allievi uff. compl. Torino.
» CARRAGLIA Alberto, 2 costa.
» CAVICCHIOLI Nunzio, scuola all. uff. compl. Modena.
» CRISTOFOLETTI Gualtiero, 23 campagna.
» CUMBO Francesco, 5 pesante.
» CHIAPPARELLI Luigi, 18 campagna.
» CAPITANI Mario, 2 pesante campale.
» CORSI Umberto, 13 campagna.
» CAMILLONI Giulio, 2 id.

Tenente CERUTTI Marziale, 1 raggrup. aeroplani.

» D'ALFONSO Amedeo, direzione artiglieria Piacenza, sezione staccata Firenze.
» DI LORENZO Antonio, reggimento artiglieria autoportato.
» DE MARCO Rosario, 3 pesante.
» DE SIMONE Bruno, 3 pesante campale.
» D'ALESSANDRO Salvatore, 25 campagna.
» DE LIQUORI Renato, 25 id.
» D'ERRICO Nicola, 10 id.
» DE CONCILIS Romano, 8 pesante campale.
» DI PAOLA Silvio, 7 id. id.
» DODARO Ermanno, 14 campagna.

Tenente FOTI Attilio, 1 costa.
» FLOTTERON Luigi, 8 gruppo contraerei.
» FRASCA' Carlo, 2 campagna.

Tenente GALLI Francesco, 8 campagna.
» GELICH Giuseppe, 2 pesante campale.
» GUCCIONE Matteo, 24 campagna.
» GICCA Carlo, 13 id.
» GIORDANO Amedeo, 1 pesante.
» GASPARI Secondo, 2 pesante campale.
» GENOVA Enrico, 24 campagna.
» GATTUSO Antonino, 27 id.

Tenente IZZO Pasquale, 4 campagna.
» IANNONE Tommaso, 10 campagna assegnato sezione esperimenti artigl. Ciriè.

» LIGRESTI Vincenzo, 6 P. C.
» LEVA Luigi, 3 costa.

Tenente MAZOTTI Luigi, 5 campagna.
» MORETTI Napoleone, 4 pesante campale.
» MUZZARELLI Antonio, 3 campagna.
» MELE Giulio, 3 pesante.
» MANTESE Gaetano, 6 campagna.
» MASI Francesco, 2 pesante campale.
» MANETTA Giovanni, 16 campagna.
» MILANA Emilio, 24 id.
» MASONE Aquilino, 4 pesante campale.
» MAGRO Ettore, 11 pesante campale.
» MATRACIA Roberto, 10 gruppo contraerei.
» MOSSI Eugenio, 1 raggr. aeroplani.
Sottoten. MAMOLA Emanuele, 3 costa.

Tenente NOTARI Nestore, 2 pesante campale.
» NUNNARI Carmelo, 4 costa.

Tenente PICCIRILLI Gaetano, 5 pesante campale.
» PIACENTINI Pietro, 2 id. id.
» PLATANIA Giacomo, 4 costa.
» PIOLA Pier Alessandro, 16 campagna.
» PALAMENGHI Calogero, 12 id.
» PASQUALI Giuseppe, 16 id.

Tenente ROSSI Ottorino, 4 pesante.
» ROSATI Renato, 1 campagna.

Tenente RENDINA Roberto, 25 id.
» RENGANESCHI Nullo, comando scuola aviatori.

Tenente STASSANO Angelo, 3 montagna.
» SIMONETTI Ferdinando, 24 campagna.
» SIMIONATO Sergio, 3 gruppo contraerei.
» SALONINI Giacomo, 27 campagna.
Sottoten. SCUDERI Francesco, 2 gruppo contraerei.

Tenente TIMO' Guido, 11 campagna.
» TRINCHERA Francesco, 9 id.
» TELESCA Luigi, 7 gruppo contraerei.
» TALLARINO Alberto, 25 campagna.

Tenente VENDITTI Onofrio, 3 montagna.
» VOLPE Luigi, 6 pesante campale.
» VENTURINI Andrea, 13 campagna.
» VERDIRAME Antonio, 4 costa.
Sottoten. VALENZA Vincenzo, 10 pesante campale.

Tenente ZANDRINO Eugenio, 11 campagna.
» ZANOTTI Alberto, direzione artiglieria Venezia.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (30 giugno 1923):

Tenente AQUILECCHIA Vincenzo, 4 campagna assegnato direzione esperimenti artiglieria.

Capitano BRUNELLI Federico, 9 pesante campale assegnato Ministero guerra.
Tenente BONGIOVANNI Giovanni, 11 pesante campale.
» BICCELLI Adalberto, 7 gruppo contraerei.

Tenente BONARDI Vittorio, assegnato Ministero guerra.

Tenente CALZOLARI Giovanni, 2 pesante campale.
» CARUSI Angelo, 4 campagna.
» CARNESI Giuseppe, 22 campagna assegnato Ministero guerra.
» CIMMARUTA Roberto, 2 gruppo contraerei.
» CARPINELLI Gennaro, 8 id. id.

Tenente DE NUNNO Ugo, 14 campagna.
» DE MEO Gaetano, 3 id.

Capitano FUNARI Rodolfo, 7 pesante campale.
Tenente FRANCONE Paolo, 3 montagna.
» FLESCA Alfredo, direzione artiglieria Messina.

Tenente GHELARDONI Vittorio, 19 campagna.

Tenente LEO Salvatore, 7 pesante campale.
» LEMOLI Raffaele, 3 id. id.
» LEOPARDI Fernando, direzione artiglieria Venezia.
» LA GIURA Angelo, direzione artiglieria Messina.
» LONGO Giovanni di Luigi, 3 pesante campale.

Tenente MUTARELLI Pasquale, 13 pesante campale.

Tenente NATALUCCI Aurelio, gruppo dirigibilisti.

Capitano PELA' Mario, 24 campagna.
Tenente PARISI Saverio, 22 id.
» PREVITERA Alessandro, 3 pesante.
» PANTANELLI Ilio, 3 raggr. aeroplani.

Tenente RUSSO Dante, 27 campagna.

Tenente SILENZI Ezio; 13 campagna.
» SPINA Pasquale, 2 id.

Tenente TROIANI Arturo, 22 campagna assegnato S. M. R. E.

SCUOLA D'APPLICAZIONE D'ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO (Genio).

Ufficiali dispensati d'autorità dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad uno successivo:

Tenente BERGONZI Pietro, direzione tecnica aviazione.

Tenente CAPRIOTTI Felice, comando scuole aviatori.

Tenente ESPOSITO Ernesto, 8 raggr. genio.

Tenente FRANCESCHETTI Gino, 9 raggruppamento genio.

Tenente GOBBINI Giotto, 10 raggruppamento genio.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (30 giugno 1923):

Tenente BRUNELLI Giulio, gruppo dirigibilisti.

Tenente CIRELLI Biagio, regg. ferrovieri assegnato Ministero guerra.
» CAPPUCCINI Bruno, 6 raggr. genio.

Tenente ILARI Eraldo, stabilimento costruzioni aeronautiche.

Tenente MARCHETTI Francesco, 6 reggimento genio.

Tenente PENNA Giuseppe, scuola allievi uff. compl. Roma.
» PARISI Giuseppe, 3 raggrup. genio.
» PELIZZA Angelo, reggimento ferrovieri.

Tenente SCHINTU Battista, raggr. radio telegrafisti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 69. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che proroga fino al 30 giugno 1923 e modifica quello relativo alle indennità speciali per i servizi di presidio.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 febbraio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 30 novembre 1922 n. 1549, che autorizza ad esercitare i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-1923, fino a quando non siano approvati per legge;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1922 col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio dal 1° luglio al 31 agosto 1922;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1922 che proroga fino al 31 dicembre 1922 quello del 31 luglio sopra menzionato;

DECRETA:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 31 luglio 1922 sopracitato, mantenuto in vigore da quello del 6 settembre 1922 fino al 31 dicembre 1922, è prorogato al 30 giugno 1923, con le modificazioni ed aggiunte appresso indicate:

I. — Nell'allegato II sono soppressi i numeri 1 e 8; sono aggiunti i numeri 8 bis e 14 bis, come appresso:

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitolo del bilancio
Milano	8 *bis*	Direzione di Commissariato militare	Personale che presta servizio al deposito carburanti e lubrificanti di Musocco:			
			Ufficiali	3 —	— —	1 E
			Sottufficiali	1 50	— —	
			Caporali e soldati	— 25	—	
Bologna	14 *bis*	Venezia Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli, aventi famiglia, di sede a S. Nicolò del Lido e a Malocco:			
			Colonnello	5 —	— —	1 E
			Tenente colonnello e maggiore	4 —	— —	
			Ufficiale inferiore	3 —	— —	
			Maresciallo	1 —	— —	
			Gli impiegati civili ricevono il soprassoldo secondo il grado militare cui sono assimilati. Quelli pei quali non esiste assimilazione di rango a grado militare ricevono il soprassoldo come gli ufficiali subalterni.			

2. — Nell'allegato III sono sostituiti i numeri 3 e 4 delle avvertenze all'indennità per servizi aeronautici, coi seguenti:

N. 3. — Qualora sui campi di aviazione, negli aeroscali e nelle stazioni aerologiche non vi fossero alloggi sufficienti per ricoverare tutti gli ufficiali, assimilati e marescialli, tanto se scapoli quanto se aventi famiglia convivente ed a carico, potrà il Ministero (Servizio aeronautico) dispensarli dall'obbligo del pernottamento.

In tal caso sarà corrisposto il rimborso della spesa sulle ferrovie o tramvie, o l'indennità chilometrica, per il trasporto personale dal centro abitato, ove risiedono, al campo, all'aeroscalo, o alla stazione aerologica, e viceversa, limitatamente a due corse giornaliere.

Se il percorso è maggiore di 20 Km. e il servizio sul campo maggiore di 8 ore, il soprassoldo giornaliero sarà corrisposto in misura doppia.

N. 4. — Agli ufficiali, assimilati e marescialli non addetti ai campi di aviazione, agli aeroscali e alle stazioni aerologiche, quando vi si rechino per ragioni di servizio, dovrà esser loro corrisposto il soprassoldo giornaliero stabilito dal presente allegato.

Qualora però il servizio, per eccezionali circostanze debitamente riconosciute, richieda il pernottamento, il soprassoldo giornaliero sarà corrisposto in misura doppia.

In tale doppia misura competerà pure al personale suddetto nel caso che il percorso sia maggiore di 20 Km. fra andata e ritorno, e la permanenza sul luogo sia maggiore di 8 ore.

Per far constare il diritto al raddoppiamento nei casi sopra esposti l'ufficiale, l'assimilato o maresciallo deve presentare apposita dichiarazione conforme al modulo annesso al presente decreto, che sarà poi unito al rendiconto a giustificazione della spesa.

3. — Nell'allegato III è sostituito il N. 25, come appresso:

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	
Firenze	25	Campo di aviazione aeroscalo di Parma	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:		
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3	—
			Ufficiali inferiori ed assimilati	2	50
			Sottufficiali	1	—
			Caporali e soldati	—	30
			Rimborso delle spese di tramvia dall'aeroscalo a Parma e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio . .		

4. Nell'allegato IV sono sostituiti i numeri 1, 2, 3, 10, 13, 14, 21, 33 ed aggiunti i numeri 10-*bis*, 10-*ter*, 25-*bis*, 30-*bis*, 44-*bis*, 55-*bis*, come appresso:

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
		Torino			
Torino	1	Direzione artiglieria	dei magazzini	3	A
			delle polveriere	1	A
	2	Officina costruzione	del magazzino.	1	A
	3	1° regg. artigl. da montagna	dei magazzini in Torino	1	A
	10	2° regg. artigl. pesante	dei magazzini di Cittadella e dell'Opera Valenza	1	A
	10-*bis*	11° regg. artigl. da campagna	dei magazzini	1	A
		Cuneo			
	10-*ter*	1° regg. artigl. da montagna	dei magazzini e polveriere in Cuneo	1	A
		Vigevano			
	13	3° regg. artigl. pesante campale	dei magazzini esterni e delle polveriere	1	A
		Acqui			
	14	11° regg. artigl. pesante campale	dei magazzini esterni e delle polveriere	1	A
		Vicenza			
Verona	21	57° regg. fanteria	della polveriera presidiaria	1	A
		Trento			
	25-*bis*	Sotto direz. genio	dei materiali nei magazzini di campo Trentino	1	G
		Belluno			
	30-*bis*	2° regg. artigl. da montagna	della polveriera presidiaria	1	A
Firenze	33	19° regg. artigl. da campagna	dei magazzini della polveriera « Barco »	1	A
		Livorno			
	44-*bis*	Sotto direz. genio	dei magazzini del materiale	1	G
Palermo	55-*bis*	Direzione genio	dei magazzini del materiale	1	G

Art. 2.

Le modificazioni e aggiunte di cui all'art. 1 decorrono dal 1 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISO

Il comando della scuola di guerra informa che sono in vendita le seguenti pubblicazioni al prezzo a fianco di ciascuna indicato:

Gen. GUERRINI — « *Introduzione allo studio della storia militare* » . . . L. 8,00

Col. VACCA-MAGGIOLINI — « *La guerra nei secoli XVII e XIX* »
1° Volume di 650 pag. con 18 schizzi . . » 34,80
2° Volume (*in corso di stampa*) . . . . » —

Col. TREZZANI — « *Impiego delle minori unità delle varie armi nel combattimento* » (660 pag.) . . . . . » 27,60

Col. TREZZANI — « *Studio dell'azione offensiva e difensiva del reggimento di fanteria e delle minori unità delle altre armi nella guerra di movimento* » » 7,65

Col. MARAVIGNA — « *La campagna del 1914* » (con 14 schizzi allegati, di cui alcuni a colori ed 11 tavole) . . . . . » 27,60

T. Col. PELLEGRINI — « *Esercitazioni tattiche di divisione* »
1° Fascicolo: *Esplorazione e sicurezza* . . . » 8,00

Pubblicazioni del Gabinetto di cultura e ritrovo:

Raccolta di quattro conferenze tenute agli ufficiali della scuola di guerra.

Cap. di Corvetta ANTONINO ANTONA — « *L'Italia ed il Mediterraneo* »
Id. ANTONIO CELOZZI — « *Il traffico marittimo ed i rifornimenti dell'Italia* ». } L. 6,50
Id. CARLO ALBERTO CORAGGIO — « *La conferenza di Washington* ».
Ten. di Vascello EMILIO BRENTA — « *I canali di Panama e Nicaragua* ».

Magg. EMILIO CANEVARI — « *Il metodo scientifico nello studio della guerra* » L. 3,50

Ai soci del Gabinetto di cultura e ritrovo le sudescritte pubblicazioni saranno cedute con lo sconto del 15 % sui prezzi indicati.

Pubblicazioni della Società Editrice « Ausonia » :

Ammiraglio E. B. di S. PIERRE — « *Le grandi operazioni militari della Russia dal 1914 a tutto il 1917* » (Prezzo di copertina L. 6,50) . . . . . L. 1,50

Ammiraglio E. B. di S. PIERRE — « *Lo sfacelo della Russia imperiale* » (Prezzo di copertina L. 15) . . . . . » 5,50

Sono in deposito presso l'ufficio pubblicazioni della scuola di guerra, che per speciale concessione della ditta editrice si cedono ai *soli soci* del Gabinetto di cultura e ritrovo ai prezzi su indicati.

Per *tutte le pubblicazioni* indirizzare cartolina vaglia (aumentando la quota della tassa di riscossione) all'ufficio pubblicazioni della scuola di guerra, che ne curerà la sollecita spedizione.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42, anno 1922, circolare 425 :

A pagina 920, colonna 2ª, depennare il tenente *Isolani* Amerigo, 84 fanteria.

A pagina 922, colonna 2ª, depennare il tenente *Sbrocchi* Leopoldo assegnato Ministero guerra.

Dispensa 52, anno 1922, circolare 507 :

A pagina 1178, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Ingravalle Ubaldo, il tenente *Isolani* Amerigo, 84 fanteria.

A pagina 1178, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Sabbatini Didino, il parigrado *Sbrocchi* Leopoldo assegnato Ministero guerra.

A pagina 1179, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Frisani Filippo, il parigrado *Falangola* Manlio, assegnato Ministero guerra.

A pagina 1179, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Palmarini Agostino, il parigrado *Passeri* Giuseppe, 10 gruppo contraerei.

Dispensa 2, anno 1923, circolare 13.

A pagina 25, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Alessandri Alfredo, il parigrado *Avogrado di Vigliano* Federico, 8 alpini.

A pagina 29, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Monti Guido, il parigrado *Morichini* Carlo, deleg. trasporti militari Firenze.

A pagina 31, colonna 2ª, tenente Salvo Gustavo, *inceve di* : 83 fanteria, *leggasi* : 73 fanteria.

A pagina 31, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Sorgi Cesare, il parigrado *Sbrocchi* Leopoldo, assegnato Ministero guerra.

A pagina 32, colonna 2ª, depennare il tenente *Albini* Marcantonio, reggimento artiglieria autoportato.

A pagina 34, colonna 1ª, depennare il capitano *De Sivo* Giacinto, 3 campagna.

A pagina 34, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Franchini Stappo Giovanni, il parigrado *Falangola* Manlio, assegnato Ministero guerra.

A pagina 35, colonna 2ª, depennare il tenente *Mandarà* Giuseppe, regg. art. autop.

A pagina 35, colonna 2ª, depennare il tenente *Moscati* Riccardo, 10 campagna.

A pagina 36, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Polito Antonio, il parigrado *Passeri* Giuseppe, 10 gruppo contraerei.

A pagina 36, colonna 2ª, depennare il tenente *Pitrelli* Alessandro, comando truppe Tripolitania.

A pagina 38, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Flamia Pasquale, il parigrado *Farruggio* Mario, 10 ragg. genio.

Dispensa 5ª, anno 1923, circolare 33.

A pagina 137, nel titolo della predetta circolare, *invece di*: R. decreto n. 1922, *leggasi*: R. decreto n. 1659.

Dispensa 5ª, anno 1923, circolare 46:

A pagina 191, riga 11, rettificare il totale ufficiali, sostituendo il numero 13 al numero 14.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(3828) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1923 — 10 Febbraio

N. 70 - 8 febbraio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenza e attribuzioni dei generali a disposizione per le varie armi . . . *Pag.* 249

71 8 febbraio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni del generale del Consiglio dell'Esercito cui è affidata l'alta direzione delle scuole militari . . . . . *Pag.* 261

Circolare N. **70.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **Dipendenza e attribuzioni dei generali a disposizione per le varie armi.** (Stato maggiore centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). 8 febbraio 1923.

Attribuzioni del generale del Consiglio dell'Esercito cui è affidato lo studio delle questioni riflettenti la fanteria.

Il generale del Consiglio dell'Esercito cui, secondo l'art. 10 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 20, è affidato, dall'Ispettore generale del R. Esercito lo studio delle questioni riflettenti la fanteria:

a) esamina i vari mezzi di azione di cui è attualmente dotata tale arma, compresi i carri d'assalto, nonchè quelli che, in rapporto all'esperienza dell'ultima guerra o in conseguenza dei progressi della scienza, le potranno venire in seguito assegnati;

b) esprime il suo parere e fa all'Ispettore Generale del R. Esercito le proposte che ritiene opportune circa tutte le questioni di ordinamento, reclutamento, mobilitazione, armamento, equipaggiamento, addestramento, impiego tattico delle unità dell'arma, sentito, ove occorra, per la parte comune alle varie specialità, anche il parere dei generali a disposizione per i bersaglieri e per le truppe alpine;

c) esplica opera di consulenza e di revisione nella compilazione dei regolamenti e delle istruzioni dell'arma;

d) è tenuto al corrente dallo Stato Maggiore centrale delle questioni più importanti attinenti alla fanteria e di quanto in proposito viene praticato presso gli eserciti esteri;

e) compie, per incarico che riceve, volta a volta, dall'Ispettore Generale del R. Esercito, ispezioni tecniche a corpi e reparti dell'arma, ed adempie altresì a quegli altri incarichi che l'Ispettore stesso credesse di affidargli allo scopo di assicurare uniformità di indirizzo nello svolgimento delle varie istruzioni e nella preparazione in genere della truppa e dei quadri. Porta la propria attenzione anche sul funzionamento delle Scuole dell'arma, esponendo poscia il proprio punto di vista al generale del Consiglio dell'Esercito cui è affidata l'alta direzione delle Scuole.

Per l'adempimento dei predetti compiti gli è assegnato un ufficiale superiore, in aggiunta al personale di cui dispone quale membro del consiglio dell'Esercito.

Dipendenza ed attribuzioni del generale a disposizione per i bersaglieri.

Il generale a disposizione per i bersaglieri dipende dall'Ispettore Generale del R. Esercito per quanto riguarda consulenza, studi ed ispezioni relative ai reggimenti bersaglieri (ciclisti compresi).

In particolare:

Nei riguardi della consulenza, esprime il suo parere circa:

a) il reclutamento, l'armamento, l'equipaggiamento e l'addestramento del personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) dei bersaglieri;

b) l'ordinamento, la mobilitazione e l'impiego dei bersaglieri;

c) l'assegnazione dei comandanti di reggimento bersaglieri.

Nei riguardi degli studi, in base alle direttive dell'Ispettore Generale del R. Esercito, che gli saranno comunicate dallo Stato Maggiore centrale, o di sua iniziativa, previ accordi col predetto Stato Maggiore:

a) collabora alla compilazione dei regolamenti e delle istruzioni dei bersaglieri, proprie della specialità, e delle relative modifiche;

b) compie gli studi che comunque interessino i bersaglieri.

Per ordine dell'Ispettore Generale del R. Esercito, e previ accordi coi comandi di corpo d'armata interessati, può affidare ai reggimenti del corpo, studi ed esperienze aventi attinenza con gli argomenti di sua competenza. Informa di ciò i comandi di armata interessati.

Dallo Stato Maggiore Centrale è tenuto al corrente delle questioni più importanti relative al reclutamento, all'ordinamento, all'addestramento, all'impiego ed alla dislocazione dei reparti bersaglieri e di quanto concerne l'istruzione professionale degli ufficiali e dei sottufficiali del corpo stesso. Dallo Stato Maggiore medesimo è tenuto al corrente di quanto si fa all'estero nei riguardi delle truppe di assalto e dei ciclisti; segue egli stesso le pubblicazioni estere e inoltra all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, le proposte che ritiene utili all'efficienza dei bersaglieri.

Nei riguardi delle ispezioni, per ordine dell'Ispettore Generale, del R. Esercito, e dopo averne informato l'ufficiale generale del Consiglio dell'Esercito cui è affidato lo studio delle questioni riflettenti la fanteria:

a) compie visite ed ispezioni di carattere tecnico ai reparti bersaglieri;

b) assiste ad esercitazioni dei reparti bersaglieri riferendone poi all'Ispettore Generale del R. Esercito ed ai comandi di armata, di corpo d'armata interessati e, se trattasi di reparti ciclisti, al generale a disposizione per l'arma di cavalleria.

Inoltra all'Ispettore Generale del R. Esercito, pel tramite dello Stato Maggiore Centrale, tutte le proposte che ritiene opportune per conseguire unità d'indirizzo nello svolgimento delle istruzioni e delle esercitazioni dei bersaglieri.

Per tutto quanto ha tratto alla specialità ciclisti, prenderà preventivi accordi con il generale a disposizione per l'arma di cavalleria.

Per l'adempimento dei predetti compiti gli sono assegnati un ufficiale superiore e un ufficiale inferiore dei bersaglieri.

Dipendenza ed attribuzioni del generale a disposizione per le truppe alpine.

Il generale a disposizione per le truppe alpine dipende dall'Ispettore Generale del R. Esercito per quanto concerne consulenza, studio ed ispezioni relativi alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna).

In particolare:

Nei riguardi della consulenza, esprime il suo parere circa:

a) il reclutamento, l'armamento, l'equipaggiamento e l'addestramento del personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) delle truppe alpine;

b) l'ordinamento, la mobilitazione e l'impiego delle truppe alpine e relativi servizi;

c) l'assegnazione dei comandanti dei raggruppamenti alpini, dei reggimenti alpini e dei reggimenti d'artiglieria da montagna, previ accordi, per quest'ultimi, con il generale a disposizione per l'arma d'artiglieria;

d) tutte le questioni tecniche riguardanti le truppe alpine.

Nei riguardi degli studi, in base alle direttive dell'Ispettore Generale del R. Esercito, che gli saranno comunicate dallo Stato Maggiore centrale, o di sua iniziativa, previ accordi col predetto Stato Maggiore:

a) collabora alla compilazione dei regolamenti e delle istruzioni particolari per le truppe alpine, eccezione fatta per le istruzioni di carattere tecnico dell'artiglieria da montagna e le relative modifiche;

b) compie tutti gli studi che comunque interessino le truppe alpine, previ accordi, per quanto ha tratto all'artiglieria da montagna, con il generale a disposizione per l'arma di artiglieria.

Per ordine dell'Ispettore Generale del R. Esercito, previ accordi coi comandi di corpo d'armata interessati, può affidare ai comandi ed uffici delle specialità studi ed esperienze comunque riguardanti le truppe alpine. Informa di ciò i comandi d'armata interessati.

Dallo Stato Maggiore Centrale è tenuto al corrente delle questioni più importanti relative al reclutamento, ordinamento, addestramento, dislocazione ed impiego dei comandi, riparti e servizi delle truppe alpine e di quanto concerne l'istruzione professionale degli ufficiali e dei sottufficiali delle truppe alpine. Dallo Stato Maggiore medesimo è tenuto al corrente di quanto si fa all'estero nei riguardi delle truppe alpine; segue egli stesso le pubblicazioni estere e inoltra all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore centrale, le proposte che ritiene convenienti a soddisfare speciali esigenze e ad assicurare l'efficienza ed il progresso delle truppe alpine.

Nei riguardi delle ispezioni, per ordine dell'Ispettore Generale del R. Esercito, e dopo averne informato l'ufficiale generale del Consiglio dell'Esercito cui è affidato lo studio delle questioni riflettenti la fanteria:

a) compie visite ed ispezioni di carattere tecnico a comandi, riparti od a corpi speciali per truppe alpine (skiatori, eliografisti, ecc.).

b) assiste o dirige esercitazioni di truppe alpine, riferendone poi all'Ispettore Generale del R. Esercito, ai comandi di armata e di corpo d'armata interessati e, se trattisi di riparti d'artiglieria da montagna, anche al generale a disposizione per l'arma d'artiglieria. Inoltra all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, le proposte che ritiene necessarie od opportune per conseguire unità d'indirizzo nello svolgimento delle istruzioni e delle esercitazioni delle specialità alpine.

Per l'adempimento dei predetti compiti gli sono assegnati due ufficiali superiori delle truppe alpine.

Dipendenza e attribuzioni del generale a disposizione per l'arma di cavalleria.

Il generale a disposizione per l'arma di cavalleria dipende dall'Ispettore Generale del R. Esercito per quanto concerne consulenza, studi ed ispezioni relative all'arma di cavalleria e, nei riguardi dell'organizzazione ed istruzione d'assieme con la cavalleria, anche ai riparti delle altre armi destinati a far parte delle grandi unità celeri e che, di conseguenza, debbono con i reparti di cavalleria, fin dal tempo di pace, opportunamente addestrarsi ed affiatarsi.

In particolare:

Nei riguardi della consulenza, esprime il suo parere circa:

a) il reclutamento, l'armamento, l'equipaggiamento e l'addestramento del personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) di cavalleria; la preparazione, nelle varie scuole, degli ufficiali e dei sottufficiali di cavalleria;

b) l'ordinamento, la mobilitazione e l'impiego delle unità e dei servizi dell'arma;

c) l'assegnazione ai vari comandi, reggimenti, scuole dell'arma degli ufficiali generali, dei comandanti di corpo, e dei capi di servizio;

d) le questioni tecniche generali riguardanti la produzione ippica nazionale e militare ed il rifornimento dei quadrupedi nei riguardi del cavallo da sella, nonchè nei riguardi del cavallo da tiro e dei quadrupedi da soma, sentiti i bisogni particolari delle varie armi. I capi del servizio ippico e del servizio veterinario debbono perciò richiederne il parere, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, in ogni questione del genere;

e) l'organizzazione delle prove ippiche

Nei riguardi degli studi, in base alle direttive dell'Ispettore Generale del R. Esercito, che gli verranno trasmesse dallo Stato Maggiore Centrale, o di sua iniziativa, d'accordo col predetto Stato Maggiore:

a) collabora alla compilazione dei regolamenti e delle istruzioni speciali dell'arma e delle relative modifiche;

b) compie tutti gli studi che comunque interessino la cavalleria.

Per ordine dell'Ispettore Generale e previ accordi con i comandi di corpo d'armata interessati, può affidare ai corpi ed uffici dell'arma studi ed esperienze aventi attinenza con gli argomenti di sua competenza. Informa di ciò i comandi d'armata interessati.

Dallo Stato Maggiore Centrale è tenuto al corrente delle questioni più importanti relative al reclutamento, all'ordinamento, addestramento, dislocazione, impiego e funzionamento dei reparti e servizi dell'arma, ed all'addestramento degli ufficiali e dei sottufficiali di cavalleria. Dallo Stato Maggiore medesimo è tenuto al corrente di quanto si fa all'estero, nei riguardi dell'arma; egli stesso segue le pubblicazioni estere ed inoltra all'Ispettore Generale del R. Esercito, pel tramite dello Stato Maggiore Centrale, quelle proposte che ritiene utili e necessarie a soddisfare le esigenze dell'arma ed a metterla in condizioni di progredire.

Nei riguardi delle ispezioni, per ordine dell'Ispettore Generale del R. Esercito, compie visite ed ispezioni di carattere tecnico ai comandi e reparti dell'arma di cavalleria; assiste e dirige esercitazioni dei reparti stessi e delle grandi unità celeri, riferendone poi a detto Ispettore, ai comandi di armata, ai comandi di corpo d'armata interessati e ai generali a disposizione per le altre armi, dai quali dipendessero, in linea tecnica od altro, i predetti riparti (reggimento a cavallo, ciclisti, ecc.). Inoltra all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, le proposte che ritiene necessarie ed opportune per conseguire unità d'indirizzo nello svolgimento delle istruzioni e delle esercitazioni dell'arma di cavalleria.

Presiede agli esami finali dei corsi superiori di equitazione per gli ufficali di cavalleria e inoltra quindi, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, al generale del Consiglio dell'Esercito cui è affidata l'alta direzione delle scuole, le proposte che ritenesse del caso ,per modificare comunque l'indirizzo tecnico dei corsi d'equitazione e affini, presso le scuole di reclutamento o di perfezionamento.

Per l'adempimento dei predetti compiti gli sono assegnati due ufficiali superiori appartenenti ad arma o specialità destinate alla formazione di unità celeri.

Dipendenza ed attribuzioni del generale a disposizione per l'arma di artiglieria.

1°) Il generale a disposizione per l'arma d'artiglieria dipende dall'Ispettore Generale del R. Esercito per quanto riguarda consulenza, studi ed ispezioni relative all'arma di artiglieria.

In particolare:

Nei riguardi della consulenza, per quanto concerne l'arma di artiglieria, sia in sè stessa, sia per quanto ha tratto alla difesa dello Stato, esprime il suo parere circa:

a) il reclutamento, l'armamento, l'equipaggiamento e l'addestramento del personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) d'artiglieria, la preparazione nelle varie scuole degli ufficiali e dei sottufficiali dell'arma;

b) l'ordinamento e l'impiego delle unità e del servizio dell'arma;

c) l'assegnazione ai vari comandi, riparti e servizi dell'arma, degli ufficiali generali d'artiglieria, dei comandanti di corpo e dei capi servizio.

Nei riguardi degli studi, in base alle direttive dell'Ispettore Generale del R. Esercito che gli vengono comunicate dallo Stato Maggiore Centrale, o di sua iniziativa, previ accordi col predetto Stato Maggiore:

a) collabora alla compilazione dei regolamenti e delle istruzioni speciali dell'arma e delle relative modifiche;

b) compie tutti gli studi che comunque interessino l'arma. Per ordine dell'Ispettore Generale del R. Esercito e previ accordi con i comandi di corpo d'armata interessati, fa compiere ai corpi ed uffici dell'arma studi ed esperimenti aventi attinenza con gli argomenti di sua competenza. Informa di ciò i comandi di armata interessati.

E' tenuto al corrente:

dallo Stato Maggiore Centrale, sulle questioni più importanti relative all'ordinamento, preparazione, dislocazione, funzionamento ed impiego dei reparti e servizi dell'arma e su quanto, nei riguardi dell'arma di artiglieria, si fa e si pubblica all'estero; egli stesso segue le pubblicazioni estere e inoltra all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, tutte quelle proposte che ritiene utili o necessarie a soddisfare i bisogni dell'arma ed a metterla in condizioni di progredire.

dal direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria, sugli studi, esperienze ed, in genere, su tutte le questioni che comunque interessano l'arma d'artiglieria.

Nei riguardi delle ispezioni, compie (o fa compiere dal generale addetto) per ordine dell'Ispettore Generale del R. Esercito, visite ed ispezioni di carattere tecnico ed assiste ad esercitazioni, riferendone poi all'Ispettore Generale stesso, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, ed ai comandi d'armata e dei corpi di armata interessati. Fa all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, tutte quelle proposte che ritiene opportune o necessarie a conseguire unità d'indirizzo nello svolgimento delle istruzioni e delle esercitazioni dell'arma ed unità di direzione nel funzionamento del servizio d'artiglieria.

2°) Concreta le caratteristiche che, in relazione alle esigenze d'impiego, debbono avere i materiali d'artiglieria e le munizioni relative (esplosivi compresi) e fa all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, le proposte del caso. Avutene le decisioni, le comunica al direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria e ne segue l'attuazione.

3°) Dà al direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria, col quale, per tutte le questioni relative agli studi ed alle esperienze di sua competenza, si tiene in continua e diretta relazione, le direttive per la compilazione e tenuta al corrente delle tavole di tiro, dei sunti descrittivi dei materiali e delle munizioni in servizio.

4°) Si tiene in continua relazione:

col generale a disposizione per le truppe alpine, per quanto ha tratto all'ordinamento, armamento, equipaggiamento ed addestramento dell'artiglieria da montagna;

col generale a disposizione per l'arma di cavalleria, per quanto riguarda l'ordinamento, l'armamento, l'equipaggiamento e l'addestramento del reggimento di artiglieria a cavallo, gli studi e le questioni relative all'acquisto, alla produzione, all'allevamento, all'addestramento ed alla assegnazione dei quadrupedi occorrenti all'arma di artiglieria;

col generale a disposizione per l'arma del genio, per tutte le questioni comuni alle armi di artiglieria e del genio.

5°) Il suo ufficio ha il seguente organico:

Personale ufficiali.

Generale addetto	1
Colonnelli di artiglieria	1
Tenenti colonnelli di artiglieria	1
Tenenti colonnelli o maggiori di artiglieria	2
Capitani di artiglieria	5 (1)
Totale ufficiali	10

Personale civile.

Disegnatori tecnici	2
Applicati (o marescialli)	4
Totale	6

(1) Sino a quando dura l'impiego degli ufficiali nel grado inferiore, il posto di due capitani potrà essere coperto da maggiori.

Dipendenza ed attribuzioni del Direttore Superiore delle costruzioni d'artiglieria.

Il Direttore Superiore delle costruzioni d'artiglieria dipende dal Ministero della guerra ed è capo del servizio tecnico d'artiglieria.

In particolare:

1°) Dirige e fa compiere ai suoi organi studi ed esperienze per definire nuovi materiali, nuove armi e nuove munizioni (esplosivi compresi), e per migliorare i materiali, le armi e le munizioni in servizio, secondo le caratteristiche che, in relazione alle esigenze d'impiego, gli saranno comunicate dal generale a disposizione per l'arma d'artiglieria, per quanto ha tratto ai materiali d'artiglieria ed alle relative munizioni, e dall'Ispettorato Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, per quanto riguarda i materiali, le armi e le munizioni (esplosivi compresi) non di spettanza dell'artiglieria.

Fa approntare i relativi esemplari di prova e li pone a disposizione delle commissioni (1) che dovranno accertare la completa rispondenza dei materiali, e delle munizioni alle esigenze d'impiego.

2°) Sovraintende alle lavorazioni per gli studi e le esperienze di cui al precedente n. 1 ed alle lavorazioni correnti (sia presso gli stabilimenti di artiglieria, sia presso l'industria privata) di quei materiali, armi e munizioni che il Ministero ordina di allestire, rispondendo delle qualità tecnico costruttive dei prodotti.

3°) Segue quanto nei riguardi degli argomenti di sua competenza si fa o si pubblica all'estero ed in Italia, vaglia tutto quanto potrà emergere dagli studi e dalle esperienze e promuove dal Ministero della Guerra tutte quelle disposizioni che ritiene utili o necessarie ad assicurare il proficuo svolgimento degli studi e delle esperienze, il regolare e redditizio funzionamento degli stabilimenti d'artiglieria, il continuo progresso del servizio tecnico d'artiglieria. Inoltre fa al generale a disposizione per l'arma d'artiglieria, per la parte che lo riguarda, e all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, per quanto ha tratto ai materiali, alle armi e alle munizioni non di spettanza dell'artiglieria, tutte quelle proposte che egli ritiene opportune per migliorare i materiali e le munizioni dell'Esercito.

Dallo Stato Maggiore Centrale gli vengono comunicate quelle notizie che lo riguardino e che da detto Stato Maggiore potessero essere raccolte.

4°) Segue lo sviluppo di quelle industrie nazionali che interessano i suoi studi e le sue esperienze e fa al Ministero della Guerra, perchè possano servire ai fini di cui al R. D. 11 gennaio 1923, n. 21, proposte circa la mobilitazione di quegli stabilimenti nazionali che, con quelli d'artiglieria, in caso di guerra, dovranno assicurare all'Esercito il rifornimento dei materiali, delle armi e delle munizioni di sua competenza.

5°) Preordina dal lato tecnico la mobilitazione degli stabilimenti d'artiglieria e ne dirige e sorveglia le operazioni quando venga dal Ministero della Guerra ordinato di attuarla.

6°) Si tiene sempre in grado di sollecitamente provvedere a qualsiasi studio od esperienza avente attinenza con gli argomenti di sua competenza, che lo Stato Maggiore centrale, presi gli ordini dall'Ispettore Generale del R. Esercito e sentiti, se

---

(1) Le commissioni per l'esame e le prove degli esemplari saranno costituite col personale cui dovrà esserne affidato l'uso, assistito dai tecnici che li hanno studiati e costruiti.

Per l'esame e le prove degli esemplari presentati da case industriali, delle commissioni farà parte personale del servizio tecnico d'artiglieria, in misura, però, non superiore ad un terzo dei membri della commissione.

del caso, i generali a disposizione per le varie armi, credesse in qualsiasi momento di affidargli.

7°) Fa compilare e tenere al corrente:

secondo le direttive del Ministero della Guerra (direzione generale artiglieria e genio), il modello per gli inventari, le note di adozione ed i regolamenti e le istruzioni che interessano il servizio dei materiali ed il servizio tecnico;

secondo le direttive del generale a disposizione per l'arma d'artiglieria: le tavole di tiro ed i sunti descrittivi dei materiali, delle artiglierie e delle munizioni (esplosivi compresi) in servizio.

8°) Tiene continuamente informato il Ministero (Direzione generale artiglieria e genio e Stato maggiore centrale) ed il generale a disposizione per l'arma d'artiglieria dell'andamento degli studi, delle esperienze, delle costruzioni e di ogni questione che comunque possa interessare l'armamento ed il munizionamento dell'Esercito.

9°) Cura la preparazione tecnica e pratica degli ufficiali del ruolo tecnico, sovraintende al corso superiore tecnico e fa al Ministero tutte quelle proposte relative al personale, che ritiene utili o necessarie ad assicurare il buon andamento del servizio.

E' dal Ministero richiesto del suo parere ogni qualvolta intenda ordinare movimenti nel personale (sia militare sia civile) che da esso dipende o dovrebbe essere posto alla sua dipendenza.

10°) Dalla direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria dipendono, per la parte tecnica:

a) la direzione delle esperienze d'artiglieria con sezione staccata ed Ufficio tavole di tiro (1),

b) gli stabilimenti d'artiglieria (1).

Il direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria sovraintende inoltre alla sezione esperienze della Scuola centrale di fanteria, per quanto ha tratto all'indirizzo tecnico dei suoi lavori.

11°) L'organico della direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria e della direzione delle esperienze d'artiglieria, con sezione staccata ed ufficio tavole di tiro, è il seguente:

Personale ufficiali:

del ruolo tecnico d'artiglieria ed aggregati:

Generali addetti		2
Capi servizio	Colonnelli e Tenenti colonnelli	5
Capi ufficio	Tenenti colonnelli e Maggiori	5
Addetti	Capitani (2)	10
	Tenenti	15
	Totale	37

(1) Per la parte amministrativa fanno capo direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale d'artiglieria).

(2) Sino a quando dura l'impiego degli ufficiali nel disimpegno delle attribuzioni del grado inferiore i posti vacanti spettanti ai tenenti ed ai capitani del ruolo tecnico potranno essere coperti rispettivamente da capitani e da maggiori.

Comandati:

per il disimpegno di mansioni tecniche	Tenenti colonnelli o Maggiori	10
	Ufficiali inferiori	—
per il disimpegno di servizi ausiliari al servizio tecnico	Tenenti colonnelli o Maggiori	2
	Ufficiali inferiori	10
	Totale	22

Personale civile.

Personale tecnico civile d'artiglieria:

Specialisti tecnici capi	1
Specialisti tecnici	3

Ragionieri d'artiglieria:

Ragionieri d'artiglieria capi	2
Ragionieri d'artiglieria	4

Capi tecnici d'artiglieria e genio:

Capi tecnici capi officina	2
Primi capi tecnici	1
Capi tecnici	1

Disegnatori tecnici d'artiglieria e genio:

Disegnatori tecnici capi	5
Disegnatori tecnici	6

Personale delle amministrazioni militari dipendenti:

Applicati	18
Totale	43

Dipendenza e attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del genio.

1°) Il generale a disposizione per l'arma del genio dipende dall'Ispettore Generale del R. Esercito per quanto riguarda consulenza, studi ed ispezioni relative all'arma del genio.

In particolare:

Nei riguardi della consulenza, per quanto concerne l'arma del genio, sia in sè stessa, sia per quanto ha tratto la difesa dello Stato, esprime il suo parere circa:

a) il reclutamento, l'armamento, l'equipaggiamento e l'addestramento del personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) del genio, la preparazione, nelle varie scuole, degli ufficiali e dei sottufficiali dell'arma;

b) l'ordinamento e l'impiego delle unità e dei servizi dell'arma;

c) l'assegnazione ai vari comandi e reparti dell'arma, degli ufficiali generali e superiori del genio, i movimenti di ufficiali di qualsiasi grado quando implichino cambio di specialità;

Nei riguardi degli studi, in base alle direttive dell'Ispettore Generale del R. Esercito che gli vengono comunicate dallo Stato Maggiore centrale, o di sua iniziativa, previ accordi col predetto Stato Maggiore:

a) collabora alla compilazione dei regolamenti e delle istruzioni speciali dell'arma ed alle relative modifiche;

b) compie tutti gli studi che comunque interessino l'arma.

Per ordine dell'Ispettore Generale del R. Esercito e previ accordi con i comandi di corpo d'armata interessati, fa compiere ai corpi ed uffici dell'arma tutti gli studi e gli esperimenti che hanno attinenza con gli argomenti di sua competenza. Informa di ciò i comandi d'armata interessati.

E' tenuto al corrente dallo Stato Maggiore centrale sulle questioni più importanti relative all'ordinamento, preparazione, dislocazione, funzionamento ed impiego dei reparti e servizi dell'arma e su quanto, nei riguardi del genio, si fa e si pubblica all'estero; segue egli stesso le pubblicazioni estere e fa all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore centrale, tutte quelle proposte che ritiene utili o necessarie a soddisfare i bisogni dell'arma ed a metterla in condizioni di progredire.

Nei riguardi delle ispezioni, compie (o fa compiere dal generale addetto), in seguito ad ordine dell'Ispettore Generale del R. Esercito, visite ed ispezioni di carattere tecnico, ed assiste ad esercitazioni, riferendon poi all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, ed ai comandi di armata e dei corpi d'armata interessati. Fa all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, tutte quelle proposte che ritiene opportune o necessarie a conseguire unità di indirizzo nello svolgimento delle istruzioni e delle esercitazioni dell'arma.

2°) Concreta le caratteristiche che, in relazione alle esigenze d'impiego, debbono avere i materiali ed i mezzi tecnici per le truppe del genio e fa all'Ispettore Generale del R. Esercito, per il tramite dello Stato Maggiore Centrale, le proposte del caso e, ottenutane l'autorizzazione, fa approntare i relativi esemplari di prova da porre a disposizione delle commissioni (1) che dovranno accertare la completa rispondenza dei materiali e dei mezzi tecnici alle esigenze del loro impiego.

3°) Sovraintende alle lavorazioni, per gli studi e le esperienze di sua competenza ed alle lavorazioni correnti (sia presso gli stabilimenti del genio militare sia presso l'industria privata) di quei materiali che, in relazione al precedente n. 2 il Ministero ordina di allestire, rispondendo delle qualità tecnico costruttive dei prodotti.

4°) Si tiene al corrente dello sviluppo di quelle industrie nazionali che interessano i suoi studi e le sue esperienze e fa al Ministero della guerra, perchè possano servire ai fini di cui al R. D. 11 gennaio 1923, n. 21, proposte circa la mobilitazione degli stabilimenti nazionali che, con quelli del genio militare, in caso di guerra, dovranno assicurare all'Esercito il rifornimento dei materiali e dei mezzi tecnici occorrenti all'arma del genio.

---

(1) Le commissioni per l'esame e le prove degli esemplari saranno costituite col personale cui dovrà esserne affidato l'uso, assistito dai tecnici che li hanno studiati e costruiti.

5°) Predispone, dal lato tecnico, la mobilitazione degli stabilimenti del genio militare e ne sorveglia le operazioni, quando venga dal Ministero della guerra ordinato di attuarla.

6°) Esamina le proposte relative alla determinazione delle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione ed agli stabilimenti militari e le domande per l'esecuzione dei lavori in terreni compresi nelle zone di servitù militari, in relazione agli articoli 6 e 7 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle servitù militari.

7°) Si tiene in continua relazione:

col generale a disposizione per le truppe alpine, per quanto riflette l'ordinamento, l'armamento, l'equipaggiamento e l'addestramento dei reparti del genio destinati ad operare con le truppe alpine;

col generale a disposizione per l'arma di cavalleria per quanto riguarda, l'ordinamento, l'armamento, l'equipaggiamento e l'addestramento dei reparti del genio destinati ad operare con le grandi unità celeri;

col generale a disposizione per l'arma di artiglieria, per tutte le questioni comuni alle armi d'artiglieria e del genio.

8°) Dal generale a disposizione per l'arma del genio dipendono direttamente per la parte tecnica:

l'officina di costruzioni del genio militare (1);
l'officina radio-telegrafica ed elettrotecnica del genio militare (1);
l'istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.

9°) Il suo ufficio ha il seguente organico:

Personale ufficiali del genio militare.

Generale addetto	1
Colonnelli	1
Tenenti colonnelli o maggiori	2
Capitani	3 (2)
Tenenti	1
Totale	8

Personale civile.

Ragionieri geometri capi	1
Ragionieri geometri	1
Disegnatori tecnici	2
Applicati (o marescialli)	4
Totale	8

(1) Per la parte amministrativa fanno capo direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale d'artiglieria e genio).

(2) Sino a quando dura l'impiego degli ufficiali nel grado inferiore, potranno essere in parte maggiori.

Dipendenza ed attribuzioni del Direttore Superiore delle costruzioni del genio militare.

Il Direttore Superiore delle costruzioni del genio militare dipende dal generale a disposizione per l'arma del genio ed ha la direzione superiore dei lavori (fortificazioni, strade, fabbricati militari, ecc.) di competenza delle direzioni e sottodirezioni del genio militare.

In particolare:

1° Vigila sul funzionamento delle direzioni e sottodirezioni del genio militare e dà ad esse le direttive e le norme tecniche per lo studio dei progetti di speciale importanza e per le provviste ed i collaudi.

2° E' chiamato a dare il suo parere:

a) sulle proposte e progetti di opere di fortificazioni, di edifici, stabilimenti, strade ed altre costruzioni militari e lavori in genere, per i quali, a tenore delle vigenti prescrizioni, non sia sufficiente il parere del comandante del genio;

b) sull'esclusione e riammissione delle imprese negli appalti e lavori del genio;

c) sull'assegnazione alle direzioni e sottodirezioni del genio militare del personale militare e civile.

3° Fa compilare e tenere al corrente le istruzioni e le norme che regolano il servizio tecnico delle direzioni e sottodirezioni territoriali del genio militare.

4° In caso di assenza temporanea del generale a disposizione per l'arma del genio, il direttore superiore delle costruzioni ne fa le veci per il disbrigo degli affari relativi ai progetti e lavori.

5° Dal direttore superiore delle costruzioni dipendono, per il tramite dei comandi del genio di corpo d'armata, le direzioni e sottodirezioni territoriali del genio militare.

6° Il suo ufficio ha il seguente organico:

Personale ufficiali del genio militare.

Colonnelli	1
Tenenti colonnelli o maggiori	1
Capitani	3
Totale	5

Personale civile.

Ragionieri geometri capi	1
Ragionieri geometri	1
Disegnatori tecnici	1
Applicati delle amministrazioni dipendenti	2
Totale	5

N.B. — Alla data del 1° luglio 1923 l'ufficio di revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste, attualmente dipendente dal reparto costruzioni, sarà sciolto e le sue attribuzioni saranno devolute ai comandi del genio di corpo d'armata, i quali avranno in più dell'organico per essi stabilito, un ragioniere geometra del genio militare, ed un applicato delle amministrazioni dipendenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 71. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Attribuzioni del generale del Consiglio dell'Esercito cui è affidata l'alta direzione delle scuole militari.** — (Stato maggiore centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 8 febbraio 1923.

Il generale del Consiglio dell'Esercito proposto, in virtù dell'art. 10 del R. D. 11 gennaio 1923, n. 20 all'alta direzione delle Scuole militari, esercita, alla dipendenza dell'Ispettore Generale del R. Esercito, un'azione di consulenza ed un'azione ispettiva.

Nei riguardi consultivi egli è chiamato a pronunziarsi su tutte le questioni riflettenti l'ordinamento delle scuole, l'indirizzo didattico, la scelta del personale direttivo ed insegnante.

Nei riguardi ispettivi la sua azione si estende a tutti gli istituti militari, secondo le comunicazioni e proposte che egli inoltrerà all'Ispettore Generale del R. Esercito.

Dallo Stato Maggiore Centrale è tenuto al corrente dell'ordinamento e del funzionamento delle scuole militari, nonchè di quanto, nei riguardi delle scuole, si fa all'estero.

Per l'adempimento dei predetti compiti gli è assegnato un ufficiale superiore in aggiunta al personale di cui dispone quale membro del Consiglio dell'Esercito.

Il Ministro — A. DIAZ.

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(3832) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1923 — 15 Febbraio

N. 72 - 15 febbraio 1923. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1903 . . . . . Pag. 263

Circolare N. 72. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1903.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 febbraio 1923.

Chiamata alle armi.

1. Questo Ministero determina che col 5 marzo 1923 si inizi la chiamata alle armi dei giovani arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulla classe 1903, quali nati in quell'anno o capilista, attualmente in congedo illimitato provvisorio.

Con queste reclute si dovranno pure presentare:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

b) tutti coloro che siano stati ammessi a ritardare il servizio militare fino alla chiamata alle armi dei nati nel 1903.

2. Dalla chiamata sono per ora escluse le reclute della classe 1903 residenti all'estero, fatta eccezione per quelle alle quali sia stato rilasciato il passaporto con scadenza all'epoca della presente chiamata.

Servizio prestato anteriormente alla chiamata.

3. Saranno, a cura dei distretti, lasciati in congedo e muniti del foglio di congedo illimitato mod. 34 per fine di ferma i militari appartenenti per nascita a classi anteriori alla 1903 e e abbiano già prestato un servizio della durata di almeno dodici mesi e mezzo, tenuto conto che essi, se si trovassero attualmente alle armi, potrebbero di massima fruire dell'invio in congedo a senso della circolare n. 31 del *giornale militare* c. a. I militari nati anteriormente al 1903 che, prima dell'attuale chiamata, abbiano prestato un servizio di durata inferiore ai 12 mesi e mezzo, saranno congedati a mano a anano che verranno a completare tale periodo di servizio.

Saranno pure, a cura dei distretti, lasciati in congedo e muniti di foglio di congedo illimitato mod. 34 per fine di ferma i militari appartenenti per nascita alla classe 1903 che abbiano già prestato un servizio della durata di almeno 18 mesi, durata dell'attuale

ferma normale di leva fissata dal R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923. I militari nati nel 1903 che, prima dell'attuale chiamata, abbiano prestato un servizio di durata inferiore ai 18 mesi, saranno congedati a mano a mano che verranno a completare tale periodo di servizio.

Il computo di cui quì trattasi va applicato alla generalità dei militari che siano stati per qualche tempo alle armi, e quindi agli studenti ritardatari, ai prosciolti dall'arruolamento volontario contratto nei corpi dell'esercito o nei collegi militari o nella R. Guardia di finanza, ecc., a coloro che già appartennero alla R. Guardia per la pubblica sicurezza, e simili.

I militari che prestarono già sei o più mesi di servizio saranno assegnati ad un corpo o reparto dell'arma o specialità cui già appartennero.

I militari cui rimangano da compiere tre mesi circa di servizio, saranno assegnati ad un corpo o reparto stanziato nel territorio del corpo d'armata; quelli cui rimanga da compiere un mese circa saranno assegnati ad un corpo o reparto stanziato nel territorio del distretto.

4. Per la durata del servizio alle armi dei militari nati anteriormente al 1903 che debbano rispondere alla presente chiamata e che non contino alcun precedente servizio il Ministero riservasi di dare disposizioni.

Reclute che si trovano nelle Colonie.

5. Le reclute che si trovano in Eritrea, in Libia o nei territori del Mediterraneo orientale dove siano nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quelle che invece eventualmente si trovassero in Somalia, saranno avviate a cura delle autorità locali al comando delle truppe della colonia Eritrea, che le incorporerà nei dipendenti reparti.

Ritardi della chiamata per ragioni sanitarie.

6. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata, che, se per ragioni sanitarie dovessero ritardare la chiamata alle armi delle reclute di qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (Direzione generale leva e truppa), adottando frattanto le misure profilattiche del caso.

Cittadinanza.

7. Si avverte che non è più applicabile il decreto luogotenenziale del 14 luglio 1918 n. 1029 (circolare n. 496 del *giornale militare* 1918) per effetto del quale era limitata alla data della chiamata alle armi della classe di nascita la facoltà di eleggere la cittadinanza italiana da parte degli stranieri di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555.

Manifesto.

8. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'allegato n. 1 ed i comandi dei distretti militari dovranno provvedere a farlo stampare e pubblicare in tutti i comuni della loro circoscrizione.

Di esso dovrà essere inviato al più presto possibile da ciascun distretto militare un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel proprio territorio nonchè una copia al Ministero (Direzione generale leva e truppa) ed una ai rispettivi prefetti e sottoprefetti, ai comandanti di circolo della R. guardia di finanza e alle capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare.

Le copie destinate alla prefettura di Zara ed ai comuni di quel territorio dovranno essere inviate dal distretto militare di Ancona, al quale spetta di provvedere alla stampa del detto manifesto anche per quella giurisdizione.

Nei comuni di doppia nazionalità o mistilingui appartenenti alle nuove provincie il manifesto dovrà essere bilingue; a tal uopo i distretti interessati potranno eventualmente prendere accordi con le prefetture di Trento e di Trieste.

Il distretto di Trieste dovrà però provvedere anche per l'invio alla prefettura di Zara del numero di copie bilingui necessarie per la pubblicazione nella zona bilingue di quel territorio.

9. In attesa della pubblicazione del manifesto i distretti, come di consueto, indicheranno d'urgenza ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune avvertendoli che è necessario che l'arrivo delle reclute al distretto avvenga, finchè è possibile, coi primi treni del mattino.

Presentazione e trasporti delle reclute.

10. 'A modificazione di quanto venne fatto nelle precedenti chiamate, per i trasporti delle reclute della classe 1903 non saranno emanati appositi ordini di movimento: i trasporti stessi saranno effettuati a mezzo dei treni ordinari viaggiatori e delle linee postali marittime, e solo eccezionalmente a mezzo di treni appositi, secondo le modalità indicate nelle istruzioni che saranno all'uopo comunicate ai Comandi di corpo d'armata dall'ufficio trasporti di questo Ministero.

I comandanti dei distretti terranno presente che le operazioni di chiamata e l'invio delle reclute ai corpi dovranno svolgersi complessivamente in un periodo di 35 giorni. Stabiliranno quindi i giorni per la presentazione delle reclute (da indicarsi nello specchio in calce al manifesto) e regoleranno l'affluenza delle reclute stesse in modo che questa sia ripartita egualmente in tutto il periodo predetto.

Le reclute confermate nella visita medica fisicamente idonee ad incondizionato servizio saranno fatte partire per i corpi possibilmente nello stesso giorno di presentazione e in modo che siano raggruppate le partenze di quelle destinate allo stesso corpo e di quelle che debbono seguire lo stesso itinerario.

Dato il gran numero di drappelli che ogni distretto dovrà far partire e la forza esigua di ognuno di essi, non sarà sempre possibile provvedere all'accompagnamento delle reclute in viaggio con militari appartenenti ai corpi di destinazione.

Questi ultimi quindi potranno limitare, non oltre però alla metà di quello prescritto, il personale da inviarsi all'uopo ai distretti (1) e che, per quanto riguarda i militari di truppa, dovrà appartenere al secondo semestre del 1902. I comandanti di divisione militare comanderanno però temporaneamente presso i distretti dipendenti alcuni ufficiali e alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo presidio, tenendo presenti al riguardo le norme contenute nel § 18 della circolare n. 239 del *giornale militare* dell'anno 1920.

Questi coadiuveranno il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenere la disciplina e potranno essere anche adibiti dai distretti per l'eventuale accompagnamento delle reclute nei casi in cui i distretti lo riterranno opportuno.

I comandi dei distretti provvederanno quindi alla preparazione dei documenti di viaggio, alla scelta d'una recluta alla quale consegnare eventualmente i detti documenti, all'accompagnamento alla stazione, all'incarrozzamento e alla fornitura dei viveri a secco.

---

(1) Tale limitazione non si applica ai corpi che debbono ricevere reclute delle nuove provincie di nazionalità slava o tedesca, i quali anzi comanderanno un maggiore numero di militari che siano in grado di fare da interpreti.

11. Le reclute che comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe effettuarsi la loro presentazione alle armi.

E' superfluo ricordare che questo periodo di tempo non va computato nella ferma.

Tale concessione sarà annotata sulla matricola del militare.

12. Potranno inoltre essere rinviate alla chiamata alle armi dei nati nel 1901 quelle reclute che, mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza, provino che sono in corso le pratiche per la concessione di pensione militare privilegiata a persona di famiglia, semprequando le autorità di leva dichiarino che dalla concessione di tale pensione le reclute stesse conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Ritardi della chiamata.

13. Possono essere ammesse a ritardare il servizio sino al termine degli studi e ad ogni modo non oltre il 26° anno di età, alle condizioni previste dalla legge, le reclute che comprovino di essere studenti regolari in una delle Università del Regno o in uno degli Istituti annoverati al n. 4 del manifesto annesso alla presente circolare.

In via eccezionale il Ministero consente che gli studenti ritardatari, i quali non abbiano provato entro il termine prescritto dalla circolare 519 del *giornale militare* del 1922 di aver titolo per continuare il ritardo del servizio, possano ancora produrre i documenti comprovanti il titolo stesso, non oltre però il giorno in cui dovrebbero presentarsi al distretto.

Per gli studenti in Università od Istituti esteri il riconoscimento della eventuale assimilazione alle Università ed Istituti di cui sopra e la conseguente ammissione al ritardo del servizio spetta esclusivamente al Ministero, cui debbono essere rivolte le domande coi documenti prescritti (circolare n. 189 del *giornale militare* 1921).

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato d'iscrizione all'anno accademico volgente (1922-923).

14. Per gli studenti dell'ultimo corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate nell'anno scolastico 1922-923 o per i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie, si osserveranno le disposizioni delle circolari 9 e 78 del *giornale militare* 1922. Gli istituti da considerarsi assimilati alle scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici e nautici, scuole normali e corsi magistrali) agli effetti della concessione di ritardo sono quelli annoverati nel n. 5 del manifesto annesso alla presente circolare.

Per gli studenti in istituti stranieri il riconoscimento della eventuale assimilazione alle scuole medie di grado superiore del Regno e la conseguente ammissione al ritardo del servizio spetta esclusivamente al Ministero.

15. Coloro che non possiedono il prescritto requisito del tiro a segno potranno ugualmente essere ammessi al ritardo purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si obblighino a seguire le lezioni *conseguendo la idoneità* (§ 524, lettera *c*) del regolamento sul reclutamento) entro il primo anno dell'ottenuto ritardo, sotto pena di essere privati in avvenire della concessione.

Dall'obbligo di tale requisito sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie, in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il servizio del tiro a segno nazionale.

16. Potranno altresì (art. 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento) fruire del ritardo gli allievi missionari degli Istituti indicati in apposito elenco che verrà tempestivamente pubblicato in sostituzione di quello annesso alla circolare a stampa del 18 gennaio 1922, n. 45112.

Rinvio alla chiamata della classe successiva.

17. Si richiamano le raccomandazioni fatte nel n. 20 della circolare 645 del 1921 e che hanno lo scopo di evitare abusi nell'applicazione della facoltà di cui all'articolo 10 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, di rinviare alla chiamata della classe successiva i militari indispensabili al governo di aziende e stabilimenti ai quali attendano per conto proprio o della propria famiglia.

Si conferma che il Ministero affida ai Comandanti dei distretti l'incarico di decidere inappellabilmente sulle domande, e che li riterrà personalmente responsabili di ogni ingiustificata larghezza nelle concessioni. Potranno soltanto seguirsi criteri meno restrittivi per le reclute che ottennero il rinvio in occasione della chiamata alle armi del secondo semestre del 1902, e che facciano ora domanda di un nuovo rinvio ai termini dell'art. 10 del decreto citato, tenuto conto del breve tempo trascorso dalla prima concessione alla chiamata attuale.

Si confermano anche tutte le disposizioni di cui alla predetta circolare circa la presentazione delle domande (in carta bollata da lire una), rammentando che per le reclute addette ad aziende agricole il certificato attestante la loro indispensabilità all'azienda dovrà esser rilasciato, anzichè dal sindaco, dal direttore della cattedra ambulante d'agricoltura; che non devono aver corso le domande sprovviste di qualcuno dei documenti o presentate dopo la partenza delle reclute per i corpi e che, infine, sulle domande regolari il competente comando dei CC. RR. retto da ufficiale dovrà su richiesta dei distretti dichiarare formalmente se, a suo giudizio, sia provato che l'attività dell'azienda o dello stabilimento si arresterebbe senza l'opera personale ed insostituibile della recluta.

Per le reclute delle nuove provincie il certificato comprovante l'indispensabilità ad azienda agricola dovrà essere rilasciato dalle singole prefetture e sottoprefetture.

I distretti potranno in attesa della decisione lasciare le reclute in congedo provvisorio.

Rinvio in congedo provvisorio per avere un fratello alle armi.

18. Restano ferme le disposizioni di cui ai nn. 17, 18 e 19 della circolare n. 645 del 1921 circa il rinvio in congedo provvisorio delle reclute che abbiano alle armi un fratello *per fatto di leva*, nel R. Esercito o nella R. Marina.

Si tenga presente che anche il militare, il quale abbia ritardato la prestazione del servizio in applicazione dell'art. 108 della legge sul reclutamento, tramanda titolo al rinvio in congedo provvisorio per tutto il tempo in cui si trova alle armi per compiere gli obblighi normali di servizio, quando anche la sua classe sia già stata congedata.

I comandi di distretto avranno cura di fare avvertire le reclute che si presentano alle armi, come della facoltà del rinvio in congedo provvisorio non può farsi uso dopo la loro incorporazione; e che pertanto le relative domande non saranno accettate se presentate dopo la partenza delle reclute per i corpi.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento.

19. I militari che hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata e che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che verranno istituiti nell'estate del corrente anno, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi, purchè presentino la domanda di ammissione al corso (carta bollata da L. 1) e comprovino di possedere almeno il passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di R. istituto tecnico o commerciale, o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equivalente o superiore, giusta le norme contenute nel n. 7 del manifesto che la seguito alla circolare n 266 del *giornale militare* del 1922.

Detti aspiranti dovranno inoltre produrre *d'urgenza* gli altri documenti all'uopo

prescritti e cioè il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto e sottoprefetto.

Appena ricevute tali domande i comandi di distretto richiederanno d'urgenza al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, nonchè le informazioni riservate di cui al § 331 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I predetti documenti, insieme col titolo di studio, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai distretti essere sollecitamente trasmessi ai rispettivi comandi di corpo d'armata che, a senso del § 333 della cennata Istruzione, decideranno circa l'ammissibilità degli aspiranti.

Tale decisione sarà presa *d'urgenza*, affinchè coloro che siano giudicati non ammissibili possano essere precettati alle armi dopo trascorso un mese dalla data in cui avrebbero dovuto presentarsi, avvertendo che il tempo trascorso in congedo provvisorio da tale data non è computato nella ferma che tali militari devono compiere alle armi.

Carabinieri reali e R. Guardia di Finanza.

20. Le domande d'ammissione nei Carabinieri Reali e nella R. guardia di finanza potranno farsi dalle reclute o prima della loro presentazione o durante la loro permanenza ai distretti; non dopo giunte ai corpi.

21. Le reclute possono aspirare all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali sia come carabinieri effettivi con la ferma di tre anni, sia come carabinieri ausiliari con la ferma di due anni.

Per queste reclute si richiama l'osservanza dei numeri 26 e 28 della circolare 645 del 1921, restando peraltro modificati i termini ivi stabiliti nel senso che essi, anzichè decorrere dal giorno dell'inizio della chiamata, dovranno decorrere dal giorno della presentazione delle reclute di cui si tratta.

22. Se presso qualche distretto le domande di ammissione nei carabinieri fossero così numerose da compromettere il reclutamento dei corpi del R. esercito predisposto con le tabelle, i comandi ne avvertiranno telegraficamente il Ministero per le sue eventuali determinazioni.

23. Date le condizioni del contingente della R. Guardia di finanza, non può essere accordata alle reclute della classe 1903 la facoltà di optare per l'ammissione nel Corpo predetto, o di chiedere di farvi passaggio quando abbiano già raggiunto i corpi di destinazione.

R. Corpo delle truppe coloniali della Libia.

24. Circa le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, i distretti seguiranno le norme di cui al n. 29 della circolare 645 del 1921, avvertendo inoltre che, dopo presa nota degli aspiranti a tale ammissione e nel giorno in cui avranno termine le partenze delle reclute per i corpi, dovranno indicare telegraficamente il numero dei predetti aspiranti al comando del corpo d'armata di Palermo, trattenendoli a sua disposizione.

Accertamenti sanitari e dispensa dal compiere la ferma.

25. Al loro giungere ai distretti le reclute saranno sottoposte a visita medica nei riguardi della loro idoneità al servizio militare.

Gli accertamenti sanitari dovranno eseguirsi in base ai criteri stabiliti dai due nuovi elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e infermità riguardanti l'attitudine al servizio militare, approvati con R. decreto del 14 gennaio 1923 n. 24.

I comandanti dei distretti prenderanno coi direttori di sanità di corpo d'armata gli opportuni accordi sul numero degli ufficiali medici occorrenti per espletare in modo agevole e scrupoloso la visita delle reclute chiamate alle armi, tenendo conto del numero delle reclute che dovranno presentarsi giornalmente.

26. Dovranno essere dispensate dal compiere la ferma le reclute che risulteranno trovarsi nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* sopra ricordato.

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari di quegli inscritti che furono destinati ai servizi sedentari in base al precedente elenco infermità di cui al decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, ovvero in base all'art. 5 lett. *a*) del R. decreto n. 452 del 20 aprile 1920, dovranno essere osservate le seguenti norme:

1° Per coloro che in base all'esito dell'osservazione subita in un ospedale militare furono arruolati come idonei ai servizi sedentari a mente degli articoli 1, 2, 3, 6, 11, 14, 17 e 19 dell'allegato *B* elenco infermità di cui al sopracitato decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, i comandi dei distretti, dopo aver fatto verificare le dichiarazioni dei direttori degli ospedali dagli ufficiali medici, emaneranno il provvedimento di dispensa dal compiere la ferma;

2° Per coloro invece che furono arruolati ed assegnati ai servizi sedentari in base agli articoli 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 16, allegato *B*, elenco infermità di cui al decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, gli ufficiali medici compileranno il mod. 41 di proposta a rassegna per rivedibilità o inabilità, secondo il caso, tenendo per base le dichiarazioni che i direttori di ospedali rilasciarono a suo tempo ed attenendosi ai criteri del nuovo elenco infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare, di cui al R. decreto del 14 gennaio 1923 n. 24.

Le proposte a rassegna saranno compilate, in questi casi, senza inviare gli individui in osservazione, anche se questa fosse prescritta, essendo stata già precedentemente constatata l'infermità in ospedale militare in sede di assegnazione ai servizi sedentari.

3° Per coloro, infine, che furono arruolati ed assegnati ai servizi sedentari in base all'art. 5 lett. *a*) del R. decreto n. 452 del 20 aprile 1920 (circ. 250 *giornale militare* 1920), gli ufficiali medici dovranno eseguire la visita ex-novo e con i criteri dettati dal nuovo Elenco infermità di cui al R. decreto n. 24 del 14 gennaio 1923, avendo presente che per l'art. 58 della legge sul reclutamento i giovani che, trascorso il periodo della rivedibilità, non siano riconosciuti idonei neppure pei servizi sedentari in base al nuovo elenco B debbono essere riformati.

27. Ad evitare spostamenti di militari, i comandi dei distretti, specialmente quelli che trovansi per la loro ubicazione assai lontani dagli stabilimenti sanitari militari, potranno prendere accordi con i direttori di sanità di corpo d'armata, perchè le rassegne possano essere eseguite presso i distretti stessi, da due ufficiali medici all'uopo designati.

28. Saranno pure dispensate dal compiere la ferma le reclute che risulteranno, dalla visita presso il distretto, di statura non superiore a m. 1,54.

Queste però potranno essere chiamate alle armi, tutte o in parte, per completare il contingente, qualora il contingente che verrà alle armi fosse inferiore a quello previsto; e pertanto i distretti dovranno tener nota di queste reclute, in modo che la eventuale loro chiamata possa farsi sollecitamente.

Norme per l'assegnazione ai corpi.

29. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai distretti, per mezzo dei comandi di corpo d'armata.

I distretti nel fare le assegnazioni procureranno di assecondare nei limiti del possibile le aspirazioni delle reclute.

Appena ricevute le tabelle avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

Restano invariate le norme per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto anzichè al proprio di leva. In proposito vedasi il n. 31 della circolare 645 del 1921. Ad evitare inconvenienti presso i distretti di presentazione, i distretti che riceveranno le segnalazioni dovranno comunicare telegraficamente a quelli di presentazione l'assegnazione da darsi alle reclute di cui trattasi.

Tenuto presente il n. 33 della circolare stessa i distretti rammentino che base delle assegnazioni dev'essere il criterio di impiegare nelle varie armi e specialità le reclute a seconda della loro professione.

Le eventuali deficienze che si riscontrassero nel contingente assegnabile in confronto a quello preventivato dovranno essere ripartite proporzionalmente fra le varie armi e specialità di servizio.

Se, invece, si verificasse un'esuberanza di contingente, dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e artiglieria da campagna in soprannumero alle quote fissate.

30. Le reclute riconosciute dalla Federazione ginnastica o da una delle grandi Federazioni sportive nazionali campioni di qualche ramo sportivo (ciclismo, podismo, nuoto, pugilato, ecc.) dovranno essere assegnate ed avviate alla Scuola centrale di educazione fisica in Roma, alla quale si farà di esse speciale segnalazione.

Reclute con istruzione premilitare.

31. E' concessa una riduzione del servizio alle armi alle reclute munite del certificato d'istruzione premilitare rilasciato da un comando di corpo d'armata o di divisione militare.

Si avverte al riguardo che i certificati rilasciati in tempo anteriore al 1922 dovranno contenere la dichiarazione di conferma (di cui alla notificazione n. 3 del 1920) apposta nell'anno 1922 e 1923.

Le dette reclute inizieranno la ferma il 5 giugno 1923 e compiranno alle armi un periodo di servizio di 15 mesi.

Esse dovranno però presentarsi egualmente al distretto nei giorni indicati nel manifesto allegato alla presente circolare per la visita e per l'assegnazione.

32. Impresciudibili necessità organiche rendono necessario che nella presente chiamata non sia ammessa, da parte delle reclute istruite premilitarmente, la designazione dell'arma e del corpo a cui esse preferirebbero essere assegnate, salvo quanto è disposto dal precedente n. 29, secondo alinea.

In ciascun distretto le reclute di cui al numero precedente saranno ripartite proporzionalmente alle aliquote di reclute che i distretti stessi debbono fornire alle varie armi, corpi e servizi dell'esercito, in base alla tabella di assegnazione, a seconda dei loro requisiti fisici, professionali e morali.

Si avverte in proposito che quelle di tali reclute da assegnare alla cavalleria, artiglieria da campagna od a cavallo, dovranno superare una prova d'equitazione e di conoscenza pratica del cavallo.

33. Le reclute che abbiano appartenuto almeno per due anni a un collegio militare, oltre a lcomputo del servizio, di cui al precedente n. 3, pel tempo trascorso dopo aver contratto l'arruolamento volontario, avranno titolo al trattamento concesso alle reclute istruite premilitarmente.

Il computo predetto deve quindi essere effettuato su una durata di servizio alle armi di 15 mesi, anzichè di 18.

34. Effettuata la visita e l'assegnazione i distretti rinvieranno in congedo illimitato provvisorio le reclute di cui si tratta, coll'obbligo di presentarsi alle armi alla data suindicata, e inscriveranno sulla loro matricola la seguente variazione:

« Tale nel (deposito . . . . Direzione, ecc. . . . . .) (o battaglione, ecc.) li . . . . . .

Rinviato in congedo provvisorio, coll'obbligo di ripresentarsi alle armi il 5 giu-

gno 1923, perchè munito della dichiarazione d'idoneità nella istruzione premilitare (ovvero per aver appartenuto per . . . . . anni al collegio militare di . . . . . .) (circ. 72 *G. M.* 1923) li . . . . . .».

N.B. Si avverte che le facilitazioni previste nei nn. 31 e 33 non sono applicabili alle reclute che chiedano e ottengano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali e allievi ufficiali di complemento.

Reclute appartenenti alle nuove provincie.

35. Le reclute di nazionalità tedesca o slava, per necessità d'istruzione derivanti dalla differenza di lingua, verranno raggruppate in squadre da aggregarsi alle compagnie o squadroni o batterie, ecc. dei reggimenti o battaglioni, ecc. cui saranno assegnate.

Gli elementi che siano in grado di fare da interpreti di tedesco o di slavo, dovranno essere distribuiti dai comandi di distretto fra i drappelli di reclute tedesche e slave che essi devono avviare ai corpi in proporzione della aliquota di reclute spettante a ciascun corpo.

Granatieri.

36. Ai granatieri saranno assegnate le reclute, aventi la statura di almeno m. 1,75, fino al limite della quota stabilita per ogni distretto.

Fanteria di linea.

37. A ciascuno dei reggimenti di fanteria 33, 34, 61 e 62 saranno assegnate 250 reclute in più della quota stabilita, che dovranno essere istruite e tenute poscia a disposizione di questo Ministero per eventuali ulteriori destinazioni.

Bersaglieri.

38. Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri dovranno essere aitanti, ampie di petto, gagliarde e resistenti alla corsa o abili nel ciclismo. Dovranno avere la statura di m. 1,65 a m. 1,75.

Alpini.

39. Le reclute da assegnarsi agli alpini devono essere prescelte fra quelle dei mandamenti montani e da considerarsi montani.

In caso di necessità, al fine di dare al completo le quote stabilite, i distretti potranno ricorrere ai mandamenti di collina o pedemontani che sono già stati loro notificati pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Cavalleria.

40. Nel fare le destinazioni a tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza:

a) alle reclute che abbiano pratica di cavalcare;

b) alle reclute che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo;

c) alle reclute che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Le reclute da destinarsi ai reggimenti Nizza, Savoia, Piemonte Reale e Genova cavalleria dovranno essere inoltre prescelte fra quelle più alte di statura. Il limite minimo di statura per queste reclute resta ad ogni modo fissato a m. 1,65.

Si dovrà infine evitare che alla cavalleria siano assegnate reclute che, pure avendo i requisiti accennati, siano operai specializzati, affinchè, ad istruzione cominciata, non debba farsi luogo al loro eventuale trasferimento in reparti speciali.

Al reggimento cavalleggeri di Monferrato saranno assegnate 50 reclute in più della quota stabilita per la squadriglia autoblindo, delle quali 15 automobilisti che verranno, per cura del reggimento stesso, inviati all'autocentro di Trieste per l'istruzione.

Palafrenieri.

41. Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri di nuova istituzione dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per i preesistenti reparti palafrenieri.

Al reparto palafrenieri della scuola di cavalleria in Pinerolo saranno assegnati 15 automobilisti per la squadriglia autoblinde di quella scuola. Detti automobilisti saranno, per cura della scuola stessa, avviati all'autocentro di Torino per l'istruzione.

Tutte le reclute assegnate ai reparti palafrenieri dovranno essere amministrate dalle rispettive scuole.

Artiglieria.

42. *a*) Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da campagna (esclusi i gruppi someggiati) dovranno avere requisiti analoghi a quelli richiesti per la cavalleria.

b) Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna devono essere prescelte fra quelle degli stessi mandamenti montani e quasi montani indicati per gli alpini.

In caso di necessità, al fine di dare al completo le quote stabilite, i distretti possono ricorrere ai mandamenti di collina e pedemontani, che sono già stati loro notificati dai comandi di corpo d'armata.

Tali reclute devono avere statura non inferiore m. 1,72 ed essere dotate di notevole robustezza.

Le quote di detta specialità debbono essere date al completo, e perciò, qualora i distretti incontrassero difficoltà nel fornire tali quote, sono autorizzati a transigere sul limite di statura, non sulla robustezza, scendendo, ove occorra, fino a m. 1,68.

c) Le reclute da assegnarsi ai *gruppi someggiati* dei reggimenti d'artiglieria da campagna debbono avere requisiti analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna. Esse saranno prescelte preferibilmente fra quelle dei distretti montani, pedemontani e di collina (sempre dopochè sieno state fornite le reclute agli alpini ed all'artiglieria da montagna): *dovranno essere assere assegnate ed avviate direttamente a tali gruppi.*

d) Le reclute da assegnarsi al reggimento d'artiglieria a cavallo devono avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria, se destinate ai gruppi a cavallo, i requisiti prescritti per l'artiglieria pesante campale se destinate ai gruppi autotrainati.

e) Le reclute da assegnarsi alle specialità d'artiglieria pesante campale, pesante e da costa, controaerei, debbono essere scelte preferibilmente fra quelle di mestieri specializzati.

Le quote di automobilisti per dette specialità debbono essere date al completo.

f) In media, per tutte le specialità d'artiglieria, il numero degli analfabeti non dovrà superare il 30 % delle quote d'assegnazione.

Artificieri.

43. I distretti di reclutamento per l'artiglieria pesante, da costa, per gli zappatori ed i minatori del genio procureranno di assegnarvi, in conto della quota prestabilita, un certo numero di reclute di professione operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta e pirotecnici, che dovranno poi frequentare i corsi artificieri.

Zappatori-minatori.

44. Agli zappatori-minatori dovranno essere preferibilmente assegnate le reclute di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti e disegnatori, aggiustatori, meccanici, fabbri, teleferisti.

Telegrafisti, fotoelettricisti, radiotelegrafisti.

45. Ai telegrafisti e fotoelettricisti, ed ai radio-telegrafisti del genio i comandi dei distretti faranno, le seguenti assegnazioni:

a) reclute di professione telegrafisti, radio-telegrafisti, telefonisti o guardafili (ancorchè avventizi) le quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come minimo titolo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti; impiegati di amministrazioni pubbliche o private; commessi, ecc., che diano affidamento di diventare buoni telegrafisti o radiotelegrafisti frequentando apposito corso;

c) reclute pratiche di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc; meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti si dia l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai veri e propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere a orecchio e a corrente di zona.

I radiomotoristi dovranno possedere almeno la licenza elementare ed avere esercitato la professione di meccanico od affine e comprovare di possedere cognizioni di motori in genere ed in modo particolare di quelli a scoppio, ad olio pesante.

Sarà data la preferenza ai giovani provenienti dalle Scuole industriali e di Arti e mestieri.

Le assegnazioni saranno fatte indistintamente da tutti i distretti.

Si rammenta che da questa assegnazione debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

Reclute per colombaie militari.

46. Tutti i militari che presentandosi ai distretti si dichiarino colombicultori o dilettanti dello sport colombofilo e producano un certificato della Federazione colombofila italiana che comprovi tale loro qualità ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile, dovranno esser assegnati al battaglione del genio telegrafisti reclutato dai distretti stessi, per essere destinati alla specialità colombofili.

Pontieri e lagunari del genio.

47. Ai pontieri del genio dovranno essere assegnate reclute manifestamente robuste, con statura non inferiore a m. 1.66 e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali, muratori, falegnami, e in minima parte contadini.

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati: barcaiuoli, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi e in piccola parte studenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

48. Tutti i distretti segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri del genio e terranno a disposizione di esso le reclute di professione cantonieri, fochisti e manovali abilitati a fochisti, accudienti, sotto capi applicati e telegrafisti, de-

viatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi, freni e manovre e operai di officine i quali risultino in servizio delle ferrovie dello Stato e secondarie.

Le segnalazioni al predetto reggimento dovranno essere numeriche e non nominative. In mancanza di tali elementi, i distretti segnaleranno al comando del predetto reggimento le reclute le quali si trovino in possesso dei requisiti, che saranno indicati dal comando del reggimento medesimo.

Il comando del reggimento ferrovieri del genio, fatta la scelta, indicherà a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate al suddetto reggimento.

Le reclute che risultassero esuberanti a tale assegnazione saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo la loro attitudine.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna e Firenze assegneranno ognuno al suddetto reggimento quattro reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento.

Resta inteso che, quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Dall'assegnazione a questa specialità vanno escluse le reclute di cattivi precedenti.

NB. - Si rammenta che in seguito al nuovo ordinamento del genio, le reclute assegnate agli zappatori-minatori, ai telegrafisti, ai fotoelettricisti, e i colombofili affluiscono cumulativamente ai vari raggruppamenti del genio di corpo d'armata, essendo questi formati di tali specialità. I radiotelegrafisti, i pontieri, i lagunari, i ferrovieri affluiscono rispettivamente al reggimento radiotelegrafisti, al reggimento pontieri, al reparto lagunari, al reggimento ferrovieri, com'è indicato nelle rispettive tabelle di assegnazione.

Automobilisti.

49. Le reclute da assegnarsi agli automobilisti dovranno essere scelte tra quelle che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc, rilasciati dalle competenti autorità civili.

Inoltre dovranno assegnarvisi quelle che con documenti comprovino d'aver servito in qualità di operai presso officine e stabilimenti automobilistici.

Ove non si riesca a completare le quote coi predetti elementi, potranno essere assegnate agli automobilisti reclute pratiche di autoveicoli ed operai in genere.

Si raccomanda, ad ogni modo, ai comandanti dei distretti militari di curare con la massima diligenza la ricerca e l'assegnazione delle reclute da destinarsi agli automobilisti e principalmente degli operai specializzati indicati nelle rispettive tabelle.

Vanno escluse da questa specialità le reclute di cattivi precedenti.

Aeronautica.

50. a) *Allievi piloti.* — Devono essere scelti fra le reclute che vi aspirano volontariamente e all'uopo ciascun distretto dovrà interpellare *tutte* le reclute che ad esso affluiscono.

Occorre però che la designazione sia fatta con discernimento, escludendo, ad esempio, le reclute che, pur desiderando essere ascritte fra gli allievi piloti, risultino analfabete e di evidente insufficienza intellettuale o fisica. Dovranno invece essere incoraggiati in modo particolare a chiedere l'ammissione al pilotaggio gli elementi che si presentino presumibilmente meglio idonei per intelligenza, coltura e fisico.

Poichè non è possibile precisare l'aliquota di allievi piloti che ciascun distretto dovrà fornire, trattandosi di elementi volontari, è necessario che i distretti accettino in numero illimitato gli aspiranti al pilotaggio. Però ove si verificasse che, per il rilevante numero di tali aspiranti, qualche distretto si trovasse in condizioni di non poter fornire le dovute aliquote ad altre armi ne sarà riferito subito al Ministero (Direzione Generale Leva e Truppa) per le decisioni del caso.

Le reclute aspiranti al pilotaggio saranno tenute a disposizione del *Comando Superiore di Aeronautica* (Roma) al quale saranno segnalate numericamente a mezzo di biglietto urgente di servizio.

Il Comando superiore di aeronautica darà ai distretti le disposizioni per l'affluenza successiva di tali reclute al Gabinetto psicofisiologico, per gli accertamenti sanitari.

b) *Motoristi.* — Devono possedere almeno la licenza elementare e avere possibilmente esercitato la professione di meccanico o affine o comprovare di possedere cognizioni di motori a scoppio o ad olio pesante. Sarà data la preferenza ai giovani provenienti dalle *Scuole industriali* o di *Arti e mestieri.*

c) *Montatori* — Si ritiene opportuno siano tratti dai meccanici in genere, tappezzieri, falegnami, ebanisti ed affini.

d) *Servizi speciali vari.* Si è raggruppato sotto tale dicitura tutto il personale occorrente per le varie cariche speciali comuni a tutte le armi, come: scritturali, dattilografi, telefonisti, aiutanti di sanità, ecc., tutto personale che è necessario sia scelto fra le reclute che sappiano leggere e scrivere. Particolare attenzione è da rivolgere al fatto che fra il personale compreso sotto tale dicitura è necessario includere il 20 % all'incirca di infermieri: personale, questo, indispensabile all'arma aeronautica in considerazione del numero dei campi dipendenti e dell'isolamento e distanza di essi dai centri abitati.

e) *Reclute destinate alla direzione servizi armamento aeronautico.* — Le reclute destinate alla Direzione servizi armamento aeronautico anzichè transitare per il deposito interessato saranno fatte affluire direttamente a Furbara. Sarà peraltro cura del Comando superiore di aeronautica disporre che il deposito aerostieri dirigibilisti provveda per la loro vestizione e immatricolazione a Furbara.

f) Ad evitare sostituzioni dopo avvenuta l'incorporazione, si ricorda che dal contingente da assegnare all'arma aeronautica vanno escluse le reclute di cattivi precedenti. A tal uopo, per tutte le reclute assegnate atll'aeronautica, il comando di ciascun distretto dovrà essere già in possesso delle informazioni riservate e del certificato di casellario, in modo da avere la sicurezza che le reclute stesse siano incensurate.

g) Qualora i distretti non abbiano la possibilità di fornire il numero indicato per ogni singola specialità o carica aeronautica, i posti mancanti dovranno essere completati con altrettante reclute comuni, in modo da evitare che il contingente totale assegnato all'aeronautica venga sensibilmente ridotto, come già è avvenuto in chiamate precedenti. Così, ad esempio, un distretto che dovesse fornire: 4 motoristi, 3 montatori, 2 elettricisti, 1 tornitore, 10 uomini di manovra e governo (totale 20) e che abbia invece potuto fornire soltanto: 2 motoristi, 1 montatore e 1 tornitore (totale 4) sarà tenuto ad assegnare 16 uomini di manovra e governo, anzichè 10, al fine di garantire il totale di 20 reclute.

Sanità.

51. Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati, dovranno essere assegnate di preferenza le reclute che vi acconsentano.

I distretti assegneranno poi al servizio di aiutante gli studenti di medicina e chirurgia, farmacia, chimica pura e bromatologica, chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Assegneranno inoltre, fino al completamento della quota, commessi di farmacia, studenti in genere, impiegati e simili.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gl'inservienti d'ospedale e i contadini che possibilmente non siano illetterati.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in mancanza, le reclute che posseggono la piena attitudine al servizio militare.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere qualche cuoco, qualche barbiere e qualche arruotino di fino.

Sussistenza.

52. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

Si raccomanda in modo speciale che le reclute che vengono assegnate alla sussistenza in qualità di fornai e panattieri siano veri e propri fornai e panattieri e non coloro che si qualificano per tali senza aver esercitato il mestiere prima dell'arruolamento. Sorgendo dubbio sulla capacità professionale delle reclute esse potrano essere sottoposte ad apposito esperimento.

Gli uomini da assegnarsi alla sussistenza per il servizio generale debbono essere possibilmente pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Scuole.

53. Dovranno avere i requisiti prescritti per la fanteria le reclute da assegnarsi alle scuole di Modena, di Parma, alla scuola centrale di fanteria, alla scuola centrale di educazione fisica, alla scuola allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali di Cagliari.

Le reclute da assegnarsi a tutte le scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali di corpo d'armata (esclusa quella di Cagliari) dovranno avere, per metà, i requisiti per la fanteria; l'altra metà dovrà avere i requisiti per l'artiglieria (specialità non montate).

Le reclute da assegnarsi alla scuola centrale d'artiglieria dovranno avere i requisiti prescritti per l'artiglieria (varie specialità), i requisiti per il genio quelle da assegnarsi alla scuola centrale del genio.

Le reclute da assegnarsi all'Accademia di Torino ed alla scuola d'applicazione di artiglieria e genio dovranno avere, per metà, i requisiti per l'artiglieria; l'altra metà i requisiti per il genio.

Distretti.

54. Le reclute da assegnarsi ai reparti distrettuali dovranno essere di buoni precedenti ed avere i requisiti fisici richiesti per la fanteria.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute i distretti terranno presente che il 75 % dovrà essere particolarmente idoneo ad essere adibito a mansioni d'ufficio.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella d'assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori e qualche tipografo o litografo.

Ai distretti di Casale, Pavia, Voghera, Ferrara, Modena, Forlì, Savona, Spezia, Parma, Reggio Emilia, Massa, Lucca e Pistoia sarà fatta una maggiore assegnazione di 30 reclute ciascuno. Dette reclute convenientemente istruite assieme alle altre dovranno rimanere a completa disposizione di questo Ministero per la sostituzione del personale addetto a tutti gli uffici dell'amministrazione centrale.

Operai.

55. Le reclute che aspirino all'assegnazione ad un corpo in qualità di operai, dovranno, come è raccomandato nel n. 52 della circolare 645 del 1921, presentare al Distretto un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato, e non dovranno in massima essere sottoposte ad esperimento per la constatazione della loro abilità professionale.

Si richiama, per le altre disposizioni in materia, l'osservanza del numero 52 ora citato.

Reclute mancanti alla chiamata per malattia.

56. Circa le reclute mancanti alla chiamata per malattia, dovranno integralmente osservarsi anche nella presente chiamata le disposizioni di cui al n. 55 della circolare 645 del 1921.

Disertori che si presentano.

57. Si richiamano le direttive di cui al n. 56 della circolare 645 del 1921, circa le reclute imputate di diserzione che si presentino ai distretti: e cioè che esse debbono essere assegnate effettive ad uno dei corpi reclutati dal rispettivo distretto di leva, ma avviate in aggregazione a corpi stanziati possibilmente nella sede del Tribunale che dovrà giudicarle, o in località vicine.

A giudizio ultimato i corpi d'aggregazione (cui spetta provvedere alla vestizione, equipaggiamento ed istruzione di questi militari) avvieranno senz'altro gli assolti ai corpi d'assegnazione. I condannati vi saranno avviati dopo l'espiazione della pena.

Disposizioni matricolari.

58. Rimangono invariate e debbono essere applicate anche alla presente chiamata tutte le disposizioni matricolari di cui ai numeri 58, 59, 60, 61 e 62 della circolare 645 del 1921.

I distretti cureranno che nella matricola dei militari i quali ai sensi dei precedenti n. 26 e 28 saranno dispensati dal compiere la ferma sia inscritta la variazione:

« Dispensato dal compiere la ferma ai sensi dell'art. 6 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 (circolare n. 72 *G. M.* 1923) ».

Per coloro che, già assegnati ai servizi sedentari, sono sottoposti a rassegna e mandati rivedibili o riformati, i distretti inscriveranno a matricola le consuete variazioni che attestino della rivedibilità o della riforma.

Le variazioni di cui sopra dovranno seguire quella di « chiamato alle armi e giunto ».

Contrassegni personali.

59. Si raccomanda, sia ai distretti, sia ai corpi, l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Foglio di riconoscimento.

60. Il foglio di riconoscimento, che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione, dovrà essere conforme al modello allegato n. 2.

Certificati penali.

61. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati, in maniera da poter essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima che vengano iniziate le assegnazioni ai corpi. Se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certi-

ficati mancanti, avvertendo anche telegraficamente il Ministero, qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa di far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le R. Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

62. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute presso i distretti saranno osservate le norme di cui al n. 26 della circolare 239 del *giornale militare* 1920.

Oggetti di corredo e viveri.

63. Si segnano di massima le norme di cui al n. 70 della circolare 645, del 1921, avvertendo che alle reclute dovrà distribuirsi il tascapane, la gavetta, la tazza ed il cucchiaio, la coperta da campo, e il bracciale di riconoscimento.

Indennità di trasferta.

64. In relazione al disposto con l'art. 1 del R. decreto n. 1329 (circolare n. 1 del 1922) si avverte che nei casi in cui sia dovuta alle reclute l'indennità giornaliera di trasferta, essa è di L. 8. I comandanti di distretto si assicureranno che l'indennità di trasferta sia effettivamente corrisposta alle reclute tanto se si presentino nelle ore antimeridiane quanto nelle pomeridiane.

Rendiconto delle assegnazioni.

65. I distretti dovranno segnalare telegraficamente al Ministero (Direzione Generale leva e truppa), appena ultimate le assegnazioni, il NUMERO COMPLESSIVO di reclute visitate e assegnate ai corpi.

Inoltre dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi i comandi di distretto invieranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divis. 2ª leva) il rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo, distinguendo nell'ultima colonna (quote effettivamente assegnate) il minimo delle reclute assegnate ai vari centri come operai, distinti per mestiere. *Si raccomanda di aver cura che detto modello 25 del catalogo sia dell'edizione* 1920 e non di edizioni precedenti.

Dovranno anche seguirsi in materia le altre norme di cui al n. 71 e al n. 72 della circolare 645 del 1921.

Il modello 25-*bis* è abolito.

Scritturali pei distretti.

66. I comandi delle divisioni provvederanno d'urgenza perchè sia comandato ai distretti un adeguato numero di scritturali per i lavori inerenti alla chiamata, valendosi di militari appartenenti alla classe 1902.

Relazione sulla chiamata.

67. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero entro il 25 aprile 1923. una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati specialmente per quanto si riferisce alle innovazioni introdotte circa le modalità di avviamento delle reclute ai corpi.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute nate nell'anno 1903.

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamati alle armi e dovranno presentarsi a questo distretto militare nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto:

a) i giovani arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulla classe 1903;

b) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

c) tutti coloro che siano stati ammessi a ritardare il servizio militare fino alla chiamata alle armi dei nati nel 1903;

2. Dalla chiamata sono per ora escluse le reclute della classe 1903 residenti all'estero, fatta eccezione per coloro ai quali sia stato rilasciato il passaporto con scadenza all'epoca della presente chiamata.

3. Le reclute confermate fisicamente idonee nella visita medica, che subiranno al loro arrivo al distretto, saranno fatte partire nello stesso giorno della loro presentazione. Non saranno quindi più autorizzate concessioni di licenza, come avveniva nelle precedenti chiamate, in attesa della partenza per il corpo.

Se, per interruzioni non autorizzate del viaggio, le reclute ritardassero la loro presentazione al corpo, dovrà essere prorogato il loro congedamento di tanto quanto avranno ritardato, e verrà loro addebitata la spesa pel viaggio che eventualmente dovessero compiere isolatamente per raggiungere il corpo stesso: ciò senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.

4. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tale termine, fino a studi ultimati quelli dei militari chiamati che comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno (compresi gli inscritti per il conseguimento di diploma a titolo di particolare coltura scientifica) o di uno dei seguenti istituti superiori:

R. politecnico di Torino;
R. scuola politecnica di Napoli;
RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma;
R. istituto tecnico superiore di Milano;
R. scuola superiore navale di Genova e R. istituto superiore navale di Napoli;
R. scuola superiore di costruzione navale di Trieste;
R. accademia scientifico-letteraria di Milano;
R. istituto di studi superiori di Firenze;
R. istituto di scienze sociali di Firenze;
R. istituto orientale di Napoli;
RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli, Torino e Milano;
RR. scuole superiori di agraria di Milano e Portici;
R. stazione sperimentale per l'industria degli oli e dei grassi in Milano;
R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;
Corsi agrari per colonizzatori italiani;
RR. scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Torino e Bari;
Istituto superiore forestale nazionale di Firenze;
RR. istituti superiori di studi commerciali in Roma, Napoli e Trieste (Fondazione Revoltella);
Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano;
R. scuola superiore di architettura di Roma;
RR. istituti e accademie di belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Urbino e Venezia (limitatamente ai *corsi speciali* od al *corso medio*, secondo periodo del *corso comune*);
RR. istituti, conservatori e licei musicali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro e Roma;
Civico liceo musicale Benedetto Marcello di Venezia e Civico liceo musicale di Bologna;
Conservatori di musica « Giuseppe Tartini » e « Giuseppe Verdi » di Trieste;
Istituto provinciale di belle arti di Siena (solo gli inscritti nei corsi superiori di architettura);
Accademia di belle arti di Perugia (solo gli inscritti ai corsi speciali);
Scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;
RR. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

Per ottenere il ritardo dovrà presentarsi a questo comando apposita domanda in carta da bollo da L. 2 firmata dal militare interessato e corredata dal foglio di congedo provvisorio, dal certificato di studi, dal libretto di tiro a segno oppure dalla dichiarazione del sindaco del comune di domicilio attestante che negli ultimi 12 mesi il militare stesso ha risieduto in località dove non era da due anni almeno istituito tiro a segno.

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato di iscrizione all'anno accademico volgente (1922-23).

Dall'obbligo del requisito del tiro a segno sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il tiro a segno nazionale.

Inoltre è concesso il ritardo agli aspiranti di farmacia pertinenti alle nuove pro-

vincie ammessi alla pratica preuniversitaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico. Detta condizione dovrà essere comprovata con attestazione da rilasciarsi dai prefetti e sottoprefetti.

In via eccezionale gli studenti ritardatari i quali non abbiano provato entro il 31 dicembre 1922 di aver titolo per continuare il ritardo del servizio, sono ammessi a produrre i documenti comprovanti il titolo stesso, non oltre però il giorno in cui dovrebbero presentarsi al distretto.

5. Possono anche essere ammessi al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo corso di scuole medie di grado superiore ed assimilate dell'anno scolastico corrente (1922-923) nonchè i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie. Si avverte che istituti da considerarsi assimilati a dette scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici e nautici, scuole normali e corsi magistrali) agli effetti dell'oradetta concessione sono i seguenti:

Istituto agricolo coloniale di Firenze;
RR. scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania;
Scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera;
RR. istituti commerciali di Milano, Brescia, Bologna, Bari, Firenze, Biella, Roma, Torino, Napoli, Salerno, Feltre e Palermo;
Istituti commerciali di Bra, Caserta e Carrara;
R. accademia di commercio di Trieste;
R. accademia di commercio di Trento;
RR. scuole industriali di 3° grado (Novara: R. istituto industriale «Omar»; Vicenza: R. istituto industriale nazionale «Alessandro Rossi»; Roma: R. istituto nazionale di istruzione professionale; Fermo: R. istituto industriale nazionale; Foggia: R. istituto industriale «Saverio Altamura»; Reggio Calabria: R. Istituto industriale; Messina: R. istituto industriale; Napoli: R. istituto industriale «Alessandro Volta»).
R. scuola industriale di Trieste (sezioni superiori di edilizia e meccanica);
R. istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino;
R. istituto professionale «Lorenzo Cobianchi» in Intra;
R. istituto professionale «Quintino Sella» in Biella;
R. istituto di setificio in Como;
R. scuola di tintoria in Prato;
R. scuola di ceramica in Faenza;
R. istituto professionale per le industrie tessili in Napoli;
RR. istituti artistico-industriali di Napoli, Firenze e Venezia.
Istituto industriale «Giacomo Feltrinelli» di Milano.
R. istituto nautico di Lussimpiccolo;
R. accademia nautica di Trieste.
RR. scuole industriali di Bergamo.

Le modalità per ottenere il ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 4.

6. Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università o di istituti stranieri, che siano da considerarsi come assimilati alle università od istituti del Regno indicati nei precedenti numeri 4 e 5. E' riservato al Ministero della guerra il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in istituti stranieri.

7. Sono infine ammessi al ritardo del servizio sino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, gli allievi interni degli istituti religiosi riconosciuti preparatori per le missioni all'estero.

8. I militari che hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata e che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che verranno istituiti nell'estate del corrente anno, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi purchè presentino la domanda di ammissione al corso (carta

bollata da L. 1) e comprovino di possedere almeno il passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di R. istituto tecnico o commerciale o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equivalente o superiore.

Detti aspiranti dovranno inoltre produrre *d'urgenza* gli altri documenti all'uopo prescritti e cioè il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto e sottoprefetto.

9. Spesso è accaduto che studenti di cui ai precedenti nn. 4, 5, 6 e 7 siano involontariamente incorsi nella diserzione per aver creduto che la qualità di studente importasse di per sè la concessione del ritardo del servizio. *Essi sono invece obbligati a compiere nel tempo e nei modi sopra cennati* tutti gli atti occorrenti a far riconoscere il titolo al beneficio del ritardo. Annualmente devono poi comprovare a questo Comando, sotto pena di essere dichiarati disertori, di perdurare nelle condizioni per cui ottennero il ritardo, come del resto è espressamente avvertito nel foglio di congedo illimitato che viene loro rilasciato.

10. Le reclute che sono indispensabilmente necessarie al governo di un'azienda o stabilimento al quale attendano per conto proprio o della propria famiglia possono ottenere il rinvio alla chiamata alle armi della classe 1904, facendone domanda in carta bollata da lire una a questo comando possibilmente qualche giorno prima della chiamata, o, tutt'al più, durante la permanenza presso questo distretto militare in attesa della partenza per i corpi.

11. Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) libretto di tiro, dal quale risulti il compimento delle prescritte lezioni o almeno la iscrizione a una società di tiro a segno nazionale;

c) certificato del sindaco dal quale, specie in relazione alla composizione della famiglia, risulti che la presenza della recluta sia indispensabilmente necessaria per il governo dell'azienda o stabilimento;

d) certificato della Camera di commercio il quale attesti, dal punto di vista del funzionamento della azienda o stabilimento, che l'opera della recluta è effettivamente indispensabile, mancando il modo di sostituirla.

Per le reclute addette ad aziende agricole il predetto certificato dovrà essere rilasciato dai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ovvero dai prefetti e sottoprefetti se si tratti di reclute pertinenti alle nuove provincie.

Le domande presentate sprovviste di qualcuno dei detti documenti o pervenute dopo la partenza per i corpi non avranno corso.

12. Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi nel R. esercito o nella R. marina semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne *dipenda da fatto di leva* e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

13. Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nella R. guardia di finanza, negli agenti di custodia delle carceri, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito e nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

14. Si rammenta che sono aboliti il volontariato d'un anno e le surrogazioni di fratello.

15. Le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

Questo periodo di tempo non è computato nella ferma.

16. Potranno inoltre essere rinviate alla chiamata alle armi dei nati nel 1904 quelle reclute che, mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza, provino che sono in corso le pratiche per la concessione di pensione militare privilegiata a persona di famiglia sempre quando le autorità di leva dichiarino che dalla concessione di tale pensione le reclute stesse conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

17. E' concessa una riduzione del servizio alle armi alle reclute munite del certificato d'istruzione premilitare rilasciato da un comando di corpo d'armata o di divisione militare, fatta eccezione per le reclute che chiedano e ottengano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali o allievi ufficiali di complemento.

Si avverte al riguardo che i certificati rilasciati in tempo anteriore al 1922 dovranno contenere la dichiarazione di conferma (di cui alla notificazione n. 3 del 1920) apposta nell'anno 1922 o 1923.

Le reclute ammesse alla riduzione predetta inizieranno la ferma il 5 giugno 1923 e compiranno alle armi un periodo di servizio di 15 mesi.

Esse dovranno però presentarsi egualmente al distretto nei giorni indicati nel manifesto per la visita e per l'assegnazione.

Nella presente chiamata per imprescindibili necessità organiche non può essere ammessa da parte delle reclute istruite premilitarmente la designazione dell'arma e del corpo in cui esse preferirebbero essere assegnate.

18. Le reclute che abbiano appartenuto almeno per due anni a un collegio militare oltre al computo del servizio pel tempo trascorso dopo avere ivi contratto l'arruolamento volontario, avranno titolo al trattamento concesso alle reclute istruite premilitarmente.

Il computo predetto sarà quindi effettuato su una durata del servizio alle armi di 15 mesi.

19. Le reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei RR. carabinieri sia come effettivi, sia come ausiliari, dovranno farne domanda a questo distretto militare dal quale saranno loro fatte note le modalità per tale ammissione e i vantaggi che ne derivano.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri reali è di tre anni per gli effettivi e di due anni per gli ausiliari.

Nella presente chiamata non sarà accordata alle reclute la facoltà di optare per l'ammissione nella R. Guardia di finanza.

20. Le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, dovranno farne domanda a questo distretto militare in carta da bollo da lire una, ed unirvi i documenti seguenti:

a) foglio di congedo provvisorio;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole (salvo i casi in cui è concesso l'arruolamento degli aventi famiglia propria);

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del comune di domicilio.

21. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno per esse stabilito.

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato e del documento col

quale conseguirono l'applicazione della tariffa militare o ridotta sulle ferrovie e sulle linee di navigazione.

22. Le reclute aspiranti all'assegnazione a corpi speciali del R. Esercito dovranno tener pronti per presentarli subito a questo comando i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officine o stabilimenti e vidimati dalla autorità competente.

23. Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno in ogni caso presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

24. Le reclute che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 8.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie e sulle linee automobilistiche per quelle che non possono fruire delle linee ferroviarie o tramviarie, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 8 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 8.

25. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida giustificazione il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

Dalla data del presente manifesto è sospeso il rilascio del passaporto per l'estero alle reclute chiamate alle armi.

Potranno conseguire il passaporto soltanto le reclute ammesse alla ferma ridotta, che non sono comprese nella presente chiamata, nonchè le reclute dispensate dalla chiamata stessa.

Coloro che non si presentassero potranno essere tradotti a questo Comando dall'arma dei carabinieri reali e, ritardando oltre i cinque giorni, saranno dichiarati disertori.

COMUNI (1)	CIRCONDARI o distretti amministrativi ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del Comune (3)	GIORNI d'arrivo al distretto (4)

. . . . . *addì* . . . . . 1922.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

. . . . . .

Allegato n. 2.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Foglio di riconoscimento

di . . . . . *figlio di* . . . . . .

e di . . . . . *nato il* . . . . . .

nel comune di . . . . . *circondario (o distretto amministrativo)*

di . . . . . .

Professione o condizione . . . . . .

mandamento di . . . . . *distretto militare di* . . . . . .

classe . . . . . .

sa leggere . . . . . *scrivere* . . . . . .

Assegnazione avuta . . . . . .

. . . . . *li* . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

. . . . . .

Prezzo della presente dispensa L. 0,30.

(3833) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1923 — 16 Febbraio

N. 73 – 28 dicembre 1922. – DISPOSIZIONI VARIE. – Legge n. 1682, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato . . . . . *Pag.* 288

» **74 – 18 gennaio 1923.** ONORIFICENZE E RICOMPENSE. R. decreto col quale si sostituiscono due membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . *Pag.* 291

« **75 – 25 gennaio 1923.** AVANZAMENTO — R. decreto costitutivo delle commissioni incaricate di dar parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra . . . . . *Pag.* 292

» **76 – 25 gennaio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. – R. decreto n. 179, relativo agli stabilimenti militari di commissariato . . . *Pag.* 293

» **77 – 25 gennaio 1923.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. R. decreto n. 180, relativo alle scuole militari del Regno . . . . . *Pag.* 294

» **78 – 25 gennaio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. – R. decreto n. 181, relativo alle sottodirezioni del genio militare . . . . *Pag.* 295

» **79 – 25 gennaio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. R. decreto n. 182, relativo agli ospedali militari ed infermerie . . . . . *Pag.* 295

» **80 – 25 gennaio 1923.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — R. decreto n. 183, relativo agli stabilimenti di artiglieria . . . . . *Pag.* 296

» **81 – 28 gennaio 1923.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. R. decreto n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915 . . . . *Pag.* 297

» **82 – 4 febbraio 1923.** — AVANZAMENTO. R. decreto n. 201, concernente la costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito. *Pag.* 300

» **83 – 11 febbraio 1923.** AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione dei colonnelli commissari in servizio attivo permanente nel quadro d'avanzamento per l'anno 1923 . . . . . *Pag.* 302

» **84 – 15 febbraio 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 302

» **85 – 15 febbraio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce le sedi delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato . . . . . *Pag.* 302

» **86 – 15 febbraio 1923.** RECLUTAMENTO. — Militari delle nuove provincie arruolati durante la leva sulle classi 1901 e 1902 residenti all'estero . . *Pag.* 306

N. 87 - 15 febbraio 1923. — SCUOLE MILITARI. — Commissioni esaminatrici per il concorso alla nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino . . . . . *Pag.* 306

» **88 - 15 febbraio 1923.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ferri e chiodi per ferratura quadrupedi . . . . . *Pag.* 307

» **89 - 15 febbraio 1923.** — SERVIZIO SANITARIO. — Disposizioni per la distribuzione di oggetti di medicatura agli stabilimenti sanitari militari . . *Pag.* 307

» **90 - 15 febbraio 1922.** — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali per il 1923 . . . . . *Pag* 308

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 308

Circolare N. **73.** — DISPOSIZIONI VARIE. **Legge n. 1682, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 dicembre 1922. — (Gazzetta ufficiale n. 13, del 17 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli impiegati e salariati di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n 1934 (1), muniti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle lire 10,000, potranno ottenere prestiti in misura doppia di quella massima stabilita dal primo capoverso dell'articolo stesso.

In tal caso, oltre alla estinzione delle preesistenti cessioni, è obbligatoria la contemporanea estinzione dell'eventuale residuo debito per prestito straordinario di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614 (2), da effettuarsi, come per le cessioni, mediante prelevamento del corrispondente importo dalla nuova somma data a mutuo.

Art. 2.

Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sarà estinto nel periodo di dieci anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;

b) una somma corrispondente al 0,30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per spese di amministrazione;

c) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare.

Art. 3.

Non possono ottenere il doppio prestito di cui all'articolo 1 coloro i quali, pure essendo provvisti di stipendio o mercede lorda non superiore alle L. 10,000, abbiano compiuto o compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, il 60° anno di età se impiegati, il 55° se operai, ed il 50° se operaie.

Quando poi al funzionario o all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi e regolamenti che li riguardano, meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni prestito e quello di ciascuna ritenuta mensile non può superare i quattro quinti del massimo consentito a norma degli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Salvo il caso in cui siano intervenuti aumenti di stipendio o di mercede di *carattere organico e generale*, gli impiegati e gli operai che abbiano ottenuto il prestito nella misura doppia di cui all'art. 1 non potranno ottenere altro prestito se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla concessione del prestito precedente.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 5.

La ritenuta mensile di centesimi 25, di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 (3), è portata a centesimi 50.

Art. 6.

Su ciascun prestito ordinario concesso a norma del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 (1), oltre alle ritenute indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del decreto stesso, sarà trattenuta in anticipazione una somma corrispondente al 0,15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione.

Art. 7.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dalla presente legge, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della medesima, saranno applicabili ai prestiti con essa autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335 (4), 13 luglio 1910, n. 444 (3), 16 dicembre 1914, n. 1362 (5), del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863 (6), e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574 (7), 11 settembre 1910, n. 729 (3) e 9 giugno 1918, n. 863 (8), nonchè del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1665, e del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 (1).

Tuttavia i prestiti in misura doppia, contemplati dall'art. 1 potranno soltanto per la prima volta, dopo l'attuazione della presente legge, essere concessi anche prima del termine minimo di due anni di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863 (6).

Art. 8.

La concessione del doppio prestito di cui alla presente legge è estesa al personale delle ferrovie dello Stato limitatamente ai prestiti che il personale stesso è autorizzato a contrarre, contro cessione dello stipendio o della paga, con gli istituti di credito di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335 (4).

Per tali doppi prestiti la ritenuta di cui all'art. 9 della succitata legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata al 4 per cento.

Sono estese ai mutui che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato concede al proprio personale a termini dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, le disposizioni dell'art. 6 (ultimo comma) e dell'art. 10 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, nonchè le disposizioni della presente legge relative alla ritenuta del 0,15 per cento sull'importo di ogni mutuo per contributo alle spese di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

---

(1) Circolare 194 del 1921.
(2) Circolare 706 del 1918.
(3) Circolare 499 del 1910.
(4) Circolare 283 del 1908.
(5) Circolare 461 del 1918.
(6) Circolare 462 del 1918.
(7) Circolare 413 del 1908.
(8) Circolare 363 del 1918.

Per norma delle amministrazioni militari, si porta a conoscenza la seguente circolare del Ministero delle finanze, circa l'attuazione della legge di cui sopra.

MINISTERO DELLE FINANZE

CREDITO AGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO

N. 94931 Roma, 18 gennaio 1923.

Oggetto: Attuazione della legge 28 dicembre 1922, n. 1682 sulla doppia cessione degli stipendi e dei salari.

Nella *gazzetta ufficiale* del 17 corrente è stata pubblicata la legge 28 dicembre 1922, n. 1682 riguardante la doppia cessione degli stipendi e dei salari, e perciò l'esercizio della facoltà con tale legge concessa agli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato potrà avere principio dal 1° febbraio 1923.

Si avverte subito, a scanso di equivoci, che potranno chiedere ed ottenere il prestito decennale consentito dalla legge in parola, soltanto gli impiegati e gli operai che siano provvisti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle L. 10.000, compreso in questa cifra anche l'assegno *ad personam* eventualmente spettante all'impiegato; in quanto tale assegno, avente carattere fisso e continuativo, forma parte integrante dello stipendio, e può essere ceduto a norma delle disposizioni vigenti.

Per gli impiegati ed operai, quindi, provvisti di stipendio (incluso in esso l'eventuale assegno *ad personam*) e di mercede annua lorda superiore alle L. 10.000, continuerà la concessione dei prestiti con ammortamento quinquennale, cioè nella misura e secondo le norme di cui al R. decreto-legge 30 maggio 1920 n. 1934.

Circa la procedura relativa alla concessione dei prestiti decennali contemplati dalla legge 28 dicembre 1922 n. 1982, si fa presente che nulla è innovato delle norme che regolano attualmente la concessione deiprestiti quinquennali ammessi dal R. decreto-legge

30 maggio 1920 n. 1934, e per ciò gli impiegati ed operai che si trovano nelle condizioni prescritte per poter ottenere il prestito decennali dovranno farne domanda sull'apposito modello 192 T già in uso, da trasmettersi pel tramite d'ufficio a questo Ministero (Divisione del credito agli impiegati e salariati dello Stato) unitamente ai soliti documenti che debbono corredare la domanda stessa, e cioè il certificato medico ed il modello 182 T, o 201 T in duplice esemplare.

Si fa tuttavia presente che il medico visitatore dovrà esprimere il suo giudizio e fare le sue previsioni mediche non più in relazione ad un periodo di cinque anni, bensì di dieci anni.

Gli uffici incaricati di rilasciare il modello 182 T, dovranno avere cura che in esso sia sempre indicato anche l'eventuale assegno *ad personam* (attualmente assai frequente in seguito all'applicazione delle nuove tabelle), che è cedibile e deve essere computato, come sopra si è detto, per determinare lo stipendio lordo agli effetti della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1 della legge in parola.

Si ritiene opportuno rammentare che, giusta il disposto dell'articolo 5 della legge, gli stabilimenti da cui dipendono operai statali dovranno, a partire dal 1° febbraio 1923, cominciare ad applicare sulla mercede di ciascun operaio la ritenuta mensile di centesimi 50 in luogo di quella di centesimi 25 di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910 n. 444.

p. *Ministro*: MELIS.

AVVERTENZE. — Si rammenta, per norma, che la dichiarazione modello 182 T (nuovo), nonchè gli altri documenti necessari per ottenere il prestito, debbono essere compilati, firmati e spediti al Ministero delle Finanze (Divisione del credito agli impiegati e salariati dello Stato), per cura e sotto la responsabilità del presidente del consiglio d'amministrazione del corpo che amministra l'interessato e giammai da capi uffici o chi per essi estranei al consiglio.

N. 74. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituiscono due membri della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Gabinetto del Ministro – Ufficio onorificenze). – 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 29 del 16 gennaio 1921, col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. D. 12 settembre 1915 n. 1374 per l'esame delle proposte dei reclami per ricompense al valor militare.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il sotto ammiraglio TODISCO Carlo è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e in sua vece è nominato il contrammiraglio PULLINO Vittorio.

Art. 2.

Il generale CHIOSSI G. Battista è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e in sua vece è nominato il brigadiere generale in S. A. P. SERRAO cav. Ferdinando.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — T. DI REVEL.

N. 75. — AVANZAMENTO. — **R. decreto costitutivo delle commissioni incaricate di dar parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra.** — (Ufficio personale dei generali). — 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 11 recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

La commissione che secondo l'art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 11 dovrà dare parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra riguardanti ufficiali generali è la commissione centrale di avanzamento, costituita senza il concorso dei comandanti di corpo d'armata.

Le proposte di avanzamento e di trasferimento di ruolo per merito di guerra e per le proposte di promozione a scelta riguardanti ufficiali di grado inferiore a quello di generale, la commissione che dovrà dare parere secondo l'articolo 1 del R. decreto predetto è costituita come segue:

Generale d'armata MORRONE cav. Paolo, *presidente;*
Generale di divisione VIGLIANI cav. Alessandro, *membro*
Generale di brigata ZANETTI cav. Ezio, *id.*

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 76. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 179, relativo agli stabilimenti militari di commissariato.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 25 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 22 del R. decreto 7 gennaio 1923;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le sezioni staccate di commissariato sono 20.
Gli stabilimenti militari di commissariato sono i seguenti:

Magazzini centrali	n. 4
Opifici	» 1
Molini	» 1
Panifici	» 24
Gallettifici	» 1
Carnifici	» 2
Magazzini viveri	» 25
Magazzini casermaggio	» 32

Art. 2.

La dislocazione delle sezioni staccate e degli stabilimenti di commissariato verrà stabilita con decreto ministeriale, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Gli stabilimenti oggi esistenti ed esuberanti a quelli sopra indicati saranno eliminati gradualmente, in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 77. – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 180, relativo alle scuole militari del Regno.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 25 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art 30 del R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le scuole militari del Regno sono le seguenti:

a) 2 collegi militari;
b) 11 scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali;
c) 1 accademia militare di fanteria e cavalleria;
d) 1 accademia militare d'artiglieria e genio;
e) 1 scuola di applicazione di cavalleria;
f) 1 scuola centrale di fanteria;
g) 1 scuola centrale d'artiglieria;
h) 1 scuola centrale del genio;
i) 1 scuola di guerra;
l) 1 scuola centrale di educazione fisica;
m) 1 scuola di sanità militare.

Alle scuole centrali di fanteria, di artigleria e del genio è preposto un comando delle scuole centrali.

Art. 2.

E' data facoltà al ministro della guerra di stabilire la sede e l'organico delle dette scuole e di emanare altresì tutte le disposizioni di carattere interno relative alla loro sistemazione ed amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 78. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **R. decreto n. 181, relativo alle sottodirezioni del genio militare.** = (Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 25 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 16, comma g) del R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

Le sottodirezioni del genio militare sono le seguenti:

1 Sottodirezione autonoma - Cagliari

Art. 2.

Il ministro della guerra darà le disposizioni per la soppressione delle altre sottodirezioni oggi esistenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 79. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 182, relativo agli ospedali militari ed infermerie.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 25 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 34, del 10 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 20 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il numero degli ospedali militari ed infermerie è il seguente:

Ospedali militari principali	N.	10
Ospedali militari secondari	»	17
Infermerie presidiarie	»	11

Art. 2.

La dislocazione di tali stabilimenti sanitari verrà stabilito con decreto ministeriale, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Gli stabilimenti sanitari oggi esistenti ed esuberanti a quelli sopra indicati saranno eliminati parzialmente, in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. **80.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 183, relativo agli stabilimenti di artiglieria.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). 25 gennaio 1923. (Gazzetta ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 del R. decreto in data 7 gennaio 1923 n. 12 relativo all'ordinamento del R. Esercito;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le sezioni staccate d'artiglieria sono 17.
Gli stabilimenti d'artiglieria sono i seguenti:

Arsenali R. Esercito 2;

Officine artiglieria R. Esercito 2, (di cui una da sopprimere gradualmente secondo le norme del successivo articolo 3);

Fabbriche d'armi R. Esercito 2;

Laboratori di precisione R. Esercito 1;

Pirotecnici R. Esercito 1;

Polverifici R. Esercito 1.

Art. 2.

La dislocazione delle direzioni e sezioni staccate d'artiglieria e degli stabilimenti verrà stabilita con decreto ministeriale in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Gli stabilimenti d'artiglieria oggi esistenti ed esuberanti a quelli sopra elencati saranno eliminati gradualmente, in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 81. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915.** — (Divisione personale del Ministero). — 28 gennaio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 31, del 7 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad *interim* degli affari esteri, di concerto con gli altri ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Entro il 30 giugno 1923, le singole amministrazioni statali, compresa la direzione generale delle ferrovie, procederanno alla revisione di tutte le assunzioni e sistemazioni a posti di ruolo fatte, nei rispettivi personali, posteriormente al 24 maggio 1915.

Art. 2.

Sarà dispensato dal servizio il personale che dalla revisione predetta risulterà assunto o sistemato in ruolo, nel 1° grado di ciascuna categoria in base a norme o con forme diverse da quelle in vigore prima del 24 maggio 1915, anche se la nomina abbia avuto luogo per concorso seguito però in deroga a dette norme o forme o comunque

in forza di disposizioni di legge o di regolamento contrarie o diverse da quelle vigenti nel periodo anteriore alla guerra.

Sarà parimenti dispensato il personale in servizio delle ferrovie dello Stato che abbia ottenuto la nomina in prova e nel ruolo provvisorio ed aggiunto di quell'amministrazione dopo il 24 maggio 1915, eccezione fatta per gli agenti qui appresso indicati:

a) agenti, che, prima del 24 maggio 1915, trovavansi già in servizio continuativo assunti nei posti vacanti entro i limiti dei ruoli organici e con regolare atto di sottomissione; ovvero agenti nominati dopo la data predetta nel ruolo aggiunto che si trovavano in servizio quali avventizi per le costruzioni o per i lavori in conto patrimoniale, ed a favore dei quali il periodo precedente alla stessa data sia stato ritenuto valido agli effetti della nomina nel ruolo aggiunto, a mente degli articoli 10 e 11 del relativo regolamento;

b) agenti, che, avendo partecipato prima del 24 maggio 1915, e con esito favorevole, a esami, concorsi o esperimenti disposti per regolari ammissioni hanno conseguita la nomina in prova in data posteriore a quella suindicata perchè chiamati alle armi.

Art. 3.

Le dispense di cui alla prima parte dell'articolo precedente non si applicano:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra, ed agli ex combattenti feriti o decorati al valore militare o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti operanti e, quanto ai militari addetti ai comandi, che abbiano prestato servizio presso i comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata compreso;

b) alle vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, nonchè agli orfani di guerra ed alle sorelle nubili dei caduti in guerra che siano unico sostegno di famiglia;

c) alle vedove non passate a seconde nozze e alle orfane non coniugate, di impiegati ed agenti morti in attività di servizio e per causa di servizio o che non abbiano diritto a pensione;

d) agli impiegati ed agenti che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, si siano particolarmente segnalati per capacità, diligenza e zelo nell'adempimento dei propri doveri, ed abbiano altresì dimostrato, in quanto esercitino funzioni o mansioni di indole tecnica, di possedere in misura notevole la capacità specifica necessaria per l'esercizio delle attribuzioni loro affidate.

La dispensa dal servizio avrà luogo anche per gli impiegati ed agenti di cui alle prime tre lettere quando per giudizio insindacabile dell'amministrazione, ne sia dimostrata la inidoneità al servizio o la incompatibilità della ulteriore permanenza nell'amministrazione.

La eccezione stabilita col presente articolo a favore delle donne non è applicabile nel caso anche di semplice convivenza *more uxorio*, o nei casi nei quali, ai termini del regolamento sulle pensioni di guerra, esse perderebbero il diritto a pensione.

L'applicazione delle norme di cui alle lettere *b*) e *c*) è limitata ad un solo membro per ciascuna famiglia. Questa disposizione vale anche per l'articolo seguente.

Art. 4.

Nello stesso termine di cui all'art. 1 sarà provveduto anche alla revisione di tutto il personale avventizio che comunque e con qualsiasi qualifica (impiegati, agenti, operai e simili) presti servizio nelle diverse amministrazioni dello Stato ed in quella ferroviaria, compresi i supplenti in missione e quanti si trovino addetti a titolo precario ed a tempo determinato nei servizi postali ed elettrici, anche se vi sia titolo a sistemazione in ruolo in virtù di leggi e decreti postriori al 24 maggio 1915.

Saranno licenziati per effetto di tale revisione tutti gli avventizi che, assunti in servizio dopo detto termine, non si trovino in una delle condizioni previste nell'art. 3.

A giudizio insindacabile di ciascèuna amministrazione si potrà, tuttavia, eccettuare dal licenziamento quegli avventizi che sieno stati assunti in occasione degli scioperi attuati dopo il 20 gennaio 1920, o che, assunti anteriormente, abbiano prestato sempre ed interrottamente utile servizio durante gli scioperi stessi.

Art. 5.

Al personale di ruolo dispensato sarà fatto il trattamento previsto nell'art. 6 del Reale decreto 25 gennaio 1923, n. . . .

Uguale trattamento sarà fatto al personale avventizio licenziato, se, alla data di entrata in vigore delle legge 13 agosto 1921, n. 1080, avesse già maturato il titolo alla sistemazione in ruolo in base a leggi e decreti allo ra in vigore; la liquidazione sarà fatta in ragione dello stipendio che sarebbe spettato al personale stesso, se appartenente alle amministrazioni civili ed a quella postale e telegrafica, con l'applicazione delle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e se appartenente alle ferrovie dello Stato, secondo le tabelle attualmente in vigore per gli impiegati ed agenti ferroviari.

Al restante personale avventizio licenziato, compreso quello delle ferrovie dello Stato, sarà fatto il trattamento previsto dal comma VI dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Agli agenti del ruolo provvisorio ed aggiunto delle ferrovie dello Stato, che saranno dispensati in applicazione del presente decreto, sarà fatto il trattamento di cui all'art. 9 del regolamento speciale, per detto personale, approvato con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1303.

Art. 6.

Sarà inoltre provveduto al riesame di tutte le disposizioni emanate dopo il 24 maggio 1915, ancorchè già applicate, riguardanti sistemazioni in ruolo e passaggi di categoria, grado, quadro o qualifica, affine di stabilire le norme definitive da osservarsi per dette sistemazioni e passaggi.

Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite per gli ex-combattenti e per gli impiegati più meritevoli, tutti coloro che risulteranno passati da categoria, grado, quadro o qualifica inferiore ad altro superiore, in difformità delle norme di cui al comma precedente, saranno riportati nella categoria, grado, quadro o qualifica di provenienza, andandovi ad occupare il posto e conseguendo lo stipendio che loro sarebbe spettato se il passaggio non fosse avvenuto.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti saranno stabilite le norme, con le quali dovranno essere conferiti in ciascuna amministrazione i posti che si renderanno vacanti nel primo grado di ciascuna categoria o qualifica in seguito all'applicazione degli articoli 2, 3 e 6 del presente decreto e che non saranno soppressi in forza di nuovi ordinamenti.

Le assunzioni ai posti suddetti, per la parte di essi che sarà eventualmente stabilito di conferire senza concorso, seguiranno secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria che speciali commissioni, nominate per ciascuna amministrazione dai rispettivi Ministri, compileranno con l'osservanza delle norme da emanarsi in applicazione del precedente articolo 6.

In tale graduatoria avranno la precedenza i mutilati ed invalidi di guerra riconosciuti fisicamente idonei al disimpegno dell'ufficio o servizio che verrà loro affidato, i decorati al valore militare, i feriti di guerra, e gli ex-combattenti da considerarsi come tali ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 3, tenuto conto della categoria di mutilazione o d'invalidità, del grado della decorazione, delle benemerenze di guerra, della durata del servizio militare in zona di operazione ed, infine, della durata e qualità del servizio eventualmente prestato nelle amministrazioni dello Stato.

Per i posti che dovranno invece attribuirsi in seguito a concorso, le benemerenze di cui sopra daranno diritto a preferenza a parità di meriti.

Art. 8.

Con successivi decreti Reali su proposta dei singoli ministri saranno emanate tutte le ulteriori disposizioni eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto in ciascuna amministrazione.

Art. 9.

Contro i provvedimenti di dispensa di cui nel presente decreto è ammesso soltanto il ricorso alla 4ª sezione del Consiglio di Stato per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — DE CAPITANI — ROSSI — CAVAZZONI — COLONNA DI CESARÒ — GIURIATI.

N. 82. AVANZAMENTO. **R. decreto n. 201, concernente la costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito.** — (Ufficio personale dei generali). — 4 febbraio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 34, del 10 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge sull'avanzamento nell'esercito 2 luglio 1896, n. 254, e le modificazioni apportate con le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301;
Visti i RR. decreti 31 luglio 1919, n. 1383; 20 novembre 1919, n. 2240 e 21 novembre 1919, n. 2167;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La commissione superiore che a senso dell'art. 15 della legge 8 giugno 1913, n. 601, deve esprimere giudizio per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di generale di brigata (generale medico-generale commissario), di generale di divisione (generale me-

dico capo) e di generale di corpo d'armata, prende il nome di commissione centrale di avanzamento ed è composta: dell'Ispettore generale dell'Esercito, che la presiede; dei generali designati per il comando di un'armata e dei generali d'Esercito e d'armata che, pur non avendo una delle cariche predette, facciano parte del Consiglio dell'Esercito.

Vi parteciperà con diritto a voto il comandante del corpo d'armata da cui dipende l'ufficiale da esaminare. E quando questi appartenga all'arma dei RR. carabinieri, al ruolo tecnico di artiglieria, al corpo sanitario e al corpo di commissariato, vi parteciperà rispettivamente, con diritto a voto, il comandante generale dei RR. carabinieri, il direttore superiore delle costruzioni di artiglieria, il generale medico capo e il generale commissario.

Per le promozioni ai gradi di colonnello e di generale di brigata (generale medico e generale commissario) e per l'esame di proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della commissione con diritto a voto tutti i comandanti di corpo d'armata.

Potrà intervenire nella commissione come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque altro generale che il presidente credesse di chiamarvi con sua scelta insindacabile.

La commissione non s'intenderà costituita, ove non siano presenti almeno due terzi dei suoi membri con diritto a voto ed il candidato non sarà dichiarato idoneo, ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 2.

La commissione centrale, composta in questo caso dei soli generali indicati nel comma 1° dell'articolo precedente, esprime parere consultivo per la designazione alla carica di comandante di armata e per la nomina a quella di comandante generale dell'arma dei RR. carabinieri e di presidente del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 3.

Per gli ufficiali generali il parere prescritto dal n. X delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sarà dato dalla commissione centrale. Per i generali di corpo d'armata questa sarà composta dei soli generali indicati nel comma 1° dell'articolo 1. Per gli ufficiali generali rimanenti vi interverranno tutti i comandanti di corpo d'armata e, a seconda dei casi, gli altri generali indicati nel comma 2° dell'articolo medesimo.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DIAZ.

N. 83. AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione dei colonnelli commissari in servizio attivo permanente nel quadro d'avanzamento per l'anno 1923.** — (Ufficio personale generale). — 11 febbraio 1923.

A senso del § 151 del regolamento sull'avanzamento si prescrive che i colonnelli commissari in servizio attivo permanente da esaminarsi per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento a generale commissario per l'anno 1923 sono quelli indicati nel ruolo sino al colonnello Gritti cav. Luigi compreso.

Le relative proposte d'avanzamento dovranno essere inviate subito al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 84. DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** (Divisione personale del Ministero). — 15 febbraio 1923.

A seguito della circolare n. 37 del *giornale militare* corrente anno, si avverte, per informazioni di tutte le autorità militari che il generale di brigata BAUMGARTNER comm. Edmondo, addetto alla direzione generale di artiglieria è autorizzato a firmare «d'ordine» per gli affari della direzione generale medesima.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 85. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO: **Decreto ministeriale che stabilisce le sedi delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 00 febbraio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 14, 16, 20, 22 del R. decreto 12 in data 7 gennaio 1923, relativo all'ordinamento del R. Esercito;

Visto l'art. 2 dei regi decreti 179, 181, 182, 183 in data 25 gennaio 1923, i quali stabiliscono che la dislocazione degli enti e stabilimenti vari verrà stabilita con decreto ministeriale in relazione alle esigenze del servizio.

DECRETA:

Art. 1.

Le sedi delle direzioni e delle dipendenti sezioni staccate di artiglieria sono le seguenti:

Direzioni di artiglieria	Sezioni staccate
Torino	Savigliano, Alessandria.
Brescia	Milano, Novara.
Verona	Bolzano, Padova
Venezia	Bologna, Spilimbergo.
Trieste	Visco, Pola.
Piacenza	Spezia, Genova, Firenze.
Roma	
Napoli	
Taranto	Ancona.
Messina	Palermo.
—	La Maddalena (autonoma).
—	Ozieri (dipende dalla sezione di La Maddalena).

Art. 2.

Le sedi degli enti costituenti il servizio tecnico d'artiglieria sono le seguenti:

Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria — *Roma*.

Direzione delle esperienze di artiglieria — *Nettuno* (con sezione staccata a Ciriè ed ufficio tavole di tiro a Torino).

Arsenale R. Esercito — *Torino*.

Arsenale R. Esercito — *Napoli* (con sezione d'arsenale a Torre Annunziata).

Officina artiglieria R. Esercito — *Piacenza*.

Officina artiglieria R. Esercito — *Torino* (da sopprimersi gradualmente entro il 31 dicembre 1924).

Fabbrica d'armi R. Esercito — *Terni* (con sezione di fabbrica d'armi a Gardone Val Trompia).

Laboratorio di precisione R. Esercito — *Roma*.

Pirotecnico R. Esercito — *Bologna* (con sezione di pirotecnico a Capua).

Polverificio R. Esercito — *Fontana Liri*.

Art. 3.

Le sedi delle direzioni e sottodirezioni del genio e delle dipendenti sezioni staccate sono le seguenti:

Direzioni del genio	Sottodirezioni	Sezioni staccate
Torino	—	Alessandria, Cuneo.
Milano		Brescia, Novara, Ivrea.
Verona	—	Trento, Padova, Bolzano.
Bologna	—	Venezia, Modena, Ravenna, Treviso, Genova, Belluno.
Trieste	—	Udine, Pola, Gorizia.
Firenze	—	Genova, Piacenza, Parma, Savona, Spezia.
Roma	—	Livorno, Perugia.
Napoli		Catanzaro, Salerno, Caserta, Fontana Liri.
Bari	—	Ancona, Taranto, Chieti.
Palermo	—	Messina, Siracusa.
—	Cagliari	Sassari, Maddalena.

Art. 4.

Le sedi degli stabilimenti del genio e dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica sono le seguenti:

Officina di costruzione del genio militare — *Pavia*.
Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare — *Roma*.
Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica — *Roma*.

Art. 5.

Le sedi delle direzioni di sanità e degli stabilimenti sanitari sono le seguenti:

Direzioni di Sanità	Ospedali Principali	Ospedali Secondari	Infermiere Presidiarie	Enti vari
Torino	Torino.	Alessandria, Savigliano.	—	Istituto chimico-farmaceutico militare - Torino. Stabilimento balneare Acqui.
Milano	Milano.	Novara, Brescia.	—	—
Verona	Verona.	Trento, Padova.	Bolzano.	—
Bologna	Bologna.	Venezia.	Ravenna, Treviso.	—
Trieste	Trieste.	Udine.	Gorizia.	—
Firenze	Firenze.	Genova, Piacenza.	Parma.	—
Roma	Roma.	Livorno, Perugia.	—	—
Napoli	Napoli.	Caserta.	Cava dei Tirreni, Catanzaro.	Stabilimento balneare di Ischia. Convalescenziario di Massalubrense.
Bari	Bari.	Ancona, Chieti.	Lecce, Aquila.	—
Palermo	Palermo.	Messina, Cagliari.	Catania, Sassari.	—

Art. 6.

Le sedi delle direzioni di commissariato delle dipendenti sezioni staccate e degli stabilimenti di commissariato sono le seguenti:

Direzioni di Commissariato	Sezioni staccata	Magazzini centrali	Molini	Panifici	Opifici militari	Gallettifici	Carnifici	Magazzini viveri	Magazzini Casermaggio
Torino	Alessandria, Cuneo.	Torino.		Torino, Alessandria, Savigliano.	Torino.	Torino.		Torino, Alessandria, Cuneo.	Torino, Alessandria, Cuneo.
Milano	Novara, Brescia.			Milano, Brescia.				Milano, Novara, Brescia.	Milano, Novara, Brescia.
Verona	Trento, Padova.	Verona.		Verona, Trento, Padova.				Verona, Padova.	Verona, Padova, Trento
Bologna	Ravenna, Venezia.			Bologna, Venezia.			Casaralta.	Bologna, Venezia.	Bologna, Treviso, Venezia, Ravenna.
Trieste	Pola, Gorizia.			Udine.				Trieste, Gorizia, Pola, Udine.	Gorizia, Pola, Trieste, Udine.
Firenze	Piacenza, Genova.	Firenze.		Firenze, Conegliano Ligure, Piacenza.				Firenze, Piacenza, Genova.	Firenze, Piacenza, Genova.
Roma	Perugia, Livorno.			Roma, Foligno, Livorno			Scanzano.	Roma.	Roma, Perugia, Livorno
Napoli	Salerno, Catanzaro.	Napoli.	Altifreda.	Napoli, Caserta.				Caserta, Napoli.	Catanzaro, Napoli, Salerno.
Bari	Chieti, Ancona.			Bari, Aucona.				Bari, Ancona.	Bari, Chieti, Ancona.
Palermo	Messina, Cagliari.			Palermo, Messina, Cagliari.				Palermo, Messina, Cagliari.	Palermo, Messina, Cagliari

Art. 7.

Gli stabilimenti oggi esistenti e non contemplati dalle precedenti tabelle saranno sciolti secondo le particolari disposizioni che verranno date dalle direzioni generali o uffici autonomi interessati del Ministero.

Il Ministro – A. DIAZ.

N. 86. RECLUTAMENTO. **Militari delle nuove provincie arruolati durante la leva sulle classi 1901 e 1902 residenti all'estero.** (Direzione generale leva e truppa). 5 febbraio 1923.

A chiarimento di quesiti fatti questo Ministero avverte che le prescrizioni contenute nella circolare n. 11 del *giornale militare* 1923 debbono intendersi senz'altro estese alle reclute residenti all'estero pertinenti ai territori annessi al Regno, a norma dei trattati di San Germano e di Rapallo, ed arruolate con ferma ordinaria durante la leva sulle classi 1901 e 1902, visto che con la circolare suddetta è stata effettuata la prima chiamata alle armi dei militari residenti all'estero, dopo l'incorporamento delle reclute delle classi 1901 e 1902 pertinenti alle nuove provincie e residenti nel Regno.

In conseguenza anche per le reclute suddette la presentazione alle armi dovrà aver luogo non oltre il 15 marzo prossimo.

Il Ministro A. DIAZ.

N 87. SCUOLE MILITARI. **Commissioni esaminatrici per il concorso alla nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e l'accademia militare di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale – Reparto operazioni – Ufficio addestramento). — 15 febbraio 1923.

Con riferimento alla circolare 324 *giornale militare* dispensa 32 del 1922 le commissioni d'esame per il concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola militare di Modena e accademia militare di Torino, sono così composte:

Per il concorso alla scuola militare di Modena:

1° Sottocommissione di arte militare, storia dell'arte militare e armi:

Gen. di brig. FRERI cav. Orlando - Comandante scuola militare di Modena.
Id. JORI cav. Ilio - Comandante brigata Pistoia.
Id. GAZZERA cav. Pietro - Presidente tribunale militare di Torino.

2° Sottocommissione di geografia, topografia e disegno:

Gen. di brig. FRERI cav. Orlando - c. s.
Id. JORI cav. Ilio - c. s.
Id. PORTA cav. Achille - Comandante brigata Parma.

Per il concorso all'accademia militare di Torino.

1° Sottocommissione di arte militare, storia dell'arte militare e armi:

Gen. di div. GIURIA cav. Ettore - Comandante scuola appl. art. e genio e acc. militare.
Gen. di brig. COSTA cav. Michele - Comandante d'art. del corpo armata di Torino.
Id. GAZZERA cav. Pietro - c. s.

2° Sottocommissione di geografia, topografia e disegno.

Gen. di div. GIURIA cav. Ettore - c. s.

Gen. di brig. BOBBIO cav. Valentino - Comandante brigata Livorno.

Id. ROVELLI cav. Alberto - Comandante brigata Ravenna.

A parziale modifica della circolare 324 sopra citata la Commissione d'esame sarà scissa in due commissioni: una per l'accademia militare di Torino presieduta da S. E. il comandante del corpo d'armata di Torino e una per la scuola militare di Modena presieduta da S .E. il generale comandante il corpo d'armata di Bologna.

Restano immutate le altre disposizioni sancite dalla circolare 324.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 88. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ferri e chiodi per ferratura quadrupedi.** — (Direzione generale artiglieria). — 15 febbraio 1923.

A parziale modificazione della circolare n. 689 *giornale militare* 1920 comunicasi che, d'ora in avanti, tutte le richieste di ferri e chiodi per quadrupedi dovranno essere fatte, direttamente dai corpi, alle direzioni di artiglieria del corpo d'armata le quali vi provvederanno fino ad esaurimento di detti materiali secondo le disposizioni già ricevute da questo Ministero.

Pertanto, per norma dei corpi, informasi che tutte le richieste inoltrate a questo Ministero dal 1° gennaio c. a. non avranno corso e perciò dovranno essere ripetute alle suddette direzioni di artiglieria.

Le spettanze trimestrali sono le seguenti:

Ferri regolamentari n. 8 oppure ferri di P. B. o ferri vari Kg. 8 per ogni quadrupede presente.

Chiodi per ferratura Kg. 0,300.

S'intende che tutti i prelevamenti dovranno essere effettuati a pagamento immediato.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 89. SERVIZIO SANITARIO. — **Disposizioni per la distribuzione di oggetti di medicatura agli stabilimenti sanitari militari.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 15 febbraio 1923.

A modificazione della circolare n. 191 del 1° aprile 1921 *giornale militare ufficiale* dispensa 13ª, 2 aprile 1921, si porta a conoscenza degli enti interessati che gli stabilimenti sanitari militari, che trovansi nella giurisdizione dei corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari e Palermo, dovranno d'ora in avanti rivolgere anche le richieste di oggetti di medicatura al centro militare di distribuzione materiale sanitario di Scanzano - Belfiore, che è in grado ormai di soddisfarle.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 90. SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi per allievi sottufficiali per il 1923.** — (Direzione generale leva e truppa). 15 febbraio 1923.

In relazione a casi prospettatigli questo Ministero, riferendosi a quanto dispone il n. 4 lettera *d*), ultimo comma del manifesto che fa seguito alla circolare n. 14 dell'11 gennaio u. s., consente che possano eccezionalmente essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali, indetti con la circolare stessa, anche i militari del primo semestre della classe 1902, a condizione che assumano subito la prescritta ferma di due anni, in cui è computato il precedente servizio.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42, anno 1922, circolare 425:

A pagina 923, colonna 2ª, depennare il tenente *Messore* Mario, 10 campagna.

Dispensa 52, anno 1922, circolare 507:

A pagina 1179, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Frisani Filippo, il parigrado *Messore* Mario, 10 campagna.

Dispensa 22, anno 1923, circolare 13:

A pagina 29, colonna 1ª, depennare il sottotenente *La Bianca* Giuseppe, 72 fanteria.

A pagina 29, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Moroni Armando, il parigrado *Musmeci* Giovanni, collegio militare Roma.

A pagina 29, colonna 2ª, depennare il tenente *Miceli* Giuseppe, 87 fanteria.

A pagina 29, colonna 2ª, depennare il tenente *Megna* Giuseppe, 30 fanteria.

Dispensa 7, anno 1923, circolare 68:

A pagina 30, colonna 2ª, tenente Persiani Enrico, *invece di*: 87 fanteria, *leggasi*: 81 fanteria.

A pagina 31, colonna 1ª, depennare il tenente *Rennella* Sante, 88 fanteria.

A pagina 35, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Mereu Enzo, il parigrado *Messore* Mario, 10 campagna.

A pagina 236, colonna 2, aggiungere dopo il capitano De Vivo Eugenio, il parigrado *Di Cesare* Filippo, 86 fanteria.

A pagina 237, colonna 1ª, aggiungere dopo il sottotenente D'Agata Salvatore il tenente *Eboli* Giuseppe, 31 fanteria.

A pagina 239, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Calabrese Pietro, il parigrado *Catelli* Arduino, 6 bersaglieri.

A pagina 239, colonna 2ª, depennare il tenente *Negro* Arturo, 90 fanteria.

A pagina 240, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Becattini Cesare, il parigrado *Bizzarri* Ezio, 6 pesante e *Borgia* Augusto, 6 pesante campale.

A pagina 240, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Frasà Carlo, il parigrado *Falangola* Manlio, assegnato Ministero guerra e *Finamore* Mario, 8 campagna.

A pagina 240, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Gattuso Antonino, il parigrado *Giordano* Fedele, 8 campagna.

A pagina 242, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Gobbini Giotto, il parigrado *Serchi* Bruno, regg radio-telegrafisti.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(3956) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

M. 309 BIBLIOTECA DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª **1923** 23 Febbraio

N. 91 – 27 ottobre 1922. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. Decreto n. 1811, concernente la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio « per le lane di Stato, pellami e calzature, automobili, benzina, petrolio ed olii grassi, requisizione di materiali di guerra, olii combustibili . . *Pag.* 310

» **92 – 3 dicembre 1922.** COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1770, concernente la concessione di una speciale indennità di operazioni ai militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia . . . *Pag.* 313

» **93 – 4 gennaio 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 44, con cui la « Fondazione capitano Giuseppe Giusiana », costituita coll'offerta di lire 2000 nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale ed è approvato lo Statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 315

» **94 – 4 gennaio 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 45, con cui la « Fondazione Ufficiali del 32° reggimento fanteria », costituita col fondo di lire 8600 nominali — formato da oblazioni di ufficiali del predetto reggimento — e destinata a favore dei militari di truppa ad esso appartenenti, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo Statuto organico . . . . . *Pag.* 316

» **95 – 18 gennaio 1923.** — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla surrogazione di due membri della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani. *Pag.* 318

» **96 – 4 febbraio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto 213, relativo ai depositi di allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta. *Pag.* 319.

» **97 – 22 febbraio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contabilizzazione dei materiali scaricati a Genova in casse, balle, ecc., e spediti dall'ufficio sbarchi e rispedizioni per il servizio di artiglieria ad enti militari vari. *Pag.* 319

» **98 – 22 febbraio 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria . . . . . *Pag.* 320

» **99 – 22 febbraio 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 322

» **100 – 22 febbraio 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 2° corso regolare presso la scuola di guerra . . . *Pag.* 323

» **101 – 23 febbraio 1923.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923 apportante modificazioni alle disposizioni sul reclutamento del R. Esercito. *Pag.* 327

AVVISO . . . . . *Pag.* 337

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 338

Circolare N. 91. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **R. decreto n. 1811, concernente la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per le lane di stato, pellami e calzature, automobili, benzina, petrolio ed olii grassi, requisizione di materiali di guerra, olii combustibili.** — (Ragioneria). - 27 ottobre 1922. — (*Gazzetta ufficiale* n. 32, dell'8 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 22 gennaio 1920 n. 135;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quelli della guerra e dell'industria e commercio;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Per le gestioni fuori bilancio costituite alla dipendenza dell'amministrazione militare durante l'ultima guerra, e cioè quelle:

a) per le lane di Stato;

b) pei pellami e calzature;

c) per le automobili, la benzina, il petrolio e gli olii grassi;

d) per le requisizioni di materiali di guerra (grassi, ossigeno, carbonato sodico, soda caustica, acciaio rapido, metalli vari, legnami, ecc.);

e) per gli olii combustibili, affidata alla Società Anonima Italiana per importazione di olii;

si dovranno rendere i conti alla Corte dei conti nei termini e nei modi qui appresso stabiliti.

Art. 2.

La resa dei conti per la gestione delle lane di Stato sarà effettuata con la presentazione di separati rendiconti per la gestione delle lane di requisizione e per la gestione delle lane coloniali.

Detti rendiconti saranno compilati dall'Associazione Industria Laniera Italiana e presentati al Ministero della guerra, che, dopo riconosciutili regolari, li rimetterà alla Corte dei conti.

Il rendiconto delle lane di requisizione dovrà dimostrare:

a) nel conto merci: le lane requisite ai produttori e introdotte nei magazzini di raccolta e le lane spedite dai magazzini di raccolta per cessione diretta ai fornitori militari e per trasformazione in prodotti semilavorati, il risultato delle lavorazioni fatte eseguire per conto dello Stato, l'esito dei prodotti semilavorati e dei sottoprodotti di lavorazione;

b) nel conto finanziario: le somme pagate per la requisizione delle lane e per le spese di gestione e di lavorazione, le somme ricavate dalla cessione delle lane sudice o semilavorate e dei sottoprodotti, l'avanzo finanziario versato al Tesoro.

Il rendiconto delle lane coloniali dovrà dimostrare:

a) nel conto merci: le lane importate dall'estero in balle originali e scaricate nei diversi porti, oppure giunte per via di terra; le lane cedute in balle originali ai fornitori militari o quelle trasformate in prodotto semilavorato; il risultato delle lavorazioni fatte eseguire per conto dello Stato; ed infine l'esito dei prodotti semilavorati e dei sottoprodotti di lavorazione;

b) nel conto finanziario: le somme ricavate dalla cessione delle lane sudice o semilavorate e dei sottoprodotti; le spese di gestione e di lavorazione e le somme versate al Tesoro a reintegro di pagamenti effettuati all'estero per l'acquisto delle lane; ed infine l'avanzo finanziario versato al Tesoro.

Ai rendiconti saranno uniti tutti i documenti relativi al movimento delle merci e del danaro; fatture di acquisto delle lane estere e quietanze dei produttori delle lane nazionali; distinte di spedizione; fatture delle cessioni di lane effettuate; conti resa delle lavorazioni eseguite; estratti dei conti correnti aperti presso la Banca Biellese di Biella coi relativi titoli di entrata e di spesa ed altri documenti consimili.

La presentazione dei rendiconti dovrà effettuarsi non più tardi del 31 dicembre 1922.

Art. 3.

La resa dei conti per la gestione pellami e calzature comprenderà separati rendiconti per la gestione delle pelli requisite (di macellazione civile) e per la gestione delle pelli esotiche acquistate direttamente dall'amministrazione militare.

Nei rendiconti si dovrà dimostrare:

a) nel conto merci: il quantitativo e la specie delle pelli raccolte nel Regno, le materie prime importate dall'estero (pelli, quebracho e olio di pesce), nonchè quelle cedute alle concerie private, agli stabilimenti militari ed al Ministero industria, commercio e lavoro;

b) nel conto finanziario: in uscita le somme rimborsate al contabile del portafoglio, quelle direttamente pagate per merci, per noli, trasbordi e assicurazioni; le spese di sbarco, collaudo, perizie, magazzinaggio, trasporti ferroviari e gestioni; ed in entrata le somme versate dal Ministero dell'industria ed ogni altro eventuale provento della gestione speciale.

Saranno allegati ai rendiconti tutti i documenti relativi al movimento delle merci e del danaro, le fatture d'acquisto, le polizze di spedizione e di assicurazioni varie; le distinte di spedizione, i verbali di collaudo, perizie e simili; le copie delle fatture per le cessioni effettuate e le quietanze delle spese tutte sostenute e dei versamenti effettuati in tesoreria a carico della gestione, nonchè gli estratti del conto corrente aperto presso la Sezione di R. Tesoreria Provinciale di Genova sulla speciale gestione affidata all'ufficio militare recezione e distribuzione pelli ed affini in quella città.

I rendiconti dovranno essere inoltrati alla Corte dei conti non oltre il 31 dicembre 1922.

Art. 4.

La resa dei conti per la gestione automobili, benzina, petrolio ed olii grassi istituita con R. decreto n. 1699 del 4 settembre 1919 dall'inizio di essa gestione fino al 31 luglio 1921 sarà resa entro il 31 dicembre 1922.

Al rendiconto, che sarà presentato dall'Ufficio Automobilistico presso il Ministero della guerra, saranno allegati due riepiloghi: uno per le riscossioni, distinte per le vendite di carburanti, lubrificanti e relativi imballaggi, per i noleggi di automezzi; per le vendite di materiali automobilistici residuati o non dalla guerra; l'altro per spese distinte analogamente a quanto è detto per le riscossioni.

Ai suddetti riepiloghi saranno allegati rispettivamente le partecipazioni di versamento e quelle di pagamento rilasciate dalla Tesoreria Centrale corredate dai relativi documenti giustificativi (fatture delle Ditte, dichiarazioni di presa in carico dei materiali, dichiarazioni di collaudo e simili) nonchè delle conferme mensilmente rilasciate dal Ministero del Tesoro in base alla situazione prescritta dal paragrafo 14 delle norme per l'applicazione del R. decreto n. 1699 del 4 settembre 1919.

Al rendiconto saranno inoltre uniti:

a) i conti a materie resi dai depositi consegnatari di automobili, benzina, petrolio e olii grassi, giustificando lo scarico con la dimostrazione dei vaglia del Tesoro in cui venne convertito il prodotto delle cessioni;

b) un elenco degli enti debitori per cessioni di automobili e carburanti a credito, e per noleggio veicoli e per diritti di motoaratura;

c) le dimostrazioni del movimento degli automezzi non residuati dalla guerra, distinguendo la parte pagata con i fondi bilancio da quella pagata con i fondi del conto corrente, e ponendo in evidenza il ricavato dalle alienazioni rispettive.

Art. 5

La resa dei conti della Commissione dei materiali di guerra in Milano sarà distinta in rendiconti separati riflettenti rispettivamente:

a) la gestione del carbonato di soda, della soda caustica e del nitrato di soda;

b) la gestione dei grassi bovini ed ovini;

c) la gestione dei grassi equini e di salumeria;

d) la gestione di altre sostanze e di altri materiali (ossigeno, benzina, legname, motorini d'aviazione, benzolo, carburo di calcio, catrame e simili) che abbiano dato luogo ad assunzione in carico di materiali ed all'effettuazione di spese e riscossioni di proventi.

Per ciascuna di dette gestioni sarà dimostrato distintamente: il movimento in entrata e in uscita delle sostanze e dei materiali ed i movimenti in entrata e in uscita del denaro quando tale movimento vi sia stato.

A corredo delle contabilità saranno uniti i documenti atti a dimostrare le singole operazioni nonchè le relazioni esistenti fra il movimento delle sostanze e dei materiali e quelle del danaro.

Per quanto concerne il deposito di fondi presso istituti privati bancari saranno uniti estratti di conti correnti vistati dai legali rappresentanti degli istituti.

La resa dei conti sarà effettuata non più tardi del 31 dicembre 1922.

Art. 6.

La gestione degli olii combustibili affidata alla Società Anonima Italiana per la importazione di olii, sarà dimostrata con un conto da compilarsi da essa Società, il quale sarà accompagnato da una dichiarazione di benestare da parte della Direzione d'artiglieria di Genova.

Il conto sarà distinto in due rendiconti separati, dei quali uno dovrà dimostrare il carico (acquisti) e lo scarico (cessioni) degli olii, e l'altro i pagamenti e gli introiti nonchè la provvigione spettata alla Società in ragione dei quantitativi di olii spediti alle Ditte destinatarie.

Il conto sarà reso non oltre il 31 dicembre 1922.

Art. 7.

La contabilità di tutte le gestioni extra bilancio di cui è cenno all'art. 1 del presente decreto dovranno essere rimesse ai competenti uffici amministrativi del Ministero della guerra corredate da una relazione in cui siano messi in evidenza i risultati delle singole gestioni.

La contabilità saranno trasmesse alla Corte dei conti col visto dei competenti Capi Servizio e di quello del Capo Ragioniere del Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — TEOFILO ROSSI — SOLERI.

N. 92. COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1770, concernente la concessione di una speciale indennità di operazioni ai militari dei R. corpi di truppe coloniali della Libia.** — (Gabinetto del ministro). 3 dicembre 1922. — (*Gazzetta ufficiale* n. 32, dell'8 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia sulla Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativo all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica e le sue successive modificazioni;

Ritenuto necessario di modificare il trattamento al personale militare coloniale nei casi di operazioni;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, successivamente modificato, è variato come segue:

1. — E' abrogato il comma che fa seguito alla lettera *f*) dell'articolo 12, riguardante «le operazioni di colonne miste».

Dopo la lettera *g*) dell'articolo suddetto è aggiunto quanto segue:

F) Agli ufficiali facenti parte di colonne e reparti impiegati in operazioni può essere corrisposta, durante le medesime, la seguente «indennità giornaliera di operazioni», riducibile fino alla metà, a seconda del carattere delle operazioni stesse:

Ufficiali generali	L. 15
Colonnelli	» 12
Tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani	» 10
Capitani	» 8
Subalterni	» 6

«I casi in cui spetta tale indennità, la misura di essa e la sua durata sono determinati dai Governatori.

«Nei casi in cui è concessa l'indennità intera, i Governatori possono disporre, quando per circostanze eccezionali lo ravvisino necessario, che oltre all'indennità di cui sopra, venga distribuita, gratuitamente, agli ufficiali la razione viveri in natura stabilita per la truppa.

«L'indennità giornaliera di operazioni non è cumulabile con l'indennità di residenza disagiata. Qualora però l'ufficiale che prende parte alle operazioni che dànno diritto all'indennità giornaliera sopra stabilita, goda già dell'indennità di residenza disagiata, percepisce quella delle due indennità che è di misura superiore.

«I Governatori hanno facoltà di accordare l'indennità giornaliera di operazioni ridotta a metà, anche nei casi di trasferimento per cambio di sede dei reparti, che richiedano più di una giornata di marcia».

L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39. — Negli stessi casi indicati per gli ufficiali nella lettera *F*) dell'articolo 12, e con le stesse norme, può essere corrisposta ai sottufficiali e militari di truppa italiani dei R. corpi di truppe coloniali, compresi quelli dell'arma dei CC. RR., la seguente indennità giornaliera di operazioni:

Marescialli dei tre gradi	L. 3,00
Brigadieri, sergenti maggiori, vice-brigadieri e sergenti	» 1,00
Appuntati, caporali maggiori, carabinieri, caporali e soldati	» 0,50

«I sottufficiali ed i militari di truppa dei reparti meharisti, quando prendano parte ad operazioni con diritto all'indennità giornaliera di operazioni, percepiscono, ridotta a metà, quella pel servizio speciale di meharisti, prevista dalla tabella delle indennità per servizi e posizioni speciali in Libia».

2. E' abrogato l'articolo 18.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1922.

Disposizioni transitorie.

Al personale che, dal 1° gennaio 1922, al 1° giugno 1922, fosse stato impiegato in operazioni ed avesse percepito altre indennità il cui importo, insieme a quello dell'indennità di residenza disagiata eventualmente dovuta, non raggiunga nella misura quello che al personale stesso competerebbe giusta le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto, è corrisposta la differenza: ove tale misura fosse invece sorpassata, viene sanzionato il percepito in più.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio, il Ministro delegato:
TEOFILO ROSSI - FEDERZONI - DIAZ - TANGORRA.

N. 93. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 44, con cui la « Fondazione capitano Giuseppe Giusiana », costituita coll'offerta di lire 2000 nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). 4 gennaio 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 14 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire duemila (L. 2000) nominali — investite in una cartella del prestito nazionale 5 % — fatta dal capitano di cavalleria Giusiana sig. Giuseppe a ricordo dell'azione di Portobuffolè del 7 novembre 1917, e coll'intendimento che la relativa rendita annuale sia assegnata in premio il 26 luglio di ogni anno e quel militare di truppa o sottufficiale del reggimento cavalleggeri di Firenze che si sia distinto in una gara di carattere sportivo-militare;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione capitano Giuseppe Giusiana », costituita con l'offerta di lire duemila nominali e destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di numero sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Statuto organico della « Fondazione capitano Giuseppe Giusiana » a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione capitano Giuseppe Giusiana » l'offerta di lire duemila nominali fatta dal predetto ufficiale a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, a ricordo del combattimento di Portobuffolè, avvenuto il 7 novembre 1917, in cui l'ufficiale offerente meritò la medaglia di bronzo al valor militare per l'azione svolta dal 4° squadrone, di cui era comandante.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita annua di lire cento (pari all'assegno della medaglia di bronzo conferita al capitano Giusiana con decreto luogotenenziale 13 giugno 1918), il cui capitale costitutivo, già investito in un titolo di rendita consolidato 5 %, sarà convertito in un certificato di rendita nominativo intestato alla detta fondazione e depositato presso la cassa del reggimento.

Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante titolare del reggimento cavalleggeri di Firenze, il quale impiegherà annualmente la rendita disponibile in un premio da disputarsi il 26 luglio, festa del reggimento, fra i sottufficiali, caporali e soldati ad esso appartenenti — in una gara di carattere sportivo-militare, che assumerà il nome di « Premio Portobuffolè ».

Art. 4. — Il premio Portobuffolè non sarà corrisposto al vincitore in contanti, ma depositato in apposito libretto di risparmio delle casse postali, intestato al vincitore stesso.

Art. 5. — Nel caso che la gara non potesse aver luogo nel giorno stabilito, il relativo premio, da depositarsi in un libretto delle casse postali di risparmio, sarà cumulato con quello dell'anno successivo.

Art. 6. — Annualmente, avvenuta l'assegnazione del premio, il comandante titolare del reggimento cavalleggeri di Firenze dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Art. 7. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite della fondazione.

Il Ministro della guerra — A. DIAZ.

N. 94. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 45, con cui la « Fondazione Ufficiali del 32° reggimento fanteria », costituita col fondo di lire 8600 nominali – formato da oblazioni di ufficiali del predetto reggimento – e destinata a favore dei militari di truppa ad esso appartenenti, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 4 gennaio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 14 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 9 ottobre 1922, con cui il comando del 32° reggimento fanteria chiede che col fondo di lire ottomilaseicento (L. 8600) nominali — investite in cartelle del prestito nazionale 5 % — formato da oblazioni fatte dagli ufficiali del 32° reggimento fanteria a favore dei militari di truppa del reggimento stesso, venga

istituita ed eretta in ente morale una fondazione intitolata « Fondazione Ufficiali del 32° reggimento fanteria », la cui rendita annuale sia devoluta (divisa in cinque o sei premi) ad altrettanti militari di truppa ad esso appartenenti, che durante l'anno si saranno distinti nella disciplina e nell'adempimento del loro dovere, con preferenza, a parità di merito, a coloro che versano in condizioni di bisogno;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1867, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione Ufficiali del 32° reggimento fanteria », costituita col fondo di lire ottomilaseicento nominali e destinata a favore dei militari di truppa del predetto reggimento, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato da cinque articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Statuto organico della « Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria ».

Art. 1. - Avrà il nome di « Fondazione Ufficiali del 32° Reggimento Fanteria » il fondo di lire 8600 nominali, costituito dal complesso di offerte individuali fatte da ufficiali del 32° reggimento fanteria, e destinate a favore dei militari di truppa ad esso appartenenti.

Art. 2. — L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale nominale di lire ottomilaseicento — investite in cartelle del prestito nazionale 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « Fondazione Ufficiali del 32° Reggimento fanteria » e depositato presso il Consiglio di amministraizone del corpo.

Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento, coadiuvato dal consiglio di amministrazione e dai comandanti dei reparti.

Art. 4. — La rendita annuale di cui all'art. 2 sarà ripartita in 5 o 6 premi per essere assegnata ad altrettanti militari di truppa del reggimento, i quali si siano durante l'anno distinti nella disciplina e nell'adempimento del loro dovere, con preferenza — a parità di merito — a coloro che versano in condizioni di bisogno.

Il conferimento di detti premi sarà effettuato in seguito a proposta dei comandanti di compagnia, da una commissione composta dei comandanti di battaglione e presieduta dal comandante del reggimento.

Potranno fruire della detta concessione anche i militari congedati riconosciuti meritevoli, purchè appartengano alla classe che precede quella sotto le armi al momento dell'assegnazione, e non siano stati beneficati.

La distribuzione dei premi sarà effettuata annualmente il giorno 24 maggio.

Art. 5. — Annualmente sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione.

Disposizione transitoria.

Alle spese per tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto colle prime rendite.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 95 — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla surrogazione di due membri della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486 concernente l'assegno vitalizio ai superstiti della guerra per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. D. 18 giugno 1911, n. 616 che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. D. legge 9 novembre 1921, n. 1591 che apporta modificazioni alla suddetta legge n. 486;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari delle finanze, della marina e della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Gli onorevoli deputati al parlamento Nazionale

GASPAROTTO avv. Luigi e PAOLUCCI dott. Raffaele

sono nominati membri della R. commissione veterani in sostituzione delle L.L. E.E.

Dott. COLONNA di CESARO' Duca Giovanni e CIANO Costanzo

dimissionari perchè facenti parte del Governo.

I predetti Nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI - THAON DI REVEL - A. DIAZ.

N. 96. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 213, relativo ai depositi di allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 4 febbraio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 39, del 16 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 36 del R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta previsto dall'art. 36 del R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, risulta dalla seguente tabella:

5 depositi allevamento cavalli;

5 squadroni di rimonta, con un comando di gruppo.

Art. 2.

E' data facoltà al ministro della guerra di stabilire la sede e gli organici di detti depositi, distaccamenti, comando di gruppo di squadroni e squadroni di rimonta, e di emanare altresì ogni altra disposizione di carattere interno inerente alla loro sistemazione e amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 97. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **Contabilizzazione dei materiali scaricati a Genova in casse, balle, ecc., e spediti dall'ufficio sbarchi e rispedizioni per il servizio di artiglieria ad enti militari vari.** — Ragioneria. - 22 febbraio 1923.

L'ufficio sbarchi e rispedizioni per i servizi di artiglieria in Genova ebbe durante la guerra fra le altre funzioni quella di provvedere al ricevimento dei materiali dello Stato giunti d'oltre mare ed alla loro rispedizione agli enti, principalmente d'artiglieria e genio, cui tali materiali erano assegnati.

Tali attribuzioni essendo in sostanza quelle di spedizioniere, l'ufficio non ha accertato la qualità, la specie e la quantità dei materiali contenuti in casse, balle, ecc. di cui ha curato l'inoltro agli enti od agli uffici cui erano destinati, inviando loro in pari tempo avvisi di spedizione.

Ciò premesso, si dispone quanto appresso, presi accordi col comitato liquidatore delle gestioni di guerra, allo scopo di eliminare le attuali vertenze esistenti fra l'ufficio sbarchi e rispedizioni per i servizi di artiglieria in liquidazione e gli enti riceviti in ordine alla regolazione amministrativo-contabile delle varie partite in sospeso:

1. L'ufficio sbarchi e rispedizioni ha la sola responsabilità di avere allo scarico di ogni piroscafo verificato che i colli siano giunti e sbarcati a Genova senza traccia di manomissione, aventi il peso indicato e recanti tutti i contrassegni atti ad identificarli secondo le risultanze delle polizze di carico e che le ferrovie di Stato li abbiano accettati per la regolare spedizione agli enti rilasciando i documenti comprovanti la spedizione stessa.

Quindi, quando risulti poi che essi enti li hanno ricevuti, l'ufficio sbarchi deve intendersi esonerato da altri incombenti di natura contabile.

2. Gli enti ricevitori devono invece effettuare regolare assunzione in carico dei materiali secondo il numero, la qualità, la specie, la categoria ed i numeri categorici di modello per gli inventari.

3. Le contestazioni circa il contenuto dei colli nei riguardi colle ferrovie consegnatarie quando i colli non siano giunti in condizioni normali o con le ditte fornitrici dei materiali nei casi di discordanza fra le fatture ed il contenuto dei colli rientrano nella competenza degli enti riceventi, i quali si sono trovati in definitiva nella condizione di destinatari.

Resta però integra la responsabilità dell'ufficio sbarchi e rispedizioni per tutto quanto riguarda l'eventuale omissione degli accertamenti di cui sopra è parola.

Esso ufficio dovrà quindi fornire agli enti tutti i chiarimenti e le notizie che loro interessano circa la provenienza, lo stato di arrivo, ecc. delle casse, balle, ecc.

4. Qualora gli accertamenti circa lo stato in cui sono arrivati i colli ed il contenuto di essi non si siano fatti tempestivamente, se ciò sia dipeso da plausibili e giustificate ragioni e non si abbia altro modo di eliminare le conseguenti vertenze; è evidente che si dovrà addivenire alla sistemazione delle partite, nei riguardi della contabilità dei materiali da parte degli enti cui incombe l'obbligo dell'assunzione in carico, a mezzo di verbali in cui sia constatata l'impossibilità di accertamenti o di ricuperi e quindi la necessità dello scarico dei materiali mancanti per causa di forza maggiore, naturalmente attenendosi alle vigenti disposizioni di contabilità per effetto delle quali per il discarico di somme di qualche entità occorre l'approvazione di autorità superiori (comandi di corpo d'armata, ministero guerra).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 98. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 22 febbraio 1923.

In seguito ad una nuova revisione delle pubblicazioni relative all'arma di artiglieria è emersa l'opportunità di addivenire alle seguenti determinazioni:

1° Tutte le pubblicazioni qui di seguito indicate, che si riferiscono a materiali radiati, o che non rispondono più ai criteri odierni, sono abolite: conseguentemente, esse dovranno essere depennate dai rispettivi elenchi:

N. 156 dell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. E. — « Tavole di tiro da 149 G per cariche ad elementi ». Ediz. 1915.

N. 171 dell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. E. — « Istruzione sul servizio del cannone da 149 A su installazione tipo Bordo ». Ediz. 1915.

N. 33 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Istruzione sul servizio del cannone da 152 B su installazione De Stefano (Testo e tavole) ». Ristampa Ediz. 1918.

N. 39 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Istruzione provvisoria sul servizio del mortaio da 210 ». Ristampa Ediz. 1917.

N. 79 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro provvisoria dei cannoni da 120 G ». Ediz. 1918.

N. 79 A dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120 B ». Ediz. 1918.

N. 185 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Libretto di tiro del cannone da 78/911 su affusto da 75/911 ». (Sostituito dai « Quaderni » di cui alla circolare n. 51 *giornale militare* 1923).

N. 186 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Telemetro Logaritmico Chisini ». Ediz. 1916.

N. 198 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro numerica del cannone automatico da 37 V su affusto per tiro contro aerei ». Ediz. 1915.

N. 218 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro contro aerei per lo shrapnel da 75/906 e per la granata dirompente da 75/906, cannone da 75 A ». Ediz. 1918.

N. 222 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro del cannone da 75C per tiro contro aerei per vari angoli di tiro da 0 a 1200 millesimi ». Ediz. 1915.

N. 234 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Istruzione sul servizio del cannone da 75/911 contro aerei ». Ediz. 1915 (Sostituita dal n. 158 - Ediz. 1918).

N. 243 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro grafica per cannone da 120 G (M) ad altitudine variabile ».

N. 244 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro grafica per cannone da 120 G (M) ad altitudine variabile — carica ridotta — Kg. 0.600 ».

N. 261 dell'elenco delle pubblicaizoni provvisorie. — « Tavola di tiro grafica per cannone da 120 G (M) ad altitudine variabile — carica normale e norme d'impiego ».

N. 309 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavole di tiro a granata con rosetta ritardatrice ». Ediz. 1916 (Sostituita dal n. 73. Ediz. 1920).

N. 143 dell'elenco delle pubblicazioni riservate. — « Cifrario speciale per l'artiglieria da costa e da fortezza ». Ediz. 1901 (Sostituito dal n. 245 provv. Ediz. 1916).

N. 149 dell'elenco delle pubblicazioni riservate. — « Istruzione provvisoria sul parco d'artiglieria d'assedio — Parte 1ª Ordinamento ». Ediz. 1915.

— « Istruzione sull'organizzazione e mobilitazione dei parchi d'artiglieria d'assedio ». Fascicolo 1° e 2°. Ediz. 1903.

N. 315 dell'elenco delle pubblicazioni riservate. — « Raccolta di dati circa i materiali di artiglieria in servizio ». Ediz. 1912 (Sostituita dai « Dati tecnici sommari sulle artiglierie in servizio » editi dal Comando Supremo. Ediz. 1918.

N. 316 dell'elenco delle pubblicazioni riservate. — « Costruzione delle batterie da costa per il tiro curvo - Norme - Testo e Tavole ». Ediz. 1895.

2° Tutte le pubblicazioni qui di segnito indicate, che in un primo tempo erano state abolite con la circolare n. 460 del *giornale militare* anno 1921, poichè si riferiscono a materiali tuttora in servizio, sono reintegrate fra le pubblicazioni da mantenere in vigore: conseguentemente esse dovranno essere aggiunte al rispettivo elenco:

N. 82 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120/40 (ristampa) ». Ediz. Gennaio 1918.

N. 85 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120/40 A 1889 e 1891 R. M. con munizioni del R. Esercito (ristampa) ». Ediz. Febbraio 1918.

N. 86 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro provvisoria del cannone da 120/40 A 1889 e 1891 con munizioni della R. Marina ». Ediz. 1916.

N. 125 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie. — « Tavola di tiro provvisoria del cannone da 305/40 A 1900-1904 ». Ediz. Novembre 1917.

3° Le copie delle pubblicazioni ora abolite per effetto della determinazione di cui al precedente n. 1) — che ciascun Comando od Ufficio avesse in distribuzione — vanno versate all'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero, il quale, come di consueto, di ciascuna pubblicazione da inviare al macero conserverà, a titolo di raccolta e per le eventuali consultazioni, cinquanta copie. Analogamente e per lo stesso scopo, potrà essere conservata qualche copia di tali pubblicazioni dagli Enti che le hanno attualmente in carico.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 99. — SCUOLE MILITARI. — **Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali), 22 febbraio 1923.

Allo scopo di adottare criteri uniformi, in ordine alla preparazione professionale degli ufficiali di complemento e sottufficiali, questo Ministero ha determinato le seguenti norme circa la scelta degli ufficiali insegnanti, nonchè di quelli da adibirsi all'inquadramento degli allievi di cui sopra:

1° La nomina e la destinazione degli ufficiali alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali, sarà fatta da questo Ministero previ accertamenti della loro idoneità;

2° Gli ufficiali che aspirino all'insegnamento dovranno inoltrare, per via gerarchica, domanda a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento) corredandola di eventuali titoli di studio e di quei documenti da cui si possa desumere la loro capacità ad assolvere con perizia ed efficacia il compito di insegnante di discipline militari, indicando altresì, in ordine di preferenza, le sedi nelle quali gradirebbero di essere destinati.

Su tali domande, le autorità gerarchiche esprimeranno il loro motivato parere, tenendo in ispeciale conto le qualità tecnico professionali dell'ufficiale, e la sua attitudine all'insegnamento;

3° Per gli ufficiali che aspirano all'assegnazione alle scuole suddette come elementi d'inquadramento, valgono le stesse norme di cui all'articolo precedente, avvertendo che il parere motivato dalle autorità gerarchiche dovrà riguardare in modo particolare le qualità militari, morali ed intellettuali dell'ufficiale;

4° Agli ufficiali attualmente comandati presso le scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali (sia in qualità d'insegnanti sia come elementi d'inquadramento) dovrà essere confermato o meno dal Ministero il loro incarico per i corsi futuri ed a tale scopo dovranno anche essi far domanda in conformità dei precedenti articoli 2 e 3;

5° Per ciascun ufficiale insegnante o d'inquadramento dovrà, al termine di ogni corso allievi ufficiali e sottufficiali, essere compilato e trasmesso al Ministero un rapporto informativo indicando in modo particolareggiato il servizio prestato dall'ufficiale.

In base a tale rapporto questo Ministero potrà confermare l'ufficiale nell'incarico o sostituirlo con altro che abbia chiesto l'assegnazione a scuole e che ne sia stato ritenuto meritevole;

6° La ripartizione delle varie materie fra gli ufficiali prescelti da questo Ministero spetta ai comandi di corpo d'armata;

7° I provvedimenti di cui sopra avranno attuazione a cominciare dai corsi allievi ufficiali e sottufficiali che verranno iniziati nel corrente anno.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **100.** — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 2° corso regolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento). — 22 febbraio 1923.

In seguito a deliberazione della commissione istituita a mente del n. 2 comma *C* della circolare 553 *giornale militare* 1922, si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte d'esame per il 2° corso regolare presso la scuola di guerra.

In accoglimento di analoga proposta del Comando generale della regia guardia di finanza sono inoltre ammessi alle succitate prove quattro ufficiali di detto corpo.

Corpo d'armata — Torino.

Maggiore fant.	DE ROSSI Luigi
» »	SANSONI Raffaele
» »	IACOMUZZI Ulisse
» »	SIOLI Luigi
» »	CANEGALLO Carlo
» »	BOLLEA Carlo
» »	MOROZZO della ROCCA Ferdinando
» »	ROSSI Carlo
Capitano fant.	MAGLIANO Emilio
» »	FALDELLA Emilio
» »	BRUZZONE Alarico
» »	SACCHI Giacomo
» »	CAPUTO Giuseppe
Capitano fant.	GHIDELLA Vittorio
» »	ORIFICI Domenico
» »	DI LORENZO Angelo
» »	FALLETTI Giuseppe
» »	TOSELLI Giov. Battista
» »	MONTEMURRO Ugo
» »	LÀRICCHIUTA Nicola
Ten. col. Art.	BALOCCO Riccardo
Capitano artigl.	BENVENUTI Ettore
» »	PINACCI Giulio
» »	TAVAZZANI Giovanni
» »	LERA Agostino
Capitano cavall.	PAGLIANO Carlo
Capitano genio	STEINER Piero

Corpo d'armata — Milano.

Magg.re CC.RR.	GUALA Francesco
Maggiore fant.	DI NISIO Ismaele
» »	VITELLI Romolo
» »	GAGGIOTTI Cino
Capitano fant.	VACCHELLI Carlo
» »	PIACENTINI Ostilio
» »	ROMANO Corzio
» »	PALEARI Cleto
» »	CALASCIBETTA Arturo
» »	GHERSI Luigi
» »	BONOLA Augusto
» »	CHIOLDI Carlo
» »	BUA Giammaria
Capitano fant.	FIORI Vittorio
» »	ORECCHIA Piero
» »	BERTESSO Luigi
» »	LILLO Nunzio
» »	SERRA Mario
» »	FARINA Amilcare
» »	BIANCHINI Vittorio
» »	ROSSI Attilio
Maggiore art.	BITOSSI Maurizio
» »	BIANCO Ferruccio
Capitano artigl.	BOSSI Aristide
» »	GNECH Vittorio
» »	GRATI Giulio

Corpo d'armata — Verona.

Magg.re CC.RR.	FERRERI Umberto
Maggiore fant.	CHITTI Carlo
» »	FABBRI Umberto
» »	BATTISTI Emilio
» »	GAMBARA Gastone
» »	BARBARA Giovanni
Capitano fant.	MARENCO Silvio
Capitano fant.	GASPARI Raffaele
» »	D'ARCAIS Vincenzo
» »	BODINI Giuseppe
» »	BARBAROTTO Vincenzo
» »	GAMBA Ruggero
» »	SANTINI Gian. Alberto
» »	FORMATO Felice

Maggiore cav. AMICO DI MEANE Gio.
Maggiore art. LETIZIA Angelo
Capitano artigl MATTIOTTI Lorenzo
» » MENGHINI Aldo
Capitano artigl. ANSALDI Nicola
Capitano genio FERRARI Angelo
Capit. R. G. fin. GIANNELLI Francesco

Corpo d'armata — Bologna.

Ten. col. fant. PACE Albino
Maggiore fant. BARBAGALLO Filippo
» » REY Carlo
» » BELLUZZI Silvio
Capitano fant. LAMBERTINI Luigi
» » VERDI Ugo
» » ARNONE Arturo
» » LA PORTA Pompeo
» » RIVOLTA Mario
Capitano fant. BASSI Alfredo
» » PAVAN Arnaldo
» » FRATTI Clemente
» » D'ANCONA Benedetto
Capitano artigl. BONFANTI Gildo
» » SICHERA Enrico
» » ORNANO Enrico
» » STIZ Paolo

Corpo d'armata — Trieste.

Ten. col. fant. LEVI BIANCHINI Achille
Maggiore fant. CLEMENTI Pietro
» » PIROMALLO Francesco
» » FOCANTI Ettore
» » ZAMBON Romolo
» » SANTI Alessandro
Capitano fant. QUARONI Giuseppe
» » DONZELLI Ferdinando
» » VALERIO Costantino
» » SELLERIO Pio
Capitano fant. ARESCA Pietro
» » MENZIO Clemente
» » RAFFA Amedeo
» » BRUNO Attilio
» » PESCE Antonio
» » PALAZZESCHI Luigi
» » LANTERI di PRATICO Federico
Maggiore art. CASTOLDI Amilcare
Capitano artigl. BISCUOLA Luigi
» » LICCARDI Clemente

Corpo d'armata — Firenze.

Maggiore fant. SISTO Filippo
» » SERRA Pier Francesco
Capitano fant. BORGOGELLI Gerolamo
» » TONINI Arrigo
» » GERVASONI Giorgio
» » MINERBA Oronzo
» » GIORGETTI Angelo
» » GAIPA Adolfo
» » CERRI Cesare
» » GALAZZETTI Amelio
» » AUTORE Camillo
Capitano fant. GAFFOGLIO Modesto
» » CENCI Aldo
» » VETTORI Gino
» » RISPOLI Ottaviano
» » FERRETTI Gaetano
» » AIROLDI Vittorio
Maggiore art. GONZAGA Ferrante
Capitano artigl. IDA' Raffaele
» » GARIGIOLI Arnaldo
» » BERSANO Giov. Battista
» » SPEZZAFERRO Livio

Corpo d'armata — Roma.

Maggiore fant. GIANNINI Ettore
» » CAPOBIANCO Mario
» » PIZZI Enrico
» » CINTI Agostino
» » GOLA Ugo
» » VENTURI Alessandro
» » VENDRAMIN Mario
» » LOSITO Carmine
» » DE MEO Mario
» » CALABRIA Guido
Capitano fant. VENIER Aldo
» » GATTA Giovanni
» » FINAZZO Vito
» » NICOLETTI Francesco
» » FANTINI Fiorenzo
» » GAIBI Agostino
» » DE VINCENTIIS Armando
» » LELLI Alfredo
» » MASCARELLO Armando
» » LUCCHETTI Augusto
» » MIRTO Giovanni
» » SEPE Filippo
» » MARTINELLI Mario
» » MARINO Girolamo
» » BELLACHIOMA Bruno

Capitano fant. GAGIANELLI Giuseppe
» » MELI Vincenzo
» » ALESSI Manlio
» » CAPPON Piero
» » CARLA' Vincenzo
» » VILLANI Carlo
» » ANDERSON Amerigo
» » BUY Carlo
» » MORGARI Guglielmo
» » TANTILLO Pietro
» » ROSANO Salvatore
» » VIVALDI Raoul
» » PAOLINI Francesco
Maggiore art. TIRELLI Alfredo
Capitano artigl. PONZA di S. MARTINO Dionigi
» » PENNAROLI Marco
» » BAZZARELLO Guglielmo
» » SPROVIERI Guglielmo
» » FORTE Rocco
» » MOECH Fernando
» » MAZZARI Mario
» » FOLI Mario
» » BARTIROMO Salvatore
» » RICCI Renato
Magg. R. G. fin. MEUCCI Amos

Corpo d'armata — Napoli.

Maggiore fant. GOTTI Carlo
» » GIANNUZZI Ettore
Capitano fant. TOCCO Giovanni
» » ARGIOLAS Alessandro
» » MARCA Carlo
» » CROCETTA Anchise
» » DE BENEDICTIS Saverio
» » BILLIA Achille
» » RIVIELLO Vincenzo
» » CAVALLI Angelo

Capitano fant. MESSORE Luigi
» » BUONCRISTIANO Umberto
» » RAO TORRES Ugo
Maggiore art. MARFUGGI Ugo
» » BORRIELLO Romeo
Capitano artigl. MARIONI Giovanni
» » SESSA Gennaro
Capit. R. G. fin. CRIMI Filippo

Corpo d'armata — Bari.

Maggiore fant. ALBANELLO Pietro
» » ARMINIO Salvatore
» » FRULLA Fernando
Capitano fant. ZELLI IACOBUZZI Giovanni
» » GARRO Francesco
» » VINCENTI MARERI Giovanni

Capitano artigl. QUARANTELLI Italo
» » SCHIAFFINO Prospero
» » DE MAIO Roberto
» » FEDI Carlo
» » DI MARCO Luigi Dante
» » IOCCA Ferdando

Corpo d'armata — Palermo,

Maggiore fant.	PISTONE Giuseppe	Capitano fant.	ALFIERI Sebastiano
Capitano fant.	LEDDA Gavino	Maggiore art.	BORZI Adelchi
» »	MARCIAS Ernesto	Capitano artigl.	CRISAFULLI Adolfo
» »	NIGRA Giuseppe	» »	ZANI Pietro
» »	LOVETERE Michele	» »	BATTISTA Giuseppe
» »	REGIS Salvatore	Capitano genio	TROVATO Salvatore
» »	GALFO Orazio	Capit. R. G. fin.	RUNDO Giuseppe
» »	BASILE Carmelo		

Presidi militari - Dodecanneso.

Capitano fant.	DAL NEGRO Pier Luigi	Capitano fant.	CABRAS Pietro

Tripolitania.

Capitano fant.	CHIAPPETTI Antonio	Capitano artigl.	NOVELLI Ivan
» »	TONELLI Nicola	» »	CAMERA Romeo

Cirenaica.

Maggiore fant.	MALETTI Pietro

La presente circolare sostituisce la comunicazione che il Ministero si riservava di fare per il tramite delle autorità interessate, come dal n. 7 della citata circolare 553 *giornale militare* 1922. Tali autorità provvederanno per le conseguenti sollecite partecipazioni agli ufficiali dipendenti.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nel giorno fissato per gli esami, nella propria giurisdizione.

Avranno però cura d'informare il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame e questo Ministero.

Gli ufficiali che intendono valersi della facoltà concessa al quartultimo capoverso dei *programmi d'esame* stabiliti dalla circolare 553 del *giornale militare* del 1922 e cioè di essere esaminati in una delle lingue facoltative (tedesco, inglese, serbo, croato, sloveno) dovranno inviare direttamente entro il mese di maggio, le relative domande al Comando della scuola di guerra.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **101.** RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. **Norme per l'applicazione del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923 apportante modificazioni alle disposizioni sul reclutamento del R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 febbraio 1923.

I. — *Titoli per la riduzione della ferma di leva a tre mesi e documenti per comprovarli.*

1. In forza degli articoli 3 e 4 del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923, ai titoli per la riduzione di ferma a tre mesi previsti dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920 (i quali rimangono immutati) sono aggiunti i seguenti:

a) figlio unico di padre mutilato e pensionato per causa di servizio militare;

b) figlio primogenito di padre mutilato e pensionato per causa di servizio militare, che non abbia altro figlio maggiore di sedici anni;

c) nipote unico di avo entrato nel 70° anno di età e che abbia figli maschi i quali non superino l'età di sedici anni;

d) nipote unico di ava tuttora vedova che abbia figli maschi i quali non superino l'età di sedici anni;

e) figlio primogenito di vedova il quale abbia un fratello maggiore di sedici anni, ed abbia perduto il padre per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

f) primogenito di orfani, il quale abbia un fratello maggiore di sedici anni, ed abbia perduto il padre per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

g) unico superstite della propria famiglia, il quale abbia perduto il padre per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare (1).

2. Per i titoli riferentisi *direttamente* al padre mutilato e pensionato o morto per ferite od infermità riportate per causa di servizio militare, la concessione della ferma ridotta può aver luogo a favore sia del figlio legittimo o legittimato, sia del figlio naturale legalmente riconosciuto nei modi previsti dalla legge. Bene inteso, la concessione della ferma ridotta è ammessa per uno solo dei figli del comune padre naturale.

3. La concessione della riduzione di ferma per il giovane che abbia un fratello mutilato e pensionato, non è più limitata al caso che la mutilazione sia stata prodotta da ferite, ma ha luogo ogni qualvolta la mutilazione siasi verificata per causa di servizio militare.

4. L'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2ª e 3ª categoria, che un fratello abbia a suo tempo conseguito, non formano più ostacolo alla concessione della riduzione di ferma a mente dell'art. 4 del decreto legislativo n. 3 *quando il fratello ascritto a tali categorie abbia prestato effettivo servizio alle armi per un anno almeno.*

5. La concessione della riduzione della ferma è subordinata al fatto che l'inscritto abbia frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare. A tale scopo l'interessato deve produrre al consiglio di leva il proprio libretto personale del modello prescritto dalla circolare n. 122 del *giornale militare* del 1922 (riportata nella puntata

(1) Deve, naturalmente considerarsi unico superstite della propria famiglia anche colui i cui fratelli (o altri congiunti diretti) siano da considerarsi inesistenti nella famiglia stessa, a mente dell'art. 5 del R. decreto-legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923.

24-25 del periodico *Il Tiro a segno Nazionale* del 1922) e il Consiglio di leva dovrà prender nota sulla scheda personale (mod. 9) dell'inscritto della dichiarazione annessa al libretto suddetto e firmata dal comandante della Divisione militare circa l'idoneità conseguita dall'inscritto al termine del biennio di istruzione.

Soltanto mediante attestazione dell'Ispettore provinciale del tiro a segno che dimostri la mancata organizzazione dei corsi da parte degli enti locali, o le giustificate ragioni per cui l'interessato non potè parteciparvi, potrà l'inscritto provare di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli (1).

6. I nuovi titoli per la riduzione di ferma e le più benevoli disposizioni che il nuovo decreto legislativo prevede per tale riduzione possono utilmente invocarsi da tutti i giovani che ora concorrono od hanno concorso alla leva, e da coloro che si trovano attualmente alle armi per compiere la ferma.

7. Per conseguire la riduzione di ferma per i nuovi titoli, dovranno gli interessati presentare al consiglio di leva del rispettivo circondario i documenti che per ciascun titolo sono indicati nella tabella allegata alla presente circolare.

8. Coloro che avessero già creduto, per ragione di analogia o per altre considerazioni ,di invocare la concessione della riduzione di ferma a causa della avvenuta morte del padre in guerra ed avessero avuta respinta la domanda, perchè non consentita dalle precedenti norme (come in più occasioni si è verificato anche in sede di ricorso) potranno limitarsi a segnalare il caso al rispettivo consiglio di leva, il quale, o, in base ai documenti già prodotti, ove siano sufficienti, o dopo averne curato, ove occorra, la integrazione, potrà senz'altro pronunziare la concessione della riduzione di ferma, dandone immediata comunicazione alle competenti autorità militari per l'eventuale congedamento degli interessati dalle armi; dovrà invece notificare subito la richiesta al Ministero della guerra (Direzione Generale Leva e Truppa) quando la richiesta precedente sia stata risoluta negativamente dal Ministero in via di ricorso.

9. Agli effetti della concessione della riduzione di ferma, *la prova della morte di un militare deceduto durante la guerra* deve normalmente essere data mediante la presentazione della copia autentica dell'atto di morte.

In mancanza di tale documento la prova della morte o della presunta morte del militare, può essere fornita mediante uno dei seguenti documenti:

a) lettera ufficiale di partecipazione delle autorità militari, oppure estratto dell'elenco mod. n. 139 del catalogo;

b) partecipazione data alla famiglia dal cappellano militare;

c) comunicazioni fatte dalla Santa Sede, purchè compiute nelle debite forme e dalle autorità all'uopo autorizzate;

d) copia autentica della sentenza dichiarativa di morte presunta emessa dalla competente autorità giudiziaria, ai termini del R. decreto n. 1467 del 15 agosto 1919 (*Gazzetta ufficiale* n. 206 del 29 agosto 1919, circolare n. 492 del *giornale militare* del 1919);

e) copia autentica della dichiarazione di irreperibilità, rilasciata dalla competente autorità militare, per i militari scomparsi dopo un fatto d'armi o in prigionia, o quando prestavano servizio in campagna di guerra;

f) atto notorio giudiziale da cui risulti che da non meno di due anni mancano notizie di un militare appartenente al R. Esercito, il quale anteriormente alla sua scomparsa prestava servizio in campagna di guerra o era prigioniero presso il nemico, quando

---

(1) In questo primo periodo di applicazione peraltro può in massima considerarsi giustificata la mancata frequenza dei corsi di istruzione premilitare, visto che prima d'ora non era sancito dalla legge l'obbligo di tale frequenza.

tali circostanze vengono confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri, e non siano eventualmente contradette da dati esistenti nella rispettiva matricola;

g) deliberazione del giudizio distrettuale nelle nuove provincie (R. pretura) dalla quale risulti la morte presunta in combattimento dei militari dell'ex esercito austro-ungarico, in conformità dell'art. 2 del R. decreto 1° maggio 1922, n. 701;

h) dichiarazione del Sindaco del comune di residenza della famiglia interessata, attestante che di un militare dell'ex esercito austro-ungarico, il quale prestava servizio in guerra, non si hanno più notizie da epoca anteriore al 1° novembre 1918, con la specificazione dei documenti e delle testimonianze in base a cui è stata formulata siffatta dichiarazione, purchè tali circostanze siano confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri.

10. Debbono considerarsi deceduti per causa di servizio i militari morti, o presunti morti, in prigionia, in un ospedale da campo, in una sezione di sanità, o comunque in una unità sanitaria mobilitata e quelli pei quali siano state emesse le sentenze o dichiarazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente n. 9.

La relativa prova può essere data mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto di morte quando da esso risulti che la morte è avvenuta in combattimento o per ferite riportate in guerra, o per infermità dovute ai nuovi mezzi di offesa (gas venefici, liquidi infiammabili, ecc.);

b) copia del verbale della decisione con cui il consiglio di amministrazione del competente deposito, distretto, ecc. ha riconosciuto e attestato la causa di servizio;

c) attestazione dell'autorità militare da cui emerga quale sia l'infermità contratta o aggravata in conseguenza del servizio (verbale del consiglio di amministrazione, dichiarazione di cui all'articolo 12 del R. decreto-legge n. 1474 del 28 luglio 1918 *Gazzetta ufficiale* n. 218 del 14 settembre 1918, ecc.) e dichiarazione dell'ospedale o del sindaco del comune in cui avvenne il decesso (desunta dal referto del medico necroscopo o simile) dalla quale risulti che la morte avvenne per la stessa infermità predetta;

d) copia del decreto di pensione o altro documento equipollente (vedi successivo n. 13) da cui risulti essere stata concessa pensione alla famiglia per la morte del militare, sia dal governo italiano, sia (pei cittadini delle nuove provincie) dall'austro ungarico;

e) copia del foglio matricolare del militare scomparso in prigionia, in cui sia apposta, a mente della circolare del *giornale militare* n. 652 del 24 dicembre 1921, la variazione seguente: «Da ritenersi scomparso durante la prigionia, non avendo fatto ritorno nel Regno posteriormente alla data dell'armistizio, nè essendosi più avute notizie sulla sua sorte» oppure lettera originale del ministero o del distretto con la quale si partecipa agli interessati che venne disposto per l'inscrizione di tale variazione sul foglio matricolare (1);

f) copia delle cartelle cliniche, dei certificati medici rilasciati da ospedali militari e civili e di tutti gli altri documenti validi, rilasciati da autorità militari dell'ex esercito austro-ungarico, da cui risulti pienamente provata la circostanza della causa di servizio della morte del militare;

g) dichiarazione del sindaco del comune di residenza della famiglia interessata, attestante essere pienamente provata la circostanza della causa di servizio della morte di un militare dell'ex esercito austro-ungarico, con la specificazione dei documenti e delle testimonianze in base a cui è stata formulata la dichiarazione medesima purchè tali circostanze siano confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri.

---

(1) Quando nel foglio matricolare non sia stata ancora apposta la variazione prescritta dalla citata circolare n. 652 del *giornale militare* del 1921 le autorità di leva si rivolgeranno al Ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti.

11. Agli effetti degli articoli 3 (nn. 1 e 2) e 4 lettera *b*) del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923 debbono considerarsi come mutilati i militari i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati autorizzati in base alla istruzione approvata con decreto ministeriale 6 novembre 1916 a fregiarsi del distintivo d'onore pei mutilati, di cui al R. decreto n .640 del 21 maggio 1916;

b) abbiano ottenuto pensione vitalizia od assegno rinnovabile ascrivibile ad una delle prime otto categorie perchè affetti da tubercolosi contratta in guerra.

12. A prova della condizione di mutilato dovrà prodursi copia del diploma di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di cui al R. decreto n. 640 del 21 maggio 1916, od un certificato dell'autorità comunale, in cui siano riportati i dati contenuti nel diploma stesso attestanti la relativa concessione, ovvero, per i tubercolotici, copia del verbale della relativa visita medica, da chiedersi alla presidenza del collegio medico o alla direzione dell'ospedale militare o della infermeria presidiaria presso cui furono compiuti gli accertamenti medico-legali.

13. A prova della condizione di pensionato dovrà prodursi copia autentica del decreto del Sotto-segretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra o di attestazione del Sotto-segretariato stesso o della competente delegazione del tesoro, da cui risulti essere stata concessa al militare pensione vitalizia, o assegno rinnovabile di una delle prime otto categorie, ovvero un certificato da redigersi dall'autorità comunale in cui siano riportate tutte le indicazioni contenute nelle pagine 3 e 4 del certificato di inscrizione a pensione, o altro documento equipollente da cui risultino le circostanze della avvenuta liquidazione della pensione o dell'assegno, e, per quest'ultimo, della sua categoria, decorrenza e durata. La semplice proposta di pensione o di assegno rinnovabile fatta dalle autorità mediche militari non è di per sè sufficiente a provare che il militare possa considerarsi pensionato.

14. Perchè possa eventualmente non tenersi conto, a mente dell'ultimo capoverso dell'art. 4 del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923, di assegnazioni o passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria che abbiano conseguito fratelli di inscritti aspiranti a riduzione di ferma, dovrà prodursi copia del rispettivo foglio matricolare, o un estratto della matricola, ovvero una dichiarazione del competente comandante di distretto militare o del Comando del Corpo reale equipaggi, da cui risulti in modo chiaro e preciso la durata del servizio prestato alle armi dai detti fratelli. Se il periodo di servizio risulterà non minore di un anno, la conseguita 2ª o 3ª categoria non formerà ostacolo alla concessione della ferma ridotta.

15. Bene inteso, non devesi tenere nessun conto neppure delle assegnazioni dei passaggi alla 2ª e alla 3ª categoria di cui abbia goduto un fratello, se questi o sia deceduto, o sia da considerarsi inesistente in famiglia ai termini dell'art. 5 del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923, o abbia cessato di far parte del R. Esercito o della R. marina perchè congedato in modo assoluto con la propria classe di nascita o perchè riformato, o per avere conseguito pensione vitalizia di guerra.

Neppure devesi tener conto delle concessioni fatte a fratelli uterini.

16. Il servizio prestato durante la guerra da fratelli di militari aspiranti a riduzione di ferma negli eserciti alleati o associato (Stati Uniti d'America) è considerato equivalente a quello prestato nell'Esercito italiano. Per i cittadini appartenenti alle nuove provincie si deve tener conto anche del servizio prestato nell'Esercito austro-ungarico. Perciò i militari morti per causa di servizio in tali eserciti e quelli che si trovino nella condizione di mutilati e pensionati (compresi coloro che ebbero dal governo degli Stati Uniti polizza di assicurazione anzichè vera e propria pensione) per ferite o infermità riportate in conseguenza del servizio prestato negli eserciti medesimi, tramandano a figli o fratelli diritto a riduzione di ferma ai termini dei citati articoli 3 (nn. 1 e 2) o 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3.

17. Quando due o più fratelli siano in condizione di invocare contemporaneamente la ferma ridotta ai termini dell'art. 4 del citato R. decreto legislativo n. 3 la riduzione deve essere concessa a quello di essi che ne faccia domanda: se la riduzione di ferma sia chiesta insieme da più fratelli, essa verrà concessa al primo chiamato alle armi o al primo nato dei chiamati alle armi contemporaneamente.

18. Le autorità militari competenti debbono dare riscontro con la massima sollecitudine alle richieste che siano loro fatte dai sindaci di copie di fogli matricolari, stati di servizio, fogli di rassegna, verbali, certificati di morte, di irreperibilità, dichiarazioni e documenti riguardanti i militari del R. esercito. Nelle richieste dovrà essere sempre indicato lo scopo a cui debbono servire i detti documenti.

19. I consigli di leva non possono pronunziarsi più di una volta per lo *stesso titolo* in merito a domande di riduzione di ferma e pertanto, ove ricevano ricorso contro loro decisioni negative dovranno astenersi dal prendere in merito nuove deliberazioni. In tal caso l'ufficio di leva trasmetterà il ricorso, corredato dei documenti e del prescritto rapporto, al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) per la decisione di sua competenza in sede di appello.

20. Si ricorda che contrariamente a quanto ritengono taluni consigli di leva, la riduzione di ferma può essere utilmente invocata durante tutto il tempo in cui il militare che vi aspira si trova alle armi per compiere la ferma di leva, indipendentemente dal fatto che siano state chiuse le operazioni della leva con la quale è stato arruolato; ciò anche per coloro che intendano valersi delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923.

21. Sono abrogati i numeri 46 a 53 delle istruzioni per l'applicazione del R. decreto legge n. 452 del 20 aprile 1920 (numeri 315 a 322 della Raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento) ed ogni altra disposizione in materia di riduzione di ferma non rispondente a quelle della presente circolare.

II. — *Nuovi criteri per l'accertamento dell'attitudine fisica al servizio militare.*

22. Col R. decreto n. 24 del 14 gennaio 1923 (circolare 45 del *giornale militare* c. a.) sono stati approvati, in esecuzione degli articoli 6 e 7 del R. decreto legislativo 7 gennaio 1923 n. 3, il nuovo elenco *A* delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, e il nuovo elenco *B* delle condizioni fisiche che limitano l'idoneità al servizio stesso.

Tali elenchi sono entrati in vigore il giorno 9 febbraio 1923 e dallo stesso giorno debbono considerarsi abrogati gli analoghi elenchi *A* e *B* approvati con decreto luogotenenziale 22 luglio 1917 n. 1156.

I nuovi elenchi sono, naturalmente, applicabili non solo nelle visite degli inscritti innanzi ai consigli di leva ma anche in confronto ai militari alle armi o in congedo che siano sottoposti a rassegna.

Le autorità militari non dovranno pertanto omettere di prendere in considerazione le domande di sottoposizione a rassegna loro presentate dai militari i quali si ritengano affetti da imperfezioni o infermità, che, giusta i due nuovi elenchi suddetti, siano causa di inabilità o di limitata idoneità al servizio (1).

(1) Se il militare nella rassegna sarà riconosciuto di limitata idoneità al servizio, non dovrà, per questo solo fatto, essere inviato in congedo, a meno che non sia di quelli chiamati alle armi con la classe 1903.

Infatti i militari di limitata idoneità al servizio venuti alle armi prima della chiamata della classe 1903 sono vincolati al servizio alle armi al pari degli altri militari completamente idonei. Soltanto i militari di limitata idoneità venuti alle armi con la classe 1903 sono stati dispensati dal compiere la ferma dal n. 26 della circolare 72 del *giornale militare* c. a.

23. In conseguenza dell'abrogazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 (abrogazione disposta dall'art. 9 del R. decreto legislativo 7 gennaio 1923 n. 3) l'art. 58 del testo unico 24 dicembre 1911 n. 1497 ha ripreso integralmente vigore. Pertanto da ora innanzi tutti gli inscritti di leva i quali, trascorso il periodo della rivedibilità, risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle comprese nel nuovo elenco *B* sopra indicato che limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

24. I militari i quali debbono rispondere alla chiamata alle armi della classe 1903 ordinata con la circolare 72 del *giornale militare* c. a. saranno, come stabilisce il n. 25 della circolare stessa, sottoposti a nuovi accertamenti sanitari in base alle nuove disposizioni ora vigenti. Quindi quelli di essi che siano stati arruolati con destinazione ai servizi sedentari in base alla lettera *a*) dell'abrogato art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452, e cioè soltanto perchè perdurava l'inabilità temporanea ed era trascorso il periodo della rivedibilità, potranno essere, se del caso, riformati in base a tali nuove disposizioni.

25. I militari arruolati con destinazione ai servizi sedentari in base alla lettera *a*) dell'abrogato art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 i quali non siano compresi nella chiamata della classe 1903 perchè già alle armi o in congedo, potranno chiedere di essere sottoposti a rassegna in base alle nuove disposizioni, come è stato indicato nel precedente n. 22.

III. — *Obblighi di servizio alle armi spettanti ai militari di leva durante la prima applicazione del R. decreto legislativo 7 gennaio 1923 n. 3.*

26. Questo Ministero, visto l'articolo 10 del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923, determina che durante il periodo transitorio prima che la ferma di diciotto mesi stabilita dal decreto stesso abbia piena attuazione, gli obblighi di servizio spettanti ai militari di leva siano quelli indicati nelle presenti norme che riassumono e completano quanto è stato fin quì stabilito in materia.

Queste disposizioni quindi abrogano quelle della circolare 551 del *giornale militare* 1922 ed ogni altra disposizione contraria.

Beninteso, quei militari a qualunque classe appartengano, che siano stati già inviati in congedo illimitato per fine di ferma in base alle disposizioni precedentemente in vigore non dovranno essere chiamati a compiere ulteriore servizio, ma saranno lasciati in congedo.

Militari nati in anni anteriori al 1902.

27. I militari nati in anni anteriori al 1902 e vincolati alla ferma ordinaria di leva, i quali al 24 gennaio 1923 (data di entrata in vigore del R. decreto legislativo 7 gennaio 1923 n. 3) si trovavano presenti alle armi, dovranno compiere il servizio della durata di dodici mesi e mezzo stabilito per essi, in base all'art. 10 del R. decreto ora citato, dalla circolare 51 del *giornale militare* c. a. Per costoro la formula matricolare di congedamento sarà quella ordinaria (formula 160ª del Regolamento per le matricole) e cioè:

« Mandato in congedo illimitato li . . . . . ».

28. I militari nati in anni anteriori al 1902 e vincolati alla ferma ordinaria di leva che alla data del 24 gennaio 1923 non si trovavano presenti alle armi dovranno pure compiere un servizio di dodici mesi e mezzo. Tale abbreviamento di servizio s'intende con-

cesso per effetto di anticipato congedo, allo scopo di evitare troppo grave disparità di trattamento con i coetanei che erano sotto le armi, e la formula matricolare di congedamento sarà la 161ª del Regolamento per le matricole e cioè:

« Mandato in congedo illimitato per anticipazione (n. 28 della circolare 101 del *giornale militare* 1923) li . . . . . ».

Peraltro l'anticipato congedamento previsto nel presente n. 28 non sarà concesso a coloro che siano venuti o vengano alle armi dopo il 24 gennaio 1923 per ritardo imputabile a diserzione, renitenza od omissione. Questi ultimi militari pertanto rimarranno vincolati alla nuova ferma di 18 mesi.

Militari nati nell'anno 1902.

29. I militari nati nel primo trimestre dell'anno 1902 vincolati alla ferma ordinaria di leva compiranno lo stesso servizio previsto dai precedenti nn. 27 e 28 pei militari nati anteriormente al 1902 e colle norme ivi enunciate.

Per i militari nati in epoca successiva dello stesso anno 1902, il Ministero emanerà disposizioni di mano in mano che provvederà al congedamento. Peraltro quelli di detti militari che siano stati ora chiamati alle armi colla circolare 72 del *giornale militare* corrente anno e che contino un precedente servizio, quali prosciolti da arruolamento volontario, mandati rivedibili, in rassegna, ecc. saranno congedati a mano a mano che compiranno dodici mesi e mezzo di servizio come è stato avvertito col n. 3 della citata circolare 72.

Militari nati nell'anno 1903 *o posteriormente.*

30. I militari con ferma ordinaria nati nel 1903 o posteriormente rimarranno tutti vincolati alla ferma di diciotto mesi stabilita del R. decreto legislativo 7 gennaio 1923 n. 3 salvo quelle riduzioni che loro potessero competere per istruzione premilitare, ecc.

IV. — *Provvedimenti eccezionali di cui all'art. 6 del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio* 1923.

31. Per l'applicazione dei provvedimenti eccezionali previsti dall'art. 6 del R. decreto legislativo 7 gennaio 1923 n. 3 il Ministero impartirà disposizioni allorchè di fatto tali provvedimenti dovranno essere applicati.

Così, ad esempio, in occasione della chiamata alle armi della classe 1903 (circolare 72 del *giornale militare* c. a.) sono state dispensate dal compiere la ferma le reclute in condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio e quelle di statura inferiore a m. 1.54 ed è stato ridotto di tre mesi il servizio delle reclute con certificato di istruzione premilitare.

Altri provvedimenti potranno adottarsi se se ne presenterà l'opportunità. In mancanza pertanto di speciali disposizioni le autorità interessate dovranno astenersi dal dar corso a domande di provvedimenti eccezionali previsti dal citato art. 6 (specialmente domande di riduzioni di servizio per condizioni di famiglia, per profitto nell'istruzione, ecc.), dovendosi intendere, quando manchino le disposizioni stesse, che il Ministero non crede, pel momento, di valersi delle facoltà conferitegli dall'art. 6 suddetto.

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO.

TABELLA dei documenti da prodursi ai consigli di leva dagli inscritti e dai militari che domandano la riduzione di ferma per i nuovi titoli previsti negli articoli 3 e 4 del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923.

N.B. Oltre ai documenti indicati nella presente tabella occorrono per tutti i casi anche quelli relativi all'istruzione premilitare indicati nel n. 5 della presente circolare.

N. d'ordine	Art. del R.D. 7 gennaio 1923 n. 3	Specialità dei casi	Indicazione dei documenti da produrre
1	Art. 3 n. 1 *a*)	Figlio unico di padre mutilato e pensionato per causa di servizio militare.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di matrimonio dei genitori mod. 88; 3° Tutti quei documenti che, ai termini della presente circolare o di altre disposizioni in vigore, valgano a comprovare che il padre dell'inscritto o del militare è mutilato e pensionato per causa del servizio militare.
2	Art. 3 n. 1 *b*)	Figlio unico naturale legalmente riconosciuto di padre mutilato e pensionato per causa di servizio militare.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto o militare; 3° Atto di notorietà, rilasciato dal Sindaco, attestante che il padre non ha figli legittimi; 4° Tutti quei documenti che, ai termini della presente circolare o di altre disposizioni in vigore, valgano a comprovare che il padre è mutilato e pensionato per causa del servizio militare.
3	Art. 3 n. 2 *a*)	Figlio primogenito di padre mutilato e pensionato per causa di servizio, che non abbia altro figlio maschio maggiore di anni sedici.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di matrimonio dei genitori mod. 88; 3° Certificato di nascita del fratello vivente, che, per età, segue immediatamente l'inscritto o militare; 4° Tutti quei documenti che, ai termini della presente circolare o di altre disposizioni in vigore, valgono a comprovare che il padre è mutilato e pensionato per causa del servizio militare.

N. d'ordine	Art. del R. D. 7 gennaio 1923 n. 3	Specialità dei casi	Indicazione dei documenti da produrre
4	Art. 3 n. 2 *b*)	Figlio primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre mutilato e pensionato per causa di servizio che non abbia altro figlio maggiore di anni sedici.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di nascita del fratello vivente legalmente riconosciuto che segue immediatamente per età l'inscritto o militare; 3° Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto o militare; 4 °Atto di notorietà, rilasciato dal Sindaco, attestante che il padre non ha figli legittimi; 5° Tutti quei documenti che, ai termini della presente circolare o di altre disposizioni vigenti, valgono a comprovare che il padre è mutilato e pensionato per causa del servizio militare.
5	Art. 3 n. 5	Nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi maggiori di anni sedici.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di matrimonio degli avi mod. 88; 3° Certificato di matrimonio dei genitori mod. 88; 4° Certificato di nascita dell'avo mod. 87; 5° Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco attestante che l'avo non ha figli maschi viventi in età maggiore di sedici anni nè alcun altro nipote.
6	Art. 3 n. 6	Nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di matrimonio degli avi mod. 88; 3° Certificato di matrimonio dei genitori mod. 88; 4° Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco attestante la vedovanza dell'ava; 5° Atto di notorietà, rilasciato dal Sindaco, attestante che l'ava non ha figli maschi viventi in età maggiore di sedici anni, nè alcun altro nipote.
7	Art. 3 n. 10 *a*)	Figlio primogenito di madre vedova, il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa del servizio militare.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di matrimonio dei genitori mod. 88; 3° Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco attestante la vedovanza della madre; 4° Tutti quei documenti che, ai termini della presente circolare o di altre disposizioni in vigore, valgono a comprovare la morte per causa di servizio del padre.

N. d'ordine	Art. del R. D. 7 gennaio 1923 n. 3	Specialità dei casi	Indicazione dei documenti da produrre
8	Art. 3 n. 10 *b*)	Figlio primogenito naturale legalmente riconosciuto di madre nubile o vedova senza figli legittimi, il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate per causa del servizio militare.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto o militare; 3° Atto di notorietà, rilasciato dal Sindaco, attestante la nubilità o la vedovanza della madre e la circostanza che non esistano figli legittimi viventi dei rispettivi genitori naturali; 4° Tutti quei documenti che, ai termini della presente circolare o di altre disposizioni in vigore, valgono a comprovare la morte per causa di servizio del padre.
9	Art. 3 n. 10 *c*)	Figlio primogenito di orfani, il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa del servizio militare.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di matrimonio dei genitori mod. 88; 3° Tutti quei documenti che ai termini della presente circolare o di altre disposizioni in vigore valgano a comprovare la morte per causa di servizio del padre.
10	Art. 3 n. 10 *d*)	Unico superstite della propria famiglia il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di matrimonio dei genitori mod. 88; 3° Certificato di morte od altro documento equipollente agli effetti della riduzione di ferma, relativo ai fratelli deceduti o da presumersi tali; 4° Tutti quei documenti che, ai termini della presente circolare o di altre disposizioni in vigore, valgano a comprovare la morte per causa di servizio del padre.
11	Art. 3 n. 10 *e*)	Unico superstite della propria famiglia il cui padre naturale sia morto per ferite od infermità riportate per causa del servizio militare.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto o militare; 3° Atto di notorietà, rilasciato dal Sindaco, attestante che il padre non ha lasciato figli legittimi; 4° Certificato di morte o altro documento equipollente agli effetti della concessione della riduzione di ferma, relativo ai fratelli naturali legalmente riconosciuti, deceduti o da presumersi tali; 5° Tutti quei documenti che, ai termini della presente circolare o di altre disposizioni in vigore, valgano a comprovare la morte per causa di servizio del padre.

N. d'ordine	Art. del R. D. 7 gennaio 1923 n. 3	Specialità dei casi	Indicazione dei documenti da produrre
12	Art. 4 lett. *a*)	Inscritto o militare cui morì un fratello sotto le armi, in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di matrimonio dei genitori mod. 88; 3° Certificato di esito di leva dei fratelli; 4° Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni contenute nella presente circolare od in altre disposizioni in vigore possano comprovare la morte per causa di servizio del fratello del militare.
13	Art. 4 lett. *b*)	Inscritto o militare il cui fratello è mutilato e pensionato per causa di servizio.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di matrimonio dei genitori mod. 88; 3° Certificato di esito di leva dei fratelli; 4° Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni contenute nella presente circolare od in altre disposizioni in vigore possano comprovare che il fratello del militare è mutilato e pensionato in conseguenza del servizio militare.
14	Art. 4 lett. *b*)	Inscritto che ha un fratello mutilato per causa di servizio nel corpo invalidi e veterani.	1° Situazione di famiglia mod. 29; 2° Certificato di matrimonio dei genitori mod. 88; 3° Certificato di esito di leva dei fratelli; 4° Tutti quei documenti che, ai termini della presente circolare o di altre disposizioni in vigore, possano comprovare che il fratello del militare è mutilato per causa del servizio; 5° Una attestazione della competente autorità militare, da cui risulti che il fratello mutilato e pensionato fa parte del Corpo invalidi e veterani.

AVVISO.

Il Ministero dell'interno (Comitato nazionale pro orfani di guerra), con telegramma espresso di Stato in data 9 febbraio 1923, n. 26700-540 I. A. avente per oggetto «Passaggio dei servizi pro Orfani ed invalidi di guerra al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra» comunica quanto segue:

«Con R. decreto 4 corr. in corso di pubblicazione è stato disposto il passaggio da questo Ministero al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dei servizi relativi alla protezione ed assistenza degli orfani e degli invalidi di guerra.

In conseguenza di tale provvedimento tutta la corrispondenza concernente i servizi suindicati dovrà essere indirizzata d'ora innanzi non più a questo Ministero ma al predetto Sottosegretariato, al quale — nei casi di pratiche in corso — occorrerà segnalare con precisione la data ed il numero di protocollo ed archivio delle precedenti lettere ministeriali.

Pel Ministro — ALDO FINZI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42, anno 1922, circolare 425:

A pagina 921, colonna 1ª, depennare il capitano *Piacentino* Sebastiano, 85 fanteria.

Dispesa 52, anno 1922, circolare 507:

A pagina 1178, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Ponzian Mario, il parigrado *Piacentino* Sebastiano, 85 fanteria.

Dispensa 2, anno 1923, circolare 13:

A pagina 25, colonna 1ª, depennare il tenente *Arzone* Francesco, 6 alpini, assegnato deposito allevamento cavalli Portovecchio.

A pagina 27, colonna 2ª, depennare il tenente *De Maio* Giovanni, 68 fanteria.

A pagina 28, colonna 2ª, depennare il tenente *Tannelli* Simone, 26 fanteria.

A pagina 29, colonna 2ª, depennare il tenente *Materazzo* Mario, 94 fanteria.

A pagina 30, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Panzini Nicola, il parigrado *Piacentino* Sebastiano.

A pagina 30, colonna 2ª, depennare il tenente *Quintiliani* Oscar, 3 battaglione cacciatori Cirenaica.

A pagina 31, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Sorgi Cesare il parigrado *Strazzeri* Attilio, 87 fanteria.

A pagina 31, colonna 2ª, depennare il capitano *Susini* Bruno, 3 battaglione cacciatori Cirenaica.

A pagina 31, colonna 2ª, depennare il tenente *Sacco* Michele, 92 fanteria.

A pagina 32, colonna 2ª, depennare il capitano *Villani* Fortunato, 48 fanteria.

A pagina 36, colonna 2ª, depennare il tenente *Palmarini* Agostino, 6 gruppo contraerei.

A pagina 36, colonna 2ª, depennare il tenente *Patrizi* Ernesto, 3 pesante.

A pagina 38, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Venier Umberto il parigrado *Vaccaro* Brancaleone Giov. Battista, 2 raggruppamento genio.

Dispensa 7, anno 1923, circolare 68:

A pagina 236, colonna 1ª, depennare il tenente *Bambini* Giorgio, scuola allievi ufficiali complemento Roma.

A pagina 236, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Amodei Pietro, il parigrado *Amoriello* Alberto, 151 fanteria, assegnato centro automobilistico Trieste.

A pagina 236, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Amodei Pietro il parigrado *Antoci* Epifanio, 2 alpini.

A pagina 236, colonna 1ª, depennare il capitano *Bosco* Armando, 5 alpini.

A pagina 236, colonna 2ª, depennare il capitano *Carasio* Angelo, distretto Grosseto.

A pagina 237, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Guj Silvio, il parigrado *Gilberti* Piero, 3° raggruppamento aeroplani.

A pagina 237, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Mattina Roberto, il parigrado *Mongiardo* Antonio, 12 fanteria.

A pagina 237, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Longo Luigi, il parigrado *Lombardi* Francesco, 225 fanteria.

A pagina 238, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Pivesso Adolfo, il parigrado *Paternostro* Silvio, 8 alpini.

A pagina 238, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Randone Salvatore, il parigrado *Ricucci* Ricuccio Enrico, 12 fanteria.

A pagina 238, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Turini Angelo, il parigrado *Tramonti* Antonio, 7 bersaglieri.

A pagina 239, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Feder Antonio, il capitano *Faso* Mariano, 68 fanteria.

A pagina 239, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Meloni Sebastiano, il capitano *Mariani* Gaetano, 13 fanteria, assegnato sottosegretariato assistenza militare e pensioni di guerra.

A pagina 240, colonna 1ª, depennare il tenente *Bilocco* Silvio, 13 campagna.

A pagina 240, colonna 1ª, depennare il tenente *Battaglia* Alfredo, 13 campagna.

A pagina 240, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Leva Luigi, il parigrado *La Russa* Achille, 3° raggruppamento aeroplani.

A pagina 240, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Cerutti Marziale, il parigrado *Cavoli* Francesco, 22 campagna.

A pagina 241, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Pasquali Giuseppe, il parigrado *Palmieri* Carlo, 13 campagna.

A pagina 241, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Rosati Renato, il parigrado *Rotondo* Giuseppe, 19 campagna.

A pagina 242, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Longo Giovanni, il parigrado *Luceri* Amleto, 25 campagna.

A pagina 242, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Gobbini Giotto, il parigrado *Sandri* Giuseppe, 3° raggruppamento aeroplani.

A pagina 242, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Gobbini Giotto, il parigrado *Lariccia* Vincenzo, 9° raggruppamento genio.

Dispensa 9, anno 1923, circolare 72:

A pagina 268, prima riga del n. 20 della circolare stessa, cancellare le parole: «e nella R. guardia di finanza».

Dispensa 10, anno 1923, circolare 80:

A pagina 296, dopo l'articolo 1 della circolare predetta, 5ª riga, *invece di*: Fabbriche d'armi R. Esercito 2, *leggasi*: Fabbriche d'armi R. Esercito 1.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4098) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1923 — 2 Marzo

N. 102 – 8 novembre 1922. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - Volume I - Fascicolo provvisorio - Servizio dell'obice da 100/17 - Modello 914 - Pubblicazione n. 1172 - Edizione 1921 ». — . . . . . *Pag.* 342

» **103 – 4 febbraio 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento . . . . . *Pag.* 342

» **104 – 8 febbraio 1923.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 276, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 343

» **105 – 22 febbraio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce le sedi delle scuole militari . . . . . *Pag.* 348

» **106 – 23 febbraio 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul carico di munizioni, bombe, artifizi - fascicolo 1° . . . . . *Pag.* 349

» **107 – 24 febbraio 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione della intendenza T. O. M. di Taranto . . . . . *Pag.* 351

» **108 – 27 febbraio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce la sede dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta. . . . . *Pag.* 351

» **109 – 1 marzo 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti . . . . . *Pag.* 352

» **110 – 1 marzo 1923.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 352

» **111 – 1 marzo 1923.** — AVANZAMENTO. — Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali, fino al grado di maggiore, in servizio all'estero . . . . . *Pag.* 353

» **112 – 1 marzo 1923.** — COLONIE - RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. *Pag.* 353

» **113 – 1 marzo 1923.** — CONCORSI. — Concorso ippico di Nizza . . *Pag.* 356

» **114 – 1 marzo 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Autorizzazione alla ragioneria del Ministero a corrispondere direttamente con tutte le autorità militari. - Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 357

» **115 – 1 marzo 1923.** — MATRICOLA — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Trasferimento alla Spezia del servizio della leva marittima e del reclutamento della R. Marina . . . . *Pag.* 357

» **116 – 1 marzo 1923.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proposte di onorificenze cavalleresche per la distribuzione del giugno p. v. (festa dello Statuto) . . . . . *Pag.* 357

N. 117 – 1 marzo 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenza ed attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del genio e del direttore superiore delle costruzioni del genio militare. . . . . *Pag.* 358

» 118 1 marzo 1923. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per insegnanti aggiunti della scuola di guerra . . . . . *Pag.* 358

AVVISO . . . . . *Pag.* 361

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 361

Circolare N. **102.** – PUBBLICAZIONI MILITARI. **Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo – Volume 1° – Fascicolo provvisorio – Servizio dell'obice da 100 17 – Modello 914 – Pubblicazione n. 1172 – Edizione 1921 ».** — (Direzione generale artiglieria). 8 novembre 1922.

E' stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - Volume I - Fascicolo provvisorio - Servizio dell'obice da 100/17 - Modello 914 - Edizione 1921 ».

I comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno la copie loro occorrenti direttamente all'ufficio pubblicazioni miljtari dell'economato di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.45.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **103.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, e 96 del relativo regolamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Visto l'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912 n. 867;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il consigliere di Corte d'appello

TAMBURINI comm. Alfredo

è nominato membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge e 96 del regolamento savracitati in sostituzione del consigliere di Corte d'appello

IANNITTI comm. Francesco.

I Nostri ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ — DI REVEL.

N. 104. - AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 276, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali in S. A. P.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento). 8 febbraio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 45, del 23 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601 recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301 che porta aggiunte e variazioni alle leggi sull'avanzamento nel R. Esercito;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626 e successive modificazioni;

Visto il nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento;

Visto il nostro decreto 22 ottobre 1914, n 1229 che modifica gli articoli 3 e 5 del nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910;

Visto il nostro decreto 24 gennaio 1915, n. 51 riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi, e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità;

Visto il nostro decreto 11 dicembre 1913, n. 1384 col quale vengono stabilite le norme e i programmi per gli esperimenti dei capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta

Visto il nostro decreto 10 maggio 1914, n. 439 col quale è modificato l'art. 2 del nostro decreto 11 dicembre 1913, n. 1384;

Visto il nostro decreto 21 novembre 1901, n. 558 relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti;

Visto il nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12 relativo all'ordinamento dell'Esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 2 del nostro decreto 22 ottobre 1914, n. 1229 è sostituito il seguente:

I tenenti colonnelli dei corpi sanitario e di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovranno compilare, entro il termine massimo di giorni trenta, una memoria riguardante l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di sanità e di commissariato, in base all'esperienza di guerra.

Dette memorie saranno sottoposte all'esame di apposita commissione presieduta da un generale d'esercito o di armata o designato comandante di armata.

Innanzi a tale commissione i candidati saranno poi chiamati a discutere oralmente la propria memoria ed a rispondere intorno a tutti quegli altri argomenti, relativi al rispettivo servizio, sui quali la commissione stessa crederà opportuno interrogarli.

Art. 2.

Alla commissione di cui all'art. 6 del nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, è sostituita la seguente:

Generale commissario;
Colonnello in servizio di S. M.;
Colonnello d'amministrazione,

Art. 3.

All'art. 2 del nostro decreto 24 gennaio 1915, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

L'esperimento per i capitani di cavalleria (eccettuati quelli che compirono con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra) consisterà in una manovra coi quadri della durata di giorni 10.

Durante questa, uno dei partiti od entrambi, potranno allontanarsi per qualche giorno dalla località designata come sede della commissione esaminatrice.

I candidati dovranno:

a) redigere ordini di operazioni a tavolino sia col solo sussidio della carta al 100,000, sia previa ricognizione sul terreno;

b) discutere sul terreno le disposizioni date, risolvere per iscritto ed oralmente, sempre sul terreno, quei quesiti che la commissione riterrà di proporre in relazione colla manovra in corso di svolgimento;

c) dimostrare esatta e completa conoscenza dei mezzi dei quali dispone la propria arma e relative modalità d'impiego;

d) dimostrare di avere quella conoscenza delle altre armi indispensabile per il buon impiego della propria in armonia colle armi suddette.

La commissione esaminatrice dovrà inoltre valutare:

1° L'attitudine, la resistenza fisica dei candidati in genere;

2° La loro capacità a compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica;

3° L'attitudine e capacità fisica di calvalcare.

Il giudizio su ciascun candidato verrà espresso da una commissione così composta:

Generale a disposizione del presidente del Consiglio dell'Esercito per l'arma di cavalleria;

Un generale di brigata di fanteria;
Un generale di brigata di cavalleria;
Un colonnello ed un tenente colonnello o maggiore di cavalleria;
Un colonnello di artiglieria.

I candidati saranno chiamati agli esperimenti in gruppi di circa 20.

Art. 4.

Alla commissione di cui all'art. 5 del decreto di cui sopra è sostituita la seguente:

Generale a disposizione del presidente del Consiglio dell'Esercito per l'arma di artiglieria;

Generale di divisione direttore superiore delle costruzioni di artiglieria;

Generale di brigata del ruolo tecnico d'artiglieria (capo del servizio lavorazioni correnti);

Due direttori delle costruzioni d'artiglieria.

Art. 5.

L'art. 6 del decreto medesimo viene così parzialmente modificato:

1° *Gruppo.*

Prova unica. — Amministrazione — Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione — Igiene militare.

2° *Gruppo.*

Prova unica. — Anatomia chirurgica e medicina operatoria.

3° *Gruppo.*

Prova 1ª. — Clinica medica o clinica chirurgica.

Prova 2ª. — Medicina legale militare.

Composizione della commissione:

Un generale medico;
Nove: generali medici, colonnelli o tenenti colonnelli medici (suddivisi in tre sottocommissioni).

Art. 6.

Alle parole « un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio » dell'art. 7 del decreto stesso vengono sostituite le seguenti:
« un delegato del Ministero di agricoltura ».

Art. 7.

Alle commissioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 dello stesso decreto vengono sostituite rispettivamente le seguenti:

a) Generale commissario;
Un colonnello o tenente colonnello in servizio di S. M.;
Due colonnelli o tenenti colonnelli commissari;

b) Generale commissario;
Un colonnello o tenente colonnello in servizio di S. M.;
Due colonnelli o tenenti colonnelli commissari;
Un tenente colonnello di sussistenza;

c) Generale commissario;
Un colonnello o tenente colonnello in servizio di S. M.;
Un colonnello di amministrazione;
Due tenenti colonnelli di amministrazione.

Art. 8.

L'art. 2 del Nostro decreto 11 dicembre 1913, n. 1384 è sostituito dal seguente:
I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio ed aeronautica (non compresi quelli del ruolo speciale tecnico di artiglieria, e compresi quelli in servizio di S. M.) verranno sottoposti ad un esperimento teorico e ad un esperimento pratico.

A) *Esperimento teorico*:

L'esperimento teorico, sarà in parte comune a tutte le armi, ed in parte speciale a ciascuna arma.
La parte comune consisterà nello svolgimento di un tema scritto, scelto dal candidato fra quelli propostigli su argomenti di fortificazione, di organica, di tattica delle varie armi.

La parte speciale consisterà:

a) per i capitani di fanteria e di cavalleria: nello svolgimento per iscritto di un tema scelto fra quelli proposti sull'impiego delle rispettive armi e sui mezzi dei quali esse dispongono;

b) per i capitani di artiglieria: nello svolgimento per iscritto di un tema scelto, fra quelli proposti, relativo a questioni di tiro, d'impiego di materiali di artigleria;

c) per i capitani del genio: nello svolgimento delle linee e dei calcoli di un progetto a scelta, tra quelli proposti, relativo ai seguenti argomenti:

ponte occasionale in legno per il passaggio di pesanti carichi (es. tanks); riattamento di un ponte permanente in muratura od in ferro, interrotto, allo stesso scopo; costruzione di capannoni di circostanza di ampia portata o di hangars per aeroplani; condutture d'acqua; serbatoi di cemento armato; impianti idrici; piccoli fabbricati di uso militare.

B) *Esperimento pratico*:

L'esperimento pratico consisterà in due ordini di prove:

a) manovre con le truppe, nelle quali i candidati potranno essere chiamati a funzionare sia come direttori (manovre con unità contrapposte corrispondenti al grado del candidato), sia come comandanti di partito (unità corrispondenti al grado superiore a quello del candidato).

In particolare: i capitani di artiglieria dovranno comandare al fuoco un gruppo di artiglieria da campagna, pesante campale o pesante a loro scelta;

b) manovra con i quadri, della durata di circa 10 giorni, nella quale i candidati avranno il comando di reparti della loro arma non superiori al reggimento (o unità corrispondente), o di piccole colonne delle varie armi.

I capitani dell'arma aeronautica dovranno sostenere gli esami relativi all'arma di provenienza; svolgeranno inoltre un tema scelto, fra quelli proposti, riferentesi a questioni d'impiego e di materiali di aeronautica.

Il giudizio su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

Un generale d'esercito o d'armata o designato comandante di armata;
Due generali di divisione o di brigata;
Due colonnelli o tenenti colonnelli di fanteria;
Due colonnelli o tenenti colonnelli di cavalleria;
Due colonnelli o tenenti colonnelli di artiglieria;
Un colonnello o tenente colonnello del genio;
Un colonnello o tenente colonnello dell'arma aeronautica.

Durante gli esperimenti la commissione potrà suddividersi in sottocommissioni, ma per esprimere il giudizio di cui al comma precedente, dovrà riunirsi in seduta plenaria.

Art. 9.

All'articolo 3 del Nostro decreto, di cui all'articolo precedente, viene aggiunto il seguente periodo:

I capitani predetti, già iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità, dovranno sostenere soltanto l'esperimento definitivo.

Art. 10.

Alle commissioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto medesimo vengono sostituite rispettivamente le seguenti:

a) Comandante in 2ª dell'arma;
Due generali di brigata dei carabinieri reali;
Un colonnello dei carabinieri reali segretario o membro supplente (con diritto a voto solo nel caso che supplisca uno dei membri).

b) Generale di divisione a disposizione del presidente del Consiglio dell'Esercito per l'arma di artiglieria;
Generale di divisione direttore superiore delle costruzioni di artiglieria;
Generale di brigata del ruolo tecnico di artiglieria (capo del servizio lavorazioni correnti);
Due direttori delle costruzioni di artiglieria.

Art. 11.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del predetto decreto restano così modificati:

1° Per i capitani medici l'esperimento definitivo consisterà in una prova clinica al letto del malato e in una prova d'anatomia patologica. La commissione che dovrà pronunciare il giudizio su ciascun candidato, sarà costituita come segue:
Un generale medico;
Nove: generali medici, colonnelli o tenenti colonnelli medici.

2° Per i capitani commissari l'esperimento definitivo consisterà nello svolgimento per iscritto di un tema di logistica (con speciale referimento al modo di funzionare dei servizi di intendenza presso i principali eserciti durante la recente guerra) scelto dal candidato fra quelli propostigli.
I temi verranno discussi davanti ad una commissione costituita come segue:
Generale commissario;
Due colonnelli o tenenti colonnelli in servizio di S. M.;
Due colonnelli o tenenti colonnelli commissari.

3° Per i capitani di sussistenza l'esperimento definitivo consisterà nello svolgimento per iscritto di un tema, scelto dal candidato tra quelli propostigli, su questioni di ordinamento e di esecuzioni dei variservizi di sussistenza in pace e in guerra relativamente al nostro esercito ed alla recente guerra.
I temi verranno discussi davanti ad una commissione così costituita:
Generale commissario;
Un colonnello o tenente colonnello in servizio di S. M.;
Due colonnelli o tenenti colonnelli commissari;
Un tenente colonnello di sussistenza.

4° Per i capitani d'amministrazione la commissione esaminatrice è la seguente;
Generale commissario;
Un colonnello o tenente colonnello in servizio di S. M.;
Un colonnello di amministrazione,
Due tenenti colonnelli di amministrazione.

Art. 12.

Gli articoli 1, 2 e 3 del Nostro decreto 21 novembre 1901 n. 558 restano così modificati:

Gli esami speciali di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 della legge 21 marzo 1915 n. 301, per l'avanzamento a scelta dei tenenti medici, di sussistenza e veterinari comprenderanno due parti: una preliminare, l'altra definitiva.

La parte preliminare consisterà negli esami indetti dal Ministero della guerra per accertare l'idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado superiore degli ufficiali sopra indicati.

Per essere ammessi alla parte definitiva degli esami speciali i concorrenti dovranno però aver riportato nella parte preliminare anzidetta l'idoneità in ciascuna materia ed una media complessiva di 16/20.

La parte definitiva consisterà:
per i tenenti medici in una prova pratica di anatomia patologica ed in un esperimento pratico di laboratorio;

per i tenenti di sussistenza nello svolgimento per iscritto di un tema relativo al servizio esecutivo delle sussistenze in pace od in guerra con eventuale riferimento alle norme di contabilità dello Stato;

per i tenenti veterinari nello svolgimento orale di tesi riguardanti la medicina veterinaria.

Le commissioni esaminatrici saranno così composte:

a) per i tenenti medici:
Un generale medico;
Nove ufficiali superiori medici (suddivisi in 3 sottocommissioni);

b) per i tenenti di sussistenza:
Generale commissario;
Un colonnello commissario;
Un ufficiale superiore in servizio di S. M.;
Un maggiore di sussistenza;
Un ufficiale superiore del corpo di amministrazione;

c) per i tenenti veterinari:
Un colonnello veterinario;
Quattro ufficiali superiori veterinari.

Art. 13.

La sede per gli esperimenti di cui agli articoli precedenti sarà di massima quella dei presidenti delle commissioni, salvo che sia diversamente disposto del Ministero, cui è riservata altresì la facoltà di variare la composizione delle commissioni stesse ove non fosse possibile attenersi alle prescrizioni del presente decreto

Nelle prove scritte ai candidati verranno proposti tre temi; essi dovranno svolgerne uno solo, a scelta.

Art. 14.

Le disposizioni di cui sopra andranno in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto e vi rimarranno non oltre il 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

N. **105.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che stabilisce le sedi delle scuole militari.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 22 febbraio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In virtù della facoltà concessagli dall'art. 2 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 180, col quale viene stabilito il numero delle scuole militari del Regno;

DECRETA:

Art. 1.

Le sedi delle scuole militari del Regno risultano dalla seguente tabella:

Collegi militari	Roma Napoli.
Scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali	Torino, Milano, Verona, Pola, Lucca, Modena, Roma, Chieti, Caserta, Palermo, Cagliari.
Accademia militare di fanteria e cavalleria	Modena.
Accademia militare d'artiglieria e genio	Torino.
Scuola di applicazione di cavalleria	Pinerolo.
Scuola centrale di fanteria	Civitavecchia.
Scuola centrale d'artiglieria	Bracciano.
Scuola centrale del genio	Manziana.
Comando scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio	Civitavecchia.
Scuola di guerra	Torino.
Scuola centrale di educazione fisica	Roma.
Scuola di sanità militare	Firenze.

Art. 2.

La scuola d'applicazione di fanteria e la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio di Torino, continueranno a funzionare per lo svolgimento dei corsi speciali di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente di dette armi, reclutati durante la guerra, fino al completo esaurimento dei corsi stessi.

Roma, addì 22 febbraio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **106.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul carico di munizioni, bombe, artifizi – fascicolo 1°.** — (Stato Maggiore Centrale – Reparto ordinamento e mobilitazione – Ufficio servizi). — 23 febbraio 1923.

E' stato pubblicato il fascicolo 1° dell'istruzione sul carico di munizioni, bombe, artifizi.

Tale fascicolo, per cura dell'ufficio pubblicazioni dell'economato di questo Ministero, sarà diramato nella misura seguente:

Ministero della guerra	(Stato Maggiore centrale)	Copie N. 20
Id.	(Segretariato generale)	» » 5
Id.	(Direzione generale personale ufficiali)	» » 5
Id.	(Direzione generale di artiglieria)	» » 10

Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi)	Copie	N.	5
Id. (Servizio del genio)	»	»	5
Id. (Servizio aereonautico)	»	»	5
Id. (Ufficio automobilistico)	»	»	5
Ministero della marina (Ufficio del capo di stato maggiore)	»	»	10
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	»	10
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	»	»	15
Uffici dei generali designati per il comando di un'armata	»	»	2
Comandi di corpo di armata territoriale	»	»	10
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	»	20
Ispettorato generale della R. guardia di finanza	»	»	20
Ufficio del generale di div. d'artiglieria a disp. per ispezioni	»	»	3
Ufficio del generale di div. del genio a dispos. per ispezioni	»	»	3
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	»	»	5
Comando superiore di aeronautica	»	»	5
Comandi di divisione territoriale	»	»	5
Comandi di artiglieria e del genio di corpo d'armata	»	»	2
Comandi di aereonautica (Aviatori e aereostieri dirigibilisti)	»	»	2
Direzione esperienze di artiglieria di Nettuno	»	»	2
Direzioni, sezioni staccate, stabilimenti di artiglieria	»	»	5
Comandi di brigata granatieri e fanteria di linea	»	»	2
Direzioni, sottodirezioni e stabilimenti del genio	»	»	2
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	»	»	2
Comandi di battaglione granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	»	»	1
Comando compagnia autonoma carri armati	»	»	1
Comandi di squadriglie autoblindo-mitragliatrici	»	»	1
Comandi di brigata di cavalleria	»	»	2
Comandi di reggimento o raggruppamento di cavalleria, artiglieria, genio	»	»	2
Comandi di gruppo di squadroni	»	»	1
Comandi di grupppo e di batteria di artiglieria	»	»	1
Comandi di battaglioni del genio	»	»	1
Comandi di gruppo e di batterie controaerei	»	»	1
Direzioni di aereonautica e comando scuola aviatori	»	»	1
Comandi di raggruppamento, di gruppo, di squadriglia dell'arma aeronautica	»	»	1
Direzione centrale automobilistica	»	»	1
Stabilimenti automobilistici	»	»	1
Comandi di centro automobilistico	»	»	2
Comandi di gruppo treno	»	»	1
Comandi di compagnia automobilisti	»	»	1
Comandi di compagnia treno	»	»	1
Comando scuola di guerra	»	»	5

Comandi delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio	Copie N. 5
Comandi delle scuole di applicazione di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	» » 5
Comandi della Accademia militare di Modena e della Accademia militare di Torino	» » 5
Comandi delle scuole allievi ufficiali ed allievi sottufficiali	» » 5
Comando R. Corpo di truppe coloniali in Eritrea	» » 10
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana	» » 10
Comando delle truppe della Tripolitania	» » 10
Comando delle truppe della Cirenaica	» » 10
Delegazioni trasporti e uffici militari di stazione	» » 1
Biblioteca della Camera dei senatori	» » 1
Biblioteca della Camera dei deputati	» » 1

Il prezzo di vendita del suddetto fascicolo è di L. 0,95.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **107.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione della intendenza T. O. M. di Taranto.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 febbraio 1923.

Colla data del 1° marzo c. a. l'intendenza T. O. M. di Taranto è soppressa.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **108.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **Decreto ministeriale che stabilisce la sede dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 27 febbraio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In virtù della facoltà concessagli dall'art. 2 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213, relativo ai depositi allevamento cavalli e agli squadroni di rimonta:

DECRETA:

Articolo unico.

La sede dei depositi allevamento cavalli e dei relativi distaccamenti, nonchè quella del comando gruppo squadroni e degli squadroni di rimonta, risulta dalla seguente tabella:

Depositi allevamento cavalli.

Deposito di Persano	a Persano (con distaccamento a Scordia).
Id. del Lazio	a Fara Sabina.
Id. di Grosseto	a Grosseto (con distaccamento a Cecina).
Id. di Mirandola (già Portovecchio)	a Mirandola (con distaccam. a Fossano).
Id. di Bonorva	a Bonorva.

Squadroni di rimonta.

Un comando gruppo e 3 squadroni presso il distaccamento di Cecina del deposito allevamento cavalli di Grosseto.

Uno squadrone presso il deposito allevamento cavalli di Persano.

Uno squadrone ripartito fra il deposito di Mirandola ed il suo distaccamento di Fossano.

Roma, addì 27 febbraio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **109.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti.** — (Ufficio automobilistico). — 1 marzo 1923.

A datare dal 1° marzo c. a. i prezzi di cessione ad enti militari dei carburanti e lubrificanti stabiliti dalla circolare n. 149 *giornale militare* del 7 aprile 1922, sono così modificati:

Petrolio nudo	L.	1,90 al Kg.
Benzina leggera tipo aviazione	»	4,85 »
Olio extradenso imballato	»	4,20 »
Olio denso imballato	»	4,10 »
Olio semidenso imballato	»	4,00 »
Olio fluido imballato	»	3,70 »
Grasso consistente imballato	»	3,50 »
Stracci colorati	»	1,00 »
Carburo di calcio	»	1,50 »

Per la piccola scorta di benzina auto ancora esistente presso alcuni depositi presidiari il prezzo di cessione è fissato in L. 3,60 al Kg. netto sino ad esaurimento della merce suddetta.

Per gli imballaggi restano in vigore i prezzi stabiliti dalla circolare 149, del 7 aprile 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **110.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 1 marzo 1923.

Si porta a conoscenza delle dipendenti autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti.

Legione di Bari: DIVISIONE DI TARANTO.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 111. — AVANZAMENTO. **Nomina della commissione di 2° grado per il giudizio di idoneità degli ufficiali, fino al grado di maggiore, in servizio all'estero.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento). — 1 marzo 1923.

Con riferimento alla circolare n. 528 del *giornale militare* 1914, si determina che la commissione di grado superiore per il giudizio d'idoneità all'avanzamento degli ufficiali, fino al grado di maggiore incluso, in servizio all'estero e nelle colonie sia costituita per l'anno 1923 come segue:

Generale di corpo d'armata Ravazza cav. Edoardo;

Generale di brigata Palizzolo di Ramione comm. Giuseppe;

Generale di brigata Cei comm. Ugo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 112. — COLONIE — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 marzo 1923.

Per eliminare taluni inconvenienti e per semplificare la documentazione delle domande di arruolamento volontario, ammissione o riammissione in servizio nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, questo Ministero, d'accordo con quello delle colonie, ed a deroga delle disposizioni contenute nella circolare n. 553 del *giornale militare* 1921, determina quanto appresso, con riserva di far modificare, allorchè se ne presenterà l'occasione, il manifesto allegato alla circolare medesima:

1° Possono chiedere di essere assunti in servizio nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica:

a) i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito sotto le armi;

b) i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito in congedo illimitato o provvisorio;

c) gli inscritti sulle liste di leva fino al giorno precedente a quello in cui debbono presentarsi alla visita ed all'arruolamento di leva e coloro che, già riformati o mandati rivedibili, ritengano di aver riacquistato o acquistato la necessaria idoneità.

Per i sottufficiali avvertesi però che tutti i posti d'organico sono pel momento coperti, salvo alcuni di determinata specialità (sussistenza, genio, automobilisti, maniscalchi, armaiuoli).

Le domande dei sottufficiali saranno pertanto tenute presenti soltanto pel caso che entro un anno della loro data sia possibile accoglierle.

Gli aspiranti potranno però esprimere il desidèrio di essere destinati in Tripolitania o in Cirenaica.

2° I sottufficiali e militari di truppa *alle armi* che aspirano all'ammissione nel R. corpo truppe coloniali della Tripolitania o Cirenaica possono in qualunque tempo farne domanda in carta da bollo da L. 1,20 ai rispettivi comandi di corpo, dichiarando di essere a conoscenza che l'ammissione è fatta nelle truppe coloniali della Libia in genere.

Alla domanda dovrà allegarsi una dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole (salvo i casi nei quali anche gli aventi famiglia propria possono essere ammessi, previsti dal 5° alinea del manifesto-circolare 553 del *giornale militare* 1921).

Appena ricevute le domande, i comandanti di corpo, accertata mediante visita medica (n. 7 della circolare 498 del *giornale militare* 1921) l'idoneità fisica degli aspiranti allo speciale servizio, verificati, sulla scorta del certificato penale generale, i loro precedenti penali e le loro qualità morali, n. 8 della predetta circolare), comunicheranno il cognome, nome, grado, arma e specialità degli aspiranti al comando del corpo d'armata di Palermo che, in base alle indicazioni del Ministero delle colonie, regola le ammissioni.

Allorchè detto comando avrà dato il nulla osta, gli aspiranti saranno invitati a firmare l'atto di ammissione analogo a quello di cui alla circolare 498 *giornale militare* 1921 e saranno quindi inviati in breve licenza di giorni 10 per poi presentarsi alla base coloniale di Siracusa (n. 11 della circolare 408 *giornale militare* 1922).

Le pratiche riguardanti i sottufficiali saranno inviate al comando del corpo d'armata di Palermo, seguendo invece la via gerarchica, accompagnate da un rapporto informativo.

I comandi dei corpi dovranno, all'atto del trasferimento, trasmettere al comando della base di Siracusa le domande documentate, tenendo presente quanto prescrive la circolare 408 sopra citata, e tutti i documenti da essi posseduti riguardanti il militare trasferito, giusta il disposto del § 79 del regolamento per le matricole.

Richiamasi l'attenzione dei comandi di corpo sulla necessità di accertare i precedenti penali e morali degli aspiranti e di unire alle domande il certificato di stato libero suaccennato, affinchè non ripetasi l'inconveniente che dei militari, dopo aver fruito della licenza e compiuto il viaggio fino in Libia, siano poi fatti ritornare al corpo per mancanza di qualche requisito.

3° I sottufficiali e militari di truppa *in congedo illimitato o provvisorio* rivolgeranno la domanda in carta da bollo da L. 1,20 al comando del distretto militare del luogo di residenza inserendovi la dichiarazione che essi sono a conoscenza che l'ammissione è fatta nelle truppe coloniali della Libia in genere. Alla domanda allegheranno:

a) il proprio foglio di congedo illimitato o provvisorio;

b) una dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore a un mese al giorno della presentazione, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole (salvo i casi nei quali anche gli aventi famiglia propria possono essere ammessi);

c) l'attestato di moralità e di buona condotta rilasciato, da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal sindaco del comune di domicilio e vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

d) il certificato di penalità, rilasciato da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal Tribunale civile e penale del luogo di nascita (dal tribunale di Roma se l'aspirante è nato all'estero).

Gli aspiranti potranno inoltre allegare alla domanda quegli altri documenti che riterranno convenienti per comprovare l'idoneità a compiere speciali servizi, onorificenze di guerra ottenute, ecc.

I sottufficiali in congedo potranno essere ammessi nelle truppe coloniali soltanto se si troveranno nelle condizioni fissate dalle circolari n. 700 del *giornale militare* 1919 e n. 35 del *giornale militare* 1923 per la riassunzione in servizio nei corpi del R. Esercito.

I comandi di distretto, accertata, mediante visita medica, l'idoneità fisica degli aspiranti allo speciale servizio, e, pei sottufficiali, che si trovino nelle condizioni per essere riammessi in servizio nei corpi dell'esercito, segnaleranno gli aspiranti al comando del corpo d'armata di Palermo e, ricevuto dal comando stesso il nulla osta, inviteranno gli aspiranti a firmare l'atto di ammissione, dopo di che li invieranno alla base coloniale di Siracusa.

Invieranno subito, in modo che vi giungano almeno contemporaneamente agli individui, al comando della base di Siracusa la domanda documentata, cui aggiungeranno altresì copia del foglio matricolare mod. 59, il verbale della visita medica, nonchè gli altri documenti che potessero interessare l'impiego in colonia dei militari stessi.

4° I giovani *che non siano stati ancora visitati ed arruolati per leva, i mandati rivedibili ed i riformati* rivolgeranno le domande, in carta bollata da L. 1,20, al comando del distretto militare del luogo di residenza, inserendovi la dichiarazione che essi sono a conoscenza che l'ammissione è fatta nelle truppe coloniali della Libia in genere, ed allegandovi:

a) il certificato di inscrizione sulle liste di leva (ovvero per i rivedibili la dichiarazione di rivedibilità e per i riformati la dichiarazione di riforma);

b) il certificato di nascita (da cui risulti che il giovane ha compiuto il 18° anno di età, ma non ancora — e questo occorre pei già riformati — il 26° di età);

c) una dichiarazione dell'ufficiale di stato civile, di data non anteriore a un mese al giorno della presentazione, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole;

d) il certificato di penalità rilasciato, da non oltre un mese dalla data della presentazione, dal tribunale civile e penale del luogo di nascita (dal tribunale di Roma se l'aspirante è nato all'estero);

e) l'attestato di moralità e buona condotta rilasciato, da non oltre un mese alla data della presentazione, dal sindaco del comune di domicilio e vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

f) per i minorenni l'atto di consenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi eserciti su di essi legalmente la patria potestà.

I nati all'estero dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui risulti che sono cittadini italiani.

Gli stranieri possono contrarre l'arruolamento volontario se appartengono a classe non ancora chiamata alle armi e provino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555 per poter acquistare la cittadinanza italiana colla prestazione del servizio militare.

I distretti sottoporranno anche questi aspiranti a visita medica e li segnaleranno quindi al comando del corpo d'armata di Palermo. Non appena ricevuto il nulla osta da detto corpo d'armata, faranno firmare agli aspiranti l'atto di arruolamento volontario e quindi li invieranno alla base coloniale di Siracusa. In tal caso trasmetteranno subito al comando della base di Siracusa la domanda documentata.

5° I cittadini italiani residenti all'estero presenteranno le domande alle autorità diplomatiche o consolari del luogo ove risiedono. Le autorità suddette, accertata l'idoneità fisica degli aspiranti mediante visita medica e fatti rigorosi accertamenti sulla loro condotta morale, trasmetteranno le domande al comando del corpo d'armata di Roma che provvederà agli ulteriori incombenti, interpellato il comando del corpo d'armata di Palermo per quanto riguarda la disponibilità dei posti, e notificherà poi alle autorità stesse l'esito di dette domande.

6° I documenti da produrre a senso della presente circolare potranno, sulla produzione dell'attestato di povertà, essere redatti in carta libera, meno la domanda e l'atto di consenso di chi esercita la patria potestà sui minorenni.

7° Essendo il servizio prestato nelle truppe coloniali equiparato a quello prestato nel R. Esercito, di tutti gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nelle truppe stesse dovrà prendersi nota a matricola con apposite variazioni.

8° Poichè attualmente aspirano all'ammissione nelle truppe coloniali della Libia anche taluni che provengono dalla soppressa R. guardia per la P. S. si terrà presente per essi quanto segue:

a) se gli aspiranti non hanno ancora compiuto, nella R. guardia o nel R. Esercito, gli obblighi della ferma di leva, si applicheranno a loro riguardo le disposizioni del precedente n. 2 relative ai militari sotto le armi;

b) se essi hanno già compiuto o non hanno da compiere gli obblighi della ferma di leva, si applicheranno a loro riguardo le disposizioni del precedente n. 3 relative ai militari in congedo.

Le pratiche che giusta i citati numeri dovrebbero essere compiute dai comandi di corpo o di distretto, saranno compiute dal comando generale dei carabinieri reali il quale potrà dispensare gli aspiranti dal produrre taluni dei documenti richiesti, quando tali documenti siano già in possesso del comando generale medesimo..

I provenienti dalla R. guardia per la P. S. saranno assunti nel R. corpo di truppe coloniali col grado che eventualmente possiedono nel R. Esercito e non già con quello che avevano raggiunto nella R. guardia.

Il tempo trascorso nella R. guardia sarà computato, agli effetti della riammissione, come trascorso in congedo. Pei sottufficiali si terrà però conto che, giusta la recente circolare 35 del *giornale militare* 1923, essi attualmente possono essere riammessi (verificandosi le altre condizioni richieste) qualora si trovino in congedo da meno di *quattro anni* (non più *due anni* come era prima prescritto).

* * *

Con l'occasione poi, a richiesta del Ministero delle colonie, si invitano le autorità militari interessate a tener presenti le seguenti speciali avvertenze:

Con riferimento al numero III della circolare 408 *giornale militare* 1922 riguardante i rimborsi a reintegro del fondo di scorta dei corpi che hanno fatto somministrazioni ai militari inviati in Libia, si fa presente che il comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli deve compilare due distinti rendiconti secondo che trattisi di militari inviati in Tripolitania od in Cirenaica.

E' necessario, pertanto, che i corpi e distretti, ai quali la destinazione dei militari nelle due colonie è comunicata dal comando del corpo d'armata di Palermo, nel compilare le richieste di rimborso (che d'ora innanzi saranno inviate in una sola copia, anzichè in due) raggruppino i militari per colonia di destinazione.

E' pure necessario, per dare al comando del deposito centrale il modo di completare la documentaizone di detti rendiconti, che le varie somministrazioni siano, per quanto sarà possibile, controfirmate dai riceventi.

Altrettanto dicasi pei militari inviati in Eritrea ed in Somalia.

Ad evitare poi inutili soste dei partenti a Siracusa od a Napoli e addebiti per dette giornate di permanenza in più, si richiama l'attenzione dei corpi e distretti sulla necessità che i documenti dei partenti, accuratamente compilati ed al completo, siano inviati al comando della tappa coloniale di Siracusa (pei destinati in Libia) o al comando del deposito centrale in Napoli (pei destinati in Eritrea o Somalia) in modo che vi giungano possibilmente prima degli individui cui si riferiscono.

E' necessario poi che i militari stessi siano avviati alla località d'imbarco nel tempo prescritto dalla circolare 408 del *giornale militare* 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **113.** CONCORSI. — **Concorso ippico di Nizza.** — (Ispettorato ippico). — 1 marzo 1923.

Dal 15 al 30 aprile avrà luogo a Nizza un concorso ippico militare internazionale. Una squadra di sei ufficiali italiani sarà ufficialmente autorizzata a parteciparvi. Ciascun ufficiale potrà portare due cavalli. I cavalli della scuola di cavalleria ritenuti idonei potranno essere richiesti ed assegnati agli ufficiali. Agli ufficiali designati verrà corrisposta l'indennità di missione all'estero; saranno inoltre ad essi rimborsate le spese per il trasporto personale dei cavalli ed attendenti.

Gli ufficiali che desiderano far parte della squadra, dovranno farne regolare domanda, specificando i cavalli con i quali intendono intervenire ed i premi vinti da ciascuno di essi in precedenti concorsi in Italia od all'estero.

Le domande annotate e vistate dal comandante di corpo o capo servizio dovranno pervenire al Ministero della guerra (Ispettorato ippico) non più tardi del giorno 10 marzo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 114. DISPOSIZIONI VARIE. — **Autorizzazione alla ragioneria del Ministero a corrispondere direttamente con tutte le autorità militari. Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale del Ministero). — 1 marzo 1923.

Con riferimento al R. decreto 28 gennaio 1923 n. 126 (circolare n. 63 del *giornale militare* c. a.) si avvertono gli enti dipendenti, che in seguito al passaggio delle ragionerie dei vari Ministeri alla dipendenza di quello delle finanze, la ragioneria di questo Ministero è autorizzata a corrispondere direttamente con tutte le autorità militari, per quanto concerne le contabilità delle spese e dei materiali, e gli altri servizi di sua competenza.

Il direttore capo di ragioneria Petrucci gr. uff. Eugenio, firmerà pertanto con la sua qualifica anzichè « Pel ministro » come era indicato nella circolare n. 37 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 115. — MATRICOLA — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Trasferimento alla Spezia del servizio della leva marittima e del reclutamento della R. Marina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 marzo 1923.

In virtù del R. decreto in data 21 dicembre 1922 n. 1666 è stata soppressa presso il Ministero della marina la Direzione generale del corpo reale equipaggi e le funzioni di sua competenza sono state devolute ad un comando superiore del corpo reale equipaggi con sede alla Spezia.

Per effetto di tale disposizione tutti i comandi ed uffici dovranno d'ora in avanti rivolgersi al detto comando superiore per notizie riguardanti la matricola e il servizio in genere della leva marittima affidati alla competenza del comando stesso.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 116. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Proposte di onorificenze cavalleresche per la distribuzione del giugno p. v. (festa dello Statuto).** — (Gabinetto del ministro - Ufficio onorificenze). — 1 marzo 1923.

In dipendenza della nota deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri in data 5 gennaio u. s. e concernente la sospensione delle concessioni onorifiche sino al giugno p. v., non hanno potuto essere promosse, per il capodanno 1923, nomine cavalleresche nell'Ordine della Corona d'Italia per il titolo di speciali benemerenze. Si è fatta eccezione soltanto per le concessioni nell'Ordine Mauriziano, poichè le relative designazioni erano state sottoposte alla prescritta approvazione della Giunta Mauriziana prima della suaccennata deliberazione di sospensione. Poichè, di conseguenza, debbono considerarsi tuttora efficaci le proposte di onorificenze nell'Ordine della Corona d'Italia che le autorità militari avevano già fatto pervenire al Ministero, si prescrive, *a parziale e transitoria modificazione della circolare n. 397 del giornale militare s. a.*, che per la distribuzione del giugno p. v. (festa dello Statuto), non debbano essere inoltrate altre proposte nell'Ordine equestre suaccennato.

Potranno essere inviate soltanto, nei modi e nei termini già fissati, proposte nell'Ordine Mauriziano nel numero massimo di *cinque* per ogni comando di corpo d'armata (in proporzione, per ogni altro ente non dipendente dai corpi d'armata).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 117. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **Dipendenza ed attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del genio e del direttore superiore delle costruzioni del genio militare.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 1 marzo 1923.

La circolare n. 70, pubblicata sulla dispensa 8 del *giornale militare* 10 febbraio c. a., è così modificata:

a pag. 257, al 1° periodo dell'art. 1°) sostituire il seguente:

1°) Il generale a disposizione per l'arma del genio dipende dall'ispettore generale del R. Esercito per quanto riguarda consulenza, studi ed ispezioni relative all'arma del genio e dal Ministero della guerra per quanto riguarda l'amministrazione degli immobili militari ed il servizio dei materiali e dei lavori.

a pag. 259, nel « Personale civile », depennare « Ragionieri geometri 1 » e sostituire, conseguentemente « Totale . . . . 7 » al « Totale . . . . 8 »;

a pag. 260, nel « Personale civile », aggiungere « Ragionieri geometri superiori 1 », porre ragionieri geometri « 2 » in luogo di « 1 », e sostituire, conseguentemente « Totale . . . . 7 » al « Totale . . . . 5 ».

Il Ministro - A. DIAZ.

N. 118. - SCUOLE MILITARI. **Concorso per insegnanti aggiunti della scuola di guerra.** - (Stato Maggiore Centrale – Ufficio A). 1 marzo 1923.

I. — Allo scopo di provvedere in tempo alla nomina degli insegnanti aggiunti presso la scuola di guerra, questo Ministero è venuto nella determinazione di indire colla presente circolare un concorso, per titoli e per esami, per la scelta degli insegnanti aggiunti delle seguenti materie d'insegnamento, in relazione ai posti che si renderanno vacanti alla fine dell'anno scolastico in corso:

Logistica e servizio di S. M. . . .	posti *DUE*
Tattica	» *DUE*
Storia militare	» *UNO*
Geografia e topografia militare . . .	» *DUE*

II. — Al concorso per i posti di storia militare, geografia e topografia militare possono partecipare i tenenti colonnelli e i maggiori in S. A. P. di qualsiasi arma: al concorso per un posto di tattica e per quelli di logistica e servizio di stato maggiore unicamente i tenenti colonnelli e i maggiori in S. A. P. appartenenti alle armi di fanteria e cavalleria.

Un posto per la tattica sarà riservato ai tenenti colonnelli e maggiori in S. A. P. dell'arma aeronautica.

Al posto di insegnante aggiunto di storia militare potranno concorrere, oltre agli ufficiali in S. A. P. suddetti, anche tenenti colonnelli o maggiori invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

III. — Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale, e corredate dai pareri delle varie autorità gerarchiche, dovranno essere inviate direttamente, a cura dei comandi interessati, al comando della scuola di guerra, in modo che vi giungano non oltre il 15 aprile c. a. Le domande dei concorrenti annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche verranno trasmesse dal predetto comando a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale), che si riserva di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi.

IV. — Assieme alla domanda di ammissione al concorso i concorrenti dovranno trasmettere al comando della scuola di guerra tutti i titoli, che possiedono di studi compiuti (lauree, diplomi, certificati) nonchè tutti quei lavori originali pubblicati o semplicemente scritti, riguardanti o non la materia speciale del concorso, che essi intendono di sottoporre all'esame della commissione giudicatrice. In seguito, ma non più tardi del 1° agosto p. v.; i concorrenti potranno trasmettere, allo stesso scopo, altri lavori purchè concernenti la materia del concorso.

V. — Gli esami di concorso consisteranno per tutte le materie:

a) in una prova scritta in cui sarà richiesto lo svolgimento di un unico tema in un termine di tempo di quindici giorni;

b) in una prova orale della durata di un'ora.

VI. — *Le prove scritte* avranno luogo dal 1° al 15 settembre c. a.; per tutta la durata di tale periodo i concorrenti *dovranno* poter fruire di licenza ordinaria.

Nel pomeriggio del 31 agosto c. a. i concorrenti ritireranno dai comandi di divisione da cui dipendono, il tema che in busta chiusa e sigillata sarà tempestivamente inviato dal comando della scuola di guerra; nel pomeriggio del 15 settembre rimetteranno allo stesso comando di divisione il tema svolto, che, in doppia busta, sarà inviato alla scuola di guerra.

Le prove orali avranno luogo nel successivo mese di ottobre presso la scuola di guerra in Torino, dove i candidati dovranno presentarsi il mattino del giorno precedente la prova, secondo comunicazioni che riceveranno direttamente dal comando della scuola stessa.

VII. — Le prove consisteranno:

a) *Per la tattica e logistica e servizio di S. M.*;

Prova scritta: sull'unica questione di tattica e di logistica e servizio di S. M. prospettata dalla commissione giudicatrice nell'ambito dei programmi d'insegnamento, che i concorrenti riceveranno a richiesta, in copia, dal comando della scuola di guerra.

Prova orale: discussione verbale su uno o più temi di tattica, o logistica e servizio di S. M., inerenti alla materia d'insegnamento, che verranno consegnati ai concorrenti 24 ore prima della prova.

b) *Per la storia militare*;

Prova scritta: su un unico tema, dato dalla commissione giudicatrice, contenuto nel programma sotto riportato.

Prova orale: discussione verbale nella quale i concorrenti dovranno dar prova di conoscere lo sviluppo dell'arte militare dall'epoca antica ad oggi in relazione alle condizioni sociali e politiche di ciascuna epoca con speciale riguardo all'epoca moderna e contemporanea. I concorrenti potranno essere chiamati a discutere la memoria svolta per la prova scritta.

Programma.

1° L'arte e le istituzioni militari nelle antiche società orientali, greca, romana e bizantina — Alessandro il Macedone — Annibale e Cesare.

2° Il medioevo — La cavalleria — I comuni — Le crociate — Le compagnie di ventura italiane e straniere — Le fanterie svizzere, tedesche e spagnuole.

3° Gli albori dell'epoca moderna — Le guerre d'Italia, di Germania e di Fiandra — Emanuele Filiberto — Maurizio di Nassau — Gustavo Adolfo.

4° L'arte militare in Francia nella seconda metà del XVII secolo — Condé — Turenna — Catinat — Il Louvois — Guerre contro i turchi — Montecuccoli.

5° Le guerre di successione di Spagna, di Polonia e d'Austria — Eugenio di Savoia — Vittorio Amedeo II — Vendôme — Villars — Maillebois — Malborough — Maurizio di Sassonia — Condizioni dell'arte militare nella 1ª metà del secolo XVIII — Guerra di cordone e tattica lineare.

6° Federico II — Movimento letterario civile e militare alla fine del secolo XVIII — Guerra di America.

7° Rivoluzione francese ed impero napoleonico — La condotta della guerra napoleonica.

8° Dottrine militari durante il secolo XIX — Guerre nazionali — La guerra di successione in America — Moltke e il suo sistema di guerra.

9° Guerre coloniali — Loro riflessi sulla condotta della guerra — Guerra anglo-boera — Russo-Giapponese — Guerre balcaniche.

10° Le dottrine di guerra al principio del conflitto mondiale.

11° Carattere generale della guerra mondiale sotto i punti di vista organico, strategico, logistico e tattico — Fasi ed avvenimenti principali della guerra mondiale sui vari teatri con particolare riguardo a quelli ove combatterono le truppe italiane.

c) Per la geografia e topografia militare:

Prova scritta: il tema tratterà argomenti che permettano al concorrente di dimostrare il possesso delle nozioni scientifiche occorrenti per ben comprendere i fenomeni geografici, e più precisamente il possesso dei concetti fondamentali di geologia, cosmografia, chimica, fisica, botanica, zoologia, etnografia, demografia, economia politica, storia e statistica, in quanto tutte queste scienze più strettamente si connettono allo studio della geografia generale. Il tema da svolgere poggerà inoltre su una intelaiatura fondamentale di geografia descrittiva elementare per modo che il suo svolgimento e gli esempi che concorrente potrà portare permettano di dimostrare che il concorrente stesso possiede una solida base di coltura geografica.

Prova orale: discussione sul tema svolto nella prova scritta. Interrogazioni sulla geografia descrittiva elementare richiesta per la prova scritta e sulla parte cartografica ed affine del programma d'insegnamento del 1° anno della scuola di guerra. E' lasciata facoltà di consultazioni di atlanti e carte.

I concorrenti potranno richiedere al comando della scuola di guerra sia il programma d'insegnamento citato per la prova orale, sia qualche esempio illustrativo della prova scritta.

VIII. — La commissione giudicatrice dei concorsi sarà così costituita:
Comandante della scuola di guerra, *presidente*.
Insegnante titolare della materia di concorso.
Altro insegnante titolare della scuola di guerra scelto dal comandante.
Altri due membri scelti dal Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale).

IX. — La commissione dovrà esprimere i seguenti successivi giudizi in merito ai concorrenti:

Un primo giudizio relativo alla loro ammissibilità alle prove derivante dall'esame dei titoli e dei lavori presentati conforme il precedente n. IV.

Un'altro giudizio di idoneità o di non idoneità subito dopo ciascuna prova scritta ed orale.

Un complessivo e finale giudizio dichiarante i vincitori del concorso e la graduatoria dei concorrenti risultati idonei.

Ai concorrenti saranno notificati solamente il primo giudizio e quello complessivo finale.

X. — Al termine del concorso saranno restituiti ai concorrenti tutti i titoli e lavori da essi presentati ad eccezione di quelli delle prove scritte che rimarranno presso il comando della scuola di guerra.

XI. — I risultati del concorso saranno alla fine notificati, mediante verbali della Commissione a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio A) il quale li pubblicherà sul *giornale militare*.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISO

In conformità di quanto è già stato annunciato, lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha testè pubblicato nella serie **Manuali Pratici « Miles »**, la seguente opera:

MANUALE SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO

dell'avv. LAPO LAPPONI, capo sezione nel Ministero della guerra.

Il Manuale è diviso in 2 libri:

Il *primo libro* contiene le due leggi organiche sull'avanzamento e il Regolamento Generale.

Il *secondo libro* contiene le disposizioni complementari, riunendo altresì tutte le disposizioni emanate durante la Guerra: materiale di preziosa consultazione e che ben difficilmente potrebbe altrimenti aversi.

Tutte le disposizioni sono esposte in ordine sistematico e ampiamente corredate di note, raffronti e commenti, desunti principalmente dalle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Le consultazioni sono rese agevoli e piane mediante varii indici posti in coda al 2° libro: e precisamente un indice *alfabetico*; un indice *cronologico*; uno *numerico* (delle circolari del *Giornale militare*) e uno generale *sistematico* delle materie secondo l'ordine in cui sono poste.

Prezzo: Libro I costituito di pag. XII - 176, con legatura cartonata L. 9,—
Id. II id. id. IV - 232, id. id id. L. 12,—

I due libri richiesti insieme L. 20.

Spedire richieste e cartoline vaglia allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Via Gino Capponi, 43-45 - Roma (40).

Per l'invio franco di porto raccomandato aggiungere L. 1.10 per ciascun libro.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 2ª, anno 1923, circolare 13:

A pagina 25, colonna 2ª, depennare il capitano *Bossi* Ezio, 2 raggruppamento aeroplani ed il tenente *Baricco* Achille, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 26, colonna 1ª, depennare il capitano *Congaro* Ernesto, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 27, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente D'Alò Vincenzo, il parigrado *De Iultis* Alboino, 5 fanteria.

A pagina 28, colonna 1ª, depennare il tenente *Gentile* Lorenzo, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 28, colonna 2ª, depennare il tenente *Iamone* Enrico, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 29, colonna 1ª, depennare il capitano *Miovilovich* Filiberto, 1 raggruppamento aeroplani.

A pagina 29, colonna 2, depennare il capitano *Natoni* Mariano, 19 fanteria.

A pagina 30, colonna 1ª, depennare il tenente *Pinto* Vincenzo, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 30, colonna 2ª, depennare i tenenti *Piroddi* Mario, gruppo dirigibilisti e *Pierazzuoli* Aldo, deposito aviatori (ufficio stralcio) Torino.

A pagina 31, colonna 1ª, depennare il capitano *Rinaldi* Carlo, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 31, colonna 2ª, depennare il capitano *Sodani* Arturo, 3 raggruppamento aeroplani, assegnato Ministero guerra ed il tenente *Scagliotti* Virgilio, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 33, colonna 2ª, depennare il tenente *Boniucontro* Adolfo, 1 pesante.

A pagina 34, colonna 2ª, depennare il tenente *Ferroni* Armando, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 35, colonna 1ª, depennare il tenente *Fiore* Francesco, direzione servizi armamento aeronautico.

A pagina 36, colonna 1ª, depennare i tenenti *Natalucci* Aurelio, gruppo dirigibilisti e *Nistri* Umberto, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 36, colonna 2ª, depennare il tenente *Pantanelli* Ilio, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 36, colonna 2ª, depennare il tenente *Pulcini* Paolo, 2 pesante campale.

A pagina 36, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente *Polito* Antonio, il parigrado *Pesce* Manfredi, 25 campagna.

A pagina 37, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente *Salemi* Francesco, il parigrado *Solofra* Corrado, scuola allievi ufficiali complemento Roma.

A pagina 38, colonna 1ª, depennare i tenenti *Brunelli* Giulio, gruppo dirigibilisti, *Ilari* Eraldo, stabilimento costruzioni aeronautiche, *Lidonni* Giuseppe, comando scuole aviatori, *Monzardo* Giovanni, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 38, colonna 2ª, depennare il tenente *Torelli* Felice, 3 raggruppamento aeroplani.

Dispensa n. 4, anno 1923, circolare 29:

A pag. 109 a fianco del nome *Toggia* Vittorio, nella colonna annotazioni, leggasi in aggiunta (superato gli esami del 1° biennio dell'università commerciale Luigi *Bocconi*.

Dispensa 7ª, anno 1923, circolare 78:

A pagina 236, colonna 2ª, depennare il capitano *Ciuffone* Costantino, 93 fanteria.

A pagina 238, colonna 2ª, depennare il capitano *Bossi* Ezio, 2 raggruppamento aeroplani.

A pagina 239, colonna 2ª, depennare il capitano *Miovilovich* Filiberto, 1 raggruppamento aeroplani.

A pagina 239, colonna 2ª, depennare il tenente *Piroddi* Mario, grappo dirigibilisti.

A pagina 239, colonna 2, depennare il capitano *Rinaldi* Carlo, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 241, colonna 1ª, depennare il tenente *Mele* Giulio, 3 pesante.

A pagina 242, colonna 1ª, depennare i tenenti *Brunelli* Giulio, gruppo dirigibilisti e *Ilari* Eraldo, stabilimento costruzioni aeronautiche.

A pagina 242, colonna 2ª, depennare i tenenti *Natalucci* Aurelio, gruppo dirigibilisti e *Pantanelli* Ilio, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 248, tenente Farruggio Mario, 10 raggruppamento genio, si consideri come non avvenuto il provvedimento che lo riguarda.

Dispensa n. 9, anno 1923, circolare 72:

A pag. 276 del capitolo *Distretti* - paragrafo 54 - nell'8ª riga, aggiungere dopo la parola «Pistoia» i seguenti distretti: «Lodi, Treviglio, Cremona, Mantova, Vicenza, Rovigo, Venezia», già indicati nell'allegato n. 1 alla circolare 46 *giornale militare* c. a.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4239) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

365

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1923 — 9 Marzo

N. 119 - 11 gennaio 1923. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 163, che estende ai territori annessi le norme vigenti nel Regno per l'amministrazione del patrimonio dello Stato. *Pag.* 366

» 120 - 25 gennaio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante . . . . . *Pag.* 309

» 121 - 8 febbraio 1923. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 311, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa . . . . . *Pag.* 376

» 122 - 22 febbraio 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che modifica l'articolo 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1922 riguardante le funzioni di stralcio dell'aeronautica . . . . . *Pag.* 377

» 123 - 3 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti. *Pag.* 377

» 124 - 3 marzo 1923. — SERVIZIO SANITARIO. — Trattamento dei sottufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari militari . . . . . *Pag.* 378

» 125 - 5 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale l'ufficio stralcio ricompense di guerra è posto alla diretta dipendenza di S. E. il sottosegretario di Stato . . *Pag.* 379

» 126 - 7 marzo 1923. — CONCORSI. — Concorso per gare militari di addestramento ippico in Roma . . . . . *Pag.* 379

» 127 - 8 marzo 1923. — COLONIE. — Uniforme per i militari coloniali in Italia. *Pag.* 388

» 128 - 8 marzo 1923. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Tassazione della corrispondenza diretta alla Croce Rossa Italiana . . . . . *Pag.* 389

» 129 - 8 marzo 1923. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi . . . . . *Pag.* 389

» 130 - 8 marzo 1923. — SCUOLE MILITARI. — Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 389

N. 131 8 marzo 1923. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Soppressione della sezione di commissariato militare di Spezia . . . . . *Pag.* 390

» **132** – 8 marzo 1923. — TRASPORTI. — Servizio viaggiatori, bagagli e merci sulle ferrovie sarde dello Stato . . . . . *Pag.* 390

» **133** – 8 marzo 1923. — TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici . . . *Pag.* 391

AVVISO . . . . . *Pag.* 391

ERRATA-CORRIGE. . . . . *Pag.* 392

Circolare N. **119**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 163, che estende ai territori annessi le norme vigenti nel Regno per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.** — (Gabinetto del ministro). — 11 gennaio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 47, del 26 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920 n. 1778;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920 n. 1332 e 19 dicembre 1920 n. 1778 sono estesi:

1° Gli articoli 1 e 16 del T. U. di legge per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato approvato col R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016 e con le modificazioni introdottevi delle leggi 14 luglio 1887 n. 4713, 3 luglio 1902 n. 235 e 19 luglio 1910 n. 511;

2° I titoli I e II articoli 1 a 19, 21 a 36, 37 a 67, 69 a 130 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato col R. decreto 4 maggio 1885 n. 3070 (serie 3ª);

3° La legge 24 dicembre 1908 n. 783, con le modificazioni apportatevi dal decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919 n. 123, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 giugno 1909 n. 454.

Art. 2.

Ai richiami al codice civile del Regno, fino a quando questo non sarà esteso ai territori annessi, s'intendono sostituiti quelli delle corrispondenti disposizioni del codice generale austriaco colà tuttora vigenti.

Art. 3.

L'entrata in vigore degli articoli 33 e 34 del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª) è rinviata a quando saranno estese nei territori annessi le disposizioni relative al rendimento dei conti giudiziali.

Art. 4.

Al secondo comma dell'articolo 72 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074 è sostituita la seguente dizione:

« Negli atti stipulati tra lo Stato ed i privati le tasse saranno a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usufrutto; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti ed impresari nei contratti di appalto, cottimo o imprese e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni, ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'Erario nazionale, e dei particolari che contrattano con lo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto. Qualunque patto diretto a derogare tali disposizioni si avrà per non apposto.

« La formalità della registrazione sarà per altro effettuata gratuitamente, senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, per quella parte di tassa che a termini del precedente capoverso dovrebbe essere sopportata dall'Erario ».

Art. 5.

Alle disposizioni della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 n. 2248, allegato *F*, richiamate agli articoli 65, 71 e 128 del regolamento 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª), fino a quando la legge medesima non sarà estesa ai territori annessi, s'intendono sostituite quelle delle corrispondenti norme del cessato regime tuttora vigenti.

Art. 6.

Le norme da osservarsi, giusta gli articoli 6 della legge 24 dicembre 1908 n. 783, e 72 del relativo regolamento, per il primo esperimento d'asta, da tenersi col metodo della estinzione delle candele, sono le seguenti:

« La vendita segue a favore di chi abbia fatta l'offerta maggiore.

« Si ha per offerta maggiore quella dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente 3 candele, senza maggiore offerta.

« Ogni offerente cessa di essere obbligato quando la sua offerta sia superata da un'altra, sebbene questa fosse dichiarata nulla ».

Art. 7.

Al secondo capoverso dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1918 n. 783, è sostituita la seguente dizione:

« Dopo che il verbale d'asta, approvato dalla autorità competente, è stato presentato al competente ufficio per la prescritta commisurazione della tassa, l'intendente di finanza (autorità provinciale di finanza), ottenuta la prova dei pagamenti di cui al precedente capoverso, rilascia all'aggiudicatario un estratto, in forma esecutiva; tale estratto costituisce il titolo per il trapasso di proprietà e per la relativa intavolazione ».

Art. 8.

La ipoteca convenzionale, la cui inscrizione dovrà essere consentita dall'acquirente nei modi previsti dal codice generale austriaco all'atto della vendita, terrà luogo della ipoteca legale competente al demanio sugli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione ai sensi dell'art. 13, lettera *i*, del regolamento 17 giugno 1919 n. 454.

Art. 9.

Le disposizioni richiamate al 2° e 3° comma dell'art. 11 della legge 25 dicembre 1918 n. 783, avranno applicazione nei territori annessi allorquando vi sarà introdotta la legge 5 luglio 1908 n. 390, relativa agli immobili devoluti allo Stato per debiti d'imposte e nonchè la legge 7 luglio 1907 n. 429 concernente l'alienazione dei relitti di terreni e degli altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario.

I richiami alla legge 15 agosto 1867 n. 3848, nonchè quelli alle leggi 10 agosto 1862 n. 743 e 2 luglio 1896 n. 268 per i beni ai quali le medesime si riferiscono, non sono applicabili nei territori annessi.

Art. 10.

Con l'entrata in vigore del presente decreto restano abrogate tutte le disposizioni contrarie portate dalle leggi e dalle ordinanze del cessato regime vigenti nei territori annessi.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore sarà provveduto:

1° A cura delle autorità provinciali di finanza, all'impianto dei registri di consistenza dei beni immobili prescritti dall'art. 12 del regolamento 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª);

2° A cura dei consegnatari, alla redazione degli inventari prescritti per i beni mobili dall'art. 23 del citato regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. 120. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 25 gennaio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 54, del 6 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 14 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 13 maggio 1902 per la nomina dei capi musica nel R. Esercito;
Visto il R. decreto 3 agosto 1908, n. 572;
Vista la legge 19 luglio 1909, n. 506;
Visto il R. decreto-legge sullo stato dei sottufficiali 16 ottobre 1919, n. 1986 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli delle finanze e della istruzione pubblica;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le musiche militari, ad eccezione di quella dell'arma dei carabinieri reali e di quella della brigata granatieri, sono soppresse.
E' soppresso l'ufficio consulente per le bande militari presso l'accademia di S. Cecilia, istituito con R. decreto 3 agosto 1908, n. 572.

Art. 2.

Sono istituite nove musiche presidiarie che saranno assegnate in ragione di una per corpo d'armata, escluso il corpo d'armata di Roma, al quale è assegnata la musica della brigata granatieri.

Art. 3.

L'organico delle predette musiche, ad eccezione della musica dell'arma dei carabinieri reali, è quello previsto dalla istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1908.

Art. 4.

E' data facoltà al ministro della guerra di emanare le disposizioni relative alla scelta del personale bandistico occorrente per la costituzione delle musiche previste dai precedenti art. 1 e 2 e di stabilire altresì le norme rguardanti la dipendenza amministrativa delle musiche stesse, il loro funzionamento, nonchè tutto quanto ha tratto alla speciale uniforme, alle nomine a maestro direttore di banda, e vice capo-banda, a sottufficiale e musicante effettivo.

Art. 5.

Nei reggimenti di fanteria di linea e dei granatieri è altresì soppressa la carica di sottufficiale tamburino.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

I dieci maestri direttori di banda occorrenti per la costituzione delle nuove musiche, saranno scelti fra gli attuali maestri direttori di banda, che ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, mediante apposito concorso le cui modalità saranno stabilite a cura del Ministero della guerra.

I maestri direttori di banda esuberanti all'organico sopra stabilito e che comunque non siano risultati idonei nello speciale concorso di cui al capoverso precedente, saranno eliminati dal servizio attivo permanente in base alle norme che verranno all'uopo emanate.

Art. 7.

Gli attuali sottufficiali vice capo-banda e sottufficiali musicanti che non siano reimpiegati nelle musiche militari, nonchè i sottufficiali tamburini possono concorrere all'impiego civile alle stesse condizioni stabilite per gli altri sottufficiali, ancorchè abbiano oltrepassato il 14° anno di servizio, ma non compiuto il 15°, purchè ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Gli altri sottufficiali vice capo-banda, sottufficiali musicanti e sottufficiali tamburini, che ne facciano domanda, potranno essere destinati a cariche speciali nell'interno o fuori del corpo per le quali siano giudicati idonei.

Art. 8.

Gli attuali caporali e caporali maggiori musicanti che non siano reimpiegati nelle musiche militari, qualora ne facciano domanda e siano giudicati dalle competenti commissioni d'avanzamento in possesso di tutti i requisiti prescritti, potranno essere promossi sergenti nei reparti attivi quando vi siano posti vacanti in organico per seguire la carriera di sottufficiale.

Art. 9.

Gli attuali sottufficiali vice capo-banda, sottufficiali musicanti e sottufficiali tamburini che non fruiscano delle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto e che abbiano compiuto 15 anni di servizio utile senza aver raggiunto i 20 anni prescritti per il diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio, qualora chiedano di essere congedati, godranno del trattamento di pensione stabilito dall'art. 23 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dal successivo R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 351.

Art. 10.

I caporali e caporali maggiori musicanti che cessino dal servizio in virtù del presente decreto e che, avendo compiuto il numero di anni di servizio di cui al precedente art. 9, non fruiscano delle disposizioni contenute nell'art. 8, avranno diritto ad una pensione eguale ad altrettanti ventesimi del minimo della pensione di riposo assegnata al loro grado, secondo la tabella di cui al seguente articolo, quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 11.

Gli attuali caporali e caporali maggiori musicanti, non reimpiegati nelle musiche militari, che contino 20 anni di servizio e non fruiscano delle disposizioni del precedente art. 8, saranno collocati a riposo e liquideranno la pensione nella seguente misura:

DENOMINAZIONE DEI GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio	Massimo a 35 anni di servizio
Caporali maggiori e caporali	1.080	24	1.440

Art. 12.

Ai caporali e caporali maggiori musicanti che non abbiano compiuto 15 anni di servizio utile per il conseguimento della pensione ai sensi del precedente art. 10 e che non siano reimpiegati nelle musiche militari e che non fruiscano delle disposizioni di cui all'art. 8, sarà concessa una indennità, per una volta tanto, di L. 1000 aumentata di tante volte L. 200, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati oltre il compimento dei 3 anni di servizio.

Per gli ammogliati l'ammontare complessivo di detta indennità sarà aumentata di un terzo.

Art. 13.

Gli attuali caporali e caporali maggiori che cessino dalla qualità di musicanti per effetto del presente decreto, liquideranno, oltre le indennità relative alle rafferme triennali già maturate, tanti trentaseiesimi della indennità relativa alla rafferma triennale, a cui fossero vincolati, quanti sono i mesi compiuti col vincolo della rafferma stessa, ancorchè rimangano alle armi.

Ai sottufficiali vice capo-banda, sottufficiali musicanti e sottufficiali tamburini, i quali cessino da tale loro qualità, provengano dai raffermati con premio ed abbiano maturate, ai sensi degli art. 5 e 10 della legge 19 luglio 1909, n. 506, indennità di rafferma o quote di indennità di rafferma, saranno liquidate le somme loro dovute per tale titolo, ancorchè rimangano alle armi.

Art. 14.

I caporali e caporali maggiori musicanti che, senza interruzione di servizio, siano reimpiegati nelle musiche militari, saranno, se giudicati idonei, ammessi alla rafferma con decorrenza normale, anche con effetto retroattivo, al termine della rafferma o della ferma precedente.

Art. 15.

I caporali maggiori e caporali musicanti, i quali dopo essere stati inviati in congedo ed avere fruito delle disposizioni di cui al precedente art. 12, ottengano la riammissione in servizio in un corpo dell'Esercito, dovranno, mediante ritenuta sui propri stipendi od assegni nella misura del quinto, restituire all'erario la somma riscossa a titolo di indennità.

Essi, qualora abbiano liquidata la pensione di cui agli articoli 10 e 11, riceveranno stipendi o assegni commisurati alla differenza tra la detta pensione e lo stipendio o assegni spettanti al proprio grado.

Art. 16.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della guerra le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE STEFANI — GENTILE.

Norme per l'applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 407 relativo alla sistemazione delle musiche militari ed alla eliminazione del personale esuberante

I. — L'organico delle musiche presidiarie di corpo d'armata, il quale, giusta l'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 407, è quello previsto dalla «istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea», approvata con decreto ministeriale del 23 dicembre 1908, è il seguente:

1 maestro direttore di banda;
1 sottufficiale vice-capobanda;
1 sergente maggiore o sergente musicante;
8 caporali maggiori musicanti;
10 caporali musicanti;
20 allievi musicanti (volontari ordinari o di leva);
6 aspiranti allievi musicanti (volontari ordinari o di leva).

II. — La scelta del personale (sottufficiali e truppa) occorrente per la costituzione delle bande è devoluta ai comandi di corpo d'armata. Questi avranno cura di tener presenti le seguenti norme:

a) per la costituzione delle nuove bande si dovrà dare la preferenza, nella scelta del personale, a quei musicanti effettivi attualmente in servizio e presenti presso i dipendenti reggimenti, che non abbiano cessato da tale qualità, domandino di rimanere in servizio e siano riconosciuti idonei dal competente consiglio di amministrazione del reggimento presso il quale verranno costituite le nuove bande, come appresso è indicato;

b) la banda della brigata granatieri, che l'art. 1 del decreto espressamente conserva, sarà tuttavia ricostituita nei suoi componenti (sottufficiali e truppa), dando la preferenza ai musicanti attualmente in servizio presso la brigata stessa, presenti ai reggimenti e che non abbiano cessato da tale loro qualità, i quali, entro un mese dalla pubblicazione del citato decreto, domandino di rimanere in servizio e siano riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione del 1 granatieri.

I posti che rimanessero scoperti negli organici delle varie musiche (compresa quella della brigata granatieri) saranno messi a concorso con le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 del capitolo III della citata « istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea », fra tutti i musicanti attualmente in licenza che ne facciano domanda.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente capoverso i comandi di corpo d'armata, ciascuno nella propria giurisdizione, designeranno il comando di reggimento di fanteria di linea presso il quale dovrà aver luogo il concorso di cui trattasi, nonchè i maestri direttori di banda che dovranno far parte delle speciali commissioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del cap. III dell'istruzione avanti citata;

c) per la immediata costituzione delle musiche, per quanto ha tratto ai 20 allievi musicanti ed ai 6 aspiranti allievi, i comandi di corpo d'armata provvederanno a scegliere tale personale fra i militari di professione musicante presenti presso i dipendenti corpi o servizi. Per l'avvenire si provvederà mediante apposita richiesta ai distretti militari, secondo quanto è detto all'art. 7 del cap. III della ripetuta istruzione;

d) le musiche, ad eccezione di quella della brigata granatieri, che dipenderà dal 1 reggimento granatieri, saranno amministrate dai rispettivi reggimenti di fanteria designati per l'attuazione delle norme di cui sopra;

e) l'uniforme dei musicanti sarà la seguente:

1° musica della brigata granatieri: maestro direttore di banda, sottufficiali, musicanti effettivi ed allievi musicanti, indosseranno la speciale uniforme dei granatieri prescritta per i gradi corrispondenti in tale corpo; sul fregio del berretto, anzichè portare il numero del reggimento, applicheranno una crocetta in oro; sulle maniche della giubba applicheranno lo speciale distintivo « lira musicale » che sarà: ricamata in argento per il maestro direttore di banda e per i sottufficiali e musicanti effettivi, e di lana nera per gli allievi e gli aspiranti allievi musicanti.

2° musiche presidiarie di corpo d'armata: maestro direttore di banda, sottufficiali, musicanti effettivi e allievi musicanti indosseranno l'uniforme prescritta per i gradi corrispondenti nei reggimenti di fanteria di linea, cogli speciali distintivi dianzi prescritti pel copricapo e le maniche della musica della brigata granatieri. Sul bavero della giubba applicheranno le mostrine in uso per gli allievi di fanteria di linea delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali.

L'armamento dei musicanti è il seguente:

marescialli vice-capobanda: sciabola per marescialli di fanteria;

suttufficiali musicanti: sciabola da sottufficiale di fanteria;

caporali maggiori, caporali, allievi e aspiranti allievi musicanti: sciabola da fanteria.

I musicanti avranno inoltre in distribuzione la speciale borsa;

f) per l'avvenire le nomine a vice-capobanda e a sottufficiale e musicante effettivo saranno egualmente devolute ai comandi di corpo d'armata, i quali, per quanto riguarda le modalità di scelta, si atterranno alle norme contenute nella ripetuta istruzione;

g) il Ministero si riserva di modificare opportunamente la « istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea » approvata con decreto ministeriale 23 dicembre 1908, intendendosi sin d'ora abrogata ogni altra disposizione che contrasti con quelle contenute nella presente circolare.

III. — In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, questo ministero dispone:

1° gli aspiranti ai posti di maestro direttore di banda nelle nuove musiche militari (compresa quella della brigata granatieri), dovranno, entro un mese dalla pubblicazione del decreto citato, rivolgere a questo Ministero (Stato Maggiore centrale) apposita domanda in carta da bollo da lire 2, alla quale il concorrente dovrà unire i seguenti documenti:

a) una partitura per banda che potrà essere: un lavoro di composizione originale o di trascrizione, allegando per ogni lavoro la riduzione per pianoforte;

b) tutti gli altri documenti di cui gli aspiranti fossero in possesso, atti a comprovare la loro cultura generale e la loro perizia artistica (diplomi, attestati di studi e simili).

I documenti di cui alle precedenti lett. *a*) e *b*) dovranno essere chiusi in busta suggellata.

Si avverte pertanto che saranno esclusi dal concorso quegli aspiranti, i quali, mediante contrassegno sul lavoro o in qualunque altro modo, possano comunque dare adito a riconoscimento;

A cura del presidente della commissione di cui al successivo n. 2 i documenti di cui alla lett. *a*) saranno contrassegnati da un motto speciale da tenersi assolutamente segreto.

2° L'esame dei documenti di cui al precedente n. 1° verrà affidato ad apposita commissione che sarà nominata con decreto ministeriale e così composta:

1 colonnello presidente;

un professore di composizione, del R. conservatorio di Napoli;

1 professore di strumentazione per banda, del R. liceo di S. Cecilia in Roma;

il maestro direttore di banda della musica dei CC. RR.;

1 capitano, segretario, senza voto.

IV. — Compiuto l'esame dei documenti la commissione esaminatrice riassumerà in adatti prospetti i risultati del concorso, ed indi redigerà apposita relazione al Ministro, nella quale saranno anche indicati, per ordine di merito, gli aspiranti riconosciuti idonei. La votazione sarà fatta assegnando ad ogni lavoro un punto di merito da 0 a 20; parimenti un punto da 0 a 20 sarà dato al candidato per i titoli di merito cheegli avrà prodotti; quest'ultimo punto farà media con quello assegnato al lavoro.

Dell'esito finale del concorso il Ministero darà avviso personale ai candidati.

V. — Nell'assegnazione, alle varie sedi, dei maestri direttori di banda il Ministero terrà conto possibilmente del desiderio espresso dai maestri stessi, dando in ogni caso la preferenza in ordine di graduatoria.

VI. — Per quanto riguarda la dipendenza disciplinare ed amministrativa, il maestro direttore di banda dipenderà dal comandante del reggimento presso il quale si è costituita la musica.

Le musiche, compresa quella della brigata granatieri, per quanto riguarda l'impiego, dipenderanno dai rispettivi comandi di corpo d'armata.

VII. — I lavori presentati dai candidati riusciti idonei al concorso, passeranno in proprietà esclusiva del Ministero della guerra. Quelli dei concorrenti non dichiarati idonei, saranno invece restituiti agli interessati.

VIII. — Tanto i maestri direttori di banda concorrenti, quanto quelli non risultati idonei al concorso, continueranno a rimanere nell'attuale posizione di licenza, in attesa delle ulteriori disposizioni che il Ministero si riserva di emanare per la loro definitiva eliminazione dal servizio attivo permanente.

I sottufficiali contemplati dall'art. 7 del decreto, i quali aspirano all'impiego civile, dovranno, entro un mese dalla pubblicazione del decreto stesso, inoltrarne domanda al Ministero con le stesse norme stabilite per gli altri sottufficiali.

Anche detti sottufficiali, per aspirare all'impiego civile, devono aver compiuto almeno 12 anni di servizio; ma la loro domanda potrà aver corso, ancorchè abbiano superato il 14° anno di servizio, ma non compiuto il 15°.

IX. — I sottufficiali contemplati nel secondo comma del citato art. 7 potranno essere destinati a cariche speciali nell'interno del corpo, limitatamente al corpo stesso

cui appartengono e quando vi siano cariche vacanti ed i sottufficiali medesimi abbiano la voluta attitudine, da accertarsi dalla commissione di avanzamento.

Le relative domande devono essere inoltrate al comandante del corpo.

Quelli che aspirano a cariche speciali fuori corpo devono farne domanda al comandante del corpo d'armata nel cui territorio si trova la carica chiesta, in base al § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali. Anche per questi sottufficiali l'attitudine alla carica domandata dovrà essere accertata dalla commissione di avanzamento del corpo cui appartengono.

X. — Per la promozione a sergente nei reparti attivi, dei caporali e caporali maggiori musicanti contemplati dall'art. 8 del decreto, valgono le seguenti norme:

Le promozioni, che devono aver luogo nel corpo stesso cui sono effettivi i graduati di cui trattasi, in relazione alle vacanze di sottufficiali che vi si verificano, sono subordinate alla condizione di avere la piena attitudine a servire nei reparti attivi ed all'accertamento della loro idoneità, previo l'apposito esperimento prescritto dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato con l'altro decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125.

Per l'esperimento e le promozioni si seguiranno le norme stabilite dalla circolare n. 582 del *giornale militare* 1922.

Gli ammogliati non potranno essere promossi sergenti se non contino almeno 10 anni di servizio.

In tal caso saranno considerati in soprannumero all'aliquota normale di coloro che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

XI. — L'indennità di cui all'art. 12 del decreto sarà liquidata e pagata dai corpi, ai quali gli aventi diritto appartengono, imputando la relativa spesa sul capitolo che il Ministero si riserva di indicare con apposita circolare.

XII. — I sottufficiali e militari di truppa già appartenenti alle soppresse musiche reggimentali, i quali cessino comunque dalla qualità di musicanti perchè non reimpiegati nelle musiche presidiarie ed abbiano acquistato diritto ad indennità di rafferma o a quota d'indennità di rafferma, per liquidare le somme loro dovute per tale titolo, a mente dell'art. 13 del decreto 25 gennaio 1923, dovranno farne domanda al Ministero per mezzo del corpo a cui erano effettivi..

Questo darà sollecitamente corso alle domande nei modi consueti, unendovi i documenti prescritti a senso delle disposizioni di cui ai §§ 585 e segg. della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, tenendo presente che dalla copia dei rispettivi fogli matricolari dovrà risultare, mediante apposita variazione, la cessazione dalla qualità di musicante (a seconda dei casi per congedamento, nomina ad altra carica speciale, nomina a sottufficiale nei reparti attivi, ecc.).

XIII. — I caporali e caporali maggiori già appartenenti alle soppresse musiche reggimentali, i quali siano reimpiegati nelle musiche presidiarie senza interruzione di servizio (sia perchè rimasti presenti al corpo, sia perchè in licenza in attesa di congedo), potranno, a mente dell'art. 14 del decreto, essere ammessi alla rafferma con decorrenza normale, anche con effetto retroattivo, al termine della rafferma o della ferma precedente.

All'uopo essi dovranno farne domanda al Ministero (se trattasi di rafferma triennale) o al corpo (se trattasi rafferma annuale), seguendo le norme di cui ai §§ 533 e segg. della succitata istruzione complementare.

XIV. — Dal giorno dell'entrata in vigore del decreto 25 gennaio 1923 cesserà senz'altro l'applicazione della circolare 20 giugno 1920, n. 8175 (Direzione generale servizi logistici amministrativi) diretta ai comandi di corpo d'armata e relativa agli assegni dei musicanti inviati in licenza.

Roma, 17 febbraio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 121. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 311, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa.** — (Divisione personale del Ministero). — 8 febbraio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 1 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1908 n. 335 e 16 dicembre 1914 n. 1362;
Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920 n. 1934;
Vista la legge 3 dicembre 1922 n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La cessione degli stipendi e delle mercedi da parte degli impiegati, ufficiali ed operai dello Stato e della Real Casa, che trovinsi nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920 n. 1934, può aver luogo soltanto a favore di istituti di credito, di casse di risparmio, di monti di pietà e di società di assicurazioni costituite o legalmente esercenti in Italia, nella misura secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi ora in vigore, in quanto siano applicabili.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, sino alla concorrenza di venti milioni di lire, a concedere mutui, da restituirsi in cinque anni e alle condizioni in vigore, al personale indicato nel precedente comma nei soli casi di eccezionali e gravi necessità di famiglia, debitamente documentate e riconosciute dal ministro dal quale dipende il personale stesso.

E' revocata l'autorizzazione data al Ministero del tesoro di concedere prestiti alle categorie di personali indicate dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 maggio 1920 n. 1934.

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà alle necessarie modificazioni del regolamento approvato con decreto luogotenenziale del 9 giugno 1918 n. 864.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. 122. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che modifica l'articolo 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1922 riguardante le funzioni di stralcio dell'aeronautica.** — (Divisione personale del Ministero). — 22 febbraio 1923.

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126 concernente il passaggio degli uffici di ragioneria delle amministrazioni centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1922 per il quale, tra altro, le funzioni di stralcio della gestione di guerra dell'aeronautica sono disimpegnate dal segretariato generale (ragioneria);

DECRETA:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1922 le funzioni di stralcio dell'aeronautica vengono affidate al servizio del genio, ad eccezione della parte contabile la quale rimane alla ragioneria.

Roma, 22 febbraio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 123. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 3 marzo 1923.

Portasi a conoscenza, per opportuna norma, che con decreto ministeriale in corso, in base al quale resterà abrogato il decreto ministeriale 31 gennaio 1921 (circolare 179 *giornale militare* 1921) la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali ed altri individui per il mantenimento e la cura negli stabilimenti sanitari militari verrà modificata, a partire dal 15 marzo corrente, come appresso:

1° Ufficiali ed impiegati, secondo lo stipendio o pensione lordi:

| | | |

3° Vice brigadieri dei carabinieri reali e sergenti maggiori . . . . L. 10,00

4° Uomini di truppa dei carabinieri reali (compresi gli ausiliari ed esclusi gli allievi) e sergenti . . . . . » 8,00

5° Militari di truppa, quando il mantenimento non è a carico dell'amministrazione militare . . . . . » 8,00

6° Personale della R. Marina, della R. guardia di finanza e degli altri corpi armati per il servizio dello Stato, di gradi corrispondenti a quelli di brigadiere e sergente maggiore, vice brigadiere e sergente, caporale e soldato del R. Esercito . . . . . » 12,00

7° Sottufficiali e militari di truppa in congedo ricoverati negli stabilimenti sanitari (esclusi i sanatori) per conto dell'Opera Nazionale Pro Invalidi di guerra . . . . . » 12,00

8° Ricoverati nei sanatori militari (ufficiali e sottufficiali e truppa) . . » 30,00

9° Gli ufficiali e gli altri militari in congedo sprovvisti di stipendio o di pensione a carico dello Stato ammessi eccezionalmente negli stabilimenti sanitari militari, pagheranno la retta fissata per l'ufficiale o militare in servizio di pari grado dotato dello stipendio minimo del grado stesso. Se essi percepiscono invece stipendio o pensione dallo Stato pagheranno la retta corrispondente all'importo annuo lordo del proprio stipendio o pensione.

Le persone ammesse negli stabilimenti sanitari militari prima del 15 marzo 1923 continueranno a pagare, fino al termine della loro cura la retta che era stabilita al momento della loro ammissione, non oltre, ad ogni modo, il 31 marzo 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **124.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Trattamento dei sottufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari militari.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 3 marzo 1923.

A seguito delle istruzioni già date circa i sottufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari militari il Ministero dispone *tassativamente*:

a) che nei detti stabilimenti sia sempre effettuata una netta divisione tra sottufficiali ed uomini di truppa degenti;

b) che i marescialli ricoverati negli stabilimenti sanitari militari abbiano un trattamento uguale a quello dei sottotenenti in quanto all'alloggio ed al servizio della pulizia personale;

c) che, quando il capo reparto lo ritenga necessario, il vitto di tutti i sottufficiali ricoverati negli stabilimenti stessi, sia migliorato, entro i limiti fissati dal primo comma del § 339 del regolamento del servizio sanitario militare territoriale e la razione di vino aumentata entro i limiti del successivo § 340.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 125. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale l'ufficio stralcio ricompense di guerra è posto alla diretta dipendenza di S. E. il sottosegretario di Stato.** — (Divisione personale del Ministero). — 5 marzo 1923.

IL MINISTRO

Vista la legge 25 giugno 1908 n. 290;
Visto il R. decreto 28 aprile 1919 n. 219, che approva il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra;
Vista la legge 10 marzo 1911 n. 147 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1919 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e successive modificazioni;

DECRETA:

Articolo unico.

L'ufficio stralcio ricompense di guerra, comprese le croci di guerra al valore, che col decreto ministeriale 27 novembre 1922, recante fra l'altro la soppressione del segretariato generale cui l'ufficio stesso apparteneva, fu aggregato alla commissione ricompense, per la istruttoria delle proposte e dei reclami, cessa di essere aggregato come sopra e viene posto alla diretta dipendenza di S. E. il sottosegretario di Stato.

Le pratiche per la emanazione dei provvedimenti definitivi da adottarsi su parere della commissione suddetta, che per effetto del citato decreto ministeriale erano passate all'ufficio onorificenze presso il gabinetto del ministro, sono sottratte alla competenza di tale ufficio e vengono nuovamente assorbite in quella dell'ufficio stralcio ricompense di guerra.

Roma, addì 5 marzo 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 126. — CONCORSI. — **Concorso per gare militari di addestramento ippico in Roma.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 7 marzo 1923.

Programma

Le gare militari di addestramento ippico, che fanno parte dei campionati nazionali di educazione fisica, avranno luogo per il 1923 in Roma, nell'ippodromo di Tor di Quinto e dintorni, in un periodo compreso tra il 20 aprile ed il 10 maggio p. v., e che sarà fissato in seguito.

Il generale a disposizione per l'arma di cavalleria sarà incaricato di organizzare e disciplinare lo svolgimento delle gare, sulla base del presente programma.

CAMPIONATO DEL CAVALLO D'ARME — (Ufficiali).

Comprenderà tre prove:

I. - *Prova di marcia.* — Percorso su strada, o su strada e attraverso campagna, da compiersi alla velocità oraria di Km. 14. La lunghezza del percorso sarà non inferiore a Km. 30 e non superiore a Km. 40.

Ogni minuto primo di ritardo sul tempo massimo stabilito sarà penalizzato con 2 punti.

Le velocità che raggiungono 15 Km. all'ora daranno due punti di vantaggio. Non sarà tenuto conto delle velocità superiori.

II. - *Prova di velocità.* — Percorso individuale, di lunghezza tra m. 3000 e m. 3500, con ostacoli di entità e forma corrispondenti agli ostacoli di *steeple-chase,* da compiersi alla velocità di 500 metri al minuto.

Le velocità che non raggiungono i 500 metri al minuto saranno penalizzate con 2 punti, quelle che non raggiungono i 450 metri con 6 punti, quelle che non raggiungono i 400 metri con 10 punti.

Le velocità superiori a 550 metri al minuto daranno 2 punti di vantaggio, quelle superiori a 600 metri 4 punti, quelle superiori a 650 metri 6 punti, quelle superiori a 700 metri 8 punti di vantaggio.

Prima dell'inizio della gara saranno comunicati i tempi esatti corrispondenti alle varie velocità. Unica base di computo per i punti di vantaggio e di penalizzazione saranno solamente i tempi così prescritti.

III. - *Prova di addestramento sugli ostacoli.* — Percorso di precisione, nell'ippodromo di Tor di Quinto, comprendente da 12 a 16 ostacoli, da compiersi alla velocità di 350 metri al minuto.

Il percorso si svolgerà con norme analoghe a quelle previste dal regolamento per i concorsi ippici, stabilito dalla Società pel cavallo italiano da sella; dette norme saranno fissate dall'ente incaricato di predisporre le gare.

La prova di velocità sarà effettuata nello stesso giorno in cui sarà eseguita la prova di marcia; tra dette due prove e quella di addestramento sugli ostacoli vi sarà un giorno di riposo.

Per tutte le prove è prescritta la piccola uniforme grigio-verde senz'armi e la bardatura da caccia.

La graduatoria verrà stabilita tenendo conto della somma dei risultati conseguiti dai concorrenti nelle tre prove. A parità di punti la graduatoria sarà stabilita *ex-aequo,* ed i premi in denaro saranno divisi: per l'attribuzione degli eventuali premi in oggetti avranno la precedenza i cavalli italiani, e da ultimo si procederà al sorteggio.

Chiusura delle *iscrizioni* il giorno 15 aprile, alle ore 20. Tassa di entrata Lire 40.

Premi.

a) Lire 10.000 concesse da S. M. il Re, delle quali: lire 3.000 al primo, lire 2.000 al secondo, lire 1.000 al terzo, e rispettivamente lire 900 - 800 - 600 - 500 - 400 - 400 - 400 - agli altri classificati. Sulle entrate il 70% al primo, il 20 % al secondo e il 10 % al terzo;

b) La Società per il cavallo italiano da sella assegnerà ai cavalli italiani piazzati un premio di entità corrispondente a quello conseguito per il relativo posto nella graduatoria; il 25 per cento del premio sarà devoluto all'allevatore del cavallo.

Per l'attribuzione di tale premio è necessario che i concorrenti provvedano a depositare alla segreteria della Società per il cavallo italiano da sella i documenti comprovanti l'origine italiana dei cavalli.

c) Tutti i concorrenti che abbiano ultimato le tre prove del campionato riceveranno una medaglia-ricordo.

CAMPIONATO MILITARE PER SOTTUFFICIALI.

Comprenderà tre prove:

I. - *Prova di marcia.* — Percorso su strada, o su strada e attraverso campagna, da compiersi alla velocità oraria di Km. 14. La lunghezza del percorso sarà non inferiore a Km. 30 e non superiore a Km. 40.

Ogni minuto primo di ritardo sul tempo massimo stabilito sarà penalizzato con 2 punti.

Le velocità che raggiungono 13 Km. all'ora daranno 2 punti di vantaggio, quelle che raggiungono 14 Km. all'ora 4 punti di vantaggio. Non sarà tenuto conto delle velocità superiori.

II. - *Prova di velocità.* — Percorso individuale, di lunghezza tra metri 3.000 e metri 3,500, con ostacoli di entità e forma corrispondenti agli ostacoli di *steeple-chase*, da compiersi alla velocità di 400 metri al minuto.

Le velocità che non raggiungono i 400 metri al minuto saranno penalizzate con 2 punti, quelle che non raggiungono i 350 metri con 6 punti, quelle che non raggiungono i 300 metri con 10 punti.

Le velocità superiori a 450 metri daranno 2 punti di vantaggio, quelle superiori a 500 metri 6 punti.

Prima dell'inizio della gara saranno comunicati i tempi esatti, corrispondenti alle varie velocità.

III. - *Prova di addestramento sugli ostacoli.* — Percorso di precisione, nell'ippodromo di Tor di Quinto, comprendente da 10 a 12 ostacoli, da compiersi alla velocità di 350 metri al minuto.

Il percorso si svolgerà con norme analoghe a quelle fissate per il campionato del cavallo d'arme (ufficiali).

La prova di velocità sarà effettuata nello stesso giorno in cui sarà eseguita la prova di marcia; tra dette due prove e quella di addestramento sugli ostacoli vi sarà un giorno di riposo.

Per tutte le prove è prescritta la piccola uniforme senz'armi e da sella inglese.

La graduatoria verrà stabilita tenendo conto della somma dei risultati conseguiti dai concorrenti nelle tre prove. A parità di punti la graduatoria sarà stabilita *ex-aequo*, i premi in denaro saranno divisi e gli eventuali premi in oggetti saranno sorteggiati.

Chiusura delle *iscrizioni* il giorno 15 aprile, alle ore 20; le iscrizioni dovranno essere fatte direttamente dai comandanti di corpo.

Premi.

a) Saranno premiati i sottufficiali che occuperanno i primi 8 posti della graduatoria, rispettivamente con lire 1000 - 800 - 600 - 500 - 300 - 200 - 100 - 100.

b) Tutti i concorrenti che abbiano ultimato le tre prove del campionato riceveranno una medaglia-ricordo;

Al campionato sottufficiali potranno partecipare:

a) Un sottufficiale per ciascun reggimento di cavalleria, e per il reggimento di artiglieria a cavallo;

b) Uno, o al massimo due sottufficiali di artiglieria per ciascun corpo d'armata, scelti dai comandi di artiglieria di corpo d'armata;

c) Sei sottufficiali dei CC. RR. designati dal comando generale dell'arma dei CC. RR.;

d) Un sottufficiale per ciascuna delle seguenti scuole militari; scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo — scuola di cavalleria di Tor di Quinto — Accademia militare di artiglieria e genio di Torino, qualora vi siano elementi che veramente spicchino nell'equitazione e con la clausola che i sottufficiali in parola non potranno concorrere ai premi in denaro.

GARA DI PATTUGLIE REGGIMENTALI.

Comprenderà tre prove che si svolgeranno in tre giornate consecutive.

I. - *Prova di marcia.* — Percorso su strada, o su strada e attraverso campagna, da compiersi alla velocità oraria di Km. 12. La lunghezza del percorso sarà non inferiore a Km. 30 e non superiore a Km. 40.

Ogni minuto di ritardo dell'intiera pattuglia sul tempo stabilito sarà penalizzato con 5 punti. Le velocità che raggiungono 13 Km. all'ora daranno tre punti di vantaggio.

Per ogni cavallo della pattuglia che non raggiunga il traguardo d'arrivo contemporaneamente alla pattuglia, ogni minuto di ritardo sul tempo impiegato dalla propria pattuglia sarà penalizzato con 2 punti, fino ad un massimo di 20 punti. Per ogni cavallo che a giudizio della giuria non possa proseguire le prove, 20 punti di penalità.

II. - *Prova di velocità.* — Percorso in campagna o su ippodromo, della lunghezza di non oltre m. 4000, con ostacoli di piccola entità e forma corrispondente al naturale, da compiersi alla velocità di 400 metri circa al minuto.

La pattuglia che non raggiunga la velocità fissata di 400 metri al minuto sarà penalizzata con 2 punti; se non raggiunge la velocità di 350 metri con 6 punti, se non raggiunge la velocità di 300 metri con 10 punti.

Le velocità superiori a 450 metri al minuto daranno 3 punti di vantaggio.

Per ogni cavallo della pattuglia che non raggiunga il traguardo d'arrivo contemporaneamente alla pattuglia (perchè distanziato di oltre 20 metri dalla coda della pattuglia) 5 punti di penalità.

Per ogni scarto o rifiuto durante il percorso 3 punti di penalità; per ogni cavaliere o cavallo caduto 10 punti di penalità.

Per ogni cavallo che non abbia effettuato il percorso stabilito, o che a giudizio della giuria non possa proseguire le prove, 20 punti di penalità.

Prima dell'inizio della gara saranno comunicati i tempi, corrispondenti alle varie velocità, di cui si terrà conto per la classifica.

III. - *Prova di addestramento.* — Percorso su ippodromo, con ostacoli di altezza non superiore ad un metro. Durante il percorso potranno essere richiesti cambiamenti di andatura e di direzione, arresti, invio di cavalieri isolati in determinate direzioni, appiedamenti, ed in genere tutti quei movimenti da cui possa risultare l'addestramento cavalleristico della pattuglia.

L'Ente incaricato di predisporre le gare farà conoscere le modalità relative alla classifica delle pattuglie in questa prova.

Graduatoria.

1) *Classificazione di presentazione*:

Al termine della 1ª prova ogni pattuglia si presenterà alla commissione giudicatrice per essere esaminata sotto il punto di vista dell'insieme, e della condizione nella quale cavalli e cavalieri si presentano al termine di una fatica, facendo completa astrazione da piccole mende senza conseguenze.

Ogni membro della commissione giudicatrice assegnerà una classifica alla pattuglia, disponendo di 10 punti. La somma dei punti così conseguiti da ogni pattuglia costituirà la classificazione di presentazione.

2) *Classificazione di gara*:

Ogni pattuglia disporrà in partenza di 100 punti, ai quali saranno aggiunti o tolti rispettivamente i punti di vantaggio o di penalizzazione conseguiti nelle tre prove. Il numero di punti rimasto costituirà la classificazione di gara.

3) *Graduatoria dopo ultimate le prove*:

La graduatoria sarà stabilita sulla base della sola classificazione di gara.

In caso di parità di punti fra due o più pattuglie avrà la precedenza la pattuglia che avrà ottenuto la classificazione di presentazione maggiore.

Qualora si presenti anche dopo ciò la parità di punti, la intera giuria stabilirà la graduatoria mediante votazione segreta. Nei casi di nuova parità il presidente paleserà il proprio voto, il quale avrà la prevalenza.

4) *Qualifica*:

Dopo ultimate le gare l'intera giuria assegnerà la qualifica complesssiva a ogni pattuglia.

Tale qualifica sarà assegnata per votazione segreta e servendosi delle denominazioni di: ottima, buona, sufficiente, mediocre.

I giudizi relativi saranno presi dalla giuria con votazione a maggioranza; però per la classifica di *ottima* una pattuglia dovrà raccogliere almeno i voti di due terzi dei membri della giuria: non raggiungendo tale votazione potrà solo essere classificata *buona*.

Sulle carte personali degli ufficiali e sottufficiali appartenenti alle pattuglie giudicate ottime e buone sarà fatto cenno della qualifica ottenuta.

Agli ufficiali e graduati delle pattuglie giudicate ottime sarà dato come ricordo un nodo di nastri azzurri, uniti alla medaglia-ricordo dell'annata.

Disposizioni generali.

Potranno partecipare alla gara di pattuglie:

a) una pattuglia per ciascun reggimento di cavalleria e per il reggimento artiglieria a cavallo;

b) una pattuglia di artiglieria da campagna per ciascun corpo d'armata, designata dai comandi di artiglieria di corpo d'armata in seguito agli esperimenti che detti comandi riterranno opportuno di stabilire.

In via del tutto eccezionale i comandi di artiglieria di corpo d'armata potranno decidere la partecipazione alla gara di una seconda pattuglia, sempre quando ciò sia consigliato da assoluta parità di merito e da criteri di equità;

c) due pattuglie dei CC .RR. designate dal comando generale dell'arma dei CC. RR.

Ogni pattuglia sarà composta da un ufficiale subalterno, un sottufficiale (eccezionalmente caporale maggiore o caporale) e cinque soldati (uno di essi può essere appuntato).

Ciascuna pattuglia potrà farsi seguire a Roma da un militare di truppa ed un cavallo di riserva, per eventuali sostituzioni da effettuarsi prima dell'inizio della gara con l'autorizzazione della giuria.

I cavalli dovranno essere di documentata origine italiana: l'ufficiale comandante di pattuglia potrà anche montare il proprio cavallo di proprietà o di carica, purchè italiano.

Per tutte le prove è prescritta l'uniforme e bardatura di marcia, con elmetto *di guerra* per tutti i reggimenti, bisaccie vuote, senza munizioni nè viveri nè avena di riserva. Durante la terza prova si dovranno portare le armi alla mano.

I reggimenti interessati dovranno far pervenire entro il giorno 15 aprile alle ore 20, all'Ente incaricato di predisporre le gare uno specchio nominativo degli uomini e cavalli componenti le pattuglie, insieme coi fogli matricolari degli uomini e dei cavalli.

Premi.

CLASSIFICA	Al reggimento	Al comandante della pattuglia	Al sottufficiale o caporal maggiore	Ai militari di truppa
1° Premio	Coppa di S. M. il Re. Targa d'argento	Med.ª d'oro	Med.ª d'argento L. 200	Med.ª d'argento L. 100
2° Premio	Targa di bronzo	Med.ª Vermeil	Med.ª d'argento L. 150	Med.ª d'argento L. 100
3° Premio	Med.ª d'argento	Med.ª d'argento	Med.ª di bronzo L. 150	Med.ª di bronzo L. 75
4° Premio	Med.ª d'argento	Med.ª di bronzo	Med.ª di bronzo L. 100	Med.ª di bronzo L. 50
5° Premio	Med.ª d'argento	Med.ª di bronzo	Med.ª di bronzo L. 100	Med.ª di bronzo L. 50
6° Premio	Med.ª d'argento	Med.ª di bronzo	Med.ª di bronzo L. 100	Med.ª di bronzo L. 50

A tutti i concorrenti che compiano le tre prove e non facciano parte di pattuglie premiate, sarà assegnata una medaglia-ricordo.

L'Ente incaricato di predisporre le gare comunicherà al Servizio ippico di questo Ministero i nomi degli allevatori dei cavalli delle pattuglie vincenti; il Servizio ippico provvederà perchè a detti allevatori sia fatto pervenire uno speciale attestato.

GARA PER PEZZI ATTACCATI.

La gara comprenderà le seguenti prove:

1° *Marcia* di Km. 25 circa - da compiersi su strada ordinaria. Velocità oraria Km. 10 - nella marcia sarà inclusa una diversione in terreno di campagna per un percorso di Km. 2 circa.

Il tempo massimo consentito per l'intera marcia sarà perciò stabilito dalla commissione della gara tenuto conto dell'itinerario prescelto;

2° *Percorso* in spazio circoscritto, con ostacoli e passaggi obbligati, della lunghezza di m. 1000 circa, da effettuarsi nel tempo massimo di minuti 8.

Alla partenza ed all'arrivo dalla marcia la commissione esaminerà ciascun pezzo per accertare lo stato dei cavalli e giudicare sul grado di perfezione del pezzo nei riguardi dell'inguernire, della tenuta, dell'affardellamento e dell'assetto in sella dei conducenti.

La seconda prova seguirà a breve intervallo dalla prima. Nessun vantaggio si conseguirà per il minor tempo impiegato nelle due prove rispetto al tempo massimo consentito.

L'ordine di successione dei concorrenti per la partenza iniziale sarà regolata da sorteggio.

Il percorso comprenderà i seguenti ostacoli e passaggi obbligati. Esso dovrà effettuarsi al trotto. Il galoppo sarà solo consentito per superare gli ostacoli di cui ai capoversi *a*) e *d*):

a) fosso asciutto largo m. 0.90 e profondo m. 0.60;

b) fosso con acqua, largo m. 4.00 e profondo m. 0.60;

c) catasta di tronchi d'albero e fascine, a sezione trapezoidale, alta m. 0.60 e larga superiormente m. 1.50;

d) argine a sponde inclinate di 30°; altezza m. 2.50; larghezza in sommità m. 3.00 circa;

e) passaggio attraverso strada incassata, a sponde inclinate, larga m. 6.00 circa ed incassata per la profondità di m. 0.60;

f) passaggio attraverso strada, larga m. 8.00, fiancheggiata da cunette di m. 0.50 di larghezza e 0.30 di profondità e da siepe alta 0.80;

g) volte su piste ad arco di m. 8.00 e di m. 15 a 10 di raggio e di larghezza rispettivamente di m. 2.55 e di m. 2.50;

h) volta su pista ad angolo retto, larga m. 2.30 all'imbocco e m. 4.90 all'uscita;

i) volta come sopra su pista larga m. 4.90 all'imbocco e m. 2.70 all'uscita;

l) recinto rettangolare di m. 8.25 per m. 12, con aperture di entrata e di uscita di m. 2.30.

Le volte varie di cui ai capoversi *g*) *h*) *i*) potranno essere isolate o fare parte di una via tortuosa con tracciato a nodo di Savoia, od altro che più si adatti al campo.

Gli ostacoli saranno di m. 4.00 di fronte e non avranno riparo laterale. La pista sarà segnata sul terreno e delimitata ai due lati con pilastrini, dipinti in giallo ed alti m. 0.50, disposti ad intervallo variabile che sarà non minore di m. 3 a 4 lungo le volte.

La distribuzione degli ostacoli e delle varie piste lungo il percorso sarà regolata dalla commissione e riprodotta in apposito schizzo da distribuirsi a ciascun pezzo prima della gara.

Il percorso sarà inoltre riconosciuto dall'ufficiale di ogni pezzo.

Graduatoria e penalità.

Ogni pezzo disporrà in partenza di 100 punti, dai quali saranno tolti durante le prove i punti di penalizzazione. La graduatoria dei concorrenti verrà stabilita dal numero di punti rimasti dopo ultimate le due prove.

A parità di punti, la graduatoria per l'assegnazione dei premi sarà decisa con la ripetizione del percorso limitatamente però ai passaggi obbligati. Questi saranno designati dalla commissione e verranno resi più difficili con opportuno avvicinamento dei pilastrini.

Le penalità saranno così computate:

Per rilievi emersi nelle presentazioni del pezzo	=	punti da 1 a 5	
Cavallo ingamberato		»	1
Andatura diversa dalla prescritta	=	»	2
Caduta di un cavallo o pariglia	=	»	2
Caduta di un cavaliere o conducente	=	»	3

Rifiuto all'ostacolo (arresto di uno degli elementi del pezzo - Ufficiale, capo pezzo, vettura - o necessità di ritorno all'ostacolo) . . . . . = punti 5

Errore di percorso corretto. . . . . = » 3

Pilastrino abbattuto . . . . . = » 1

Tempo impiegato in più nel percorso: per ogni 30" = » 2

Portano esclusione dalla gara:

Errori di percorso non corretti.

Pezzo che risulti comunque incompleto di uomini e cavalli.

Pezzo che si presenti dopo la marcia in condizioni da non potere affrontare il percorso.

Pezzo che giunga oltre il tempo massimo stabilito per la marcia.

N.B. — Gli eventuali danni al materiale (rottura di timoni, tirelle, bilancini, ruote, ecc.) potranno essere riparati o con ripieghi o coi mezzi di ricambio che si troveranno a disposizione sul campo degli ostacoli e non daranno luogo a penalità, salvo, ben inteso quelle che conseguissero dal fattore tempo.

Disposizioni generali.

Alla gara per pezzi attaccati per l'anno 1923 dovranno prendere parte:

Un pezzo da campagna per ciascun corpo d'armata;

Un pezzo del reggimento artiglieria a cavallo.

I comandi di artiglieria di corpo d'armata disporranno, nel modo che riterranno più opportuno, per la scelta — fra i reggimenti di artiglieria da campagna del C. A. — del pezzo da inviare alla gara.

In via del tutto eccezionale potrà essere autorizzato l'invio di un secondo pezzo, sempre quando ciò sia consigliato da assoluta parità di merito e da criteri di equità.

Composizione del pezzo. — Ogni pezzo sarà così costituito:

1 ufficiale subalterno;
1 capo pezzo (caporale, cap. magg. o sergente);
3 conducenti (soldati);
1 conducente di riserva;
1 muta a 3 pariglie;
1 vettura cannone da 75/906.

I cavalli potranno essere di qualunque razza e provenienza.

I pezzi partiranno dalle loro sedi senza la vettura cannone.

Le vetture per tutti i concorrenti saranno fornite dal 13° reggimento artiglieria da campagna.

Caricamento: escluso: cofani vuoti.

Tenuta: di marcia con elmetto di guerra.

Armamento: sciabola e pistola - per gli ufficiali, sottufficiali e caporali maggiori;
sciabola-baionetta e moschetto - per i caporali;
sciabola-baionetta - per i conducenti.

Affardellamento: quello regolamentare. Pastrano sulla sella e bisacce di pelo vuote. (Mancando le bisacce potranno prelevarsi temporaneamente sul posto dal 13° reggimento artiglieria da campagna).

I reggimenti interessati dovranno far pervenire, entro il giorno 15 aprile alle ore 20, all'Ente incaricato di predisporre le gare uno specchio nominativo del personale e dei cavalli componenti il pezzo, insieme coi fogli matricolari degli uomini e dei cavalli

Premi.

CLASSIFICA	Al reggimento	All'ufficiale	Al capo-pezzo	Ai conducenti
1° Premio	Coppa Challenge di S. E. il Ministro. Targa d'argento	Med.ª d'oro	Med.ª d'argento L. 200	Med.ª d'argento L. 100
2° Premio	Targa di bronzo	Med.ª Vermeil	Med.ª d'argento L. 150	Med.ª d'argento L. 100
3° Premio	Med.ª d'argento	Med.ª d'argento	Med.ª di bronzo L. 100	Med.ª di bronzo L. 75
4° Premio	Med.ª d'argento	Med.ª di bronzo	Med.ª di bronzo L. 100	Med.ª di bronzo L. 75
5° Premio	Med.ª d'argento	Med.ª di bronzo	Med.ª di bronzo L. 75	Med.ª di bronzo L. 50

A tutti i concorrenti che compiano le prove, e non facciano parte di pezzi premiati, sarà assegnata una medaglietta-ricordo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il generale a disposizione per l'arma di cavalleria, sentito questo Ministero, provvederà a nominare la *giuria* che dovrà presiedere alle gare. Per ciascuna gara, in seno alla giuria si costituirà una apposita *commissione giudicatrice* di 5 membri, tutti con voto; uno dei membri avrà le funzioni di segretario, ed un altro membro — assistito da un ufficiale medico e da un ufficiale veterinario — dovrà decidere su casi di esclusione o ritiro dalla gara per menomate condizioni fisiche dei cavalieri o dei cavalli

Il citato Ente, incaricato di organizzare le presenti gare, dovrà emanare e distribuire i programmi di dettaglio relativi alle gare stesse, comprendenti i grafici dei percorsi, i tempi fissati, la descrizione degli ostacoli, e tutte le altre indicazioni necessarie in tempo utile prima dell'inizio delle gare.

Le iscrizioni e le comunicazioni relative alle gare militari di addestramento ippico saranno trasmesse a suo tempo all'Ente organizzatore.

Qualsiasi *reclamo* dovrà essere formulato per iscritto, e consegnato personalmente dai concorrenti alla commissione incaricata di giudicare le varie gare. Per le gare di pat-

tuglie reggimentali e di pezzi attaccati potranno presentare reclami solo gli ufficiali subalterni comandanti delle pattuglie e dei pezzi. Non sono ammessi i reclami 3 ore dopo che la giuria abbia emanato il suo verdetto.

Tutti gli elementi inscritti alle gare militar di addestramento ippico, e che le hanno iniziate, hanno l'obbligo di ultimarle, anche se il numero delle penalità ricevute durante lo svolgimento delle varie prove escludesse la possibilità di poter concorrere ad un premio.

Le commissioni giudicatrici nelle varie gare hanno però la facoltà di ordinare od autorizzare, per giustificati motivi, che un concorrente o una pattuglia o un pezzo non prosegua nella gara; solo in questo caso l'elemento dispensato dal proseguire nella gara sarà considerato — agli effetti amministrativi — come se avesse compiuta l'intiera gara alla quale era inscritto.

L'autorizzazione a sospendere le prove dovrà essere in ogni caso confermata per iscritto, dal presidente della giuria.

I corpi interessati provvederanno perchè nei documenti personali di tutti gli ufficiali e sottufficiali che avranno preso parte alle gare militari di addestramento ippico, ultimando le prove, risulti — con speciale annotazione — detta partecipazione. Per i soli premiati dovrà essere aggiunta l'indicazione della classifica ottenuta.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente programma valgono le disposizioni di massima contenute nella circolare n. 184 del *giornale militare* 1922.

N.B. Dal 1925 in poi non potranno partecipare alla gara di pattuglie reggimentali:

a) gli ufficiali subalterni che hanno già partecipato a due pattuglie, a partire dal 1923;

b) i cavalli che hanno già partecipato a due pattuglie, a partire dal 1923;

c) i cavalli di età superiore a dodici anni.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 127. — COLONIE. — Uniforme per i militari coloniali in Italia. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). 8 marzo 1923.

1° L'uniforme di prescrizione per gli ufficiali, sottufficiali e uomini di truppa dei R. corpi di truppe coloniali durante le loro occasionali permanenze in Italia è quella color kakì (di panno o di tela) della stessa foggia prescritta per l'uniforme dell'esercito metropolitano (1), berretto kakì, calzatura di cuoio color naturale, fasce gambiere kakì

2° Ai soli ufficiali e sottufficiali di carriera è consentito inoltre l'uso del pantalone lungo kakì; nonchè quello dei gambali di cuoio naturale. Il gambale è consentito anche ai caporali e soldati dei reparti montati, lo stivalone è consentito ai soli ufficiali.

3° Per gli ufficiali sono pure facoltative le uniformi in uso in Italia.

4° I soprabiti sono quelli prescritti per l'esercito metropolitano: facoltativi quelli color kakì.

5° Vestendo l'uniforme, ufficiali e marescialli devono essere armati.

6° E' vietato l'uso di ogni altro oggetto proprio dell'uniforme coloniale, nonchè l'uso promiscuo di oggetti d'uniforme coloniale e di uniforme metropolitana: è però permesso l'uso dei soprabiti metropolitani sull'uniforme kakì.

Il Ministro A. DIAZ.

---

(1) Però con bottoniera esterna e, per gli ufficiali, coi distintivi di grado sulle controspalline di panno nero.

N. **128.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Tassazione della corrispondenza diretta alla Croce Rossa Italiana.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 marzo 1923.

La Croce Rossa Italiana, in virtù della legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), gode della franchigia postale e telegrafica soltanto in tempo di guerra e non anche in tempo di pace. Essa è quindi ora soggetta — come qualsiasi privato o ente privato — al peso delle comuni tariffe postali.

Pertanto, allo scopo di evitare alla stessa il grave onere che le deriva dal ricevere ogni giorno dalle varie autorità militari posta non affrancata, si dispone che, quind'innanzi, sia sempre affrancata la corrispondenza diretta alla medesima. Soggiungesi che verranno senz'altro addebitate agli enti responsabili le tasse e sopratasse cui l'associazione stessa dovesse ulteriormente sottostare per corrispondenza direttale senza previa affrancatura in base alle tariffe comuni, da farsi a carico del nostro bilancio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **129.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio storico). — 8 marzo 1923.

Verranno inviate: al Consiglio dell'Esercito, ai comandi di grande unità ed uffici corrispondenti, ai comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ai comandi di reggimento, ai comandi di raggruppamento del genio, alle scuole militari ed alle biblioteche di presidio (una copia di ciascuna delle seguenti opere:

Le Memorie di von Tirpitz (traduzione dal tedesco del 1° tenente di vascello De Courten I e II volume).
Cadorna - «Pagine scelte di Montecuccoli».
Grande atlante geografico De Agostini.

} Da spedirsi dall'ufficio Pubblicazioni Militari

Quest'ultimo però non verrà distribuito a quei comandi, reggimenti ed enti vari che, come da notificazione da essi inviata, possiedono già un grande atlante.

Queste pubblicazioni verranno assunte in carico secondo il prescritto della circolare n. 53 del *giornale militare* 1921, ed i corpi e comandi accuseranno ricevuta di ciascuna di esse, direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **130.** — SCUOLE MILITARI. — **Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 marzo 1923.

Con riferimento alla circolare 574 *Giornale militare* 1922 si fa noto che i seguenti ufficiali sono stati ammessi a frequentare il corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare, iniziatosi il 15 febbraio u. s.:

Capitano BELIANDI Alfredo, 70 reggimento fanteria.
Tenente BONELLI Federico, 19 reggimento artiglieria campagna.
Capitano BRIGIDI Dino, scuola allievi ufficiali Lucca.
Id. CAVALLINI Dario, 83 reggimento fanteria.
Id. CASARDI Raffaele, 152 reggimento fanteria
Id. FERRE' Teresio, distretto militare Girgenti.

Capitano MARINO Armando, cavalleggeri di Alessandria.
Tenente PALAZZOLO Fabrizio, 2 reggimento bersaglieri.
Capitano STOLFI Carlo, 62 reggimento fanteria.
Id. DONDI Giuseppe, R. G. di finanza.

I predetti ufficiali debbono perciò intendersi *assegnati* al predetto istituto dal 15 febbraio corrente anno.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **131**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. **Soppressione della sezione di commissariato militare di Spezia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi – Ufficio del direttore generale). — 8 marzo 1923.

Col 31 marzo viene soppressa la sezione di commissariato di Spezia.
A datare dal 1° aprile gli stabilimenti di commissariato di Spezia ed i relativi uffici stralcio, verranno a dipendere direttamente dalla direzione di commissariato militare di Firenze.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **132**. — TRASPORTI. — **Servizio viaggiatori, bagagli e merci sulle ferrovie sarde dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 marzo 1923.

Con la circolare n. 165 del *giornale militare* 1921 partecipavasi che dal 1° gennaio c. a. le linee ferroviarie già concesse alla compagnia reale delle ferrovie sarde avevano fatto passaggio allo Stato e quindi veniva istituito il servizio diretto ferroviario-marittimo fra le stazioni delle ferrovie sarde dello Stato e quelle del continente e della Sicilia, pure dello Stato. Il che, naturalmente, comporta la presentazione di un unico documento per l'intero percorso, sia che si tratti di viaggiatori che di spedizioni bagaglio quadrupedi o merce.

La direzione generale delle F. S. ha invece segnalato che molti comandi militari rilasciano tuttora ai militari che si recano in licenza in Sardegna, tre scontrini per il viaggio terrestre marittimo, cioè: uno per il viaggio sul continente o nella Sicilia, uno per la traversata marittima ed uno per la Sardegna. Il che dimostra ad evidenza che non si è tenuto conto di quanto disponevasi con la citata circolare.

Si invitano pertanto tutti i comandi, uffici, ecc. ad attenersi scrupolosamente alle norme sopra ricordate, al duplice scopo di evitare sia la maggiore affluenza di viaggiatori alle biglietterie delle stazioni di scalo, dovuta all'acquisto di separati biglietti, sia la maggiore spesa che potrebbe derivare dagli arrotondamenti e dalle tasse di bollo frazionate. L'osservanza del provvedimento s'impone poi in special modo pei viaggi dei militari avviati in piccola licenza che, com'è noto, debbono acquistare, a partenza, biglietti di doppia corsa.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 133. — TRASPORTI. — **Viaggi degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 marzo 1923.

A soluzione di quesiti proposti, ed a seguito di pratiche svolte con la competente amministrazione ferroviaria, si fa presente che le facilitazioni di viaggio agli ufficiali in P. A. S. per riduzione di ruoli organici sono esclusivamente quelle previste dal vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno nonchè dalla circolare n. 100 del *Giornale militare* 1920. Quindi anche a quegli ufficiali che, pur trovandosi in P. A. S., percepiscono lo stipendio intero giusta il paragrafo 30 del R. decreto-legge n. 453 del 20 aprile detto anno, non possono esser concesse altre facilitazioni oltre quelle di cui sopra: non essendo loro applicabile il comma *b*) del paragrafo 17 del citato regolamento, una volta che, giuridicamente, hanno cessato dalla posizione di aspettativa per fare passaggio a quella ausiliaria (ordinaria o speciale).

Di ogni inosservanza alle ricordate norme sarà chiamato a rispondere personalmente, anche agli effetti economici, chi avrà indebitamente rilasciato documenti di viaggio (ed eventualmente di trasporto) a chi non ne avesse diritto.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISO

In conformità di quanto è già stato annunciato, lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha testè pubblicato nella serie **Manuali Pratici « Miles »**, la seguente opera:

MANUALE SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO

dell'avv. LAPO LAPPONI, capo sezione nel Ministero della guerra.

Il Manuale è diviso in 2 libri:

Il *primo libro* contiene le due leggi organiche sull'avanzamento e il Regolamento Generale.

Il *secondo libro* contiene le disposizioni complementari, riunendo altresì tutte le disposizioni emanate durante la Guerra: materiale di preziosa consultazione e che ben difficilmente potrebbe altrimenti aversi.

Tutte le disposizioni sono esposte in ordine sistematico e ampiamente corredate di note, raffronti e commenti, desunti principalmente dalle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Le consultazioni sono rese agevoli e piane mediante varii indici posti in coda al 2° libro: e precisamente un indice *alfabetico;* un indice *cronologico;* uno *numerico* (delle circolari del *Giornale militare*) e uno generale *sistematico* delle materie secondo l'ordine in cui sono poste.

Prezzo: Libro I costituito di pag. XII - 176, con legatura cartonata L. 9,—
Id. II id. id. IV - 232, id. id id. L. 12,—

I due libri richiesti insieme L. 20.

Spedire richieste e cartoline vaglia allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Via Gino Capponi, 43-45 - Roma (40).

Per l'invio franco di porto raccomandato aggiungere L. 1.10 per ciascun libro.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 22ª, anno 1922, circolare 212:

A pagina 383, nel sommario della circolare stessa, *invece di*: 12 maggio 1921, *leggasi*: 12 maggio 1922.

Dispensa 24ª, anno 1922, circolare 218:

A pagina 391, nel sommario della circolare stessa, *invece di*: 7 aprile 1922, *leggasi*: 7 aprile 1921.

Dispensa 24ª, anno 1922, circolare 220:

A pagina 391, nel sommario della circolare stessa, *invece di*: 12 maggio 1921, *leggasi*: 12 maggio 1922.

Dispensa 2, anno 1923, circolare 13:

A pagina 25, colonna 2ª, depennare il capitano *Bosi* Giulio, 11 bersaglieri.
A pagina 26, colonna 1ª, depennare il tenente *Borgna* Pietro, 1° battaglione cacciatori.
A pagina 26, colonna 2ª, depennare il capitano *Carlocci* Pietro, 13 fanteria, assegnato Ministero guerra.
A pagina 28, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Gargiolli Adalberto il parigrado *Gallelli* Nicola, 31 fanteria.
A pagina 29, colonna 1ª, depennare il tenente *Muziarelli* Vincenzo, 7 bersaglieri.
A pagina 30, colonna 1ª, depennare il tenente *Picotti* Giuseppe, 2 fanteria.
A pagina 31, colonna 1ª, depennare il tenente *Russo* Paolo, 85 fanteria.
A pagina 32, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Trenta Ennio il parigrado *Tancredi* Domenico, 83 fanteria.

Dispensa 7, anno 1923, circolare 56:

A pagina 222, nel titolo della circolare predetta, prima e seconda riga, *invece di*: R. decreto-legge n. 913, *leggasi*: R. decreto n. 913.

Dispensa 7, anno 1923, circolare 68:

A pagina 239, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente *Grisolia* Enrico il parigrado *Leone* Ugo, 82 fanteria.
A pagina 241, colonna 1ª, depennare il tenente *Calzolari* Giovanni, 2 pesante campale.

Dispensa 9, anno 1923, circolare 72:

A pagina 270, 5ª riga del n. 31 della circolare stessa, *invece di*: nell'anno 1922 e 1923, *leggasi*: nell'anno 1922 o 1923.

Dispensa 10, anno 1923:

A pagina 308. Si considerino come non avvenuti i provvedimenti riguardanti i tenenti *Borgia* Augusto, 6 pesante campale, e *Giordano* Fedele, 8 campagna.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

4389) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1923 — 16 Marzo

N. 134 - **7 gennaio 1923.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 26, che abroga l'art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921 n. 1269, concernente la sistemazione amministrativa delle nuove provincie . . . . . *Pag.* 394

» 135 - **14 gennaio 1923.** — COLONIE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — R. decreto n. 317, che determina il modo di calcolare le indennità a favore degli impiegati civili e militari destinati in servizio nelle colonie. . . *Pag.* 395

» 136 **18 gennaio 1923.** — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 318, riguardante una modificazione all'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, relativamente all'aliquota di ufficiali delle categorie in congedo da assegnare ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica *Pag.* 396

» 137 - **25 febbraio 1923.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 448, che porta alcune modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito relativamente all'arma dei carabinieri reali. *Pag.* 397

» 138 - **10 marzo 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Servizio del materiale del genio. . . . . *Pag.* 399

» 139 - **12 marzo 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo . . . . . *Pag.* 399

» 140 - **15 marzo 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Somministrazione ai corpi ed uffici del R. Esercito di gomme per biciclette da parte dell'officina del genio in Pavia . . . . . *Pag.* 399

» 141 - **15 marzo 1923.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . *Pag.* 400

» 142 - **15 marzo 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Passaporti per la Libia. *Pag.* 400

» 143 - **15 marzo 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali. *Pag.* 400

» 144 - **15 marzo 1923.** — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. *Pag.* 402

» 145 - **15 marzo 1923.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo trimestre dell'anno 1902 . . . . . *Pag.* 406

» 146 - **15 marzo 1923.** — TRASPORTI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Rinnovazione dei vaglia postali di servizio scaduti . . . . . *Pag.* 408

» 147 - **15 marzo 1923.** — TRASPORTI — Vidimazione documenti di viaggio. *Pag.* 409

AVVISO . . . . . *Pag.* 410

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 413

Circolare N. **134.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 26, che abroga l'articolo 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921 n. 1269, concernente la sistemazione amministrativa delle nuove Provincie.** (Gabinetto del ministro). — 7 gennaio 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 20 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778;
Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921 n. 1269;
Veduta la legge 3 dicembre 1921 n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' abrogato l'art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921 n. 1269, relativo alla sistemazione amministrativa delle nuove provincie (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

(1) Art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921 n. 1269:

« Ove nelle leggi e nei decreti emanati dopo l'annessione delle nuove provincie e da emanarsi in avvenire non sia stato espressamente disposto in ordine alla loro entrata in vigore nelle provincie medesime, l'applicazione di tali leggi e decreti nelle dette provincie è sospesa fino a che non siano pubblicate norme di coordinamento e di esecuzione con le forme stabilite dall'art. 4 della legge 26 settembre 1920 n. 1322, e dall'art. 3 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778 ».

N. 135. — COLONIE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 317, che determina il modo di calcolare le indennità a favore degli impiegati civili e militari destinati in servizio nelle colonie.** (Gabinetto del ministro). — 14 gennaio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 47, del 26 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re,

Visto l'articolo 23 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, e l'annotazione alla tabella *A* allegata al R. decreto-legge 27 ottobre 1922 n. 1427;

Ritenuta la necessità di determinare in linea provvisoria la parte dei nuovi stipendi che deve essere considerata per la commisurazione delle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni agli impiegati civili e militari in dipendenza della loro destinazione in colonia, e ciò in attesa che sia riveduto e modificato con criteri di perequazione il trattamento da usarsi agli impiegati medesimi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Per la determinazione della misura delle indennità stabilite dagli ordinamenti vigenti per la Tripolitania, la Cirenaica, l'Eritrea e la Somalia, a favore degli impiegati civili e militari in dipendenza della loro destinazione in dette Colonie, viene calcolato lo stipendio risultante dalle nuove tabelle diminuito di un quarto, del suo ammontare, compreso in tale ammontare l'assegno personale di cui all'art. 9 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, e all'art. 16 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922 n. 1427, ed escluso qualsiasi altro assegno fisso anche se valutabile agli effetti della pensione.

L'indennità coloniale, in ogni caso, non potrà superare le lire tredicimila e quella di soggiorno le lire duemilaseicento (L. 2600) annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

AVVERTENZE. — Il Ministero delle colonie, con dispaccio n. 2046 dell'8 marzo 1923 ha emanato le seguenti avvertenze, a seguito del decreto surriportato:

« Pertanto l'indennità di soggiorno prevista del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147 per gli ufficiali dislocati in Tripolitania ed in Cirenaica, verrà a risultare pari ad un quinto della indennità coloniale stabilita nel modo previsto dal surriportato decreto.

Le nuove indennità sopradette decorrono, giusta le norme usuali, dal 15° giorno dopo quello di pubblicazione del decreto di cui sopra nella *Gazzetta ufficiale* (26 febbraio 1923) restando inteso che dal 1 aprile 1922 sino alla data di applicazione del decreto stesso l'indennità coloniale e quella di soggiorno, ove dovuta, saranno corrisposte nella misura prevista dagli attuali ordinamenti coloniali, ma in base alle vecchie tabelle per gli stipendi ».

N. 136. COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.

R. decreto n. 318, riguardante una modificazione all'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, relativamente all'aliquota di ufficiali delle categorie in congedo da assegnare ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

(Gabinetto del ministro). 18 gennaio 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 47, del 26 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912 n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911 n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912 n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912 n. 1205, riguardanti la istituzione del Ministero delle Colonie;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, concernente la formazione ed il trattamento del R. corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1921 n. 76, che modifica l'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, nei riguardi del numero degli ufficiali delle categorie in congedo che possono entrare a far parte dell'organico del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica;

Considerata l'opportunità di aumentare, in relazione alle attuali condizioni dei quadri del R. Esercito, l'aliquota dei posti ora devoluta ad ufficiali inferiori delle categorie in congedo nelle tabelle organiche di formazione del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914 n. 147, è sostituito dal seguente:

Art. 10. — Gli ufficiali del R. Esercito possono essere trasferti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e in quello della Cirenaica, tanto a domanda che di autorità.

Sarà data la preferenza agli ufficiali in servizio attivo permante, celibi o vedovi senza prole, che abbiano presentata regolare domanda di trasferimento.

Gli ufficiali delle categorie in congedo che si trovino in servizio, o che vengano temporaneamente richiamati in servizio, purchè abbiano la voluta idoneità fisica e professionale o, all'atto del loro trasferimento, non abbiano superato i 50 anni se ufficiali superiori, i 45 se capitani, i 35 se subalterni, possono essere trasferti a loro domanda, nel R. corpo di truppe coloniali fino alla concorrenza di 1/6 per gli ufficiali superiori, di 1/4 pei capitani; di 1/2 per gli ufficiali subalterni, in relazione ai posti complessivamente previsti negli organici di ciascuna arma o corpo.

Il Ministero della guerra, in accordo con quello delle colonie, intesi i governatori, provvederà alla proporzionale ripartizione, fra le armi ed i corpi, degli ufficiali delle categorie in congedo di cui sopra.

Tutte le domande di trasferimento nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra che deciderà insindacabilmente sul loro accoglimento.

Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco per la Libia dal quale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al R. corpo di truppe coloniali, gli ufficiali sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie.

Al trasferimento nel R. corpo di truppe coloniali ed alla cessazione di farne parte, provvede con sue determinazioni, da inserire nel *bollettino ufficiale*, il Ministero della guerra su proposta di quello delle colonie.

I governatori, in casi assolutamente eccezionali, hanno facoltà di rimpatriare gli ufficiali dandone sollecita comunicazione ai Ministeri delle colonie e della guerra.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - FEDERZONI - DIAZ - DE STEFANI.

N. 137. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **R. decreto n.448, che porta alcune modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito relativamente all'arma dei carabinieri reali.** (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 25 febbraio 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 58 del 10 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, e successive modificazioni;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli degli interni e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'articolo 8 del R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, è sostituito dal seguente:

Articolo 8. — L'arma dei carabinieri reali comprende:

a) il comando generale dell'arma;

b) 7 comandi di gruppo di legioni;

c) 1 comando di gruppo scuole e legioni allievi carabinieri reali;

d) 2 legioni allievi carabinieri reali;

e) 21 legioni territoriali carabinieri reali;

f) 1 scuola allievi ufficiali carabinieri reali;

g) 1 scuola allievi sottufficiali carabinieri reali;

h) 1 scuola tecnica di polizia per l'abilitazione ai servizi specializzati in abito civile;

i) 12 battaglioni mobili carabinieri reali;

l) 2 squadroni carabinieri reali;

m) 1 ruolo specializzato per i servizi di investigazione e di indagini in abito civile.

Art. 2.

L'articolo 9 del R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, è sostituito dal seguente:

Articolo 9. — L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dei carabinieri reali esclusi quelli del ruolo specializzato, è il seguente (1):

Colonnelli	27
Tenenti colonnelli	77
Maggiori	111
Capitani	394
Tenenti e sottotenenti	809
Maestro direttore di banda	1
Totale	1419

L'organico degli ufficiali del ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri reali è il seguente:

Capitani	30
Tenenti e sottotenenti	78
Totale	108

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1º febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE STEFANI.

(1) Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al servizio degli arsenali marittimi, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'esercito.

Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli e i tenenti colonnelli e quelli dei sottufficiali e militari di truppa, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

N. 138. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio del materiale del genio.** — (Servizio del genio). — 10 marzo 1923.

Con richiamo alle circolari n. 236 e 549 del giornale militare 1922, si prescrive che, a partire dal 20 c. m., gli enti del genio inviino le proposte per l'emissione dei decreti di scarico dei materiali del gruppo C perduti per causa di forza maggiore, nonchè le contabilità del materiale del gruppo stesso, alla direzione superiore delle costruzioni del genio, ufficio di revisione- via Marsala, 106, Roma.

Le attribuzioni dell'ufficio stralcio per i materiali del genio dei quali non si conosce l'ente consegnatario, istituito con la circolare n. 12 del giornale militare 1918, saranno disimpegnate dal predetto ufficio di revisione, al quale gli enti interessati trasmetteranno le richieste di scarico per la necessaria quietanza.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 139. — SCUOLE MILITARI. — **Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.** (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). 12 marzo 1923.

Il 1° maggio avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria un corso per sottufficiali di arma a cavallo, che avrà termine il 21 dicembre c. a.

Durante il mese di agosto le istruzioni saranno sospese, ed i sottufficiali allievi potranno fruire a turno di un periodo di licenza.

Scopo del corso è quello di completare l'istruzione dei sottufficiali di *carriera* delle armi a cavallo; esso sarà svolto con modalità analoghe a quelle fissate con circolare 452 *Giornale militare* 1922.

Saranno inviati al corso:

a) un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria;

b) un sottufficiale del reggimento artiglieria a cavallo;

c) un sottufficiale di artiglieria da campagna per ciascun corpo d'armata, designato per cura dei comandi di artiglieria di corpo d'armata;

d) sei sottufficiali dei carabinieri reali, designati dal comando dell'arma dei carabinieri reali.

I reggimenti di cavalleria segnaleranno d'urgenza a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento) se saranno in grado di comandare al corso un sottufficiale coi requisiti richiesti, e se eventualmente disponessero di altri sottufficiali nelle stesse condizioni, in modo che questo Ministero possa provvedere a coprire tutti i posti assegnati all'arma di cavalleria.

Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria i nomi dei sottufficiali destinati al corso, e provvederanno perchè detti sottufficiali si presentino al comando della scuola il giorno 30 aprile, con il corredo completo, compresa la grande uniforme, ed armati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 140. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione ai corpi ed uffici del R. Esercito di gomme per biciclette da parte dell'officina del genio in Pavia.** (Servizio del genio). — 15 marzo 1923.

Tutti i corpi ed uffici del R. esercito potranno rivolgere direttamente all'officina del genio militare di Pavia le richieste di somministrazione delle seguenti gomme per

biciclette in buono stato di conservazione, da impiegarsi per le macchine ad essi in carico, ai prezzi qui appresso indicati:

Coperture extra, rinforzate, Bergougnan e Tedeschi, 28×1.3/8	Cad.	L. 25,00
Camere d'aria extra, con valvola regina, B. e Tedeschi, 28×1.3/8, cad.		L. 7,50
Anelli di gomma nuovi, Pirelli, per biciclette militari tipo Bianchi	»	L. 40,00
Anelli di gomma nuovi, Hutinson, per biclette militari tipo Bianchi	»	L. 28,00
Anelli di gomma rivulcanizzati per biciclette militari tipo Bianchi	»	L. 20,00

(prezzo imballaggio compreso).

Le somministrazioni medesime saranno effettuate a pagamento immediato con le norme della circolare 181 del *giornale militare* 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

141. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 15 marzo 1923.

Si avvertono le autorità militari che in applicazione del R. decreto 21 gennaio 1923 n. 93, relativo alla istituzione della provincia di Trento, la tenenza dei carabinieri reali di Cortina d'Ampezzo, è passata dalla legione di Trento alla dipendenza della legione di Treviso.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 142. DISPOSIZIONI VARIE. — **Passaporti per la Libia.** Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 marzo 1923.

A richiesta del Ministero delle colonie, comunicasi che le famiglie degli impiegati e dei militari non possono essere esentate dall'obbligo di munirsi del passaporto per la Libia, tutte le volte che intendono recarsi, insieme col capo di famiglia o senza di lui, nelle colonie libiche. Inoltre per le famiglie degli ufficiali il passaporto deve essere sempre accompagnato dal nulla osta del Governo coloniale interessato.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 143. SCUOLE MILITARI. — **Corsi presso le scuole centrali.** (Stato Maggiore Centrale – Reparto operazioni – Ufficio A). 15 marzo 1923.

Nei mesi di aprile e maggio del corrente anno si svolgerà presso le scuole centrali il 2° corso regolare per ufficiali superiori e capitani. Tale corso avrà inizio il giorno 9 aprile e terminerà il 16 maggio; sarà suddiviso in tre periodi: le esercitazioni del 1° periodo saranno comuni a tutte le armi e si svolgeranno a Civitavecchia presso la scuola centrale di fanteria; quelle del 2° periodo saranno distinte per arma e si svolgeranno presso le singole scuole; le esercitazioni del 3° periodo, infine, saranno nuovamente comuni e si svolgeranno a Civitavecchia.

Gli ufficiali da inviarsi al corso risultano dalla seguente tabella:

ENTI	Tenenti Colonnelli o Maggiori di fanteria	Tenenti Colonnelli o Maggiori di artiglieria	Capitani anziani di artiglieria	Tenenti Colonnelli o Maggiori del genio (1)	Tenenti Colonnelli o Maggiori di cavalleria (1)
Ministero Guerra (Stato Maggiore Centrale) .	3	2	1	—	—
Ministero Guerra (Direzione generale artiglieria).	—	1 (1)		—	—
Ministero Guerra (Direzione generale personale ufficiali)	1	1 (1)	—	—	—
Ministero Guerra (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi)	1	—	—	—	—
Ministero Guerra (Servizio del genio)	—	—	—	1	—
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	—	1 (1)	—		—
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio	—	—	—	1	—
Corpo d'armata di Torino (2)	3 (3)	2	1	1	1
Corpo d'armata di Milano	3 (3)	2	1	1	1
Corpo d'armata di Verona	3 (3)	2	1	1	1
Corpo d'armata di Bologna (2)	3 (3)	2	1	1	1
Corpo d'armata di Trieste	3 (3)	2	1	1	1
Corpo d'armata di Firenze (2)	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Roma	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Bari	3	2	1	1	—
Corpo d'armata di Napoli	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Palermo	3	2	1	1	—
Totali . . .	35	25	11	12	8

(1) Potrà anche essere capitano anziano, nel caso non vi fosse alcun ufficiale superiore disponibile.

(2) Potranno essere scelti anche ufficiali eventualmente disponibili presso le scuole di reclutamento o di perfezionamento.

(3) Uno dovrà appartenere ai reggimenti alpini.

Al corso in questione dovranno essere inviati non solamente i comandanti di reparto e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore e a disposizione, ma anche gli ufficiali addetti a qualsiasi incarico speciale (relatori, ufficiali al materiale, aiutanti maggiori, aiutanti di campo, addetti ad uffici e comandi, ecc.).

Nella destinazione degli ufficiali al corso di che trattasi dovranno altresì tenersi presente le disposizioni fissate nella circolare 154 *giornale militare* 1922.

Oltre agli ufficiali compresi nella tabella di cui sopra il comando generale dei CC. RR. e l'ispettorato generale della R. guardia di finanza sono autorizzati ad inviare al corso in oggetto il numero di ufficiali appresso indicati:

Comando generale dell'arma dei CC. RR. 2 maggiori o capitani anziani.
Ispettorato generale della R. guardia di finanza 1 maggiore o capitano anziano.

Gli ufficiali si presenteranno al comando del presidio di Civitavecchia il giorno prima dell'inizio del corso - non si faranno seguire nè dagli attendenti nè dai cavalli.

Alla fine del corso il comando delle scuole centrali esprimerà un *giudizio nei riguardi* del profitto tratto e dell'interessamento prestato da ogni ufficiale durante il corso stesso. Di tale giudizio dovrà essere fatta menzione nelle note personali dell'ufficiale.

Tutti gli ufficiali saranno lasciati in libertà il giorno seguente a quello in cui avrà termine il corso; ad essi verrà concessa dal comando delle scuole centrali una breve licenza di sette giorni.

Gli ufficiali dovranno intervenire al corso provvisti del fascicolo sull'addestramento della fanteria al combattimento - Volume II - Addestramento dei reparti (Edizione 1921): quelli di artiglieria dovranno essere in possesso anche delle « Norme per l'impiego dell'artiglieria ».

Si pregano i comandi di corpo d'armata di dare tutte quelle disposizioni che riterranno necessarie perchè gli ufficiali si presentino esattamente nel numero e nel giorno stabiliti, e siano evitati ritardi che, come si è dovuto riscontrare nei precedenti corsi, si ripercuotono assai dannosamente sul regolare sviluppo di questi.

I comandi di corpo d'armata faranno pervenire, direttamente, non oltre il giorno 1° aprile tanto allo Stato Maggiore Centrale (Ufficio addestramento), quanto al comando delle scuole centrali, gli elenchi nominativi degli ufficiali comandati al corso in questione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **144.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 15 marzo 1923.

Col prossimo 1° giugno c. a. si inizieranno le cure negli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, ove si effettueranno dei turni della durata di quindici giorni ciascuno.

Tali turni saranno sette presso lo stabilimento *di Acqui che funzionerà per soli ufficiali*, mentre saranno otto per ufficiali e truppa presso lo stabilimento *di Ischia, ove si faranno affluire tutti i militari di truppa* che avranno bisogno di cure balneo-termali.

Essi saranno così regolati:

1° turno	dal 1° giugno	al 15 giugno	in entrambi	gli	stabilimenti.	
2° »	dal 10 giugno	al 3 luglio	»	»	»	»
3° »	dal 7 luglio	al 21 luglio	»	»	»	»
4° »	dal 25 luglio	all'8 agosto	»	»	»	»
5° »	dal 12 agosto	al 26 agosto	»	»	»	»
6° »	dal 30 agosto	al 13 settembre	»	»	»	»
7° »	dal 16 settembre	al 30 settembre	»	»	»	»
8° »	dal 4 ottobre	al 18 ottobre	nel solo stabilimento di Ischia			

Per l'ammissione alle cure in parola avranno la precedenza i militari affetti da esiti di ferite di guerra; quindi quelli affetti da forme morbose, riconosciute dipendenti da causa di servizio con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione del corpo.

Solo compatibilmente con la disponibilità dei posti verranno ammessi i militari affetti da esiti di lesioni o infermità che non siano state legalmente riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Non saranno ammessi nei due stabilimenti di Acqui e di Ischia invalidi di guerra, la cui assistenza è devoluta esclusivamente all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Per la compilazione delle proposte modello 458 e la loro trasmissione, saranno osservate le seguenti norme:

1° Le visite per l'accertamento del reale bisogno delle cure richieste e le conseguenti proposte verranno effettuate *esclusivamente dal 1° al 30 aprile prossimo* da commissioni mediche all'uopo incaricate.

Tale limitazione, naturalmente, non riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari, nè quelli riconosciuti bisognosi di cure in sede di visita collegiale, le cui proposte di ammissione possono venir compilate dai rispettivi direttori e presidenti, in qualsiasi epoca, giusta il disposto della circolare 250039 *B* del 30 dicembre 1921, ed inviate quindi a questo Ministero pel tramite delle direzioni di sanità di corpo d'armata. Le proposte compilate dai direttori d'ospedale dovranno sempre essere accompagnate dalla cartella clinica relativa alla degenza ospitaliera del militare.

Le presenti disposizioni non riguardano gli ufficiali ed uomini di truppa della R. Marina, per i quali le visite e le proposte di ammissione saranno fatte come per lo passato, e cioè a cura degli ufficiali medici della R. Marina o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del R. Esercito o dai medici civili incaricati del servizio militare, e le proposte saranno trasmesse a questo Ministero pel tramite dell'ispettorato di sanità militare marittimo.

2° Ciascun comandante di corpo d'armata, e per la Sardegna il comandante della divisione militare di Cagliari, nominerà, su proposta del direttore di sanità, una commissione di due ufficiali medici, di cui uno superiore, incaricata di visitare indistintamente tutti coloro i quali abbiano fatta domanda o siano stati proposti per le cure in parola.

Nello stesso tempo stabilirà, nei limiti indicati nel precedente n. 1°, i giorni e le ore in cui detta commissione dovrà trovarsi presso i vari dipendenti ospedali militari, infermerie di presidio e presso quelle località, nelle quali crederà opportuno riunire i visitandi dei presidi minori.

Inoltre emanerà tutte quelle disposizioni che riterrà del caso, per regolare l'afflusso dei visitandi presso le sedi nelle quali si effettuano le visite.

3° Immediatamente ciascun comandante di divisione militare comunicherà le disposizioni del comando del corpo d'armata a tutte le autorità dipendenti e ne informerà anche i comandi dei corpi armati dello Stato, le prefetture e le intendenze di finanza del proprio territorio ricordando a tutti che *oltre i termini prestabiliti, non avranno più luogo visite per ammissione a cure balneo-termali.*

Il comandante della divisione di Roma avvertirà inoltre i vari Ministeri, compreso quello della guerra.

4° Le autorità che inviano a visita gli ammittendi a cure termali, dovranno compilare per ciascuno di essi il foglio di proposta mod. 458 del catalogo, nella parte relativa alle generalità del visitando, aggiungendovi la paternità, maternità e patria, nonchè, per gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili, lo stipendio lordo di cui fruiscono, non comprendendovi le indennità speciali.

Per ciascun visitando verrà inoltre relatta dale stesse autorità una dichiarazione da unire al mod. 458, dalla quale risulti:

a) quante volte il militare o l'impiegato ha usufruito di cure termali ed in quali stabilimenti;

b) per quale infermità o lesioni si richiede la cura e se l'infermità stessa o le lesioni vennero riconosciute dipendenti da causa di servizio (citando, oltre la diagnosi, anche la data ed il numero del relativo documento legale);

c) se l'eventuale ferita o trauma risulti riportata in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra, o in servizio d'ordine pubblico o in occasione di qualche disastro (vedi circolare ministeriale 26 luglio 1921 n. 9856);

d) quali sono, per i militari e gli impiegati in servizio, i turni di cura, di cui essi potranno fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, avendo l'avvertenza di volerne indicare almeno tre.

5° Gli ufficiali generali, gli ufficiali delle categorie in congedo, non in servizio, e gli impiegati egualmente non in servizio, trascriveranno di loro pugno sul mod. 458 del catalogo i turni di cura cui preferibilmente desiderano di essere assegnati, indicandone, anche essi, almeno tre.

6° Le commissioni mediche, di cui al precedente n. 1°, esamineranno gli inviati a visita con la massima scrupolosità, non faranno proposte se non per vera e riconosciuta necessità e si asterranno, salvo casi eccezionali, *dal proporre coloro che allegano soltanto sintomi subbiettivi*. Completeranno il mod. 458 aggiungendovi, per i militari, in base alle informazioni ricevute dai singoli reparti ed *ai criteri indicati nel seguente n. 17° della presente circolare*, se debbano pagare la retta.

La commissione, infine, comunicherà a ciascun visitato le proprie decisioni anche riguardo al pagamento della retta.

7° Di massima non potranno essere proposti coloro che abbiano già usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per la stessa infermità. Nel caso però che i medici visitatori credessero opportuno compilare altra proposta per lo stesso individuo e per la stessa infermità, dovranno specificarne chiaramente il motivo sul mod. 458.

8° Eseguite le visite, la commissione trasmetterà giornalmente, a mezzo raccomandata, le proposte formulate, insieme alle dichiarazioni di cui al precedente n. 4°, al rispettivo direttore di sanità.

Al direttore di sanità saranno pure trasmessi, in piego a parte, i mod. 458 relativi ai militari ed impiegati per i quali la commissione non ha ritenuto di formulare la proposta di ammissione a cure, indicandone per ciascuno, i motivi, nonchè quelli relativi ad individui che eventualmente abbiano rinunciato alla cura.

Non più tardi del 10 maggio p. v. poi, ciascuna commissione trasmetterà al Ministero della guerra l'elenco di tutti gli individui visitati, con le decisioni prese, comprendendovi anche coloro per i quali non abbiano ritenuto far proposta o che abbiano rinunciato alla cura.

9° I signori direttori di sanità controlleranno scrupolosamente le proposte fatte, visitando anche direttamente, qualora lo ritengano opportuno, gli interessati, ed assicurandosi che ciascuna proposta non manchi delle prescritte notizie ed annotazioni.

Ogni qualvolta i direttori di sanità riterranno di esprimere parere sfavorevole per l'ammissione a cura di un militare già proposto, ne dovranno informare le autorità che inviarono a visita il militare, per le conseguenti comunicazioni all'interessato.

10° Tutte le proposte, debitamente controllate dai direttori di sanità, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare) *non oltre il* 10 *maggio* 1923, divise in tre gruppi distinti, a seconda che trattasi di ufficiali, militari di truppa o impiegati; ciascun gruppo sarà poi, a sua volta, suddiviso in altri due, a seconda che trattasi di infermità dipendenti da causa di servizio o non dipendenti da causa di servizio.

11° I turni di cura assegnati dal Ministero, in base alle proposte anzidette, verranno, a tempo debito, comunicati agli interessati a mezzo delle competenti autorità cui, da questo Ministero sarà restituita la parte seconda del mod. 458 del catalogo, avvertendo che *nessuna informazione in proposito sarà quindi data, in via ufficiosa e per nessun motivo, presso gli uffici ministeriali.*

12° Si avverte che questo Ministero, una volta assegnati i turni, *non ammetterà alcun cambiamento*, per qualsiasi motivo, a meno che tale cambiamento non sia imposto da provate esigenze di servizio, impreviste all'atto della proposta; e, pertanto, verificandosi tali casi, i comandi dei corpi, reparti od uffici, dai quali i militari od impiegati dipendono, dovranno avvertire questo Ministero, mediante apposito rapporto, da trasmettere per via gerarchica, munito dei pareri delle autorità intermedie.

In base a tali rapporti il Ministero si riserva di decidere se sia il caso di concedere il cambiamento di turno, avvertendo che, ove la decisione sia favorevole, la nuova concessione verrà sempre fatta con la indicazione «*ammissibile se vi sarà posto*».

13° Sia i militari, che gli impiegati ammessi a cure termali, dovranno essere fatti partire, a cura del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio o ufficio, in maniera da poter raggiungere lo stabilimento la sera precedente all'inizio del turno di cura, al quale sono stati ammessi, con l'avvertenza che la mancata presentazione in tempo utile, farà decadere qualsiasi diritto di partecipare alle cure e che fin dal primo giorno di ciascun turno il direttore dello stabilimento considererà come disponibili i posti di coloro, i quali non si siano presentati.

Si ricorda però che gli individui dichiarati «ammissibili se vi sarà posto» *non dovranno essere inviati alla cura, se non in seguito ad avviso del direttore dello stabilimento.*

14° Si richiama l'attenzione delle autorità interessate perchè gli ammessi a cura, prima della partenza siano rivisitati, allo scopo di evitare che, nei casi in cui si riscontri controindicazione alla cura per sopraggiunta guarigione od aggravamento, la esclusione degli ammessi venga fatta dai direttori degli stabilimenti all'atto della presentazione degli interessati, il che si risolverebbe sempre in un danno economico.

Comunque, i direttori dei rispettivi stabilimenti dovranno procedere agli accertamenti definitivi, in proposito, ed avranno inoltre la facoltà di dimettere coloro che durante la cura presentino manifesto peggioramento. E' del pari in facoltà del direttore di far partire dallo Stabilimento, prima del termine del turno assegnatogli, un militare o impiegato in cura, solo però per gravi motivi di servizio o famiglia.

15° Per opportuna norma si avverte che in nessun caso i comandi interessati dovranno iniziare pratiche di ammissione a cure termali per gli ex militari invalidi della guerra dovendo a questi provvedere, come già si è detto, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra.

Norme amministrative.

16° La retta giornaliera da pagarsi da ognuno degli ammessi negli stabilimenti balneo-militari è stabilita dalla circolare del 3 marzo corrente (n. 123 del *giornale militare* 1923).

Essendo in tale retta comprese tutte le spese per il mantenimento e la cura (art. 688 del regolamento di amministrazione) gli ammessi non sono tenuti a pagare alcun supplemento per le cure da praticare nell'interno dello stabilimento.

17° Sono esentati dal pagamento delle rette, di cui al precedente articolo, solamente coloro per i quali il ricovero avvenga per ferite, lesioni o traumi, che siano stati riportati in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie azioni di guerra o in servizi d'ordine pubblico, o in servizio in occasione di qualche disastro (vedi circolare ministeriale 26 luglio 1921 n. 9856).

In tutti gli altri casi, anche quando la malattia dipenda da causa di servizio, il pagamento della cura sarà fatto nella misura stabilita dall'articolo precedente.

18° I militari in congedo e gli impiegati non dipendenti dall'amministrazione della guerra, tenuti a pagare la retta, dovranno versarla, *prima della partenza* per lo stabilimento, al corpo, reparto o ufficio, dal quale ritirano i documenti di ammissione e ne riceveranno regolare ricevuta, da esibire al direttore dello stabilimento.

L'importo della suddetta retta verrà senz'altro trasmesso all'ufficio di amministrazione dell'ospedale, dal quale dipende lo stabilimento.

Solo nei casi indicati dal precedente n. 14° ai militari o impiegati non verranno addebitate le eventuali giornate di assenza, come solo in tali casi verranno rimborsate, se pagate anticipatamente.

19° All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal corpo, dallo stabilimento o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del modello 458, nonchè del biglietto di entrata mod. 450, o di altro documento equivalente ed inoltre, nei casi contemplati dal precedente n. 18°, della ricevuta dell'effettuato pagamento; ciò in conformità di quanto è disposto per le ammissioni negli ospedali militari, dall'art. 672 del regolamento di amministrazione.

20° Gli ufficiali ed impiegati civili, anche se dispensati dal pagamento della retta, sono tenuti a versare la tassa di soggiorno, ove questa vige, all'atto dell'ingresso nello stabilimento.

21° Gli uomini di truppa da dimettersi a cura ultimata, riceveranno il seguente trattamento:

a) se rientrano al corpo, verranno forniti dal direttore dello stabilimento della indennità di trasferta e dei mezzi di trasporto relativi;

b) se inviati in licenza, saranno invece provvisti dei soli scontrini per il viaggio a riduzione, poichè gli assegni della breve licenza debbono essere loro corrisposti al ritorno al corpo. Qualora pertanto essi dichiarino di non aver mezzi per il viaggio, saranno senz'altro fatti rientrare al corpo.

Avvertenze.

A) Si rammenta inoltre che, giusta il disposto del n. 17 del paragrafo 2 del regolamento per le licenze del R. Esercito, *il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da causa di servizio deve essere calcolato in deduzione dalla licenza ordinaria che gli può spettare.*

B) Il Ministero si riserva di comunicare le facilitazioni che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'amministrazione militare e delle loro famiglie.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 145. — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. **Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo trimestre dell'anno 1902.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 marzo 1923.

1° Questo Ministero determina che il giorno 14 aprile 1923 sia iniziato il congedamento dei sottufficiali e militari di truppa:

a) nati nei mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno 1902;

b) nati nel secondo semestre 1902 e che siano venuti alle armi prima del 4 settembre 1922, data normale di presentazione dei militari nati in detto semestre.

Saranno trattenuti alle armi quei militari che non avessero ancora compiuto un periodo di servizio di almeno dodici mesi e mezzo, compreso, beninteso, il tempo tra-

scorso presso il distretto dopo la presentazione. Costoro saranno congedati a mano a mano che compiranno detto periodo di dodici mesi e mezzo (1).

Quei militari, nati in qualsiasi mese dell'anno 1902, che avessero già eventualmente compiuto un periodo di servizio di quindici mesi (ciò potrà verificarsi specialmente pei provenienti dalla disciolta R. guardia per la pubblica sicurezza) saranno inviati subito in congedo, senza attendere la data del 14 aprile.

2° Il congedamento dei militari che vi hanno titolo sarà effettuato in guisa da essere ultimato entro il 24 aprile p. v.

I comandanti dei corpi regoleranno il congedamento nei successivi giorni secondo le norme che all'uopo saranno emanate da questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio trasporti) e, per la designazione dei militari da congedare per ciascun giorno, daranno la precedenza ai relativamente più anziani di età, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Il movimento ferroviario verrà effettuato coi treni ordinari in base alle disposizioni che saranno pure emanate da questo Ministero (Ufficio trasporti suddetto).

3° Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio od anche in licenza straordinaria illimitata per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (articolo 108 della legge sul reclutamento) non può essere computato nel periodo di servizio che dà titolo al congedamento giusta il n. 1° della presente circolare. E ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274) per cui il tempo suddetto non è computato nella ferma.

Deve invece computarsi, pel principio sancito dal paragrafo 857 del regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza anche straordinaria purchè però di durata determinata.

4° Saranno esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali pei quali fosse tuttora in corso la ferma o la rafferma contratta, nonchè i militari di truppa che abbiano assunto obblighi speciali di servizio e non li abbiano ultimati (raffermati, riassoldati, ecc.).

5° Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute — con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione — dipendenti da causa di servizio.

Non si procederà poi al congedamento per i militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute — con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione — dipendenti da causa di servizio poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

6° I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del § 934 del regolamento sul reclutamento saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione, ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

7° Giusta il n. 679-*bis* del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato.

Peraltro non dovrà tenersi conto delle punizioni comprese nel decreto di condono di cui alla circolare 602 (parte 3ª, n. 1) del *Giornale militare* 1922, punizioni che, giusta

---

(1) I militari nati nel secondo trimestre 1902 che il 24 gennaio 1923 (data di entrata in vigore del R. decreto 7 gennaio 1923 n. 3) non erano presenti alle armi dovranno pure congedarsi in base alla presente circolare allorchè compiranno dodici mesi e mezzo di servizio, a meno che il ritardo non sia imputabile a diserzione, renitenza od omissione nel qual caso rimarranno vincolati alla ferma di 18 mesi. Per detti militari l'abbreviazione di servizio s'intenderà concessa pei motivi di cui al n. 28 della circolare 101 del *Giornale militare* c. a. e la variazione matricolare di congedamento sarà la seguente:

« Mandato in congedo illimitato per anticipazione (circolare 145 del *Giornale militare* 1923) li . . . . . ».

i criteri fissati dalla citata circolare, debbono esser cancellate anche dai fogli matricolari.

8° Questo Ministero autorizza in via eccezionale a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'art. 13 del decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920 qualora per essere essi abili scritturali o dattilografi o specialisti la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

Autorizza altresì in via eccezionale a trattenere in servizio con vincolo rinnovabile trimestrale od anche semplicemente mensile gli appartenenti al personale navigante od operaio specializzato dell'arma aeronautica che ne facciano richiesta e la cui opera sia ritenuta utile al servizio.

9° Nei giorni che precedono il congedamento i comandanti dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa che, a senso delle disposizioni vigenti (circolare n. 25 del *Giornale militare* 1913) possono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera per indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga utile nell'interesse del servizio a contrarre il relativo vincolo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici concessi ai riassoldati dal R. decreto 12 gennaio 1913 n. 5 (circolare n. 26 del *Giornale militare*) che è tuttora in vigore.

Agli aspiranti al riassoldamento annuale sarà inoltre fatto considerare che, se il trattamento economico verrà migliorato, essi ne potranno fruire dalla data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto che regolerà la materia.

I comandanti dei corpi faranno infine presente ai militari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi possono contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e specialità.

10° Per quanto riguarda le altre modalità dell'invio in congedo, i provvedimenti sanitari, il rilascio dei fogli di congedo, le dichiarazioni di residenza, la sistemazione matricolare e della forza in congedo, nonchè le altre disposizioni da tener presenti, i comandi interessati si atterranno alle norme della circolare 31 del *Giornale militare* c. a.

11° Entro il 15 maggio i comandi dei distretti invieranno a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) uno specchio graduale e numerico, distinto per arma e specialità, dei militari congedati in base alla presente circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **146.** TRASPORTI. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Rinnovazione dei vaglia postali di servizio scaduti.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 marzo 1923.

Il R. decreto 7 gennaio p. p. n. 69, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del 2 c. m., prorogando il termine antecedentemente fissato, ha autorizzato l'amministrazione delle poste a procedere alla rinnovazione dei vaglia emessi dal luglio 1914 al 31 dicembre 1920 e non ancora pagati, di cui sia stata fatta domanda di rinnovazione, sotto qualsiasi forma, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso, oltre il quale termine non saranno più accettati neppure gli eventuali reclami presentati per qualsiasi motivo e riflettenti i vaglia sopra indicati.

Il termine utile per la presentazione della domanda viene, così, a scadere il 2 maggio p. v. e quindi gli enti interessati dovranno affrettarsi a produrle dopo essersi accertati se fra le contabilità ancora arretrate si trovino dei vaglia scaduti; considerato che, anche per la nostra amministrazione, avrà pieno valore la ricordata disposizione e quindi i vaglia in nostro possesso diverrebbero definitivamente inesigibili trascorso il termine di cui sopra.

Delle conseguenze della omessa domanda di rinnovazione dei vaglia sarà tenuto a rispondere personalmente il comandante del deposito, ufficio, stabilimento, ecc., che attualmente li detiene.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 147. — TRASPORTI. — **Vidimazione documenti di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 marzo 1923.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha segnalato che funzionari civili e militari, cessati definitivamente o temporaneamente dal servizio continuano ad essere in possesso ed a servirsi del libretto ferroviario al quale non hanno più diritto. Ha pertanto determinato che siano subito aggiornati tutti i libretti ferroviari, fermo che quelli *non aggiornati* saranno ritenuti non più validi ed i loro possessori saranno considerati sprovvisti di documento atto per fruire della tariffa ridotta convenzionale (*militare* o *differenziale C*) e soggetti, quindi, alle sovratasse prescritte se, per trascuratezza del personale delle biglietterie, fossero muniti di biglietto a prezzo ridotto e l'accertamento dell'anormalità avvenisse a cura del controllore, che ha diritto di ritirare il libretto per l'annullamento.

In dipendenza di ciò questo Ministero prega tutti gli enti dipendenti di curare possibilmente, entro il corrente mese, o tutt'al più entro il venturo aprile — che a tergo dei cartoncini fissi dei libretti ferroviari degli ufficiali, degli impiegati civili e dei sottufficiali, nonchè sul cartoncino di quelli delle rispettive famiglie, sia apposta la seguente annotazione: « Il titolare del presente libretto è ancora in servizio presso il . . . . . (1) . . . . . » seguita dalla data e convalidata dal bollo d'ufficio e dalla firma del comandante, direttore o capo di ufficio. Le tessere di riconoscimento dovranno, invece, essere senz'altro rinnovate.

Si rammenta poi a tutte le autorità militari dipendenti l'obbligo tassativamente imposto dal paragrafo 111 del « *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno* » e dai paragrafi 10 e 11 della disposizione n. 18 del fascicolo 18 (Trasporti) della « *Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore pel R. Esercito* », di ritirare i documenti di viaggio o d'identità personale a tutti coloro che, definitivamente o temporaneamente, cessino dal servizio, soggiungendo che, qualora si verificasse il caso di possesso indebito di libretto ferroviario o di tessera di riconoscimento, sarà chiamato a risponderne chi risulterà imputabile dell'omissione.

Infine, ad evitare il lungo carteggio con gli uffici ferroviari, cui dà luogo ora la maggior parte delle irregolarità di viaggio che vengono riscontrate, il Ministero prescrive che sugli scontrini dei libretti sia sempre indicato l'ente al quale il titolare appartiene e che il grado e la firma apposti in calce agli scontrini stessi sia sempre leggibile e ciò sia in esatta corrispondenza con quanto risulta dal cartoncino fisso così dei libretti personali come di quelli di famiglia.

I comandi di divisione cureranno che la presente circolare sia diramata anche a tutti quei reparti od uffici che non ricevano il *Giornale militare* ed i comandanti di corpo, ecc. disporranno che del presente provvedimento sia data immediata comunicazione ai personali dipendenti, che comunque si trovino assenti dal corpo, affinchè possano far regolarizzare i propri documenti di viaggio. Ad agevolare la diffusione della presente, i comandi di divisione ne riceveranno un congruo numero di estratti.

Qualora gli agenti ferroviari ritirino — per l'annullamento di cui sopra — i libretti non aggiornati, alla loro sostituzione non si addiverrà che previo il pagamento di lire dieci [10] per ciascuno, e ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico dei singoli inadempienti.

Il provvedimento, attesa la sua finalità, ha carattere continuativo; epperò alla vidimazione di cui sopra dovrà addivenirsi *ogni anno* nel periodo 1°-31 marzo. Naturalmente sarà rinnovato il cartoncino fisso qualora non fosse possibile apportarvi l'annotazione in modo ben chiaro e leggibile.

Il Ministro — A. DIAZ.

(1) Indicare il corpo, stabilimento, ufficio, ecc.

AVVISI

Il Comando della scuola di guerra informa che sono in vendita le seguenti opere al prezzo a fianco di ciascuna segnato.

Gli ufficiali che lo desiderino potranno farne acquisto indirizzando cartolina-vaglia all'*Ufficio Publicazioni della Scuola di Guerra.*

(L'importo della cartolina-vaglia dovrà essere aumentato dell'aliquota occorrente per la riscossione: L. 0,05 se la somma è inferiore alle L. 100; L. 0.10 se superiore).

Ai soci del gabinetto di cultura e ritrovo viene praticato lo sconto del 15%.

Gen. GUERRINI — *Introduzione allo studio della Storia Militare* . . .	L. 8,00
Gen. GUERRINI — *Istituzioni Militari dei Romani*	» 3,50
Gen. GUERRINI — *Sommario cronologico delle guerre romane*	» 3,50
Col. VACCA-MAGGIOLINI — *La guerra nei secoli* XVIII *e* XIX - 1° volume di 650 pagine con 18 schizzi	» 34,50
2° volume di 835 pagine con 13 schizzi	» 45,40
Col. MARAVIGNA — *La campagna del* 1914 (con 14 schizzi allegati di cui alcuni a colori ed 11 tavole	» 27,60
Col. TREZZANI — *Impiego delle minori unità delle varie armi nel combattimento* (660 pagine)	» 27,60
Col. TREZZANI — *Studio dell'azione offensiva e difensiva del reggimento di fanteria e delle minori unità delle altre armi nella guerra di movimento*	» 7,65
Col. TREZZANI — *Studio dell'azione offensiva e difensiva di un battaglione inquadrato in terreno libero*	» 11,00
T. Col. PELLEGRINI — *Esercitazioni tattiche di divisione - 1° fascicolo: Esplorazione e sicurezza*	» 8,00

Raccolta di 4 conferenze tenute agli ufficiali della scuola di guerra. (*Pubblicazione del Gabinetto di Cultura e Ritrovo*):

Cap. di corvetta ANTONINO ANTONA — *L'Italia ed il Mediterraneo.* Cap. di corvetta ANTONIO CELOZZI — *Il traffico marittimo ed i rifornimenti dell'Italia* Cap. di corvetta CARLO ALBERTO CORAGGIO — *La conferenza di Washington* Ten. di Vascello EMILIO BRENTA — *I canali di Panama e Nicaragua.*	L. 6,50

Altra pubblicazione del *Gabinetto di Cultura e Ritrovo*:

Studio del maggiore di fanteria CANEVARI cav. EMILIO - *Il metodo scientifico nello studio della guerra* . . . . . L. 3,50

Sono pure in vendita presso l'Ufficio Pubblicazioni della Scuola di Guerra le seguenti monografie di Geografia Militare Razionale del colonnello Delfino de Ambrosis. Il Gabinetto di Cultura e Ritrovo della Scuola ha ottenuto dalla Casa Editrice S. Lattes e C., in considerazione del concorso e dell'appoggio dato dalla Scuola di Guerra alla loro pubblicazione, che le Monografie stesse possano essere acquistate da *tutti gli ufficiali* collo sconto speciale del 25 % sul loro prezzo di copertina.

Le richieste dovranno essere fatte inviando cartolina-vaglia all'*Ufficio Pubblicazioni della Scuola di Guerra*. L'importo dovrà essere aumentato dell'aliquota occorrente per la riscossione e della somma fissa di L. 0,50 per spese d'imballaggio e spedizione.

Monografia n. 1 — *Architettura fondamentale della superficie terrestre* - Un volume in 8°, con 54 schizzi. — Prezzo di copertina L. 16.00. Dedotto sconto 25 % . . . . . L. 12,00

Monografia n. 2 — *L'Italia tirrenica del mezzodì* - Un volume in 8° con 42 schizzi. — Prezzo di copertina L. 18,00. Dedotto sconto 25 % . » 13,50

Monografia n. 3 — *Il modellamento fluviale e glaciale del terreno* - Un volume in 8°, con 67 schizzi. — Prezzo di copertina L. 18,00. Dedotto sconto del 25 % . . . . . » 13,50

Monografia n. 4 — *L'Italia tirrenica di Settentrione e del Centro* - Un volume in 8°, con 64 schizzi. — Prezzo di copertina L. 25,00. Dedotto sconto del 25 % . . . . . » 18,75

In conformità di quanto è già stato annunciato, lo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* ha testè pubblicato nella serie **Manuali Pratici « Miles »**, la seguente opera:

MANUALE SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO

dell'avv. LAPO LAPPONI, capo sezione nel Ministero della guerra.

Il Manuale è diviso in 2 libri:

Il *primo libro* contiene le due leggi organiche sull'avanzamento e il Regolamento Generale.

Il *secondo libro* contiene le disposizioni complementari, riunendo altresì tutte le disposizioni emanate durante la Guerra: materiale di preziosa consultazione e che ben difficilmente potrebbe altrimenti aversi.

Tutte le disposizioni sono esposte in ordine sistematico e ampiamente corredate di note, raffronti e commenti, desunti principalmente dalle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Le consultazioni sono rese agevoli e piane mediante varii indici posti in coda al 2° libro: e precisamente un indice *alfabetico;* un indice *cronologico;* uno *numerico* (delle circolari del *Giornale militare*) e uno generale *sistematico* delle materie secondo l'ordine in cui sono poste.

Prezzo: Libro I costituito di pag. XII - 176, con legatura cartonata L. 9,—
Id. II id. id. IV - 232, id. id id. L. 12,—

I due libri richiesti insieme L. 20.

Spedire richieste e cartoline vaglia allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - Via Gino Capponi, 43-45 - Roma (40).

Per l'invio franco di porto raccomandato aggiungere L. 1.10 per ciascun libro.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 2, anno 1923, circolare 13:

A pagina 33, colonna 1ª, depennare il tenente *Balocchi* Sante, 12 pesante campale.
A pagina 36, colonna 1ª, depennare il tenente *Marchei* Ettore, 3 pesante.

Dispensa 7, anno 1923, circolare 68:

A pagina 239, colonna 2ª ,depennare il tenente *Meloni* Sebastiano, 45 fanteria.

Dispensa 11, anno 1923, circolare 100:

A pagina 323 - Corpo d'armata Torino, colonna 2ª, dopo il capitano artiglieria *Lera* Agostino, aggiungere il pari grado, stessa arma *Suquet* Camillo.

A pagina 325, corpo d'armata Roma, 1ª colonna, 1ª riga, *anzichè*: Giannini Ettore, *leggasi*: Gioannini Ettore.

A pagina 365 e 379 della dispensa 13 g. m. 1923 nel titolo della circolare 126 avente per oggetto: — CONCORSI — *invece di*: Concorso per gare militari di addestramento ippico in Roma, *leggasi*: Gare militari di addestramento ippico in Roma.

Dispensa 13, anno 1923, circolare 120:

A pagina 374, n. VIII: prima riga, *invece di*: «Tanto per i maestri direttori banda concorrenti», *leggasi*: «Tanto per i maestri direttori di banda non concorrenti».

Dispensa 13, anno 1923, circolare 126:

A pagina 381, riga 4, *invece di*: velocità oraria di Km. 14, *leggasi*: velocità oraria di Km. 12.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4510) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1923 — 26 Marzo

N. 148 – 25 gennaio 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 262, riguardante il numero degli insegnanti titolari di 1° e di 2° grado da adibirsi ad alcune scuole militari . . . . . *Pag.* 416

» 149 – 4 marzo 1923. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 493, riguardante l'avanzamento a scelta di taluni gradi di ufficiali in S. A. P. . . . *Pag.* 417

» 150 – 4 marzo 1923. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 490, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno. *Pag.* 418

» 151 – 17 marzo 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, durante l'esercizio finanziario 1922-1923, per le scuole militari . . . . . *Pag.* 422

» 152 – 17 marzo 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1922-1923 per le scuole militari . . . . . *Pag.* 423

» 153 – 19 marzo 1923. — SCUOLE MILITARI. — Revoca del concorso per la nomina di un insegnante civile di filosofia presso il collegio militare di Roma *Pag.* 425

» 154 – 20 marzo 1923. — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione tecnica automobilistica per gli ufficiali in S. A. P. delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica . . . . . *Pag.* 425

» 155 – 22 marzo 1923. — CONCORSI. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . *Pag.* 425

» 156 – 22 marzo 1923. — DISPOSIZIONE VARIE. — Corso di abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale . . . . . *Pag.* 429

» 157 – 22 marzo 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . *Pag.* 430

» 158 – 22 marzo 1923. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla divisa degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa . *Pag.* 430

N. 159 - 22 marzo 1923. — ORDNAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione dei comandi di raggruppamento alpino: loro dipendenze ed attribuzioni . *Pag.* 439

» **160 - 22 marzo 1923.** — SERVIZIO VETERINARIO. Profilassi della morva negli equini del R. Esercito . . . . . *Pag.* 440

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 440

Circolare N. **148** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **R. decreto n. 262, riguardante il numero degli insegnanti titolari di 1° e di 2° grado da adibirsi ad alcune scuole militari.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 gennaio 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 57, del 9 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 417, col quale si stabilisce il numero massimo degli insegnanti che può essere adibito alle varie scuole militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Lo specchio che fa seguito all'art. 2 del citato decreto per quanto concerne la scuola d'applicazione di fanteria, la scuola d'applicazione di sanità militare e la scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali, viene modificato come appresso:

SCUOLE	Insegnanti titolari di	
	1° grado N.	2° grado N.
Scuola d'applicazione di fanteria	12	13
Scuola d'applicazione di sanità militare	7	8
Scuola allievi ufficiali carabinieri reali	1	2

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore per la scuola d'applicazione di fanteria dal 1° ottobre 1922, per la scuola d'applicazione di sanità militare dal 1° luglio 1922 e per la scuola allievi ufficiali carabinieri reali dal 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE STEFANI.

N. **149.** — AVANZAMENTO. **R. decreto n. 493, riguardante l'avanzamento a scelta di taluni gradi di ufficiali in S. A. P.** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio Reclutamento). — 4 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 65, del 19 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti alla legge sull'avanzamento del R. Esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 n. 254, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Al comma *a*) dell'art. 1 della legge 21 marzo 1915, n. 301, sull'avanzamento nel R. Esercito è sostituito il seguente:

I tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono avere superato una prova scritta di cultura generale, una prova scritta di cultura professionale d'arma ed un esperimento pratico con le truppe.

Il Ministero della guerra determinerà le modalità relative.

Art. 2.

Agli effetti della durata del lodevole comando di un reparto della propria arma, col grado di capitano, da parte degli ufficiali di cui al 5° capoverso dell'art. 2 della legge 21 marzo 1915, n. 301, il tempo trascorso in guerra, nel territorio delle operazioni, al comando del reparto viene computato doppio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N.B. - Per gli ufficiali di cui sopra la presentazione delle domande (in deroga alla circolare n. 67 *giornale militare* c. a.) è prorogata al 10 aprile 1923.

Le autorità dipendenti trasmetteranno con la *massima urgenza* dette eventuali domande al Ministero a norma del vigente regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento.

N. 150. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 490, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). 4 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 67, del 21 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno n. 1407 dell'8 luglio 1883 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 607 del 13 maggio 1920 che determina la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il R. decreto n. 12 del 7 gennaio 1923 relativo all'ordinamento del R. Esercito;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 23 dicembre 1922 n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale militare del Regno, è determinata dalla tabella annessa firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 marzo 1923.

Art. 2.

Con determinazione del Ministro della guerra, sarà stabilita, in relazione all'annessa tabella, la suddivisione del territorio del Regno nei distretti militari previsti dal Nostro decreto 7 gennaio 1923 n. 12.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

TABELLA INDICANTE LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE DEL REGNO.

Corpi d'armata, numerazione e sede	Divisioni dipendenti, numerazione e sede dei rispettivi comandi	Territorio del Regno compreso nei corpi d'armata e divisioni dipendenti
TORINO (I)	Divisione militare di Torino (1ª)	Provincia di Torino (esclusi i circondari di Ivrea ed Aosta)
	Divisione militare di Alessandria (2ª)	Provincia di Alessandria e circ. di Voghera e Bobbio della prov. di Pavia.
	Divisione militare di Cuneo (3ª)	Provincia di Cuneo
MILANO (II)	Divisione militare di Milano (4ª)	Provincia di Milano Provincia di Pavia (meno i circondari di Voghera e Bobbio) Provincia di Como
	Divisione militare di Novara (5ª)	Provincia di Novara e circondari d'Ivrea ed Aosta della provinc. di Torino.
	Divisione militare di Brescia (6ª)	Provincia di Brescia Provincia di Bergamo Provincia di Sondrio
VERONA (III)	Divisione militare di Verona (7ª)	Provincia di Verona Provincia di Mantova Provincia di Cremona
	Divisione militare di Padova (8ª)	Provincia di Padova Provincia di Vicenza
	Divisione militare di Trento (9ª)	Provincia di Trento (meno il distretto giudiziario di Monguelfo)
TRIESTE (V)	Divisione militare di Pola (15ª)	Provincia dell'Istria (meno i distretti giudiziari di Capodistria, Pirano e Bisterza)
FIRENZE (VI)	Divisione militare di Firenze (16ª)	Provincia di Firenze Provincia di Lucca Provincia di Massa e Carrara
	Divisione militare di Genova (17ª)	Provincia di Genova Provincia di Porto Maurizio
	Divisione militare di Piacenza (18ª)	Provincia di Piacenza Provincia di Parma Provincia di Reggio Emilia
ROMA (VII)	Divisione militare di Roma (19ª)	Prov. di Roma (meno circ. di Rieti) e circ. di Sora della prov. di Caserta.
	Divisione militare di Livorno (20ª)	Provincia di Livorno Provincia di Pisa Provincia di Grosseto Provincia di Siena
	Divisione militare di Perugia (21ª)	Provincia di Perugia Provincia di Arezzo Circondario di Rieti
	Divisione militare di Cagliari (22ª)	Provincia di Cagliari Provincia di Sassari

BOLOGNA (IV)	Divisione militare di Bologna (10ª)	Provincia di Bologna Provincia di Modena Provincia di Ferrara Provincia di Venezia Provincia di Rovigo
	Divisione militare di Ravenna (11ª)	Provincia di Ravenna Provincia di Forlì (compreso circondario di Rocca S. Casciano)
	Divisione militare di Treviso (12ª)	Provincia di Treviso Provincia di Belluno; distretto giudiz. di Mongnelfo della provincia di Trento e seguenti distretti e circondari della provincia del Friuli: distretti amministrativi di Gemona, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo; circondari di Pordenone e Tolmezzo; distretto giudiziario di Plezzo
TRIESTE (V)	Divisione militare di Trieste (13ª)	Provincia di Trieste; distretti giudiziari di Capodistria, Pirano e Bisterza della provincia dell'Istria e distretto giudiz. di Comeno della provincia del Friuli
	Divisione militare di Gorizia (14ª)	Provincia del Friuli meno i distretti amministrativi di Gemona, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo; i circondari di Pordenone, Tolmezzo ed i distretti giudiziari di Plezzo e Comeno
NAPOLI (VIII)	Divisione militare di Napoli (23ª)	Provincia di Napoli Provincia di Caserta (meno il circond. di Sora). Provincia di Benevento Provincia di Avellino
	Divisione militare di Salerno (24ª)	Provincia di Salerno Provincia di Potenza
	Divisione militare di Catanzaro (25ª)	Provincia di Catanzaro Provincia di Cosenza Provincia di Reggio Calabria
BARI (IX)	Divisione militare di Bari (26ª)	Provincia di Bari Provincia di Lecce
	Divisione militare di Chieti (27ª)	Provincia di Chieti Provincia di Teramo Provincia di Aquila Provincia di Campobasso Provincia di Foggia
	Divisione militare di Ancona (28ª)	Provincia di Ancona Provincia di Pesaro Urbino Provincia di Macerata Provincia di Ascoli Piceno Provincia di Zara
PALERMO (X)	Divisione militare di Palermo (29ª)	Provincia di Palermo Provincia di Trapani Provincia di Girgenti; circondario di Mistretta della provincia di Messina
	Divisione militare di Messina (30ª)	Provincia di Messina (meno il circondario di Mistretta) Provincia di Catania Provincia di Siracusa Provincia di Caltanissetta

D'ordine di S. M.; Il Ministro — A. DIAZ.

N. **151.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, durante l'esercizio finanziario 1922-1923, per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica – Istruzione premilitare e scuole militari). 17 marzo 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413;

Vista la legge n. 831 del 30 giugno 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 luglio 1922;

Vista la legge n. 1017 del 23 luglio 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 agosto 1922;

Vista la legge n. 1169 del 22 agosto 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1922;

Vista la legge n. 1549 del 30 novembre 1922 che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-1923, fino a quando non siano approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di ufficio durante l'esercizio finanziario 1922-1923 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Direzione superiore delle scuole militari	L.	15.000
Comando delle scuole centrali di fanteria, art. e genio .	»	9.500
Scuola di guerra	»	15.000
Scuola militare	»	21.600
Accademia militare	»	6.900
Scuola d'applicazione di fanteria	»	6.800
Scuola d'applicazione di cavalleria.	»	14.200
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	10.000
Scuola d'applicazione di sanità militare	»	1.000
Collegio militare di Roma	»	4.000
Collegio militare di Napoli	»	3.500
Scuola centrale di fanteria	»	22.000
Scuola centrale di artiglieria	»	25.000
Scuola centrale del genio	»	26.350
Scuola centrale di Educazione fisica	»	2.000

Scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali:

Torino	L.	6.500
Milano	»	10.000
Verona	»	12.000
Modena	»	8.200
Lucca (compreso il distaccamento di Genova)	»	35.100
Roma (compreso il distaccamento di Livorno)	»	39.920
Caserta (compreso il distaccamento di Catanzaro)	»	9.000
Chieti	»	10.000
Palermo (compreso il distaccamento di Cagliari)	»	25.500

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 152. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1922-1923 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica Istruzione premilitare e scuole militari). — 17 marzo 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413;

Vista la legge n. 831 del 30 giugno 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 luglio 1922;

Vista la legge n. 1017 del 23 luglio 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 agosto 1922;

Vista la legge n. 1169 del 22 agosto 1922 per l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1922;

Vista la legge n. 1549 del 30 novembre 1922 che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-1923, fino a quando non siano approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1922-1923 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Scuola di guerra	L.	600
Scuola militare	»	500
Accademia militare	»	600
Scuola di applicazione di fanteria	»	500
Scuola di applicazione di cavalleria	»	500
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	600
Scuola di applicazione di sanità militare	»	150
Collegio militare di Roma	»	500
Collegio militare di Napoli	»	600
Scuola centrale di fanteria	»	1.000
Scuola centrale di artiglieria	»	1.000
Scuola centrale del genio	»	1.000
Scuola centrale di educazione fisica	»	500

Scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali:

Torino	L.	1.000
Milano	»	500
Verona	»	1.000
Modena	»	600
Lucca (compreso il distaccamento di Genova)	»	1.000
Roma (compreso il distaccamento di Livorno)	»	800
Caserta (compreso il distaccamento di Catanzaro)	»	600
Chieti	»	1.000
Palermo (compreso il distaccamento di Cagliari)	»	1.000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 25 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 153. — SCUOLE MILITARI. **Revoca del concorso per la nomina di un insegnante civile di filosofia presso il collegio militare di Roma.** — (Divisione educazione fisica – Istruzione premilitare e scuole militari). 19 marzo 1923.

Questo Ministero determina che sia revocato il concorso per la nomina di un insegnante civile di filosofia nel liceo classico annesso al Collegio militare di Roma, bandito con la circolare n. 543, inserita nella dispensa 55ª del *Giornale militare* 1922.

Essendo peraltro intendimento del Ministero di bandire nuovamente un concorso pel conferimento della cattedra di detta disciplina nel citato istituto per l'anno scolastico 1923-1924, gli aspiranti che intendano parteciparvi e che abbiano già fatto pervenire i titoli e pubblicazioni a sensi della predetta circolare 543, potranno astenersi dal ritirare i documenti stessi. Bene inteso, anche essi dovranno a suo tempo rinnovare esplicitamente la domanda di ammissione al nuovo concorso attenendosi alle norme che verranno pubblicate su apposita circolare del *Giornale militare*.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 154. SCUOLE MILITARI. **Corsi d'istruzione tecnica automobilistica per gli ufficiali in S. A. P. delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio servizi). 20 marzo 1923.

I corsi d'istruzione automobilistica per ufficiali, istituiti con la circolare 256 del *giornale militare* 1922, sono provvisoriamente e fino a nuovo avviso sospesi. Questo Ministero, nell'indicare a suo tempo l'epoca in cui ne sarà ripreso lo svolgimento, si riserva di emanare nuove norme direttive per l'addestramento tecnico automobilistico degli ufficiali appartenenti ad unità aventi automezzi in dotazione organica.

Quei comandi di corpo di armata, presso i quali i corsi per il 1923 avessero già avuto inizio, cureranno che essi siano condotti a compimento seguendo le norme contenute nella succitata circolare n. 256 *giornale militare* 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 155. CONCORSI. **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 22 marzo 1923.

Questo Ministero dispone che sia ripreso, a cominciare dal venturo esercizio finanziario, l'invio sussidiato di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.

Colla presente circolare viene indetto un concorso per l'invio all'estero nell'esercizio finanziario 1923-24.

Al riguardo si osserveranno le seguenti norme:

1° Le lingue nelle quali gli ufficiali dovranno perfezionarsi, la durata della permanenza all'estero, le località nelle quali gli ufficiali stessi dovranno risiedere e le competenze per essi stabilite appaiono dalla seguente tabella.

Lingua	Durata del soggiorno — mesi	Residenze normali	Competenze: Indennità prima della partenza	Competenze: Sussidio mensile	Competenze: Spese di viaggio	*Annotazioni*
Tedesca .	4	Berlino	1200	1200	Rimborso spese del trasporto personale dalla normale residenza alla capitale indicata a col. 3 e ritorno oltre l'aumento di $^2/_{10}$ per il bagaglio.	Non si farà luogo a rimborso di alcuna altra spesa per qualsiasi titolo.
Serba . .	6	Belgrado	1200	1500		

2° Il numero degli ufficiali da inviarsi all'estero nell'anno finanziario 1923-24 sarà il seguente:

Lingua tedesca 2

Lingua serba 5

3° Gli ufficiali da inviarsi nel regno S. H. S. mediante concorso, colle norme più sotto indicate, saranno scelti fra quelli in S. A. P. di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio che soddisfino ai requisiti di cui al seguente paragrafo 5.

Quelli da inviarsi in Germania saranno invece scelti fra gli ufficiali in S. A. P. che, oltre a soddisfare alle condizioni di cui sopra, siano risultati vincitori nel concorso indetto nel 1913 per l'invio sussidiato in tale Stato per perfezionarsi nella lingua tedesca e non abbiano potuto recarsi all'estero per lo scoppio della guerra europea, purchè però non abbiano già soggiornato per servizio, per almeno 18 mesi, in Germania, Austria o territori ex germanici, dopo l'armistizio.

4° Gli ufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al 2° periodo del paragrafo precedente dovranno, per aspirare all'invio sussidiato in Germania, presentare domanda colle norme di cui al seguente paragrafo 5.

Essi saranno però sottoposti il 28 maggio prossimo in Roma ad una prova orale di controllo per constatare se hanno conservata l'idoneità voluta.

Avranno la precedenza per l'invio in Germania gli ufficiali che non furono mai all'estero per servizio di qualche durata: a parità di condizioni, varrà l'ordine di classifica stabilito nel concorso summenzionato.

Gli ufficiali in questione, qualora non presentino, colle norme indicate dalla presente circolare, la domanda di cui sopra, s'intenderanno decaduti da ogni diritto che loro spettasse per aver vinto un precedente concorso per l'invio sussidiato all'estero, salvo il caso che si trovino attualmente in aspettativa, all'estero o nei RR. corpi di truppe coloniali.

5° Le domande per essere ammessi al concorso per l'invio nel regno S. H. S. e quelle degli ufficiali aspiranti all'invio in Germania, dovranno essere presentate entro il 15 aprile 1923.

Esse saranno dirette per via gerarchica ai comandi di corpo d'armata od alle autorità corrispondenti, se gli ufficiali non dipendono da detti comandi.

Gli ufficiali concorrenti dichiareranno in quale epoca dal 30 giugno 1923 al 30 giugno 1924 preferirebbero, se prescelti, di soggiornare all'estero.

Nelle domande degli ufficiali concorrenti per l'invio in Germania dovrà poi apparire se gli ufficiali stessi abbiano goduto altra volta del vantaggio dell'invio sussidiato all'estero, e per quale lingua, e se essi abbiano prestato servizio all'estero, in quale Stato, in quale periodo e per quale durata.

Le competenti autorità daranno corso alle domande di ufficiali bene annotati, distinti per qualità intellettuali, morali e militari, e che, per nota serietà di carattere e costanza di propositi, lasciano presumere che dall'invio all'estero ricaveranno il vantaggio voluto.

Le autorità suddette, nell'esprimere il loro esplicito parere sulle domande a cui danno corso, dichiareranno altresì se ragioni di servizio non si oppongano all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio nel periodo di tempo dall'ufficiale stesso prescelto.

I sottotenenti, gli ufficiali in aspettativa, gli ufficiali appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali, gli ufficiali all'estero non saranno ammessi al concorso.

6° I comandi di corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire a questo Ministero (Ufficio addestramento - Stato Maggiore Centrale), per la fine di aprile 1923, le domande dei candidati alle quali hanno dato corso.

7° Questo Ministero comunicherà ai comandi di corpo d'armata l'elenco degli ufficiali ammessi al concorso per l'invio nel regno S. H. S., nonchè i nomi di quelli prescelti per l'invio in Germania.

8° I concorrenti per la lingua serba dovranno, cogli esperimenti di cui al n. 9, comprovare di possedere una discreta conoscenza teorico-prativa di tale lingua.

9° Gli esperimenti saranno scritti ed orali.

Consisteranno:

a) in una traduzione scritta dall'italiano in serbo coll'uso del vocabolario. Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata e della divisione di Cagliari, il giorno 28 maggio 1923.

I temi saranno trasmessi da questo Ministero in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei candidati, dal presidente della commissione di vigilanza, costituita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal presidente della commissione di vigilanza saranno, seduta stante, spediti a questo Ministero - Stato Maggiore Centrale (Ufficio addestramento) presso il quale saranno sottoposti al giudizio di una commissione esaminatrice.

I candidati che in questa prova abbiano riportato l'idoneità — cioè 10/20 — saranno ammessi alle prove successive;

b) in una facile traduzione scritta dal serbo in italiano senza l'uso del vocabolario;

c) in una prova orale alla presenza della commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere abbastanza correntemente un testo facile serbo e saperlo tradurre, sia pure sommariamente, con speditezza in italiano; di sapere comprendere il professore mentre si esprimerà in serbo con frasi facili dell'uso comune e di essere in grado di rispondergli; dovranno inoltre mostrare di conoscere le principali regole grammaticali.

Le prove di cui alle lettere *b*) e *c*) avranno luogo presso questo Ministero a cominciare dal 20 giugno p. v. secondo modalità che questo Ministero comunicherà ai comandi di corpo d'armata.

Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero l'ufficiale deve riportare l'idoneità nei tre esperimenti.

I concorrenti che risultino insufficienti in uno di essi saranno ugualmente dichiarati idonei, qualora abbiano raggiunto una media di almeno 12/20.

Essi saranno però classificati in coda agli altri.

Gli ufficiali idonei saranno ammessi all'invio nel regno S. H. S. compatibilmente col numero dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di classifica.

11º Nel caso di deficenza di aspiranti idonei per una delle due lingue che formano oggetto del presente concorso, i posti così rimasti vacanti potranno essere devoluti agli idonei che risultino esuberanti nell'altra.

12º Ultimati gli esperimenti di cui al comma precedente e stabilito i nomi degli ufficiali prescelti, questo Ministero farà le opportune comunicazioni agli interessati per mezzo dei comandi di corpo d'armata.

13º Gli ufficiali ammessi al soggiorno sussidiato all'estero saranno considerati in licenza all'estero, senza perdere il diritto alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio.

14º Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali saranno rispettivamente, alle dipendenze del capo della Delegazione italiana presso la commissione militare interalleata di controllo di Berlino, per quelli residenti in Germania e dall'Addetto militare presso la R. Legazione a Belgrado, per quelli residenti nel regno S. H. S. Le sedi normali saranno quelle di Berlino e Belgrado, e da esse gli ufficiali medesimi non potranno allontanarsi senza previo consenso delle autorità sopra indicate. A queste spetterà inoltre decidere se e quando in circostanze del tutto eccezionali, potrà essere ritenuto necessario l'uso dell'uniforme da parte degli ufficiali predetti i quali, in ogni altro caso dovranno, durante la loro permanenza all'estero, indossare costantemente l'abito civile.

15º Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufficiali rientreranno al proprio corpo od ufficio, rimanendo in attesa di altre comunicazioni da parte di questo Ministero relative ad un esperimento, presso questo Ministero stesso, al quale saranno assoggettati per accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della lingua studiata.

Tale esperimento consisterà in prove analoghe, ma più difficili di quelle stabilite dal n. 7: la prova *a*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, sempre coll'uso del vocabolario. Gli ufficiali saranno classificati come traduttori e interpreti in ottimi, buoni, sufficienti, mediocri e insufficienti.

Tali classificazioni saranno partecipate da questo Ministero per via gerarchica ai comandi di corpo, che dovranno curarne l'inserzione nella parte prima del libretto dell'ufficiale interessato, a cui dovranno darne comunicazione.

Norme amministrative.

16º All'atto della partenza per l'estero gli ufficiali riscuoteranno dalla cassa dei corpi rispettivi lo stipendio del mese in corso ed una anticipazione di lire 4000 in conto delle indennità, delle spese di viaggio e dei sussidi mensili, stabiliti dalla tabella di cui al comma 1º.

Spetterà poi ai corpi stessi provvedere mensilmente al regolare pagamento dello stipendio dovuto a ciascun ufficiale durante il periodo di permanenza all'estero e delle somme successive che gli ufficiali potessero chiedere in conto del sussidio mensile senza oltrepassare, s'intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella suddetta. Tali assegni dovranno però essere trasmessi alle autorità indicate nel paragrafo 14, le quali provvederanno a corrisponderli agli ufficiali.

17° Tutte le competenze spettanti agli ufficiali sia come assegni ordinari, sia in base al disposto del paragrafo 1 della presente circolare, dovranno essere corrisposte in valuta italiana.

18° Le somme di cui al paragrafo 1, corrisposte agli ufficiali in seguito al loro invio all'estero, saranno conteggiate dai corpi sul capitolo dell'esercizio finanziario prossimo corrispondente al capitolo 25, art. 2, lettera *b*) del bilancio 1922-23.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **156.** DISPOSIZIONI VARIE. **Corso di abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale.** (Direzione generale di artiglieria). 22 marzo 1923.

Il Ministero determina che presso la fabbrica d'armi R. E. di Roma venga effettuato un nuovo corso di abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale, con le modalità già stabilite per gli altri corsi analoghi svoltisi finora.

Detto corso si inizierà il 15 maggio c. a., ed avrà la durata di sette mesi, compreso il periodo occorrente per gli esami.

Per l'ammissione al corso di cui sopra, si osserveranno le stesse norme contenute nelle circolari n. 594 del *Giornale militare* 1919, e n. 292 del *Giornale militare* del 1920.

Gli stabilimenti di artiglieria, cui compete il compito di sottoporre i candidati al prescritto preventivo lavoro di saggio, dovranno attenersi a concetti di speciale ed opportuna severità perchè i candidati ammessi diano il massimo affidamento di poter diventare, al termine del corso, ottimi capi armaiuoli.

Le domande, accompagnate dalla copia del foglio matricolare mod. 59, e della copia del foglio caratteristico mod. *F* per i sottufficiali, unitamente al verbale relativo al risultato della prova, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale di artiglieria - Divisione I A. P)., non più tardi del 1° maggio p. v.

Gli allievi, che al termine del corso verranno riconosciuti idonei con le qualifiche di «ottimo» e di «buono» a ricoprire la carica di capo armaiuolo reggimentale, saranno opportunamente classificati in base alla votazione riportata negli esami finali, e saranno gradualmente chiamati ad assumere le funzioni di mano in mano che risulteranno dei posti vacanti.

Indipendentemente dalla detta graduatoria, gli allievi riconosciuti idonei come sopra, e che rivestano già un grado di sottufficiale, conseguiranno la nomina di capo armaiuolo appena ultimato il corso, quelli invece che risultino soldati o caporali e caporali maggiore, non potranno conseguire la nomina stessa se non quando, avendo raggiunta la prescritta anzianità di servizio e di grado, possono essere promossi al grado di sergente (comma 7° e 8° della circolare del *Giornale militare* 1919), oppure all'atto della effettiva assunzione in carica, ancorchè non abbiano ancora raggiunto il detto grado.

Per tutti il diritto alla speciale sovrapaga di cui alla circolare 536 del *Giornale militare* 1919, dovrà cominciare a decorrere dalla data della effettiva assunzione alla carica.

La direzione superiore delle costruzioni di artiglieria comunicherà agli stabilimenti interessati i programmi da svolgere e le norme da seguire negli esami ed esperimenti pratici.

Si raccomanda ai comandanti di corpo, di deposito e di distretto, la maggiore diffusione della presente circolare, e di provvedere perchè le pratiche siano fatte e trasmesse in tempo utile, e con la maggior cura possibile.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 157. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** (Divisione personale del Ministero). — 22 marzo 1923.

A seguito delle circolari n. 37, 84 e 114 corrente anno, si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dei funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che sono autorizzati a firmare «d'ORDINE» per gli uffici cui sono rispettivamente proposti:

Il colonnello d'amministrazione P. A. CAMBIERI-PRANO Comm. Carlo per l'ufficio stralcio revisione conti.

Il colonnello del genio PUGNANI cav. Angelo per l'ufficio automobilistico.

Il capo sezione VOCINO gr. uff. dott. Carlo per l'ufficio stralcio ricompense di guerra.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 158. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla divisa degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento). — 22 marzo 1923.

La divisa di prescrizione è quella grigio-verde che, consacrata in salda unione di energie e di fede dalle lotte, dagli olocausti e dalle glorie, perpetuerà nell'Esercito e nel Paese il ricordo e la fiera affermazione della Vittoria.

A) UFFICIALI.

I. — UNIFORME ORDINARIA.

Comprende:

1° *Copricapo*:

In servizio: l'attuale berretto di castorino o copricapo speciale (per bersaglieri, alpini ed artiglieria da montagna, cavalleria, artiglieria a cavallo).

Per i servizi d'ordine pubblico: elmetto metallico con fregi dell'arma o corpo.

Fuori servizio: berretto di castorino.

2° *Giubba*:

E' di panno diagonale, della foggia in uso, con:

a) colletto diritto (tessuto, colore, filettatura, mostrine e fiamme prescritte per le varie armi e corpi in conformità dello specchio alleg. n. 1); con stellette di metallo zigrinato, d'oro per gli ufficiali generali e d'argento per tutti gli altri ufficiali, con raggio di 12 millimetri;

b) controspalline grigio-verdi amovibili, con filettatura completa del colore dell'arma o corpo, fissate verso il colletto con bottoncino metallico brunito (V. specchio allegato n. 1);

c) bottoniera coperta;

d) quattro tasche a taglio orizzontale, applicate esternamente (non a soffietto) con piega doppia centrale verticale e con lembo copritasca non sagomato;

e) manopole a taglio diritto, con i distintivi di grado attualmente in uso.

Ai soli ufficiali dei bersaglieri ciclisti, per le esigenze dello speciale servizio, è consentito il bavero rovesciato della forma attualmente in uso per i ciclisti.

3° *Pantalone*:

E' di panno diagonale, della foggia in uso, con bande laterali costituite da un gallone di seta grigio-scura largo 30 millimetri, con filettatura centrale di 2 mm. del colore dell'arma o corpo (V. specchio allegato n. 1).

In servizio è obbligatorio il pantalone corto. Fuori servizio è consentito l'uso di pantalone lungo con sottopiede elastico ad attaccatura interna.

4° *Cinturone con bretella*:

E' di cuoio marrone scuro, indossato dagli ufficiali di tutte le armi o corpi sopra la giubba; bretella, dalla spalla destra al fianco sinistro.

5° *Armamento*:

Sciabola nichelata - pistola.

L'ufficiale deve essere sempre armato (1).

Per le armi a piedi o montate su automezzi è obbligatoria la sola pistola nelle istruzioni tattiche, tecniche, di campagna, e nei servizi di ordine pubblico; in tutti gli altri casi è prescritta la sola sciabola.

Per le armi a cavallo è obbligatoria la sciabola in tutti i servizi armati; è prescritta anche la pistola nelle istruzioni tattiche e di campagna e nei servizi di ordine pubblico.

Fuori servizio è di prescrizione la sola sciabola.

La pistola per tutte le armi e corpi è portata sul fianco destro unita al cinturone mediante fondina di cuoio marrone scuro. La sciabola, munita di dragona, è portata al fianco sinistro assicurata, mediante pendagli, ad apposito cinturino sotto la giubba; dragona e pendagli, di cuoio marrone scuro.

6° *Calzatura*:

E' sempre di cuoio nero.

Col pantalone corto: gambali su stivaletto allacciato (od intero ad elastici); o stivaloni interi. Per le esercitazioni tattiche, di campagna, ed altri servizi armati è consentito l'uso delle scarpe alpine con fasce mollettiere.

Col pantalone lungo è obbligatorio lo stivaletto intero ad elastico.

7° *Guanti*:

Sono di pelle marrone; fuori servizio sono facoltativi quelli di pelle bianca.

II. — GRANDE UNIFORME.

Si differenzia da quella ordinaria per le seguenti varianti:

1° *Copricapo*:

Sotto le armi è prescritto l'elmetto metallico con fregi dell'arma o corpo (in metallo argentato o dorato); od il copricapo speciale. I soli comandanti di truppa sotto le armi (generali di corpo d'armata, divisione, brigata, colonnelli comandanti di corpo) portano il pennacchio bianco, di airone, sul lato sinistro dell'elmetto.

In ogni altro caso è prescritto il berretto o copricapo speciale.

---

(1) Solo nelle istruzioni di equitazione e montando a cavallo per diporto gli ufficiali potranno non essere armati.

2° *Giubba*:

Le controspalline dell'uniforme ordinaria vengono sostituite da controspalline grigio-verdi, filettate con i colori dell'arma o corpo, munite di bottoncino metallico argentato o dorato e guarnite superiormente di intreccio *a nodi di Savoia* in tessuto metallico d'argento o d'oro a seconda delle armi o corpi, con le specificazioni indicate in nota (1).

3° *Armamento ed oggetti vari*:

Sciabola con pendagli di tessuto metallico (argento od oro) e dragona in tessuto d'oro con nappa per tutte le armi e corpi come è specificato in nota (2).

Cinturone di cuoio marrone scuro con bretella; decorazioni; guanti bianchi di pelle; sciarpa di seta di color turchino, a tracolla da destra a sinistra, e sotto il cinturone.

III. — SOPRABITI.

Per le armi a piedi e servizi è di prescrizione la mantellina di panno grigio-verde, lunga fin sotto il ginocchio, con stellette sul bavero, e chiusura con ganci e fermaglio di metallo brunito con catenella. I bersaglieri conservano la mantellina nera.

Per le armi a cavallo o montate su automezzi è di prescrizione il pastrano di panno grigio-verde a taglio diritto, con martingala, bottoniera coperta, bavero ampio rovesciato arrotondato sul davanti, con stellette.

Il pastrano porta inoltre: quattro tasche ricavate internamente, le due superiori a taglio verticale, le due inferiori a taglio orizzontale e con lembi copritasche; spaccatura al fianco sinistro per la sciabola (3); manopole a taglio diritto con i distintivi di grado attuali.

Per le armi a piedi e servizi è facoltativo fuori servizio il pastrano sopra descritto; per le armi a cavallo o montate è facoltativa la mantellina grigio-verde.

Per gli ufficiali generali è di prescrizione il pastrano grigio-verde, facoltativa la mantellina grigio-verde.

Agli ufficiali delle armi a piedi e servizi, che fanno servizio a cavallo, è consentito, a cavallo, l'uso del pastrano — per essi facoltativo — anche quando sono insieme alla truppa.

Sono inoltre facoltativi: lo *spencer* nero, per gli ufficiali attualmente autorizzati ad indossarlo; l'impermeabile grigio-verde o kaki, chiuso sul davanti, ad una sola bottoniera, con stellette al bavero e privo di distintivi di grado.

---

(1) *I nodi di Savoia* sulle controspalline sono costituiti:
per i generali, di cordone d'argento brillantato (diametro 9 mm.);
per gli ufficiali superiori, di cordone d'argento o d'oro liscio (diametro 8 mm.);
per gli ufficiali inferiori, di cordone d'argento o d'oro (diametro 7 mm.) screziato in azzurro - screziatura a tratti di spirali incrociate, distanziati fra loro di un centimetro.

(2) La dragona per la grande uniforme è uguale per tutte le armi e corpi. Essa è formata da un doppio cordoncino di tessuto d'oro e da una nappa di tortiglio d'oro.
Il doppio cordoncino, lungo 250 mm. e del diam. di 6 mm., forma un nodo a circa metà lunghezza ed è tutto in oro per gli ufficiali generali e superiori, screziato di moschine di seta color turchino per gli ufficiali inferiori.

(3) La sciabola va portata esternamente al pastrano.

IV. — DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DI PRIMA NOMINA E DELLE CATEGORIE IN CONGEDO.

Ai soli ufficiali di complemento di prima nomina è consentito nelle esercitazioni di campagna, nei servizi interni ed in quelli di ordine pubblico, di utilizzare la tenuta di panno non diagonale che già possedessero, applicando ad essa le varianti indispensabili riguardanti il colletto, le filettature e le bande.

Così pure ai soli ufficiali delle categorie in congedo è consentito, nei casi di richiami o comunque di intervento a riviste e funzioni, di continuare ad usare, fino a consunazione, la tenuta di panno grigio-verde che già possedessero, colle varianti indispensabili di cui sopra.

B) SOTTUFFICIALI.

Marescialli e Aiutanti di battaglia.

I. — UNIFORME ORDINARIA.

Comprende:

1° *Copricapo*:

In servizio, l'attuale berretto, o copricapo speciale (per bersaglieri, alpini ed artiglieria da montagna, cavalleria, artiglieria a cavallo).

Per i servizi d'ordine pubblico, elmetto metallico con fregi dell'arma o corpo (in metallo argentato o dorato).

Fuori servizio, il berretto.

2° *Giubba*:

E' della foggia in uso, con:

a) colletto diritto di panno (colore, mostrine, o fiamme prescritte per le varie armi e corpi in conformità dello specchio allegato n. 2); con stellette di metallo argentato liscio e con raggio di 12 mm.;

b) controspalline grigio-verdi amovibili, fissate verso il colletto mediante bottoncino metallico brunito, e con distintivi di grado disposti come attualmente;

c) bottoniera coperta;

d) quattro tasche a taglio orizzontale e con lembo copritasca non sagomato, di cui le due superiori applicate esternamente senza piega centrale, le due inferiori ricavate internamente;

e) maniche con manopole foggiate a punta.

Ai soli marescialli dei bersaglieri ciclisti, per le esigenze dello speciale servizio, è consentito il bavero rovesciato della forma attualmente in uso per i ciclisti.

3° *Pantalone*:

E' come quello attualmente di prescrizione.

4° *Armamento*:

Sono di prescrizione: la pistola mod. 89, per le armi a piedi o montate su automezzi e per i servizi; la sciabola mod. 71 per le armi a cavallo. Per queste ultime, anche la pistola mod. 89 nei servizi armati.

I marescialli delle armi e corpi per cui non sia attualmente di prescrizione la bandoliera, per il porto della pistola, portano quest'arma mediante un cinturone di cuoio marrone scuro, con bretella, analogo a quello degli ufficiali.

5° *Calzature*:

Sono di prescrizione: lo stivaletto nero allacciato (o la scarpa alpina) con fasce mollettiere, od i gambali secondo le diverse armi o corpi.

E' facoltativo fuori servizio l'uso dei gambali anche per i marescialli delle armi, o corpi, per le quali sono di prescrizione le fasce mollettiere.

6° *Guanti*:

Sono di pelle o di filo color marrone.

II. — GRANDE UNIFORME.

Si differenzia da quella ordinaria per le seguenti varianti:

1° *Copricapo*:

Sotto le armi è prescritto l'elmetto metallico con fregi dell'arma o corpo; od il copricapo speciale. In ogni altro caso, il berretto od il copricapo speciale.

2° *Giubba*:

Le controspalline dell'uniforme ordinaria vengono sostituite da controspalline di panno nero filettate coi colori dell'arma o corpo, coi distintivi di grado alla base (traversalmente alla controspallina) ed il fregio dell'arma, o corpo, ricamato in argento od oro, senza numero del reggimento o reparto, al centro della controspallina; munite di bottoncino metallico, argentato o dorato, verso il colletto.

3° *Guanti*:

Sono di pelle o di filo color bianco.

III. — SOPRABITI.

Per le armi a piedi e servizi è di prescrizione la mantellina di panno grigio-verde, lunga fin sotto il ginocchio, con stellette e con distintivi di grado sul bavero, e chiusura con ganci e fermaglio di metallo brunito a catenella.

Per le armi a cavallo o montate su automezzi, è di prescrizione il pastrano di panno grigio-verde attualmente stabilito, con stellette al bavero e con distintivi di grado sulle controspalline disposti longitudinalmente come quelli tuttora in uso sulla giubba.

E' facoltativo l'uso di un impermeabile grigio-verde o kaki, a taglio chiuso, ad una sola bottoniera, con stellette al bavero e privo di distintivi di grado.

IV. — QUALITA' DEL PANNO.

Berretto, giubba, pantalone e soprabiti devono essere allestiti con panno speciale per sottufficiali; è facoltativo l'impiego di panno da truppa.

Sergenti maggiori e sergenti.

Sono vestiti ed equipaggiati come la truppa; però, per quelli di carriera, la divisa è costruita su misura con panno speciale per sottufficiali (in mancanza, con panno da truppa).

C) DIVISA DELLA TRUPPA.

Come l'attuale, con le seguenti modificazioni:

a) colletto della giubba diritto di panno (colore, mostrine o fiamme prescritte per le varie armi o corpi in conformità dello specchio allegato n. 2);

b) controspalline alla giubba, anche per quelle armi, e corpi, che presentemente non le hanno;

c) per la grande uniforme, adozione di trofei di metallo pieno, bianco o giallo (a seconda delle armi o corpi), da applicare alle controspalline e di forma analoga a quella dei fregi per copricapo, però senza il numero del reggimento o reparto; guanti bianchi di cotone.

D) ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICAZIONI ALLA DIVISA.

La divisa grigio-verde sopradescritta diviene obbligatoria per gli ufficiali e per i marescialli *dal* 1° *ottobre* 1923.

Per gli altri sottufficiali e per la truppa, saranno emanate ulteriori disposizioni per l'applicazione graduale delle modificazioni.

Nulla è innovato nella divisa dell'arma dei Carabinieri Reali, date le esigenze dello speciale servizio d'istituto.

E) DISPOSIZIONI SPECIALI PER I MUTILATI.

Sono consentiti: l'uso della pistola in luogo della sciabola, ed il bastone per quelli ai quali è necessario.

E' altresì permesso, col pantalone lungo, lo stivaletto allacciato, anzichè ad elastici.

F) DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

L'uniforme nera, già definitivamente abolita con la circolare 19 febbraio 1920 numero 108 (disp. 9 del *Giornale militare* 1920), è consentita nei servizi non armati e fuori servizio *fino al* 1° *ottobre* 1923.

Fino al 1° *giugno* 1924, soltanto coll'uniforme ordinaria, sono consentite:

Per gli ufficiali in S. A. P.:

a) le giubbe grigio-verdi con le tasche interne ed i lembi copritasca sagomati, purchè modificate nel colletto e nella filettatura;

b) le tenute di panno grigio-verde non diagonali, purchè anch'esse modificate nelle filettature e nel colletto.

Per i marescialli:

Le giubbe grigio-verdi colle tasche interne, presentemente facoltative.

E' altresì consentito l'uso, indipendentemente da quelli di prescrizione, in via eccezionale e non oltre quattro anni:

Per gli ufficiali:

a) solo fuori servizio: di cappotti grigio-verdi a due petti con bottoniera metallica esterna; di soprabiti di colore diverso dal grigio-verde;

b) di impermeabili di colore e di foggia diversa da quella di prescrizione.

Per i marescialli:

a) delle mantelline di colore grigio-verde, per i marescialli di armi, e corpi, per le quali è invece prescritto il pastrano;

b) solo fuori servizio, delle mantelline di colore nero o turchino;

c) di impermeabili di colore e foggia diversa da quella di prescrizione.

Ogni disposizione contraria a quelle della presente circolare è abrogata.

Sarà successivamente pubblicata la nuova edizione del Regolamento sull'uniforme, in sostituzione della « Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. Esercito » ediz. 1903 e del « Regolamento sull'uniforme » ediz. 1907.

Il Ministro — A. Diaz.

ALLEGATO N. 1.

Ufficiali.

Colori, mostrine e fiamme dei baveri delle giubbe; filettature ai baveri, alle controspalline ed ai pantaloni.

ARMI E CORPI	BAVERO	Filettature alle controspalline ed ai pantaloni
Uff. Generali	Velluto turchino (con mostrine di brigata per i comandanti di brigata di fanteria).	Argento
» Granatieri	Panno scarlatto con alamari d'argento.	Scarlatto
» Fanteria di linea	Velluto nero con filettatura scarlatta all'orlo esterno e mostrine di brigata.	Scarlatto
» Bersaglieri	Velluto nero con fiamme cremisi (a 2 punte).	Cremisi
» Alpini	Velluto nero con fiamme verdi (a 2 punte).	Verdi
» Reparti carriarmati	Velluto nero con fiamme scarlatte (a 2 punte).	Scarlatto
» Cavalleria	Colori e fiamme (a tre punte), attualmente di prescrizione.	filettatura alle controspalline, nera; filettatura al pantalone, corrispondente al colore distintivo del bavero (1).
» Artiglieria	Velluto nero con filettatura di panno giallo all'orlo esterno.	Giallo
» Genio	Velluto nero con filettatura di velluto cremisi.	Cremisi
» Aeronautica	Panno cobalto	Cobalto
» Medici	Velluto amaranto	Amaranto
» Chimico-Farmacisti	Velluto nero con fiamme (ad una punta) di velluto amaranto.	Amaranto
» Commissari	Velluto nero con filettatura di panno azzurro scuro all'orlo esterno.	Azzurro scuro
» Sussistenza	Velluto nero con fiamme (ad una punta) di panno azzurro scuro.	Azzurro scuro
» Amministrazione	Velluto nero con fiamme (ad una punta) di panno nero filettate in panno azzurro scuro.	Azzurro scuro
» Veterinari	Velluto nero con fiamme (ad una punta) di velluto celeste.	Celeste
» Serv. trasporti	Velluto nero con fiamme (ad una punta) di panno marrone.	Marrone
» Giustizia militare	Velluto nero con filettatura di cordoncino d'oro all'orlo esterno.	Oro

(1) Fanno eccezione: per la filettatura alle controspalline, i reggimenti che hanno già attualmente la filettatura a colori diversi dal nero, i quali la conserveranno invariata; il reggimento Guide, che, avendo due colori al bavero diversi dal nero, adotterà la filettatura bianca tanto alle controspalline quanto al pantalone.

ALLEGATO N. 2.

Sottufficiali e truppa.

Colori, mostrine e fiamme dei baveri delle giubbe.

ARMI E CORPI	BAVERO
Granatieri	Panno scarlatto con alamari in argento.
Fanteria di linea	Panno nero con mostrine di brigata.
Bersaglieri	Panno nero con fiamme cremisi (a due punte).
Alpini	Panno nero con fiamme verdi (a due punte).
Reparti carri-armati	Panno nero con fiamme scarlatte (a due punte).
Cavalleria	Colori, e fiamme (a tre punte), attualmente di prescrizione (1).
Artiglieria	Panno nero con fiamme (ad una punta) di velluto nero filettate di panno giallo.
Genio	Panno nero con fiamme (ad una punta) di velluto nero filettato di panno cremisi.
Aeronautica	Panno cobalto.
Sanità	Panno nero con fiamme (ad una punta) di panno cremisi.
Sussistenza	Panno nero con fiamme (ad una punta) di panno azzurro scuro.
Serv. trasporti	Panno nero con fiamme (ad una punta) di panno marrone.

(1) I reggimenti *Nizza*, *Piemonte Reale*, *Savoia* e *Genova* conservano anche per la truppa la caratteristica filettatura alle controspalline.

N. 159. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione dei comandi di raggruppamento alpino: loro dipendenze ed attribuzioni.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 22 marzo 1923.

In esecuzione di quanto è prescritto dal decreto n. 12 del 17 gennaio u. s., concernente il nuovo ordinamento dell'Esercito, nei riguardi delle truppe alpine, questo Ministero determina:

I. — Sotto la data del 1 maggio 1923, saranno costituiti i seguenti comandi di raggruppamento alpino:

1° *Raggruppamento alpino* — Sede in Torino:

Sarà costituito dal 1°, 2° e 3° reggimento alpini e dal 1° reggimento artiglieria da montagna.

2° *Raggruppamento alpino* — Sede in Bergamo:

Sarà costituito dal 4°, 5° e 6° reggimento alpini e dal 3° reggimento artiglieria da montagna.

3° *Raggruppamento alpino* — Sede in Belluno:

Sarà costituito dal 7°, 8° e 9° reggimento alpini e dal 2° reggimento artiglieria da montagna.

II. — Il comando del raggruppamento alpino ha il seguente organico:

Personale ufficiali:

1 Generale di brigata (comandante).
1 Tenente colonnello o maggiore degli alpini.
1 Maggiore d'artiglieria da montagna.
1 Capitano degli alpini.

4 Ufficiali.

Personale sottufficiali:

2 Marescialli o sergenti maggiori delle truppe alpine.

Personale truppa:

2 Dattilografi scritturali delle truppe alpine.
2 Ordinanze d'ufficio » » »
1 Telefonista » » »
1 Ciclista » » »

6 Truppa.

Nella truppa non sono compresi gli attendenti il cui numero varia secondo le condizioni personali degli ufficiali.

L'assegnazione degli ufficiali e dei sottufficiali sarà fatta da questo Ministero; l'assegnazione della truppa dai comandi dei corpi d'armata interessati, traendo il personale da tutti i reggimenti di truppe alpine dipendenti dal raggruppamento.

I comandi dei raggruppamenti sono amministrati rispettivamente dal 3°, 5° e 7° reggimento alpini.

III. — Il comandante di raggruppamento alpino, analogamente a quanto è prescritto pel comandante di brigata di fanteria, dipende dal comandante della divisione nel cui territorio il comando di raggruppamento ha sede.

Egli dipende inoltre, per quanto ha tratto ai reparti dislocati fuori del territorio della divisione, dai comandi delle divisioni nel cui territorio risiedono i predetti reparti.

E pertanto tutti i reparti dislocati fuori del territorio della divisione in cui risiede il comando del raggruppamento, dipenderanno per il tramite gerarchico (di reggimento, di raggruppamento) dal comando della divisione nel cui territorio risiedono.

IV. — Il comandante di raggruppamento alpino ha sulle truppe costituenti il raggruppamento stesso attribuzioni analoghe a quelle prescritte pel comandante di brigata di fanteria. (Regolamento di disciplina cap. VI).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **160.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Profilassi della morva negli equini del R. Esercito.** — (Ispettorato ippico – Ufficio d'ispezione veterinaria). — 22 marzo 1923.

Per una severa profilassi contro la morva, ferma restando la circolare 324 *giornale militare* del 2 giugno 1921, si dispone che tutti i quadrupedi (di ufficiali e truppa) allorchè passano ad altro corpo siano sottoposti al malleinamento, la data e l'esito del quale dovranno sempre figurare sui documenti di accompagnamento.

Tale misura non sarà adottata allorquando i quadrupedi siano stati sottoposti alla prova malleinica da non oltre un mese.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 2ª, anno 1923, circolare 13:

A pagina 25, colonna 1ª, depennare il capitano *Amato* Guglielmo, 232 fanteria.
A pagina 26, colonna 2ª, depennare il tenente *Cristianelli* Giuseppe, 4 alpini.
A pagina 27, colonna 1ª, depennare il capitano *Dupanloup* Francesco, 89 fanteria.
A pagina 29, colonna 1ª, depennare il capitano *Marchetti* Gaetano, 54 fanteria.
A pagina 29, colonna 2ª, depennare il tenente *Monaco* Paolo, 32 fanteria.
A pagina 30, colonna 1ª, depennare il tenente *Negro* Arturo, 90 fanteria.
A pagina 31, colonna 2ª, depennare il tenente *Scandella* Giuseppe, 58 fanteria.
A pagina 34, colonna 1ª, depennare il sottotenente *Casa* Armando, 26 fanteria.

Dispensa 5ª:

A pagina 202, tenente *Zinconi* Mario, si consideri come non avvenuto il provvedimento che lo riguarda.

Dispensa 7ª, anno 1913, circolare 68:

A pagina 236, colonna 1ª, depennare il tenente *Amodei* Pietro, 45 fanteria.

A pagina 236, depennare il tenente *Bagatta* Girolamo, 90 fanteria.

A pagina 236, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Bonomo Gaspare il parigrado *Baviera* Raniero, distretto Milano.

A pagina 236, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Carrari Domenico il parigrado Canali Mario, 56 fanteria.

A pagina 236, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Cristini Guido, il parigrado *Carraroli* Guido, 36 fanteria.

A pagina 236, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Baccari Arturo il parigrado *Bensaia* Andrea, scuola allievi ufficiali complemento Torino.

A pagina 236, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Cassina Roberto il parigrado *Catanzaro* Vincenzo, 16 fanteria.

A pagina 237, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Giacomelli Arnaldo il parigrado *Grillo* Francesco, 54 fanteria.

A pagina 237, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano *Gulinelli* Amerigo, il tenente *Imbrò* Gaetano, 19 fanteria.

A pagina 237, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Mattina Roberto i parigrado *Malagù* Ugo, 9 fanteria e *Morello* Pietro, 54 fanteria.

A pagina 238, colonna 1ª, depennare il capitano *Santoro* Ettore, 3 fanteria.

A pagina 238, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Rossi Spartaco il parigrado *Ruggieri* Alessandro, 7 alpini.

A pagina 238, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Pomponi Anchise il parigrado *Pezzino* Vincenzo, 28 fanteria.

A pagina 238, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Pivesso Adolfo i parigrado *Pascale* Nicola, 63 fanteria e *Pepe* Gaetano, 21 fanteria.

A pagina 238, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Turini Angelo il parigrado *Trapani* Carlo, 76 fanteria.

A pagina 238, colonna 2ª, depennare il capitano *Valenti* Ladismiro, 25 fanteria.

A pagina 239, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Milazzo Gioacchino il parigrado *Morichini* Carlo, delegazione trasporti militari Firenze.

A pagina 239, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Sagone Nicolò il parigrado *Sbrocchi* Leopoldo, assegnato Ministero guerra.

A pagina 239, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Rinaldi Carlo il tenente *Ravaglia* Spartaco, 71 fanteria.

A pagina 240, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Becattini Cesare, il parigrado *Boranga* Francesco, 20 campagna.

A pagina 240, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Antonucci Oscar il capitano *Angiolini* Arrigo, 3 pesante ed il tenente *Altobelli* Luigi, 1 costa.

A pagina 240, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Dodaro Ermanno il parigrado *Di Blasio* Giuseppe, 3 campagna.

A pagina 241, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Renganeschi Nullo il parigrado *Ripani* Rodolfo, scuola allievi ufficiali complemento Chieti

A pagina 242, colonna 1ª, aggiungere prima del tenente Bergonzi Pietro, il parigrado *Andreozzi* Luigi, 8 raggruppamento genio.

A pagina 242, colonna 2ª aggiungere dopo il tenente Gobbini Giotto, il capitano *Pisano* Lionello, 8 raggruppamento genio.

Dispensa 11, anno 1923, circolare 100:

A pagina 324, corpo d'armata Trieste, 1ª colonna, 8ª riga, *anzichè*: DONZELLI Ferdinando, *leggasi*: DONZELLI Salvatore.

A pagina 325, corpo armata Bari, colonna 1ª, dopo il capitano di fanteria Vincenti Mareri Giovanni, aggiungere il pari grado, stessa arma, *Pensieri* Gennaro.

Dispensa 13ª:

A pagina 392, capitano *Bosi* Giulio, si consideri come non avvenuto il provvedimento che lo riguarda.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4675) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA 443 DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1923 — 30 Marzo

N. 161 - 11 febbraio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 389, che modifica l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919 n. 1784, sul pagamento degli assegni d'invalidità di X categoria . . . . . Pag. 444

» 162 - 18 febbraio 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 482, che apporta modificazioni al R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati delle amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 445

» 163 - 3 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti. . . . . Pag. 446

» 164 - 3 marzo 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto numero 522 col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valor militare per distinti servizi resi nella campagna di guerra 1915-1918 . . . . Pag. 448

» 165 - 4 marzo 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 507, che fissa la data d'inizio del trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, di cui alla legge 11 agosto 1921 n. 1074 . . . . . Pag. 450

» 166 - 8 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 515, che modifica l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693 . . . . . Pag. 450

» 167 - 23 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese effettuate e da effettuarsi nell'ultimo scorcio del presente esercizio, assegnazioni ed anticipazioni relative . . . . . Pag. 451

» 168 - 29 marzo 1923. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale dei distretti militari. . . . . Pag. 452

» 169 - 29 marzo 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio - Fallimento del Banco di credito italiano del Marcianise . . . . Pag. 459

» 170 - 29 marzo 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Gare ippiche internazionali all'estero . . . . . Pag. 459

» 171 - 29 marzo 1923. — MATRICOLA. — Dichiarazione di servizio da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922 n. 1637, che hanno concesso benefici di carrera agli impiegati ed agenti ex combattenti . . . . . Pag. 459

» 172 - 29 marzo 1923. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi . . . . . Pag. 460

» 173 - 29 marzo 1923. — SCUOLE MILITARI. — 5° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria . . . Pag. 461

» 174 - 29 marzo 1923. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Certificato di promozione . . . . . Pag. 463

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 464

Circolare N. **161.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 389, che modifica l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919 n. 1784, sul pagamento degli assegni d'invalidità di X categoria.** — (Ragioneria). — 11 febbraio 1923). — (*Gazzetta ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1923)

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1784, che fa obbligo ai corpi militari di effettuare il pagamento degli assegni di invalidità di X categoria sui fondi delle proprie anticipazioni, salvo poi a chiederne rimborso, mediante rendiconti trimestrali al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Ritenuto che, per l'avvenuta soppressione del capitolo « spese per la guerra » nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, è cessata la possibilità di fare anticipare dall'amministrazione militare le somme occorrenti pel pagamento di detti assegni, per i quali esiste invece apposito fondo fra gli stanziamenti relativi ai servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

All'art. 2 del citato R. decreto 18 settembre 1919 è sostituito il seguente:

« I corpi militari effettueranno i pagamenti sui fondi che il Ministero delle finanze (servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra) anticiperà con gli stanziamenti del suo bilancio.

« Delle anticipazioni per tale modo ricevute i corpi stessi invieranno appositi rendiconti trimestrali al predetto Ministero ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

NB. — In applicazione di questo decreto, che ha vigore dal 20 marzo 1923, pel pagamento degli assegni di invalidità di X categoria, i corpi del R. Esercito, non dovranno più chiedere anticipazioni alle direzioni di commissariato militare, sibbene al Ministero delle finanze (servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra), a cui dovranno poi inviare appositi rendiconti trimestrali. In conseguenza restano abrogate, per quanto riguarda gli assegni in parola, le disposizioni della circolare 5431 sullo stesso oggetto, del 22 settembre 1922, diretta agli uffici degli ispettori contabili dei singoli corpi d'armata.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 162. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **R. decreto n. 482, che apporta modificazioni al R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gl'impiegati delle amministrazioni dello Stato.** — (Divisione personale del Ministero). — 18 febbraio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 15 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 11 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 è aggiunto il seguente comma:
«La disposizione del presente articolo si applica anche quando il grado precedentemente ricoperto dal funzionario sia di categoria diversa».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 13 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, è sostituito dal seguente:

«Sarà tenuto conto, altresì, per l'inquadramento predetto, delle disposizioni che abbiano comunque concesso il beneficio di un collocamento più favorevole di quello spettante in base alla semplice anzianità nel grado, eccettuate quelle dell'art. 46 del R decreto 23 ottobre 1919 n. 1971, e delle relative estensioni, nonchè quelle del R. decreto 7 giugno 1920 n. 742.

«Sono abrogati e cessano di avere efficacia agli effetti del suddetto inquadramento gli articoli 3 e 7 delle disposizioni generali e transitorie della tabella annessa al decreto luogotenenziale 19 giugno 1919 n. 1068, gli articoli 2, 4, 5 e 6 del R. decreto 6 gennaio 1921 n. 102, gli articoli 5 e 9 del R. decreto 12 giugno 1921 n. 787, e le altre disposizioni analoghe. Ai personali cui si riferiscono le disposizioni come innanzi abrogate, sono estesi, in quanto applicabili, i benefici considerati al precedente comma dipendenti da disposizione di carattere generale».

Art. 3.

Le abbreviazioni consentite dalle disposizioni indicate nel 1° comma dell'art. 13 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, modificato col precedente art. 2, da applicarsi nella concessione di aumenti di stipendio non maturati alla data di attuazione del decreto predetto, continueranno ad essere valutate agli effetti della maturazione degli aumenti periodici, stabiliti dalle nuove tabelle, anche se in queste i periodi siano stati ridotti di uno o più anni.

Per altro, le abbreviazioni che fossero tuttora da maturare per il raggiungimento del massimo dello stipendio del proprio grado in 35 anni dovranno — in quanto occorra — essere determinate in relazione alle nuove tabelle di stipendio.

Art. 4.

All'art. 14 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai funzionari di grado equiparati a capo divisione, che, in base a speciali disposizioni, abbiano fruito, per il collocamento negli attuali quadri di classificazione degli stipendi, del computo del servizio prestato in grado inferiore, non sarà valutato tale servizio per il collocamento dei quadri di classificazione relativi alle tabelle annesse al presente decreto.

« I funzionari ai quali gli stipendi corrispondenti a quelli del grado di capo divisione sono attribuiti per la prima volta con le tabelle annesse al presente decreto saranno collocati nel nuovo quadro di classificazione a partire dal 1° aprile 1922 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art 64 del citato R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Le tabelle degli stipendi annesse al presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° aprile 1922 e dalla stessa data avranno efficacia le disposizioni del decreto stesso che riflettono il collocamento nei quadri di classificazione ».

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dalla stessa data di attuazione di quelle contenute nel R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 e si applicano anche ai personali ai quali le norme del decreto stesso furono estese con provvedimenti separati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

N. **163.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Decreto ministeriale che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 3 marzo 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 688 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1921 che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficali, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti:

DECRETA:

Art. 1.

La retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui per il mantenimento e la cura negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti è stabilita come qui appresso indicato:

1° Ufficiali ed impiegati, secondo lo stipendio o pensione lordi:

| | | |

Le persone ammesse negli stabilimenti sanitari prima della detta data, continueranno a pagare, fino al termine della cura, la retta che era stabilita al momento della loro ammissione non oltre, ad ogni modo, il 31 marzo 1923.

Il decreto ministeriale 31 gennaio 1921 è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1923.

Il Ministro A. DIAZ.

NB. — Per evitare errori nella applicazione delle rette ed eliminare per quanto possibile inutili carteggi d'ufficio, gli stabilimenti sanitari invieranno ai corpi, in duplice esemplare, il rendiconto mod. 305 per richiedere il rimborso delle rette, pei militari ed impiegati che, a norma del su riportato decreto vi sono tenuti, lasciando in bianco l'importo delle rette. Tale importo vi sarà segnato dal corpo che riceve i rendiconti, che ne rimanderà allo stabilimento sanitario un esemplare così completato, insieme al vaglia di servizio pel pagamento delle rette.

La circolare n. 123 *G. M.* 1923, resta annullata.

N. 164. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto n. 522, col quale viene modificata la composizione della commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte o reclami per ricompense al valor militare per distinti servizi resi nella campagna di guerra 1915-1918.** — (Gabinetto del ministro). — 3 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 69, del 23 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1915 n. 1374, che istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visti i decreti luogotenenziali 9 giugno 1918, n. 803 e 6 marzo 1919, n. 359, che modificano la composizione della Commissione predetta;

Visto il Nostro decreto 16 gennaio 1921, n. 29, che porta variazioni all'ordinamento della Commissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO .

Art. 1.

La Commissione incaricata dell'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per distinti servizi resi durante la guerra 1915-918 sarà composta di un generale d'Esercito, presidente, di otto ufficiali generali e di quattro colonnelli e di due ufficiali ammiragli, membri e si scinderà in tre sottocommissioni.

Art. 2.

Le tre sottocommissioni giudicheranno sulle proposte o sui reclami, e le deliberazioni saranno valide se prese con l'intervento di almeno tre membri.

Le proposte e i reclami che interessano i militari di marina saranno portate all'esame di una delle sottocommissioni di cui fa parte un ufficiale ammiraglio.

Le sottocommissioni saranno presiedute dall'ufficiale generale o ammiraglio più anziano fra i componenti.

Art. 3.

Saranno portate all'esame dell'intero consesso le proposte e i reclami per concessioni di medaglia d'oro, quelli concernenti gli ufficiali generali e quelli di peculiare importanza.

Le deliberazioni della Commissione in seduta plenaria saranno valide se prese con l'intervento di almeno sette membri.

Le deliberazioni delle sottocommissioni e della commissione in seduta plenaria saranno prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, la decisione si intenderà favorevole all'interessato.

Per il funzionamento delle tre sottocommissioni valgono le norme vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DIAZ - THAON DI REVEL.

N. 165. — DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto n. 507, che fissa la data d'inizio del trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, di cui alla legge 11 agosto 1921 n. 1074.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). 4 marzo 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 66, del 20 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 11 agosto 1921 n. 1074, pel trasporto, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto coi ministri dell'interno, della marina, delle colonie, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

I trasporti, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra avranno inizio il 10 aprile p. v. e saranno eseguiti gradualmente, per zone e collettivamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ — MUSSOLINI — THAON DI REVEL — FEDERZONI — DE STEFANI — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI.

N. 166. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 515, che modifica l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693.** — (Divisione personale del Ministero). 8 marzo 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 66, del 20 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906 n. 109;

Veduto il testo unico 22 novembre 1908 n. 693;

Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e interim per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il direttore generale o il funzionario di pari grado che sia nominato capo di gabinetto conserverà l'obbligo di esercitare le funzioni di cui all'art. 47 del testo unico 22 novembre 1908 n. 693, ma per il disbrigo di ogni altro affare inerente al suo ufficio di ruolo, gli sarà nominato un coadiutore, a norma del comma 2° dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, al quale coadiutore sarà corrisposta in tutto o in parte l'indennità di carica di cui al R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 167. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Spese effettuate e da effettuarsi nell'ultimo scorcio del presente esercizio, assegnazioni ed anticipazioni relative.** (Ragioneria). — 23 marzo 1923.

Si invitano tutte le amministrazioni dipendenti a procedere subito all'esame delle spese eseguite e da eseguirsi fino al termine dell'esercizio, allo scopo di porre in relazione ad esse le assegnazioni e le anticipazioni.

Qualora l'ammontare delle spese effettuate e da effettuarsi, risulti superiore alle assegnazioni concesse, saranno subito inoltrate (all'ufficio per la contabilità degli assegni presso la direzione di commissariato, dalle amministrazioni che da tali direzioni ricevono i fondi ed alla ragioneria di questo Ministero dalle altre) le proposte d'assegnazione suppletiva sui vari capitoli di bilancio.

In caso contrario saranno invece, pure con la massima urgenza, comunicate le esuberanze d'assegnazione, perchè possa provvedersi alle riduzioni relative

Parimenti le anticipazioni saranno poste in relazione alle spese eseguite e da eseguirsi, sia con richiedere anticipazioni suppletive, sia col diminuire le richieste sugli stessi capitoli od anche riversando le somme che si ritenessero esuberanti pei bisogni dell'esercizio. Però per quei capitoli pei quali non risultino ancora concesse le assegnazioni occorrenti, le richieste saranno limitate alle somme ancora disponibili sulle assegnazioni già ottenute, attendendo, prima di ordinare qualsiasi spesa in più, che il Ministero abbia, possibilmente, concesse le anticipazioni suppletive.

Le richieste per le assegnazioni suppletive, di cui sopra, dovranno essere trasmesse, dalle amministrazioni dipendenti non più tardi del 10 aprile prossimo.

Le direzioni di commissariato invieranno alla ragioneria del Ministero le domande d'assegnazione suppletiva che le riguardano, riepilogate nel modo consueto, non più tardi del 20 del prossimo mese d'aprile.

Le direzioni suddette (Contabilità speciale) a loro volta, con la massima sollecitudine, dovranno poi regolare le anticipazioni, da richiedersi al Ministero, in base alle somme assegnate ai corpi, segnalando con sollecitudine al Ministero le eccedenze di anticipazioni che eventualmente risultassero prevedibili per la fine dello esercizio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 168. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. **Circoscrizione territoriale dei distretti militari.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento). — 29 marzo 1923.

In esecuzione di quanto è stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 4 marzo 1923 n. 490, relativo alla circoscrizione territoriale delle grandi unità, viene determinata con le tabelle annesse la circoscrizione territoriale dei distretti militari.

Per ciò che riguarda il territorio assegnato ai distretti delle terre redente, i comandi interessati dovranno tenere presenti le modificazioni apportate alla circoscrizione politico-amministrativa col R. decreto 21 gennaio 1923 n. 93 che istituisce la provincia di Trento, col R. decreto 18 gennaio 1923 n. 53 che istituisce la provincia dell'Istria e col R decreto 18 gennaio 1923 n. 54 che istituisce la provincia di Zara.

Agli effetti della chiamata della classe 1903, attualmente in corso, continueranno ad avere vigore le tabelle relative alla circoscrizione militare territoriale annesse al R. decreto 13 maggio 1920 n. 607.

Il Ministro — A. DIAZ.

TABELLA INDICANTE LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEI DISTRETTI MILITARI.

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
Corpo d'armata di Torino (1).			
Torino (1ª)	41	Torino	Circondario di Torino.
	70	Pinerolo	Circondari di Pinerolo e Susa.
Alessandria (2ª)	1	Alessandria	Circondari di Alessandria e Acqui.
	74	Voghera	Circondari di Voghera, Tortona, Novi e Bobbio.
	86	Casale Monferrato	Circondari di Casale Monferrato e Asti.
Cuneo (3ª)	40	Cuneo	Circondari di Cuneo e Saluzzo.
	79	Mondovì	Circondari di Mondovì e Alba.

Segue: *Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.*

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
Corpo d'armata di Milano (II).			
Milano (4ª)	23	Milano	Circondario di Milano (esclusa la zona ad est del Lambro).
	22	Como	Circondario di Como.
	68	Lecco	Circondario di Lecco.
	65	Lodi	Circondario di Lodi, più la zona a est del Lambro del circondario di Milano.
	76	Monza	Circondari di Monza e Abbiategrasso.
	54	Pavia	Circondari di Pavia e Mortara.
	73	Varese	Circondari di Varese e Gallarate.
Novara (5ª)	24	Novara	Circondari di Novara, Pallanza e Domodossola.
	67	Ivrea	Circondari di Ivrea e Aosta.
	75	Vercelli	Circondari di Vercelli, Biella e Varallo.
Brescia (6ª)	43	Brescia	Circondari di Brescia, Salò e Breno.
	42	Bergamo	Circondari di Bergamo e Clusone.
	90	Treviglio	Circondari di Treviglio, Verolanuova e Chiari.
	89	Sondrio	Circondario di Sondrio.
Corpo d'armata di Verona (III).			
Verona (7ª)	45	Verona	Distretti amministrativi di Verona, Bardolino, Caprino Veronese, Cologna Veneta, Isola della Scala, Legnago, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro Incariano, Tregnago, Villafranca di Verona.
	44	Cremona	Circondari di Cremona, Casalmaggiore e Crema.

Segue: *Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.*

Divisioni militari	Distretti militari N.	Distretti militari Sede	Territorio compreso in ciascun distretto
	61	Mantova	Distretti amministrativi di Mantova, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Castiglione delle Stiviere, Gonzaga, Ostiglia, Revere, Sermide, Viadana, Volta Mantovana.
Padova (8ª).....	29	Padova	Distretti amministrativi di Padova, Campo San Pietro, Cittadella, Conselve, Este, Monselice, Montagnana, Piove di Sacco.
	91	Bassano	Distretti amministrativi di Bassano e Marostica; e circondario di Asiago.
	62	Vicenza	Distretti amministrativi di Vicenza, Arzignano, Lonigo, Schio, Thiene, Valdagno e Barbarano.
Trento (9ª).....	92	Trento	Circondari di Trento, Rovereto, Tione, Riva, Borgo, Cavalese e Cles.
	93	Bolzano	Circondari di Bolzano, Merano e Bressanone (escluso il distretto giudiziario di Monguelfo).

Corpo d'armata di Bologna (IV).

Bologna (10ª).....	6	Bologna	Circondari di Bologna, Vergato e Imola.
	55	Ferrara	Circondari di Ferrara, Comacchio e Cento.
	47	Modena	Circondari di Modena, Mirandola e Pavullo.
	63	Rovigo	Distretti amministrativi di Rovigo, Badia Polesine, Lendinara, Massa Superiore, Occhiobello, Polesella; e circondario di Adria.
	51	Venezia	Distretti amministrativi di Venezia, Dolo, Mestre, Mirano, Portogruaro, San Donà di Piave; e circondario di Chioggia.
Ravenna (11ª)	8	Ravenna	Circondari di Ravenna, Lugo e Faenza.
	56	Forlì	Circondari di Forlì, Cesena, Rimini e Rocca San Casciano.

Segue: *Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.*

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
Treviso (12ª)	28	Treviso	Distretti amministrativi di Treviso, Asolo, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Oderzo, Valdobbiadene, Vittorio Veneto.
	77	Belluno	Distretti amministrativi di Belluno, Agordo, Longarone; circondari di Feltre e Pieve di Cadore; e distretto giudiziario di Monguelfo del circondario di Bressanone.
	30	Sacile	Distretti amministrativi di Gemona, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento; circondari di Pordenone, Tolmezzo; e distretto giudiziario di Plezzo del circondario di Tolmino.
Corpo d'armata di Trieste (V).			
Trieste (13ª).....	94	Trieste	Circondari di Trieste, Postumia e Capodistria (compreso il distretto giudiziario di Pinguente).
Gorizia (14ª).....	95	Gorizia	Circondari di Gorizia (compreso il distretto giudiziario di Comeno), Gradisca e Tolmino (escluso il distretto giudiziario di Plezzo).
	90	Udine	Distretti amministrativi di Udine, Codroipo, Latisana, Palmanova, S. Daniele del Friuli, Tarcento; e circondario di Cividale del Friuli.
Pola (15ª).....	97	*da determinarsi*	Circondari di Pola, Lussino, Parenzo, Pisino e Volosca-Abbazia (compreso il distretto giudiziario di Bisterza).
Corpo d'armata di Firenze (VI).			
Firenze (16ª)	11	Firenze	Circondario di Firenze.
	84	Pistoia	Circondari di Pistoia e San Miniato.
	14	Lucca	Circondari di Lucca e Castelnuovo Garfagnana.
	83	Massa-Carrara	Circondari di Massa-Carrara e Pontremoli.

Segue: *Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.*

Divisioni militari	Distretti militari N.	Distretti militari Sede	Territorio compreso in ciascun distretto
Genova (17ª)	16	Genova	Circondario di Genova (esclusi i comuni di: Cornigliano Ligure, Borzoli, Sestri Ponente, San Giovanni Battista, Pegli, Prà, Voltri, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Arenzano).
	71	Savona	Circondari di Savona e Albenga; e comuni di: Cornigliano Ligure, Borzoli, Sestri Ponente, San Giovanni Battista, Pegli, Prà, Voltri, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Arenzano, appartenenti al circondario di Genova.
	98	San Remo	Circondari di S. Remo e Porto Maurizio.
	99	Spezia	Circondari di Spezia e Chiavari.
Piacenza (18ª)	2	Piacenza	Circondari di Piacenza e Fiorenzuola.
	7	Parma	Circondari di Parma, Borgotaro e Borgo San Donnino.
	57	Reggio Emilia	Circondari di Reggio Emilia e Guastalla
Corpo d'armata di Roma (VII).			
Roma (19ª).....	36	Roma	Circondario di Roma.
	85	Frosinone	Circondari di Frosinone, Velletri e Sora.
	100	Viterbo	Circondari di Viterbo e Civitavecchia.
Livorno (20ª).....	13	Livorno	Circondari di Livorno e Portoferraio.
	101	Grosseto	Circondario di Grosseto.
	102	Pisa	Circondari di Pisa e Volterra.
	12	Siena	Circondari di Siena e Montepulciano.
Perugia (21ª).....	35	Perugia	Circondario di Perugia.
	49	Arezzo	Circondario di Arezzo.
	69	Orvieto	Circondari di Orvieto, Terni e Rieti.
	72	Spoleto	Circondari di Spoleto e Foligno.

Segue: *Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.*

Divisioni militari	Distretti militari N.	Distretti militari Sede	Territorio compreso in ciascun distretto
Cagliari (22ª)	15	Cagliari	Circondari di Cagliari, Lanusei e Iglesias.
	106	Oristano	Circondari di Oristano, Nuoro e Ozieri.
	16	Sassari	Circondari di Sassari, Alghero e Tempio.

Corpo d'armata di Napoli (VIII).

Napoli (23ª)	27	Napoli	Circondario di Napoli (escluso il mandamento di Torre del Greco).
	80	Nola	Circondari di Nola e Castellammare; e mandamento di Torre del Greco del circondario di Napoli.
	26	Caserta	Circondari di Caserta (escluso il comune di Aversa) e Piedimonte.
	103	Aversa	Circondari di Casoria e Pozzuoli; e comune di Aversa del circondario di Caserta.
	25	Benevento	Circondari di Benevento, Cerreto e San Bartolomeo.
	64	Gaeta	Circondario di Gaeta.
	50	Avellino	Circondari di Avellino, Ariano e S. Angelo dei Lombardi.
Salerno (24ª)	39	Salerno	Circondario di Salerno.
	81	Campagna	Circondari di Campagna, Sala Consilina e Vallo Lucania.
	38	Potenza	Circondari di Potenza, Melfi, Matera e Lagonegro.
Catanzaro (25ª)	19	Catanzaro	Circondari di Catanzaro, Monteleone e Nicastro.
	82	Castrovillari	Circondari di Castrovillari, Rossano e Cotrone.
	37	Cosenza	Circondari di Cosenza e Paola.
	21	Reggio Calabria	Circondari di Reggio Calabria, Palmi e Gerace.

Segue: *Tabella indicante la circoscrizione territoriale dei distretti militari.*

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	N.	Sede	
Corpo d'armata di Bari (IX).			
Bari (26ª).....	3	Bari	Circondario di Bari.
	66	Barletta	Circondari di Barletta e Altamura.
	5	Lecce	Circondari di Lecce e Gallipoli.
	78	Taranto	Circondari di Taranto e Brindisi.
Chieti (27ª).....	9	Chieti	Circondari di Chieti, Lanciano e Vasto.
	48	Aquila	Circondari di Aquila e Cittaducale.
	46	Campobasso	Circondari di Campobasso, Isernia e Larino.
	4	Foggia	Circondari di Foggia, Bovino e S. Severo.
	88	Sulmona	Circondari di Sulmona e Avezzano.
	10	Teramo	Circondari di Teramo e Penne.
Ancona (28ª).....	34	Ancona (con sezione staccata a Zara)	Circondari di Ancona e Zara.
	58	Ascoli Piceno	Circondari di Ascoli Piceno e Fermo.
	52	Macerata	Circondari di Macerata e Camerino.
	53	Pesaro	Circondari di Pesaro e Urbino.
Corpo d'armata di Palermo (X).			
Palermo (29ª).....	3	Palermo	Circondari di Palermo e Corleone.
	87	Cefalù	Circondari di Cefalù, Termini Imerese e Mistretta.
	60	Girgenti	Circondari di Girgenti, Bivona e Sciacca.
	32	Trapani	Circondari di Trapani, Alcamo e Mazzara.
Messina (30ª).....	20	Messina	Circondari di Messina, Castroreale e Patti.
	104	Acireale	Circondario di Acireale.
	18	Catania	Circondari di Catania e Nicosia.
	31	Caltanisetta	Circondari di Caltanissetta, Piazza Armerina e Terranova.
	59	Siracusa	Circondari di Siracusa e Caltagirone.
	105	Noto	Circondari di Noto e Modica.

N. 169. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio – Fallimento del Banco di credito italiano del Marcianise.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 marzo 1923.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari, che il Banco di credito italiano del Marcianise è stato dichiarato fallito.

Pertanto, qualsiasi pagamento di somme dovute al cennato istituto, anche per cessioni di stipendio consentite in suo favore, dev'essere sospeso, tenendo le somme accantonate sino a quando non sia noto il nome del curatore del fallimento.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 170. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Gare ippiche internazionali all'estero.** (Ispettorato ippico). — 29 marzo 1923.

Gli ufficiali comandati in rappresentanza nelle gare ippiche internazionali all'estero, potranno, se ciò è consentito dai programmi delle gare stesse, montare anche cavalli non iscritti sui ruoli di servizio e cavalli di truppa.

Affine di perpetuare il ricordo delle vittorie riportate e di evitare che interessi particolari possano danneggiare l'insieme della rappresentanza, si prescrive che i premi conseguiti in ciascuna riunione anzichè restare per intero ai cavalieri dei cavalli vincitori, specie se questi sono di truppa, vengano ripartiti nel seguente modo:

1° Le coppe ed oggetti d'arte passeranno in proprietà dello Stato e resteranno in consegna alla scuola di applicazione di cavalleria.

2° Il 10 % dei premi in denaro vinti sarà a cura della detta scuola impiegato per l'acquisto di un ricordo su cui sarà segnato il nome dei cavalieri e dei cavalli e i premi vinti, e verrà conservato dalla scuola stessa.

3° Il 25 % dei premi in denaro vinti con cavalli di truppa sarà assegnato ai rispettivi cavalieri, mentre il rimanente 65 % sarà suddiviso in parti uguali fra tutti i concorrenti della rappresentanza.

4° Il 90 % dei premi in denaro vinti dagli altri cavalli sarà attribuito ai rispettivi cavalieri.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 171. — MATRICOLA. — **Dichiarazione di servizio da rilasciarsi per l'applicazione dei R. decreto 20 settembre 1922 n. 1290 e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922 n. 1637, che hanno concesso benefici di carriera agli impiegati ed agenti ex-combattenti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 marzo 1923.

E' stato segnalato a questo Ministero che troppo frequentemente da parte dei depositi e dei distretti viene frapposto grave ritardo nel rilascio della speciale dichiarazione di cui alla circolare 588 *giornale militare* 1922, quando non si giunge addirittura ad opporre la mancanza di elementi per compilarla.

Poichè dal mancato rilascio della dichiarazione deriva la impossibilità della concessione dei benefici di carriera che il R. decreto 30 settembre 1922 n .1290 e il R. decreto-legge 18 dicembre 1922 n. 1637, hanno voluto assicurare agli impiegati ed agenti *ex-combattenti*, questo Ministero deve invitare i comandi interessati a vigilare perchè siano evitati il più possibile i ritardi e non si giunga al diniego se non dopo aver esperito tutte le indagini praticamente possibili, non dovendosi ammettere che, da parte di autorità militari, non si dia ogni opera a facilitare a coloro che han combattuto il riconoscimento dei loro diritti.

All'uopo si avverte che la raccolta degli elementi necessari dovrà essere fatta sulla base di tutti i documenti ufficiali, collettivi e individuali, conservati presso i depositi o i distretti, tenendo anche presenti, come guida, le informazioni degli interessati.

In mancanza poi di documenti ufficiali o quando questi siano insufficienti, si dovranno invitare gli interessati a rilasciare *sotto la loro responsabilità* una dichiarazione firmata, nella quale specificheranno, nel modo più concreto che sarà possibile, i servizi resi durante la guerra presso i vari enti o reparti mobilitati, precisando date, località, fatti d'arme e nomi di superiori.

Gli enti rispettivi provvederanno perchè tali elementi siano esaminati e vagliati in confronto delle risultanze dei documenti personali, facendo, ove occorra, sollecite ricerche presso i corpi nei quali l'interessato dichiara di aver prestato servizio o interpellando taluni dei superiori menzionati dall'interessato stesso.

Dopo di che gli enti stessi giudicheranno, dal complesso degli elementi così raccolti e dalle indagini eseguite, quali servizi siano da ritenersi accertati e provvederanno in conformità sia a riguardo della prescritta dichiarazione e sia anche all'aggiornamento dei documenti personali.

Si raccomanda da ultimo che la dichiarazione sia redatta in forma sintetica ma chiara, in modo che vi risultino, oltre i dati di cui ala circolare n. 588 predetta, anche i periodi di tempo trascorsi presso i vari enti mobilitati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **172.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai corpi e comandi.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio storico). - 29 marzo 1923.

E' stata pubblicata la seguente opera a cura dell'ufficio storico: «*Campagna di Libia*», vol. I - Parte generale - Operazioni in Tripolitania dall'inizio della campagna all'occupazione di Punta Tagiura - (Prezzo per il pubblico L. 30, ridotto a L. 24 per gli ufficiali che la richiederanno d'ufficio all'ufficio pubblicazioni militari presso il Ministero della guerra, od allo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra).

Di quest'opera l'ufficio pubblicazioni militari invierà una copia a ciascuno dei comandi di grande unità ed uffici corrispondenti, ai comandi di brigata, comandi d'artiglieria, del genio, raggruppamenti genio di corpo d'armata, raggruppamenti trasporti, scuole, reggimenti delle varie armi, comandi di distretto, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità, biblioteche militari di presidio.

Questa pubblicazione verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare n. 53 del *Giornale militare* 1921.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 173. — SCUOLE MILITARI. — **5° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). 29 marzo 1923.

Il 1° maggio 1923 avrà inizio presso la scuola di cavalleria il 5° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria; esso avrà termine il 21 dicembre c. a. e durante il mese di agosto le istruzioni saranno sospese e gli allievi godranno di un periodo di licenza.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente ANGUISSOLA SCOTTI Francesco, cavalleggeri di Novara.
» AUTEURIETH Carlo, Nizza cavalleria.
» ALBERTAZZI Carlo, cavalleggeri Firenze.
» AJROLDI di ROBBIATE Gian Luigi, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

Capitano BOCCACCI MARIANI Vincenzo, Piemonte Reale cavalleria.
» BAGNACCI Guido, Genova Cavalleria.
» BARONE Mario, cavalleggeri di Firenze.
» BERTONI Renato, cavalleggeri di Saluzzo.

Tenente GROPPI Antonio, cavalleggeri di di Novara.
» CINALLI Ettore, scuola allievi ufficiali complemento, Milano.
» CAMPANARI Armando, Genova cavalleria.
» CAMICIA Pasquale, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» CHASTEL Roberto, cavalleggeri di Novara, assegnato Ministero guerra.
» CHIARA Ubaldo, cavalleg. Guide.
» CASTALDI Gennaro, Nizza cavalleria.
» CECCHINATO Alessandro, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» CERESA Amerigo, id. id.
» CILIONE Fortunato, Genova cavalleria.
» CALVI di BERGOLO Vittorio, Nizza cavalleria.
» COZZUPOLI Letterio, cavalleggeri di Alessandria.

Capitano D'AGOSTINO Vincenzo, cavalleggeri di Monferrato.
Tenente DEL BALZO Luciano, Nizza cavalleria.
» DE MAIO Mario, scuola allievi ufficiali comp. Roma.
» D'AMICO Gustavo, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» DEL FURIA Sestilio, cavalleggeri di Saluzzo.
» DE MICHELE Giuseppe, cavalleggeri di Monferrato.
» DE GREGORIO Giovanni, cavalleggeri di Novara.
» DE PIETRA G. Battista, cavalleggeri di Monferrato.
» FIORENTINI Nullo, cavalleggeri di Monferrato.
» FONTANA Fausto, cavalleggeri di Alessandria.
» GOITA Francesco, scuola allievi ufficiali complemento, Modena.
» GARBIGLIA G. Battista, 3 squadrone palafr. (scuola guerra).
» GIRIODI di MONASTERO Luigi, Nizza cavalleria.
» GIORDANO Costantino, cavalleggeri di Monferrato.
» INVREA Marcello, cavalleggeri di Alessandria.
» JOUDIOUX Armando, scuola allievi ufficiali compl., Caserta.
» LUSI Luigi, cavallegegri di Saluzzo.

Tenente MOCHI Aldo, cavalleggeri Guide, assegnato Ministero guerra.
» MINGIONE Dante, cavalleggeri di Monferrato.
» MARCHESE Antonio, cavalleggeri Guide (direz. art. Verona).
» MAGRI Luigi, scuola allievi ufficiali complemento, Roma.
» MAGANI Emilio, cavalleg. Guide (Dir. genio Verona).
» MONETA Attilio, cavalleggeri di Aosta.
» NERI Igino, Piemonte Reale cavalleria.
» OLIVIERI Leonida, Piemonte Reale cavalleria.
» OLIVIERI Ottorino, cavalleggeri di Novara (assegnato Ministero guerra).
» PITTARELLI Fausto, Piemonte Reale cavalleria.
» PASSAMONTE Armando, Savoia cavalleria.
» PASQUALI Vincenzo, cavalleggeri Firenze.
» PASSERO Guido, cavalleggeri di Alessandria.
» PERRONE DI SAN MARTINO Paolo, Nizza cavalleria.
» PASQUALI Tiziano, Savoia cavalleria.
» PIRRI Vincenzo, cavalleggeri di Novara.
» PALMIERI Umberto, Savoia cavalleria (Stab. milit. ena).

Capitano RUFFO Fulco, Piemonte Reale cavalleria.
Tenente RIGNON Paolo, Nizza cavalleria.
» ROSSI Edoardo, scuola allievi ufficiali complemento, Modena.
» RIZZA Mariano, cavalleggeri di Alessandria.

Tenente SCARINGI Ludovico, cavalleggeri di Novara.
» SALVIETTI Giovanni, cavalleggeri di Alessandria.
» SEGRETO Angelo, cavalleggeri di Saluzzo.
» SALVATORE Salvatore, cavalleggeri di Aosta.
» SANGUIGNO Luigi, Genova cavalleria.
» SCIORTINO Giuseppe, cavalleggeri di Alessandria.
» SCIACCA Francesco, Savoia cavalleria.
» SCALISI Vincenzo, Genova cavalleria.
» SPIGHI Garibaldi, Piemonte Reale cavalleria.
» STABILE Stefano, cavalleggeri di Firenze.
» TREVISANI Ettore, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» TUCCI Tommaso, cavalleggeri di Saluzzo.
» TORELLA Tito Livio, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» TORIELLO Nicola, cavalleggeri di Novara.
» VISCONTI Umberto, scuola allievi ufficiali di compl., Milano.
» VALLINI Alberto, Savoia cavalleria ass. Trib. Mil. Verona.
» VERNARECCI Cesare, Genova cavalleria.
» VETERE Stanislao, cavalleggeri di Firenze.
» ZUCCHINI Ottavio, Savoia cavalleria.
» ZASA Paolo, cavalleggeri Guide.
» ZAMOLO Pompeo, Cavalleggeri Alessandria.
» ZINGONE Cesare, Collegio militare Roma.

Vi sono inoltre ammessi i seguenti ufficiali dell'arma dei RR. CC. e d'artiglieria:

Tenente D'ALESSANDRO Pietro, legione Ancona.
» PIO DI SAVOIA Luigi, legione Ancona.
» VENTURA Guido, legione Alessandria.
» PERRONE CAPANO Mario, legione allievi Roma.

Tenente LIDONNI Nicola, reggimento autoportato.
» LOFARI Carlo, 9 campagna.
» MUZZARELLI Antonio, 3 campagna.
» NEGRI Alessandro, 6 campagna.

1° Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 30 aprile nelle ore antimeridiane.

Sarà cura dei comandi, corpi, reparti, servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per l'eventuale sostituzione negli attuali incarichi degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato, avvertendo che non saranno più ammessi di massima i rinvii a corsi successivi.

2° Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente.

3° Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi valgono le disposizioni già emanate con la circolare 357 *giornale militare* 1922.

4° Si richiama infine l'attenzione degli ufficiali interessati sui comma *a*) e *b*) del n. 7 della succitata circolare.

5° Alla data del 15 maggio 1923 il comando della scuola trasmetterà all'ufficio scrivente i ruolini degli ufficiali presentatisi, comunicando poi volta a volta le successive variazioni.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 174. SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO. — **Certificati di promozione.** (Direzione generale leva e truppa). — 29 marzo 1923.

In relazione al disposto dal § 2 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, questo Ministero avverte che d'ora innanzi i certificati di nomina a sergente e di promozione agli altri gradi di sottufficiale saranno rilasciati dal comando del corpo cui il sottufficiale appartiene, con l'indicazione del provvedimento con cui la promozione è stata effettuata e della autorità da cui il provvedimento emana.

All'uopo si è provveduto alla ristampa dal modello 980 del catalogo, debitamente modificato, ed i corpi potranno chiederne le copie ad essi occorrenti al reclusorio militare di Gaeta.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 5ª, anno 1923:

A pagina 202, tenente *Belloli* Gino, si consideri come non avvenuto il provvedimento che lo riguarda.

Dispensa 7ª, anno 1923, circolare 68:

A pagina 236, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Bonomo Gaspare il parigrado *Bozzarelli* Vittorio, 1° fanteria.

A pagina 236, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Cristini Guido, il parigrado *Corchia* Carmelo, 27 fanteria.

A pagina 237, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Di Natale Vincenzo il parigrado *Del Duce* Giuseppe, 26 fanteria.

A pagina 237, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Ferraris Umberto il parigrado *Faccini* Rodolfo, 72 fanteria.

A pagina 237, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Di Natale Vincenzo il parigrado *Dima* Cesare, distretto Rovigo.

A pagina 237, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Novelli Francesco il parigrado *Neri* Virgilio, 92 fanteria.

A pagina 237, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Monti Guido, il parigrado *Masi* Edoardo, distretto Belluno.

A pagina 238, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Pivesso Adolfo il parigrado *Piccaluga* Giuseppe, 50 fanteria.

A pagina 238, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano Trabacco Francesco il parigrado *Tondi* Pasquale, distretto Casale Monferrato.

A pagina 238, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Vercesi Ezio il parigrado *Vandini* Agostino, scuola allievi ufficiali complemento Modena.

A pagina 238, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Sciacchitano Giuseppe il parigrado *Santucci de Magistris* Francesco, 89 fanteria.

A pagina 240, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Carrera Mario il parigrado *Carrara* Vittorio, 6 pesante.

A pagina 240, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Gattuso Antonino il parigrado *Galli* Giuseppe, 4 gruppo contraerei.

A pagina 241, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Rosati Renato, il capitano *Randino* Salvatore, 2 costa.

Dispensa 11ª, anno 1923, circolare 100:

A pagina 324, corpo d'armata Firenze, 1ª colonna, penultima riga, anzichè *Galazzetti* Amelio, leggasi: *Galazzetti* Aurelio.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4813) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1923 — 9 Aprile

N. 175 – 18 gennaio 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono due membri della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18 *Pag.* 460

» 176 – 8 febbraio 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 487, che riduce le indennità giornaliere e quelle di residenza mensili stabilite per gli addetti militari, navali ed aeronautici . . . . . *Pag.* 467

» 177 – 18 marzo 1923. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie . . . . . *Pag.* 467

» 178 – 18 marzo 1923. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 622, relativo applicazione delle norme del R. decreto 18 marzo 1923 n. 621, alle truppe operanti in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 19213 . . . . . *Pag.* 469

» 179 – 3 aprile 1923. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania. (1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923) . . . . . *Pag.* 469

» 180 – 18 marzo 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto numero 575, che estende alle nuove provincie del Regno le disposizioni sull'Ordine militare di Savoia e sulle ricompense al valor militare . . . . *Pag.* 470

» 181 – 18 marzo 1923. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 576, che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel Regno in materia di stato giuridico ed economico dei militari del R. Esercito e della R. Marina. . . . . *Pag.* 472

» 182 – 18 marzo 1923. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'Estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo . . . . . *Pag.* 475

» 183 – 25 marzo 1923. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze . . . . . *Pag.* 476

» 184 – 31 marzo 1923. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione in bozze di stampa dell'annuario militare - ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili - anni 1919 - 1920 - 1921 - 1922. . . . . *Pag.* 497

» 185 – 4 aprile 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare . . . . . *Pag.* 501

» 186 – 5 aprile 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Buoni di prelevamento dei combustibili e della paglia . . . . . *Pag.* 502

» 187 – 5 aprile 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tasse di bollo sulle quietanze . . . . . *Pag.* 503

N. 188 – 5 aprile 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. Norme per la compilazione dei documenti da porre a corredo delle domande di prestito mediante la cessione di parte dei propri emolumenti . . . . . *Pag.* 503

» **189 – 5 aprile 1923.** — MATRICOLA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa . *Pag.* 504

» **190 – 5 aprile 1923.** — RECLUTAMENTO. — Licenziamento dalle armi dei militari di truppa aventi diritto alla ferma ridotta . . . . . *Pag.* 507

» **191 – 28 marzo 1923.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 645, concernente la costituzione della R. Aeronautica . . . . . *Pag.* 507

» **192 – 5 aprile 1923.** — CONCORSI. — Concorso ippico di Napoli . *Pag.* 511

» **193 – 11 marzo 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - SERVIZIO AERONAUTICO. R. decreto n. 644, che apporta variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina, per l'esercizio 1922-923 in dipendenza dell'istituzione del Commissariato per l'Aeronautica. *Pag.* 511

AVVISI . . . . . *Pag.* 513

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 515

Circolare N. **175.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto col quale si sostituiscono due membri della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Gabinetto del ministro – Ufficio onorificenze). — 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 29 del 16 gennaio 1921, col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915, n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il sotto ammiraglio TODISCO Carlo è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e in sua vece è nominato il contrammiraglio PULLINO Vittorio.

Art. 2.

Il generale CHIOSSI G. Battista è esonerato dalal carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e in sua vece è nominato il brigadiere generale in S. A. P. SERRAO cav. Ferdinando.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 176. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **R. decreto n. 487, che riduce le indennità giornaliere e quelle di residenza mensili stabilite per gli addetti militari, navali ed aeronautici.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 8 febbraio 1923. - (*Gazzetta ufficiale* n. 70, del 24 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 febbraio 1921, n. 122;
Visto il decreto dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e per la marina in data 12 luglio 1921, col quale venivano fissate le indennità mensili di residenza agli addetti militari, navali e areonautici;
Considerata la necessità di ridurre alcune di tali indennità per ragioni di economia;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello della guerra, della marina e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

A decorrere dal 1 aprile 1923 saranno ridotte di un decimo le indennità giornaliere e le indennità di residenza mensili stabilite dal Nostro decreto 3 febbraio 1921, n. 122, e dal decreto del Ministero della guerra e marina in data 21 luglio 1921 per gli addetti militari, navali ed areonautici residenti in paesi a valuta più apprezzata della lira carta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ — DE STEFANI.

N. 177. — AVANZAMENTO — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie.** — (Gabinetto del ministro). — 18 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 77, del 2 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito ed il regolamento per la sua esecuzione;
Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 31 maggio 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi sull'avanzamento;
Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, per i corpi militari della R. Marina e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 1 febbraio 1920, n. 156;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, numero 1601;

Considerata l'opportunità di premiare adeguatamente, nei casi rigorosamente meritevoli, coloro che contribuiscono in modo spiccato al buon successo di operazioni militari importanti nelle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quelli delle colonie e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie sono applicabili le disposizioni dell'art. 55 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e dell'articolo 14, lettera *a*) della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Il periodo ed il territorio di operazioni sono determinati con decreto reale su proposta del ministro della guerra e della marina di concerto con quello delle colonie e delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Le proposte di avanzamento ai gradi di ufficiale e di maresciallo (maggiore, capo ordinario) a senso dell'articolo precedente dovranno pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal Governatore.

Su di esse deciderà definitivamente il ministro della guerra, sentito — per le sole promozioni ai gradi di ufficiale — il parere di apposita Commissione, da nominarsi con decreto reale su proposta del ministro stesso.

Sulle proposte di avanzamento a senso dell'art. 1 ai gradi di sergente maggiore e di sergente ed a quelli di truppa deciderà definitivamente il comandante delle truppe.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono estese ai personali dei corpi militari della R. Marina, ai quali saranno applicate le norme dell'articolo 39 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e, per gli ufficiali, il disposto dell'articolo 8 del R. decreto 1 febbraio 1920, n. 156.

Sulle proposte di avanzamento a senso dell'articolo 1 del presente decreto al grado di capo di prima classe ed inferiori deciderà definitivamente il ministro della marina.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL — FEDERZONI — DE STEFANI.

N. 178. — AVANZAMENTO — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 622, relativo all'applicazione delle norme del R. decreto 18 marzo 1923 n. 621, alle truppe operanti in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923.** — (Gabinetto del ministro). — 18 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 77, del 2 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quelli delle colonie e delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621 sono applicabili ai personali militari del R. Esercito e della R. Marina che hanno preso parte alle operazioni militari in Tripolitania nel periodo dal 1 gennaio 1922 al 31 marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL — FEDERZONI — DE STEFANI.

N. 179. — AVANZAMENTO — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania (1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923).** — (Gabinetto del ministro). — 3 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alla estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 622 che, a mente del capoverso dell'art. 1 del precedente decreto, dichiara applicabili le disposizioni del decreto stesso alle truppe che hanno preso parte alle operazioni militari in Tripolitania dal 1 gennaio 1922 al 31 marzo 1923;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

La Commissione che secondo l'articolo 2 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, dovrà dar parere sulle proposte di avanzamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del decreto stesso, per i gradi di ufficiale, è costituita come segue:

S. A. R. EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA DUCA DI AOSTA, generale d'Esercito, *presidente*.

RAVAZZA cav. Edoardo, generale di corpo d'armata
FERRARI cav. Giuseppe Francesco, id. id.
GRAZIOLI cav. Francesco, id. id.
VACCARI cav. Giuseppe, id. id.
} *membri*.

VILLA SANTA cav. Nino Salvatore, colonnello di fanteria, in servizio di stato maggiore, *segretario*.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 3 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 180. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 575, che estende alle nuove provincie del Regno le disposizioni sull'Ordine militare di Savoia e sulle ricompense al valor militare.** — (Gabinetto del ministro). — 18 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75, del 30 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed estesi:

a) il R. decreto 28 settembre 1855, n. 1114, pel riordinamento dell'Ordine Militare di Savoia; il R. decreto 20 ottobre 1894, n. 462, portante la sostituzione dell'art. 4

del precedente R. decreto n. 1114; il R. decreto 28 marzo 1857, n. 2116, che stabilisce una nuova ripartizione in classi dell'Ordine militare di Savoia; nonchè la legge 15 dicembre 1861, n. 369, che autorizza il R. Governo all'assegnamento di pensioni ai militari dell'Esercito e della Marina decorati dell'Ordine medesimo;

b) il Regio Viglietto 26 marzo 1833 che ha istituito le medaglie d'oro e d'argento al valor militare;

c) il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie 3ª) che ha istituito la medaglia di bronzo al valor militare;

d) la legge 13 gennaio 1918, n. 17, che autorizza il Governo del Re a stabilire una nuova misura dei soprassoldi per le ricompense a valor militare;

e) il decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264 che, modificando il Regio Viglietto 26 marzo 1833 (art. 12), a sua volta modificato dalla legge 31 dicembre 1848, stabilisce in L. 800, L. 250 e 100 il soprassoldo annuo da corrispondersi ai militari rispettivamenti insigniti della medaglia d'oro, di argento e di bronzo al valor militare;

f) il R. decreto 15 giugno 1922, n. 975, che toglie ogni limitazione al conferimento allo stesso individuo del numero delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, limitandone la misura del soprassoldo quando eccedano il numero di tre;

g) il R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, relativo all'istituzione di uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra;

h) il R. decreto 13 agosto 1917, n. 1221, che estende la facoltà di fregiarsi del distintivo predetto anche ai mutilati delle precedenti campagne;

i) il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, col quale fu istituita la croce al merito di guerra, modificato coi successivi regi decreti 10 marzo 1918, n .356 e 30 maggio 1918, n. 813;

l) il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195, che differenzia le croci di guerra concesse per titoli generici da quelle concesse per atti di valore;

m) il R. decreto 27 novembre 1904, n 653, che istituisce una medagia d'onore per lunga navigazione compiuta;

n) le Reali Magistrali Patenti 19 luglio 1839, con le quali venne istituita la medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri;

o) il R. decreto 17 dicembre 1899, n. 487, che approva il testo coordinato dei regi decreti sulle ricompense per atti di coraggio o di filantropia compiuti in mare.

Art. 2.

S'intendono parimenti estesi e pubblicati nei territori cui all'articolo precedente tutte le altre leggi, regolamenti e disposizioni che abbiano comunque modificato le leggi, regolamenti e disposizioni di cui all'articolo stesso o che comunque abbiano riferimento od attinenza alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni medesime od alle materie dalle stesse regolate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DIAZ - THAON DI REVEL.

N. **181.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 576, che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel Regno in materia di stato giuridico ed economico dei militari del R. Esercito e della R. Marina.** — (Gabinetto del ministro). — 18 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 78, del 3 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed estesi:

1° Le leggi 2 luglio 1896, n 254, 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 ed il regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, sull'avanzamento nel R. Esercito;

2° La legge 18 luglio 1912, n. 806, e il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. marina;

3° La legge 17 ottobre 1881, n. 435, che istituì la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. Esercito, e il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per l'esecuzione della legge medesima;

4° La legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituì la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali del R. Esercito, e il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge medesima;

5° La legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. Esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa, e il regolamento per l'attuazione della legge stessa approvato con R. decreto 28 luglio 1911, n. 894;

6° La legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

7° I Regi decreti-legge 20 aprile e 3 giugno 1920, nn. 453 e 710, relativi alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. Esercito per riduzione di ruoli organici;

8° Il regolamento di disciplina militare per il R. Esercito approvato con R. decreto 25 luglio 1907.

Art. 2.

Sono altresì estesi e pubblicati nei territori di cui al precedente articolo:

1° I Regi decreti 16 ottobre 1919, n. 1986, 7 marzo 1920, n. 331, 10 febbraio 1921, n. 125, ed il R. decreto, avente valore di legge, 11 gennaio 1923, n. 10, relativi allo stato

dei sottufficiali del R. Esercito, nonchè il regolamento sullo stato dei sottufficiali stessi, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145;

2° La legge 21 agosto 1922, n. 1264, che convalida il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, relativo al matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito e degli appuntati dei carabinieri reali, nonchè il R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa del R. Esercito, nella parte rimasta tuttora in vigore;

3° La legge 19 luglio 1909, n. 506, che fissa le rafferme per i militari del R. Esercito e il decreto luogotenenziale, da convertirsi in legge, 6 aprile 1919, n. 495, relativo alle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali;

4° Il regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155;

5° Il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. Esercito, approvato con R. decreto 23 giugno 1910, n. 348;

6° Il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 574.

Art. 3.

Sono pure estesi e pubblicati nei territori di cui all'art. 1 le seguenti leggi e regolamenti:

1° La legge 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei corpi militari della R. marina, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444;

2° La legge 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª), che stabilisce la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali dei corpi militari della R. marina, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 20 aprile 1885, n. 3110 (serie 3ª);

3° La legge 11 luglio 1907, n. 473, che istituisce la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei corpi militari della R. marina, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 3 agosto, 1909, n. 638;

4° Le leggi 28 giugno 1885, n. 3198, e 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale ed il regolamento approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 865;

5° La legge 16 giugno 1912, n. 606, che estende agli ufficiali dei corpi della R. marina le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1911, n. 617, che regolano il matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, ed il regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1912, n. 911;

6° La legge 29 giugno 1913, n. 797, circa l'ordinamento dei corpi militari della R. marina;

7° Il decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, concernente il reclutamento e l'ordinamento degli ufficiali di complemento dei corpi militari della R. marina;

8° Il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135, che sopprime i gradi di sotto-ammiraglio e brigadiere generale della R. marina e stabilisce i quadri organici degli ufficiali del servizio attivo permanente della R. marina;

9° Il R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988 (da convertirsi in legge), che approva l'ordinamento del corpo reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della R. marina;

10° Il R. decreto 9 maggio 1912, n. 447, contenente disposizioni per il matrimonio dei militari del corpo reali equipaggi;

11° Il R. decreto 29 ottobre 1903, che approva il regolamento di disciplina per i corpi militari della R. marina.

Art. 4.

Parimenti sono estesi e pubblicati nei territori predetti il testo delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R Esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380; il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, nonchè il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali del R. Esercito e il relativo regolamento esecutivo.

Sono pure estesi e pubblicati nei territori predetti la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª), sugli stipendi ed assegni degli ufficiali della R. marina, ed il relativo regolamento; il R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, sugli assegni del corpo reale equipaggi; il testo coordinato degli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 3 maggio 1922, n. 1873, ed il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 378, sugli assegni di viaggio e missione del corpo reale equipaggi.

Art. 5.

S'intendono parimenti estesi e pubblicati nei territori di cui all'art. 1, tutte le altre leggi, regolamenti e disposizioni che abbiano comunque modificato le leggi, regolamenti e disposizioni di cui ai precedenti articoli o che comunque abbiano riferimento od attinenza alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni medesime od alle materie dalle stesse regolate.

Art. 6.

Con Nostro decreto successivo sarà regolata l'iscrizione e la sistemazione nei ruoli della forza in congedo di tutti i pertinenti ai territori del cessato impero austro-ungarico che siano o divengano cittadini italiani e che abbiano comunque prestato servizio nell'esercito o nella marina militare dell'impero medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 182. — RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA — **R. decreto n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 77, del 2 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'articolo 8 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito è sostituito il seguente:

« I giovani inscritti sulle liste di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino all'apertura della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al sindaco del comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. I sindaci hanno l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente consiglio di leva.

Per gli inscritti sulle liste di leva che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive, che saranno determinate dal regolamento.

E' libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorità che sopraintende all'espatrio degli emigranti, deve notificare al competente comando del distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto ».

Art. 2.

La concessione del passaporto agli inscritti di leva di mare ed ai militari del corpo reale equipaggi sarà regolata da norme analoghe a quelle dell'articolo precedente, ma la notificazione di cui all'articolo stesso sarà fatta alla competente capitaneria di porto.

Art. 3.

La facoltà di emigrare consentita agli inscritti di leva ed ai militari di cui agli articoli precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto reale su proposta, secondo i casi, del ministro della guerra di concerto con quello della marina, o di quest'ultimo di concerto col primo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL.

N. B. — Il presente decreto entra in vigore il giorno 17 aprile 1923 e questo Ministero si riserva di impartire prima di quella data le disposizioni esecutive necessarie.

N. **183.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze.** — (Divisione personale del Ministero). 25 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 76, del 31 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Veduto il R. decreto 28 gennaio 1923 n. 126;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, e del ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le ragionerie delle amministrazioni centrali sono uffici del Ministero delle finanze, alle dipendenze della ragioneria generale dello Stato.

Nell'adempimento delle proprie funzioni, le ragionerie osservano e vigilano perchè siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal ministro delle finanze:

a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;

b) per l'esatto accertamento delle entrate;

c) per la parsimoniosa e corretta gestione dei fondi autorizzati per le spese delle varie amministrazioni.

Collaborano, inoltre, sotto l'autorità dei singoli ministri, o dei capi delle amministrazioni aventi ordinamenti autonomi, al regolare andamento dei servizi per quanto si riferisce alla gestione finanziaria e al disimpegno delle attribuzioni di carattere contabile.

Art. 2.

Alle ragionerie delle amministrazioni centrali spettano, per l'esame finanziario, le trattazioni riflettenti il bilancio e, inoltre, tutte le attribuzioni loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dagli ordinamenti interni delle singole amministrazioni in vigore al 1° febbraio 1923.

Dette attribuzioni possono essere modificate soltanto su proposta, determinazione o consenso del ministro delle finanze.

Non possono essere affidati dalle singole amministrazioni ad altri uffici, esistenti o di nuova istituzione, compiti od incarichi comunque compresi nelle funzioni delle ragionerie.

Art. 3.

I direttori capi di ragioneria riferiscono al ministro delle finanze, pel tramite della ragioneria generale dello Stato, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi la

gestione del bilancio. Riferiscono particolarmente sull'andamento degli impegni, affinchè possano essere adottati in tempo utile i provvedimenti occorrenti per evitare eccedenze in confronto degli stanziamenti autorizzati.

Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu immediatamente denunciata alla ragioneria, i direttori capi hanno l'obbligo di informarne il ministro delle finanze per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni.

Per tutte le spese, le quali non abbiano carattere di spesa fissa, che riguardino necessità continuative o periodiche, o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinchè le erogazioni si effettuino per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.

Nella trasmissione dei provvedimenti indicati al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 28 gennaio 1923 n. 126, i direttori capi di ragioneria espongono le proprie osservazioni circa la valutazione degli effetti finanizari dei provvedimenti medesimi

Art. 4.

Per tutto quanto si attiene alle funzioni che disimpegnano nell'interesse dell'amministrazione rispettiva, le ragionerie centrali mantengono gli attuali rapporti con gli organi facenti parte di detta amministrazione e con gli organi di controllo esterno.

Art. 5.

Ferme le disposizioni del R. decreto 8 settembre 1906 n. 513, e indipendentemente dalle indagini o accertamenti di carattere speciale, inerenti alla gestione finanziaria, che possano occorrere presso qualsiasi amministrazione, il ministro delle finanze ha facoltà di disporre, dandone avviso al ministro competente, verifiche ed ispezioni agli uffici di ragioneria provinciali o dipartimentali delle diverse amministrazioni, ed, in genere, a qualunque servizio o ufficio che abbia attribuzioni contabili.

Col consenso del ministro delle finanze, i singoli ministri possono affidare, quando lo reputino opportuno, ai funzionari appartenenti alla rispettiva ragioneria centrale l'incarico di eseguire verifiche ed ispezioni ai servizi dipendenti. Ove lo richiedano condizioni particolari di servizio, possono all'uopo essere designati col consenso del ministro delle finanze, funzionari incaricati in via ordinaria delle dette ispezioni e verifiche.

Art. 6.

Il direttore capo della ragioneria firma, nella sua qualità, la corrispondenza e gli atti che si riferiscono alle funzioni del proprio ufficio. Firma, inoltre, per delega del ministro competente, o, se trattisi di amministrazione autonoma, per il capo della medesima, gli atti inerenti alle funzioni di cui al precedente articolo 4.

Art. 7.

Gli impiegati addetti alle ragionerie osservano rigorosamente, sotto la vigilanza dei direttori capi, l'orario e le altre disposizioni di disciplina interna stabilite per la rispettiva amministrazione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari per gli impiegati suddetti compete al Ministero delle finanze, e avrà effetto secondo le norme del Testo Unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908 n. 693, e dei regolamenti propri del Ministero medesimo.

I singoli ministri, o i capi delle amministrazioni autonome, possono, tuttavia, in caso d'infrazioni disciplinari ad essi risultanti, fare le segnalazioni necessarie al ministro delle finanze affinchè siano adottati i provvedimenti opportuni.

I direttori capi rilasciano le note informative, concedono i congedi ordinari e provvedono a quant'altro sia nelle loro facoltà, secondo le disposizioni vigenti, nei riguardi del personale dei ruoli delle ragionerie centrali addetto alle rispettive amministrazioni.

Art. 8.

Sono istituiti:

a) il ruolo organico del personale di concetto delle ragionerie centrali, di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto;

b) il ruolo organico del personale d'ordine delle ragionerie centrali, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 9.

Sono trasferiti nel ruolo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, secondo le norme stabilite negli articoli successivi:

a) il personale, a qualunque ufficio o servizio assegnato, appartenente:

1° ai ruoli centrali di ragioneria del già Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, in vigore prima della emanazione del R. decreto 18 gennaio 1923 n. 112;

2° ai ruoli centrali di ragioneria del Ministero della giustizia, della guerra, della marina (militare e mercantile), dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale;

3° al ruolo centrale di ragioneria dell'amministrazione del fondo per il culto;

b) il personale che sarà assegnato al ruolo centrale di ragioneria del Ministero degli affari esteri in base al R. decreto 4 marzo 1923 n. 500;

c) il personale appartenente al ruolo unico di ragioneria dell'amministrazione coloniale assegnato al 1° gennaio 1923 alla ragioneria del Ministero delle colonie;

d) il personale appartenente al ruolo unico di ragioneria del Ministero dell'interno, che risulti assegnato al 1° gennaio 1923 a servizi di ragionerie presso quella amministrazione centrale e che trovavasi a quella data già alla diretta dipendenza del direttore capo di ragioneria;

e) il personale di ragioneria del Ministero della istruzione pubblica, assegnato al 1° gennaio 1923 ai servizi centrali del Ministero medesimo;

f) il personale facente parte, ai termini delle disposizioni del R. decreto 21 gennaio 1923 n. 238, del ruolo di ragioneria del Ministero dei lavori pubblici, ad eccezione del cassiere;

g) il personale appartenente ai ruoli della prima categoria dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica assegnato al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale dell'amministrazione medesima.

Art. 10.

Nel ruolo d'ordine di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 8 è trasferito il personale d'ordine, in servizio o assegnato alla ragioneria generale dello Stato o alle ragionerie delle amministrazioni centrali, alla data del 1° gennaio 1923, e appartenente a ruoli centrali o a ruoli unici per gli uffici centrali e provinciali.

Nel ruolo stesso è trasferito il personale appartenente al ruolo aggiunto dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici in servizio, alla data suindicata, nella ragioneria della detta amministrazione e che faccia passaggio nel ruolo ordinario del personale d'ordine ai termini del R. decreto 21 gennaio 1923 n. 238.

l'otranno altresì essere nominati applicati nel ruolo suddetto, su parere favorevole del consiglio d'amministrazione di cui all'art. 23, gli impiegati di altre categorie addetti al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno come personale ausiliario per i bisogni del servizio.

Art. 11.

Oltre ai personali, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, passano alla dipendenza dell'amministrazione delle finanze, in quanto in servizio o assegnati alle rispettive ragionerie centrali al 1° gennaio 1923:

a) il personale appartenente ai ruoli della seconda categoria dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica;

b) il personale avventizio, o assimilato, che disimpegni funzioni di concetto o mansioni d'ordine, compresi, per il Ministero delle poste e dei telegrafi, i supplenti in missione.

Il personale di cui al presente articolo, non forma parte dei ruoli di cui al precedente art. 8 e viene trasferito all'amministrazione delle finanze con le norme e condizioni di cui al successivo art. 14.

Art. 12.

Possono essere trattenuti in servizio presso le ragionerie delle amministrazioni centrali, per determinazione del ministro delle finanze, i personali ivi addetti, contemplati alla tabella *C* annessa al presente decreto, entro i limiti stabiliti nella tabella medesima.

Detti personali continuano, a tutti gli effetti, a far parte dei ruoli cui appartengono e verranno restituiti ai servizi propri dei ruoli medesimi, quando ciò sia riconosciuto opportuno, previo accordo fra i ministri interessati.

In relazione alla cessazione dal servizio presso le ragionerie centrali dei personali di cui alla suddetta tabella *C* potranno essere riveduti i ruoli di cui all'articolo 8 per le necessarie modificazioni, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze.

Art. 13.

Fino al termine stabilito al successivo articolo 20, il personale indicato agli articoli 9 e 10 è collocato in ruoli separati, secondo le amministrazioni cui il personale medesimo attualmente appartiene, giusta la tabella *D* annessa al presente decreto.

Art. 14.

Per il personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 viene costituito uno speciale ruolo transitorio, estraneo a quelli di cui all'art. 8, con trattamento stabilito dalla tabella *E* annessa al presente decreto. Nel ruolo medesimo sono, altresì, compresi, con grado di aiuto ufficiale, gli impiegati avventizi ed i supplenti in missione, di cui alla lettera *b*) del citato art. 11, addetti alla ragioneria centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Nel ruolo transitorio di cui al comma precedente il numero dei posti è stabilito, per ciascun grado, in corrispondenza al numero effettivo degli impiegati che, ai termini del presente articolo, rimane collocato nel detto ruolo, dedotti i posti relativi agli impiegati che otterranno la nomina a ragioniere ai sensi del terzo comma dell'art. 18.

Salvo quanto è disposto al primo comma del presente articolo per il personale non di ruolo, addetto alla ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi, il rimanente personale avventizio o assimilato di cui all'art. 11, passa alle dipendenze del Ministero delle finanze, conservando la propria attuale qualità e il trattamento di cui è provvisto.

Art. 15.

Le promozioni del personale proveniente dall'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni assegnato al ruolo transitorio di cui al precedente art. 14, avranno luogo secondo le norme fissate dagli articoli 20 e 21 del R. decreto 2 ottobre 1919 n. 1858, e successive modificazioni, restando riservati agli aiuto ufficiali tutti i posti di ufficiale.

In relazione alla graduale cessazione dal servizio del personale appartenente al ruolo suddetto, salvi gli avanzamenti di cui al comma precedente, i posti che risulteranno vacanti nel ruolo medesimo saranno soppressi e portati ad aumento del ruolo del personale d'ordine delle ragionerie centrali.

Il riparto dei posti nei gradi di applicato ed archivista di quest'ultimo ruolo è fatto mediante decreto del ministro delle finanze.

Art. 16.

Il personale dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, trasferito nei ruoli del Ministero delle finanze, conserva i diritti ad esso derivanti dal R. decreto 2 ottobre 1919 n. 1858, e successive modificazioni, per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio, gli abbreviamenti dei periodi di avanzamento, il mantenimento degli assegni *ad personam* e il conferimento dell'assegno di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290.

Art. 17.

L'applicazione dei provvedimenti previsti dai Regi decreti 25 gennaio 1923 n. 87, e 28 gennaio 1923 n. 153, per i personali considerati nei precedenti articoli, in quanto non eseguita da parte delle varie amministrazioni, all'attuazione del presente decreto, avrà effetto, entro il 30 giugno 1923, a cura del ministro delle finanze, su proposta del consiglio d'amministrazione di cui al successivo articolo 23.

Agli effetti dell'applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 87, valgono i ruoli organici separati per amministrazione, di cui alla tabella *D* annessa al presente decreto.

Ai fini del presente articolo parteciperà al consiglio stesso, con voto deliberativo, il capo del personale dell'amministrazione da cui proviene l'impiegato.

Art. 18.

Entro lo stesso termine del 30 giugno 1923, indicato al precedente articolo, sarà provveduto alle promozioni occorrenti per coprire, nei vari gradi, i posti che risultino vacanti secondo i ruoli organici separati per amministrazione, di cui alla predetta tabella *D* annessa al presente decreto.

Le promozioni al grado di primo ragioniere, salvi i diritti riconosciuti ai ragionieri che abbiano già conseguito l'idoneità per la nomina al grado stesso, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, avranno effetto nel modo previsto alla lettera *b*) dello stesso articolo 18.

I posti di ragioniere che risulteranno vacanti nel ruolo separato per la ragioneria centrale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dopo il passaggio nel ruolo medesimo del personale di cui alla lettera *g*) dell'articolo 9, saranno conferiti in deroga alle norme di carriera stabilite col R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, nei modi di cui appresso ai capi d'ufficio, ai primi ufficiali ed ufficiali in servizio od assegnati al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale suddetta:

a) un terzo, per merito comparativo su designazione del consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 23 fra il personale che sia munito di licenza di istituto tecnico, o di altro titolo riconosciuto equipollente;

b) due terzi mediante esame, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro delle finanze, al personale riconosciuto meritevole di partecipare all'esame stesso a giudizio del consiglio d'amministrazione predetto.

Le nomine ai posti di ragioniere di cui al precedente comma hanno effetto con la stessa data stabilita all'art. 20 per la formazione del ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali.

Art. 19.

Gli impiegati passati alle dipendenze del Ministero delle finanze, che non trovino collocamento nel ruolo separato della propria categoria relativo alla ragioneria dell'amministrazione da cui provengono, possono essere trasferiti, sentito il consiglio d'amministrazione di cui all'art. 23, nei ruoli del personale delle ragionerie centrali degli altri Ministeri, di cui alla tabella *D* annessa al presente decreto, qualora nei ruoli stessi vi siano posti disponibili, salva, per quanto riguarda il personale della ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi, la preventiva applicazione del terzo comma dell'articolo 18.

Gli anzidetti impiegati, qualunque sia il loro grado e la loro anzianità sono tutti collocati nel primo grado del ruolo, dopo gl'impiegati a questo appartenenti.

Quelli fra essi che abbiano un grado superiore, conservano il titolo ed il trattamento economico di cui sono provvisti, e qualora, prima della costituzione del ruolo generale del personale di ragioneria delle amministrazioni centrali, di cui al successivo art. 20, si rendano vacanti posti del loro grado nel ruolo separato nella ragioneria dell'amministrazione da cui provengono, possono essere restituiti al ruolo medesimo ed ottenere la reintegrazione nel grado, riacquistando la relativa anzianità.

Rimangono ferme per il personale già appartenente al Ministero della istruzione pubblica le disposizioni che consentono il collocamento in altri ruoli relativi ad uffici ed istituti dipendenti dal Ministero medesimo.

Art. 20.

Al 1° luglio 1923 sarà effettuata la fusione del personale compreso nei ruoli separati, di cui alla tabella *D*, nei ruoli di concetto e d'ordine istituiti con l'art. 8 del presente decreto.

I ruoli di cui alla predetta tabella *D* rimangono soppressi, salvi gli effetti previsti al capoverso del successivo articolo 25.

Art. 21.

Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli generali indicati al precedente art. 20 avverrà in base al grado da ciascuno ricoperto al 1° luglio 1923, nei ruoli separati di cui alla tabella *D*, secondo l'anzianità nel grado stesso.

Tale anzianità, per i gradi corrispondenti a quelli in vigore nel precedente sistema dei ruoli chiusi, è determinata secondo l'ordine delle classi, in relazione alla data dell'ultimo decreto di promozione di classe.

In caso di parità nelle date di nomina, l'anzianità viene regolata secondo le norme di cui al terzo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693.

Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli separati di cui all'art. 13 e in quello transitorio di cui all'art. 14 ha effetto in relazione al grado da ciascuno ricoperto all'atto del passaggio nei ruoli medesimi, secondo l'ordine di anzianità risultante dai rispettivi ruoli di provenienza, salvo quanto dispone il precedente art. 19 nei casi di trasferimento di ruolo ai termini dell'articolo medesimo.

Agli effetti del presente articolo tutte le promozioni disposte ai sensi dell'art. 18 — commi primo e secondo — si considerano conferite con la stessa data, e gli assegni dei nuovi gradi decorrono dal giorno dellaformazione dei ruoli generali, giusta l'art. 20.

Qualora il collocamento in ruolo, a norma del presente articolo, risultino eccedenze di personale in determinati gradi, compensate da vacanze in gradi inferiori, gli impiegati in eccedenza possono essere incaricati di esercitare in via provvisoria le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianità rispettiva e il titolo attuale, fino al riassorbimento nel ruolo.

Art. 22.

Per le nuove assunzioni nel ruolo di concetto del personale centrale di ragioneria, è prescritto il diploma di laurea, rilasciato da un istituto superiore di scienze economiche e commerciali.

Sono fatti salvi, agli effetti del passaggio da altra categoria nel ruolo sopraindicato, i diritti conferiti dagli articoli 47 e 53 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, per coloro che posseggano il titolo di studio prescritto per le carriere di ragioneria dagli ordinamenti in vigore alla data del decreto medesimo.

Art. 23.

Il consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. [illegible] del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693, per il personale appartenente ai ruoli istituiti col presente decreto, è presieduto dal ministro delle finanze o dal sottosegretario di Stato, ed è composto:

a) del ragioniere generale dello Stato;

b) di due direttori capi di ragioneria, designati di anno in anno, con decreto del ministro delle finanze, udito il consiglio dei ragionieri;

c) del capo della divisione del personale presso la ragioneria generale o di chi ne faccia le veci.

Saranno inoltre designati nei modi stabiliti alla lettera *b*) due direttori capi di ragioneria come membri supplenti. Essi partecipano al consiglio in quanto manchino direttori capi di ragioneria designati come membri effettivi.

Quando si tratti di questioni disciplinari interviene al consiglio, con voto deliberativo, il direttore capo della ragioneria centrale dell'amministrazione in cui l'impiegato presta servizio.

Art. 24.

I direttori capi di ragioneria delle amministrazioni centrali sono nominati dal ministro delle finanze, di concerto col ministro interessato, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.

Temporaneamente, le funzioni di direttore capo di ragioneria possono essere conferite, per incarico, a un direttore capo di divisione del ruolo centrale di ragioneria.

Con decreti del ministro delle finanze i direttori capi di ragioneria possono essere collocati a disposizione della ragioneria generale dello Stato. In tale caso non spetta il godimento della indennità di cui al R. decreto 25 dicembre 1881 n. 581-bis.

Art. 25.

Salvo quanto stabilisce per la nomina dei direttori capi di ragioneria il precedente articolo 24, le assegnazioni e i trasferimenti, fra le varie amministrazioni, del personale appartenente ai ruoli delle regionerie centrali, sono disposti dal ministro delle finanze.

Per l'assegnazione numerica del personale alle ragionerie delle singole amministrazioni, la tabella *D* annessa al presente decreto vale come tabella di ripartizione, e rimarrà, a tale effetto, in vigore anche dopo la soppressione dei ruoli separati in base al

essa costituiti, salve le eventuali successive modificazioni, da approvarsi con decreti del ministro delle finanze.

Art. 26.

Gli impiegati dei ruoli delle ragionerie centrali, di cui al presente decreto, prestano servizio esclusivamente presso le ragionerie medesime.

Soltanto in casi di assoluta eccezione, il ministro delle finanze può consentire che impiegati del ruolo di concetto siano destinati, per funzioni di ragioneria, ad uffici estranei, quando risulti indispensabile per necessità di servizio e sia riconosciuto che le funzioni da disimpegnare non possono essere direttamente adempiute presso gli uffici della ragioneria competente.

Le autorizzazioni relative sono date volta per volta con la indicazione, altresì, ove occorra, del periodo di durata.

Art. 27.

Il Ministro delle finanze, di concerto col ministro competente, può consentire su domanda degli interessati, e previo il parere favorevole del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 23, il cambio di ruolo, a parità di grado, fra impiegati dei ruoli delle ragionerie centrali e quelli appartenenti a ruoli analoghi delle altre amministrazioni.

Nel cambio di ruolo di cui al precedente comma l'impiegato che ha maggiore anzianità di grado prende il posto lasciato da quello che anzianità minore, e quest'ultimo viene collocato al posto che gli compete secondo la propria anzianità.

Art. 28.

Le singole amministrazione debbono fornire, a carico dei propri bilanci, e per mezzo del Provveditorato generale dello Stato, in quanto questo ne abbia competenza, i locali, i mobili ed arredi, gli stampati, gli oggetti di cancelleria, i telefoni, la luce, i mezzi di trasporto, di riscaldamento, e quant'altro occorra al funzionamento degli uffici delle rispettive ragionerie centrali.

Debbono inoltre assegnare alle rispettive ragionerie personale subalterno dei propri ruoli in numero sufficiente ai bisogni del servizio e non inferiore a quello degli agenti ivi addetti al 1° gennaio 1923.

Art. 29.

Agli effetti del passaggio in un unico ruolo, secondo le norme del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 112, del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e di quello del ruolo delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, la tabella di cui all'articolo 1 del decreto medesimo è modificata, per la parte relativa alla carriera di ragioneria, come risulta dalla tabella *F* annessa al presente decreto.

Art. 30.

Avvenuti i trasferimenti del personale di ragioneria delle varie amministrazioni appartenenti ai ruoli indicati all'art. 9, lettere *a*), *b*) ed *f*), del presente decreto, i ruoli stessi sono soppressi, restando, però conservato presso il Ministero dei lavori pubblici un posto di cassiere.

Sono inoltre soppressi nella categoria II della tabella *A* annessa al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, concernente le tabelle organiche del Ministero dell'istruzione pubblica, i posti relativi al personale di ragioneria nel Ministero.

Per il rimanente personale di ruolo, passato alle dipendenze del Ministero delle finanze, secondo le disposizioni deil presente decreto, sono ridotti di altrettanti posti quanti sono gli impiegati trasferiti, e secondo i rispettivi gradi:

a) i ruoli organici di ragioneria dell'amministrazione coloniale e del Ministero dell'interno;

b) i ruoli organici della prima e della seconda categoria del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

c) i ruoli organici centrali o unici del personale d'ordine delle varie amministrazioni.

Per i ruoli di cui alla lettera *c*) potrà essere provveduto con decreto Reale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello delle finanze, alla modificazione del riparto del numero dei posti rimasti nei ruoli medesimi fra i gradi di archivista e applicato.

Art. 31.

I provvedimenti pel trasferimento dei singoli impiegati alle dipendenze del Ministero delle finanze, ai termini del presente decreto, sono disposti mediante decreti del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri competenti.

Fino all'emanazione di tali decreti, il personale di cui trattasi, qualunque sia l'ufficio o l'amministrazione in cui venga destinato a prestare servizio, continuerà a percepire gli stipendi ed assegni ad esso dovuti a carico del bilancio dell'amministrazione dei cui ruoli fa parte.

Art. 32.

Fino a quando non abbiano avuto attuazione i provvedimenti indicati all'art. 17 del presente decreto, il personale in eccedenza, sui posti di cui alla annessa tabella *D*, salve le disposizioni dell'art. 19 e dell'ultimo comma dell'art. 21, è conservato in soprannumero.

Art. 33.

Con decreto del Ministro delle finanze, saranno emanate le ulteriori disposiizoni eventualmente necessarie per la attuazione del presente decreto e per quant'altro occorra ai fini e in conseguenza del passaggio delle ragionerie delle amministrazioni centrale alle dipendenze del Ministro delle finanze.

Art. 34.

Tutte le disposiizoni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, salva la disposiizone di cui all'art. 24, ultimo comma, la quale ha efficacia a decorrere dal 1º marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

TABELLA **A.**

Personale di concetto delle ragionerie centrali

Ragionerie generale dello Stato	Posti n.	1
Direttori capi di ragioneria	»	16
Direttori capi divisione	»	25
Capi sezione.	»	107
Primi ragionieri.	»	216
Ragionieri.	»	366
Totale posti	n.	731

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri

MUSSOLINI.

Il ministro delle finanze — DE STEFANI.

TABELLA **B.**

Personale d'ordine delle ragionerie centrali

Archivisti	Posti n.	119
Applicati	»	182
Totale posti	n.	301

TABELLA C.

Personale di ruoli diversi che può essere trattenuto in servizio presso le ragionerie centrali per determinazione del ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 12 del decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Geometri catastali, n. 1.
Ufficiali di dogana, n. 1.
Applicati d'agenzia, n. 1.
Sottufficiali della R. guardia di finanza, n. 14.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Personale delle cancellerie, n. 16.
Personale del ruolo degli Economati generali dei benefici vacanti, n. 1.
Personale del ruolo provinciale di ragioneria delle carceri, n. 5.
Personale di direzione delle carceri, n. 3.
Agenti di custodia delle carceri con funzioni d'ordine, n. 9.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ufficiali del Regio Esercito, n. 1.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Dattilografe, n. 1.

MINISTERO DELL'INTERNO

Segretari di P. S., n. 2.
Vicesegretari di P. S., n. 2.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Aiutanti Genio civile, n. 1.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Archivisti delle Amministrazioni militari dipendenti, n. 30.
Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, n. 3.

MINISTERO DELLA MARINA.

Ragionieri dipartimentali, n. 7.
Archivisti dipartimentali, n. 1.
Archivisti delle Capitanerie di porto, n. 1.
Applicati dipartimentali, n. 9.
Applicati dele Capitanerie di porto, n. 2.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA.

Marescialli forestali, n. 1.
Brigadieri forestali, n. 1.
Aiutanti tecnici del bonificamento agrario, n. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri

MUSSOLINI.

Il ministro delle finanze — DE STEFANI.

TABELLA D.

Ruoli separati per il personale delle ragionerie centrali, da restare in vigore fino al 30 giugno 1923

I. — PERSONALE DI CONCETTO.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) Servizi di ragioneria del tesoro:

Ragioniere generale dello Stato	Posti n.	1
Direttori capi di ragioneria	»	2
Direttori capi divisione	»	13
Capi sezione	»	21
Primi ragionieri	»	43
Ragionieri	»	72
Totale posti n.		152

b) Servizi di ragioneria delle finanze:

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Direttori capi divisione	»	6
Capi sezione	»	13
Primi ragionieri	»	29
Ragionieri	»	48
Totale posti n.		97

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione	»	7
Primi ragionieri	»	11
Ragionieri	»	18
Totale posti n.		37

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione	»	7
Primi ragionieri	»	12
Ragionieri	»	19
Totale posti n.		39

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Direttore capo divisione	»	1
Capi sezione	»	4
Primi ragionieri	»	7
Ragionieri	»	12
Totale posti n.		25

MINISTERO DELLE COLONIE.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione	»	2
Primi ragionieri	»	4
Ragionieri	»	6
Totale posti n.		13

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione	»	7
Primi ragionieri	»	11
Ragionieri	»	19
Totale posti n.		38

MINISTERO DELL'INTERNO.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Direttori capi divisione	»	3
Capi sezione	»	8
Primi ragionieri	»	20
Ragionieri	»	30
Totale posti n.		62

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Direttori capi divisione	»	2
Capi sezione	»	12
Primi ragionieri	»	35
Ragionieri	»	60
Totale posti n.		110

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione	»	3
Primi ragionieri	»	6
Ragionieri	»	20
Totale posti n.		30

MINISTERO DELLA GUERRA.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione	»	8
Primi ragionieri	»	13
Ragionieri	»	21
Totale posti n.		43

MINISTERO DELLA MARINA.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione	»	6
Primi ragionieri	»	9
Ragionieri.	»	15
Totale posti n.		31

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione.	»	4
Primi ragionieri	»	7
Ragionieri	»	11
Totale posti n.		23

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione.	»	4
Primi ragionieri	»	6
Ragionieri	»	11
Totale posti n.		22

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Direttore capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione	»	1
Primi ragionieri.	»	3
Ragionieri	»	4
Totale posti n.		9

II. — PERSONALE D'ORDINE.

Ministero delle finanze

a) Servizi di ragioneria del tesoro:

Archivisti	Posti n.	42
Applicati	»	64
Totale posti	n.	106

b) Servizi di ragioneria delle finanze:

Archivisti	Posti n.	12
Applicati	»	18
Totale posti	n.	30

Ministero della giustizia.

Archivisti	Posti n.	5
Applicati	»	8
Totale posti	n.	13

Amministrazione del fondo per il culto.

Archivisti	Posti n.	5
Applicati	»	7
Totale posti	n.	12

Ministero degli affari esteri

Archivisti	Posti n.	1
Applicati	»	1
Totale posti	n.	2

MINISTERO DELLE COLONIE.

Archivisti	Posti n.	2
Applicati	»	3
Totale posti n.		5

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Archivisti	Posti n.	6
Applicati	»	10
Totale posti n.		16

MINISTERO DELL'INTERNO.

Archivisti	Posti n.	20
Applicati	»	29
Totale posti n.		49

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Archivisti	Posti n.	6
Applicati	»	10
Totale posti n.		16

MINISTERO DELLA GUERRA.

Archivisti	Posti n.	3
Applicati	»	5
Totale posti n.		8

MINISTERO DELLA MARINA.

Archivisti	Posti n.	6
Applicati	»	10
Totale posti n.		16

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA.

Archivisti	Posti n.	6
Applicati	»	9
	Totale posti n.	15

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

Archivisti	Posti n.	3
Applicati	»	5
	Totale posti n.	8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Archivisti	Posti n.	2
Applicati	»	3
	Totale posti n.	5

Annotazioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, i posti indicati nella presente tabella per i servizi di ragioneria del tesoro e per i servizi di ragioneria delle finanze costituiscono ruoli ad ogni effetto separati e distinti.

2. Nei posti indicati nella presente tabella per il Ministero dell'interno sono compresi i posti seguenti relativi ai servizi di ragioneria per le carceri ed i riformatori:

Direttore capo divisione, n. 1.
Capi sezione, n. 3.
Primi ragionieri, n. 6.
Ragionieri, n. 10.
Archivisti, n. 2.
Applicati, n. 4.

Tali posti, dopo avvenuta la fusione dei ruoli ai sensi dell'art. 20 del presente decreto, s'intendono assegnati, ai fini della ripartizione di cui all'art. 25, alla Ragioneria centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

3. Il funzionario nominato direttore capo della Ragioneria per l'assistenza militare e le pensioni di guerra rimane fuori ruolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri

MUSSOLINI.

TABELLA E.

Stipendi per il personale del ruolo transitorio di cui all'art. 14 del decreto

QUADRO I.

Capi ufficio.

Stipendio iniziale L. 8400.

Stipendio al	compimento del	3°	anno di grado	L. 9100
»		6°	»	» 9800
»		9°	»	» 10500
»		12°	»	» 11200
»		16°	»	» 12000

QUADRO II.

Ufficiali. — Stipendio iniziale L. 5700.

Stipendio al	compimento del	3°	anno di grado	L. 6300
»		6°	»	» 6900
»		10°	»	» 7600
»		14°	»	» 8300

Primi ufficiali.

Stipendio al	compimento del	18°	anno di grado	L. 8900
»		22°	»	» 9500
»		26°	»	» 10100
»		29°	»	» 10600
»		32°	»	» 11100
»		35°	»	» 11600

QUADRO III.

Aiuto ufficiali.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al	compimento del	3°	anno di grado	L. 5400
»		6°	»	» 5900
»		9°	»	» 6400
»		12°	»	» 6900
»		16°	»	» 7300
»		20°	»	» 7700
»		24°	»	» 8100
»		28°	»	» 8500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.

Il ministro delle finanze — DE STEFANI.

Unificazione dei ruoli del personale di ragioneria delle intendenze di finanza e del personale delle delegazioni del tesoro e di gestione e controllo

MINISTERO DEL TESORO			MINISTERO DELLE FINANZE		
Gradi	Stipendio	in anni	Gradi	Stipendio	in anni
Carriera di ragioneria.			*Carriera di ragioneria.*		
Tesoriere centrale	14.000 *a* 17.000	13	Tesoriere centrale	14.600 *a* 17.000	13
Controllore capo delle tesoreria centrale	14.000 *a* 17.000	13	Controllore capo della tesoreria centrale	14.600 *a* 17.000	13
Agente contabile dei titoli del debito pubblico	14.000 *a* 17.000	13	Agente contabile dei titoli del debito pubblico	14.600 *a* 17.000	13
Direttori provinciali di ragioneria	12.000 *a* 14.700	13	Direttori provinciali	12.000 *a* 14.700	13
Direttori provinciali del tesoro	12.000 *a* 14.700	13	Direttori provinciali	12.000 *a* 14.700	13
Primi ragionieri	10.000 *a* 13.000	16	Primi ragionieri	10.000 *a* 13.000	16
Primi segretari di delegazione	10.000 *a* 13.000	16	Primi ragionieri	10.000 *a* 13.000	16
Ragionieri	6.000 *a* 11.500	32	Ragionieri	6.000 *a* 11.500	32
Segretari di delegazione	6.000 *a* 11.500	32	Ragionieri	6.000 *a* 11.500	32

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio di ministri, Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri

MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze — DE STEFANI.

N. **184.** PUBBLICAZIONI MILITARI. **Pubblicazione in bozze di stampa dell'annuario militare – Ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili – Anni 1919-1920-1921-1922.** — (Direzione generale leva e truppa). 31 marzo 1923.

E' stato pubblicato in bozze di stampa il volume dell'annuario militare ufficiali in servizio attivo permanente ed in posizione ausiliaria speciale ed impiegati civili, aggiornato a tutto il 31 dicembre 1922, il quale sarà per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente come qui di seguito viene indicato:

Allo scopo poi di accertare con precisione le inesattezze incorse nella compilazione a stampa delle bozze, e per poterne quindi tener conto nella pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1924, i comandi, corpi ed uffici interessati, inviteranno subito tutti gli ufficiali ed impiegati civili che da essi rispettivamente dipendono a prendere visione delle bozze stesse per la parte che li riguarda, in modo che essi possano segnalarne le conseguenti rettificazioni da apportarvisi.

In base a tali elementi così raccolti e previ i necessari accertamenti al riguardo, *non più tardi del 1 giugno p. v.* i corpi, comandi ed uffici comunicheranno al Ministero le inesattezze rilevate con l'apposito mod. 51-A (R. 1923) seguendo le norme contenute nella disposizione 3 n. 7 del fascicolo n. 9-III della raccolta.

Nel ricordare che i predetti stampati 51-A dovranno richiedersi al comando degli stabilimenti militari di pena, direzione laboratori Gaeta, si avverte che nella compilazione degli elenchi delle inesattezze i corpi dovranno aver cura di tener ben presenti le avvertenze poste in calce allo stampato stesso e specialmente quella che prescrive la indicazione della fonte (pag. del bollettino. ecc.) in base alla quale viene proposta la correzione da apportarsi all'annuario.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	10	10
Ministero guerra (eccettuato lo S. M. centrale)	100	100
Stato maggiore centrale	11	11
Ispettorato generale del R. Esercito	2	2
Uff. del generale a disposizione per le varie armi	1	10
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	2	2
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata	2	20
Comando di divisione	2	60
Arma dei carabinieri reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Comando di gruppo di legioni	1	7
Comando di gruppo scuole	1	1
Comando di legione	1	23

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Scuola allievi ufficiali	1	1
Scuola allievi sottufficiali	1	1
Comando di battaglione mobile	1	12
Arma di fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e fanteria di linea	1	52
Comando di raggruppamento alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri e fanteria di linea-bersaglieri ed alpini	1	125
Comando reparto carri armati	1	1
Comando di deposito dei reggimenti di fanteria	1	125
Comando di deposito del reparto carri armati	1	1
Comando di battaglione alpini	1	1
Arma di cavalleria.		
Comando di reggimento di cavalleria	1	12
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata	1	10
Comando di reggimento di artiglieria	1	55
Comando scuola contraerei e gruppo contraerei	1	11
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	55
Comando gruppo di artiglieria da montagna	1	0
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	1	1
Direzione delle esperienze di artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata	1	10
Stabilimenti di artiglieria	1	8
Arma del genio.		
Comando del genio di corpo d'armata	1	10
Comando del raggruppamento genio di corpo d'armata	1	10
Comando di reggimento pontieri-radiotelegrafisti-ferrovieri	1	3
Comando di deposito di raggruppamento e di reggimento del genio	1	13

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Direzione superiore delle costruzioni del genio	1	1
Direzione del genio di corpo d'armata e sottodirezione Cagliari.	1	11
Stabilimenti del genio	1	3
Distretti militari.		
Comando di distretto militare	1	106
Corpo sanitario militare.		
Direzione di sanità militare	1	10
Direzione di ospedale militare principale	1	10
Istituto chimico farmaceutico militare	1	1
Corpo di commissariato militare.		
Direzione di commissariato militare	1	10
Corpo di amministrazione militare.		
Ufficio amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo d'armata	1	10
Servizio trasporti militari.		
Comandi raggruppamenti trasporti	1	10
Comando deposito di raggruppamento trasporti	1	10
Officina di costruzioni automobilistiche	1	1
Scuole ed istituti vari militari.		
Comando scuola di guerra	2	2
Accademia militare di fanteria e cavalleria	1	1
Accademia militare di artiglieria e genio	1	1
Comando scuola applicazione di cavalleria	1	1
Comando delle scuole centrali militari	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando scuola centrale di educazione fisica	1	1
Comando scuola sanità militare	1	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento e sottufficiali	1	11
Comando di collegio militare	1	2
Istituto geografico militare	1	1
Comandi uffici ed enti diversi.		
Tribunale supremo di guerra e marina	2	2
Tribunali militari	1	11
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	1
Comando deposito allevamento cavalli	1	5
Addetti militari e missioni all'estero	1	30
Comando del corpo invalidi e veterani	1	1
Biblioteche militari	1	30
Delegazioni trasporti militari	1	7
Truppe coloniali all'estero.		
Comando R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania	15	15
Comando R. corpo di truppe coloniali della Cirenaica	10	10
Comando R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	5	5
Comando R. corpo di truppe coloniali della Somalia	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali	1	1
Comando presidio militare del Dodecanneso	2	2
Comando corpo italiano a Costantinopoli	12	2
Altri ministeri, enti, ecc.		
Alla presidenza del Consiglio dei ministri	1	1
Al Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20
Al Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	10	10
Al Commissariato d'aeronautica (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20
Agli altri ministeri	1	12
Al Senato del Regno (presidenza)	1	1
Alla Camera dei deputati (presidenza)	1	1

Gli altri comandi, corpi ed uffici che desiderano il volume di cui trattasi potranno richiederlo all'ufficio pubblicazioni militari, inviando contemporaneamente alla richiesta l'importo di L. 35.15 per ogni esemplare.

Sono altresì in vendita presso l'ufficio sovra indicato i seguenti fascicoli:

S. M. generale del R. Esercito - Carabinieri reali - Arma di fanteria . . . L. 4.60

Arma di cavalleria - Artiglieria - Genio - Aeronautica . . . . . » 4.10

Personale permanente distretti - Ufficiali delle fortezze - Corpo invalidi e veterani - Sanitario - Commissariato - Sussistenza - Amministrazione - Veterinari e Giustizia militare . . . . . » 2.75

Impiegati civili e Amministrazione militare . . . . . » 2.00

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **185.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 4 aprile 1923.

Continuano a pervenire reclami per le difficoltà che i decorati di medaglie al valor militare incontrano per la riscossione dei soprassoldi loro dovuti.

Con precedenti circolari (n. 369 del 1919, 224 del 1920, 136 del 1921) si sono date disposizioni tassative e si è richiamato all'osservanza di esse, ma ciò nonostante, gli inconvenienti lamentati persistono tuttora.

Risulta fra l'altro che l'invio delle *dichiarazioni di cessazione dal servizio*, mod. 427, al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra avviene, salvo rare eccezioni, in modo irregolare e con grande ritardo; che nessuna comunicazione viene, ordinariamente, fatta per le medaglie concesse o commutate dopo il congedamento dei militari decorati, e che nel pagamento dei relativi soprassoldi i corpi si regolano in modi del tutto differenti.

Mentre il Ministero manifesta l'intendimento che questi inconvenienti abbiano a cessare, ed invita tutte le amministrazioni interessate a portare la massima cura su questo delicato servizio, si riassumono, qui di seguito, le norme che, all'uopo, devono essere osservate:

1° Il pagamento del soprassoldo di medaglie ai militari sotto le armi deve essere effettuato dai rispettivi corpi fino al giorno del congedamento.

All'atto in cui il decorato viene inviato in congedo, il corpo cui appartiene deve inviare al *Ministero delle finanze* (*Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*) *la dichiarazione di cessazione dal servizio*, mod. 427, con l'indicazione del giorno (corrispondente a quello del congedamento) fino al quale il soprassoldo di medaglia è stato pagato dal corpo stesso. Dal giorno successivo, la continuazione del pagamento viene disposta dal predetto Ministero.

Per ogni decorato saranno compilate tante distinte *dichiarazioni* quante sono le medaglie di cui è insignito.

I corpi dovranno rendere noto ai decorati, al momento dell'invio in congedo o in qualunque altra opportuna occasione, che, dopo il congedamento, i pagamenti dei soprassoldi saranno continuati a cura del predetto Ministero nel luogo di residenza dei decorati stessi, dagli incaricati dei pagamenti per conto dello Stato (Sezioni di R. tesoreria nei capiluoghi di provincia; uffici postali negli altri luoghi, e, dove non esistano, l'ufficio postale viciniore).

2° Per i militari ai quali la concessione della medaglia o la commutazione di una ricompensa al valor militare in altra di grado più elevato, sia posteriore al congedamento del decorato, il corpo al quale questi apparteneva alla data del fatto d'arme cui

la ricompensa si riferisce, deve compilare, appena ne sia fatta la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*, la *dichiarazione* mod. 427 ed inviarla subito al Ministero delle finanze (Sottosegretariato predetto), il quale provvede al pagamento del soprassoldo o dell'aumento di esso dalla data del fatto d'arme in poi.

Qualora per le concessioni qui previste fossero dai corpi stati effettuati pagamenti di soprassoldi, non si farà luogo ad alcuna rettificazione, ma i corpi stessi invieranno al Ministero delle finanze la *dichiarazione* mod. 427 con l'indicazione del giorno fino al quale i pagamenti stessi furono eseguiti, affinchè quel Ministero possa disporre la continuazione dal giorno successivo.

3° Le rate di soprassoldo che, eventualmente, fossero ancora dovute fino al giorno del congedamento a militari ora in congedo, saranno pagate *per intero* dal corpo che amministrò per ultimo il decorato, prevî gli accordi che occorressero coi corpi dove precedentemente il militare prestò servizio, e ciò anche se il militare, prima del definitivo congedamento, sia stato per qualche tempo in esonero, in licenza di convalescenza, o, comunque, non in servizio sotto le armi.

Il corpo che eseguisce il pagamento invierà contemporaneamente la *dichiarazione* mod. 427 al Ministero delle finanze (Sottosegretariato predetto) con l'indicazione del giorno sino al quale il soprassoldo è stato corrisposto.

4° I corpi che non avessero ancora provveduto come sopra è indicato per i militari che hanno già cessato dal servizio, sono invitati a farlo senza indugio, urgendo sistemare tutte le pratiche insolute, che dànno luogo a continue lagnanze e reclami.

5° Per le medaglie concesse anteriormente alla guerra italo-turca, o indipendentemente da fatti di guerra, le *dichiarazioni* mod. 427 dovranno, con le norme anzidette, essere inviate al *Ministero delle finanze* (*Direzione generale del personale e dei servizi speciali - Divisione pensioni*).

6° I comandanti di corpo d'armata sono pregati di sorvegliare continuamente affinchè le predette disposizioni sieno rigorosamente osservate.

7° Le circolari 369 del 1919, 224 del 1920 e 136 del 1921 sono abrogate.

Il Ministro A. DIAZ.

N. **186.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Buoni di prelevamento dei combustibili e della paglia.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 5 aprile 1923.

L'articolo 33 del capitolato d'oneri mod. 363-*I*. per la fornitura dei combustibili per imprese di corpo d'armata e di divisione e i §§ 208 e seguenti del capitolato d'oneri per la fornitura del foraggio e della paglia, prescrivono che i buoni di prelevamento, da rilasciarsi alle imprese, oltre all'indicazione dell'amministrazione che li emette, la data e la quantità dei generi che si chiedono, debbono portare, ben chiaramente leggibili, la qualità, il grado e la firma dell'ufficiale incaricato: tutto ciò perchè l'Amministrazione possa sempre stabilire le responsabilità che possono derivare da un irregolare, eccessivo ed anche intempestivo prelevamento di generi.

Si richiamano le amministrazioni tutte all'esatta osservanza di tale prescrizione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 187. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Tasse di bollo sulle quietanze.** (Ragioneria). — 5 aprile 1923.

Risulta che nonostante le tassative disposizioni vigenti in materia, state ripetutamente richiamate, talune amministrazioni militari, nell'incassare somme da privati, omettono di rilasciare le prescritte quietanze mod. 244 del catalogo, o documento corrispondente, non esigendo le corrispondenti tasse di bollo.

Nel richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni sull'obbligo che loro incombe, sempre e senza alcuna eccezione, di rilasciare la detta quietanza, esigendo, a carico del versante, l'importo della relativa tassa di bollo (circolari 550 e 583 del 1920), si avverte che i funzionari comunque inadempienti saranno ritenuti personalmente responsabili del danno che per loro colpa verrà a subire l'Erario.

Si rammenta che in caso di rifiuto da parte del debitore di ritirare la quietanza, questa dovrà essere dall'ufficio percipiente egualmente distaccata dal bollettario previo, beninteso, riscossione della relativa tassa di bollo proporzionale (circolare 334 *giornale militare* 1921).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 188. — DISPOSIZIONI VARIE. **Norme per la compilazione dei documenti da porre a corredo delle domande di prestito mediante la cessione di parte dei propri emolumenti.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 5 aprile 1923.

Con riferimento alle circolari 81 e 121 dell'anno in corso, si portano a conoscenza delle amministrazioni militari, le seguenti disposizioni del Ministero delle finanze - Divisioni prestiti agli impiegati e salariati dello Stato:

In seguito alla pubblicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153 (circolare 81 predetta) che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato posteriormente al 24 maggio 1915, deve essere sospeso il corso delle domande di prestito degli impiegati e degli operai dipendenti dallo Stato che risultino assunti in servizio posteriormente alla ora detta data.

Sono però escluse da tale sospensione le domande degli impiegati ed operai che, sebbene assunti dopo la ripetuta data del 24 maggio 1915 si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 3 dello stesso R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, tenuto conto che, anche se la loro assunzione sia stata fatta non in conformità alle norme vigenti prima del 24 maggio 1915, non sono ad essi applicabili le dispense dal servizio stabilite dal detto decreto.

Nel dar corso però alle relative domande di prestito le autorità competenti dovranno far risultare esplicitamente, con apposita aggiunta alle informazioni di cui alla seconda parte del modello 192 *T* che il richiedente si trova nelle condizioni previste dalla lettera *a*) o *b*) o *c*) dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153; dichiarando anche che non si prevede per esso l'applicazione del disposto del secondo comma dello stesso articolo.

Nè la sospensione del corso delle domande deve ritenersi applicabile agli impiegati per i quali la relativa assunzione, pur risultando posteriore al 24 maggio 1915, sia stata fatta in base alle norme già precedentemente vigenti per il conferimento dell'impiego civile ai sottufficiali del R. Esercito; e pertanto nei casi della specie dovrà nelle informazioni che accompagnano la domanda di prestito farsi risultare esplicitamente tale circostanza, nonchè l'assunzione in servizio militare del richiedente.

Per dare corso alle domande di prestito che fossero state già resspinte dovrà essere inviato un nuovo modello 192 *T* opportunamente completato nelle informazioni, senza bisogno di corredarlo dei prescritti documenti qualora quelli già prodotti si trovino ancora entro i termini di validità.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **189.** MATRICOLA SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. **Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa** — (Direzione generale leva e truppa). 5 aprile 1923.

I. — *Sistemazione matricolare in base alla nuova circoscrizione dei distretti.*

1. La recente circolare n. 168 del *giornale militare* c. a introduce talune modificazioni nella circoscrizione territoriale dei distretti militari.

I distretti i quali in seguito a tali modificazioni vengono a perdere dei territori, dovranno, non appena terminate le operazioni della chiamata alle armi della classe 1903, iniziare l'invio ai distretti che acquistano i territori stessi degli stralci del ruolo mod. 57 e degli altri documenti matricolari relativi ai sottufficiali ed ai militari di truppa che hanno concorso alla leva nei territori medesimi.

Per i distretti del corpo d'armata di Trieste la trasmissione avrà luogo allorchè il locale comando di corpo d'armata ne darà l'ordine.

La trasmissione sarà effettuata con norme analoghe a quelle fissate dalla circolare n. 145 del *giornale militare* 1921.

II. *Sistemazione dei ruoli matricolari mod. 57 per classe di nascita.*

2. Giusta l'art. 4 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452, *tutti i sottufficiali e militari di truppa debbono essere inscritti sui ruoli della classe dell'anno in cui sono nati.*

Tale disposizione, come è noto, ha avuto già di massima esecuzione per i militari arruolati dopo l'entrata in vigore del citato decreto, cioè per quelli delle classi di leva 1901, 1902 e 1903. I militari invece arruolati in epoca anteriore sono stati finora mantenuti inscritti, per quanto in via provvisoria, nei ruoli della classe di arruolamento, giusta la prescrizione del n. 29 della circolare 288 del *giornale militare* 1920, prescrizione diretta a non aggravare troppo il lavoro dei distretti e che non è stata abrogata nemmeno dalla circolare 145 del *giornale militare* 1921. Quest'ultima circolare infatti disponeva la sistemazione dei ruoli mod. 57 per classe di nascita soltanto nei riguardi dei militari da trasferirsi da uno ad altro distretto in base alla nuova circoscrizione dei distretti.

Ora, a modificazione del n. 29 della circolare 288 citata, questo Ministero dispone quanto segue:

3. I distretti procederanno subito alla sistemazione per classe di nascita dei ruoli matricolari mod. 57 delle classi di leva 1900 e 1899, dando la precedenza alla classe 1900. Alla sistemazione dei ruoli delle classi più anziane i distretti provvederanno man mano che ne avranno la possibilità avvertendo peraltro che tale sistemazione dovrà sempre precedere l'impianto dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo della classe interessata.

4. I distretti di antica istituzione che hanno i ruoli mod. 57 distinti secondo le soppresse 1ª, 2ª e 3ª categoria, conserveranno, per risparmio di lavoro, come è stabilito dalla circolare 145 del *giornale militare* 1921, i ruoli distinti nel modo suddetto.

5. Per sistemare i ruoli mod. 57 della classe 1900 i distretti dovranno anzitutto procedere allo spoglio del ruolo della classe stessa, poi allo spoglio del ruolo delle classi 1899, 1898 e 1897 per rintracciarvi tutti coloro che siano nati in anni diversi.

I militari ascritti nel ruolo di una classe di leva ma nati in altro anno saranno aggiunti in calce al ruolo mod. 57 della classe di nascita e contemporaneamente depennati dal ruolo mod. 57 della classe di leva. In modo analogo i comandi dei distretti procederanno per la sistemazione del ruolo mod. 57 della classe 1899.

6. Allorchè, procedendosi nella sistemazione della forza in congedo, i distretti dovranno sistemare per classe di nascita i ruoli mod. 57 di altre classi più anziane della 1899, essi eseguiranno nel modo anzidetto lo spoglio dei ruoli mod. 57 della classe da sistemare e delle tre ultime classi che la precedono per anzianità.

7. I distretti che hanno ancora i ruoli distinti per categoria inscriveranno i militari (anche se già appartenenti alle soppresse 2ª e 3ª categoria) da aggiungersi sul ruolo di altre classi, sul ruolo mod. 57 della 1ª categoria della classe di nascita.

8. I militari aggiunti in calce al ruolo di altre classi vi prenderanno una numerazione di seguito a quella esistente, e, occorrendo, una numerazione *bis* o *ter*.

9. La depennazione dal ruolo mod. 57 dei militari di cui al precedente n. 5 sarà eseguita mediante una linea con inchiostro rosso apposta diagonalmente nella casella rispettiva. In tale casella si apporrà inoltre in inchiostro rosso l'indicazione « vedi n. . . . . (nuovo numero di matricola) del ruolo della classe . . . . (classe di nascita) ».

III. — *Sistemazione dei fogli matricolari mod. 59.*

10. Per effetto delle disposizioni contenute nei §§ 85 e 86 del regolamento sulle matricole e delle varie circolari concernenti la sistemazione matricolare e della forza in congedo, i fogli matricolari mod. 59 dei *militari in congedo* delle classi dalla 1874 alla 1901 dovrebbero essere conservati come appresso:

a) per le classi prosciolte 1874 e 1875 presso il Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa-divisione matricole) cui dovevano essere inviati giusta la circolare 580 del *giornale militare* 1922;

b) per le classi prosciolte dalla 1876 alla 1883 compresa, presso i distretti di leva che debbono provvisoriamente conservarli in attesa di inviarli al Ministero (circolare 580 citata);

c) pei militari delle classi dalla 1884 alla 1901 che mai abbiano prestato servizio, dai distretti di leva;

d) per i militari delle classi stesse che abbiano prestato servizio, l'esemplare già tenuto dalla compagnia dovrebbe essere conservato dal distretto di leva, l'altro esemplare, già tenuto dalla sezione matricola del corpo, dovrebbe esser conservato dal centro cui i militari sono effettivi per mobilitazione e cioè: per le classi 1899, 1900 e 1901 dall'ufficio forza in congedo del distretto di residenza e per le classi dalla 1898 alla 1884 dai corpi indicati nella tabella di mobilitazione (1).

Risulta peraltro che per effetto di disguidi verificatisi allorchè numerose classi si trovavano contemporaneamente alle armi, della istituzione e della soppressione di vari corpi e di altre cause, non soltanto parecchi fogli matricolari non si trovano presso i centri ove dovrebbero trovarsi ma molti fogli non sono stati mai nemmeno parificati nè trasmessi, al momento del congedo, ai distretti di leva e molti debbono ormai ritenersi smarriti.

11. Dato ciò questo Ministero rivolge un'altra volta ancora viva raccomandazione a tutti i corpi e reparti che inviarono in congedo militari perchè si affrettino a chiu-

(1) Per i militari congedati dalla R. guardia di finanza, il foglio matricolare intestato alla sezione matricola deve esser conservato dal comando della legione della R. guardia stessa cui il militare è effettivo per mobilitazione; il foglio matricolare intestato alla compagnia deve essere conservato dal distretto di leva (vedere art. 38 della istruzione pel servizio matricolare della R. guardia di finanza, colla modificazione del 17 marzo 1913).

dere tutte le pratiche matricolari ancora pendenti per militari di tutte le classi, e specialmente per quelli delle classi più giovani, che essi inviarono in congedo, ed a trasmettere ai distretti di leva dei militari stessi, giusta i §§ 85 e 87 del regolamento sulle matricole, i due esemplari del foglio matricolare mod. 59 (al corrente con tutte le variazioni) e gli altri documenti da essi posseduti.

12. I distretti di leva dovranno a loro volta affrettarsi a parificare detti fogli col ruolo mod. 57, ad apporvi, ove occorra, il nuovo numero di matricola assunto dai militari nella sistemazione dei mod. 57 per classi di nascita ed infine a trasmettere ai distretti di residenza, pei militari delle classi 1899, 1900 e 1901, l'esemplare dei fogli matricolari che era tenuto dalla sezione matricola del corpo.

13. I distretti di leva si asterranno però dal trasmettere, per le classi suddette 1899, 1900 e 1901, ai distretti di residenza, ed anzi si faranno restituire dai distretti stessi, qualora li avessero già inviati, i fogli matricolari relativi:

a) ai militari della R. guardia di finanza, nella considerazione che tali militari sono in forza alle legioni della R. guardia medesima, le quali già possiedono i documenti matricolari relativi e debbono avere impiantato i ruoli della forza in congedo. Il foglio matricolare di questi militari (e cioè l'esemplare già tenuto dalla compagnia e che è l'unico foglio matricolare che viene trasmesso dalla R. guardia di finanza) sarà dai distretti di leva conservato presso il proprio ufficio matricola;

b) ai militari che si trovino in congedo provvisorio dovendo ancora compiere la ferma di leva. Anche i fogli matricolari di questi militari dovranno esser conservati dall'ufficio matricola del distretto di leva.

14. Pei militari delle stesse classi 1899, 1900 e 1901 che, pur non avendo ricevuto istruzione militare, non hanno tuttavia obblighi di ferma da compiere (per esempio: militari con ferma ridotta dispensati dal compiere la ferma stessa, militari che furono lasciati a disposizione delle ferrovie dello Stato ovvero che servirono nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, ecc.) i distretti di leva impianteranno il secondo esemplare del foglio matricolare mod. 59 e lo trasmetteranno ai distretti di residenza.

15. Pei militari delle classi anteriori alla 1899 i distretti di leva dopo parificati i fogli matricolari, si asterranno dal trasmetterli ai corpi indicati dalle tabelle di mobilitazione, per trasmetterli invece ai distretti di residenza allorchè sarà ordinato l'impianto dei ruoli 71-B della classe interessata.

Qualora tale trasmissione abbia avuto già luogo, i corpi indicati dalle tabelle di mobilitazione ed i distretti di residenza dovranno tener raccolti i fogli ad essi trasmessi in pacchi distinti per classe di nascita, avvertendo:

a) che i corpi indicati dalle tabelle di mobilitazione dovranno poi restituire tali fogli ai distretti di leva a mano a mano che ne riceveranno ordine e cioè a mano a mano che le varie classi dovranno essere passate in forza ai distretti di residenza;

b) che ai distretti di residenza i fogli già trasmessi dovranno a suo tempo servire per l'impianto dei ruoli 71-B delle classi anteriori alla 1899.

16. Qualora i corpi o reparti non potessero eseguire la trasmissione al distretto di leva dei fogli matricolari mod. 59 di qualche militare da essi congedato perchè tali documenti siano andati smarriti, i corpi o reparti dovranno informare di ciò il distretto di leva comunicandogli al tempo stesso tutti gli elementi in loro possesso che possano essere utili per la ricostruzione dei fogli matricolari smarriti.

I distretti di leva sulla scorta del ruolo mod. 57, degli elementi forniti dal corpo, del foglio notizie rilasciato dai militari interessati all'atto dell'invio in congedo (o da richiedersi loro per mezzo dei carabinieri) e di tutti gli altri documenti posseduti, completeranno le variazioni sul ruolo 57 e ricompileranno i due esemplari del foglio mod. 59.

Beninteso, se successivamente i fogli smarriti fossero ritrovati si dovrà provvedere alle verifiche, parificazioni e rettificazioni del caso.

IV. — *Termine entro il quale dovrà completarsi la sistemazione dei ruoli e dei fogli matricolari.*

17. Entro il 30 giugno 1923 i distretti dovranno aver completato tanto la sistemazione matricolare in base alla nuova circoscrizione per tutte le classi, quanto la sistemazione per classe di nascita dei ruoli matricolari mod. 57 delle classi giovani fino alla 1899 compresa, quanto, infine, la sistemazione dei fogli matricolari mod. 59 delle classi stesse.

I comandi dei corpi d'armata si assicureranno della esatta esecuzione di quanto sopra.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **190.** — RECLUTAMENTO. **Licenziamento dalle armi dei militari di truppa aventi diritto alla ferma ridotta.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 aprile 1923.

Questo Ministero determina che i numeri 5 e 55 delle istruzioni per l'applicazione del R. decreto 20 aprile 1920 n. 452 si intendano modificati nel senso che il congedamento o l'invio in licenza dei militari alle armi a riguardo dei quali sia riconosciuta la esistenza di un titolo alla ferma ridotta di tre mesi, abbia luogo non appena dalle autorità di leva siano state fatte le comunicazioni prescritte dai suddetti numeri; senza più attendere che gli interessati abbiano prestato tre mesi di servizio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **191.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto n. 645, concernente la costituzione della R. Aeronautica.** — (Gabinetto del ministro). — 28 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 78, del 3 aprile 1923).

Con la costituzione della R. Aeronautica, tutte le forze aeree militari del R. Esercito in unione fraterna con quelle della R. Marina si fondono nel nuovo Ente che sorge in un'alba di rinnovamento delle energie nazionali, raccogliendo i ricordi, le tradizioni, la fede dei nostri forti combattenti dell'aria.

In questa affermazione delle nuove forze cui spettano gli ardui compiti dei prodi che per la vittoria lottarono nei cieli, e che col sacrificio sublime della vita scolpirono nella storia i loro nomi immortali, è tutto un avvenire; ed è con un vivo augurio che rivolgo alla R. Aeronautica il saluto cordiale dell'Esercito, il quale nella salda unione dei cuori, delle energie e delle volontà e nella immancabile concorde cooperazione colle forze del mare e dell'aria, sente tutto il dovere di ispirarsi ai sublimi ardimenti ed ai sacri eroismi che hanno assicurato le maggiori fortune della Patria.

Il Ministro — A. DIAZ.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62 che istituisce il commissario per l'aeronautica;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, numero 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del commissario per l'aeronautica, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della guerra, della marina e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' costituita la R. aeronautica che comprende tutte le forze aeree militari del Regno e delle Colonie.

Essa avrà una propria uniforme e propri distintivi di grado e di specialità;

Essa fa capo a tutti gli effetti al Commissariato per l'aeronautica. Il personale della R. aeronautica è soggetto alle disposizioni disciplinari e penali stabilite per i militari del R. Esercito e della R. Marina.

Art. 2.

La R. aeronautica consterà di un Comando generale della R. aeronautica e dei dipendenti Comandi di squadra aerea e di Divisione aerea che comprenderanno:

Stormi di aeroplani da caccia;

Stormi di aeroplani da bombardamento notturno;

Stormi di aeroplani da bombardamento diurno;

Stormi di aeroplani da ricognizione;

Stormi di idrovolanti;

Un gruppo di dirigibili;

Una scuola della R. aeronautica, costituita da una accademia della R. aeronautica e da una scuola di applicazione alle specialità;

Centri (depositi di aeronautica) e servizi.

Art. 3.

Il personale della R aeronautica si divide in tre categorie:

a) ufficiali;

b) sottufficiali;

c) truppa.

Il personale delle prime due categorie si divide in navigante e non navigante.

I gradi degli ufficiali navigranti verranno indicati con la carica aeronautica da essi ricoperta, secondo la precedente tabella.

L'equiparazione di ciascuna carica con i gradi corrispondenti del R. esercito e della R. marina è la seguente:

Comandante di squadra aerea pari a generale di corpo d'armata e a vice ammiraglio, comandante in capo di dipartimento marittimo.

Comandante di squadra aerea pari a generale di divisione e a contrammiraglio comandante M. M.

Comandante di divisione aerea pari a generale di brigata e a contrammiraglio.

Comandante di stormo pari a colonnello e a capitano di vascello.

Vice comandante di stormo pari a tenente colonnello e a capitano di fregata.

Comandante di gruppo pari a maggiore e a capitano di corvetta.

Comandante di squadriglia pari a capitano e a tenente di vascello.

Tenente di squadriglia pari a tenente e a sottotenente di vascello.

Sottotenente di squadriglia pari a sottotenente e a guardiamarina.

I gradi della R. aeronautica sono equiparati, a tutti gli effetti disciplinari e della reciproca subordinazione ai corrispondenti gradi del R. esercito e della R. marina, come sopra indicati.

L'equiparazione tra cariche aeronautiche e gradi del R. esercito e della R. marina sarà raggiunta gradualmente.

Tansitoriamente il Commissariato dell'aeronautica potrà conferire le predette cariche anche ad ufficiali rivestiti di grado inferiore a quello cui sono equiparate dalla disposizione sopracitata.

Art. 4.

Le nomine e le promozioni degli ufficiali ai vari gradi della R. aeronautica saranno fatte secondo le norme stabilite dall'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 5.

Gli stipendi e le indennità varie degli ufficiali naviganti sono quelle dei gradi corrispondenti del R. esercito e della R. marina.

Gli assegni dei gradi di aeronautica decorrono dalla data fissata del decreto di nomina o di promozione, secondo le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 2 novembre 1919, n 2079.

Art. 6.

E' stabilita una indennità mensile di volo di lire 900 da corrispondersi a tutto il personale navigante della R. aeronautica quando sia in attività di volo.

Art. 7.

L'arruolamento del personale nella R. aeronautica avverrà con le norme che saranno pubblicate. In quanto non sia già stabilito nel presente decreto gli emolumenti saranno fissati con decreto Reale emanato di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 8.

I reparti della R. aeronautica assegnati al R. esercito ed alla R. marina ed al Ministero delle colonie per esercitazioni e per effettivo impiego avranno l'ubicazione e la costituzione che sarà stabilita d'accordo con lo stato maggiore del R. esercito e della R. marina.

Detti reparti pur seguitando a far parte integrale della R. aeronautica, saranno per l'impiego, la disciplina e il servizio locale, alla dipendenza dei comandi del R. esercito, della R. marina o coloniali destinati ad impiegarli.

I rimanenti reparti aeronautici dipenderanno dalle autorità militari territoriali per quanto riguarda il servizio territoriale.

Dette dipendenze saranno regolate da apposito regolamento che verrà concretato col Commissariato della R. aeronautica d'accordo con lo stato maggiore del R. esercito e della R. marina.

Art. 9.

I provvedimenti necessari alla composizione della R. aeronautica, all'arruolamento, alle istruzioni del personale sono di competenza del Commissariato per l'aeronautica. La composizione delle unità aeree destinate ai servizi del R. esercito e della R. marina, sia nei riguardi dei tipi che nella quantità d'apparecchi e di aeronavi, nonchè nei riguardi dei campi e delle basi di appoggio, sarà concordata dal Commissariato della R. aeronautica con lo stato maggiore del R. esercito e della R. marina. I programmi per le istruzioni di reparti specializzati, destinati ai servizi del R. esercito e della R. marina, saranno stabiliti previo concerto con lo stato maggiore del R. esercito e della R. marina.

Art. 10.

Il Ministero della R. marina avrà facoltà, previ accordi col Commissariato dell'aeronautica, di destinare a titolo temporaneo suoi ufficiali al servizio aereo, allo scopo di costituirsi un nucleo di specialisti nell'impiego dell'arma aerea marittima. (Studi guerra aeromarittima ed equipaggiamento di velivoli imbarcati sulle navi, di apparecchi siluranti e delle aeronavi in servizio nella R. marina). Analoga facoltà è data al Ministero della guerra per quanto riguarda l'aviazione terrestre.

Art. 11.

Lo Stato maggiore del R. esercito e quello della R. marina distaccheranno un ufficiale presso il Commissariato dell'aeronautica per assicurare il necessario collegamento.

Art. 12.

Il Commissariato dell'aeronautica ha la facoltà di trattenere in servizio, a sua domanda e alle condizioni di grado, assegni e trattamento attuali, il personale di aeronautica già dipendente dal Ministero della guerra, salvo la situazione di grado, assegni e trattamenti da farsi in base agli articoli 4, 5, 6, del presente decreto. Il personale non trattenuto dal Commissariato per l'aeronautica sarà rinviato alle rispettive armi di provenienza e riassumerà il grado e l'anzianità che aveva nelle armi stesse.

Per quanto riguarda il personale della R. marina il passaggio avverrà dietro domanda individuale per coloro che si troveranno nelle condizioni prescritte dal Commissariato per l'aeronautica. Gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito e della R. marina che entreranno a far parte della R. aeronautica avranno il diritto di rientrare nel R. esercito e nella R. marina che entro un periodo massimo di tre anni dal loro passaggio riprendendo il loro posto di anzianità nei ruoli del R. esercito e della R. marina. Analogamente la R. aeronautica potrà eliminare entro lo stesso limite massimo di tre anni, gli elementi provenienti dal R. esercito e dalla R. marina, che non ritenesse idonei.

Art. 13.

Con ulteriore decreto saranno stabiliti gli assegni per i singoli gradi della gerarchia di ufficiali, sottufficiali e truppa non navigante, di concerto col ministro delle finanze.

Art. 14.

Il Commissariato della R. aeronautica è autorizzato a bandire i concorsi per l'ammissione del personale ad esso occorrente.

Art. 15.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — THAON DI REVEL. — DIAZ. — DE STEFANI.

N. 192. — CONCORSI. — **Concorso ippico di Napoli.** — (Ispettorato ippico). — 5 aprile 1923.

Dal 21 al 27 aprile avrà luogo un concorso ippico a Napoli approvato da questo Ministero.

Oltre gli ufficiali della VI zona (corpo armata di Napoli, divisione Bari e corpo armata Palermo meno divisione Cagliari) aventi diritto a partecipare al concorso con le facilitazioni previste dagli articoli 38 e 40 della circolare 184 *giornale militare* 1922, tutti gli ufficiali che parteciperanno al campionato del cavallo d'arme del 1923 qualora intendano partecipare con gli stessi cavalli anche al concorso di Napoli, godranno delle seguenti facilitazioni:

a) rimborso delle spese sostenute per il trasporto personale da Roma a Napoli e viceversa e giornate d'indennità corrispondenti:

b) rimborso delle spese di trasporto dei cavalli di servizio ed attendenti;

c) indennità di 1ª categoria per le giornate del concorso di Napoli a cui l'ufficiale prenderà parte, secondo la dichiarazione rilasciata dal commissario militare della zona di Napoli sui certificati di viaggio

I certificati di viaggio dovranno essere poi vistati dal commissario militare per la zona di Roma.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 193. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto n. 644, che apporta variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina, per l'esercizio 1922-923 in dipendenza dell'istituzione del Commissariato per l'Aeronautica.** — (Gabinetto del ministro). — 11 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 78, del 3 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n 1601;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che costituisce il Commissariato per l'aeronautica:

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri della guerra e della marina e col Commissariato per l'aeronautica;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-923, sono apportate le seguenti diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 37. Servizi aeronautici militari . . . . . 65,000,000.—

Cap. n. 38. Spese per l'aeronautica civile 25.000,000.-

Le disponibilità in conto residui relative ai capitoli suindicati sono rispettivamente diminuite di L. 11,600,000 e di L. 15,700,000.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-923, sono apportate le seguenti diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 55. Servizio aeronautico - Indennità al personale	300,000.-
Cap. n. 56. Servizio aeronautico - Mantenimento in efficienza del materiale di volo e suo rinnovamento - Materiale per l'esercizio e la manutenzione	4,100,000.-
Cap. n. 57. Servizio aeronautico - Manutenzione e miglioramento degli impianti, hangars, ecc.	900,000.—

Art. 3.

In corrispondenza delle diminuzioni apportate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina ai termini dei precedenti articoli 1 e 2, sono istituiti sotto la nuova rubrica: « Spese per l'aeronautica », nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-923, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, i seguenti capitoli con gli stanziamenti per ciascuno indicati:

SPESE PER L'AERONAUTICA.

Parte ordinaria.

Cap. n. 121-*bis*. Stipendi ed assegni fissi al personale - (Spese fisse) . .	100,000.
Cap. n. 121-*ter*. Spese generali (d'ufficio, di rappresentanza, di copiatura a cottimo, sussidi, casuali, varie)	2,100,000.—
Cap. n. 121-IV. Indennità-varie (aeronautiche di trasmutamento, di missioni all'estero e all'interno, di carica e tecniche)	13,100,000.—
Cap. n. 121-V. Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale mobile, provvista di materiali di consumo, mercedi di lavoro, studi ed esperienze varie	50,245,000.—
Cap. n. 121-VI. Spese relative al mantenimento, all'ampliamento ed al restauro degli immobili, aeroscali, idroscali, fitti, canoni; risarcimento di danni	16,200,000.
Cap. n. 121-VII. Spese relative al traffico aereo; studi ed esperienze rete aerea, sorveglianza linee aeree civili, gare, concorsi, statistiche, controlli movimento aereo, servizi postali, premi e sussidi di incoraggiamento, sovvenzioni, propaganda, contributi	2,750,000.
Cap. n. 121-VIII. Spese per le scuole di aviazione	10,420,000.

Parte straordinaria.

Cap. n. 157-*bis*. Spese per retribuzioni paghe ed indennizzi al personale avventizio	355,000.—
Cap. n. 157-*ter*. Indennità caro-viveri al personale di ruolo ed avventizio	30,000.—
	95,300,000.—

Al suindicato capitolo n. 121-v « Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale mobile, ecc. » è inoltre assegnato il fondo, in conto residui, di L. 27,300,000.

Art. 4.

E' concessa al Commissariato per l'aeronautica, fino a tutto l'esercizio 1923-924, la facoltà di imputare i pagamenti sul fondo dei residui fino a suo totale esaurimento ed indi sullo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

AVVISI

Gabinetto di cultura della scuola di guerra.

Il Gabinetto di cultura della Scuola di guerra inizierà nel prossimo mese di aprile la stampa di un *Bollettino* nel quale verranno pubblicate anche le conferenze indette da questo centro culturale e tenute nei decorsi mesi da personalità del mondo scientifico, letterario e militare.

Scopo dell'iniziativa è quello di dare modo agli ufficiali tutti di seguire tutto ciò che dal Gabinetto viene fatto per l'incremento culturale che forma il fine precipuo della istituzione e di attivare maggiormente fra gli ufficiali stessi il collegamento intellettuale.

Il *Bollettino*, naturale trasformazione ed ampliamento dell'attuale *Notiziario*, oltre alle suddette conferenze, riporterà successivamente quegli studi e quei lavori che, o presentati per i concorsi indetti dal Gabinetto di cultura, od offerti spontaneamente a titolo di utile collaborazione, saranno da apposita commissione giudicati meritevoli di pubblicazione.

Nel primo numero compariranno le conferenze tenute dal senatore prof. Francesco Ruffini, dal prof. Giovanni Vidari, dal maggiore dott. Edoardo Scala; nei successsivi, le altre conferenze: del senatore prof. Pio Foà, del senatore prof. Loria, del com. Luzio, del comandante Bernotti, del colonnello dott Maravigna, ecc. ecc.

Per ora la pubblicazione prossima è preordinata in tre numeri (aprile, maggio, giugno); la presidenza del Gabinetto di cultura ha però intenzione di proseguirla ed ampliarla vieppiù, offrendola anche a migliori condizioni, sempre quando essa incontri, come sopra, il favore degli ufficiali cui è destinata.

Per renderne possibile l'acquisto agli ufficiali, sia in servizio che in congedo, sia ai soci che ai non soci, il Gabinetto di cultura comunica che il *Bollettino*, di circa 100 pagine ciascun numero, viene posto in vendita, per ora, ai seguenti prezzi:

Un numero: *per i non soci* L. 2.50 — *per i soci* L. 2.15.

Tre numeri: *per i non soci* L. 7.00 — *per i soci* L. 6.45.

I signori ufficiali che desiderano ricevere il *Bollettino* dovranno farne richiesta al comando della Scuola di guerra (ufficio pubblicazioni), accompagnandola dal relativo importo, aumentato quest'ultimo di L. 0.05 per la riscossione della cartolina-vaglia, qualora il pagamento sia fatto con tale mezzo.

Esito del concorso a premio bandito con circolare in data 27 maggio 1922 dal Gabinetto cultura e ritrovo della scuola di guerra.

Si comunica che la commissione incaricata di giudicare i lavori presentati al concorso bandito dalla circolare in data 27 maggio 1922 del Gabinetto di cultura e ritrovo della Scuola di guerra, composta come segue:

Generale di brigata in S. A. P. BRANCACCIO cav. Nicola, *presidente;*

Colonnello in servizio di S. M. VACCA MAGGIOLINI cav. Arturo, *membro;*

Colonnello in servizio di S. M. PINTOR cav. Pietro, *id.*

ha ritenuto meritevoli di premio i lavori contraddistinti dai motti:

« Miles gloriosus »: *Il problema della cavalleria nel nostro Esercito, considerato nei riguardi dell'organizzazione e dell'impiego.*

« Unicuique suum »: *Il piano di operazione germanica e quello francese per la campagna d'occidente del 1914.*

Nessun lavoro venne presentato sul tema: *L'ufficiale moderno nelle sue funzioni presso l'Esercito e nella sua missione verso il Paese.*

Aperte le buste i predetti lavori sono risultati compilati da:

« Miles gloriosus »: tenente colonnello FETTARAPPA cav. Carlo, del 1 reggimento Nizza cavalleria.

« Unicuique suum »: capitano di artiglieria DE LEONI sig. Adolfo, in servizio di S. M. presso il comando della divisione militare di Novara.

Si aggiudica pertanto a ciascuno dei vincitori il premio di L. 1000 (mille) previsto dal quinto capoverso della circolare in data 27 maggio su citata, che sarà trasmesso a mezzo vaglia bancario direttamente agli interessati dalla cassa del Gabinetto di cultura e ritrovo.

I lavori non premiati sono a disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli o richiederli al comando della Scuola di guerra (ufficio segreteria).

Torino, 30 marzo 1923.

E' stata pubblicata a cura del colonnello di amministrazione SUTTO cav. Ugo la 9ª edizione del « *Quadro-ricordo della grande guerra* 1915-918, *rappresentante le varie fasi del* 1° *e* 2° *risorgimento italiano* (*dall'anno* 1848 *al* 4 *novembre* 1918). — Prezzo L. 2.50.

Indirizzare richieste ed importo all'autore presso il comando del corpo d'armata di Napoli.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1923, circolare 68:

A pagina 236, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Agosta Giovanni il parigrado *Amico* Francesco, 29 fanteria.

A pagina 238, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Randone Salvatore, il parigrado *Ravaglia* Spartaco, 71 fanteria.

Dispensa 15ª, anno 1923:

A pagina 440, sottotenente *Casa* Armando, *invece di*: 26 fanteria, *leggasi*: 26 campagna.

A pagina 441, tenente *Ravaglia* Spartaco; si consideri come non avvenuto il provvedimento che lo riguarda.

Prezzo della presente dispensa L. 0.50

(5082) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

51 MINISTERO

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1923 — 13 Aprile

N. 194 – 18 febbraio 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto legge n. 618, che autorizza assegnazioni straordinarie su taluni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-922 per sistemazioni contabili di spese effettuate durante la guerra . . . . . *Pag.* 518

» 195 – 26 febbraio 1923. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. – Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio d'amministrazione della sottodirezione autonoma del genio militare di Cagliari . . . . . *Pag.* 520

» 196 8 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 611, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922 n. 611, ed al R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, concernenti rispettivamente gli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti e l'ordinamento del R. Esercito . . . . . *Pag.* 520

» 197 8 marzo 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 633, che reca norme per l'assicurazione contro gl'infortuni nel lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato . . . . . *Pag.* 522

» 198 – 11 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto-legge n. 629, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 . . . . . *Pag.* 524

» 199 18 marzo 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce l'organico dei sottufficiali del R. Esercito (esclusa l'arma dei carabinieri reali) . . . . . *Pag.* 525

» 200 – 25 marzo 1923. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto numero 667, che apporta una modificazione alle disposizioni transitorie stabilite dal decreto relativo all'ordinamento dell'Esercito . . . . . *Pag.* 527

» 201 6 aprile 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Certificato di posizione, mod. 394 . . . . . *Pag.* 528

» 202 – 9 aprile 1923. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - GIUSTIZIA MILITARE - DISCIPLINA MILITARE. R. decreto n. 719, che concede amnistia penale e condono disciplinare *Pag.* 528

» 203 – 12 aprile 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prezzi di noleggio per l'impiego degli autoveicoli militari . . . . . *Pag.* 531

» 204 12 aprile 1923. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa generale di bollo sugli scambi. . . . . *Pag.* 532

» 205 – 12 aprile 1923. AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di cavalleria - Norme esecutive . *Pag.* 533

» 206 – 12 aprile 1923. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza diretta agli uffici del Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 34

N. 207 - 12 aprile 1923. - DISPOSIZIONI VARIE. - Distribuzione di stracci di panno e di tela agli enti di artiglieria . . . . . *Pag.* 535

» **208 - 12 aprile 1923.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Premi per le gare reggimentali di tiro, ginnastica, ecc. . . . . *Pag.* 535

» **209 - 12 aprile 1923.** — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di un nuovo vincolo ai militari riassunti in servizio temporaneo. *Pag.* 535

» **210 - 12 aprile 1923.** — SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali che rinunciano all'impiego civile. . . . . *Pag.* 536

N. 211 - 13 aprile 1923. — RECLUTAMENTO. — Norme per l'esecuzione del R. decreto 18 marzo 1923 n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva di terra ed ai militari in congedo del R. Esercito . . *Pag.* 537

« **212 - 13 aprile 1923.** — RECLUTAMENTO. — Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino ai sensi della circolare 340 del *giornale militare* 1922. *Pag.* 543

AVVISI . . . . . *Pag.* 546

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 554

Circolare N. **194.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 618. che autorizza assegnazioni straordinarie su taluni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-922 per sistemazioni contabili di spese effettuate durante la guerra.** — (Ragioneria). — 18 febbraio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 81, del 6 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Considerato che occorre provvedere alla sistemazione in bilancio di partite di spese di guerra o dipendenti dalla guerra effettuate nei decorsi esercizi finanziari, e che all'uopo è necessario autorizzare i fondi corrispondenti, ciò che non si rese possibile fare in precedenza, non essendo prima d'ora valutabili le risultanze, approssimative delle relative contabilità.

Che l'erogazione di detti fondi non dà in massima luogo ad effettivo movimento di danaro, in quanto essa si risolve in operazioni compensative fra i conti di varie amministrazioni, o costituisce oggetto di versamento all'erario, con imputazione al bilancio dell'entrata;

Che la inscrizione delle somme delle quali si tratta è opportuno abbia luogo con effetto sull'esercizio finanziario 1921-922, più prossimo all'epoca cui si riferiscono le spese anzidette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922 della somma di lire 460,000,000 (quattrocentosessanta milioni) da erogarsi:

a) per rimborsare il contabile del portafoglio dell'importo di pagamenti per spese di guerra effettuate all'estero, l'amministrazione delle ferrovie, delle spese da essa sostenute per conto dell'amministrazione militare, e il servizio degli approvvigionamenti dell'importo dei generi distribuiti nella Venezia Giulia e Tridentina e nella Dalmazia;

b) per rimborsare l'amministrazione delle poste e dei telegrafi delle somme riscosse durante la guerra dalle Casse militari per proventi postali;

c) per eseguire il pagamento di diritti doganali su materiali dell'amministrazione militare provenienti dall'estero e in genere il versamento in tesoreria di proventi vari.

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1921-922, della somma in lire seicentoquarantamilioni (lire 640,000,000) per il rimborso al contabile del portafoglio dei pagamenti all'estero di spese di guerra riguardanti l'amministrazione della marina e di forniture di carbone fossile ottenute durante la guerra dall'amministrazione medesima.

Art. 3.

Sono autorizzate le assegnazioni straordinarie:

a) di lire un miliardo cinquecento milioni (lire 1,500,000,000) allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo esercizio finanziario 1921-922, per il pagamento alle gestioni degli approvvigionamenti e consumi dell'importo delle somministrazioni di grano e altre derrate fatte dalla gestione medesima per i bisogni dell'esercito;

b) di lire otto miliardi (L. 8,000,000,000) allo stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze, per l'esercizio suindicato, per il rimborso al contabile del portafoglio dei pagamenti effettuati all'estero nell'interesse della gestione degli approvvigionamenti e consumi suddetto.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte al bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - A. DIAZ - THAON DI REVEL.

N. **195.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio d'amministrazione della sottodirezione autonoma del genio militare di Cagliari.** — (Servizio del genio). — 26 febbraio 1923.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il decreto n. 181 in data 25 gennaio 1923, con il quale viene istituita la sottodirezione autonoma del genio militare di Cagliari;

Riconosciuta la necessità di affidare la gestione amministrativa di detta sottodirezione ad un apposito consiglio d'amministrazione;

DECRETA:

Art. 1. — Per il funzionamento amministrativo-contabile dei servizi del genio militare di Cagliari è costituita presso di essa un apposito consiglio di amministrazione, composto:

a) dell'ufficiale superiore del genio, sottodirettore autonomo, *presidente;*

b) di un ragioniere geometra capo o primo ragioniere, *relatore;*

c) di un ufficiale del genio, *membro;*

d) di un primo ragioniere geometra o ragioniere geometra, *segretario.*

Art. 2. — Il consiglio funzionerà con le stesse norme in vigore per i consigli d'amministrazione delle direzioni del genio militare, ed assumerà la gestione dal 1° marzo 1923.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 febbraio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **196.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 611, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922 n. 611, ed al R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, concernenti rispettivamente gli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti e l'ordinamento del R. Esercito.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 marzo 1923. - (*Gazzetta ufficiale* n. 79, del 4 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 62 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è modificato come appresso:

«Il numero degli assistenti del genio militare è di 200. Il grado di primo assistente è abolito; coloro che sono attualmente provvisti di tale grado, conservano il titolo.

Art. 2.

La tabella n. 12, allegata al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, è sostituita — con effetto dal 1° aprile 1922 — dalla seguente tabella:

ASSISTENTI DEL GENIO MILITARE.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al	compimento del	5°	anno di grado	L. 6.100
	Id.	10°	id.	» 6.800
	Id.	14°	id.	» 7.500
	Id.	18°	id.	» 8.200
	Id.	22°	id.	» 8.900
	Id.	26°	id.	» 9.600
	Id.	30°	id.	» 10.300
	Id.	34°	id.	» 10.900
	Id.	38°	id.	» 11.500

Art. 3.

Nella tabella n. 4, allegata al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, la denominazione di «chimico farmacista ispettore» è rettificata in quella di «chimico farmacista direttore».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DIAZ - DE STEFANI.

N. 197. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 633, che reca norme per l'assicurazione contro gl'infortuni nel lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.** — (Gabinetto del ministro). — 8 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 81, del 6 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli operai, che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma delle vigenti leggi, debbono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni secondo le norme del presente decreto.

Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale gli agenti di ruolo della direzione generale delle ferrovie dello Stato. Così pure potranno essere esclusi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i dipendenti di altre amministrazioni per i quali ricorrano particolari condizioni che giustifichino tale esclusione.

Art. 2.

Per l'assicurazione degli operai previsti nel precedente articolo, e per ciascuna amministrazione dello Stato, dalla quale gli operai medesimi dipendono, la Cassa nazionale terrà una gestione separata e distinta da quella delle altre operazioni da essa esercitate.

Alla gestione predetta saranno addebitate, oltre le indennità di infortunio liquidate e presunte, le spese particolari inerenti alla gestione stessa, ed una quota delle spese generali sostenute dalla Cassa nazionale nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio superiore della Cassa medesima e sottoposta all'approvazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Qualora la gestione si chiuda con un disavanzo, questo sarà colmato con premi suppletivi addebitati all'amministrazione interessata: se invece la gestione si chiude con un avanzo, questo andrà a deduzione dei premi dovuti dall'amministrazione medesima.

Art. 3

La Cassa nazionale sottoporrà all'approvazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale uno speciale tipo di polizza per le assicurazioni previste dal presente decreto.

E' istituita presso il Ministero predetto una Commissione composta di un funzionario del Ministero medesimo, di un funzionario designato da ciascuna delle amministrazioni interessate e di un delegato della Cassa nazionale infortuni, la quale stabilirà annualmente i premi di assicurazione da applicarsi per i rischi assunti dalla Cassa in base al presente decreto. All'approvazione della detta Commissione saranno altresì sottoposti gli speciali accordi che eventualmente debbono essere stipulati fra la Cassa nazionale e le amministrazioni dello Stato per l'esecuzione del presente decreto.

Per la prima applicazione e fin quando non siano stabiliti i premi di cui nel precedente comma, saranno applicate, in via provvisoria, e salvo il conguaglio di cui nell'ultimo comma del precedente articolo, le vigenti tariffe della Cassa nazionale infortuni.

Art. 4.

Le amministrazioni dello Stato, assicurate presso la Cassa nazionale infortuni a norma del presente decreto, sono dispensate dalla tenuta dei libri paga e matricola quando a giudizio della Cassa predetta, possano sostituire tali libri con idonei sistemi di registrazione.

Art. 5.

La Cassa nazionale non è tenuta, in mancanza degli aventi diritto di cui all'art. 10 della legge, testo unico, 31 gennaio 1904, n. 51, a versare le indennità, che a questi sarebbero spettate, al fondo speciale di cui all'art. 37 della citata legge; le dette indennità rimangono a beneficio delle gestioni di cui all'art. 2.

Art. 6.

Le amministrazioni dello Stato, le quali secondo i propri ordinamenti corrispondono indennità di infortunio a persone non soggette all'obbligo dell'assicurazione, debbono provvedervi per mezzo della speciale gestione istituita col presente decreto presso la Cassa nazionale infortuni.

Le amministrazioni dello Stato potranno altresì demandare, con modalità da stabilirsi in apposite convenzioni, alla Cassa nazionale infortuni le operazioni inerenti alla liquidazione e al pagamento di indennizzi per casi di responsabilità civile per infortunio sul lavoro o verso terzi ed in genere altre mansioni per le quali sia ritenuta adatta l'organizzazione tecnica e medico-legale della Cassa medesima.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa di ogni singola amministrazione dello Stato e nei bilanci di aziende autonome speciali dello Stato, che debbano provvedere all'assicurazione contro gli infortuni secondo le norme del presente decreto, saranno stanziate le somme occorrenti per il pagamento dei premi di assicurazione. A tali spese sarà attribuita la qualifica di « spese obbligatorie » ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed i pagamenti relativi saranno effettuati trimestralmente con mandati diretti emessi dall'amministrazione centrale competente anche per i dipendenti uffici provinciali.

Gli stanziamenti di bilancio e le assegnazioni speciali per pagamento di indennizzi di infortunio sono soppressi.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre nei bilanci delle singole amministrazioni le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1923. I contratti di assicurazione stipulati da amministrazioni dello Stato con la Cassa nazionale infortuni ed in vigore a quella data, saranno con effetto dalla data medesima rescissi: ed a decorrere dalla data stessa saranno applicate le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI — DE STEFANI.

N. 198. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 629, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922.** — (Ragioneria). — 11 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 81, del 6 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-1922 sono apportate le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella, firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - A. DIAZ.

Tabelle delle maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922.

Capitolo n. 19. Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)	2,600,000
Capitolo n. 23. Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri, ecc.)	1,980,000
Capitolo n. 26. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario	1,500,000
Capitolo n. 29. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari (escluse quelle per i carabinieri, ecc.)	1,000,000
Capitolo n. 32. Corredo alle truppe, ecc. (escluse le spese per i carabinieri, ecc.)	55,470,000
Capitolo n. 33. Pane e viveri alle truppe (escluse le spese per i carabinieri, ecc.)	31,530,000
Capitolo n. 35. Casermaggio e combustibile per le truppe	3,300,000
Capitolo n. 36. Spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel corpo di stato maggiore	215,000
Capitolo n. 39. Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari, ecc.	900,000

Capitolo n. 55. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati e carabinieri (assegni fissi)	18,500,000
Capitolo n. 56. Indennità eventuali ai carabinieri Reali	3,000,000
Capitolo n. 57. Carabinieri Reali - Corredo	23,400,000
Capitolo n. 58. Spese varie di funzionamento dell'arma dei carabinieri Reali	1,300,000
Totale	144,695,000

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro della guerra — DIAZ.

N. 199. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che stabilisce l'organico dei sottufficiali del R. Esercito (esclusa l'arma dei carabinieri reali).** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione – Direzione generale leva e truppa). — 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 ottobre 1920;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 29 ottobre 1920, ed è abrogata altresì ogni altra disposizione incompatibile col presente decreto.

Art. 2.

L'organico dei sottufficiali del R. Esercito (esclusa l'arma dei carabinieri reali) è il seguente:

Forza a ruolo.

Arma di fanteria:	
marescialli	2,300
sergenti maggiori o sergenti	4,862
Arma di cavalleria:	
marescialli	228
sergenti maggiori o sergenti	450

Arma di artiglieria:	
marescialli	1,630
sergenti maggiori o sergenti	2,520
Arma del genio:	
marescialli	255
sergenti maggiori o sergenti	520
Compagnie di sanità:	
marescialli	85
sergenti maggiori o sergenti	125
Compagnie di sussistenza:	
marescialli	60
sergenti maggiori o sergenti	90
Capi maniscalchi	45

Forza fuori ruolo.

Sottufficiali delle varie armi e corpi:	
marescialli	1,345
sergenti maggiori o sergenti	285
Totale generale	14,800

Nota. — Nel numero dei marescialli sono compresi anche gli aiutanti di battaglia.

Art. 3.

Non sono compresi nel presente organico i sottufficiali appartenenti al R. corpo di truppe coloniali, nè i sergenti maggiori e sergenti maniscalchi.

Art. 4.

Sono compresi nella forza a ruolo tutti i sottufficiali contemplati negli organici dei comandi, corpi, riparti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; delle compagnie di sanità e sussistenza; dei comandi designati d'armata, dei comandi di grandi unità territoriali, e degli uffici dei generali a disposizione per le varie armi; dei distretti e delle scuole militari (esclusi i sottufficiali maestri d'arme e quelli addetti ai magazzini del deposito dei corpi).

Art. 5.

Tutti i sottufficiali, non considerati nell'art. 4, inclusi i sottufficiali maestri d'arme e quelli addetti ai magazzini del deposito dei corpi, sono compresi nella forza fuori ruolo. Essi coprono in parte gli organici degli enti non specificati al precedente art. 4; i rimanenti sono impiegati a seconda delle necessità del servizio.

Art. 6.

Il presente organico entrerà in vigore dal 1° aprile 1923

Resta inteso che la facilitazione di cui sopra non è estensibile ai foraggi (avena, fieno, paglia mangiativa) nè alla paglia da lettiera pei quali prodotti dovranno applicarsi le normali tasse proporzionali di bollo di che all'articolo 13 (art. 43 bis) del R. D. 26 febbraio 1920, n. 167 (vedi circ. 550 del 1920).

All'infuori di quanto sopra, nulla è mutato nei riguardi della applicazione della tassa di bollo da parte delle amministrazioni militari.

Coll'occasione si avverte che coll'istituzione della predetta tassa generale di scambio, restano abolite le tasse di lusso e quella sui guanti e tessuti di lusso di cui alle circolari n. 234 e 540 del 1921.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 205. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di cavalleria – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 12 aprile 1923.

Con riferimento alla circolare 564 *giornale militare* 1922 ed al R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 276 (circolare 104 *giornale militare* c. a.), gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani di cavalleria avranno luogo colle seguenti modalità:

1. Gli esperimenti avranno luogo nel territorio del Corpo d'armata di Roma.

2. La Commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Generale di divisione - MILANESI comm. Arturo, *presidente*.

Generale di brigata - PIOLA CASELLI cav. Renato, *membro*.

Generale di brigata - AJROLDI DI ROBBIATE cav. Luigi, *membro*.

Colonnello di cavalleria - ANGELINI cav. Pio, *membro*.

Colonnello di artiglieria - DURINI DI BOLOGNANO cav. Filippo, *membro*.

Ten. colon. di cavalleria - CHIAPIRONE cav. Ferdinando, *membro e segretario*.

La prima riunione della Commissione avrà luogo il giorno 25 maggio alle ore 10 presso il comando del corpo d'armata di Roma.

3. Gli ufficiali da esperimentare saranno divisi in due gruppi ciascuno di 20 ufficiali circa. Essi si presenteranno al comando del corpo d'armata di Roma vestendo la uniforme ordinaria al mattino del giorno precedente all'inizio degli esperimenti.

Gli esperimenti avranno inizio per il primo gruppo il giorno 28 maggio, per il secondo gruppo il giorno 11 giugno. I nomi degli ufficiali componenti i due gruppi verranno pubblicati a cura del Ministero.

4. Il comando del corpo d'armata di Roma disporrà perchè siano forniti al presidente della Commissione sperimentatrice:

a) i locali occorrenti nonchè gli oggetti di cancelleria necessari ai concorrenti; delle spese per gli oggetti di cancelleria sarà incaricato il comando del distretto militare locale, il quale ne richiederà poi il rimborso al Ministero;

b) i cavalli da sella occorrenti per le esercitazioni;

c) gli scritturali, i piantoni e attendenti (per gli ufficiali non residenti a Roma, un attendente per ogni ufficiale generale e superiore, un attendente ogni due capitani);

d) i reparti di truppa per le esercitazioni pratiche (secondo le richieste che verranno fatte volta a volta);

e) una automobile a disposizione del presidente della commissione.

5. Prima dell'inizio degli esperimenti il Ministero trasmette al presidente della commissione le carte personali dei candidati.

6. Il presidente della commissione determina i particolari e regola l'andamento degli esami sulla base dei programmi stabiliti dal Ministero: sentiti i membri della commissione, concreta i temi e le questioni da proporsi agli esaminandi.

7. Al termine degli esperimenti la commissione, premessa una esauriente discussione in seduta plenaria, procede, secondo le norme date dai §§ 15 e 16 del regolamento sull'avanzamento, ad una votazione la quale determina la idoneità o la non idoneità del candidato negli esperimenti sostenuti.

Nel giudizio che la commissione esaminatrice darà sui singoli candidati dovrà essere tenuto debito conto della prontezza con la quale l'ufficiale dimostrerà di saper risolvere le situazioni e passare alla esecuzione.

Con una ulteriore votazione la commissione stabilisce per quali dei capitani dichiarati idonei l'esperimento abbia avuto esito ottimo.

8. Man mano che hanno terminato gli esperimenti, i candidati sono fatti rientrare al loro corpo.

9. Ultimati i suoi lavori la commissione trasmette al Ministero una breve relazione sull'andamento degli esperimenti, con quelle considerazioni che credesse presentare in argomento. Ad essa annette uno specchio, firmato dai votanti, nel quale, per ciascun candidato, sia indicato il risultato di ogni prova ed il giudizio finale di idoneo o non idoneo, ed uno specchio, pure firmato dai votanti, nel quale siano elencati i nomi dei capitani dichiarati idonei, con la qualifica di ottimo In tale circostanza vengono restituiti al Ministero i documenti di cui al n. 5.

10. Il Ministero comunica, per via gerarchica, il risultato degli esperimenti agli interessati.

Di tale risultato sarà fatta menzione sul libretto personale dell'ufficiale (Parte 1ª - Casella intestata: «Studi regolari compiuti; lauree; gradi accademici; diplomi; studi militari» colla seguente formula: «Fu giudicato idoneo (od ottimo, o non idoneo) nell'esperimento per la promozione ad anzianità al grado di maggiore sostenuto nell'anno 1923.

Il Ministro — A. DIAZ

N. **206.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza diretta agli uffici del Ministero della guerra.** — (Divisione personale del Ministero). — 12 aprile 1923.

In conformità di un desiderio espresso dal Ministero delle poste e telegrafi nell'intendimento di agevolare il còmpito degli uffici postali della capitale per l'avviamento della corrispondenza ufficiale, si dispone che tutti i comandi e uffici militari dipendenti, nell'indirizzo della corrispondenza diretta agli uffici che fanno parte di quest'amministrazione centrale, o hanno sede presso di essa, curino sempre di aggiungere alla destinazione «Roma» la dicitura «ufficio postale Ministero guerra».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 207. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione di stracci di panno e di tela agli enti di artiglieria.** — (Direzione generale di artiglieria). — 12 aprile 1923.

Ragioni di economia consigliano di utilizzare per la manutenzione dei materiali di artiglieria, previa lisciviatura, gli stracci di panno e di tela che si producono presso i corpi dell'Esercito Si prescrive pertanto che tutti i corpi, prima di iniziare le trattative per la vendita di tali stracci riconosciuti inservibili, ne segnalino, di volta in volta, le disponibilità alle direzioni di artiglieria della rispettiva circoscrizione, alle quali resta affidato l'incarico della assegnazione, nei limiti dei bisogni, di detti oggetti agli enti di artiglieria che ne abbiano fatta richiesta.

I quantitativi che dalle direzioni di artiglieria siano riconosciuti non adatti per la manutenzione delle artiglierie, oppure eccedenti al fabbisogno occorrente allo scopo, potranno essere venduti a cura dei corpi in base alle vigenti disposizioni.

Le direzioni di artiglieria che - in mancanza di disponibilità - non abbiano modo di assegnare agli enti di artiglieria della propria circoscrizione tutto il quantitativo di stracci dagli enti stessi richiesto, potranno rivolgersi alle direzioni di artiglieria viciniori, per assodare se sia possibile far cedere gli stracci occorrenti, dai corpi che eventualmente ne avessero in eccedenza ai bisogni degli enti d'artiglieria della propria circoscrizione.

La cessione dovrà effettuarsi con regolare passaggio di carico.

Gli enti di artiglieria che utilizzeranno detti stracci provvederanno essi stessi alla lisciviatura prima dell'impiego.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 208. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Premi per le gare reggimentali di tiro, ginnastica, ecc.** — (Divisione educazione fisica). - 12 aprile 1923.

Con riferimento alla circolare 27 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero avverte che i premi per le gare di tiro col moschetto e colla pistola, di cui all'istruzione sull'addestramento della fanteria al combattimento - volume 2° - edizione 1921, potranno essere richiesti anche per l'arma di cavalleria, però nei limiti e nella misura previste dalle istruzioni speciali dell'arma (circolari dello Stato Maggiore - Ufficio addestramento - 20 aprile 1922, n 1500 e 8 marzo 1923, n. 850).

Per le modalità da seguirsi nelle richieste si osserveranno le norme contenute nella ricordata circolare 27.

Il Ministro A. DIAZ.

N 209.. SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Concessione di un nuovo vincolo ai militari riassunti in servizio temporaneo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 aprile 1923.

1. Questo Ministero ha determinato di consentire che i sottufficiali e militari di truppa, riassunti in servizio temporaneo a mente dei numeri 1 e 2 della circolare n. 239 del *Giornale militare* del 1921 ed ai quali siano stati concessi vincoli successivi a mente delle circolari n. 522 del 1921, n. 142 e n. 470 del 1922, siano ammessi a rimanere alle armi con un altro vincolo semestrale a datare dal 1° maggio p. v.

I militari di cui trattasi che aspirino ad essere ammessi a questo nuovo vincolo semestrale dovranno farne domanda al comando del corpo in cui prestano servizio, il quale deciderà in merito tanto per i militari di truppa quanto per i sottufficiali, qualunque sia il loro grado, avvertendo però che la concessione del nuovo vincolo seme-

strale è subordinata alla condizione che gli aspiranti ne siano giudicati meritevoli e che la loro permanenza alle armi sia ritenuta ancora necessaria nell'interesse del servizio.

Non potranno peraltro essere riammessi ad un nuovo vincolo semestrale coloro i quali, nel frattempo, abbiano acquistato diritto al collocamento a riposo.

Nè potranno del pari essere ammessi a rimanere alle armi con vincolo semestrale quei sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali che abbiano titolo ad ottenere una rafferma con premio.

Nella variazione relativa alla concessione del nuovo vincolo semestrale dovrà citarsi la presente circolare.

2. Il Ministero consente altresì che i sottufficiali dei carabinieri reali collocati a riposo e che furono riassunti in servizio temporaneo con vincolo di un anno a mente del numero 3 della circolare n. 239 del *Giornale militare* del 1921, ed ai quali fu concesso un nuovo vincolo annuale a mente della circolare n. 142 del 1922, siano ammessi a rimanere alle armi con un altro vincolo di un anno al termine di quello ora in corso. Analogamente i sottufficiali dei carabinieri reali che saranno ulteriormente collocati a riposo per aver compiuto, a seconda del grado, il 25° o il 30° anno di servizio, potranno essere riassunti temporaneamente in servizio, a loro domanda, con un vincolo scadente il 30 aprile 1924.

S'intende che la riassunzione di cui sopra può essere concessa soltanto a quegli elementi che, per il complesso dei requisiti fisici, intellettuali e di condotta, siano realmente in grado, per concorde giudizio dei superiori gerarchici, di prestare ancora utile servizio in qualsiasi posizione, comando o carica, e di dare efficace rendimento.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo ed occupanti alloggi in caserma, dovranno lasciare disponibili gli alloggi medesimi quando questi siano necessari per la sistemazione di altri sottufficiali in servizio attivo. Essi pertanto, nel fare domanda di riassunzione, dovranno dichiarare di essere disposti a lasciare eventualmente l'alloggio di cui sono provvisti, per alloggiare fuori caserma percependo l'indennità d'alloggio stabilita dalle disposizioni in vigore.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 210. — SOTTUFFICIALI. **Sottufficiali che rinunciano all'impiego civile.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 aprile 1923.

Il Ministero ha rilevato che non pochi sottufficiali, i quali avevano fatto domanda d'impiego civile ed erano stati destinati a comandi od uffici in esperimento con mansioni di applicato o di ufficiale d'ordine dei magazzini, hanno poi chiesto di rinunciare all'impiego civile per convenienze personali.

Poichè tale rinuncia, volontariamente fatta, implica il ritorno al corpo di provenienza, ne consegue che il relativo movimento deve considerarsi come trasferimento a domanda agli effetti di cui all'articolo 4, lettera *d*), del R. decreto n. 370 del 10 marzo 1912 (circolare n. 204 del *Giornale militare* di quell'anno).

Pertanto d'ora innanzi i sottufficiali in nota per l'impiego civile e già adibiti a mansioni di applicato o di ufficiale d'ordine, i quali chiedano di rinunciare all'impiego stesso, dovranno essere avvertiti che le spese di tramutamento saranno a loro carico.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 211. — RECLUTAMENTO. — **Norme per l'esecuzione del R. decreto 18 marzo 1923 n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva di terra ed ai militari in congedo del R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 aprile 1923.

Per l'esecuzione del R. decreto 18 marzo 1923 n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo, dovranno esservarsi le norme seguenti, che sostituiscono quelle contenute nel Capo XXVIII dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, edizione 1923, le quali restano perciò abrogate.

Inscritti che emigrano a scopo di lavoro.

1. I giovani che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe intendano di recarsi all'estero, in qualsiasi regione, *a scopo di lavoro manuale, e che siano perciò da considerarsi emigranti*, ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'emigrazione del 13 novembre 1919 n. 2205, dovranno, nel chiedere il passaporto, rilasciare al sindaco del comune di loro abituale residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento, conforme al mod. n 16 allegato alla presente circolare, il quale sostituisce il corrispondente modello che fa seguito all'istruzione per il servizio della leva all'estero, e che resta perciò abolito.

Peraltro nei capoluoghi che siano sede dei consigli di leva l'atto di sottomissione sarà sempre rilasciato al commissario di leva, potendo gli interessati presentarsi personalmente ad esso.

2. L'atto di sottomissione sarà rilasciato senza alcuna spesa da parte dei richiedenti, e sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato all'interessato, e l'altro sarà, a cura del sindaco, trasmesso unitamente alla dichiarazione di *nulla osta* al passaporto, all'autorità prefettizia del capoluogo sulle cui liste di leva il giovane trovasi inscritto per essere conservato dall'ufficio di leva, allegato alla scheda personale.

3. Gli inscritti peraltro che si ritengano affetti da alcuna delle infermità ed imperfezioni, che per la loro evidenza sono facilmente accertabili anche da persone estranee all'arte medica, e che per la loro gravità sono insanabili, possono chiedere di far constare tale loro inabilità, presentandosi personalmente all'autorità prefettizia, che deve direttamente procedere a constatarne l'esistenza.

In tal caso l'autorità predetta, dopo essersi bene garantita dell'identità personale dell'inscritto, accerterà se questi sia affetto da una delle imperfezioni di carattere permanente e perciò insuscettibili di miglioramento col decorso del tempo, e menzionate nella classe prima dell'elenco delle infermità od imperfezioni esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero, fatta però eccezione per la deficienza di statura e di perimetro toracico.

Se l'inscritto risulterà trovarsi in dette condizioni, sarà dispensato dal sottoscrivere l'atto di sottomissione; e l'autorità prefettizia, nel rilasciargli il passaporto, lo munirà di una dichiarazione conforme al mod. 18, che fa seguito all'istruzione per il servizio della leva all'estero, e farà prendere menzione dell'infermità sulla scheda personale dell'interessato, apponendovi la propria firma ed il bollo d'ufficio, affinchè in base ad essa il consiglio di leva possa all'atto dell'esame personale ed arruolamento pronunciare la decisione di riforma senza che l'inscritto debba presentarsi al console.

Inscritti che chiedono di recarsi all'estero per altri scopi.

4. I giovani che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe intendano di recarsi all'estero non a scopo di lavoro manuale, e che quindi *non siano da caratterizzarsi emigranti*, secondo la definizione posta a base del nostro regime giuridico emigratorio, laddove chiedano di recarsi in paesi di Europa e della costiera del Mediterraneo, possono ottenere il passaporto con le stesse norme di cui ai numeri precedenti.

5. Se invece chiedono il passaporto per paesi transoceanici, debbono essere immediatamente precettati a presentarsi al consiglio di leva per essere sottoposti a visita medica.

L'autorità prefettizia rilascerà senz'altro il passaporto con le norme del precedente n. 3 a quelli dei detti inscritti che siano giudicati affetti da una delle infermità dal numero stesso specificate.

6. Coloro che siano giudicati abili o transitoriamente inabili, potranno ottenere il passaporto, dietro rilascio dell'atto di sottomissione mod. n. 16, soltanto se provino di trovarsi all'atto in cui chiedono il passaporto medesimo in una delle condizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 per aspirare alla riduzione della ferma, ovvero nei seguenti casi:

a) quando si rechino in paesi transoceanici con tutta la propria famiglia;

b) quando abbiano assoluta necessità di recarsi nei paesi medesimi o per sistemare gravi interessi che non ammettono dilazione di sorta, o per l'adempimento di una scrittura teatrale o di altro regolare e speciale contratto di lavoro (di carattere artistico o professionale).

7. Agli inscritti di leva di cui al precedente n. 4 che chiedono di recarsi all'estero, il passaporto deve essere negato, quando non dimostrino di trovarsi in alcuna delle condizioni sovra specificate, o quando dalle informazioni da assumersi per mezzo dell'arma dei reali carabinieri venga a risultare che essi intendono di recarsi all'estero per sottrarsi all'adempimento degli obblighi coscrizionali.

Norme per il rilascio dell'atto di sottomissione.

8. L'atto di sottomissione mod. n. 16 allegato alle presente circolare sarà fornito gratuitamente dal reclusorio militare di Gaeta con le norme di cui ai §§ 243 e 244 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero.

9. L'atto di sottomissione nei casi indicati dalle disposizioni precedenti sarà rilasciato senza spesa per parte del richiedente e sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà conservato presso l'ufficio di leva sulle cui liste il giovane trovasi inscritto, allegato alla scheda personale e l'altro sarà consegnato all'interessato.

A cura dello stesso ufficio di leva si farà sempre constare del rilascio dell'atto medesimo sulla scheda personale dell'inscritto, affinchè il consiglio di leva ne abbia notizia, nel giorno in cui l'inscritto sarà chiamato all'esame personale ed arruolamento.

10. I sindaci, i commissari di leva e le autorità prefettizie rivolgeranno con la maggiore cura agli inscritti che saranno per rilasciare l'atto di sottomissione mod. n. 16 le interrogazioni necessarie per determinare se essi si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, per aspirare alla riduzione di ferma, e qualora le risposte ricevute lascino presumere che il diritto

esista, ne prenderanno menzione sull'atto di sottomissione, e si faranno indicare dall'inscritto le autorità del Regno che debbono rilasciare i documenti necessari a provare il diritto.

Avvertiranno inoltre gli inscritti medesimi che il rilascio dell'atto di sottomissione non impedisce loro di presentarsi all'autorità diplomatica o consolare per chiedere di esser sottoposti a visita medica e pr far valere, all'epoca del loro concorso alla leva, una eventuale inabilità agli effetti della rivedibilità o della riforma, o per invocare, se abili, il diritto alla riduzione di ferma; e che qualora rimangano arruolati in base all'atto di sottomissione, senza aver diritto alla riduzione di ferma, dovranno presentarsi alle armi non più tardi del 1° dicembre dell'anno in cui è indetta la chiamata alle armi della loro classe, sotto pena, in caso di inadempienza, di essere dichiarati disertori.

11. Se un inscritto di leva che abbia ottenuto il passaporto continui a risiedere nel Regno e si presenti personalmente al consiglio di leva per regolare la propria posizione di leva, il presidente del consiglio gli ritirerà subito il passaporto per impedire che l'inscritto abbia successivamente a valersene.

Passaporto ai militari in congedo o che siano vincolati alla ferma ridotta.

12. I militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o che siano vincolati alla ferma ridotta possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione dell'autorità militare.

A tal fine debbono farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del comune di loro abituale residenza, il quale dovrà anzitutto accertarsi se il richiedente sia munito di foglio di congedo illimitato (modello n. 34 del catalogo) per fine di ferma, per dispensa dal compiere la ferma, per anticipazione, per compiuta rafferma, o per collocamento a riposo prima dell'invio in congedo assoluto della classe cui appartiene; ovvero di foglio di congedo illimitato provvisorio per i militari ammessi a riduzione di ferma (modello n. 4-*B* del catalogo); ed in caso affermativo attesterà di avere ciò constatato mediante apposita dichiarazione scritta sul nulla osta al passaporto da trasmettere all'autorità prefettizia competente.

13. I Regi ispettori di emigrazione nei porti d'imbarco, i funzionari dell'emigrazione delle stazioni ferroviarie prossime al confine, e, nei porti nei quali non esista un ispettore di emigrazione, le R. capitanerie di porto debbono notificare al competente comando di distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto.

A tal fine il militare che si reca all'estero deve presentarsi alle autorità predette munito non soltanto del passaporto, ma anche del foglio di congedo illimitato (modello n. 34), o del foglio di congedo illimitato provvisorio per i militari ammessi alla riduzione di ferma (modello 4-*B*).

I comandi dei distretti militari, ricevute tali comunicazioni, ne prenderanno nota sui ruoli matricolari nei riguardi dei militari cui le comunicazioni stesse si riferiscono.

14. In rapporto ai militari i quali chiedono dall'estero di regolare la loro posizione di fronte al passaporto, od a quelli che, reduci dall'estero, chiedono il passaporto per farvi ritorno, le autorità prefettizie non dovranno far luogo alla relativa concessione, senza essersi prima rivolti al comando del distretto militare competente, per accertare quale sia la precisa posizione coscrizionale dei richiedenti; e ciò per evitare che possano essere muniti del passaporto militari che abbiano ancora obblighi di servizio alle armi, o che siano incorsi in una dichiarazione di diserzione, senza che questo carico penale esistente a loro riguardo sia venuto a conoscenza dei sindaci o dell'ufficio di leva.

A tal fine l'arma dei reali carabinieri deve volta per volta provvedere a ritirare ai militari reduci dall'estero il passaporto di cui siano in possesso; e ciò perchè i titolari non abbiano a valersene, qualora il passaporto sia tuttora valido.

Il Ministro — A. DIAZ.

Mod. N. 16
Servizio della leva all'estero

N. 1065 del Catal.

REGNO D'ITALIA

Circondario di . . . . . .

(1) . . . . . .

Atto di sottomissione per l'arruolamento di un iscritto di leva che chiede il passaporto per recarsi all'estero.

Contrassegni personali. (*)

Statura m. 1,. . . .
Perimetro toracico m. 0,. . . .
Capelli { *colore* . . . . . / *forma* . . . . . }
Occhi . . . . . .
Colorito . . . . . .
Dentatura . . . . . .
Sopracciglia . . . . . .
Fronte . . . . . .
Naso . . . . . .
Bocca . . . . . .
Mento . . . . . .
Viso . . . . . .
Segni particolari . . . . . .
. . . . . .
Condizione o professione . .
. . . . . .

Istruzione.

Sa leggere? . . . . .
Sa scrivere? . . . . .

Firma dell'inscritto.

. . . . . .

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . del mese di . . . . . nell'ufficio sopra menzionato, innanzi a me sottoscritto ed alla presenza di (2) . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . figlio di . . . . . testimoni richiesti ed a me personalmente cogniti, è comparso (3) . . . . . figlio di . . . . . e della . . . . . nato a . . . . . addì . . . . . 19 . . della cui identità personale mi sono accertato, il quale ha esposto quanto segue:

Che esso concorre alla leva militare sui giovani nati nell'anno suddetto quale (4) . . . . . del comune di . . . . . circondario di . . . . . .

Che, dovendo recarsi all'estero nello Stato di . . . . . (R. Consolato di . . . . .) (5) . . . . . e non potendo assumere personalmente l'arruolamento militare, dichiara di conferire col presente atto di sottomissione al consiglio di leva del detto circondario, la facoltà di pronunciare a suo riguardo la decisione di arruolamento.

(*) La parte relativa ai contrassegni personali deve essere riempita soltanto nel caso che l'inscritto debba presentarsi al consiglio di leva per essere sottoposto a visita medica, ai sensi del n. 5 della circolare n. 211 del *giornale militare* 1923.

(1) Regia Prefettura o Sottoprefettura, ovvero: Municipio di . . . . — (2) Si indichi il nome, il cognome e la paternità dei due testimoni. — (3) Si indichi il nome, il cognome, la paternità e la maternità dell'inscritto. — (4) Si indichi a seconda dei casi: *inscritto* o *capolista*. — (5) Si indichi, possibilmente, anche la precisa località ove l'interessato intende recarsi.

Sottoposto a visita medica presso il consiglio di leva è stato riconosciuto (1) . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Dalle risposte ed opportune interrogazioni da me rivolte al comparente è risultato che oggi egli (2) . . . . si trova in condizione di aspirare alla riduzione della ferma *pel titolo di* . . . . . (*art.* . . . . . *n.* . . . . . *del R. decreto n. 3 del 7 gennaio* 1923) *e che i documenti occorrenti a provare la esistenza del titolo medesimo all'atto del suo concorso alla leva, dovranno essere rilasciati dalle sottoindicate autorità del Regno* (3) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Ho accertato ch'egli si reca all'estero (4) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Egli si riserva per altro la facoltà di sperimentare la visita presso la Regia autorità diplomatica o consolare della località estera ove intende di recarsi, agli effetti di un'eventuale decisione di rivedibilità o di riforma, o, se abile, di invocare la riduzione della forma; rimanendo inteso che, qualora egli nella visita all'estero fosse riformato o mandato rivedibile, ovvero fosse riconosciuto il suo diritto alla riduzione della ferma, la relativa decisione, dovrà dal consiglio di leva essere sostituita a quella di arruolamento, che avesse precedentemente pronunziato a suo riguardo in base del presente atto di sottomissione

Egli dichiara poi che, qualora rimanga arruolato in base al presente atto di sottomissione, si obbliga a ritenere per valida a tutti gli effetti di legge la decisione medesima; si obbliga a presentarsi all'atto della chiamata alle armi della sua classe (cioè non più tardi del 1° dicembre dell'anno in cui sarà indetta tale chiamata) al comando di un distretto militare del Regno, senza che occorra perciò la notificazione di apposito precetto, per compiere la ferma spettantegli: rimanendo inteso che, in caso di inadempimento, dovrà essere dichiarato disertore e come tale deferito alla competente autorità giudiziaria militare.

---

(1) Tale visita deve aver luogo soltanto per gli inscritti che, ai sensi del n. 5 della Circolare n. 211 debbono presentarsi ai consigli di leva, e che chiedano di recarsi in paesi transoceanici. — (2) Se all'atto del rilascio dell'atto di sottomissione l'inscritto non abbia titolo alla riduzione della ferma, a questo punto dovrà indicarsi *non*: e dovranno in conseguenza cancellarsi le seguenti parole scritte in carattere corsivo. — (3) Si indichi per ciascuno dei documenti richiesti per provare l'esistenza del titolo l'autorità del Regno, che dovrebbe rilasciarlo. — (4) Per i giovani che intendono di recarsi in paesi transoceanici, e che, all'atto in cui chiedono il passaporto siano abili e non abbiano alcun titolo per la riduzione di ferma, dovrà specificarsi per quale dei motivi previsti dal n. 6 della circolare n. 211, il passaporto stesso gli viene concesso

Qualora poi per malattia o per altro legittimo impedimento egli non potesse rimpatriare nel tempo fissato per la sua presentazione alle armi, dovrà subito fornire la prova dell'impedimento stesso alla Regia autorità diplomatica o consolare, affinchè essa possa provvedere presso il competente comando del distretto militare perchè gli sia concessa una congrua dilazione a presentarsi.

Il comparente è stato da me avvertito che egli non potrà in verun caso aspirare alla concessione dei mezzi di viaggio di ritorno nel Regno.

Del che tutto richiesto, io ho ricevuto il presente atto del quale, dopo averne data lettura ad alta voce alla continua presenza del comparente e dei testimoni sovra indicati, i quali vi hanno meco apposto la loro firma, rilascio una copia all'interessato che dovrà conservarla per presentarla alla R. autorità diplomatica o consolare, qualora egli intendesse di approfittare delle sovracitate disposizioni pel servizio della leva all'estero, relative alla visita medica od alla riduzione della ferma.

Il (1) . . . . . .

L'inscritto

I testimoni

(1) Il prefetto o commissario di leva o sindaco.

N. 212. — RECLUTAMENTO. — **Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino ai sensi della circolare 340 del giornale militare 1922.** — (Direzione generale personale ufficiali — Ufficio del direttore generale). — 13 aprile 1923.

Elenco degli allievi ammessi al corso presso l'accademia militare di Modena per le armi di fanteria e cavalleria.

1) *Fanteria*:

S. A. R. UMBERTO NICOLA TOMASO DI SAVOIA, PRINCIPE DI PIEMONTE.

1. AGNELLI Vittorio
2. ARPAIA Osvaldo
3. ANGELILLO Umberto
4. ACANFORA Francesco
5. ASSO Giulio
6. BORRA Domenico
7. BUSSETTI Abelardo
8. BIZZARRI Ugo
9. BRUNI Bruno
10. BERGONZI Giovanni
11. BARRANCO Rosario
12. BENDISCIOLI Giuseppe
13. BOCCAFURNI Nicola
14. BATTAGLIA Giuseppe
15. BENVENUTI Francesco
16. BARATTI Mario
17. BOSCIANO Giorgio
18. BRUNA Giovan Battista
19. BERNARDO' Siro
20. BATTAGLINI Sante
21. BRIATORE Alberto
22. BELLI DELL'ISCA Riccardo
23. CERZA Vincenzo
24. CELENTANI Raffaele
25. CHECCHIA Alfonso
26. CECIONI Enrico
27. CAMPAGNA Ottorino
28. CALDERARO Giuseppe
29. CANCELLI Massimo
30. CIPOLLETTI Umberto
31. CURTI Vittorio
32. CARATOZZOLO Vincenzo
33. CREMASCO Giovanni
34. CIUTI Renato
35. CULTRERA Nicolò
36. CUSCE' Placido
37. COMPAGNO Raffaele
38. CACCAVALE Ernesto
39. CANZIO Giovanni
40. CATALANI Aldo
41. CAMPIONE Gioacchino
42. CARBOTTI Antonio
43. CAPARROTTA Alfonso
44. CASU Alfonso
45. COCO Carmelo
46. CIMMINO Giuseppe
47. CANDURA Angelo
48. CALIFANO Paolo
49. CARONE Vittorio
50. CAPPARONI Silverio
51. DATO Eugenio
52. DAPINO Mario
53. D'URSO CONDORELLI Domenico
54. DONATO Vittorio
55. DA CASTO Aldo
56. DI STEFANO Edoardo
57. DEVITOFRANCESCO Gaetano
58. DEL VECCHIO Benedetto
59. D'AMATO Nicola
60. DI PAOLA Giuseppe
61. DE LONGIS Mario
62. D'AMATO Antonino
63. DI TARSIA Vittorio
64. DE GIACOMO Gaetano
65. DI BLASI Raffaele
66. DE FORTIS Eugenio
67. DI FILIPPO Francesco
68. DEL GUERCIO Ettore
69. DE MONTIS Achille
70. D'AUTILIA Giulio
71. FERRERO Ottorino
72. FORTUNATO Guido
73. FATUZZO Giacomo
74. FERRARI Romolo
75. FERRARIS Aldo
76. FUCHS Carlo
77. FASAN Camillo
78. FABBRO Italo
79. FAVILLA Beniamino
80. FRANGIPANE Silvio
81. GIOVA Federico
82. GIULIANI Benedetto
83. GUZZARDI Vincenzo
84. GISOLFI Carlo
85. GUASTADINI Carlo
86. GIOLA Enrico

87. GRANDINETTI Riccardo
88. GENOVESE Leonardo
89. GENTILE Antonio
90. GIGLI Grisaldo
91. GARGANO Giuseppe
92. GIORNI Guido
93. GANGITANO Alfonso
94. IADAROLA Salvatore
95. LIBERTINI Alfredo
96. LOJ Ciro
97. LIPARI Enrico
98. LIBONATI Arnaldo
99. LIONTI Umberto
100. LANDOZZI Elio
101. LIGUORI Osvaldo
102. LETIZIA Tullio
103. LISO Pietro
104. LA CORTE Antonino
105. MARZOCCHI Giulio
106. MONTEMAGNO Francesco
107. MORRICA Luigi
108. MARINO Antonio
109. MERLIN AMORE Giuseppe
110. MALTESE Giuseppe
111. MANCINI Vincenzo
112. MANNUCCI Ettore
113. MAGGIORDOMO Gerlando
114. MARTIGNAGO Oreste
115. MASTROBUONO Giuseppe
116. MASSIMINO Angelo
117. MASSAIOLI Giuseppe
118. MUSCOLINO Giacomo
119. MAZZONI Rodolfo
120. MAZZA Mario
121. MOSCA Casimiro
122. MAFFI Eldo
123. MARUCCI Enrico
124. MARTELLI Giuseppe
125. MURA Pietro
126. NENCI Alfredo
127. OLIVA Pietro
128. ORTOLANI Dario
129. ODASSO Mario
130. PALLOTTA Pietro
131. PIRO Concetto Eugenio
132. PARENTE Francesco
133. PEZZETTI Federico
134. PAONI Beniamino
135. PAPOTTI Eriberto
136. PATELLA Vincenzo
137. PENSABENE Vittorio
138. PIZZONIA Vincenzo
139. PANDOLFI ALBERICI Tito
140. PISA Salvatore
141. POLI Renato
142. PALERMO Vincenzo
143. PALERMO Nicola
144. PENNAZZI Paolo
145. PITROLO Francesco
146. PODO Adelchi
147. RUNCINI Federico
148. ROSSETTI Giovanni
149. RACITI Mario
150. ROSSI Giuseppe di Ferdinando
151. RICCIARDI Nicola
152. RENZI Umberto
153. RIZZO Nicola
154. RUSSO Raffaele
155. RUBBO Raffaele
156. RAPIZZA Giuseppe
157. ROSSITTO Benedetto
158. ROSSI Edoardo
159. RUGGIA Pietro
160. REZOAGLI Giuseppe
161. RECCHIA Tullio Filiberto
162. ROSSI Giuseppe di Cesare
163. RIBERA Stefano
164. SANSONETTI Ugo
165. SALIVA Umberto
166. STASSANO Ettore
167. SCOTTI Emiliano
168. SALBITANI Vittorio
169. SOLINI Ugo
170. SETTEPANI Giuseppe
171. SALINITRO Ettore
172. SOLITO Angelo
173. SPROVIERI Carlo Gino
174. SIMONETTI Carlo
175. SIRACUSA Benedetto
176. SARACINI Umberto
177. SAPORETTI Giulio
178. SANNA Giovanni
179. SARRANTONIO Ernesto
180. SCOLART Mario
181. SALAZAR Vincenzo
182. TARSIA Alfredo
183. TUTZSCHKY Walter
184. TENUTA Salvatore
185. TOGGIA Vittorio
186. TANZINO Vincenzo
187. TERRACIANO Nicola
188. TAVASSI Gaetano
189. TROVATI Giovanni
190. TENGA Pasquale
191. URBANO Ettore
192. VINCI Giulio
193. VITALI Enrico
194. VERGARA Luigi
195. VITALE Giuseppe
196. VELLA Giovan Battista
197. VITA Biagio
198. VECCIA Luigi
199. VECCHIATO Edoardo
200. ZENGA Luigi

2) *Cavalleria*:

1. ACQUAVIVA Mario
2. AGAZZOTTI Filippo
3. BOCCHINI Ettore
4. CIRILLO Emilio
5. CAPONE Giuseppe
6. CARMELITA Ugo
7. COLLA Nicolò
8. CARASSI DEL VILLAR Federico
9. DE SIMONE Enrico
10. GHIDINI OTTONELLI Silvio
11. GRANDI Mario
12. MAMMOLA Alberto
13. ORSINI Pier Luigi
14. QUERINI di S. MOISE' Angelo
15. ROSSI Alessandro
16. RIARIO SFORZA Giovanni
17. SERENA Giovan Battista
18. SALVO Riccardo
19. SORCINELLI Baccio
20. TARANTINI Umberto

Elenco degli allievi ammessi al corso presso l'accademia militare di Torino per le armi di artiglieria e genio.

1) *Artiglieria*:

1. AIELLO Domenico
2. ANACLERIO Nicola
3. ANDRI Ugo
4. ASTUTI Mario
5. BONGIOVANNI Ezio
6. BONZANI Cesare
7. BORDINI Giovanni
8. BROGNO Fabio
9. BUONTEMPO Renato
10. BURRASCANO Giuseppe
11. CARLI Giovanni
12. CAROLLO Olindo
13. CECCONI Aldo
14. CIMMINO Umberto
15. CIPRIANI Davide
16. COCO Rosario
17. COGNI Aleardo
18. COSENTINI Achille
19. COSTANTINO Angelo
20. CRISAFI Leopoldo
21. CUCCIOLI Giovanni
22. D'ADDARIO Michele
23. D'ATRI Enrico
24. D'AVOSSA Giovanni
25. DE BONIS Claudio
26. DE SANTIS Eugenio
27. DOMINIONI Giacinto
28. ENEA Tommaso
29. EVANGELISTI Renato
30. FAVILLA Francesco
31. FERRAIOLI Giacomo
32. FIANDINI Cesare
33. GACHET Edoardo
34. GALANTI Mario
35. GARGANESE Eufemio
36. GIOIA Rocco
37. GRECO Luigi
38. MAITZEN Mario
39. MANFREDI Vincenzo
40. MASTROMAURO Michele
41. NARZISI Giuseppe
42. ONNIS Gustavo
43. ORSO Paolo
44. PALUMBO Federico
45. PERSICHILLI Filippo
46. PETRUCCI Luigi
47. RUBATTU Italo
48. SALVATI Giuseppe
49. SAVINO Domenico
50. SCALFARO Francesco
51. SIMONETTI Arturo
52. SIRACUSANO Mario
53. TARCHI Enrico
54. VITIELLO Umberto
55. ZANETTA Giuseppe

2) *Genio*:

1. BAUMGARTNER Edmondo
2. BELFIORE Placido
3. BELLECCI Antonino
4. BUDANO Luigi
5. CALABRESE Teresio
6. CASTRO Alessandro
7. CHINCA Ciro
8. CITTADINI Giuseppe
9. COLOMBINI Carlo
10. COSTA Vincenzo
11. FENOGLIO Alessandro
12. FILOCAMO Giuseppe
13. GIANGRECO Carmelo
14. GILIBERTI Filippo
15. PIETRAVALLE Nicola
16. PINCA Primo
17. POGGI Ivo
18. ROMEO Antonio

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

COMMISSARIATO REGIA AERONAUTICA.

Concorso a posti da motorista.

E' aperto un concorso, per posti di motoristi fra i militari della classe 1903 alle seguenti condizioni:

1. Ferma di tre anni.

2. Promozione ai gradi militari secondo le norme da determinarsi.

3. Possibilità di ultriori rafferme con condizioni che verranno precisate in seguito.

4. Assegno mensile di L. 300 dopo conseguita la nomina.

5. Assegno mensile di L. 600 dopo 18 mesi di servizio e dopo aver superato un nuovo esperimento.

6. Assegni spettanti al grado aeronautico.

7. Gli aspiranti alle varie specialità dovranno frequentare corsi della durata non superiore ai cinque mesi, alla fine dei quali saranno sottoposti ad esame. L'aspirante non riconosciuto idoneo sarà prosciolto dalla ferma e completerà il suo servizio militare in un reparto della R. Aeronautica. L'aspirante riconosciuto idoneo sarà sottoposto ad un esperimento pratico in squadriglia non inferiore a mesi tre dopo di che se avrà dimostrate le necessarie attitudini sarà nominato alla carica.

8. Lo specializzato che al 18° mese di servizio non supererà l'esperimento seguiterà a percepire l'assegno di L. 300 fino a che con successive prove non lo avrà superato.

Le domande in carta da bollo dovranno essere trasmesse al Commissariato R. Aeronautica - Direzione generale dell'Aeronautica militare — corredate dai seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificati comprovanti che l'aspirante ha precedentemente all'arruolamento, esercitati mestieri affini alla specialità.

Qualora le domande eccedessero il numero dei posti da coprire la scelta degli aspiranti sarà fatta con criterio desunto dal complesso dei titoli degli aspiranti.

I comandi interessati provvederanno perchè alla presente circolare venga data la massima diffusione, disponendo fra l'altro perchè copia della medesima sia riportata sull'ordine del giorno e provvederanno perchè la trasmissione delle domande avvenga con la massima celerità possibile ed in ogni modo non oltre il 30 aprile 1923.

Il vice-commissario — FINZI.

Corso per ufficiali in S. A. P. piloti militari da aeroplano.

E' indetta l'ammissione ad un corso di pilotaggio d'aeroplano di ufficiali subalterni in S. A. P. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e marina.

Gli aspiranti col grado di tenente non dovranno avere anzianità di grado anteriore al 1° febbraio 1917.

Gli ufficiali che si trovano nelle accennate condizioni e che desiderino partecipare al corso dovranno presentare domanda in carta bollata da L. 2 per via gerarchica diretta: al Commmissariato di Aeronautica — Direzione generale dell'Aeronautica militare.

Le domande, a cura dei comandi interessati saranno corredate dai seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio dell'ufficiale;

b) rapporto informativo in cui, oltre ai titoli di studio in possesso dell'ufficiale, dovranno essere messe in rilievo le particolari attitudini, di carattere, l'abituale condotta dell'ufficiale stesso, indicando i corsi speciali eseguiti.

Sono da escludersi dall'ammissione gli ufficiali con classifica inferiore al «buono» con punti 3.

Tali domande dovranno pervenire al Commissariato R. Aeronautica — Direzione generale dell'Aeronautica militare — non oltre il 30 aprile c. a. corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

La notificazione degli ufficiali ammessi al corso sarà fatta con diretta comunicazione del Commissariato di Aaronautica; l'elenco dei nomi di detti ufficiali sarà inoltre pubblicato con successiva circolare del *Giornale militare*.

Al termine del corso gli ufficiali ritenuti idonei otterranno il brevetto di pilota militare di aeroplano con il godimento dell'indennità di L. 900 mensili; i non idonei rientreranno al loro corpo di provenienza.

Durante il corso gli allievi avranno le seguenti indennità:

a) fino al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano l'indennità di cui all'art. 8 dell'allegato 1 del D. M. 20 ottobre 1921 (circolare 521 *Giornale militare*);

b) indennità giornaliera di L. 10 dopo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano.

I comandi interessati provvederanno perchè alla presente circolare venga data la massima diffusione, disponendo fra l'altro perchè copia della medesima sia riportata sull'ordine del giorno e provvederanno perchè la trasmissione delle domande avvenga con la maggiore celerità possibile.

Il vice-commissario — FINZI.

Corso per ufficiali di complemento piloti militari di aeroplano.

E' indetta l'ammissione ad un corso di pilotaggio di ufficiali subalterni di complemento in congedo e in servizio delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e marina.

Gli aspiranti non devono aver superato il 25° anno di età al 1° gennaio 1923.

Gli ufficiali che si trovano in tali condizioni e che desiderino essere ammessi al corso dovranno presentare domanda in carta bollata da L. 2 e diretta: al Commissariato R. Aeronautica — Direzione generale di Aeronautica militare.

Le domande dovranno essere presentate non oltre il 30 aprile, corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio (non inferiore alla licenza tecnica o titolo equipollente);

b) certificato penale;

c) elenco delle ricompense al valor militare ottenute durante la guerra 1915-1918;

d) copia dello stato di servizio aggiornato fino al richiamo in servizio.

Il titolo *c*) dovrà essere annotato con tutti gli elementi che possono facilitare il controllo (pag. dei zollettini, lettere di partecipazione, ordini del giorno, ecc.); dovrà essere inoltre citato il numero e la data del D. M. di nomina a sottotenente di complemento.

Gli ufficiali di cui le domande saranno accettate verranno assunti inizialmente col loro grado e se idonei potranno passare in S. A. P. seguendo la sorte che loro spetta in relazione ai criteri che verranno adottati.

La notificazione degli ufficiali ammessi al corso sarà fatta direttamente dal Commissariato di Aeronautica. L'elenco dei nomi di detti ufficiali sarà inoltre pubblicato con successiva circolare.

Durante il corso gli allievi avranno le competenze corrispondenti al grado più l'indennità di L. 10 giornaliere dopo aver conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano.

Dopo conseguita la nomina di pilota militare di aeroplano prenderanno servizio nei reparti di aviazione con l'indennità mensile di L. 900.

I non idonei a conseguire il brevetto militare verranno ricollocati in congedo.

Il vice-commissario — FINZI.

Riammissione in servizio della R. Aeronautica degli ufficiali in S. A. P. presso le varie armi.

Nella nuova organizzazione della R. Aeronautica il Commissariato darà il giusto peso all'elemento personale concedendogli un trattamento più consono, che per il passato, alle sue necessità, sia dal lato morale che da quello materiale e perchè possano essere accolti tutti gli elementi utili saranno prese in esame le eventuali domande di tutto il personale in S. A. P. fino al grado di capitano che per qualunque motivo si sia allontanato dalla R. Aeronautica e che desideri di rientrarvi. Gli ufficiali di cui le domande saranno accettate verranno assunti inizialmente con il loro grado ed anzianità e nella sistemazione dell'arma seguiranno la sorte che loro spetta in relazione ai criteri che verranno adottati.

Gli ufficiali osservatori, pure dovendo prestare servizio come tali, dovranno impegnarsi a conseguire il brevetto di pilota non raggiungendo il quale, dopo un periodo da stabilirsi, saranno di nuovo restituiti all'arma di provenienza.

Le condizioni finanziarie sono le seguenti:

1° Assegni corrispondenti al grado aeronautico.

2° Indennità di volo mensile di lire 900.

I comandi interessati provvederanno perchè alla presente circolare venga data la massima diffusione, disponendo fra l'altro perchè copia della medesima sia riportata sull'ordine del giorno e provvederanno perchè la trasmissione delle domande avvenga con la massima celerità.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 1923.

Il vice-commissario — FINZI.

Concorso per posti da montatori - radiomontatori - armieri - fotografi.

E' aperto un concorso per posti da montatori, radiomontatori, armieri e fotografi fra i militari della classe 1903 alle seguenti condizioni:

1. Ferma di tre anni.

2. Promozione ai gradi militari secondo le norme da determinarsi.

3. Possibilità di ulteriori rafferme con condizioni che verranno precisate in seguito.

4. Assegno mensile di L. 270 dopo conseguita la nomina.

5. Assegno mensile di L. 480 dopo 18 mesi di servizio e dopo aver superato un nuovo esperimento.

6. Assegni spettanti al grado aeronautico.

7. Gli aspiranti alle varie specialità dovranno frequentare corsi della durata non superiore ai cinque mesi, alla fine dei quali saranno sottoposti ad esame. L'aspirante non riconosciuto idoneo sarà prosciolto dalla ferma e completerà il suo servizio militare in un reparto della R. Aeronautica. L'aspirante riconosciuto idoneo sarà sottoposto ad un esperimento pratico in squadriglia non inferiore a mesi tre dopo di che se avrà dimostrate le necessarie attitudini sarà nominato alla carica.

8. Lo specializzato che al 18° mese di servizio non supererà l'esperimento seguiterà a percepire l'assegno di L. 270 fino a che con successive prove non lo avrà superato.

Le domande in carta da bollo dovranno essere trasmesse al Commissariato R. Aeronautica — Direzione generale dell'Aeronautica militare — corredate dai seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificati comprovanti che l'aspirante ha precedentemente all'arruolamento, esercitati mestieri affini alla specialità.

Qualora le domande eccedessero il numero dei posti da coprire la scelta degli aspiranti sarà fatta con criterio insindacabile di questo Commissariato, criterio desunto dal complesso dei titoli degli espiranti stessi.

I comandi interessati provvederanno perchè alla presente circolare venga data la massima diffusione disponendo fra l'altro perchè copia della medesima sia riportata sull'ordine del giorno e provvederanno perchè la trasmissione delle domande avvenga con la massima celerità possibile ed in ogni modo non oltre il 30 aprile 1923.

Il vice-commissario — FINZI.

Concorso per posti di pilota di aeroplano.

E' aperto un concorso per pilota di aeroplano tra i militari della classe 1903 alle seguenti condizioni:

1. Ferma di tre anni, rinnovabile con condizioni di carriera che verranno in seguito precisate.

2. Promozione a sergente all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare.

3. Indennità mensile di L. 300 dopo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano.

4. Indennità mensile di L. 900 dopo conseguito il brevetto di pilota militare.

5. Assegni corrispondenti al grado aeronautico.

Le domande che dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 2, dovranno essere inviate al Commissariato R. Aeronautica — Direzione generale dell'Aeronautica militare — e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio (non inferiore alla licenza tecnica o titolo equipollente);

b) certificato penale;

c) tutti quegli altri titoli che possano valorizzare le domande.

Qualora le domande eccedessero il numero dei posti da coprire la scelta degli aspiranti sarà fatta con criterio insindacabile di questo Commissariato, criterio desunto dal complesso dei titoli degli espiranti stessi.

Gli allievi che durante lo svolgimento del corso per ragioni disciplinari, fisiche o per ragioni inerenti al volo venissero riconosciuti non idonei, saranno prosciolti dall'impegno preso ed inviati in congedo con la propria classe.

I comandi interessati provvederanno perchè alla presente circolare venga data la massima diffusione disponendo fra l'altro perchè copia della medesima sia riportata sull'ordine del giorno e provvederanno perchè la trasmissione delle domande avvenga con la massima celerità possibile ed in ogni modo non oltre il 30 aprile 1923.

Il vice-commissario — FINZI.

Corso per ufficiali osservatori dall'aeroplano.

E' indetta una ammissione di 54 ufficiali in S. A. P. delle armi di fanteria cavalleria, artiglieria, genio e marina ad un corso allievi osservatori dall'aeroplano che avrà inizio prossimamente in Roma.

Gli aspiranti col grado di tenente non dovranno avere anzianità di grado anteriore al 1° febbraio 1917.

Il corso avrà la durata di 4 mesi. Gli ufficiali che si trovano nelle condizioni accennate e che desiderino partecipare alcorso dovranno presentare domanda in carta bollata di L. 2 per via gerarchica, diretta: al Commissariato dell'Aeronautica — Direzione generale dell'Aeronautica militare.

Le domande, a cura dei comandi interessati saranno corredate dai seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio dell'ufficiale;

b) rapporto informativo in cui, oltre ai titoli di studio in possesso dell'ufficiale, dovranno essere messe in rilievo le particolari attitudini, di carattere, l'abituale condotta dell'ufficiale stesso, indicando i corsi speciali eseguiti.

Sono da escludersi dall'ammissione gli ufficiali con classifica inferiore al «buono» con punti 3.

Tali domande dovranno pervenire al Commissariato R. Aeronautica — Direzione generale dell'Aeronautica militare — non oltre il 30 aprile c. a. corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

La notificazione degli ufficiali ammessi al corso sarà fatta con diretta comunicazione del Commissariato di Aaronautica; l'elenco dei nomi di detti ufficiali sarà inoltre pubblicato con successiva circolare del *Giornale militare*.

Al termine del corso gli ufficiali ritenuti idonei otterranno la qualifica di osservatore dall'aeroplano con il godimento dell'indennità di L. 900 mensili.

Successivamente dopo un congruo periodo di servizio pratico di squadriglia, gli ufficiali osservatori saranno inviati ai corsi di pilotaggio; quelli che non riusciranno a conseguire il brevetto di pilota saranno fatti rientrare ai corpi di provenienza.

Gli ufficiali durante il corso godranno delle indennità di cui all'art. 8 dell'allegato 1 del D. M. 20 ottobre 1921 (circolare 521 *Giornale militare*).

I comandi interessati provvederanno perchè alla presente circolare venga data la massima diffusione disponendo fra l'altro perchè copia della medesima sia riportata sull'ordine del giorno e provvederanno perchè la trasmissione delle domande avvenga con la massima celerità possibile.

Il vice-commissario — FINZI.

Gabinetto di cultura della scuola di guerra.

Il Gabinetto di cultura della Scuola di guerra inizierà nel prossimo mese di aprile la stampa di un *Bollettino* nel quale verranno pubblicate anche le conferenze indette da questo centro culturale e tenute nei decorsi mesi da personalità del mondo scientifico, letterario e militare.

Scopo dell'iniziativa è quello di dare modo agli ufficiali tutti di seguire tutto ciò che dal Gabinetto viene fatto per l'incremento culturale che forma il fine precipuo della istituzione e di attivare maggiormente fra gli ufficiali stessi il collegamento intellettuale.

Il *Bollettino*, naturale trasformazione ed ampliamento dell'attuale *Notiziario*, oltre alle suddette conferenze, riporterà successivamente quegli studi e quei lavori che, o presentati per i concorsi indetti dal Gabinetto di cultura, od offerti spontaneamente a titolo di utile collaborazione, saranno da apposita commissione giudicati meritevoli di pubblicazione.

Nel primo numero compariranno le conferenze tenute dal senatore prof. Francesco Ruffini, dal prof. Giovanni Vidari, dal maggiore dott. Edoardo Scala; nei successsivi, le altre conferenze: del senatore prof. Pio Foà, del senatore prof. Loria, del com. Luzio, del comandante Bernotti, del colonnello dott Maravigna, ecc. ecc.

Per ora la pubblicazione prossima è preordinata in tre numeri (aprile, maggio, giugno); la presidenza del Gabinetto di cultura ha però intenzione di proseguirla ed ampliarla vieppiù, offrendola anche a migliori condizioni, sempre quando essa incontri, come sopra, il favore degli ufficiali cui è destinata.

Per renderne possibile l'acquisto agli ufficiali, sia in servizio che in congedo, sia ai soci che ai non soci, il Gabinetto di cultura comunica che il *Bollettino*, di circa 100 pagine ciascun numero, viene posto in vendita, per ora, ai seguenti prezzi:

Un numero: *per i non soci* L. 2.50 — *per i soci* L. 2.15.

Tre numeri: *per i non soci* L. 7.00 — *per i soci* L. 6.45.

I signori ufficiali che desiderano ricevere il *Bollettino* dovranno farne richiesta al comando della Scuola di guerra (ufficio pubblicazioni), accompagnandola dal relativo importo, aumentato quest'ultimo di L. 0.05 per la riscossione della cartolina-vaglia, qualora il pagamento sia fatto con tale mezzo.

Esito del concorso a premio bandito con circolare in data 27 maggio 1922 dal Gabinetto cultura e ritrovo della scuola di guerra.

Si comunica che la commissione incaricata di giudicare i lavori presentati al concorso bandito dalla circolare in data 27 maggio 1922 del Gabinetto di cultura e ritrovo della Scuola di guerra, composta come segue:

Generale di brigata in S. A. P. BRANCACCIO cav. Nicola, *presidente;*

Colonnello in servizio di S. M. VACCA MAGGIOLINI cav. Arturo, *membro;*

Colonnello in servizio di S. M. PINTOR cav. Pietro, *id.*

ha ritenuto meritevoli di premio i lavori contraddistinti dai motti:

« Miles gloriosus »: *Il problema della cavalleria nel nostro Esercito, considerato nei riguardi dell'organizzazione e dell'impiego.*

« Unicuique suum »: *Il piano di operazione germanica è quello francese per la campagna d'occidente del* 1914.

Nessun lavoro venne presentato sul tema: *L'ufficiale moderno nelle sue funzioni presso l'Esercito e nella sua missione verso il Paese.*

Aperte le buste i predetti lavori sono risultati compilati da:

« Miles gloriosus »: tenente colonnello FETTARAPPA cav. Carlo, del 1 reggimento Nizza cavalleria.

« Unicuique suum »: capitano di artiglieria DE LEONE sig. Adolfo, in servizio di S. M. presso il comando della divisione militare di Novara.

Si aggiudica pertanto a ciascuno dei vincitori il premio di L. 1000 (mille) previsto dal quinto capoverso della circolare in data 27 maggio su citata, che sarà trasmesso a mezzo vaglia bancario direttamente agli interessati dalla cassa del Gabinetto di cultura e ritrovo.

I lavori non premiati sono a disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli o richiederli al comando della Scuola di guerra (ufficio segreteria).

Torino, 30 marzo 1923.

E' stata pubblicata a cura del colonnello di amministrazione SUTTO cav. Ugo la 9ª edizione del « *Quadro-ricordo della grande guerra* 1915-918, *rappresentante le varie fasi del* 1° *e* 2° *risorgimento italiano* (*dall'anno* 1848 *al* 4 *novembre* 1918). — Prezzo L. 2.50.

Indirizzare richieste ed importo all'autore presso il comando del corpo d'armata di Napoli.

Recenti pubblicazioni dello **STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA:**

Generale d'Esercito ENRICO CAVIGLIA. **L'Emigrazione Italiana nel Sud America** . . . . . L. 5,—
(L. 6,10 franco di porto raccomandato).

Generale ERICH FALKENAYN. **Il Comando Supremo Tedesco dal 1914 al 1916 nelle sue decisioni più importanti.** — Vol. di LII-226 pagine con 8 grandi tavole fuori testo, schizzi ed illustrazioni . » 30,—
(L. 32,30 franco di porto raccomandato).

Colonnello PIETRO MARAVIGNA. **Gli Italiani nell'Oriente Balcanico, in Russia ed in Palestina (1914-1919).** — Vol. di XII-156 pagine in 8ª grande, su carta elegante con numerose splendide fotografie, ritratti, una grande carta dei Balcani a colori e piani e schizzi fuori testo . . . . . » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

Tenente LUIGI REGUZZONI. **Regolamento Atletico Internazionale.** — Fascicolo di XI-148 pagine con numerose illustrazioni . . » 4,—
(L. 4,90 franco di porto raccomandato).

SCUOLA CENTRALE MILITARE D'EDUCAZIONE FISICA. **Corso di Ginnastica Militare.** Volume di 268 pagine con 33 illustrazioni nel testo. » 8,50
(L. 9,90 franco di porto raccomandato).

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. **Campagna di Libia.** Vol. 1° di XII-376 pagine con sei grandi tavole fuori testo, numerosi grafici ed illustrazioni . . . . . » 30,—
(L. 33 franco di porto raccomandato).

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. **Le Medaglie d'Oro.** — Vol. I - 1915 - di 158 pagine in carta di lusso, corredato di numerose tavole fuori testo, illustrazioni del nostro fronte di guerra ed effige degli Eroi premiati della più alta onorificenza militare. » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

CORRADO ZOLI. **La Battaglia del Piave.** Vol. di XVI-246 pagine, con ritratto e autografo di S. A. R. il Duca d'Aosta, 8 carte fuori testo e numerose illustrazioni . . . . . » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

Di prossima pubblicazione:

Generale von BERNHARDI. — **La Guerra dell'Avvenire.**

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. — **Campagna di Libia.** — Volume II.

Generale DOMENICO GUERRINI. — **La manovra di Regensburg (1809).**

Generale NICOLA BRANCACCIO. — **L'Esercito del vecchio Piemonte.** - Vol. II.

Generale ERICH FALKENHAYN. — **La Campagna della IX Armata contro i rumeni e i russi.**

Generale von HINDENBURG. — **Dalla mia vita.**

Generale A. POLLIO. — **Custoza 1866.**

Generale A. POLLIO. — **Waterloo 1815.**

Colonnello ATTILIO VIGEVANO. — **La Campagna delle Marche e dell'Umbria.**

Generale DOMENICO GUERRINI. — **La Campagna Napoleonica del 1805.**

Inviare cartolina-vaglia allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* – ROMA (40) – Via Gino Capponi, 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1923, circolare 68:

A pagina 236, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Cristini Guido il pari grado *Curseri* Salvatore, 90 fanteria.

A pagina 240, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Dodaro Ermanno il pari grado *Di Pietra* Raimondo, scuola allievi ufficiali di complemento Caserta.

Dispensa 16ª, anno 1923, circolare 173:

A pagina 461, colonna 1ª, depennare il tenente *Calvi di Bergolo* Vittorio, Nizza cavalleria.

A pagina 461, colonna 2ª, depennare il tenente *Del Balzo Luciano*, Nizza cavalleria.

A pagina 461, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente De Pietra G. Battista il pari grado *D'Alessandro* Agostino, Genova cavalleria.

A pagina 461, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Joudioux Armando il parigrado Fanari Ferdinando, cavalleggeri di Saluzzo, assegnato centro automobilistico Roma.

A pagina 462, colonna 1ª, tenente Mingione Dante, *invece di*: Cavalleggeri di Monferrato, *leggasi*: Scuola allievi ufficiali di complemento Caserta.

Prezzo della presente dispensa L. **0.40**

(5162) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1923 — 20 Aprile

N. 213 - 15 marzo 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che aumenta la indennità giornaliera per gli impiegati civili dell'amministrazione militare, e per gli ufficiali del R. Esercito, in missione in Turchia ed in Albania . . . . . *Pag.* 556

» 214 - 25 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 669, portante modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922 n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari . . . . . *Pag.* 557

» 215 - 5 aprile 1923. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che sostituisce due membri nella commissione incaricata di procedere ad una revisione della legislazione sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina *Pag.* 558

» 216 - 14 aprile 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Servizio della manutenzione del materiale di casermaggio e della lavatura della biancheria e del corredo della truppa . . . . . *Pag.* 558

» 217 - 16 aprile 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali inferiori a disposizione di ufficiali generali . . . . . *Pag.* 559

» 218 - 19 aprile 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra. *Pag.* 559

» 219 - 19 aprile 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione . . . . . *Pag.* 569

» 220 - 19 aprile 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione del 1° laboratorio di riparazione della direzione centrale automobilistica in Piacenza *Pag.* 570

» 221 - 19 aprile 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Variante alla dotazione di attrezzi e utensili per le officine reggimentali del capo armaiuolo nei corpi di cavalleria. . . . . *Pag.* 570

» 222 - 19 aprile 1923. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . *Pag.* 571

» 223 - 19 aprile 1923. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria in S. A. P. . . . . *Pag.* 571

» 224 - 19 aprile 1923. — TRASPORTI. — Abbonamenti a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 571

AVVISI . . . . . *Pag.* 573

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 576

N. 213. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che aumenta la indennità giornaliera per gli impiegati civili della amministrazione militare, e per gli ufficiali del R. Esercito, in missione in Turchia ed in Albania.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 marzo 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE.

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1921 concernente la indennità di missione ai personali civili e militari dell'amministrazione militare, inviati in servizio all'estero;

DECRETA:

Articolo unico.

Agli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra e delle amministrazioni militari dipendenti, in missione in Turchia ed in Albania, ed agli ufficiali del R. Esercito in servizio isolato nei suddetti due Paesi, spetta, a decorrere dal 1° ottobre 1921, e fino a nuova disposizione, in luogo dell'indennità stabilita dal citato decreto ministeriale 1° luglio 1921, una indennità giornaliera di L. 100, se provvisti di stipendio inferiore a L. 7000 annue, e di L. 120, se provvisti di stipendio uguale, o superiore, a L. 7000.

Per determinare lo stipendio, agli effetti della indennità, non deve tenersi conto — per il periodo anteriore al 30 settembre 1922 — degli aumenti concessi agli impiegati civili, con le tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, e — per il periodo anteriore al 21 novembre 1922 — degli aumenti concessi agli ufficiali, con la tabella *A* annessa al R. decreto-legge 27 ottobre 1922 n 1427.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1923.

Il Ministro delle finanze

A. DE STEFANI.

Il Ministro della guerra

A. DIAZ.

N. 214. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 669, portante modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922 n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gl'impiegati civili delle amministrazioni militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 85, dell'11 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922 n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto legge 3 dicembre 1922 n. 1611, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione del presente decreto, il trattamento economico stabilito nella tabella n. 2 dell'unito allegato, per il grado di topografo capo, sarà conferito a quelli fra gli attuali topografi capi che, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, avevano stipendio non inferiore a L. 5,000, esclusi gli aumenti portati dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107 e dal decreto luogotenenziale 19 giugno 1919 n. 973; ed il trattamento del grado di primo topografo sarà conferito agli attuali topografi i quali, alla data suddetta, godevano stipendio di L. 4,000 o di L. 4,500; esclusi gli indicati aumenti.

« I funzionari di cui al comma precedente saranno collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi, in base all'anzianità utile di servizio, valutabile secondo le norme del R. decreto 29 aprile 1920 n. 562; esclusi i benefici di cui all'art. 46 del R. decreto legge 23 ottobre 1919 n. 1971: partendo, per i topografi capi, dalla data in cui conseguirono lo stipendio di L. 5,000, e, per i primi topografi, dalla data in cui furono promossi al grado stesso, ovvero nominati topografi principali di seconda classe, giusta le denominazioni dei gradi in vigore anteriormente alla legge 25 giugno 1911 n. 611.

« Le disposizioni di quest'articolo hanno effetto a partire dal 1° aprile 1922 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE STEFANI.

N. 215. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che sostituisce due membri nella commissione incaricata di procedere ad una revisione della legislazione sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina.** — (Gabinetto del ministro). — 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 agosto 1920, riguardante la istituzione presso il Ministero della guerra di una commissione incaricata della revisione generale dei vigenti ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, modificato con i successivi decreti 16 novembre 1920, 27 febbraio 1921 e 26 gennaio 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Con la data del 15 aprile 1923 cessano dalla carica di membri della commissione istituita col citato R. decreto 25 agosto 1920 il generale di brigata Pirajno cav. Antonio e il contrammiraglio Chelotti cav. Guido e dalla stessa data sono nominati, in loro vece, membri della commissione medesima il generale di divisione Gualtieri cav. Nicola e il contrammiraglio Ducci cav. Guido.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 216. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio della manutenzione del materiale di casermaggio e della lavatura della biancheria e del corredo della truppa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 aprile 1923.

Nonostante le disposizioni più volte date, anche con lettere-circolari, si constata non di rado che l'inizio e la scadenza dei contratti per la manutenzione del materiale di casermaggio e per la lavatura della biancheria e del corredo della truppa, non sempre coincidono col principio e la fine dell'anno finanziario.

Poichè è opportuno, per ragioni di bilancio, che ciò avvenga, si prescrive che i contratti che scadono prima del 30 giugno, sia del 1923, sia del 1924 se l'accordo si estenda a parte del venturo anno finanziario, sieno rinnovati solo pel tempo che manca alla chiusura dell'esercizio in cui hanno termine.

Inoltre si ricorda agli enti ai quali è delegata la facoltà di approvare tali contratti, che essi debbono inviarne a questo Ministero (Divisione casermaggio) una copia in carta semplice, recante gli estremi della registrazione presso l'ufficio del registro e, pei contratti d'importo superiore a L. 10,000, anche gli estremi della registrazione della Corte dei conti. Quindi gli enti che avessero omesso tale invio, lo effettueranno senza indugio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 217. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficiali inferiori a disposizione di ufficiali generali.** (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 16 aprile 1923.

Questo Ministero, allo scopo di regolare le diverse disposizioni nei riguardi della successione di ufficiali di ordinanza e d'ufficiali a disposizione degli ufficiali generali, si riserva di apportare le conseguenti modificazioni al regolamento di disciplina, determina:

1° E' soppressa la carica di ufficiale d'ordinanza degli ufficiali generali.

2° A tutti i generali d'esercito, d'armata e di corpo d'armata, e ai generali di divisione aventi comando effettivo di divisione è assegnato un *ufficiale a disposizione*.

3° Detto ufficiale è scelto tra gli ufficiali inferiori delle armi combattenti, i quali abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo da ufficiale; viene assegnato dal Ministero in seguito a designazione o previo gradimento dell'ufficiale generale interessato; può durare in carica quattro anni.

4° Nei riguardi della dipendenza, delle attribuzioni, dei doveri disciplinari e dell'uniforme valgono per l'ufficiale a disposizione le prescrizioni fin ora in vigore per l'ufficiale d'ordinanza.

5° Nulla è variato nei riguardi degli ufficiali d'ordinanza dei Principi Reali.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 218. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra.** (Ragioneria). — 19 aprile 1923.

Le commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e redente, istituite con le leggi 18 luglio 1920 n. 999 e 1005, hanno accertato che le ditte e persone di cui all'elenco che fa seguito alla presente circolare sono debitrici verso lo Stato delle somme a fianco di ciascuna indicate.

Poichè è del maggiore interesse per l'erario addivenire all'integrale riscossione delle somme di che trattasi, si pregano tutti gli enti dipendenti di far conoscere, con ogni urgenza a questo Ministero (Divisione ragioneria) se le anzidette ditte e persone abbiano dei crediti liquidi o in corso di liquidazione per forniture e prestazioni varie, e, nel caso affermativo, di sospenderne il pagamento fino alla concorrenza dell'importo dei debiti di cui sopra è parola, in attesa di provvedimenti di sequestro che potranno all'uopo disporsi, su proposta del comitato liquidatore delle gestioni di guerra a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 febbraio 1923 n. 294.

Nel caso di sospensione di pagamento di un credito che non sia stato già comunicato giusta il precedente comma, l'ente ne darà partecipazione telegrafica alla ragioneria del Ministero.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro — A. DIAZ.

1. Amici (Giuseppe e Amico fratelli), Turriaco, L. 6,107.00.
2. Angrisani Armenio Domenico, Nocera Inferiore, L. 93,663.92.
3. Acone Nicola, Avellino, L. 2,515.20.
4. Adria (Società di navigazione), Fiume. - Ricupero da determinare.
5. Amadoro Ernesto, Napoli (Resina), L. 129,069 in solido con i signori capitano cav. Ottogalli Ugo e tenente Belloni Tommaso.
6. Alliata rag. Virgilio, Roma, L. 2,333,000 in solido con i signori Marucchi Maria ved. Bonamico, Bonamico Bianca, Paolo, Giulio, Luigi, Emilio, Armando e Cugnini Alfredo.
7. Anaclerio comm. Ugo, Napoli, L. 1,697,000 in solido col fratello Anaclerio grand'uff. Prospero.
8. Anaclerio gr. uff. Prospero, Roma, id. id.
9. Acciaierie e Ferriere Lombarde, Milano, L. 550,000.
10. Acciaieria e Ferriera del Caleotto, Lecco, L. 11,984.15.
11. Revocato il fermo.
12. Agnelli comm. Giovanni, Torino, L. 4,000,000 per conto delle officine di Villar Perosa.
13. Agostinetti e Ferrua, Biella, L. 947,082.35.
14. Bolis Luigi, Milano, L. 6,692,100.85 in solido con la società anonima laminatoio nazionale di Milano.
15. Bressan ing. G. e Arc. G. Luzzatto e C., L. 1,933.02.
16. Bocchio Giovanni, Alessandria, L. 5,000.
17. Biraghi Oreste, Milano, L. 113,845.84.
18. Buttinelli Emilio, L. 482,561.20.
19. Revocato il fermo.
20. Belluigi dott. Arnaldo, L. 12,000, con deduzione delle somme pagate a titolo di oneri tributari sui redditi riconosciuti come lucri eccessivi.
21. Bozzano Tommaso, Genova, L. 1,955,345.50, con deduzione delle somme pagate a titolo di oneri tributari sui redditi riconosciuti come lucri eccessivi.
22. Belloni ing. e C., L. 2,716,638.28, con deduzione delle somme pagate a titolo di oneri tributari sui redditi riconosciuti come lucri eccessivi.
23. Biondani Giordano, Trento, L. 5,000.
24. Bigotti Costantino, Roma, L. 558,278.70.
25. Boccia capitano Luigi, Padova, L. 76,252.41.
26. Banca Bergamasca di depositi e conto corrente, Bergamo, L. 135,000 in solido col sig. Henry Kirchen.
27. Bonomelli Luigi, Milano, L. 221,774 in solido col sig. Henry Kirschen.
28. Bastianelli ing. F. e C., Roma, L. 210,428.
29. Banchini Pietro, Prato, L. 29,765.14.
30. Bardazzi G. Battista, Prato, L. 14,665.02.
31. Bocci Giuseppe, soci, L. 149,574.19.
32. Bardazzi Foresto, Prato, L. 31,172.52.
33. Beretti Romualdo, Prato, L. 23,126.64.
34. Belli Luigi Domenico, Prato, L. 80,792.72.
35. Bardazzi Antonio, Prato, L. 9,562.30.
36. Berti Giulio, Prato, L. 7,288.13.
37. Bondi Max, Roma, L. 500,000 in solido con la società generale italiana per munizioni ed armi (S. I. G. M. A.) ed in proprio.
38. Bombrini Parodi Delfino, Roma, L. 5,000,000.
39. Barsi A. e figlio, L. 599,688 e per essa dal curatore fallimentare rag. Porta.
40. Belloni Tomaso, L. 129,069 in solido con la ditta Amadoro Ernesto e col capitano cav. Ottogalli Ugo.
41. Banca Centrale per le industrie, Roma. - *Vedi* Corradini e Morani.
42. Bonamico Bianca, Paolo, Giulio, Luigi, Emilio ed Armando, Roma, L. 2,333,000 in solido con i signori Marucchi Maria ved. Bonamico, rag. Alliata Virgilio e Cugnin Alfredo.
43. Bruzzo fratelli, Bolzaneto, L. 5,065.

44. Breda Ernesto, Milano, L. 34,055.
45. Botto Giuseppe e fratelli, Valle Mosso, L. 314,543.46.
46. Bertotto Serafino, Valle Mosso, L. 232,275.39.
47. Bona Basilio, Caselle, L. 198,041.23.
48. Bozzo Vittorio, Valle Mosso, L. 30,379.56.
49. Bertotto Modesto, Valle Mosso, L. 96,834.09.
50. Bozzalla Federico, Coggiola, L. 387,060.24.
51. Biondani dott. Enrico, Minerve, L. 11,729.
52. Bombrini Parodi (società), Roma, L. 29,000 in solido col Consorzio italiano glicerine.

53. Consorzio sbarchi, Genova, addebito di L. 1,200,000.
54. Cosimini A. e figli, Grosseto, L. 309,690.90.
55. Consorzio produttori materie coloranti, L. 117,364.52.
56. Canto Bruno, Napoli, L. 266,048.90, quale legale rappresentante della ditta Manifatture cotonerie meridionali di Napoli.
57. Consorzio italiano glicerine, L. 480,555.67, L. 1,066,112.55 in solido con la ditta Paganini-Villani di Milano, L. 807,753.50 in solido con la società anonima industrie chimiche agricole, L. 29,000 in solido con la società Bombrini Parodi di Roma, L. 202,228.85 con la società oleificio Pavese.
58. Consorzio vendita rame, zinco e loro leghe, L. 4,336,966.54 più metà provvigione, dal marzo 1922, L. 104,297.43 più metà provvigione dal marzo 1922, L. 1,895,396.70, interessi, da dedurre somme pagate e da pagare per imposte ricchezza mobile ed extra-profitti.
59. Consorzio alienazione materiali elettrici, telegrafici e telefonici, Milano, lire 3,023,838.43, più interessi commerciali sulle somme riscosse, dal giorno dell'incasso a quello dell'effettivo versamento.
60. Crippa Ettore, Monza, L. 3,000.
61. Coniglio Gabriella, L. 23,997.78 in solido con i signori Mosetig Giuseppe, Macuz Mario e Continella Piero della impresa Scanziani e socio di Biglia (Gorizia).
62. Carola Edoardo, Napoli, L. 31,648.20.
63. Cara Ettore, Cagliari, L. 922,192.50 in solido col sig. Mariani Antonio.
64. Carreri Gino, Trento, L. 21,262.
65. Cara Ettore, Roma, L. 29,330.05.
66. Coluzzi Giovanni, Belluno, L. 30,000.
67. Costa Luigi, Treviso, L. 3,600.
68. Cucchiani Enrico e Zuncan, Gorizia, L. 1,832.47.
69. Corti Giambattista, L. 385,250.76, con deduzione delle somme pagate a titolo di oneri tributari sui redditi riconosciuti come lucri eccessivi.
70. Carbone Antonio, Napoli, L. 63,210, con deduzione delle somme pagate a titolo di oneri tributari sui redditi riconosciuti come lucri eccessivi.
71. Cooperativa fra muratori, falegnami ed affini della Valle del Brenta, L. 1,055,103, con compenso di crediti.
72. Castelnuovo Enrico e C., Roma,
73. Castelnuovo Enrico ed A. e C., Roma, } L. 16,000 in solido.
74. Castelnuovo Enrico ed A. e C., Roma,
75. Colombo Abramo, Milano, L. 278,711.16 più la differenza di L. 7 al q.le sul piombo antimoniale eventualmente ritirato oltre le tonn. 3,981,588.
76. Colombo Giovanni, Monza, L. 368,389.50 oltre interessi legali commerciali dal 3 marzo 1920.
77. Colombo Ugo, Milano, L. 1,006,447.45.
78. Conti Giorgi e C., Genova, L. 3,163,256.49 salvo rimborso spese vive e con riserva di altri addebiti, in solido con i signori Conti Luigi, Giorgi Pietro, Pollano rag. Secondo.
79. Cauda cap. Ernesto, Quinto al Mare, L. 110,518.80 in solido con i signori Tansini ing. Mario, Sappia Ezio e De Monaco ing. Domenico, L. 306,693.73 in solido col sig. Sappia Ezio.
80. Cauda cap. Ernesto, Quinto al Mare, L. 80,000 in solido col sig. Weill Federico.

81. Cova Demetrio, Lambrate (Milano), L. 104,532.63. In caso di insolvenza L. 60,034.73 dovranno essere versate in solido dal maggiore Clerici cav. Angelo e dal tenente Cesare Lentasi, L. 44,487.90 dal maggiore Clerici Angelo.
82. Cavaciocchi Dante, Prato, L. 65,907.29.
83. Calamai Brunetto, Prato, L. 444,417.78.
84. Cavaciocchi Gino, Prato, L. 17,258.89.
85. Calamai Giovacchino, Prato, L. 28,374.96.
86. Cangioli Alceste, Prato, L. 266,749.30.
87. Cavaciocchi Ferdinando, Prato, L. 203,619.76
88. Catapano Alberto, Napoli, L. 212,925.25.
89. Casalino Giuseppe, Corato, L. 90,756.
90. Consorzio vinicolo ed agrario, Riposto, L. 711,439.94 e per esso il suo rappresentante D. Giovanni Grasso di Giacomo
91. Crespi Demetrio, Milano, L. 24,128
92. Cremonini Ettore, Bologna, L. 140,017.
93. Carcano Carlo, Milano, L. 766,055 quale liquidatore della ditta smalteria italiana.
94. Cascinelli fratelli, Napoli, L. 345,479.46 in solido col sig. Esposito Antonio.
95. Coppo Ernesto, L. 60,800.
96. Cugnin Alfredo, Napoli, L. 2,353,000 in solido con i signori Marucchi Maria, ved. Bonamico, Bonamico Bianca, Paolo, Giulio, Luigi, Emilio, Armando e ragionier Alliata Virgilio.
97. Columbia (società). - Ricupero da determinare.
98. Consorzio per l'utilizzazione del materiale di guerra, Roma, L. 3,573,611.
99. Corradini Alfredo, Roma, L. 893,135.68 in solido col sig. Morani Fausto.
100. Corbella Luigi, Milano, L. 610,204.
101. Cerruti (fratelli), Biella, L. 425,376.20.
102. Cartotti e Simonetti, Lessona, L. 376,048.15.
103. Colongo Oreste, Torino, L. 106,744.38.
104. Cantoni e Mosca, Mathy, L. 94,902.87.
105. Cerruti e Perolo, Vigliano Biellese, L. 310,560.33.
106. Corte Marogna, Cagliari, L. 5,642.40.
107. Cosulich (società Triestina) Trieste. - Ricupero da determinare.
108. Dochendorff F. E., New York, L. 8,325 in solido con l'unione faibbricanti acciai speciali, Milano, con deduzione delle somme pagate o da pagare per imposte di ricchezza mobile ed extra-profitti di guerra.
109. Di Marco Marco, Bari, L. 10,316.09.
110. De Luca Paolo, Cimego (Trentino). } *Vedi* Impresa Gaetano Schillirò e fra-
111. De Luca Michele, Cimego (Trentino). } telli Paolo e Michele De Luca.
112. Revocato il fermo.
113. Della Morte Enrico e Crozzoli, Gorizia, L. 8,337.43.
114. D'Anna Giuseppe, Borgo Val Sugana, L. 1,263,246 in solido con la società edilizia Valsuganese, e con i signori Gattamorta Mario e Gattamorta Giovanni, salvo ulteriori accertamenti.
115. Damiani Giuseppe, Torino, L. 992,499.26 con riserva di determinare l'ammontare degli interessi legali commerciali.
116. Dalla Favera Ing. Gilmo, L. 967,300.
117. De Monaco Ing. Domenico, Roma, L. 110,518.80 in solido con i sigg. Tansini Ingegnere Mario, Sappia Ezio e Cauda capitano Ernesto.
118. Della Rocca Clemente, Santa Maria Capua Vetere, L. 31,849.44.
119. D'Arco Salvatore, Ischia, L. 14,939.35.
120. Del Pozzo Gaetano, Montoro Inferiore, L. 714,100.
121. Devoto A. e C., Sampierdarena, L. 443,153.
122. Diani Luigi, Milano, L. 19,228 15.
123. Dumontet Charles, Napoli, L. 201,807
124. De Risi Erasmo, Napoli, L. 99,555.50.
125. De Castro Diego, Roma, L. 2,729,919 in solido con i sigg. Saitta Gaetano e Turrisi Giuseppe.

126. Efrati Settimio e C., Roma, L. 30,000.
127. Esposito Antonio, Napoli, L. 345,479.40 in solido con la Ditta Fratelli Cascinelli.

128. Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, Piacenza, L. 188,268.
129. Fabbrica Italiana delle Macchine Agricole, Alessandria, L. 400,272.15.
130. Figliolia Franco, Foggia, L. 9,488.77.
131. Federici Eugenio e Tomaso Fratelli, Roma, L. 18,000.
132. Revocato il fermo.
133. Ferrari Giuseppe (Eredità), Udine.
134. Ferrari Paola, Udine.
135. Ferrari Bianca, Udine.
136. Ferrari Franco, Udine.
L. 2,399,945.36 in solido con la signora Lelia Rossetti ved. Ferrari garantite con iscrizione ipotecaria, e salvi ulteriori accertamenti.
137. Fossati Gio. (Grandi Fucine Italiane), Sestri Ponente, L. 2,212,157.24.
138. F. A. R. E., di Amleto Selvatico, Roma, L. 534,070.85.
139. Fiat (Società), Torino, L. 4,319,774.20, in solido con la Società Metallurgica Bresciana.
140. Forti Giulio, Prato, L. 681,913.55.
141. Fiorelli Anchise e Francesco, Prato, L. 121,794.88.
142. Fiorelli Amedeo, Prato, L. 128,260.73.
143. Franchi Orlando, Prato, L. 60,077.67.
144. Finicelli Francesco, Napoli, L. 602,122.90.
145. Farina Ing. Ferruccio, Milano, L. 1,350,000.
146. Fucine e Fonderie Corpi Cavi, Milano, L. 800,000.
147. Fiorina Efisio, Valle Mosso, L. 40,519.75.
148. Furiani Carlo, Ferrara, L. 368,000.
149. Fila (Fratelli), Coggiola, L. 485,185.35.

150. Gallina Luigi, Treviso, L. 23,522.00
151. Giusti Taddeo, Modena, L. 32,169.85.
152. Gianetti Giulio, Saronno, L. 1,115,000 salvo detrazione proporzionale della tassa di registrazione del contratto 31 maggio 1918.
153. Gandrus Guglielmo e C., Gradisca, L. 3,269.23.
154. Gayotti Luigi, Napoli, L. 136,483.63.
155. Gattamorta Mario, Borgo Val Sugana, L. 1,263,246 in solido con la Società Edilizia Val Suganese e con i sigg. D'Anna Giuseppe e Gattamorta Giovanni, salvo ulteriori accertamenti.
156. Gattamorta Giovanni, Borgo Val Sugana, L. 1,263,246 in solido con la Società Edilizia Valsuganese e con i sigg. D'Anna Giuseppe e Gattamorta Mario.
157. Gabbiani Giulio, Prato, L. 6,597.92.
158. Galardeschi e Risaliti, Prato, L. 48,765.96
159. Gioia Vito, Corato, L. 444,448.06.
160. Grasso dott. Giovanni, Riposto, L. 711,439.94 quale rappresentante del Consorzio vinicolo ed agrario di Riposto.
161. Gemma Alfredo, Napoli, L. 40,000.
162. Gaslini (Società Anonima), Ricupero da determinare.
163. Gulienetti Guido, Roma, L. 624,194.92.
164. Gondrand Comm. Francesco, Milano, L. 3,074,448.49.
165. Garlanda (Fratelli), Valle Mosso, L. 181,953.96.
166. Gilardi (Successori di G. B.), Cossila, L. 58,169,43.
167. Garbaccio e figli, Valle Mosso, L. 467,951.69.
168. Giardino Celestino, Ponzone, L. 9,989.20.
169. Guabello e figli (Successori Giovanni), Balangero, L. 452,212.55.

170. Heilland, Zamperon e C., Gorizia, L. 10,419.65.

171. Ilva (Società), Roma, L. 44,058,548.40 in solido con i sigg. Comm. Max Bondi, Ing. Arturo Luzzatto, Ing. Cesare Fera, Conte Rosolino Orlando, avv. Giorgio Olivetti, Comm. Ludovico Mazzotti Biancinelli.

172. Italiana di Servizi Marittimi (Società di Navigazione), Roma, ricupero da determinare.
173. Istrio, Trieste, (Società di Navigazione), Trieste, ricupero da determinare.
174. Italo Danubiana (Società), Cremona, L. 1,000,000.
175. Impresa Magazzini Italiani di Genova, in solido con i suoi amministratori: lire 111,766,21, L. 1,628,632.30, L. 7,200, 3/4 di L. 2,956,514.31, e di L. 1,029,975.55, le somme per provvigione percepite su vendite della D. AA. e dall'Ufficio Sbarchi dopo detratti determinati addebiti, con deduzione delle somme pagate o da pagare per imposte di R. M. ed extra-profitti di guerra.
176. Iberti Carlo Lorenzo, Roma, L. 1,500,000.

177. Kirchen Henry, Milano, L. 1,496,774 in solido con la Società Mercantile Italiana di Genova, Società Immobiliare finanziaria di Milano sig. Ludovico Mazzotti Biancinelli, Banca Bergamasca di depositi e C/C., sig. Bonomelli Luigi, sig. Scalera Salvatore.

178. Luzzatto Arch. G. e C., (v. Impresa Bressan Ing. G. ed Arch. G. Luzzatto e C.).
179. Leandro Girolamo, Treviso, L. 155,237.63, garantita con iscrizione ipotecaria.
180. Landini Ing. Giovanni, Padova, L. 17,857.74.
181. Lanificio di Stia, Stia, L. 124,255.13.
182. Lucchesi Guido, Prato, L. 73,905.01.
183. Lera Severino, Magenta, L. 3,113.20
184. Lombardi Mario, Napoli, L. 900,879 insieme all'avv. Marino Edoardo quali liquidatori della Società Silurificio Italiano Whitehead.
185. Lloyd Sabaudo (Società di Navigazione) Genova, Ricupero da determinare.
186. Loyd Sabaudo (Società di Navigazione), Genova, Ricupero da determinare.
187. Loyd Triestino (Società di Navigazione), Trieste, Ricupero da determinare.
188. Laminatoio di Arlenico, Arlenico, L. 35,153.36.
189. Laminatoio Nazionale, Milano, L. 78,110,20.
190. « La Sorveglianza » (Società), Genova, L. 325,000.
191. Lora F. Totino, Biella, L. 261,241.71.
192. Lesna Giacomo, Tamellino, Coggiola, L. 71,720.09.
193. Lima Mancuso Angelo, Palermo, L. 250,000.
194. Loro e Cappa, Lessona, L. 142,653.84.
195. Loro Luigi, Pray, L. 158,927.83.
196. Laclaire e Salietti, Torino, L. 74,613,64.

197. Meterangelis Vincenzo, L. 69,329.59.
198. Revocato il fermo.
199. Mosetig Giuseppe, L. 23,907.78 in solido con i sigg. Macuz Mario, Coniglio Gabriella e Continella Piero dell'Impresa Scanziani e Socio di Biglia.
200. Macuz. Mario, L. 23,997.78 in solido con i sigg. Mosetig Giuseppe, Coniglio Gabriella e Continella Piero dell'Impresa Scanziani e Socio di Biglia.
201. Molina e Mencarelli, Bolzano, L. 273,824.60 salvo ulteriori accertamenti.
202. Mariani Antonio, Roma, L. 922,192.50 in solido con il sig. Ettore Cara.
203. Mazzola Arturo, Napoli, L. 12,579 con deduzione delle somme pagate a titolo di oneri tributari sui redditi riconosciuti come lucri eccessivi.
204. Montagnoni Tito, Vicenza, L. 2,551,408.10 con deduzione delle somme pagate a titolo di oneri tributari sui redditi riconosciuti come lucri eccessivi.
205. Mangiapan Giorgio, Milano, L. 2,024,869.60.
206. Mazzini Aldino, Prato, L. 44,908.97.
207. Magni Fortunato, Prato, L. 60,949.99.
208. Magnolfi Ettore, Prato, L. 61,177.45.
209. Mazzella Giovanni, Napoli, L. 17,442,72.
210. Manifattura Italiana di Armi (Mida), Brescia, L. 4,558,000, e per essa il suo rappresentante liquidatore Domenico Vendittelli.
211. Marino avv. Edoardo, Napoli, L. 900,879; insieme all'Ing. Lombardi Mario quali liquidatori della Società Silurificio Italiano Whitehead.

212. Marittima Italiana (Società di Navigazione), Genova, ricupero da determinare.
213. Morani Fausto, Roma, L. 893,135.60 in solido col sig. Corradini Alfredo.
214. Marucchi Maria ved Bonamico, Roma, L. 2,333,000, in solido con i sigg. Bonamico Bianca, Paolo, Giulio, Luigi, Emilio, Armando, Alliata rag. Virgilio e Cugnin Alfredo.
215. Metallurgica Bresciana, Torino, L. 2,576,500, in solido con la Società Italiana per la Fabbricazione dei Proiettili di Torino per la sola parte che la riguarda.
216. Michele Alfredo, Roma, L. 7,000 in due rate.
217. Morani Fausto, Roma, L. 500,000, in proprio e quale rappresentante la Banca Centrale per le Industrie.
218. Mosca e Ramella, Biella, L. 140,437.07
219. Mosca Silvio, Chiavazza, L. 343,776.22.
220. Mosca e Long, Chiavazza, L. 605,228.41.
221. Manifatture Cotoniere Meridionali, Napoli, (vedi Canto Bruno Napoli.

222. Negri Matteo, Biella, L. 78,821.02.
223. Navigazione Generale Italiana (Società), Genova, ricupero da accertare.

224. Officine Trezzo d'Adda, Milano, L. 56,209.89 e per essa il gerente Ing. Agostino Perego.
225. Ottogalli Ugo, L. 129,069, in solido con i sigg. Ditta Ernesto Amadoro e tenente Tomaso Belloni.
226. Oleifici Nazionali, ricupero a determinare.
227. Oleifici Triestini, ricupero da determinare.
228. Oleol (Società), Monza, ricupero da determinare.
229. Officine di Villar Perosa, Pinerolo, L. 4,000,000 e per esse dal legale rappresentante comm. Agnelli Giovanni.

230. Perrone comm. Pio, Roma, L. 596,530.90 in solido con la società anonima Gio. Ansaldo e C., Genova.
231. Piaggio e C., Sestri Ponente, L. 369,000.
232. Pagannini-Villani, Milano, L. 1,066,112.55 in solido col Consorzio italiano glicerina.
233. Perrone comm. Pio, Roma,
234. Perrone comm. Mario, Roma
} L. 34,049,099.14 in solido con la società Gio. Ansaldo e C. e con la società Nazionale di navigazione, L. 36,990,312.56 in solido con la società Gio. Ansaldo e C., fatta riserva di accertamenti definitivi.
235. Piscitelli Luigi, Napoli, L. 2,647.45.
236. Pattoni ing. Mario, Pisani e Cezzavillani, Gorizia, L. 4,000.
237. Pelikan e Battistic, Merna, L. 20,057.10.
238. Pozzi Pietro, Milano, L. 19,254.94.
239. Parietti Paolo, Bergamo, L. 24,700 in solido con il sig. Rampinelli Guido.
240. Pomilio ing. C. (società anonima per costruzioni aeronautiche), Torino, L. 913,842
241. Paciani ing. Ernesto, Cividale del Friuli, L. 18,275.11.
242. Pecci Adriano, Prato, L. 51,903.72.
243. Pepe Emanuele, Gallipoli, L. 54,029.52.
244. Petagna Vincenzo, Napoli, L. 84,884.28.
245. Pasquale Graziano, Bisceglie, L. 784,100.66.
246. Pezzi Ugo, Alessandria, L. 874,572.30 con diritto di rivalsa verso le ditte: Gioia di Corato e Pasquale di Bisceglie.
247. Perego Agostino, Milano, L. 56,209.89 quale gerente della ditta officine Trezzo d'Adda.
248. Provaroni e C., Roma, L. 23,008.
249. Pomilio (società elettrochimica), Roma-Napoli, L. 390,000 e per essa il suo amministratore delegato ing. Ernesto Pomilio.
250. Puglia (società di navigazione), Bari, ricupero da determinare.
251. Punzo Umberto, ricupero da determinare.

252. Porta rag. Genova, L. 599,688 quale curatore fallimentare della ditta A. Barzi e figlio in persona di Barzi Daniele.
253. Pincherle Arturo, Milano, L. 744,689.51.
254. Pianceri e Torino (lanificio), Torino, L. 2,578,693.99.
255. Prima Giovanni, Pettinengo, L. 328,458.67.
256. Picco S. e figli, Valle Mosso, L. 169,662.77.
257. Piacenza fratelli, Torino, L. 3,392,819.52.
258. Pozzolo dott. Alfredo, Latisana, L. 53,520.50.
259. Pediconi Tito, Roma, L. 48,888.84.
260. Querci (fratelli), Prato, L. 361,673.35.
261. Ranucci Cesare, L. 795,486.47.
262. Romeo ing. Nicola e C., Milano, L. 3,180,000 salva detrazione proporzionale della tassa di registrazione del contratto 18 giugno 1918.
263. Rivasi Emilio, Treviso, L. 46,615.10.
264. Rebeschini fratelli (Vittorio, Costante e dott. Domenico) Conselva, L. 114,9[illegible].
265. Rossetti Lelia ved. Ferrari, Udine, L. 2,399,945.36 in solido con i figli Ferrari Paola, Bianca e Franco, garantite con iscrizione ipotecaria, e salvi ulteriori accertamenti.
266. Rampinelli Guido, Bergamo, L. 24,700 in solido col sig. Parietti Paolo.
267. Roccatagliata Attilio, Genova, L. 471,625.
268. Romei Lemmo, Prato, L. 194,0[illegible]2.81 in solido col sig. Tempesti Nazzareno.
269. Roma (società navigazione), Roma, ricupero da determinare
270. Revocato il fermo.
271. Rivetti Giuseppe e figli, Biella, L. 9,083,271.36.
272. Ravelli e Pria, Biella, L. 211,885.05.
273. Reda Ottavio, Lessona, L. 49,582.79.
274. Reda Giovanni e figli, Valle Mosso, L. 140,654.60.
275. Reda Gregorio, Valle Mosso, L. 150,345.86.
276. Reda e Gilardino, Biella, L. 75,635.16.
277. Società italiana prodotti alimentari Luigi Torrigiani, Roma, L. 360,000.
278. Società anonima Gio. Ansaldo e C., Genova-Roma, L. 596,530.90 in solido col comm. Pio Perrone.
279. Società italiana per la fabbricazione dell'alluminio, Roma, L. 257,074.72 in solido con la società dell'alluminio italiano L. 814,500 in solido con la società trafilerie e laminatoi metalli di Milano e con la società dell'alluminio italiano Torino.
280. Società dell'alluminio italiano, Torino, L. 257,074.72 in solido con la società italiana per la fabbricazione dell'alluminio, Roma, L. 814,500 in solido con la società trafilerie e laminatoi metalli Milano e con la società italiana per la fabbricazione dell'alluminio Roma.
281. Società Pertusola Limited, Genova, L. 1,837,361.06.
282. Società italiana prodotti alimentari Luigi Torriggiani, Sesto Fiorentino, lire 1,200,000.
283. Società anonima laminatoio Nazionale, Milano, L. 6,692.1[illegible]0.85 in solido con l'amministratore delegato sig. Bolis Luigi.
284. Società anonima industrie chimiche agricole, Roma, L. 807,753.50 in solido col Consorzio italiano glicerina.
285. Società oleificio Pavese, Milano, L. 202,228.85 in solido col Consorzio italiano glicerina.
286. Società Gio. Ansaldo e C., L. 34,049,099.14 in solido con la società Nazionale di navigazione e con i signori Pio e Mario Perrone. L. 46,99[illegible],312.56 in solido con i signori Pio e Mario Perrone, con riserva di accertamenti definitivi.
287. Società nazionale di navigazione, L. 34,049,099.14 in solido con la società Gio. Ansaldo e C. e con i signori Pio e Mario Perrone
288. Società anonima Gio. Ansaldo e C., L. 3,724,841.
289. Società di navigazione generale italiana, L. 8,149,167 compensati fino a tale somma gli eventuali crediti verso l'amministrazione della marina mercantile.

290. Società Lloyd Sabaudo, L. 13,180,460 compensati fino a tale somma gli eventuali crediti verso l'amministrazione della marina mercantile.
291. Società Transatlantica, L. 7,547,754 compensati fino a tale somma gli eventuali crediti verso l'amministrazione della marina mercantile.
292. Società « La Veloce », L. 126,572 compensati fino a tale somma gli eventuali crediti verso l'amministrazione della marina mercantile.
293. Società « La Transoceanica », L. 2,851,263 compensati fino a tale somma gli eventuali crediti verso l'amministrazione della marina mercantile.
294. Società « La Sicula Americana », L. 1,112,675 compensati fino a tale somma gli eventuali crediti verso l'amministrazione della marina mercantile.
295. Società l'« Italia », L. 561,267 compensati fino a tale somma gli eventuali crediti verso l'amministrazione della marina mercantile.
296. Società Triestina Cosulich, L. 1,691,783 compensati fino a tale somma gli eventuali crediti verso l'amministrazione della marina mercantile
297. Schiavenato L. L., Bassano Veneto e Strigno, L. 334,803.31.
298. Scanziani e socio, L. 23,997.78 e per essa i suoi componenti Mosetig Giuseppe, Macuz Mario, Coniglio Gabriella e Continella Piero.
299. Schillirò Gaetano e fratelli, Paolo e Michele De Luca, Cimego (Trentino), lire 58,388.35.
300. Salazzari Giovanni e C., Ala, L. 81,908.67.
301. Spangaro e Crozzoli, Gorizia, L. 1,204.89.
302. Società anonima Carlo De Capitani, Lissone, L. 58,000.
303. Società Saliet, Bologna (società anonima per lavori idraulici, elettrotecnica e trazione), L. 107,175.
304. Società edilizia Valsuganese, Borgo Val Sugana, L. 1,263,246 in solido con i signori D'Anna Giuseppe, Gattamorta Mario e Gattamorta Giovanni e salvo ulteriori accertamenti.
305. Scalera Salvatore, Milano, L. 650,000.
306. Sindacato nazionale delle cooperative, Roma, L. 2,747,600.
307. Società mercantile italiana, Genova, L. 400,000 in solido col sig. Henry Kirchen.
308. Società immobiliare finanziaria, Milano, L. 450,000 in solido col sig. Ludovico Mazzotti Biancinelli e col sig. Henry Kirchen.
309. Scalera Salvatore, Milano, L. 290,000 in solido col sig. Henry Kirchen.
310. Società metallurgica Bresciana, Brescia, L. 18,104,305.20 - L. 13,784,531 in solido colla società Fiat, L. 4,319,774.20.
311. Sappia Ezio, Genova, L. 110,518.80 in solido con i signori Tansini ing. Mario, De Monaco ing. Domenico, Cauda cap. Ernesto, L. 306,695.73 in solido col sig. Cauda cap. Ernesto.
312. Spagnolo Ernesto, Bari, L. 30,769.68.
313. Scotti Vincenzo Miano di Capodimonte, L. 59,346.60.
314. Società anonima Volontè « Al Vulcano », Milano, L. 77,430 e per essa il legale rappresentante sig. Volontè Guido Alfredo.
315. Società anonima trasformazioni industriali, Torino, L. 50,930 e per essa il suo rappresentante rag. Virgilio Salin.
316. Salin Virgilio, Torino, L. 50,930 quale rappresentante la società anonima trasformazioni industriali di Torino.
317. Smalteria italiana, Milano, L. 766,055 e per essa il suo liquidatore rag. Carcano Carlo.
318. Società generale italiana per munizioni ed armi (S. I. G. M. A.), Roma, L. 500,000 in solido col comm. Max Bondi.
319. Società industriale di trasporti marittimi, ricupero da determinare.
320. Sicilia (società di navigazione), Roma, ricupero da determinare.
321. Saitta Gaetano, Roma, L. 2,729,919 in solido con i signori De Castro Diego e Turrisi Giuseppe.
322. Società stabilimenti di Ruminca ing. Vitale, Genova, L. 300,000.
323. Società italiana per la fabbricazione dei proiettili, Torino, L. 13,665,314.10.

334. Società italiana per la fabbricazione dei proiettili, Torino, L. 2,576,500 in solido colla società metallurgica Bresciana per la parte che riguarda quest'ultima società.
335. Società italiana di elettrochimica, Roma, L. 1,600,000.
336. Sepulcri Vittorio, Bagnaria Arsa, L. 54,830 salvo deduzione del contributo guerra trattenuto sui pagamenti effettuati, in ragione di L. 150 giornaliere per noleggio Draga Derna dal 17 agosto 1915 al 31 ottobre 1917.
337. Società anonima lavorazione prodotti agricoli (S. A. L. P. A.), L. 140,000.
338. Società Ceirano automobili Torino (S. C. A. T.), L. 1,000,000.
339. Società anonima traffici portuali Napoli (Satrapo), L. 50,000.
340. Società nazionale di trasporto fratelli Gondrand, Milano. - (*Vedi* Gondrand commendator Francesco rappresentante la società).
341. Sella Carlo, Biella, L. 34,641.93.
342. Sormano e Grassi, Biella, L. 244,307.85.
343. Simone Giuseppe e figli, Valle Mosso, L. 163,151.58.
344. Società trafilerie e laminatoi metalli, Milano, L. 761,000 in solido con la società italiana per la fabbricazione dell'alluminio, Roma, e con la società dell'alluminio italiano, Torino.

345. Revocato il fermo
346. Tartaglia Bruno, L. 10,000.
347. Toschi Cleto e Mauro (fratelli), Treviso, L. 224,641.32 in solido garantite con iscrizione ipotecaria.
348. Tabanelli (officine meccaniche), Roma, L. 119,859.35.
349. Tansini ing. Mario, Milano, L. 110,518.85 in solido con i signori Sappia Ezio, De Monaco ing. Domenico, Cauda cap. Ernesto.
350. Tempesti Nazzareno, Prato, L. 194,032.85 in solido colla ditta Lemmo Romei di Prato.
351. Tanzi Primo, Parma, L. 1,092,234.
352. Tripcovich (società di navigazione), Trieste, ricupero da determinare.
353. Turrisi Giuseppe, Roma, L. 2,729,919 in solido con i signori De Castro Diego e Saitta Gaetano.
354. Togna Trabaldo Pietro Pray, L. 354,228.35.
355. Targetti (lanificio), Desio, L. 888,670.08.
356. Tedeschi e Giudici, Torino, L. 229,839.40.
357. Tonella Giovanni e figli Pray, L. 254,372.76.
358. Tarchetti prof. ing. Andrea, Vercelli, L. 19,745.66.

359. Unione fabbricanti acciai speciali, Milano, L. 3,627,596 (lucri indebiti ed eccessivi) L. 1,103,382.82 (riduzione provvigione), interessi su somme versate in ritardo, L. 108,102 in solido con la ditta G. Verzocchi, L. 8,325 in solido con la ditta I. E. Dochendorff di New-York, deduzione delle somme pagate o da pagare per imposte di ricchezza mobile ed extra-profitti di guerra.
360. Ubertalli Pietro, Coggiola, L. 231,820.75.

361. Verzocchi G., Milano, L. 108,102 in solido con l'unione fabbricanti acciai speciali Milano, con deduzione delle somme pagate o da pagare per imposte di ricchezza mobile ed extra-profitti di guerra.
362. Violati Tescari, fratelli, Roma, L. 70,021.40.
363. Viviani Giovanni, Treviso, L. 70,192.80.
364. Valabrega Gustavo, Roma, L. 3,500.
365. Viola Furio, Genova, L. 495,000.
366. Volontè Guido Alfredo, Milano, L. 77,430 quale rappresentante la società anonima Volontè « Al Vulcano » di Milano.
367. Venditrelli Domenico, Roma, L. 4,558.000 quale rappresentante liquidatore della società manifattura italiana di armi (M. I. D. A.).
368. Veneziana (società di navigazione), Venezia, ricupero da determinare.
369. Vercellone (fratelli), Sordevolo, L. 16,867.43.

360. Ventre Bruno e Bardelli Coggiola, L. 322,932.88.
361. Veloce (società La), Genova, ricupero da determinare.

362. Westinghouse (società anonima), Vado Ligure, L. 239,719.10.
363. Weill Giuseppe (ditta), Milano. - (*Vedi* Weill Federico titolare della ditta).
364. Weill Federico, Milano, L. 80,000 in solido col cap. Cauda Ernesto.
365. Whitehead (silurificio italiano), Napoli-Pozzuoli, L. 900,879 e per essa i suoi liquidatori avv. Marino Edoardo ed ing. Lombardi Mario.
366. Revocato il fermo.

367. Zegna (fratelli) di Angelo, Trivero, L. 106,887.58.

N. 219. — DISPOSIZIONI VARIE. **Corso ferroviario militare di stazione.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio trasporti). 10 aprile 1923.

1. Il giorno 15 maggio p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione dello Stato Maggiore Centrale - Ufficio trasporti - di questo Ministero, un corso ferroviario militare di stazione della durata di giorni 30.

Vi interverranno due capitani e due subalterni di fanteria, e due ufficiali inferiori di altre armi, tutti in S. A. P., per ciascun corpo d'armata, che li trarrà da quelli che presentano maggiore attitudine e diano affidamento di trarre il massimo profitto dal corso.

2. Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio o teorico della durata di giorni 12, l'altro pratico della durata di giorni 18. Il primo si svolgerà presso le Delegazioni trasporti militari di Torino, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo; il secondo presso gli Uffici militari di stazione che stabilirà il capo di ciascuna delegazione.

3. Ciascun comando di corpo d'armata farà pervenire non oltre il 10 maggio a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio trasporti) ed alla delegazione trasporti interessata un elenco dei dipendenti ufficiali designati a frequentare il corso, indicando per ciascuno l'arma, il corpo e il grado.

4. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno nelle ore antimeridiane del 14 maggio:

alla delegazione trasporti di Torino, quelli dei corpi d'armata di Torino e Milano;

alla delegazione trasporti di Venezia, quelli dei corpi d'armata di Verona, Bologna e Trieste;

alla delegazione trasporti di Firenze, quelli dei corpi d'armata di Firenze e Roma;

alla delegazione trasporti di Napoli, quelli dei corpi d'armata di Napoli e Bari;

alla delegazione trasporti di Palermo, quelli del corpo d'armata di Palermo.

5. Qualora qualcuno degli ufficiali designati, per sopravvenuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno stabilito e si presumesse che l'impedimento avesse a perdurare oltre il 17 maggio, il comando del corpo d'armata provvederà alla sua sostituzione, dandone avviso a questo Stato Maggiore - Ufficio trasporti - ed alla delegazione trasporti interessata. Non dovrà essere sostituito l'ufficiale che, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere il corso dopo il terzo giorno da che esso è iniziato.

6. Per tutta la durata del corso, gli ufficiali comandativi dipenderanno dal capo della delegazione trasporti in tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

7. Agli ufficiali che partecipano al corso sono applicabili, per quanto riguarda le indennità, le disposizioni del n. 8 dell'allegato 1 della circolare 387 *giornale militare* 1922.

8. Durante il corso gli ufficiali frequentatori continueranno ad essere amministrati dai propri corpi, che provvederanno anche al pagamento delle indennità agli ufficiali stessi spettanti.

9. Alle spese di cancelleria occorrente agli ufficiali provvederanno le delegazioni trasporti con fondi che richiederanno, prima dell'inizio del corso, ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono, tenendo presente che le spese dovranno essere limitate al puro indispensabile.

10. I comandi di presidio di Torino, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo metteranno a disposizione delle rispettive delegazioni trasporti, qualora i locali di queste non si prestino, per le lezioni teoriche, una sala di sufficiente ampiezza opportunamente arredata.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 220. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione del 1° laboratorio di riparazione della direzione centrale automobilistica in Piacenza.** (Ufficio automobilistico). — 19 aprile 1923.

Sotto la data del 1° maggio p. v. il 1° laboratorio di riparazione della direzione centrale automobilistica in Piacenza è soppresso. In conseguenza i vari reparti, ad eccezione di quelli radiotoristi e motociclisti, che passeranno al 2° laboratorio in Bologna, saranno assorbiti dall'officina d'artiglieria R. Esercito di Piacenza, che se ne varrà per costituire un reparto per le riparazioni delle trattrici.

Gli organi interessati di questo Ministero daranno a parte le disposizioni esecutive del caso.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 221. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Variante alla dotazione di attrezzi e utensili per le officine reggimentali del capo armaiuolo nei corpi di cavalleria.** (Direzione generale artiglieria). — 19 aprile 1923.

Perchè i reggimenti dell'arma di cavalleria siano anch'essi in grado, come quelli di artiglieria, di provvedere a tutte le riparazioni normalmente necessarie al carreggio che essi hanno in carico, il Ministero, sentito il parere degli organi tecnici competenti, determina che le officine reggimentali di detti corpi, oltre la normale dotazione di strumenti ed utensili prevista dalla circolare 473 del *giornale militare* 1914, vengano provviste anche di una macchina per stringere e di un'altra per curvare cerchioni da mm. 80 × 20.

In analogia di quanto risulta già disposto per i reggimenti di artiglieria, la somministrazione di dette macchine verrà effettuata a cura dell'arsenale di artiglieria R. Esercito di Napoli, a titolo di primo impianto, e perciò gratuitamente a tutti i corpi dell'arma di cavalleria che non ne risultino eventualmente già provvisti.

Al predetto arsenale dovranno, quindi, pervenire le relative richieste da parte dei corpi di cui si tratta, entro il più breve termine di tempo possibile, e con riferimento alla presente determinazione. Nella richiesta dovrà esplicitamente essere indicato se si tratti di primo impianto oppure di sostituzione, avvertendo che in questo secondo caso la relativa somministrazione non potrà essere effettuata che a pagamento.

Tutti gli altri corpi delle varie armi o specialità, provvisti anche essi di officina reggimentale del capo armaiuolo, continueranno a disporre della sola dotazione di attrezzi ed utensili considerata nella circolare 473 già ricordata, e quando loro occorra di procedere a lavori che importino l'impiego delle macchine speciali sopraccennate, dovranno ricorrere ad altro ente militare della stessa guarnigione che ne sia fornito e, in caso di mancanza, all'industria privata.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 222. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio storico). 19 aprile 1923.

A cura dell'ufficio storico è stata pubblicata la traduzione della seguente opera:

Erich von Falkenhayn « Il comando supremo tedesco dal 1914 al 1916 nelle sue decisioni più importanti ». (Prezzo per il pubblico L. 30, ridotto a L. 22 per gli ufficiali che là richiederanno d'ufficio all'ufficio pubblicazioni militari del Ministero della guerra, od allo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra).

Di quest'opera l'ufficio pubblicazioni militari invierà una copia ai comandi di grande unità od uffici corrispondenti, ai comandi di brigata, comandi di artiglieria e genio e direzioni di corpo d'armata, ai reggimenti delle varie armi, scuole, comandi di distretto militare, biblioteche di presidio.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 *giornale militare* 1921; verrà segnata ricevuta direttamente all'ufficio pubblicazioni militari.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 223. SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria in S. A. P.** (Direzione generale personale ufficiali). — 19 aprile 1923.

In conseguenza dello svolgersi dei corsi normali di reclutamento di ufficiali presso l'Accademia militare di fanteria e cavalleria, stabiliti con circolare 340 *Giornale militare* 1922, il Ministero determina che tutti gli allievi dei corsi di perfezionamento svoltisi presso la detta accademia, i quali comunque debbano sostenere ancora gli esami relativi ai corsi stessi, si presentino nella prossima sessione alla scuola di applicazione di fanteria in Parma.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 224. TRASPORTI. — **Abbonamenti a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 19 aprile 1923.

Allo scopo di decentrare il carteggio d'ufficio, la direzione generale delle FF. SS. ha acconsentito che dal 1° maggio 1923 le domande di abbonamento a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato per gli impiegati civili e gli operai siano essi di ruolo, straordinari od avventizi (questi due ultimi purchè in servizio da almeno un anno), nonchè quelle per le persone di famiglia degli impiegati stessi o degli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito, nei casi di cui alla lett. *b*) del n. 2 delle norme contenute nella disposizione n. 8 fascicolo n. 18 (trasporti) della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore, nonchè nella circolare 603 *giornale militare* 1920, siano trasmesse alle divisioni del movimento delle ferrovie dello Stato (ovvero alle delegazioni FF. SS. di Trieste, Trento e Cagliari) nel cui territorio si trovi la linea da percorrere dall'abbonando.

Pertanto da quella data le amministrazioni militari rimetteranno, pel tramite del comando di divisione militare da cui dipendono, tutte le domande di abbonamento di cui sopra alle accennate divisioni o delegazioni. Quando le domande comportino l'autorizzazione ministeriale a risiedere fuori della località ove trovasi il corpo, ufficio o stabilimento, il comandante di corpo, capo d'ufficio, ecc., promuoverà tale autorizzazione rivolgendosi alla Direzione generale personali civili e affari generali di questo Ministero; avuta la quale darà corso alla domanda.

Si raccomanda ai comandi di divisione militare la massima cura nell'esame delle domande da trasmettere, allo scopo di accertare — sotto la loro responsabilità — che l'istante abbia realmente diritto, per sè o pei suoi, alla concessione in base al n. 2 delle norme contenute nella disposizione n. 8 sopra citata.

Le domande dovranno redigersi e convalidarsi in conformità dell'annesso modulo.

Confermasi, con la circostanza, che gli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito, fruenti della tariffa militare anche nei viaggi per conto particolare, non possono ottenere gli abbonamenti di cui sopra, anche se autorizzati ad alloggiare fuori della sede del proprio ufficio o stabilimento.

Il Ministro — A. DIAZ.

Allegato alla circolare n. 221
del 19 aprile 1923.

(1) . . . . . .

Alla Divisione movimento e traffico (o alla Delegazione delle FF. SS.)

. . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . chiede sia rilasciato (o rinnovato) (3) . . . . . un abbonamento ferroviario di . . classe per il percorso . . . . . e per la durata di . . . . . da pagarsi (4) . . . . . per (5) . . . . . .

Si allega la ricevuta del diritto fisso pagato (6) . . . . . in L. . . . . .

Persone di famiglia conviventi ed a carico ed inscritti sul libretto di famiglia per cui si richiede l'abbonamento (7):

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Firma del richiedente

---

(1) Corpo, ufficio, direzione, ecc.; (2) grado, qualifica (per gli operai se a matricola, straordinari od avventizi) cognome e nome; per gli avventizi, impiegati ed operai straordinari se in servizio da oltre un anno ininterrottamente; (3) per sè o per le persone di famiglia sotto indicate; (4) in una sola rata, od a rate mensili; (5) indicare il motivo, cioè: *a*) se l'impiegato o l'operaio sia autorizzato a risiedere in località diversa da quella ove ha sede l'ufficio, corpo o stabilimento; *b*) se trattasi di persona di famiglia d'impiegato provvisto d'abbonamento per lo stesso percorso; *c*) se l'impiegato o persona di famiglia di impiegato, ufficiale o sottufficiale debbano usufruire di cure balneari o climatiche. *Oltre i casi qui enumerati per nessun altro motivo potrà inoltrarsi domanda di abbonamento.* (6) una lira per ogni rata in cui è suddiviso l'abbonamento o per ogni abbonamento, a meno che nei casi di cui al n. 5 lett. *c*) non si faccia richiesta di un biglietto cumulativo per tutte le persone della famiglia; (7) precisare il grado di parentela (o la relazione di servizio); pei figli e fratelli indicare la data di nascita; per le sorelle se nubili.

Dichiarazione dell'autorità militare.

1. *In caso di abbonamenti per impiegati civili:*

Il sottoscritto, ritenendo conciliabile con le esigenze del servizio che il sig. . . . . risieda (o continui a risiedere) . . . . . esprime parere favorevole sulla presente domanda e soggiunge che il richiedente trovasi nelle condizioni volute per la chiesta concessione e che con lettera . . . . . ha ottenuto dal Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) l'autorizzazione ad abitare fuori della sede dell'ufficio cui è addetto.

2. *Per i componenti delle famiglie degli impiegati, che chiedono l'abbonamento per lo stesso percorso del rispettivo capo:*

Si dichiara che l' . . . person . . . in oggetto trovasi nelle condizioni volute per fruire della chiesta concessione, essendo il capo famiglia provvisto di abbonamento per lo stesso percorso.

3. *Per gli operai:*

Il sottoscritto, ritenendo conciliabile con le esigenze del servizio che l'operaio (o capo operaio) . . . . . risieda (o continui a risiedere) a . . . . . esprime parere favorevole sulla presente domanda e soggiunge che il richiedente trovasi nelle condizioni volute per la chiesta concessione.

4. *Per cure balneari e climatiche:*

Si esprime parere favorevole all'accoglimento della domanda constando che l' . . person . . : in oggetto ha . . . . . effettivamente bisogno di cura climatica (o balneare) e che si trova . . . nelle condizioni volute per fruire della chiesta concessione.

NB. — Tutte queste dichiarazioni vanno convalidate con la firma del comandante del corpo, capo ufficio, ecc. e col bollo d'ufficio, rispondendo egli dell'esattezza del contenuto d'ogni singola domanda.

AVVISI

Gabinetto di cultura della scuola di guerra.

Il Gabinetto di cultura della Scuola di guerra inizierà nel prossimo mese di aprile la stampa di un *Bollettino* nel quale verranno pubblicate anche le conferenze indette da questo centro culturale e tenute nei decorsi mesi da personalità del mondo scientifico, letterario e militare.

Scopo dell'iniziativa è quello di dare modo agli ufficiali tutti di seguire tutto ciò che dal Gabinetto viene fatto per l'incremento culturale che forma il fine precipuo della istituzione e di attivare maggiormente fra gli ufficiali stessi il collegamento intellettuale.

Il *Bollettino*, naturale trasformazione ed ampliamento dell'attuale *Notiziario*, oltre alle suddette conferenze, riporterà successivamente quegli studi e quei lavori che, o presentati per i concorsi indetti dal Gabinetto di cultura, od offerti spontaneamente a titolo di utile collaborazione, saranno da apposita commissione giudicati meritevoli di pubblicazione.

Nel primo numero compariranno le conferenze tenute dal senatore prof. Francesco Ruffini, dal prof. Giovanni Vidari, dal maggiore dott. Edoardo Scala; nei successsivi, le altre conferenze; del senatore prof. Pio Foà, del senatore prof. Loria, del com. Luzio, del comandante Bernotti, del colonnello dott Maravigna, ecc. ecc.

Per ora la pubblicazione prossima è preordinata in tre numeri (aprile, maggio, giugno); la presidenza del Gabinetto di cultura ha però intenzione di proseguirla ed ampliarla vieppiù, offrendola anche a migliori condizioni, sempre quando essa incontri, come sopra, il favore degli ufficiali cui è destinata.

Per renderne possibile l'acquisto agli ufficiali, sia in servizio che in congedo, sia ai soci che ai non soci, il Gabinetto di cultura comunica che il *Bollettino*, di circa 100 pagine ciascun numero, viene posto in vendita, per ora, ai seguenti prezzi:

Un numero: *per i non soci* L. 2.50 — *per i soci* L. 2.15.

Tre numeri: *per i non soci* L. 7.00 *per i soci* L. 6.45.

I signori ufficiali che desiderano ricevere il *Bollettino* dovranno farne richiesta al comando della Scuola di guerra (ufficio pubblicazioni), accompagnandola dal relativo importo, aumentato quest'ultimo di L. 0.05 per la riscossione della cartolina-vaglia, qualora il pagamento sia fatto con tale mezzo.

Esito del concorso a premio bandito con circolare in data 27 maggio 1922 dal Gabinetto cultura e ritrovo della scuola di guerra.

Si comunica che la commissione incaricata di giudicare i lavori presentati al concorso bandito dalla circolare in data 27 maggio 1922 del Gabinetto di cultura e ritrovo della Scuola di guerra, composta come segue:

Generale di brigata in S. A. P. BRANCACCIO cav. Nicola, *presidente;*

Colonnello in servizio di S. M. VACCA MAGGIOLINI cav. Arturo, *membro;*

Colonnello in servizio di S. M. PINTOR cav. Pietro, *id.*

ha ritenuto meritevoli di premio i lavori contraddistinti dai motti:

« Miles gloriosus »: *Il problema della cavalleria nel nostro Esercito, considerato nei riguardi dell'organizzazione e dell'impiego.*

« Unicuique suum »: *Il piano di operazione germanica e quello francese per la campagna d'occidente del* 1914.

Nessun lavoro venne presentato sul tema: *L'ufficiale moderno nelle sue funzioni presso l'Esercito e nella sua missione verso il Paese.*

Aperte le buste i predetti lavori sono risultati compilati da:

« Miles gloriosus »: tenente colonnello FETTARAPPA cav. Carlo, del 1 reggimento Nizza cavalleria.

« Unicuique suum »: capitano di artiglieria DE LEONE sig. Adolfo, in servizio di S. M. presso il comando della divisione militare di Novara.

Si aggiudica pertanto a ciascuno dei vincitori il premio di L. 1000 (mille) previsto dal quinto capoverso della circolare in data 27 maggio su citata, che sarà trasmesso a mezzo vaglia bancario direttamente agli interessati dalla cassa del Gabinetto di cultura e ritrovo.

I lavori non premiati sono a disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli o richiederli al comando della Scuola di guerra (ufficio segreteria).

Torino, 30 marzo 1923.

E' stata pubblicata a cura del colonnello di amministrazione SUTTO cav. Ugo la 9ª edizione del «*Quadro-ricordo della grande guerra* 1915-918, *rappresentante le varie fasi del* 1° *e* 2° *risorgimento italiano* (*dall'anno* 1848 *al* 4 *novembre* 1918). — Prezzo L. 2.50.

Indirizzare richieste ed importo all'autore presso il comando del corpo d'armata di Napoli.

Recenti pubblicazioni dello **STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA:**

Generale d'Esercito ENRICO CAVIGLIA. **L'Emigrazione Italiana nel Sud America** . . . . . L. 5,—
(L. 6,10 franco di porto raccomandato).

Generale ERICH FALKENAYN. **Il Comando Supremo Tedesco dal 1914 al 1916 nelle sue decisioni più importanti.** — Vol. di LII-226 pagine con 8 grandi tavole fuori testo, schizzi ed illustrazioni . . » 30,—
(L. 32,30 franco di porto raccomandato).

Colonnello PIETRO MARAVIGNA. **Gli Italiani nell'Oriente Balcanico, in Russia ed in Palestina (1914-1919).** — Vol. di XII-156 pagine in 8ª grande, su carta elegante con numerose splendide fotografie, ritratti, una grande carta dei Balcani a colori e piani e schizzi fuori testo . . . . . » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

Tenente LUIGI REGUZZONI. **Regolamento Atletico Internazionale.** — Fascicolo di XI-148 pagine con numerose illustrazioni . . » 4,—
(L. 4,90 franco di porto raccomandato).

SCUOLA CENTRALE MILITARE D'EDUCAZIONE FISICA. **Corso di Ginnastica Militare.** — Volume di 268 pagine con 33 illustrazioni nel testo. » 8,50
(L. 9,90 franco di porto raccomandato).

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. **Campagna di Libia.** Vol. 1° di XII-376 pagine con sei grandi tavole fuori testo, numerosi grafici ed illustrazioni . . . . . » 30,—
(L. 33 franco di porto raccomandato).

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. **Le Medaglie d'Oro.** — Vol. I - 1915 - di 158 pagine in carta di lusso, corredato di numerose tavole fuori testo, illustrazioni del nostro fronte di guerra ed effige degli Eroi premiati della più alta onorificenza militare. » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

CORRADO ZOLI. **La Battaglia del Piave.** Vol. di XVI-246 pagine, con ritratto e autografo di S. A. R. il Duca d'Aosta, 8 carte fuori testo e numerose illustrazioni . . . . . » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

Di prossima pubblicazione:

Generale von BERNHARDI. — **La Guerra dell'Avvenire.**

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. — **Campagna di Libia.** — Volume II.

Generale DOMENICO GUERRINI. — **La manovra di Regensburg (1809).**

Generale NICOLA BRANCACCIO. — **L'Esercito del vecchio Piemonte.** — Vol. II.

Generale ERICH FALKENHAYN. — **La Campagna della IX Armata contro i rumeni e i russi.**

Generale von HINDENBURG. — **Dalla mia vita.**

Generale A. POLLIO. — **Custoza 1866.**

Generale A. POLLIO. — **Waterloo 1815.**

Colonnello ATTILIO VIGEVANO. — **La Campagna delle Marche e dell'Umbria.**

Generale DOMENICO GUERRINI. — **La Campagna Napoleonica del 1805.**

Inviare cartolina-vaglia allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - ROMA (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1925, circolare 68:

A pagina 241, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Mossi Eugenio il pari grado *Mele* Donato, 27 campagna.

Dispensa 16ª, anno 1923, circolare 173:

A pagina 461, colonna 2ª, depennare i tenenti *Fiorentini* Nullo e *Giordano* Costantino, cavalleggeri di Monferrato.

A pagina 461, colonna 2ª, depennare il tenente *Ivrea* Marcello, cavalleggeri di Alessandria.

A pagina 462, colonna 1ª, depennare il tenente *Pasqualis* Tiziano, Savoia cavalleria.

A pagina 462, colonna 2ª, depennare il tenente *Vallini* Alberto, Savoia cavalleria assegnato tribunale militare Verona.

Dispensa 42ª, anno 1922, circolare 422:

A pagina 906, riga 15ª, *invece di*: « Il Direttore del corso », *leggasi*: « il Direttore dell'Istruzione »:

e *invece di*: « Il Comandante della Divisione Militare », *leggasi*: « L'Ispettore provinciale ».

A pagina 911, riga 10ª, a fianco della parola: « anni » aggiungere la chiamata (2).

In calce alla stessa pagina, dopo l'annotazione (1), aggiungere:
« (2) dai 16 ai 17, oppure dai 17 ai 18, dai 18 ai 19, o dai 19 ai 20 anni ».



Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(5310) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO
577
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª · **1923** · 27 Aprile

N. 225 – 11 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 614, che estende ai militari l'Opera di Previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219 . . . . . *Pag.* 578

» 226 15 marzo 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 836, concernente la emissione da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati nell'Ordine Militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare . . . . . *Pag.* 585

» 227 - 25 marzo 1923. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 753, portante aggiunte e varianti alla legge 28 maggio 1922 n. 1616, che stabilisce norme circa il reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei CC. RR. . . . . *Pag.* 586

» 228 – 19 aprile 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni di servizio ai militari in congedo recapitate a mezzo dei carabinieri reali . . . *Pag.* 587

» 229 - 26 aprile 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tasse di bollo sulle quietanze rilasciate dai sergenti e sergenti maggiori, dai sottufficiali dei CC. RR. e dagli operai . . . . . *Pag.* 588

» 230 - 26 aprile 1923. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 588

» 231 - 26 aprile 1923. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni . . . . . *Pag.* 588

» 232 - 26 aprile 1923. - RECLUTAMENTO. — Dispensa dal compiere la ferma delle reclute della classe 1903 di statura non superiore a m. 1.54 . . *Pag.* 589

» 233 - 26 aprile 1923. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli modello 71-B della forza in congedo *Pag.* 589

» 234 - 26 aprile 1923. SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Licenza straordinaria per gravissime condizioni di famiglia . . . . . *Pag.* 600

AVVISI . . . . . *Pag.* 600

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 603

Il presidente del Consiglio dei ministri, on. *Mussolini* alto commissario per l'Aeronautica, ha inviato il seguente saluto all' Esercito e alla Marina:

« La R. Aeronautica all'inizio del grave compito commessole dal « Governo Nazionale, ricambia al R. Esercito ed alla R. Marina il saluto « fervido e fraterno.

« I nuovi militi del cielo raccogliendo la sublime eredità santificata « dai sacrifici e dagli eroismi del passato promettono romanamente che « il tricolore alato sarà vigile guardia dei confini d' Italia sorvolando « sicuro i mari e le terre che il destino assegna alla Patria ».

Roma, 18 *aprile* 1923.

Il Commissario — MUSSOLINI.

Circolare N. **225.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 614, che estende ai militari l'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219.** — (Ragioneria). — 11 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 81, del 6 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri delegati conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922 numero 1601;

Visto, ecc. ecc.;

(*Omissis*);

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'Opera di previdenza istituita con R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219, è estesa anche a favore degli ufficiali e dei sottufficiali, indicati nel seguente articolo 2 del R. Esercito e della R. Marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, nonchè dei loro superstiti e assume la denominazione: « Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti ».

Art. 2.

Sono inscritti all'Opera di previdenza:

a) gli impiegati civili di ruolo in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente, presso tutte le amministrazioni dello Stato, compreso il Fondo per il

culto e gli Economati generali dei benefici vacanti, ma esclase quelle delle ferrovie e della emigrazione, ai quali sia comunque assicurato un trattamento di pensione;

b) il personale di ruolo della Real Casa in servizio al 1° febbraio 1918 e quello assunto posteriormente;

c) gli impiegati di ruolo del Senato del Regno in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente;

d) gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati, limitatamente al periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino al 30 giugno 1919;

e) gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. Esercito e della R. Marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918 o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta;

f) gli ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. Esercito, della R. Marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato che si trovavano in servizio al 1° febbraio 1918 o che siano stati chiamati o richiamati a prestar servizio dopo detta data;

g) i sottufficiali retribuiti a stipendio del R. Esercito, della R. Marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio;

h) il personale di custodia delle carceri limitatamente al periodo che va dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920;

i) gli ufficiali, i graduati e le guardie del soppresso corpo delle guardie di città per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino alla soppressione del corpo;

l) gli ufficiali del soppresso corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza dalla data di istituzione fino allo scioglimento del corpo;

m) il personale della bassa forza delle capitanerie di porto per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino al 31 agosto 1920;

n) il personale degli agenti investigativi dalla data della istituzione fino a quella della effettiva soppressione del ruolo rispettivo;

o) i marescialli dei RR. carabinieri e della Regia guardia di finanza, a decorrere dal 1° luglio 1923.

Il disposto della lettera *a*) del presente articolo non è applicabile agli impiegati dei ruoli aggiunti dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, del genio civile e del catasto, nè agli impiegati del catasto e dei servizi tecnici di finanza che continuino ad essere inscritti alla Cassa di previdenza di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quarta, o che abbiano diritto al trattamento di quiescenza, di cui all'art. 15 della legge 14 luglio 1907 n. 543 e non si applica neanche al personale degli archivi notarili, nè a quello delle Regie scuole professionali.

Art. 3.

L'ufficiale inscritto dispensato dal servizio con assegno di riforma avrà diritto all'assegno vitalizio, di cui al n. 1, lettera *a*) dell'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219, dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di detto assegno di riforma, purchè in seguito all'accertamento di cui al R. decreto 29 gennaio 1922 n. 118, risulti assolutamente inabile a proficuo lavoro.

Il termine di un triennio per chiedere l'accertamento dell'inabilità decorre dalla data di cessazione dell'assegno di riforma o dalla data di pubblicazione del presente decreto, se questa sia posteriore.

Art. 4.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale inscritto, morto durante il godimento dell'assegno di riforma o morto in servizio lasciando diritto ad assegno temporaneo avranno diritto all'assegno vitalizio di cui al n. 1, lettera *b*) dell'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la cessazione dell'assegno temporaneo di riversibilità.

Sono ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio, nei casi contemplati dal n. 1, lettera *c*), del citato art. 3, anche i congiunti dell'ufficiale morto durante il godimento dell'assegno di riforma.

Art. 5.

La misura degli assegni vitalizi spettanti agli inscritti indicati nelle lettere *c*) e seguenti del precedente articolo 2 e alle loro famiglie con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, sarà calcolata con le medesime aliquote applicate per gli impiegati civili e per i loro superstiti, secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 7 del R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219, senza alcun riferimento alle norme più favorevoli vigenti nei riguardi delle pensioni dei detti personali.

Per gli inscritti di cui alle lettere *e*), *f*), *h*), *i*) e *l*) del precedente art. 2 il termine di cui al R. decreto 29 gennaio 1922 n. 118, non può decorrere da data anteriore alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

L'art. 6 del R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219, è sostituito dal seguente:

« Ha diritto ad assegno vitalizio l'inscritto dispensato dal servizio o per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro da accertarsi nei modi e nei termini stabiliti dal R. decreto 29 gennaio 1922 n. 118.

L'assegno vitalizio ai congiunti dell'inscritto viene conferito a quelli, fra i superstiti appresso indicati, che alla morte dell'inscritto posseggano tutti i requisiti richiesti, nel seguente ordine di precedenza:

1° alla vedova d ll'inscritto che non fosse separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, e purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio; quando il matrimonio sia stato contratto dopo che lo inscritto aveva compiuto i 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione del servizio, ovvero che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente. Insieme alla vedova, o in mancanza di essa, o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni e agli orfani e alle orfane maggiorenni inabili al lavoro per difetti fisici o mentali;

2° alle orfane maggiorenni nubili e alle orfane vedove che abbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

3° al padre dell'inscritto, purchè sia inabile al lavoro e in mancanza di questi, alla madre tuttora vedova, inabile al lavoro;

4° ai fratelli e alle sorelle nubili o vedove, inabili a lavoro, purchè privi di altri fratelli e sorelle e di ascendenti o discendenti in condizioni di corrispondere loro gli alimenti.

I superstiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti aventi diritto a pensione o assegno vitalizio.

Quando però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferiti ai superstiti indicati nel precedente n. 1 avranno diritto a domandare l'assegno le orfane che alla data di detta cessazione, si trovino nelle condizioni indicate al n. 2.

L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'inscritto è riversibile alla madre inabile al lavoro. Se i genitori dell'inscritto entrambi inabili al lavoro siano separati legalmente, l'assegno spettante al padre si divide in parti eguali fra i coniugi.

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni che essi siano stati a carico dell'inscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte, che siano nullatenenti e che non godano assegni a carico di enti pubblici.

L'assegno vitalizio non compete agli inscritti dimissionari, radiati dai ruoli, revocati, destituiti o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari nè alle loro famiglie.

Qualora il concessionario di un assegno vitalizio ottenga il conferimento della pensione, l'assegno vitalizio cessa e le rate pagate si considerano corrisposte a titolo di acconto sulla pensione stessa e saranno recuperate a favore dell'Opera di previdenza.

Il cumulo dell'assegno vitalizio con la pensione è ammesso soltanto nei casi in cui sia ammesso il cumulo di due pensioni.

Perdono il diritto all'assegno vitalizio le superstiti che contraggano matrimonio».

Art. 7.

L'art. 7 del R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219, è modificato come segue:

«La misura dell'assegno vitalizio spettante all'inscritto è uguale a tanti sessantesimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio quanti sono gli anni di servizio utili a pensione effettivamente prestati escludendo dal computo di tali servizi, quelli riscattati e gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previste dalle leggi sulle pensioni, ma in nessun caso, potrà essere inferiore a L. 800, nè superiore ad un terzo della media stessa.

Alla vedova ed ai figli spetta una parte dell'assegno goduto o che sarebbe spettato all'inscritto giusta il comma precedente, da determinarsi secondo le quote di riversibilità previste per le pensioni delle famiglie degli impiegati dello Stato. L'assegno alla vedova sola o agli orfani soli non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 600; quello alla vedova con figli a L. 780.

La misura dell'assegno eventualmente spettante alle orfane inabili maggiorenni è determinata in ragione di un terzo dell'assegno goduto dallo inscritto o di quello calcolato con le norme di cui al 1° comma del presente articolo e, in ogni caso non potrà essere inferiore a L. 600 annue. La misura dell'assegno eventualmente spettante ai genitori, ai fratelli e alle sorelle dell'inscritto, è determinata in ragione di un quarto dello assegno goduto dall'inscritto o di quello calcolato con le norme di cui al 1° comma del presente articolo, e, in ogni caso, non sarà inferiore a L. 540 annue.

Alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età, in luogo dell'assegno vitalizio, che viene a cessare, sarà corrisposto l'importo di due annualità dell'assegno che ad essa sarebbe spettato, qualora, non avesse avuto figli.

I minimi di assegno stabiliti dal presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1923, anche agli assegni liquidati o da liquidare con decorrenza anteriore.

Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova e orfani ha luogo soltanto nei casi previsti per il reparto delle pensioni degli impiegati dello Stato e con le medesime norme».

Art. 8.

Coloro che avendo diritto ad ottenere un assegno vitalizio, lasciano trascorrere più di due anni dal giorno da cui dovrebbe cominciarne il godimento senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Le rate di assegno e delle borse di studio non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Le due annualità di assegno alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età si prescrivono se entro un anno dal secondo matrimonio non venga presentato all'Opera di previdenza il relativo certificato.

Per gli assegni che spettino con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923 il biennio e l'anno di cui nei commi precedenti ha inizio da detta data.

Art. 9.

L'art. 8 del R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219, è sostituito dal seguente:

« Sulle disponibilità delle entrate, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'art. 3 è destinata una assegnazione annuale al ricovero, alla educazione e alla istruzione degli orfani degli inscritti.

Tale assegnazione è erogata:

a) nel collocamento di orfani in convitto;

b) nel conferimento di borse di studio a favore degli orfani che meglio si distinguano per condotta e per profitto, affinchè compiano il corso degli studi medi, di quelli professionali o di quelli di istruzione superiore, per il quale sono accordate;

c) nel conferimento di borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento, sia in Italia che all'estero, per la durata massima di tre anni ad orfani di merito eccezionale, che abbiano conseguito una laurea o un diploma di studi superiore da non oltre due anni.

Il regolamento dell'Opera di previdenza stabilirà le condizioni di base delle convenzioni con gli enti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani e le norme per il conferimento di posti in convitto.

Il collocamento degli orfani può aver luogo sia nei convitti di detti enti sia in altri convitti ».

Art. 10.

L'art. 9 del R. decreto 26 febbraio 1920 n 219, è sostituito dal seguente:

« Hanno titolo a concorrere al beneficio dell'assistenza educativa ed istruttiva dell'Opera di previdenza tutti gli orfani degli inscritti morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma o assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio.

Il Consiglio d'amministrazione potrà stabilire che una parte dei posti gratuiti e delle borse, non superiore ad un quarto del numero da mettersi a concorso in ogni anno, siano conferiti anche ad orfani di impiegati o di militari appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 del presente decreto, che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o alla data di ammissione della rispettiva categoria alla iscrizione all'Opera di previdenza e che trovinsi nelle altre condizioni richieste nel comma precedente ».

Art. 11.

L'art. 10, l'art. 11 e l'art. 21 del R decreto 26 febbraio 1920 n 219, sono abrogati e le somme trattenute in dipendenza del detto art. 11 saranno rimborsate agli aventi diritto.

Art. 12.

A decorrere dal 1° luglio 1923 i militari indicati nel precedente art. 2 saranno sottoposti a favore dell'Opera di previdenza alle medesime ritenute applicate al personale civile e cioè del 0,70 per cento sugli stipendi sulle paghe e sulle competenze utili a pensione e alla ritenuta del 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità caro-viveri.

Dalla stessa data cessa per i militari predetti la ritenuta 2 per cento stabilita dall'art. 11 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n, 107 :il relativo provento è immediatamente devoluto all'Opera di previdenza.

Art. 13.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli degli applicati ed aiuto ricevitori del registro e degli applicati e aiuto conservatori delle ipoteche, e i loro superstiti, i quali essendo privi di pensione, godono del sussidio di invalidità o vedovanza, ai sensi del regolamento 8 giugno 1911 n. 555, potranno ottenere dall'Opera di previdenza, a titolo di assegno vitalizio, la eventuale differenza fra l'assegno liquidato ai termini delle disposizioni sull'opera e il sussidio loro concesso.

A quelli che, dopo avere ottenuto l'assegno dell'Opera di previdenza, conseguano il sussidio di invalidità o di vedovanza, l'assegno dell'Opera sarà ridotto dell'importo di detto sussadio e sarà soppresso nel caso che tale sussidio superi l'assegno vitalizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dalla istituzione dei ruoli sopra indicati.

Art. 14.

A decorrere dal 1° luglio 1923 la Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906 n. 623, è soppressa; i suoi oneri e le sue attività sono trasferite all'Opera di previdenza. Dalla stessa data resta abrogato l'art. 22 del R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate le norme per il servizio della Cassa sovvenzioni all'Opera di previdenza.

Art. 15.

Sui proventi passati all'Opera di previdenza ai sensi dell'articolo precedente e dell'art. 4, lettera *d*) del R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219, continueranno ad essere corrisposti gli assegni vitalizi facoltativi già concessi dalla Cassa sovvenzioni. Gli assegni stessi potranno essere levati fino alle misure minime stabilite dal precedente art. 7 per le rispettive categorie, in quanto i proventi predetti lo consentano e secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Entro il limite di detti proventi potranno concedersi annualmente dal Consiglio d'amministrazione assegni vitalizi facoltativi nelle proporzioni previste dall'art. 11 della legge 22 luglio 1906, n. 623, e in misura non superiore a quella stabilita per i minimi della rispettiva categoria del precedente articolo 7 ad ex impiegati civili e superstiti di impiegati civili cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o appartenenti a categorie non inscritte all'Opera di previdenza anche se cessati dopo detta data.

A tali assegni sono applicabili gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Art. 16.

Una parte dei proventi passati all'Opera di previdenza ai sensi dell'art. 4 lettera *d*) del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, dopo prelevato il fabbisogno per gli scopi di cui all'articolo precedente potrà essere annualmente destinata dal Consiglio d'amministrazione per la concessione di assegni vitalizi facoltativi a superstiti di iscritti non aventi diritto a pensione, nè ad altro assegno dell'Opera di previdenza o da altro Ente pubblico, compresi fra le seguenti categorie e nelle proporzioni per ciascuna di esse indicate:

a) cinque assegni su otto ad orfane nubili maggiorenni nullatenenti;

b) uno su otto a vedove coniugate dopo che l'inscritto aveva compiuto il 50° anno di età, ma sempre prima della cessazione del servizio;

c) due su otto a genitori inabili al lavoro e nullatenenti.

Tali superstiti potranno partecipare al conferimento di assegni anche quando esistano altri superstiti del medesimo impiegato investiti del diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

La misura di tali assegni vitalizi facoltativa non potrà superare i minimi indicati per le rispettive categorie dal precedente art. 7

Il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi di cui nel presente e nel precedente articolo sarà fatto in base ad apposito concorso con decorenza dal 1° gennaio successivo al bando, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, e saranno tenute presenti sopratutto le condizioni di bisogno dei superstiti o la durata dei servizi prestati dagli inscritti.

Art. 17.

E' a carico dell'Opera di previdenza la spesa per gli stipendi e l'indennità fissa pagata effettivamente al personale adibito esclusivamente agli Uffici dell'Opera stessa.

Tale spesa sarà rimborsata dall'Opera di previdenza allo Stato alla fine di ogni anno.

Nessun'altra spesa per stipendi e indennità fisse ad altro personale farà carico a l'Opera di previdenza.

Art. 18.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto i conferimenti degli assegni vitalizi di diritto deliberati dal Consiglio di amministrazione saranno sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti, fermo restando per gli altri atti dell'Opera di previdenza il riscontro stabilito all'art. 17 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 19.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà formato il testo unico delle disposizioni legislative che regolano l'opera di previdenza e che non abbiano cessato di avere applicazione.

Art. 20.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia espressamente indicata una diversa data di entrata in vigore avranno effetto dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DE STEFANI — DIAZ — TAHON DI REVEL.

Nel portare a conoscenza delle amministrazioni militari dipendenti il sopratrascritto decreto, si richiama principalmente l'attenzione delle amministrazioni stesse sulle disposizioni dell'art. 2 che alle lettere *e*), *f*), *g*), ed *o*) indica i personali militari che devonsi intendere iscritti all'Opera, e su quelle dell'art. 12, che con criteri di uniformità e di semplificazione stabilisce che a datare dal 1° luglio 1923, e s'intende per le competenze che si maturano da quella data, i militari indicati nel succennato art. 2 saranno sottoposti alle stesse ritenute applicate al personale civile, (vedi circ. 267, 491 e 515 del 1920 e 409 del 1921) e cioè del 0.70 per cento sugli stipendi, sulle paghe (marescialli RR. CC.) e sulle competenze utili a pensione (indennità di servizio speciale ed

indennità giornaliera di servizio speciale, rispettivamente per gli ufficiali ed i marescialli dei RR. CC., ed indennità fissa annua di L. 400 per i primi capitani) ed alla ritenuta del 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità caro-viveri, che dal 1ª luglio 1923 dovrà pertanto essere assoggettata alle sole imposte di R. M., con relativa addizionale, e del contributo di guerra.

In conseguenza di quanto sopra, ferme restando le disposizioni relative al versamento da parte del ministero della ritenuta effettuata sullo stipendio e sugli altri assegni fissi del personale civile e militare, (art. 36 della legge 17 luglio 1910, n. 511 ed art. 108del regolamento d'amministrazione, n. 11 circolare 326 giornale militare 1921), si prescrive che d'ora innanzi la ritenuta 2 per cento che si effettua sulle competenze accessorie del personale militare, anzichè a favore del bilancio dell'entrata, cap. 344, sia versata, come già praticasi per il personale civile (circ. 351 del 1922) a favore della apposita contabilità speciale istituita dal 1º luglio 1922 presso le varie sezioni di tesoreria provinciale.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 226. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati nell'Ordine Militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare.** — (Gabinetto del ministro). — 15 marzo 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 96, del 24 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia in oro e in argento al valore militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie 3ª), per la istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Vista la legge 31 dicembre 1848, circa il soprassoldo assegnato ai militari fregiati della medaglia d'oro e di argento al valore militare;

Visti i regi decreti 28 settembre 1855, n. 1114 e 28 marzo 1857 per l'istituzione e la ripartizione in classi dell'Ordine Militare di Savoia;

Vista la legge 13 gennaio 1918, n. 17;

Visto il decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264;

Visto il decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 644;

Visto il testo unico delle leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), e il regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Visti la legge 4 aprile 1912, n. 305, sull'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I decorati dell'Ordine militare di Savoia e quelli fregiati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore militare possono costituire presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'intero ammontare annuo di ciascuno degli assegni relativi, polizze di assicurazione sulla vita nelle forme che saranno indicate col decreto di cui al successivo art. 2.

Il pagamento dei premi di assicurazione dovuti all'Istituto nazionale in conseguenzo di tali contratti sarà effettuato direttamente dalle amministrazioni da cui i decorati percepiscono gli assegni in base a delegazione di pagamento mediante versamento all'Istituto medesimo degli assegni stessi e prescindendo dagli adempimenti richiesti dall'art. 402 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Istituto nazionale è responsabile delle quote degli anzidetti assegni che in seguito all'avvenuta estinzione del contratto di sicurtà, venissero indebitamente corrisposte all'Istituto stesso dalle amministrazioni competenti.

Art. 2.

Con decreto del ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze, della guerra e della marina, saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — TEOFILO ROSSI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

N. 227. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 753, portante aggiunte e varianti alla legge 28 maggio 1922 n. 1616, che stabilisce norme circa il reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei CC. RR.** — (Direzione generale personale ufficiali). 25 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 93, del 20 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1802 e 31 dicembre 1922, n. 1680, riguardanti il riordinamento dei CC. RR.;

Vista la legge 28 maggio 1922, n. 616, che stabilisce norme circa il reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei CC. RR.;

In virtù della facoltà conferita dalla legge 31 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 28 maggio 1922, n. 616 viene così completato:

« I tenenti trasferiti nell'arma dei CC. RR. che nel termine massimo di tre anni dalla data del trasferimento si mostrino non adatti, allo speciale servizio dell'arma, sono ritrasferiti nell'arma di provenienza e riprendono l'anzianità che possedevano in

questa, eccezione fatta per quelli provenienti dal complemento che desiderino essere mantenuti in servizio attivo permanente, i quali conserveranno l'anzianità loro attribuita nell'arma dei CC. RR.

Per i tenenti trasferiti nei CC. RR. e destinati allo squadrone carabinieri guardie del Re tale termine massimo può essere protratto fino a cinque anni.

Nei detti periodi massimi di tre anni e cinque anni non è compreso il tempo eventualmente passato dagli ufficiali in aspettativa di qualsiasi specie.

Art. 2.

Il presente decreto applicabile anche a tutti i tenenti dei CC. RR. per i quali non sia trascorso il periodo massimo di tre anni, di cui al precedente articolo, entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. 228. DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni di servizio ai militari in congedo recapitate a mezzo dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento). 19 aprile 1923.

E' stato segnalato a questo Ministero che di frequente i comandi territoriali affidano ai comandi di stazione dei CC. RR. l'incarico di fare a militari in congedo, comunicazioni di servizio.

E' stato pure segnalato che in qualche caso i comandanti di stazione avrebbero mandato a chiamare nei propri uffici i militari stessi in congedo, anche se ufficiali, per far loro le dette comunicazioni, anzichè recarsi di persona od inviare un proprio dipendente presso gli interessati.

Questo Ministero, nell'intento di eliminare gli inconvenienti di carattere vario che tali fatti possono determinare, ritiene opportuno di richiamare l'attenzione delle autorità dipendenti sulla necessità che le comunicazioni ai militari in congedo siano fatte direttamente a mezzo della posta, non affidandone il recapito ai CC. RR. che quando rivestono carattere di speciale urgenza ed importanza (come fu più volte stabilito nelle circolari 547, 519, 191 rispettivamente del *Giornale Militare* 1911, 1918 e 1919), e che ad ogni modo i comandi di stazione CC. RR. siano di massima dispensati dal compiere comunicazioni verbali.

Nei casi eccezionali in cui la trasmissione avvenga pel tramite della stazione CC. RR., il comandante di questa, ogni qualvolta il destinatario rivesta in congedo nella gerarchia militare un grado superiore al suo, dovrà, per ragioni di deferenza, curare il recapito del piego personalmente, o per mezzo di un suo dipendente.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **229.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di bollo sulle quietanze rilasciate dai sergenti e sergenti maggiori, dai sottufficiali dei CC. RR. e dagli operai.** — (Ragioneria). — 26 aprile 1923.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che in analogia a quanto fu già stabilito pei marescialli dei tre gradi, dei maestri d'arme e dei capi maniscalchi colla circolare n. 277 del 5 maggio 1920, anche i sergenti ed i sergenti maggiori, i sottufficiali di ogni grado dei reali carabinieri debbono, d'ora innanzi, essere assoggettati per tutte indistintamente le loro competenze alle ordinarie tasse di bollo (circolare 550 e 583 del. 1920).

Si reputa superfluo avvertire, per quanto riguarda i sergenti ed i sergenti maggiori dell'Esercito che, d'ora innanzi dovranno rilasciare su foglio a parte quietanza delle loro competenze.

Nei riguardi invece degli operai occorre distinguere se trattisi di operai addetti agli stabilimenti statali o di operai che, pur prestando la loro opera allo Stato, non sono addetti a tali stabilimenti. Per i primi continua a sussistere, per ora, l'esenzione dalle tasse di bollo, per gli altri invece la tassa è sempre dovuta non essendo stabilita dalla legge di bollo alcuna esenzione per tali quietanze.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **230.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 26 aprile 1923.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Cagliari — Compagnia di Isili.
Legione Bari — Tenenza di Galatina.

Comandi soppressi.

Legione Cagliari — Tenenza di Isili.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **231.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio storico). — 26 aprile 1923.

E' stata pubblicata la seguente opera a cura dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Centrale: « Le medaglie d'oro », vol. I - 1915. (Prezzo per il pubblico L. 25, ridotto a L. 18 per gli ufficiali che la chiederanno d'ufficio all'ufficio pubblicazioni militari del Ministero della guerra od allo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra).

Tale pubblicazione verrà inviata dall'ufficio pubblicazioni militari del Ministero ai seguenti enti:

Ai comandi di grande unità e di brigata ed uffici corrispondenti, ai comandi di artiglieria e genio e direzioni di corpo d'armata, ai distretti militari, alle compagnie si sanità e sussistenza, alle biblioteche di presidio . . . . . 1 copia
Alle scuole militari e collegi militari . . . . . 4 copie

Ai comandi di reggimento e comandi corrispondenti, 1 copia pel comando ed 1 copia per ciascuna compagnia, squadrone, batteria, ecc. efficiente (esclusi reparti quadro S. M. e deposito).

Al comando degli stabilimenti militari di pena e reparti di correzione, 1 copia pel comando ed 1 copia per ciascuno reparto o stabilimento.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 52 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi e uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 232. — RECLUTAMENTO. — **Dispensa dal compiere la ferma delle reclute della classe 1903 di statura non superiore a m. 1,54.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 aprile 1923.

Visto il risultato dell'assegnazione delle reclute della classe 1903 chiamate alle armi in base alla circolare n. 72 *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che le reclute della classe stessa — le quali per aver statura non superiore a m. 1,54 furono ammesse condizionalmente alla dispensa dal compiere la ferma, giusta il n. 28 della circolare predetta — non siano più chiamate alle armi per completare il contingente.

Le reclute in parola debbono quindi considerarsi come dispensate in modo definitivo dal rispondere alla chiamata indetta con la ripetuta circolare e nella variazione matricolare prescritta dal n. 58 della circolare stessa sarà citata la presente circolare e la sua data.

Nel rilasciare alle reclute dispensate, che ne facessero richiesta, il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio modello 4, i comandi dei distretti militari avranno cura di inserirvi come « causa per la quale si rilascia il congedo » le parole:

« dispensa dal compiere la ferma ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 (circolare 232 *giornale militare* 1923) ».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 233. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 aprile 1923.

Provvedutosi col R. decreto legislativo n. 12 del 7 gennaio u. s. all'assetto definitivo dell'ordinamento del R. esercito e chiuso così il periodo precario, che era stato instaurato dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, con l'adozione dell'ordinamento *provvisorio*, questo Ministero intende che si dia opera sin d'ora alacremente (per quanto nei limiti della pratica possibilità imposti dalla presente transitoria ristrettezza dei mezzi a disposizione dei distretti) alla sistemazione definitiva della forza in congedo.

Per agevolare tale opera, questo Ministero con la recente circolare 189 del *giornale militare* c. a. ha già impartito disposizioni per la sistemazione matricolare, autorizzando anche (n. 16 della circolare stessa) la ricostituzione dei fogli matricolari che fossero andati smarriti.

Con la presente circolare ricapitola poi e completa le disposizioni finora emanate per l'impianto dei ruoli mod. *71-B* della forza in congedo, abrogando per conseguenza le norme contenute nei capi I e II della circolare, non inserta nel giornale militare, n. 426 del 25 agosto 1921, avente per oggetto la « sistemazione della forza in congedo » nonchè tutte le successive aggiunte e modificazioni alle norme stesse ed in genere tutte le altre disposizioni ministeriali in senso contrario.

Questo Ministero fa assegnamento, pel rapido e preciso compimento delle vaste e complesse operazioni, sull'attività e diligenza che i distretti non mancheranno di impiegarvi, nonchè sull'azione dei comandi di corpo d'armata, che dovranno vigilare sull'andamento dei lavori e facilitare l'opera dei distretti nei lavori stessi con tutti i mezzi possibili.

* * *

§ 1. — Tutti i sottufficiali e militari di truppa che si trovino o saranno inviati in congedo illimitato sono assunti in forza dai distretti nella cui circoscrizione risiedano, pur continuando ad appartenere agli effetti matricolari al proprio distretto di leva e ad essere inscritti sui relativi ruoli mod. 57.

Coloro che prendono residenza nelle colonie italiane sono assunti in forza dai comandi delle truppe coloniali; coloro che prendono residenza nelle isole dell'Egeo occupate dall'Italia sono assunti in forza dal Comando dei presidi del Dodecanneso; coloro che prendano residenza in altre località estere sono assunti in forza dal proprio distretto di leva.

§ 2. — I distretti di residenza e gli altri enti che prendono in forza i militari in congedo provvedono a tutte le pratiche amministrative relative ai militari stessi e spècialmente a tutto ciò che riguarda dispense dai richiami alle armi, cambiamenti di residenza, espatri, ecc., dando però comunicazione al distretto di leva nel modo indicato dal successivo § 10 di tutte le relative variazioni matricolari.

§ 3. — I distretti e gli altri enti sopra indicati assumono in forza i militari in congedo illimitato residenti nella propria circoscrizione territoriale iscrivendoli nell'apposito ruolo della forza in congedo mod. 71-*B* del catalogo conforme a quello allegato alla presente circolare (Allegato n. 1).

§ 4. — Anche i distretti militari istituiti nelle nuove provincie impiantano e tengono i ruoli mod. 71-*B* della forza in congedo e così pure la sezione autonoma del distretto di Ancona distaccata a Zara, la quale deve inscrivere in detti ruoli i militari residenti nel territorio di Zara, delle isole di Lagosta e Pelagosa, e degli isolotti adiacenti. (Detta sezione deve aver già impiantato anche i ruoli matricolari mod. 57, giusta il disposto dal n. 33 della circolare 163 del *giornale militare* del 1922).

Peraltro, fino a nuova disposizione i distretti istituiti nelle nuove provincie debbono astenersi dal comprendere nel ruolo 71-*B* i già arruolati nell'esercito austro-ungarico, sebbene essi debbano considerarsi arruolati nel R. Esercito a senso dell'art. 8 del R decreto 19 settembre 1921, n. 1331

I distretti istituiti nelle nuove provincie terranno inoltre presente l'avvertenza di cui al successivo § 14.

§ 5. — Allorchè ha luogo l'invio in congedo illimitato di sottufficiali o militari di truppa, i Comandi che vi provvedono debbono, come è prescritto dal § 86 del regolamento sulle matricole, verificare e parificare i due fogli matricolari modello 59 tenuti rispettivamente dalla sezione matricola del corpo e dalla compagnia e trasmetterli entrambi al distretto di leva dei militari congedati (1).

---

(1) Posteriormente alla emanazione della circolare 189 del *giornale militare* c. a. il Ministero delle finanze - Comando generale della R. guardia di finanza - ha fatto conoscere alcune ragioni per le quali (contrariamente al disposto dell'art. 38 delle istruzioni pel servizio matricolare della R. guardia di finanza) anche le legioni della R. guardia stessa, pei militari da esse congedati, debbono trasmettere ai distretti di leva due esemplari parificati, anzichè uno solo, del foglio matricolare.

Dovranno pertanto ritenersi abrogate la nota (1) al n. 10 e la lettera *b*) del n. 13 della citata circolare 189 del *giornale militare* c. a..

In tale occasione i comandi stessi debbono pure (come è prescritto dall'art. 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo approvato con R. decreto n. 155 del 19 febbraio 1911) farsi indicare dai militari la precisa località ove prendono residenza ed annotare tale località nell'apposita casella dei fogli matricolari mod. 59.

Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandi interessati sul preciso obbligo che loro incombe di annotare sui fogli matricolari la residenza prescelta dai militari congedati, poichè tale annotazione è indispensabile per la sistemazione della forza in congedo.

§ 6. — I distretti di leva, verificati a loro volta e parificati i fogli matricolari come è prescritto dal regolamento per le matricole, trattengono presso il proprio ufficio matricola il foglio che era già tenuto dalla compagnia.

Il foglio che era già tenuto dalla sezione matricola del corpo sarà invece dal distretto di leva conservato presso il proprio ufficio forza in congedo, se il militare ha preso residenza nel territorio del distretto stesso ovvero in località estera. Sarà al contrario trasmesso al distretto di residenza perchè lo conservi nel proprio ufficio forza in congedo, se il militare ha preso residenza nel territorio di altro distretto; sarà trasmesso al deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli, se il militare abbia preso residenza in Eritrea o in Somalia; sarà trasmesso al Comando di truppe coloniali rispettivamente di Tripoli o di Bengasi, se il militare abbia preso residenza in Tripolitania o Cirenaica; sarà infine trasmesso al Comando dei presidi del Dodecanneso in Rodi, se il militare abbia preso residenza nelle isole dell'Egeo occupate dall'Italia (1).

§ 7. — Pei militari inviati in congedo illimitato senza aver prestato servizio nel R. Esercito (ad esempio i militari con ferma ridotta che siano stati dispensati dal compiere la ferma stessa, i militari che chiamati alle armi, furono lasciati a disposizione delle ferrovie, coloro che servirono nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, ecc.), i distretti di leva dovranno trasmettere ai distretti di residenza o agli altri enti di cui al precedente § 1, in mancanza dell'esemplare del foglio matricolare mod. 59 tenuto dalla sezione matricola del corpo, l'esemplare del foglio stesso appositamente compilato giusta il n. 14 della circolare n. 189 del *giornale militare* c. a..

I distretti di leva non dovranno trasmettere ai distretti di residenza o agli altri enti di cui al § 1, alcun foglio matricolare pei militari che si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa di compiere la ferma (vedere lettera *b*) del n. 13 della citata circolare n. 189).

§ 8. — Pei militari già inviati in congedo illimitato i distretti di leva procederanno analogamente a quanto è prescritto dai precedenti §§ 6 e 7, trasmettendo ai distretti ed agli altri Comandi nella cui circoscrizione i militari risiedono i fogli matricolari che essi distretti debbono avere già precedentemente ricevuto. Tale trasmissione sarà pel momento limitata a quelle classi per le quali è stato già impiantato o è in corso di impianto il ruolo 71-*B* (vedere successivo § 41 e circolare 189 del *giornale militare* 1923)

I distretti di leva nel caso che per detti militari possedessero e non avessero modo di procurarsi i fogli matricolari mod. 59 provvederanno al riguardo nel modo indicato dal n. 16 della circolare n. 189 ora citata.

---

(1) Pei militari residenti nelle isole dell'Egeo occupate dall'Italia, pei quali, come residenti all'estero, i fogli matricolari erano finora tenuti entrambi dai distretti di leva, i distretti provvederanno ora a fare al Comando dei presidi del Dodecanneso le comunicazioni di cui al presente paragrafo affinchè detto Comando possa inscriverli sui propri ruoli 71-*B*.

§ 9. In base agli elementi ricavati dai fogli matricolari di cui ai precedenti paragrafi i distretti di residenza e gli altri enti elencati nel precedente § 1 impiantano i ruoli 71-*B* per ciascuna classe di nascita. Tali ruoli sono mantenuti al corrente in base alle notificazioni dei cambiamenti di residenza che i militari in congedo sono tenuti a fare giusta il citato regolamento per le dichiarazioni di residenza ed in base alle altre informazioni delle quali i distretti e gli altri comandi vengano in possesso.

§ 10. — La variazione da apporsi a matricola per indicare il distretto di residenza o l'altro ente fra quelli enunciati nel precedente § 1 da cui il militare in congedo è stato preso in forza, sarà apposta dai distretti di residenza o dagli altri enti suddetti e sarà del seguente tenore:

« Tale inscritto nel ruolo 71-*B* della forza in congedo. . . . . (di fanteria, carabinieri, granatieri, ecc.) . . . . . del distretto militare di . . . . . (ovvero delle truppe coloniali di . . . . . o dei presidi del Dodecanneso) . . . . . li . . . . ».

Siffatta variazione, come tutte le variazioni successive, sarà dal distretto di residenza o dagli altri Comandi comunicata al distretto di leva mediante il consueto elenco variazioni mod. 62 del catalogo. Se il distretto di residenza è quello stesso di leva si provvederà con comunicazioni interne dell'ufficio forza in congedo all'ufficio matricola (1).

I distretti che avessero già inscritto a matricola altra formula matricolare che non sia precisamente quella sopraindicata, ma non la contraddica (ad esempio la formula già prescritta dal n. 27 della circolare 235 del *giornale militare* 1922) potranno lasciare immutata la formula stessa.

La suindicata variazione sarà usata tanto nel caso della prima inscrizione sul ruolo 71-*B* quanto nel caso di trasferimento da uno ad altro distretto od ente di residenza, quanto infine nel caso di passaggio da una ad altra arma o specialità e quindi da uno ad altro fascicolo del ruolo 71-*B*.

§ 11. — I militari in congedo illimitato sono inscritti sul ruolo 71-*B* distintamente per arma e specialità secondo l'assegnazione loro data nella sistemazione della forza in congedo. A tal uopo il ruolo 71-*B* di ciascuna classe di nascita sarà distinto nei seguenti fascicoli corrispondenti alle varie armi o specialità:

1. Carabinieri reali.
2. Granatieri.
3. Fanteria di linea.
4. Carri armati.
5. Bersaglieri.
6. Alpini.
7. Cavalleria.
8. Squadriglie autoblindate.
9. Artiglieria da campagna.
10. Artiglieria pesante campale.
11. Artiglieria a cavallo.
12. Artiglieria da montagna.
13. Artiglieria pesante e da costa.
14. Artiglieria controaerei.
15-*a*. Servizio trasporti-Treno.
15-*b*. Servizio trasporti-Automobilisti.
16-*a*. Genio zappatori.
16-*b*. Genio minatori.
16-*c*. Genio telegrafisti.
16-*d*. Genio fotoelettricisti.
16-*e*. Genio colombofili.
17. Genio pontieri e lagunari.
18. Genio ferrovieri.
19. Genio radiotelegrafisti.
20. Aerostieri.
21. Sanità.
22. Sussistenza.
23. Personale per i comandi, distretti e uffici vari.
24. Aviatori e dirigibilisti.
25. R. Guardia di finanza.

(1) Per le variazioni relative ai militari in congedo della R. guardia di finanza i distretti non sono tenuti a fare alcuna comunicazione ai comandi della R. guardia stessa. Essi peraltro aderiranno alle richieste dei comandi suddetti dirette a poter collazionare e parificare periodicamente col ruolo 71-*B* del distretto il corrispondente ruolo 128 della R. guardia, prendendo accordi con quei comandi per quanto riguarda le modalità di tale parificazione.

Così pure aderiranno alle richieste dei comandi della R. guardia di finanza dirette a poter collazionare e parificare i fogli matricolari tenuti dal distretto con quelli posseduti dalla R. guardia.

§ 12. Sarà inoltre impiantato un fascicolo 26° *Militari non assegnati* per inscrivervi i militari di cui al precedente § 7 che, pur essendo stati inviati in congedo illimitato, non abbiano prestato alcun servizio alle armi. In tale fascicolo non saranno però inscritti coloro che risulteranno addetti alle ferrovie dello Stato i quali saranno invece aggiunti nel fascicolo 18° *ferrovieri*.

Pei militari che abbiano prestato servizio nella disciolta R. guardia per la pubblica sicurezza si vegga il successivo § 37.

§ 13. Sarà inoltre impiantato un fascicolo 27° *Militari con assegno rinnovabile* per inscrivervi i militari in congedo, i quali fruiscono di assegno rinnovabile e non possiedono perciò l'idoneità al servizio.

Costoro saranno aggiunti nei fascicoli delle varie armi e specialità soltanto nel caso che debbano passare dalla posizione di congedo con assegno rinnovabile a quella di congedo illimitato.

§ 14. I distretti militari istituiti nelle nuove provincie impianteranno una doppia serie dei fascicoli del ruolo 71-*B*; e cioè una serie per inscrivervi i militari di lingua italiana (compresi i ladini) ed una serie *bis* per inscrivervi i militari allogeni (tedeschi e slavi).

§ 15. A modificazione di quanto era stato in precedenza stabilito, i distretti, le truppe coloniali e il presidio del Dodecanneso impianteranno i fascicoli del ruolo 71-*B* per tutte le armi e specialità, comprese quelle da essi non rifornite, salvo a lasciare in bianco qualche fascicolo quando non abbiano in forza militari dell'arma o specialità corrispondente. Così, ad esempio, i distretti che non forniscono richiamati agli alpini, impianteranno egualmente il fascicolo 6° (Alpini) nonostante che i militari iscrittivi debbano esser incorporati in caso di richiamo nella fanteria di linea (1).

§ 16. — I militari in congedo illimitato saranno di regola assegnati nella sistemazione della forza in congedo all'arma o specialità in cui servirono sotto le armi. Quelli che servirono in più armi o specialità saranno assegnati all'arma o specialità in cui servirono da ultimo.

In particolare poi si terranno presenti le disposizioni dei paragrafi che seguono.

§ 17. — *Carabinieri Reali.* — Saranno assegnati all'arma dei RR. CC. i militari di qualunque classe che servirono:

a) come carabinieri effettivi;

b) come carabinieri ausiliari, col vincolo fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, vincolo di cui al D. L. 25 febbraio 1917, n. 3457;

c) come carabinieri ausiliari col vincolo di ferma di 24 mesi previsto dall'art. 5 del R. D. 2 ottobre 1919, n. 108.

---

(1) Nella prima applicazione della presente circolare i distretti dovranno:

a) annullare i fascicoli già impiantati per la disciolta R. guardia per la pubblica sicurezza, dopo avere però aggiunto i militari inscrittivi, nei fascicoli delle varie armi o specialità alle quali debbano essere assegnati giusta il successivo § 37;

b) impiantare, per le classi già sistemate, i fascicoli che non erano prima da essi tenuti. Per le varie specialità del Genio potranno peraltro, per risparmio di lavoro, conservare per ora i fascicoli XIV e XV precedentemente impiantati, avendo però cura di annotare per ciascun militare, nella colonna 3 n. 3, la specialità cui è assegnato.

c) far luogo ai passaggi dei militari da uno ad altro fascicolo, giusta i nuovi criteri adottati dalla presente circolare, salvo l'eccezione di cui alla lettera precedente;

d) dare ai fascicoli la nuova numerazione indicata dalla presente circolare.

Invece coloro che servirono come carabinieri ausiliari senza vincolo di ferma saranno assegnati all'arma cui appartenevano prima di passare nei carabinieri.

Essendo sorta questione circa il grado col quale questi ultimi militari debbano far ritorno nell'arma originaria, questo Ministero (Stato Maggiore) d'accordo col Comando generale dell'arma dei RR. CC. ha ritenuto che essi debbano farvi ritorno col grado che rivestivano prima di passare nei carabinieri.

§ 18. — *Granatieri.* Coloro che servirono nei reggimenti granatieri, continueranno a far parte di tale specialità. Peraltro quelli residenti in Sicilia e in Sardegna pur essendo inscritti nel fascicolo 2° (Granatieri) saranno in caso di richiamo incorporati nella fanteria di linea.

Al 32° anno i granatieri di mestiere macellai, o panettieri sono trasferiti nelle compagnie di sussistenza,, quelli di mestieri infermieri sono trasferiti nelle compagnie di sanità.

§ 19. — *Fanteria di linea.* Coloro che servirono in fanteria di linea continueranno ad appartenervi, ma potranno esser trasferiti al 32° anno in sanità od in sussistenza quelli di essi che si trovino nelle condizioni di cui al precedente § 18.

§ 20. — *Bersaglieri.* — Coloro che servirono nei bersaglieri continueranno a far parte di tale specialità. Però quelli residenti in Sardegna pur essendo inscritti nel fascicolo 5° (Bersaglieri) saranno in caso di richiamo, incorporati nella fanteria di linea. A colonna 3 del ruolo si annoterà se servirono nei ciclisti o nei reparti a piedi.

Potranno esser passati al 32° anno, in sanità o in sussistenza, anche i bersaglieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente § 18.

§ 21. — *Alpini.* — Coloro che servirono negli alpini e che risiedono nella circoscrizione dei distretti militari di reclutamento degli alpini (Distretti militari di Torino, Pinerolo, Cuneo, Mondovì, Alessandria, Casale Monferrato, Ivrea, Vercelli, Novara, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Sondrio, Brescia, Bolzano, Trento, Bassano, Vicenza, Verona, Belluno, Sacile, Treviso, Udine, Gorizia, Trieste, S. Remo, Savona, Genova) continueranno ad appartenere a tale specialità. Gli altri pur essendo iscritti nel fascicolo 6° (Alpini) saranno in caso di richiamo incorporati nella fanteria di linea.

Anche gli alpini al 32° anno possono esser trasferiti in sanità o in sussistenza se si trovano nelle condizioni di cui al precedente § 18.

§ 22. — *Carri Armati.* — Coloro che servirono in tale specialità continueranno a appartenervi, ma potranno essere trasferiti al 32° anno di età in sanità o in sussistenza quelli di essi che si trovino nelle condizioni di cui al precedente § 18.

§ 23. — *Cavalleria* — Coloro che servirono in cavalleria continueranno ad appartenervi finchè faranno parte delle quattro classi più giovani (comprese quelle sotto le armi). Quelli delle successive dieci classi saranno trasferiti in artiglieria da campagna. Verrà in seguito stabilito quali delle classi più anziane provenienti dalla cavalleria debbono passare nei gruppi treno dei raggruppamenti trasporti.

§ 24. — *Squadriglie autoblindate.* — Coloro che servirono in tale specialità saranno assegnati alla specialità stessa.

§ 25. — *Depositi cavalli stalloni.* — Coloro che servirono nei depositi cavalli stalloni, alla dipendenza del Ministero dell'Agricoltura, saranno restituiti all'arma o specialità di provenienza.

§ 26. — *Artiglieria da campagna.* — Coloro che servirono in artiglieria da campagna continueranno ad appartenervi. Peraltro si fa riserva di indicare quali delle classi più vecchie di artiglieria da campagna debbano passare nei gruppi treno dei raggruppamenti trasporti.

§ 27. — *Artiglieria pesante campale.* — Coloro che servirono nell'artiglieria pesante campale (compresi gli automobilisti) continueranno ad appartenervi. Peraltro si fa ri-

serva di indicare quali delle classi più vecchie di artiglieria pesante campale debbono passare nei gruppi treno o nei gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti.

§ 28. — *Artiglieria a cavallo e artiglieria autotrainata.* — Coloro che servirono in tali specialità saranno inscritti nel fascicolo 11° (artiglieria a cavallo). Se risiedono nel territorio dei corpi d'Armata di Torino, Milano, Verona e Bologna saranno in caso di richiamo incorporati nell'artiglieria a cavallo, se risiedono altrove saranno incorporati nell'artiglieria da campagna se provenienti dalla specialità a cavallo ovvero nell'artiglieria pesante campale se provenienti dalla specialità autotrainata. A tal uopo i distretti dovranno annotare nel ruolo 71-*B* (Colonna 3 n. 2) da quale specialità i militari provengono.

§ 29. — *Artiglieria da Montagna.* — Coloro che servirono in artiglieria da montagna e risiedono nella circoscrizione dei distretti di reclutamento dell'artiglieria da montagna (distretti militari di Torino, Pinerolo, Cuneo, Mondovì, Alessandria, Casale Monferrato, Vercelli,, Novara, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Sondrio, Brescia, Bolzano, Trento, Bassano, Vicenza, Verona, Belluno, Sacile, Treviso, Udine, Gorizia, Trieste, S. Remo, Savona, Genova), continueranno ad appartenere alla specialità stessa. Gli altri pur essendo iscritti nel fascicolo 12° (artiglieria da montagna) saranno incorporati in caso di richiamo nell'artiglieria da campagna.

§ 30. — *Artiglieria pesante e da costa-Bombardieri.* — Coloro che servirono in artiglieria pesante o da costa, compresi gli automobilisti, continueranno, salvo i limiti di età previsti per quelli di artiglieria pesante campale, ad appartenervi. Coloro che servirono nei bombardieri saranno pure assegnati all'artiglieria pesante e da costa.

§ 31. — *Artiglieria contraerei.* — Coloro che servirono in tale specialità (compresi gli automobilisti) continueranno ad appartenervi, salvo i limiti di età di cui al § 30

§ 32. — *Treno-Palafrenieri.* — Coloro che servirono nel treno di artiglieria o nel treno del genio o nei palafrenieri saranno assegnati ai gruppi treno del servizio trasporti.

§ 33. — *Genio.* — Coloro che servirono nelle varie specialità del genio saranno assegnati alle specialità stesse.

Inoltre tutti i militari in congedo, da qualunque arma o specialità provengano, i quali appartengono, con qualsiasi qualifica, ad amministrazioni ferroviarie, saranno inscritti nel fascicolo 18° *ferrovieri,* coll'indicazione dell'arma o specialità di provenienza.

§ 34. — *Automobilisti.* — Coloro che servirono in tale specialità saranno assegnati alla specialità stessa (servizio trasporti) salvo ad aver poi ove occorra un impiego diverso.

§ 35. — *Sanità-Ex cappellani militari.* — I sottufficiali e militari di truppa che abbiano rivestito il grado temporaneo di cappellano militare torneranno ad assumere il grado che possedevano prima di esser nominati cappellani.

Peraltro nella colonna 3 n. 2 del mod. 71-*B* si indicherà che essi esercitarono il grado di cappellano.

§ 36. — *Compagnie distrettuali* — Giusta il n. 7 della circolare 46 del *giornale militare* del 1923, il personale in congedo già appartenente alle compagnie distrettuali sarà iscritto nel fascicolo 23° del ruolo 71-*B* relativo a « Personale per i comandi, distretti e uffici vari ».

§ 37. — *Disciolta R. guardia per la pubblica sicurezza.* — I militari già appartenenti alla disciolta R. guardia per la pubblica sicurezza saranno assegnati all'arma o specialità del R. Esercito nella quale servirono. Se essi mai prestarono servizio nel R. Esercito saranno assegnati alla fanteria di linea.

I militari provenienti dalla R. guardia per la pubblica sicurezza che nella precedente sistemazione furono inscritti nell'apposito fascicolo della R. guardia stessa, fa-

scicolo ora da abolirsi, saranno trascritti nel fascicolo dell'arma o specialità alla quale debbono essere assegnati giusta le presenti norme.

§ 38. — In ciascun fascicolo del ruolo *71-B* i militari potranno essere inscritti promiscuamente e cioè senza seguire un ordine speciale alfabetico o d'altro genere. Peraltro per ciascuna classe sarà impiantata una rubrica alfabetica per poter rintracciare subito i militari che sono inscritti nel ruolo. Per l'impianto di tale rubrica i distretti potranno valersi degli stampati mod. 67 del catalogo, segnando nella 2ª colonna anzichè il numero di matricola, il numero e le pagine del ruolo *71-B*.

Per i militari residenti all'estero si annoterà a colonna 5 del ruolo il luogo di residenza all'estero ed a colonna 4 l'eventuale recapito della famiglia nel Regno.

Le cancellazioni dal ruolo si fanno con una riga diagonale alla colonna 2. Occorrendo reinscrivere un militare già cancellato, si procede ad una nuova iscrizione.

Nella colonna 6 del ruolo *71-B* si annoterà la variazione della prima iscrizione nel ruolo stesso od anche semplicemente la data relativa, per indicare da qual giorno il militare è stato preso in forza. Nella colonna 7 si annoterà l'ultima variazione e cioè quella di cancellazione per morte, riforma, passaggio ad altro distretto ecc.

§ 39. — Allorchè col decorso del tempo e divenendo anziana la classe, alcune armi e specialità (ad es. cavalleria) debbono essere fuse in altre, il fascicolo relativo all'arma o specialità da fondersi continuerà ad essere tenuto separato (salvo a porre le necessarie nuove indicazioni sulla copertina) se tutti i militari inscritti nel fascicolo debbono avere la stessa assegnazione. Se invece i militari inscritti debbono avere assegnazione ad armi o specialità diverse, i militari stessi saranno aggiunti sui ruoli delle specialità cui debbono far passaggio e il fascicolo sarà annullato.

§ 40. — Il 1° gennaio di ciascun anno (ed anche in altre epoche se sarà ritenuto necessario) i comandi dei distretti, sulla scorta dei ruoli *71-B*, inviano ai rispettivi comandi di corpo d'armata tanti specchi numerici (conformi all'allegato n. 2) quante sono le classi di nascita dei militari appartenenti alla forza in congedo illimitato.

§ 41. — I distretti di residenza soltanto dopo avere ultimato l'impianto del ruolo *71-b* della forza in congedo delle classi 1902, 1901, 1900 e 1899 lo proseguiranno per le rimanenti classi in base alle norme della presente circolare.

Per effettuare tale prosecuzione, i suddetti distretti inscriveranno anzitutto nei ruoli *71-B* i militari residenti nel proprio territorio che ad essi appartengano per leva. Successivamente vi inscriveranno quelli residenti nel proprio territorio che appartengano per leva ad altri distretti, ai quali quindi richiederanno gli occorrenti fogli matricolari.

§ 42. — I comandi delle truppe coloniali della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, ed il Comando dei presidi del Dodecanneso, dovranno invece impiantare senz'altro i ruoli *71-B* per tutte le classi in congedo. Per eseguire tale impianto e per tenere al corrente i ruoli *71-B* detti comandi si varranno non soltanto delle comunicazioni dei fogli matricolari da eseguirsi dai distretti di leva giusta i precedenti §§ 6 e 7 ma altresì di tutti gli altri elementi a loro disposizione, non esclusi i risultati di un eventuale censimento che fosse da loro eseguito, per la forza residente nel proprio territorio.

Beninteso, di tutte le inscrizioni nel ruolo *71-B*, come di tutte le cancellazioni, i comandi delle truppe coloniali ed il comando dei presidi del Dodecanneso debbano dar comunicazione ai distretti di leva con gli elenchi mod. 62 come è indicato nel precedente § 10.

I distretti di leva ricevuti tali elenchi mod. 62 debbono subito inviare ai Comandi delle truppe coloniali ed al comando dei presidi del Dodecanneso i fogli matricolari mod. 59 dei militari che a cura dei comandi stessi siano stati inscritti nei ruoli *71-B* della forza in congedo residente nelle colonie e nel Dodecanneso. Qualora detti distretti non possiedano tali fogli matricolari, dovranno subito procurarseli dall'ente che li possegga ovvero, qualora ciò non riesca possibile, ricostruirli in conformità delle disposizioni del n. 16 della circolare 189 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: A. DIAZ.

Regolamento per le matricole (§ 92)
Circolare n. 233 del *Giornale militare* 1923

ALLEGATO N. **1.**
N. 71-*B* del Catalogo

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

RUOLO dei sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato nati nell'anno 1 . . . e residenti nella circoscrizione del distretto ovvero appartenenti per leva al distretto e residenti in regioni estere.

Fascicolo N. . . . . . — . . . . . .
(indicare l'arma o specialità)

AVVERTENZE.

1. Nel presente ruolo si inscriveranno tutti i militari, a qualunque distretto appartengano, che risiedano nel territorio del distretto cui il ruolo si riferisce. Si inscriveranno anche quelli che appartengono al distretto per leva, ma risiedono all'estero (per costoro si annoterà a colonna 5 la residenza all'estero ed a colonna 4 l'eventuale recapito della famiglia nel Regno).

Coloro che risiedono nelle colonie italiane debbono essere inscritti nel ruolo 71-*B* tenuto dal rispettivo Comando di regio corpo di truppe coloniali.

Coloro che risiedono nelle isole dell'Egeo occupate dall'Italia debbono essere inscritti nel ruolo 71-*B* tenuto dal Comando dei presidi del Dodecanneso.

2. Il ruolo è distinto, nei seguenti fascicoli: 1° carab. reali, 2° granat., 3° fanteria di linea, 4° carri armati, 5° bersagl., 6° alpini, 7° cavall., 8° squadr. autobl., 9° art. da camp., 10° art. pes. campale, 11° art. a cav., 12° art. da mont., 13° artigl. pes. e da costa, 14° art. controaerei, 15-*a* treno, 15-*b* automob., 16-*a* genio zappat., 16-*b* genio min., 16-*c* genio telegr., 16-*d* genio fotoelettr., 16-*e* genio colomb., 17° genio pont. e lagun., 18° genio ferr., 19° genio radiotel., 20° aerost., 21° sanità, 22° sussist., 23° person. per i com. distretti e uffici vari, 24° aviat. e dirigib., 25° R. guardia finanza, 26° milit., non assegnati, 27° milit. con assegno rinnovabile.

3. Nella colonna 6 si annoterà la variazione della prima inscrizione nel presente ruolo 71-*B* od anche semplicemente la data relativa, per indicare da qual giorno il militare è stato assunto in forza. Nella colonna 7 si annoterà l'ultima variazione e cioè quella di cancellazione per morte, riforma, passaggio ad altro distretto, ecc.

4. I distretti militari istituiti nelle nuove provincie impianteranno una doppia serie dei fascicoli del ruolo 71-*B*; e cioè una serie pei militari di lingua italiana, compresi i ladini, ed una serie *bis* per gli allogeni (tedeschi e slavi).

5. Le cancellazioni dal ruolo si fanno con una riga diagonale alla colonna 2. Occorrendo reinscrivere un militare già cancellato, si procede a una nuova inscrizione.

6. I militari sono inscritti nel ruolo promiscuamente. Per poterli rintracciare si tiene apposita rubrica alfabetica dei militari inscritti nei vari fascicoli del ruolo di ciascuna classe. Nella rubrica si annota cognome, nome, numero e pagina del fascicolo.

7. Allorchè, divenendo anziana una classe, alcune armi o specialità debbano esser fuse in altre, il fascicolo relativo all'arma o specialità da fondersi continuerà ad esser tenuto separato (salvo a porre le necessarie nuove indicazioni sulla copertina) se tutti i militari inscritti debbono avere la stessa destinazione. Se invece essi debbono essere assegnati ad armi o specialità diverse, debbono esser aggiunti sui ruoli della specialità cui debbono passare e il fascicolo sarà annullato.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

1. Grado. 2. Data dell'ultima promozione. 3. Se è idoneo ai soli servizi sedentari, indicarlo.	1. Cognome e nome. 2. Paternità. 3. Distretto di leva. 4. Numero di matricola.	1. Mestiere o professione. 2. Impiego speciale nell'esercito.	RESIDENZA NEL REGNO 1. Comune. 2. Via o piazza e numero.	RESIDENZA ALL'ESTERO 1. Stato. 2. Località.	VARIAZIONI della prima inscrizione sul presente ruolo e data relativa	ULTIMA VARIAZIONE (per sunto) e data relativa	CENTRO cui i militari sono assegnati
1	2	3	4	5	6	7	8
1..... .... 2..... 3.....	1..... ..... 2..... 3..... 4.....	1..... ..... 2.....	1..... ..... 2.....	1..... ..... 2.....			

ALLEGATO N. 2.

DISTRETTO MILITARE DI .....

SPECCHIO NUMERICO, desunto dal ruolo 71-B, dei sottufficiali e militari di truppa nati nell'anno 1..... che si trovano in congedo illimitato nella circoscrizione del distretto ovvero che, appartenendo per leva al distretto, risiedono in regioni estere (escluse le colonie italiane e le isole dell'Egeo occupate dall'Italia).

Fascicoli del ruolo 71-*B*	Soldati	Caporali e Caporali m.	Sergenti e Sergenti m.	Marescialli	TOTALE	Residenti all'estero (compresi nelle precedenti categorie)
1. Carabinieri reali (1)						
2. Granatieri						
3. Fanteria di linea						
4. Carri armati						
5. Bersaglieri						
6. Alpini						
7. Cavalleria						
8. Squadriglie autoblindate						
9. Artiglieria da campagna						
10. Artiglieria pesante campale						
11. Artiglieria a cavallo						
12. Artiglieria da montagna						
13. Artiglieria pesante e da costa						
14. Artiglieria controaerei						
15-*a*. Servizio trasporti-treno						
15-*b*. Servizio trasporti-automobilisti						
16-*a*. Genio zappatori						
16-*b*. Genio minatori						
16-*c*. Genio telegrafisti						
16-*d*. Genio fotoelettricisti						
16-*e*. Genio colombofili						
17. Genio pontieri e lagunari						
18. Genio ferrovieri						
19. Genio radiotelegrafisti						
20. Aerostieri						
21. Sanità						
22. Sussistenza						
23. Personale pei comandi, distretti e uffici vari						
24. Aviatori e dirigibilisti						
25. R. guardia di finanza (1).						
26. Militari non assegnati						
27. Militari con assegno rinnovabile						
TOTALI						

(1) I militari dell'arma dei CC. RR. e della R. Guardia di finanza saranno indicati nella colonna del grado corrispondente; ad es. i carabinieri nella colonna dei caporali.

N. 234. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Licenza straordinaria per gravissime condizioni di famiglia.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento - Direzione generale leva e truppa). — 26 aprile 1923.

Con riserva di apportare le conseguenti varianti al «Regolamento per le licenze nel R. Esercito», si dispone che possa essere concessa una licenza straordinaria di durata non superiore a tre mesi, ai militari di leva i quali si trovino in pietose condizioni di famiglia analoghe a quelle previste dagli articoli 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923 n. 3 (circolare n. 7 *Giornale militare* c. a.), e siano anche di fatto coloro che soli possono provvedere al mantenimento della famiglia per essere questa priva di ogni altra risorsa.

La facoltà di concedere tale licenza, in base a direttive del Ministero è devoluta ai comandi di corpo d'armata i quali però devono informare di ogni concessione il Ministero stesso (Direzione generale leva e truppa) specificandone i motivi.

La licenza è senza assegni; competono però al militare il rimborso delle spese di viaggio e la trasferta di 1ª categoria per le sole giornate di viaggio.

La concessione della licenza di cui sopra vien fatta senza pregiudizio degli ulteriori benefici dei quali il militare interessato può eventualmente godere per effetto della lettera *c*) dell'art. 6 del R. decreto sopra citato.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

Gabinetto di cultura della scuola di guerra.

Visto il soddisfacente risultato ottenuto dal concorso a premi indetto il 27 maggio del 1922 tra i soci del Gabinetto per la trattazione di tre temi d'argomento militare d'attualità, la presidenza, allo scopo di proseguire nell'opra di collaborazione culturale che il Gabinetto stesso precipuamente si prefigge, indice un II concorso a premi sui seguenti temi:

I. — *L'ufficiale moderno nelle sue funzioni presso l'Esercito e nella sua missione verso il Paese* (tema già indetto nel precedente concorso, ma andato deserto).

II. — *Lo scaglionamento delle forze in profondità nel campo strategico e nel campo tattico.*

III. — *Argomento libero, purchè sia di carattere militare, abbia interesse di attualità e non abbia carattere tecnico- scientifico.*

Per ciascun tema è assegnato un premio di lire mille.

Il concorso pei temi secondo e terzo è riservato ai soci del Gabinetto; quello pel primo tema è aperto, oltrechè ai soci del Gabinetto, a tutti gli ufficiali del R. Esercito e della R. Aeronautica in servizio attivo permanente o di arma combattente.

L'assegnazione dei tre premi sarà aggiudicata da un'unica commissione che, a suo tempo, sarà nominata dalla presidenza.

I lavori dovranno essere originali, completamente dattilografati, e dovranno pervenire alla sede del Gabinetto di cultura entro il 31 gennaio 1924. Dovranno essere anonimi e non dovranno contenere nessun segno o accenno che valga ad individuarne l'autore.

Ogni lavoro sarà contrassegnato da un motto. Questo, colla firma leggibile dell'autore, sarà riportato in foglio a parte, chiuso in busta sigillata annessa al lavoro.

I lavori premiati resteranno proprietà del Gabinetto di cultura che si riserva di pubblicarli.

Tavole polimetriche.

La direzione generale delle FF. SS. ha testè comunicato che, per sopravvenuti motivi, non può, pel momento, procedere alla consegna delle tavole polimetriche di cui, con la circolare n. 569 del *giornale militare* 1922, si era autorizzata la richiesta da parte degli enti ivi specificati.

Ciò stante, allo scopo di evitare inutili richieste o solleciti di quelle precedentemente fatte, l'ufficio pubblicazioni militari del Ministero si riserva ulteriori comunicazioni in merito appena in grado.

Recenti pubblicazioni dello **STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA:**

Generale d'Esercito Enrico Caviglia. **L'Emigrazione Italiana nel Sud America** . . . . . L. 5,—
(L. 6,10 franco di porto raccomandato).

Generale Erich Falkenayn. **Il Comando Supremo Tedesco dal 1914 al 1916 nelle sue decisioni più importanti.** — Vol. di LII-226 pagine con 8 grandi tavole fuori testo, schizzi ed illustrazioni . » 30,—
(L. 32,30 franco di porto raccomandato).

Colonnello Pietro Maravigna. **Gli Italiani nell'Oriente Balcanico, in Russia ed in Palestina (1914-1919).** — Vol. di XII-156 pagine in 8ª grande, su carta elegante con numerose splendide fotografie, ritratti, una grande carta dei Balcani a colori e piani e schizzi fuori testo . . . . . » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

Tenente LUIGI REGUZZONI. **Regolamento Atletico Internazionale.** — Fascicolo di XI-148 pagine con numerose illustrazioni . . » 4,—
(L. 4,90 franco di porto raccomandato).

SCUOLA CENTRALE MILITARE D'EDUCAZIONE FISICA. **Corso di Ginnastica Militare.** — Volume di 268 pagine con 33 illustrazioni nel testo. » 8,50
(L. 9,90 franco di porto raccomandato).

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. **Campagna di Libia.** — Vol. 1° di XII-376 pagine con sei grandi tavole fuori testo, numerosi grafici ed illustrazioni . . . . . » 30,—
(L. 33 franco di porto raccomandato).

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. **Le Medaglie d'Oro.** — Vol. I - 1915 - di 158 pagine in carta di lusso, corredato di numerose tavole fuori testo, illustrazioni del nostro fronte di guerra ed effige degli Eroi premiati della più alta onorificenza militare. » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

CORRADO ZOLI. **La Battaglia del Piave.** — Vol. di XVI-246 pagine, con ritratto e autografo di S. A. R. il Duca d'Aosta, 8 carte fuori testo e numerose illustrazioni . . . . . » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

Di prossima pubblicazione:

Generale von BERNHARDI. — **La Guerra dell'Avvenire.**

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. — **Campagna di Libia.** — Volume II.

Generale DOMENICO GUERRINI. — **La manovra di Regensburg (1809).**

Generale NICOLA BRANCACCIO. — **L'Esercito del vecchio Piemonte.** — Vol. II.

Generale ERICH FALKENHAYN. — **La Campagna della IX Armata contro i rumeni e i russi.**

Generale von HINDENBURG. — **Dalla mia vita.**

Generale A. POLLIO. — **Custoza 1866.**

Generale A. POLLIO. — **Waterloo 1815.**

Colonnello ATTILIO VIGEVANO. — **La Campagna delle Marche e dell'Umbria.**

Generale DOMENICO GUERRINI. — **La Campagna Napoleonica del 1805.**

Inviare cartolina-vaglia allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* – ROMA (40) – Via Gino Capponi, 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 61, anno 1922, circolare 590:

A pagina 1389, riga 2ª, *invece di*: « 56 a 58 », *leggasi*: « 56 a 68 ».

Dispensa 16, anno 1923, circolare 173:

A pagina 461, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Lusi Luigi il pari grado *Linguiti* Giuseppe, cavalleggeri di Monferrato.

A pagina 462, colonna 1, depennare il tenente *Rossi* Edoardo, scuola allievi ufficiali di complemento, Modena.

A pagina 462, colonna 1, depennare il tenente Pasquali Vincenzo, cavalleggeri di Firenze.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(5446) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1923 — 28 Aprile

N. 235 – 27 aprile 1923. – AVANZAMENTO. – Programmi per gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti in S. A. P. di alcune armi e corpi . . . . . *Pag.* 605.

» 236 – 27 aprile 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari — Norme esecutive . . . *Pag.* 627

» 237 – 27 aprile 1923. – AVANZAMENTO. – Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli medici — Norme esecutive . . . *Pag.* 628

» 238 – 27 aprile 1923. — AVANZAMENTO. – Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio – Norme esecutive. *Pag.* 629

» 239 – 27 aprile 1923. – AVANZAMENTO. – Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani commissari – Norme esecutive . . *Pag.* 631

» 240 – 27 aprile 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione — Norme esecutive *Pag.* 632

» 241 – 27 aprile 1923. – AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza – Norme esecutive . . *Pag.* 632

» 242 – 27 aprile 1923. — AVANZAMENTO. – Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici — Norme esecutive *Pag.* 633

» 243 – 27 aprile 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari — Norme esecutive *Pag.* 634

Circolare N. 235. — AVANZAMENTO. — **Programmi per gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti in S. A. P. di alcune armi e corpi.** — (Stato Maggiore Centrale. – Ufficio addestramento). — 27 aprile 1923.

Con riferimento alla circolare 564 *giornale militare* 1922, al R. decreto 8 febbraio 1923 n. 276 (circolare n. 104 *giornale militare* c. a.) ed al R. decreto del 4 marzo 1923 (circolare n. 149 *giornale militare* c. a.), i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti in S. A. P. restano così stabiliti:

I.

PROGRAMMA PROVVISORIO PER GLI ESAMI DEI CAPITANI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO ASPIRANTI ALL'AVANZAMENTO A SCELTA

A) *Organica.*

Gli obblighi militari dei cittadini – I quadri dell'Esercito: ufficiali in S. A. P.; ufficiali in congedo; graduati di truppa – L'ordinamento dell'Esercito secondo i regi decreti n. 12, 20, 21 del *giornale militare* 1923 — Le forze coloniali — La mobilitazione: mobilitazione industriale, civile, finanziaria — La mobilitazione e radunata dell'Esercito.

B) *Fortificazione*:

Caratteristiche principali della fortificazione permanente, campale e costiera prima della recente guerra; loro evoluzione durante la guerra e tendenza odierne.

C) *Tattica*:

L'impiego di unità di fanteria di più battaglioni (divisione esclusa) colle corrispondenti aliquote delle altre armi e relativi servizi nell'azione offensiva e difensiva.

D) *Parte speciale per i capitani di fanteria*:

a) Impiego delle minori unità di fanteria fino al reggimento, compreso; tale impiego dovrà essere conosciuto nei particolari;

b) Armi e tiro della fanteria.

Armi portatili in genere: loro caratteristiche e qualità balistiche alle quali debbono soddisfare; criteri dominanti circa l'armamento della fanteria — Il fucile: fucili e moschetti automatici; fucili speciali; il tiro col fucile — La mitragliatrice: la mitragliatrice pesante e la mitragliatrice leggera; tipi principali di mitragliatrici; il tiro delle mitragliatrici. — Il tiro controaerei con il fucile e con la mitragliatrice — Bombe a mano, bombe da fucile, lanciabombe; caratteristiche e tipi principali — Il cannoncino di fanteria — Il lanciafiamme — I carri armati: i carri d'assalto; le autoblindomitragliatrici.

E) *Parte speciale per i capitani di cavalleria*:

a) Impiego delle minori unità di cavalleria fino al reggimento, compreso: tale impiego dovrà essere conosciuto nei particolari;

b) Armi e tiro della fanteria come alla precedente lettera D) comma *b*);

c) Ippologia.

Il cavallo militare: suoi requisiti; produzione del cavallo militare; rimonte; depositi d'allevamento; istruzione e addestramento dei cavalli giovani — Igiene del cavallo: alimentazione e regimi speciali — Malattie e lesioni principali del cavallo — Riproduzione e allevamento in genere: produzione cavallina in Italia e principali razze; depositi cavalli stalloni.

F) *Parte speciale per i capitani di artiglieria*:

a) Tiro delle artiglierie: istruzioni sul tiro delle diverse specialità; l'organizzazione dei tiri; applicazioni pratiche;

b) Impiego di artiglieria, secondo le norme d'impiego d'artiglieria;

c) I materiali di artiglieria; requisiti tattici ai quali devono rispondere e loro caratteristiche; tipi principali — Il traino meccanico della artiglieria — I proietti di artiglieria: tipi di proietti moderni, spolette, inneschi — I proietti a liquidi speciali — Le artiglierie speciali: controaerei, bombarde — Gli esplosivi: proprietà e caratteristiche degli esplosivi in uso presso il nostro Esercito; norme di conservazione — I carri armati: i carri d'assalto, le autoblindo-mitragliatrici.

G) *Parte speciale per i capitani del genio*:

Applicazioni pratiche di costruzione e di ingegneria militare, come ad esempio: costruzione di ponti occasionali in legno per il passaggio di pesanti carichi; riattamento di ponti permanenti in muratura od in ferro, interrotti; costruzione di capannoni di circostanza di ampia portata e di hangars per aeroplani; condutture d'acqua, serbatoi di cemento armato; impianti idrici; piccoli fabbricati di uso militare.

II.

PROGRAMMA PROVVISORIO PER GLI ESAMI SPECIALI DEI TENENTI DI FANTERIA, DI CAVALLERIA, DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO ASPIRANTI ALL'AVANZAMENTO A SCELTA

A) *Prova di cultura generale.* — Consisterà nello svolgimento di un tema scritto, scelto fra vari proposti, su argomenti di: organica, fortificazione, tattica, geografia, storia militare.

B) *Prova di cultura professionale.* — Comprenderà:

a) Lo svolgimento di un tema, scelto fra vari proposti relativo allo impiego di un reparto della propria arma non superiore al battaglione o reparto corrispondente;

b) Un esperimento speciale per i tenenti di fanteria e di cavalleria consistente nello svolgimento di un tema, fra vari proposti, relativo a questioni di armamento, di tiro, e dei mezzi a disposizione della propria arma;

c) Un esperimento speciale per i tenenti di artiglieria consistente nello svolgimento di un tema, scelto fra vari proposti, relativo a questioni di tiro, di impiego e di materiali d'artiglieria;

d) Un esperimento speciale per i tenenti del genio, consistente nello svolgimento di un tema, scelto fra vari proposti, relativo a questioni di costruzioni e di ingegneria militare.

C) *Prova pratica con le truppe*:

a) Per i tenenti di fanteria e di cavalleria consisterà nel comando in manovra di una compagnia o di uno squadrone; a tale scopo si svolgeranno esercitazioni tattiche con compagnie e squadroni inquadrati, nelle quali solamente il comando delle compagnie e degli squadroni sarà tenuto dai candidati. Non è escluso che qualche squadrone abbia nella manovra un mandato speciale;

b) Per i tenenti di artiglieria da montagna, da campagna, a cavallo e controaerei consisterà nel comandare una batteria da campagna nella presa di posizione e nella condotta di fuoco; per i tenenti delle specialità campali pesanti, pesanti e da costa nel comando di una batteria campale pesante nella presa di posizione e condotta di fuoco. La batteria sarà considerata inquadrata nel gruppo; il comando della batteria verrà assunto dai candidati in una esercitazione tattica nella quale le altre armi sieno segnate o supposte e che dia luogo ad un tiro effettivo a proietto;

c) Per i tenenti del genio consisterà nell'impiego pratico di una compagnia zappatori-minatori nella sistemazione difensiva o nella preparazione offensiva di un tratto di fronte in una determinata situazione tattica; la compagnia sarà considerata inquadrata nel battaglione, ed il tratto di fronte prescelto farà parte di una organizzazione difensiva od offensiva.

D) *Discussione orale dei temi scritti.* — Tutti i candidati saranno chiamati a discutere i temi scritti davanti alla commissione giudicatrice.

E) *Programma di organica*:

Gli obblighi militari dei cittadini — I quadri dell'Esercito: ufficiali in S. A. P.; ufficiali in congedo; graduati di truppa — L'ordinamento dell'Esercito secondo i decreti n. 12, 20, 21 *giornale militare* 1923 — Le forze coloniali — La mobilitazione: mobilitazione industriale, civile e finanziaria — Mobilitazione e radunata dell'Esercito.

F) *Programma di fortificazione*:

Principali caratteristiche della fortificazione permanente, campale e costiera prima della recente guerra; loro evoluzione durante la guerra e tendenze odierne.

G) *Programma di geografia*:

Descrizione geografica dell'Italia e regioni finitime — Il massiccio alpino — I teatri di guerra tra Rodano, Danubio e Po — Il bacino del Mediterraneo — Le colonie italiane.

H) *Programma di tattica*:

L'impiego del battaglione di fanteria colle aliquote di artiglieria che possono essergli assegnate nella offensiva e nella difensiva.

I) *Programma di storia militare*:

Le campagne Napoleoniche — Le guerre per l'indipendenza italiana — Le nostre campagne coloniali — La guerra franco-prussiana del 1870-71 — Cenni cronologici e principali operazioni della guerra mondiale.

L) *Esame facoltativo di lingua estera*:

Il candidato potrà chiedere di essere esaminato in una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, serbo-croato, sloveno, arabo, russo.

Egli dovrà dimostrare di essere buon traduttore ed interprete nella lingua prescelta.

Non sarà tenuto conto di detto esame se il candidato non avrà ottenuto una classifica superiore ai 15/20: per ogni punto superiore ai 15/20, la media generale complessiva d'esame subirà un aumento di 10/100 di punto.

M) *Parte speciale per i tenenti di fanteria*:

Armi portatili e loro tiro: tipi principali di fucili e mitragliatrici e loro tiro; fucili e moschetti speciali ed automatici — Il tiro controaerei col fucile e con la mitragliatrice — Bombe a mano e da fucile — Il cannoncino di fanteria: tiro col cannoncino di fanteria — Il lanciabombe — Il lanciafiamme — I carri armati: i carri d'assalto; le autoblindomitragliatrici.

N) *Parte speciale pei i tenenti di cavalleria*:

a) Armi portatili e loro tiro come per i tenenti di fanteria (lettera *M*).

b) Nozioni di ippologia — Il cavallo militare i suoi requisiti; produzione del cavallo militare; rimonte; depositi d'allevamento; istruzione ed addestramento dei cavalli giovani — Igiene del cavallo: alimentazione e regimi speciali — Malattie e lesioni principali del cavallo — Riproduzione ed allevamento in genere: produzione cavallina in Italia; principali razze; depositi cavalli stalloni.

O) *Parte speciale per i tenenti di artiglieria*:

a) Puntamento e tiro delle artiglierie.

b) Impiego delle artiglierie divisionali. Organizzazione dei tiri delle artiglierie divisionali.

c) I materiali di artiglieria del nostro Esercito — I proietti di artiglieria: tipi di proietti moderni; spolette; inneschi — Proietti a liquidi speciali — Gli esplosivi in uso presso il nostro Esercito: proprietà, caratteristiche e norme di conservazione — I carri armati: i carri d'assalto, le autoblindomitragliatrici.

P) *Parte speciale per i tenenti del genio*:

Applicazioni pratiche di costruzione e di ingegneria militare, come ad esempio: costruzioni stradali; costruzione di ponti di circostanza per passaggio di carichi pesanti; riattamento di ponti permanenti in muratura ed in ferro, interrotti; costruzione di baraccamenti; costruzione di condutture d'acqua e di impianti idrici; costruzione di piccoli fabbricati di uso militare.

III.

PROGRAMMA PER GLI ESPERIMENTI DEI TENENTI DI SUSSISTENZA

(Avanzamento ad anzianità - Parte preliminare per l'idoneità all'avanzamento a scelta)

I. GRUPPO.

PROVA I. — Organica e legislazione militare (nozioni generali).

Specie della prova: Orale.

Durata della prova: 15 minuti.

Modalità: Il candidato svolge gli argomenti e risponde ai quesiti che gli sono indicati dalla commissione, intorno alle seguenti materie:

Ordinamento dell'Esercito e circoscrizione militare — Organizzazione dei vari servizi territoriali — Leggi sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali — Legge sull'avanzamento — Legge sul reclutamento.

PROVA II. — Mobilitazione.

Specie della prova, durata della prova, modalità: come sopra.

Operazioni di mobilitazione — Disposizioni relative agli ufficiali — Attribuzioni dei depositi dei corpi e dei distretti militari — Servizio di commissariato — Servizio del treno ausiliario militare — Rapporti situazione e modelli.

PROVA III. — Servizio in guerra.

Specie della prova, durata della prova, modalità: come sopra.

Servizio di vettovagliamento, vestiario ed equipaggiamento — Servizio di cassa — Servizio postale — Servizio telegrafico — Marce ed alloggiamenti.

II. GRUPPO.

PROVA UNICA. — Servizio esecutivo delle sussistenze in pace e in guerra.

Specie della prova: Scritta.

Durata della prova: 4 ore.

Modalità: Viene svolto un tema nei limiti delle materie contenute nel presente programma.

III. GRUPPO.

PROVA I. — **Amministrazione e contabilità generale dello Stato.**

Specie della prova, durata della prova, modalità: come per le prove del I. Gruppo.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Anno finanziario — Bilancio di previsione e rendiconto generale consuntivo — Bilancio della guerra — Dei contratti e dei servizi ad economia — Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato — Delle spese dello Stato — Rendiconto dei conti giudiziali — Disposizioni generali.

PROVA II. — **Amministrazione e contabilità dei corpi (nozioni generali).**

Specie della prova, durata della prova, modalità: come sopra.

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (nozioni generali sui libri I e II del regolamento ultimo, e nozioni particolari sul libro III riflettente le direzioni e i servizi di commissariato) — Istruzioni per le contabilità speciali fra le direzioni di commissariato e le sezioni di tesoreria (nozioni generali) — Assegni ordinari — Indennità eventuali — Indennità speciali per le truppe in campagna.

IV. GRUPPO.

PROVA UNICA. — **Servizio delle sussistenze in tempo di pace.**

Specie della prova: Orale.

Durata della prova: 20 minuti.

Modalità: Il candidato risponde ai quesiti che gli sono fatti dalla commissione intorno alle seguenti materie:

Istruzione per i servizi di commissariato militare: Libro I, con speciale riferimento agli stabilimenti e compagnie di sussistenza — Libro II, servizio delle sussistenze militari — Gestione degli stabilimenti di sussistenza — Libro IV, ispezioni tecniche ai servizi di commissariato — Norme tecniche per gli stabilimenti delle sussistenze militari — Servizio del pane — Macinazione ad economia e ad impresa — Fabbricazione pasta da minestra — Servizio dei viveri — Servizio dei foraggi — Fabbricazione scatolette di carne in conserva — Nozioni tecnologiche. (Parte II del regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti di sussistenza, edizione 1893, e particolari disposizioni successivamente emanate in proposito dal Ministero — Capitolati d'oneri).

IV.

PROGRAMMA PER GLI ESPERIMENTI DEI CAPITANI DI SUSSISTENZA

(Avanzamento ad anzianità - Parte preliminare per l'idoneità all'avanzamento a scelta)

Prova I: Scritta.

Svolgimento di un tema scelto fra tre proposti riflettente il servizio esecutivo di sussistenza in pace ed in guerra.

Prova II: Orale.

A) *Amministrazione e contabilità generale dello Stato e contabilità militare*:

a) Amministrazione e contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce all'amministrazione militare, al suo bilancio ed alle sue relazioni col Ministero del Tesoro e con la Corte dei conti — Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

b) Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, con speciale riferimento a quanto riguarda i contratti e servizi ad economia, le direzioni e servizi di commissariato e le ispezioni amministrative.

B) *Servizio esecutivo delle sussistenze, organica e servizio in guerra*:

a) Discussione del tema scritto.

b) Funzionamento degli stabilimenti delle sussistenze militari; regolamenti ed istruzioni relative; nozioni tecnologiche sulle vettovaglie.

c) Organica e servizio in guerra — Ordinamento di pace dell'Esercito — Cenni sui servizi ai quali possono essere destinati gli ufficiali di sussistenza in campagna.

V.

PROGRAMMA PER GLI ESPERIMENTI DEI CAPITANI DI AMMINISTRAZIONE

(Avanzamento ad anzianità Parte preliminare per l'idoneità all'avanzamento a scelta)

Prova I: Scritta.

Svolgimento di un tema scelto su tre proposti relativo all'amministrazione e contabilità dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Prova II: Orale.

A) *Amministrazione e contabilità generale dello Stato*:

Amministrazione e contabilità dello Stato con speciale riferimento a quanto riguarda l'amministrazione militare, il suo bilancio e le sue relazioni coi vari organi dell'amministrazione pubblica: specialmente col Ministero delle finanze, colla Corte dei conti, col Consiglio di Stato e coll'avvocatura erariale.

B) *Amministrazione e contabilità militare*:

Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi; leggi e regolamenti sugli stipendi, e sugli assegni fissi; indennità eventuali, indennità per le truppe in campagna, amministrazione e contabilità dei corpi truppe coloniali. Regolamento per le matricole. Servizio del casermaggio militare e relative nozioni tecnologiche sul materiale.

C) *Amministrazione e contabilità militare*:

Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.

D) *Organica e servizio in guerra*:

Ordinamento di pace dell'Esercito - Cenni sui servizi ai quali possono essere adibiti gli ufficiali di amministrazione in campagna.

VI.

PROGRAMMA DI ESAME DI IDONEITA' ALL'AVANZAMENTO AD ANZIANITA' DEI TENENTI VETERINARI

(Parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta).

PROVA I. — **Igiene; polizia sanitaria; ippoteonia militare in pace ed in guerra.**

Specie della prova: Scritta.

Durata della prova: 6 ore.

Modalità: Senza il sussidio di libri o appunti, viene svolto sulle materie sopra indicate un tema unico, formulato dalla commissione esaminatrice, e comunicato dal presidente al momento nel quale comincia la prova, ai candidati riuniti. I lavori sono poi consegnati al membro della commissione, il quale assiste alla prova, e questi segna su ciascuno l'ora della consegna.

PROVA II. — **Clinica medica e chirurgica.**

Specie della prova: Orale.

Durata della prova: E' stabilita, caso per caso, dalla commissione esaminatrice.

Modalità: Da due serie di cavalli malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie, e procede successivamente alla visita dei due cavalli. Stabilita la diagnosi delle malattie, fa una dissertazione ragionata sulle cause cognite o presunte, sulla natura, terapia, prognosi delle medesime.

PROVA III. — **Chirurgia: Operazioni chirurgiche.**

Specie della prova: Orale pratica.

Durata della prova: Fino al compimento dell'operazione.

Modalità: Il candidato, estratta a sorte una tesi, fra quelle in appresso indicate, corrispondente ad una operazione chirurgica, fa una esposizione teorica delle malattie, delle lesioni e dei casi che richiedono tale operazione; indica i diversi metodi operatori conosciuti nello stato attuale della scienza, e, scegliendo quello che crede di adottare, adduce le ragioni della preferenza e poscia esegue una operazione.

TESI.

1. Salasso alla giugulare.
2. Trapanazione di un seno frontale o mascellare (a scelta della Commissione).
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Cistiguttorotomia.
5. Allacciatura della giugulare.

6. Allacciatura della carotide.

7. Esofagotomia.

8. Tracheotomia.

9. Suture negli intestini e delle pareti addominali.

10. Uretrotomia.

11. Castrazione.

12. Miotomia caudale.

13. Toracentesi e paracentesi.

14. Cauterizzazione sottocutanea coxo-femorale o scapolo-omerale (a scelta della commissione).

15. Cauterizzazione trascorrente al garretto.

16. Cauterizzazione a punte al garretto.

17. Cauterizzazione trascorrente al nodello.

18. Tenotomia del peroneo-prefalangeo.

19. Tenotomia dell'epitroclo-sopra-carpiano.

20. Tenotomia del perforato.

21. Tenotomia al perforante.

22. Nevrotomia plantare.

23. Asportazione della fibro-cartillagine laterale del piede.

24. Dissolatura.

Parte definitiva dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti veterinari.

PROVA UNICA.

Specie della prova: orale.

Durata della prova: un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte due tesi fra quelle in appresso indicate, e quindi svolge gli argomenti e risponde ai quesiti che, intorno ad esse, gli saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

TESI.

1. Concetto e definizione della malattia - Sintomatologia generale ed in particolare della febbre; diagnosi, durata e decorso della malattia; prognosi ed esiti.

2. Eziologia — Fattori eziologici interni; predisposizione ed immunità — Fattori eziologici esterni: agenti chimici, meccanici e termici; fattori dipendenti dal clima, dall'alimentazione e dal lavoro. Malattie di acclimatazione.

3. Microrganismi patogeni: vegetali, animali, ultramicroscopici o filtrabili - Nozioni circa la loro morfologia e biologia — Principali loro mezzi di offesa e corrispondenti prodotti di difesa dell'organismo infetto — Basi della sieroterapia.

4. Epiziozoologia — Cenno storico e distribuzione geografica dei pricipali morbi d'infezione — Vita dei germi patogeni nell'ambiente e loro propagazione - Porte di ingresso e condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo dell'infezione.

5. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi d'infezione; clinico, anatomo-patologico, batteriologici, sierologico - Malleina e tubercolina: loro uso.

6. Immunizzazione attiva e passiva: vaccinazione, sieroprofilassi e sierovaccinazione — Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico.

7. Morva, linfangite criptococcina e linfangite ulcerosa.

8. Principali infezioni dei bovini e in particolar modo della afta epizootica, peste bovina e tubercolosi.

9. Sangue: sua costituzione e sua funzione — Delle diecrasie in genere: loro concetto e distinzione — Diecrasie più frequenti negli equini — Organi ematopoietici — Affezioni protozoarie del sangue: piroplasmosi, tripanosomiasi e spiochetosi

10. Infiammazione — Setticemie e piocmie — Infezioni streoptococcoche e stafilococciche.

11. Generalità anatomiche e fisiologiche delle ossa e delle articolazioni — Osteomi — Fratture.

12. Generalità anatomiche e fisiologiche dell'apparecchio circolatorio sanguigno — Pericardite — Trombosi ed embolia.

13. Generalità anatomiche e fisiologiche sul sistema linfatico — Linfangite Adenite equina: sieroprofilassi e sieroterapia.

14. Sistema muscolare: generalità anatomiche e fisiologiche — Reumatismo muscolare ed articolare.

15. Sistema nervoso centrale: generalità anatomiche — Meningo-encefalite — Tetano: siero profilassi e sieroterapia.

16. Anatomia del sistema digerente — Digestione ed assorbimento — Catarro acuto e cronico gastro-intestinale; gastro-enteriti tossiche ed infettive — Coliche del cavallo.

17. Anatomia e fisiologia della bocca e retrobocca — Stomatite — Faringite — Ghiandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche e fisiologiche — Parotite — Fistole salivari.

18. Anatomia e fisiologia del fegato e della milza: parassiti del fegato — Cirroni epatica — Peritoneo: generalità anatomiche e fisiologiche — Peritonite.

19. Anatomia dell'apparecchio della respirazione — Semiotica fisica del torace — Bronchite — Polmonite — Pleurite — Influenza.

20. Reni: anatomia e fisiologia — Nefriti — Esame fisico, chimico e microscopico dell'urina — Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari.

21. Anatomia e fisiologia della pelle — Principali dermatosi ed in particolar modo di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie.

22. Ferite e loro distinzione — Ferite d'arma da fuoco — Fenomeni primitivi locali, emorragia, complicazioni generali, processo di cicatrizzazione — Asepsi ed antisepsi.

23. Anatomia e fisiologia dell'apparecchio genitale maschile e femminile — Orchite ed acrobustite — Botriomicosi del cordone spermatico — Ernie in genere ed in particolare di quelle inguinali — Morbo coitale maligno.

24. Anatomia del globo oculare — Principali malattie dell'apparecchio visivo ed in particolar modo dell'otalmia periodica.

25. Anatomia del piede dei solipedi — Podoflematite e podotrochilite.

VII.

PROGRAMMA DI ESAME PER L'IDONEITA' ALL'AVANZAMENTO AD ANZIANITA' ED A SCELTA DEI CAPITANI VETERINARI

A) Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità o parte preliminare per l'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani veterinari.

PROVA I. — **Igiene generale, epizooziologia, polizia sanitaria veterinaria.**

Specie della prova: scritta. Durata della prova: sei ore.

Specie della prova: scritta. Durata della prova: sei ore.

PROVA II. — **Zootecnia, giurisprudenza veterinaria, servizio veterinario in pace ed in guerra.**

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: sei ore.

Modalità per ciascuna delle suddette prove: senza il sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, vengono svolte sulle materie sopraindicate due temi formulati dalla Commissione esaminatrice e comunicati dal presidente al momento nel quale comincia la prova, ai candidati riuniti.

I lavori sono poi consegnati al membro della commissione che assiste alla prova, e questi segna su ciascuno l'ora della consegna

PROVA III. — **Clinica medica, clinica chirurgica.**

Specie della prova: Pratica e scritta.

Modalità: il candidato estrae a sorte un numero corrispondente ad uno dei quadrupedi ammalati già scelti dalla commissione, procede all'esame accurato e completo del soggetto adoperando tutti i mezzi di indagine diagnostica, che il caso richiede; formula in iscritto la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata nel quadrupede e risponde verbalmente a tutte le domande che in merito gli vengono fatte dalla commissione.

B) Parte definitiva dell'esame per l'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani veterinari.

PROVA UNICA. — **Anatomia descrittiva e patologica: patologia generale e speciale, medica e chirurgica - Igiene ippica.**

Specie della prova: orale.

Durata della prova: un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte tre tesi fra quelle in appresso indicate, le svolge e risponde ai quesiti che su di esse gli rivolge la commissione:

1. Sangue: anatomia, fisiologia, istologia, genesi e composizione del sangue — Patologia generale e semiologia — Alterazione dei globuli bianchi — Siero del sangue in condizioni patologiche e sue proprietà — Alterazioni del sangue in condizioni patologiche Parassiti del sangue e malattie più frequenti degli equini, da essi prodotte.

2. Febbre — Cenno storico — Eziologia, patogenesi, significato e funzione nelle malattie — Diagnosi e terapia della febbre — Febbre da strapazzo nei quadrupedi di truppa.

3. Infiammazione e neoformazione infiammatoria — Cenno storico — Eziologia; patogenesi e fisiologia patologica dell'infiammazione — Forme, esiti — Sintomalogia e terapia dell'infiammazione.

4. Trombosi ed embolia — Cause della trombosi — Caratteri anatomici e modo di formazione del trombo — Fenomeni anatomici e fisiologici nell'evoluzione del trombo — Embolismo — Origine dell'embolismo — Lesioni consecutive — Sintomatologia e terapia della trombosi, e dell'embolismo — Trombosi delle iliache nel cavallo.

5. Processi morbosi infettivi — Patogenesi, sintomatologia generale — Anatomia patologia e terapia — Dottrina dell'immunità — Vaccinazioni — Sieroterapia.

6. Infezioni moccio-farcinosa — Diagnosi differenziale dai morbi affini — Sussidi diagnostici per l'accertamento dell'infezione moccciosa — Profilassi e misure di polizia sanitaria.

7. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio della digestione — Nozioni generali sulla nutrizione allo stato normale — Gli alimenti — Chimica della digestione — Razione di mantenimento e razione di produzione — Alimentazione insufficiente — Alimentazione sovra abbondante

8. Disturbi della nutrizione — Malattia da rallentamento della nutrizione — Malattie degli organi digerenti e delle giandole annesse — Coliche e loro diagnosi differenziale — Anatomia patologica, prognosi e loro cura.

9. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio della respirazione — Semiatica polmonare — Malattie dell'apparecchio respiratorio più frequenti nei quadrupedi di truppa, loro diagnosi, prognosi, cura ed anatomia patologica.

10. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio della respirazione — Semeiotica del cuore — Malattie cardiache più comuni nei equini — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

11. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio uro-poietico — Esame clinico e microscopico delle urine, nefride, cistite e calcolosi urinaria — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura medico-chirurgica.

12. Cenni anatomici e fisiologici sul sistema nervoso — Malattie, lesioni — Malattie di questo sistema più frequenti nei quadrupedi di truppa — Loro anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

13. Anatomia e fisiologia del tegumento cutaneo — Malattie, lesioni e tumori della pelle più frequenti negli equini — loro anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

14. Anatomia e fisiologia dell'apparecchio locomotore — Difetti, malattie e lesioni più frequenti nei piedi degli equini — Anatomia patologia — Diagnosi prognosi e cura medica e chirurgica — Igiene delle estremità.

15. Anatomia e fisiologia dell'apparecchio della visione — Malattie degli occhi più frequenti nel cavallo — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia delle ossa, loro malattie, lesioni e tumori più frequenti — Anatomia patologia, diagnosi, prognosi e cura medico chirurgica.

17. Anatomia e fisiologia delle pricipali articolazioni e guaine tendinee — Malattie e lesioni più frequenti — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi, cura medico-chirurgica.

18. Igiene dei ricoveri nei reggimenti e nei depositi di allevamento — Disinfezione dei medesi e degli arnesi di bardatura.

19. Malattie esotiche: tropicali e sub-tropicali del bestiame (Tripanosomiasi, piroplasmosi, peste bovina) — Intossicazione da veleni di origine animale.

20. Conservazione delle carni per l'alimentazione delle truppe — Carni congelate e refrigerate, loro caratteri e valore nutritivo.

VIII.

PROGRAMMI DI ESAME PER L'IDONEITA' ALL'AVANZAMENTO AD ANZIANITA' E A SCELTA DEI TENENTI MEDICI

A) Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità o parte preliminare per l'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici.

1° GRUPPO:

PROVA I — Traumalogia e servizio sanitario in guerra.

PROVA II — Igiene militare.

2° GRUPPO.

PROVA I — Anatomia topografica.

PROVA II — Medicina operatoria.

3° GRUPPO.

PROVA I — Clinica medica e chirurgica.

PROVA II — Medicina legale militare

PROGRAMMI DI ESAME.

1° GRUPPO.

PROVA I. — **Traumatologia e servizio sanitario in guerra.**

Specie della prova: orale.

Durata della prova: 30 minuti.

Modalità: il candidato svolge due tesi estratte a sorte, una di traumatologia e una di servizio sanitario, rispondendo anche a tutte le interrogazioni che la sottocommissione crede di fare in argomento.

a) *Tesi di traumatologia*:

1. Armi da fuoco moderne e loro proiettili — Influenza delle moderne armi da fuoco sul numero dei feriti e sulla forma e gravità delle ferite — Dati statistici di confronto fra le varie guerre.

2. Azioni dei proiettili delle moderne armi da fuoco sul corpo umano.

3. Ferite d'arma da fuoco del capo.

4. Ferite d'arma da fuoco della faccia e del collo.

5. Ferite d'arma da fuoco del torace e dei visceri contenutivi.

6. Ferite d'arma da fuoco dell'addome e dei visceri contenutivi.

7. Ferite d'arma da fuoco del bacino e dei visceri contenutivi.

8. Ferite d'arma da fuoco della colonna vertebrale e del midollo.

9. Ferite d'arma da fuoco degli arti.

10. Lesioni da gas tossici e irritanti.

11. Norme generali per la cura delle ferite d'arma da fuoco nelle varie formazioni sanitarie di guerra — Concetto, indicazioni e tecnica dell'asepsi e antisepsi.

12. Anestesia locale e generale in guerra — Emorragie — Emostasia provvisoria e definitiva — Shock.

13. Complicazioni del decorso delle ferite per arma da fuoco — Infezioni piogeniche locali (flemmone, linfo-angioite, linfo-adenite, eresipela, osteomielite infettiva acuta).

14. Complicazioni nel decorso delle ferite per arma da fuoco — Infezioni generali — Tetano — Infezioni gassose.

b) *Tesi di servizio sanitario in guerra*:

1. Servizio sanitario in guerra — Scopo e ordinamento — Formazione delle unità sanitarie in personale e materiale — Mobilitazione dei servizii sanitarii.

2. Servizio sanitario presso i corpi di truppa — Posto di medicazione — Sgombero dei feriti sui posti di medicazione, sui luoghi di riunione, sulle sezioni di sanità — Mezzi di trasporto — Ospedalizzazione in sito dei feriti non trasportabili e mezzi per effettuarla.

3. Funzionamento del servizio sanitario negli stabilimenti di prima linea — Sezioni di sanità e ospedaletti da campo assegnati ai corpi di armata e alle divisioni — Sezioni di disinfezione — Ambulanze chirurgiche e specializzate.

4. Funzionamento del servizio sanitario negli stabilimenti di seconda linea — Ospedali da campo e da guerra assegnati alle armate e unità sanitarie speciali — Ospedali civili e militari, contumaciali e di tappa, posti di soccorso, magazzini di materiale sanitario.

5. Servizio di sgombero di malati e feriti lungo la linea di tappa, per via ordinaria, sulle ferrovie, per via acquea — Stazioni di smistamento e loro importanza — Convogli sanitari e ambulanze fluviali.

6. Stabilimenti di riserva — Ospedali militari territoriali — Ospedali militari di nuovo impianto — Ospedali civili messi a disposizione dell'autorità militare — Depositi di convalescenza.

PROVA II. — **Igiene militare.**

Specie della prova: orale e pratica.

a) *Prova orale.*

Durata della prova: 15 minuti.

Modalità: il candidato svolge una tesi estratta a sorte, rispondendo anche alle interrogazioni che la sottocommissione crede di fafrgli in argomento.

Tesi. — 1. Reclutamento del soldato. Morbosità, mortalità, malattie speciali del soldato.

2. Alloggiamenti, accantonamenti, accampamenti, con speciale riguardo alle trincee e ricoveri.

3. Igiene della pella, vestiario, equipaggiamento.

4. Alimentazione — Razione del soldato in pace e in guerra e sua costituzione per qualità e quantità.

5. Adulterazioni e alterazioni più comuni delle sostanze alimentari.

6. Acqua potabile.

7. Esercitazioni e marce.

8. Infezioni e immunità. Sieri e vaccini.

9. Profilassi in genere contro le malattie infettive.

10. Tubercolosi.

11. Malaria.

12. Tifo addominale - Paratifi.

13. Difterite.

14. Polmonite. Influenza.

15. Meningite cerebro-spinale epidemica.

16. Malattie esantematiche comuni.

17. Vaiuolo.

18. Tifo petecchiale.

19. Peste bubbonica.

20. Colera.

21. Dissenteria.

22. Ittero infettivo. Febbre ricorrente.

23. Malattie infettive oftalmiche con speciale riguardo al tracoma.

24. Malattie veneree.

25. Malattie cutanee parassitarie.

26. Disinfezioni e disinfestazioni in pace e in guerra.

b) *Prova pratica.*

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla sottocommissione.

1. *a*) Metodo semplice di colorazione e metodo del Gram.

b) Prelevamento di un campione di acqua per l'esame chimico.

2. *a*) Esame di microrganismi in goccia pendente.
   b) Determinazione della durezza di un'acqua.

3. *a*) Esame di uno sputo tubercolare.
   b) Ricerca dell'ammoniaca e dei nitriti in un'acqua.

4. *a*) Allestimento di un preparato di sangue per esame microscopico.
   b) Determinazione dell'alcool nel vino.

5. *a*) Esame di preparati malarici.
   b) Ricerche di sostanze coloranti nel vino.

6. *a*) Esame di pus blenorragico.
   b) Esame di un campione di farina.

7. *a*) Tecnica di siero-reazione.
   b) Determinazione dei solfati nel vino (gessatura).

8. *a*) Lettura di un preparato di sangue allestito per strisciamento e colorato col Giemsa.
   b) Ricerca del piombo nelle stagnature.

9. *a*) Diagnosi microscopica della tigna favosa e tonsurante.
   b) Esame microscopico di fibre tessili.

10. *a*) Esame microscopico di feci con uova di elminti.
    b) Esame microscopico di un campione di caffè.

2° GRUPPO.

PROVA I. — **Anatomia topografica.**

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: sarà stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate:

Tesi. 1. Regione della volta del cranio — Topografia cranio-cerebrale.
2. Regione parotidea.
3. Regione sopra-ioidea.
4. Regione sotto-ioidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero-laterale della parete addominale.
9. Regione ingeino-addominale o del canale inguinale.
10. Regione perineale anteriore.

11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed antero-esterna dell'avambraccio.
15. Regione posteriore dell'avambraccio e dorsale del polso e della mano.
16. Regione anteriore del polso e palmare.
17. Regione glutea.
18. Regione inguino-femorale e crurale.
19. Regione anteriore della coscia e rotulea.
20. Regione posteriore della coscia e poplitea.
21. Regione anteriore esterna della gamba e dorsale del piede.
22. Regione posteriore della gamba.
23. Regione della pianta del piede.

PROVA II. — **Medicina operatoria.**

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: sino al compimento dell'operazione.

Modalità. — Questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate.

Quando nel tema sono comprese parecchie operazioni, la sottocommissione fissa fin dal principio dell'esame quella o quelle che il candidato deve eseguire; il candidato espone le indicazioni dell'operazione e la tecnica che intende adottare; la sottocommissione fa tutte le interrogazioni che crede convenienti.

Tesi. — 1. Legatura della carotide primitiva, della linguale.
2. Legatura della carotide esterna, della succlavia..
3. Legatura della arteria ascellare, dell'omerale..
4. Legatura dell'arteria iliaca esterna, della femorale, della poplitea.
5. Amputazioni nella continuità degli arti.
6. Disarticolazione capo-metacarpica del pollice, della mano.
7. Disarticolazione dell'avambraccio, del braccio.
8. Disarticolazione del piede, della gamba.
9. Resezione dell'articolazione scapolo-omerale, dell'articolazione del ginocchio.
10. Trapanazione del cranio, craniotomia.
11. Tenorrafia, neurorrafia, osteorrafia.
12. Enucleazione od esenterazione del globo oculare.
13. Tracheotomia, esofagotomia esterna.
14. Toracentesi, toracotomia.
15. Laparatomia (incisioni laparatomiche varie) — Suture intestinali.
16. Operazione radicale dell'ernia inguinale e dell'ernia crurale.
17. Cateterismo, puntura della vescica, cistotomia soprapubica.
18. Anestesia generale e locale: indicazioni e tecnica - Puntura lombare.

3° GRUPPO.

PROVA I. — **Esame di clinica medica e di clinica chirurgica.**

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice

Modalità. — Questa prova ha luogo al letto del malato nell'ospedale militare. Da due serie di malati, corrispondenti l'una a malattie mediche (comprese le veneree) e l'altra a malattie chirurgiche (comprese le oftalmiche e auricolari) il candidato estrae a sorte per ognuna un caso, procede all'esame del malato, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia, rispondendo anche alle eventuali interrogazioni della sottocommissione.

Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici che si reputano necessari e di cui il candidato avesse bisogno (Elettro-diagnostica, oftalmoscopia, otoscopia, laringoscopia, chimica e microscopia clinica).

PROVA II. — **Esame di medicina legale militare.**

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: la sottocommissione prende gli opportuni accordi col direttore dell'ospedale e sceglie un numero di casi, nei quali o per infermità o per imperfezioni occorre dare un giudizio medico-legale. Il candidato, alla presenza della sottocommissione, estratto a sorte un numero corrispondente ad uno dei casi scelti, visita l'individuo, quindi compila il documento medico-legale che il caso richiede nella forma prescritta dai vigenti regolamenti.

Sono fornite ai candidati: l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, la legge, il regolamento e l'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento, il testo unico delle leggi sulle pensioni civile e militari, la nuova legge sulle pensioni (circolare 388 *giornale militare* 1917) e tutti i mezzi di diagnostica occorrenti a ciascun caso.

B) Parte definitiva dell'esame per l'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici.

PROVA I. — Anatomia patologica.

PROVA II. — Esperimento pratico di laboratorio.

a) Anatomia patologica.

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla commissione.

Modalità: la prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare. La prova consisterà in un'autopisia, in cui il candidato, oltre a dimostrare la tecnica, dovrà fare la descrizione dei caratteri anatomo-patologici più importanti delle lesioni riscontrate.

b) Esperimento pratico di laboratorio.

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla commissione.

Modalità: la prova avrà luogo nei gabinetti dell'ospedale militare.

Essa verterà su uno dei seguenti argomenti:

1. Tecnica delle reazioni biologiche più comuni.

2. Ricerche ematologiche varie.

3. Esame di liquido cefalo-rachidiano o di altri liquidi normali o patologici.

4. Esame chimico e microscopico delle urine.

5. Esami elettro-diagnostici.

6. Diagnosi radioscopica e radiografica (esclusa la tecnica radiologica) di lesioni chirurgiche.

La scelta dell'argomento in cui dovrà vertere la prova è devoluta alla commissione Il candidato, a prova ultimata, ne illustrerà i risultati.

IX.

PROGRAMMI DI ESAME PER L'IDONEITA' ALL'AVANZAMENTO AD ANZIANITA' E A SCELTA DEI CAPITANI MEDICI

A) Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità o parte preliminare per l'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici.

1° GRUPPO.

PROVA UNICA. — Amministrazione — Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione — Igiene militare.

2° GRUPPO.

PROVA UNICA. — Anatomia chirurgica e medicina operatoria.

3° GRUPPO.

PROVA 1ª — Clinica medica o clinica chirurgica.

PROVA 2ª — Medicina legale militare.

PROGRAMMI DI ESAME.

1° GRUPPO.

PROVA UNICA. — Amministrazione - Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione — Igiene militare.

Specie della prova: orale.
Durata della prova: 45 minuti complessivamente.

a) Amministrazione.

Tesi. — 1. Composizione dei consigli d'amministrazione degli ospedali militari, loro agenti ed attribuzioni — Responsabilità dei consigli e dei loro agenti — Operazioni di cassa.

2. Ordinamento dei magazzini degli ospedali militari.

3. Norme amministrative per gli ospedali militari principali, succursali e infermerie presidiarie, pei depositi di convalescenza e per gli stabilimenti balneo-termali.

b) Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione

Tesi. — 1. Ordinamento del servizio sanitario in guerra ((generalità, dipendenza delle direzioni e degli uffici di sanità, dipendenza degli organi esecutivi del servizio sanitario).

2. Organi direttivi e loro attribuzioni presso l'intendenza generale, le armate, i corpi d'armata e le divisioni.

3. Organi esecutivi e loro funzioni presso i corpi (personale e materiale): impianto di un posto di medicazione e suo funzionamento durante e dopo il combattimento.

4. Sezioni di sanità (personale e materiale): funzionamento di una sezione di sanità nelle sue diverse parti — Ambulanze chirurgiche e speciali: loro funzionamento e rapporti rispetto agli ospedali di seconda linea (ospedali base) — Sezioni di disinfezione.

5. Ospedali da campo (personale e materiale): funzionamento di un ospedale da campo assegnato ad un corpo di armata (prima linea) e di un ospedale da campo di seconda linea.

6. Magazzini avanzati di materiale sanitario — Stabilimenti sanitari di riserva.

7. Trasporto dei feriti e malati in guerra, dalla prima linea alla zona territoriale — Soccorsi sanitari a militari viaggianti sulle ferrovie.

8. Servizio volontario delle associazioni di soccorso — Convenzioni di Ginevra.

9. Mobilitazione delle formazioni e stabilimenti sanitari di prima e seconda linea e di riserva: norme principali relative alla loro costituzione in personale e materiale.

10. Progetto di mobilitazione — Norme generali relative alla compilazione di esso presso le direzioni di sanità e presso gli ospedali militari.

c) Igiene militare

1. Reclutamento del soldato.

2. Igiene personale del soldato — Equipaggiamento del soldato.

3. Alimentazione del soldato.

4. Approvvigionamento idrico in pace e in guerra.

5. Alloggiamenti, accantonamenti e accampamenti in pace e in guerra, con speciale riguardo alle inchieste sanitarie da eseguire nelle varie circostanze di pace e di guerra.

6. Profilassi delle malattie infettive in generale, con speciale riguardo alle malattie castrensi — Vaccinazioni profilattiche.

7. Malattie infettive comuni.

8. Malattie infettive esotiche.

9. Malattie veneree — Malattie infettive oftalmiche.

10. Disinfezioni e disinfestazioni in generale. — Mezzi regolamentari e improvvisati.

11. Disinfezioni e disinfestazioni nelle varie circostanze di pace e di guerra (alloggiamenti varii, accampamenti, trincee, campo di battaglia) — Stazioni di risanamento.

12. Nozioni generali di igiene coloniale, con speciale riguardo alle malattie infettive delle nostre colonie; norme generali di sanità marittima.

2° GRUPPO.

PROVA UNICA. — **Anatomia chirurgica e medicina operatoria.**

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare.

Il candidato, estratto a sorte un numero dei temi sotto indicati, descrive minutamente la regione sulla quale cade l'operazione chirurgica, accenna alle malattie o lesioni per le quali l'operazione è indicata, con speciale riguardo alle lesioni di guerra, e accenna pure ai principali processi operativi, facendo risaltare i vantaggi di quello che intende attuare. Procede quindi sul cadavere all'operazione, completandola fino alla medicazione, e parla infine della cura post-operativa.

Quando nel tema sono comprese parecchie operazioni, la sottocommissione stabilisce quale il candidato debba eseguire.

1. Legatura della carotide e sue branche al collo.

2. Legatura dell'arteria succlavia.

3. Legatura dell'arteria iliaca esterna e della femorale.

4. Angiorrafia — Trattamento degli aneurismi.

5. Amputazioni nella continuità degli arti.

6. Disarticolazione della spalla, del gomito, della mano, delle dita.

7. Disarticolazione della coscia, del ginocchio.

8. Amputazioni osteoplastiche del ginocchio e del piede — Disarticolazioni parziali del piede (tarso-metatarsica, sotto-astragalea).

9. Resezione della spalla e del ginocchio.

10. Trapanazione del cranio — Cranotomia.

11. Trapanazione dell'apofisi mastoide e antrotomia.

12. Enucleazione o exenterazione del bulbo oculare.

13. Ricerca del nervo radiale e dello sciatico, sutura o neuroplastica — Ricerca dei tendini del polso e sutura o tenoplastica.

14. Tracheotomia — Esofagotomia esterna.
15. Resezioni costali
16. Laparatomia, suture e resezioni intestinali.
17. Gastroenterostomia — Appendicectomia.
18. Nefrotomia e nefrectomia.
19. Operazione radicale dell'ernia inguinale e dell'ernia crurale
20. Cistomia — Orchiectomia.

3° GRUPPO.

PROVA I. — **Clinica medica e clinica chirurgica**

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: questa prova ha luogo al letto del malato all'ospedale militare. Da una serie di malati, corrispondenti a malattie mediche (e specialità: neuro-psichiatrica e dermosifilopatica), e a malattie chirurgiche (e specialità: oftalmoiatria e otorinolaringoiatria), il candidato estrae a sorte un numero e procede successivamente all'esame del malato, e rispondendo alle analcghe interrogazioni della sottocommissione, fa la diagnosi, e tratta la prognosi e la cura delle malattie. Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici che si reputano necessari e che il candidato intendesse di usare (elettrodiagnostica, oftalmoscopia, otoscopia, laringoscopia, chimica clinica, microscopia, esami diversi del sangue, ecc.).

N.B. - E' in facoltà del candidato di chiedere di fare la prova in clinica medica o in clinica chirurgica. In questo caso la scelta del malato è devoluta alla sottocommissione.

PROVA II. — **Medicina legale militare.**

Specie della prova: pratica

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: la sottocommissione prende gli opportuni accordi col direttore dell'ospedale e sceglie un numero di casi, nei quali, o per infermità o per imprfezioni, occorre dare un giudizio indico-legale.

Il candidato, alla presenza della sottocommissione, estratto a sorte un numro corrispondente ad uno dei casi scelti, visita l'individuo, quindi compila il relativo documento medico-legale nella forma prescritta per la compilazione dei certificati medico-legali dell'art. 49 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari e dalla nuovb legge sulle pensioni (circolare 388 *giornale militare* 1917).

Sono forniti ai candidati: l'elenco delle infermità esistenti dal servizio militare, la legge, il regolamento e l'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento, il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e tutti i mezzi diagnostici occorrenti a ciascun caso.

B) Parte definitiva dell'esame per l'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici.

PROVA 1ª — Clinica.

PROVA 2ª — Anatomia patologica.

a) Clinica.

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dalla commissione esaminatrice.

Modalità: Questa prova ha luogo nell'ospedale militare.

La commissione sceglie non meno di due casi fra malattie mediche e chirurgiche, e li assegna al candidato. Questi sceglierà uno dei due casi, e sotto la sorveglianza di tutta lacommissione, o di parte di essa, procede alla visita dell'infermo, ne redige la cartella clinica con la storia, l'esame obbiettivo, la diagnosi e la prognosi, servendosi di tutte le indagini di laboratorio ed anche speciali (oftalmoscopia, otoscopia, elettrodiagnostica, radioscopia, esclusa la tecnica radiologica, ecc.). Compila inoltre la relazione del provvedimento medico-legale che fosse necessario. Ciò fatto, presenta alla commissione la cartella clinica e la relazione medico-legale, e al letto del malato illustra la diagnosi; seguirà la discussione orale.

b) Anatomia patologica.

Se nel caso clinico assegnato al candidato non risultasse necessario un esame di gabinetto, la commissione ne richiederà uno a sua scelta.

Specie della prova: pratica.

Durata delal prova: è stabilita, caso per caso, dalla commissione.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare. La prova consisterà nell'interpretazione anatomo-patologica delle lesioni riscontrate in un cadavere, o in pezzi isolati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **236.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari. - Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale. - Ufficio addestramento). — 27 aprile 1923.

Con riferimento al R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 276 (circolare 104 *giornale militare* c. a.), gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari avranno luogo colle seguenti norme:

1° Gli esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti i tenenti colonnelli commissari compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione nel quadro di avanzamento di cui alla circolare 564 *giornale militare* 1922 avranno inizio il 22 maggio p. v. Nel pomeriggio del giorno precedente (21 maggio) i candidati si presenteranno ai Comandi delle rispettive divisioni per ritirare, in busta chiusa e suggellata, i 3 temi tra i quali potranno scegliere quello preferito per lo svolgimento;

2° I temi saranno in precedenza compilati e trasmessi dalla commissione esaminatrice all'uopo riunita dal presidente;

3° Non oltre il pomeriggio del 22 giugno ciascun candidato presenterà al rispettivo comando di divisione, in busta chiusa, il tema svolto, che sarà sollecitamente inviato all'ispettorato dei servizi di commissariato presso il Ministero della guerra, per essere poi consegnato alla commissione esaminatrice;

4° Ricevuti i temi il presidente riunirà la commissione per l'esame di essi, dopo di che avrà luogo la discussione orale per la quale i candidati si presenteranno nella località, nel giorno ed all'ora che saranno fissati dal presidente della commissione;

5° La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente

Generale di armata: MONTUORI cavaliere Luca.

Membri

Generale di divisione: FIASTRI Pat. di Reggio E. comm. Giulio.

Generale commissario: MARCOZZI comm. Carlo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 237. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli medici. — Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale. - Ufficio addestramento). 27 aprile 1923.

Con riferimento al R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 276 (circolare 104 *giornale militare* c. a.), gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli medici avranno luogo colle seguenti norme:

1° Gli esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti i tenenti colonnelli medici compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione nel quadro di avanzamento di cui alla circolare 564 *giornale militare* 1922, avranno inizio il 15 maggio.

Nel pomeriggio del giorno precedente (14 maggio) i candidati si presenteranno ai comandi delle rispettive divisioni, per ritirare, in busta chiusa e suggellata, i tre temi tra i quali potranno scegliere quello preferito per lo svolgimento;

2° I temi saranno in precedenza compilati e trasmessi dalla commissione esaminatrice in una riunione indetta tempestivamente dal presidente;

3° Non oltre il pomeriggio del giorno 15 giugno ciascun candidato rimetterà al rispettivo comando di divisione, in busta chiusa, il tema svolto, che sarà sollecitamente inviato al Ministero della guerra, (Direzione Centrale del servizio sanitario militare), per essere poi inoltrato alla commissione esaminatrice;

4° Ricevuti i temi, il presidente della commissione fisserà il luogo, il giorno e l'ora in cui i candidati dovranno presentarsi per la discussione orale della memoria e per rispondere intorno a tutti quegli argomenti relativi al rispettivo servizio sui quali la commissione stessa crederà interrogarli;

5° La commissione sarà così composta:

Presidente

Generale di armata: MONTUORI cavaliere Luca.

Membri

Generale di divisione: FIASTRI Pat. di Reggio E. comm. Giulio.
Generale medico: BERNUCCI cav. Giovanni.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 238. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale. – Ufficio addestramento). — 27 aprile 1923.

Con riferimento alla circolare 564 *giornale militare* 1922, al R. decreto dell'8 febbraio, n. 276 (circolare 104 *giornale militare* c. a.), al R. decreto del 4 marzo 1923, n. 493 (circolare 149 *giornale militare* c. a.) ed alla circolare 235 *giornale militare* c. a., gli esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle varie armi avranno luogo colle seguenti modalità:

1° Gli eperimenti per i capitani delle varie armi aspiranti all'avanzamento a scelta avranno inizio il 4 settembre;

2° Ai capitani ammessi agli esperimenti di avanzamento a scelta sarà subito concesso quel tempo di licenza ordinaria del quale ancora potessero fruire nel biennio, salvo non ostino imprescindibili esigenze di servizio;

3° I temi per le varie prove verranno stabiliti dal presidente della commissione esaminatrice, sentiti i membri della commissione stessa.

E' negli intendimenti del Ministero che i temi siano formulati in modo da permettere ai candidati di dimostrare la maturità della loro intelligenza, e la solidità della loro cultura, senza peraltro esigere alcun sforzo speciale di memoria.

Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta, saranno assegnate 8 ore. Salvo le eccezioni di cui al capoverso seguente non sarà concesso ai candidati di portar seco libri, regolamenti, appunti, carte, schizzi, ecc.

Sarà autorizzato l'uso di formulari, tavole numeriche, tavole di tiro, manuali logaritmici per le prove che importino compilazione di progetti e soluzioni di questioni di tiro;

4° Per l'esperimento teorico comune a tutte le armi che, ai sensi dell'articolo 8 della circolare 104 *giornale militare* c. a., può volgere su differenti discipline, verranno assegnati due temi per ciascuna di queste, ed il candidato sarà tenuto a volgere un solo tema sul totale dei temi proposti: e precisamente verranno assegnati due temi di organica, due temi di fortificazione, due temi di tattica, ed il candidato dovrà svolgere un unico tema scelto fra i 6 predetti;

5° I capitani delle colonie e comandati all'estero, ammessi agli esperimenti di avanzamento a scelta, li dovranno sostenere in Italia.

Essi svolgeranno i temi inerenti agli esperimenti teorici (parte comune e parte speciale) cogli ufficiali del corpo d'armata di Roma.

Quelli fra essi che fossero dislocati in Eritrea ed in Somalia si considereranno come rimpatriati; saranno trasferiti ad un corpo stanziato in Italia, e qualunque sia l'esito dei loro esami, non faranno ritorno nella Colonia;

6° I giudizi sui singoli candidati saranno pronunciati in seguito a votazione a scrutinio segreto, con le modalità previste dai §§ 15 e 16 del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

7° La Commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Presidente

Generale d'Esercito: BADOGLIO cavaliere Pietro.

Membri

Generale di divisione: BARCO comm. Lorenzo.
Generale di brigata: BUFFA DI PERRERO comm. Vittorio.
Colonnello dei granatieri: GIACCHI DEI CONTI GIACCHI cav. Nicolò.
Colonnello di fanteria: BARRECA cav. Riccardo.
Colonnello di cavalleria: ANGELINI cav. Pio.
Ten. col. di cavalleria: CHIAPIRONE cav. Ferdinando.
Colonnello d'artiglieria: CARACCIOLO cav. Mario.
Ten. col. d'artiglieria: GARGIULO cav. Domenico.
Ten. col. del genio: PORTA cav. Virginio.
Ten. col. del genio: DE BENEDETTI cav. Giovanni Antonio.

8° La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 30 agosto alle ore 10 presso il comando del presidio di Roma per concretare i temi da assegnarsi ai candidati. Sarà convocata in seguito nei giorni e nelle ore che il presidente della commissione riterrà opportuni, a cura del presidente stesso, per l'esame dei temi svolti e per la decisione circa la ammissibilità dei candidati agli esperimenti pratici.

I temi saranno inviati ai comandi di corpo di armata a cura della commissione esaminatrice.

Gli ufficiali ammessi agli esami a scelta saranno divisi in due gruppi, ciascuno di 60 ufficiali circa, e si presenteranno al comando del presidio predetto nel mattino del giorno precedente all'inizio degli esperimenti pratici, vestendo la uniforme ordinaria.

I nomi degli ufficiali componenti i due gruppi saranno pubblicati a cura del Ministero;

9° Gli esami scritti (parte comune e parte speciale) avranno luogo alle sedi dei singoli corpi d'armata, contemporaneamente per i due gruppi; si inizieranno il 4 giorno 4 settembre.

Gli ufficiali saranno al termine di questi lasciati in libertà in modo che possano rientrare al corpo, o riprendere la licenza, dato che ne abbiano ancora diritto.

Gli esperimenti pratici si svolgeranno nel territorio del corpo d'armata di Roma e si inizieranno il giorno 2 ottobre per il 1° gruppo, il giorno 21 ottobre per il 2° gruppo.

10° Apposita commissione, nominata dai comandanti di corpo d'armata, è composta di un colonnello, presidente, e di due altri ufficiali, membri, provvederà alla vigilanza durante lo svolgimento dei temi compresi negli esperimenti teorici.

Saranno osservate le stesse norme stabilite per gli esami in iscritto per l'ammissione alla scuola di guerra colla sola differenza che i lavori saranno dai comandanti di corpo d'armata spediti al Ministero (Ufficio addestramento) anzichè al comando della scuola di guerra;

11° Il Ministero provvederà alla consegna dei temi alla commissione esaminatrice, ed in base al responso di questa comunicherà per mezzo dei Comandi di corpo d'armata il risultato della prova ai candidati e la loro ammissione o non ammissione agli esperimenti pratici;

12° Il Comandante del corpo d'armata di Roma disporrà perchè sieno forniti al presidente della commissione i locali, gli oggetti di cancelleria, i cavalli da sella, il personale di servizio, i reparti di truppa, i automobile a disposizione del presidente della commissione, il numero dei colpi di artiglieria, ecc. necessari per lo svolgimento degli esperimenti;

13° I nomi dei capitani dichiarati idonei all'avanzamento a scelta verranno pubblicati nel *bollettino ufficiale*.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **239.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani commissari. - Norme esecutive.** — Stato Maggiore Centrale. Ufficio addestramento). — 27 aprile 1923.

Con riferimento alla circolare 564 *giornale militare* 1922 ed al R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 276 (circolare 104 *giornale militare* c. a.) gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei Capitani commissari, si svolgeranno colle seguenti modalità:

1° Gli esami ad anzianità ed a scelta per i capitani commissari avranno luogo in Roma e si inizieranno il giorno 20 giugno;

2° I candidati che dovranno sostenere sia gli esami ad anzianità sia a scelta si presenteranno nella mattina del giorno 19 giugno all'ispettorato dei servizi di commissariato;

3° La commissione esaminatrice per gli esami ad anzianità dei capitani Commissari sarà così composta:

Presidente

Generale Commissario: MARCOZZI comm. Carlo.

Membri

Colonnello in servizio di S. M.: RICHETTI cav. Aurelio.

Colonnello Commissario: VINCENZOTTI comm. Luigi.

Colonnello Commissario: BERARDI comm. Giuseppe.

La stessa commissione coll'aggiunta del tenente colonnello in servizio S. M. STIRPE cav. Angelo costituirà la commissione per le prove definitive degli aspiranti all'avanzamento a scelta;

4° Il presidente riunirà in precedenza la commisione esaminatrice per la compilazione dei temi da assegnarsi ai candidati. Per lo svolgimento di detti temi la commissione potrà valersi dei locali della biblioteca del Ministero della guerra.

5° Ai capitani che devono sostenere gli esami, sarà concessa la licenza ordinaria alla quale avessero eventualmente ancora diritto a meno che non ostino imprescindibili esigenze di servizio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 240. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione. – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). 27 aprile 1923.

Con riferimento alla circolare 564 *giornale militare* 1922, al R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 276 (circolare 104 *giornale militare* c. a.); alla circolare 235 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per i capitani di amministrazione si svolgeranno colle seguenti modalità:

1° Gli esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per i capitani di amministrazione avranno luogo in Roma e si inizieranno il giorno 15 maggio.

I candidati si presenteranno nella mattina del giorno 14 maggio all'ispettorato dei servizi di commissariato vestendo l'uniforme ordinaria;

2° La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente

Generale commissario: MARCOZZI comm. Carlo.

Membri

Colonnello in servizio di S. M.: BERTINI cav. Francesco.

Colonnello d'amministrazione: CAROLEI cav. Carmine.

Ten. col. d'amministrazione: VILLA cav. Paolo.

Ten. col. d'amministrazione: GIANNONI cav. Enrico.

3° Il presidente riunirà in precedenza la commissione esaminatrice per la compilazione dei temi, per lo svolgimento dei quali i candidati saranno riuniti nella biblioteca del Ministero;

4° Ai capitani di amministrazione che debbono sostenere gli esperimenti suddetti sarà concessa la licenza ordinaria alla quale avessero eventualmente ancora diritto, salvo non ostino imprescindibili esigenze di servizio.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 241. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 27 aprile 1923.

Con riferimento alla circolare 564 *giornale militare* 1922, al R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 276 (circolare 104 *giornale militare* c. a.); alla circolare 235 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza i svolgeranno colle seguenti norme:

1° Gli esperimenti preliminari e definitivi per i capitani di sussistenza che aspirano all'avanzamento a scelta avranno luogo in Roma e si inizieranno il giorno 2 giugno.

I candidati dovranno presentarsi all'ispettorato dei servizi di commissariato nella mattina del giorno 1 giugno;

2° La commissione esaminatrice sarà costituita come segue:

Presidente

Generale commissario: MARCOZZI comm. Carlo.

Membri

Colonnello commissario: VINCENZOTTI comm. Luigi.
Colonnello commissario: BERALDI comm. Giuseppe.
Ten. col. in servizio di S. M.: STIRPE cav. Angelo.
Maggiore di sussistenza: VERONESI cav. Giovanni.

3° Il presidente riunirà prima della data dell'inizio degli esami la commissione esaminatrice per la compilazione dei temi.

Per lo svolgimento di questi la commissione avrà a sua disposizione i locali della Biblioteca del Ministero della guerra;

4° Gli esperimenti per i tenenti di sussistenza aspiranti all'avanzamento a scelta avranno inizio il giorno 12 giugno.

I candidati si presenteranno all'ispettorato dei servizi di commissariato il mattino del giorno 11 giugno;

5° La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente

Generale commissario: MARCOZZI comm. Carlo.

Membri

Colonnello commissario: BERALDI comm. Giuseppe.
Tenente colonnello in servizio di S. M.: STIRPE cav. Angelo.
Maggiore di sussistenza: FERSULA cav. Vincenzo.

6° Per la compilazione dei temi da assegnarsi ai candidati e per il loro svolgimento si seguiranno le norme di cui al precedente n. 3;

7° Agli ufficiali che dovranno subire gli esami sarà concessa la licenza ordinaria alla quale avessero eventualmente ancora diritto, a meno che non ostino imprescindibili esigenze di servizio.

Quelli di essi che risiedessero in Eritrea od in Somalia saranno rimpatriati definitivamente.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 242. AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 27 aprile 1923.

Con riferimento alla circolare 564 *giornale militare* 1922, al R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 276 (circolare 104 *giornale militare* c. a.); alla circolare 235 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici, si svolgeranno colle seguenti modalità:

1° Gli esami sia ad anzianità sia a scelta per i capitani e tenenti medici avranno luogo in Roma, presso l'ospedale principale.

I candidati vi si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello in cui si inizieranno le prove;

2° Agli ufficiali che dovranno subire gli esami sarà concessa la licenza ordinaria alla quale avessero eventualmente ancora diritto, a meno che non ostino imprescindibili esigenze di servizio;

3° Sono stabiliti due turni di esami; il primo avrà inizio il 14 giugno p. v.; il secondo il 16 ottobre p. v.

Al primo turno si presenteranno i capitani e tenenti chiamati agli esami ad anzianità (esclusi i tenenti residenti nelle colonie ed oltremare); al secondo turno i capitani ed i tenenti aspiranti alla promozione a scelta ed i tenenti residenti nelle colonie ed oltremare;

4° La commissione per gli esami ad anzianità sarà suddivisa in 3 sottocommissioni, e composta come segue:

Presidente

Generale medico CALLEGARI cav. Giovanni.

1ª *Sottocommissione*

Colonnello medico RICCHIONE cav. Ettore.
Tenente colonnello medico MARTOGLIO cav. Ferdinando.
Maggiore medico FRISONI cav. Paolo.

2ª *Sottocommissione*

Colonnello medico RIVA cav. Umberto.
Tenente colonnello medico CACCIA cav. Filippo.
Maggiore medico SIMULA cav. Ubaldo.

3ª *Sottocommissione*

Colonnello medico GUALDI cav. Carlo.
Tenente colonnello medico MARIOTTI-BIANCHI cav. Giovanni.
Tenente colonnello medico RICCI cav. Serafino.

Per gli esami a scelta (parte definitiva) la commissione sarà costituita dagli stessi ufficiali riuniti in seduta plenaria;

5° I capitani e tenenti appartenenti a truppe di stanza in Eritrea e Somalia che si recano in Italia per subire gli esperimenti non faranno più ritorno in colonia e si considereranno come rimpatriati definitivamente.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **243.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 27 aprile 1923.

Con riferimento alla circolare 564 *giornale militare* 1922, al R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 276 (circolare 104 *giornale militare* c. a.); ed alla circolare 235 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari, si svolgeranno colle seguenti norme:

1° Gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani del corpo veterinario militare avranno luogo in Roma nella prima quindicina del mese di

giugno p. v., e quelli per i tenenti veterinari nella seconda quindicina del mese di settembre;

2° Saranno ammessi agli esami d'avanzamento ad anzianità i capitani ed i tenenti veterinari compresi nei limiti di anzianità stabiliti dalla circolare n. 564 *giornale militare* 1922 per la iscrizione nel quadro d'avanzamento per il 1923, che non subirono gli esami in parola, o che, avendoli subiti, non conseguirono l'idoneità;

3° I programmi e le modalità di esame sono quelli stabiliti dalle circolari 104 e 235 *giornale militare* 1923;

4° La commissione esaminatrice per i capitani veterinari, a mente della circolare 68 art. 2 *giornale militare* 1915 sarà composta come segue:

Colonnello veterinario RACCA dott. cav. Angelo Roberto, *presidente.*
Tenente colonnello veterinario GIANCOLA dott. cav. Giuseppe, *membro.*
Tenente colonnello veterinario BASAGLIA dott. cav. Giovanni, *membro e segretario.*

La commissione esaminatrice per i tenenti veterinari, a senso dell'art. 15 *giornale militare* 1902 n. 30 sarà composta come segue:

Colonnello veterinario RACCA dott. cav. Angelo Roberto, *presidente.*
Tenente colonnello veterinario GIANCOLA dott. cav. Giuseppe, *membro.*
Maggiore veterinario PERRUCCI prof. cav. Pietro, *membro.*
Maggiore veterinario GARAVELLI dott. cav. Giuseppe, *membro.*
Maggiore veterinario BRAVETTI dott. cav. Carlo, *membro e segretario.*

5° Le modalità per la votazione e per la fissazione dei punti di merito sono quelle indicate all'atto 15 *giornale militare* 1902 e che qui si riportano:

a) ciascuna votazione ha luogo a scrutinio segreto;

b) per ciascuna prova, scritta od orale, degli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità (o parte preliminare degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta) la commissione o sottocommissione incaricata del giudizio fa due distinte votazioni: la prima per sì e per no, che determina a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella prova, e la seconda per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati dichiarati idonei, o da 0 a 9 a quelli dichiarati non idonei; il punto di merito per ciascuna prova risulta dalla somma dei punti divisa per il numero dei votanti. Quando le prove siano riunite in gruppi, si fa il punto medio di gruppo sommando i punti medi anzidetti e dividendo la somma per il numero delle prove componenti il gruppo. Finalmente, il punto medio complessivo risulta dalla somma dei punti medi di ciascun gruppo divisi per il numero delle prove o dei gruppi medesimi, oppure quando siano stabiliti coefficienti di importanza per ciascuna prova o gruppo, dalla somma degli stessi punti medi moltiplicati ciascuno per il suo coefficiente, divisa per la somma dei coefficienti;

c) per la parte definitiva degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta, la commissione, premessa una esauriente discussione in seduta plenaria sul merito del candidato, fa una sola votazione complessiva per sì e per no la quale determina l'idoneità o la non idoneità del candidato;

6° Negli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità è dichiarato idoneo il candidato, che abbia riportato la idoneità in ciascuna delle prove; il candidato, che non abbia raggiunto tale idoneità in qualche prova, ma vi abbia però riportato un punto medio non inferiore ad 8, sarà ugualmente dichiarato idoneo quando il punto medio del gruppo, al quale quella prova appartiene, risulta non inferiore a 12, oppure quando il punto medio complessivo sia non inferiore a 14.

Negli esami di idoneità all'avanzamento a scelta, è dichiarato idoneo il candidato, il quale, nella votazione indicata al comma *c*) del numero precedente, abbia riportato un numero di voti favorevoli non inferiore ai due terzi dei votati;

7° Al termine di ciascuna sessione di esami, il presidente della commissione esaminatrice ne trasmette i risultati del Ministero, mediante appositi specchi, uno per

l'avanzamento ad anzianità, ed uno per l'avanzamento a scelta, accompagnandoli con un rapporto sull'andamento degli esami stessi e con quelle osservazioni che riterrà di fare.

Gli specchi debbono essere firmati da tutti i componenti della commissione e contenere in apposite colonne, per ciascuno dei candidati, disposti in ordine di anzianità:

a) il risultato della votazione di idoneità in ciascuna prova;

b) il punto medio di merito ottenuto in ciascuna prova;

c) il punto medio di gruppo (ove ne sia il caso);

d) il punto medio complessivo;

e) l'indicazione di idoneo o non idoneo all'avanzamento ad anzianità per gli ufficiali che subiscono gli esperimenti per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità;

f) il risultato della votazione indicato dal comma *c*) del n. 5 e l'indicazione di idoneo o non idoneo, per gli ufficiali che aspirano all'avanzamento a scelta;

8° I nomi degli ufficiali ammessi agli esami saranno pubblicati a cura del Ministero.

Gli esami si svolgeranno in Roma, ed avranno inizio per i capitani il giorno 6 giugno p. v., per i tenenti il giorno 18 settembre.

I candidati si presenteranno all'ufficio di ispezione veterinaria nella mattina del giorno precedente a quello dell'inizio degli esami vestendo l'uniforme ordinaria.

Per lo svolgimento degli esami scritti la commissione esaminatrice potrà usufruire dei locali della biblioteca del Ministero della guerra.

Il Ministro — A. DIAZ.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(5478) Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1923 — 4 Maggio

N. 244 - 8 febbraio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 385, con cui l'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare avente sede in Torino viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . *Pag.* 638

» 245 - 25 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 866, concernente il passaggio degli agenti subalterni ex ufficiali, alla categoria d'ordine nel ruolo delle amministrazioni cui appartengono. *Pag.* 643

» 246 - 5 aprile 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 853, contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri . . . . . *Pag.* 644

» 247 - 26 aprile 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare. . *Pag.* 646

» 248 - 26 aprile 1923. — TRASPORTI. — Vidimazione documenti di viaggio *Pag.* 647

» 249 - 3 maggio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Opera di Previdenza . . . . . *Pag.* 647

» 250 - 3 maggio 1923. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 649

» 251 - 3 maggio 1923. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 649

» 252 - 3 maggio 1923. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza da inviarsi all'istituto chimico farmaceutico militare in Torino . . . . . *Pag.* 649

» 253 - 3 maggio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazioni materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 650

» 254 - 3 maggio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Contributo individuale obbligatorio alle mense ufficiali . . . . . *Pag.* 653

» 255 - 3 maggio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione degli uffici stralcio del deposito aviatori e delle squadriglie aviatori . . . . . *Pag.* 653

» 256 - 3 maggio 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Istruttoria dei reclami per ricompense al valor militare . . . . . *Pag.* 653

» 257 - 3 maggio 1923. — SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 appartenenti alle nuove provincie . . . . . *Pag.* 654

» 258 - 17 marzo 1923. — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale n. 587, riguardante la concessione di premi ai colombicoltori in occasione delle gare annuali di colombi viaggiatori . . . . . *Pag.* 655

AVVISI . . . . . *Pag.* 657

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 658.

Circolare N. 244. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 385, con cui l'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare avente sede in Torino viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 8 febbraio 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 73, del 28 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 21 aprile 1922 con cui la presidenza dell'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare fondata in Torino nel 1909, ed avente una consistenza patrimoniale di lire settantacinquemilaottocentoquarantadue e cm. 89 (L. 75842,89) — di cui lire trentamila nominali investite in cartelle di rendita consolidato 5 % costituiscono il capitale iniziale fisso dall'ente — chiede che sia conferita all'Istituto stesso la personalità giuridica;

Considerato che, proponendosi l'Istituto una finalità altamente educativa e patriottica al tempo stesso, la sua erezione in ente morale, oltre che rendere più agevole l'esplicazione e la graduale estensione della sua attività, costituisce anche un riconoscimento delle benemerenze acquistate;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare avente sede in Torino, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico del detto Istituto, composto di ventinove articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

STATUTO
dell'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare

CAPITOLO I.

Titolo, scopo e sede.

Art. 1. — *L'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare* ha per iscopo di contribuire all'elevazione intellettuale e morale del soldato colla lettura di libri accuratamente scelti. A tale fine provvede gratuitamente i corpi, riparti, distaccamenti e servizi del R. Esercito, di biblioteche, e del pari gratuitamente le rifornisce in seguito. Fa pure cessione di libri per uso dei soldati, a prezzi minimi, alla R. marina, a corpi, enti e privati.

Art. 2. — L'Istituto è costituito dal comitato centrale, con sede in Torino, e da comitati locali nel territorio del Regno e nelle colonie.

CAPITOLO II.

Mezzi finanziari e soci.

Art. 3. — Il patrimonio dell'ente è costituito dal capitale iniziale minimo di lire trentamila nominali, investito in cartelle del prestito nazionale 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato all'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare, e depositato presso la presidenza di esso, avente sede in Torino.

Integrano il detto capitale il valore dei libri di proprietà dell'Istituto.

Art. 4. — Alle spese occorrenti per il normale funzionamento di esso, si provvede:

a) con la rendita annuale di cui al precedente art. 3;

b) cogli altri interessi di somme poste a risparmio e provenienti:

1° dall'erogazione dei Ministeri;

2° dagli utili dell'azienda libraria;

3° dai proventi del comitato centrale e dei comitati locali;

4° dalle quote dei soci contribuenti;

5° dalle oblazioni di enti e privati.

Art. 5. — Sono soci *contribuenti* le persone che pagano una o più quote annuali di lire 5, quale cooperazione all'alto scopo dell'Istituto. Perdono la qualità di soci coloro i quali entro tre mesi dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti.

Sono soci *benemeriti* le persone che, per singolari elargizioni, per speciale zelo nella ricerca di soci contribuenti e nella propaganda, o per altri importanti servigi resi all'Istituto, sono dall'assemblea generale proclamati meritevoli d'un attestato di benemerenza.

CAPITOLO III.

Rappresentanza dell'Istituto - Dell'assemblea generale.

Art. 6. — L'Istituto è rappresentato dall'assemblea generale e dal consiglio direttivo centrale.

Art. 7. — L'assemblea generale si compone dei soci benemeriti, dei soci contribuenti del comitato centrale e dei rappresentanti dei comitati locali (uno per ciascuno).

L'assemblea elegge nel suo seno il presidente, due vicepresidenti e un segretario. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea elegge pure nel suo seno i membri del consiglio direttivo centrale, secondo le norme di cui all'art. 13, tranne il rappresentante ufficiale del ministero della guerra, cioè il comandante della scuola di guerra, che è membro nato del consiglio.

L'assemblea elegge pure annualmente due revisori dei conti; un terzo revisore è nominato dal rappresentante del ministero della guerra.

Art. 8. — L'assemblea delibera i conti consuntivi, le elezioni alle cariche sociali, le modificazioni statutarie e in genere sugli argomenti che le sono sottoposti dal consiglio direttivo.

Art. 9. — L'assemblea generale è convocata a cura del presidente del consiglio direttivo in sedute ordinaria e straordinarie. L'ordinaria ha luogo ogni anno in primavera, per l'esame e l'approvazione del rendiconto morale e finanziario dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente, e per le nomine alle cariche sociali.

Art. 10. — Ogni socio e ogni rappresentante dei Comitati locali ha diritto per sè a un voto solo, ma ognuno di essi potrà votare per un altro socio o rappresentante, in forza di semplice delegazione scritta.

Art. 11. — Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento di un terzo dei soci del comitato centrale, qualunque sia il numero dei rappresentanti dei comitati locali, comprendendo le regolari delegazioni di voto.

Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti da chi ha presieduto l'assemblea e dal segretario.

CAPITOLO IV.

Del consiglio direttivo centrale.

Art. 13. — Il consiglio direttivo centrale è composto, oltre che dal rappresentante del Ministero della guerra (art. 7), di un presidente, due vicepresidenti e nove consiglieri.

Il presidente e i vicepresidenti sono nominati dall'assemblea con votazione separata; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri durano in carica pure tre anni e sono anch'essi rieleggibili; ogni anno ne scade un terzo per anzianità.

Il consiglio ha la facoltà di aggregarsi altre persone quando il bene dell'istituzione lo richieggà.

Art. 14. — I membri del consiglio che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Art. 15. — Al consiglio spettano la direzione e l'amministrazione dell'Istituto. Esso designa le attribuzioni dei suoi membri.

Art. 16. — Spetta al presidente del consiglio direttivo di rappresentare l'Istituto in tutti i rapporti con enti e con terzi ed in giudizio e di curare le deliberazioni prese dal consiglio; di sospendere per gravi e urgenti motivi gli impiegati, i salariati e di prendere in casi di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al consiglio, da convocarsi entro breve termine.

Art. 17. — Il consiglio si raduna quante volte occorre, sia per iniziativa del presidente, sia per domanda scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti, sia per invito dell'autorità tutoria. Possono essere invitati, ma con semplice funzione consultiva, le persone aggregate di cui all'art. 13 e i revisori dei conti.

Art. 18. — Le deliberazioni del consiglio devono essere prese coll'intervento della metà più uno dei suoi membri e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti: sempre in questo secondo modo quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 19. — I processi verbali sono firmati dal presidente, o da chi ne ha fatto le veci, e dal segretario o da un altro dei consiglieri intervenuti.

Art. 20. — Il consiglio provvede all'iscrizione dei soci, all'amministrazione dell'Istituto e al suo regolare funzionamento; delibera i bilanci annuali, compila il regolamento per il personale, per i comitati locali e per i soci; promuove, quando occorrono, le modificazioni allo statuto; nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituto e che non siano di competenza dell'assemblea generale giusta l'art. 8.

Capitolo V.

Norme generali d'amministrazione per il comitato centrale.

Art. 21. — Il servizio di esazione e di cassa è fatto o dall'esattore comunale, o da uno speciale esattore, il quale è nominato dal consiglio direttivo fuori del proprio seno e deve prestare cauzione a termini di legge.

Art. 22. — I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti della firma del presidente o di un vicepresidente e di un consigliere.

Art. 23. — Il tesoriere deposita presso un Istituto di credito, scelto dal consiglio, i titoli e le somme dell'Istituto, tenendo presso di sè soltanto quanto occorre per le spese ordinarie.

Art. 24. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre. L'inventario del fondo libri si compie annualmente. I revisori dei conti esaminano il conto finanziario e patrimoniale nonchè l'inventario, e ne presentano relazione all'assemblea generale.

Art. 25. — Le somme da investirsi dall'Istituto devono essere impiegate nell'acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato; è permesso tuttavia l'impiego del capitale nel miglioramento del patrimonio esistente.

Art. 26. — Con apposito regolamento il consiglio stabilisce le norme circa la pianta organica, la nomina, i diritti, i doveri, e le attribuzioni del personale.

Art. 27. — La vigilanza e la tutela dell'Istituto vengono affidate al Comando del corpo d'armata di Torino.

Quest'autorità tutoria deve approvare annualmente i bilanci e i rendiconti e riferire anche annualmente al Ministero della guerra sull'andamento generale dell'istituzione. A tale scopo la presidenza del consiglio direttivo deve comunicarle copia del rendiconto annuo morale e finanziario e di ogni deliberazione ed atto di cui la detta autorità faccia richiesta.

CAPITOLO VI.

Dei comitati locali.

Art. 28. — I comitati locali si organizzano e si reggono con modi propri, adatti al loro ambiente; ricercano soci dell'Istituto e raccolgono fondi o direttamente dagli enti locali e da privati, o con feste, trattenimenti, ecc. Essi svolgono la loro azione d'intesa col consiglio direttivo centrale, al quale vengono versate tutte le quote dei soci e una quarta parte dei fondi raccolti in altro modo, mentre i tre quarti restanti saranno devoluti a fini locali.

Essi possono altresì, ove lo credano, mettersi in diretta relazione colle autorità militari dei luoghi cui sono destinate le biblioteche, d'accordo col consiglio direttivo centrale. Ma non potranno in nessun modo nè provvedere le biblioteche altrimenti che per mezzo del comitato centrale, nè alterare le disposizioni organiche dell'Istituto. Un apposito regolamento compilato dal consiglio direttivo centrale specificherà meglio il funzionamento dei comitati locali.

CAPITOLO VII.

Liquidazione dell'istituto.

Art. 29. — Qualora l'Istituto si trovasse nell'impossibilità o non intendesse di proseguire l'azione sua, l'assemblea generale statuirà sulla sua liquidazione e sull'erogazione del residuo attivo netto — che risulterà dalla liquidazione — a vantaggio di istituzioni militari possibilmente affini.

La liquidazione sarà compiuta da una o da tre persone nominate dall'assemblea, con le norme da questa stabilite in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

I conti della liquidazione, esaminati dai revisori dei conti, dovranno essere approvati dall'assemblea e rassegnati all'autorità tutoria.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà la presidenza dell'Istituto con le rendite di cui dispone.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 245. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 866, concernente il passaggio degli agenti subalterni ex ufficiali, alla categoria d'ordine nel ruolo delle amministrazioni cui appartengono.** — (Divisione personale del Ministero). — 25 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 98, del 26 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con gli altri ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni, di cui agli articoli 47 e 48 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, gli agenti subalterni che, durante la guerra (1915-1918) abbiano, con buona condotta, servito in reparti combattenti, in qualità di ufficiali, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano, per capacità e diligenza, idonei alle funzioni d'ordine, potranno conseguire, senz'altro, la nomina ad applicati nel ruolo delle amministrazioni cui appartengono.

Tali nomine saranno fatte con riserva di anzianità e i nominati troveranno collocamento nel ruolo, nei limiti dei posti vacanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — CARNAZZA — GENTILE — FEDERZONI — TEOFILO ROSSI — CAVAZZONI — DE CAPITANI D'ARZAGO — OVIGLIO — COLONNA DI CESARÒ — THAON DI REVEL.

N. 246. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 853, contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 98, del 26 aprile 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, *ed interim* per gli affari esteri, e del ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le indennità mensili, stabilite col 1° comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 e col 1° comma dell'art. 1 del Nostro decreto 20 luglio 1919 n. 1232, e relative loro modificazioni ed estensioni, sono conservate nella misura di L. 100 ciascuna soltanto per coloro che hanno coniuge oppure uno o più figli; per tutti gli altri sono ridotte a L. 65 ciascuna.

Art. 2.

L'indennità suppletiva di L. 0,85 giornaliere, di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314, e relative modificazioni ed estensioni è conservata unicamente ai coniugati per ogni figlio in più di tre e ai non coniugati per ogni figlio in più di quattro.

L'indennità suppletiva, di cui all'art. 2 del Nostro decreto-legge 3 giugno 1920 n. 737, è conservata, pure in ragione di L. 0,85 giornaliere, unicamente per ogni figlio e per il coniuge.

Agli effetti del presente e del precedente articolo non si tiene conto dei figli che abbiano raggiunto il 18° anno di età, nè del coniuge che sia legalmente separato, o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure provvisto, a titolo proprio, dell'indennità di cui all'art. 1 del presente decreto o di quella stabilita dal decreto luogotenenziale 9 marzo 1919 n. 338.

Art. 3.

L'indennità suppletiva, di cui al precedente art. 2, non compete al personale femminile coniugato, salvo che il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure sia permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse, per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Quando, per il precedente comma, non compete l'indennità suppletiva, di cui all'art. 2, le indennità stabilite con l'art. 1 spettano al personale femminile nella misura ridotta di L. 65 ciascuna.

Art. 4.

L'importo complessivo delle indennità, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, nonchè dell'articolo 1 del Nostro decreto-legge 3 giugno 1920 n. 737, e relative estensioni e modificazioni, non può eccedere il doppio dello stipendio o della retribuzione o del salario, di cui l'avente diritto è provvisto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile, che eventualmente competa in base all'art. 1 del Nostro decreto 28 gennaio 1923 n. 127.

Per i personali, ai quali è applicabile il Nostro decreto 20 luglio 1919 n. 1232, il limite massimo non può superare il triplo delle stipendio o degli altri assegni sopraindicati.

La limitazione sopra stabilita non si applica ai volontari ed agli alunni, i quali ricoprano posti di ruolo, con diritto alle indennità contemplate nel presente decreto.

Le indennità sono conservate nei casi di aspettativa per motivi di salute; sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, durante la disponibilità, e sono sospese in tutti gli altri casi di sospensione o riduzione dello stipendio o della retribuzione o del salario.

Art. 5.

Nel caso di cumulo di impieghi presso l'amministrazione dello Stato ed uno o più enti pubblici locali, la quota di indennità a carico del bilancio dell'amministrazione statale è stabilita nei modi indicati nell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919 n. 18, ma ripartendo il solo importo complessivo dell'indennità, quale risulta dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2 e 3, nonchè dell'art. 1 del Nostro decreto 3 giugno 1920 n. 737, e relative estensioni e modificazioni, e ciò anche se l'indennità mensile, autorizzata dall'ente o dagli enti pubblici locali, sia maggiore.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili al personale appartenente all'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

A tale effetto, alle indicazioni dell'art. 1 e dell'art. 2 del Nostro decreto 3 giugno 1920 n. 737, contenute nel presente decreto, debbono intendersi rispettivamente sostituite quelle del comma 1° e del comma 2° dell'art. 1 della legge 23 settembre 1920 n. 1271.

Art. 7.

Le indennità di caro-viveri, stabilite per il personale salariato con l'art. 1 del decreto del ministro del tesoro in data 14 ottobre 1918 n. 14305, e con l'art. 1 del Nostro decreto 4 settembre 1919 n. 1738, sono conservate nella misura di cui alle lettere *b*) degli articoli stessi, nei soli casi, nei quali ,per l'art. 1 del presente decreto, e tenuto conto delle restrizioni contenute nei successivi articoli 2 e 3, le indennità sono stabilite nella misura di L. 100 mensili, altrimenti sono ridotte alla misura di cui alle lettere *a*) degli articoli medesimi.

Le quote suppletive, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale suindicato, sono conservate nella misura fissata dall'articolo stesso, ma concesse nei soli casi e per le sole persone indicati negli articoli 2 (1° e 3° comma) e 3 del presente decreto.

Art. 8.

Rimangono fermi:

a) il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1921 n. 368, relativo alla soppressione della parte di indennità, compenetrata negli stipendi del perso-

nale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, a mente della lettera *d*) dell'articolo stesso;

b) le limitazioni contenute nei decreti citati nel 1° comma del precedente art. 7;

c) tutte le disposizioni dalle quali derivi un trattamento di caro-viveri inferiore a quello risultante dall'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

La disposizione, di cui all'art. 1 del Nostro decreto-legge 1° settembre 1920 n. 1265, cessa di avere effetto per la parte riguardante il personale assunto in servizio con retribuzione a cottimo, in applicazione del Nostro decreto-legge 11 novembre 1919 n. 2313.

Art. 10.

I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo l'applicazione del presente decreto, sono decisi dal ministro delle finanze, nei modi ed agli effetti stabiliti dall'articolo 12 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107, sentita la commissione istituita dall'articolo stesso.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale ha vigore dal 1° luglio 1923.

La concessione delle indennità temporanee mensili autorizzata dalle disposizioni precedentemente emanate è prorogata, con le modificazioni derivanti dal presente decreto, fino a tutto giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. **247.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 26 aprile 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887 col quale fu istituita la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visti i decreti luogotenenziali 4 luglio 1915, 12 settembre 1915 e 14 dicembre 1916 che modificano il suddetto decreto;

DETERMINA:

Art. 1.

Il generale di brigata Martinengo di Villagana comm. Angelo, nominato comandante della brigata Toscana (77 e 78 reggimento fanteria), è esonerato dalla carica di

membro della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di brigata Graziosi cav. Eugenio, è chiamato a far parte della commissione di cui al precedente articolo.

Roma, addì 26 aprile 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **248.** — TRASPORTI. — **Vidimazione documenti di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 aprile 1923.

A complemento della circolare n. 147 del *giornale militare* c. a., si partecipa che la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha partecipato quanto segue riguardo alle penalità in caso di mancata vidimazione dei libretti e delle tessere di riconoscimento:

« I viaggiatori che, dopo la data del 30 aprile di ogni anno, presentassero libretti « di viaggio o tessere, non emessi nell'anno in corso, non portanti la indicata vidi- « mazione, e fossero sprovvisti di qualsiasi altro documento comprovante il loro titolo « alla tariffa ridotta, dovranno essere sottoposti al pagamento dell'importo suppletorio « di quattro differenze dalla tariffa ridotta all'intera, in base alle vigenti disposizioni « dovendosi ritenere abusivo il godimento della tariffa ridotta.

« Se poi, in seguito a reclamo, debitamente documentato, delle parti interessate, « a dichiarazione dei Ministeri o delle autorità competenti, ecc., venga provato che i « viaggiatori avevano diritto alla tariffa ridotta, limitandosi la irregolarità al solo fatto « del mancato aggiornamento del libretto o della tessera, l'importo suppletorio pagato « o richiesto dovrà essere rimborsato o condonato ».

Si aggiunge che per quanto riguarda le tessere di riconoscimento nulla osta che, in luogo della rinnovazione, vi sia apposta a tergo — e fin quando vi sia spazio — la dichiarazione comprovante che il capo-famiglia (o il titolare se trattasi di agente non avente diritto a libretto) è tuttora in servizio. Tale mezzo sarà anzi particolarmente da adottarsi per le tessere relative al personale operaio avente titolo, per sè e famiglia (circ. 556 *giornale militare* 1922), ad un viaggio annuo, di doppia corsa, a tariffa differenziale *C*.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **249.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Opera di Previdenza.** — (Ragioneria). — 3 maggio 1923.

Nel portare a conoscenza delle amministrazioni militari il seguente « comunicato » della Direzione generale degli istituti di previdenza, riguardante l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei militari (vedi circolari 267, 491 e 515 del 1920; 409 del 1921; 351 del 1922 e 225 del c. a.), si richiama principalmente l'attenzione di tutti i corpi, istituti, stabilimenti, ecc. ecc. sull'ultimo comma del comunicato stesso, circa la necessità ed opportunità che anche i singoli impiegati si rendano parte diligente nel dare notizia ai superstiti dei loro colleghi ed a chiunque possa interessare, della esistenza della provvida istituzione e dei benefici che essa largisce.

Per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili, degli ufficiali e dei marescialli:

« Nella *Gazzetta ufficiale* del 6 aprile è stato pubblicato il R. decreto 11 marzo 1923 n. 614, relativo all'Opera di previdenza, istituita presso la Cassa depositi e prestiti, via Goito, 4, Roma, per gli impiegati civili dello Stato ,per i militari del R. Esercito e della R. Marina, e per gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente (RR. carabinieri, R. guardia di finanza, ex regia guardia, ex guardia di pubblica sicurezza, guardie carcerarie).

« L'Opera di previdenza concede questi benefici:

« 1° *Assegni vitalizi di diritto* alle vedove, agli orfani, e ad altri superstiti degli impiegati, degli ufficiali, dei marescialli e di altri militari iscritti all'Opera di previdenza e morti dopo il 1° febbraio 1918, se privi di pensione ordinaria o di guerra;

« 2° *Assegni vitalizi facoltativi*, da assegnarsi *per concorso*, che sarà bandito ogni anno ai superstiti privi di pensione ed esclusi dall'assegno vitalizio di diritto;

« 3° *Ricovero in convitto e borse di studio in base a concorso* che ogni anno l'Opera di previdenza bandisce in giugno per mezzo della *Gazzetta ufficiale*, agli orfani degli impiegati e dei militari sopraindicati, morti in qualsiasi epoca.

« L'Opera di previdenza, che da due anni funziona per i soli impiegati civili, ha già provveduto al ricovero di circa 300 orfani ed orfane di impiegati civili dello Stato.

« Centoventi orfani sono esclusivamente mantenuti dall'Opera di previdenza nel convitto degli orfani degli impiegati in Spoleto. Gli altri sono ripartiti nei convitti nazionali più vicini alla residenza della madre, o in altri ospizi.

« Le sessanta orfane sono state invece ricoverate nel convitto nazionale femminile e nel conservatorio della Divina Provvidenza in Roma, nei RR. educandati di Napoli e nei RR. conservatori della Toscana.

« Sono inoltre state conferite in questi due anni 350 borse di studio ad orfani ed orfani di impiegati civili, per un importo di circa 500.000 lire annue, e cioè:

« n. 113 borse di L. 2.400 annue per le università;

« n. 79 borse di L. 1.200 annue per le scuole medie superiori;

« n. 158 borse di L. 900 annue per le scuole medie inferiori.

« L'Opera di previdenza assolve in tal modo pienamente il suo principale compito di assistenza agli orfani degli impiegati civili, perchè col secondo concorso annuo ha potuto ricoverare anche vari orfani di famiglie che avevano già ottenuto un posto o una borsa per altro orfano.

« Con l'estensione agli ufficiali e ai marescialli l'Opera di previdenza potrà provvedere anche ai numerosi orfani di guerra che da 5 anni attendono i benefici di questa istituzione.

« Si pregano gli impiegati di avvertire le vedove e gli orfani dei colleghi, perchè l'Opera ha constatato che, malgrado le più diligenti ricerche degli aventi diritto, eseguite in base agli elenchi delle indennità liquidate dalla Corte dei conti e agli elenchi degli impiegati morti dopo il 1° febbraio 1918, esistono ancora vedove ed orfani che ignorano il loro diritto all'assegno vitalizio e che molti orfani non hanno preso parte ai predetti concorsi, nonostante che al bando sia stata data la massima diffusione, per mezzo di tutti gli uffici provinciali e della stampa quotidiana ».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **250.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 3 maggio 1923.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

A) **Comandi istituiti.**

Legione di Ancona — Tenenza Esterna di Zara.

Conseguentemente, l'attuale Tenenza di Zara assumerà la denominazione di: Tenenza interna di Zara.

B) **Cambiamenti di dipendenza.**

In conseguenza del R. decreto 4 marzo 1923 n. 544, il comando della compagnia dei RR. CC. di *Rocca S. Casciano* è passato dalla dipendenza della Legione di *Firenze* a quella della Legione di *Bologna* e in conseguenza del R. decreto 4 marzo 1923 n. 545, il comando della compagnia CC. RR. di *Rieti* dalla dipendenza della Legione di *Ancona* a quella della Legione territoriale di *Roma*.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **251.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 3 maggio 1923.

Si avvertono le dipendenti autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Napoli — Tenenza di Castellammare di Stabia.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **252.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza da inviarsi all'istituto chimico-farmaceutico militare in Torino.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 maggio 1923.

Ad evitare il ripetersi di disguidi e ritardi nel recapito della corrispondenza, si dispone che tutta quella destinata all'*Istituto chimico farmaceutico militare* in Torino sia indirizzata a « Corso Siccardi, 11 ».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 253. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazioni materiali residuati dalla guerra.** — (Ufficio ispezioni alienazione materiali residuati dalla guerra). — 3 maggio 1923.

Per norma degli enti militari detentori di materiale residuato dalla guerra, alienabile, si porta a conoscenza la seguente circolare del commissariato straordinario per le ferrovie dello Stato:

COMMISSARIATO STRAORDINARIO
PER LE FERROVIE DELLO STATO

Roma, 21 aprile 1923.

Ufficio A.M.R.G.
N. 3

OGGETTO: *Istruzioni di massima per la liquidazione del «materiale residuato dalla guerra».*

Speciali considerazioni di varia indole — morale e finanziaria — ispirate, sopratutto, alla necessità di una più vigile tutela degli interessi dello Stato, hanno consigliato di dare alla gestione — ora a me affidata — dei « materiali residuati dalla guerra » un nuovo indirizzo, ed una più razionale organizzazione, che, con unità di criteri e prontezza esecutiva, proceda, sulle mie direttive, ad una rapida, completa liquidazione del materiale in questa ultima fase della gestione.

Fissati i nuovi criteri di massima, e coordinata l'azione degli organi dipendenti — consegnatari ed esecutivi — con la funzione dirigente dell'ufficio A.M.R.G., questo, d'ora innanzi, sarà in grado di esercitare un efficace e continuo controllo sulle operazioni che si svolgono nelle varie località.

Per raggiungere tale scopo si è proceduto, fra l'altro, ad una opportuna modificazione dell'Ufficio, aggregandovi — oltre a nuovi elementi amministrativi — un gruppo d'ingegneri che ne integrerà la funzione dal lato tecnico.

Così completato provvederà l'ufficio — con speditezza commerciale e con la dovuta competenza — all'esame di merito dei contratti per presentare proposte concrete per i contratti esauriti od attuare i provvedimenti necessari per la definizione dei contratti ancora in corso, in conformità a quanto dispone il decreto legge del 25 marzo u. s., n. 773.

Con conferma, modificazione dei vecchi contratti, o con la stipulazione di nuovi, verrà, quindi, alienato — e sempre col maggior rendimento possibile per l'erario — tutto il materiale disponibile esistente nei magazzini, o proveniente dalla rescissione eventuale dei contratti in corso, ovvero da successive dichiarazioni di alienabilità per parte dell'on. Ministero della guerra.

Tutti gli Enti consegnatari (Magazzini delle terre liberate e redente, magazzini statali grano del disciolto commissariato approvvigionamenti e consumi, magazzini e depositi militari, ufficio recuperi) che hanno in gestione o in consegna i materiali residuati dalla guerra, corrisponderanno direttamente con l'ufficio A.M.R.G. da me dipendente (Villa Patrizi) al quale, se del caso, dovranno fornire tutte quelle notizie e sottoporre quelle osservazioni e proposte che, a loro giudizio, possono riuscire utili per il pronto ed efficace raggiungimento del fine propostoci.

Consistenza dei materiali. — Sui dati già raccolti o che — richiesti — gli pervengono dai consegnatari, l'ufficio A.M.R.G. sta formando gli inventari generali ed ana-

litici di tutti i materiali disponibili, accertandone la consistenza — per materia e valore — nel miglior modo possibile, data la natura speciale dei materiali stessi, e la loro ripartizione in località e presso Enti diversi.

E perchè questi inventari — i quali debbono costituire la guida indispensabile per il rapido svolgimento delle operazioni di vendita, possano completarsi senza ritardo — mentre invio in diverse località funzionari di questo ufficio — mi occorre, pregare gli onorevoli Comandi superiori, perchè vogliano compiacersi fare accertare, con cortese sollecitudine, se tutti gli Enti consegnatari abbiano già corrisposto alla richiesta fatta dall'ufficio A.M.R.G. — d'accordo anche con l'on. Ministero della guerra — con telespresso numero 72963 del 4 andante, diretto agli onorevoli Comandi dei corpi d'armata —, sollecitando i ritardatari.

Appena ultimati, tali inventari (non oltre il 30 corrente) saranno messi a disposizione di tutti gli Enti statali interessati, ed una apposita riunione sarà prossimamente indetta per prenotare il prelevamento di tutti i materiali che possono occorrere ai diversi organi statali, così da disporne il «fermo» mentre si provvederà all'invio — da parte delle onorevoli amministrazioni interessate — delle relative richieste, e si prenderanno gli accordi necessari per il pagamento e la consegna dei materiali prescelti.

Perizie. — Al servizio delle perizie si è finora provveduto con ingegneri ed agenti tecnici, forniti, direttamente, dai compartimenti delle ferrovie dello Stato, su richiesta, diretta, degli Enti consegnatari; i verbali delle perizie concordati non venivano comunicati all'ufficio A.M.R.G., al quale erano trasmessi solo nel caso di disaccordo fra i periti, — per la decisione dell'arbitro — riservata al capo servizio approvvigionamenti delle F.F. S.S. ed ora di mia competenza.

Col nuovo ordinamento i periti, in rappresentanza di questo commissariato straordinario, saranno designati esclusivamente da me, e nessun verbale di perizia, anche se concordato, sarà valido senza l'approvazione dell'ufficio A.M.R.G.

Questa disposizione che viene a collegare, organicamente, al centro — anche dal lato tecnico — l'opera che si svolge presso gli Enti distaccati, gioverà non solo a raggiungere la necessaria uniformità dei criteri nelle perizie, ma altresì a rinforzare il senso della responsabilità nei periti.

I lavori di perizia si svolgeranno nel tempo strettamente necessario, in armonia alle disposizioni contenute nel già citato decreto, e saranno coordinati alla situazione, attuale, dei contratti stipulati dalle gestioni precedenti:

1° Se si tratta di contratti per i quali le perizie e le consegne sono completamente ultimate, sarà fatta una revisione di merito delle condizioni di esecuzione, specialmente nei riguardi dei prezzi di perizia;

2° Se si tratta di contratti in corso, — le cui perizie sono state iniziate od anche ultimate, — e per i quali contratti sarà confermata la prosecuzione — la perizia verrà rinnovata anche per la parte già eseguita, e si procederà, quindi, previa approvazione della perizia (anche in via telegrafica) alla sollecita consegna dei materiali;

3° Se le perizie iniziate o ultimate riguardano contratti da rescindere, esse saranno da considerarsi nulle, e i materiali soggetti a perizie ex-novo.

Per le perizie riguardanti le vendite in blocco che, eventualmente, venissero confermate, le commissioni di perizia saranno costituite, come per il passato, da tre periti, (il primo delegato dal presidente della C.T.A. dell'Ente consegnatario, il secondo designato dall'ufficio A.M.R.G. ed il terzo in rappresentanza dell'acquirente);

per le perizie riguardanti vendite isolate di materiali presso gli Enti militari o presso magazzini vari o provenienti da nuove dichiarazioni di alienabilità (vendite che saranno fatte, a seconda dei casi, per asta, licitazioni o trattative private) la commissione di perizia sarà composta da un membro della C.T.A. dell'Ente consegnatario e da un funzionario tecnico designato dall'ufficio A.M.R.G.;

per i magazzini che non dipendono dall'autorità militare (Magazzini delle terre liberate ed i magazzini statali grano, ecc.) il perito, in rappresentanza del consegnatario, sarà designato dagli organi superiori competenti.

Tutti i verbali di perizia — anche se concordati — dovranno essere sollecitamente rimessi all'ufficio A.M.R.G. per l'approvazione, la quale, occorrendo, sarà comunicata anche per telegrafo.

Vendite. — Salvo le conferme dei contratti già stipulati che — con o senza modificazioni — si ritenessero vantaggiose, e salvo quelle speciali decisioni che, caso per caso, potranno essere adottate per tutelare, nel miglior modo possibile l'interesse dello Stato, le vendite saranno in generale eseguite, secondo le circostanze, con metodo e rapidità commerciali, mediante aste o licitazioni private, ovvero a trattative private dall'ufficio A.M.R.G. o, se del caso, anche dagli Enti consegnatari militari o civili, ma sempre con l'autorizzazione — anche telegrafica — dell'ufficio predetto.

Le aste — saranno indette con la opportuna pubblicità (evitando ogni spesa, o mancendola, nei casi in cui fosse consigliabile sostenerne, entro i limiti dello stretto necessario) per tutte le vendite di partite rilevanti di materiali, o se, comunque, ricercati sul mercato. Speciali istruzioni saranno di volta in volta emanate dall'ufficio A.M.R.G.;

le licitazioni private — saranno eseguite quando vi siano pochi concorrenti da mettere in gara, ovvero in seguito alla diserzione delle aste;

le trattative private saranno seguite:

a) quando si tratti di materiali di esigua importanza, non omogenei o di difficile collocamento;

b) quando, per circostanze speciali, il rapido gioco delle offerte consenta di alienare prontamente qualche partita a prezzi evidentemente vantaggiosi per l'erario.

Di massima — come ho accennato — le vendite sono fatte su pratiche, proposte, trattative di questo ufficio: gli Enti consegnatari però avranno facoltà di trattare direttamente la vendita di qualche limitata partita, con l'autorizzazione dell'ufficio, al quale dovrà essere comunicato, se occorre, anche telegraficamente, il prezzo di offerta e quello di perizia.

Il prezzo di perizia costituisce un dato assolutamente riservato che non dovrà, per nessun motivo, essere comunicato agli acquirenti.

In linea generale poi, si renderà opportuno che, rispetto al modo da seguire per le vendite, gli Enti militari e civili consegnatari dei magazzini, facciano tutte quelle proposte e forniscano tutte quelle speciali indicazioni che fossero loro suggerite dalla conoscenza del materiale, del suo deterioramento, delle persone, delle condizioni locali, e ciò con quella sollecitudine che il carattere commerciale della gestione richiede e quindi, occorrendo, anche per telegrafo.

Nulla è variato nelle modalità per la contabità delle vendite nei rapporti coll'ufficio A.M.R.G. e con il Ministero delle finanze — Ragioneria generale dello Stato —: saranno quindi inviati a questo ufficio i rendiconti di tutte le vendite e le ricevute di tesoreria secondo le prescrizioni in vigore.

Mentre mi riservo di impartire agli Enti consegnatari quelle maggiori istruzioni di dettaglio che saranno del caso, prego di voler disporre che vengano strettamente osservate dagli uffici dipendenti le norme generali impartite con la presente circolare, riguardante la gestione affidatami, il cui riordinamento, con il maggiore profitto per l'erario, concorrerà, altresì, a quell'opera di ricostruzione e di rinnovamento morale che il Governo va rapidamente realizzando.

Il Commissario straordinario — TORRE.

Gli Enti militari dovranno attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni contenute nella circolare di cui sopra.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 254. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Contributo individuale obbligatorio alle mense ufficiali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 3 maggio 1923.

Con riserva di apportare le necessarie varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi, si prescrive che, a parziale deroga di quanto disposto al n. 69 (ultimo alinea) circa lo scotto delle mense obbligatorie costituite fra ufficiali, i conviventi versino una quota, uguale per tutti, pari ad un terzo dell'importo giornaliero della mensa; ed il resto sia suddiviso in parti proporzionali alle indennità percepite dai vari gradi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 255. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione degli uffici stralcio del deposito aviatori e delle squadriglie aviatori.** — (Stato Maggiore R. Esercito Reparto ordinamento e mobilitazione. - Ufficio ordinamento e mobilitazione). 3 maggio 1923.

In data 30 aprile p. v. gli uffici stralcio del deposito aviatori e delle squadriglie aviatori di Torino verranno soppressi, secondo le norme stabilite da questo Ministero - Divisione ragioneria, con la circolare 933 in data 20 febbraio 1922. Detti uffici provvederanno a passare i fogli matricolari mod. 59 e le pratiche matricolari tuttora pendenti ai singoli competenti distretti di leva, i quali provvederanno poi a fare, occorrendo, ai distretti di residenza dei militari le comunicazioni prescritte dalla circolare n. 233 del giornale militare 27 aprile c. a., relativa alla sistemazione della forza in congedo.

A lavoro ultimato, verranno versati al distretto di Torino, la rimanenza di cassa e i documenti relativi alle contabilità in contanti secondo le norme della precitata circolare 933. Al predetto distretto incombe l'incarico della diquidazione delle pendenze amministrative e della trattazione di tutte le pratiche che dovessero in seguito svolgersi in dipendenza delle dette gestioni.

L'ufficio stralcio squadriglie aviatori darà la consegna della gestione in materia all'ufficio stralci riuniti d'aeronautica il quale provvederà alla chiusura e resa dei conti della gestione stessa, ferma rimanendo la responsabilità del relativo consiglio di amministrazione.

Qualora per il 30 aprile non fosse possibile ultimare le altre pratiche in corso, il comando del corpo d'armata di Torino potrà fare passare temporaneamente al locale distretto qualche ufficiale degli uffici stralcio stessi, fino al completamento del lavoro necessario per la chiusura completa delle gestioni in contanti e in materia e per il disbrigo di tutte le pratiche matricolari.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 256. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Istruttoria dei reclami per ricompense al valor militare.** — (Ufficio ricompense campagna di guerra 1915 918) — 3 maggio 1923.

A parziale modifica di quanto con la circolare n. 394 del *giornale militare* dell'anno 1920 venne stabilito circa la istruttoria dei reclami per ricompense al valor militare, e fermo restando quanto con la stessa circolare fu determinato in rapporto al numero dei pareri gerarchici da raccogliere in merito ai reclami stessi, si determina che su ciascun reclamo per mancata ricompensa debba sempre sentirsi il parere del comandante del corpo dal quale dipendeva il reclamante all'epoca del fatto d'arme cui si riferisce la invocata ricompensa.

Nell'intendimento poi di addivenire entro il più breve termine e, comunque, non più tardi del 31 dicembre c. a. al completo esaurimento del lavoro che rimane da espletare circa le concessioni di ricompense al valor militare riferentisi alla campagna di guerra 1915-1918, si prescrive che da parte di tutti i dipendenti comandi sia dato corso con la massima urgenza e con precedenza assoluta alle richieste loro rivolte dal Ministero per ottenere pareri di autorità militari in merito a reclami per ricompense, provvedendo in pari tempo a dare riscontro a quanto possa essere presso di loro in pendenza per richieste del genere.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **257.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa della classe 1901 appartenenti alle nuove provincie.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 maggio 1923.

Tenuto conto che, per le speciali circostanze nelle quali sono state effettuate le prime leve militari nei territori annessi al Regno a norma dei trattati di S. Germano e di Rapallo, le popolazioni di quei territori hanno attualmente alle armi i contingenti di tre classi di leva, e cioè i contingenti delle classi 1901, 1902 e 1903, e che ciò nuoce anche alla rinascita economica dei territori stessi già duramente danneggiati dalle operazioni belliche, questo Ministero valendosi della facoltà di cui all'art. 10 del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio u. s. determina quanto appresso:

1° I militari nati nell'anno 1901 o anteriormente ed appartenenti per leva ai territori annessi al Regno a norma dei trattati di S. Germano e di Rapallo, i quali si trovavano già alle armi il 24 gennaio 1923 (data di entrata in vigore del R. decreto legislativo 7 gennaio 1923 n. 3), saranno inviati in congedo al compimento dell'ottavo mese di servizio.

Quindi, poichè la chiamata alle armi di detti militari fu iniziata a datare dal 4 settembre 1922 (circolare 398 del *Giornale militare* 1922), detti militari dovranno congedarsi, di regola, nel mese di maggio p. v., salvo ad esser congedati successivamente se verranno a compiere il prescritto periodo di servizio di otto mesi in epoca successiva.

2° I comandi di corpo o di reparto autonomo provvederanno a tale congedamento con le norme consuete, dopo accertato che i militari:

a) siano nati nell'anno 1901 o anteriormente;

b) appartengano effettivamente per leva ai territori anzidetti;

c) si trovassero già alle armi il 24 gennaio 1923;

d) abbiano compiuto otto mesi di effettivo servizio.

3° Saranno, beninteso, esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali pei quali fosse tuttora in corso la ferma o rafferma contratta, nonchè i militari di truppa che abbiano eventualmente assunto obblighi speciali di servizio e non li abbiano ultimati (raffermati, riassoldati, ecc.).

4° Per il computo del periodo di servizio, per il trattamento da farsi ai militari in licenza, a quelli che stiano scontando od abbiano scontato una punizione, a coloro che aspirino alla riassunzione in servizio ed al riassoldamento, ecc. si terranno presenti le disposizioni della circolare n. 145 del *giornale militare* c. a.

5° Il congedamento viene effettuato *per fine di ferma* nella considerazione che pei militari anzidetti la durata della ferma viene ora eccezionalmente fissata ad otto mesi in base alla speciale facoltà contenuta nell'art. 10 del R. decreto 7 gennaio 1923 ultimo scorso.

Nella variazione matricolare di invio in congedo sarà peraltro citata la presente circolare.

6° Nulla è innovato circa la durata della ferma di leva dei militari appartenenti alle nuove provincie nati negli anni 1902 e 1903, i quali dovranno quindi compiere il servizio rispettivamente fissato dai numeri 29 e 30 della circolare 101 del *giornale militare* c. a.

Così pure nulla è innovato circa la durata della ferma dei militari nati nel 1901 o anteriormente che, quali capilista di leve successive o quali studenti ritardatari o per qualsiasi altro motivo, siano venuti alle armi in epoca posteriore al 24 gennaio 1923, ai quali sarà usato il trattamento previsto dal n. 28 della citata circolare 101 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 258. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale n. 587, riguardante la concessione di premi ai colombicoltori in occasione delle gare annuali di colombi viaggiatori.** — (Servizio del genio – Amministrazione immobili materiali e lavori). — 17 marzo 1923.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 5 dicembre 1922, n. 1549;
Riconosciuta la convenienza di dare incremento alla colombicoltura mediante premi da accordarsi in occasione delle gare annuali di colombi viaggiatori;
Visto il parere n. 337 pronunciato dalla terza sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 febbraio 1923;
Visto il R. decreto 974 del 18 giugno 1921 col quale la federazione colombofila italiana è eretta in ente morale;

DECRETA:

Art. 1.

L'amministrazione militare concorre con la somma di lire ventimila per la premiazione ai colombicoltori partecipanti alle gare provinciali di volo di colombi viaggiatori, ultimate durante l'esercizio finanziario 1922-23 indette dalla federazione colombofila italiana.
Detta somma di L. 20.000 verrà assegnata per metà alle gare provinciali di breve corso (300 chilometri) e metà a quelle di lunga portata (seicento chilometri).

Art. 2.

Le gare di cui al precedente articolo dovranno essere concordate fra la federazione colombofila italiana e l'amministrazione militare (Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio), e tenute fissando gli stessi percorsi di gara per tutte le Società concorrenti che si trovino nella stessa provincia formando un gruppo provinciale.

Art. 3.

La somma sarà ripartita fra tutti i gruppi provinciali presentatisi alle gare ultimate durante il cennato esercizio finanziario ed in proporzione del complessivo numero di colombi presentati alla gara da ciascun gruppo.

Art. 4.

La quota assegnata a ciascun gruppo provinciale ai sensi del precedente articolo verrà ripartita in due parti:

per 7 decimi destinandola a premi di velocità;

per 3 decimi destinandola a premi di allevamento.

Art. 5.

La parte destinata ai premi di velocità sarà suddivisa in un certo numero di premi pari al terzo del numero dei colombicoltori del gruppo concorrente, e detti premi saranno conferiti ai proprietari dei colombi più veloci.

Art. 6.

Per l'assegnazione dei premi di allevamento la parte all'uopo destinata sarà suddivisa fra tutti i concorrenti che abbiano presentato alle gare in modo assoluto, non meno di 20 colombi per le gare di breve corso (300 chilometri) o non meno di 10 per le gare di lunga portata (600 chilometri) i quali colombi abbiano compiuto il viaggio senza perdite superiori al 20 % per le gare di breve corso e del 50 % per quelle di lungo corso e siano giunti entro 6 ore dall'arrivo del colombo più veloce.

Art. 7.

In mancanza di concorrenti ai premi di allevamento, la parte della somma all'uopo destinata, andrà in aumento della somma stabilita peri premi di velocità. In tal caso il numero dei premi sarà pari alla metà del numero dei colombicoltori del gruppo concorrente.

Art. 8.

Il pagamento dei premi sarà fatto dalla direzione del genio di Roma sulla base di ordine motivato dall'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio indicante tutti gli estremi prescritti dalla legge per i pagamenti.

Art. 9.

La spesa viene imputata al capitolo 36 del bilancio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, li 17 marzo 1923.

p. Il Ministro — BONARDI.

AVVISI

Recenti pubblicazioni dello **STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA:**

Generale d'Esercito ENRICO CAVIGLIA. **L'Emigrazione Italiana nel Sud America** . . . . . L. 5,—
(L. 6,10 franco di porto raccomandato).

Generale ERICH FALKENAYN. **Il Comando Supremo Tedesco dal 1914 al 1916 nelle sue decisioni più importanti.** — Vol. di LII-226 pagine con 8 grandi tavole fuori testo, schizzi ed illustrazioni . » 30,—
(L. 32,30 franco di porto raccomandato).

Colonnello PIETRO MARAVIGNA. **Gli Italiani nell'Oriente Balcanico, in Russia ed in Palestina (1914-1919).** — Vol. di XII-156 pagine in 8° grande, su carta elegante con numerose splendide fotografie, ritratti, una grande carta dei Balcani a colori e piani e schizzi fuori testo . . . . . » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

Tenente LUIGI REGUZZONI. **Regolamento Atletico Internazionale.** — Fascicolo di XI-148 pagine con numerose illustrazioni . . » 4,—
(L. 4,90 franco di porto raccomandato).

SCUOLA CENTRALE MILITARE D'EDUCAZIONE FISICA. **Corso di Ginnastica Militare.** — Volume di 268 pagine con 33 illustrazioni nel testo. » 8,50
(L. 9,90 franco di porto raccomandato).

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. **Campagna di Libia.** — Vol. 1° di XII-376 pagine con sei grandi tavole fuori testo, numerosi grafici ed illustrazioni . . . . . » 30,—
(L. 33 franco di porto raccomandato).

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. **Le Medaglie d'Oro.** — Vol. I - 1915 - di 158 pagine in carta di lusso, corredato di numerose tavole fuori testo, illustrazioni del nostro fronte di guerra ed effige degli Eroi premiati della più alta onorificenza militare. » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

CORRADO ZOLI. **La Battaglia del Piave.** — Vol. di XVI-246 pagine, con ritratto e autografo di S. A. R. il Duca d'Aosta, 8 carte fuori testo e numerose illustrazioni . . . . . » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

Di prossima pubblicazione:

Generale von BERNHARDI. — **La Guerra dell'Avvenire.**

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. — **Campagna di Libia.** — Volume II.

Generale DOMENICO GUERRINI. — **La manovra di Regensburg (1809).**

Generale NICOLA BRANCACCIO. — **L'Esercito del vecchio Piemonte.** — Vol. II.

Generale ERICH FALKENHAYN. — **La Campagna della IX Armata contro i rumeni e i russi.**

Generale von HINDENBURG. — **Dalla mia vita.**

Generale A. POLLIO. — **Custoza 1866.**

Generale A. POLLIO. — **Waterloo 1815.**

Colonnello ATTILIO VIGEVANO. — **La Campagna delle Marche e dell'Umbria.**

Generale DOMENICO GUERRINI. — **La Campagna Napoleonica del 1805.**

Inviare cartolina-vaglia allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - ROMA (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, anno 1923, circolare 68:

A pagina 240, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Læva Luigi il pari grado *Leopardi* Fernando, direzione artiglieria Venezia.

A pagina 242, colonna 1ª, depennare il tenente *Leopardi* Fernando, direzione artiglieria Venezia.

Dispensa 16ª, anno 1923, circolare 173:

A pagina 461, colonna 1ª, depennare il tenente *Chiara* Ubaldo, cavalleggeri Guide.

A pagina 462, colonna 1ª, depennare il tenente *Passamonte* Armando, Savoia cavalleria.

Dispensa 20, anno 1923, circolare 233:

A pagina 590, penultima riga, *invece di*: «lettera *b*) del n. 13», *leggasi*: «lettera *a*) del n. 13».

Dispensa 21ª, anno 1923, circolare 241:

A pagina 633, riga 7, *invece di*: maggiore di sussistenza *Veroncsi* cav. Giovanni, *leggasi*: maggiore di sussistenza VENERONI cav. Giovanni.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(5599) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1923 — 11 Maggio

N. 259 - 11 febbraio 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 357, che abroga le disposizioni concernenti l'assegnazione nella parte passiva del bilancio dello Stato di proventi destinati a far fronte a spese ed erogazioni speciali *Pag.* 660

» 260 - 29 marzo 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 895, col quale si provvede alla soppressione degli enti aeronautici di stralcio ed al loro concentramento in unico ufficio con sede a Torino, che prende la denominazione di « Ufficio stralci riuniti d'aeronautica ». . . . . *Pag.* 661

» 261 - 6 maggio 1923 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Computo dell'indennità di congedamento agli ufficiali . . . . . *Pag.* 661

» 262 - 10 maggio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Chiarimenti circa il R. decreto n. 150 che approva le norme e la tariffa relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e Cirenaica, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 100, del 28 aprile 1923 . . . . . *Pag.* 662

» 263 - 10 maggio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati . . . . . *Pag.* 663

» 264 - 10 maggio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tasse di registro. Liquidazione di compensi di rescissione assegnati dal comitato interministeriale o dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . . . *Pag.* 663

» 265 - 10 maggio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Versamenti volontari in denaro od in titoli di Stato a favore dello erario . . *Pag.* 663

» 266 - 10 maggio 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari . . . . . *Pag.* 664

» 267 - 10 maggio 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani commissari . . . . . *Pag.* 664

» 268 - 10 maggio 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza . . . . *Pag.* 664

» 269 - 10 maggio 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione. . *Pag.* 666

» 270 - 10 maggio 1923. — DISCIPLINA MILITARE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Brevi licenze a militari che abbiano uno stretto congiunto in pericolo di vita . . . . . *Pag.* 667

» 271 - 10 maggio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Autorità autorizzate a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra . . . *Pag.* 668

» 272 - 10 maggio 1923. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria . . . . . *Pag.* 668

N. 273 – 10 maggio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della sezione staccata del genio militare di Fontana Liri . . . . . *Pag.* 668

» **274 – 10 maggio 1923.** — SOTTUFFICIALI. — Riammissione in servizio di sottufficiali . . . . . *Pag.* 669

» **275 – 10 maggio 1923.** — SOTTUFFICIALI. — Concessione di un nuovo vincolo ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo . . *Pag.* 669

» **276 – 11 maggio 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi presso le scuole centrali. *Pag.* 669

AVVISI . . . . . *Pag.* 671

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 672

Circolare N. **259.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 357, che abroga le disposizioni concernenti l'assegnazione nella parte passiva del bilancio dello Stato di proventi destinati a far fronte a spese ed erogazioni speciali.** — (Ragioneria). — 11 febbraio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 1 marzo 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni concernenti l'assegnazione, nella parte passiva del bilancio dello Stato, di proventi destinati, in tutto o in parte, a far fronte a spese od erogazioni speciali, anche se tali proventi risultino depositati in conti correnti.

I proventi medesimi rimangono acquisiti all'erario dello Stato e le assegnazioni relative alle spese ed erogazioni predette, in quanto necessarie, saranno annualmente determinate con la legge del bilancio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai proventi e quote di proventi che siano devoluti ad Enti od Istituti o che derivino da lasciti, fondazioni, oblazioni e simili.

Art. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alla inscrizione in bilancio delle somme necessarie per far fronte alle spese ed erogazioni di cui al precedente articolo nel corrente esercizio 1922-923.

Le rimanenze risultanti nei conti correnti indicate all'articolo precedente, alla data di pubblicazione del presente decreto, saranno versate in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 3.

Salvo il disposto del precedente articolo 2, questo decreto avrà effetto a cominciare dall'esercizio finanziario 1923-924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. 260. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 895, col quale si provvede alla soppressione degli enti aeronautici di stralcio ed al loro concentramento in unico ufficio con sede a Torino, che prende la denominazione di « Ufficio stralci riuniti d'aeronautica ».** — (Servizio del genio). — 29 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 104, del 3 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° aprile 1921 n. 687 col quale si provvede, fra l'altro, alla costituzione dei consigli di amministrazione di alcuni enti aeronautici, lasciando in carica fino alla chiusura e resa dei conti delle proprie gestioni, con funzioni di uffici stralcio, i consigli di amministrazione di altri enti soppressi;

Vista la legge 3 dicembre 1922 n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Ritenuto che i lavori per la resa dei conti della gestione di detti uffici stralcio sono avviati al loro compimento, d'onde la opportunità di riunirli ora in un unico consiglio di amministrazione (ufficio stralcio);

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, e con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I consigli di amministrazione della direzione rifornimenti e ricuperi d'aviazione, direzione approvvigionamenti d'aeronautica (Consiglio di gestione), direzione autoservizi d'aviazione, reparti mobilitati d'aviazione, direzione tecnica di aviazione Torino e sezione tecnica d'aviazione di Milano, alla data 1° aprile 1923 sono soppressi, e daranno la consegna della loro gestione al consiglio di amministraione (Ufficio stralcio) della sezione tecnica aviazione di Torino tanto per la contabilità del contante, quanto per quella del materiale.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione (ufficio stralcio) della sezione tecnica di Torino, che alla data 1° aprile 1923 prenderà la denominazione « Ufficio stralci riuniti d'aeronautica » provvederà alla chiusura e resa dei conti della gestione degli enti soppressi, ferma rimanendo la responsabilità dei relativi consigli di amministrazione.

Art. 3.

Il materiale esistente ed in carico ai vari enti di stralcio dovrà essere passato in carico alla direzione tecnica di aviazione alla data del 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

N. **261.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Computo dell'indennità di congedamento agli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 maggio 1923.

Ad evitare equivoci, si richiama quanto dispone la circolare 691-1920, secondo la quale agli ufficiali rimasti in servizio oltre il 31 maggio 1920, l'indennità di congedamento va liquidata in base allo stipendio che ad essi spettava alla detta data 31 maggio 1920.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **262.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Chiarimenti circa il R. decreto n. 150 che approva le norme e la tariffa relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e Cirenaica, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 100, del 28 aprile 1923.** — (Ragioneria). — 10 maggio 1923.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari interessate che, per effetto del R. decreto 18 gennaio 1923 n. 150, approvante le norme per l'applicazione della tassa sugli affari per la Tripolitania e Cirenaica, sui contratti di appalti, e in genere, di costruzioni, riparazioni, manutenzioni, trasporti, forniture, somministrazioni, approvvigionamenti, stipulati in Libia, la tassa di registro è stabilita nella misura dell'1 % dell'importo del contratto.

La stessa tassa, in eguale misura, è stabilita per cessioni e risoluzioni di contratto con corrispettivo, mentre, per la risoluzione gratuita è stabilita una tassa fissa di lire 5.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 263. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 maggio 1923.

A decorrere dal prossimo inverno non sarà più concessa ai militari di truppa ammogliati, autorizzati a dormire fuori caserma, la legna pel riscaldamento dei locali da essi occupati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 264. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di registro. Liquidazione di compensi di rescissione assegnati dal comitato interministeriale o dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 10 maggio 1923.

Si interessano vivamente le amministrazioni militari che, in esecuzione dei decreti del comitato interministeriale o del Comitato liquidatore per la sistemazione delle industrie di guerra, pagano compensi di rescissione di contratto, nei quali compensi sia tenuto anche conto del rimborso della tassa di registro, di avvertire prima del pagamento dei compensi stessi il competente ufficio di registro o l'Intendenza.

Tale preavviso è assolutamente necessario, in primo luogo, per stabilire con tutta esattezza l'importo delle somme da restituire, in secondo luogo per poter effettuare la compensazione tra l'eventuale debito delle ditte verso l'amministrazione finanziaria per tasse non esatte, ed il credito delle ditte stesse.

Il Ministero terrà responsabili i funzionari interessati dei danni che possono derivare all'Erario della trasgressione di questa precisa norma.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 265. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamenti volontari in denaro od in titoli di Stato a favore dell'erario.** — (Ragioneria). — 10 maggio 1923.

Si portano a conoscenza delle amministrazioni dipendenti le seguenti modalità che il Ministero delle finanze ha stabilito debbano osservarsi per far affluire al tesoro i contributi offerti per la restaurazione dell'erario da persone dipendenti da questo Ministero.

Le offerte in denaro saranno mensilmente versate in tesoreria per convertirne l'importo in vaglia del tesoro da intestarsi e trasmettersi al R. Commissario del comune di Roma incaricato di raccogliere le offerte della specie.

I titoli di Stato offerti (titoli di rendita nominativi od al portatore, ecc.) dovranno essere invece trasmessi, con le debite cautele, al Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico - affinchè possa procedersi all'annullamento nel Gran Libro delle iscrizioni corrispondenti, essendo poi intendimento del Governo che i titoli stessi siano tutti bruciati con solenne rito in Campidoglio. Per analoghe ragioni i buoni del tesoro che venissero eventualmente offerti, dovranno essere trasmessi allo stesso Ministero - Direzione generale del tesoro.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 266. — AVANZAMENTO. — **Esperimento di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1923.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare 236 del *giornale militare* c. a. si indicano i nomi dei tenenti colonnelli commissari che dovranno prender parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino ai rispettivi comandi di divisione nel giorno indicato dalla predetta circolare 236.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento, compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile, segnalando, ad ogni modo, con preavviso telegrafico, al Ministero i nomi degli eventuali rinunziatari.

VIGILANTE cav. Pasquale, direzione commissariato Roma.
BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi, direzione commissariato Roma.
BERTOLINI cav. Giovanni Amedeo, direzione commissariato Torino.
ARLANDI cav. Alessandro, opificio v. e. Firenze.
DI NISCIA cav. Eduardo, direzione commissariato Trieste.
CAMPOGRANDE cav. Cesare, direzione commissariato Roma.
CUNIBERTI cav. Giuseppe, direzione commissariato Trieste.
GIAVARINI cav. Albano, direzione commissariato Bologna.
CHIARIZIA cav. Ettore, ispettorato servizi commissariato.
LEONETTI cav. Francesco, direzione commissariato Napoli.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 267. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani commissari.** — (Direzione generale per onale ufficiali). — 10 maggio 1923.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare 239 del *giornale militare* c. a. si indicano i nomi dei capitani commissari che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporanno perchè gli ufficiali stessi si presentino in Roma presso l'ispettorato di servizi di commissariato militare nel giorno fissato dalla predetta circolare 239.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento, compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile, segnalando, ad ogni modo, con preavviso telegrafico, al Ministero i nomi degli eventuali rinunziatari.

RIGATUSO cav. Mauro, direzione commissariato, Roma.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 268. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1923.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare 241 del *giornale militare* c. a. si indicano i nomi degli ufficiali di sussistenza che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino in Roma presso l'ispettorato dei servizi di commissariato militare nei giorni fissati dalla predetta circolare 241.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento, compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

La chiamata agli esperimenti degli ufficiali che attualmente si trovano in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso, e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo.

CAPITANI.

GALLI GALLO Sesto, direzione commissariato Verona.
RAMPONI Alessandro, direzione commissariato Verona.
RAVAZZI Francesco, direzione commissariato Verona.
MOCCIA Roberto, direzione commissariato Bari.
CONTINO Antonino, sezione commissariato Messina.
GRASSI Emilio, direzione commissariato Verona.
LIPPI Giuseppe, panificio Piacenza.
SABATINO Giuseppe, direzione commissariato Verona.
GRAZZANI Giuseppe, direzione commissariato Milano.
LARI Giovanni Giuseppe, ufficio commissariato Tripolitania.
TIRABELLA Emidio, consegnatario panificio Caserta.
GIORGINI Giuseppe, direzione commissariato Verona.

TENENTI.

RASCHIELLA' Vincenzo, direzione commissariato Verona.
DONADIO Pietro, corpo occupazione Costantinopoli.
COLUCCI Alfonso, direzione commissariato Napoli.
ISOLA Giovanni, sezione commissariato Genova.
GUZZO Salvatore, ufficio commissariato Tripolitania.
SEMERARO Giovanni, corpo armata Bari.
LEPORE Armando, direzione commissariato Napoli.
PONTECORVI Dante, ufficio commissariato truppe Cirenaica.
DI RAIMO Nicola, opificio militare Caserta.
CASCIOLINI Vincenzo, direzione commissariato Roma (carnificio Scanzano).
SESSA Michele, ufficio commissariato Tripolitania.
MASCIANDARO Biagio, direzione commissariato Verona.
GEBBIA Antonio, direzione commissariato Palermo.
RAVALLI Paolo, ufficio commissariato Tripolitania.
GIANOTTI Augusto, direzione commissariato Roma.
CRISPO Vincenzo, direzione commissariato Palermo.
FERRAIOLO Tomaso, direzione commissariato Roma.
MELATTI Massimiliano, sezione commissariato Trento.
ZUDDAS Carlo, ufficio commissariato Tripolitania.
PARROZZANI Arnaldo, sezione commissariato Padova.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 269. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione. — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1923.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare 240 del *giornale militare* c. a., si indicano i nomi dei capitani di amministrazione che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino in Roma presso l'ispettorato dei servizi di commissariato militare nel giorno fissato dalla predetta circolare 240.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento, compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile, segnalando, ad ogni modo, con preavviso telegrafico, al Ministero i nomi degli eventuali rinunziatari.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovano in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso, e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio attivo.

I capitani, contrassegnati con asterisco, sono quelli ammessi all'esperimento per l'accertamento dell'idoneità per l'avanzamento a scelta.

*BARTIERI Gualtiero, raggruppamento aeroplani ricognizione.
POLLINI Gaetano, ospedale militare Bologna.
*MAINO Umberto, deposito allevamento cavalli Portovecchio.
QUARATI Pietro, opificio V. E. Torino.
GENTILE Giov. Battista, 1° artiglieria montagna.
TROTTA Girolamo, scuola allievi ufficiali e sottufficiali Lucca.
CECELE Giovanni, 8 artiglieria pesante campale.
VARVELLO Pietro, truppe coloniali Tripilitania.
VIVALDI Giov. Battista, magazzzino casermaggio Verona.
STINCHI Angelo, 83 fanteria, assegnato Ministero guerra.
BERTINI Attilio, 9 bersaglieri.
SGAMBATI Ludovico, 19 campagna.
*MARINO Michele, direzione commissariato Trieste.
DE PALMA Armando, collegio militare Roma.
GIOVINE Michele, reggimento cavalleggeri Guide.
CAPPELLARO Antonio, 8 campagna.
*CORSI Oscar, 38 fanteria.
DE PALMA Adolfo, ufficio amministrazione personali militari vari.
*DE MARCHI Tullio, 2 artiglieria montagna.
SANTORO Nicola, distretto militare Napoli.
*MANCARDI Giuseppe, 3 alpini.
RENZANIGO Enrico, 1 artiglieria campagna (assegnato Ministero guerra).
*LONG Giovanni, R. C. T. C. Tripolitania.
CATALDI Umberto, magazzino casermaggio Genova.
*DOLCI Fiore, Ministero colonie.
BERNARDI Dante, 62 fanteria.
MOVILIA Giacomo, asp. inf. corpo d'armata Torino.
*GERARDI Leopoldo, collegio militare Napoli.
BUONOMO Attilio, istituto militare corr. Gaeta.
CAROTA Luigi, 18 artiglieria campagna.
MANSO Giovannino, cavalleggeri Monferrato, assegnato Ministero guerra.
*FUSCO Sebastiano, truppe coloniali Tripolitania.
*ALBERICI Alberigo, Ministero colonie.
*SCALI Ezio, 90 fanteria.
*MEI Fernando, ospedale secondario militare Caserta
*GRASSI Guido, scuola alievi ufficiali di complemento Lucca.
*CAFARO Eustacchio, legione CC. RR. Bari.
*SAETTONE Pietro, magazzino casermaggio Roma.
*LAZZARINI Umberto, 7 alpini.
*LEBBORONI Carlo, deposito allevamento cavalli Lazio.
*ZANOTTI Alberto, ospedale militare Bologna.

*BRUNNER Vittorio, 4 art. pesante.
*BARRESI Eugenio, 6 fanteria.
*GIONA Eugenio, direzione commissariato Roma.
*ZA' Giovanni, distretto militare Lecce.
*BATTEGAZORRE Mario, scuola guerra.
*BOSCHETTI Giuseppe, direzione commissariato Palermo.
*PIEPOLI Vitantonio, magazzino casermaggio Milano.
*MEDONI Francesco, direzione commissariato Milano.
*MARINO Gaetano, 23 fanteria.
*LOMBARDI Arturo, gruppo dirigibilisti.
*PICCIOTTO Tommaso, missione militare italiana controllo Costantinopoli.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **270.** — DISCIPLINA MILITARE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Brevi licenze a militari che abbiano uno stretto congiunto in pericolo di vita.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 maggio 1923.

Con riserva di introdurre opportune varianti nel regolamento per le licenze nel R. Esercito, questo Ministero determina quanto appresso:

1° I comandanti di corpo e i comandanti di distaccamento che rivestono grado di ufficiale sono autorizzati a concedere brevi licenze ai sottufficiali e militari di truppa i quali abbiano stretti congiunti, residenti fuori del luogo ove detti militari prestano servizio, che si trovino in pericolo di vita.

Tali brevi licenze, data l'assoluta eccezionalità del motivo, possono essere accordate anche a coloro che abbiano già fruito di brevi licenze nella misura massima consentita dal § 14 del regolamento per le licenze.

2° Le suddette brevi licenze possono essere accordate soltanto in base a richiesta fattane dalle famiglie interessate per mezzo del comando di stazione dell'arma dei carabinieri reali del luogo ove risiede la persona in pericolo di vita. Peraltro per i comuni privi di stazione dei carabinieri reali si potrà anche aderire alle richieste di licenza che pervengano pel tramite del sindaco.

3° Il comando di stazione dell'arma, non appena ricevuta la richiesta della famiglia, deve sollecitamente assumere informazioni sulla specie e sulla gravità della malattia, e farsi rilasciare apposito certificato dal medico curante.

Deve quindi segnalare telegraficamente la richiesta al corpo cui il militare appartiene, esprimendo il proprio parere sull'opportunità di concedere la licenza.

4° Gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali dovranno esercitare assidui e rigorosi controlli sui dipendenti comandi di stazione per evitare che essi aderiscano con eccessiva larghezza alle richieste delle famiglie.

5° Qualora la licenza concessa venisse riconosciuta, in seguito ad ulteriori accertamenti, non pienamente giustificata, i giorni della licenza stessa non saranno computati nella ferma, e quindi il militare dovrà, al termine della ferma, esser trattenuto alle armi tanti giorni in più quanti ne trascorse indebitamente in licenza.

6° Le presenti disposizioni dovranno essere portate a conoscenza dei militari alle armi affinchè ne informino le loro famiglie. Inoltre sarà data ed esse, coi mezzi a disposizione, la possibile diffusione fra le popolazioni.

7° Le circolari (non pubblicate nel *giornale militare*) n. 912 del 28 aprile 1911 e n. 652 del 24 giugno 1922 sono abrogate.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 271. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Autorità autorizzate a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale del Ministero). — 10 maggio 1923.

A parziale modificazione della circolare 539 del *giornale militare* 1922 si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, che i seguenti ufficiali, in base ai regi decreti in data 26 marzo e 4 maggio 1923, sono autorizzati a firmare « *per il ministro* » per gli uffici per ciascuno indicati:

Generale di corpo d'armata FERRARI cav. Giuseppe Francesco — Capo dello Stato Maggiore centrale; ed in sua assenza il generale di brigata AMANTEA cav. Luigi.

Generale di divisione FIASTRI patrizio di Reggio Emilia cav. Giulio — Direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi; ed in sua assenza il vice direttore generale POGGI gr. uff. Torquato ed il direttore capo di divisione MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo.

Generale di divisione GUALTIERI cav. Nicola — Direttore generale della direzione generale personale ufficiali; ed in sua assenza il vice direttore generale LOSINI gr. uff. dott. Francesco.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 272. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni relative all'arma di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 maggio 1923.

Le pubblicazioni qui di seguito indicate, riferentisi a munizioni di cui non esiste più alcuna disponibilità, sono abolite; conseguentemente, esse dovranno essere depennate dal rispettivo elenco, nonchè dall' « indice delle pubblicazioni vigenti per l'arma di artiglieria — allegato n. 3 alla circolare n. 4300 del 30 dicembre 1922 — Stato maggiore R. Esercito — Ufficio addestramento »:

N. 123 dell'elenco delle pubblicazioni provvisorie - « Obice da 305-17 — Tavola di tiro provvisoria con la granata del cannone da 305-46 della R. Marina - ristampa 1917 ».

— senza numero - « Tavole di tiro (granata da 321 ridotta) edizione 1916 ».

Le copie delle suddette tavole di tiro — ora abolite — che sciascun comando od ufficio avesse in distribuzione — vanno versate all'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero, il quale — come di consueto — di ciascuna pubblicazione da inviare al macero conserverà, a titolo di raccolta e per le eventuali consultazioni, cinquanta copie. Analogamente e per lo stesso scopo potrà essere conservata qualche copia dagli enti che le hanno attualmente in carico.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 273. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione della sezione staccata del genio militare di Fontana Liri.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 10 maggio 1923.

In relazione alla nuova circoscrizione territoriale del Regno, sotto la data del 1° giugno 1923 la sezione staccata del genio militare di Fontana Liri, di cui alla circolare 85 del *giornale militare* c. a., è soppressa.

Gli organi interessati di questo Ministero daranno a parte le disposizioni esecutive del caso.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 274. — SOTTUFFICIALI. — **Riammissione in servizio di sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 maggio 1923.

Ad eliminare ogni dubbio che potrebbe sorgere sull'interpretazione delle disposizioni dell'art. 16 del R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, quale fu modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge n. 125 del 10 febbraio 1921, questo Ministero crede opportuno avvertire che — secondo importa lo spirito delle stesse disposizioni — le competenze da esse previste debbono corrispondersi soltanto in favore di quei sottufficiali che, oltre a riunire tutte le altre condizioni previste, *lascino definitivamente il servizio senza aver acquistato diritto ad impiego civile od a pensione.*

Ciò stante i sottufficiali i quali da ora innanzi ottengono la riammissione in servizio dopo aver percepito, all'atto del loro precedente congedamento, le competenze di cui sopra dovranno restituire le somme a tale titolo riscosse.

Coloro però che si trovassero nella impossibilità di effettuare subito ed integralmente tale restituzione, dovranno con apposita dichiarazione scritta obbligarsi ad effettuarla ratealmente, mediante ritenute sullo stipendio o sugli assegni, non superiori ad un quinto.

Per i sottufficiali licenziatisi dopo l'andata in vigore del citato R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919 e dipoi riammessi in servizio sino alla pubblicazione della presente circolare, il corpo cui ora appartengono dovrà aver cura di accertare — presso l'amministrazione dei corpi che li inviarono in congedo — l'ammontare preciso delle competenze da ciascuno percepite e riferirne al Ministero (Direzione generale leva e truppa).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 275. — SOTTUFFICIALI. — **Concessione di un nuovo vincolo ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio temporaneo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 maggio 1923.

A chiarimento del disposto dal n. 2 della circolare n. 209 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero avverte che il nuovo vincolo da concedersi ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali dal 1° maggio corrente in poi dovrà avere sempre la scadenza del 30 aprile 1924, sia che si tratti di sottufficiali che verranno collocati a riposo nel frattempo, sia che si tratti di sottufficiali già riassunti con vincolo annuale che scada posteriormente al 30 aprile 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 276. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi presso le scuole centrali.** — (Stato Maggiore Centrale - Reparto operazioni - Ufficio A). — 11 maggio 1923.

Nei mesi di maggio e giugno del corrente anno si svolgerà presso le scuole centrali il 3° corso regolare per ufficiali superiori e capitani con le modalità prescritte dalla circolare 143 *giornale militare* c. a.

Tale corso avrà inizio il 28 maggio e terminerà il 30 giugno p. v.

Gli ufficiali da inviarsi al corso risultano dalla seguente tabella:

ENTI	Tenenti colonnelli o maggiori di fanteria	Tenenti colonnelli o maggiori di artiglieria	Capitani anziani di artiglieria	Tenenti colonnelli o maggiori del genio (1)	Tenenti colonnelli, maggiori o primi capitani di cavalleria. (3)
Ministero Guerra (Stato Maggiore Centrale) .	2	1	2	—	—
Ministero Guerra (Direzione generale artiglieria).	—	1	1	—	—
Ministero Guerra (Direzione generale personale ufficiali)	1	1 (1)	—	—	—
Ministero Guerra (Direzione generale leva e truppa).	1	—	—	—	—
Ministero Guerra (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi)	1	—	—	—	—
Ministero Guerra (Servizio del genio)	—	—	—	1	—
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio	—	—	—	1	—
Corpo d'armata di Torino (2)	3	2	1	1	—
Corpo d'armata di Milano	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Verona	3	2	1	1	—
Corpo d'armata di Bologna (2)	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Trieste	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Firenze (2)	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Roma (2)	4	2	1	1	1
Corpo d'armata di Bari	3	2	1	1	—
Corpo d'armata di Napoli	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Palermo	3	2	1	1	
Totali . . .	36	23	13	12	6

(1) Potrà anche essere capitano anziano.

(2) Potranno essere scelti anche ufficiali eventualmente disponibili presso le scuole di reclutamento o di perfezionamento o di Tor di Quinto.

(3) Potrà anche essere un capitano in servizio di S. M. di qualsiasi anzianità.

Gli ufficiali dovranno presentarsi al comando del presidio di Civitavecchia il giorno prima dell'inizio del corso.

Oltre i comandi di corpo d'armata, anche gli uffici autonomi e le direzioni generali del Ministero, faranno pervenire, direttamente, non oltre il 25 maggio tanto allo Stato Maggiore Centrale (Ufficio addestramento) quanto al comando delle scuole centrali, gli elenchi nominativi degli ufficiali comandati al corso in questione.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

Recenti pubblicazioni dello **STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA:**

Generale d'Esercito ENRICO CAVIGLIA. **L'Emigrazione Italiana nel Sud America** . . . . . L. 5,—
(L. 6,10 franco di porto raccomandato).

Generale ERICH FALKENAYN. **Il Comando Supremo Tedesco dal 1914 al 1916 nelle sue decisioni più importanti.** — Vol. di LII-226 pagine con 8 grandi tavole fuori testo, schizzi ed illustrazioni . » 30,—
(L. 32,30 franco di porto raccomandato).

Colonnello PIETRO MARAVIGNA. **Gli Italiani nell'Oriente Balcanico, in Russia ed in Palestina (1914-1919).** — Vol. di XII-156 pagine in 8° grande, su carta elegante con numerose splendide fotografie, ritratti, una grande carta dei Balcani a colori e piani e schizzi fuori testo . . . . . » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

Tenente LUIGI REGUZZONI. **Regolamento Atletico Internazionale.** — Fascicolo di XI-148 pagine con numerose illustrazioni . . » 4,—
(L. 4,90 franco di porto raccomandato).

SCUOLA CENTRALE MILITARE D'EDUCAZIONE FISICA. **Corso di Ginnastica Militare.** — Volume di 268 pagine con 33 illustrazioni nel testo. » 8,50
(L. 9,90 franco di porto raccomandato).

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. **Campagna di Libia.** — Vol. 1° di XII-376 pagine con sei grandi tavole fuori testo, numerosi grafici ed illustrazioni . . . . . » 30,—
(L. 33 franco di porto raccomandato).

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. **Le Medaglie d'Oro.** — Vol. I - 1915 - di 158 pagine in carta di lusso, corredato di numerose tavole fuori testo, illustrazioni del nostro fronte di guerra ed effige degli Eroi premiati della più alta onorificenza militare. » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

CORRADO ZOLI. **La Battaglia del Piave.** — Vol. di XVI-246 pagine, con ritratto e autografo di S. A. R. il Duca d'Aosta, 8 carte fuori testo e numerose illustrazioni . . . . . » 25,—
(L. 27,40 franco di porto raccomandato).

Di prossima pubblicazione:

Generale von BERNHARDI. — **La Guerra dell'Avvenire.**

UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE. — **Campagna di Libia.** — Volume II.

Generale DOMENICO GUERRINI. — **La manovra di Regensburg (1809).**

Generale NICOLA BRANCACCIO. — **L'Esercito del vecchio Piemonte.** — Vol. II.

Generale ERICH FALKENHAYN. — **La Campagna della IX Armata contro i rumeni e i russi.**

Generale von HINDENBURG. — **Dalla mia vita.**

Generale A. POLLIO. — **Custoza 1866.**

Generale A. POLLIO. — **Waterloo 1815.**

Colonnello ATTILIO VIGEVANO. — **La Campagna delle Marche e dell'Umbria.**

Generale DOMENICO GUERRINI. — **La Campagna Napoleonica del 1805.**

Inviare cartolina-vaglia allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* - ROMA (40) - Via Gino Capponi, 43-45.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 21, anno 1923, circolare 238:

A pagina 630, riga 17, depennare il ten. colonnello del genio: De Benedetti cav. Giovanni Antonio.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(5763) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1923 — 18 Maggio

N. 277 - 25 marzo 1923. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 666, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nella provincia di Zara . . . . . *Pag.* 674

» 278 - 19 aprile 1923. — DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI. — R. decreto numero 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari . . . . . *Pag.* 675

» 279 - 26 aprile 1923. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 943, concernente la soppressione del tribunale militare di guerra di Zara . . . *Pag.* 679

» 280 - 12 maggio 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare. *Pag.* 680

» 281 - 17 maggio 1923. — CAVALLI. — Cavalli di agevolezza . . . *Pag.* 681

» 282 - 17 maggio 1923. — CONCORSI. — Concorso ippico di Londra . *Pag.* 681

» 283 - 17 maggio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazioni materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 681

» 284 - 17 maggio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Costituzione e soppressione di uffici militari di stazione . . . . . *Pag.* 682

» 285 - 17 maggio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Variante alla precedente circolare n. 156 . . . . . *Pag.* 682

» 286 - 17 maggio 1923. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento degli ufficiali . . . . . *Pag.* 682

» 287 - 18 maggio 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di cavalleria . . . . . *Pag.* 683

» 288 - 18 maggio 1923. — SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dalle chiamate alle armi dei militari in congedo . . . . *Pag.* 684

AVVISO . . . . . *Pag.* 685

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 685

Circolare N. 277. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 666, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nella provincia di Zara.** — (Gabinetto del ministro). — 25 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 109 del 9 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 243 del codice penale per l'Esercito;

Visto l'articolo 272 del codice penale militare marittimo;

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che autorizza il Governo del Re a dare esecuzione al trattato di pace di S. Germano;

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il trattato concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1921, n. 210;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri della marina, dell'interno e degli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno 11 marzo 1923 cessano dall'essere considerati in istato di guerra il territorio di Zara e gli altri territori annessi al Regno d'Italia con la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e nei quali non sia cessato lo stato di guerra in virtù del R. decreto 24 febbraio 1921, n. 210.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 278. — DISPOSIZIONI VARIE - PENSIONI. — **R. decreto n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari.** — (Direzione generale artiglieria). — 19 aprile 1923, — (*Gazzetta ufficiale* n. 107, del 7 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quelli della guerra, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1.

Con la data del 30 giugno 1923 sono licenziati tutti i capi operai ed operai borghesi a matricola, gli operai straordinari ed apprendisti e i giornalieri o avventizi dipendenti dal Ministero della guerra; nonchè tutti i capi lavoranti e lavoranti borghesi permanenti, provvisori, giornalieri ed apprendisti dipendenti dal Ministero della marina.

Non sarà applicata la disposizione di cui al precedente comma a quel personale permanente o a matricola di cui al comma stesso esercitante speciali attribuzioni o mestieri, che le due amministrazioni determineranno con apposito decreto, ma in ogni caso non eccedente, complessivamente, il numero di 800 per l'amministrazione della guerra e il numero di 500 per l'amministrazione della marina.

Le amministrazioni della guerra e della marina hanno facoltà di licenziare ad ogni momento anche tale personale con il trattamento di previdenza stabilito dal presente decreto da riferirsi al momento del licenziamento: il personale medesimo però non può essere collocato a riposo dietro propria domanda se non nei casi contemplati dall'art. 154 e 155 del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dall'art. 1 della legge 26 dicembre 1901, n. 518. Le stesse amministrazioni hanno anche facoltà di colmare le vacanze che si formeranno in seguito in questa categoria di personale.

E' in facoltà delle due amministrazioni suddette di riassumere, in rapporto alle effettive esigenze di servizio, i personali licenziati di cui al 1° comma, alle normali condizioni del contratto di lavoro privato, in base alle disposizioni regolamentari ed istruzioni che saranno emanate dalle amministrazioni dalle quali essi dipendono.

Art. 2.

Le persone licenziate a norma del precedente articolo e che appartengono al personale a matricola o permanente, ed alla data del 30 giugno 1923 abbiano raggiunto 25 anni o più di servizio utile a pensione avranno diritto al trattamento di pensione in base alle norme vigenti e nella misura di cui alla seguente tabella:

CATEGORIE	A 25 anni di servizio — Giornate ultima mercede	Aumento per ogni anno di servizio utile in più dei 25 — Giornate ultima mercede	Massimo a 25 anni di servizio	Massimo assoluto
I. — Capi operai e capi lavoranti con mercede giornaliera di lire 14 e più	150	5	2100	3000
II. — Capi operai e capi lavoranti con mercede giornaliera inferiore a lire 14	150	5	1700	2600
III. — Operai e lavoranti con mercede giornaliera di lire 14 e più	150	5	2000	2400
IV. — Operai e lavoranti con mercede giornaliera non inferiore a lire 8 ma inferiore a lire 14	150	5	1500	2000
V. — Operai e lavoranti con mercede giornaliera inferiore a lire 8	150	5	900	1200

Il trattamento di pensione spetta anche a quegli operai a matricola e lavoranti permanenti che contino non meno di 20 anni di servizio utile a pensione, ma con la diminuzione di tanti venticinquesimi del relativo assegno stabilito dalla tabella suddetta, quanti sono gli anni mancanti a raggiungere il limite di 25 anni.

In nessun caso la pensione di riposo può essere inferiore a L. 900.

Per gli operai pagati ad ore, la paga giornaliera è valutata in base ad otto ore di lavoro al giorno.

Non sono computati per la liquidazione delle pensioni e per tutti gli indennizzi di cui al presente decreto, il cottimo, mancato cottimo o il soprassoldo ad economia, nè le indennità di caroviveri.

A dette persone ed ai loro superstiti sono applicabili tutte le disposizioni del T. U. delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70, e successive modificazioni che non siano incompatibili col presente decreto.

Art. 3.

A coloro cui la pensione compete in base alla tabella di cui all'art. 2 non è dovuto l'assegno mensile stabilito dal R. decreto 31 luglio 1919 n. 1304.

Nel caso che la maggiore pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore, risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Art. 4.

Per le vedove degli operai e lavoranti considerati nel precedente art. 2 i quali abbiano contratto matrimonio anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il diritto alla pensione non è subordinato alla condizione che il matrimonio abbia preceduto di due anni almeno la data di cessazione dal servizio o di decesso del marito.

Art. 5.

Agli operai a matricola e lavoranti permanenti riformati dal 1° luglio 1922, sarà liquidata la pensione di riforma sulla base della tabella di cui al precedente art. 2 qualora si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 156 del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70.

Art. 6.

Alle famiglie degli operai a matricola e dei lavoranti permanenti, morti dopo il 30 giugno 1922, sarà fatto il trattamento di quiescenza di cui al citato T. U. di leggi n. 70 sulla base della pensione, che sarebbe spettata all'operaio secondo le norme del presente decreto al momento della morte.

Art. 7.

Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni del personale a matricola dl Ministero della guerra sono applicabili anche a coloro che sono stati iscritti a matricola posteriormente al 15 luglio 1906, sotto l'imperio della legge 15 luglio 1906 n. 360, il cui articolo 4 resta così abrogato.

Art. 8.

Ai pensionati di cui all'art. 2 che siano riassunti dallo Stato a norma del 4° comma dell'art. 1, viene sospeso il pagamento della pensione per tutto il tempo in cui essi presteranno servizio statale: al cessare di questo servizio il pagamento della pensione verrà ripreso nella medesima precedente misura.

Art. 9.

Agli operai a matricola e lavoranti permanenti licenziati alla data del 30 giugno 1923 a norma del precedente art. 1 e senza diritto a pensione, sarà concessa una indennità pari a 25 giornate dell'ultima mercede per ogni anno di servizio che sarebbe stato utile agli effetti della pensione: tale indennità sarà portata a 30 giornate per coloro che, per disposizione di legge o di regolamento, sono pagati per tutti i giorni dell'anno.

In ogni caso l'indennità non sarà inferiore a L. 500 per gli uomini ed a L. 300 per le donne.

Tale indennità sarà corrisposta:

1° A coloro che siano licenziati senza essere riammessi a norma del 4° comma dell'art. 1, per metà entro i quindici giorni dal licenziamento, e per metà nel mese di dicembre 1923, salvo che nel frattempo abbiano riassunto servizio statale, nel qual caso detto pagamento verrà differito alla futura cessazione del servizio, come nel caso contemplato dal seguente punto 2°;

2° A coloro che sono riammessi a norma del citato 4° comma dell'articolo 1, l'indennità, nella misura stabilita in base ai servizi anteriori al 1° luglio 1923, sarà corrisposta entro quindici giorni da quello in cui cesseranno dal servizio.

Art. 10.

A tutto il personale a matricola, permanente, provvisorio, straordinario, avventizio delle due amministrazioni della guerra e della marina ed a quello giornaliero della marina che non fosse riammesso al lavoro a norma del 4° comma dell'art. 1, sarà corrisposta, entro il 1° agosto 1923, la seguente indennità di licenziamento:

a) al personale a matricola e permanente, esclusi i pensionati per riforma, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto, sessanta giornate di mercede qualunque sia il servizio prestato, in sostituzione di qualsiasi altro compenso che i regolamenti delle due amministrazioni militari stabiliscono nei casi di collocamento a riposo;

b) al personale provvisorio della R. marina venti giornate, e a quello straordinario e avventizio delle due amministrazioni nonchè a quello giornaliero della marina, quindici giornate di mercede, per ogni anno di servizio prestato da operaio senza interruzione dall'ultima ammissione con un minimo di L. 300 per gli uomini e di L. 200 per le donne e di L. 150 per gli apprendisti.

Il trattamento di cui nel presente articolo non spetta a coloro che, invitati, si rifiutassero di riprendere servizio dopo il licenziamento.

Il trattamento di cui alla lettera *b*) del presente articolo verrà fatto anche a coloro che dopo la riammissione venissero licenziati d'autorità entro il 30 giugno 1924, con la deduzione di tanti dodicesimi quanti saranno i mesi in cui essi saranno trattenuti al lavoro.

I riammessi entro l'anno dal loro licenziamento dovranno riversare all'amministrazione tanti dodicesimi dell'indennità quanti mesi mancano per completare l'anno dalla data di riammissione al 30 giugno 1924.

Art. 11.

Agli allievi della R. marina iscritti alle scuole operai al 30 giugno 1923 sarà corrisposta, al termine della ferma assunta nel corpo R. equipaggi, una indennità di lire 500 purchè non vengano esclusi dalle scuole e non vengano eventualmente assunti nella categoria di cui al 2° comma dell'art. 1.

Art. 12.

La cassa nazionale per le assicurazioni sociali assumerà il servizio delle pensioni dirette, delle pensioni di riversibilità e delle indennità di cui all'art. 9, il cui costo, da determinarsi sulla base delle tariffe approvate col R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, sarà ripartito in venti annualità costanti al saggio del 5 % e corrisposte dallo Stato in due rate semestrali posticipate.

A tal uopo i Ministeri della guerra e della marina dovranno trasmettere alla predetta cassa gli elenchi nominativi di coloro cui sia stata assegnata la pensione o l'indennità e le variazioni per sospensione di pensioni, loro ripristino o per tardivo conferimento di indennizzo.

In base a tali elenchi la cassa nazionale determinerà l'annualità dovuta dallo Stato distinguendo la parte afferente al Ministero della guerra da quella afferente al Ministero della marina e le variazioni posteriori a tale annualità in seguito a sospensione di pensione o a ripristino delle stesse od a tardivo conferimento di indennità.

Art. 13.

Per i nuovi operai assunti in servizio a partire dal 1° luglio 1923 dalle due amministrazioni della guerra e della marina, compresi gli operai riammessi secondo le norme del presente decreto, resta fermo l'obbbligo dell'assicurazione, a norma dei decreti-

legge 21 aprile 1919, n. 603 e 27 ottobre 1922, n. 1479, sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione di cui al precedente comma, gli operai appartenenti alla categoria contemplata nel 2° comma dell'art. 1.

Art. 14.

Il presente decreto è applicabile anche ai famigli della R. accademia navale e della R. scuola meccanici.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni speciali relative agli indennizzi di licenziamento pel personale lavorante della guerra e della marina, nonchè ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 16.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio 1923-924 saranno portati gli stanziamenti o introdotte le necessarie variazioni per il pagamento delle indennità di licenziamento di cui agli articoli 10 e 11.

A partire dall'esercizio 1923-924 e per 20 esercizi consecutivi sarà stanziata negli stati di previsione dei predetti Ministeri l'annualità da corrispondere alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 12.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ — DE STEFANI — CAVAZZONI.

N. 279. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 943, concernente la soppressione del tribunale militare di guerra di Zara.** — (Direzione generale personale civili e affari generali) 26 aprile 1923. — (Gazzetta ufficiale n. 109, del 9 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 299;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

A partire dal giorno della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra nel territorio di Zara, spetta al tribunale militare territoriale di Bari la giurisdizione, a termini del R. decreto 13 marzo 1921 n. 299, per i reati commessi da militari nel territorio stesso.

Resta ferma la competenza del tribunale militare speciale permanente di Firenze, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del R decreto 13 marzo 1921 n. 299.

Nulla è innovato quanto alla competenza del tribunale militare marittimo di Venezia per i reati commessi da militari della R. marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 280. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 12 maggio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887 col quale fu istituita la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visti i decreti luogotenenziali 4 luglio 1915, 12 settembre 1915 e 14 dicembre 1916, che modificano il suddetto decreto:

DETERMINA:

Art. 1.

Il generale di brigata GRAZIOSI cav. Eugenio, è esonerato dalla carica di membro della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di brigata TESTA FOCHI cav. Cesare, è chiamato a far parte della commissione di cui al precedente articolo.

Roma, li 12 maggio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 281. — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 17 maggio 1923.

Il Ministero ha motivo di dubitare che l'interpretazione data dai corpi alla circolare n. 528 del 16 novembre 1922 sia errata nel senso che non sia ritenuta necessaria la dichiarazione di accettazione definitiva da parte degli ufficiali dei reggimenti di arma a cavallo e delle legioni CC. RR. che prelevarono d'agevolezza cavalli di truppa in seguito alle disposizioni di quella circolare.

Si avverte pertanto che, salva la facoltà agli ufficiali di restituire detti cavalli nel corso dell'anno corrente, debbonsi, per il resto, osservare tutte le norme consuete che regolano la concessione dei cavalli d'agevolezza; e per conseguenza gli ufficiali debbono rilasciare la dichiarazione di accettazione definitiva allo scadere del 40° giorno di guarentigia loro concessa e la dichiarazione di debito verso lo Stato del prezzo attribuito ai cavalli prelevati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 282. — CONCORSI. — **Concorso ippico di Londra.** (Ispettorato ippico). — 17 maggio 1923.

Dal 23 al 30 giugno avrà luogo a Londra un concorso ippico internazionale.

Una squadra di ufficiali italiani sarà ufficialmente autorizzata a parteciparvi.

I cavalli della scuola di cavalleria ritenuti idonei potranno essere richiesti ed assegnati agli ufficiali. Agli ufficiali designati verrà corrisposta l'indennità di missione all'estero, saranno inoltre rimborsate le spese per il trasporto personale, dei cavalli ed attendenti.

Gli ufficiali che desiderano far parte della squadra dovranno farne regolare domanda, specificando i cavalli con i quali intendono intervenire ed i premi vinti da ciascuno di essi in precedenti concorso in Italia ed all'Estero.

Le domande vistate dal comandante di corpo o capo servizio dovranno pervenire al Ministero guerra (Ispettorato ippico) non più tardi del giorno 30 maggio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 283. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazioni materiali residuati dalla guerra.** — (Ufficio ispezioni alienazioni materiali residuati guerra). — 17 maggio 1923).

Per norma degli enti militari consegnatari di materiale residuato dalla guerra, alienabile, si comunica che in virtù della circolare n. 3 del 21 aprile u. s. del commissariato straordinario per le FF. SS., riportata sul *giornale militare* n. 253 in data 3 corrente, rimangono abrogate le disposizioni riflettenti l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra contenute nella circolare n. 97 del *giornale militare* dell'anno 1921.

Come è anche detto nell'ultimo capoverso della precitata circolare n. 3 il commissariato straordinario per le FF. SS. si è riservato di emanare ulteriori istruzioni di dettaglio inerenti alla vendita dei materiali di cui trattasi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 284. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Costituzione e soppressione di uffici militari di stazione.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio trasporti). — 17 maggio 1923.

Sotto la data del 15 maggio c. a. si sono costituiti gli uffici militari permanenti di stazione di Castellammare Adriatico e di Bari, rispettivamente alle dipendenze della delegazione trasporti militari di Firenze e di quella di Napoli.

Sotto la data del 31 maggio verranno soppressi gli uffici militari di stazione di Udine, Tarvisio, Trento, Padova e Parma.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 285. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Variante alla precedente circolare n. 156.** — (Direzione generale di artiglieria). — 17 maggio 1923.

Questo Ministero determina che il corso di abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale istituito con la circolare 156 del *giornale militare* corr. anno venga iniziato il 15 giugno prossimo venturo, anzichè 15 maggio.

Conseguentemente rimane prorogato al 1° giugno p. v. il termine utile per l'inoltro a questo Ministero delle domande di ammissione al corso suddetto. Quelle che risultassero trasmesse oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 286. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Trasferimento degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 maggio 1923.

Il dispaccio Ministeriale n. 37123 del 6 luglio 1922 e la circolare a stampa n. 2040 del 15 luglio 1922 sono abrogati.

Per tutto quanto concerne il trasferimento degli ufficiali e la loro presentazione ai corpi all'atto del cambio di sede, valgono unicamente le norme stabilite dal fascicolo 9 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito — Disposizioni varie n. 1 (Applicazione delle disposizioni inserte nel bollettino ufficiale), e dalla circolare n. 429 giornale militare 1922, modificate nel senso che alle parole « ventesimo giorno » di cui alle disposizioni stesse devono essere sostituite le parole « trentesimo giorno » fino a nuovo avviso.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 287. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 maggio 1923.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare n. 205 *giornale militare* c. a. si indicano, divisi per gruppi i nomi degli Ufficiali che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino al comando del corpo d'armata di Roma nel giorno fissato dalla predetta circolare n. 205.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 *giornale militare* 1910 dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti di ciascun gruppo.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovano in aspettativa è subordinata alla condizione che gl'interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi nel caso, e per tutta la durata degli esperimenti saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli Ufficiali in servizio effettivo.

Primo gruppo.

Capitano di cavalleria MARIANI Edoardo, reggimento Genova cavalleria.
Id. id. DORIA LAMBA Brancaleone, reggimento cavalleggeri V. E.
Id. id. DELLA CROCE DI DOIOLA Raniero, reggimento Nizza cavalleria.
Id. id. BORTOLANI Umberto, distretto Lecco.
Id. id. LUIGI Guido, scuola cavalleria Pinerolo.
Id. id. PARVOPASSU Giuseppe, reggimento cavalleggeri V. E.
Id. id. VACCARI Goffredo reggimento Genova cavalleria.
Id. id. MALASPINA Azzolino, reggimento Genova cavalleria.
Id. id. SARRI Lorenzo, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
Id. id. RONCHI Giulio, reggimento cavalleggeri Guide.
Id. id. BACCI Enrico, reggimento cavalleggeri di Novara (assegnato Corpo armata Bologna).
Id. id. CAPUTO Carlo, reggimento cavalleggeri di Novara.
Id. id. LUPI DI MOIRANO Alessandro, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
Id. id. DE NOTTER Ottavio, reggimento Savoia cavalleria.
Id. id. LAMPUGNANI Raul, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
Id. id. VALLERO Carlo, reggimento Nizza cavalleria.

Secondo gruppo.

Capitano di cavalleria BOSCHI Carlo, scuola cavalleria Pinerolo.
Id. id. DAMIANI Raffaele, scuola allievi Caserta.
Id. id. CAMOSSI Giulio, reggimento Savoia cavalleria (assegnato distretto Vercelli.

Capitano di cavalleria NASI Giorgio, reggimento Savoia cavalleria.

Id.	id.	FERRAGUTI Paolo, reggimento cavalleggeri di Saluzzo (assegnato uff. prec. quadrupedi corpo armata Bologna.
Id.	id.	TASSI Enrico, reggimento cavalleggeri V. E.
Id.	id.	GUIDOTTI Margherito, scuola allievi ufficiali e sottufficiali Lucca.
Id.	id.	AMALFI Francesco, reggimento cavalleggeri Guide assegnato Ministero guerra.
Id.	id.	BARNI Antonio, reggimento Savoia cavalleria.
Id.	id.	NEGRONI Carlo, reggimento cavalleggeri Guide (ufficio trasporti marittimi Taranto.
Id.	id.	POZZI Leandro, distretto Frosinone.
Id.	id.	DE RISO Renato, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
Id.	id.	BARRACCO Francesco, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
Id.	id.	MALAGOLA UBALDINI Enrico, aspettativa motivi speciali distretto Lucca.
Id.	id.	NICOLINI Mario, reggimento Nizza cavalleria.
Id.	id.	PALMA DI CESNOLA Giulio, 1 raggruppamento aeroplani caccia.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 288. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Dispensa dalle chiamate alle armi dei militari in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 maggio 1923.

Il § 2 della circolare 233 del giornale militare c. a. ha affidato ai distretti di residenza (ufficio forza in congedo) la trattazione delle pratiche relative alla dispensa dai richiami alle armi dei militari in congedo tenuti in forza dei distretti di residenza medesimi, e cioè di quei militari in congedo pei quali i distretti abbiano impiantato i ruoli 71-*B*. Quindi i distretti di residenza dovranno da ora innanzi compiere pei militari suddetti, che appartengono al personale telegrafico e telefonico, le pratiche che i §§ 2 e 3 delle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulla dispensa dalle chiamate alle armi affidavano al soppresso 3° reggimento genio, comprese quelle inerenti al rilascio e ai controlli dei mod. 5.

Poichè però attualmente i ruoli 71-*B* sono impiantati presso i distretti soltanto per alcune classi più giovani e non può prevedersi in quale epoca potranno essere impiantati per le altre classi, questo Ministero determina che in tale periodo transitorio le attribuzioni relative alla dispensa delle chiamate affidate al soppresso 3° reggimento genio siano esercitate, pei militari pei quali non siano ancora impiantati i ruoli 71-*B*, dai distretti di leva anzichè dai distretti di residenza.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISO

In relazione alle norme di concorso per il passaggio nella R. Aeronautica inserite negli avvisi della dispensa n. 18 del giornale militare 1923, si informa che il tempo utile per la presentazione delle domande scade il 15 giugno c. a.

I comandanti di corpo nel comunicare quanto sopra agli ufficiali e militari dipendenti, sono pregati di portare nuovamente a conoscenza di questi i diversi concorsi aperti e le condizioni di ammissione nella R. Aeronautica.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 23ª, anno 1923, circolare 269:

A pagina 666 riga 27 depennare il capitano di amministrazione: *Trotta* Girolamo, Scuola allievi ufficiali e sottufficiali Lucca.

A pagina 666 riga 42, depennare il capitano di amministrazione: *Grassi* Guidi, Scuola allievi ufficiali di Complemento Lucca.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(5906) Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1923 — 25 Maggio

N. 289 – 16 novembre 1922. COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1769, concernente l'applicabilità, in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra . . . . . *Pag.* 688

» **290 – 4 febbraio 1923.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 271, col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale . . . . . *Pag.* 689

» **291 - 25 marzo 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 962, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . *Pag.* 690

» **292 – 19 aprile 1923.** — DISCIPLINA MILITARE — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina . . . . . *Pag.* 692

» **293 – 22 aprile 1923.** — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 996, concernente la estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle norme per la concessione delle medaglie col motto « Libia », delle croci al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra . . . . . *Pag.* 693

» **294 – 17 maggio 1923.** AVANZAMENTO. Ufficiali medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta . . . . . *Pag.* 694

» **295 – 17 maggio 1923.** — AVANZAMENTO. — Ufficiali medici che dovranno sostenere gli esami per l'avanzamento ad anzianità . . . . . *Pag.* 694

» **296 – 21 maggio 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . *Pag.* 695

» **297 – 24 maggio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1923-924 . . . . . *Pag.* 696

» **298 – 24 maggio 1923.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari . . . . *Pag.* 698

» **299 24 maggio 1923** — SCUOLE MILITARI. Ammissioni nelle accademie militari per l'anno scolastico 1923-924 . . . . . *Pag.* 699

» **300 – 24 maggio 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 710

» **301 – 24 maggio 1923.** — TRASPORTI. — Ripristino di libretti di viaggio in pelle per ufficiali . . . . . *Pag.* 711

AVVISI . . . . . *Pag.* 711

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 712

Circolare N. **289**, — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto n. 1769, concernente l'applicabilità, in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra.** — (Gabinetto del Ministro) 16 novembre 1922. — (*Gazzetta ufficiale* n. 32, dell'8 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto la legge 25 febbraio 1913, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardanti la Sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, riguardante l'ordinamento militare per la Libia, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 settembre 1913, n. 1144, col quale venne istituita la medaglia commemorativa col motto « Libia »;

Visto il decreto 21 maggio 1916, n. 640, concernente il distintivo d'onore pei mutilati di guerra;

Visto il decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra e le modalità pel suo conferimento;

Considerata l'opportunità di continuare l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della medaglia commemorativa del servizio reso in Libia, dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra e della croce al merito di guerra al personale che, in Tripolitania, pur non vigente lo stato di guerra, dal 1° gennaio 1922, prende parte ad operazioni che debbono essere considerate, sotto certi riflessi, come vere e proprie operazioni guerresche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra, per la marina e pel tesoro;

Inteso il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, sono applicabili in Tripolitania, al personale militare e civile, le disposizioni vigenti, colle norme e nel tempo indicati nei successivi articoli del presente decreto:

a) riguardanti la concessione del distintivo d'onore pei mutilati;

b) riguardanti il distintivo d'onore pei militari feriti in guerra;

c) riguardanti la croce al merito di guerra

Art. 2.

Le concessioni di cui sopra sono limitate al personale previsto dal precedente articolo che in Libia, dalla data stabilita nell'articolo stesso, ha riportato o dovesse riportare ferite o mutilazioni in azioni di vero e proprio combattimento, o abbia partecipato o partecipasse onorevolmente a più fatti d'arme di notevole importanza, rimanendo così tassativamente stabilito che la permanenza in colonia, qualunque ne sia la durata, non può di per sè sola, costituire titolo utile al conferimento della croce al merito di guerra.

Art. 3.

E' in facoltà del governatore di autorizzare il personale sopra indicato, che abbia preso parte ad operazioni di cui è oggetto il precedente articolo a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Libia », a prescindere dalla durata della permanenza in Libia sempre che non ne sia già insignito per altro titolo o non sia già autorizzato a fregiarsi di quella per la guerra Italo-Turca.

Art. 4.

L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti cesserà in Tripolitania per decreto del ministro delle colonie, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni stesse potranno in avvenire essere richiamate in vigore per determinati periodi di tempo per la Tripolitania o per altra colonia che si trovasse in identica condizione, in seguito a determinazione del ministro delle colonie, di concerto coi ministri per la guerra, per la marina e pel tesoro, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — THAON DI REVEL
DIAZ — TANGORRA.

N. **290.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 271, col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale.** — (Gabinetto del ministro). — 4 febbraio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 22 febbraio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1968;
Veduta la legge 19 giugno 1919, n. 630;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale ai soli effetti di commemorare e solennizzare la storica ricorrenza della dichiarazione di guerra.

Le manifestazioni commemorative si svolgeranno dopo compiuta la giornata di lavoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 291. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 962, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-23.** — (Ragioneria) 25 marzo 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-923, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ.

Tabella delle variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-923.

Maggiori assegnazioni

Cap	n.	5. Compensi per lavori straordinari, ecc.	L.	20,000
»	»	6. Ministero - Spese varie d'ufficio, ecc.	»	100,000
»	»	8. Sussidi al personale di qualunque categoria, ecc.	»	10,000
»	»	9. Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ecc. . .	»	30,000
»	»	17. Sottufficiali, caporali e soldati	»	5,600,000
»	»	21. Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri, ecc.) .	»	20,000,000
»	»	24. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc. . . .	»	10,950,000
»	»	27. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti, ecc. . . .	»	3,500,000
»	»	29. Corredo alle truppe, materiale pel servizio, ecc.	»	50,830,000
»	»	30. Pane e viveri alle truppe (escluse le spese per i carabinieri, ecc.)	»	105,420,000
»	»	31. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito (escluse quelle per i carabinieri ecc.)	»	27,000,000
»	»	32. Casermaggio e combustibile per le truppe	»	8,080,000
»	»	36. Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti, ecc.	»	9,660,000
»	»	41. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni di acqua	»	5,620,000
»	»	53. Indennità eventuali ai carabinieri Reali	»	5,400,000
»	»	54. Carabinieri Reali - Corredo	»	20,000,000
		Totale delle maggiori assegnazioni	L.	272,220,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	n.	33. Spese varie per le manovre	L.	215.000
»	»	39. Servizi automobilistici	»	5,000,000
»	»	40. Spese inerenti al trasporto dei materiali, ecc.	»	2,750,000
»	»	49. Sussidi da concedersi alle famiglie, ecc.	»	500,000
»	»	55. Spese varie di funzionamento, ecc.	»	6,000,000
		Totale delle diminuzioni di staniamento . . .	L.	14,465,000

Visto, d'Ordine di Sua Maestà il RE:

il Ministro delle finanze: DE STEFANI.
il Ministro della guerra: DIAZ.

N. 292. — DISCIPLINA MILITARE — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 114, del 16 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1922 n. 1264, che ha convertito in legge il regio decreto 20 novembre 1919 n. 2379, sul matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito e degli appuntati dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1907 n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa, per la parte che la legge e il R. decreto sopraindicati hanno dichiarato rimasta ancora in vigore;

Visti i regi decreti 9 maggio 1912 n. 477 e 5 agosto 1920 n. 1123, contenenti disposizioni per il matrimonio dei militari del corpo reale equipaggi;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'articolo 1 del R. decreto 17 febbraio 1907 n. 141 è sostituito il seguente:

« Per contrarre matrimonio, i sottufficiali e i militari di truppa in servizio debbono ottenerne il permesso dal Ministro della guerra.

« Questo permesso verrà concesso, per delegazione del Ministro della guerra, direttamente dal comandante del corpo o del reparto autonomo, al quale il richiedente è in forza, ove si tratti di caporali maggiori, caporali e soldati, e dal comandante della divisione nella cui giurisdizione è stanziato il corpo o reparto, al quale il richiedente è in forza, ove si tratti, invece, di sottufficiali.

« Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri reali la facoltà di concedere detti permessi, sia ai sottufficiali, sia agli appuntati, è delegata al comandante generale dell'arma.

« Spetta quindi esclusivamente a detti comandanti di accertare l'esistenza delle volute condizioni e di decidere sulla convenienza di acconsentire alle domande, la cui risoluzione è loro delegata ».

Art. 2.

All'art. 1 del R. decreto 9 maggio 1912 n. 477, è aggiunto il seguente capoverso:

« Eccezione fatta per i casi contemplati dall'ultimo comma dell'articolo unico del R. decreto 5 agosto 1920 n. 1123, la facoltà di concedere tale permesso è delegata al comandante superiore del corpo reale equipaggi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 293. — COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 996, concernente la estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle norme per la concessione delle medaglie col motto « Libia », delle croci al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra.** — (Gabinetto del ministro) 22 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 115, del 17 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto 16 novembre 1922, n. 1769, concernente l'applicazione al personale impiegato in Tripolitania in operazioni militari, delle norme riguardanti la concessione della medaglia commemorativa col motto « Libia », dei distintivi di onore pei mutilati e feriti in guerra e della croce al merito di guerra, pur non vigendo in detta colonia lo stato di guerra;

Considerato che in Cirenaica, dal 1° marzo 1923, si verifica la stessa situazione politico-militare che, per la Tripolitania, determinò le concessioni di cui sopra;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la marina, per la guerra e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

A decorrere dal 1° marzo 1923 e sino a che non verrà diversamente stabilito, sono applicabili in Cirenaica, con le norme stesse, le disposizioni del Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1769, riguardante la concessione:

a) della medaglia commemorativa col motto « Libia »;

b) del distintivo d'onore pei mutilati;

c) del distintivo d'onore pei feriti in guerra;

d) della croce al merito di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL. — FEDERZONI — DIAZ — DE STEFANI.

N. 294. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta.** — (Direzione centrale servizio sanitario militare). — 17 maggio 1923.

Con riferimento alle circolari n. 564 *giornale militare* 1922 e n. 242 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta:

CAPITANI.

ANGELINI Antonio.
BASSO G. Battista.
BINI Domenico.
CARLUCCI Raffaele.
CEI Isidoro.
CIONINI Giulio.
CIVITA Raffaele.
CORIGLIANO Enrico.
DAL COLLO Augusto.
DI MARTINO Nicolò.
DI STEFANO Giuseppe.
FOLENA Umberto.
FUSCO Angelo.
GAFA' Matteo.
GIALLOMBARDO Oreste.
LOPRESTI Antonino.
MAFFEO Luigi.
MANCONI Michele.
MAIMONE Dogalino.
MARINUCCI Marino.
MESTICA Francesco.
MISITANO Giovanni.
PALUMBO Giuseppe.
PASSERA Tancredi.
PASQUALI Vincenzo.
PESCE Nicola
ROMANO Gennaro.
SACCOMANI Giorgio.
SALLUSTIO Luigi.
SCILLIERI Vincenzo.
SUNSERI Giuseppe.
TALENTI Cesare.
TATARELLI Luigi.
TERRANOVA Alfio.
VALDAMERI Giuseppe.
VASSALLI Giovanni.
ZUDDAS Silvio.

TENENTI.

CASTELLANETA Vincenzo.
COLA Francesco.
* GATTI Giovanni.
LEPORE Francesco.
* MAGRONE Amedeo.
PAPALE Gerolamo.
* PECORELLA Giovanni.
* POTENZA Luigi.

I predetti ufficiali dovranno presentarsi al secondo turno di esami fissato per il 16 ottobre 1923 dalla circolare 242 giornale militare c. a., tranne i tenenti contrassegnati con asterisco, i quali, essendo compresi nei limiti per l'avanzamento ad anzianità, dovranno presentarsi al primo turno (14 giugno 1923) per subirvi l'esame ad anzianità, che per loro costituirà anche la parte preliminare per l'avanzamento a scelta.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 295. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali medici che dovranno sostenere gli esami per l'avanzamento ad anzianità.** — (Direzione centrale servizio sanitario militare). — 17 maggio 1923.

Con riferimento alle Circolari n. 564 giornale militare 1922 e n. 242 giornale militare c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali medici che dovranno subire gli esami per l'avanzamento ad anzianità.

TENENTI.

URTOLER Fernando.
FEDELE Pasquale.
VITALE Nicola.
COLOMBA Ignazio.
CARBONE Teresio.
BORAGNO Giuseppe.

FROSINI Dino.
DE ROSA Umberto.
LABRUNA Francesco.
MAZZENGA Giacomo.
LIPARI Antonio.
GATTI Giovanni.
BOIDI Teresio.
SCALA Enrico.
SAURINO Davide.
CIODARO Raffaello.
TORRE Salvatore.
PECORELLA Giovanni.
PETITBON Lodovico.
PAPALE Girolamo.
GENNARO Luciano.
RODINO' Nicolantonio.
FERRALORO Giuseppe.
LORIA Giovanni.
MAGRONE Amedeo.
DI MONACO Paride
DEUGENIO Antonio.
PORINELLI Camillo.
POTENZA Luigi.
BARNABA Leonardo.
PAGNOTTA Umberto.
ALBERTI Ettore.

I predetti ufficiali — tranne quelli residenti nelle colonie e oltremare — dovranno presentarsi al primo turno di esami fissato per il 14 giugno 1923 dalla circolare 242 giornale militare c. a.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esami di idoneità all'avanzamento, compilate a senso della circolare n. 2 giornale militare 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione centrale servizio sanitario militare) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministro — A. DIAZ,

N. 296. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 maggio 1923.

Sono disponibili 12 posti di applicato nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli applicati suddetti, quei sottufficiali i quali, per aver compiuto 12 anni di servizio alle armi entro il 31 dicembre 1920, abbiano fatto valere il diritto all'impiego civile nel termine stabilito dall'articolo 40 aggiunto al R. decreto-legge n. 1986, del 16 ottobre 1919 ,col R .decreto-legge n. 125, del 10 febbraio 1919 sullo stato dei sottufficiali (circolare 126 del *giornale militare* 1921) e possano esservi nominati con le norme indicate nell'articolo stesso.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano di concorrere ai posti sopra indicati dovranno presentare, alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 2,40 *non più tardi del giorno* 20 *giugno* 1923.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali i detti personali dipendono dovranno trasmetterle, *sotto la loro personale responsabilità*, a questo Ministero (direzione generale dei personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che si trovano tuttora alle armi una dichiarazione indicante lo stipendio annuo lordo del grado militare di cui sono rivestiti.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le predette autorità militari avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le stesse autorità si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno accettare altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o che fossero presentate da sottufficiali che non si trovino nelle condizioni stabilite dal primo comma della presente circolare.

I predetti personali, quindi, le cui domande di ammissione al concorso non fossero presentate in tempo utile, saranno considerati senz'altro rinunciatari ai predetti posti d'impiego, salvo, peraltro, a ritenere *personalmente responsabili* le autorità militari in ordine agli eventuali reclami che potessero essere avanzati per la mancata partecipazione in tempo debito della presente circolare o per la mancata o ritardata trasmissione delle domande anzidette.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **297.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ, — **Previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1923-924.** — (Ragioneria). — 24 maggio 1923.

A similianza di quanto prescrivevasi per lo scadente esercizio con la circolare numero 169 del *giornale militare* del 1922, la previsione della forza e quella delle spese per il nuovo esercizio, dovranno essere allestite dai corpi per tempo, in modo da permettere al Ministero di poter fare, intanto, per ciascun capitolo di bilancio, un'assegnazione globale approssimativa per tutto l'esercizio, prima che questo abbia inizio.

La previsione della forza, unitamente alle relative previsioni delle spese (munite queste del modello 4 RA bis, che riepiloga le risultanze finali delle diverse previsioni) dovranno giungere all'ufficio per la contabilità degli assegni presso la direzione di commissariato della circoscrizione, non più tardi del 5 giugno p. v.

Gli uffici suddetti dovranno far pervenire, poi, entro il 18 giugno s. a. alla Ragioneria di questo Ministero (2ª Divisione) in doppio esemplare, per ciascun capitolo, i mod. 15 riepiloganti per corpo le previsioni di cui trattasi. A detti modelli, come di consueto, saranno allegate le previsioni della forza e quelle delle spese, nonchè il modello 4 RA bis, di cui sopra.

Il Ministero restituirà, all'ufficio per la contabilità degli assegni uno degli esemplari dei suddetti mod. 15, con l'indicazione delle somme autorizzate, ed ai singoli corpi il mod. 4 RA bis (riepilogativo) con le indicazioni, anche in questo, delle somme concesse. Tratterrà invece le previsioni relative, sulle quali intende di portare, poi, in collaborazione con gli uffici Amministrativi interessati, un particolare esame per addivenire, ove occorra, alla modificazione delle assegnazioni precedentemente fatte e comunicate nel modo anzidetto.

In ogni caso si ricorda che le assegnazioni accordate non significano approvazione delle spese singole comprese nelle previsioni e quindi non dispensano le amministrazioni dipendenti dal richiedere agli uffici del Ministero interessati tutte quelle specifiche autorizzazioni ed istruzioni volute dalle disposizioni e dai regolamenti in vigore per spese con caratteristiche speciali (compensi, sussidi, indennità, ecc.) o che non rientrino nella normale gestione.

Le assegnazioni accordate segnano i limiti entro i quali, per esigenze di bilancio, debbono essere contenute tutte indistintamente le spese.

Le spese riguardanti le esercitazioni con le truppe e coi quadri comprese le relative indennità e spese di viaggio, figurano in un apposito unico capitolo. Poichè alle relative assegnazioni provvede in secondo tempo lo Stato maggiore Centrale del Regio Esercito, con comunicazioni speciali ai Comandi di corpo d'armata ed alla Ragioneria del Ministero per i relativi impegni di bilancio, tali spese non debbono figurare nelle previsioni di cui è oggetto la presente circolare.

Per il capitolo spese generali dovranno essere compilate due distinte previsioni: la prima comprendente tutte le ordinarie spese generali, l'altra riservata alle spese per l'assistenza morale del soldato, alle biblioteche di presidio e reggimentali, agli assegni per spese d'ufficio ed agli assegni ai comandi di corpo per le spese riservate. Le risultanze delle due previsioni del capitolo di cui trattasi, dovranno figurare distinte anche nel modello 4 RA bis riepilogativo.

I comandi delle Scuole militari rimetteranno agli uffici per la contabilità degli assegni il modello 4 R.A. bis (riepilogo delle risultanze delle previsioni sui singoli capitoli di bilancio) redatto in doppio esemplare.

Infine, per il capitolo riguardante le spese inerenti al trasporto di materiali dell'amministrazione militare, si prescrive che per tali spese sia fatta, a similianza di quanto avviene già pei capitoli «corredo», «pane e viveri», «foraggi», ecc., anche la previsione della spesa occorrente pei trasporti pei quali il pagamento non è effettuato direttamente dai corpi, ma bensì dal Ministero in conto corrente od in qualsiasi altro modo.

Tali spese saranno classificate come quelle per somministrazioni in natura e saranno calcolate in base alle quote di cui appresso, da applicarsi, indipendentemente dal percorso, al peso dei materiali che si prevede dovranno essere trasportati, dati questi che potranno essere stabiliti tenendo conto dei trasporti occorsi nello scadente esercizio.

Quota a *forfait* per le linee gestite dallo Stato per tonnellata, L. 208,48 a grande velocità e L. 50,96 a piccola velocità.

Quota a *forfait* per le linee concesse collegate dal servizio comulativo alla rete statale, per tonnellata, L. 258,92 a grande velocità, L. 54,80 a piccola velocità, più l'importo del percorso effettivo sulle ferrovie secondarie in base alla tariffa stabilita dal «Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie».

La spesa corrispondente al detto percorso sulle ferrovie secondarie sarà calcolata in via largamente approssimativa.

Le previsioni per le spese dei trasporti in questione, saranno, a similianza di quanto avviene per le somministrazioni in natura, rettificate di trimestre in trimestre, mediante proposte di variazione alla previsione, in base al peso dei materiali effettivamente fatti trasportare sulle ferrovie.

All'uopo nella col. 6ª, modello 7 RA ,del capitolo trasporti, sarà trimestralmente segnata la spesa corrispondente alle somme che le Ferrovie addebiteranno al Ministero per i trasporti effettuati. La dimostrazione di tale spesa dovrà risultare da un elenco nel quale siano indicati: il peso delle singole spedizioni di materiale, da ricavarsi dai documenti di spedizione, la quota, fra quelle di cui sopra, corrispondente al trasporto effettuato, e l'importo relativo, eventualmente, aumentato di quello approssimativo pel percorso sulle ferrovie secondarie.

Gli enti d'artiglieria e del genio e gli altri che effettuano trasporti di materiali relativi alle loro specialità gravanti con la loro spesa su capitoli straordinari, limiteranno le loro previsioni a quei trasporti, d'indole generale, che gravano sull'apposito capitolo «spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio per l'Amministrazione militare» pel quale capitolo i fondi sono, dagli enti stessi, richiesti alle direzioni di commissariato.

I corpi che eventualmente non avessero ricevuto, in tempo utile, le assegnazioni approvate dal Ministero, potranno richiedere le anticipazioni alle direzioni di commissariato, per i primi mesi dell'esercizio, nella misura corrispondente ad 1/12 delle assegnazioni relative al chiudendo esercizio.

Per l'esercizio 1923-924 la previsione della forza sarà calcolata, prendendo per base:

a) *per la truppa* - il 72 % della forza alle armi alla data del 1° aprile u. s.;

b) *per i sottufficiali* - i 6/7 della forza dei sottufficiali contemplati dalle tabelle organiche dei vari enti;

c) *per gli ufficiali* - la forza contemplata dalle tabelle organiche dei vari enti.

Nello specchio modello 1 R.A., per quanto si riferisce alla truppa ed ai sottufficiali, sarà posta rispettivamente la forza al 1° aprile e quella risultante dalle tabelle; la riduzione al 72 % per la prima ed a 6/7 per l'altra dovrà essere fatta sui totali con apposita indicazione.

Per quanto riguarda l'applicazione delle spese ai vari capitoli, si avverte, che nel bilancio 1923-24 saranno apportate le seguenti variazioni;

1° L'indennità militare, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali, viene stanziata in appositi capitoli intitolati «Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. Esercito» e per i carabinieri reali «Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reali carabinieri»;

2° Gli assegni vari agli ufficiali in P. A. S., esclusa la pensione provvisoria, che sarà rimborsata dalla Delegazione del Tesoro, dovranno gravare sul capitolo «Ufficiali in aspettativa, in disponibilità e in congedo provvisorio - assegni fissi - indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario»;

3° In luogo del capitolo «Indennità eventuali» sono istituiti tre separati capitoli: uno per le «indennità e spese di viaggio» (escluse quelle per le manovre ed esercitazioni) il secondo per le «Indennità per servizi e posizioni speciali» ed il terzo per le spese per le manovre (le quali ultime però, come s'è già accennato, non debbono rientrare nelle previsioni);

4° Le spese d'acquisto e rinnovazione dei mobili degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici, e quelle per illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione, graveranno sul capitolo «Casermaggio» anzichè su quello «spese generali»;

5° Le spese per gli impiegati civili addetti alle legioni CC. RR. sono state separate da quelle degli ufficiali, quindi le spese relative graveranno sull'apposito capitolo «Impiegati civili addetti alle legioni CC. RR.».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 298. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 maggio 1923.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare n. 243 *giornale militare* c. a. si indicano i nomi degli ufficiali che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino in Roma presso l'ufficio del capo del servizio veterinario nel giorno fissato dalla predetta circolare 243 del *giornale militare* c. a.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 *giornale militare* 1910 dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovino in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi nel caso e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo.

Primo capitano RAFFAELLI Sebastiano - Divisione Ravenna.
» » ROBLES Michele - Legione CC. RR. Bologna.
Capitano FOSSATI Pietro - Legione CC. RR. Torino.
» VAJANI Enrico - 17 reggimento artiglieria campagna.
» MONTI Ercole - Legione CC. RR. Roma.
» DELLA VALLE Carlo - Aspett. inf. distretto militare Mondovì.
» LIPRERI Francesco - 28 artiglieria campagna.
» d'AUTILIA Luigi - 10 artiglieria campagna.
» BIZZI Armando - Legione CC. RR. Firenze.
» SGROI Gaetano - 36 artiglieria campagna.

Capitano POGGIOLINI Renzo - Cavalleggeri di Novara.
» GANDOLFINI Italo - Cavalleggeri di Saluzzo.
» LARI Pasquale - Divisione alpina Treviso.
» CARAMANNA Carmelo - Legione CC. RR. Palermo.
» CASTELFRANCO Gustavo - Legione allievi carabinieri.
» SEGU Giuseppe - Divisione Alessandria.
» GERMANI Domenico - 1 artiglieria campagna.

Capitani veterinari che hanno fatto domanda e sono stati dichiarati ammissibili agli esami per l'accertamento dell'idoneità a scelta:

Capitano FOSSATI Pietro.
» VAJANI Enrico.
» LIPRERI Francesco.
» BEZZI Armando.
» SEGU Giuseppe.
» CONTI Gaetano.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 299. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni nelle accademie militari per l'anno scolastico 1923-924.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento). — 24 maggio 1923.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi di circondario e nei comuni più importanti della loro giurisdizione il manifesto annesso alla presente circolare: provvederanno altresì che di esso sia data sommaria notizia agli interessati col mezzo della stampa locale.

Parimenti, i comandanti di corpo e delle scuole allievi ufficiali di complemento ne cureranno la massima diffusione fra i dipendenti ufficiali di complemento ed allievi.

Per le pratiche inerenti ai concorsi, di cui tratta il manifesto, saranno osservate, oltre alle prescrizioni in esso contenute, le norme seguenti:

1. Le domande d'ammissione debbono essere trasmesse coi relativi documenti, dai comandanti di corpo (o capi ufficio aventi attribuzione di comandanti di corpo) o di distretto, *e di mano in mano che vengono presentate*, direttamente e senza indugio al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale).

Per gli ufficiali in congedo i comandanti di distretto faranno cenno, *in calce alle domande*, dei precedenti militari, morali e disciplinari, da desumersi dalle carte personali, ed esprimeranno il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle. Alleghe-ranno, inoltre, alle domande stesse, una copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata. (1)

---

(1) Le predette disposizioni saranno attuabili, data la nuova sistemazione degli ufficiali in congedo disposta con la circolare 43 *giornale militare* 1923. Nell'eventualità, però, che per taluno degli ufficiali in congedo concorrenti i distretti non fossero in possesso, alla data in cui ricevono la domanda, delle relative carte personali, i comandanti invieranno ugualmente la domanda stessa al Ministero apponendovi soltanto il loro *visto*, e contemporaneamente inviteranno il comandante di deposito, presso il quale si trovano i documenti in questione, a segnalare senza indugio al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) i precedenti militari, morali e disciplinari dell'ufficiale e a trasmettergli altresì la copia dello stato di servizio.

Sulle domande, invece, degli ufficiali in servizio i comandanti di corpo apporranno soltanto il loro *visto*.

Tanto i comandanti dei distretti, quanto i comandanti di corpo, debbono astenersi dal dar corso alle domande che non siano munite di tutte le chieste indicazioni e dei documenti regolari, informandone per loro norma gli interessati: debbono inoltre respingere quelle che, per qualsivoglia motivo, fossero presentate dopo il limite massimo di tempo, stabilito nel manifesto. Cureranno altresì che le domande presentate l'ultimo giorno siano trasmesse al Ministero non più tardi dell'11 settembre p. v.

I comandanti predetti, nel trasmettere le domande, faranno espressa riserva d'inviare anche:

a) per tutti gli aspiranti: la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42, da richiedere al presidente del competente tribunale;

b) per i soli ufficiali in congedo: le informazioni sull'onorabilità delle famiglie degli aspiranti e sulla condotta morale e politica di questi;

c) per i soli ufficiali in servizio:

un rapporto personale sul servizio prestato dall'aspirante, nel quale siano poste in luce le di lui qualità morali, disciplinari, intellettuali, fisiche e di attitudine militare, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui competa la compilazione delle note caratteristiche. Tale rapporto dovrà essere compilato allorchè l'aspirante abbia compiuto da ufficiale il servizio minimo di due mesi richiesto al n. 4 del manifesto. Nell'annotarlo, il comandante di corpo, tenendo conto degli elementi di giudizio che sono a sua conoscenza, esprimerà il suo parere in merito all'idoneità del concorrente ad essere ammesso nelle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente;

copia rigorosamente aggiornata dello stato di servizio dei concorrenti, o, per quelli che per difetto di età non abbiano potuto conseguire il grado di sottotenente, copia del foglio matricolare.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*, *b*, *c*, dovranno *giungere* al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale), *improrogabilmente*:

non dopo il 10 *ottobre p. v.*, per gli ufficiali in congedo, e per quelli in servizio che compiono i due mesi di servizio da ufficiale entro il 30 settembre;

non dopo il 10 *novembre p. v.*, per i concorrenti che compiono i due mesi di servizio da ufficiale entro il 31 ottobre.

Tuttavia, allo scopo di evitare — nei limiti del possibile — che venga ammesso agli esami qualche aspirante pel quale debba poi pronunciarsi l'esclusione dal concorso, i comandanti interessati notificheranno d'urgenza al Ministero le *eventuali informazioni sfavorevoli* (casellario giudiziale, condotta morale e politica, ecc.), non appena ne siano venuti a conoscenza.

2. Apposita commissione presso il Ministero della guerra prenderà in esame le domande pervenute e i documenti che successivamente perverranno, e giudicherà inappellabilmente sull'ammissione dei concorrenti agli esami, tenute presenti le disposizioni di cui ai nn. 13 e 19 del manifesto annesso.

3. Le commissioni sanitarie, cui sarà demandato l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno costituite in conformità di quanto è prescritto al n. 18 della circolare 340 del *giornale militare* 1922.

I comandanti di divisione trasmetteranno *immediatamente* e direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) i risultati della visita medica subita dai candidati, avvertendo che *solo pei dichiarati non idonei* occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita. Trasmetteranno nel contempo le domande di coloro che, non riconosciuti idonei, chiesero di essere sottoposti a una seconda speciale visita medica presso l'una o l'altra delle sedi delle accademie.

4. Quanto alle modalità per gli esami, saranno osservate le prescrizioni al riguardo contenute nel manifesto annesso alla presente circolare e le norme di cui ai nn. 22, 23, 24, 25, 26, della circolare 340 del *giornale militare* 1922.

Si dispone inoltre quanto segue:

a) le comunicazioni relative alla ammissione dei concorrenti agli esami scritti saranno fatte dal Ministero mediante trasmissione a ciascun comando di divisione di appositi elenchi, in cui saranno nominati gli ufficiali ammessi, residenti nel rispettivo territorio di giurisdizione.

In tali elenchi saranno anche indicati gli ufficiali di fanteria e di cavalleria ammessi a concorrere per l'artiglieria o il genio. I comandi di divisione faranno quindi d'urgenza le necessarie partecipazioni ai singoli corpi o distretti, che conseguentemente informeranno gli interessati;

b) i comandi di divisione sono autorizzati a far sostenere le prove scritte d'esame presso la propria sede anche a quegli ufficiali che, per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero, nei giorni fissati per gli esami, nella propria giurisdizione. Avranno cura, però, di avvertirne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere gli esami, ed il comando dell'accademia militare di Modena;

c) **la commissione esaminatrice dei lavori scritti di tutti i concorrenti siederà** presso l'accademia militare di Modena e sarà composta del personale insegnante della **scuola stessa, completato, all'occorrenza, con altro designato dal Ministero su proposta** del comandante di quella accademia.

Tale commissione sarà formata e presieduta dal comandante anzidetto, e sarà suddivisa in tre distinte sottocommissioni, una per ciascuna materia d'esame;

d) **la comunicazione relativa all'ammissione all'esame orale sarà fatta agl'interessati**, pel tramite dei comandi di divisione e mediante telegramma, per cura del comando dell'accademia di Modena, il quale terrà conto delle eventuali esclusioni frattanto ordinate dal Ministero in seguito a deliberazione dell'apposita commissione ministeriale.

Contemporaneamente il comando predetto invierà al Ministero l'elenco nominativo prescritto al n. 27 della circolare 340 *giornale militare* 1922, nel quale sarà dimostrato il risultato complessivo degli esami scritti.

Invierà parimenti al comando dell'accademia di Torino un elenco nominativo di tutti i concorrenti appartenenti alle varie armi (corpi esclusi), risultati idonei negli esami scritti e disposti in ordine di classificazione (a fianco di ciascuno dovrà essere anche indicato il grado e l'arma cui appartiene);

e) i concorrenti residenti in Somalia o in Eritrea dovranno — dopo sostenuti gli esami scritti e indipendentemente dall'esito degli esami stessi — partire alla volta delle accademie per sostenervi eventualmente la prova orale, servendosi del primo piroscafo postale in partenza.

Parimenti il comando del corpo italiano d'occupazione di Costantinopoli disporrà per l'invio alle accademie dei concorrenti da esso dipendenti, anche prima di aver ricevuto comunicazione dell'esito degli esami scritti, qualora, per l'eventuale ritardo di tale comunicazione, si prevedesse impossibile il tempestivo arrivo dei concorrenti stessi alle accademie per la prova orale;

f) per gli esami orali le commissioni esaminatrici saranno composte del personale insegnante delle accademie e saranno presiedute dai rispettivi comandanti;

g) la graduatoria dei concorrenti per l'ammissione a ciascuno dei corsi di cui al n. 1 dell'annesso manifesto sarà stabilita secondo le norme al riguardo prescritte al n. 9 della circolare 340 *giornale militare* 1922; tenendo presente che gli ufficiali di artiglieria e genio — i quali si valsero della facoltà di concorrere per l'accademia di Modena prescegliendo l'arma di cavalleria e, in linea subordinata, l'arma di fanteria — potranno prender posto nella graduatoria per l'arma di fanteria, qualora fossero risultati ammissibili, per la classificazione riportata nell'esame orale di storia, al corso di cavalleria, ma fossero caduti all'esperimento pratico di equitazione;

h) per le comunicazioni da fare ai concorrenti risultati vincitori del concorso, saranno osservate le norme di cui ai nn. 34 e 36 della citata circolare 340;

i) ultimate le prove orali, e stabilite le graduatorie (in relazione anche alle esclusioni eventualmente ordinate dal Ministero a senso del n. 19 dell'annesso manifesto), i comandi delle accademie comunicheranno al Ministero entro il 1° dicembre i risultati delle prove orali anzidette, trasmettendo all'uopo gli elenchi di cui al n. 36 della ripetuta circolare 340.

Nel primo di tali elenchi dovranno figurare anche i concorrenti che non poterono presentarsi alla prova orale perchè riconfermati non idonei fisicamente dalle commissioni sanitarie d'appello.

Dalla data dell'accennata trasmissione di elenchi, la competenza ad effettuare eventuali spostamenti nelle graduatorie, per volontarie rinunzie o per altre cause, spetterà esclusivamente al Ministero.

I nomi dei concorrenti ammessi ai corsi saranno poscia pubblicati nel *giornale militare;*

l) i programmi d'esame, per tutti i concorrenti, sono quelli descritti nell'allegato *A* alla circolare 340 modificato dalla circolare 552 del *giornale militare* 1922; salvo per gli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione, per i quali il programma di matematica è descritto nell'allegato *B* alla presente circolare.

5. Per l'assunzione in forma dei concorrenti ammessi ai corsi, saranno osservate le prescrizioni di cui al n. 40 della nota circolare 340.

6. Le ammissioni, nelle accademie militari, dei sottufficiali aspiranti alla nomina a tenente in S. A. P., avranno luogo a cominciare dall'anno scolastico 1924-925.

Il Ministero si riserva, intanto, di render note prossimamente le condizioni alle quali i sottufficiali anzidetti dovranno soddisfare per essere ammessi ai concorsi relativi, e le prove d'esame alle quali saranno sottoposti; e ciò perchè gl'interessati abbiano a disposizione un congruo periodo di tempo per prepararsi alle ammissioni di cui trattasi

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO **A.**

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

Concorsi per l'ammissione nelle accademie militari di subalterni di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio attivo permanente

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto segue:

1. Per il prossimo anno scolastico 1923-924 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione, nell'Accademia militare di Modena, di:

— 250 allievi, al primo anno del corso di *Fanteria;*
— 25 allievi, al primo anno del corso di *Cavalleria;*
— 35 allievi, al primo anno del corso di *Commissariato;*
— 18 allievi, al primo anno del corso di *Sussistenza;*
— 45 allievi, al primo anno del corso di *Amministrazione;*

b) per l'ammissione, nell'Accademia militare di Torino, di:

— 150 allievi, al primo anno del corso di *Artiglieria*;

— 50 allievi, al primo anno del corso del *Genio*.

Tutti i corsi anzidetti avranno inizio il 1° dicembre p. v.

2. Salva l'eventualità di modificazioni che potrebbero essere disposte prossimamente, in sede di definitivo ordinamento delle scuole militari, la durata dei corsi sarà:

— di due anni, per la Sussistenza e l'Amministrazione;

— di tre anni, per la Fanteria, la Cavalleria e il Commissariato;

— di quattro anni, per l'Artiglieria;

— di cinque anni, per il Genio.

3. Compiuti con successo i suddetti corsi di reclutamento, gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio attivo permanente.

In conformità, però, di disposizioni legislative da emanarsi, gli allievi dei corsi di sussistenza e di amministrazione conseguiranno tale nomina sotto la stessa data nella quale essa sarà conferita ai colleghi di fanteria, di cavalleria e di commissariato, che avranno iniziato contemporaneamente a loro i corsi di reclutamento.

Per gli ufficiali che usciranno dall'Accademia militare di Torino, la decorrenza dell'anzianità nel grado di tenente in servizio attivo permanente sarà retrodatata di un anno o di due anni, a seconda che appartengano all'arma di artiglieria o a quella del genio, giusta norme che saranno pure in appresso emanate.

4. I concorrenti alle ammissioni di cui al n. 1, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento, che abbiano compiuto entro il 1° novembre p. v. un servizio effettivo di almeno due mesi come ufficiali di complemento.

Potranno pure partecipare al concorso i tenenti di complemento, purchè rinuncino al grado di tenente ed accettino quello di sottotenente; salvo però il loro diritto di essere reintegrati nel grado superiore, qualora non conseguano il successo al termine dei corsi o debbano cessare di appartenere ai corsi stessi per deficienza negli studi o per altre cause.

Gli ufficiali concorrenti, abbiano il grado di sottotenente o quello di tenente, potranno essere in servizio o in congedo;

b) non avere oltrepassato i 24 anni di età al 1° dicembre 1923;

c) essere provvisti di diploma di licenza di liceo, o di istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, agrimensura, commercio-ragioneria; oppure di licenza da una R. scuola media di commercio; oppure di licenza di istituto nautico conseguita in base ai programmi dei RR. istituti nautici approvati con D. M. 4 febbraio 1919; oppure di licenza dalla sezione per industrie elettromeccaniche del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico;

d) se aspiranti all'accademia militare di Modena, superare esami scritti di lettere italiane, di storia e di matematica, ed un esame orale di storia; se aspiranti all'accademia militare di Torino, superare le prove scritte di cui sopra, ed un esame orale di matematica.

I relativi programmi d'esame sono comuni alle varie armi e corpi, ad eccezione del programma di matematica che è più elementare per gli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione.

I concorrenti provenienti dai collegi militari, sia che aspirino all'accademia di Modena, sia che aspirino a quella di Torino, dovranno sostenere le stesse prove prescritte per gli altri concorrenti.

Gli interessati potranno prendere cognizione dei programmi anzidetti rivolgendosi ai comandi di corpo o di distretto da cui dipendono.

5. Gli allievi ufficiali di complemento, cui non possa essere conferito il grado di sottotenente per non avere raggiunto il limite di età di 19 anni compiuti, prescritto dalla vigente legge sull'avanzamento nel R. Esercito, saranno considerati, agli effetti dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente n. 1, come sottotenenti. Essi perciò, dopo aver superato gli esami per la nomina a sottotenente di complemento e dopo un breve periodo conseguentemente trascorso in licenza, e qualora intendano partecipare ai concorsi, saranno richiamati in servizio insieme con i sottotenenti di nuova nomina che con loro superarono gli esami a sottotenente, e presteranno servizio in qualità di sergenti presso i corpi ai quali furono assegnati all'atto della promozione a sergente.

In tal senso dovranno rivolgere domanda al comando del Corpo d'armata da cui dipendono, tostochè abbiano superato gli esami a sottotenente.

Il servizio da loro compiuto dalla data della seconda anzidetta assegnazione ai corpi in qualità di sergenti, sarà considerato, agli effetti di cui al n. 4, lettera *a*), come compiuto col grado di sottotenente di complemento.

Essi potranno parimenti col grado di sergente sostenere gli esami di concorso ed eventualmente iniziare la frequenza dei corsi presso le scuole di reclutamento, qualora non li raggiungesse ancora, per difetto di età, la nomina ad ufficiale.

6. I concorrenti potranno aspirare solamente all'ammissione al corso dell'arma o corpo cui appartengono.

Tuttavia i subalterni di complemento di artiglieria e genio che, avendo sostenuto gli esami di concorso per l'ammissione nell'accademia militare di Torino, siano caduti alla prova orale di matematica, ma siano stati compresi nel primo terzo dei concorrenti *di tutte le armi* (corpi esclusi) risultati idonei secondo le classifiche riportate nelle prove scritte, potranno concorrere all'ammissione nell'accademia militare di Modena — sia per l'arma di fanteria, sia per l'arma di cavalleria —; essi dovranno sostenere l'esame orale di storia prescritto per gli aspiranti alla accademia di Modena. Sempre per tali ufficiali, l'ammissione al corso di cavalleria è altresì subordinata ad un esperimento pratico di equitazione.

Parimenti, avranno facoltà di sostenere gli esami di concorso per l'ammissione nell'accademia militare di Torino — sia per l'arma di artiglieria, sia per l'arma del genio — i subalterni di complemento di fanteria e di cavalleria che abbiano frequentato il primo anno del biennio di matematica nelle università del Regno o nel politecnico e ne abbiano superati gli esami relativi. In caso d'insuccesso riportato nell'esame orale di matematica, i predetti subalterni di fanteria e di cavalleria potranno partecipare al concorso per l'ammissione nell'accademia di Modena — limitatamente al corso dell'arma alla quale appartengono — purchè siano stati compresi nel primo terzo dei concorrenti *di tutte le armi* (corpi esclusi) risultati idonei secondo le classifiche riportate nelle prove scritte, e sostengano poscia l'esame orale di storia.

7. La graduatoria dei concorrenti per l'ammissione a ciascuno dei corsi di cui al n. 1, sarà stabilita in base alla classificazione generale risultante dalla media aritmetica delle singole classificazioni riportate negli esami scritti e nell'esame orale.

Per ciascun'arma o corpo sarà fatta una distinta graduatoria.

A parità di punto di classificazione generale, si seguirà il seguente ordine di precedenza:

a) provenienti dai collegi militari;

b) concorrenti provvisti di maggiori titoli di studio;

c) estrazione a sorte.

Per i concorrenti di cui al n. 6, commi 2° e 3°, si osserveranno, agli effetti della graduatoria, le norme al riguardo indicate nella circolare n. 340 del *giornale militare* 1922.

Modalità d'ammissione.

8. Gli aspiranti all'ammissione ai concorsi di cui al precedente n. 1 dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da lire due, diretta al Ministero della guerra, e presentarla:

a) al comandante del corpo (eventualmente al capo ufficio), se trovansi in servizio;

b) al comandante del distretto di residenza, se trovansi in congedo.

9. Nelle domande dovrà essere chiaramente specificato:

a) la dichiarazione eventuale di aspirare all'ammissione agli esami di concorso per l'accademia militare di Torino, qualora l'aspirante, che lo intenda, sia appartenente all'arma di fanteria o di cavalleria e sia munito del titolo di studio superiore prescritto nel precedente n. 6.

Dovrà in pari tempo specificarsi se il concorrente aspira all'arma di artiglieria o a quella del genio, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbe l'assegnazione all'altra arma;

b) indicazione esatta del recapito dell'aspirante che si trovi nella posizione di congedo.

10. A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

b) diploma originale del prescritto titolo di studio, o, in mancanza di esso, un certificato, debitamente autenticato, rilasciato dal capo dell'istituto d'istruzione e comprovante il conseguito titolo di studio.

Gli aspiranti all'accademia militare di Torino, che siano appartenenti alle armi di fanteria o di cavalleria, dovranno unire anche un certificato debitamente autenticato comprovante il titolo di studio di cui al n. 6.

Parimenti, gli aspiranti forniti di titoli di studio superiori a quello richiesto, potranno unire anche il relativo regolare certificato.

Si avverte che non saranno ritenuti validi i certificati di titoli superiori a quelli elencati alla lettera *c*) del n. 4, i quali contengano la semplice indicazione della frequenza di uno o più anni accademici o della iscrizione in un determinato anno, ma lo saranno soltanto quelli che contengano la indicazione degli esami effettivamente superati;

c) certificato di stato libero; oppure, se ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto.

Tale documento sarà prodotto solamente dai subalterni di complemento che risulteranno trovarsi nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda, e dovrà riferirsi — per quelli che in tale posizione si trovino da meno di un anno — soltanto al periodo compreso fra la data del congedamento e la data della presentazione della domanda;

f) atto di assenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

Tale documento dovrà essere prodotto solamente dagli aspiranti che alla data della presentazione della domanda non abbiano compiuto il 21° anno di età;

g) gli aspiranti aventi il grado di tenente di complemento dovranno inoltre unire una domanda su carta da bollo da lire due diretta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e con la quale chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente ai sensi ed agli effetti di cui alla lettera *a*), comma 2, del n. 4 del presente manifesto.

Tale domanda avrà effetto dalla data dell'ammissione al corso; sarà invece considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammissione stessa.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, e i certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

11. Il tempo utile per la presentazione delle domande e dei relativi documenti alle autorità indicate al n. 8, è limitato *dal* 15 *luglio al* 20 *agosto p. v.*, per gli ufficiali in congedo, e *dal* 15 *agosto al* 10 *settembre p. v.* per gli ufficiali in servizio.

I concorrenti che non possano produrre il richiesto titolo di studio all'atto della domanda, hanno facoltà di presentarlo *entro il* 5 *novembre* ai rispettivi comandanti di distretto o di corpo, che lo invieranno immediatamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali — Ufficio del direttore generale).

12. Alle domande che fossero presentate oltre i termini suindicati non sarà dato corso; come pure saranno considerate prive di effetto quelle dei concorrenti che — a termini del n. 11, comma 2° — non avessero fatto seguire in tempo il titolo di studio.

13. Dell'ammissione agli esami scritti gli interessati riceveranno in tempo debito comunicazione pel tramite dei comandi di corpo o di distretto ai quali presentarono la domanda.

L'ammissione anzidetta sarà fatta però, per tutti, con riserva del giudizio definitivo di apposita Commissione ministeriale per quanto attiene alle qualità militari e morali dell'aspirante, e con riserva altresì dell'esito degli accertamenti sanitari di cui al seguente n. 14.

14. Tutti gli aspiranti, saranno sottoposti a visita medica collegiale, la quale dovrà determinare se i medesimi siano scevri o meno di infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare.

Tale visita sarà passata il giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami scritti, e cioè il 5 ottobre p. v., nelle sedi dei comandi di divisione presso i quali, a termini del successivo n. 15, avranno luogo gli esami scritti.

I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno essere ammessi ugualmente agli esami scritti; però la loro ammissione alla prova orale sarà subordinata all'esito favorevole di una seconda speciale visita medica che avrà luogo, rispettivamente nell'una o nell'altra delle sedi delle accademie, nei giorni indicati al successivo n. 20.

Tale speciale visita sarà passata da una commissione il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Modalità per gli esami e norme generiche.

15. Gli esami scritti avranno luogo presso i comandi di divisione militare nel cui territorio di giurisdizione ha stanza il corpo dal quale dipende l'ufficiale in servizio, o ha sede il comando di distretto dal quale dipende l'ufficiale in congedo (presso i comandi truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia, e presso il Comando del corpo d'occupazione italiano di Costantinopoli e il comando dei presidi militari

del Dodecanneso, per gli ufficiali che trovinsi in detta località), nei seguenti giorni, dalle ore 9 in poi:

a) 6 ottobre: lettere italiane;

b) 7 ottobre: storia;

c) 8 ottobre: matematica.

I concorrenti ammessi agli esami scritti dovranno presentarsi ai comandi suindicati il giorno 4 ottobre p. v.

16. Una commissione nominata dal comandante della divisione e composta di un colonnello, presidente, e di due maggiori, membri, vigilerà che ogni candidato faccia il proprio lavoro da sè, senza valersi di appunti o memorie o libri di alcuna sorta e senza conferire coi compagni o con chicchessia.

Se durante lo svolgimento dei temi la commissione di vigilanza verificasse qualche infrazione a tali prescrizioni, dovrà riferirne immediatamente al comandante della divisione, il quale disporrà, se sarà il caso, per l'annullamento del lavoro del concorrente contravventore, e ne darà avviso al Ministero.

17. I candidati dovranno presentarsi agli esami scritti, muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando della divisione.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori dei concorrenti, saranno osservate speciali prescrizioni, delle quali essi saranno informati, per la parte che li riguarda, in sede di esami.

18. Dei concorrenti che hanno sostenuto le prove scritte saranno ammessi alla prova orale quelli ai quali sia stata assegnata una media complessiva non inferiore ai 10/20, ricavata dai punti di classificazione assegnati ai lavori scritti, sempre quando però il punto di classificazione riportato nella prova di lettere italiane non sia inferiore ai 10/20.

19. Dell'ammissione alla prova orale gli interessati riceveranno comunicazione pel tramite dei comandi di corpo o di distretto da cui dipendono; con l'avvertenza che la riserva del giudizio definitivo della commissione di cui al n. 13 sarà mantenuta per coloro che compiono, soltanto entro il mese di ottobre, il servizio minimo di due mesi da ufficiale.

20. La prova orale avrà luogo fra il 10 e il 21 novembre p. v., presso l'accademia militare di Torino per gli aspiranti all'artiglieria e al genio, e presso l'accademia militare di Modena per tutti gli altri concorrenti.

I candidati che, non riconosciuti idonei fisicamente dalle commissioni sanitarie divisionali, chiesero di essere sottoposti a una seconda speciale visita medica, subiranno tale visita, presso le rispettive sedi delle accademie, *prima di sostenere la prova orale*.

Al comando dell'accademia di Modena i candidati si presenteranno con la successione seguente:

— giorno 9 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Bologna e Milano;

— giorno 10 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Trieste, Verona e Torino;

— giorno 12 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Firenze e Roma (esclusa la divisione militare di Cagliari);

— giorno 14 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Napoli e Bari;

— giorno 16 novembre: tutti gli altri.

Al comando dell'accademia di Torino i candidati si presenteranno con la successione seguente:

— giorno 9 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Torino e Milano;

— giorno 10 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Bologna e Verona;

— giorno 11 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Trieste, Firenze e Roma (esclusa la divisione militare di Cagliari);

— giorno 13 novembre: candidati appartenenti ai corpi d'armata di Napoli e Bari;

— giorno 15 novembre: tutti gli altri.

21. L'esame orale di storia ed, eventualmente, l'esperimento pratico di equitazione, per i subalterni di cui al n. 6 - commi 2° e 3° -, caduti all'esame orale di matematica, avranno luogo presso l'accademia militare di Modena dal giorno 24 novembre p. v. in poi.

All'uopo i subalterni medesimi, che intendano valersi della facoltà indicata al n. 6, ne faranno domanda scritta al comando dell'accademia di Torino: quelli che siano appartenenti all'artiglieria o al genio specificheranno nella domanda stessa se aspirano all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbero l'assegnazione all'altra arma.

Il comando dell'accademia di Torino disporrà quindi che i concorrenti di cui trattasi si presentino, entro il 23 novembre, all'accademia di Modena, cui nel contempo invierà le domande relative.

22. Per essere giudicati ammissibili ai corsi di cui al n. 1, i concorrenti dovranno avere riportato nell'esame orale una classificazione non inferiore ai 10/20.

Gli ammissibili saranno poi dichiarati vincitori del concorso secondo l'ordine di graduatoria e fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma o corpo.

23. I candidati che nel corso degli esami, sia scritti che orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

24. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso si presenteranno a frequentare le accademie il 1° dicembre p. v.

25. I concorrenti che si trovano in servizio avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno, ed all'indennità di missione per i soli giorni di viaggio, e saranno provvisti dalle autorità indicate al n. 8 dei documenti di trasporto a tariffa militare.

26. I subalterni di complemento in congedo, ammessi al concorso, avranno diritto, oltre che al trattamento di cui al n. 25, agli altri assegni indicati al capoverso seguente, per i giorni di viaggio, per i giorni degli esami scritti, e per i giorni degli esami orali, computati questi ultimi giorni dalla data della presentazione alle accademie fino al giorno in cui sono lasciati in libertà.

Gli assegni di cui sopra saranno costituiti dallo stipendio, dalla indennità caro-viveri e dall'indennità militare; con l'avvertenza che lo stipendio da corrispondersi dovrà essere quello stabilito dall'art. 14 della circolare n. 585 del *giornale militare* 1922, e che l'indennità caro-viveri dovrà essere quella stabilita per gli ufficiali celibi, salvo che gli interessati dimostrino di aver diritto ad altra maggiore.

Tutte le competenze dovute agli ufficiali di cui al presente numero saranno pagate, per gli esami scritti, da un corpo designato dal comando della divisione presso il quale essi sosterranno le prove, e, per l'esame orale, dal comando della rispettiva accademia.

27. Gli ufficiali ammessi nelle accademie saranno trattenuti, e - se in congedo - saranno richiamati, in servizio per tutta la durata del corso, ed avranno diritto agli assegni in base alle vigenti disposizioni.

Il Ministero però si riserva la facoltà di allontanare dalle accademie e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinarono tale provvedimento.

28. Durante i primi due anni di permanenza nelle scuole, gli ufficiali dovranno alloggiare e convivere a mensa comune nelle scuole stesse.

L'obbligo di convivere a mensa comune presso le scuole esisterà anche negli anni successivi, salvo per gli ammogliati, i quali, dopo i primi due anni, ne potranno essere dispensati.

29. Sarà concessa la ripetizione di un solo anno di studio, per tutta la durata di ciascun corso, ai rimandati agli esami annuali.

30. Il Ministero avverte che le norme di cui al presente manifesto hanno carattere di contingenza e non pregiudicano in alcun modo quanto potrà essere in seguito stabilito, in via definitiva, da apposite disposizioni legislative circa il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente. Avverte inoltre che nei futuri concorsi saranno esclusi dalle ammissioni nelle accademie gli ammogliati e i vedovi con prole, e sarà ridotto - presumibilmente di un anno - il limite massimo di età stabilito per le ammissioni stesse dal presente manifesto.

. . . . . li . . . . . 1923.

Il comandante del distretto

. . . . . .

ALLEGATO **B.**

PROGRAMMA

di matematica per l'esame di ammissione nell'accademia militare di Modena degli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione

L'esame consisterà in una prova scritta ed avrà la durata massima di 4 ore. Saranno dati due o più temi, di cui il candidato risolverà almeno uno.

Aritmetica pratica e algebra.

1. Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione sui numeri interi, sulle frazioni ordinarie e sui numeri decimali.

2. Estrazione della radice quadrata da un numero intero, da una frazione ordinaria e da un numero decimale.

3. Valore numerico di una grandezza e rapporto di due grandezze omogenee. Proporzione: dati tre termini di una proporzione trovare il quarto. Media aritmetica e media proporzionale fra due numeri.

4. Sistema metrico decimale.

5. Numeri algebrici e operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione sui numeri algebrici; monomii e operazioni precedenti sui monomii.

6. Addizione, sottrazione, moltiplicazione dei polinomi — Quadrato di un binomio e moltiplicazione del binomio $(a + b)$ per il binomio $(a - b)$.

7. Valore aritmetico della radice quadrata di un numero positivo — Moltiplicazione e divisione di due radici quadrate — Semplificazione di una radice quadrata — Rendere razionale il denominatore di una frazione quando esso è radice quadrata di un monomio.

8. Identità ed equazione — Operazioni sulle equazioni — Risoluzione di una equazione di primo grado con un'incognita e di un sistema di due equazioni di primo grado con due incognite — Risoluzioni dell'equazione di secondo grado con un'incognita.

9. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria.

10. Regole per l'area del rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, poligono regolare. Teorema di Pitagora.

11. Proporzione fra i segmenti determinati in un triangolo da una retta parallela a un lato — Poligoni simili — Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili.

12. Regole per la lunghezza della circonferenza e area del circolo — Quadrato, esagono regolare, triangolo equilatero inscritti in un dato circolo

13. Regole per la superficie laterale e volume del prisma retto — Parallelepipedo rettangolo — Cilindro retto circolare — Superficie laterale della piramide regolare — Volume della piramide — Cono retto circolare — Superficie e volume della sfera.

N. **300.** — SCUOLE MILITARI. — **Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 maggio 1923.

A parziale modificazione della circolare n. 99 del *giornale militare* c. a., ed allo scopo di economizzare il maggior numero di ufficiali insegnanti e d'inquadramento per le scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali, il Ministero determina che agli ufficiali destinati per l'insegnamento alle scuole suddette siano anche devolute funzioni d'inquadramento.

I posti che, in relazione a quanto sopra, non potranno essere coperti in ciascun grado dagli ufficiali insegnanti, resteranno a disposizione di quegli ufficiali che domandano di essere destinati alle scuole con funzioni d'inquadramento.

Si ritiene opportuno aggiungere che dal personale in questione debbono essere esclusi gli ufficiali di complemento e quelli in S. A. P. aventi il grado di sottotenente.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 301. — TRASPORTI. — **Ripristino di libretti di viaggio in pelle per ufficiali.** — (Direzione generale personaii civili e affari generali). — 24 maggio 1923.

A datare dal 1° giugno p. v. il libretto di viaggio mod. A per gli ufficiali del R. Esercito avrà nuovamente la copertina in pelle, e sarà ceduto al prezzo unitario di L. 5.

Successivamente — appena esaurite le scorte degli attuali libretti in tela — sarà adottato il tipo in pelle anche per gli altri personali.

Le autorità competenti non dovranno dar corso a richieste di libretti per ufficiali se non per nuove concessioni o per sostituzione di libretti riconosciuti effettivamente logori e inservibili.

Una ingiustificata larghezza produrrebbe una sospensione nella distribuzione, essendo limitata per ora la disponibilità.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

Commissariato Regia Aeronautica

Concorso per posti di ufficiale di stazione.

E' aperto un concorso per posti di ufficiali di stazione (non naviganti) e fino al grado di maggiore, tra gli ufficiali in S. A. P. delle Armi di Fanteria - Cavalleria Artiglieria — Genio e Marina che abbiano già ricoperto in precedenza una carica aeronautica e che non siano stati esonerati per motivi disciplinari.

Tale categoria di ufficiali costituirà un ruolo permanente a parte le di cui condizioni di carriera verranno fissate in seguito; ad essi saranno affidate cariche, in relazione al loro grado e capacità, con compiti di governo, amministrativi, d'ufficio, di consegnatari di magazzini, depositi, ecc.

A tale concorso possono prendere parte anche gli ufficiali naviganti testè rientrati ai corpi di provenienza.

Le domande in carta da bollo da L. 2,40 dovranno essere trasmesse per via gerarchica al Commissariato di Aeronautica — Comando Generale della Regia Aeronautica — non oltre il 15 giugno 1923 corredate dai seguenti documenti:

1. Copia dello stato di servizio.
2. Numero del decreto di nomina alla carica navigante.
3. Rapporto informativo con la classifica ottenuta nelle ultime note caratteristiche

Corso allievi ufficiali di complemento.

E' indetta l'ammissione ad un corso di allievi ufficiali piloti di complemento con ferma di due anni fra i militari della classe 1903 o di classe anteriore già sotto le armi sia che facciano parte della R. Aeronautica sia che prestino attualmente servizio nelle varie armi del R. Esercito o nella R. Marina e tra i giovani non ancora alle armi ma che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 1° gennaio 1923.

L'inizio della ferma decorre dal giorno dell'inizio del corso.

Detto corso avrà inizio presumibilmente il 1° luglio 1923 e sarà diviso in due periodi, uno teorico della durata di 4 mesi e con sede a Torino e uno pratico di pilotaggio che avrà luogo in una scuola da destinarsi. Gli allievi saranno promossi al grado di sergente dopo il corso teorico e a quello di sottotenente all'atto del conseguimento del brevetto di Pilota Militare e avranno la possibilità di passare nel ruolo degli ufficiali in S. A. P.

Gli allievi che non riusciranno a conseguire il brevetto di pilota saranno prosciolti dalla ferma e compiranno i loro obblighi di leva col grado di sottotenente di governo ma saranno promossi a tale grado solo guando lo avranno conseguito gli allievi che hanno ottenuto il brevetto di pilota.

Le domande in carta da bollo da L. 2 dovranno essere presentate al comando generale della R. Aeronautica — Palazzo Viminale - Roma — non più tardi del giorno 30 maggio 1923 corredate dei seguenti documenti:

1. Titolo di studio (non inferiore alla licenza d'istituto tecnico o titolo equipollente).

2. Certificato penale.

3. Atto di nascita (per quelli non di leva).

Agli allievi sarà corrisposta un'indennità di L. 10 giornaliere dopo conseguito il brevetto di pilota d'Aeroplano e di L. 30 dopo conseguito il brevetto di pilota militare.

La notificazione degli ammessi al corso sarà fatta direttamente dal commissariato dell'Aeronautica, previa notificazione al Ministero guerra e della marina.

Il Vice Commissario dell'Aeronautica.

FINZI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7, anno 1923, circolare 68:

A pagina 240, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Frascà Carlo, il parigrado Fortuna Ermanno, 4 costa.

Dispensa 23, anno 1923, circolare 269:

A pagina 666, riga trentesima, depennare il capitano di amministrazione Movilia Giacomo, aspettativa infermità corpo d'armata Torino.

A pagina 667, riga 5ª, depennare il capitano di amministrazione Marino Gaetano, 23 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(6038) Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1923 — 2 Giugno

N. 302 - 19 aprile 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1078, che autorizza assegnazioni straordinarie di fondi pel pagamento di spese di guerra o dipendenti dalla guerra . . . . . *Pag.* 714

303 - 19 aprile 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1032, che estende ai territori annessi al Regno la legge sulla istituzione della Corte dei conti e la legge con il relativo regolamento per la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato . . . . . *Pag.* 715

» **304 - 19 aprile 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 930, relativo all'applicazione delle imposte e delle ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni di ogni genere corrisposti al personale proveniente dal cessato regime . . . . . *Pag.* 718

» **305 - 24 aprile 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni apportate al bilancio per l'esercizio finanziario 1922-923, con decreto del ministro delle finanze n. 5398 . . . . . *Pag.* 720

» **306 - 29 aprile 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, e 96 del relativo regolamento . . . *Pag.* 721

» **307 - 3 maggio 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1069, contenente disposizioni per l'utilizzazione dei materiali e immobili già della R. guardia di pubblica sicurezza . . . . . *Pag.* 721

» **308 - 3 maggio 1923.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1080, che interpreta la disposizione dell'art. 3 lettera *a*) del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 87, sull'esonero del personale delle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 722

» **309 - 3 maggio 1923.** — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1068, che estende alle nuove provincie le disposizioni relative all'appalto ed alla esecuzione dei lavori del genio militare. . . . . *Pag.* 723

» **310 - 13 maggio 1923.** — AVANZAMENTO. — R. decreto che sostituisce un membro nella commissione incaricata di dar parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra . . . . . *Pag.* 724

» **311 - 24 maggio 1923.** — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Militari in congedo residenti nelle colonie . . . . . *Pag.* 724

» **312 - 31 maggio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei militari . *Pag.* 726

» **313 - 31 maggio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riscossione dei mandati di pagamento prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1922-923. *Pag.* 731

» **314 - 31 maggio 1923.** — CONCORSI. — Concorsi ippici . . . *Pag.* 731

» **315 - 31 maggio 1923.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Invio di ricevute di circolari, lettere e documenti. *Pag.* 731

N. 316 - 31 maggio 1923. — MATRICOLA. — Iscrizione a matricola dei nuovi assegni spettanti ai sottufficiali in dipendenza dei RR. DD. n. 1427 del 17 ottobre 1922 e 1637 del 18 dicembre 1922 . . . . . *Pag.* 732

» **317 - 31 maggio 1923.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Militari di limitata idoneità fisica al servizio . . *Pag.* 733

» **318 - 31 maggio 1923.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Trasferimenti di militari di truppa dal R. Esercito alla R. Marina . . *Pag.* 734

» **319 - 31 maggio 1923.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo. *Pag.* 734

» **320 - 31 maggio 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Riespatrio di ex militari . . . . . *Pag.* 734

» **321 - 31 maggio 1923.** — TRASPORTI. — Reclami verso l'amministrazione ferroviaria . . . . . *Pag.* 735

» **322 - 31 maggio 1923.** TRASPORTI. — Viaggi di militari isolati sulle linee di navigazione . . . . . *Pag.* 736

» **323 - 31 maggio 1923.** STATO DEGLI UFFICIALI. — Sostituzione del presidente della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920 . . . *Pag.* 736

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 736

Circolare N. **302.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - - **R. decreto-legge n. 1078, che autorizza assegnazioni straordinarie di fondi pel pagamento di spese di guerra o dipendenti dalla guerra.** — (Ragioneria). — 19 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 124, del 28 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Considerata la necessità di provvedere alla sistemazione definitiva delle spese di guerra o dipendenti dalla guerra, autorizzando l'inscrizione in bilancio dei fondi all'uopo occorrenti;

Considerato che tale inscrizione è opportuno abbia luogo con effetto sull'esercizio finanziario 1921-922, più prossimo all'epoca cui si riferiscono le spese anzidette;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922 della somma di lire quattrocentotrentaquattromilioni (L. 434,000,000) per provvedere a pagamenti di spese per la guerra, comprese quelle concernenti i servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica, nonchè di quelle per le truppe ed i servizi all'estero, per il cambio dei biglietti della Cassa Veneta, per le provvidenze di qualsiasi natura occorse per la città di Fiume, per la cura, l'assistenza e gli assegni di convalescenza a feriti tubercolotici ed altri ammalati in dipendenza della guerra, per il servizio di polizia mortuaria in zona di guerra e per il funzionamento della commissione delle onoranze ai caduti in guerra.

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1921-922 della somma di lire centottantaduemilioni (182,000,000) per provvedere ai pagamenti delle spese relative a lavori, costruzioni e sistemazioni diverse in dipendenza della guerra.

Art. 3.

E' autorizzata una assegnazione straordinaria suppletiva di L. 32 milioni per la costruzione di quattro piroscafi atti al servizio di incrociatori ausiliari per le ferrovie dello Stato in sostituzione di altrettanti affondati durante la guerra.

Detta somma sarà portata in aumento allo stanziamento del capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1921-922.

Art. 4.

Con decreti del Ministro delle finanze verranno introdotte negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1921-922 le variazioni occorrenti in esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 303. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1032, che estende ai territori annessi al Regno la legge sulla istituzione della Corte dei conti e la legge con il relativo regolamento per la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.** — (Ragioneria). — 19 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 14 agosto 1862 n. 800, per la istituzione della Corte dei conti;

Visto il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074;

Viste le modificazioni approvate con le leggi 14 luglio 1887 n. 4713 (serie 3ª); 11 luglio 1889 n. 6216 (serie 3ª); 4 giugno 1893 n. 260; 11 luglio 1897 n. 256; 19 dicembre 1901 n. 511; 3 luglio 1902 n. 265; 12 maggio 1904 n. 178; 19 aprile 1906 n. 126; 5 maggio 1907 n. 257; 7 luglio 1907 n. 429; 24 dicembre 1908 n. 783; 25 giugno 1909

n. 422; 25 giugno 1909 n. 372; 17 luglio 1910 n. 511, 6 luglio 1912 n. 832 e 26 giugno 1913 n. 740; con i regi decreti 5 marzo 1891 n. 84; 26 agosto 1892 n. 462; 4 gennaio 1897 n. 2; 17 aprile 1898 n. 130; 8 luglio 1904 n. 346; 7 maggio 1905 n. 195; 25 aprile 1907 n. 275; 17 giugno 1909 n. 454 e 8 settembre 1913 n. 1148, convertito nella legge 4 giugno 1914 n. 488; con i decreti luogotenenziali 12 agosto 1915 n. 1271; 14 e 28 novembre 1915 nn. 1657 e 1672, convertiti nella legge 28 giugno 1917 n. 1065; 23 marzo 1916 n. 391; 22 giugno 1916 n. 760; 6 luglio 1916 n. 809; 9 luglio 1916 n. 842; 27 agosto 1916 n. 1055; 11 febbraio 1917 n. 189; 21 gennaio 1919 n. 58, e 19 giugno 1919 n. 1151; con i Nostri decreti 30 maggio 1920 n. 751, convertito nella legge 7 aprile 1921 n. 379, e 9 dicembre 1920 n. 1798, e con altre disposizioni speciali;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri, e del ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920 n 1778, sono estese, con le varianti di cui agli articoli seguenti:

a) la legge 14 agosto 1862 n. 800, che istituisce la Corte dei conti e relative modificazioni;

b) il testo unico di legge 17 febbraio 1884 n. 2016, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074, con tutte le variazioni portate da provvedimenti successivi.

Art. 2.

Per il conferimento delle pensioni al personale proveniente dal cessato regime, il disposto dell'art. 11 della legge 14 agosto 1862 n. 800, sulla Corte dei conti, si applica agli effetti delle liquidazioni definitive, fermo restando quanto è stabilito all'art. 22 del R. decreto 18 febbraio 1923 n. 440, per le liquidazioni provvisorie.

Sulle pensioni già conferite alla entrata in vigore del decreto citato per le quali, salve le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto medesimo, il pagamento continuerà ad essere effettuato sulla base dei conti correnti individuali a disposizione delle Delegazioni del tesoro, la Corte dei conti serciterà il proprio riscontro in sede di revisione dei pagamenti relativi.

L'art. 19 della citata legge 14 agosto 1862 n. 800, non si applica per quanto concerne la registrazione dei decreti di assegnazione dei nuovi stipendi per effetto della sistemazione provvisoria economica degli impiegati; saranno invece sottoposti al visto della Corte dei conti i decreti per la sistemazione giuridica definitiva.

Art. 3.

Fino a quando non sia avvenuto il passaggio di fondi ai bilanci dei singoli Ministeri, secondo la rispettiva competenza, il pagamento delle spese per i servizi civili delle nuove Provincie sarà fatto mediante somministrazioni di somme, a carico del capitolo inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, alle contabilità speciali dei prefetti di Trieste, Trento e Zara, responsabili della regolarità delle erogazioni per tutti i servizi della circoscrizione ad essi rispettivamente attribuita in relazione alla competenza dei cessati Commissariati.

Art. 4.

Quando abbia avuto luogo il passaggio di fondi di cui al precedente articolo la esecuzione delle spese per i servizi civili delle nuove Provincie avrà effetto a cura dei Ministeri competenti, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, e quelle speciali delle singole amministrazioni, salvo quanto è disposto al successivo art. 5.

Art. 5.

Per quanto concerne il pagamento delle spese fisse, la emissione dei ruoli, ai sensi dell'art. 55 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, avrà luogo da parte del Ministero competente entro due mesi dal passaggio dei fondi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Però per gli assegni dovuti al personale, qualora all'epoca del passaggio dei fondi non abbia ancora avuto effetto la sistemazione definitiva giuridica, i ruoli di pagamento saranno emessi entro 2 mesi dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento di sistemazione definitiva giuridica per ciascun impiegato od agente.

Fino alla regolare emissione dei ruoli ai sensi dei precedenti commi i singoli Ministeri, dopo avvenuto il passaggio dei fondi sopraindicati, provvederanno al pagamento degli stipendi e assegni agli impiegati, nonchè delle altre spese fisse, mediante mandati di anticipazione rilasciati a favore dei funzionari preposti ai servizi.

I funzionari stessi non potranno riscuotere direttamente, nemmeno in parte, le somme portate dai detti mandati, delle quali disporranno: 1° mediante note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agli impiegati; 2° sopra dichiarazione di nulla osta per i fitti; 3° sopra certificati di vita per gli assegni agli impiegati in aspettativa che non prestano servizio; 4° sopra appositi ordini a matrice, individuali o collettivi, per tutte le altre spese fisse.

I mandati di anticipazione di cui al presente articolo non potranno superare la somma di L. 200,000. E' fatta eccezione per i mandati destinati esclusivamente al pagamento degli stipendi ed assegni al personale in servizio, i quali possono emettersi anche per somme superiori fino al limite necessario per il pagamento di una mensilità.

I rendiconti delle anticipazioni di cui sopra dovranno essere corredati con le note nominative, le dichiarazioni di nulla osta i certificati di vita e gli ordini a matrice di cui al precedente comma, tutti regolarmente quietanzati, nonchè con la quietanza di tesoreria comprovante il versamento al bilancio dell'entrata della eventuale differenza fra l'ammontare del mandato di anticipazione e la somma effettivamente erogata.

Art. 6.

Fino a quando non sarà possibile istituire nei territori annessi il servizio della Cassa depositi e prestiti i depositi di cui agli articoli 613 e 614 del regolamento di contabilità generale dello Stato saranno effettuati presso l'intendenza di finanza limitrofa delle vecchie provincie o presso l'amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti.

La contabilità degli sgravi e dei rimborsi di tributi diretti e indiretti, riscossi in applicazione delle disposizioni del cessato regime, continuerà ad essere regolata secondo le norme già osservate, fino a quando non venga diversamente provvedute con decreto del ministro delle finanze.

Art. 7.

Con successivi decreti, promossi dal Ministro delle finanze, sentiti, ove occorra, gli altri ministri competenti, saranno emanate le norme che risultassero eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche in quanto si riferisca a disposizione non ancora estese alle nuove provincie, nonchè per l'adattamento di esse ad esigenze e Istituti particolari.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzeta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. 304. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **R. decreto n. 936, relativo all'applicazione delle imposte e delle ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni di ogni genere corrisposti al personale proveniente dal cessato regime.** — (Ragioneria). — 19 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 108, dell'8 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli stipendi e gli assegni equiparati, le aggiunte di attività e di funzione, le indennità per caro-viveri, i sussidi ed equivalenti di ogni specie, le indennità ed i compensi per prestazioni ordinarie e straordinarie, le indennità di funzioni, di missione, e qualunque altro corrispettivo del genere pagato dallo Stato ai propri dipendenti nei territori annessi al Regno sono corrisposti al lordo e sui medesimi vengono applicati, mediante ritenuta diretta, l'imposta di ricchezza mobile con la relativa addizionale, ai termini degli articoli 2, 3 lett. *b*)e II lett. *a*) del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, dell'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e del decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660, nonchè il contributo dei centesimi di guerra di cui al decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato *B*).

Sono inoltre applicabili la ritenuta di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 nella misura stabilita dall'art. 1 del R decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 e la ritenuta prevista dalle disposizioni dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sostituite da quelle degli articoli 5 e 20 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 e dell'art. 12 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614.

L'applicazione dell'imposta, del contributo e delle ritenute viene fatta con le modalità con le quali viene operata nel rimanente territorio del Regno.

Art. 2.

Dal 1° maggio 1923 l'assegno personale eventualmente spettante agli impiegati ed agenti provenienti dal cessato regime che siano provvisti, all'atto delle assimilazioni economiche, di un trattamento economico complessivo superiore a quello che ad essi competerebbe per effetto dell'assimilazione, è determinato in base al confronto fra la somma dello stipendio e degli altri assegni spettanti secondo le norme di assimilazione e la somma degli emolumenti goduti secondo le norme del cessato regime, entrambe al lordo delle imposte e delle ritenute di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Fermo restando le riduzioni previste dal R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sulle pensioni dirette e indirette conferite secondo le norme del cessato regime, sulle graziali e su tutti gli altri assegni di carattere analogo, nonchè sugli assegni per caro-viveri, viene applicata l'imposta di ricchezza mobile, con la relativa addizionale, e il contributo dei centesimi di guerra.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano:

a) dal 1° luglio 1923 agli stipendi ed agli assegni equiparati, alle indennità di carica e di funzioni ed all'indennità caro-viveri, corrisposti al personale assunto sotto il cessato regime che è stato o che sarà economicamente assimilato al personale del Regno;

b) dal 1° maggio 1923 agli stipendi ed altri assegni equiparati, all'aggiunta di attività e di funzione ed alle indennità per caro-viveri, corrisposti agli impiegati ed agenti assunti sotto il cessato regime ed esclusi dall'assimilazione, nonchè alla differenza per assegno personale di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) dalla pubblicazione del presente decreto agli assegni indicati all'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, con la eccezione di cui al capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660. Tuttavia per quelli, fra gli assegni anzidetti, che sono determinati secondo le norme del Regno estese ai territori annessi, potrà continuarsi fino al 30 giugno 1923 nel sistema attualmente seguito, a condizione che in nessun caso la somma corrisposta all'impiegato o agente, sia superiore a quella netta spettante, per lo stesso oggetto, ad un impiegato od agente delle vecchie provincie del Regno.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano dal 1° maggio 1923.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli stipendi e gli altri assegni corrisposti agli impiegati assunti dopo il 3 novembre 1918 e le retribuzioni degli avventizi, assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, a termine degl articoli 2, 3 lettera b), e 11, lettera *a*), del testo unico 24 agosto 1877 n. 4024.

Art. 5

Salvo i termini stabiliti dall'art. 4, per l'applicazione delle imposte e delle ritenute, dalla pubblicazione del presente decreto cessano di aver vigore tutte le disposizioni contrarie, comprese quelle delle ordinanze Ministeriali 11 settembre 1918, B. L. I., nr. 333 e 334.

L'imposta di ricchezza mobile, il contributo di centesimi di guerra e le ritenute di cui al presente decreto sostituiscono le imposte dirette, la tassa di nomina e la ritenuta dovuta secondo le norme del cessato regime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Avvertenza importante.

Come risulta chiaramente dal contesto del suesteso decreto le disposizioni di esso riflettono il personale proveniente dal cessato regime a riguardo del quale, in virtù del decreto stesso, cessa il privilegio finora goduto, dell'esenzione tributaria, stabilita dal cessato Ministero delle finanze austriaco e mantenuta dal governo nazionale.

Nulla è innovato a riguardo, sia del personale assunto dopo il 3 novembre 1918, sia di quello avventizio, sia infine di tutti indistintamente i personali civili e militari in servizio nelle nuove provincie i quali tutti, come suo ad ora sono stati sottoposti a tutte le imposte e le ritenute, così seguiteranno per l'avvenire colle identiche norme e modalità applicabili ai personali residenti nelle vecchie provincie

Il Ministro — A. DIAZ

N. 305. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Variazioni apportate al bilancio per l'esercizio finanziario 1922-923, con decreto del ministro delle finanze n. 5398.** — (Ragioneria). — 24 aprile 1923.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari che il ministro delle finanze con suo decreto in data 24 aprile 1923, n. 5398, ha apportato le seguenti variazioni nel bilancio di questo Ministero, nell'esercizio finanziario 1922-923.

Cap. 66. Spese per il trasporto delle salme dei militari del R. Esercito, ecc. L. 250.000

Cap. *66-bis* (di nuova istituzione). Spese per la prima sistemazione delle zone monumentali ed altre per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 ottobre 1922, n 1386 . . . . . L. 250.000

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 306. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto col quale viene sostituito un membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, e 96 del relativo regolamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 aprile 1923,

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Visto l'articolo 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Visto l'art. 96 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il contrammiraglio

GAMBARDELLA cav. Fausto

è nominato mebro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge e 96 del regolamento sovracitati in sostituzione del contrammiraglio

PULLINO Gr. Uff. Vittorio

I Nostri ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — T. DI REVEL.

N. 307. DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1069, contenente disposizioni per l'utilizzazione dei materiali e immobili già della R. guardia di pubblica sicurezza.** — (Servizio del genio). 3 maggio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 123, del 26 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922 n. 1680;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio, e col ministro delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A datare dal 1° maggio 1923 l'attuazione dei provvedimenti contenuti nell'art. 22 del R. decreto 31 dicembre 1922 n. 1680, è devoluta al Ministero della guerra, che la effettuerà d'accordo con quello dell'interno.

Art. 2.

Al primo alinea dell'art. 23 del R. decreto 31 dicembre 1922 n. 1680 è sostituito il seguente:

« Gli immobili in consegna ai soppressi corpi verranno dati in uso temporanea-« mente all'arma dei carabinieri reali. La definitiva assegnazione di tali immobili ai « vari enti cui occorre provvedere per l'accasermamento sarà fatta in conformità alle « norme che verranno impartite dal Ministero della guerra d'accordo con quello del-« l'interno e delle finanze ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE STEFANI.

N. **308.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1080, che interpreta la disposizione dell'art. 3 lettera a) del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 87, sull'esonero del personale delle amministrazioni dello Stato.** (Divisione personale del Ministero). — 3 maggio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 124, del 28 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Ritenuta la opportunità di chiarire la interpretazione dell'art. 3, lettera *a*), del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 87 in relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto 22 novembre 1908 n. 693, e in altre leggi speciali di carattere permanente; le quali autorizzino il Governo a procedere alla dispensa dal servizio di impiegati od agenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col guardasigilli, ministro per la giustizia e gli affari del culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Con l'art. 3 lettera *a*) del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 87 che, in connessione con gli articoli 1, 2 e 4 dello stesso decreto, attribuisce al Governo la facoltà di dispensare dal servizio impiegati od agenti inabili al servizio o di scarso rendimento, in corrispondenza al numero ed ai gradi dei posti soppressi, si intendono determinati i poteri spettanti al Governo per il riordinamento delle pubbliche amministrazioni, contemplate dal decreto medesimo, in esecuzione della legge 3 dicembre 1922 n. 1601.

Restano quindi ferme le altre più estese facoltà che siano attribuite al Governo, dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908 n. 693 e da altre leggi speciali di carattere permanente, per procedere alla dispensa, nell'interesse del servizio, di impiegati od agenti in modo indipendente dalle eventuali modificazioni nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO.

N. 309. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1068, che estende alle nuove provincie le disposizioni relative all'appalto ed alla esecuzione dei lavori del genio militare.** — (Servizio del genio). — 3 maggio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 123, del 26 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778;
Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare, approvato con R. decreto in data 8 agosto 1895 n. 588;
Viste le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con R. decreto 9 ottobre 1900 n. 494;
Riconosciuta la necessità di estendere le disposizioni sancite con tali regi decreti alle nuove provincie del Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro delle finanze,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778, sono pubblicati ed estesi il Regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare, approvato con R. decreto in data 8 agosto 1895 n. 588, e le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con R. decreto del 9 ottobre 1900 n. 494, con tutte le successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE STEFANI.

N. 310. — AVANZAMENTO. — **R. decreto che sostituisce un membro nella commissione incaricata di dar parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra.** (Ufficio personale dei generali). — 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. Esercito che hanno partecipato alla guerra;

Visto il Nostro decreto 25 gennaio 1923, col quale fu provveduto alla nomina della speciale commissione incaricata di dar parere sulle proposte di avanzamento e di trasferimento di ruolo per merito di guerra e sulle proposte di promozione a scelta riguardanti ufficiali dell'Esercito di grado inferiore a quello di generale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Il generale di divisione BARCO cav. Lorenzo è nominato membro della commissione predetta in sostituzione del pari grado VIGLIANI cav. Alessandro, stato collocato in posiione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici.

Dato a Roma, 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 311. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari in congedo residenti nelle colonie.** — (Direzione generale leva e truppa Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 24 maggio 1923.

Presi gli accordi col Ministero delle colonie, si determina quanto segue nei riguardi della formazione e tenuta dei ruoli della forza italiana in congedo in Eritrea, Somalia, Tripolitania e Cirenaica e pei richiami alle armi della forza stessa.

1. Tutti gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa in congedo, a qualunque classe o categoria appartengano, che risiedono nel territorio delle colonie, fanno parte della forza in congedo del rispettivo corpo di truppe coloniali.

I comandanti dei regi corpi di truppe coloniali dovranno attenersi a tutte le disposizioni che, in materia di ruoli della forza in congedo, verranno emanate dal Ministero della guerra in quanto esse siano applicabili nelle colonie.

I. — Ruoli della forza in congedo.

A) *Ufficiali.*

2. Ciascun comando di regio corpo di truppe coloniali dovrà tenere ruoli distinti per gli ufficiali, nei quali gli inscritti saranno divisi per arma, corpo e categoria (posizione ausiliaria speciale, complemento, posizione ausiliaria ordinaria, congedo provvisorio, riserva), con l'indicazione, a fianco di ciascuno, del servizio o del reparto al quale, secondo la provenienza e le attitudini e tenuto conto possibilmente dei servizi e dei reparti cui sarebbero destinati in Italia, sono assegnati in caso di richiamo in colonia.

3. L'inscrizione nei ruoli degli ufficiali residenti in colonia e gli accertamenti relativi, sono di competenza del comando del regio corpo di truppe coloniali che trasmetterà appositi elenchi di variazione al Ministero della guerra ed all'ente (comando di divisione o di distretto) che li aveva in forza.

4. Il trasferimento nella forza in congedo della colonia ha luogo dalla data indicata nell'elenco.

Gli ufficiali iscritti nella forza in congedo in colonia, che cessano di risiedere in colonia, sono obbligati a darne pronto avviso al comando del regio corpo di truppe coloniali, indicando il luogo ove intendono fissare la loro nuova residenza.

Il comando suddetto dà partecipazione di quanto sopra, con elenchi di variazione, al Ministero della guerra ed all'ente (comando di divisione o distretto) dal quale l'ufficiale che lasciò la colonia viene a dipendere pel fatto della nuova residenza in Patria.

La cessazione dall'inscrizione nella forza in congedo della colonia ha luogo dalla data indicata nell'elenco

B) *Sottufficiali e militari di truppa.*

5. I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato che risiedono nel territorio delle colonie italiane sono tenuti in evidenza dal comando del rispettivo corpo di truppe coloniali, sull'apposito ruolo modello 71-B del catalogo.

Le norme per l'impianto e per la tenuta di detto ruolo sono quelle comprese nella circolare 233 del *giornale militare* 1923.

II. — Chiamata alle armi della forza in congedo.

6. I sottufficiali e militari di truppa in congedo residenti nelle colonie, al pari di tutti gli altri militari in congedo, possono essere richiamati alle armi, giusta l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento in data 24 dicembre 1911 n. 1497, in totalità ovvero in parte, per classi, per arma di ascrizione e di provenienza, per corpo o per specialità di servizio.

7. Le chiamate avranno luogo per decreto reale su proposta dei ministri della guerra e delle colonie e mediante pubblicazione di apposito manifesto eseguito a cura del locale Governo coloniale, previa intesa coi Ministri della guerra e delle colonie. Per altro i militari residenti in colonia invitati a presentarsi per precetto personale hanno obbligo, giusto il citato art. 125, di rispondere nel termine loro assegnato anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.

In caso di comprovato urgente bisogno i governatori hanno facoltà di effettuare richiami alle armi con precetto personale, salvo a richiedere subito al governo metropolitano la pubblicazione del regio decreto occorrente a sanzionare l'avvenuto richiamo.

8. Sono applicabili nelle colonie, colle speciali modalità che saranno fissate dal locale governo, le disposizioni vigenti nel Regno per la dispensa dalla chiamata alle armi.

9. Il comandante del regio corpo di truppe coloniali esercita verso i militari in congedo residenti in colonia le attribuzioni stesse conferite in Patria ai comandanti di divisione, deposito, distretto e centro di mobilitazione.

III. — Militari che chiedono di trasferirsi nelle colonie all'atto del congedamento.

10. I sottufficiali e militari di truppa che all'atto del loro congedamento in Italia chiedono di eleggere il proprio domicilio in colonia a senso del § 636 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno, per cura dei corpi cui appartengono, essere avviati, in modo che vi giungano il giorno precedente alla partenza del piroscafo, al comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, se trattasi di militari che intendono trasferirsi in Eritrea od in Somalia, oppure al comando della tappa coloniale di Siracusa, se intendono trasferirsi in Tripolitania od in Cirenaica.

Detti militari dovranno essere provvisti di scontrini e d'assegni di viaggio sino al porto di sbarco della colonia prescelta.

Se intendono recarsi in colonia per esercitarvi un'arte o mestiere dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dal governo della colonia stessa in tali casi, e gli accordi relativi per ottenere il nulla osta verranno tempestivamente presi dai corpi d'appartenenza dei militari stessi col comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, per quelli che chiedono di recarsi in Eritrea o in Somalia, ovvero col rispettivo governo coloniale, per quelli che chiedono di recarsi in Tripolitania o in Cirenaica.

Analoghi accertamenti dovranno essere fatti nei riguardi di coloro che dichiarino di voler raggiungere la propria famiglia residente in colonia, a prescindere, in ogni caso, dalla obbligatorietà del passaporto.

Il militare di truppa proveniente dal Regno, quando prende il congedo per una delle colonie italiane, deve costituire il fondo di rimpatrio prescritto per gli emigranti.

---

11. Le disposizioni oggetto della presente circolare sostituiscono i paragrafi 141 e seguenti, sino al 155 incluso, della disposizione 6ª del fascicolo V, della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il regio esercito (1910), paragrafi che, pertanto, restano abrogati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 312. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Opera di Previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei militari.** (Ragioneria). — 31 maggio 1923.

Per norma di tutti i corpi istituti e stabilimenti militari si pubblica qui di seguito l'elenco dei documenti occorrenti alle vedove ed agli orfani degli inscritti all'opera di previdenza per essere ammessi ai benefici largiti dall'opera stessa.

Coll'occasione il Ministero, constatato che tuttora non poche vedove ed orfani degli inscritti ignorano i benefici dell'opera, raccomanda ancora una volta a tutti i propri dipendenti di farsi parte diligente col dare notizie agli interessati dei benefici dell'opera (circolare 249 c. a.)

Il Ministro A. DIAZ.

Mod. **2** — Cat. **XVI.**

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Opera di Previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato

(R. D. 26 febbraio 1920, n. 219 e R. D. 11 marzo 1923, n. 614)

Via Goito, n. 4 — Roma.

Si considerano *iscritti* all'Opera di previdenza:

Gli impiegati civili di ruolo e gli ufficiali che erano in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente a tale data.

I marescialli del R. Esercito e della R. Marina dal 1° gennaio 1920; dei R. carabinieri e della R. guardia di finanza dal 1° luglio 1923

Gli ufficiali della R. guardia e gli agenti investigativi.

Gli appartenenti al corpo delle guardie P. S., in servizio al 1° febbraio 1918.

Il personale di bassa forza delle capitanerie di porto dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920.

Il personale di custodia delle carceri dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920.

Elenco dei documenti che debbono essere inviati all'Opera di Previdenza per ottenere l'assegno vitalizio di diritto

I. *a*) *Per l'iscritto* dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata prima di avere maturato il diritto alla pensione, purchè con una nuova visita fiscale sia riconosciuto permanentemente inabile a proficuo lavoro (L'ufficiale provvisto di assegno di riforma potrà ottenere l'assegno vitalizio dal mese successivo alla scadenza dell'assegno di riforma):

I documenti di cui ai numeri 1, 4 e 13.

II. *Vedove e orfani* degli iscritti morti in attività di servizio senza diritto a pensione, degli iscritti morti dopo aver abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*) e degli iscritti morti durante il godimento dell'assegno di riforma.

b) *Per la vedova* dell'iscritto:

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 11, 13, 16, 17.

c) *Per la vedova con figli* minorenni * avuti dal matrimonio coll'iscritto:

I documenti di cui ai numeri, 1, 2, 3, 4, (della vedova e degli orfani) 11, 13, 16, 17. Se esistono orfani minorenni avuti dall'iscritto con una prima moglie, debbono essere inviati anche i documenti di cui alla lettera *d*).

d) *Per gli orfani e per le orfane nubili* privi anche di madre e minorenni:*

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16.

---

* od anche maggiorenni, inabili al lavoro per difetti fisici o mentali, nullatenenti e che siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi 2 anni precedenti la sua cessazione dal servizio, e che non godano assegno a carico di enti pubblici.

Per questi maggiorenni aggiungere i documenti di cui ai numeri 14, 15, 18, 19.

Per gli orfani. — Ogni anno nel mese di giugno l'Opera di previdenza pubblica nella *Gazzetta ufficiale* un bando di concorso per *posti gratuiti* e per *borse di studio* per gli orfani.

Il bando viene spedito a tutti gli uffici direttivi provinciali.

III. — *Orfane maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle* degli iscritti morti in servizio o in pensione e degli iscritti morti dopo aver abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*).

L'assegno spetta *nel seguente ordine di preferenza*, quando non esistano le persone indicate alle lettere *b*) *c*) *d*), ma alle orfane maggiorenni spetta l'assegno anche dopo la cessazione dell'assegno o della pensione alla vedova e agli orfani minorenni.

Se l'iscritto ha abbandonato il servizio prima del 1923, valgono invece le norme di cui nel R. D. 26 febbraio 1920, n. 219.

e) *Per le orfane maggiorenni* ultra quarantenni, nubili, o rimaste vedove alla cessazione del servizio dell'iscritto, nullatenenti e che siano state a suo carico negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio:

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 18.

f) *Per il padre* dell'iscritto, (ed in mancanza di esso per la *madre* tuttora vedova) inabili al lavoro,* nullatenente, che sia stato a suo carico negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio e che non goda assegni a carico di Enti pubblici:

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 8, 13, 14, 15, 18, 19, e per la madre il numero 9.

g) *Per i fratelli e per le sorelle* (purchè siano nubili o vedove) dell'iscritto, inabili al lavoro,* nullatenenti, che siano stati a suo carico negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dalservizio, che non godano assegni a carico di Enti pubblici e che non abbiano figli, fratelli o sorelle in condizione di somministrare gli alimenti:

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, e se minorenni, al n. 12.

---

* L'Opera di previdenza si riserva di far sottoporre il richiedente a visita medico-fiscale-militare e di fare ulteriori indagini per accertare la nullatenenza.

Avvertenza. — I superstiti ai quali non spetta l'assegno vitalizio di diritto possono prendere parte ai *concorsi* per il conferimento di *assegni vitalizi facoltativi* che sono banditi ogni anno dall'Opera di previdenza.

DOCUMENTI.

L'istanza e tutti i documenti devono essere redatti in carta libera e autenticati senza spesa.
(Art. 19 R. Decreto 26 febbraio 1920, n. 219).

1. Istanza nella quale si debbono indicare: le generalità e la qualifica dell'iscritto, l'amministrazione, o il comando e il reggimento ai quali apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale
2. Atto di morte dell'iscritto.
3. Atto di matrimonio dell'iscritto.
4. Atti di nascita di tutti i richiedenti
5. Atto di morte della moglie dell'iscritto.
6. Atto di matrimonio delle orfane o delle sorelle dell'iscritto vedove
7. Atto di morte del marito delle orfane, o delle sorelle vedove.
8. Atto di matrimonio dei genitori dell'iscritto.
9. Atto di matrimonio del padre dell'iscritto.
10. Atto di morte della madre dell'iscritto

Questi documenti debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale.

11. Certificato di stato vedovile o libero delle vedove, delle figlie o delle sorelle dell'iscritto.
12. Verbale per la nomina del tutore.
13. Decreto con il quale la Corte dei conti ha liquidato l'indennità, o l'assegno temporaneo. Sul decreto dell'indennità vi deve essere apposto il timbro « pagato » dell'ufficio pagatore.
14. Certificato di nullatenenza rilasciato dal Sindaco e vidimato dal Pretore.
15. Certificato dell'Agenzia delle imposte comprovante l'inesistenza di redditi o l'ammontare di essi, per ciascuna delle persone indicate nella situazione di famiglia (n. 18) e cioè dei genitori, dei fratelli e delle sorelle.
16. Un certificato municipale, da rilasciarsi in base alle risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione di 3 testimoni, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dall'iscritto, compresi gli orfani anche di precedente matrimonio, con la data di nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile, o maritata. *Deve essere compilato nella 4ª pagina del presente modello e autenticato dal Prefetto.**
17. Un certificato municipale, che potrà essere unito al precedente, da rilasciarsi sulla conforme attestazione di 3 testimoni, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro la vedova dell'iscritto sentenza di separazione personale per sua colpa, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva e inoltre se, posteriormente alla separazione, i coniugi convissero insieme. *Deve essere compilato nella 4ª pagina del presente modello e autenticato dal Prefetto.**
18. Un certificato municipale, da rilasciarsi in base alle risultanze dello stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione di 3 testimoni, dal quale risulti:

a) lo stato di famiglia dell'iscritto alla data del suo decesso; compresi i figli maggiorenni, i genitori, i fratelli, le sorelle e i nipoti dell'iscritto, con la data di nascita e la professione di ogni singola persona, e, per ciascuna donna, se nubile, vedova o coniugata;

b) se i richiedenti l'assegno vitalizio siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio;

c) se ed in qual misura essi godano assegni o pensioni a carico di Enti pubblici.

*Deve essere compilato nella 4ª pagina del presente modello e autenticato dal Prefetto.**

19. Un certificato del medico comunale dal quale risulti se il richiedente sia inabile al lavoro per difetti fisici o mentali, che dovranno essere specificati.

*La firma del medico deve essere autenticata dal Sindaco, quella del Sindaco dal Prefetto.**

---

* Qualora non siano stati rilasciati dal Sindaco di Roma.

Allegato 7.

Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato

Comune di ..... *Provincia di*.....

IL SINDACO

in conformità alle risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe, ed alla dichirazione dei tre sottoscritti testimoni signori:

(1) 1° ..... 2° .....
3° ..... ad esso noti ed idonei a norma di legge.

Certifica

1° che la famiglia dell'impiegato o del militare sig. ..... di .....
alla data del suo decesso avvenuto il..... 19.. si compone come segue:

Cognome e Nome dei componenti la famiglia	Grado di parentela col defunto	Data di nascita			Stato civile a data presente	Professione	Per i figli maggiorenni inabili al lavoro, per i genitori, per i fratelli, e per le sorelle.		
		giorno	mese	anno			Se siano stati a carico negli ultimi 2 anni di servizio (4)	Se e quali assegni godano a carico di Enti pubblici	
								Annue lire	da (5)

2° che contro la vedova sig.ª..... (2)..... pronunziata sentenza di separazione personale per di lei colpa, (3).....

3° che i figli minorenni di primo e secondo letto..... convivono con la vedova la quale conserva la rappresentanza legale dei suoi figli.

4° che la vedova..... ha contratto nuove nozze il..... 192.. con.....

Si rilascia in carta libera per l'art. 19 del R. D. 26 febbraio 1920 n. 219.

Firma dei 3 testimoni .....
.....
.....

Bollo del Comune

IL SINDACO

.....

Bollo della Prefettura

Visto per la legalizzazione della firma del Sindaco

IL PREFETTO

.....

(1) Cognome, nome, Paternità ed età dei tre testimoni.
(2) Scrivere *fu* o *non fu mai*.
(3) Se vi fu separazione indicare la data della relativa sentenza, aggiungendo se posteriormente i coniugi convissero insieme.
(4) Scrivere: *sì* o *no*.
(5) Indicare gli enti dai quali godono l'assegno e la qualità e l'ammontare dell'assegno (stipendio, pensione, ecc.)

N. 313. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riscossione dei mandati di pagamento prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1922-923.** — (Ragioneria). — 31 maggio 1923.

In occasione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 1922-923, al fine di evitare il trasporto al nuovo esercizio o l'annullamento dei mandati non riscossi entro il 30 giugno corrente, il che recherebbe perturbamento alle scritture contabili, sia dell'amministrazione militare, sia di quella finanziaria, nonchè della Corte dei conti, s'invitano tutte le amministrazioni militari che hanno in corso mandati di anticipazione, o per rimborso di lavoro straordinario, o per qualsiasi altro titolo, di farne ricerca alle rispettive delegazioni del tesoro o tesorerie ed a provvedere per la loro riscossione prima della data suddetta.

Il Ministro — A. DIAZ,

N. 314. — CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Ispettorato ippico). — 31 maggio 1923.

A senso del n. 3 del capitolo I della circolare 184 del *giornale militare* 27 aprile 1922 si comunica che il Ministero ha approvato i seguenti concorsi ippici:

Concorso ippico di Parma, 7-8 aprile.
Concorso ippico di Alessandria, 22-28 aprile.
Concorso ippico di Firenze, 24-27 maggio
Concorso ippico di Genova, 31 maggio, 3 giugno
Concorso ippico di Novara, 9-10 giugno
Concorso ippico di Milano, 13-15 giugno.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 315. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Invio di ricevute di circolari, lettere e documenti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 maggio 1923.

Notevole aliquota del carteggio d'ufficio in tutti i comandi e uffici militari è rappresentata dalle dichiarazioni di ricevuta di circolari, lettere e documenti, inviate talvolta anche per telegramma.

Poichè ciò provoca un ingombro nel servizio postale, il Ministero determina che le autorità militari devono richiedere la ricevuta di una comunicazione solamente quando trattasi di ordini e documenti di precipua importanza S'intende, poi, che la ricevuta dovrà essere inviata solo quando sia stata espressamente prescritta e, comunque, salvo in casi eccezionalissimi, non dovrà essere accusata per telegramma.

Inoltre si dispone, per economia di tempo e di carta, che la ricevuta sia redatta, nella forma più semplice, in un quarto di foglio e senza tenerne minuta, bastando farne annotazione sul documento cui si riferisce.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 316. — MATRICOLA. — **Iscrizione a matricola dei nuovi assegni spettanti ai sottufficiali in dipendenza dei RR. DD. n. 1427 del 17 ottobre 1922 e n. 1637 del 18 dicembre 1922.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 maggio 1923.

Questo Ministero, riconoscendo l'opportunità che nella matricola dei sottufficiali siano fatti risultare in modo uniforme i nuovi assegni ad essi spettanti per effetto dei RR. decreti 1427 e 1637 rispettivamente del 17 ottobre e 18 dicembre 1922, determina che a seguito delle variazioni riguardanti il grado dai sottufficiali rivestito siano iscritte quelle riguardanti gli assegni che debbono essere formulate nel modo seguente:

Pei sergenti.

Ammesso alla paga giornaliera di L. 6 dal 1° aprile 1922, a senso dei RR. DD. legge 27 ottobre 1922, n. 1427 e 18 dicembre 1922, n. 1637 (atto deliberativo n. . . . . del . . . . .).

Ammesso alla paga giornaliera di L. 8,50 dal 1° aprile 1922 a senso dei RR. DD. legge 27 ottobre 1922, n. 1427 e 18 dicembre 1922, n. 1637 avendo compiuto 4 anni di servizio il . . . . . (Atto deliberativo n. . . . . del . . . . .).

Ammesso alla paga giornaliera di L. 6 dal . . . . . del mese di . . . . . atto deliberativo n . . . del . . . . .).

Ammesso alla paga giornaliera di L. 8,50 dal . . . . . del mese di . . . . . avendo compiuto 4 anni di servizio il . . . . . (Atto deliberativo n. . . . . del . . . . .).

Aumentata la paga giornaliera a L. 8,50 dal . . . . del mese di . . . . . avendo compiuto 4 anni di servizio il . . . . . (Atto deliberativo n. . . . . del . . . . .).

Ammesso alla paga giornaliera di L. 9 dal . . . . . del mese di . . . . . (Atto deliberativo n. . . . . del . . . . .).

Ammesso alla paga giornaliera di L. 10 (ovvero 11, 12, 13) avendo compiuto 7 (o 9, 12, 15) anni di servizio il . . . . . (Atto deliberativo n. . . . . del . . . . .).

Pei sergenti maggiori.

Ammesso alla paga giornaliera di L. 9 dal 1° aprile 1922, a senso dei RR. DD. legge 27 ottobre 1922, n. 1427 e 18 dicembre 1922, n. 1637 (Atto deliberativo n. . . . . del . . . . .).

Aumentata la paga giornaliera di L. 10 (o 11, 12, 13) dal . . . del mese di . . . . . avendo compiuto 7 (o 9, 12, 15) anni di servizio il . . . . . (Atto deliberativo n. . . . . del . . . . .).

Ammesso allo stipendio annuo di L. 4800 dal . . . . . del mese di . . . . . (Atto deliberativo n. . . . . del . . . . . R. D. . . . . .

Ammesso allo stipendio di L. 5300 (o 5800, 6300) dal . . . . . del mese di . . . . . avendo compiuto 10 (14 o 18) anni di servizio il . . . . . (Atto deliberativo n. . . . del . . . . . R. D. . . . . ,

Pei marescialli dei 3 gradi e gradi corrispondenti.

Ammesso allo stipendio annuo di L. . . . dal 1° aprile 1922 a senso dei RR. DD. legge 27 ottobre 1922, n. 1427 e 18 dicembre 1922, n. 1637 avendo compiuto. . . . . anni di servizio (Atto deliberativo n. . . . del . . . . .).

Aumentato lo stipendio annuo a L. . . . . dal . . . . . del mese di. . . . . avendo compiuto . . . . . anni di servizio il . . . . . (Atto deliberativo n. . . . . del . . . . .).

Ammesso allo stipendio annuo di L. . . . . dal . . . . . del mese di. . . . . avendo compiuto . . . . . anni di servizio il. . . . . (Atto deliberativo n. . . . . del . . . . . R. D. . . . . ,

Pei sottufficiali dei carabinieri reali.

Saranno adoperate le stesse formule, sostituendo, la parola *stipendio* con quella di *paga giornaliera*.

Nella variazione dell'ammissione ai nuovi assegni dal 1° aprile 1922 dovrà aggiungersi dopo « *paga giornaliera* » « *ed alla indennità giornaliera per servizio speciale di Lire* . . . . . ».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 317. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari di limitata idoneità fisica al servizio.** — (Direzione generale leva e truppa), — 31 maggio 1923.

Molteplici quesiti pervenuti al Ministero inducono a ritenere che abbia potuto sfuggire all'attenzione dei comandi interessati l'avvertenza che fu fatta nella nota (1) al n. 22 della circolare 101 del *giornale militare* corr. anno (pag. 331). Epperò questo Ministero ritiene opportuno ricordare che i militari giunti alle armi prima della chiamata della classe 1903, i quali o fossero stati dichiarati idonei ai soli servizi sedentari in virtù dell'abrogato elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare, o siano stati di recente riconosciuti di limitata idoneità fisica in seguito a rassegna passata in base al nuovo elenco (circolare n. 45 del *giornale militare* c. a.), debbono compiere alle armi la stessa ferma cui sono obbligati i militari della stessa loro classe che posseggono la piena idoneità al servizio militare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 318. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Trasferimenti di militari di truppa dal R. Esercito alla R. Marina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 maggio 1923.

Con l'art. 1 del R. decreto n. 741 in data 11 marzo 1923 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 104 del 3 maggio) sono stati abrogati i capoversi 3° e 4° dell'articolo unico della legge n. 921 in data 29 giugno 1922, riguardante il trasferimento dai ruoli del R. Esercito ai ruoli del Corpo Reale Equipaggi dei giovani che, dopo aver concorso alla leva di terra, si inscrivono presso le scuole superiori navali

Per conseguenza gli studenti inscritti nelle scuole superiori navali, i quali hanno già concorso alla leva di terra, non devono più fare passaggio nei ruoli del Corpo Reale Equipaggi.

Nel richiamare l'attenzione dei comandi dei distretti militari su tale disposizione legislativa si prescrive che siano sospesi i trasferimenti eventualmente ora in corso dei giovani che si trovino nelle condizioni sopra indicate, segnalando a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - 2ª divisione truppa) i loro nomi e tenendo presente che essi debbono rimanere nei ruoli del R. Esercito nella precisa posizione in cui si trovavano inscritti prima dell'inizio degli atti pel passaggio nel Corpo Reale Equipaggi.

Il Ministro: A. Diaz

N. 319. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 maggio 1923.

Questo Ministero determina che il § II della circolare n. 233 del *giornale militare* c. a. sia rettificato sostituendo alle parole.

« 16-*a* genio zappatori »

« 16-*b* genio minatori »

le altre:

« 16-*a* genio zappatori-minatori »

« 16-*b* genio mototeleferisti ».

Analogamente si intendono modificate le avvertenze al mod. 71-*B* (allegato 1 alla circolare stessa) e lo specchio numerico (allegato 2).

Il Ministro — A. Diaz

N. 320. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Riespatrio di ex militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 31 maggio 1923.

Le circostanze eccezionali per le quali dopo la guerra si erano dovuti istituire appositi uffici, oggi soppressi, per il concentramento dei militari venuti dall'estero durante la mobilitazione generale, e che intendevano farvi ritorno, e per cui si era loro concesso uno speciale trattamento per il periodo di attesa della partenza, debbono ormai ritenersi superate.

Pertanto tali disposizioni hanno, di fatto, perduto il loro valore. Tuttavia, ad evitare che per erronea interpretazione o valutazione della loro portata possano essere applicate nei limitati casi di coloro i quali ancora conservano il beneficio del riespatrio gratuito (che sieno cioè tornati dall'estero per la guerra nel periodo 1° agosto 1914 - 4 novembre 1918, ed abbiano fatto domanda di riespatrio entro il 31 dicembre 1921) si avverte quanto segue:

1° Il riespatrio degli ex militari va regolato con le norme della circolare n. 594 del 1922, salvo le modificazioni di cui al successivo n. 5;

2° Agli espatriandi è concesso il viaggio gratuito dal luogo di residenza a quello di destinazione.

Sulle ferrovie (comprese quelle estere) gli ufficiali viaggiano nella classe loro spettante, a norma delle circolari 607-1918 e 170-1921, prendendo per base lo stipendio che avevano al momento in cui cessarono dal servizio; i marescialli viaggiano in 2ª classe, gli altri militari in 3ª classe.

Sui piroscafi gli ufficiali, qualunque sia il loro grado, avranno il posto in prima classe. Qualora non vi fossero posti di prima classe sufficienti, gli ufficiali di minor grado prenderanno posto in seconda classe, col trattamento, però, riguardo al vitto, di prima classe.

I sottufficiali avranno posto di seconda classe, ed in mancanza, di terza classe, col vitto però di seconda.

Gli altri militari avranno posto di terza classe.

3° Il riespatrio gratuito potrà pure essere concesso alle persone di famiglia (escluse le persone di servizio) tornate in Italia in dipendenza del richiamo alle armi de rispettivo capo, nonchè alla moglie ed ai figli del militare che contrasse matrimonio dopo il riespatrio e prima dell'invio in congedo.

Tanto sulle ferrovie quanto sui piroscafi le persone di famiglia viaggiano nella classe spettante al loro capo, ed alle stesse condizioni.

4° Nessuna indennità personale o rimborso di spese è dovuto ai riespatriandi e alle loro famiglie, all'infuori del pagamento delle spese di viaggio (persone) sopra indicate.

5° Nel n. 1° della circolare 594-1922, alla terz'ultima e penultima riga, sono abrogate le parole: « liquiderà le rimanenti competenze dovute a senso della circolare 631 del *giornale militare* 1920 ».

S'intendono pure abrogate tutte le altre circolari emanate in precedenza sull'argomento.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 321. TRASPORTI. — **Reclami verso l'amministrazione ferroviaria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 31 maggio 1923.

Con riserva di portare le conseguenti varianti all'art. 124 *bis* del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, ora in corso di ricompilazione, si dispone quanto segue:

a) i reclami di cui al par. 124 del regolamento stesso, se riguardino rimborsi sieno inviati — per il tramite della direzione di commissariato militare (o, se del caso, delle sezioni di commissariato, quando siano in località sede di divisione del movimento o di delegazione F. S.) — al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze (per i trasporti terrestri) oppure al Controllo comune di Firenze (per i trasporti marittimi o terrestri e marittimi);

b) i reclami di cui al paragrafo stesso, relativi a condoni di addebiti, sempre per il tramite dei detti organi di commissariato, a quell'ufficio ferroviario dal quale fu richiesto il pagamento.

Il Ministero, invece, si riserva il riesame delle vertenze in caso di appello contro la decisione dell'Amministrazione ferroviaria, che l'ente o la parte interessata non credesse di suo gradimento.

Ad evitare pratiche superflue, si ricorda che potranno inoltrarsi soltanto i reclami debitamente documentati e tali che, dal loro contesto, possa presumersene possibile l'accoglimento, sia pure solo in via di correntezza.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 322. — TRASPORTI. — **Viaggi di militari isolati sulle linee di navigazione.** (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 31 maggio 1923.

Con la soppressione del conto-corrente anche pei trasporti sulle linee di navigazione, tutti i viaggi dei militari isolati, che si compiono su dette linee, esercitate sia direttamente dallo Stato sia da Ditte concessionarie, debbono avvenire a pagamento diretto in partenza.

Un tale fatto ha però dato luogo ad inconvenienti di carattere prevalentemente disciplinare e di servizio, in quanto militari isolati, per essere sprovvisti di mezzi, hanno ritardato il viaggio, rimandando la partenza talvolta per non breve intervallo di tempo.

Ad evitare pertanto il ripetersi di tali irregolarità, si dispone che i corpi, cui appartengono i militari che debbono, isolatamente, compiere viaggi via mare, si assicurino sempre che i militari medesimi abbiano, prima di partire, i mezzi necessari pel viaggio di andata, ed anche per quello di ritorno, quando sia da eseguirsi.

Il militare che, per eventualità affatto eccezionali, si trovasse, all'atto dell'imbarco, sprovvisto di mezzi, dovrà rivolgersi subito al locale Ufficio militare di stazione o all'ufficio militare imbarchi - o, in mancanza di tali uffici - al comando del presidio.

L'ufficio o comando predetto, accertatosi, dai documenti in possesso del militare medesimo, della regolarità del viaggio, provvederà subito per l'imbarco con la prima corsa utilizzabile, anticipando i fondi necessari, e chiedendone contemporaneamente il rimborso al corpo dal quale il militare viaggiante è amministrato.

Spetterà poi a detto corpo accertare se la spesa debba essere a carico dello Stato oppure a carico del militare, e provvedere, in questo ultimo caso, al relativo addebito nonchè - quando occorra - alle conseguenti sanzioni disciplinari.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 323. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Sostituzione del presidente della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 giornale militare 1920.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 maggio 1923.

Il generale di brigata BASSIGNANO comm. Achille è nominato presidente della commissione, istituita con la circolare 707 del *giornale militare* 1920, per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920 in sostituzione del generale di brigata PIRAJNO gr. uff. Antonio nominato comandante della brigata PUGLIE.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7, anno 1923, circolare 68:

A pagina 237, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Mattina Roberto, i parigrado *Mazzei* Raffaele, 81 fanteria, assegnato Ministero guerra, e *Miliano* Oreste, 50 fanteria.

A pagina 238, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Trabacco Francesco il parigrado *Tortelli* Manlio, distretto Mantova.

Prezzo della presente dispensa L. 0,30.

(5232) - Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1923 — 8 Giugno

N. 324 — 5 aprile 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che provvede alla nuova costituzione della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 738

» 325 — 5 aprile 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale viene nominato il nuovo segretario della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 739

» 326 — 19 aprile 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 740

» 327 — 4 maggio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Sistemazione contabile dei materiali spediti ad enti militari che non ne hanno dato ricevuta . . . . . *Pag.* 740

» 328 — 7 maggio 1923. — SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti e trattenuti in servizio durante lo scorcio dell'esercizio finanziario 1922-23 e durante l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . *Pag.* 741

» 329 — 5 giugno 1923. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dell'ufficio storico . . . . . *Pag.* 742

» 330 — 7 giugno 1923. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Distintivi di grado e libretti di riconoscimento per il personale del ruolo specializzato, (*con una tavola di disegno*). . . . . *Pag.* 742

» 331 — 7 giugno 1923. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Uniforme degli ufficiali e dei militari di truppa dei CC. RR. . . . . *Pag.* 750

» 332 — 7 giugno 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Liquidazione inerente alla gestione del consorzio nazionale per la realizzazione del materiale sanitario residuato dalla guerra . . . . . *Pag.* 753

N. 333 - 7 giugno 1923. — EQUIPAGGIAMENTO. — Crine animale . *Pag.* 753

» **334 - 7 giugno 1923.** — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 753

» **335 - 7 giugno 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e del genio in S. A. P. . . . . *Pag.* 764

» **336 - 7 giugno 1923.** — SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali a riposo da riassumere in servizio per lavori d'ufficio . . . . . *Pag.* 770

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 771

Circolare N. **324.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto che provvede alla nuova costituzione della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio onorificenze). — 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 marzo 1923 n. 522, col quale si modifica la costituzione della Commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1374 per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La Commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 è composta delle seguenti persone:

S. E. il Generale d'Esercito	GIARDINO cav. Gaetano	*Presidente.*
Generale di divisione	CIACCI cav. Augusto	*Membri.*
Id. brigata	BARBARICH cav. conte Eugenio	
Id. id.	BAUMGARTNER cav. Edmondo	
Id. id.	GIOVAGNOLI cav. Alessandro	
Id. id.	GRAZIOSI cav. Eugenio	
Id. id.	MASSA' cav. Giuseppe	
Id. id.	SERRAO cav. Ferdinando	
Id. id.	ZANETTI cav. Ezio	
Colonnello fanteria	CAMERA cav. Umberto	
Id. id.	CERUTTI cav. Carlo Giovanni	
Id. id.	MEZZETTI cav. Ottorino	
Id. id.	SCAROINA cav. Edoardo	
Contrammiraglio	GAMBARDELLA cav. Fausto	
Id.	DUCCI cav. Gino	

Art. 2.

Gli ufficiali generali ed ammiragli che abbiano sin qui fatto parte della predetta Commissione e che non siano confermati in carica col presente decreto, si intendono esonerati dalla carica medesima.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 325. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale viene nominato il nuovo segretario della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Gabinetto del ministro – Ufficio onorificenze). — 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 marzo 1923 n. 522, col quale si modifica la costituzione della Commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il Nostro decreto 10 giugno 1920, col quale fu disposta la nomina del segretario della Commissione predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il colonnello CAMERA cav. Umberto è esonerato dalla carica di segretario della Commissione per l'esame delle proposte e reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918, ed in sua vece è nominato il colonnello CALINI cav. Giovanni.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 326. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. - **R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio onorificenze). — 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 marzo 1923 n. 522, col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915 n. 1374 per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il Nostro decreto 5 aprile 1923, col quale sono stati designati i componenti della commissione predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' nominato membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918, in sostituzione del colonnello di fanteria cav. Ottorino MEZZETTI, il colonnello di fanteria cav. Augusto GALLINA.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 327. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione contabile dei materiali spediti ad enti militari che non ne hanno dato ricevuta.** — (Ragioneria). — 4 maggio 1923.

A complemento delle disposizioni emanate in materia con le circolari del *giornale militare* n. 12 del 1918, n. 508 del 1921 e 97 del corrente anno, per dar modo a tutti gli enti militari che hanno avuto fra loro rapporti di spedizione o ricezione di materiali, di sistemare al più presto la contabilità, si dispone quanto appresso:

Verificandosi il caso in cui i materiali, pur risultando regolarmente spediti, siano stati ricevuti dagli enti militari destinatari, il consiglio d'amministrazione o il consegnatario di questi enti deve ugualmente assumerli in carico per discaricarne l'ufficio spedi tore agli appositi uffici stralcio istituiti col decreto luogotenenziale n. 633 del 25 marzo 1917, — art. 8 circolare 305 *giornale militare* 1917 — (esistenti, per i materiali dei gruppi *A* e *B*, presso l'ufficio stralcio direzione generale revisione dei conti, e per i materiali del gruppo *C* del genio e d'aeronautica presso la direzione superiore delle costruzioni del genio — via Marsala 106, Roma — e per quelli d'artiglieria e automobilistici presso la direzione d'artiglieria di Roma) che le restituiranno quietanzate ed ai quali però dovranno in seguito essere segnalati per lo scarico, i materiali riscontrati in più nella gestione.

Nel caso poi che i materiali regolarmente spediti ad un ente militare risultino bensì arrivati, ma ricevuti da un consegnatario o sub-consegnatario non autorizzato, il consiglio o consegnatario responsabile deve ugualmente assumerli in carico, nell'intesa che se può rintracciare l'esito di tali materiali ne eseguirà lo scarico, altrimenti ne chiederà lo scarico per causa di forza maggiore, con le norme in vigore, mettendo in evidenza che il consiglio o consegnatario non può rispondere di materie ricevute da chi non ne era legalmente autorizzato. Si soggiunge che ove i materiali in parola risultino spediti a Ditte i cui contratti sono amministrati da un ente militare (o spediti ad un ente militare per essere consegnati a ditte) questo deve prendere in carico i materiali ed accertare poi che siano stati conteggiati o addebitati alle ditte.

Qualora queste negassero l'addebito e non si potesse raggiungere la prova della consegna, se ne riferirà a questo Ministero.

Per i due casi di cui sopra ed altri simili in contestazione il consiglio o il consegnatario degli enti militari in parola potranno compilare una contabilità suppletiva distinta da quella ordinaria, che non verrà così ad essere intralciata e ritardata.

I materiali assunti in carico e compresi in tali contabilità saranno scaricati man mano che saranno eseguiti gli accertamenti ed espletate le pratiche del caso. Per i materiali di cui non potesse effettuarsi lo scarico sarà riferito al Ministero, ufficio stralcio direzione generale revisione dei conti, che darà le necessarie disposizioni.

Mentre tutti gli enti sono tenuti a dar subito applicazione alla presente circolare, per istituire la detta contabilità separata occorre la preventiva autorizzazione del Ministero, (ragioneria) che si riserva di decidere caso per caso.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 328. — SOTTUFFICIALI. — **Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti e trattenuti in servizio durante lo scorcio dell'esercizio finanziario 1922-923 e durante l'esercizio finanziario 1923-924.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 maggio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il regio decreto legislativo 11 gennaio 1923, n. 10 che ha sostituito tra altri l'art. 21 del regio decreto-legge del 16 ottobre 1919 n. 1986, quale era stato modificato dal regio decreto legge del 10 febbraio 1921 n. 125;

Presi col ministro delle finanze — in dipendenza del regio decreto 31 dicembre 1922 n. 1700 — gli accordi prescritti nel nuovo articolo 21 sostituito ai precedenti col predetto regio decreto legislativo 11 gennaio 1923 n. 10.

DECRETA:

Articolo unico.

Durante lo scorcio dell'esercizio finanziario 1922-23 e durante l'esercizio finanziario 1923-24 potranno essere riassunti e tenuti in servizio per essere adibiti a lavori d'ufficio non oltre trecento sottufficiali collocati a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 maggio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **329.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni dell'ufficio storico.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio storico). — 5 giugno 1923.

Allo scopo di rendere più agevole agli ufficiali in S. A. P. l'acquisto delle pubblicazioni dell'ufficio Storico (circolare 53 *giornale militare* 1921) i corpi potranno avvalersi della facoltà loro concessa dall'articolo 104 del regolamento d'amministrazione e contabilità per i corpi, versando all'ufficio pubblicazioni del Ministero l'intero importo dei volumi richiesti dai singoli ufficiali, e reintegrando il fondo scorta con la ritenuta mensile sugli stipendi di L. 10 per ogni 100 lire o frazioni inferiori.

Il credito concesso a ciascun ufficiale non potrà superare le lire 150.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **330.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Distintivi di grado e libretti di riconoscimento per il personale del ruolo specializzato,** (*con una tavola di disegno*). — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). 7 giugno 1923.

Con riferimento alla nuova costituzione del ruolo specializzato dei carabinieri reali, stabilita con R. decreto 31 dicembre 1922 n. 1680, e con riserva di apportare le corrispondenti aggiunte alle istruzioni per la divisa dei CC. RR., vengono adottati per il personale stesso, speciali distintivi di riconoscimento, per quando veste l'uniforme, ed appositi distintivi di riconoscimento e di grado per quando presta servizio in abito civile.

Tali distintivi (vedi tavola annessa) consistono:

pei militari in uniforme: in una piccola granata ricamata in argento da portarsi sulla manica sinistra in corrispondenza della metà del braccio; e in due piccole granate da portare accanto alle stellette sul bavero della mantellina;

pei militari in abito civile: in una granata in ricamo d'argento sormontante i distintivi di grado, da portarsi stabilmente cucita sotto il risvolto della giacca, dal lato sinistro: nonchè in una identica granata metallica con attacco a spilla, da portarsi, in determinate circostanze, esternamente all'abito civile.

Viene inoltre adottato, per detto personale, un libretto di riconoscimento, conforme all'unito modello, composto di:

a) una copertina in pegamoide (cm. 11 × 7.5) avente nell'interno uno spazio per la fotografia;

b) un frontespizio (cm. 10.5 × 7), per le generalità del titolare;

c) un quadro per la posizione del titolare, con spazi per le impronte digitali;

d) un secondo quadro per le successive variazioni;

e) un terzo quadro per le decorazioni che il titolare è autorizzato a portare;

f) un quarto quadro per indicare l'ufficio di P. S. presso cui il titolare presta servizio.

Per i comandanti del ruolo specializzato, il libretto di riconoscimento sarà conforme a quello per la truppa, con le varianti seguenti:

a) la copertina è in pelle; sotto le parole « ruolo specializzato » viene inserita la parola « comandanti »;

b) sul frontespizio è soppresso il numero di matricola, e sotto le parole « ruolo specializzato » viene inserita la parola « comandanti »;

c) è soppresso lo spazio destinato alle impronte digitali.

Il Ministro — A. DIAZ.

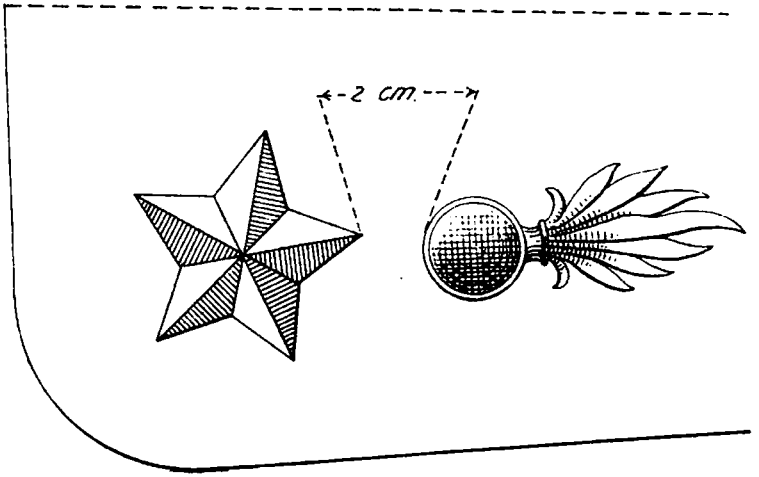
DISTINTIVI PER I MILITARI DEL RUOLO SPECIALIZZATO DEI CC. RR.

A) **Distintivi per militari in divisa di qualunque grado (in argento ricamato).**

Sul bavero della mantellina

Sulla manica





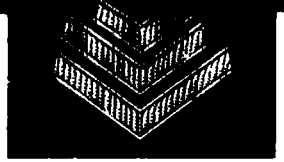
(*Grandezza naturale*).

B) **Distintivi per militari in abito civile.**









Maresciallo Maggiore



Maresciallo Capo



Maresciallo



Brigadiere



Vicebrigadiere



Appuntato



Carabiniere

(*Grandezza naturale*).

NOTE. — Granata in argento ricamato con monogramma.

Distintivi in argento e seta nera per marescialli; in argento per brigadieri e vicebrigadieri; in panno rosso per appuntati; il tutto su panno nero.

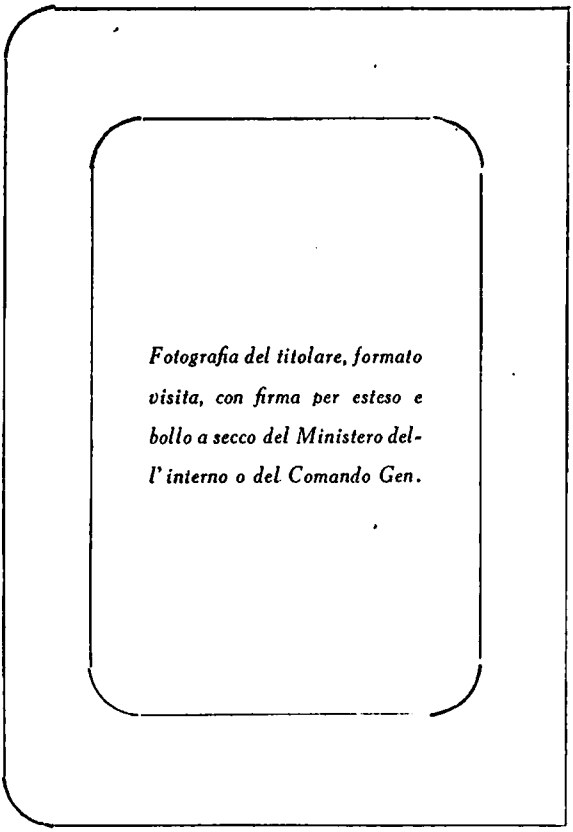
L'ultimo distintivo (da carabiniere) in metallo, con spilla posteriore a cerniera, può servire per distintivo da applicarsi esternamente sull'abito civile.

I



Copertina in tela di colore marrone. — Esterno (inscrizione in oro).

2



Copertina in tela di colore marrone. — Interno.

3



Cartoncino annesso. — Frontispizio.

4

POSIZIONE DEL TITOLARE
all'atto del rilascio del libretto

Grado .....
Categoria .....
.....
.....

A ..... *li* ..... 19....

Il Colonnello
Comandante la legione

.....

IMPRONTE DIGITALI

indice	medio	anulare

Cartoncino annesso.

9

VARIAZIONI SUCCESSIVE

.....
.....
.....
.....

A ..... *li* ..... 19...

Il Colonnello Comandante la legione

.....

.....
.....
.....
.....

A ..... *li* ..... 19...

Il Colonnello Comandante la legione

.....

.....
.....
.....
.....

A ..... *li* ..... 19...

Il Colonnello Comandante la legione

.....

Cartoncino annesso.

6

DECORAZIONI che ha diritto di portare	
Qualità	Brevetto o diploma
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Cartoncino annesso.

7

ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI DI P. S.

Uffici di P. S. e residenza	Data	Firma del Prefetto
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....
.....	... ...	.....

Cartoncino annesso.

N. 331. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. **Uniforme degli ufficiali e dei militari di truppa dei CC. RR.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 7 giugno 1923.

In seguito a proposta del comando generale dei CC. RR. suggerita dalle esigenze e caratteristiche dello speciale servizio d'istituto, alle quali meglio risponde la tradizionale divisa dell'arma, si emanano le seguenti disposizioni colle quali è regolato l'uso dell'uniforme dell'arma stessa nel tempo di pace.

Uniforme degli ufficiali.

Sono di prescrizione:

a) le tre uniformi di panno turchino scuro dell'anteguerra (coll'aggiunta di filettatura scarlatta al colletto e alle controspalline delle giubbe dell'uniforme piccola e ordinaria) secondo le norme che ne disciplinavano l'uso (specchio allegato 1);

b) la mantellina nera con risvolti di panno rosso.

E' facoltativo l'uso del cappotto nero, dell'impermeabile nero e dello spencer;

c) le bardature d'anteguerra senza variazioni.

Uniforme dei sottufficiali e della truppa.

Sono di prescrizione le tre uniformi di panno turchino scuro dell'anteguerra (specchio allegato 2) colle seguenti varianti:

a) l'abito di grande uniforme è privo di alamari doppi alle manopole ed ha sul colletto gli alamari dell'abito di piccola uniforme;

b) i pantaloni corti di panno turchino scuro di piccola uniforme sono forniti di pistagna scarlatta e vengono portati dentro gli stivaletti con gambaletto;

c) i militari dell'arma a cavallo colla piccola uniforme e, quando fanno servizio montati, anche con quella ordinaria, dovranno portare il pantalone corto grigio-verde munito di semplice pistagna nera;

d) pei conduttori di autoveicoli e pei ciclisti sono adottati gambali di cuoio nero, (come quelli prescritti per l'arma a cavallo) con pantalone turchino scuro corto;

e) il giubbone è ad un solo petto, con bottoniera esterna formata da nove piccoli bottoni metallici, applicata nel tratto dal colletto alla cinta - falda lunga una diecina di centimetri in più di quella del giubbone già in uso - taglio leggermente incavato alla cintola in modo che si adatti alla persona senza stringerla, con gonnellino piuttosto ampio da poter contenere sotto di sè la pistola - due tasche laterali sovrapposte alla falda con copritasca non sagomato, senza bottoni, una tasca interna nella fodera - una contro spallina sulla spalla sinistra fermata da un bottoncino metallico - colletto diritto (alto tre o quattro centimetri a seconda della figura del militare) con alamaro piccolo. Gradi applicati come stabilito per le altre armi.

Per i marescialli il giubbone è da confezionarsi come il modello stabilito per la giubba grigio-verde dei pari grado delle altre armi, con l'alamaro della piccola uniforme al colletto.

f) il berretto è infustito, della foggia di quello in uso anteguerra, con montanti in panno rosso, e fregio metallico di granata. Tale fregio è in ricamo d'argento per i marescialli d'alloggio e capi; in tessuto di seta nera ed oro per i marescialli maggiori.

Gradi, come per le altre armi.

Disposizioni transitorie

Per gli ufficiali le attuali divise grigio-verdi potranno usarsi senza modificazioni fino al 31 dicembre 1924.

Per i sottufficiali e la truppa la sostituzione della tenuta grigio-verde avverrà gradualmente a cominciare dai capoluoghi di legione.

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO N. 1.

Uniforme per gli ufficiali.

Grande uniforme	Uniforme ordinaria	Piccola uniforme
Nelle solennità stabilite, servizi, scorte e guardie d'onore, visite ad ufficiali generali dei nuovi destinati ad un corpo, presentazione alle LL. MM., alla Regina Madre e PP. RR.	Nei teatri e serate quando le persone vi intervengono in abito nero.	In ogni altra occasione.
Solenni funzioni e rappresentanze.	Visite di dovere per le quali non sia prescritta la grande uniforme.	Giubba di piccola uniforme e nastrini delle decorazioni nazionali (2)
Nelle riunioni e circostanze nelle quali sia di prescrizione l'abito di società.	In ogni altra occasione in cui l'ufficiale lo ritenga opportuno.	Pantalone corto con gambali o stivaloni di cuoio nero (fuori servizio facoltativo il pantalone lungo).
		Sciabola con pendaglio e dragona di cuoio nero.
Cappello con pennacchio (1).	Giubba a due petti con nastrini delle decorazioni nazionali (2).	Guanti marrone (fuori servizio facoltativi i bianchi).
Abito di grande uniforme con decorazioni nazionali (2).	Pantalone lungo.	
Pantalone lungo (corto quando il servizio si compie a cavallo).	Sciabola con pendaglio e dragona di cuoio nero.	
Sciabola con pendaglio di argento e dragona d'oro.	Guanti bianchi.	
Sciarpa		
Guanti bianchi.		
Bandoliera in tessuto di argento, con giberna.		

(1) A teatro, nelle serate di gala, al cappello si sostituirà il berretto.
(2) Sono facoltative le decorazioni estere ed i relativi nastrini che l'ufficiale sia autorizzato a portare.

ALLEGATO N. 2.

Uniforme per i militari di truppa dei carabinieri reali.

Grande uniforme	Uniforme ordinaria	Piccola uniforme
Nei giorni di solennità, servizi, guardie e scorte d'onore.	Quando non sia prescritta la grande o la piccola uniforme.	Nei servizi interni - fuori residenza - corrispondenze in ferrovia - traduzione di detenuti - nei servizi di pattuglia dalla mezzanotte alla sveglia nei capoluoghi di ufficiale, dall'imbrunire alla sveglia nelle sedi di sezione o stazione. In bicicletta.
Cappello con pennacchio.	Cappello senza pennacchio.	Giubbone con nastrini delle decorazioni nazionali (1).
Abito di grande uniforme, con spalline, cordelline decorazioni nazionali (1).	Abito di piccola uniforme con nastrini delle decorazioni nazionali (1).	Pantalone corto di panno turchino con pistagna, da portarsi entro gli stivaletti.
Pantalone di panno turchino con bande.	Pantalone turchino con bande.	Berretto (2).
Cinturino con sciabola e dragona di tessuto.	Cinturino con sciabola e pistola (senza sciabola quando si porta il moschetto).	Cinturino con sciabola, dragona di cuoio e pistola (nei servizi di pattuglia in residenza).
Guanti bianchi calzati.	Dragona di cuoio.	Pistola, moschetto e bandoliera bianca (nei servizi fuori residenza).
Bandoliera bianca con giberna nei servizi armati (eccetto quelli di pattuglia).	Guanti bianchi calzati.	(L'arma a cavallo col giubbone porta sempre il pantalone grigio-verde con pistagna e gambali neri: portano pure i gambali neri i militari ciclisti ed i conduttori di automobili.
	Bandoliera bianca con giberna nei servizi armati (eccetto quelli di pattuglia).	
	(L'arma a cavallo, nei servizi montati, invece del pantalone turchino lungo porta il pantalone corto grigio-verde con pistagna e gambali neri).	

— Gli allievi carabinieri, in luogo della grande uniforme vestono quella ordinaria.

— I marescialli con l'uniforme ordinaria portano il giubbone ed il berretto.

— Nella stagione calda i comandanti di legione possono prescrivere la copertura bianca al berretto per le esercitazioni varie e servizi fuori residenza.

— In bicicletta si porta il moschetto ad armacollo e la pistola con coreggiola.

— I marescialli ed i brigadieri quando escono isolati possono indossare nei giorni piovosi l'impermeabile nero.

— La tenuta di tela si indossa in caserma, nelle esercitazioni di tiro, nelle marce eseguite a reparto riunito, quando lo ritenga opportuno il comandante la legione o divisione.

(1) Sono facoltative le decorazioni estere e relativi nastrini che il militare sia autorizzato a portare.

(2) Nei servizi di ordine pubblico ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, si sostituirà al berretto l'elmetto metallico

N. 332. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Liquidazione inerente alla gestione del consorzio nazionale per la realizzazione del materiale sanitario residuato dalla guerra.** — (Ufficio ispezione alienazioni materiali residuati dalla guerra). — 7 giugno 1923.

Consta a questo Ministero che non ancora tutti gli enti militari, che smerciarono materiali residuati dalla guerra col tramite o per conto del cessato consorzio sanitario, trasmisero alla direzione dell'ospedale militare principale di Roma, che amministrava il contratto già esistente col predetto consorzio, le richieste di scarico del materiale in tal modo venduto.

Tale fatto, mentre impedisce la regolare chiusura delle contabilità, pone l'amministrazione in condizione di non poter definire completamente i rapporti intercorsi con quella organizzazione di vendita, e pertanto si dispone che ciascuno degli enti, che ebbero ad effettuare cessioni del materiale del genere, riveda le proprie scritture esistenti al riguardo e, ove non lo abbia fatto, trasmetta, al più tardi entro il 20 giugno p. v. le richieste anzidette alla direzione di cui sopra.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 333. EQUIPAGGIAMENTO. — **Crine animale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 giugno 1923.

La circolare n. 472 del *giornale militare* 1919, relativa alla raccolta e alla utilizzazione del crine animale, è abrogata. Conseguentemente, a datare dalla pubblicazione della presente circolare i corpi si asterranno dal fare altre spedizioni di crine all'opificio militare v. e. di Modena.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 334. RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 giugno 1923.

1. — Presso le scuole per allievi ufficiali di complemento e per allievi sottufficiali saranno iniziati col 1° settembre p. v. corsi allievi ufficiali di complemento, della durata di sette mesi, che verranno regolati dalle norme di cui ai numeri seguenti.

2. — Oltre i militari della classe 1903 lasciati in congedo provvisorio in attesa di detti corsi, potranno essere ammessi ai corsi stessi i militari e i giovani indicati nel n. 5 del Manifesto che fa seguito alla presente circolare.

I militari alle armi od in congedo che rivestano il grado di caporale o quello di sergente, saranno ammessi nei corsi col grado stesso. Essi però dovranno sostenere gli esami a caporale e a sergente, come tutti gli altri allievi, tenuto conto del valore particolare che assumono tali esami in confronto di giovani che aspirano al grado di ufficiale. Ove non superino gli esami stessi essi cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali, ma conserveranno il grado che già rivestivano.

3. Le domande — da presentarsi ai comandi dei corpi o dei distretti secondochè gli aspiranti siano sotto le armi o in congedo — dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 1, indicare in quale scuola e corso l'aspirante desideri l'ammissione e, pel caso si verifichi mancanza di posti disponibili, se preferisca essere trasferito, sempre che ne abbia i requisiti, in altro corso della scuola stessa od in una scuola viciniore alla prima indicata. La domanda dovrà avere a corredo il titolo di studio prescritto per l'ammissione senza esame e di cui al manifesto che fa seguito alla presente circolare; oppure la dichiarazione che l'aspirante, che dovrà in tal caso presentare almeno il titolo di studio di cui al n. 9 del manifesto stesso, è disposto a sostenere il prescritto esame di cultura generale.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri documenti indicati nel ripetuto manifesto.

4. — Le domande di cui al numero precedente dovranno essere presentate non oltre il 20 luglio p. v.

5. — I militari attualmente alle armi che, a senso del precedente n. 2, presentassero ora domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e fossero giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio sino all'apertura dei corsi, e in tal caso il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi e poscia come ufficiali.

6. — Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai Comandi dei distretti e dei corpi al relativo accertamento.

Per quanto riguarda i criteri da seguirsi, in rapporto all'idoneità fisica, per l'assegnazione alle varie armi e specialità, dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui al n. 5 della circ. 14, *giornale militare* c. a. avvertendo che la designazione dell'arma verrà fatta dai comandi di corpo d'armata, quella della specialità dai comandi delle scuole, in base al numero dei posti, della idoneità fisica e, per quanto possibile, in relazione anche ai desideri degli aspiranti.

7. — La moralità e la posizione sociale degli aspiranti dovranno essere in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale ed a tal uopo i comandanti di corpo o di distretto dovranno assumere le informazioni di cui al § 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Un mese prima dell'inizio dei corsi richiederanno poi al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42 per tutti indistintamente gli aspiranti che non siano in servizio sotto le armi. Epperò torneranno a chiederla anche per i militari della classe 1903 lasciati in congedo provvisorio.

8. — Il numero degli allievi da ammettersi nei corsi è indicato nello specchio (allegato n. 2) che fa seguito alla presente circolare, avvertendo che per ciascuna arma e specialità un quarto dei posti sarà con precedenza assegnato agli aspiranti che abbiano conseguito nell'anno in corso, o nel precedente, uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione nelle accademie militari, con preferenza a quelli che l'abbiano conseguito in una sola sessione. A parità di condizioni la precedenza sarà data a quello conseguito in sessione più recente.

Per aver titolo alla precedenza fino alla concorrenza dell'indicato quarto dei posti gli aspiranti dovranno impegnarsi con dichiarazione scritta a concorrere a suo tempo alle accademie predette.

Il titolo potrà venire sostituito da un certificato rilasciato dal preside competente, con firma autenticata, purchè vi sia indicato in quante sessioni tale titolo venne conseguito.

Gli aspiranti che stanno sostenendo esami potranno provvisoriamente dichiarare di riservarsi di presentare il titolo o certificato che in ogni caso, però, dovrà essere

presentato entro il 10 agosto per evitare che la domanda e l'eventuale diritto a precedenza di scelta abbiano a decadere.

Per l'ammissione dei provenienti dai collegi militari, i quali a parità di titoli avranno sempre la precedenza su tutti gli altri aspiranti, valgono, in quanto non contrastino con quello della presente circolare le norme di cui alla circolare 358 *giornale militare* 1922, avvertendo che potranno essere ammessi anche gli allievi che debbono sostenere esami di licenza nella sessione autunnale. Tuttavia, anche per essi, rimane fissato al 20 luglio p. v. il termine utile per la presentazione delle domande.

9. — Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti prodotti, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai comandanti di corpo o di distretto, essere inviate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi la scuola prescelta, il quale decide sull'ammissibilità degli aspiranti e provvede con norme analoghe a quelle di cui al § 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

10. — Le determinazioni dei comandi dei corpi d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o di distretto, comunicate in tempo agli aspiranti i quali, se giudicati ammissibili, dovranno raggiungere la sede della scuola prescelta, il giorno 31 agosto p. v. Per nessuna ragione saranno consentite ammissioni tardive dopo questa data.

Gli aspiranti che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito perchè completate le quote stabilite potranno essere ammessi ad altro corso in cui vi fossero ancora posti disponibili.

A tale scopo i comandi di corpo d'armata, non oltre il 15 agosto p. v. dovranno comunicare **telegraficamente** al Ministero (Direzione generale leva e truppa) le esuberanze e le deficienze nel numero degli ammittendi per ciascuna arma e specialità.

11. — I militari che si trovano in Libia, in Eritrea e nell'Egeo potranno, al pari degli altri, essere ammessi a presentare domanda di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, e una volta dichiarati ammissibili saranno fatti rimpatriare in tempo per poter presentarsi alla sede della scuola prescelta alla predetta data del 31 agosto p. v.

12. — Per l'artiglieria ed il genio non sono consentite ammissioni mediante esami di coltura generale.

Per gli aspiranti all'ammissione nell'arma di artiglieria sarà data la precedenza assoluta a quelli che abbiano maggiori titoli di studio universitari, o di istituti equivalenti, nei corsi di scienze matematiche, chimiche o fisiche od elettrotecniche o di ingegneria nonchè, beninteso nella proporzione di un quarto quelli muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle accademie militari.

Nelle varie specialità del genio saranno soltanto ammessi gli aspiranti in possesso dei citati titoli di studio, più quelli licenziati dagli Istituti Tecnici (sezione fisico-matematica e agrimensura) nonchè, beninteso nella proporzione di un quarto quelli muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione nelle accademie militari di cui al precedente n. 8, avvertendo che per essere assegnati ai radiotelegrafisti occorre conoscere in modo sufficiente la trasmissione telegrafica Morse.

Gli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione dovranno essere muniti di licenza di istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o dei regi istituti commerciali o di titoli superiori nelle materie stesse od essere studenti o laureati di facoltà giuridiche nelle università o in altri istituti superiori assimilati. Nel far luogo alle ammissioni in tali corsi si dovrà dare l'assoluta precedenza a quei militari, muniti dei titoli di studio ora detti, che risultino fisicamente meno idonei al servizio attivo nelle altre armi e corpi.

13. — I corsi, della durata complessiva di sette mesi, comprendono normalmente due periodi: di tre mesi il primo, di quattro mesi il secondo.

Il primo esame per la nomina a caporale avverrà nella seconda metà del novem-

bre 1923, e l'esame di riparazione nella seconda metà del dicembre successivo: la nomina a caporale degli idonei dovrà rispettivamente avvenire col 30 novembre e col 31 dicembre 1923.

Il primo esame per la nomina a sergente avverrà nell'ultimo mese di corso (marzo 1924), e potranno prendervi parte anche i caporali promossi agli esami di riparazione; l'esame di riparazione nel mese di aprile successivo: e rispettivamente la nomina degli idonei a sergente dovrà avvenire col 31 marzo e col 30 aprile 1924.

Gli allievi dichiarati definitivamente non idonei a caporale o a sergente cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali e dovranno essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva, per compiervi il servizio stabilito per la loro classe, salvo ad essere prosciolti dal servizio qualora si tratti di riammessi in servizio o di volontari ordinari che non abbiano ancora concorso alla leva o siano reclute che abbiano rinunciato alla riduzione della ferma o provengano da militari alle armi che abbiano complessivamente prestato il servizio richiesto alla loro classe.

Subito dopo superati gli esami da sergente dovranno entro l'ultimo mese di corso, essere altresì sostenuti gli esami teorici da sottotenente.

Quelli risultati non idonei in tali esami teorici saranno richiamati presso la scuola alla fine del servizio da sergente per ripetere tale prova e, se idonei, compiranno anche la prova pratica presso la scuola stessa.

Gli esami teorici a sergente allievo ufficiale dovranno svolgersi sui « programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente » con la sola esclusione del programma di cultura generale; e quelli teorici a sottotenente dovranno svolgersi sui « programmi di insegnamento pei corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1901 ».

Nell'esame pratico a sottotenente l'allievo dovrà dare prova pratica:

a) di saper comandare in ordine chiuso un reparto isolato ed inquadrato corrispondente al grado di sottotenente;

b) di conoscere l'impiego tattico e tecnico del reparto stesso.

La commissione d'esami per tale prova dovrà essere composta del comandante del reggimento, presidente, e di due ufficiali superiori membri.

14. — Coloro che, già inscritti nelle liste della leva di mare o arruolati nel corpo reale equipaggi, abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento nei ruoli del regio esercito per poter frequentare un corso allievi ufficiali di complemento e vi abbiano conseguito l'ammissione, qualora poi per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragione di studi, malattia, ecc.) non intraprendano il corso, dovranno essere segnalati al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) perchè possa provvedersi al loro ripristino nelle liste della leva di mare o nei ruoli del corpo reale equipaggi.

La stessa segnalazione ed agli stessi scopi dovrà essere fatta per quegli allievi ufficiali di complemento provenienti dalla marina che, per qualsiasi motivo, siano dimessi dai corsi o, comunque, non conseguano il grado di ufficiale di complemento.

15. — Compiuto il corso di sette mesi (di otto pei ripetenti l'esame da sottufficiale) gli allievi dovranno essere assegnati col grado di sergente ai corpi per un periodo di tre mesi di servizio, seguito dall'esame pratico a sottotenente sostenuto presso i corpi stessi; il rimanente della ferma come sottotenenti di complemento, dopo un breve periodo di licenzia in attesa della nomina.

Gli allievi dei corsi di amministrazione dichiarati idonei a sergenti dovranno con tale grado prestare servizio pratico negli uffici di amministrazione dei vari enti militari, gli allievi di commissariato dovranno prestare tale periodo di servizio presso le direzioni e sezioni di commissariato e quelli di sussistenza presso gli stabilimenti (panifici, mulini, magazzini viveri ecc.).

16. — Gli allievi che comprovino di essere iscritti all'università per l'anno accademico in corso o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a

prestare servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio col 1° giugno di ogni anno e così pure quello da ufficiale quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente.

17. — Durante lo svolgimento dei corsi sarà vietata la concessione di licenze; potranno solo essere concesse per lutti o gravi malattie di genitori o fratelli, nonchè per sostenere esami presso scuole medie o collegi militari nei limiti di tempo strettamente necessari a sostenerli e su domande corredate dei voluti certificati scolastici, da cui risulti che si trattta di riparare esami della sessione estiva 1923.

Sarà concessa una generale licenza di 12 giorni, compreso il viaggio, in occasione delle feste natalizie e di capo d'anno.

18. — I militari già alle armi che chiedano l'ammissione ai corsi mediante esame di coltura generale, oltre il titolo minimo di studio di cui al n. 9 del manifesto, dovranno essere preventivamente esaminati presso i corpi cui appartengono per accertarsi, almeno approssimativamente, che essi posseggono le necessarie cognizioni per sostenere gli esami stessi con speranza di buon esito.

19. - Il grado di sottotenente di complemento, conseguito dopo aver compiuto l'intero corso allievi ufficiali, costituisce titolo necessario per l'ammissione nelle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente.

20. - Per la soluzione delle questioni che potessero sorgere in materia di corsi allievi ufficiali di complemento si seguiranno di massima le norme del capo XI della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in quanto non siano modificate dalla presente circolare e dal manifesto che vi fa seguito.

Gli esami di coltura generale di cui all'ultimo capoverso del precedente n. 3 saranno dati nella terza decade del prossimo mese di luglio con le norme dettate dai §§ 334 e seguenti della citata istruzione complementare, avvertendo però che il programma di storia dovrà essere sostituito da quello di cui all'allegato *A* alla circolare n. 266 del *giornale militare* del 1922. Al riguardo dovranno dai comandi di corpo d'armata essere impartite istruzioni alle commissioni esaminatrici perchè gli esami si effettuino con rigore pari alla importanza della prova.

Tale esame di cultura generale dovrà invece aver luogo subito per i militari attualmente sotto le armi e per quelli lasciati in congedo siccome in possesso del certificato di istruzione premilitare, i quali presentassero ora domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali.

21. Il risultato della prova pratica per l'idoneità a sottotenente dovrà, insieme ad un rapporto informativo sul servizio prestato e lo specchio d'avanzamento, essere trasmesso alla scuola presso la quale l'allievo ha compiuto il corso entro il 18 giugno per sergenti con anzianità 31 marzo ed entro il 18 luglio per quelli con anzianità 30 aprile. Tali documenti, unitamente all'esito degli esami teorici già sostenuti presso le scuole stesse, serviranno di base per decidere sulla promovibilità o meno degli allievi al grado di sottotenente. I comandi di corpo d'armata poi, riunito che abbiano i risultati definitivi delle prove, rimetteranno *d'urgenza* al Ministero i prescritti mod. 51-E, corredati dei fogli matricolari e dei certificati di nascita degli idonei, per i provvedimenti relativi alle nomine a sottotenente.

Per gli esami di riparazione per la nomina a sottotenente valgono le norme contenute nella circolare 53 *giornale militare* 1923.

Nell'espletamento di tali pratiche le varie autorità dovranno usare la massima sollecitudine onde evitare eventuali ritardi nelle nomine a sottotenente e conseguentemente nella prestazione da parte dei nuovi promossi del prescritto servizio.

22. - Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di sopprimere qualche corso e di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando

gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo, od anche di cambiare le sedi dei corsi.

23. Qualora fossero eventualmente presentate domande di ammissione ai corsi per la nomina a sottotenente di complemento medico, veterinario o farmacista, da parte di militari muniti dei relativi titoli accademici, i comandi di corpo o di distretto ne riferiranno a questo ministero, il quale si riserva di impartire istruzioni per lo svolgimento dei relativi corsi.

24. — Il corso per gli allievi ufficiali del genio, specialità aerostieri, si svolgerà presso la scuola allievi ufficiali di Roma con norme e modalità identiche a quelle per gli altri ufficiali del genio.

Si avverte tuttavia che detti allievi alla fine del 5° mese di corso dovranno essere inviati per un mese presso il gruppo aerostieri allo scopo di completare la loro istruzione

25. — Alla fine del 5° mese di corso gli allievi della specialità artiglieria da costa delle scuole di Lucca e Palermo, per completare la propria istruzione, dovranno essere rispettivamente inviati pel periodo di un mese, alla Spezia ed a Messina.

Allievi ufficiali di complemento da destinare ai gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti.

26. Coloro che aspirino alla nomina ad ufficiale di complemento da destinare ai detti gruppi dovranno anzitutto frequentare i corsi normali per le altre armi fino alla promozione a sergente.

Dopo tale promozione ed aver sostenuti gli esami teorici da sottotenente di cui al precedente n. 13 dovranno prendere parte in numero non superiore ad otto per ogni corpo d'armata, al corso automobilistico di Bologna della durata di 45 giorni analogo a quello stabilito dalla circolare 481 del *giornale militare* 1920.

27. — Per essere ammessi a tale corso tecnico automobilistico gli aspiranti dovranno comprovare o di provenire da militari automobilisti oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi o di documenti comprovanti di essere stati addetti a stabilimenti automobilistici.

Le relative domande dovranno dagli aspiranti essere inviate tempestivamente, per mezzo del comando della scuola a cui appartengono, al comando del corpo d'armata di Bologna al quale spetta decidere in base ai titoli prodotti.

28. — Ultimato il corso automobilistico, gli allievi riconosciuti idonei compiranno un periodo di tre mesi, compreso il corso, presso i vari raggruppamenti con il grado di sergente seguito dall'esame pratico a sottotenente di complemento di cui al precedente n. 15.

Il rimanente della ferma verrà compiuto come sottotenenti di complemento presso i vari enti automobilistici dopo un breve periodo di licenza in attesa della nomina.

29. — Gli allievi che dopo aver frequentato il corso tecnico automobilistico non fossero ritenuti idonei alla specialità dovranno essere trasferiti all'arma da cui provengono per concorrere alla nomina a sottotenenti di complemento nell'arma stessa, con le norme comuni agli altri allievi ufficiali.

Il Ministro — A. DIAZ

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

Ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento

1 — D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte le ammissioni alle scuole allievi ufficiali di complemento i cui corsi verranno iniziati il 1° settembre 1923.

2. — Le scuole saranno costituite nelle seguenti sedi e per le armi, specialità e servizi a fianco di ciascun corso indicati:

Scuole del Corpo d'armata di	Sede dei corsi	CORSI
Torino	Torino	Fanteria di linea, bersaglieri, alpini; artiglieria varie specialità meno quella da costa; genio zappatori-minatori-mototeleferisti, telegrafisti-fotoelettricisti, ferrovieri.
Milano	Milano	Fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria; artiglieria da montagna, campagna, pesante campale; commissariato, sussistenza, amministrazione.
Verona	Verona	Fanteria di linea, alpini; varie specialità artiglieria meno quella da costa; genio zappatori-minatori-mototeleferisti, pontieri e lagunari.
Trieste	Pola	Fanteria di linea, alpini; artiglieria da campagna, da montagna, da costa.
Bologna	Modena	Fanteria di linea, alpini; artiglieria da campagna, montagna, pesante campale.
Firenze	Lucca	Fanteria di linea; artiglieria da campagna e da costa.
Roma	Roma	Fanteria di linea, granatieri, bersaglieri; cavalleria; artiglieria da campagna, pesante campale, pesante; genio zappatori-minatori-mototeleferisti, radiotelegrafisti, aerostieri; commissariato, sussistenza amministrazione.
Napoli	Caserta	Fanteria di linea; artiglieria da campagna, pesante campale, pesante; genio zappatori-minatori-mototeleferisti, telegrafisti-fotoelettricisti.
Bari	Chieti	Fanteria di linea.
Palermo	Palermo	Fanteria di linea, bersaglieri; artiglieria varie specialità meno da montagna; genio zappatori-minatori-mototeleferisti, telegrafisti-fotoelettricisti.
Div. Cagliari	Cagliari	Fanteria di linea.

Presso il centro automobilistico di Bologna si effettuerà un corso tecnico automobilistico al quale potranno essere ammessi quegli aspiranti alla nomina a sottotenente automobilista che, compiuto il corso fino alla nomina a sergente e superati gli esami teorici a sottotenente nei comuni corsi allievi ufficiali di complemento, comproveranno di provenire da militari automobilisti, oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi o di documenti comprovanti di essere stati addetti a stabilimenti automobilistici.

3. — Gli aspiranti che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito, perchè completata la relativa quota, potranno essere ammessi a scegliere altro corso in cui vi fossero ancora posti disponibili, ed anche corsi di diversa arma e specialità qualora ne posseggano i voluti requisiti.

4. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo, ed anche di cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

5. — Ai corsi potranno essere ammessi:

a) i militari dlla classe 1903 lasciati in congedo provvisorio in attesa dei corsi stessi;

b) i militari ora alle armi a qualunque classe appartengano, compresi gli allievi sottufficiali;

c) i militari studenti ritardatari in congedo;

d) i giovani che alla data del 31 luglio 1923 abbiano compiuto il 17° anno di età ed assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, commutabile in quella di due anni all'atto della nomina a sergente;

e) gli inscritti stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, i quali, essendo cessata la causa che motivò la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con le norme di cui alla precedente lettera *d*).

f) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma che aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di tre anni anch'essa commutabile in quella di due all'atto della nomina a sergente.

g) le reclute cui sia stato riconosciuto dal consiglio di leva il diritto alla riduzione della ferma, purchè rilascino formale dichiarazione scritta con la quale rinunziano al beneficio della ferma ridotta.

Le domande — da presentarsi ai comandi dei distretti, fatta eccezione pei militari alle armi che le presenteranno ai rispettivi comandi di corpo — dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 1, indicare in quale scuola e corso l'aspirante desideri l'ammissione e, pel caso si verifichi mancanza di posti disponibili, se preferisca essere trasferito, sempre che ne abbia i requisiti, in altro corso della scuola stessa od in una scuola viciniore alla prima indicata. La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio prescritti dai seguenti n. 7 e 8 oppure la dichiarazione che l'aspirante è disposto a sostenere il prescritto esame di coltura generale, corredata del titolo di studio di cui al seguente n. 9.

Dovranno inoltre unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì l'atto di consenso all'arruolamento della persona che esercita sull'aspirante la patria potestà.

Coloro che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui risulti che siano cittadini del Regno, o che si trovino nella condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912, n. 555.

6. Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 20 luglio 1923.

7. — I titoli di studio richiesti per l'ammissione sono i seguenti: il passaggio alla 2ª classe liceale od alla 3ª classe di R. Istituto tecnico o dei RR. Istituti commerciali o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, o titoli di studio equipollenti.

Saranno considerati equipollenti i titoli di studio seguenti:

Certificati di passaggio al 3° corso della R. Scuola di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e delle scuole pratiche di agricoltura a corso superiore di Voghera;

Il passaggio alla 3ª classe degli istituti commerciali di Benevento, Bra, Caserta, Catania, Carrara, Foligno e Giuseppe Alberti di Benevento.

Il certificato di promozione dal 2° al 3° corso delle scuole industriali di 3° grado (RR. Istituti industriali di Fermo, Foggia, Messina, Reggio Calabria; R. Istituto industriale « Omar » di Novara; R. Istituto industriale « Rossi » di Vicenza; R Istituto industriale « Volta » di Napoli; R. Istituto nazionale di istruzione professionale di Roma; RR. Istituti artistico-industriali di Firenze, Napoli, Venezia), R. Accademie di commercio di Trento e Trieste.

Il certificato di promozione dal 2° al 3° corso dei seguenti istituti speciali, da equipararsi alle scuole industriali di 3° grado:

Torino: R. Istituto nazionale per le industrie del cuoio;

Intra: R. Istituto professionale « Lorenzo Cobianchi »;

Biella: R. Istituto professionale « Quintino Sella »;

Como: R. Scuola di setificio;

Napoli: R. Istituto nazionale per le industrie tessili;

Prato: R. Scuola professionale di tessitura e tintoria;

Milano: Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli »;

La licenza delle scuole industriali di 2° grado (RR. Scuole industriali di Ancona, Aquila, Atri, Avellino, Belluno, Benevento, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Fabriano, Fermo, Ferrara, Foggia, Foligno, Forlì, Livorno, Messina, Novara, Pausula, Piazza Armerina, Pisa, Potenza, R. Calabria, Savona, Teramo, Palermo, Terni, Torino, Trento, Verona; RR. Scuole industriali « G. Sacconi » di Ascoli, « Umberto I » di Bari, « Ala Ponzone » di Cremona, « Alberghetti » di Imola, « Bernini » e Vanvitelli » di Napoli, « Pacinotti » di Pistoia; Regie Scuole artistico industriali di Fano, Lecce e « P. Selvatico » di Padova);

Il certificato di ammissione al R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Il certificato di ammissione al R. Istituto Orientale di Napoli.

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici ivi compresi il R. Istituto nautico di Lussimpiccolo e la R. Accademia di Trieste; della R. Scuola mineraria di Caltanissetta, dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze, della R. Scuola biennale annessa al R. Istituto tecnico di Bergamo; del corso biennale di pratica commerciale annesso alla R. Scuola tecnica « Ugolino Vivaldi » di Genova della Pubblica scuola di commercio in Gorizia; delle scuole biennali annesse alle R. Accademie di commercio di Trento e Trieste.

I titoli di studio conseguiti, nelle nuove provincie, presso scuole medie superiori non di stato, ma aventi « diritto a pubblicità » possono essere ritenuti equipollenti a quelli conseguiti nei Regi Licei ed Istituti tecnici.

8. — Per quanto riguarda i titoli di studi compiuti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato ai governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

9. — Oltre che per gli accennati titoli di studio potranno essere ammessi ai corsi, esclusi però quelli di artiglieria e genio, quei giovani che, muniti almeno di licenza tecnica, o del passaggio alla 5ª ginnasiale, o di titolo equipollente, superino l'esame di coltura generale secondo i programmi annessi alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito quali sono modificati, per quanto riguarda la storia, dall'allegato *A* alla circolare n 266 del *giornale militare* del 1922.

Tali esami saranno dati nella terza decade del luglio prossimo venturo.

10. — Per gli aspiranti all'ammissione nell'arma di artiglieria sarà data la precedenza assoluta a quelli che abbiano maggiori titoli di studio, universitari o di istituti equivalenti, nei corsi di scienze matematiche, chimiche o fisiche od elettrotecniche o di ingegneria e ai licenziati della sezione fisico-matematica dei RR. istituti tecnici.

Nelle varie specialità del genio saranno soltanto ammessi gli aspiranti in possesso dei citati titoli di studio, nonchè i licenziati dagli Istituti tecnici, sezione agrimensura e, fino a un quarto dei posti, come del resto è stabilito per tutte le altre armi e specialità, quelli muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione nelle accademie militari. Si avverte che per essere assegnati ai radiotelegrafisti occorre conoscere in modo sufficiente la trasmissione telegafica Morse.

Gli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza o di amministrazione, dovranno essere muniti di licenza di istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria; o dei RR. istituti commerciali, o di titoli superiori nelle materie stesse od essere studenti o laureati di facoltà giuridiche nelle università o in altri istituti superiori assimilati. Nelle ammissioni a tali corsi avranno la precedenza assoluta coloro che risultino fisicamente meno atti al servizio attivo nelle armi e corpi.

11. — La durata dei corsi è di sette mesi. Si svolgeranno dal 1° settembre 1923 alla fine di marzo 1924 e, per coloro che abbiano dato esami di riparazione da sergente, fino alla fine del successivo mese di aprile.

Compiuto tale corso, gli allievi dovranno continuare il loro servizio militare per un periodo di 3 mesi di servizio presso reparti col grado di sergente e per il rimanente della ferma come sottotenente di complemento, dopo un breve periodo di licenza in attesa della nomina, non computabile nella ferma, avvertendo però che la durata del servizio effettivo da ufficiale non dovrà in nessun caso essere inferiore ai tre mesi.

12. — Gli allievi che comproveranno di essere iscritti all'università per l'anno accademico allora in corso o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio col 1° giugno di ogni anno, e così pure quello da ufficiale quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente.

13. — Si porta, ad ogni buon fine, a conoscenza, che il grado di sottotenente di complemento conseguito dopo aver ultimato l'intiero corso allievi ufficiali è titolo necessario per l'ammissione nelle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente.

. . . . . li . . . giugno 1923.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Numero massimo degli allievi da ammettere nelle scuole allievi ufficiali di complemento

SCUOLE del Corpo d'Armata di	Sede	FANTERIA				CAVALLERIA	ARTIGLIERIA					GENIO						SERVIZI			TOTALE
		di linea	Granatieri	Bersaglieri	Alpini		Campagna	Montagna	Pesante campale	Pesante	Costa	Zappatori, minatori, mototeleferisti	Telegrafisti Fotoelettricisti	Pontieri e Lagunari	Radiotelegrafisti	Ferrovieri	Aerostieri	Commissariato	Sussistenza	Amministrazione	
Torino . . .	Torino	180	—	80	70	—	60	25	45	45	—	35	50	—	—	50	—	—	—	—	640
Milano . . .	Milano	180	—	70	70	45	60	25	45	—	—	—	—	—	—	—	—	25	20	80	620
Verona . .	Verona	250	—	—	70	—	60	25	45	45	—	35	—	45	—	—	—	—	—	—	575
Trieste . . .	Pola	100	—	—	70	—	60	25	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300
Bologna . .	Modena	400	—	—	70	—	60	25	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600
Firenze . .	Lucca	470	—	—	—	—	60	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	575
Roma . . .	Roma	280	45	80	—	45	60	—	45	45	—	35	—	—	50	—	20	25	20	80	830
Napoli . .	Caserta	350	—	—	—	—	60	—	45	45	—	35	50	—	—	—	—	—	—	—	585
Bari	Chieti	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	275
Palermo . .	Palermo	170	—	50	—	—	60	—	45	45	45	35	50	—	—	—	—	—	—	—	500
Div. Cagliari	Cagliari	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225
TOTALI . . .		2880	45	280	350	90	540	125	315	225	135	175	150	45	50	50	20	50	40	160	5725
		3555				90	1340					490						250			

N. 335. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e del genio in S. A. P.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 7 giugno 1923.

I. — Per dare modo agli ufficiali di artiglieria e genio, che, per causa della guerra, dovettero interrompere i corsi regolari di studio dell'accademia militare e della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e ad altre categorie di ufficiali, più sotto specificate, di completare le loro cognizioni scientifiche e tecnico-professionali, questo Ministero determina i seguenti provvedimenti:

a) gli ufficiali di artiglieria, che frequentarono regolarmente il 1° corso della scuola d'applicazione, superandone gli esami, potranno essere ammessi a frequentare un corso accelerato presso la scuola stessa, comprendente le materie di insegnamento di cui al paragrafo V della presente circolare.

b) gli ufficiali di artiglieria, che frequentarono regolarmente i tre anni di corso dell'accademia, superandone gli esami, potranno essere ammessi a frequentare un corso accelerato presso la scuola di applicazione, suddiviso in due periodi, comprendente le materie d'insegnamento di cui al paragrafo succitato;

c) gli ufficiali di artiglieria, che non poterono ultimare, a causa della guerra, gli studi presso l'accademia militare, potranno sostenere, in apposite sessioni, gli esami, che non avessero antecedentemente superato (o presso l'accademia o le università od istituti corrispondenti), delle materie scientifiche e tecniche prescritte per l'accademia di cui al seguente paragrafo VIII.

Gli ufficiali di artiglieria provvisti di licenza liceale o di istituto tecnico, provenienti da altra arma, trasferiti in artiglieria durante la guerra, e che all'inizio della guerra stessa avevano già compiuto con successo i corsi regolari di reclutamento (corso biennale per allievi della scuola militare e corso di un anno della rispettiva scuola di applicazione), prescritti per l'arma cui appartenevano, e gli ufficiali, reclutati durante la guerra, che siano forniti di laurea, ottenuta in qualsiasi facoltà delle Università del Regno, potranno sostenere in apposite sessioni gli esami delle materie scientifiche e tecniche prescritte per l'accademia e, di cui al successivo paragr. VIII ad eccezione di quelli che avessero eventualmente superato presso le università od istituti corrispondenti del Regno.

Tutti gli ufficiali di cui al presente comma, dopo aver superato gli esami di cui sopra, verranno ammessi ad un corso accelerato presso la scuola d'applicazione similmente a quello di cui al comma *b*);

d) gli ufficiali di artiglieria che, pur non avendo frequentato corsi regolari, hanno però già superato presso le università o presso istituti equipollenti, almeno l'esame corrispondente a quello di analisi matematica, parte 1ª, del 1° corso d'accademia (ante guerra) potranno essere ammessi a sostenere gli esami di cui al comma *c*) limitatamente a quelle materie scientifiche e tecniche dell'accademia, delle quali non avssero ancora superato gli esami.

Anche essi saranno in seguito ammessi al corso di scuola di applicazione di cui al comma *b*).

Coloro che avessero già superato tutti gli esami di cui al comma *c*) saranno ammessi direttamente al corso di cui sopra;

e) gli ufficiali del genio che hanno compiuto, ante-guerra o durante la guerra, il 1° anno di studio presso l'accademia militare, od hanno titoli equivalenti all'esame di analisi matematica, parte 1ª, o comunque siano laureati in facoltà non matematiche (purchè superino però, all'atto dell'ammissione, l'esame d'analisi matematica, parte 1ª), saranno chiamati nel 1924 ad un corso accelerato di accademia di durata e organizzazione da precisare, dopo il quale saranno chiamati a corsi accelerati di scuola di applicazione.

II. — Fra gli ufficiali di cui ai precedenti comma, non sono compresi coloro che, essendo stati eventualmente riprovati in qualche materia anche nelle prove di ripara-

zione, non ottennero l'idoneità pel passaggio al corso successivo o quella finale. Così, ad esempio, un ufficiale riprovato al secondo corso di applicazione di ante-guerra, non potrà essere compreso nella categoria *a*), e così via.

III. — La partecipazione degli ufficiali d'artiglieria ai corsi della scuola d'applicazione ed alle sessioni d'esame sarà *volontaria*: la frequenza dei corsi di cui sopra sarà *facoltativa*.

IV. — Gli ufficiali, ai quali spetta frequentare i corsi di perfezionamento, dovranno frequentarli, anche se essi possono beneficiare delle disposizioni di cui alla presente circolare. Per essi varrà però, il disposto del seguente paragrafo IX.

Norme circa i corsi della scuola d'applicazione per ufficiali d'artiglieria.

V. — I corsi d'applicazione per gli ufficiali d'artiglieria comprenderanno l'insegnamento delle seguenti materie:

1° *Periodo*:

Materiale d'artiglieria, parte I;
Balistica;
Meccanica applicata, parte I;
Fortificazione permanente.

2° *Periodo*:

Materiale d'artiglieria, parte II;
Meccanica applicata, parte II;
Applicazioni elettriche scientifiche;
Esplosivi.

Gli ufficiali di cui al comma *a*) del paragrafo I frequenteranno il 2° periodo, con obbligo d'esame solo per le prime tre materie, tutti gli altri frequenteranno sia il primo che il secondo periodo, con l'obbligo di esame per tutte le materie.

Gli ufficiali ammessi ai corsi di applicazione che avessero superato nelle R. università e Politecnici gli esami corrispondenti a quelli di meccanica applicata, parte 1ª e 2ª sono dispensati dal ripetere tali prove alla fine di ciascun corso.

Dovranno però assistere egualmente — se frequentatori — alle lezioni durante il corso.

Ogni periodo avrà la durata di cinque mesi e mezzo (compresi gli esami); tra un periodo e l'altro gli ufficiali godranno di un mese di licenza.

Per i corsi composti di ufficiali provenienti dalle categorie di cui ai comma *a*) e *d*) del predetto paragrafo I sarà svolta anche la geometria pratica, epperò la ripartizione delle materie fra i due periodi subirà qualche variante.

VI. — Gli ufficiali riprovati in qualche materia nella sessione di esame, che avrà luogo al termine di ciascun periodo, potranno sostenere esami di riparazione delle materie stesse in una seconda sessione di esame che avrà luogo circa un mese dopo la I sessione.

Se ancora riprovati, saranno esclusi definitivamente dai provvedimenti contemplati nella presente circolare.

VII. — Gli ufficiali d'artiglieria che — ante guerra — hanno già compiuto il primo corso di applicazione e quelli che hanno superato tutti gli esami di accademia saranno chiamati a seguire i corsi della scuola stessa nel mese di ottobre c. a., colle limitazioni più sotto specificate.

Questo Ministero si riserva di impartire le relative disposizioni esecutive, tenendo presente che non dovranno essere allontanati *più di 2 ufficiali contemporaneamente da ogni reggimento*.

Qualora si verificasse che, più ufficiali in uno stesso reggimento chiedessero l'ammissione ai corsi che avranno inizio nell'ottobre c. a., sarà seguito nella scelta il criterio dell'anzianità e gli ufficiali esclusi saranno rimandati al corso successivo.

Questo Ministero fa riserva anche di stabilire in quale epoca saranno chiamati a frequentare il corso della scuola d'applicazione gli ufficiali, che devono sostenere gli esami dell'accademia.

Gli ufficiali che siano oggi allievi della scuola di guerra, o che lo diventino in seguito, saranno chiamati a frequentare il corso di cui sopra al termine della scuola stessa; gli ufficiali che facciano parte attualmente delle truppe coloniali saranno chiamati al termine della speciale ferma da loro contratta.

Norme circa gli esami delle materie dell'accademia.

VIII. — Le sessioni d'esame per le materie scientifiche dell'accademia, alle quali, come si è detto, potranno presentarsi gli ufficiali d'artiglieria, verteranno sulle seguenti materie:

Analisi matematica parte I. Analisi matematica parte II.	Riunite in una unica prova d'esame.
Fisica.	
Geometria analitico-proiettiva.	
Meccanica razionale.	
Geometria descrittiva.	
Chimica generale.	
Chimica applicata.	

IX — Ad ogni ufficiale, che si trovi nelle condizioni previste dalla presente circolare, è fissato un limite di tempo, trascorso il quale l'ufficiale stesso sarà considerato definitivamente escluso dai provvedimenti qui contemplati.

E precisamente:

a) coloro che abbiano a sostenere sei o più esami dovranno esaurirli nelle tre sessioni annuali d'esame, immediatamente consecutive alla pubblicazione della presente circolare, salvo che nei tre anni suddetti abbiano a frequentare il corso di perfezionamento: in questo caso potranno usufruire di una quarta sessione d'esame.

b) coloro che abbiano a sostenere meno di sei e più di due esami dovranno esaurirli nelle prime due sessioni annuali d'esame immediatamente consecutive alla pubblicazione della presente circolare, salvo che nei due anni suddetti abbiano a frequentare il corso di perfezionamento: in questo caso potranno usufruire di una terza sessione d'esami;

c) coloro che debbano sostenere uno o due esami dovranno esaurirli nella prima sessione d'esami immediatamente consecutiva alla pubblicazione della presente circolare, salvo che nell'anno debbano frequentare il corso di perfezionamento; in tal caso potranno usufruire di una seconda sessione.

Entro i limiti di tempo su esposti, ogni ufficiale potrà ripartire a suo piacimento, fra le diverse sessioni, gli esami che deve sostenere.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno applicabili agli ufficiali che si trovano attualmente nelle truppe coloniali al termine della ferma coloniale da essi contratta.

X. Ogni sessione annuale di esami consterà di due appelli: uno nel mese di ottobre, l'altro nel mese di marzo immediatamente successivo.

L'ufficiale potrà scegliere l'appello al quale presentarsi od anche suddividere le prove da sostenere fra entrambi gli appelli.

XI. Gli ufficiali, rimandati in qualche esame, avranno diritto a ripetere gli esami stessi nell'appello immediatamente successivo.

Non potrà essere concessa a nessun ufficiale più di una prova di riparazione per ogni materia.

XII. Ciascun ufficiale prima di ogni appello nel quale sostenga effettivamente degli esami, avrà diritto ad una licenza di giorni 15 non computabile nella licenza ordinaria del biennio

XIII. Il 1° appello della I sessione avrà luogo nel mese di ottobre del corrente anno.

XIV. — Gli ufficiali che siano oggi allievi o diventino in seguito allievi della scuola di guerra, potranno ottenere la proroga di due anni nel tempo minimo fissato dal paragrafo IX.

XV. — Gli esami delle materie di cui al paragrafo VIII verteranno su programmi ridotti rispetto a quelli dell'ante guerra.

Prescrizioni comuni.

XVI. Gli ufficiali d'artiglieria che intendono valersi delle disposiioni che sono oggetto della presente circolare dovranno presentarne domanda su carta da bollo da L. 2, indirizzata al Ministero della guerra - Direzione generale P. U.; in dette domande dovranno essere specificati i corsi militari fatti e gli esami sostenuti presso scuole civili, presentando per questi ultimi i relativi documenti probativi.

Gli ufficiali, che hanno già compiuti i corsi d'accademia, dovranno altresì dichiarare se intendono seguire il corso della scuola d'applicazione come frequentatori.

Gli ufficiali provenienti da altra arma dovranno presentare il diploma di licenza liceale o di istituto tecnico, e quelli laureati, il diploma di laurea.

Le domande stesse, per il tramite gerarchico, saranno trasmesse dai corpi Enti ed uffici (unitamente a copia dello stato di servizio) direttamente al comando della scuola d'applicazione ed accademia militare, dove dovranno pervenire non oltre il 31 luglio 1923.

Il comando predetto provvederà all'ulteriore urgente inoltro alla direzione generale personale ufficiali, come verrà detto in seguito.

Per gli ufficiali del genio di cui al *comma c*) del paragrafo 1 questo Ministero si riserva d'impartire disposizioni .

XVII. La commissione di cui al paragrafo XX vaglierà i titoli presentati dagli ufficiali e stabilirà:

a) per coloro che debbono ancora compiere studi d'accademia, quali esami ciascuno di essi debba sostenere, ed in base a questi, il numero di sessioni d'esame concesse; al riguardo compilerà uno specchio simile a quello allegato e lo invierà, insieme con le domande alla direzione generale P. U. per la definitiva approvazione, e per la successiva urgente pubblicazione sul *giornale militare*.

Gli ufficiali dovranno essere segnalati raggruppati per corpo d'armata;

b) per coloro che hanno già compiuto i corsi di accademia, quali siano gli ufficiali che dovranno compiere il solo 2° periodo di corso della scuola d'applicazione, quali quelli che dovranno compiere entrambi i periodi: invierà alla direzione generale predetta un elenco degli ufficiali in oggetto: distinguendo gli uni dagli altri, e specificando i non frequentatori.

Detto elenco verrà pure pubblicato sul *giornale militare*.

XVIII. — Le successive pratiche riguardanti l'ammissione alle singole sessioni d'esame, i risultati degli esami, ecc. verranno svolte direttamente fra i corpi ed il comando della accademia militare di artiglieria e genio.

XIX. — Ogni anno, entro il mese di dicembre, il comando predetto trasmetterà alla direzione generale P. U. l'elenco degli ufficiali che hanno sostenuto tutti gli esami dell'accademia, perchè la direzione generale predetta ne possa avere norma nella destinazione degli ufficiali stessi a frequentare, a suo tempo, i corsi della scuola d'applicazione. Anche detti elenchi verranno pubblicati sul *giornale militare*.

XX. — La commissione di cui al paragrafo XVII verrà così costituita:

Presidente: il generale comandante l'accademia militare d'artiglieria e genio.

Membri: il comandante in 2° l'accademia; il comandante in 2° la scuola d'applicazione.

Segretario: un ufficiale superiore ,senza voto deliberativo.

XXI. — Per quanto ha tratto alle eventuali indennità da corrispondersi agli ufficiali che frequenteranno i corsi, oggetto della presente circolare, valgono le disposizioni di cui alla circolare n. 117 del *giornale militare* 1922.

XXII. — Per la preparazione agli esami d'accademia si consigliano i seguenti testi:

Analisi matematica, parte I: T. Boggio « Calcolo differenziale con applicazioni geometriche » (Lattes, Torino, 1921).

Analisi matematica, parte II: F. D'Arcais « Lezioni di analisi infinitesimale », anno 2°, (La Litotipo, Padova, 1922).

Fisica: volume 1° e 2°, prof. Campetti « Accademia militare », Torino; al prezzo di lire 18 complessivamente i due volumi.

Geometria analitica-proiettiva: C. Forti-Burali « Corso di Geometria analitico proiettiva », (edito da G. Petrini, Torino, 1912); oppure:

« Corso di geometria analitico-proiettiva ed esercizi relativi », Accademia militare; al prezzo di lire 2,60 per il testo, e di lire 1,00 per gli esercizi.

Meccanica razionale: C. Forti-Burali e T. Boggio « Meccanica razionale », (Lattes, Torino, 1921).

Geometria descrittiva: parte 1ª e 2ª C. Forti-Burali « Geomeria descrittiva », volume 1° e 2° (collezione Lattes, 1921).

Chimica generale: prof. G. Bruni « Chimica generale; lezioni tenute nel Regio politecnico di Milano », (Libreria editrice, 1921.

Chimica inorganica: come sopra, 1922; oppure:

prof. A. Smith: « Trattato elementare di chimica inorganica », tradotto dal prof. Clemente Montemartini, edito Società tipografica - Ediz. nazionale, Torino, 1912.

Chimica applicata: « Dispense di chimica docismatica » del prof. Clemente Montemartini del Politecnico di Torino, (libreria Monasterolo, via Ospedale, Torino); oppure:

« Sinossi di chimica applicata ». Accademia militare; al prezzo di lire 2,00.

Questi testi sono in vendita presso le Case editrici a fianco di ciascuno di essi indicate, eccetto che i due volumi di fisica del prof. Campetti, la « Geometria analitica proiettiva » del prof. Forti Burali e le « Sinossi di chimica applicata » che possono essere fornite a pagamento dalla stessa accademia militare, a richiesta degli interessati.

Così pure potranno essere forniti dall'accademia dietro richiesta i programmi delle materie suddette.

Il Ministro — A. DIAZ.

Elenco degli ufficiali di artiglieria ammessi a fruire delle disposizioni di cui alla circolare .....

Reparto	Grado	Cognome e Nome	Corsi militari compiuti	ESAME DA SOSTENERE								Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		
				Analisi matematica Parte I	Analisi matematica Parte II	Geometria descrittiva	Geometria analitica-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	*Note*
26° Artiglieria	Capitano	X. F.	2° anno Accademia	—	—	—	—	1	—	—	1	2	4	—

N. 336. — SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali a riposo da riassumere in servizio per lavori d'ufficio. (Direzione generale leva e truppa). — 7 giugno 1923.

1. Per l'attuazione della riassunzione in servizio dei sottufficiali pensionati questo Ministero trasmetterà a ciascun comando di corpo d'armata l'elenco dei sottufficiali destinati ad enti del rispettivo territorio o già in servizio presso i corpi dipendenti le cui domande siano state riconosciute meritevoli di accoglimento lasciando ai comandi stessi di assegnarli in relazione alle esigenze del servizio agli uffici dipendenti ai quali debbono essere destinati.

2. I comandi di corpo d'armata faranno comunicare a ciascuno dei richiedenti la destinazione proffertagli e le altre condizioni, invitandolo a raggiungere nel termine di venti giorni la destinazione stessa.

3. La riassunzione avrà decorrenza dal giorno in cui il sottufficiale avrà ricevuto detta comunicazione, semprechè - all'atto in cui dopo raggiunta la destinazione assegnatagli imprenda effettivo servizio - firmi una dichiarazione conforme al modello riportato qui di seguito.

Qualora per gravi motivi la presentazione in servizio abbia luogo oltre il termine di venti giorni, la riassunzione avrà decorrenza dal giorno della presentazione.

4. Anche i sottufficiali che, avendo compiuto di recente il 35° anno di servizio, sono stati eccezionalmente trattenuti alle armi in attesa della riassunzione in servizio, dovranno firmare tale dichiarazione; per essi la riassunzione in servizio decorrerà dalla data dell'avvenuto loro collocamento a riposo.

5. Gli assegni di pensione debbono, a termini di legge, rimanere sospesi dal giorno della riassunzione in servizio temporaneo; epperò i comandi dei corpi di destinazione provvederanno alle comunicazioni necessarie dopo aver accertato presso quale ente i sottufficiali riassunti in servizio percepivano la pensione.

Il Ministro — A. DIAZ.

Dichiarazione di accettazione di riammissione in servizio temporaneo.

« Il sottoscritto dichiara di accettare di essere riassunto in servizio temporaneo, a senso del 3° comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 quale fu modificato col R. decreto legislativo 11 gennaio 1923 n. 10, con destinazione al . . . . . a decorrere dal giorno . . . . . per essere adibito a lavori di ufficio.

« Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare quanto segue:

a) che la riassunzione in servizio si intenderà senz'altro revocata coll'ultimo giorno dell'esercizio finanziario 1923-924 salvo conferma da parte del Ministero della guerra per un ulteriore periodo;

b) che la riassunzione in servizio cesserà di pieno diritto col giorno in cui il sottoscritto compirà il 60° anno di età;

c) che in ogni tempo il Ministero della guerra potrà ordinare il licenziamento del sottoscritto con semplice preavviso di un mese sia per incapacità fisica o professionale ai lavori d'ufficio, sia per ragioni disciplinari;

d) che d'altra parte il Ministero della guerra, semprechè non si oppongano ragioni disciplinari, ordinerà il licenziamento dalle armi del sottoscritto qualora egli ne faccia domanda.

. . . . . addì . . . . . 1923.

IL . . . . . .

Visto il Comandante del corpo.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7, anno 1923, circolare 68:

A pagina 241, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Pasquali Giuseppe, il parigrado Polito Antonio, 3 campagna.

Dispensa 16, anno 1923, circolare 173:

A pagina 461, colonna 1, depennare il tenente Camicia Pasquale, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

A pagina 461, colonna 2, depennare il tenente Lusi Luigi, cavalleggeri di Saluzzo.

A pagina 462, colonna 2, depennare il tenente Vernarecci Cesare, Genova cavalleria.

Dispensa 21, anno 1923, circolare 241:

A pagina 633, al n. 5, tra il tenente colonnello in servizio di S. M. Stirpe cav. Angelo ed il maggiore di sussistenza Persula cav. Vincenzo, *inserire*: tenente colonnello d'amministrazione Villa cav. Paolo.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(6407) Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1923 — 15 Giugno

N. 337 24 gennaio 1923. SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 62, che istituisce il commissariato per l'aeronautica . . . . . *Pag.* 775

» **338 19 aprile 1923.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione . *Pag.* 776

» **339 – 4 giugno 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale recante le norme esecutive del R. decreto 19 aprile 1923 n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione . *Pag.* 778

» **340 – 22 aprile 1923.** — COLONIE — PENSIONI. — R. decreto n. 1160, concernente l'applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra . . . . . *Pag.* 781

» **341 – 10 maggio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1173, che stabilisce una tassa d'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari . . . . . *Pag.* 782

» **342 – 10 maggio 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1145, che stabilisce il cambio da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero, nonchè agli addetti militari, navali ed aeronautici . . . . . *Pag.* 783

» **343 – 24 maggio 1923.** ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-918 . . . . . *Pag.* 784

» **344 – 6 giugno 1923.** DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1186, che scioglie il Consiglio di amministrazione dello Stabilimento poligrafico per la Amministrazione della guerra . . . . . *Pag.* 785

» **345 – 7 giugno 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sopprime l'ufficio « Personale dei Generali » trasferendone le attribuzioni al Gabinetto del ministro . . *Pag.* 786

» **346 – 9 giugno 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale . . . . . *Pag.* 787

» **347 – 11 giugno 1923.** DISPOSIZIONI VARIE. — Versamento in tesoreria delle quote provenienti da ritenute a sconto dei prestiti ordinari e straordinari, concessi dal tesoro, e delle quote dovute al fondo di garanzia per le cessioni riscattate . . . . . *Pag.* 789

N. 348 – 12 giugno 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale vengono determinati i mestieri nei quali possono essere scelti gli operai borghesi a matricola . . . . . *Pag.* 790

» 349 – 14 giugno 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-24 che più interessano la gestione delle amministrazioni militari . . . . *Pag.* 791

» 350 – 14 giugno 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessazione a datare dal 1° luglio 1923 dell'uso del vaglia postale di servizio e nuove norme per la trasmissione di fondi . . . . . *Pag.* 794

» 351 – 14 giugno 1923. — AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio aspiranti all'avanzamento a scelta. Disposizioni di massima e norme esecutive . . . . . *Pag.* 795

» 352 – 14 giugno 1923. — DISCIPLINA MILITARE. — Sottufficiali maestri d'arme . . . . . *Pag.* 798

» 353 – 14 giugno 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . *Pag.* 798

» 354 – 14 giugno 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Termine utile per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione degli ex militari combattenti . . . . . *Pag.* 799

» 355 – 14 giugno 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Termini per proposte e domande di concessione di croci al merito di guerra. . *Pag.* 799

» 356 – 14 giugno 1323. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Risarcimento dei danni prodotti da brillamento di proietti nella ex zona di guerra . *Pag.* 800

» 357 – 14 giugno 1923. — SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola di sanità militare di aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P. *Pag.* 801

» 358 – 14 giugno 1923. — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e alle loro famiglie . . . . . *Pag.* 803

» 359 – 14 giugno 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo giornaliero di servizio agli automobilisti . . . . . *Pag.* 808

» 360 – 14 giugno 1923. — TRASPORTI. — Viaggi a tariffa differenziale *C* degli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri . . . . . *Pag.* 808

AVVISI . . . . . *Pag.* 808

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 811

Circolare N. 337. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica.** — (Gabinetto del ministro). 24 gennaio 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 26 gennaio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Nostri ministri della guerra, della marina, delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1.

E' istituito il Commissariato per l'acronautica dal quale saranno esercitate tutte le attribuzioni del Governo per quanto concerne l'aeronautica così civile come militare (esercito, marina e armata aerea indipendente).

Art. 2.

Il Commissario per l'aeronautica, è coadiuvato da un vice-commissario, che lo sostituirà in caso di impedimento ed al quale potrà delegare tutte o parte delle sue attribuzioni.

Egli pertanto emetterà decreti per la esecuzione dei provvedimenti relativi alla sua competenza, compresa l'organizzazione dei servizi aeronautici e per il coordinamento del presente decreto con le altre leggi dello Stato. Interverrà, o delegherà il vice-commissario ad intervenire, alle sedute del Consiglio dei ministri, nonchè a quelle del Senato e della Camera dei deputati tutte le volte che si trattino affari relativi all'aeronautica.

Art. 3.

Per tutto quanto riguarda la prima organizzazione dei servizi e le relative nomine, nonchè la esecuzione dei programmi aeronautici, il commissario per l'aeronautica ha facoltà, di concerto col Ministro delle finanze, di derogare alle norme legislative attualmente vigenti, compresevi quelle di cui al testo unico sulla Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, nonchè al regolamento per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Art. 4.

Alle spese necessarie pel funzionamento del Commissariato e degli organi dipendenti nonchè per l'acquisto e la riparazione del materiale, verrà provveduto col residuo dei fondi già stanziati pel corrente esercizio sui capitoli dei servizi aeronautici nei bilanci della guerra e della marina.

Tale residuo costituirà il primo stanziamento del nuovo bilancio per l'aeronautica.

Verranno inoltre stralciate dai bilanci dei Ministeri della guerra e della marina ivi destinati per le spese generali e pel pagamento degli assegni al personale dell'attuale servizio aeronautico.

Tali somme formeranno un secondo stanziamento a favore del nuovo bilancio.

Agli eventuali ulteriori stanziamenti verrà provveduto d'accordo col Ministro delle finanze.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

N. 338. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 107, del 7 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1913 n. 601, portante modificazione alla legge sull'avanzamento del R. Esercito;

Visto il decreto luogotenenziale 4 maggio 1916, n. 563, che porta modificazione all'organico dei corpi di commissariato militare e di amministrazione;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

In virtù dei poteri conferiti con legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministero della guerra di procedere, mediante concorso, al ripianamento delle vacanze esistenti nel ruolo degli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente del corpo di amministrazione e di quelle che si verificheranno nel ruolo stesso entro il 15 agosto 1923.

Art. 2.

Il ripianamento di cui all'articolo precedente, potrà essere effettuato:

a) per i capitani, con trasferimento dei pari grado in S. A. P. delle varie armi e degli altri corpi;

b) per gli ufficiali subalterni con trasferimento: per 3/4 di ufficiali inferiori delle categorie in congedo delle varie armi e degli altri corpi; e per 1/4 di ufficiali subalterni in S. A. P. delle varie armi e degli altri corpi.

Art. 3.

Gli ufficiali inferiori del S. A. P. delle varie armi e corpi potranno concorrere al trasferimento, a domanda, purchè siano ritenuti in possesso delle necessarie attitudini allo speciale servizio.

Art. 4.

Gli ufficiali delle categorie in congedo saranno scelti tra quelli che soddisfino ai seguenti requisiti, riferibili alla data suddetta del 15 agosto 1923:

a) non abbiano superata l'età di 28 anni, se sottotenenti, e di 32, se di grado superiore;

b) siano celibi, o, se ammogliati, abbiano compiuto il 25° anno di età;

c) abbiamo prestato almeno 4 mesi di servizio come ufficiali presso comandi o reparti dell'esercito operante durante l'ultima guerra;

d) contino almeno 4 mesi di servizio con funzioni amministrative;

Il limite di età di cui alla lettera *a*), potrà essere superato di un numero di anni, mesi e giorni pari a quello che il concorrente abbia trascorsi presso l'esercito operante, oppure in zone di occupazioni all'estero dichiarate in stato di guerra o nelle colonie.

Art. 5.

L'eventuale deficienza dei concorrenti idonei di uno dei due rami del reclutamento, andrà a vantaggio della esuberanza che fosse per verificarsi nell'altro.

Art. 6.

Il trasferimento di ruolo per gli ufficiali in S. A. P. sarà effettuato col grado da essi rivestito. Sarà altresì conservata l'anzianità già conferita nel grado di capitano e di tenente, sempre quando essa non risulti anteriore al 31 dicembre 1922 per i capitani, ed al 10 febbraio 1918 per i tenenti, nei quali casi gli ufficiali trasferiti nel ruolo di amministrazione assumeranno rispettivamente le dette anzianità.

Art. 7.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo la nomina a tenente e sottotenente in S. A. P. s'intenderà effettuata sotto la data del 1° gennaio 1923, e l'anzianità assoluta sarà stabilita retrodatando la nomina di tanti mesi e giorni, quanti corrispondono alla metà di quelli effettivamente passati al comando dei reparti combattenti nella zona di operazione tra il 26 maggio 1915 ed il 3 novembre 1918, aumentati di sei mesi per ogni ferita riportata in combattimento ((purchè in azioni diverse, in caso di ferite multiple).

Come per i precedenti reclutamenti è ammessa la rinuncia al grado raggiunto nelle categorie in congedo, cui il concorrente appartiene, allo scopo di poter conseguire nel S. A. P. quello immediatamente inferiore.

**

Art. 8.

Il Ministero della guerra è autorizzato a stabilire nel bando di concorso, in applicazione del presente decreto, le norme per l'accertamento della idoneità e della graduatoria degli aspiranti al trasferimento di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. 339. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale recante le norme esecutive del R. decreto 19 aprile 1923 n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 giugno 1923.

IL MINISTRO

Visto il Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio Esercito;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1923, n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione:

DECRETA:

Art. 1.

E' aperto un concorso fra gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, per ripianare, nelle proporzioni rispettivamente stabilite per ciascun grado dal Regio decreto 19 aprile 1923, n. 910, le vacanze esistenti nel ruolo degli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente del corpo di amministrazione e di quelle che si verificheranno nel ruolo stesso entro il 15 agosto 1923.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, che posseggano i requisiti, di cui al Regio decreto 19 aprile 1923, n. 910, dovranno farne domanda in carta bollata da lire 2, non oltre il 31 agosto 1923, al Ministero della Guerra, direzione generale personale ufficiali, divisione 2ª sezione 2ª.

Art. 3.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente presenteranno la domanda ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio, corredata dai seguenti documenti:

1. Elenco delle ricompense ottenute al valor militare;

2. Elenco cronologico delle destinazioni avute dal 23 maggio 1915 in poi;

3. Titolo di studio posseduto, in originale, od in copia debitamente legalizzata, unitamente ad un estratto delle votazioni ottenute in ogni singola materia di esame;

4. Elenco dei servizi amministrativi eventualmente prestati;

5. Tutti quegli altri documenti da cui si possa presumere la loro attitudine allo invocato trasferimento.

Gli ufficiali delle categorie in congedo presenteranno la domanda:

a) Se in servizio: ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio;

b) Se in congedo, o se richiamati o trattenuti in servizio militare presso amministrazioni centrali, o presso altri enti non dipendenti dal Ministero della Guerra, ai propri comandanti di distretto di residenza, i quali le inoltreranno al Ministero pel normale tramite gerarchico.

Le domande degli ufficiali delle categorie in congedo dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

2. Certificato di stato libero, oppure (per gli ammogliati o vedovi con prole) il certificato di matrimonio, debitamente legalizzato;

3. Elenco delle ricompense ottenute al valor militare;

4. Elenco cronologico delle destinazioni avute dal 23 maggio 1915 in poi;

5. Domanda su carta bollata da lire 2,00 diretta al Ministero della Guerra, (direzione generale personale ufficiali, divisione 2ª sezione 2ª) di rinunzia al grado (per gli aspiranti aventi grado di capitano) per conseguire quello di tenente in servizio attivo permanente. Tale rinunzia sarà considerata nulla qualora il concorrente non consegua l'ammissione nel corpo di amministrazione.

6. Titolo di studio posseduto, in originale, od in copia debitamente legalizzata, unitamente ad un estratto delle votazioni ottenute in ogni singola materia di esame.

I comandi, le direzioni e gli uffici vari che, a senso del presente articolo riceveranno le domande dei concorrenti, accertatane la regolarità, vi daranno corso unendovi copia dello stato di servizio aggiornata di tutte le variazioni, una dichiarazione medica dell'ufficiale sanitario del corpo sulle condizioni di idoneità del concorrente al servizio attivo permanente, ed un foglio informazione sulla condotta morale e politica degli aspiranti, e, per gli ammogliati, anche sulle condizioni sociali e di onorabilità della famiglia della sposa. Questi due ultimi documenti sono richiesti solo per gli ufficiali delle categorie in congedo.

Art. 4.

Le autorità gerarchiche, tenendo presente, come elemento indispensabile di giudizio per gli ufficiali in servizio attivo, aspiranti al trasferimento nel corpo di amministrazione, le eventuali funzioni amministrative esercitate, e per gli ufficiali delle categorie in congedo, oltre il servizio amministrativo prestato, di cui alla lettera *b*) del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 910, anche i precedenti di condotta, di carattere e di cultura professionale, esprimeranno in foglio a parte il loro parere sulla idoneità del concorrente al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente, e sulla sua capacità tecnica ad ufficiale di amministrazione, concretando il loro giudizio sinteticamente con la formula:

« Il concorrente è idoneo (o non idoneo) per cultura, condotta, carattere, e qualità militari al trasferimento in servizio attivo permanente, e possiede ottima (buona o mediocre) capacità e disimpegnare le funzioni di ufficiale di amministrazione ».

Qualora le predette autorità gerarchiche non abbiano per gli ufficiali in servizio attivo, aspiranti al trasferimento nel corpo di amministrazione, sufficienti elementi di giudizio per concretare il loro parere, potranno adibire gli ufficiali stessi a mansioni amministrative, anche in soprannumero, in posti devoluti dalle tabelle organiche del Regio Esercito agli ufficiali di amministrazione, in corpi o reparti della loro giurisdizione e per un periodo di tempo strettamente indispensabile, periodo, che, ad ogni modo, non deve andare oltre il 31 agosto 1923. Al termine di tale periodo concreteranno esplicitamente il loro parere con la formula di cui al comma 1° del presente articolo.

Art. 5.

Le domande dei concorrenti saranno esaminate da una apposita commissione, da nominarsi con decreto del Ministro della guerra, composta di tre membri con voto deliberativo e di un segretario con voto consultivo.

Art. 6.

L'esame delle domande consisterà nella valutazione dei sottonotati titoli di ciascun concorrente:

a) Attitudini amministrative;

b) Qualità morali e militari;

c) Benemerenze di guerra;

d) Titolo di studio.

Ogni commissario dispone di venti punti per ciascun titolo.

La votazione sarà fatta singolarmente per ciascuno dei titoli sopracitati.

La somma risultante dalle medie delle quattro singole votazioni costituirà il punto definitivo da assegnarsi al concorrente per essere classificato.

Art. 7.

In base al punto definitivo ottenuto da ciascun concorrente, si stabilirà la graduatoria generale secondo la quale i concorrenti saranno trasferiti nel corpo di amministrazione in servizio attivo permanente fino al ripianamento delle vacanze esistenti al 15 agosto 1923 in ciascun grado del predetto corpo.

Art. 8.

A parità di punto definitivo la precedenza sarà regolata successivamente dalla media ottenuta nei singoli titoli di cui all'art. 6 e nell'ordine ivi seguito, ed a nuova parità di condizioni, dalle maggiori decorazioni al valore, dalla durata di servizio effettivo da ufficiale, dall'età, ed infine dalla sorte.

Art. 9.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul *giornale militare*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 340. — COLONIE — PENSIONI. — **R. decreto n. 1160, concernente l'applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra.** — (Gabinetto del ministro). — 22 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 131, del 5 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto 16 novembre 1922, n. 1784, col quale vennero rese applicabili in Tripolitania al personale italiano militare e civile le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni privilegiate di guerra, limitatamente ai casi in cui l'invalidità o la morte siano state determinate da lesioni o ferite riportate in un fatto d'arme;

Considerato che in Cirenaica, dal 1° marzo 1923, si verifica la stessa situazione politico-militare, che determinò la concessione di cui sopra in Tripolitania;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra, per la marina e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1784, sono estese e rese applicabili in Cirenaica dal 1° marzo 1923 sino a quando non verrà diversamente disposto, e con le stesse modalità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL. — FEDERZONI — DIAZ
DE STEFANI.

N. 341. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1173, che stabilisce una tassa d'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari.** — (Ragioneria). — 10 maggio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 134, dell'8 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le domande per poter prendere parte ai concorsi di ammissione ad impieghi governativi, sia civili che militari, sia per titoli, sia per esami, debbono essere munite della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso indicata nell'articolo seguente.

Art. 2.

Per i concorsi diretti ad ottenere l'ammissione ad impieghi pei quali è richiesto come titolo minimo la laurea, la tassa è di L. 50; in tutti gli altri casi, è di lire 25, senza addizionali —

Art. 3.

Il provento della tassa di concorso deve affluire ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione dell'entrata.

Il ministro delle finanze provvederà, con suo decreto, alle variazioni da introdursi nello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio in conseguenza delle disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno e sarà applicabile anche nei territori annessi al Regno, in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920 numero 1778.

Art. 4.

Nulla è innovato a quanto si dispone nel Nostro decreto 16 novembre 1922, numero 1546, circa la tassa di concorso da corrispondersi dagli insegnanti in ogni ordine e grado di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. 342. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1145, che stabilisce il cambio da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero, nonchè agli addetti militari, navali ed aeronautici.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 maggio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 131, del 5 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri,
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero, nonchè agli addetti militari, navali ed aeronautici, sarà corrisposto il cambio oltre che sullo stipendio, anche sugli assegni, indennità e diarie loro spettanti in base alle disposizioni seguenti:

a) nei paesi a valuta pari o più alta della sterlina, sarà corrisposto il cambio alla pari con la valuta locale;

b) nei paesi a valuta più bassa della sterlina ma più alta della lira italiana, sarà corrisposto il cambio alla pari con la sterlina, purchè tale cambio non sia superiore al 320 %, nel qual caso verrà corrisposta quest'ultima percentuale.
In ogni caso, però, il cambio corrisposto non dovrà essere inferiore a quello medio della valuta locale in confronto della lira italiana;

c) nei paesi a valuta più bassa di quella italiana, verrà corrisposto il cambio pari ai quarantasette centesimi di quello della sterlina, fermo restando il massimo di cui al comma *b*) del presente articolo.

Art. 2.

Nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, il prezzo del cambio fra la valuta cartacea italiana e la valuta cartacea straniera dovuta ai funzionari contemplati nell'articolo stesso, sarà calcolato in base alla media delle quotazioni dei trenta giorni scaduti il 20 del mese antecedente a quello cui si riferisce lo stipendio, l'assegno, o l'indennità.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 22 gennaio 1923, n. 91 ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto che andrà in vigore col 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. 343. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-918.** — (Gabinetto del ministro). — 24 maggio 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 134, dell'8 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'opportunità di controdistinguere di un segno tangibile di riconoscimento tutti coloro che accorsero volontari all'appello della Patria in armi;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1626;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 66;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno e degli esteri e col Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' istituita una speciale medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18, precisati nel presente decreto.

Art. 2.

A tale medaglia hanno diritto i cittadini delle terre già soggette al nemico, che si arruolarono nell'esercito o nell'armata italiana.

Art. 3.

La medaglia stessa è concessa anche a coloro i quali abbiano partecipato alle operazioni belliche in modo degno di encomio e che provino con lo stato di servizio o col foglio matricolare di appartenere ad una delle seguenti categorie;

1° già riformati arruolatisi spontaneamente come ufficiali sottufficiali o militari di truppa o del C. R. E. almeno un mese prima della data del decreto che li avrebbe chiamati a visita di revisione;

2° militari che dichiarati non idonei a servizio di guerra per ferite riportate in guerra - o per sopravvenute infermità - ritornarono spontaneamente a far pare dell'Esercito o marina operante;

3° militari di 2ª e 3ª categoria che abbiano assunto spontaneamente servizio alle armi come ufficiali, sottufficiali o militari di truppa o del C. R. E. almeno quattro mesi prima della data del decreto di chiamata della loro classe o categoria ed effettivamente siano stati incorporati nell'esercito o marina operanti prima del detto richiamo;

4° arruolati spontaneamente almeno quattro mesi prima di essere chiamati alla visita innanzi ai consigli di leva ed effettivamente partiti per essere incorporati nell'esercito o marina operanti prima della data in cui avrebbero normalmente passata la visita stessa.

5° dispensati per legge dal servizio militare che rinunciarono spontaneamente alla dispensa per essere incorporati nell'esercito o marina operanti almeno 5 mesi prima del 4 novembre 1918;

6º coloro che non più soggetti per ragioni di età ad obblighi di servizio militare si arruolarono spontaneamente come ufficiali, sottufficiali o militari di truppa o del C. R. E. prestando servizio in zona di guerra in modo encomiabile.

La presentazione del brevetto di ricompense nell'Ordine militare di Savoia al valor militare o della Croce al merito di guerra sarà titolo necessario e sufficiente per parte degli appartenenti alle prime cinque categorie su accennate per comprovare la loro partecipazione alla guerra in modo degno di encomio: non è necessario tale titolo per quelli appartenenti alla 6ª categoria.

I caduti, i feriti in combattimento ed i decorati con Ordine militare di Savoia o al valore per azioni di guerra compiute durante il servizio volontario, hanno diritto alla medaglia anche se il servizio stesso sia stato iniziato entro limiti di tempo inferiori a quelli previsti nei nn. 1, 3, 4, 5, del presente articolo.

Art. 4.

Con successivo Nostro decreto verrà stabilito il tipo della medaglia e del nastro.

I Ministri della guerra e della marina sono autorizzati a emanare le norme esecutive del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 24 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL.

N. 344. DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1186, che scioglie il consiglio di amministrazione dello stabilimento poligrafico per la amministrazione della guerra.** — (Gabinetto del ministro). — 6 giugno 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 133, del 7 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Visto il R. decreto 25 agosto 1919 n. 1859, convertito in legge il 18 giugno 1922 n. 1012, che costituisce in Roma un Ente autonomo denominato Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, e ne approva il regolamento relativo;

Ritenuta la necessità di procedere alla modificazione dell'ordinamento dello stabilimento predetto e di più opportunamente determinarne lo scopo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con i ministri delle finanze e per l'industria ed il commercio;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dello Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra è sciolto.

Art. 2

Tutte le attribuzioni ad esso spettanti sono temporaneamente affidate ad un Commissario straordinario, il quale inoltre ha il compito di proporre le modifiche allo statuto.

Art. 3.

E' nominato commissario straordinario il signor Domenico BARTOLINI provveditore generale dello Stato.

Art. 4.

Con successivo R. decreto saranno stabilite le nuove norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente in parola.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

N. 345. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che sopprime l'ufficio « Personale dei generali » trasferendone le attribuzioni al Gabinetto del ministro.** — (Divisione personale del Ministero). — 7 giugno 1923.

IL MINISTRO

Vista la legge 25 giugno 1908 n. 290;
Visto il R. decreto 28 aprile 1919 n. 219 che approva il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra;
Vista al legge 10 marzo 1911 n. 147 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1919 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e successive modificazioni;

DECRETA:

Articolo unico

L'ufficio « Personale dei Generali » è soppresso e le relative attribuzioni vengono affidate al Gabinetto del ministro.

La presente disposizione avrà effetto dal 16 giugno 1923.

Roma, addì 7 giugno 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 346. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 giugno 1923.

A complemento di quanto venne stabilito con la circolare n. 25 del corrente anno, si determina quanto appresso circa il pagamento ed il conteggio delle competenze dovute agli ufficiali nella posizione ausiliaria speciale:

1° - *Pagamento del presunto importo della pensione.*

Tale pagamento deve essere fatto unicamente agli ufficiali che hanno inoltrato domanda di pensione.

Il pagamento stesso, che viene effettuato dai distretti in base ai computi da loro stessi eseguiti, dovrà, dal 1° luglio p. v., essere imputato al conto del fondo scorta, e non più conteggiato a carico del bilancio della guerra.

Il fondo scorta ne verrà reintegrato col rimborso che di tali pagamenti effettuerà la competente delegazione del tesoro mediante la corrispondente ritenuta che opererà a pensione liquidata, sugli arretrati della pensione stessa, dopo conosciuto l'importo delle somme state pagate dal distretto.

In relazione a quanto sopra il distretto, appena inviata al Ministero la dichiarazione mod. 35 R. A. (nella quale indicherà il totale del presunto importo della pensione pagato sino all'invio di tale dichiarazione), cesserà di corrispondere il detto presunto importo della pensione.

Sulla dichiarazione mod. 35 R.A. non devono essere comprese le altre varie indennità di cui godono gli ufficiali in P. A. S.

L'importo del rimborso dato dalla delegazione del tesoro potrà essere complessivo, cioè riguardare pagamenti fatti fino al 30 giugno 1923 e pagamenti fatti dal 1° luglio 1923 in poi. In tal caso, l'importo del vaglia del tesoro pervenuto dalla delegazione del tesoro, che dovrà subito essere riscosso, verrà applicato al conto del fondo scorta solo per la precisa parte che riguarda i pagamenti fatti dal 1° luglio 1923 in poi. La rimanente parte sarà applicata al conto dei proventi, e versata in tesoreria chiedendone l'imputazione al capitolo 203 dell'entrata del bilancio 1923-924 e corrispondente degli esercizi successivi.

2° - *Rimborsi già avuti dalle delegazioni del tesoro.*

Tutte le somme prima d'ora pervenute dalle delegazioni del tesoro a titolo di rimborso di pagamenti fatti ad ufficiali in P. A. S. che già ottennero la liquidazione della pensione, e che furono introitate nel conto del fondo scorta, giusta la circolare 8 dicembre 1922, n. 18883, diretta ai comandi di corpo d'armata e la circolare 25 del *giornale militare* corrente anno, saranno prima della fine del corrente mese di giugno versate in tesoreria chiedendone l'imputazione al capitolo 211 del bilancio dell'entrata.

Effettuato il versamento i distretti invieranno alla ragioneria di questo Ministero l'elenco delle somme versate coll'indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria e degli ufficiali cui si riferiscono i rimborsi.

3° - *Pagamento delle pensioni state liquidate.*

Per gli ufficiali che valendosi della facoltà concessa dal Ministero delle finanze di cui la precitata circolare 25 corrente anno, chiedano di riscuotere presso il distretto la pensione stata loro liquidata, il distretto richiederà alla delegazione del tesoro il relativo ruolo di spese fisse.

Il pagamento della pensione, trattandosi di un pagamento fatto per conto di altra amministrazione, sarà, naturalmente, applicato al conto del fondo scorta il quale ne

dovrà essere al più presto reintegrato col rimborso che di tale pagamento viene fatto dalla delegazione del tesoro sulla presentazione dei prescritti documenti da parte del distretto.

Il rimborso dovrà essere chiesto nello stesso mese in cui sono stati effettuati i pagamenti.

4° - Pagamento delle indennità.

Le varie indennità dovute agli ufficiali in P. A. S. sono sempre corrisposte a carico del bilancio della guerra, capitolo 20 per l'esercizio 1923-924 e corrispondente degli anni successivi.

Appena ricevuta comunicazione dal Ministero della guerra del preciso importo delle medesime, si procederà al conguaglio delle somme stete corrisposte con quelle effettivamente dovute.

Risultando differenze, le somme corrisposte in meno saranno liquidate mediante pagamento all'ufficiale, da conteggiorsi sul rendiconto in corso a carico del rispettivo capitolo di bilancio; le somme corrisposte in più saranno defalcate dall'importo dei successivi pagamenti delle indennità stesse.

5° - Soprassoldo di medaglia.

I soprassoldi di medaglia al valor militare stati finora corrisposti, a carico del bilancio guerra, ad ufficiali in P. A. S. non provvisti del relativo certificato (libretto), non saranno più pagati a carico del detto bilancio, a datare dal 1° luglio p. v.

I distretti trasmetteranno pertanto al Ministero delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra) o al Ministero delle finanze (Direzione generale del personale e dei servizi speciali Divisione pensioni) secondo il caso (circolare 185-1923), come si pratica per i cessati dal servizio, la prescritta dichiarazione modello 427 sulla quale dovrà risultare che l'ufficiale è stato soddisfatto di soprassoldo a tutto il 30 giugno 1923, affinchè possa essere rilasciato il certificato d'iscrizione (libretto) con godimento dal 1° luglio 1923.

6° - Pensioni dell'Ordine militare di Savoia.

Col 1° luglio 1923 l'importo delle pensioni annesse all'Ordine militare di Savoia dovrà anche per gli ufficiali in P. A. S. essere corrisposto in base a ruoli di spese fisse.

Per questi ufficiali, come si pratica per i cessati dal servizio; i distretti trasmetteranno senza ritardo alla ragioneria di questo Ministero apposita dichiarazione mod. 427, affinchè il pagamento possa essere disposto mediante ruolo di spesa fissa da trasmettersi alla rispettiva delegazione del tesoro e possa essere consegnata all'interessato la cartella di credito, che in tal caso equivale al libretto di pensione.

Dei pagamenti che venissero effettuati dai distretti dovrà essere chiesto rimborso alla delegazione del tesoro come si pratica per le pensioni liquidate e pagate dai distretti stessi.

7° - Cambiamento di domicilio degli ufficiali in P. A. S.

A chiarimento del n. 3 della circolare 147 del 1920, si avverte che gli ufficiali in P. A. S. che dichiarano di trasferire il loro domicilio nel territorio di altro distretto, dovranno essere passati in amministrazione al nuovo distretto solo dopo che sarà stato pubblicato nel bollettino ufficiale il loro trasferimento, in seguito alla segnalazione che il distretto perdente deve fare al Ministero a senso del precitato n. 3 della circolare 147 del 1920.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 347. DISPOSIZIONI VARIE. — **Versamento in tesoreria delle quote provenienti da ritenute a sconto dei prestiti ordinari e straordinari concessi dal tesoro e delle quote dovute al fondo di garanzia per le cessioni riscattate.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 giugno 1923.

Con la circolare 459-1921 fu prescritto (n. 1°) che il versamento al tesoro delle ritenute per i prestiti ordinari (cessioni di stipendio) da esso concessi agli ufficiali, marescialli e impiegati dell'amministrazione militare a senso del R. decreto-legge 30 maggio 1920 n. 1934 (circolare 194-1921), fosse fatto in un'unica rata *annuale*, entro il mese di gennaio di ogni anno, a cura del corpo che in quel mese ha in forza il cedente, a carico dei capitoli su cui si pagano gli stipendi, e seguendo le modalità indicate a pagine 247 e 248 del *giornale militare* 1921.

A modificazione della prescrizione di cui sopra, si dispone che dal 1° luglio 1923 i versamenti per i prestiti concessi in base al citato R. decreto-legge siano effettuati *mensilmente*, e non più *annualmente*.

Si dovrà al riguardo tener presente:

1° Invece che con le norme date dal n. 2° della predetta circolare 459-1921, pei versamenti mensili si osserveranno le norme seguenti:

a) tali versamenti devono eseguirsi dal corpo che ha in forza il cedente, a carico del capitolo sul quale gli paga lo stipendio;

b) l'ordine di pagamento della ritenuta mensile dovrà rendersi commutabile in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, per l'accreditamento al conto corrente di cui al 2° comma dell'art. 5 del suddetto R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934;

c) gli uffici, corpi e stabilimenti che non risiedono in un capoluogo di provincia, potranno provvedere al versamento della rata di ammortamento dei prestiti, oltre che mediante vaglia del tesoro, anche mediante vaglia bancari (dei soli tre istituti di emissione: Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia), o (dove non sia possibile valersi neppure di quest'altra specie di vaglia) mediante vaglia postali (a carico dei cedenti), da emettersi pure a favore del tesoriere centrale del Regno;

d) gli uffici, corpi e stabilimenti che provvedono al pagamento degli stipendi e quindi alla relativa ritenuta per l'ammortamento dei prestiti, dovranno trasmettere al Ministero delle finanze (Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse - Divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato), unitamente al vaglia del tesoro, o al vaglia bancario o postale, emessi a favore del tesoriere centrale, un elenco mod. 223 T, contenente gli estremi dei vaglia stessi, il nome e cognome del cedente, e l'indicazione del mese pel quale è stata versata la rata di ammortamento.

2° Del n. 3° della circolare 459-1921, dal 1° luglio 1923 non deve tenersi più conto. Quindi anche per i prestiti fatti dal tesoro in base al ripetuto R. decreto 30 maggio 1920, n. 1934 il «Registro dei conti correnti individuali per i pignoramenti, sequestri e cessioni» va tenuto, dalla detta data 1° luglio 1923, con le stesse norme che per le altre cessioni di stipendio con versamento mensile delle rate di ammortamento.

3° Parimenti non deve più tenersi conto, dal 1° luglio 1923, dei numeri 4° e 5° della circolare 459-1921.

Con la stessa circolare fu inoltre prescritto (n. 6°) che si dovessero pure versare al tesoro con un unico versamento annuale, osservando le stesse norme che pei prestiti di cui al citato R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934:

le rate di ammortamento dei prestiti concessi in base alla legge 16 dicembre 1914 n. 1362 (circolare 461-1918);

le rate di ammortamento dei prestiti straordinari di guerra, concessi col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614 (circolare 706-1918);

le quote dovute al fondo di garanzia per le cessioni riscattate.

Anche per questi altri prestiti e quote, si dispone che dal 1° luglio 1923 si torni al sistema dei versamenti *mensili*.

In conseguenza, neppure è da tener più conto del predetto n. 6° della circolare 459-1921, restando soltanto che, come è indicato nel secondo comma dello stesso n. 6°, le ritenute per le cessioni consentite a favore di istituti di credito e di previdenza fra impiegati o salariati delle pubbliche amministrazioni, di casse di risparmio, di società cooperative od ordinarie di credito, di monti di pietà e di società di assicurazione, in base alla legge 30 giugno 1908, n. 335, seguiteranno ad esser versate e contabilizzate, come è naturale, con le norme state in vigore sino ad ora.

Il Ministro A. Diaz.

N. 348. - DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale vengono determinati i mestieri nei quali possono essere scelti gli operai borghesi a matricola.** — (Direzione generale artiglieria). — 12 giugno 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945;

DECRETA:

Articolo unico.

A norma dell'art. 1 del R. decreto 19 aprile 1923 n. 945 dal 1° luglio 1923, potranno fare parte del personale operaio a matricola: i capi operai, i comandanti di rimorchiatori e gli operai specializzati in uno dei seguenti mestieri:

Aggiustatori o meccanici di precisione.
Armaiuoli maestri.
Arcionisti maestri.
Artificieri pirotecnici maestri.
Calderai fucinatori maestri.
Carradori e montatori specialisti di carreggio.
Chimici.
Conduttori di macchine per lavori di precisione.
Elettricisti meccanici specializzati.
Esplosivisti maestri.
Fabbri fucinatori maestri.
Falegnami maestri.
Fonditori capi.
Fonditori speciali per fusione di vetro d'ottica.
Fotogrammetrista.
Livellatori di canne maestri.
Incisori di precisione.
Macchinisti di motori speciali.
Modellisti maestri.
Montatori radiotelegrafisti.
Motoristi meccanici specializzati.
Ottici.
Piombai maestri.
Saldatori autogeni maestri.
Sellai tagliatori maestri.
Tempratori maestri.
Tornitori di precisione.

Roma, 12 giugno 1923.

Il Ministro A. Diaz.

N. 349. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-24 che più interessano la gestione delle amministrazioni militari.** — 14 giugno 1923.

Con riserva di pubblicare quanto prima la consueta circolare relativa allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24, si indicano qui di seguito i capitoli del nuovo bilancio che più interessano la gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

CAPITOLI

Numero	Denominazione
18	Ufficiali del R. Esercito - Stipendi ed assegni fissi.
19	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità straordinaria ai caporali e soldati, indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.
20	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. Esercito.
21	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti, indennità e spese di viaggio per le visite e per l'arruolamento, spese per la leva all'estero.
22	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.
23	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi - Indennità di carica a giudici non militari del tribunale supremo di guerra e marina.
24	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati
25	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti.
26	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe e i servizi; spese di cancelleria, di stampa, di posta, di telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre.
27	Premi di operosità e di rendimento ai personali delle amministrazioni militari dipendenti.

28 Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari e negli altri stabilimenti santari militari e civili, competenze agli ecclesiastici, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari.

29 Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: stipendi e compensi agli insegnati ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; illuminazione e riscaldamento dei locali; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi -Spese e contributi per corsi di istruzione e di perfezionamento, premi per concorsi e per corse militari ed altre attinenti ai fini speciali delle scuole militari ed all'istruzione degli ufficiali.

30 Istituto geografico militare - Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale.

31 Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione, educazione, ed assistenza morale del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina, di mobili per caserme, di armi, carreggio, e biciclette; illuminazione, riscaldamento e pulizia delle caserme, carreggio, telefonico, e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musiche, biblioteche centrali e di presidio, musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili.

32 Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare.

33 Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari, e della Commissione permanente per i collaudi in appello.

34 Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.

35 Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; manutenzione e rinnovazione delle bardature; paglia da lettiera, ferratura, medicinali ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi.

36 Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa, illuminazione, pulizia ed ammobiliamento di alcuni locali cui non provvedono i corpi, istituti o stabilimenti; compensi per alloggi forniti dai comuni.

38 Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri e relative spese di trasporto; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina ; affitto di terreni, manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali.

39 Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi del materiale d'artiglieria.

40 Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e dei laboratori del genio; manutenzione e funzionamento delle colombaie militari rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi aerostieri, servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare.

41 Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti degli immobili destinati ad uso militare, dei campi di tiro, delle strade militari, delle linee telegrafiche e telefoniche; retribuzione ad ingegneri civili, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi ordinari degli immobili militari.

42 Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici

44 Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi.

45 Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (spese fisse).

53 Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.

55 Carabinieri reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

56 Impiegati civili addetti alle legioni dei reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.

57 Carabinieri reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

58 Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reali carabinieri.

59 Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati.

60 Indennità e soprassoldi vari per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio.

61 Carabinieri reali - Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi - Indennità vestiario ai militari del ruolo specializzato.

62 Spese generali delle legioni carabinieri reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale, per la parte a carico dello Stato; rimonta, foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; spese di funzionamento delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, indennità di manutenzione biciclette ai carabinieri del ruolo specializzato.

63 Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei reali carabinieri.

65 Impiegati civili in soprannumero - Stipendi ad assegni fissi.

66 Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920 e n. 853 del 5 aprile 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri reali.

67 Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18 e regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920 e n. 853 del 5 aprile 1923).

68 Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero perchè esuberanti alle tabelle organiche stabilite col regio decreto n. 12 del 7 gennaio 1923, che stabilisce il nuovo ordinamento dell'Esercito.

69 Personale operaio straordinario con funzioni di scritturazione - Paghe e indennità caro-viveri.

70 Spese per truppe e servizi all'estero.

71 Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193; regi decreti 9 maggio 1920, n. 653, e 28 novembre 1920, n. 1800).

Il Ministro A. DIAZ.

N. 350. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessazione a datare dal 1° luglio 1923 dell'uso del vaglia postale di servizio e nuove norme per la trasmissione di fondi.** (Ragioneria) 14 giugno 1923.

Col 30 giugno corrente scade, senza essere più rinnovata, la convenzione fra questo Ministero e quello delle poste e dei telegrafi per l'emissione dei vaglia postali di servizio, a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti del R. Esercito.

Ciò stante, a datare dal 1° luglio p. v., per la trasmissione dei fondi fra i vari enti dovranno osservarsi le seguenti norme:

Si dovrà, di regola, fare uso dei vaglia cambiari, limitatamente però a quelli rilasciati dai tre istituti di emissione (Banca d'Italia — Banco di Napoli e Banca di Sicilia).

I vaglia cambiari tratti su altre banche, debbono sempre intendersi a rischio e pericolo di chi eventualmente richieda il pagamento con tale mezzo o di chi ne abbia irregolarmente fatto uso.

In concorso ai suddetti vaglia cambiari, si potrà ricorrere a vaglia del tesoro, per i quali dovranno prendersi accordi colla Delegazione del tesoro.

Qualora non si potesse fare assolutamente uso nè dei vaglia cambiari nè dei vaglia del tesoro, potrà richiedersi agli uffici postali l'emissione dei vaglia ordinari (a tassa); dovrà usarsi soltanto in via eccezionale di tale mezzo oneroso. La conseguente spesa graverà sul capitolo 31 « Spese generali » del bilancio Es. 1923-24.

L'invio dei fondi ad enti che risiedono nella stessa località, non dovrà mai essere fatto con vaglia.

In ordine ai vaglia cambiari, si dovrà tenere presente che è fatta facoltà agli enti militari, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, di richiedere al Banco di Sicilia il divieto della « girata » dei vaglia medesimi.

L'uso di tale facoltà è stato richiesto anche alla Banca d'Italia ed al Banco di Napoli e si fa riserva di comunicarne la decisione.

Quando si tratti di invio di somme nell'interesse di privati a mezzo di vaglia ordinari, la spesa relativa sarà posta a loro carico detraendola dalla somma da inviarsi.

Allo scopo di limitare sempre più i movimenti di fondi, si cercherà di raggruppare, quando sia possibile, più pagamenti in uno solo.

Quando poi fra due amministrazioni esistano frequenti relazioni che dànno luogo ad invio di denaro, esse si accorderanno fra loro per effettuare tali invii in una sola volta a determinati periodi ed in ogni caso alla fine di ciascun mese, compensando le partite di debito e di credito.

Per tutti i pagamenti da farsi ad altre amministrazioni le quali debbano poi provvedere al versamento in tesoreria delle somme relative, l'invio del denaro sarà sempre sostituito dalla trasmissione della quietanza di tesoreria che le amministrazioni si procureranno eseguendo direttamente il versamento, quietanza che sarà fatta intestare all'amministrazione creditrice (rimborso agli ospedali militari, agli stabilimenti di commissariato e simili).

Sono abrogate tutte le precedenti circolari, relative alla trasmissione di fondi fra le amministrazioni dipendenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 351. AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio aspiranti all'avanzamento a scelta. Disposizioni di massima e norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 14 giugno 1923.

Con riferimento alla circolare 564 *giornale militare* 1922, al R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 276, (circolare 104 *giornale militare* c. a.), al R. decreto del 24 marzo 1923, n. 493 (circolare 141 *giornale militare* c. a.) ed alla circolare 235 *giornale militare* corr. anno, gli esami speciali dei tenenti delle varie armi, aspiranti all'avanzamento a scelta, avranno luogo colle seguenti modalità:

1. Le prove scritte di cultura generale e di cultura professionale d'arma avranno luogo pressò i comandi di corpo d'armata, il comando della divisione di Cagliari, i comandi delle truppe delle colonie, il comando delle truppe del Dodecanneso ed il comando del corpo di occupazione italiano di Costantinopoli.

2. *Prova di cultura generale.* — Ogni candidato dovrà svolgere per iscritto un tema, scelto fra vari proposti, su argomenti di organica, fortificazione, tattica, geografia, storia militare.

Per ognuna delle materie suddette verranno proposti due temi: complessivamente verranno così assegnati 10 temi, fra i quali il candidato ha diritto a sceglierne uno per lo svolgimento.

Nella trattazione del tema il candidato dovrà dare prova di avere attitudine a coordinare e sviluppare logicamente le idee e ad esporle con sufficiente chiarezza ed efficacia·

3. *Prova di cultura professionale d'arma.* — Si svolgerà colle stesse modalità della prova di cultura genreale.

I temi assegnati saranno tre per ogni esperimento.

Il candidato ne sceglierà per lo svolgimento uno solo.

4. *Prova pratica colle truppe.* — Si svolgerà presso la sede del comando del corpo d'armata di Bologna.

La commissione esaminatrice nell'esprimere il proprio giudizio dovrà tener debito conto della prontezza con la quale l'ufficiale sa valutare le situazioni, prendere le decisioni ed i provvedimenti necessari, e, per i tenenti di cavalleria, anche della rapidità della decisione e la prontezza degli ordini per la esecuzione.

Durante tale prova la commissione giudicherà per i tenenti di cavalleria e di artiglieria dell'abilità nel cavalcare: per i tenenti delle altre armi si accerterà del grado di abilità nel cavalcare mediante apposito esperimento.

5. *Discussione orale dei temi scritti.* — Davanti alla commissione esaminatrice in Bologna tutti i candidati, ammessi alle prove pratiche, saranno chiamati a discutere i lavori scritti da essi redatti.

Il candidato sarà inoltre tenuto a rispondere a tutte quelle interrogazioni che la commissione, per meglio accertarsi della sua intelligenza e cultura, crederà di rivolgergli intorno a tutti gli argomenti che sono oggetto dei programmi stabiliti per le prove scritte

La durata di questa discussione sarà di circa mezz'ora.

6° *Esame facoltativo di lingue estere.* — Consisterà in una prova orale della durata di 20'.

Verrà sostenuta da quei soli candidati che ne faranno domanda, nel giorno successivo a quello della discussione orale di cui al numero precedente.

Non sarà tenuto conto di detto esame se il candidato non avrà ottenuto una classifica superiore al 15/20: per ogni punto superiore a 15/20 la media generale complessiva d'esame subirà un aumento di 1/10 di punto. Si possono accumulare i risultati di esame di più lingue scelte fra quelle considerate nelle circolari citate.

7. La commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente

Generale di Divisione	SCIPIONI Comm. Scipione

Membri

Generale di Brigata	GOGGIA Comm. Francesco
Colonnello di Fanteria	SCIMECA Cav. Vito
Colonnello di Cavalleria	TAVANI Cav. Augusto
Ten. Colonnello diArtiglieria	ROSSI Cav. Domenico
Ten. Colonnello del Genio	TASSINARI Cav. Giovanni

Il Presidente della commissione sceglierà il segretario fra i due membri di grado meno elevato della commissione stessa. Il Presidente provvederà direttamente a costituire le sottocommissioni eventualmente necessarie per gli esami di lingue estere.

8. Le prove scritte di cultura si svolgeranno nei seguenti giorni:

Prova di cultura generale — 4 settembre.

Prova di cultura professionale — 5 settembre

Esperimento speciale d'arma — 6 settembre

I candidati si presenteranno il giorno 3 settembre ai comandi di cui al par. 1) vestendo la uniforme ordinaria.

9° Le prove pratiche colle truppe avranno inizio nei seguenti giorni:

1° gruppo — 2 ottobre
2° » — 16 »
3° » 30 »

I candidati provenienti d'oltre mare, che non avessero avuto il tempo necessario per giungere alla data stabilita, potranno iniziare le prove in oggetto anche dopo il 30 ottobre.

Formeranno il 1° gruppo i tenenti il cui cognome incomincia con una lettera dell'alfabeto compresa fra *A* ed *F*, faranno parte del 2° gruppo quelli il cui cognome incomincia una lettera dell'alfabeto compresa fra il *G* e l'*O*; faranno parte del 3° gruppo quelli il cui cognome incomincia con una lettera dell'alfabeto compresa fra il *P* e la *Z*, nonchè tutti i candidati dislocati oltre mare ammessi alla prova pratica.

Gli ufficiali ammessi alla prova pratica si presenteranno il giorno antecedente a quello fissato più sopra al comando del corpo d'armata di Bologna.

10. I temi per le varie prove scritte saranno trasmessi da questo Ministero ai comandi di Corpo d'Armata, al Comando della Divisione di Cagliari, ai Comandi oltre mare sedi d'esame e al Presidente della Commissione esaminatrice.

11. *Norme generali riguardanti gli esami.* — Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta saranno assegnate 6 ore. Salvo le eccezioni seguenti, non sarà concesso ai candidati di portare seco libri, regolamenti, appunti, carte, schizzi, ecc.

Per lo svolgimento del tema di cultura generale sarà permesso l'uso dell'atlante geografico.

Per le prove speciali che importano trattazione di questioni di tiro o compilazione di progetti è autorizzato l'uso di formulari, tavole numeriche, tavole di tiro, manuali logaritmici.

La contravvenzione alle suddette norme porta all'esclusione immediata del condidato dall'esame ed all'annullamento dell'intero suo esame per l'avanzamento a scelta.

12. Apposita commissione nominata dai comandi di corpo d'armata e dal Comando della Divisione di Cagliari, composta di un colonnello presidente e di due altri ufficiali membri, provvederà alla vigilanza durante lo svolgimento dei temi scritti.

Per le colonie, il corpo di occupazione italiano di Costantinopoli e per le truppe del Dodecanneso la commissione di vigilanza sarà fissata dai comandi rispettivi, variandone i gradi, se necessario.

Detta commissione osserverà le stesse norme stabilite per gli esami scritti d'ammissione alla Scuola di Guerra (circolare 41 G. M. 1921), colla sola differenza che i lavori e le buste contenenti i nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località, saranno dai comandi di corpo d'armata ecc., spediti al comando del corpo d'armata di Bologna.

Il comando del corpo d'armata di Bologna, provvederà alla consegna dei temi pervenuti alla commissione esaminatrice, la quale provvederà a comunicare, per mezzo dei comandi di corpo d'armata e delle truppe ecc., ai candidati la loro ammissione o non ammissione alla prova pratica.

13. Alla prova pratica saranno ammessi soltanto gli aspiranti che abbiano conseguito 12/20 in ciascuna delle prove scritte di cultura generale e di cultura professionale.

14. Tutte le votazioni verranno fatte a scrutinio segreto.

Per ogni prova la commissione voterà prima sull'idoneità o la non idoneità del candidato, poscia stabilirà il punto di merito. A parità di voti favorevoli e sfavorevoli il risultato si interpreta a favore del candidato.

Il punto di classifica minimo per la idoneità in ciascuna prova è di 12/20.

15. Ultimati gli esami il presidente riunirà la commissione per procedere alla votazione definitiva di idoneità all'avanzamento a scelta per ognuno dei candidati.

Per essere dichiarato idoneo occorre che il candidato non abbia ottenuto in alcuna prova (compresa la discussione orale) una votazione inferiore ai 12/20 e che la media aritmetica complessiva dei punti ottenuti nelle varie prove (compreso l'eventuale aumento conseguito coll'esame facoltativo di lingue estere) non sia inferiore ai 13/20.

Il presidente della commissione invierà poi al Ministero il risultato definitivo degli esami in ispecchi separati per ciascuna arma, insieme alle carte personali dei concorrenti avute in comunicazione, ed un rapporto circa l'andamento degli esperimenti colle considerazioni che riterrà del caso.

A mente del paragrafo 164 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, la commissione esaminatrice funge da commissione di grado superiore e perciò gli specchi ora detti tengono luogo degli specchi di avanzamento prescritti dal paragrafo 168 del regolamento stesso.

I nomi dei tenenti dichiarati idonei all'avanzamento a scelta verranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

16. I tenenti appartenenti a truppe dislocate in Eritrea ed in Somalia, chiamati alle prove orali, rientreranno o no dopo gli esami nelle rispettive colonie, a seconda delle decisioni che il Ministero prenderà caso per caso.

17. Nel tempo che intercede fra gli esami scritti e la prova pratica, gli ufficiali ammessi a quest'ultima potranno fruire della licenza ordinaria cui avessero diritto nel biennio, sempre quando non ostino gravi ragioni di servizio.

16. Il comando del corpo d'armata di Bologna provvederà per quanto concerne locali, oggetti di cancelleria, personale, riparti di truppa, e mezzi necessari per l'esecuzione degli esperimenti.

I colpi d'artiglieria necessari per l'esperimento pratico dei tenenti di tale arma saranno forniti a cura della Direzione d'artiglieria di Venezia (Sezione staccata di Bologna).

Il Ministro A. DIAZ.

N. **352.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Sottufficiali maestri d'arme.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio R). — 14 giugno 1923.

Con riserva di apportare le conseguenti varienti al regolamento di disciplina ed al regolamento sulla uniforme, il Ministero determina fin da ora che, previa autorizzazione del rispettivo comandante di corpo o capo servizio, sia fatta facoltà ai sottufficiali maestri d'arme:

d'impartire privatamente lezioni di scherma, sia a civili che a militari, nelle ore di libertà e al di fuori delle sale di scherma militari;

di vestire l'abito civile fuori servizio.

Il Ministro A. DIAZ.

N. **353.** — DISPOSIZIONI VARIE. **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** (Divisione personale del Ministero). — 14 giugno 1923.

A seguito della circolare n. 157 corr. anno, si avverte per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti che il tenente colonnello del genio Puglieschi cav. Ubaldo è autorizzato a firmare « d'ordine », per l'ufficio automobilistico, in assenza del colonnello del genio Pugnani cav. Angelo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 354. DISPOSIZIONI VARIE. **Termine utile per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione degli ex militari combattenti.** (Gabinetto del ministro). — 14 giugno 1923.

Si porta a conoscenza di tutti i corpi, comandi ed uffici dipendenti la seguente circolare n. 5316/11 in data 1° giugno corr. emanata da S. E. il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra:

A tutti i Prefetti;

e per comunicazione:

Agli uffici provinciali per le pensioni di guerra.

Con R. decreto-legge del 19 aprile 1923 n. 1071, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 maggio u. s., è stato stabilito col 31 dicembre 1923, l'ultimo termine utile per la presentazione delle domande di concessione di polizza degli ex militari combattenti sia nel 1918, che nel 1° triennio di guerra (24 maggio 1915-31 dicembre 1917).

E' indispensabile che tutti gli interessati possano avere conoscenza al più presto di tale provvedimento, e però prego vivamente la S. V. di voler comunicare quanto sopra ai Sindaci della provincia, raccomandando loro di fare opera affinchè la notizia abbia la più larga diffusione, avvalendosi anche di appositi comunicati nei periodici locali.

Gradirò un cortese cenno di assicurazione. — Il Sottosegretario di Stato: Rocco.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 355. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Termini per proposte e domande di concessione di croci al merito di guerra.** (Direzione generale personali civili ed affari generali Ufficio croci di guerra), — 14 giugno 1923.

1° I termini per la presentazione di proposte e domande relative a concessioni di croci al merito di guerra, per benemerenze generiche acquistate in dipendenza delle campagne della recente guerra, scadono improrogabilmente al 31 dicembre 1923 per i militari residenti nel Regno, e al 30 giugno 1924 per i militari che alla data della presente circolare risiedevano all'estero e non siano rientrati nel Regno interiormente al 1° luglio 1923.

Coloro i quali abbiano ragione di ritenere che siano andate disperse proposte di concessione formulate a loro riguardo, o che comunque credano di aver diritto a tale concessione, potranno, nel termine perentorio sopra accennato, produrre le loro istanze. Dette istanze, corredate degli elementi e documenti che gli interessati potranno produrre, dovranno essere inviate:

a) ai Comandi di corpo d'armata territoriali dai quali dipendono gli enti (distretti, depositi, ecc.), cui i richiedenti appartengono agli effetti matricolari, se essi siano tuttora vincolati ad obblighi di servizio;

b) ai Comandi di corpo d'armata territoriali, nella cui circoscrizione i richiedenti risiedono, se essi siano stati già prosciolti da ogni obbligo di servizio.

I Comandi di corpo d'armata provvederanno ad istruire e deliberare dette istanze, conformemente alle norme contenute nella circolare n. 602 *giornale militare* 1921.

2° Per i reclami contro le decisioni dei corpi d'armata, rimangono ferme le disposizioni della stessa circolare n. 662, nel senso cioè che detti reclami dovranno essere presentati su carta da bollo da L. 2,40 *entro tre mesi dalla data di partecipazione della denegata concessione*, e fatti pervenire al Ministero per il tramite degli stessi Comandi di corpo d'armata che esaminarono e decisero le precedenti domande.

3° Le domande, proposte e reclami, relativi agli ex militari residenti nelle colonie o a militari in servizio in reparti dislocati nelle colonie stesse o, comunque non dipendenti dai predetti Comandi di corpo d'armata territoriali, dovranno essere trasmessi — per il tramite delle competenti autorità gerarchiche — al Ministero.

4° Le disposizioni precedenti non si applicano alle croci di guerra al valor militare, per le quali rimane fermo quanto è stato disposto con la circolare 131 *giornale militare* 1922.

5° I Comandi di corpo d'armata cureranno con tutti i mezzi a loro disposizione, e specialmente a mezzo della stampa locale, affinchè alla presente circolare sia data la massima diffusione.

Le autorità diplomatiche e consolari avranno anch'esse cura di dare alla presente circolare la massima diffusione, specialmente per mezzo delle associazioni ex combattenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 356. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Risarcimento dei danni prodotti da brillamento di proietti nella ex zona di guerra.** — (Direzione generale artiglieria – Divisione amministrativa). — 14 giugno 1923.

A complemento della circolare n. 96 del *giornale militare* del 3 marzo 1922 (dispensa 10), sentito a suo tempo il Ministero delle terre liberate, si dispone:

1. I danni causati da rastrellamento e brillamento di proiettili compiuti *direttamente dall'Amministrazione militare* saranno risarciti dallo Stato, in conformità delle norme contenute nel T. U. 27 marzo 1919, n. 426.

2. *Per i danni così prodotti direttamente dall'Amministrazione militare e verificatisi successivamente al* 31 *dicembre* 1920, si applicano le disposizioni degli art. 6 e 7 della circolare suddetta, avvertendo che, qualora gli uffici del Genio militare siano rimasti estranei alle operazioni di brillamento o di rastrellamento, potranno essere omesse le dichiarazioni del Genio stesso, di cui al medesimo art. 7, essendo sufficiente la dichiarazione dell'Autorità militare preposta ai lavori.

3. *Per i danni, invece, causati direttamente dall'Amministrazione militare e verificatisi prima del* 31 *dicembre* 1920 i singoli interessati dovranno indicare la data sotto la quale fecero già in precedenza domanda di risarcimento all'Autorità militare preposta ai lavori, oppure dovranno far riferimento agli accordi comunque intervenuti con l'Autorità medesima, dandone nell'uno e nell'altro caso le prove opportune. Qualora, poi, per i danni considerati nel presente articolo, non potessero fornire alcuna di tali indicazioni, gli interessati dovranno provare che essi avvennero per opera della Amministrazione militare; tali prove dovranno essere riconosciute valide dalla Direzione di artiglieria competente per territorio.

4. L'art. 3 della predetta circolare n. 96 è sostituito dal seguente articolo:

« La competenza per il risarcimento di tali danni si esercita secondo le norme del citato T. U. e qui appresso riassunte:

« Le commissioni di primo grado per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra competenti per territorio omologano gli accordi intervenuti fra i danneggiati e gli organi finanziari, di cui al seguente n. 5, per indennità non superiori alle L. 500.000 e decidono in sede contenziosa le controversie per indennità non superiori allo stesso limite di L. 500.000.

« Il Ministero delle Terre liberate (1) di concerto col Ministero finanze e sentito il parere di una speciale commissione, omologa i concordati per indennità superiori alle L. 500.000.

« La commissione superiore, poi, sedente a Venezia, giudica in sede di appello le sole controversie decise dalla commissioni di primo grado per indennità superiori alle L. 50,000, essendo nappellabili le decisioni per somme inferiori; e decide in prima e definitiva istanza tutte le altre controversie per indennità superiori alle L. 500.000 ».

Il Ministro — A. DIAZ.

(1) Si ricorda che a norma dell'art. 1 del R. D. 25 febbraio 1923, n. 391, che sopprime il Ministero delle terre liberate, le funzioni ed i poteri relativi al risarcimento dei danni di guerra, sono stati devoluti al Ministero delle Finanze a decorrere dal 1 marzo 1923.

N. 357. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ammissione alla scuola di sanità militare di aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 14 giugno 1923.

1. Col 15 novembre 1923 avrà inizio nella Scuola di sanità militare un corso di mesi sei per aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.

2. Il numero dei posti è di 50 (cinquanta).

Potranno concorrere all'ammissione:

a) Gli ufficiali medici di complemento, quelli della milizia territoriale che facciano domanda di passaggio nel ruolo degli ufficiali medici di complemento, che alla data del 1° giugno 1924 non abbiano superata l'età di 32 anni;

b) Gli ufficiali di complemento delle altre armi e corpi i quali, con età non superiore ai 32 anni alla data del 1° giugno 1924 e laureati in medicina e chirurgia, facciano domanda, in caso di ammissione al corso, dopo superato l'esame preliminare, di passaggio nel ruolo degli ufficiali medici di complemento col grado di sottotenente, rinunziando al grado superiore che rivestono nella propria arma;

c) gli ufficiali in S. A. P. delle altre armi e corpi che, laureati in medicina e chirurgia e non aventi al 1° giugno 1924 età superiore ai 32 anni di età, accettino di essere dispensati dal servizio attivo permanente all'atto dell'ammissione al corso, dopo superato l'esame preliminare e di essere inscritti nel Corpo sanitario militare col grado di sottotenente medico di complemento, rinunziando al grado superiore che rivestono nella propria arma;

d) gli aspiranti medici laureati e i medici civili che non abbiano superata l'età di 28 anni al 1° giugno 1924 e domandino di essere nominati, all'atto dell'ammissione alla Scuola e dopo superato l'esame preliminare, sottotenenti medici di complemento.

3. le domande di ammissione dovranno essere presentate alle Autorità militari competenti (per gli ufficiali in servizio ai Comandanti di corpo da cui dipendono, per quelli in congedo e per i medici civili al Comando del distretto cui appartengono o nella giurisdizione risiedono) non più tardi del 10 settembre.

Le domande dovranno essere corredate da un certificato di visita medica che l'aspirante dovrà subire, presso l'ospedale militare principale nella cui giurisdizione risiede, dal Direttore dello Stabilimento sanitario stesso e nel quale dovrà essere dichiarato che il concorrente, per le sue condizioni fisiche, è idoneo a servizio incondizionato, in territorio e nelle Colonie, sia in pace, sia in guerra.

4. Alla domanda dovrà unirsi un certificato della R. Università, presso la quale il concorrente conseguì la laurea, con la indicazione del punto di laurea e dei punti riportati nelle singole materie, ed eventualmente anche i titoli posseduti (memorie scientifiche, certificati di autorità accademiche, ecc);

5. Qualora il concorrente sia già ufficiale di complemento, allegherà alla domanda una dichiarazione indicante in modo particolare i servizi prestati durante la guerra, ed il corpo o distretto al quale appartiene; copia dello stato di servizio e un rapporto informativo, redatto dai normali compilatori delle note caratteristiche.

Il concorrente, che non sia già ufficiale medico di complemento o di milizia territoriale, dovrà allegare inoltre alla domanda i seguenti documenti legalizzati:

1° Atto di nascita;

2° Certificato del casellario giudiziario;

3° Certificato di buona condotta;

4° Certificato di cittadinanza italiana;

5° Copia del foglio matricolare.

I certificati di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi;

6. I documenti di cui sopra, dai corpi o distretti saranno trasmessi senza indugio alla Direzione di sanità del Corpo d'armata nella cui giurisdizione il concorrente presta servizio, od ha la propria residenza.

La Direzione di sanità, non più tardi del 20 settembre, li trasmetterà al Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare), unendovi per i soli concorrenti di cui ha conoscenza, una breve nota informativa.

7. La graduatoria per l'ammissione alla Scuola predetta sarà fatta in seguito ad una prova preliminare consistente:

a) nell'esame clinico di un ammalato;

b) nello svolgimento di un tema scritto di igiene generale.

In base all'esito di tali esami, alla valutazione dei titoli presentati, la 2ª Commissione mista, istituita ai sensi dell'Art. 6 del R. decreto n. 1597, del 5 novembre 1920, sceglierà i candidati da inviare alla Scuola.

8. Gli esami avranno luogo il 15 ottobre in Roma presso l'ospedale militare Principale di Roma;

9. I concorrenti riconosciuti meritevoli se ufficiali medici di complemento già congedati, saranno richiamati in servizio; se ufficiali di altre armi o corpi in S. A. P. o delle categorie in congedo o medici civili saranno nominati sottotenenti medici di complemento e frequenteranno un corso pratico di sei mesi presso la Scuola di sanità militare. La nomina a tenente medico in S. A. P. con la graduatoria di anzianità relativa sarà fatta in base al risultato degli esami di ammissione, alla classificazione interna della Scuola e agli esami finali sui programmi d'insegnamento.

A parità di merito, avranno la precedenza i più anziani di età.

Il tempo trascorso presso la Scuola di sanità militare per coloro che eventualmente rinunziassero alla nomina o non superassero gli esami finali sarà considerato come servizio d'obbligo di prima nomina.

La nomina degli ufficiali medici reclutati nel servizio attivo, ai sensi della presente circolare, s'intenderà effettuata sotto la data 1° giugno 1924.

10. Oltre a tutti gli altri requisiti prescritti, gli aspiranti, per poter conseguire la nomina ad effettivi, debbono, se ammogliati, aver superato il 25° anno di età alla data del 1° giugno 1924, e di conseguenza quelli di età inferiore dovranno presentare un certificato di stato libero debitamente legalizzato.

Il Ministro A. Diaz.

N. 358. — SERVIZIO SANITARIO. **Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e alle loro famiglie.** — (Direzione centrale del Servizio sanitario militare). — 14 giugno 1923.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

ACQUI. — L'*Albergo Europa* e l'*Albergo del Pozzo* concedono lo sconto del 10 % sul vitto, non disponendo di camere.

L'*Albergo Vittoria* e l'*Albergo Roma* concedono lo sconto del 15 % sui prezzi ordinari.

Gli alberghi *Eden*, *Fiorito* e *Italia* concedono lo sconto del 10 % sui prezzi di alloggio e vitto per i mesi di giugno e settembre, e del 10 % sul solo vitto nei soli mesi di luglio e agosto.

La *Società Le Terme* accorda lo sconto del 15 % sulle tariffe degli alberghi e del 20 % su quelle delle cure agli ufficiali in S. A. P. e loro famiglie sempre quando abbiano alloggio nello stabilimento della Società.

VINADIO. *Le Terme* concedono lo sconto del 20 % sulle cure e del 15 % sui prezzi di vitto e alloggio.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

AMBRIA (Bergamo). — La *Società Anonima Termal-Fonte Bracca* concede un abbuono del 50 % sul prezzo del biglietto d'abbonamento per cura alla sua acqua.

SERMIONE SUL GARDA. — L'*Hôtel Vittoria* fissa il prezzo di pensione giornaliera compresa la camera in L. 25.

La Società anonima *Regie Terme e Grandi Alberghi* concede la riduzione del 40 % sul prezzo del bagno di L. 8 e del 25 % sul prezzo della pensione di L. 35 dei suoi alberghi. Per le persone di famiglia concede lo sconto del 25 % sulla cura e del 10 % sulla pensione.

L'albergo ristorante *Alla Pace* fissa il prezzo di pensione giornaliera in L. 20.

BORMIO. Le *Terme Bormiesi* accordano per i bagni la tariffa speciale concessa alla popolazione indigena.

OROPA BAGNI (Biella). — Lo *Stabilimento Idroterapico* accorda lo sconto del 10 % sui prezzi di tariffa delle pensioni e cure nei mesi di luglio e settembre, e del 5 % nel mese di agosto. Per gli ufficiali affetti da infermità dipendenti da cause di servizio accorda la riduzione del 10 % anche nel mese di agosto ed una riduzione del 50 % sulla tariffa delle cure.

CASINO BOARIO (Brescia). — Le *Terme di Casino Boario* concedono la riduzione del 50 % sul prezzo di entrata giornaliera al proprio stabilimento.

SAN PELLEGRINO (Bergamo). — La società anonima *Volonté* accorda: la cura gratuita con l'acqua minerale mediante bibita; Sconto del 25 % sull'importo del prezzo dei bagni con acqua minerale; Sconto del 25 % sul prezzo di vitto e alloggio nei suoi alberghi, nei mesi di giugno e settembre.

BOGNANCO (Domodossola). — Il *Grande Albergo Milano* accorda la riduzione del 10 % sul prezzo di pensione giornaliera che normalmente pratica.

Il *Grand Hôtel* fa, previa prenotazione, pensioni a L. 38 per il mese di giugno e dal 20 agosto al 20 settembre.

VARALLO SESIA. — L'*Hôtel Parigi* accorda la riduzione del 5 % sui prezzi normali di pensione per un soggiorno non inferiore a giorni 15.

L'*Albergo Croce Bianca* fissa il prezzo di pensione giornaliera in L. 20.

L'*Albergo Gran-Halt* fissa il prezzo di pensione giornaliera il L. 25.

L'*Albergo Alagna* fissa il prezzo di pensione giornaliera in L. 25.

SAINT-VINCENT. — Lo *Stabilimento Fons Salutis* accorda un prezzo di favore (L. 12) all'abbonamento per l'uso dell'acqua minerale, da pagarsi una volta tanto.

Il *Grande Hôtel de la Source* fissa i prezzi di pensione giornaliera in L. 25 per il mese di giugno, e di L. 35-40 per i mesi di luglio e agosto.

MIRADOLO TERME (Pavia). — L'*Albergo Caffè Ristorante Bagni* fissa il prezzo di pensione giornaliera in L. 23.

GRAGLIA SANTUARIO (Biella). — La società anonima *Grandi Alberghi* accorda uno sconto del 10 % all'albergo dell'*Eco*, del 15 % al *Grande Hôtel* tanto sulla pensione che sulla sura allo stabilimento idroterapico durante i mesi di giugno e settembre.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

SIRMIONE. — La società anonima *Terme ed Alberghi* accorda lo sconto del 40 % sulle cure e del 25 % sulla pensione agli ufficiali ed impiegati; lo sconto del 25 % sulle cure e del 10 % sulla pensione per le persone delle famiglie dei predetti.

RECOARO. — L'impresa *RR. Fonti* e *R. Stabilimento* Idro-elettro-terapico accorda il ribasso del 50 % sull'abbonamento al salone con diritto alla bibita delle acque e del 10 % sulle cure idroterapiche.

L'*Hôtel Trettenero* accorda la pensione di L. 25 al giorno nei mesi di giugno, luglio e settembre. Per il solo alloggio L. 5 giornaliere.

L'*Albergo Tre Garofani* accorda la pensione a L. 20. Solo alloggio a L. 6 nei mesi di luglio e agosto.

La *Pensione Ristorante Moderno* accorda pensione di L. 20 nei mesi di giugno, luglio e settembre; nel mese di agosto L. 2 in più.

MONTEGROTTO. — Lo *Stabilimento Termale* accorda lo sconto del 10 % sulle pensioni.

ABANO (Padova). — Lo *Stabilimento Termale al massaggio* accorda la pensione da L. 18 a L. 25 con stanza a tre e a due letti, cura di fango, bagno e servizio.

Lo *Stabilimento Hôtel Terme* accorda lo sconto del 10 % sul solo costo della pensione.

Lo stabilimento termale *Orologio e Todeschini* e lo stabilimento *Hôtel Cortesi Meggiorato* accordano lo sconto del 10 % sui prezzi delle pensioni e del 20 % sui prezzi delle cure.

Lo stabilimento *Molino* fa pensione di seconda classe a L. 30.

Lo stabilimento *Hôtel Trieste* accorda lo sconto del 10 % sui prezzi di listino.

S. PIETRO MONTAGNON (Padova). — Lo *Stabilimento Termale Agostino Braggia* fa pensione di 1ª classe a L. 28, di 2ª classe a L. 24, e di 3ª classe a L. 18.

MONTEORTONE (Padova). — Lo stabilimento *Duc Torri - Morisini* fa trattamento di seconda classe a L. 25, e di terza classe a L. 18.

BATTAGLIA (Padova). — Lo *Stabilimento Termale* fa pensione di prima classe a L. 25 e di seconda classe a L. 20, accordando inoltre sensibili riduzioni sui prezzi delle cure.

BRESSANONE (Trento). — Il *Sanatorio* accorda lo sconto del 10 % sulla pensione giornaliera e del 25 % sulle cure.

PUSTERIA. — L'*Hôtel Neu Prags* fa pensione giornaliera a L. 18.

BRUNICO. — Il *Bagno Selva* fa pensione a L. 20.

MITTERBAD. — Lo *Stabilimento Climatico* accorda il ribasso del 10 %.

BRAIES. — L'*Hôtel Bagni Altprags* fa pensione completa da L. 18 a L. 26.

S. MARTINO DI CASTROZZA. — Il *Grand Hôtel Stabilimento Nuovo* e il *Grand Hôtel Bagni e Regina* accordano il ribasso del 35 %.

PERGINE. — Le *Acque Minerali di S. Orsola* e il *Grand Hôtel Castello* accordano il ribasso del 10 %.

RABBI. — Il *Grand Hôtel* e l'*Hôtel Balbi* accordano il ribasso del 10 %.

CAVELONTE. — I *Stabilimenti Balneari* fanno pensione a L. 16 giornaliere e bagni a L. 2,50 ciascuno.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

PORTO ROSE. — Il *Palace Hôtel* offre pensione a L. 42 giornaliere per vitto, alloggio e cure termali, tassa lusso e servitù compresa.

ABBAZIA. — Il *Circolo Ufficiali* tiene a disposizione degli ufficiali, del personale del Ministero della guerra e delle rispettive famiglie stanze da letto per una persona a L. 3 al giorno e per due persone a L. 5 al giorno. Mensa L. 6 a pasto. Il circolo inoltre offre molte altre comodità e agevolazioni.

L'*Hôtel et Pension Savoie* offre il ribasso del 15 % sulle pensioni giornaliere individuali da L. 30 a L. 40.

L'*Hôtel Palace* accorda lo sconto del 10 % sulla pensione giornaliera di L. 40.

L'*Hôtel Regina* fa pensione giornaliera a L. 35.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

RIOLO BAGNI. L'*Albergo del Gallo* accorda lo sconto del 10 % sulla pensione, previa prenotazione.

CASTROCARO. — La *Pensione Montanari* fa pensioni a L. 20 giornaliere.

La *Pensione Fiorentini* concede lo sconto del 20 % sull'ammontare complessivo.

Le *Terme di Castrocaro* offrono abbonamenti speciali per 15 operazioni (15 bagni - 15 bagni e fango - 15 inalazioni) con la riduzione del 25 % sul prezzo delle tariffe normali ai soli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina in S. A. P. ed agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra. A coloro che alloggeranno presso la *Pensione delle Terme* accorda lo sconto del 10 % sull'ammontare complessivo di alloggio e vitto. Tali facilitazioni non vanno però estese alle famiglie degli ufficiali.

BAGNI DELLA PORRETTA. — Il *Ristorante Masi* concede lo sconto del 10 %.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

TERME DI CASCIANA. — La direzione dello *Stabilimento Termale* offre lo sconto del 50 % sui prezzi ordinari di tariffa delle Terme nei mesi di giugno, luglio e ottobre e del 35 % sui prezzi ordinari di tariffa delle Terme nei mesi di agosto e settembre. I prezzi di pensione complessivi per vitto e camera da un minimo di L. 18 a un massimo di L. 25 giornaliere, a seconda delle varie categorie di alberghi e pensioni.

MONTECATINI. — La *Sezione A. I. A.*, costituita da 42 alberghi, accorda agli ufficiali e sottufficiali in S. A. P. la riduzione del 20 % sui prezzi di pensione, escluso il periodo 20 giugno-20 settembre. Per gli ufficiali e sottufficiali mutilati, concede la riduzione del 30 % sui prezzi di pensione, durante tutta la stagione.

L'*Albergo Anglo-Americano* offre agli ufficiali e famiglie pensioni a L. 25 dal 1° giugno al 15 luglio e dal 20 settembre a tutto ottobre, ed a L. 35 dal 15 luglio al 20 settembre.

La *Società Terme di Montecatini* offre agli ufficiali in S. A. P. la riduzione del 50 % sugli abbonamenti d'ingresso a tutti gli stabilimenti, ed ai sottufficiali caporali e soldati la riduzione del 50 % sugli abbonamenti d'ingresso e su quelli delle altre cure. Ai mutilati ed invalidi di guerra offre la riduzione del 75 %, tanto sugli abbonamenti d'ingresso, quanto su quelli delle altre cure.

SALSOMAGGIORE. — La *Villa Fino* fa pensioni, previa prenotazione, a L. 29.

La *Società Anonima Grandi Alberghi* accorda lo sconto del 10 % sui prezzi ordinari, esclusi i mesi di giugno e settembre.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

NOCERA UMBRA. — Lo *Stabilimento Climatico* accorda la riduzione del 15 % agli ufficiali medici ed alle loro famiglie e dell'8 % a tutti gli altri ufficiali ed impiegati.

FIUGGI. — Il *Grand Hôtel* accorda lo sconto del 15 % sui prezzi ordinari.

La *Pensione Villa Igea* accorda lo sconto del 10 % sulla pensione da L. 40 a L. 45 al giorno.

L'*Albergo e Pensione Elisco* accorda lo sconto del 12 % sui prezzi ordinari.

La *Pensione Eden* accorda lo sconto del 20 % sui prezzi ordinari.

CIVITAVECCHIA. — Il *Grand Hôtel Terme* accorda lo sconto del 10 % sui prezzi di pensione e del 20 % sui prezzi di cura.

L'*Hôtel Italia* fa pensioni da L. 35 a L. 40.

BRACCIANO VICARELLO. — Le *Terme Apollinari* accordano sulle tariffe ordinarie lo sconto del 15 % nel mese di giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre e del 10 % negli altri mesi.

CHIANCIANO. — Oltre alla riduzione del 30 % sulla tariffa normale della cura, gli Hôtels *Milano, Bagni, Salvo, Le Fonti* accordano la riduzione del 10 % sui prezzi di pensione. La *Pensione Salami* fa pensioni da L. 17 a L. 23.

SANGEMINI. — Il *Grand Hôtel* oltre alla tessera gratuita alle fonti, offre riduzioni dal 10 % al 20 %.

La *Pensione Sorelle Forti* accorda lo sconto del 10 % e tessera gratuita alle fonti.

LIVORNO. — L'*Hôtel Corallo* accorda la riduzione del 15 % sui prezzi di pensione e la riduzione del 25 % sulle tariffe di abbonamento alle Terme.

S. GIULIANO. — Lo *Stabilimento di S. Giuliano* accorda riduzione del 20 % sulle tariffe.

ACQUASPARTA. — Lo stabilimento *Acqua dell'Amerino* accorda riduzione del 25 % sui biglietti d'ingresso.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

AGNANO. — La *Società Napoletana per le Terme di Agnano* accorda la riduzione del 25 % sui prezzi delle cure.

CONTURSI. — Le *Terme Rosapepe* concedono, per il colo mese di giugno, la cura gratuita dei bagni agli ufficiali mutilati.

TELESE. — I *Grandi Stabilimenti Balneari* accordano la riduzione del 10 % sul prezzo dei biglietti di abbonamento ai bagni.

BAGNOLI. — La *Società La Pietra Terme Pepere* accorda lo sconto del 25 % sui prezzi di tariffa per le cure termali.

CORPO D'ARMATA DI PALERMO.

ACIREALE. — —Il *Grand Hôtel* accorda lo sconto del 10 % sulle tariffe ordinarie ai soli ufficiali ed ex ufficiali.

I *Bagni Termo-Minerali di S Venera* accordano agli ufficiali e sottufficiali in servizio ed ai mutilati lo sconto del 50 % sui prezzi dei bagni minerali.

TERMINI IMERESE. — Il comune di Termini Imerese accorda lo sconto del 50 % sul prezzo del bagno e del 5 % sulla pensione.

SCIACCA. — Il comune di Sciacca accorda lo sconto del 50 % sulle tariffe dei bagni e gli albergatori del luogo accordano lo sconto del 25 % sugli alloggi.

ALÌ MARINA. — Le *Terme già Granata Cassi-Bile* accordano sui bagni lo sconto del 20 % durante i mesi di giugno e settembre e del 10 % durante i mesi di luglio e agosto. Accordano inoltre, per tutta la stagione, lo sconto del 10 % sul prezzo di alloggio.

NB. - Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale, non assume, in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

Gli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare, per ottenere le dette facilitazioni, dovranno presentare i propri libretti ferroviari di riconoscimento e quelli delle rispettive famiglie.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 359. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Soprassoldo giornaliero di servizio agli automobilisti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 giugno 1923.

A soluzione di quesiti pervenuti a questo Ministero riguardanti la concessione del soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 76 dello specchio III delle indennità eventuali annesso alla circolare 323 *giornale militare* 1917, si fa presente che il soprassoldo stesso deve essere corrisposto solamente ai conduttori di automezzi dell'amministrazione militare, compresi i motociclisti e i sidecaristi, provvisti di regolare certificato di idoneità alla condotta degli automezzi in servizio militare (mod. I). Tale soprassoldo potrà essere anche concesso a quei militari allievi conduttori, limitatamente ad uno solo per automezzo, i quali, pur non essendo provvisti del certificato di idoneità, compiono con l'automezzo regolare servizio.

Il soprassoldo di cui trattasi va corrisposto nei giorni di effettivo servizio, indipendentemente dal numero delle uscite che gli automezzi in parola possono compiere nella giornata.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 360. — TRASPORTI. - **Viaggi a tariffa differenziale C degli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 giugno 1923.

D'accordo con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, è stato portato a trentasei mesi il termine massimo utile per fruire della concessione speciale di cui alla circolare n. 100 del *giornale militare* 1920 (prorogato con circolari 306 del 1921 e 361 del 1922), da computarsi dalla data di effettiva cessazione dal servizio attivo degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri od in posizione ausiliaria speciale.

Detta proroga sarà fatta constare sulle richieste mod. *D*, mediante apposita annotazione in rosso, dalla stessa autorità militare che ebbe a rilasciare le primitive richieste. Analoga annotazione si apporrà sulle rispettive matrici e sulle tessere.

Per il resto rimangono immutate la circolare n. 100 su ricordata e quella n. 135 *giornale militare* c. a.

Il Ministro — A. Diaz.

AVVISI

Norme per l'applicazione dei regi decreti n. 1769, del 16 novembre 1922 e n. 996, del 22 aprile 1923, di cui alle precedenti circolari 284 e 293 del giornale militare corrente anno

Si riporta qui di seguito il decreto del governatore della Tripolitania n. 402 in data 1° maggio 1923, che contiene le norme per l'applicazione del R. decreto n. 1769, del 16 novembre 1922:

Visto il R. decreto 16 novembre 1922 n. 1769, col quale sono rese applicabili le disposizioni relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », alla croce di guerra, ai distintivi d'onore per ferite e mutilazioni riportate in guerra, al personale

che in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 sino a quando non verrà diversamente disposto, ha preso o prenderà parte ad operazioni militari da considerare come vere e proprie operazioni guerresche;

Presi gli opportuni accordi coi Ministeri delle colonie, della guerra e della marina;

DECRETIAMO:

Sono approvate e rese esecutive le seguenti norme per l'applicazione del R. decreto 16 novembre 1922 n. 1769.

1. — *Medaglia commemorativa portante sul verso il motto « Libia »:*

Il governatore conferisce, rilasciando l'apposito brevetto, la medaglia col motto « Libia » a coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al R. decreto 16 novembre 1922 n. 1769.

Sul nastro di detta medaglia (o sul nastro della medaglia stessa già concessa per altri titoli o su quello della medaglia commemorativa della guerra Italo-Turca) sarà apposta, per ciascun ciclo di operazioni, una fascetta d'argento con l'indicazione dell'anno o degli anni pei quali si addiviene alla concessione (Tripolitania 1922-23) senza pregiudizio della opposizione di altre fascette, con analoghe indicazioni, qualora, per altre concessioni consimili, ne scaturisse il diritto successivamente.

Le proposte, o le domande, per la concessione di cui sopra, saranno indirizzate al governo della Tripolitania, comando truppe, corredate di tutte le indicazioni valevoli per effettuare i necessari accertamenti.

Delle concessioni ai militari sarà fatta menzione sugli ordini di servizio del comando truppe che, a mezzo di elenchi di variazione, in duplice copia, ne darà comunicazione al Ministero della guerra o a quello della marina pel personale di detto Ministero, indicando il numero che il brevetto prenderà nell'apposito registro.

La variazione da inscriversi a matricola è la seguente:

« Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Libia » istituita « coi Regi decreti 21 novembre 1912 e 6 settembre 1913, in virtù del R. decreto 16 no- « vembre 1922 n. 1769 per avere preso parte alle operazioni in Tripolitania nell'anno « (o negli anni).....

« Autorizzato in virtù del R. decreto 16 novembre 1922 n. 1769, ad apporre sul na- « stro della medaglia col motto « Libia » (o commemorativa della guerra Italo-Turca) « la fascetta con l'indicazione ..... (di cui sopra) ».

Col brevetto verrà pure distribuita la medaglia col nastro a chi ne è fregiato per la prima volta.

2. — *Croce al merito di guerra pei titoli comuni di cui al R. decreto 205 del 1918.*

Le proposte per la concessione della croce al merito di guerra pei titoli di cui all'articolo 2 del R. decreto 16 novembre 1922 n. 1769 saranno trasmesse al Ministero della guerra, o a quello della marina con le norme date per l'applicazione del R. decreto n. 205 del 1918.

Sarà tenuto presente che ad una stessa persona non potranno essere concesse più di tre croci al merito di guerra pei titoli di cui sopra, cumulativamente con quelle anteriormente concesse.

Il brevetto sarà rilasciato dal Ministero della guerra o da quello della marina ai quali, pertanto, gli elenchi di propósta dovranno giungere con le precise indicazioni relative ai fatti d'arme o alle operazioni che costituiscono titoli per la proposta.

Le concessioni di cui sopra formeranno oggetto di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero della guerra o nei fogli d'ordini della R. Marina e saranno riportate negli ordini di servizio del R. corpo di truppe coloniali; nella formula di variazione già stabilita per le concessioni fatte durante la guerra 1915-1918, sarà richiamato il R. decreto 16 novembre 1922 n. 1769.

3. - *Croci di guerra al valor militare.*

Il personale che in Tripolitania, verrà a trovarsi nelle condizioni previste dal R. decreto 16 novembre 1922 n. 1769, potrà essere proposto per la concessione della croce di guerra al valor militare di cui al R. decreto 7 gennaio 1922 n. 195.

La concessione di tale onorificenza è di competenza del Ministero della guerra o della marina ai quali le relative proposte dovranno essere fatte pervenire, coi relativi documentifi con le consuete norme stabilite per le ricompense al valor militare.

Per la pubblicazione delle croci di guerra al valore si osserveranno le norme di cui al precedente n. 2.

4. — *Speciale distintivo d'onore per i mutilati.*

Il personale di cui al R. decreto 16 novembre 1922 n. 1769, che, in dipendenza ai fatti d'armi o di operazioni militari in Tripolitania previste dal R. decreto stesso, venisse a trovarsi nelle condizioni di cui al R. decreto 21 maggio 1916 n. 460, è autorizzato a presentare domanda per ottenere l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per i mutilati.

Le domande dovranno essere fatte pervenire ai Ministeri della guerra o della marina con le norme in vigore pel conferimento del distintivo stesso ai mutilati durante la guerra 1915-18.

I Ministeri predetti, seguendo le norme di cui sopra, concederanno l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo, rilasciandone relativo diploma.

Nel brevetto, nelle variazioni e sui documenti persoiali sarà fatta sempre menzione del R. decreto 16 novembre 1922 n. 1769.

5. — *Distintivo d'onore per i militari feriti in combattimento in Libia.*

Al personale di cui al R. decreto 16 novembre 1922 n. 1769, che ha riportato o riporterà ferite nelle circostanze e nei limiti di tempo previsti dal R. decreto stesso, potrà essere concesso dal comandante del R. corpo di truppe coloniali o dal Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare) di fregiarsi del distintivo d'onore istituito pei militari feriti nella guerra 1915-18.

Le norme pel personale del R. Esercito sono le stesse già in vigore durante la predetta guerra (circolare 182 del *giornale militare* 1917, e 23 del *giornale militare* 1918) e la variazione dovrà essere così formulata:

« Autorizzato a fregiarsi di . . . . . (oppure un secondo, un terzo, ecc.) distin-« tivo d'onore per ferita o lesione od infermità riportata il . . . . . in Tripolitania (R. decreto 16 novembre 1922) ».

Con elenco di variazione, in duplice copia, verrà subito data comunicazione al Ministero della guerra o a quello della marina della concessione fatta.

Per il personale della R. Marina saranno eseguite le norme dettate con le circolari 1369 del 1° marzo 1917 e 567 del 25 gennaio 1918 del Ministero della marina.

Il certificato comprovante l'autorizzazione sarà analogo a quello usato in Patria (circolare 182 del *giornale militare* 1917 e circolari predette).

Il governatore della Tripolitania VOLPI.

Con eguale decreto del governatore della Cirenaica in data 26 maggio 1923 le norme sopra riportate sono applicabili anche in Cirenaica in esecuzione del R. decreto 22 aprile 1923, n. 926 (circolare n. 293 del " giornale militare „ 1923).

Gabinetto di cultura della scuola di guerra.

L'accoglienza benevola ed assai lusinghiera incontrata dai primi numeri del « Bollettino » ha decisa la Presidenza del Gabinetto di Cultura a proseguire nella pubblicazione, provvedendo alla stampa di altri quattro numeri, i quali verranno pubblicati con la seguente successione:

4º Luglio-Agosto;

5º Settembre-Ottobre;

6º Novembre;

7º Dicembre.

In questi numeri appariranno le conferenze tenute nei decorsi mesi, in questo centro culturale, da personalità del mondo scientifico, letterario e militare e non pubblicate finora, alcuni lavori presentati al concorso bandito dalla circolare in data 27 maggio 1922 ed altri studi. Inoltre il « Notiziario » verrà maggiormente ampliato e curato.

Per rendere possibile l'acquisto di questi altri quattro numeri — che vengono offerti a migliori condizioni, come fu promesso nel precedente avviso in data 28 marzo c. a. — il Gabinetto di Cultura comunica che i « Bollettini » nn. 4, 5, 6 e 7, di circa 90-100 pagine ciascuno, vengono posti in vendita agli ufficiali, sia in servizio che in congedo, sia ai soci che ai non soci, ai seguenti prezzi:

1 numero: per i non soci L. 2, per i soci L. 1.65;

4 numeri: per i non soci L. 7 50, per i soci L. 6.

Gli ufficiali che desiderano ricevere il « Bollettino » dovranno farne richiesta al Comando della Scuola di Guerra (Ufficio Pubblicazioni) accompagnandola dal relativo importo, aumentato di L. 0.05 per la riscossione della cartolina vaglia, qualora il pagamento venga effettuato con tale mezzo.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7, anno 1923, circolare 68:

A pagina 237, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Monti Guido il parigrado Morichini Carlo, delegazione trasporti militari Firenze.

A pagina 241, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Tallarino Alberto il parigrado Tedesco Mario, 1 pesante.

Dispensa 15, anno 1923, circolare 158:

A pagina 430, alinea 1º, riga 3ª, dopo: elmetto metallico con fregi dell'arma o corpo, *leggasi*: (in metallo argentato o dorato).

A pagina 438, allegato n. 2, in corrispondenza di granatieri, *leggasi*: panno scarlatto con alamari (attuali) in argento per i sottufficiali, in cotone bianco per la truppa.

Dispensa 27, anno 1923, circolare 327.

A pagina 740, il 2 periodo della predetta circolare, sino alle parole agli appositi uffici stralcio, deve essere modificato come appresso: Verificandosi il caso in cui i materiali, pur risultando regolarmente spediti, non siano stati ricevuti dagli enti militari destinatari, il consiglio d'amministrazione o il consegnatario di questi enti deve ugualmente assumerli in carico per discaricarne l'ufficio speditore e provvedere quindi ad inviare le richieste di scarico di tali materiali agli appositi uffici stralcio ecc....

Dispensa 27ª, anno 1923, circolare 335:

A pagina 769, nella colonna: Sessioni di esame, *invece di*: 2, *leggasi*: 1; e nella colonna: Appelli, *invece di*: 4, *leggasi*: 2.

Prezzo della presente dispensa L. **0.40**

(128) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

BIBLIOTE 813

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1923 — 22 Giugno

N. 361 – 18 aprile 1923. — PUBBLICAZIONI MILITARI. Aggiunte e varianti alla « Istruzione provvisoria per il pezzo da 75/13 - Mod. 915 P. B. - numero d'ordine 235 dell'elenco provvisorio - Edizione 1919 » . . . . *Pag.* 814

» 362 – 18 aprile 1923. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione provvisoria per il pezzo da 100/17 - Mod. 914 - Edizione 1919 ». *Pag.* 814

» 363 – 18 aprile 1923. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - Volume 1° - Fascicolo provvisorio - Servizio dell'obice da 100/17 - Mod. 914 - Pubblicazione n. 1172 - Edizione 1921 » . . . . . *Pag.* 815

» 364 – 3 maggio 1923. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1213, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità e di morte e per la presentazione delle domande pel conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra . . . . . *Pag.* 815

» 365 – 13 maggio 1923. STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene sostituito il presidente della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, e 96 del relativo regolamento . . . . *Pag.* 816

» 366 – 7 giugno 1923. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1245, che estende alle nuove Provincie la legge ed il regolamento sulla cittadinanza . . . . *Pag.* 817

» 367 – 21 giugno 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento carburanti e lubrificanti agli enti militari . . . . . *Pag.* 818

» 368 – 21 giugno 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati di idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (mod. 1). *Pag.* 821

» 369 – 21 giugno 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme di applicazione del R. decreto n. 945 del 19 aprile 1923, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari . . . *Pag.* 827

» 370 – 21 giugno 1923. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione delle « Norme provvisorie per gli operai temporanei delle amministrazioni militari ». *Pag.* 830

» 371 – 21 giugno 1923. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Rettifiche da apportare alla 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - Volume 1° - Fascicolo provvisorio - Servizio dell'obice da 100/17 - Mod. 914 - Pubblicazione 1172 - Edizione 1921 » . . *Pag.* 833

» 372 – 21 giugno 1923. — SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria . . . . . *Pag.* 833

N. 373 – 21 giugno 1923. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria . . . . . *Pag.* 834

» **374 – 21 giugno 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Modificazioni delle disposizioni in materia di indennità di caro-viveri . . *Pag.* 835

» **375 – 21 giugno 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ex militari riespatriandi . . . . . *Pag.* 841

» **376 - 21 giugno 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Obbligo di servizio degli ufficiali di complemento di nuova nomina . . . . . *Pag.* 841

» **377 – 21 giugno 1923.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 842

AVVISI . . . . . *Pag.* 843

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 852

Circolare N. **361.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla « Istruzione provvisoria per il pezzo da 75/13 – Modello 915 P. B – Numero d'ordine 235 dell'elenco provvisorio – Edizione 1919 ».** — (Direzione generale di artiglieria). — 18 aprile 1923.

È stata pubblicata la seconda serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione provvisoria per il pezzo da 75/13 - mod. 915 P. B. - edizione 1919 ».

I comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne richiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.15.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **362.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla « Istruzione provvisoria per il pezzo da 100/17 – Modello 914 – Edizione 1919 ».** — (Direzione generale di artiglieria). — 18 aprile 1923.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione provvisoria per il pezzo da 100/17 - mod. 914 - edizione 1919 ».

I comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne richiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.15.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 363. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo – Volume 1° – Fascicolo provvisorio – Servizio dell'obice da 100/17 – Modello 914 – Pubblicazione n. 1172 – Edizione 1921 ».** — (Direzione generale di artiglieria). — 18 aprile 1923.

È stata pubblicata la seconda serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo - Volume 1° - Fascicolo provvisorio - Servizio dell'obice da 100/17, modello 914 - Edizione 1921 ».

I comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne richiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.10.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 364. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - PENSIONI. — **R. decreto-legge 1213, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità e di morte e per la presentazione delle domande pel conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). – 3 maggio 1923. – (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 12 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico suddetto;

Visto il decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1922, n. 1306;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le istanze per il conseguimento delle pensioni e degli altri assegni privilegiati di guerra, in dipendenza degli eventi di servizio di cui all'art. 1 del R. decreto legge 20 settembre 1922, n. 1306, debbono essere presentate non più tardi del 31 dicembre 1923.

Trascorso tale termine le istanze saranno irricevibili.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 20 settembre 1922, n. 1306, il termine fissato dall'art. 2 di detto decreto è ridotto a sei mesi, entro il quale termine deve essere presentata, sotto pena di decadenza, anche l'istanza per il conseguimento della pensione o dell'assegno privilegiato di guerra.

Art. 3.

Le istanze di cui ai precedenti articoli debbono essere presentate direttamente al sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, che ne rilascierà regolare ricevuta, ed inviate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. 365. STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto col quale viene sostituito il presidente della commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, e 96 del relativo regolamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Visto l'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il generale di corpo d'armata DI GIORGIO cav. Antonino è nominato presidente della commissione di cui agli articoli 70 della legge e 96 del regolamento sovracitati, in sostituzione del generale di corpo d'armata CROCE cav. Giovanni.

I Nostri ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — DI REVEL.

N. 366. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1245, che estende alle nuove Provincie la legge ed il regolamento sulla cittadinanza.** — (Gabinetto del ministero) - 7 giugno 1923. (*Gazzetta Ufficiale* n. 140, del 15 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Salvo quanto dispongono la sezione VI, della parte III, del trattato di San Germano, l'art. 7 n. 2 del trattato di Rapallo, il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, per l'acquisto della cittadinanza italiana in conseguenza dell'annessione, sono pubblicati ed hanno vigore, anche nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 la legge 13 giugno 1912, n. 555 e il regolamento per la esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Art. 2.

Agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, la nascita e la residenza nei territori annessi, anteriormente all'annessione, equivalgono alla nascita e alla residenza nel Regno.

Art. 3

Fino a quando non sarà stato esteso ed attuato nei territori annessi l'ordinamento dello stato civile, il Ministro dell'interno avrà facoltà di emanare disposizioni in via transitoria relativamente alle autorità presso le quali si devono compiere gli atti che giusta la legge e il regolamento predetto, devono compiersi avanti all'ufficiale dello stato civile (giuramento, dichiarazioni prevedute dalla legge e simili).

L'art. 8 della legge sopra indicata si applica anche ai cittadini italiani che abbiano acquisita una cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, o abbiano accettato un impiego da un governo estero o siano entrati in servizio militare di potenza estera prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

N. 367. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Rifornimento carburanti e lubrificanti agli enti militari.** (Ufficio automobilistico). 21 giugno 1923.

Col 1° luglio 1923 non sono più ammessi versamenti in tesoreria con ricupero di somme; in conseguenza la circolare n. 6 del *giornale militare* 1923 è abrogata e le norme relative sono sostituite dalle seguenti:

I prelevamenti della benzina presso la Società italo-americana pel petrolio (Siap) saranno effettuati soltanto dagli enti militari a ciò autorizzati dai rispettivi comandi di corpo d'armata e nei limiti da questo stabiliti in base all'accertato fabbisogno mensile, mentre da detti enti sarà a loro volta provveduto nel modo più opportuno al rifornimento a quelli dipendenti.

Il carburante sarà prelevato dietro rimessa al deposito della società di apposito buono del modello prescritto, quale qui di seguito si riporta.

L'ente prelevatario rilascerà alla ditta fornitrice il buono di prelevamento e la ricevuta del buono stesso, trattenendo per proprio controllo la matrice dalla quale fu staccato il buono.

La società Siap, assuntrice della fornitura, trasmetterà mensilmente alla direzione centrale automobilistica di Bologna le fatture della merce consegnata entro il mese precedente, corredandole coi buoni di prelevamento e trattenendo le ricevute dei medesimi.

La direzione centrale automobilistica, trasmetterà anche mensilmente al Ministero i documenti relativi all'emissione del mandato di pagamento della benzina fornita nel mese precedente allegandovi la richiesta di carico ed il verbale di collaudo. La Siap, dopo aver riscosso l'ammontare della fattura, restituirà alla direzione centrale automobilistica le relative ricevute dei buoni di prelevamento riflettenti il pagamento.

La direzione centrale automobilistica manderà ad ogni ente prelevatario di benzina una nota a madre e figlia per comunicare l'ammontare della benzina prelevata, ammontare questo che dovrà essere portato in diminuzione degli assegni a disposizione di ciascuno degli enti stessi.

La direzione centrale automobilistica trasmetterà inoltre la richiesta definitiva di scarico della benzina da essi enti prelevata.

Gli enti prelevatari tratterranno la madre della predetta nota ed assumeranno in carico la benzina restituendo alla direzione centrale automobilistica debitamente firmata la detta richiesta di scarico e trasmetteranno al Ministero della guerra (ufficio automobilistico), firmata per accettazione della diminuzione di assegno la figlia della nota ricevuta.

Per la benzina di aviazione, il petrolio, gli oli lubrificanti, i grassi e gli stracci, *di cui si hanno ancora delle scorte disponibili di proprietà dell'amministrazione militare*, i rifornimenti dovranno farsi nel seguente modo:

a) per la benzina di aviazione le richieste dovranno continuare ad essere rivolte direttamente al Ministero della guerra (ufficio automobilistico) che provvederà a soddisfarle a mezzo della direzione centrale automobilistica;

b) per il rifornimento e la distribuzione del petrolio, degli oli lubrificanti, dei grassi e degli stracci, provvederanno i depositi presidiari i quali, anzichè essere affidati, come per il passato, ad uffici del genio o del commissariato militare, saranno gestiti dai raggruppamenti trasporti che hanno assorbito ormai quasi tutto il servizio attinente all'automobilismo.

E pertanto i raggruppamenti stessi in base al consumo medio mensile delle predette materie, si rivolgeranno tempestivamente agli enti sottoindicati per rifornirsene:

Per il petrolio alla sezione staccata del genio, Spezia.

Per gli oli lubrificanti alla sezione staccata del genio, Genova.

Per gli stracci alla direzione centrale automobilistica, Bologna.

Le norme per il rifornimento sono le seguenti:

I raggruppamenti trasporti ricevuta la merce, rilasceranno apposita ricevuta agli enti fornitori che si daranno scarico delle materie prelevate dai raggruppamenti, senza pagamento, ed invieranno alla direzione centrale automobilistica apposita richiesta di scarico con annessa la ricevuta dell'ente prelevatario.

I raggruppamenti provvederanno alla distribuzione del petrolio, oli, ecc., agli enti del rispettivo corpo d'armata che rilasceranno all'uopo un buono di prelevamento uguale a quello della benzina auto. Tali buoni saranno inviati dai raggruppamenti alla direzione centrale automobilistica la quale provvederà al riguardo analogamente a quanto è detto per la benzina auto, (precedenti comma 7 ed 8).

Gli enti aeronautici prelevatari di benzina avio, lubrificanti, grassi e stracci ancora disponibili in depositi militari pagheranno l'importo delle materie prelevate alla direzione centrale automobilistica di Bologna nel modo indicato nel penultimo comma della circolare 350 del *giornale militare* c. a. avvertendo che il versamento in tesoreria viene fatto a favore del bilancio d'entrata.

Data l'ubicazione dei corpi d'armata e la necessità di evitare, per quanto è possibile, inutili spese di trasporto, i raggruppamenti nel richiedere le merci (petrolio, lubrificanti e stracci) provvederanno che il fabbisogno per gli enti che si trovano nel territorio di divisioni lontane dalle sedi di corpo d'armata, affluisca direttamente ai propri distaccamenti dislocati alle stesse divisioni i quali provvederanno alla distribuzione delle materie di consumo agli enti nella circoscrizione territoriale della propria divisione.

I raggruppamenti però sono sempre essi incaricati di riunire i buoni di prelevamento rilasciati ai dipendenti distaccamenti e di inviarli alla direzione centrale automobilistica.

Per accertarsi che la benzina auto, che i corpi prelevano dalla società, abbia i requisiti voluti dal contratto, i raggruppamenti faranno eseguire saltuarie visite presso i depositi della società, nel territorio del proprio corpo d'armata, e redigeranno apposito verbale di collaudo.

Roma, giugno 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

MODELLO DEL BUONO DI PRELEVAMENTO DELLA BENZINA.

← cm. 6 → ← cm. 15 → ← cm. 6 →

cm. 15

Matrice

del buono di prelevamento benzina

Serie..... N.....

Corpo prelevatario.....

.....

.....

Buono *per Kg*..... *di benzina*, (1)

A..... *li*.... 192...

IL COMANDANTE

.....

bollo

(1) Da conservarsi dal Corpo prelevatario.

BUONO PRELEVAMENTO BENZINA (1)

Serie..... N.....

La « Società Italo Americana pel petrolio » (*Deposito di* .....)

consegnerà per il presente buono Kg..... *di benzina al* (2) .....

.....

A ..... *li* ..... 192...

IL COMANDANTE

.....

(1) Da allegarsi alla fattura.
(2) Corpo prelevatario.

Serie..... N.....

(1) **Ricevuta** *del Buono per Kg*..... *di benzina consegnata al* (2)....

.....

.....

A..... *li*..... 192...

IL COMANDANTE

.....

bollo

(1) Da trattenersi presso la Ditta sino al pagamento avvenuto e poscia restituito alla Direzione Centrale Automobilistica di Bologna.
(2) Corpo prelevatario.

N. 368. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (mod. 1).** — (Ufficio automobilistico). — 21 giugno 1923.

A datare dal 1° agosto p. v., il rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (mod. 1) ai militari del R. Esercito è di competenza dei raggruppamenti trasporti.

Il certificato in oggetto potrà essere rilasciato:

a) agli ufficiali incaricati delle istruzioni automobilistiche presso le scuole militari e quelle allievi ufficiali di complemento e sottufficiali;

b) agli ufficiali allievi del corso superiore automobilistico, risultati idonei agli esperimenti finali;

c) agli ufficiali allievi della scuola di guerra, risultati idonei ai corsi motociclistici che annualmente si svolgono presso la scuola medesima;

d) ai militari dell'arma dei RR. CC., limitatamente a quelli preposti alle istruzioni automobilistiche od alla condotta ed impiego degli autoveicoli ai reparti dell'arma assegnati in dotazione organica,

e) ai militari dei reparti bersaglieri ciclisti, limitatamente al personale montato su motocicli, o preposto alla condotta degli autoveicoli, in dotazione organica ai reparti stessi;

f) ai militari delle squadriglie auto-blindo-mitragliatrici;

g) ai militari del reparto carri armati;

h) ai militari dei reggimenti d'artiglieria aventi automezzi in dotazione organica; per la truppa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

i) ai militari dell'arma del genio delle specialità aventi automezzi in dotazione organica; per la truppa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

l) ai militari del servizio trasporti, esclusi quelli preposti ai gruppi treno;

m) ai militari rivestiti di particolari incarichi presso enti militari, per i quali si ravvisi opportuna la concessione del certificato in parola, e volta a volta designati dal Ministero;

n) agli operai borghesi degli stabilimenti militari incaricati del collaudo o della condotta degli autoveicoli militari agli stabilimenti stessi assegnati, e per i quali sia intervenuta precisa autorizzazione del Ministero

I raggruppamenti trasporti, ciascuno per il territorio di propria giurisdizione, sono i soli enti autorizzati all'effettuazione delle prove d'esame per l'abilitazione alla condotta degli autoveicoli al personale avente titolo alla concessione del certificato.

In via eccezionale, e per i compiti affidati, tale autorizzazione è estesa alla direzione del corso superiore automobilistico in Torino, per gli ufficiali allievi.

Gli esperimenti prescritti debbono rigorosamente *accertare non solo la completa padronanza della guida dell'autoveicolo, ma anche la conoscenza minuta ed esatta di tutti i meccanismi di esso e la capacità a provvedere alle riparazioni più urgenti.*

Tali accertamenti, necessari per conferire al certificato l'esatto valore e per garantire l'amministrazione militare dalle responsabilità civili e penali derivanti dalla eventuale insufficiente osservanza del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, esigono, a maggior ragione, una particolare e più profonda indagine nei confronti degli ufficiali, i quali sono in massima chiamati ad impartire, ai propri dipendenti, istruzioni automobilistiche.

Le accennate prove d'esame teorico-pratiche saranno pertanto fatte eseguire da apposita commissione di tre ufficiali, presieduta dal comandante del raggruppamento trasporti ed in sua vece dall'ufficiale più anziano, in servizio con mansioni automobilistiche. Detta commissione *sotto la propria responsabilità*, compilerà e firmerà il verbale d'idoneità.

Pei reparti e corpi dislocati nelle sedi di comando o di distaccamento automobilistico dei raggruppamenti trasporti, gli esami di abilitazione avranno luogo presso quest'ultime unità. Nelle sedi di comando dei raggruppamenti in parola la commissione sarà costituita da ufficiali dei raggruppamenti stessi; presso i distaccamenti, dal presidente di cui al precedente capoverso, dal comandante del distaccamento e dall'ufficiale istruttore dei reparti e corpi a cui appartengono i militari esaminandi.

Nel caso di reparti e corpi, dislocati in sede non di raggruppamento o di distaccamento automobilistico del medesimo, gli esami di abilitazione saranno sostenuti presso gli stessi reparti e corpi e la commissione, costituita da due ufficiali a cui appartengono i militari da esaminarsi, sarà però sempre presieduta dal presidente innanzi stabilito.

Per i militari isolati gli esami avranno sempre luogo presso i comandi di raggruppamento trasporti.

I verbali d'idoneità dei militari sottoposti ad esperimenti dovranno essere compilati distintamente per ufficiali e truppa; in essi i militari saranno elencati in uno specchio nel quale figureranno, in apposite colonne, le indicazioni seguenti:

per gli ufficiali: grado - arma - categoria - casato e nome - paternità - corpo presso il quale presta servizio - carica disimpegnata - autorizzazione del ministero;

per la truppa: grado - arma - corpo al quale è effettivo - classe di leva - distretto di leva - numero di matricola - casato e nome - paternità - carica disimpegnata - autorizzazione del Ministero.

I verbali compilati e firmati, controdistinti da un apposito numero, dovranno dai raggruppamenti trasporti e dal corso superiore automobilistico, in duplice copia, essere trasmessi, possibilmente periodicamente, al 1° di ogni mese (pel corso superiore automobilistico alla fine di ogni corso), al Ministero (ufficio automobilistico) il quale provvederà a restituirne una copia vistata, autorizzandone senz'altro la concessione.

In possesso dei verbali restituiti ed autorizzati, gli enti interessati procederanno alla compilazione, e consegna ai titolari, dei certificati mod. 1.

Detti certificati, compilati secondo il modello annesso alla presente circolare, dovranno essere richiesti al comando degli stabilimenti militari di pena (direzione laboratori Gaeta).

La direzione centrale automobilistica alla data del 31 luglio p. v. cesserà dal rilasciare i certificati in oggetto. Provvederà pertanto ad impartire tempestivamente ai raggruppamenti trasporti le istruzioni del caso circa la tenuta dei registri e dello schedario inerenti ai certificati stessi, allo scopo di disciplinare la nuova e delicata attribuzione con unicità di criterio e d'indirizzo.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative alla concessione dei certificati d'idoneità, in contrasto con le presenti norme.

Il Ministro — A. Diaz.

I

(Mod. N. 1).

MINISTERO DELLA GUERRA

CERTIFICATO D'IDONEITÀ

ALLA CONDOTTA DI AUTOVEICOLI

IN SERVIZIO MILITARE

N. . . . . . .

cm. 12

cm. 8,5

Frontispizio.

Cartoncino di colore marrone — (inscrizione in nero).

2

AVVERTENZE

1. Al titolare del presente certificato è consentita la conduzione dell'autoveicolo indicato in solo servizio militare, sempre che, a norma delle prescrizioni ministeriali, ne abbia anche autorizzazione dall'ente corpo o reparto al quale appartiene l'autoveicolo stesso.

2. Deve essere presentato ad ogni richiesta sia di autorità militare come di agenti della forza pubblica.

3. Non può essere ceduto ad altri per nessun motivo.

4. In caso di smarrimento del presente certificato, il militare dovrà essere sottoposto a nuova prova.

Il presente mod. 1 dà diritto al militare, inviato in congedo, di ottenere gratuitamente dalle R. Prefetture del Regno, il certificato di condurre automobili in servizio civile dietro semplice presentazione di una domanda e senza l'obbligo di essere sottoposto ad altri esami.

A detta domanda dovrà essere unito:

a) il presente mod. 1;

b) il foglio di congedo illimitato;

c) il certificato di residenza;

d) il certificato penale;

e) la fotografia legalizzata da un notaio.

(Estratto della circ. 942 04476 del 24 febbraio 1919 del Min. LL. PP. ufficio speciale delle F. F.

Interno — (parte sinistra).

3

RAGGRUPPAMENTO TRASPORTI

In seguito ad autorizzazione del Ministero della guerra in data . . . . . .

Visto il verbale n. . . . in data . . . . . constatante l'esito favorevole dell'esperimento di idoneità alla condotta di . . . . . in Servizio Militare, sostenuto dal . . . . . di . . . . . nato il . . . . . , ... al N. . . . . , di matricola del distretto di . . . . . si dichiara il . . . . . idoneo a condurre . . . . . in Servizio Militare.

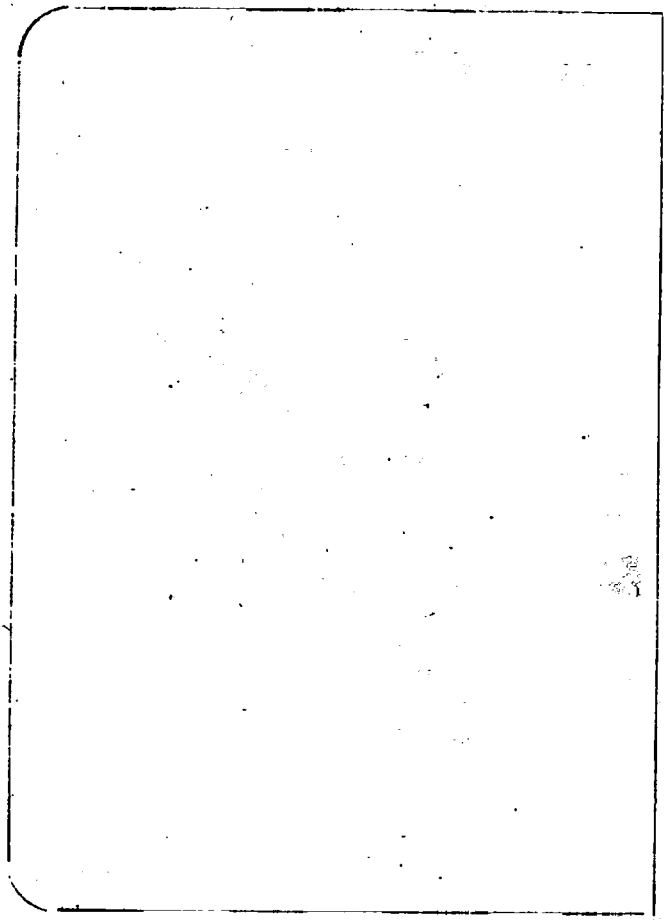
. . . . . *li,* 192

Il Comandante del Raggruppamento

.....

Interno — (parte destra).

4



Ultima pagina.

N. 369. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme di applicazione del R. decreto n. 945, del 19 aprile 1923, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari.** — (Direzione generale di artiglieria). 21 giugno 1923.

In merito all'applicazione del R. decreto 19 aprile 1923 n. 945 (circolare n. 278 *giornale militare* c. a.) il Ministero determina quanto in appresso:

1. Il licenziamento, che dovrà aver luogo dal 1° *luglio* 1923 è motivato dalla riforma della costituzione delle maestranze; e perciò, dovrà essere sempre indicato sugli stati di servizio e sulle eventuali dichiarazioni di cessazione dal servizio richieste dagli interessati, anche se non fossero riammessi al 1° luglio 1923, con la seguente formula: « Licenziato dal 1° luglio 1923 a norma dell'art. 1 del R. decreto 19 aprile 1923 n. 945 e successive modificazioni ».

2. Per gli operai a matricola che al 30 giugno 1923 si trovano nella posizione di dispensati o sospesi perchè alle armi o sottoposti a giudizio, il licenziamento avrà luogo lo stesso giorno in cui, avendone diritto a norma del regolamento in vigore, essi dovrebbero essere riammessi.

3. Con apposito ordine del giorno dovrà essere pubblicato l'elenco nominativo di tutti gli operai a matricola licenziati dal 1° luglio 1923, a norma dell'art. 1 del R. decreto 19 aprile 1923 n. 945 e successive modificazioni, pei quali è perfetto al 30 giugno 1923 il diritto a pensione.

4. Per uniformarsi a recente giurisprudenza della Corte dei conti, fra le modificazioni in corso al citato decreto n. 945, vi è quella che le campagne di guerra concorrono al raggiungimento del minimo degli anni di servizio per la pensione (nel caso presente: 19 anni, 6 mesi e 1 giorno).

Tali aumenti non sono in alcun caso ammessi per gli operai provenienti dall'ex governo austro-ungarico.

5. L'aumento del quarto del servizio prestato nei polverifici od in mestieri insalubri (circolare n. 413 *giornale militare* 1919) concorre soltanto alla formazione del minimo di 25 anni di servizio (24 anni, 6 mesi ed 1 giorno).

6. Per tutti gli altri aumenti previsti dalle leggi (Navigazione - Mar Rosso - Colonie, ecc.) giudicherà la Corte dei conti nei singoli casi; però gli operai i quali, per effetto della eventuale valutazione di questi ultimi aumenti, raggiungessero almeno 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio utile a pensione e che intendessero domandarne la liquidazione, dovranno essere compresi nell'ordine del giorno di cui al precedente art. 3.

Nel frattempo saranno loro corrisposti gli acconti spettanti sull'eventuale pensione, valutando come utili gli aumenti di servizio contemplati nel presente articolo; però il pagamento degli acconti mensili dovrà cessare allorquando la somma complessiva corrisposta raggiunga l'ammontare degli indennizzi spettanti nel caso di rigetto della domanda di liquidazione di pensione.

7. Le frazioni di anno superiori a 6 mesi di servizio devono valutarsi come anno intero, le altre si trascurano.

8. Gli indennizzi minimi di cui al comma *b*) dell'art. 10 del R. decreto 19 aprile 1923 n. 945, non spettano a coloro che contino un servizio non superiore a sei mesi.

9. Il servizio militare *pei soli operai a matricola* in qualsiasi tempo prestato è utile agli effetti sia della pensione sia degli indennizzi.

10. Pel computo degli indennizzi agli operai straordinari devesi tener conto del solo servizio prestato da operaio senza interruzione dall'ultima ammissione (lettera *b*) art. 10 R. decreto n. 945).

11. Agli operai a matricola eventualmente già provvisti di pensione ordinaria o privilegiata non compete alcun indennizzo pel successivo servizio da essi prestato, utile a pensione, qualora essi intendano farlo valere per la liquidazione di una maggiore pensione. Se, invece, intendano per tali ultimi servizi riscuotere l'indennizzo, dovranno dichiarare per iscritto che rinunziano all'aumento di pensione, ed in tal caso nel computo degli indennizzi non sarà tenuto alcun conto dei precedenti servizi, militari e civili ai quali si riferisce la pensione di cui godono.

12. Per quanto concerne gli indennizzi non devono valutarsi come interruzioni, le licenze e le sospensioni non superiori a due mesi, nè quelle derivanti da disposizioni amministrative pel licenziamento e l'immediata successiva riammissione.

Il servizio militare — che è valutabile solo per gli operai a matricola come è detto nel precedente art. 9, non costituisce però interruzione, e debbono perciò essere computati per gli operai straordinari anche i servizi prestati come tali nella stessa amministrazione anteriormente alla chiamata alle armi, purchè immediatamente precedenti alla chiamata medesima e sempre quando la riammissione sia avvenuta entro due mesi dal congedamento.

13. Si avverte che tra le modificazioni in corso al citato decreto, ve n'è una per effetto della quale gli indennizzi stabiliti dal relativo art. 10 comma *b*), competono, naturalmente con le stesse modalità stabilite dal detto articolo anche agli operai a matricola, senza diritto a pensione, pei servizi da essi eventualmente prestati, senza interruzione, immediatamente prima dell'iscrizione a matricola, come operai straordinari.

14. Se qualche capo operaio già a matricola venisse riassunto come semplice operaio pure a matricola dal 1° luglio 1923, si dovranno fare le seguenti variazioni matricolari:

Tale licenziato a norma dell'articolo 1 *R. decreto* 19 *aprile* 1923
n. 945 1° *luglio* 1923
Riammesso quale operaio a matricola con la paga di L. . . . . . *all'ora* 1° *luglio* 1923

La paga non potrà in ogni caso essere superiore a quella massima stabilita per gli attuali operai di 1ª categoria *B*.

15. Gli operai, non a matricola, che costituiranno la massa delle maestranze, saranno denominati *temporanei*. Essi saranno regolati da norme speciali di imminente emanazione, che si informano a criteri decentrativi, basati sulla massima autonomia delle autorità competenti, cui resterà come vincolo essenziale quello di non eccedere in alcun modo gli assegni loro fatti per l'andamento normale del servizio e per le commesse di lavoro loro affidate.

16. Tutto il personale da mantenersi e da assumere a matricola dovrà essere avvertito che il Ministero si riserva di modificare le disposizioni regolamentari in vigore e che fra tali modificazioni vi saranno: l'abolizione del soprassoldo per gli operai che lavorano ad economia; la riduzione di esso dal 30 al 10 % pei capi operai; l'abolizione degli avanzamenti a periodi fissi, venendo adottato invece il criterio della scelta assoluta.

Ciascuno di essi dovrà dichiarare per iscritto di accettare incondizionatamente tali disposizioni generiche.

17. Agli operai temporanei sarà assegnata la paga (senza supplemento o mancato cottimo) distintamente dalla indennità caro-viveri — come è stato indicato nel modello di contratto di lavoro — nella rispettiva misura della piazza.

A tale scopo è necessario che i direttori raccolgano subito, se già non lo abbiano fatto, le necessarie informazioni, in modo che pel 26 corrente, al più tardi, siano stabilite le misure, minime e massime, delle paghe e del caro-viveri per mestieri o gruppi di mestieri.

18. Gli elenchi degli operai, da riassumersi fra il personale attualmente in servizio con la indicazione delle condizioni economiche (paga e caro-viveri) dovranno essere compilati ed affissi non oltre il 27 corrente in luoghi adatti, in modo che gli interessati possano per il 28 successivo pronunciarsi sull'accettazione o no della riassunzione.

19. Ai non ammessi ed a coloro che non accettino la riammissione saranno applicate le norme del R. decreto 19 aprile 1923 n. 945 e relative varianti di prossima pubblicazione.

20. Sul personale tutto che verrà mantenuto o riassunto in servizio dovrà esercitarsi la più oculata e continua vigilanza per ottenerne la produzione in corrispondenza della retribuzione e licenziando inflessibilmente gli operai inetti, non disciplinati o di scarso rendimento.

21. Gli indennizzi sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile nella misura unica stabilita per tutti dal decreto-legge 2 dicembre 1922 n. 1661 (circolare n. 26 del *giornale militare* c. a.).

22. Per la liquidazione della rimanenza dei debiti per cessione e prestito di guerra degli operai a matricola che saranno licenziati al 1° luglio 1923, con o senza diritto a pensione, e che non fossero riammessi, dovranno essere osservate le norme contenute nel foglio d'ordine n. 7 dell'agosto 1922 - parte comune - della direzione generale di artiglieria.

Gli operai a matricola, invece, licenziati al 1° luglio 1923, con o senza diritto a pensione, che saranno riammessi, continueranno a scontare i debiti di cui sopra a rate mensili come pel passato.

23. Gli operai a matricola che abbiano percepito l'indennizzo parziale o totale di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 9 del R. decreto 19 aprile 1923 n. 945, non potranno essere riammessi se non trascorso un anno dal loro licenziamento, a meno che non restituiscano la somma riscossa.

24. Anche per gli operai a matricola riammessi in servizio, verranno stabiliti gli indennizzi dovuti a tutto il 30 giugno corrente e verrà ai medesimi rilasciata una dichiarazione pel credito loro spettante e che verrà corrisposto — senza interessi — al momento del loro licenziamento definitivo od ai loro eredi legittimi.

25. Tutti gli enti trasmetteranno entro il 15 luglio p. v. al Ministero — Direzione generale personali civili e affari generali — Divisione pensioni:

a) una copia autentica dell'ordine del giorno di cui al precedente articolo 3;

b) la domanda di ciascun operaio per la liquidazione della pensione redatta su carta da bollo di L. 2.40 e diretta al segretariato generale della Corte dei conti - divisione II;

c) l'atto di nascita in carta libera legalizzato dal presidente del tribunale;

d) la copia dello stato di servizio completato della variazione di licenziamento di cui al precedente art. 1;

e) la dichiarazione di cessazione dal servizio mod. 157 a tutto il 30 giugno 1923;

f) la dichiarazione firmata dal Consiglio d'amministrazione da cui risulti se l'operaio abbia lasciato debiti verso l'amministrazione per cessione quinto, prestito di guerra, ecc.

Gli enti stessi dovranno trasmettere subito al Ministero — divisione matricole — le variazioni riflettenti gli operai stessi fino a quella del licenziamento.

Saranno infine trasmessi al Ministero (direzione generale di artiglieria):

a) un elenco di tutti gli operai con diritto a pensione con l'indicazione del nome, cognome, paternità, domicilio e importo della pensione presunta;

b) un elenco di tutti gli operai a matricola riassunti in servizio come operai temporanei.

Il nuovo ordinamento della maestranza dovrà senz'altro entrare in funzione dal 1° luglio p. v. Le autorità dipendenti risponderanno personalmente al sottoscritto dell'esatto adempimento delle disposizioni di cui sopra.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 370. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione delle « Norme provvisorie per gli operai temporanei delle amministrazioni militari ».** — (Direzione generale di artiglieria). — 21 giugno 1923.

È stato pubblicato il fascicolo delle norme provvisorie per gli operai temporanei delle amministrazioni militari, a senso dell'art. 1 del R. decreto n. 945 del 19 aprile 1923.

La suddetta pubblicazione sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni dell'economato di questo Ministero, distribuita come qui di seguito viene indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comandi di corpo d'armata - Comandi di divisione	2	80
Stato Maggiore Centrale	18	18
Ufficio del generale a disposizione per l'arma d'artiglieria	2	2
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio	2	2
Ufficio del generale commissario a disposizione	4	4
Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	4	4
Direzione superiore delle costruzioni del genio militare	4	4
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata	2	20
Comandi dei reggimenti d'artiglieria da campagna - artiglieria pesante campale - artiglieria pesante - artiglieria da costa a cavallo - da montagna	2	110
Distaccamenti di gruppo d'artiglieria	1	50
Comando gruppi artiglieria controaerei	2	20
Direzioni d'artiglieria	6	60
Sezioni staccate d'artiglieria (compresa Ciriè)	2	34
Sezione staccata di fabbrica d'armi in Gardone V. T.	10	10
Sezione staccata d'arsenale di Torre Annunziata	10	10
Sezione staccata di laboratorio pirotecnico in Capua	10	10
Sezione autonoma d'artiglieria Maddalena	4	4
Direzioni degli stabilimenti d'artiglieria	10	90
Direzione delle esperienze d'artiglieria in Nettuno	4	4
Comando Scuola controaerei	2	2
Comandi del genio di corpo d'armata	2	20

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comandi raggruppamenti del genio di corpo d'armata	2	20
Comando reggimento pontieri e lagunari del genio	4	4
Comando reggimento radiotelegrafisti	2	2
Comando reggimento ferrovieri del genio	2	2
Reparti staccati del genio	2	12
Direzioni del genio e sottodirezione Cagliari	3	33
Stabilimenti del genio militare	6	18
Sezioni staccate del genio militare	1	35
Comando gruppo aerostieri	2	2
Direzione centrale automobilistica	4	4
Comandi raggruppamenti trasporti	2	20
Distretti militari	1	106
Direzioni di sanità militare	1	10
Istituto chimico farmaceutico militare	6	6
Ospedali militari principali e secondari	1	27
Direzioni di commissariato militari	4	40
Sezioni staccate di commissariato militare	2	40
Magazzini centrali militari	4	16
Opificio militare vestiario ed equipaggiamento	4	4
Panifici militari	1	24
Magazzini casermaggio	1	32
Magazzini viveri - Carnifici - Gallettifici	1	28
Comando scuola di guerra	2	2
Comando scuole centrali militari	2	2
Comando accademia artiglieria e genio e scuola d'applicazione	2	2
Accademia militare d'artiglieria e genio	2	2

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	2	2
Collegi militari	2	1
Scuola centrale di fanteria	2	2
Scuola centrale d'artiglieria	2	2
Scuola centrale del genio	2	2
Scuola controaerei	2	2
Scuola centrale militare di educazione fisica	2	2
Scuola di sanità militare	2	2
Comando degli stabilimenti militari di pena	4	4
Tribunali militari	1	15
Tribunale supremo di guerra e marina	1	1
Depositi allevamento cavalli	2	12
Sezioni staccate di depositi allevamento cavalli	1	3
Istituto geografico militare	5	5
Biblioteche militari	1	31
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	2	2
Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria	146	146
Ministero delle colonie	10	10
Ministero della marina	2	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiedere al predetto ufficio pubblicazioni, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie ad essi necessario.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.80.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 371. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Rettifiche da apportare alla 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo – Volume 1° - Fascicolo provvisorio – Servizio dell'obice da 100/17 – Modello 914 – Pubblicazione 1172 – Edizione 1921 ».** — (Direzione generale di artiglieria). — 21 giugno 1923.

Alla prima serie di aggiunte e varianti al regolamento suaccennato e per cura degli enti a cui è stata distribuita la pubblicazione stessa — preannunziata con la circolare n. 102 *giornale militare* 1923 — dovranno essere apportate le seguenti rettifiche:

ove è scritto:	*leggasi:*
Pag. 52 riga 20ª « destra » correggere « sinistra ».	Pag. 52 riga 21ª « sinistra » correggere « destra ».
Pag. 52 riga 25ª	Pag. 52 riga 26ª
Pag. 52, aggiungere: (2) dopo la parola sinistra della riga 27ª e destra della riga 32ª ed in calce aggiungere:	Pag. 52, aggiungere: (2) dopo la parola sinistra della riga 28ª e destra della riga 33ª ed in calce aggiungere:
Pag. 52 riga 34ª	Pag. 52 riga 35ª
Pag. 52 riga 35ª	Pag. 52 riga 36ª

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 372. SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria.** — (Direzione generale leva e truppa) 21 giugno 1923.

Nell'anno in corso avranno luogo due corsi di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria, per l'abilitazione all'impiego di sottufficiale o caporal maggiore zappatore.

I corsi avranno la durata di due mesi e si svolgeranno presso la scuola centrale di fanteria in Civitavecchia nei seguenti periodi:

1° corso dal 10 agosto al 10 ottobre 1923;

2° corso dal 15 ottobre al 15 dicembre 1923.

Per quanto riguarda il numero dei militari da inviarsi ai corsi si osserveranno le seguenti norme, avvertendo che i soldati e i caporali dovranno tutti appartenere alla classe 1903.

A ciascun corso dovrà essere inviato: un caporale, od allievo caporale, per ogni reggimento di fanteria di linea e bersaglieri che non abbia il battaglione tipo; un caporale od allievo caporale per ogni battaglione alpino.

Al primo corso 2 caporali od allievi caporali per ogni reggimento di fanteria che ha il battaglione tipo;

Al secondo corso un caporale od allievo caporale per ogni reggimento di fanteria che ha il battaglione tipo.

Infine: al primo corso un sottufficiale per ogni reggimento di fanteria e bersaglieri e 2 sottufficiali per ogni reggimento alpini dei reparti dislocati nei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Trieste e Bologna;

Al secondo corso, sempre nella stessa misura, i sottufficiali dei rimanenti corpi d'armata.

Pel buon esito dei corsi è indispensabile che i comandi di reggimento curino l'invio ai corsi stessi di militari che diano sicuro affidamento di riuscita per sveltezza intelligenza e volonterosità, avvertendo che dovranno esservi comandati militari che abbiano già frequentato con buon esito il corso reggimentale allievi caporali, o che siano già caporali e che in ogni caso abbiano tutti i requisiti richiesti ed affidino di poter raggiungere il grado di caporal maggiore zappatore.

Nel richiamare l'attenzione dei comandi di corpo d'armata sulla necessità che i militari comandati ai corsi vi si presentino immancabilmente il giorno stabilito, non essendo consentite ammissioni tardive, si avvertono i comandi stessi che la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare ai corsi suddetti potrà essere usata solamente quando ciò sia richiesto da assolute e imprescindibili esigenze del servizio dei corpi e reparti medesimi.

I militari che parteciperanno ai corsi avranno il completo armamento ed equipaggiamento.

A cura dei singoli comandi di corpo saranno trasmesse alla scuola centrale di fanteria le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari di cui trattasi.

Al termine di ciascun corso i corpi interessati avranno comunicazione dal comando della scuola centrale di fanteria della capacità raggiunta da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore.

Ultimati i corsi il comando di detta scuola dovrà trasmettere al Ministero (Stato maggiore centrale - ufficio addestramento) una relazione sull'andamento dei corsi stessi.

I militari assegnati ai corsi non potranno per nessun motivo esservi trattenuti per un periodo più lungo di quello prescritto.

Le predette disposizioni non riguardano le truppe dislocate in colonia od all'estero.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 373. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Direzione generale leva e truppa). 21 giugno 1923.

Il 15 settembre prossimo avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria della durata di due mesi in base alle disposizioni generali - in quanto ad esse applicabili - contenute nella odierna circolare del *giornale militare* riflettente i: « Corsi di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria, presso la scuola centrale di fanteria ».

Ciascun reggimento di cavalleria invierà al corso stesso un sottufficiale e quattro caporali.

Il Ministro A. Diaz.

N. 374. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Modificazioni delle disposizioni in materia di indennità di caro-viveri.** - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 21 giugno 1923.

Per norma delle amministrazioni militari, si riporta, qui di seguito, la circolare 19 maggio 1923 n. 8920 del Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

« Il Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 98, del 26 stesso mese (1), proroga a tutto l'esercizio finanziario 1923-24, con le modificazioni stabilite dal decreto stesso, l'efficacia delle disposizioni che hanno concesso indennità temporanee mensili di caroviveri al personale statale, nonchè ai maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali scolastici e agli altri personali a cui le disposizioni stesse siano già state estese.

Per l'esatta applicazione delle nuove norme di carattere restrittivo, le quali avranno attuazione col primo luglio prossimo, reputasi opportuno di avvertire, anzitutto:

1º) che nessuna concessione viene fatta *ex novo*, quanto a trattamento di caroviveri, alle categorie di personale che non fruiscono già dell'indennità in base a precedenti disposizioni (per esempio: insegnanti delle scuole industriali d'insegnamento; personale operaio non provvisto di salario fisso e perciò non compreso nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918 n. 444; diurnisti, cottimisti, giornalieri ed in genere il personale precariamente assunto a condizioni fissate, di volta in volta, in base alla libera contrattazione, e quello che non riveste la qualità di dipendente statale atta a conferire il diritto a caroviveri) ed ai dipendenti statali che anche le precedenti disposizioni escludevano dal godimento dell'indennità per la particolare posizione in cui si trovano (in missione all'estero, in aspettativa per servizio militare o per motivi di famiglia, ecc.). Invero, col decreto in parola, le indennità sono semplicemente conservate purchè permanga, o venga acquisito, il titolo per conseguirle, riducendone in taluni casi la misura;

2º) che sulla misura dell'indennità (parte principale e quote supplementari) non influiscono più nè i figli che hanno raggiunto il 18º anno di età, nè i congiunti della famiglia d'origine, nè i suoceri ed i nipoti ex-filio, persone tutte delle quali le nuove disposizioni non tengono più alcun conto, anche se conviventi, inabili al lavoro ed a carico; sicchè per stabilire la misura dell'indennità, dovuta dal 1º luglio 1923, devesi aver riguardo unicamente al coniuge ed alla prole di età inferiore ai 18 anni, per la quale, in linea generale, non occorre più accertare le condizioni di convivenza e di carico.

Ciò premesso, si forniscono i seguenti schiarimenti, seguendo l'ordine degli articoli del decreto in esame.

Art. 1. Col primo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1514 (2), fu concesso al personale di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, di ogni amministrazione civile o militare dello Stato, un'indennità di L. 100 mensili; per effetto dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18 (3), l'indennità stessa fu ridotta a L. 65 mensili in mancanza di coniuge, o di congiunti minorenni (od inabili al lavoro), a carico e conviventi; e col primo comma dell'art. 1 del R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232 (4), la precedente indennità di (L. 100, o di L. 65 mensili, a seconda dei casi) fu raddoppiata per il solo personale avventizio, straordinario, od assimilato (escluso, quindi, quello di ruolo).

(1) Riportato nella circolare 246 del *giornale militare* 1923.
(2) Vedi circolare 622-1918.
(3) Vedi circolare 27-1919.
(4) Vedi circolare 451-1919.

Pel disposto del presente articolo (integrato dall'ultimo comma del successivo art. 2), le accennate indennità sono, invece, dovute, ciascuna nell'intera misura di L. 100 mensili, esclusivamente ai coniugati (purchè il coniuge non sia nè legalmente separato, nè dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nè provvisto, a titolo proprio, di caro-viveri quale dipendente dallo Stato, o da una provincia, o da un comune), ed agli aventi prole di età inferiore ai 18 anni; mentre, in mancanza di coniuge (o quando questi sia separato, o assente, o fornito in proprio di caro-viveri) e di prole di età inferiore ai 18 anni, le indennità stesse sono entrambi ridotte a L. 65 mensili.

Circa il coniuge e la prole veggansi avvertenze al successivo articolo 2.

Art. 2. — Coll'articolo 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e coll'art. 2 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 (1), fu concessa, rispettivamente, una quota suppletiva di L. 0.85 giornaliere per ogni congiunto (coniuge compreso) a carico, convivente ed inabile al lavoro (o minorenne) a partire dal 5°, e tante quote quante erano le persone a carico, conviventi e minorenni, o inabili al lavoro.

Per effetto del presente articolo, invece, il coniuge legalmente separato, o assente, o con diritto proprio a trattamento di caro-viveri, la prole che ha raggiunto il 18° anno di età (cioè dal giorno del 18° compleanno) e tutti gli altri congiunti, anche se conviventi a carico, e minorenni, o inabili al lavoro (all'infuori, s'intende, del coniuge, non separato, nè assente, nè fornito in proprio di caro-viveri e della prole di età inferiore ai 18 anni), sono da considerare inesistenti in quanto nè conferiscono direttamente il diritto alle quote suppletive, di cui al secondo comma del presente articolo, nè di essi può tenersi conto per stabilire se, e quante, quote spettino in base al primo comma dello stesso articolo.

Tale comma contempla, coll'espressione « non coniugati » tutto indistintamente il personale con prole, ma senza coniuge, e quindi non solo i vedovi e le vedove, ma anche coloro che hanno prole naturale; ciò perchè, analogamente a quanto avviene in altri casi — pensioni, concessioni ferroviarie — ed a quanto si è praticato sino ad ora per la stessa materia del caro-viveri (ultimo comma del paragrafo « Persone di famiglia » della precedente circolare a stampa, n. 18680, del 23 ottobre 1921 (2). la quale richiamava i principali criteri interpretativi dettati dalla Commissione istituita per l'esame dei reclami concernenti l'indennità in parola), tra i figli vanno compresi anche quelli naturali, purchè legalmente riconosciuti.

Continuano pure ad essere compresi i figliastri e ad essere esclusi i figli naturali non riconosciuti e quelli non riconoscibili.

Il solo vincolo religioso non basta ad attribuire la qualità di coniuge, agli effetti dell'indennità di cui trattasi; per separazione legale deve intendersi tanto quella pronunciata dal Tribunale, quanto quella consensuale debitamente omologata.

Le quote suppletive giornaliere continuano ad essere ragguagliate a L. 25.85 mensili.

Art. 3. — Mentre i precedenti articoli 1 e 2 concernono tutto il personale maschile (coniugato o no) e tutto quello femminile non coniugato, il presente articolo contempla solo il personale femminile coniugato, per escluderlo (anche se sia intervenuta separazione legale) dal godimento delle quote suppletive e dell'indennità principale nell'intera misura di L. 100 e concedergli, quindi, la sola indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili; e ciò salvo che il marito sia economicamente inesistente perchè dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure permanentemente inabile al lavoro e privo di risorse.

Pertanto, se il marito è assente, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale minima di L. 65 senza quote suppletive, qualora non abbia prole di età inferiore ai 18 anni; e invece avrà diritto all'intera indennità di L. 100 ed a quote suppletive per i soli figli, qualora ne abbia di età inferiore ai 18 anni, ma non per il coniuge, giusta il precedente articolo 2. Nel caso di accertata inabilità al lavoro (in concorso con la man-

(1) Vedi circolare 365-1920.
(2) Riportata nella circolare 577-1921.

canza di risorse) del marito, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale nella misura di L. 100, ed a quote supplementari sia per il coniuge, sia per i figli che non hanno raggiunto il 18° anno di età.

L'inabilità al lavoro (non occasionale e prodotta da temporanea malattia, ma bensì organica, e di tale gravità da determinare permanente ed assoluta impossibilità ad ogni occupazione) va accertata esclusivamente mediante scrupolosa visita da parte di un sanitario militare o di un medico di fiducia dell'amministrazione ed a spese dell'impiegata.

La mancanza di risorse potrà ammettersi solo quando la dichiarazione — da rilasciarsi per iscritto dall'impiegata — che il marito è privo di redditi patrimoniali e professionali, di proventi per pensione e di cespiti a qualsiasi altro titolo, sia fondata su un atto giudiziale di notorietà contenente analoghe attestazioni, e, inoltre, risulti veritiera in seguito a diligenti indagini di controllo, da esperirsi dall'amministrazione con tutti i mezzi di cui possa valersi, fra i quali le informazioni delle autorità di pubblica sicurezza, di quelle comunali, dell'agenzia delle imposte del luogo, o dei luoghi in cui possa sospettarsi che la persona sia inscritta per qualche reddito, della delegazione del tesoro (per pensioni statali e relativo assegno di caro-viveri), ecc.

Se, anzichè esserne totalmente sprovvisto, il marito dispone di qualche risorsa, la dichiarazione dell'impiegata e l'atto giudiziale di notorietà dovranno precisarne la natura e l'importo, e la dichiarazione dovrà, inoltre, contenere ogni altra indicazione atta ad agevolare le indagini dell'amministrazione, intese ad accertare se esistono altre risorse oltre quelle denunciate e se l'importo denunciato sia inferiore al reale.

Per decidere, poi, caso, per caso, se le risorse del marito siano da ritenere sufficienti al mantenimento proprio e della famiglia, si stabilisce — ad evitare contestazioni tra interessati ed amministrazione, nonchè difformità di apprezzamenti da parte delle diverse amministrazioni — che debba reputarsi necessario e sufficiente, agli effetti del presente articolo, un reddito di lire cento lorde mensili pel marito e di eguale somma per ciascuno dei figli di età inferiore ai 18 anni

Se le risorse non ammontano a somma tale da riuscire adeguata, in base all'accennato criterio, per il mantenimento tanto del marito quanto di tutti i figli di età inferiore ai 18 anni, dovranno ritenersi a carico del marito tante persone quante sono quelle per le quali le risorse stesse basterebbero, ed a carico dell'impiegata soltanto i rimanenti figli di età inferiore ai 18 anni, e ciò perchè il presente decreto non ha mutato la natura e la finalità dell'indennità di cui trattasi, che è concessa allo scopo di alleviare gli oneri di famiglia.

Esemplificando:

se l'importo complessivo delle risorse, ad ogni titolo, raggiunge, ragguagliato a mese, le lire cento lorde, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili (senza quote suppletive), se non ha prole di età inferiore ai 18 anni e avrà diritto all'indennità principale nell'intera misura di L. 100 ed a quote suppletive per la prole (non per il marito), se ha figli che non hanno raggiunto il 18° anno di età;

se l'importo stesso raggiunge le L. 200 lorde mensili, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili (senza quote suppletive) se non ha figli (o ne ha soltanto uno) di età inferiore ai 18 anni, e avrà diritto, qualora abbia più di un figlio di età inferiore ai 18 anni, all'indennità principale nell'intera misura di L. 100 mensili ed a quote suppletive per la cui assegnazione non devesi, però, tener conto del marito, nè di uno dei figli al disotto dei 18 anni;

analogamente, se le risorse del marito eccedono le L. 200 lorde mensili, per ogni eccedenza di L. 100 va considerato inesistente un figlio di età inferiore ai 18 anni, sia agli effetti dell'assegnazione dell'indennità principale nell'intera misura di L. 100, anzichè in quella ridotta di L. 65, sia pel computo delle quote suppletive spettanti.

Relativamente alle dichiarazioni, è opportuno avvertire che rimane in vigore il decreto luogotenenziale 26 settembre 1918 (1), che stabilisce, all'articolo 2, che va sot-

(1) Vedi circolare 656-1918.

toposto a procedimento disciplinare l'impiegato che emetta dichiarazioni non conformi a verità o che non denunci le variazioni nello stato di famiglia portanti diminuzioni dell'indennità. S'intende che ogni qualvolta possa constatarsi che, mercè dichiarazioni non conformi a verità, od omessa denunzia di variazioni, che determinerebbero diminuzione dell'indennità, l'impiegato ha percepito l'indennità in misura eccedente il dovuto, l'eccedenza dovrà essere integralmente recuperata, senza pregiudizio dei provvedimenti di altro ordine con cui fosse possibile di punire ogni atto illecito che venisse posto in essere per ottenere, o conservare, l'assegnazione dell'indennità in misura superiore a quella spettante.

L'avvertenza vale, manifestamente, oltrechè pel personale femminile coniugato e per l'applicazione del presente articolo 3, anche pel rimanente personale e relativamente a tutte le altre disposizioni in materia di caro-viveri.

Art. 4. — Mentre l'articolo 6 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, toglieva ogni limite all'importo complessivo dell'indennità, in relazione all'importo dello stipendio, il presente articolo pone nuovamente limiti, in modo che il trattamento di caro-viveri non superi eccessivamente il corrispettivo principale della prestazione d'opera; quindi, per il personale di ruolo (che non è provvisto dell'indennità, di cui al R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232), il caro-viveri (indennità principale, ivi compresa quella di L. 100 mensili, stabilita col primo comma del citato R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e quote suppletive eventualmente spettanti, giusta i tre precedenti articoli), non può, complessivamente, superare il doppio dello stipendio (aumentato dall'assegno provvisorio, stabilito con la legge 13 agosto 1921, n. 1080 (1), ma limitatamente, si intende, ai personali pei quali l'assegno stesso sia mantenuto in vigore con apposita disposizione); invece, per gli avventizi, straordinari ed assimilati, (da non confondersi coi cottimisti, diurnisti, giornalieri, ecc., i quali non hanno diritto a trattamento di caro-viveri), l'indennità (principale e suppletiva) non può eccedere il triplo della retribuzione.

Nessuna speciale limitazione è introdotta, in relazione all'ammontare dell'emolumento principale, nei riguardi dei volontari ed alunni che, secondo le disposizioni finora emanate, abbiano titolo per percepire l'indennità; peraltro, quei volontari ed alunni che siano stati esclusi dal trattamento di caro-viveri (ad esempio i 1500 volontari dell'amministrazione finanziaria assunti in seguito al concorso indetto col R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1635), continuano a rimanere privi dell'indennità di cui trattasi, poichè il presente articolo contempla, nel terzo comma, unicamente quei volontari ed alunni che hanno già diritto al caro-viveri, in base alle norme finora in vigore.

Tranne il caso di collocamento in aspettativa per infermità (che di per sè non implica sospensione o riduzione dell'indennità) e di collocamento in disponibilità (che importa riduzione dell'indennità nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, in analogia a quanto disponeva la legge 13 agosto 1921, n. 1080), ogni altra sospensione o riduzione dello stipendio implica sospensione dell'indennità e ciò anche quando alla famiglia dell'impiegato sospeso sia concesso l'assegno alimentare.

Art. 5. — Resta fermo il principio stabilito coll'articolo 7 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, e confermato coll'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, che il personale statale il quale ricopre anche un impiego alla dipendenza della provincia o del comune, non percepisce dallo Stato l'intero trattamento di caro-viveri, riservato a coloro che prestano l'opera propria all'esclusiva dipendenza dell'amministrazione statale, ma bensì soltanto una quota di tale trattamento.

Mentre, per determinare l'importo della quota, occorreva, precedentemente, avere riguardo allo stipendio a carico dello Stato ed a quello a carico dell'ente pubblico locale, nonchè al trattamento di caro-viveri, stabilito pei rispettivi personali, tanto dallo Stato, quanto dall'ente locale, per effetto, invece, del presente articolo, la stessa quota a carico dello Stato va calcolata prescindendo completamente dal trattamento di caro-viveri fissato dall'ente locale, e quindi tenendo conto soltanto dell'indennità statale e

(1) Vedi circolare 451-1921.

dei due stipendi (statale e comunale, o provinciale). Praticamente la quota dell'indennità sta all'intera indennità nella stessa proporzione secondo cui lo stipendio statale sta alla somma dei due stipendi.

È appena il caso di avvertire che la presente disposizione indica soltanto le modalità pel computo della quota che il personale in parola, in quanto dipendente statale, ha diritto di percepire dallo Stato, ma non contempla affatto i diritti che il medesimo personale, in quanto dipendente da enti locali, possa far valere, relativamente al caro-viveri, nei confronti degli enti, giacchè per stabilre se esso abbia titolo a conseguire l'indennità anche dagli enti locali, ed in qual misura possa conseguirla, dovrà aversi riguardo alle disposizioni dalle quali derivi l'obbligo per gli enti di concedere l'indennità ai propri dipendenti.

Art. 6. — Provvede all'integrale applicazione delle nuove norme al personale delle Ferrovie dello Stato, al quale la seconda indennità di caro viveri fu concessa con apposita legge 23 settembre 1920, N. 1271, anzichè con estensione del R. decreto 3 giugno 1920, N. 737.

Dato, però, che nei riguardi del personale in parola è stata conglobata nello stipendio una parte del caro-viveri, mediante la legge 7 aprile 1921, n. 368, il personale stesso continuerà a non percepire, a titolo di caro-viveri, quella parte di indennità che fu convertita in stipendio, come è espressamente avvertito alla lettera *a*) dell'articolo 8 del decreto 5 aprile 1923, n. 853.

Art. 7. — Il personale operaio (provvisto di salario fisso e perciò compreso nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (1), ottenne un caro-viveri con decreto 14 ottobre 1918, n. 14305, del Ministro del tesoro, un altro con R. decreto 4 settembre 1919, n. 1738, nonchè quello di cui al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Una parte di detto personale conserva, tuttora, tale trattamento, mentre un'altra parte ha ottenuto, per effetto del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2335, l'estensione dell'indennità di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, in luogo del caro-viveri stabilito coi citati decreti n. 14305 e n. 1738.

Ai salariati, provvisti dell'indennità di cui ai citati decreti n. 1314 e n. 737, sono senz'altro applicabili le nuove norme del decreto in oggetto.

Quanto agli altri salariati ancora forniti del trattamento fissato coi ricordati decreti n. 14305 e n. 1738, è da notare che il caro-viveri fu loro concesso nella misura del 40 % e del 60 % del salario a seconda delle condizioni di famiglia; essi ebbero, cioè, il 40 % nei casi in cui gli impiegati, in analoghe condizioni di famiglia, avrebbero ottenuto l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto n. 1314 nella misura ridotta di L. 65 mensili, ed ebbero invece il 60 % quando si trovavano nelle condizioni di famiglia che conferivano agli impiegati il diritto all'indennità di cui allo stesso decreto n. 1314, nell'intera misura di L. 100 mensili; ed in questo secondo caso l'articolo 2 del decreto n. 14305 concedeva anche quote suppletive di L. 0.50 giornaliere per le persone di famiglia a carico in più di quattro.

Per effetto delle nuove norme, debbono seguirsi, anche per la concessione del caro-viveri in ragione del 40 %, ovvero del 60 %, del salario, nonchè per l'assegnazione delle quote suppletive di L. 0.50 giornaliere, criteri identici a quelli stabiliti col decreto in oggetto, per la corresponsione dell'indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili, oppure nell'intera misura di L. 100 mensili, e per l'assegnazione delle quote supplementari di L. 0.85 giornaliere.

Inoltre, per esplicito disposto della lettera *b*) dell'articolo 8 del decreto in oggetto, rimangono in vigore le disposizioni di portata restrittiva contenute nei ripetuti decreti n. 14305 e 1738, per effetto delle quali gli aumenti del 40 % e del 60 % non possono, rispettivamente, eccedere le L. 50 e le L. 75 mensili.

Art. 8. — Poichè restano in vigore tutte le disposizioni anteriori, dalla cui applicazione derivi un trattamento di caro-viveri meno favorevole di quello fissato con le nuove norme, e poichè sono invece revocate (coll'articolo 11 del decreto in oggetto),

(1) Vedi circolare 213-1918.

tutte quelle dalle quali risulterebbe un trattamento più favorevole, non potrà, per nessun dipendente statale, scaturire dal decreto in oggetto, il diritto a conseguire l'indennità in misura superiore a quella spettante in base alle disposizioni anteriori; e ciò salvo variazioni nelle condizioni di famiglia, o nelle situazioni giuridiche, che si ripercuotono sul diritto, o meno, al caro-viveri, o sul diritto a percepirlo in una, o nell'altra misura.

Così il personale indigeno della Libia continua ad avere diritto alla sola metà del caro-viveri normale; così agli agenti di custodia, che per condizioni di famiglia, non hanno diritto all'indennità principale nell'intera misura di L. 100 mensili, ed a quote suppletive, continuano a percepire il solo soprassoldo di lire due giornaliere, anzichè acquisire il diritto all'indennità nella misura ridotta di L. 65 mensili; ecc.

Art. 9 — In linea generale, i diurnisti, cottimisti e giornalieri non percepiscono le indennità di cui trattasi all'espresso titolo di caro-viveri perchè conglobate nelle mercedi, diarie, ecc.: facevano eccezione i cottimisti assunti pel servizio dei vaglia e risparmi ai quali era stata concessa l'indennità di cui al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e tale eccezione viene ora eliminata.

Art. 10. — Poichè il Consiglio di Stato ha ripetutamente opinato che tutte indistintamente le controversie, comunque attinenti alla materia dell'indennità di caroviveri al personale statale, sono riservate all'esclusiva competenza del Ministero delle finanze, ed in modo analogo si sono pronunciate le Sezioni riunite della Corte di cassazione di Roma, (sentenza pubblicata il 9 febbraio 1923 nella causa fra Conte Paolo e l'amministrazione degli approvvigionamenti e consumi alimentari) le amministrazioni che fossero convenute in giudizio, nanti il magistrato ordinario, per vertenze riflettenti l'indennità in parola, dovranno, fra l'altro, sollevare, in ogni caso, l'eccezione di incompetenza dell'autorità adita.

Art. 11. — Circa le disposizioni anteriori, che rimangono in vigore, nonostante il primo comma del presente articolo, si richiama l'avvertenza già fatta a proposito dell'articolo 8.

Infine, è appena il caso di avvertire che fra le indennità temporanee, delle quali il 2° comma del presente articolo proroga la concessione, è compresa quella di L. 100 mensili stabilita dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Il Ministro A. DE STEFANI ».

Per l'esatta applicazione delle nuove disposizioni, ed in relazione ad ulteriori norme date dal Ministero delle finanze con circolare 5 corrente n. 10380, si prescrive che ogni funzionario, militare o civile (anche avventizio) compili un prospetto, da consegnare all'amministrazione da cui riceve gli assegni, dal quale deve risultare:

1°) *per la moglie*:

a) la data del matrimonio civile (non essendo sufficiente il solo vincolo religioso);

b) se sia intervenuta separazione legale (giudiziaria o consensuale omologata);

c) se abbia impiego presso un'amministrazione statale, provinciale o comunale;

2°) *per ciascun figlio nato posteriormente al 30 giugno 1905*, la data di nascita, e l'indicazione se sia legittimo, legittimato, naturale e legalmente riconosciuto, oppure figliastro

I prospetti sottoscritti dagli interessati e controfirmati dai comandanti dei corpi o capi d'ufficio, serviranno di base per la determinazione dell'indennità caroviveri spettante a ciascuno al 1° luglio p. v. e saranno conservati presso le amministrazioni rispettive.

I prospetti dovranno essere compilati anche da coloro che non prestano servizio presso i corpi dai quali ricevano gli assegni perchè distaccati altrove, o in licenza, o in aspettativa per salute ecc..

Dopo comunicati gli elenchi di cui sopra, qualsiasi modificazione nello stato di famiglia o variazione nelle condizioni che hanno influenza sul diritto alla maggiore indennità (compimento del 18° anno dei figli, separazione legale, assunzione d'impiego presso amministrazioni statali, provinciali, o comunali della moglie), dovrà essere immediatamente comunicata alla propria amministrazione.

In relazione alla lettera *c*) del n. 1 si richiama specialmente l'attenzione sul fatto che non spetta più il caroviveri per la moglie che sia già provvista, a titolo proprio, di indennità caroviveri come impiegata, o salariata, dello Stato, delle provincie e dei comuni (comprese, in ogni caso, le insegnanti elementari).

Si rinnova l'avvertimento che le dichiarazioni inesatte, o la omessa denunzia di variazioni che implicano diminuzioni d'indennità, rendono senz'altro passibile il funzionario di provvedimenti disciplinari, a mente dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1918.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 375. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Ex militari riespatriandi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 giugno 1923.

Il Commissariato generale dell'emigrazione, nel disporre le norme a cui debbono uniformarsi tutti i passeggeri in quota che intendono ottenere l'imbarco sui piroscafi diretti agli Stati Uniti d'America dal prossimo luglio in poi, ha stabilito che nella iscrizione al turno delle domande spedite in una stessa giornata sia data la precedenza a quelle dei riservisti che dimostrino di restituirsi al paese da dove partirono per rimpatriare in occasione della chiamata alle armi per la mobilitazione. Ciò premesso, si rende necessario che i comandi di distretto rilascino con tutta sollecitudine, agli ex militari riespatriandi che ne facciano richiesta, i certificati comprovanti che essi vennero dall'estero dopo il 1° agosto 1914 per partecipare alla guerra.

Tali certificati debbono essere con uguale premura rilasciati anche a coloro che, non conservando il diritto al beneficio del viaggio a carico dello Stato, intendano riespatriare a proprie spese.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 376. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Obbligo di servizio degli ufficiali di complemento di nuova nomina.** — (Direzione generale personale ufficiali – Direzione generale leva e truppa). — 21 giugno 1923.

Il Ministero determina che il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali iniziatisi il 1° settembre 1922 abbia la durata di tre mesi prevista dalla legge n. 5177 del 25 giugno 1888 per tutti quelli di essi che, per essere nati in anni anteriori al 1903, avrebbero dovuto compiere come militari alle armi per leva un servizio non superiore ai 12 mesi e mezzo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 377. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 21 giugno 1923.

Poichè col giorno 4 del prossimo mese di agosto avranno termine presso le scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali i corsi allievi sottufficiali iniziati il 5 marzo u. s., occorre predisporre tempestivamente i lavori necessari per la ripartizione fra i vari corpi dell'esercito dei caporali allievi che ultimeranno con esito favorevole i predetti corsi.

A tal uopo i comandi di corpo d'armata comunicheranno con biglietto urgente di servizio a questo Ministero (direzione generale leva e truppa) non più tardi del 10 luglio p. v. le deficienze numeriche dei sottufficiali che, in confronto degli organici quali furono modificati con la circolare n. 45029 del 19 maggio u. s., si verificano nei corpi dipendenti, distinguendoli per arma e specialità.

Appena poi ultimati gli esami a caporal maggiore, i comandi di corpo d'armata segnaleranno con *telegramma* al Ministero (direzione generale leva e truppa) il numero (in tutte lettere) degli allievi delle dipendenti scuole risultati idonei in detti esami, distinti pure essi per arma e specialità. In attesa poi di poter far luogo all'assegnazione ai corpi degli allievi stessi, verrà a costoro concessa una licenza di 10 giorni.

Tenuto conto delle deficienze e del numero degli allievi idonei, il Ministero segnalerà ai comandi di corpo d'armata il numero dei graduati usceuti dalle rispettive scuole che dovranno essere assegnati ai reggimenti e reparti dipendenti, ed il numero di quelli che dovranno essere messi a disposizione di altri corpi d'armata. A tale riguardo si fa presente ad ogni buon fine che alle truppe coloniali non dovranno assegnarsi allievi sergenti.

Nel far luogo alle assegnazioni ai corpi i comandi di corpo d'armata seguiranno le seguenti norme:

a) assegneranno possibilmente ai corpi prescelti dagli allievi, entro i limiti delle vacanze esistenti nei relativi organici e sempre quando non si oppongano ragioni di servizio, quelli degli allievi stessi che siano già vincolati a obblighi di servizio superiori a quelli di leva, nonchè gli allievi che dichiarino di volere subito assumere ed assumano di fatto, senza attendere la nomina a sergente, la ferma di due anni col computo, beninteso, del servizio già prestato, salvo ad ottenerne la rescissione dal Ministero qualora, per cause assolutamente indipendenti dalla loro volontà, non conseguissero a suo tempo l'idoneità a sergente. A tale riguardo verrà fatto presente agli allievi che assumendo sin d'ora la ferma di due anni potranno, se idonei, conseguire la nomina a sergente dopo soli 10 mesi di servizio anzichè 12, giusta il prescritto dal n. 3 della circolare 54 del *giornale militare* c. a.;

b) assegneranno esclusivamente in base alle esigenze del servizio dei corpi tutti gli altri allievi provenienti dai militari di leva che dichiareranno di non voler assumere la predetta ferma di due anni.

Si rammenta che per nessun motivo gli allievi sergenti assegnati ai corpi come caporali e poi come caporali maggiori potranno essere adibiti agli uffici pel servizio di scritturazione.

Gli allievi assegnati come caporali ai corpi in base alle precedenti disposizioni otterranno la promozione a caporal maggiore dopo un mese di servizio, ove ne siano giudicati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento; in caso negativo potranno ripetere l'esperimento per la durata di un altro mese, computabile nell'ulteriore periodo di servizio da compiersi prima dell'esame di idoneità a sergente.

Col grado di caporal maggiore gli allievi che abbiano assunto la ferma di due anni o siano comunque vincolati a obblighi di servizio superiori a quelli di leva, presteranno un successivo periodo di servizio di quattro mesi, al termine del quale e precisamente nella terza decade del decimo mese di servizio dalla data di inizio del corso verranno sottoposti presso i medesimi corpi cui saranno in forza all'esame per l'idoneità a sergente. Per gli allievi che non abbiano assunto la ferma di due anni tale esame avrà luogo in via normale alla fine del dodicesimo mese di servizio dall'inizio del corso.

In base alla dichiarazione di idoneità a sergente saranno nominati a tal grado gli allievi che abbiano assunto o che assumano la ferma di due anni e quelli arruolati volontari o riammessi in servizio, i quali in tal caso commuteranno la ferma di tre anni in quella di due. Gli allievi che all'atto della nomina a sergente avessero eventualmente compiuto oltre un anno di servizio, nell'assumere la ferma di due anni dovranno altresì obbligarsi a rimanere per un anno almeno alle armi a decorrere dalla data di promozione a sergente, salvo a commutare, a loro domanda, tale posizione in quella di ammessi alla rafferma di un anno, di cui al primo comma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, alla data in cui compiranno due anni di effettiva permanenza alle armi.

Le promozioni a sergente, come quelle a caporal maggiore, saranno effettuate dai comandi dei corpi ai quali gli allievi saranno stati assegnati indipendentemente dalle vacanze di organico.

Gli idonei a sergente che non intendessero assumere gli obblighi di servizio su indicati, rimarranno alle armi col grado di caporal maggiore seguendo le sorti della loro classe.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato

presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza

(Roma — Via Goito, 4 — Roma)

AVVISO DI CONCORSO.

In conformità della deliberazione in data 26 aprile 1923 del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e in base alle disposizioni del R. decreto-legge 26 febbraio 1920 n. 219, del R. decreto 11 marzo 1923 n. 614, e del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921 n. 422:

È aperto un concorso, fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo ordinario dello Stato e della R. Casa, degli ufficiali e dei marescialli del R. Esercito, della R. Marina, dei RR. carabinieri, della R. guardia di finanza, degli ufficiali della R. guardia, degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma, assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione del servizio (esclusi quindi gli orfani degli impiegati dei ruoli aggiunti del catasto e del genio civile, delle ferrovie dello Stato, degli ufficiali morti in congedo, gli orfani di coloro che cessarono dal servizio dopo la cessazione dell'iscrizione all'Opera della propria categoria, gli orfani naturali, ecc.) per il conferimento, a partire dall'anno scolastico 1923-24, di:

n. 140 posti gratuiti in convitti maschili;

n. 60 posti gratuiti in convitti femminili;

n. 800 borse di studio ad orfani od orfane, così ripartite:

n. 300 di L. 1000 per: le scuole professionali e agrarie di 1° grado, per le scuole complementari, per il corso inferiore dell'istituto magistrale, per il ginnasio inferiore e per il corso inferiore dell'istituto tecnico;

n. 200 di L. 1500 per: per le scuole professionali e agrarie di 2° grado e pel ginnasio superiore;

n. 250 di L. 2000 per: le scuole professionali e agrarie di 3° grado, per il corso superiore dell'Istituto tecnico, per il corso superiore dell'Istituto magistrale e per il liceo classico, o il liceo scientifico (*escluso il liceo femminile*).

n. 47 di L. 3000 per: le Università e per gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 3 di L. 3000 per: corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero per la durata massima di 3 anni, ad orfani di merito eccezionale laureati dal 1921 in poi.

Le borse saranno pagate a rate, a presentazione di certificati di iscrizione e poi di frequenza e buona condotta in un istituto regio o pareggiato.

Condizioni per l'ammissione al concorso.

Degli orfani di uno stesso impiegato o militare uno solo può partecipare al concorso.

Gli orfani che concorrono ai posti nei convitti debbono avere non meno di 6 anni e non più di 12 anni al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compito i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª elementare.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggano almeno il diploma di maturità.

Per le scuole professionali di 1° grado basta il relativo titolo d'ammissione o la licenza elementare (cioè: promozione alla 5ª elementare, o anche alla 4ª elementare se l'orfano ha compiuto il 12° anno di età, o diploma di maturità).

Domande e documenti

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il 31 luglio 1923 all'Opera di previdenza *Via Goito, 4 - Roma*, corredate di tutti i documenti a tergo indicati; per giustificati motivi potranno essere presentate entro il 31 agosto 1923; ma le domande che non saranno state presentate perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in considerazione.

La domanda e i documenti debbono essere compilati in carta libera e legalizzati senza spesa.

(*Art. 19 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 e art. 92 Regolamento 10 aprile 1921, n. 422*).

Il Consiglio d'amministrazione delibererà su tali domande non oltre il mese di ottobre con le norme di cui nei citati decreti.

Per concorrere ad un posto gratuito o ad una borsa di studio si deve inviare:

1° La domanda nella quale deve essere indicato solamente:

a) la qualifica dell'impiegato, dell'ufficiale o del maresciallo;

b) l'amministrazione, il comando o il reggimento ai quali apparteneva;

c) l'indirizzo preciso della vedova, o del rappresentante legale dell'orfano;

d) il nome dell'orfano che concorre (*si scelga il migliore per non perdere il beneficio*);

e) se si domanda l'ammissione in convitto o una borsa di studio;

f) quali corsi di istruzione si desideri far seguire all'orfano e se si intenda fargli frequentare scuole di arti e mestieri. L'opera si riserva ogni decisione in proposito anche durante il ricovero.

2° L'atto di morte dell'impiegato o del militare (*legalizzato dal presidente del tribunale* *).

3° L'atto di matrimonio dell'impiegato o del militare (*legalizzato dal presidente del tribunale* *).

4° L'atto di nascita dell'orfano che concorre (*legalizzato dal presidente del tribunale* *).

5° Il decreto con il quale la Corte dei conti ha liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo. Qualora non avesse avuto indennità, pensione o assegno temporaneo, dovrà essere inviata la copia autentica dello « stato di servizio » dell'impiegato o del militare.

6° Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) che l'orfano che concorre non è ricoverato e non gode una borsa di studio da altra istituzione;

b) se e da quale ente pubblico o istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno dei fratelli o delle sorelle dell'orfano che concorre;

c) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi. (*deve essere autenticato dal prefetto* *).

Qualora mancasse o non fosse esatta anche una sola di queste tre dichiarazioni, l'orfano sarebbe escluso dal concorso, e il beneficio sarebbe revocato, se già conferito.

7° Un certificato che deve essere rilasciato dalle autorità scolastiche in carta libera (vedi circolare 55 bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione n. 45 del 1921) dal quale risultino i voti ottenuti nella condotta e nel profitto allo scrutinio di giugno 1923 e i voti ottenuti negli esami di luglio 1923. Per gli studenti universitari, un certificato dal quale risulti testualmente: 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° quale numero complessivo di esami lo studente avrebbe dovuto superare nelle materie obbligatorie, consigliate dalla facoltà, per gli anni scolastici già frequentati, compreso il 1922-23; 3° quali esami invece egli ha superati ed il voto conseguito in ciascuno di essi. Per i concorrenti alle 3 borse di perfezionamento, un certificato con i punti dell'esame di laurea e di tutti gli esami speciali dati in ciascun corso, nonchè le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

(*I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal Sindaco e dal Prefetto* *).

Non sono validi i certificati di scuola privata. Non debbono essere inviate pagelle e diplomi originali.

8° Un certificato dell'agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi posseduti da tutte le persone indicate nell'atto notorio di cui al precedente n. 6.

9° Qualora l'orfano domandi il ricovero dovrà essere esibito un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano e l'esenzione da malattie contagiose e il certificato di vaccinazione o di rivaccinazione (*devono essere autenticati dal Sindaco e dal Prefetto* *).

L'accettazione in convitto, in caso di conferimento del posto, diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

10° L'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare se l'orfano che concorre è privo di madre (*deve essere legalizzato dal Presidente del tribunale* *).

11° L'atto di nomina del tutore se l'orfano è privo di entrambi i genitori.

---

* Qualora non siano stati rilasciati dal Sindaco di Roma.

Avvertenze.

Per gli orfani ammessi in convitto l'opera di previdenza assume l'onere della retta, della tassa d'ammissione in convitto, della quota fissa, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

La fornitura, le riparazioni e le rinnovazioni del corredo prescritto dal convitto, il deposito e tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Agli orfani degli impiegati e dei militari indicati nel presente avviso che abbiano cessato dal servizio anteriormente al febbraio 1918 o alla data di ammissione della rispettiva categoria all'iscrizione all'opera di previdenza, sarà conferito solamente un quarto del numero dei posti e delle borse posti a concorso.

Il presente concorso, il conferimento ed il godimento dei posti gratuiti in convitto e delle borse di studio sono regolati dalle norme del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219 del R. decreto 11 marzo 1923 n. 614 e del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921 422, anche che non siano riportate nel presente bando.

Roma, 6 giugno 1923

Il direttore generale della Cassa depositi e degli istituti di previdenza — GALLI.

Concorso per l'allestimento di un tipo di trattore ad aderenza totale per il traino delle artiglierie.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE D'ARTIGLIERIA

Ritenuta la necessità di allestire un tipo di trattore ad aderenza totale per il traino delle artiglierie;

Visto l'unito bando di concorso fra ditte costruttrici italiane per l'allestimento di un tipo di trattore che risponda alle esigenze del servizio d'artiglieria;

Visto il parere n. 292 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 febbraio 1923;

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Approva il bando di concorso sopraccennato con l'applicazione della spesa di lire trecentocinquantamila (L. 350,000), ammontare globale dei premi da corrispondersi alle ditte vincitrici del concorso, al capitolo 35 dell'esercizio finanziario corrente.

Roma, 3 aprile 1923.

Il Ministro A. DIAZ.

BANDO DI CONCORSO

Allo scopo di poter avere pronto per gli eventuali bisogni dell'Esercito un tipo di trattore ad aderenza totale per il traino delle artiglierie, questo Ministero bandisce un concorso fra ditte costruttrici italiane per l'allestimento di un modello di trattore che risponda ai seguenti requisiti:

1. Il trattore dovrà essere ad aderenza totale. Dovrà presentare la massima adattabilità al terreno, comunque accidentato e garantire la voluta stabilità laterale. Dovrà poter superare ostacoli naturali ed artificiali come terrapieni con forti pendenze, fossati, ecc.;

2. Le ruote dovranno avere i cerchioni guarniti di gomma piena con sezione proporzionata al carico e su di esse dovrà essere applicato un dispositivo di aderenza per i percorsi fuori delle strade a fondo artificiale senza che per questa applicazione risulti diminuito l'angolo di volta.

Ad ogni modo nella posizione di massimo sterzo, senza gli organi di aderenza, le ruote dovranno distare di almeno 5 cm. dal telaio.

3. Le trasmissioni potranno essere meccaniche od elettriche; se meccaniche dovranno essere a cardano. Le ruote, i freni, i tiranti dello sterzo, dovranno essere intercambiabili.

4. I freni dovranno agire su tutte e quattro le ruote e dovranno essere ad azione progressiva e potente sia nella marcia avanti che nella marcia indietro.

5. Il motore dovrà avere almeno 4 cilindri verticali, con la testa smontabile e con dispositivo per facilitare la pulizia, lo smerigliamento ed il cambio delle valvole.

Raffreddamento a circolazione d'acqua con pompa e ventilatore azionato con congegno meccanico o cinghia doppia.

Gli scarichi dell'acqua avranno sistemazione tale da assicurare un facile e completo vuotamento del radiatore, motore, pompa, ecc..

Il motore dovrà essere provvisto di regolatore di velocità perfettamente chiuso in scatola piombabile.

Il carburatore dovrà poter funzionare con benzina, con petrolio, con benzolo e con alcool carburato.

L'alimentazione del carburatore dovrà avvenire per caduta per peso direttamente dal serbatoio o coll'intermedio di un alimentatore.

Tutto l'apparato del motore dovrà essere protetto anteriormente con un robusto riparo dagli urti.

Infine il trattore dovrà essere silenzioso a scappamento chiuso.

6. La macchina dovrà avere oltre le marcie avanti anche una marcia indietro.

I differenziali posti fra gli organi di trasmissione del movimento dovranno potersi bloccare con manovra eseguibile dal posto del conduttore.

7. Tutti i meccanismi dovranno essere chiusi e riparati, ma facilmente visitabili, essi dovranno essere di facile rapido montaggi e smontaggio per permettere la pronta sostituzione con parti e gruppi di ricambio.

8. Nella costruzione in genere si adotteranno possibilmente parti di uso corrente. La filettatura delle viti e della bulloneria dovrà essere preferibilmente metrica.

9. La guida dovrà essere facile, colla massima rapidità di azione dello sterzo e richiedere il minimo sorzo anche in terreno naturale vario.

10. Le due testate del telaio dovranno portare ganci di manovra e la testata posteriore dovrà essere munita dell'attacco a campana del tipo regolamentare per il R. Esercito. Questo attacco dovrà avere un'altezza sul terreno compresa fra cm. 60 e 90 e possibilmente dovrà poter assumere ed essere fissato in varie posizioni sia nel senso verticale che in quello orizzontale.

Il trattore dovrà essere munito di verricello a motore, con almeno 20 m. di cavo, capace di uno sforzo minimo di kg. 3000. Il movimento dovrà essere reservibile e la manovra di comando dovrà terminare con un attacco che renda facile l'unione di vari cavi successivi.

Il trattore dovrà permettere l'applicazione di un collo di grue della portata di kg. 1500.

Il trattore dovrà altresì portare una puleggia, fissa ed amovibile, per la possibilità di azionare macchine operatrici.

11. La carrozzeria dovrà avere un comodo sedile anteriore a due posti con cappotte o baldacchino.

La piattaforma posteriore dovrà avere sponde ribaltabili, e dovrà essere adattabile all'eventuale trasporto di 8 persone. Dovrà avere copertone impermeabile e tendine, cassetti ed adattamenti esterni per il trasporto degli accessori di macchina e di manovra. (Badili, gravine, trenelle e lunghe, martinelle e leve, graticci di vimini, cavi di acciaio di riserva ecc.).

L'ingombro della trattrice dovrà risultare tale che caricata sui carri ferroviari ordinari scoperti, passi sotto la sagoma limite.

12. Il peso del trattore in ordine di marcia dovrà essere il minimo possibile, con un massimo di kg. 4000 circa. In questo peso devono intendersi compresi i pesi dello chassis della carozzeria, dei caricamenti ed attrezzi di manovra, dei pieni di carburante, lubrificante e acqua e di un peso fisso di kg. 200 corrispondente al personale di macchina e relativo equipaggiamento.

Portata utile kg. 2000.

13. La carreggiata non dovrà superare metri 1,60.

14. La volta intera del trattore dovrà potersi compiere internamente ad una circonferenza di metri 6 di raggio.

15. I serbatoi di carburante, di lubrificante e di acqua dovranno avere una capacità tale da assicurare il funzionamento del trattore per almeno 8 ore consecutive nelle condizioni di massimo consumo.

16. Le parti sporgenti sotto lo chassis a *veicolo carico* dovranno distare da terra di almeno 35 cm. ad eccezione dei carburatori dei freni e relativi comandi e degli assi di sterzo le quali parti però dovranno risultare al disopra di un piano passante per la traccia delle ruote sul terreno e inclinato a 45° sul terreno stesso.

17. Il trattore dovrà marciare fuori strada e percorrere terreno naturale accidentato, tanto isolato quanto con rimorchio del peso totale di kg. 3000.

Dovrà superare un muretto alto metri 0,50, largo metri 1, con rincalzi di terra a 45°, ed un fossato delle stesse dimensioni, e ciò sia in senso normale che in senso trasversale.

18. Il trattore dovrà poter funzionare nell'acqua il cui livello sul piano d'appoggio delle ruote sia il massimo possibile e ad ogni modo non inferiore a cm. 70, e per una durata di almeno 10 primi.

19. A pieno carico il trattore dovrà, come funzionamento normale eseguire i seguenti traini:

a) su strada buona, orizzontale ed asciutta, con uno o più rimorchi del peso complessivo di kg. 12,000 a velocità di km.-ora 10 circa;

b) su buona strada orizzontale ed asciutta, col rimorchio di kg. 3000, a velocità di km.-ora 18 circa;

c) su buona strada asciutta, con pendenza del 6 %, con uno o più rimorchi del peso complessivo di kg. 7000 a velocità di km.-ora 5 circa;

d) su buona strada con pendenza del 15 %, collo stesso rimorchio di kg. 7000, a velocità di km.-ora 2 circa;

e) su buona strada asciutta ma non totalmente orizzontale comprendente pendenze non superiori al 6 %, col rimorchio del peso complessivo di kg. 12.000, a velocità media di km.-ora 5.

20. I freni del trattore dovranno regolare e immobilizzare il traino col rimorchio di kg. 7000 non frenato, su di una pendenza del 15 %.

Modalità del concorso.

1. Potranno prendere parte al concorso solamente ditte italiane le quali dovranno esibire gli opportuni documenti comprovanti la loro nazionalità.

2. Le ditte che intendono di prendere parte al concorso dovranno farne domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando, al Ministero della guerra-Direzione generale d'artiglieria.

3. L'ammissione delle ditte al concorso verrà fatta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione militare e verrà comunicata direttamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Le ditte ammesse al concorso potranno presentare più modelli di trattore. Resta però stabilito che le ditte concorrenti potranno aspirare ad un solo premio quando i modelli presentati, a giudizio insindacabile della commissione di cui all'articolo seguente, non abbiano fra loro caratteristiche spiccatamente diverse.

La presentazione dei trattori dovrà avvenire entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando.

5. I trattori saranno esaminati, esperimentati e giudicati da apposita commissione nominata dal Ministero della guerra.

6. Tre mesi prima del termine di cui all'art. 4 le ditte concorrenti verranno informate del programma dettagliato di prove cui saranno sottoposti i trattori presentati.

Nel programma saranno indicate le località in cui i modelli dovranno esser presentati e quelle in cui le prove avranno luogo, prove che si effettueranno sopra lunghi percorsi.

Il programma delle prove verrà svolto in due tempi.

In un primo tempo verranno effettuate tutte le prove di cui agli articoli 18 e 19 dei requisiti di cui sopra, stabilendo per ciascuna di quelle dell'art. 19 una durata non superiore ad un'ora. In base ai risultati ottenuti saranno escluse dalle ulteriori prove del concorso le macchine che non avranno superato soddisfacentemente tali prove.

In un secondo tempo, le macchine rimaste in gara, saranno cimentate ad oltranza a seconda del programma dettagliato di cui agli articoli 18, 19 e 20 dei requisiti suddetti.

In base ai risultati ottenuti, saranno assegnati i premi di cui al successivo numero 10.

7. Nel presentare l'esemplare o gli esemplari di cui al numero 4 ciascuna ditta, dovrà comunicare il prezzo ed i limiti di tempo entro cui potrebbe aver luogo l'eventuale allestimento di una o più serie di 50 trattori senza impegni di alcun genere da parte dell'amministrazione militare.

8. Sia il trattore modello, che i trattori di cui all'articolo precedente dovranno essere allestiti esclusivamente in Italia.

Allo scopo l'amministrazione militare si riserva la più ampia facoltà di controllo.

9. La classifica dei trattori sarà fatta dalla commissione di cui all'articolo 5 e approvata - con giudizio insindacabile - dal Ministero della guerra.

10. Ai primi tre tipi di trattori classificati verranno attribuiti rispettivamente i premi di L. 200,000 (duecentomila), L. 100,000 (centomila) e L. 50,000 (cinquantamila). Sarà in facoltà del Ministero di classificare uno o due tipi soltanto o di non classificarne alcuno agli effetti dei premi.

11. Le prove dei vari tipi di trattore presentati dovranno essere effettuate con personale e materiali a spese e a rischio della ditta.

I soli carburanti e lubrificanti pei trattori in esame, saranno forniti dall'amministrazione militare.

Il Ministro — A. DIAZ.

Fondazione « 3 novembre » a favore degli ex combattenti della 1ª Armata.

Concorso a due borse di studio di annue L. 1.200 ciascuna

A norma delle disposizioni contenute nello Statuto della Fondazione « 3 novembre 1918 » approvato con Regio decreto n. 1224..... in data 26 settembre 1921 Gazzetta Ufficiale n. 226; è aperto un concorso a due Borse di studio a favore degli ex-combattenti della prima armata e dei figli degli ex-combattenti della prima armata che dimostrino di avere i requisiti per essere ammessi quali soci effettivi della fondazione « 3 novembre 1918 ».

Le dette due borse saranno concesse per gli studi da compiersi nelle R. università ed istituti di istruzione superiore; nella Regia accademia ed istituti di belle arti, nei Regi istituti industriali e di arte industriale, nelle scuole medie coprese quelle professionali, commerciali, coloniali militari e navali.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è fissato in lire millenovecento annue pagabili a trimestri posticipati, per tutta la durata del corso di studio prescelto e per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

Le domande per essere ammessi al concorso dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata e su carta da bollo da L. 1,20 al presidente della Fondazione « 3 novembre 1918 » in Firenze (presso il comando armata - piazza S. Marco - Firenze) *non più tardi del 30 agosto 1923*, corredate dai seguenti documenti rilasciati dalla competente autorità:

1. Certificato rilasciato dall'autorità militare e comprovante che il concorrente è ex-combattente o figlio di ex-combattente che abbia appartenuto alle truppe della prima armata e che possegga tutti i requisiti necessari per essere iscritto a termini dello Statuto della fondazione « 3 novembre 1918 » quale socio effettivo;

2. Fede di nascita;

3. Certificato di buona condotta;

4. Attestato che il ricorrente appartiene a famiglia priva di mezzi per mantenerlo agli studi;

5. Certificato che il ricorrente è in possesso del titolo di studio necessario per intraprendere gli studi ai quali intende dedicarsi.

Il consiglio di amministrazione della fondazione « 3 novembre 1918 » si riserva, nei modi che riterrà più convenienti, di assumere nei confronti dei ricorrenti e delle loro famiglie tutte le informazioni che riterrà del caso anche per stabilire quali fra i concorrenti diano per ingegno e volenterosità maggiore e più fondata speranza di profittare negli studi.

Sarà nel conferimento, usata preferenza agli orfani di guerra, ai figli di invalidi più bisognosi od a chi abbia preso parte a più combattimenti o sia stato ferito e decorato per azioni svoltesi sulla fronte della prima armata.

Il conferimento delle due borse di studio sarà fatto dal consiglio di amministrazione della fondazione ed il suo giudizio e criterio di scelta e conferimento sono definitivi ed inappellabili.

Al termine di ogni corso annuo di studio gli assegnatari dovranno esibire un documento rilasciato dalla competente autorità scolastica comprovante che l'assegnatario stesso ha sostenuto gli esami con successo, in difetto di che verrà sospeso il pagamento degli assegni o pronunciata la decadenza della borsa conferita e ciò dietro insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione. S'intenderà altresì decaduto dal godimento della borsa di studio l'assegnatario che non avrà, senza giustificato motivo, al principio dell'anno scolastico, intrapreso gli studi per i quali gli fu conferita la borsa di studio stessa o li avrà interrotti dopo averli cominciati.

Ugualmente decadrà l'assegnatario che riportasse una condanna penale di che all'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Il servizio militare, prestato durante gli studi farà sospendere il godimento dell'assegno, ma non perdere la borsa di studio.

L'esito del concorso sarà comunicato ai due concorrenti prescelti entro il 30 settembre 1923.

Firenze, 20 maggio 1923.

Il presidente
Generale GIACOMO FERRARI.

Pubblicazione della scuola di guerra.

La prima edizione del volume del colonnello TREZZANI *Impiego delle minori unità delle varie Armi nel combattimento* è stata completamente esaurita.

Poichè continuano a pervenire molte richieste del volume stesso, la scuola di guerra non sarebbe aliena dall'addivenire ad una ristampa, sempre quando il numero di copie richieste (dovrebbe essere di circa 500) basti a coprire le spese.

Il prezzo di vendita del volume sarà di circa L. 25. Gli ufficiali che desiderano acquistarlo dovranno inviare la prenotazione alla Scuola di guerra, non più tardi del giorno 1° agosto.

Il pagamento sarà effettuato dopo l'invio del libro.

Agli ufficiali soci del Gabinetto di cultura verrà praticato lo sconto d'uso.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7 - anno 1923 - circolare 68:

A pagina 240, colonna I, aggiungere dopo il tenente Camilloni Giulio, il parigrado *Carnesi* Giuseppe, 22 camp. ass. Ministero guerra.

A pagina 240, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Frascà Carlo, il capitano *Funari* Rodolfo, 7 pesante campale.

A pagina 241, colonna 2, depennare il tenente *Carnesi* Giuseppe, 22 camp. ass. Ministero guerra.

A pagina 242, colonna I, depennare il capitano *Funari* Rodolfo, 7 pesante campale.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(361) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.